

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXIII

Sessione 1909-911 - 1^a della Legislatura

VOLUME OTTAVO

TORNATE DAL 23 MAGGIO AL 25 GIUGNO 1911

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1911

CLXII.

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Per il disastro d'Issy-Les-Moulineaux: parole del senatore Pedotti (pagina 5213), del Presidente (pag. 5214) e del ministro degli affari esteri (pag. 5214) — Omaggi (pag. 5215) — Per la salute dei senatori Rattazzi e Sonnino: parlano i senatori Cefaly (pag. 5216) e Finali (pag. 5216), e il Presidente (pag. 5216) — Comunicazioni (pag. 5216) — Il Senato, su proposta del senatore Finali (pag. 5218), non accetta le dimissioni del senatore Colombo da membro della Commissione di finanze (pag. 5218) — Congedi (pag. 5218) — Il Presidente commemora i senatori Oddone e Frescot (pag. 5218) — Si associano il senatore Frascara (pag. 5219) e il ministro degli affari esteri (pag. 5219) — Annuncio di interpellanze dei senatori Franchelli e Di Brazzà (pag. 5219) — Osservazioni del senatore Franchelli (pag. 5219) e proposta del ministro degli affari esteri (pagina 5219) circa la fissazione del giorno dello svolgimento delle interpellanze sulla Somalia — Ritiro e presentazione di disegni di legge (pag. 5222) — Su proposta del senatore Cavasola (pag. 5223), il Senato approva che sia deferita al Presidente la nomina di una Commissione di cinque membri per l'esame del progetto di Codice di procedura penale (pag. 5223) — È invece respinta la proposta del senatore Garofalo (pag. 5223) che la detta Commissione fosse composta di nove membri — Nella discussione generale del disegno di legge: « Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere di igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali » (N. 509) parlano i senatori Astengo (pag. 5224), Cadolini (pag. 5224, 5227), Cavasola (pag. 5225), Tamassia (pag. 5226), Casana (pag. 5227) e il ministro del tesoro (pag. 5228) — Chiusa la discussione generale, parlano sull'art. 1° i senatori Benerentano (pag. 5229, 5232, 5234, 5236), Cadolini (pag. 5230), Guala (pag. 5231), Carasola (pag. 5231), Di Camporcale (pag. 5233, 5235), Casana (pag. 5233), Mariotti Giovanni, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 5235) e il ministro del tesoro (pag. 5234) — Respinto un emendamento del senatore Benerentano (pag. 5236), il Senato approva l'art. 1° (pag. 5237) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, e delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, il quale è approvato.

Per il disastro d'Issy Les Moulineaux.

PEDOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Signori Senatori. Io sento di rendermi oggi interprete dell'animo di voi tutti,

proponendo che il Senato, prima di riprendere i suoi lavori, esprima con un voto di alto compianto e di dolente simpatia la sua commozione per il luttuoso disgraziatissimo accidente che ieri l'altro ha funestato la nobile nazione di Francia. (*Benissimo*).

Alla testa pur questa volta di tutti gli altri paesi negli ardui sforzi per consolidare la nuova conquista che l'uomo ha fatto delle vie dell'aria, dopo aver già dato numerosissime vittime per il trionfo di questo nuovo gigantesco passo sulla via dell'umano progresso, la Francia è stata ora colpita da uno di quegli sventuratissimi casi, opera di crudele, di cieco destino, che nella loro terrificante realtà fanno stringere e tutti i cuori e farebbero vacillare la fede anche dei più animosi, dove non fosse nell'uomo l'indomita coscienza alla lotta perenne per il dominio delle forze della natura. (*Approvazioni*).

Due dei maggiori uomini del Governo, assistendo, in mezzo a trecentomila spettatori, alla partenza dei numerosi aviatori che dai pressi di Parigi imprendono il gran volo che ha per mèta la capitale della Spagna - e che di poco precederà quell'altro grande *raid* che farà capo a questa nostra Roma - due ministri, il presidente del Consiglio ed il ministro della guerra, sono fatalmente, ciecamente, fulmineamente colpiti da un aeroplano che male si governa. Ucciso sul colpo il signor Berteaux, gravissimamente ferito il senatore Monis.

Questo improvviso lutto della generosa nostra sorella latina, se ha avuto una dolorosa eco in tutto il mondo, l'ha certo profonda e ben penosa al di qua delle Alpi, in mezzo a questo popolo d'Italia, che oltre ai vincoli delle affinità, conserva alto per la Francia il sentimento della gratitudine. (*Approvazioni*)

Il nostro Augusto Sovrano, il Governo, la Camera dei deputati già hanno fatto pervenire al Presidente della Repubblica, al Governo, alla Camera francese, l'espressione del più alto compianto per la vittima del tristissimo accidente, e insieme i voti più fervidi perchè il Presidente del Consiglio possa presto guarire dalle gravi ferite.

Onorevoli colleghi, io propongo che il Senato italiano manifesti anch'esso tutta la sua viva commiserazione; propongo che il nostro illustre Presidente faccia giungere al Senato francese

i voti augurali che noi formuliamo per il senatore Monis e insieme l'espressione di tutta la nostra mestizia per la disgraziatissima morte del ministro della guerra Berteaux.

Qui, in mezzo a noi, sonvi ancora uomini i quali hanno avuta la fortuna e l'onore di combattere sui campi di Lombardia accanto ai valorosi soldati della Francia, in quella memoranda campagna del 1859 che è stata la prima e salda base del nostro risorgimento. Il sangue generoso della Francia fu allora per noi largamente versato. Oggi che l'esercito francese è in lutto per la improvvisa tragica scomparsa del suo illustre capo, vada a quell'esercito da qui e da quegli antichi suoi compagni d'armi una mesta parola di dolorosa simpatia. (*Vivissime e generali approvazioni*).

PRESIDENTE. Appena corsa la dolorosa notizia dell'atroce caso che ha addolorato Parigi e la Francia e che ha mosso a parlare il senatore Pedotti, io rivolsi un telegramma di condoglianza al Presidente del Senato francese, facendomi interprete del sentimento del Senato italiano. (*Benissimo*).

Oggi, per le notizie che abbiamo circa la salute del Presidente Monis, possiamo fortunatamente innalzare i nostri voti per la salvezza della sua vita e per la sua guarigione; e significarli, aggiungendo le maggiori espressioni desiderate dal senatore Pedotti, espressioni che certamente il Senato ugualmente desidera. (*Approvazioni generali*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. La simpatia manifesta, con la quale il Senato ha accolto le nobili parole del nostro collega senatore Pedotti e quelle del nostro illustre Presidente, dimostrano una volta di più come l'Alto Consesso si renda sempre interprete fedele e sicuro dei sentimenti della nazione italiana. (*Bene*).

Appena giunta la dolorosa notizia, Sua Maestà il Re si affrettò a telegrafare al Presidente della Repubblica francese. Segui una spontanea e commovente manifestazione dell'altro ramo del Parlamento, ed ebbe luogo tra i due Governi amici uno scambio di telegrammi, il cui risultato, confortante nell'ora del dolore, è che oramai si può ritenere accertata la sal-

vezza del Presidente del Consiglio, senatore Monis. (Bene).

Singolarmente opportuno è stato che oggi l'iniziativa di questa manifestazione del Senato sia stata presa da un valoroso soldato quale è il senatore Pedotti, non soltanto per i ricordi patriottici, che egli con eloquente parola ha evocato, non soltanto perchè il lutto della Francia, a cui l'Italia e tutto il mondo civile si associano, ha colpito più direttamente quell'esercito, ma altresì perchè veri e valorosi e gloriosi soldati sono quelli, che cadono nelle battaglie che l'umanità combatte e vince, sia per la conquista disinteressata del vero, sia per i progressi della scienza e delle sue applicazioni, destinate ad accrescere il benessere dell'umanità ed a stringere viemaggiormente i vincoli che tutti i popoli uniscono in opere benefiche di civiltà e di pace. (Benissimo, approvazioni generali).

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

Il senatore Giulio Vigoni: *Pindari et ceterorum - Octo lyricorum carmina - Excudebat Henr. Stephanus 1566*; — *Carminum poetorum norem fragmenta - Excudebat Henr. Stephanus 1566* (dai libri di Alessandro Manzoni).

Il senatore prof. Polacco:

1° *Il diritto romano nel recente progetto di Codice civile germanico.*

2° *Pareri e voti sul disegno di legge per la conservazione della Laguna veneta.*

3° *In memoria di Emanuele Gianturco.*

4° *Antonio Pertile. Commemorazione.*

5° *Prelezione ad un corso di istituzioni di diritto civile.*

6° *Sulla massima « Monumentum mortis vitae tribuentur ».*

7° *Contro il divorzio.*

8° *L'obbligo della restituzione dei frutti nella garanzia per eccezione.*

9° *Di alcune deviazioni del diritto comune conseguito al terremoto calabro-siculo.*

10° *Note sulle perizie civili comparate alle penali.*

11° *La colpa in concreto nel rigente diritto civile italiano.*

12° *Del matrimonio contratto sotto condizione od a termine.*

13° *Di un caso singolare di successione fra coniugi.*

Il dott. Riccardo Fabris: *Italia ed Austria, per un'intesa.*

Il rettore della Regia Università di Messina: *Annuario di quella Regia Università, anno 1909-1910.*

Il prof. Iginio Petrone: *Annuario della Società Reale di Napoli, anno 1911.*

Il sig. Luigi Ferraris: *Un carteggio inedito di Vincenzo Gioberti.*

Il sig. Gustavo Uzielli: *Fondazione di un istituto storico internazionale pacifista.*

Il prof. Pasquale Del Giudice: *Le indagini sulla paternità ed il progetto Scialoja.*

Il Procuratore generale comm. Pietro Ficchi: *Relazione statistica dei lavori compiuti dalla Corte di appello di Firenze durante l'anno 1910.*

Il senatore Giovanni Faldella: *Una lettera inedita di Camillo Cavour - Per le nozze della signorina Laura Guglielmi.*

Il sig. Caffo: *Note ed appunti sul titolo II del regolamento speciale per l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.*

Il senatore Luca Beltrami: *I dipinti di Bernardino Luini alla villa Robbia detta la « Pelucca ».*

Il prof. Ignazio Cambaro: *La Réforme du Sénat italien.*

Il senatore Casana:

1° *Il Senato e la nomina dei senatori, di Emilio Pagliano.*

2° *Commemorazione di Camillo Cavour, dell'onorevole deputato Ferrero Di Cambiano.*

3° *La nuova sede del Ministero dei lavori pubblici, dell'architetto P. Passerini.*

Il presidente del Comitato agrario di Terni: *Relazione sul conferimento del premio nazionale cooperativo al cuoio artificiale per calzature economiche.*

L'Istituto coloniale italiano: *La palma dattilifera nella colonia Eritrea.*

Il presidente della Commissione centrale di beneficenza di Milano: *La beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nell'anno 1910.*

La Società per gli studi della malaria: *Atti di quella Società*, vol. XI.

Il rettore della Regia Università di Pavia: *Annuario di quella Regia Università*, anno accademico 1910-911.

Il Patronato per i minorenni condannati condizionalmente: *Relazione sull'opera di quel Patronato nel 1910*.

Il deputato Toscanelli: *Della perequazione del dazio consumo, e della graduale abolizione del comune chiuso*.

Il presidente della Deputazione provinciale di Brescia: *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1910*.

PRESIDENTE. Tra i doni di cui si è letto ora l'elenco, sono da segnalare:

Due volumetti che il nostro collega Giulio Vigoni ha consegnato al collega Mariotti per la nostra Biblioteca: *Il Pindaro e gli altri lirici greci* nell'edizione di Enrico Stefano, pregevole in sé, ma soprattutto perchè questo esemplare appartenne ad Alessandro Manzoni.

Una ricca serie di volumi del *Buletino della Società geografica italiana*, di cui il collega Tommasini ha voluto privarsi per completare la raccolta della nostra Biblioteca, della quale è vigile commissario.

Infine è da annunziare al Senato che la contessa Enrichetta Degli Alberti, nata Ferrero della Marmora, che già altra volta (15 giugno 1909) aveva donato al Senato preziosi autografi di Vittorio Emanuele II e di Ferdinando di Savoia, ha fatto un nuovo dono alla nostra Biblioteca cedendo undici lettere del colonnello De Brack, comandante il 4º reggimento ussari francesi ad Alfonso Lamarmora, dal 16 luglio 1833 al 30 marzo 1836; e ottantuna lettere del generale austriaco Walmöden, pure al Lamarmora, dal 26 agosto 1834 al 15 aprile 1857.

La Questura ha provveduto a rilasciarle in ricambio copia dei documenti, secondo il suo desiderio; ed il Senato vorrà inviarle i suoi ringraziamenti. (*Approvazioni*).

Per la salute dei senatori Rattazzi e Sonnino.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Sono alcuni giorni che il senatore Rattazzi è infermo. Io prego la Presidenza di rendersi interprete presso l'illustre collega del-

l'interessamento del Senato per la sua salute, e di darci quelle notizie che sono a sua cognizione. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Con tutta premura sarà adempito al desiderio manifestato dal senatore Cefaly.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Io credo che al Senato preme di aver notizie anche della salute di un altro nostro collega, del senatore Sonnino, nostro questore, il quale è stato colpito da una disgrazia che avrebbe potuto avuto più serio conseguenze. Rivolgo quindi preghiera all'onorevole Presidente del Senato di volerci comunicare notizie recenti se ne ha, o di chiederne se non ne ha. (*Benissimo*).

PRESIDENTE. Di notizie recenti non abbiamo se non questa, che il senatore Sonnino è stato trasportato dalla casa di salute del professor Mazzoni al proprio domicilio. Questo è segno che le sue condizioni di salute non presentano alcun pericolo, anzi si può sperare che la cura proceda favorevolmente.

Mi farò premura di assumere ulteriori notizie, e di comunicarle al Senato.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Ringrazio l'onor. Presidente di aver comunicato questa notizia, che son certo è stata accolta con soddisfazione da tutto il Senato.

Messaggi del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Sono pervenuti alla Presidenza alcuni messaggi del Presidente della Corte dei conti.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

« Roma, 15 aprile 1911.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corr. aprile non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente

« DI BROGLIO ».

« Roma, 3 maggio 1911.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'o-

nore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina dello scorso aprile non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 19 maggio 1911.

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere all' E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del corrente mese di maggio.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

« Roma, 19 maggio 1911.

« In osservanza dell'art. 58 della legge sull'Amministrazione e la contabilità dello Stato (17 febbraio 1834, n. 2016), mi onoro di rimettere all' E. V. l'elenco dei decreti ai quali il capo ragioniere ha posto il visto in seguito a ordine scritto del ministro.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di queste comunicazioni.

Messaggio del Presidente della Giunta parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei contadini nel Mezzogiorno e nella Sicilia.

PRESIDENTE. Mi è pervenuta la seguente lettera del Presidente della Giunta parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei contadini del Mezzogiorno e della Sicilia.

« Roma, 7 maggio 1911.

« Signor Presidente,

« Ho l'onore di presentare all' E. V. la relazione finale della Giunta parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei contadini nelle provincie meridionali e nella Sicilia.

« La relazione della Sottogiunta per le Puglie è già in bozze definitive ed il rendiconto amministrativo è pronto per la stampa. Con queste ultime pubblicazioni il compito della Giunta sarà terminato; solo l'onor. Carlo Ferraris, relatore della Sottogiunta per la Sicilia,

si è riservato di svolgere più ampiamente la sua relazione che, presentata in sunto, fa già parte dei volumi dell'inchiesta.

« Il Presidente della Giunta
« E. FAINA ».

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. La vedova del senatore Carnazza Amari, in risposta alle condoglianze inviatele dal Senato, scrive:

« Catania, 11 aprile 1911.

« Eccellenza,

« Con animo riconoscente e grato io e tutta la famiglia ringraziamo commossi l' E. V., che in modo mirabile volle tessere l'elogio del nostro amatissimo defunto, il senatore G. Carnazza Amari, e l'Alta Assemblea per le manifestazioni di cordoglio espresseci a mezzo della E. V. e deliberate in quella occasione.

« Con profondo ossequio mi creda

« Dev.ma

« MELLINA BONAIUTO

« Vedova senatore G. Carnazza Amari ».

Comunicazione di dimissioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti lettere di dimissioni:

« Roma, 10 aprile 1911.

« Onor. sig. Presidente,

« Dopo la nomina a componente della Commissione di finanze io non sono in grado di poter prendere parte ai lavori di altre Commissioni, o quindi rassegno le mie dimissioni da componente delle Commissioni per le petizioni e per i decreti registrati con riserva.

« Prego il Senato di volere accettare tali dimissioni.

« Con ossequio.

« Dev.mo

« M. MAZZIOTTI ».

« Roma, 11 maggio 1911.

« Onor. sig. Presidente,

« Trovandomi nell'impossibilità, pel mio stato di salute, di intervenire colla dovuta diligenza alle sedute della Commissione di finanze della quale ho l'onore di far parte e di attendere

alla relazione sul bilancio dell'agricoltura, industria e commercio, come ne ho avuto incarico dai colleghi, domando a questi di esonerarmene e nel medesimo tempo Lei, sig. Presidente, di voler accettare le mie dimissioni dall'ufficio di membro della Commissione di finanze, per quanto mi costi di staccarmi da colleghi amatissimi coi quali ho collaborato per tanti anni.

« Voglia aggradire, onor. sig. Presidente, i sensi della mia più distinta considerazione.

• Dev.mo
• G. COLOMBO ».

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. La Commissione di finanze è dolentissima che per ragioni di salute l'onorevole senatore Colombo domandi di essere esonerato da lavoro che affatichi; ed io non dubito che nella Commissione stessa si troverà chi possa surrogarlo convenientemente nell'ufficio di relatore del bilancio di agricoltura, industria e commercio.

Ma in quanto alla sua dimissione dalla Commissione di finanze, basta nominare Giuseppe Colombo per apprezzare tutta l'importanza dell'uomo, e la sua competenza in molte materie, e in special modo in quella di finanza; quindi prego il Senato, pur plaudendo al sentimento di dovere ed alla delicatezza che hanno mosso il nostro collega ad offrire le dimissioni da membro della Commissione di finanze, di non accettarle, confidando che egli possa per ora, restringendo la sfera della sua attività in seno alla Commissione stessa, adempiere l'ufficio colla stessa lode che ha sempre meritato per il passato, salvo a ripigliare la sua mirabile attività.

Quindi prego il Senato di non accettare le dimissioni dell'onor. Colombo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Finali di non accogliere le dimissioni del senatore Colombo, da membro della Commissione di finanze.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvata).

Do atto al senatore Mazziotti delle presentate dimissioni.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Arcoletto ha chiesto un congedo di cinque giorni per motivi di famiglia.

Il senatore Rattazzi ha pure scritto chiedendo un congedo, che io credo possa concedersi per il termine di quindici giorni, perchè l'amatissimo collega nella sua lettera annunzia la speranza di poter tornare fra noi entro tale termine di tempo.

Il senatore Bruno ha chiesto un congedo di dieci giorni per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazione dei senatori Oddone e Frescot.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Dobbiamo il compianto a due colleghi estinti nell'intervallo trascorso fra le nostre sedute.

Il senatore Giovanni Oddone morì il 14 aprile in Alessandria, ov'era nato il 21 luglio 1826. Preso negli anni giovanili da diletto per la pittura, se ne distolse a seconda del desiderio della famiglia per darsi alle leggi. L'avvocatura esercitò con decoro e merito, tenendo studio reputato, prima in Casale, poi nella città nativa. La molta e generale stima dei concittadini lo chiamò agli uffici comunali; fu sindaco di Alessandria, e la sua amministrazione fu provvida di opere, che formano grato ricordo di lui. Il partito liberale, cui appartenne, trasse la sua modestia alla candidatura politica. I voti della sua città, la prima volta a collegio uninominale, poi a scrutinio di lista, gli diedero la deputazione dalla XIV alla XVII legislatura; il lungo e retto esercizio del mandato gli procacciò l'ingresso al Senato, decretato il 10 ottobre 1892; ed in ambe le Camere godette la considerazione, che del suo nome vi mantiene onorata la memoria. (*Bene*).

Robusto figlio della Valle d'Aosta, nato in Pont Saint-Martin il 26 febbraio 1828, Filiberto Frescot morì in Torino il 23 d'aprile. Laureato in giurisprudenza, anch'esso fu avvocato valente. Dall'XI alla XIV legislatura rappresentò alla Camera dei deputati il collegio di Aosta, e dalla elettiva passò alla Camera vitalizia nel

gennaio 1889. Del bene dei Valdostani fu caldo ed indefesso patrocinatore; e seppe discutere utilmente in particolar modo di materia ferroviaria, d'economia e di finanza; severo a difesa del bilancio, rigoroso della spesa, avversario delle avventure coloniali. Fu molti anni presidente della Deputazione Provinciale; amato in Val d'Aosta; noto e rispettato in tutte le terre piemontesi; uomo a costume de' virtuosi antichi, che, tra gli arringhi forensi e parlamentari, si deliziava della vita villereccia ne' suoi piani di Rivarossa, e della cura de' campi; amico de' coloni, famoso delle caccie. Fu amministratore delle cessate ferrovie mediterranee; e ad altre amministrazioni prestò esperienza e cognizioni. La dignità del carattere, l'esemplare onestà, lo spirito benefico, che ne aveva resa veneranda la vecchiaia, hanno onore e riconoscenza nell'omaggio, che circonda la sua tomba. (*Benissimo*).

FRASCARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRASCARA. Permettete, onorevoli colleghi, che alle nobili parole pronunziate dall'illustre nostro Presidente, in memoria di Giovanni Oddone, io mi associ anche in nome della città che gli diede i natali.

Liberalmente convinto, egli sentiva profondamente il culto della patria che voleva forte e grande; egli si adoperò in ogni modo per il benessere delle classi meno favorite dalla fortuna, benessere che riteneva doversi raggiungere con l'amore e con la concordia, non con l'odio o con la violenza.

Pochi uomini ebbero fra i loro concittadini consenso di simpatia e di estimazione pari a quelle da cui fu circondato il nostro compianto collega; e quella popolarità aveva principale fondamento nell'immensa bontà dell'animo suo. Vada alla città di Alessandria e alla famiglia desolata, il saluto reverente dei colleghi e degli amici. (*Approvazioni*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il Governo si associa alle nobilissime parole del nostro illustre Presidente e del senatore Frascara in memoria dei defunti senatori Oddone e Frescot.

Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Annuncio all'onor. ministro degli affari esteri un'interpellanza del senatore Franchetti del tenore seguente:

« Il sottoscritto interpella il ministro per gli affari esteri intorno alla determinazione dei confini della Somalia ».

Un'altra interpellanza ha rivolto allo stesso ministro degli affari esteri il senatore Franchetti.

Essa dice:

« Il sottoscritto interpella il ministro degli affari esteri intorno all'ordinamento amministrativo ed ai progetti di colonizzazione nel Benadir ».

Prego il signor ministro di dichiarare se e quando intenda rispondere a queste interpellanze.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. A me pare che sede opportuna per rispondere alle due interpellanze del senatore Franchetti sia la discussione del bilancio della Somalia, che non potrà di molto tardare. Spero che l'on. Franchetti vorrà aderire che lo svolgimento delle sue interpellanze abbia luogo in quella occasione. Qualora poi, per un caso poco probabile, i due disegni di legge sulla Somalia, che pendono innanzi all'altro ramo del Parlamento, venissero in discussione al Senato prima del bilancio, allora il primo di quei due disegni che verrà discusso, potrebbe essere la sede opportuna per le interpellanze del senatore Franchetti.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Prego l'onorevole ministro degli esteri di non volere insistere nella sua proposta. Non credo di essere molto pessimista nel ritenere che in questo scorcio di periodo parlamentare il rinviare ai bilanci o alla discussione di una legge le mie interpellanze, equivalga, in pratica, ad un rinvio *sine die*, perchè, certamente, non sarà possibile discutere ponderatamente gli argomenti gravissimi cui si riferiscono le mie interpellanze, specialmente la prima, per la quale, il ritardo di una discussione, può essere assai nocivo agli inte-

ressi generali, e pregiudicare questioni gravissime, sulle quali credo che l'appoggio del Parlamento non sia per riuscire inutile al ministro degli esteri, se egli vuole salvare una situazione che fortunatamente non è ancora definitivamente compromessa. Si tratta del rischio di veder ceduta ad altra potenza circa la metà della parte più produttiva della colonia del Benadir, in cui sarebbe compresa una parte notevole del corso superiore dell'Uebi Scebeli, in modo che la potenza, la quale occupasse, in un avvenire non lontano, quelle pianure alle quali abbiamo diritto, per i nostri accordi col Menelick, o che sarebbero in tal modo abbandonate, la potenza che occupasse quei terreni, dico, potrebbe prosciugare - non è metafora - le fonti della prosperità di quello avanzo di colonia che verrebbe da noi conservata...

PRESIDENTE. Prego l'onor. Franchetti di rammentare che ora si tratta di fissare soltanto quando dovrà aver luogo lo svolgimento delle interpellanze e non si può entrar nel merito.

FRANCHETTI... Ma, onorevole Presidente, si tratta di un interesse urgente. Sarò brevissimo; ma mi permetta di dire le ragioni per cui non posso accettare la proposta dell'onorevole ministro.

Appena una potenza civile occupi la parte superiore del corso dello Uebi Scebeli, cui si minaccia di rinunciare, la sua prima cura sarà di sistemarne l'irrigazione, il che toglierà l'acqua a quel lembo di terra che a noi rimarrebbe, ed i milioni che stiamo per spendere al fine di metterlo in valore, minacciano di diventare sterilmente sprecati.

L'onorevole Vigoni, nel dicembre scorso, richiamava l'attenzione del ministro degli esteri sul fatto che il confine combinato con Menelick a 180 miglia geografiche dalla sponda del mare, fosse stato ridotto a 180 chilometri, il che era già grave, ma era molto meno grave della vera realtà.

La retrocessione del confine a Scidle, menzionato una prima volta dal ministro Guicciardini innanzi alla Camera, ed una seconda dall'onorevole De Martino nella sua relazione, non ha nulla che vedere con quell'accordo con l'Abissinia, nè con il confine parallelo della costa. È una combinazione diversa, sopra diverse basi che porta il confine ad appena cin-

quanta chilometri dalla costa. Scidle dista dal mare appunto cinquanta chilometri circa. Se si attuasse quella rinunzia, la larghezza della nostra colonia in quel punto si potrebbe percorrere con una passeggiata in automobile di un'ora o un'ora e mezzo, giacchè equivarrebbe ad un po' più della distanza tra Roma e Velletri e un po' meno di quella tra Roma e Porto d'Anzio.

Questa ingiustificata ed ingiustificabile rinunzia non venne fatta a vantaggio dell'Abissinia, ma bensì dell'Inghilterra, la quale, appena sarà svanita la resistenza del Mullah, che ormai già volge al tramonto, dal suo possesso nella Somalia settentrionale scenderebbe verso sud e verrebbe a raggiungere il nostro confine e a mettere in valore questa pianura che si minaccia di abbandonare.

Strano contrasto! L'Inghilterra occupando il corso inferiore del Nilo in Egitto, cerca di assicurarne l'irrigazione dominandone il corso superiore. È pretesa questa alla quale l'Italia per quanto la concerne in Etiopia, si presta giustamente di buona grazia.

Sull'Uebi Scebeli invece, l'Inghilterra cerca di toglierne il corso superiore all'Italia, che pure vi ha un diritto riconosciuto da tutti, ed a confiscare così l'acqua di quel fiume a danno nostro! E il nostro Governo mostra di voler cedere a simili pretese!

Ora lo scopo di queste mie parole è di pregare l'onor. ministro a voler riprendere in considerazione la questione dei nostri confini sopra una base più equa e più dignitosa e sospendere intanto la delimitazione dei confini. Egli ne ha il diritto, anzi ne ha il dovere, perchè il potere esecutivo non ha facoltà di rinunciare ad una parte del territorio appartenente allo Stato, senza l'approvazione, e alla insaputa del Parlamento. Giacchè queste rinunzie ai diritti dello Stato sono state preparate nel più profondo segreto o rese pubbliche in modo da sviare l'attenzione pubblica.

Non intendo darne la colpa a lei, onorevole signor ministro, ma assumerebbe una grave responsabilità il giorno in cui non reagisse e non annullasse questa operazione, che mi limiterò a chiamare improvvida. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onor. Franchetti, non posso lasciarla continuare!

FRANCHETTI. Due parole ancora ed ho finito. (*Mormorii*).

Un ministro che in tempi meno leggiadri avesse fatto una rinuncia simile, si sentirebbe la testa poco solida sulle spalle. Adesso i costumi sono più miti, nè io me ne lamento, come non desidero di accertare le responsabilità. Mi preme invece, e mi preme molto, che si rinedii al danno fatto, prima che diventi irreparabile.

Perchè, ecco, onor. signor ministro, come vanno disegnandosi i capisaldi della politica coloniale di Adua: disfatta di Adua; cessione di Cassala, la cui caduta fu dovuta alla nostra vittoria di Agordat, ove, con un pugno d'uomini, il coraggio freddo e tenace dei nostri ufficiali ha saputo sgominare un numeroso esercito di Dervisci bene armati, agguerriti ed avvezzi a vincere gli anglo-egiziani.

La prima vittoria sui Dervisci è stata riportata dagli Italiani. I rapporti ufficiali inglesi tacciono volentieri questo fatto. Il frutto, frutto vero di questa vittoria, il territorio di Cassala, è stato da noi graziosamente donato agli Inglesi, senza compenso.

Dicevo dunque che i capisaldi della nostra politica coloniale sono il disastro di Adua con la cessione di Cassala. Ora minaccia di aggiungersi il disastro, meno cruento, ma non meno grave, della minacciata rinuncia che mi ha indotto a parlare; la quale avrà per corollario probabile in un avvenire più o meno lontano, la cessione del rimanente del Benadir, che dovrà pure annettersi alla colonia inglese per non morire di sete...

PRESIDENTE. Onor. Franchetti, la prego di concludere, altrimenti sarò costretto a toglierle la parola.

FRANCHETTI. Una parola sola ancora.

Vede, onor. signor ministro, nel seguire le vicende della politica coloniale ho avuto più d'una volta occasione di constatare che gli agenti coloniali inglesi sono (ed è loro merito) singolarmente avidi di possessi e di vantaggi per il loro paese. Il Ministero degli esteri di Londra lascia fare e raccoglie i frutti, finchè non vi siano reclami. Ma ogniqualvolta interessi ingiustamente lesi dall'invadenza di quegli agenti, dimostrano, con cortese fermezza, il loro buon diritto, il Governo inglese cede di buona grazia e sconfessa i propri agenti.

Gli agenti coloniali inglesi ci invidiano questa nostra colonia assai ricca, il cui valore era prima ignoto e fu rivelato al nostro Governo dal povero console Cecchi. Spetta al nostro ministro degli esteri il difenderla, di difendere e rivendicare il nostro buon diritto con cortesia, ma con fermezza. Onor. Di San Giuliano, confido in Lei.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Non posso che ripetere quello che ho detto pochi minuti or sono.

Le due interpellanze dell'onor. Franchetti, e specialmente quella di cui egli ci ha dato testè una larga anticipazione, un largo acconto, si riferiscono ad una questione molto importante e meritano di essere trattate seriamente ed a fondo.

Aggiungo a questo che il regolamento del Senato dà facoltà a tutti i senatori di prendere parte alla discussione quando si presenta una interpellanza, in modo che mancherei anche ai riguardi dovuti all'Alta Assemblea se aderissi ad entrare in merito nella discussione di un argomento che non è all'ordine del giorno, di guisa che quei senatori, che potessero aver volontà di interloquire in questa questione, si troverebbero impossibilitati a farlo, poichè avevano il diritto di prevedere che la questione non sarebbe venuta oggi in discussione.

Io quindi debbo insistere nel pregare il mio amico senatore Franchetti a consentire che l'ampio e serio svolgimento della sua interpellanza abbia luogo sia in sede di bilancio, sia quando si discuterà qualcuno dei disegni di legge a cui ho accennato. Se più tardi, nel corso dei nostri lavori, apparisse il timore, cui egli accennava, che cioè potesse mancare il tempo per quella discussione, potremo sempre metterci d'accordo per fissare un giorno, perchè è desiderio mio sincero che questa discussione abbia luogo, e che abbia luogo prima delle vacanze estive.

Posso intanto assicurare l'onor. Franchetti ed il Senato che le importanti questioni, cui egli ha accennato, continueranno ad essere da parte del Governo oggetto di attenti studi, onde gli interessi del nostro paese e l'avvenire della colonia siano preservati da ogni pericolo.

Non posso però lasciar passare del tutto inosservata una sua allusione ad una potenza amica, con la quale giusto in questi giorni io ho avuto occasione di trattare e di risolvere, favorevolmente agli interessi della Colonia della Somalia, una questione di confini. Non voglio però con questo seguire l'esempio, che non oserei chiamare cattivo, dell'amico Franchetti, entrando nel merito, ma per non lasciare una impressione erronea ho dovuto rilevare questa sua allusione.

Spero che il senatore Franchetti sarà d'accordo con me nel ritenere che sia non solamente utile, ma necessario, fissare un giorno in cui questa discussione possa aver luogo con la voluta serietà. Il momento più opportuno mi pare appunto quello in cui sarà in discussione il bilancio della Somalia, poichè, avendo dinanzi a noi un periodo breve di lavoro parlamentare utile, non mi pare sia opportuno costringere il Senato a fare, a breve intervallo di tempo, sullo stesso argomento, due discussioni. Spero che il senatore Franchetti vorrà quindi acconsentire alla mia preghiera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Faccio osservare all'on. Franchetti che per la Somalia vi è ancora l'esercizio provvisorio o che fra pochi giorni sarà discusso il bilancio di previsione per quella Colonia.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Ringrazio l'onorevole Presidente e non insisto oltre.

Mi basta di avere richiamato l'attenzione del Governo su questo argomento. Faccio solo notare che l'onorevole ministro parla di studiare. Onorevole ministro, è il caso di dire: *oportet statuisse*. Ormai è tempo, non di studiare, ma di agire.

PRESIDENTE. Resta dunque inteso che lo svolgimento delle due interpellanze del senatore Franchetti avrà luogo in occasione della discussione dei disegni di legge preannunciati dal ministro degli affari esteri.

Un'altra interpellanza al ministro degli affari esteri è stata presentata dal senatore Savorgnan di Brazzà, « sui risultati delle pratiche fatte riguardo all'ammissione per alpeggio del bestiame delle provincie di confine e segnatamente di quella di Udine ».

Chiedo all'on. ministro degli affari esteri se

e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Se il senatore di Brazzà non si oppone, potremo stabilire per lo svolgimento di questa interpellanza una qualsiasi delle sedute dopo il 4 giugno; perchè svolgerla oggi sarebbe impossibile non essendo all'ordine del giorno e, non sapendo neppure che l'avesse presentata, non ho meco i dati necessari per rispondere. Domani sono trattenuto da doveri di ufficio; dopodomani debbo assentarmi per qualche giorno, anche per ragioni di ufficio: quindi potremo stabilire quella qualunque seduta che al Senato piacerà, dopo il 4 giugno.

DI BRAZZÀ SAVORGNAN. Sono completamente a disposizione dell'onor. ministro e del Senato.

PRESIDENTE. Allora lo svolgimento di questa interpellanza è rinviato a giorno da destinarsi.

Ritiro e presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Uno riguarda: « Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorii governativi ».

L'altro: « Modificazioni alla legge 11 luglio 1907 sul servizio degli esplosivi presso il Ministero dell'interno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi onoro di presentare al Senato due decreti Reali coi quali sono autorizzato a ritirare il disegno di legge sulla « Riforma al Codice di procedura penale », presentato nella seduta del 24 maggio 1909; e l'altro disegno di legge: « Riforma delle disposizioni relative alle perizie nel procedimento penale », presentato nella tornata del 13 dicembre 1910.

Nel tempo stesso mi onoro di presentare il progetto del nuovo Codice di procedura penale. (*Benissimo*).

Il Senato vorrà consentire che io richiami tutta la sua attenzione su questo disegno di legge. Dopo i vari tentativi fatti, dopo le diverse proposte e i ritardi avvenuti, che hanno reso più vivi e giustificati i lamenti della pubblica opinione, è oramai urgente di porre termine ai gravi inconvenienti che sono conseguenza dell'antiquato Codice vigente.

È perciò che, presentando il nuovo Codice, invoco l'alta autorità del Senato perchè quest'importante argomento possa avviarsi una buona volta alla sua soluzione. Le sapienti sue discussioni varranno certamente a rendere migliori le proposte sottoposte al suo esame. Io ho viva fede che il Senato vorrà accogliere benevolmente una riforma che è oramai nei voti di tutto il paese. (*Vive approvazioni*).

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Il Senato non ha che a prendere atto del ritiro autorizzato di un progetto di legge che pende dinanzi al suo esame. Io ricordo però con una certa pena in questa occasione, che è la seconda volta che il progetto di riforma del Codice penale viene presentato e ritirato durante lo studio della nostra Commissione. Credo che dinanzi a questa terza presentazione il Senato debba proporsi una via d'uscita più risolutiva di quella tenuta in passato. Io non intendo certamente fare torto ad alcuno del lungo indugio nel riferire sui progetti presentati. L'argomento è poderoso, gli uomini che erano stati scelti per trattarlo, degni della fiducia dell'Assemblea e dell'altissimo compito: però è spiacevole che la proposta venga ritirata prima che il Senato si sia potuto render conto del suo valore intrinseco.

Ad evitare che si riproduca lo stesso inconveniente io prego gli onor. colleghi di deferire al Presidente la nomina di una Commissione scelta con la sua alta conoscenza degli uomini, degna per la competenza, ma ristretta di numero; affinchè la Commissione non si converta in un arcopago, che pasca se stesso delle proprie discussioni. Quindi io propongo formalmente che il Senato deleghi al Presidente la nomina di una Commissione di uomini competenti, di numero ristretto, e con invito formale

ai prescelti di accettare l'incarico, e di riferire nel più breve termine possibile. (*Bene*).

PRESIDENTE. Prego il collega Cavasola di dire la sua parola anche sul numero.

CAVASOLA. Io mi atterrei al numero ordinario dei nostri Uffici centrali, vale a dire al numero di cinque.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Io chiedo che, ad esempio di ciò che si fece in occasione della presentazione del progetto di riforma del Codice di procedura penale, dell'onor. Orlando, la Commissione sia composta di nove membri...

(*Voti: No, no, cinque!*).

GAROFALO. ...vista l'importanza speciale dell'argomento.

PRESIDENTE. È necessario procedere a due votazioni.

Chi approva la proposta del senatore Cavasola che sia deferita la nomina della Commissione al Presidente, in numero limitato, è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ora ai voti la proposta del senatore Garofalo, che è la più larga, che cioè la Commissione sia composta di nove membri. Se questa proposta non sarà approvata, metterò poi in votazione la proposta del senatore Cavasola.

Chi approva la proposta che la Commissione sia composta di nove membri, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo ora ai voti la proposta del senatore Cavasola, e cioè che la Commissione sia composta di cinque membri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Adempirò all'incarico affidatomi dal Senato, e farò conoscere in altra seduta i nomi dei componenti la Commissione.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Disposizioni per gli esami nelle scuole elementari, popolari e medie.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Discussione del disegno di legge: « Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere di igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali » (N. 509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili per la esecuzione di opere di igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali ».

Prago il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato n. 509).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io darò il mio voto favorevole a questo progetto di legge; solamente mi pare che sarebbe utile stabilire qualche cosa sulle acque da captarsi.

In Francia esiste, presso il Ministero di agricoltura, un Comitato speciale incaricato dello studio di tutte le diverse questioni tecniche e scientifiche interessanti i servizi delle acque potabili, anzi il territorio francese è diviso a questo scopo in tanti compartimenti.

Una istituzione simile sarebbe certamente desiderabile anche in Italia; ma, volendo rimanere nei limiti dello stretto indispensabile, si può chiedere che, almeno nei casi più difficili ed importanti, venga seguito il sistema analogo a quello francese.

Basterebbe perciò che la legge accordasse al Genio civile la facoltà di richiedere, come qualche volta già si fa, la consulenza di altri uffici governativi competenti intorno alle acque utilizzabili. Certo non domando che per questo si faccia un'aggiunta all'art. 2, se la legge verrà approvata tal quale come ci venne dalla Camera dei deputati; ma se la legge dovesse ritornare alla Camera modificata, mi riservo di proporre analoga modificazione.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Questo disegno di legge ha un lodevolissimo scopo, e certamente il Senato vorrà accoglierlo.

Esso però fa nascere il desiderio che il Governo assuma un po' la iniziativa rispetto a taluni provvedimenti, che riguardano la scoperta, dirò così, delle acque potabili: e cioè che il Governo non manchi di esplorare il sottosuolo con perforazioni artesiane.

Noi abbiamo veduto che questo genere di provviste di acqua ha già fatto un notevole progresso in Italia.

Noi abbiamo già veduto che Milano, mentre dapprima aveva coltivato il disegno di prendere le acque dalla lontana valle del Brembo, pensò più tardi di ricorrere ai pozzi artesiani; e iniziate le esplorazioni scoperse un bacino acquifero sotterraneo estesissimo; giacchè, anche dopo avere moltiplicate le perforazioni ed aumentata l'estrazione dell'acqua, Milano non soffersse più deficienza di ottima acqua potabile, perchè essendo vastissimo il piano inclinato del versante settentrionale della valle del Po, è altrettanto esteso il bacino imbrifero che ad esso soggiace. L'acqua fu raggiunta a circa 36 metri di profondità saliente a soli 3 metri sotto la superficie del suolo.

Noi abbiamo veduto Mantova fare pozzi artesiani dove nessuno pensava che l'acqua sotterranea potesse essere rinvenuta. Alla profondità di metri 125 si raggiunse l'acqua saliente, anzi zampillante, che risale a quattro metri al disopra del suolo, sicchè può essere raccolta senza l'applicazione delle pompe.

A Sibari, in Calabria, si è forato un pozzo artesiano col quale fu rinvenuta l'acqua potabile alla profondità di 60 metri, acqua che sale a 12 metri sopra la superficie. Nel Veneto poi e nell'Emilia i pozzi artesiani si sono molto, ma molto moltiplicati.

O perchè il Governo non prende l'iniziativa della ricerca di siffatte falde acquifere, per esempio, nell'Agro romano, nella Terra di Lavoro, e in altre province? L'Agro romano, nella parte elevata, detta l'altipiano è costituito dal versamento vulcanico, al disotto del quale sta uno strato acquifero ricchissimo; e lo provano le sorgenti che defluiscono ai piedi della roccia tufacea che servono anche alla

irrigazione. Perché lo Stato non prende l'iniziativa, non dà l'esempio, della ricerca delle acque sotterranee?

Nelle Puglie, quando tre anni fa avvenne la terribile siccità, fu consigliato al Governo di perforare pozzi artesiani per trarne in poco tempo l'acqua tanto necessaria; ma dopo lunga meditazione, cioè dopo tre mesi, il Ministero rispose che aveva comperata una trivella. Così si opera dove non giunge la luce dell'arte.

Ma, signori, non è questo il modo di intraprendere simili ricerche; bisogna ricorrere a coloro che sono specialisti in tale materia, che possiedono molte svariate trivelle da impiegarsi secondo la natura dei terreni da attraversarsi; che hanno personale tecnico molto esperto, il quale, quando giunge sul luogo, sa dire se vi è probabilità o no di trovare le acque, e inoltre dispongono di operai i quali non fanno altro mestiere che quello di manovrare la trivella, dei quali non possono fare le veci quelli che non conoscono tali strumenti.

Del resto non vi è dubbio che, novanta volte su cento, a profondità maggiore o minore, l'acqua sotterranea si trova dovunque, specialmente in terreni pianeggianti.

In Algeria si tardò molto a perforare i primi pozzi artesiani; ma finalmente allorché, fatti alcuni tentativi, l'acqua fu rinvenuta, tali opere andarono moltiplicandosi, ed ora dei pozzi trivellati ve ne sono centinaia o centinaia. Anzi molti di essi danno acque zampillanti al disopra del suolo, che possono servire alla irrigazione.

Dunque, perché in quelle province nelle quali non si sono peranco tentate le esplorazioni, il Governo non ne dà l'esempio? La spesa non sarà molto elevata, mentre i risultati saranno rilevantissimi.

Ci vuole un po' di fede e un po' di energia; bisogna pure confidare nella fortuna, e dico fortuna per modo di dire, perché generalmente, nei territori pianeggianti, e specialmente nelle convalli dei maggiori fiumi, quando la zona laterale è molto estesa, l'acqua sotterranea si trova certamente e in quantità abbondante.

Come principio si deve ritenere che allorché mancano le abbondanti sorgenti naturali, è un errore ricorrere ad altri provvedimenti prima di aver tentato le perforazioni.

Io non propongo né emendamenti né ag-

giunte, ma rivolgo una calda raccomandazione al Ministero, perché voglia occuparsi direttamente della ricerca delle acque sotterranee; tenendo per fermo che le popolazioni nelle quali manca la cognizione di tali opere, quando siano illuminate dal Governo con la prova dei fatti, sapranno assecondarne l'iniziativa. Tali provvedimenti raddoppieranno l'utilità della legge.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io non mi discosto dall'esempio datomi dai due colleghi che mi hanno preceduto. L'uno e l'altro, prendendo la parola nella discussione generale di questo progetto, si sono limitati a due rispettive raccomandazioni. Io veramente era esitante a parlare nella discussione generale, perché, essendo convinto del consenso generale del Senato all'insieme del progetto, io pure intendeva limitarmi a qualche raccomandazione che non mettesse in pericolo né ponesse in ritardo l'approvazione del progetto stesso. Però, dal momento che i colleghi hanno creduto di esporre i loro desideri ragionati e autorevolissimi, rispetto ad alcuni argomenti non trattati specificamente nel progetto, io farò altrettanto, premettendovi però e con sincero sentimento, l'espressione della mia viva soddisfazione per questo progetto presentato dal precedente Ministero e mantenuto dall'attuale, per provvedere, in una misura, che merita di essere rilevata, al bisogno più urgente della pubblica salute, che è quello della provvista delle acque potabili. Si tratta di uno stanziamento, o per meglio dire, dell'aiuto efficace che si dà ai comuni del Regno, esclusi i massimi, per impiegare nella provvista di acqua potabile 250 milioni in un decennio. È questo un passo risolutivo in una delle questioni più gravi, quale è quella della salute pubblica, ed io ne do lode sincera, sentitissima, al Governo, che ha preso questa iniziativa.

Trovo opportunissima ed anche bene studiata la distribuzione dei comuni in quattro categorie. Non insisto su ciò, perché sono pregi che risaltano agli occhi di tutti. Mi fermo brevemente sulla raccomandazione dell'onor. Cadolini, che ha, per così dire, illustrata quella che il nostro Ufficio centrale ha pure inserito nella sua relazione, raccomandando precisamente che si abbia cura di procacciare, dove sia

possibile, l'acqua potabile mediante trabcazione.

Ora io ricordo che all'esempio di Milano si può aggiungere, fra i riuscitissimi, quello di Mantova, città che ha minori mezzi di Milano, e che ha risoluto, in condizioni difficilissime di terreno e di idrologia locale, il problema dell'acqua mediante i pozzi artesiani.

Su questo particolare, non sentendomi io la competenza per aggiungere nulla alla questione di massima che l'Ufficio centrale e l'onor. Cadolini hanno posto così chiaramente innanzi, mi limito a fare una raccomandazione, che è questa.

La difficoltà per i piccoli comuni non è soltanto quella di trovare i fondi per costruire un acquedotto ma è anche e specialmente quella altrettanto e spesso più grave, di trovare fondi per gli studi. Rispetto agli studi il progetto di legge che stiamo discutendo non provvede. E rispetto agli studi che occorrerebbero per applicare il sistema raccomandato dall'on. Cadolini e che l'Ufficio centrale ha pure indicato, osservo che è impossibile che un piccolo comune sappia fare a regola d'arte e con mezzi proporzionati gli esperimenti necessari per conoscere se nel suo sottosuolo esista quell'acqua che gli è necessaria. A questo comune occorrerebbe una spesa assolutamente superiore alla sua potenzialità; epperò riuscirebbe vano per esso quell'aiuto da parte dello Stato, che questo progetto di legge gli offre.

Ora io vorrei che il Governo di ciò si preoccupasse, non dico per costituire un corpo specializzato, ma per avere sotto mano i tecnici adatti e specialisti, come dice l'on. Cadolini, per poter all'occasione, quando un piccolo comune non sa dove prendere quell'acqua che il Governo aiuterebbe a condurre dalle lontane pendici al suo abitato, studiare e provare se, date le condizioni generali della plaga, sia conveniente, sia provvido ricercare nel sottosuolo quell'elemento che altrimenti non si potrebbe avere.

Questo nel progetto di legge che stiamo esaminando non c'è; io non credo che sia il caso di aggiungervi una disposizione al riguardo, ma credo che vi si potrebbe benissimo provvedere anche in sede di bilancio, con un opportuno stanziamento destinato agli studi per ricerche di acqua, salvo ad accordare, quando

l'acqua si sia trovata, quei mezzi che questa legge assicura ai comuni meno facoltosi.

E detto ciò mi taccio, riservandomi nella discussione degli articoli di raccomandare talune speciali disposizioni, che, secondo me, potrebbero trovar luogo opportuno o in quell'altro disegno di legge che riguarda le derivazioni di acque pubbliche, progetto già iscritto all'ordine del giorno e che io mi auguro possa venir presto in discussione, oppure anche in sede di regolamento.

E dopo ciò raccomando agli onor. colleghi il voto favorevole a questo progetto di legge (1ª approvazione).

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Mi associo di gran cuore agli elogi fatti dai colleghi Cadolini e Cavasola al presente progetto di legge, che tende a risolvere uno dei problemi più gravi, che incombono alla vita igienica del nostro paese. Dare acqua vuol dire dare salute, energia, difesa dalle infezioni; quindi il denaro pubblico impiegato a questo intento, costituisce una efficacissima contribuzione al rinnovamento igienico nostro. E fatta questa lode sincera, mi associo pure alle parole dell'onor. Cadolini, con cui egli invocava che il ministro incoraggiasse le ricerche dell'acqua potabile da fonti non ancora sufficientemente esplorate.

Ora, qui mi permetto raccomandare vivamente all'onor. ministro di incoraggiare questi studi, che si vanno istituendo per ricercare le acque potabili negli strati assai profondi dei letti dei fiumi. Ed io debbo limitarmi, per esser obiettivo e riportarmi a dati da me constatate, alle sabbie del Po recentemente esplorate nel territorio di Ostiglia.

Forando per tratti profondi variabili da 20 a 30 metri ed anche più, si sono ottenuti zampilli vivi abbondanti di acqua potabile, riconosciuta squisitamente potabile. Essa infatti emerge da strati sabbiosi e cretacei assai compatti che la depurano dalle sostanze infette che la inquinano nei primissimi strati ed al di sopra di essi. Io posso assicurare che gli esperimenti istituiti in quella regione alimentano la speranza, che, con questi metodi, si possa sufficientemente giungere ad ottenere quantità imprevedute, fino ad ora, di acque salubri.

CASANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Mi duole prendere la parola in disaccordo colle raccomandazioni fatte dall'onorevole senatore Tamassia. Io mi associo pienamente alle sue conclusioni in favore della proposta del senatore Cavasola, ma per contro mi pare che sarebbe veramente pericoloso che si incoraggiassero comuni a raccogliere, per la dotazione di acque potabili, le acque del sottosuolo del letto dei fiumi.

Il senatore Tamassia sa, e tutti sappiamo, che effettivamente attraverso gli strati della terra, specialmente attraverso gli strati sabbiosi, oltre alla filtrazione delle materie sospese, si forma quella ossidazione che può paralizzare gli elementi malsani delle acque. Ma bisogna che le acque siano già penetrate profondamente nel sottosuolo, e non è certamente dal sottosuolo del letto dei fiumi che questo vantaggio si può ottenere, poichè i fiumi raccolgono tutto ciò che vi è di organismi in putrefazione, in modo che sarebbe pericolosissimo incoraggiare i comuni a cercare le loro acque potabili nel sottosuolo del letto dei fiumi.

E non a caso affermo questo, poichè tutti sappiamo che una nobile città che adottò questo sistema, non ebbe ragione di esserne soddisfatta. Non aggiungo altro per il riguardo che si deve a questa nobile città.

Prego l'on. senatore Tamassia di scusarmi per questa osservazione. Mentre è da plaudirsi all'invito dei senatori Cadolini e Cavasola, affinché nel bilancio si stanzino somme per aiutare i comuni a cercare le acque nel sottosuolo, là dove si possono trovare, benchè non molte sieno le località in tali condizioni, non è però da accogliere l'altra proposta, ed io prego il senatore Tamassia di non insistere.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Riguardo alle acque del sottosuolo conviene fare una fondamentale distinzione. Vi sono le acque della prima falda, quelle che penetrano nel suolo e che si fermano quando raggiungono uno strato di terreno impermeabile; sono cioè le acque che si estraggono coi pozzi comuni. A maggiore profondità trovansi le acque che si attingono con i pozzi artesiani, le quali si incontrano giacenti in questa maniera. Sono strati permeabili composti di arene o di ghiaie impregnate di acque che non si disperdono per-

chè stanno chiuse tra due banchi di argilla impermeabili. Queste falde acquifere hanno origine sulle colline o in alti monti; e là assorbono le acque pluviali. Sulle cime tali acque penetrano negli strati permeabili indi filtrando, percorrono chilometri e chilometri finchè arrivano alla pianura purissime. Queste sono le acque che dobbiamo ricercare.

È un errore parlare genericamente delle acque del sottosuolo, mentre tutte si traggono da questo, escluse quelle soltanto che, cadute dal cielo, si raccolgono nelle cisterne.

Le acque della prima falda qualche volta sono buone, specialmente se sono profonde; ma quelle sub-alvee alle quali accennava l'onorevole senatore Tamassia, sono tutte nel terreno formante il primo strato; ora deve ritenersi che penetrando in simili terreni, se si attinge molta acqua, altrettanta se ne attrae dall'origine, che non è sempre pura. Non vi è quindi da fare a fidanza con le acque sub-alvee.

L'onor. senatore Casana ha ricordato il caso avvenuto in una importante città, che è Firenze. Dopo aver speso rilevanti somme per attingere, condurre e distribuire le acque sub-alvee dell'Arno, dovette abbandonare le opere eseguite perchè quelle acque diffondevano il tifo.

Dunque andiamo adagio; piuttosto quando si è a poca distanza dai fiumi bisogna allontanarsene, bisogna cercare le acque lungi da esso; cioè colà dove non possono essere arrivate che dopo aver percorso una lunga distanza, cioè dopo aver subito tale filtrazione da poter essere purificate. Tutto dipende dalla filtrazione. Anche le acque cadenti sugli alti monti, dove pascola il gregge, quando penetrano nel suolo sono infette; ma dopo il lungo cammino di filtrazione si estraggono purificate.

Allorchè le acque sono corrotte ed impure è necessario ricorrere ad apparecchi grandiosi di decantazione, come fu fatto per utilizzare l'acqua della Vistola a Varsavia, dove fu creato un ammirabile ma costosissimo impianto di depurazione.

Io non ho notizia molto esatta, ma ricordo che anche a Torino (certo l'onor. Casana ne sa più di me) non riuscì felicemente un esperimento tentato in siffatto genere di acque, appunto perchè si trattava di acque sub-alvee. Dunque ricorriamo alle falde acquifere della

seconda falda, acque che sono salienti, perchè subiscono la pressione degli alti monti donde provengono.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Io non ho preteso generalizzare il sistema di estrazione dell'acqua potabile dal letto dei fiumi. Conosco le delusioni della città, cui allude l'onor. Casana e conosco pure lo stato reale delle acque tratte da strati sottili e da fiumi ad acque torpide e scarse. Ma io debbo riferirmi a fatti da me constatati, limitandomi a quanto si ottenne nei pressi di Ostiglia. Qui si perforò a profondità di circa 30 metri ed anche di più e si ottennero acque, che furono dagli istituti scientifici competenti esaminate e riconosciute squisitamente potabili. Tanto che quegli che istituì per primo queste ricerche, a strato profondissimo, chiese il brevetto di privativa, in base alla riconosciuta salubrità delle acque emerse. Ed è perciò che mi permetto, ligio al buon metodo sperimentale, di insistere presso l'onorevole ministro perchè non manchino gli incoraggiamenti efficaci a queste ricerche, sia pur limitati alle acque del Po, e credo che egli sarà convinto come me, dopo gli esperimenti fatti fino ad ora, che il danaro pubblico impiegato a questo scopo non andrà del tutto perduto.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Incomincio dal ringraziare vivamente il senatore Cavasola ed il senatore Tamassia che hanno avuto parole di largo encomio per questo disegno di legge, di cui mi permetto rivendicare l'iniziativa, perchè, quantunque il ministro del tesoro sia sempre considerato come quegli che resiste in tutti i casi alle spese, mi piace assicurare il Senato che io fui molto felice di poter assumere questa iniziativa.

La legge sanitaria del 1888 faceva obbligo ai comuni di fornirsi di buona acqua potabile, ma dopo tanti anni non si è potuto, da migliaia di comuni, adempiere a questo precetto legislativo per mancanza di mezzi finanziari. E noi oggi ci troviamo nella dolorosa condizione che circa la metà della popolazione italiana è sprovvista di acqua potabile.

I senatori Cadolini, Cavasola, Tamassia e Ca-

sana hanno vivamente raccomandato perchè si stabilisca un ordinamento tecnico tale che permetta di poter assicurare la ricerca di acqua potabile. È questo un problema che da molto tempo si è affacciato al Governo, e ricordo che qualche anno fa, nell'altro ramo del Parlamento, fu presentato un disegno di legge a questo fine. E poichè la proposta non sortiva effetti solleciti, il Governo provvide ai mezzi necessari per la ricerca di acque potabili col prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Accetto molto volentieri l'invito che si fa al Governo, e da parte del ministro del tesoro non saranno rifiutati certamente i fondi necessari per la ricerca di acque potabili. È questo il primo passo che si deve compiere, sicuramente e arditamente, perchè il problema possa essere risoluto. Quanto ai metodi più efficaci per ben risolverlo, non posso che riferirmi allo studio dei tecnici ed alle determinazioni dei ministri competenti, ai quali non mancherò di rivolgere le premure che con tanta autorità sono state oggi fatte in Senato.

Un'altra raccomandazione è stata fatta dall'onorevole senatore Astengo, e cioè che l'Ufficio del Genio civile debba sentire i competenti uffici delle altre amministrazioni dello Stato intorno alle condizioni naturali delle acque da captarsi.

Io credo che non occorra per questo una disposizione legislativa; e assicuro il senatore Astengo che la sua autorevole raccomandazione non sarà dimenticata nello studio del regolamento, e si terrà nel massimo conto.

ASTENGO. Grazie.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Onorevoli senatori; è fervida, è ansiosa l'aspettativa per la sollecita approvazione di questo disegno di legge, che il Paese e le due Camere hanno salutato con viva simpatia. Io vorrei pregare il Senato di dare non solo voto favorevole al disegno di legge, ma altresì di approvarlo nel testo che ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento, perchè, in attesa di questa legge, posso dire, che sono fermate ormai tutte le domande di concessioni di mutui per costruzione di acquedotti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. I.

Al fine di provvedere alla esecuzione delle opere e alle spese occorrenti per la provvista di acque potabili, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni del Regno, isolati od uniti in consorzio, per la somma complessiva di lire 250 milioni, in ragione di 15 milioni per ognuno degli anni solari 1912 e 1913, 20 milioni per ognuno degli anni dal 1914 al 1919, 25 milioni per ognuno degli anni dal 1920 al 1923.

La parte delle dette quote che non venisse mutuata in un anno, dovrà andare in aumento alle quote degli anni successivi.

I mutui saranno estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e, soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, potranno essere estinti in 50 anni. I mutui saranno garantiti secondo le disposizioni legislative in vigore per la Cassa dei depositi e prestiti.

I comuni che difettino di garanzie sufficienti per la contrattazione dei prestiti, sono autorizzati ad aumentare la sovraimposta, anche oltrepassando il limite massimo consentito dalle vigenti leggi, in misura però non superiore a quella strettamente necessaria per il servizio dei prestiti stessi.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Sono dolentissimo di non poter dare incondizionatamente il voto alla legge, come sarebbe nel desiderio dell'onorevole ministro del tesoro.

Un pregevole lavoro, che è stato fatto per investigare le condizioni finanziarie italiane, ha dovuto mettere in rilievo le enormi sperequazioni che esistono fra i diversi comuni, per quanto riguarda principalmente quelle imposte, che dovrebbero, in certo modo, considerarsi come consolidate.

Un lavoro ingente, un lavoro poderoso, che dura già sino dal 1886, la perequazione fondiaria, ebbe precisamente lo scopo di trovare modo di far sì che i gravami che pesano sulla proprietà fondiaria rusticana sieno equamente ripartiti.

È noto che, per causa di un abuso alla facoltà di sovraimporre, taluni comuni si sono spinti al punto da elevare le sovrimposte a somme favolose, e raggiungere quasi una vera spogliazione. Da che deriva ciò? Deriva dal non essersi compreso che allora soltanto le amministrazioni possono essere corrette, quando coloro, i quali godono del beneficio dei servizi pubblici, contribuiscono alla spesa per essi occorrente. Allora soltanto è possibile spendere con coscienza e riflessione.

Che cosa avviene in Italia? Dando uno sguardo ai dati che ne forniscono i quadri statistici che noi abbiamo avuto sott'occhio, si è dovuto rilevare che vi sono comuni i quali giunsero persino a superare il quadruplo del massimo dell'imposta, come è permesso dalle leggi attuali.

I comuni rurali, che vogliono spingere le loro pretese al punto di avere servizi pubblici pari a quelli dei più grandi comuni, dove la vita è necessariamente più gravata di bisogni fittizi e di un lusso maggiore, sono naturalmente propensi a gravar la mano sulle imposte, che i comunisti non pagano, anziché limitarli in proporzioni più modeste e con aspirazioni più limitate.

Conosco comuni, nei quali le imposte e le sovraimposte hanno raggiunto la quota del 50 e qualche cosa per cento di più sui redditi imponibili, mentre per legge si sarebbe appena potuto arrivare al 31 o 32 per cento. Tutto questo maggiore aumento, non consentito dalla legge, a che cosa è dovuto? In grandissima parte è causato dalla arrendevolezza dell'autorità tutoria, che ha lasciato passare deliberazioni per ispeze facoltative, divenute poscia obbligatorie per impegni contratti, ed a tempo opportuno non vietate.

Viceversa vi sono comuni rurali gravati di tasse locali, i quali *per difetto di territorio* traggono poche risorse dalla sovraimposta. Quest'ultima categoria di comuni è la più moderata nel regolare le spese.

Non è da dubitare che le sovraimposte sono maggiormente sensibili in quei comuni aperti, che per la loro popolazione hanno maggiori bisogni e difettano di acque potabili e di servizi ospedalieri, che sono una grande necessità per l'esistenza di tutti e per la povera gente in specie.

Per disimpegnare tutti questi servizi non solo, ma per regolare le amministrazioni comunali si è abusato della facoltà di sovrimporre.

Tutte le amministrazioni comunali sono pro-pense, quando ne abbiano il destro, a gravare la mano su le sovrimposte fondiarie qualora specialmente i fondi siti sul territorio del comune sieno posseduti da coloro, che nel comune non hanno residenza e fanno il possibile per eludere la legge per l'applicazione dei tributi locali e per la riduzione delle spese facoltative.

Il ministro del tesoro sa bene, come lo sa pure il Senato, quanto poca cosa rappresentino i tributi diretti sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, sull'attività del bilancio dello Stato in rapporto all'entrata che si ricava dalle imposte voluttuarie, cioè dai tabacchi, dal lotto, ecc., che danno un contingente superiore. Questo dimostra che la forza viene dal numero e che le tasse indirette a grandi basi, specialmente quando hanno forma voluttuaria, o volontaria, sono quelle che danno di più e gravano meno. Ma siamo obbligati a vedere comuni piccolissimi che si permettono istituire bande musicali, che forse qualche capoluogo di provincia non ha, edificare case comunali che potrebbero stare benissimo in un grande comune; costruire un teatro grandioso che non si apre mai, ed edifici per la pretura tanto sontuosi da potersi adottare per una Corte di appello.

Or bene, in questi piccoli comuni talvolta si vede superato per quattro volte il massimo della sovrimposta legale.

Credo che i 250 milioni, di cui è parola in questa legge, non saranno sufficienti per la provvista dell'acqua potabile a tutti i comuni e che si debba eccedere questa somma. Devesi anche tenere presente che vi è pure il servizio ospedaliero a cui si dovrà provvedere; sebbene questo non faccia parte dei 250 milioni. Ora, questa somma e l'altra, che sarà necessaria, su che cosa graveranno? Senza dubbio sulla proprietà fondiaria.

Io comprenderei che, se si desse facoltà di eccedere la sovrimposta sui fabbricati, questa maggiore imposta si potrebbe considerare come tassa locale quasi equivalente alla tassa sul valore locativo, perchè i fabbricati esistenti nel comune sono posseduti da coloro, che nel comune hanno dimora, e quindi la tassa

grava su coloro, che dal comune ricevono il disimpegno dei pubblici servizi locali: ma la sovrimposta sui terreni, posseduti spesso da coloro che non hanno nel comune nè dimora, nè residenza, è una tassa pagata senza il godimento di alcun servizio pubblico locale.

Quando la legge dà facoltà, così come è detto nell'ultimo comma dell'art. 1º, di sopraeccedere, non solo a quei comuni che hanno raggiunto o superato di poco il limite massimo, ma anche a quelli che l'hanno già raddoppiato e perfino anche quadruplicato, autorizza un ingiusto gravame.

Per queste ragioni io proporrei, e voglio sperare che il ministro l'accetterà, un'aggiunta all'ultimo comma dell'art. 1º.

Dopo le parole: «I comuni che difettino di garanzie sufficienti per la contrattazione dei prestiti sono autorizzati ad aumentare la sovrainposta, anche oltrepassando il limite massimo consentito dalle vigenti leggi», chiederei di aggiungere: «quando non abbiano ecceduto i tre quinti del medesimo».

Di modo che a tutti quei comuni che avranno ecceduto il limite massimo, fino alla concorrenza dei tre quinti, potrebbe consentirsi l'eccedenza in vista dell'utilità generale che ne deriverà, ma dovrebbe negarsi a quelli che lo hanno sovracceduto. Appare necessario far comprendere ai comuni che chi gode ha l'obbligo di corrispondere e di pagare le tasse, le quali non sono altro che un corrispettivo del servizio pubblico. Le tasse debbono stare al servizio pubblico come l'effetto alla causa.

Voglio sperare che l'onorevole ministro, compenetrandosi delle condizioni nelle quali si trovano molti comuni del Regno, voglia accettare questo mio emendamento, il quale non potrebbe portare una grande remora all'approvazione della legge, in quantochè si tratta di un semplice inciso, il quale sarebbe senza difficoltà approvato dall'altro ramo del Parlamento.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. L'onor. Beneventano ha perfettamente ragione quando lamenta la sperequazione della imposta fondiaria. Gli argomenti da lui esposti fanno ricordare, come una delle cause di tale sperequazione devesi ricercare negli erronei criteri seguiti nel compilare alcune leggi.

Il sistema più razionale sarebbe quello di lasciare ai comuni le spese concernenti i servizi che dalla legge sono loro affidati, e così dicasi delle province. Invece, allorchè si vogliono compiere grandi opere estranee ai servizi preletti, non si fa altro che imporre ai comuni e alle province nuovi, e talvolta gravi contributi.

Accade per conseguenza che molti comuni sono perseguitati da siffatti contributi, mentre altri non lo sono punto. Ecco la causa della sperequazione. Per citare qualche esempio, ricordo che la legge sulle opere idrauliche, quella sui ponti, quella sulle bonifiche impongono ai comuni ed alle province gravi contributi, mentre si tratta di opere che riguardano lo Stato, oppure soltanto gli interessati. Quando, con la legge del 1881, dell'onor. Baccarini, fu decretata la bonificazione di Burana, si stabilì che l'opera fosse eseguita dallo Stato coi contributi dei soli interessati. Questo è un esempio da seguirsi.

L'anno scorso si è voluto provvedere alla navigazione interna, e anche questa volta, come si fece molti anni prima per i porti, si imposero contributi alle province, ai comuni ed ai rivieraschi.

Sarebbe agevole citare parecchie altre leggi di tale natura, con le quali furono imposti agli enti locali contributi per l'ordinamento di servizi che non sono a loro affidati. Ora accade, che molti comuni essendo colpiti da tanti contributi di tale natura non possono altrimenti corrispondere agli obblighi loro imposti dalla legge comunale e provinciale, che coll'aumentare la sovraimposta fondiaria.

Questa è una questione di principio che il Governo deve studiare. Anzi che occuparsi di una riforma dei tributi locali, che da trenta anni sta sul tappeto, esso dovrebbe invece sgravare i comuni e le province di quei contributi che loro non spettano. Se così facesse si potrebbe ristabilire l'equilibrio e creare condizioni abbastanza equanime ed uniformi per tutti gli enti locali, senza produrre i perturbamenti che sono inevitabili quando si voglia toccare l'ordinamento delle imposte esistenti. È una questione questa molto estesa e bisognerebbe che il Governo la studiasse spassionatamente per risolverla.

Ha opportunamente rilevato l'onor. Beneventano quanta piccola parte vada all'erario

della imposta fondiaria sui terreni. Nell'esercizio scorso superò di poco 82,000,000 (pare incredibile), mentre raggiunse quasi i 200,000,000 la somma delle sovrimposte riscosse dagli enti locali. Ma, d'altra parte, come fare, se i comuni e le province sono obbligate a sostenere tante spese che dovrebbero invece essere a carico dello Stato?

Prego perciò l'on. ministro del tesoro, il quale queste cose certamente conosce e capisce meglio di me, a volere studiare con amore e con l'intenzione di risolverla, la gravissima questione dei contributi degli enti locali.

GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALA. La questione mossa dall'on. Beneventano mi pare, che, forse si può comporre se l'on. ministro consente a dare all'ultimo alinea dell'art. 1 l'interpretazione che io reputo possa ricevere senza violazione della lettera. In sostanza l'on. Beneventano dice una cosa molto grave: con questa disposizione avete inteso di autorizzare i comuni ad eccedere il limite legale della sovraimposta, senza l'intervento della Giunta provinciale amministrativa. Va benissimo. Se così è, allora ne segue che i comuni aggravano le imposte reali e dimenticano affatto di applicare le tasse locali, come la legge prescrive. Ma se invece l'on. ministro consente in questa interpretazione, che l'ultimo capoverso abbia il significato che per effetto della legge possano i comuni eccedere il limite legale, la Giunta provinciale non potrà rifiutare l'autorizzazione, ma non si sottrarrà il bilancio all'azione della legge e al principio che informa il nostro sistema tributario locale, e cioè quando si eccede il limite della sovraimposta si debbono attivare quelle tasse locali che la legge ha specificato.

Se l'on. ministro volesse accettare questa interpretazione, io credo che forse l'on. Beneventano si adatterebbe e troverebbe evitato il danno che egli teme.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

CAVASOLA. L'on. senatore Guala mi ha prevenuto per una parte delle osservazioni che io intendevo sottoporre alla sapienza del Senato. Io non faccio una discussione di principii generali. È indubbiamente gravissimo il sacrificio che fin da oggi s'impone general-

mente alla proprietà fondiaria con le eccedenze delle sovraimposte, autorizzate anche con parecchie leggi speciali.

Però ritengo che malgrado il testo indeterminato della disposizione dell'ultimo comma del 1° articolo mai si potrebbe legalmente sottrarre alla previsione della Giunta provinciale amministrativa il bilancio di un comune e per conseguenza il nuovo aumento di eccedenza di sovraimposte.

A me pare che qui manchi l'espressione di un concetto che certamente doveva essere nella mente del proponente la legge, il concetto cioè della necessità della provvista di acqua, non bastando quello della sola utilità.

Ora, se l'acqua è necessaria, qualunque sacrificio della proprietà agli occhi miei è giustificato; ma bisogna che la necessità sia constatata. Questo concetto nella legge manca.

Poiché, ono evoli colleghi, potrebbe benissimo darsi che anche un comune che già avesse una discreta provvista di acqua, aspirasse ad averne altra o per una municipalizzazione di servizi in concorrenza con una Società o con un privato esercente, o per avere maggiore comodità, maggiore larghezza, maggiore conforto di vita. Lodevoli anche questi sentimenti, ma non giustificerebbero più il sacrificio della proprietà fondiaria.

Mi permetterei allora di pregare l'onor. ministro di accettare una raccomandazione di questo genere, che potrebbe essere tradotta a suo tempo in una disposizione del regolamento, disposizione che potrebbe dire presso a poco così: « L'approvazione dell'eccedenza della sovraimposta in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1, deve essere preceduta dalla constatazione della mancanza o della insufficienza dell'acqua potabile per l'intera popolazione ».

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. Nel 1909, quando avevamo a capo del Governo colui che adesso vi è, quando precisamente si parlò di una eccedenza richiesta dalle provincie per equiparare i loro bilanci, il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, disse: posso promettere che non passeranno assolutamente i bilanci provinciali, se non saranno conformi alla stretta osservanza delle disposizioni di legge, cioè, se l'ec-

cedenza non servirà a spese strettamente obbligatorie.

Cosa è avvenuto? Non c'è provincia la quale non abbia già raggiunto il massimo di quello che avevano consentito la Camera ed il Senato. Lo stesso è avvenuto per i comuni. Noi abbiamo la legge molto chiara a questo riguardo; la disposizione legislativa non può essere trascurata, se non passando sopra alla legalità.

Ebbene, io ho avuto già l'onore di dirvi che da quello che risulta dalla relazione sulle condizioni delle finanze locali, abbiamo rilevato che vi sono comuni i quali hanno quadruplicato il massimo della sovraimposta, e le Giunte provinciali amministrative hanno approvato questo aumento e l'hanno fatto passare.

Come benissimo ha detto il collega Cavasola, tale aumento non può effettuarsi se non vi è il *placet*, l'approvazione delle Giunte provinciali amministrative.

Lo stesso avverrà, io non ne dubito, se noi faremo una semplice raccomandazione platonica, che sarà qualche cosa di meno di quello che non sia una ospressa e categorica disposizione di legge.

Quando si provvederà a fornire i comuni di acqua potabile non solo in quantità strettamente necessaria per l'uso potabile, perché gli uomini che abitano in quei comuni hanno diritto ad avere acqua sufficiente, e per bere ed anche per la nettezza e per l'igiene, si può concedere la facoltà di sovrimporre; ma quando le sovraimposte sono arrivate ad un punto, che si può considerare come una assoluta conflisca della proprietà fondiaria, si deve dir basta ed obbligare i comuni a ricorrere ai contributi locali che faranno far senno o serviranno a determinare più esattamente le spese.

Questa è la ragione per cui io pregherei il ministro o il Senato di voler accogliere il mio emendamento.

Quando alcuni comuni non solo hanno già raggiunto il massimo, ma lo hanno superato fino a tre quinti, date pure ad essi facoltà di sovrimporre fino alla misura strettamente necessaria per il disimpegno di questo pubblico servizio; ma quando il Rubicone si è passato, mettete un freno.

Allora la Giunta provinciale amministrativa

sarà costretta ad eseguire la disposizione tassativa della legge: e vogliamo sperare che abbia la forza di farlo.

Questa è la ragione per cui io sono costretto ad insistere nel mio emendamento.

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro e del Senato sopra un altro degli inconvenienti che io ravviso nell'ultimo comma dell'art. 1°. Anzitutto è già stato detto, e quindi non ripeto, dell'inconveniente che vi è nel dare la possibilità ai comuni di aumentare la sovrainposta in deroga ad una parte almeno delle disposizioni dell'articolo 284 della legge provinciale e comunale, ma vi è anche un'altra ragione ed è questa, che la circoscrizione dei comuni, in molte parti d'Italia, è così difettosa, che in molti casi l'aumento della sovrainposta andrebbe a danno di tutti i contribuenti, e a vantaggio di una piccolissima frazione di essi.

Vi sono dei comuni che hanno un'estensione di territorio grandissima, in taluni casi si estendono anche oltre la stessa provincia alla quale essi appartengono.

Ebbene, quando autorizzate ad aumentare la sovrainposta, l'aumento colpirà tutta la circoscrizione territoriale comunale, mentre l'acqua potabile servirà soltanto ad una frazione, probabilmente al solo capoluogo della circoscrizione. E questo mi sembra che non sia giusto.

Un aumento di sovrainposta può essere consentito e sopportato, quando chi lo paga ne ritrae un vantaggio qualsiasi, diventa odioso quando manchi ogni corrispettivo.

Cito un caso concreto, che è di mia personale conoscenza. Il territorio di Monreale, in provincia di Palermo, si estende nella provincia di Girgenti, in quella di Caltanissetta, e giunge fino alle porte di Sciacca, dall'altra parte dell'isola. Volete far pagare ai proprietari di terreni nei pressi di Sciacca la sovrainposta per fornire di acqua potabile Monreale, che si trova a 300 chilometri di distanza? Sarebbe un assurdo.

Quindi, mi pare sia il caso di allontanarci il meno possibile dall'art. 284 della legge comunale e provinciale; ossia che quando vi sono sovrainposte da aumentare; la Giunta provinciale amministrativa debba, come negli altri

casi, deliberare in proposito, tenendo conto di tutte le circostanze e non esclusivamente di quelle invocate dal comune interessato. Con la disposizione, invece, di questa legge, se non è chiarita, si verrebbe a dare la facoltà ai comuni di imporre la sovrainposta; mentre a me sembra che il giudizio preventivo della Giunta provinciale amministrativa sia necessario. Ed è in questo senso che io faccio una vivissima raccomandazione al ministro ed all'Ufficio centrale.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Io ho sentito le autorevoli parole del senatore Guala, e mi permetto di sottoporre al Senato e al ministro delle considerazioni che mi pare vengano a corroborare quanto, con la sua autorità, ha detto il senatore Guala.

Nell'ultimo comma dell'art. 1 del disegno di legge che discutiamo si dice: « i comuni che difettino di garanzie sufficienti per la contrattazione dei prestiti, sono autorizzati ad aumentare la sovrainposta; anche oltrepassando il limite massimo consentito dalle vigenti leggi, in misura però non superiore a quella strettamente necessaria per il servizio dei prestiti stessi ».

Questa disposizione del disegno di legge non può avere altra portata che quella esplicitamente accennata, nè può distruggere altre disposizioni di legge per ciò che non è esplicitamente espresso.

Esiste l'art. 284 della legge comunale e provinciale; consenta il Senato che io lo legga.

Il primo comma di questo articolo dice:

« La sovrainposta alle contribuzioni dirette stabilita dalle provincie e dai comuni per far fronte alla deficienza dei loro bilanci, deve colpire con eguale proporzione tanto l'imposta sui terreni quanto quella sui fabbricati ».

Nulla è nell'ultimo comma dell'art. 1 che infirmi questa disposizione. Questa disposizione quindi rimane.

Viene il secondo comma:

« La facoltà delle provincie e dei comuni di sovrapporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati è limitata, per ciascuno di essi a cent. 50 per ogni lira d'imposta principale risultante dai ruoli ».

E per questa parte la legge speciale stabilisce che si possa eccedere.

Viene il terzo comma.

«Le Giunte provinciali amministrative possono autorizzare i comuni ad aumentare fino a questo limite la loro sovrimposta, applicata prima della promulgazione della legge 23 luglio 1894, n. 340, od anche ad eccederlo, quante volte l'aumento o l'eccedenza dipenda da spese strettamente obbligatorie per disposizioni di legge».

Rispetto a questa disposizione speciale, si innova, in quantochè la Giunta speciale amministrativa non ha più la facoltà di rifiutare l'autorizzazione, ma di diritto i comuni ed i Consorzi di comuni possono invocare questa autorizzazione.

Ma rimane ancora l'altra parte di questo comma.

«Premessa in ogni caso l'applicazione del dazio di consumo, delle tasse di esercizio e di vendita, sulle vetture e domestici e d'una almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia o sul bestiame».

Siccome nulla nel disegno di legge che abbiamo innanzi a noi viene ad infirmare questa disposizione, manifestamente questa disposizione deve permanere. Se il disegno di legge avesse voluto che in que' determinati casi tutte quelle disposizioni dovessero cadere, avrebbe detto che l'articolo 284 della legge comunale e provinciale rimaneva abrogato per i casi contemplati nel disegno di legge.

Se si tien conto inoltre che il disegno di legge stesso ha ritenuto che l'accennata facoltà dei comuni debba essere regolata con disposizioni regolamentari, come dice l'art. 16, nè viene l'illusione, per me sicura, che l'osservazione del senatore Guala ha completo fondamento, vale a dire che l'autorizzazione, che con questo disegno di legge si darebbe ai comuni di eccedere il limite della sovrimposta, non esclude tutte le altre cautele che la legge comunale o provinciale ha stabilito.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. Nel disegno di legge che abbiamo innanzi non si era precisamente parlato di disposizioni speciali, perchè nel concetto del legislatore c'era la convinzione che si dovesse trattare di un servizio pubblico necessario, di un servizio obbligatorio; quindi era inutile, si può dire, il discutere se nel caso

specifico vi dovessero essere due qualità di acque, ecc.

Ma quando si è già stabilito che una determinata quantità di acqua, o poca o molta, è necessaria per il servizio pubblico del comune, allora la spesa diviene obbligatoria, e, come conseguenza, le spese debbono essere sopportate dal comune. Si è detto che, secondo la legge comunale e provinciale, prima di venire alla eccedenza della sovrimposta, bisogna sperimentare le tasse locali alternative, nelle forme stabilite dalla legge suddetta; e sta bene. Quanti comuni non hanno già sperimentato queste tasse locali? L'hanno sperimentate tutti con abilità ingegnosa, ma l'entità delle somme, che da esse con studio accurato si raccolgono, sono tali in complesso da rendere necessario, salvando la forma, l'aumento della sovrimposta. Queste sono le osservazioni, che io ho voluto fare, e non ho altro da dire.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. I senatori Beneventano e Cadolini hanno toccato argomenti che investono la grave questione dello assetto della finanza locale.

Mi permettano gli onorevoli senatori che in questa sede io mi astenga dallo entrare nel merito di un problema, a giudizio di tutti, formidabile, e che io mi limiti semplicemente a riferirmi alle dichiarazioni che fece l'onorevole Presidente del Consiglio nel presentare il programma del Governo al Parlamento.

Venendo alla questione speciale che ci occupa, mi premo di ricordare al Senato che questa disposizione, sorta dall'iniziativa parlamentare, ebbe origine specialmente dalla legge del 15 luglio 1906 per il Mezzogiorno, la Sicilia e la Sardegna. Questa legge, il Senato lo ricorda, stabilisce dei limiti insormontabili alla sovrimposta, limiti corrispondenti alla media del 1902-906. Ora se non si ammettesse una deroga alla disposizione della legge sul Mezzogiorno, che si riferisce alla sovrimposta, il Senato intende che questa legge, per molti Comuni delle provincie meridionali e delle due maggiori isole, rimarrebbe lettera morta. Avverrebbe, nella maggior parte dei casi, che un Comune, per una piccola frazione dell'annualità, che deve corrispondere, (non ho bi-

sogno di dire al Senato che il carico per queste opere è sostenuto principalmente dallo Stato) si troverebbe nella impossibilità di garantire il mutuo e quindi resterebbe privo del beneficio della nuova legge. Ecco la ragione della disposizione, ragione piuttosto riferibile ad una parte del nostro paese che non a tutto il Regno.

E poi io non credo dover rammentare al Senato che i mutui che la Cassa dei depositi e prestiti concede ai comuni, non sono garantiti soltanto dalla sovrimposta, ma anche dal dazio consumo. Quindi potrà bene avvenire, che non si debba ricorrere alla sovrimposta, inquantochè si riconosca sufficiente la delegazione del dazio consumo per poter garantire il mutuo. Del resto gli onor. senatori Guala, Casana e Cavasola hanno detto le ragioni per le quali questa disposizione si può dal Senato votare con animo tranquillo, inquantochè la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo che si discute non fa alcuna deroga alla legge comune. Ora, le disposizioni della legge comune saranno osservate in tutti i casi, in cui si tratti di dovere aumentare la sovrimposta per poter garantire i mutui.

Dunque, se il senatore Guala vuole che io questo dichiaro in modo esplicito, non ho alcuna difficoltà di dichiararlo apertamente e senza riserve. Del resto è la stessa Cassa dei depositi e prestiti che richiederà l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, perchè gli ordinamenti della Cassa sono abbastanza rigorosi, e giustamente rigorosi, nel volere ben documentate le domande di mutuo.

Il senatore Cavasola va più in là o domanda che si dichiaro espressamente, con disposizione regolamentare, che la sovrimposta si possa aumentare soltanto nel caso in cui l'acqua potabile sia riconosciuta necessaria. Accetto di buon grado la proposta del senatore Cavasola, qualunque sia implicito nella struttura della legge che l'acqua potabile non sarà fornita a condizioni così favorevoli da parte dello Stato, se non in casi di assoluta necessità. Credo il senatore Cavasola, che, se anche questa disposizione non fosse inserita nel regolamento, gli organi dello Stato avranno interesse ad evitare che si possa fornire l'acqua potabile, con condizioni abbastanza gravi per il bilancio dello Stato, anche a quei comuni che domandassero più del necessario.

Ma, ad ogni modo, torno a dire, quella disposizione, magari nella formula precisa, sarà inserita nel regolamento.

Dopo queste dichiarazioni, io credo che l'onor. senatore Beneventano non vorrà insistere nel suo emendamento, ed anzi mi rivolgo all'onor. Ufficio centrale, che ha convalidato colla sua grande autorità questo disegno di legge e di ciò lo ringrazio, come ringrazio il suo degnissimo relatore, e mi permetto di esortarlo ad appoggiare le preghiere del ministro perchè l'onor. Beneventano si compiaccia ritirare il suo emendamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Domando all'onor. Beneventano se, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, mantiene la sua proposta di emendamento.

BENEVENTANO. Prima di pronunciarmi, aspetto di udire il parere dell'Ufficio centrale, giacchè la sentenza del Senato è già data, quando l'Ufficio centrale ha manifestato la sua opinione.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. L'onorevole ministro ha detto che non aveva alcuna esitazione a fare la dichiarazione ampia e precisa così come la chiedeva il senatore Guala, e cioè che in nessun caso si farà astrazione o si passerà al disopra delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, o delle altre disposizioni contenute nell'art. 234 della legge provinciale o comunale.

Io prendo atto di queste dichiarazioni dell'onorevole ministro, e dal momento che è così bene chiarito che la Giunta provinciale amministrativa dovrà deliberare caso per caso così come dispone la legge, le osservazioni che io avevo fatto non hanno più ragione di essere mantenute.

MARIOTTI GIOVANNI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale, di cui l'onorevole senatore Beneventano vuol conoscere il parere, non credeva di dover fare su questo articolo nuove dichiarazioni al Senato, dopo che nella sua relazione ha già apertamente dichiarato l'animo suo su questo primo articolo e su tutto intero il disegno di legge.

Nell'Ufficio centrale vi sono antichi, convinti e instancabili difensori delle finanze comunali.

Se, ciò non ostante, l'Ufficio centrale ha accettato l'articolo 1° così come è stato proposto, si è perchè è profondamente convinto che qualunque spesa possa fare un comune per l'acqua potabile, non costituirà mai un aggravio per il bilancio, ma rappresenterà, invece, una somma messa a frutto nell'interesse del comune.

Non dimentichi l'onor. Beneventano di quanto viene ridotta a favore dei comuni, dal disegno di legge che stiamo esaminando, la spesa per la costruzione di nuovi acquedotti.

Per tutti i comuni inferiori ai 50 mila abitanti, secondo il censimento del 1901. — e sono 8300 — la spesa viene ridotta al solo pagamento dell'ammortamento del prestito in 35, o in 50 anni, senza alcun pagamento di interessi; l'aggravio del bilancio comunale diventerà, quindi, così piccolo, che se davvero converrà ricorrere alla sovrainposta per questa spesa, si dovrà tener conto, però, nel bilancio del comune, di una economia molto maggiore per la diminuzione delle spese di ospitalità; giacchè, la maggior parte di questo carico comunale, oggi enorme, delle spese di ospitalità, dipende appunto dalla mancanza di acqua potabile o dal continuo diffondersi di malattie gravissime, dovute soprattutto alle acque inquinate.

Noi dunque salutiamo questo articolo come benefico per i comuni, e preghiamo il Senato di volerlo approvare. (*Approvazioni*).

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. L'onor. presidente dell'Ufficio centrale ci ha fatto conoscere che nell'Ufficio centrale stesso sono antichi difensori delle finanze comunali. Non lo disconosco, ma io ho parlato e parlo nell'interesse non del Comune, come Ente, ma nell'interesse dei contribuenti. Non ritornerò sul già detto. M'interessava soltanto di una classe, la quale di giorno in giorno vede gravare sullo spallo dei pesi insopportabili. Nell'interesse di questa classe ho parlato, e dichiaro che non sono rimasto per nulla soddisfatto delle spiegazioni che l'Ufficio centrale ha voluto darmi a riguardo della questione che avevo sollevata.

Per questa ragione, e per esser conseguente

ad un mio antico convincimento e ad un indirizzo che farò valere, quando si discuterà della riforma tributaria, dichiaro che sono costretto ad insistere, quantunque sia preventivamente sicuro, che sarà respinto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Beneventano insiste nel suo emendamento a questo articolo primo; emendamento che non è accettato nè dal ministro nè dall'Ufficio centrale.

Siccome questo emendamento riguarda il quarto comma dell'articolo, metterò anzitutto ai voti i primi tre comma, che rileggo:

Art. 1.

Al fine di provvedere alla esecuzione delle opere e alle spese occorrenti per la provvista di acque potabili, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni del Regno, isolati od uniti in consorzio, per la somma complessiva di lire 250 milioni, in ragione di 15 milioni per ognuno degli anni solari 1912 e 1913, 20 milioni per ognuno degli anni dal 1914 al 1919, 25 milioni per ognuno degli anni dal 1920 al 1923.

La parte delle dette quote che non venisse mutuata in un anno, dovrà andare in aumento alle quote degli anni successivi.

I mutui saranno estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, e, soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, potranno essere estinti in 50 anni. I mutui saranno garantiti secondo le disposizioni legislative in vigore per la Cassa depositi e prestiti.

Chi approva questi tre primi comma, voglia alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'emendamento proposto dal senatore Beneventano al quarto comma, emendamento che non è accettato nè dal Governo, nè dall'Ufficio centrale e che rileggo: « qualora non abbiano già ecceduto i tre quinti del medesimo ».

Chi l'approva, favorisca di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ora ai voti l'ultima parte di questo articolo che rileggo.

I comuni che difettino di garanzie sufficienti per la contrattazione dei prestiti, sono autorizzati ad aumentare la sovrainposta, anche oltrepassando il limite massimo consentito dalle vigenti leggi, in misura però non superiore a quella strettamente necessaria per il servizio dei prestiti stessi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Domando ora all'onorevole senatore Cavasola se mantiene o no la sua proposta, che rileggo:

« L'approvazione della eccedenza di sovrainposta in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 1 deve essere preceduta dalla constatazione della mancanza o della insufficienza di acqua potabile per la intera popolazione ».

CAVASOLA. Dopo le esplicite dichiarazioni dell'onor. ministro non vedrei ragione di chiederne altro né di ricorrere ad un voto del Senato. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il complesso dell'art. 1 nel testo che ho letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-1911;

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,416,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1910-1911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1910-1911;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-1912;

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-1912;

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-1912.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali (N. 509).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna) (N. 479);

Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Perona e Monticelli al museo zoologico della R. Università di Napoli per l'istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel museo (N. 480);

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-bis);

Divisione in due del comune di Arizzano (N. 451);

Provvedimenti per combattere l'alcoolismo (N. 389);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (N. 3);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 28 maggio 1911 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

CLXIII.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi (pag. 5441) — Comunicazione (pag. 5242) — Sequito della discussione degli articoli del disegno di legge: «Agerolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per l'esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali» — Si approvano gli articoli da 2 a 7 — Dopo osservazioni del senatore Carasola (pag. 5244) alle quali dà risposta il ministro del tesoro (pag. 5245), è approvato l'art. 8 — Senza osservazioni si approva l'art. 9 (pag. 5245) — All'art. 10 parlano il senatore Carasola (pag. 5246) e il ministro del tesoro (pag. 5246) — Si approva l'art. 11 — All'art. 12 il senatore Casana svolge un suo emendamento (pagg. 5247, 5250, 5251) al quale si associano i senatori Pirelli (pag. 5248) e Carasola (pag. 5249) — Parlano i senatori Mariotti Giovanni, presidente dell'Ufficio centrale (pag. 5252), Levi Ulderico, relatore (pag. 5152, 5252) e il ministro del tesoro (pag. 5250) — L'emendamento Casana è approvato (pag. 5254) — Senza osservazioni si approvano gli altri articoli del disegno di legge il quale, dopo una comunicazione del senatore Levi, relatore sulla petizione del comune di Jolanda di Saroja (pag. 5255), è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di relazioni (pag. 5257) — Annuncio di una interpellanza del senatore Torrigiani Filippo (pag. 5255) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: «Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna)» (N. 479) (pag. 5255); «Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo Zoologico della Regia Università di Napoli per la istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo» (N. 480) (pag. 5257); «Divisione in due del comune di Arizano» (N. 454) (pag. 5257).*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ministro dell'interno ed i ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il prof. Virgilio Colombo: *Leopoldo Pullè. Cenni biografici.*

Il prof. Luigi Savorini: *Bullettino delle pubblicazioni ricevute in dono ed acquistate dalla biblioteca Melchiorre Delfico in Teramo durante l'anno 1909.*

Il signor Nino Ronco: *Il porto di Genova. Conferenza.*

Il direttore generale del Banco di Napoli: *Relazione sulla gestione di quell'Istituto per l'anno 1910.*

Il presidente della Deputazione provinciale di Cuneo: *Atti di quel Consiglio provinciale, annata 1910.*

Il signor F. Falqui-Massidda: *Nuova bandiera tricolore da issarsi sul culmine del grande monumento mondiale di nuova invenzione.*

Il sindaco di Padova: *Atti di quel Consiglio comunale, anno 1910.*

L'associazione Angelo Majorana: *Angelo Majorana - Pensieri - nel primo anniversario della sua morte.*

La società Nazionale Dante Alighieri: *Bollettino semestrale, n. 34. Gennaio 1911.*

La R. Scuola di applicazione degli ingegneri di Roma: *Programmi di insegnamento per il quinquennio scolastico 1910-915.*

Annuario scolastico, anno 1910-911.

La Compagnia Reale delle ferrovie Sarde: *Relazione e bilancio per l'esercizio 1910.*

Il signor Francesco Mucci: *Indiscretezze (Logiche) Prosodie, poesie, teatro.*

La Società torinese protettrice degli animali: *Atti di quella Società, fasc. n. 78, 79, 80.*

La Deputazione provinciale di Pavia: *Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Treviso. *Atti di quel Consiglio provinciale, anni 1907-1908-1909.*

Il procuratore generale del R. comm. Genesio De Arcayne: *Relazione statistica dei lavori compiuti nel distretto della Corte d'appello di Lucca nell'anno 1910.*

Il professore Emanuele Pisani: *Il credito agrario in Italia ed in specie nel Mezzogiorno; La Riforma tributaria.*

Il sindaco di Venezia: *Le case sane, economiche e popolari del comune di Venezia.*

Il signor C. M. Svernos: *Les réformes et l'œuvre de l'assemblée nationale.*

Il professore Gherardo Ferreri: *Sulla soglia della scuola. La donna e l'analfabetismo italiano.*

L'ingegnere Lello Sonnino: *Progetto di due canali di irrigazione per i territori di Canosa, Bartetta, Cerignola, San Ferdinando e Trinitapoli nelle Puglie.*

Il rettore della R. Università di Parma: *Annuario di quella R. Università, anno accademico 1910-911.*

Il direttore della R. Scuola Navale Superiore di Genova: *Relazione del Consiglio direttivo sull'andamento di quella scuola, anno 1909-910.*

Il deputato Pietro Lacava: *Lagonegro nella rivoluzione del 1860 per l'avvocato Carlo Pesce.*

Il signor Nicola Aletta: *Gaeta nel cinquantenario della sua liberazione.*

L'ufficio idrografico del R. Magistrato alle acque: *Pubblicazioni e studi di quell'Ufficio.*

Il dott. Camillo Corradini: *La giurisprudenza dei Corpi consultivi e giurisdizionali nell'applicazione delle leggi sull'istruzione primaria e popolare.*

Il rettore della R. Università di Modena: *Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1910-911.*

I signori G. F. Trespioli: *Il suffragio universale e la necessità del totometro.*

L'ingegnere Marco Aurelio Baldi: *Prefazione alla mia opera, le case popolari.*

Ringraziamenti del Presidente del Senato francese.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato francese ha così risposto al mio telegramma di ieri: « Le Sénat français profondément touché de l'émouvante solidarité avec laquelle le Sénat Italien participe à toutes ses souffrances, lui adresse ses remerciements émus, et vous prie, monsieur le Président, de vouloir bien les lui transmettre.

« Le Président du Sénat français
« ANTONIN DUBOST. »

(Vice approvazioni).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per l'esecuzione di opere di igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali » (N. 509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili per l'esecuzione di opere di igiene, e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri è stato approvato il primo articolo.

Passeremo quindi all'art. 2° che rileggo:

Art. 2.

Per gli effetti della presente legge i comuni con popolazione non superiore a 100,000 abitanti sono divisi in quattro categorie in base alla rispettiva popolazione, secondo il censimento del 1901, e cioè:

1ª comuni con popolazione fra 50,001 e 100,000 abitanti;

2ª comuni con popolazione fra 25,001 e 50,000 abitanti;

3ª comuni con popolazione fra 10,001 e 25,000 abitanti;

4ª comuni con popolazione fino a 10,000 abitanti.

I comuni con popolazione fra i 50,001 e i 100,000 garantiranno alla Cassa dei depositi e prestiti e pagheranno l'annualità costante, comprensiva della quota di ammortamento e degli interessi, al saggio di favore del due per cento, e lo Stato corrisponderà alla Cassa stessa, in quote annue costanti, la differenza fra l'interesse posto a carico dei comuni e quello normale.

Per i comuni della 1ª categoria la Cassa accantonerà il decimo della somma totale di 250 milioni di cui all'art. 1.

Sono a carico dello Stato gli interessi dei mutui che si concederanno nel limite dei nove decimi dell'anzidetta somma, cioè 225 milioni, ai comuni delle categorie 2ª, 3ª e 4ª. Lo Stato corrisponderà detti interessi direttamente e irrevocabilmente alla Cassa dei depositi e prestiti in quote annue eguali, quanti sono gli anni di ammortamento del mutuo.

La quota di 225 milioni di lire, pari ai nove decimi della somma complessiva dei mutui destinati alla provvista di acque potabili, spettanti ai comuni delle categorie 2ª, 3ª e 4ª, sarà devoluta a preferenza ai comuni della 4ª, e ai comuni della 3ª su quelli della 2ª.

L'ammontare di ciascun mutuo non potrà eccedere la spesa strettamente necessaria ai fini indicati nell'art. 1, esclusa qualsiasi spesa per opere ornamentali, o tale condizione dovrà essere riconosciuta nei progetti tecnici approvati dal Genio civile.

Nella sua relazione al progetto il Genio civile dovrà esaminare e riferire anche sul si-

stema più economico pel comune di provvedere alla fornitura dell'acqua potabile, sia isolatamente, sia in consorzio con altri enti locali. In caso di rifiuto degli enti interessati alla costituzione dei consorzi suggeriti dal Genio civile, si potranno applicare le disposizioni del successivo art. 6.

Il concorso dello Stato, tanto per i mutui senza carico d'interesse, quanto per i mutui all'interesse del due per cento, è consentito con decreto del ministro dell'interno.

(Approvato).

Art. 3.

I comuni e i consorzi che si costituiscono in base alle disposizioni della presente legge potranno, mediante particolari convenzioni, associarsi privati, che abbiano interesse alla provvista dell'acqua potabile.

In tal caso la spesa occorrente alla esecuzione dell'opera dovrà ripartirsi fra i comuni o i consorzi e i privati in ragione del rispettivo grado di interesse.

Il mutuo sarà accordato solamente per la parte di spesa che debba andare a carico dei comuni e consorzi.

Nel regolamento saranno stabilite le norme e condizioni per la validità delle convenzioni anzidette che saranno soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 4.

Il concorso dello Stato sarà corrisposto anche ai comuni e ai consorzi che siansi procurati i capitali occorrenti, ai fini indicati nell'art. 1, indipendentemente dalla Cassa dei depositi e prestiti, però con obbligo dell'osservanza delle prescrizioni della presente legge, e purchè i relativi mutui siano contratti a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite per i mutui con la Cassa dei depositi e prestiti riguardo alla garanzia, al periodo di ammortamento, al saggio di interesse e alla somministrazione del denaro. I contratti di mutuo, in tal caso, sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'interno.

Le somme mutuate saranno versate a rate ai comuni e ai consorzi, col concorso del prefitto e in base a suoi ordinativi, rilasciati sullo

stato di avanzamento dei lavori vistato dal Genio civile.

L'ammontare del concorso annuo dello Stato sarà corrisposto direttamente ai mutuanti.

(Approvato).

Art. 5.

L'onere dello Stato per il carico degli interessi sui mutui che si concederanno ai comuni della 2ª, 3ª e 4ª categoria, anche se contratti ai termini dell'art. 4, non potrà in ciascun esercizio eccedere le seguenti somme:

per l'esercizio finanziario	1912-13	L. 358,000
id.	1913-14	» 358,000
id.	1914-15	» 478,000
id.	1915-16	» 478,000
id.	1916-17	» 478,000
id.	1917-18	» 478,000
id.	1918-19	» 478,000
id.	1919-20	» 478,000
id.	1920-21	» 597,000
id.	1921-22	» 597,000
id.	1922-23	» 597,000
id.	1923-24	» 597,000

sino, cioè, a raggiungere al dodicesimo esercizio l'onere massimo di lire 5,972,000.

Per i mutui da concedersi ai comuni della 1ª categoria, anche se contratti ai termini dell'art. 4, l'onere dello Stato per la differenza tra il saggio di favore del due per cento a carico dei comuni e quello normale, non potrà eccedere lire 22,000 per ognuno degli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14, lire 23,500 per ognuno degli esercizi dal 1914-15 al 1919-20 e lire 36,800 per ognuno degli esercizi dal 1920-21 al 1923-24, cioè, sino a raggiungere al dodicesimo esercizio l'onere massimo di lire 368,200.

I relativi stanziamenti saranno iscritti nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno, e le somme non impegnate in un esercizio andranno ad accrescere gli stanziamenti degli esercizi successivi.

(Approvato).

Art. 6.

Il Ministero dell'interno, sentiti la Cassa dei depositi e prestiti, per la garanzia dei mutui, il Consiglio provinciale sanitario e la Giunta provinciale amministrativa, può dichiarare ob-

bligatoria, anche nei riguardi delle frazioni, l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, nonché dei lavori suppletivi per conservazione, miglioramenti e aggiunte ad opere di approvvigionamento idrico già esistenti.

Nello stesso modo può essere dichiarata obbligatoria la costituzione del consorzio.

In caso di rifiuto da parte del comune o degli enti consorziati ad adottare i provvedimenti necessari per la contrattazione dei mutui e per l'esecuzione delle opere, il prefetto provvederà d'ufficio ai termini delle vigenti leggi e del regolamento di cui all'art. 16.

I provvedimenti indicati nel presente articolo sono definitivi.

(Approvato).

Art. 7.

All'articolo 47 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751, è sostituito il seguente:

Al fine di provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sino al 30 giugno 1924, ai comuni del Regno, al disotto di 25,000 abitanti, secondo il censimento del 1901, con la precedenza in favore dei comuni di popolazione inferiore ai 15,000 abitanti, mutui all'interesse del 2 per cento, estinguibili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni e, soltanto in caso di assoluta necessità, giustificata dalle condizioni economiche del comune, in 50 anni.

Ogni singolo prestito all'interesse ridotto non potrà eccedere la somma di lire 50,000 e sarà accordato secondo le norme vigenti, in seguito a decreto del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili anche a quei comuni aventi una popolazione inferiore ai 50,000 abitanti, secondo il censimento del 1901, che intendono costruire o sistemare ospedali comunali o consorziali.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io desidero richiamare brevemente l'attenzione del Senato e dell'onorevole

ministro, sulla forma alquanto indeterminata di questo articolo. Io ne accetto ben volentieri il principio: è cosa utilissima, e, in questo momento anche molto raccomandabile, quella di aiutare i comuni a sistemare gli ospedali, ad unirsi in consorzio per la formazione di ospedali consorziali. Però tutti sanno che il costruire un ospedale è meno che nulla, se non si hanno i mezzi per farlo funzionare convenientemente.

Ora la dizione di questo articolo ha bisogno di qualche maggiore determinatezza, se non altro dalla discussione e dalle future disposizioni del regolamento, perchè a me sembra pericoloso, senza il concorso di circostanze particolari, il concedere ad un comune un mutuo di favore per costruire un ospedale comunale. Se il mutuo può essere concesso una volta tanto per la costruzione, è certo che l'esercizio deve essere fondato sopra un reddito costante, permanente, proprio dell'ospedale; altrimenti avremo dei pseudo ospedali, degli istituti anemici, nei quali la cura sarà altrettanto deficiente, e forse più, della assistenza domestica, ed io desidererei che ciò non avvenisse.

Certamente così sarà pure nelle intenzioni del proponente la legge; siamo d'accordo. Ma credo che non sarebbe fuor di luogo qualche spiegazione, per determinare quando i comuni possano aspirare ad un mutuo di favore per costruire o per sistemare un ospedale.

Desidero qualche chiarimento a questo riguardo.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

— TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il senatore Cavasola parte dal presupposto che l'Amministrazione dello Stato conceda i mutui con grande facilità e con molta larghezza. Se il senatore Cavasola potesse seguire una sola delle numerose domande di concessione di mutui vedrebbe che la via è attraversata da molti ostacoli naturali. Certo il giorno che si dovrà accordare un mutuo per la costruzione di un ospedale, fra le cure che avrà l'Amministrazione, vi sarà anche quella di assicurare se il comune, che intenda costruire l'ospedale, avrà poi i mezzi sufficienti per poterlo esercitare.

Io non potrei oggi dire se sarà necessaria una disposizione specifica nel regolamento; ma

creda pure il senatore Cavasola, che, sia con disposizione regolamentare, sia con istruzioni di carattere interno, il fine a cui mirano le sue osservazioni sarà certamente raggiunto. Quindi da questo lato può essere perfettamente tranquillo.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Io non dubitavo delle intenzioni del Governo e non mi aspettavo certamente dichiarazioni diverse, come, per la mia esperienza, conosco anche le difficoltà che s'incontrano per ottenere dalla Cassa depositi e prestiti, e giustamente, i mutui richiesti dagli enti locali; però io ho creduto che fosse necessario spiegarlo chiaramente in quest'Aula e in questa occasione, perchè ritengo sia pericoloso e potrebbe anche essere dannoso il far concepire delle speranze irrealizzabili da parte dei comuni, i quali, per la prima volta, troverebbero in una legge speciale a loro favore una disposizione che a questo titolo autorizza a chiedere e lascia sperare di ottenere un mutuo.

Detto ciò, non ho altre osservazioni da fare e mi rimetto, per il modo di determinare le condizioni, al sapiente discernimento dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Nel bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata, per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, la somma di lire 80,000 per i prestiti indicati nell'articolo 7, e di lire 40,000 per i prestiti di cui all'articolo 8.

(Approvato).

Art. 10.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Mi usi tolleranza il Senato se lo importano un po' sovente con queste osservazioni di dettaglio.

Le disposizioni del secondo comma di questo articolo sono molto gravi.

Voi sapete, onor. colleghi, che la legge delle espropriazioni per causa di pubblica utilità è una legge di sua natura eccezionale nei suoi procedimenti, e non ignorate neppure che i termini della procedura stabiliti in quella legge sono abbastanza brevi. Infatti quei termini sono fissati in 15 giorni dalla pubblicazione del progetto di massima unito alla domanda di dichiarazione di pubblica utilità, per l'art. 4 della legge 25 giugno 1865.

Poi per l'art. 16 della legge stessa i termini sono di altri 15 giorni dalla pubblicazione del piano particolareggiato per discutere delle condizioni dell'indennità e delle altre condizioni delle espropriazioni per l'opera di pubblica utilità. Quando il progetto è completo in tutti i suoi particolari fino dalla prima pubblicazione, allora i termini per l'art. 16 si abbreviano e costituiscono un periodo unico. Quindi con soli 15 giorni di pubblicazione si può togliere al privato la sua proprietà, con una procedura tutta speciale.

Ora, io domando se c'è ragione perchè si abbiano da abbreviare ancora di più quei termini che sono già molto ristretti.

E notate che il primo comma di questo articolo dice che l'approvazione del progetto delle opere contemplate nella presente legge, equivale, nei riguardi delle espropriazioni, a dichiarazione di pubblica utilità. Di guisa che già per questa disposizione tutta la procedura non assorbe che i 15 giorni di tempo per la pubblicazione del piano particolareggiato.

Io non credo che per la costruzione di un acquedotto, che richiederà un lungo tempo per lo studio e per la preparazione dei progetti e tanto altro per la contrattazione del mutuo (per quanto la contrattazione del mutuo si possa benissimo iniziare nello stesso periodo della pubblicazione del progetto) sia necessario di ridurre ancora maggiormente quei termini per se stessi già così brevi, e il progetto non dice neppure in quale maggiore misura. E notiamo ancora quest'altra circostanza, in un paese dove

la popolazione, specialmente rurale, è così mobile e si allontana tanto spesso, per ragioni di lavoro, e per un lungo periodo di tempo, da casa sua.

Io credo che il ministro dovrebbe, per lo meno, disporre che i casi di riduzione dei termini ordinari della legge fossero ben precisati, non dico caso per caso, perchè non si può, ma fossero richieste delle condizioni abbastanza gravi per modo che i prefetti non potessero, se non per veri e constatati bisogni di urgenza, ridurre i termini al di sotto ancora di quel termine unico di 15 giorni, che occorre per l'espropriazione degli immobili che ricadono nel tracciato del progetto dichiarato di sua natura di pubblica utilità. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Nessuno può disconoscere l'opportunità dell'osservazione fatta dal senatore Cavasola. È certo che si potrà inserire nel regolamento una disposizione dalla quale emerga chiaro il pensiero che alla riduzione di termini non si possa giungere che in casi eccezionali.

Dirò di più: per seguire il concetto del senatore Cavasola si potrà stabilire nel regolamento, come in casi di urgenza è stabilito per la pubblicazione degli avvisi d'asta, che in ogni evenienza il termine ridotto non possa essere inferiore a un certo numero di giorni. Si evita così il pericolo che la riduzione possa giungere ad un termine irrisorio, lesivo del diritto di proprietà.

Io credo che con queste dichiarazioni l'onorevole senatore Cavasola possa ritenersi soddisfatto.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onor. ministro; ma soprattutto tengo a che sia precisato che solo in casi eccezionali la riduzione del termine possa aver luogo. Poco importa che la riduzione non possa oltrepassare un dato numero di giorni; è importante che essa non avvenga che per rare eccezioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 10.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione di finanze sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 602,000 nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, compensata da corrispondente diminuzione di spesa;

Autorizzazione della maggiore spesa di lire 1,016,000 nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge n. 509.

Art. 11.

Salvi gli obblighi nascenti dalle disposizioni in vigore sulla polizia stradale a carico di chi abbia ottenuto concessioni di occupare e attraversare strade per condutture di acqua potabile, qualsiasi controversia circa le misure del canone che gli enti, cui le strade appartengono, vogliono stabilire in corrispettivo di tali concessioni, è risolta dal prefetto della provincia dov'è la strada attraversata od occupata, udite le parti interessate.

Contro la decisione del prefetto non è ammesso gravamenò in sede amministrativa, nè in via giudiziaria.

(Approvato). •

Art. 12.

L'imposta sui fabbricati, stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, non è applicabile ai comuni e ai consorzi per le costruzioni, le tubature e i macchinari destinati alla provvista dell'acqua potabile.

Il senatore Casana propone a questo articolo il seguente emendamento:

« L'imposta sui fabbricati stabilita dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, non è applicabile ai comuni ed ai consorzi per gli impianti per provvista di acqua potabile ».

Interrogo il Senato per sapere se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Ha facoltà di parlare il senatore Casana per svolgere questo emendamento.

CASANA. L'intendimento mio nel presentare quest'emendamento non è quello di oppormi al concetto contenuto in quest'art. 12.

La mia osservazione riguarda puramente la forma con la quale vi si esprime il concetto che ebbero nell'animo tanto il Governo nel presentare il disegno di legge, quanto la Camera dei deputati nell'approvarlo, e che io non dubito sarà assecondato dal Senato.

Intendimento di quest'articolo è l'esonero dei comuni e dei consorzi di comuni dalla imposta fabbricati, per quanto si riferisce agli impianti di acqua potabile; senonchè esso è stato formulato in termini tali che vanno al di là dell'intenzione.

In quei casi si vuole che non si abbia ad applicare l'imposta fabbricati quale risulta dalla legge del 26 gennaio 1865, epperò quale essa è e quale deve essere interpretata, indipendentemente da qualunque ulteriore osservazione che si facesse ora a proposito di questo disegno di legge.

Questo non mira a portare mutamenti alla legge per l'imposta sui fabbricati, se non in quanto vuole esonerare i comuni ed i consorzi dei comuni dall'applicazione di quell'imposta, quando si tratta di impianti di acqua potabile.

Ora, invece, l'art. 12, redatto come è, contenendo anche la specificazione delle parti degli impianti che si debbono esonerare dalla imposta, quando sono fatti da comuni o da consorzi di comuni, viene ad esprimere qualche cosa di più di quello che si vorrebbe.

È noto che fra i concessionari di condotte d'acqua potabile ed il fisco è sorto contrasto riguardo alla interpretazione di quella legge; e siccome ora nessuno intende di fare una legge interpretativa della precedente, ne consegue che, per l'accennata circostanza, bisogna porre la massima attenzione perchè nessuna delle parole che in questa legge si introducono possa

avere la portata di una interpretazione della attuale legge.

La questione, come ognuno intende, ha un lato molto delicato. La soluzione della questione è affidata al magistrato; è il magistrato il solo competente nella interpretazione della legge, e fino a tanto che il Governo non creda di portare davanti al Parlamento un altro disegno di legge allo scopo di interpretare una legge precedente, nel qual caso gli effetti non avrebbero luogo che per l'avvenire, deve permanere nella sua integrità la legge qual'è, e quale crederà di interpretare il magistrato.

Non essendovi l'intendimento di venire ad introdurre ora una disposizione di interpretazione della legge preesistente, sembra a me necessario che il Parlamento (e spero che il Governo voglia pure seguire questo ordine di idee) sia assolutamente scrupoloso nell'evitare tutto ciò che direttamente o indirettamente potrebbe venire a pesare, ovvero apparire, come se volesse pesare sulle decisioni future del magistrato. Ora è evidente che se in questa legge, per volere esonerare i comuni ed i consorzi dei comuni, dall'applicazione dell'imposta sui fabbricati, si scende a particolari, includendovi anche la specificazione della esenzione dall'imposta per le tubature, ne viene facile l'illazione che il Parlamento ritiene che l'applicazione della imposta anche sulle tubazioni sia la interpretazione vera della legge esistente. Qui evidentemente noi non dobbiamo trattare *de lege condenda* e quindi è inutile che io dica la mia impressione personale sul volere applicare l'imposta anche sulle tubazioni.

Non posso però tacere che se si trattasse *de lege condenda*, dovrebbe fare impressione il fatto che si verrebbero a colpire maggiormente gli impianti di condotture di acqua potabile in cui, per la maggiore distanza, occorrono le tubature per un percorso molto maggiore, mentre queste, per la maggiore difficoltà di corrispondere ad un bisogno pubblico, dovrebbero anzi avere diritto a speciali riguardi.

Ad esempio: se l'intrapresa di fornire di acqua potabile le Puglie invece che dallo Stato si fosse fatta da un concessionario privato, si avrebbe la strana conclusione che questo concessionario privato, provvedendo di acqua potabile tutta una vasta regione da Foggia a Lecce, che infelicemente ne manca, dovrebbe

pagare una ingente imposta per i canali e tubature che eccederanno i 200 chilometri: e non dico a caso 200 chilometri, perchè le sole gallerie per la conduttura del Sele hanno una lunghezza complessiva di 58 chilometri. Ma tutto questo io dico incidentalmente. Qui noi dobbiamo escludere assolutamente qualunque concetto interpretativo della legge per l'imposta sui fabbricati; e ad ottenere questo scopo sembra a me che vi sia un mezzo solo: quello cioè di modificare la formula, escludendo l'accenno particolare alle tubature ed ai macchinari, sostituendone un'altra molto più semplice. Si potrebbe dire cioè: « L'imposta sui fabbricati stabilita dall'art. 1° della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, non è applicabile ai comuni ed ai consorzi per gli impianti per provviste di acqua potabile ».

In tal modo non si compromette l'interpretazione della legge che sarà interpretata come deve essere.

Io confido che l'Ufficio centrale, e l'onorevole ministro vorranno persuadersi che si tratta di una questione così delicata, da non consentire che possa sfuggire nel disegno di legge una sola parola la quale venga a compromettere la serenità del giudizio della magistratura; e vorranno rassegnarsi a rimandare questo disegno di legge alla Camera la quale, senza alcun dubbio, accoglierebbe la proposta, ed in poco tempo approverebbe di nuovo il progetto di legge.

PIRELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIRELLI. Io mi ero iscritto a parlare su questo articolo prima ancora di conoscere la proposta dell'on. Casana, onde, dopo l'autorevole sua parola, non ho bisogno di aggiungere argomenti per sostenere un emendamento che era precisamente anche nel mio concetto.

Aggiungerò soltanto che ho fiducia che l'emendamento sarà accolto non solo dall'Ufficio centrale ma anche dall'on. ministro, ricordando che il medesimo, nella seduta del 1° marzo alla Camera dei deputati, ha già accolto questo concetto, formulato dal deputato Paolo Bonomi in un suo emendamento, e non è che per uno di quegli atti di oscura psicologia parlamentare, non sempre spiegabili, se non venne votato, perchè un momento prima della votazione, un autorevole parlamentare, cui forse pareva che

fosse già stata troppo lunga la discussione intorno ad un particolare, che a lui sembrava di poca importanza, disse che poteva bastare una dichiarazione del ministro, senza emendare l'articolo.

Il ministro allora fece una dichiarazione che pacificò la Camera, e l'emendamento non venne votato. Ma io ricordo che in quella dichiarazione il ministro non ha evitato di dichiarare che a suo avviso le tubature sono soggette all'imposta dei fabbricati.

Ora, il Senato vede che se una dichiarazione simile bastasse a tranquillare l'onor. Casana, e coloro che sono del suo avviso, noi avremmo proprio dato, con la legge attuale, quella interpretazione alla legge fondamentale del 1865 sulla imposta dei fabbricati, che si vorrebbe evitare.

Io non ho bisogno di dire in quale momento noi viviamo, soprattutto per i capitali investiti in imprese ed esercizi industriali, e non ho bisogno neppure di mettere in allarme il Senato su ciò che potrà accadere allorchè la magistratura, trovando nella legge attuale una interpretazione autentica che le dà tutto il diritto di appoggiare il fisco nella imposta delle tubature, per analogia con le tubature dell'acqua potabile, arriverà ad imporre la tassa fabbricati sulle tubature del gas, ed in appresso, condotta per condotta, anche sulle condutture elettriche.

E non è oziosa la mia osservazione, perchè già a quest'ora, non per la tassa dei fabbricati, ma per il dazio consumo, nella stessa capitale si tassano i cavi elettrici, come materiale da costruzione.

Ognuno vede che siamo già bene incamminati sulla via di tassare tutta questa sorta di materiali con la tassa ingentissima dei fabbricati; onde io spero che l'Ufficio centrale accetterà l'emendamento dell'onor. Casana, e che l'onorevole ministro, ricordando di aver già aderito alla Camera dei deputati al concetto in esso incluso, oggi vorrà ripetere la sua adesione.

Soltanto io pregherei l'onor. Casana di mutare la parola « impianti ». Questa parola nel linguaggio comune è intesa piuttosto per significare il macchinario ed il materiale ausiliario, anzichè gli edifici e le opere murarie; a me sembrerebbe meglio espresso il suo con-

ceito se invece di dire che: « l'imposta dei fabbricati non è applicabile ai comuni e ai concorsi per gl'impianti... », si dicesse: « per le opere destinate alle provviste di acque potabili ».

Dicendo le opere, certamente noi non diamo nessuna interpretazione che possa menomamente alterare il giudizio della magistratura, allorchè essa è chiamata ad applicare la legge fondamentale, la quale cosa è appunto lo scopo cui tende l'emendamento in discorso.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Dopo quanto hanno detto il senatore Casana ed il senatore Pirelli, e specialmente il senatore Pirelli, io non avrei altre cose da aggiungere, perchè sono precisamente nello stesso ordine di idee.

Io intendeva fare osservare al Senato gli stessi pericoli che egli ha indicati; pericoli gravissimi, di un'estensione che va al di là di ciò che questa legge potesse per se stessa far prevedere.

Per una questione di principio mi permetto di dissentire lievemente dal mio amico onorevole Casana, quando egli dice che con una legge interpretativa non si possa in nessuna maniera pregiudicare una questione che si dibatte innanzi all'autorità giudiziaria circa l'applicazione della legge esistente.

Onorevoli colleghi, su questo particolare importa distinguere bene: il Parlamento non deve intervenire con un atto suo a risolvere conflitti privati impostati davanti l'autorità giudiziaria in forza della legge comune; là sono due parti che invocano la stessa legge; la interpretano diversamente e aspettano di poter regolare i loro interessi in base alla decisione che verrà dal magistrato. Ma quando è un privato che discute col fisco, è o non è in facoltà del Governo di dire come intenda egli la legge fiscale?

Il Governo in questa materia non rappresenta una parte. Esso rappresenta l'interesse pubblico e può intervenire per dare quella interpretazione che nella sua coscienza di pubblico moderatore e di concorrente al potere legislativo, intende debba avere la legge che è stata fatta in pubblico servizio e dare la norma anche al magistrato per i casi futuri, ossia sopprimere la cagione dei conflitti!

Quindi io non ho alcuno scrupolo, sotto questo rapporto: in un caso come questo non mi importa se vi siano questioni pendenti; le questioni sono tra il privato e l'agente del fisco nell'interpretare una legge di diritto pubblico e tributario. La questione giuridicamente è questa e non altra.

Io quindi, sotto questo rapporto, non esiterei ad intervenire e anche arriverei per i comuni all'esenzione generale. Ma se non si può arrivare fin là, per un altro principio che è quello di non inframmettere disposizioni di carattere speciale in una legge di ordine diverso, io dico: badiamo però che con la dicitura proposta abbiamo una contraddizione in termini, poichè colla dichiarazione inserita in questo articolo a favore dei comuni, noi effettivamente interveniamo a fare interpretare in senso opposto la disposizione di legge negli altri casi di conflitto. Perchè si ragionerà *ex adversis*: se è stato necessario l'intervento del Parlamento per dare l'esenzione per le tubolature dei comuni e dei consorzi, vuol dire che per le altre tubolature non c'è esenzione. Quindi noi col fatto, con questo articolo che dovrebbe essere soltanto di sicurezza di esenzione, interveniamo per fare una esenzione per gli uni e una dichiarazione di carico per gli altri. E questo davvero mi pare pessimo sistema.

Io per conseguenza credo che l'unica maniera, se si vuole lasciare impregiudicata la questione, sia di sopprimere l'articolo. Se volete lasciare l'articolo, dategli un carattere più generale come se fosse una esenzione assoluta da qualunque imposta che riguardi gli acquedotti dei comuni o dei consorzi; senza alcuna specificazione. Come fatto il favore di dare il denaro per impiantare l'acquedotto, senza frutto, date anche l'esenzione totale dalle imposte agli acquedotti dei comuni e dei consorzi. E quali imposte? Tutte le imposte: sui terreni, sui fabbricati, di ricchezza mobile sull'esercizio. Io non vedrei male che si arrivasse alla franchigia generale, mettendo però l'obbligo di dare l'acqua a buon mercato.

L'acqua abbondante ed al massimo buon mercato; questo è un provvedimento sociale ed igienico ed io lo voterei in questi termini. Una disposizione invece, la quale possa essere invocata precisamente in senso contrario per quegli altri acquedotti che non sono beneficiati, io credo non si possa accettare.

Rispetto all'emendamento proposto dall'onorevole Casana, al quale ha suggerito qualche modifica l'onor. Pirelli, io mi permetto soltanto di accennare come per il principio regolatore della tassa fabbricati, questo tributo ricada sul fabbricato e non sul proprietario del fabbricato, e quindi la esenzione non dovrebbe riferirsi ai comuni ed ai consorzi, ma agli acquedotti dei comuni e dei consorzi. Questo per la pura forma; ma ciò dico in linea molto subordinata, perchè la mia proposta è radicale per la soppressione dell'articolo.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Io dovrei ricordare all'amico senatore Cavasola il famoso mugnaio di Sans Souci e le sue parole: *Il y a des juges à Berlin*. Questo valga per la prima parte delle sue osservazioni.

Tutto quello che hanno detto tanto il senatore Cavasola, quanto il senatore Pirelli, viene precisamente a suffragare la opportunità e la necessità dell'emendamento da me proposto. Se il Senato crede di sostituire la parola « opere » alla parola « impianti », per parte mia non farei eccezione, perchè mi sembra che le due parole si corrispondano nel significato; ma in quanto al sopprimere l'articolo, mi consenta il senatore Cavasola, questo vorrebbe dire sopprimere un beneficio che il Governo stesso accettò di concedere ai comuni per agevolare loro il conseguimento del beneficio di avere acqua potabile.

Confermo pertanto il mio pensiero, e confido che il Governo e l'Ufficio centrale vorranno pronunciarsi favorevolmente, ed il Senato assecondare la proposta dell'emendamento, perchè altrimenti, con l'articolo come è proposto, si darebbe l'apparenza di volere influire su determinazioni che devono essere affidate assolutamente alla serenità della magistratura.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. La disposizione di ordine tributario contenuta nell'articolo 12 non fu di iniziativa del Ministero che presentò il progetto di legge, perchè a me pare che i Governi debbano essere molto restii, ed anzi contrari a proporre esenzioni di imposte e di tasse. Lo Stato può contribuire a

facilitare i pubblici servizi, come questo disegno di legge provvede per le acque potabili, ma sarebbe opera salutare se si mantenesse inviolato il principio di evitare le esenzioni di imposte e di tasse. Questo per le origini della disposizione.

Nell'altro ramo del Parlamento, come ha ricordato il senatore Pirelli, si discusse parecchio sulla forma di questo articolo ed il senatore Pirelli ha anche ricordato che chi ha l'onore di parlare in questo momento, alla Camera si era dichiarato favorevole ad una formula simile a quella che oggi è proposta dal senatore Casana. Però un autorevole parlamentare disse che era preferibile il testo che fu poi approvato dalla Camera e che bastasse una dichiarazione del Governo, nel senso che la disposizione non potesse, in alcuna maniera, pregiudicare le questioni esistenti tra contribuenti ed erario. Fu allora che il ministro del tesoro dichiarò di ritornare alla formula precedentemente concordata.

È stato anche ricordato che il ministro del tesoro dichiarò che a suo avviso l'espressione « stabile costruzione », adoperata dalla legge 26 gennaio 1865 relativa all'imposta sui fabbricati, comprenda anche le tubature.

Però io mi permetto di far presente al senatore Pirelli che in quell'occasione il ministro del tesoro fece due dichiarazioni: una a nome del Governo, nel senso che la formula di cui si discute non pregiudicasse le liti vertenti, l'altra, e fu tutta sua personale, nel senso di interpretare l'espressione « stabile costruzione ».

Se si vuol dunque dare speciale importanza alle dichiarazioni fatte alla Camera dal ministro del tesoro, certamente deve aver la prevalenza quella che egli faceva a nome del Governo.

Dati questi precedenti, il senatore Casana intende bene che io oggi non potrei avere difficoltà ad accettare il suo emendamento. Soltanto mi sia permesso rilevare che, accettandolo, si corre il rischio di ritardare l'approvazione del disegno di legge, il quale, come dissi ieri, è vivamente atteso e frattanto le domande per concessione di questa specie di mutui sono colpite da paralisi.

Certo è da prevedersi che nell'altro ramo del Parlamento una modificazione di questo genere potrebbe essere sollecitamente appro-

vata, ma non è dato a nessuno di dominare le vicende parlamentari. Se si dovesse riportare il progetto di legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento, consenta il Senato che io non dissimuli la mia inclinazione per la proposta fatta dall'on. senatore Cavasola di sopprimere addirittura l'art. 12. Si avrebbe così precisamente un'applicazione della buona norma, a cui accennavo poc'anzi, e cioè la norma contraria alle esenzioni in materia di tributi.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale se accetta l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Casana.

LEVI ULDERICO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta di buon grado l'emendamento proposto dall'on. senatore Casana all'art. 12 di questo disegno di legge, ma pur apportandovi una piccola modificazione.

L'Ufficio centrale vorrebbe che si dicesse: « L'imposta sui fabbricati, stabilita dall'art. 1º della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, non è applicabile alle provincie, ai comuni ed ai consorzi per gli impianti già costruiti o da costruirsi per provvista di acqua potabile.

PRESIDENTE. Domando all'on. Casana se accetta la modificazione che l'Ufficio centrale vorrebbe apporre al suo emendamento.

CASANA. Per parte mia, non ho nulla in contrario ad accettare la modificazione dell'Ufficio centrale, giacchè essa rispetta il concetto espresso nel mio emendamento. Perciò io non posso altro che chiamarmi fortunato che l'Ufficio centrale abbia accolto la mia proposta, e confido che l'onor. ministro, il quale ha riconosciuto il fondamento delle osservazioni fatte, non voglia lasciarsi trattenere da una considerazione di opportunità, per non riportare questo disegno di legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

I disegni di legge vengono appunto al Senato perchè, anche dopo la discussione fattane nell'altra Camera, esso possa, con la sua saviezza, apportarvi quelle modificazioni che riconosca necessarie.

Io non dubito che l'altro ramo del Parlamento rendendosi conto dell'importanza e dell'urgenza di questo disegno di legge, si affretterà a ratificare le modificazioni apportatevi dal Senato.

Come ho detto, io mi associo completamente alla proposta dell'Ufficio centrale.

PIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRELLI. Poichè il proponente onor. Casana avrebbe accettato la proposta da me fatta di sostituire nel suo emendamento alla parola « impianti » la parola « opere », domando se l'Ufficio centrale ha nulla da opporre.

LEVI ULDERICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO, *relatore*. L'Ufficio centrale non ha difficoltà alcuna ad accettare la proposta fatta dall'on. senatore Pirelli e cioè che nell'emendamento all'art. 12 alla parola « impianti » si sostituisca la parola « opere ».

Quanto poi alla difficoltà accennata dall'onorevole ministro e cioè che se il Senato modificasse questo disegno di legge, dovendo esso ritornare dinanzi all'altro ramo del Parlamento, potrebbe esserne ritardata l'applicazione, l'Ufficio centrale confida che l'on. ministro del tesoro vorrà fare di tutto perchè la Camera dei deputati proceda il più sollecitamente possibile nell'approvare le modificazioni del Senato, tenendo conto che con esse si ritorna all'idea espressa nel primitivo disegno di legge, di cui egli è padre.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, procederemo alla votazione.

Innanzi tutto ricordo come l'onorevole senatore Cavasola abbia proposto la soppressione pura e semplice di questo articolo.

Domando all'on. senatore Cavasola se mantiene la sua proposta.

CAVASOLA. Sì, la mantengo.

PRESIDENTE. Domando all'Ufficio centrale ed all'on. ministro se accolgono la proposta di soppressione fatta dall'on. Cavasola.

LEVI ULDERICO, *relatore*. L'Ufficio centrale non può accettare la proposta di soppressione fatta dall'on. Cavasola.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il ministro del tesoro, per ragione del suo ufficio, sarebbe disposto ad accettare la proposta dell'on. senatore Cavasola.

MARIOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'onor. ministro del tesoro, per non ritardare l'approvazione di questo disegno di legge e per

non essere obbligato a riportarlo dinanzi alla Camera dei deputati, dichiarava or ora di non poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Casana e leggermente modificato dall'Ufficio centrale; adesso, invece, con evidente contraddizione, si dichiara disposto ad accettare la soppressione dell'intero art. 12; il che obbligherebbe egualmente a riportare il disegno di legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Deve però osservarsi che il disegno di legge, con le lievi modificazioni proposte dall'onorevole Casana e da noi, tornerebbe alla Camera quale essa lo desiderò e lo propose; mentre, privato dell'art. 12, vi tornerebbe in condizioni così diverse da quelle in cui ne uscì, da essere quasi certi che la Camera non accetterebbe più il disegno di legge così radicalmente modificato, e, accentuando un deplorabile, ma pure immane conflitto, lo rimanderebbe, nuovamente modificato, a noi.

Io, quindi, e l'intero Ufficio centrale insistiamo vivamente perchè l'onorevole ministro del tesoro voglia accettare le modificazioni proposte dal senatore Casana e da noi, riportando così alla Camera il disegno di legge con un articolo più consoni ai desideri che la Camera stessa ha ripetutamente espressi, e redatto in quella forma semplice e chiara, che già sarebbe stata approvata dalla Camera, nel marzo scorso, se, all'ultimo momento, un illustre parlamentare, che non era stato presente alla prima parte della discussione, non fosse entrato nel dibattito, e, nella affrettata discussione, non avesse fatto approvare l'articolo in una forma che non era precisamente quella desiderata dalla maggioranza della Camera.

Quindi io, a nome dell'Ufficio centrale, pregherei l'onorevole ministro del tesoro (che noi tutti consideriamo il padre ed il più strenuo e convinto difensore di questo disegno di legge, veramente ottimo) lo pregherei di voler provvedere a che il disegno di legge, o sia approvato come fu redatto dalla Camera dei deputati ovvero, se deve essere modificato, lo sia in modo che la Camera possa accettare le modificazioni nostre.

Tra il Senato e la Camera andiamo a gara a chi meglio riesca a perfezionare le leggi; ne abbiamo avuto un esempio recente nella discussione della legge sull'istruzione elementare; nella quale abbiamo visto con piacere che la

Camera ha accettato tutte le modificazioni proposte da noi nell'intento di migliorare quella importantissima legge.

Alla nostra volta, noi accettiamo sempre di buon grado le modificazioni proposte dalla Camera dei deputati all'opera nostra, purchè con esse non si cambi l'essenza stessa delle leggi studiate da noi. Qui, invece, accettando la proposta dell'onor. Carasola, noi verremmo a distruggere un articolo che non è opera del Ministero, ma è un'aggiunta lungamente e saggiamente meditata dalla Camera stessa. Infatti il Ministero, nel breve disegno di legge di soli cinque articoli, presentato alla Camera il 23 novembre 1910, non aveva compresa alcuna esenzione dalla tassa fabbricati a favore degli acquedotti comunali; la propose, invece, con il nuovo articolo 8, la Commissione parlamentare; e la raccomandò nella relazione, che fu presentata dall'onorevole Sanarelli il 10 febbraio scorso alla Camera.

Alla Camera dei deputati furono presentati e discussi otto emendamenti a quell'articolo; ma il concetto prevalente in tutte quelle proposte era pur sempre quello che i comuni ed i consorzi dovessero rimanero esenti da qualunque tassa, che, in base alla legge del 1865, potesse gravare sopra i fabbricati che riguardano gli acquedotti comunali e consortili. Se la legge del 1865 comprendesse o no le *tubature* e i *macchinari* non fu discusso o non poteva discutersi; fu dichiarato soltanto che la inclusione di quelle due parole nel nuovo testo dell'articolo 8 (ora divenuto 12) non doveva in alcun modo aver ripercussione nelle discussioni alte e serene che ora si svolgono fra i contribuenti e il fisco nelle aule giudiziarie.

Ad ogni modo, questa inclusione nella nuova legge di parole che la legge del 1865 non ha, fece nascere in molti il giustificato timore che potesse la nuova disposizione legislativa essere citata come autentica interpretazione dell'antica; e, così, potesse recare pregiudizio nella equa risoluzione di una questione che è ancora *sub judice*.

Ecco perchè il senatore Casana ha ripreso l'emendamento già presentato dall'onorevole Paolo Bonomi alla Camera; ecco perchè l'Ufficio centrale lo ha accettato, proponendo ad esso due sole e lievi modificazioni.

La prima di esse tende ad ampliare, a favore degli acquedotti provinciali, l'articolo presentato dal senatore Casana, il quale riguarda soltanto i comuni ed i consorzi di comuni e privati, ma non provvede affatto alle provincie. Ci si dirà, forse, che le provincie non costruiscono acquedotti. Ma ciò non è vero; abbiamo avuto or ora, in proposito, un nobilissimo esempio dalla provincia di Reggio Emilia, la quale, appena presentato questo disegno di legge, memore che un illustre e munifico cittadino aveva con grave dispendio donata acqua saluberrima alla città di Reggio (e noi siamo ben lieti di averlo relatore nell'Ufficio centrale) ha voluto contribuire ad estendere il grande beneficio a tutta la provincia; ed ha dichiarato, con solenne deliberazione del Consiglio provinciale, che si sostituiva ai comuni, che ne raccoglieva le energie, ne coordinava gli studi e l'opera; e, considerato che ciascun piccolo comune non può fare da sè i progetti e i lavori, e che un solo acquedotto ben costruito può servire molti comuni, ha detto coraggiosamente: « Faccio io per tutti! » Nobile esempio che ebbe già, nelle provincie vicine, arditi imitatori.

In questi casi, pare all'Ufficio centrale che anche le provincie debbano avere le stesse esenzioni che hanno i comuni. Noi non abbiamo chiesto modificazioni agli altri articoli che offrono ai comuni prestiti di favore per una somma complessiva di 250 milioni. Come da questi prestiti sono esclusi i comuni maggiori, ammettiamo che lo siano, del pari, anche le provincie. Ma dove si tratta di esenzioni da tasse gravosissime, pare giusto all'Ufficio centrale che quella stessa esenzione che si dà ai comuni si dia pure alle provincie, che generosamente si sostituiscono ai comuni in una grande opera di risanamento. Questa la ragione d'uno degli emendamenti che l'Ufficio centrale ha proposto.

Il secondo emendamento raccomandato da noi riguarda le opere - chiamiamole pure opere, anzichè impianti, secondo il desiderio espresso dall'onorevole senatore Pirelli - e tende a mettere bene in chiaro che le esenzioni dalla tassa fabbricati si concedono, sia per le opere già costruite, sia per quelle da costruirsi.

Non ve ne sarebbe stato forse bisogno, perchè gli onorevoli ministri dell'interno, del tesoro e

dei lavori pubblici, nel presentare al Senato, il 7 marzo scorso, questo disegno di legge, hanno inclusa nella loro relazione una frase, la quale, rispondendo ad alcuni dubbi già enunciati nell'altro ramo del Parlamento, dichiara che si esentano le opere costruite e quelle da costruirsi. « La dizione dell' articolo », dicono i ministri, « è così lata che ammette l' esenzione tanto degli acquedotti da costruire, quanto di quelli già costruiti dai comuni e dai consorzi ». Ma adesso la dizione dell' articolo verrebbe mutata e qualche giudice severo e sottile, e specialmente gli agenti delle imposte, che sono sempre severissimi e sottilissimi, potrebbero dire: le parole dei ministri si riferivano a quella dizione che ora è soppressa, e non può applicarsi alla nuova dizione adottata dal Senato.

Ecco perchè l' Ufficio centrale chiede che nel nuovo articolo si inserisca, per maggiore chiarezza, questa frase, che del resto non rappresenta un'idea nuova e nostra, ma bensì un giusto concetto del Governo, che noi desideriamo veder consacrato nell' articolo stesso della legge, anzichè nelle parole, facilmente discutibili, di una relazione ministeriale.

Queste, in breve, le ragioni per cui l' Ufficio centrale raccomanda al Senato ed al Ministero l' articolo proposto dal senatore Casana e i due lievi emendamenti, che, secondo noi, lo rendono più chiaro e completo. Se, sfortunatamente, l' articolo proposto dal senatore Casana non fosse accolto dal Senato, noi voteremo e pregheremo di votare l' articolo antico, come è stato redatto dalla Camera, respingendo ad ogni modo la soppressione dell' art. 12 proposta dal senatore Cavasola. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L' art. 12, proposto dall'onorevole Casana, accettato ed emendato dall' Ufficio centrale è il seguente:

« L' imposta sui fabbricati, stabilita dall' articolo 1 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, non è applicabile alle provincie, ai comuni ed ai consorzi per le opere già costruite e per quelle da costruire per provvista di acqua potabile ».

Il senatore Cavasola ha proposto la soppressione dell' articolo, proposta che ha dichiarato di mantenere. Ora la soppressione di un articolo non si pone ai voti; si pone ai voti l' articolo di cui si propone la soppressione.

Porrà dunque in votazione l' art. 12, secondo

la proposta del senatore Casana, e, se non sarà approvato, si porrà ai voti l' articolo del disegno di legge ministeriale.

Chi approva l' art. 12, secondo la formola modificata dal senatore Casana e dall' Ufficio centrale, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazione.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l' onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga delle funzioni dell' attuale Consiglio di emigrazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maurigi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge n. 509.

Art. 13.

I benefici della presente legge si estendono anche ai comuni delle provincie contemplate dalle leggi speciali per la Sardegna, la Basilicata e la Calabria, per la parte di spese che tali leggi speciali pongono a carico dei comuni e per tutto quanto essa contiene di maggior giovamento alle Amministrazioni locali.

Lo stanziamento annuale pel sussidio che, per effetto dell' art. 42 secondo comma della legge 25 giugno 1906, n. 255, e degli articoli 19 e 41 della successiva legge 9 luglio 1908, n. 415, è assegnato dallo Stato ai comuni della Calabria e di Basilicata per la costruzione ed il completamento delle condutture d' acqua potabile, a decorrere dal 1° luglio 1911, sarà inserito e corrisposto sul bilancio del Ministero dell' interno, anzichè su quello dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 14.

I benefici della presente legge si intendono applicabili anche:

1° a quei comuni che hanno già in corso lavori per provvista di acqua potabile, ma

non abbiano ancora ottenuto il mutuo a norma della legge 13 luglio 1905, n. 399;

2° a quei comuni che, pur avendo ottenuto e accettato il mutuo, non abbiano ancora ricevuto alcuna somministrazione e facciano la dichiarazione di rinuncia allo scopo di rinnovare il mutuo ai termini della presente legge;

3° a quei comuni, che, pur avendo già accettato il mutuo ed anche conseguita la somministrazione, abbiano compiuto o si propongano di eseguire lavori suppletivi per i quali occorra un nuovo mutuo; nel qual caso il beneficio della presente legge riguarderà il solo mutuo suppletivo, ancorchè sia stato già concesso, purchè non sia già stata iniziata la somministrazione;

4° alle somme rimaste da somministrare nel giorno 1° luglio 1910, sui mutui già concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti o da altri istituti o da privati col concorso dello Stato nel pagamento degli interessi secondo le disposizioni degli articoli 45 e 49 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751. All'uopo verrà dal Ministero dell'interno, con effetto dal 1912, integrato il concorso stesso e pagato direttamente agli enti mutuatari.

(Approvato).

Art. 15.

Rimangono in vigore, in quanto non siano contrarie alla presente legge, le disposizioni contenute nel testo unico di legge approvato col Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751.

(Approvato).

Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici e di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio di Stato, saranno approvate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Sino a quando non verrà pubblicato il nuovo regolamento i mutui si concederanno con le norme sancite dal regolamento approvato con Regio decreto 30 maggio 1907, n. 569.

(Approvato).

LEVI ULDERICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO, *relatore*. A proposito di questo disegno di legge, è giunta alla Presidenza del Senato e all'Ufficio centrale una petizione del comune di Jolanda di Savoia, di nuova costituzione, nelle bonifiche ferraresi, il quale non troverebbesi nelle condizioni volute per fruire di quei vantaggi che si assicurerebbero col disegno di legge in discussione. La petizione chiede che si provveda con apposita disposizione. Ma siccome i vantaggi richiesti dal comune di Jolanda sono contemplati e consentiti dal disegno di legge che si sta esaminando per i bacini montani e le bonifiche, l'Ufficio centrale ha affidata la petizione al relatore di quel disegno di legge, il quale farà comprendere al comune come esso possa fruire di tutti i benefici reclamati, per l'art. 28 del disegno di legge stesso. Quindi il comune non può che essere soddisfatto.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio al ministro della pubblica istruzione che il senatore Filippo Torrigiani chiede d'interpellarlo per conoscere se si siano superate le difficoltà finanziarie per i nuovi organici degli Istituti di belle arti.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Potrò rispondere a questa interpellanza, nella settimana entrante, trattandosi di materia che è soggetta all'esame dell'intero Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Farò conoscere al senatore Filippo Torrigiani, che non è presente, la risposta del signor ministro.

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna » (N. 479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna ».

Il relatore dell'Ufficio centrale, senatore Blaserna ha fatto sapere alla Presidenza che, per

motivi di salute, non può essere presente alla seduta per sostenere la discussione di questo disegno di legge, e che ha pregato il collega Finali di sostituirlo.

Passeremo quindi alla discussione di questo disegno di legge, del quale prego il senatore Borgatta di dar lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 479*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È istituito in Carloforte (Isola di S. Pietro) una stazione astronomica dipendente dalla Commissione geodetica italiana.

(Approvato).

Art. 2.

Alla stazione astronomica di Carloforte è assegnato il personale compreso nel ruolo organico annesso alla presente legge.

A favore della stazione stessa è stabilito pure un assegno annuo di lire cinquecento.

La somma complessiva di lire seimilacinquecento (lire 6,500) sarà stanziata nel bilancio di previsione per l'istruzione pubblica, per lire 6,000 al capitolo degli stipendi al personale di ruolo delle Regie Università e altri Istituti d'istruzione superiore, e per lire 500 al capitolo delle dotazioni per le Università ed altri Istituti d'istruzione superiore, portando la somma corrispondente di lire 6,500 in diminuzione del fondo di lire 32,500 stanziato per il funzionamento della Reale Commissione geodetica italiana.

(Approvato).

Art. 3.

Il personale medesimo sarà nominato dal ministro della pubblica istruzione, su proposta del presidente della Commissione geodetica italiana, per la durata di un biennio, e potrà essere confermato.

Al detto personale sono applicabili le disposizioni relative agli aumenti quinquennali e sessennali di cui alla tabella F, annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 496.

(Approvato).

Ruolo organico.

1 Astronomo, reggente la stazione.	L. 3,000
1 Assistente	» 2,000
1 Inserviente	» 1,000
	<u>L. 6,000</u>

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

COLONNA FABRIZIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLONNA FABRIZIO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Provvedimenti per estendere l'azione della Regia stazione sperimentale di granicoltura in Rieti.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Colonna Fabrizio della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo zoologico della R. Università di Napoli per la istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo » (N. 480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo zoologico della R. Università di Napoli per la istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 480).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la discussione generale è chiusa, o passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La R. Università degli studi di Napoli è autorizzata ad accettare in dono le collezioni elmintologiche dei professori Saverio Monticelli e Corrado Parona, e della signora Ersilia Mazzoli, vedova del professor Michele Stossich.

(Approvato).

Art. 2.

Le predette collezioni costituiranno la collezione centrale elmintologica italiana, presso il

museo zoologico della R. Università di Napoli, separata però e distinta dal museo stesso.

Alla spese necessarie per la collezione, così costituita, si provvederà con la dotazione di lire 600 stanziata a tale scopo nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione; e per la custodia della collezione medesima è istituito un posto di curatore della collezione centrale elmintologica italiana, con l'annuo stipendio di lire 1500, della qual somma è autorizzato lo stanziamento nel bilancio della pubblica istruzione a cominciare dall'esercizio corrente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Divisione in due del comune di Arizzano » (N. 451).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Divisione in due del comune di Arizzano.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 451).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Arizzano è diviso in due parti: la parte alta che comprende le frazioni di Arizzano, Groppallo, Cissano e Cresseglio; la parte bassa, comprendente le frazioni di Autoliva, Diganzolo, Selasca e Pontini S. Giovanni.

(Approvato).

Art. 2.—

Le frazioni riunite della parte alta sono costituite in comune autonomo col nome di Arizzano superiore; le frazioni della parte bassa riunite fra loro, sono pure costituite in comune autonomo col nome di Arizzano inferiore.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le occorrenti disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di venerdì.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di venerdì, 26 maggio, alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,416,006 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 549);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 550).

II. votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione per le petizioni:

b) di un componente della Commissione per i decreti registrati con riserva.

III. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali (N. 509);

Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna) (N. 479);

Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo Zoologico della Regia Università di Napoli per la istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo (N. 480);

Divisione in due del comune di Arizzano (N. 451).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per combattere l'alcoolismo (N. 389);

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-bis);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (N. 3);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 29 maggio 1911 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXIV.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Elenco di omaggi (pag. 5261) — Congedi (pag. 5262) — Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,416,006 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 549) (pag. 5262); « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 550) (pag. 5264) — Presentazione di disegni di legge (pag. 5271) e di una relazione (pag. 5281) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 5271) — Nomina di Commissione (pag. 5271) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per combattere l'alcoolismo » (N. 398-A), parlano i senatori Parpaglia (pag. 5273), Garofalo, relatore (pag. 5272) e il Presidente del Consiglio (pag. 5272, 5276) — Chiusa la discussione generale, si approva l'art. 1 — Sull'art. 2 parlano il senatore Parpaglia (pag. 5277), il senatore Garofalo, relatore (pagina 5278) e il Presidente del Consiglio (pag. 5277); sull'art. 3 i senatori Parpaglia (pagina 5278, 5279, 5281), Di Camporeale (pag. 5280), Garofalo, relatore (pag. 5279, 5280, 5281) e il Presidente del Consiglio (pag. 5278, 5280, 5281); sull'art. 4 i senatori Parpaglia (pag. 5281), Tarditi (pag. 5282), Garofalo, relatore (pag. 5282) e il Presidente del Consiglio (pag. 5282); sull'art. 5 i senatori Malvezzi (pag. 5283), Torrigiani Luigi (pag. 5283), Polacco (pag. 5283), Di Camporeale (pag. 5284) e Garofalo, relatore (pag. 5284) — L'art. 6 è approvato senza osservazioni — Sull'art. 7 parlano i senatori Di Brazzà (pag. 5285), Parpaglia (pag. 5285), Garofalo, relatore (pag. 5286) e il Presidente del Consiglio (pag. 5285) — Si approvano gli articoli da 8 a 12, e l'art. 13 con una modificazione proposta dal Presidente del Consiglio (pag. 5287) — È infine approvato un ordine del giorno presentato dal senatore Garofalo, relatore, e da altri senatori (pag. 5287) — Annuncio di una interpellanza dei senatori Barzellotti, Molmenti ed altri (pag. 5287) — Risultato di votazione (pag. 5288).*

La seduta è aperta alle ore 15.30.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ministro dell'interno, ed i ministri della marina, e di grazia e giustizia e dei culti.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge:

L'ing. Gustavo Suchet: *L'acquedotto pugliese.*

I Rettori delle Regie Università di Pisa e di Siena: *Annuari* di quelle R. Università, anno 1910-911.

Il deputato prof. Carlo Ferraris: *The Banks of Issue in Italy*.

La Deputazione provinciale di Basilicata: *Storia dei moti di Basilicata e delle provincie contermini del 1860*, del prof. Giacomo Raccoppi.

La direzione del Regio archivio di Stato di Milano: *Annuario* di quel Regio archivio, per l'anno 1911.

Il direttore del Regio Istituto di scienze sociali Cesare Alferi, annuario di quell'Istituto per l'anno accademico 1910-911.

Il sindaco di Firenze: *Atti* di quel Consiglio comunale, anno 1910, volume II.

La Camera di commercio ed arti di Trapani: *Trapani nel movimento marittimo commerciale ed industriale*.

Il senatore Filomusi-Guelfi: *Della filosofia del Diritto in Italia dalla fine del secolo XVIII alla fine del secolo XIX*.

Il deputato prof. Luigi Rava: *L. C. Farini ed il suo epistolario*.

Il ministro dei lavori pubblici: *Annali* del Consiglio generale del traffico, volume, IV, 1910.

Il senatore dott. Luigi Cavalli: *L'epopea italiana del 1860, commemorata nel I° cinquantenario*.

Il ministro della guerra: *Memorie storiche militari*, fascicolo I, aprile 1911.

Il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze: *Giubileo di cultura*.

Il sindaco di Torino: *Statistica demografica sanitaria e servizi dell'ufficio d'igiene per l'anno 1909*.

Il direttore della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele, per le provincie siciliane: *Album statistico del movimento economico patrimoniale di quella Cassa, 1862-1909*.

Il prof. V. Termine Trigona: *Il problema della scuola*.

Il sig. A. Pavese: *Treviglio attraverso alla storia del nazionale Risorgimento*.

Il signor A. Servadei: *Attraverso l'Africa centrale - Un quarto di secolo di vita coloniale*.

Il signor Flaminio Luderghani: *Ceneri - Storia drammatizzata nel cinquantesimo anno d'Italia nova*.

La deputazione provinciale di Terra di Lavoro: *Atti* di quel Consiglio provinciale per l'anno 1909.

Il direttore della Società degli insegnanti di Torino: *Atti* della cinquantesima consulta di quella Società, anno 1910.

Il Presidente del Consiglio di Stato: *Annuario* del Consiglio di Stato, anno 1911.

Il dott. Leonardo Ricciardi: *Sulla invenzione del Tectonismo*.

Il senatore Francesco Buonamici: *Sull'antico statuto della Università di Pisa*. Alcune preliminari notizie storiche.

Il ministro della guerra: *Scritti editi ed inediti del generale Giovanni Cavalli*, vol. 4.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo i signori senatori: Viganò, di un mese, e Petrella di 10 giorni, per motivi di famiglia.

Non essendovi osservazioni in contrario, questi congedi s'intenderanno concessi.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,416,006 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11» (N. 549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,416,006 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-1911».

Do lettura di questo disegno di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,416,006 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911.

Cap. n.	44. Sussidi a titolo di concorso a favore dei comuni ed altri enti morali per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessuti mutui di favore L.	130,000
•	46. Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali	90,000
•	81. Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse).	300,000
•	87. Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali per il mantenimento di scuole tecniche	100,000
•	92. Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni o compensi, indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenza (Spese fisse) .	100,000
•	93. Regie scuole complementari e normali - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse) . .	500,000
•	117. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Retribuzione per classi aggiunte	45,000
•	151. Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico per mantenimento di cliniche, per spese di ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali	500
•	261-bis. Commissione per il riordinamento degli studi superiori, istituita con Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 84 - Spese pel funzionamento della Commissione e della segreteria	20,000
•	274-quinquies. Acquisto di opere d'arte all'esposizione internazionale di belle arti del 1911 in Roma. . .	100,000
•	276-sexies. Commissione internazionale per l'insegnamento matematico - Contributo nelle spese della Sotto-Commissione italiana	5,000
	<i>Da riportarsi L.</i>	1,390,500

	Riporto . . . L.	1,390,500
Cap. n. 276-septies. Borsa di studio da conferirsi pel perfezionamento della lingua araba al Cairo »		2,500
» 276-octies. Somma dovuta a titolo di transazione agli eredi del tipografo Carlo Brancadoro, morto in seguito a caduta in un cavo al Foro Romano »		23,000
» 433. Somma a complemento del fondo stanziato al cap. 456 dell'esercizio 1907-908 - Concorso nella spesa per il monumento da erigersi in Arezzo a Francesco Petrarca, legge 11 luglio 1904, n. 365, per indennità corrisposta su quel fondo a membri del Comitato pel monumento stesso »		6
	Totale . . . L.	<u>1,416,006</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessun chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di una legge di articolo unico, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione sulla spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911» (N. 550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-11».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 550).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 564,595.38, e le diminuzioni di stanziamento per la somma di lire 602,995.38 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 38,400 al capitolo n. 128 « Fondo di riserva per le spese impreviste » iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1910-11 a titolo di reintegro della somma di lire 30,000 prelevata a favore del capitolo n. 223-ter « Retribuzione agli impiegati avventizi da assumersi per sopperire alle vacanze nel personale di ruolo in conseguenza della legge 10 luglio 1910, n. 417 », e della somma di lire 8,400 prelevate a favore del capitolo n. 230-ter. « Paghe a ragionieri avventizi adibiti al lavoro di revisione dei rendiconti dei mandati a disposizione dei prefetti per il pagamento di compensi ad insegnanti delle scuole medie, a norma dell'articolo 10 della legge 8 aprile 1906, n. 142 » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

È approvata la variazione alla denominazione del capitolo n. 123, giusta la tabella unita alla presente legge.

Sono altresì approvate le variazioni alla denominazione del capitolo n. 7, come segue:

Cap. 7 « Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie, a norma dell'art. 148 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623 ».

Tabella delle nuove e maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911.

NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	4. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendenti da altri Ministeri - Retribuzioni a personale straordinario temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182 L.	94,000 »
»	8. Ministero - Spese d'illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza »	20,000 »
»	12. Ministero - Fitto di locali »	10,000 »
»	14. Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica, e loro famiglie »	15,000 »
»	15. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina »	4,500 »
»	16. Aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni utili per le scienze, le lettere e le arti »	5,000 »
»	17. Indennità per ispezioni e missioni presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Spese per missioni all'estero e congressi »	16,615 »
»	18. Indennità ai membri della Commissione consultiva e dello altre Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ed assegni, a posti gratuiti in istituti di educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura »	30,000 »
»	19. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	10,000 »
»	23. Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del <i>Bollettino ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti nel bilancio »	60,000 »
	<i>Da riportarsi L.</i>	265,115 »

	<i>Riparto</i> . . .	265,115 »
Cap. n. 24.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legatura di libri e di registri per l'Amministrazione centrale »	5,000 »
» 42.	Concorso del Ministero dell'istruzione pubblica nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari »	2,913.45
» 62.	Spese per medaglio di benemerenza per l'istruzione e l'educazione popolare »	18,000 »
» 74.	Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana e per il ginnasio femminile di Roma - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli non annessi a convitto, e nel ginnasio di Frosolone - Imposte sui fabbricati per il Regio liceo « Genovesi » di Napoli »	18,000 »
» 90.	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole secondarie tecniche »	1,000 »
» 102.	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole magistrali »	1,000 »
» 108.	Spese varie per affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria - Mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza negli esami scritti dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti pel personale delle scuole medie governative »	10,000 »
» 112 bis.	Indennità all'ispettore temporaneo di educazione fisica in applicazione dell'art. 61 delle norme per l'attuazione della legge 26 dicembre 1909, n. 805, approvate per delegazione legislativa con Regio decreto 22 dicembre 1910 »	833.33
» 116.	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 26 dicembre 1909, n. 805 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	46,000 »
» 127.	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento . . »	35,000 »
» 138.	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di convitti nazionali e per alunne di istituti educativi femminili »	2,000 »
» 142.	Istituti dei sordo-muti - Sussidi eventuali ad istituti autonomi e spese per il loro incremento »	2,000 »
» 143.	Indennità per ispezioni e missioni in servizio degli istituti di educazione, dei collegi e degli istituti per i sordo-muti, governativi, provinciali, comunali e privati »	3,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	409,861.78

	<i>Riporto . . . L.</i>	409,861.78
Cap. n. 168. Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza . . . »		4,755 »
» 169. Biblioteche governative - Acquisto, conservazione e rilegatura dei libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche »		13,995 »
» 170. Biblioteche governative - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali »		5,250 »
» 175. Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario . . . »		3,640 »
» 182. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese varie inerenti ai fini dei singoli istituti »		18,493.60
» 185. Aiuti ad istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali. »		5,000 »
» 189. Musei, gallerie e scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		2,000 »
» 191. Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, del materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione . . . »		16,000 »
» 193. Musei e pinacoteche non governativi - Fondo per sussidi. »		2,000 »
» 195. Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino o di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il recupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero - Rilievi, piante, disegni ed altro »		13,000 »
» 198. Monumenti - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza »		-1,000 »
» 199. Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori . . »		25,000 »
» 206. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento di locali		
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	519,995.38

	<i>Riporto</i> . . . L.	519,995.38
	- Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza »	3,000 »
Cap. n. 214.	Spese per la scuola archeologica italiana in Atene »	3,000 »
» 218.	Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazione e rinvenimento d'oggetti d'arte - Indennità varie »	10,000 »
» 223.	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazioni (Spese fisse) »	1,600 »
» 230- <i>quater</i> .	Rimborso al Comitato del concorso ginnastico internazionale di Torino per sussidi ai componenti le squadre delle scuole medie governative che partecipano al concorso scolastico di educazione fisica nel 1911 »	12,000 »
» 287.	Spese e compensi per lavori straordinari negli uffici provinciali scolastici, resi necessari dall'applicazione della legge 15 luglio 1906, n. 383 »	15,000 »
	Totale . . L.	564,595.38

MAGGIORI ASSEGNAZIONI DA ISCRIVERSI NELLO STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL
TESORO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1910-911.

Cap. n. 128.	Fondo di riserva delle spese impreviste L.	38,400 »
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	602,995.38

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1.	Ministero - Personale di ruolo; stipendi e retribuzioni per supplenze (Spese fisse) L.	9,000 »
» 2.	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	8,000 »
» 30.	Regi provveditori agli studi - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	30,000 »
» 32.	Regi ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze - Assegni agli ispettori scolastici cui sono affidate solamente scuole del comune capoluogo della provincia ed agli ispettori comandati agli uffici provinciali. (Articoli 28 e 32 del regolamento approvato con Regio decreto 19 aprile 1906, n. 350) (Spese fisse) »	8,000 »
» 34.	Indennità e spese per ispezioni alle scuole primarie »	18,000 »
» 41.	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra »	3,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	76,000 »

	<i>Riporto . . . L.</i>	76,000 »
Cap. n. 65. Corsi magistrali speciali: conferenze magistrali; mostre didattiche - Orti agrari sperimentali e festa degli alberi - Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello »		5,000 »
» 71. Regie ginnasi e licei - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nei licei e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali . . . »		27,400 »
» 82. Regie scuole tecniche, Regie istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali »		63,600 »
» 94. Regie scuole complementari e normali - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali . . »		22,400 »
» 109. Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media »		13,925 »
» 110. Indennità per ispezioni e missioni a seminari e fondazioni scolastiche »		2,000 »
» 111. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »		4,333.33
» 112. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale - Retribuzioni per classi aggiunte »		1,000 »
» 113. Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale - Compensi per eventuali lavori straordinari e di segreteria . . . »		2,000 »
» 117. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Retribuzione per classi aggiunte. »		46,000 »
» 118. Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Rimunerazione per servizi straordinari ed eventuali »		1,500 »
» 120. Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a Società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisti di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse »		5,500 »
» 121. Spese varie per affitti di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti e pratici dei concorsi per conferimento di posti vacanti negli Istituti di magi-		
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	270,658.33

	<i>Riporto . . . L.</i>	270,658.33
	sterio per l'educazione fisica ed a cattedre vacanti di educazione fisica nelle scuole medie governative »	1,500 »
Cap. n. 122.	Indennità per incarichi, ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica »	2,000 »
» 123.	Assegni annui a favore della Federazione ginnastica italiana e del Comitato centrale dell'Istituto per l'incremento dell'educazione fisica »	5,000 »
» 124.	Convitti nazionali e Convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze - Assegni al personale insegnante e di servizio della scuola professionale annessa al Convitto « Principe di Napoli » in Assisi (Spese fisse) »	41,050 »
» 132.	Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) . . . »	20,000 »
» 135.	Educatori femminili - Posti gratuiti »	2,000 »
» 139.	Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) »	7,000 »
» 147.	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse) »	41,100 »
» 161.	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti e per supplenze (Spese fisse). »	18,000 »
» 165.	Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	6,000 »
» 178.	Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . . . »	11,193.45
» 181.	Accademia ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza »	11,493.60
» 183.	Pensionati artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico »	15,000 »
» 187.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . . . »	25,000 »
» 190.	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza »	25,000 »
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	501,995.38

	<i>Riporto . . . L.</i>	501,995.38
Cap. n. 192. Gallerie, musei medioevali e moderni - Lavori di conservazione e di restauro ad oggetti d'arte. . . »		26,000 »
» 194. Scavi - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza »		19,000 »
» 207. Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Acquisto di materiale - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione »		3,000 »
» 213. Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia »		7,000 »
» 217. Consiglio superiore di antichità e belle arti, e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diarie e gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie »		11,000 »
» 222. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse). »		35,000 »
	TOTALE . . . L.	<u>602,995.38</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge, essendo composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione del Ministero dell'interno;

Provvedimenti per il personale della pubblica sicurezza;

Modificazioni al ruolo organico degli agenti di custodia e degli agenti carcerari;

Modificazione all'articolo 56 della legge di pubblica sicurezza relativa all'uso degli apparecchi automatici per il giuoco.

Raccomandarei al Senato di voler esaminare d'urgenza questi disegni di legge, specialmente quello che riguarda il personale della pubblica sicurezza, in quanto sarebbe opportuno che esso andasse in applicazione al più presto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, della

presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine nel giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati dianzi e nella seduta antecedente; inoltre la votazione per la nomina di membri in alcune Commissioni.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di Commissione

PRESIDENTE. In seguito all'incarico affidatomi dal Senato, ho chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del nuovo Codice di procedura penale, i signori senatori: Balenzano, Fiocca, Inghilleri, Mortara, Quarta.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi degli scrutatori delle votazioni per le nomine all'ordine del giorno.

Risultano sorteggiati per la votazione per la nomina di un componente la Commissione delle petizioni i senatori: Guala, Di Camporeale, Massarucci; per la votazione per la nomina di un membro della Commissione dei decreti registrati con riserva, i senatori: Tarditi, De Cesare, Bava-Beccaris.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per combattere l'alcoolismo » (N. 389-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per combattere l'alcoolismo ».

Prego l'onor. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di dichiarare se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Gli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale sono concordati col Governo; prego perciò il Senato di aprire la discussione sul progetto così come viene proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato n. 389-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GAROFALO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, relatore. Desidererei di fare una dichiarazione.

Bisogna che il Senato osservi che il progetto, quale era stato presentato dall'onorevole Luzzatti, comprendeva tre capitoli. Nel primo si trattava della vendita al minuto e del consumo delle bevande alcoliche nei pubblici esercizi; nel secondo capitolo, si trattava dei provvedimenti riguardanti gli alcoolizzati abituali pericolosi; e nel terzo si contenevano disposizioni transitorie e penali. Di questi tre capitoli, il Presidente del Consiglio accettava il primo e l'ultimo, ed esprimeva il desiderio di stralciare il secondo capitolo, che riguarda i provvedimenti per gli alcoolizzati pericolosi. L'Ufficio centrale aderisce a tale proposta, onde sia semplificato il progetto e ne sia facilitata l'approvazione dai due rami del Parlamento,

essendo in tal modo rimossa ogni preoccupazione d'ordine finanziario. Ciò non vuol dire però che l'Ufficio centrale abbia rinunciato all'idea della utilità dei provvedimenti riguardanti gli alcoolizzati; ma esso, pur convinto della utilità di tali provvedimenti, pensa che questi possano essere rinviati ad uno studio ulteriore e formare oggetto di un nuovo progetto che il Ministero potrà presentare, quando creda di averne i mezzi finanziari.

Per queste ragioni, insieme con alcuni colleghi dell'Ufficio centrale ed altri senatori, presento il seguente ordine del giorno:

« Il Senato fa voti che il Governo voglia studiare il modo di provvedere al ricovero degli alcoolizzati abituali pericolosi, con la fondazione di appositi asili, ovvero con quella di sezioni speciali negli ospedali o manicomi ».

Sono firmati: Bensa, Di Broglio, Garofalo, Luciani, Gabba.

Dunque, tolto di mezzo il secondo capitolo, al quale si è sostituito questo ordine del giorno, l'Ufficio centrale, come del resto ha già domandato il Presidente del Consiglio, desidera che la discussione sia aperta sul progetto dell'Ufficio centrale e con gli emendamenti concordati col Ministero.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Devo brevemente dire le ragioni per cui il Governo ha pregato l'Ufficio centrale di non insistere sopra questo capitolo secondo.

Questo capitolo, sostanzialmente, disponeva che coloro, i quali erano stati due volte condannati per reati commessi in istato di ubbriachezza, la terza volta fossero ricoverati in asili mantenuti dallo Stato. (*Commenti*).

Evidentemente, era impossibile a noi calcolare quanti di questi asili si sarebbero dovuti istituire in Italia. Aggiungo che si trattava non di alcoolizzati divenuti dementi, perchè in questo caso provvede la legge sui manicomi; si trattava invece solo di gente che aveva commesso un reato in istato di ubbriachezza, ma che non si trovava in istato di demenza. Si trattava in genere di operai che continuavano a lavorare. Ora, a questo riguardo è necessario fare un'osservazione: se si fossero ricoverati negli asili

e mantenuti a spese dello Stato i capi delle famiglie, che col loro lavoro assicurano il pane alla moglie ed ai figli, allora si avrebbe avuto anche l'obbligo di provvedere al mantenimento di quella e di questi, perchè evidentemente non potevamo condannarli a morire per difetto di mezzi.

Data questa gravità del problema, io ho pregato l'Ufficio centrale di voler rinunciare per ora a questo complesso di disposizioni. L'Ufficio centrale con l'ordine del giorno presentato invita il Governo a studiare ed io naturalmente non posso rifiutarmi di farlo; ma devo d'altra parte dire che questo è un problema di molto difficile soluzione. Non bisogna dimenticare che potremmo andare incontro all'inconveniente di trovare gente, la quale si mettesse di proposito ad ubbriacarsi per essere poi ricoverata negli asili e mantenuta a spese dello Stato. (*Si ride*).

Ora, questo bisognerà evitarlo, come bisognerà evitare tutti gli altri inconvenienti che potessero manifestarsi.

Come ho detto, io studierò l'argomento, ma il Senato, tenendo conto di queste difficoltà non dovrà maravigliarsi, io credo, se questi studi dureranno un certo tempo. (*Approvazioni*).

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Questo disegno di legge arriva a noi preceduto da una discussione avvenuta in questo Consesso nel passato mese di giugno, in occasione del bilancio del Ministero dell'interno, discussione provocata da un ordine del giorno presentato dall'onor. Garofalo e da altri suoi colleghi.

Da diversi oratori fu constatato il progresso dell'alcoolismo anche in Italia, tanto che essa occupa il terzo posto in Europa, e furono rilevati i gravi danni che ne sono la disgraziata conseguenza, estendendosi anche a donne e giovanetti. Il collega Inghilleri, relatore di quel bilancio, pur riconoscendo il progresso dell'alcoolismo nel nostro paese, non lo riteneva così allarmante, ed opinava essere più efficace la lotta con mezzi indiretti, atti a modificare l'educazione del popolo, specialmente coll'istruzione, che il ricorrere a mezzi diretti repressivi. Il Presidente del Consiglio, onorevole Luzzatti, in vista della gravità del male, ritenne necessario ricorrere a mezzi preventivi e repressivi, e così

la necessità dell'intervento del potere legislativo, e prometteva di presentare apposito disegno di legge, che è appunto quello che si discute.

In vero non si può disconoscere la funesta marcia dell'alcoolismo in Italia; basti indicare che in un ventennio, dal 1889 al 1909, il consumo dell'alcool in Italia è salito da 41,000 ettolitri a 625,000 ettolitri, detraendo dalla produzione l'alcool in qualunque modo esportato ed il denaturato; Le statistiche degli ospedali e manicomi ci dimostrano l'aumento progressivo degli infermi di corpo e di mente a causa dell'alcoolismo; e le statistiche giudiziarie l'influenza disastrosa dell'alcoolismo nella criminalità. L'onor. Nitti, che ora fa parte del Governo, scrisse « che quei disgraziati il cui bilancio non si chiude mai col pareggio, e che sentono nel corpo e nello spirito tutta l'inazione dell'albumina, tendono fatalmente alla ebbrietà che momentaneamente li solleva, e mostra meno dura la realtà delle cose ». Così causa dell'alcoolismo la povertà. All'incontro il Picard afferma che dappertutto ove regna l'intemperanza sopravviene la miseria: il giorno in cui sarà scomparso l'alcoolismo metà del pauperismo sarà vinto: a giustificare ciò concorre un fatto grave. Nel Belgio, nell'ultimo quinquennio, i salari sono aumentati di 450 milioni, e di pari passo è cresciuto il consumo dell'alcool che aumentò di 426 milioni.

Il precedente Ministero aveva presentato il disegno di legge con molteplici disposizioni, specialmente di indole sociologica pel ricovero e cura di alcoolizzati pericolosi, non ancora alienati di mente, e si stabilivano premi a favore di istituti, associazioni o privati che si fossero resi benemeriti nella lotta contro l'alcoolismo.

Anzitutto si dispone esser necessaria una speciale autorizzazione del prefetto per poter aprire spaccio o vendita di bevande alcooliche che abbiano oltre 21 gradi di volume. Fu stabilito questo limite alto per comprendervi alcuni vini che hanno elevato grado alcoolico, ma certo il vino puro non raggiunge i 21 gradi.

Avviene che con questa formula si comprendono alcune bevande che si battezzano come vino e sono tutt'altro. Certo vi è compreso il vermouth, che passa per vino e generalmente ha di tutto fuorchè di vino, e tra altro contiene l'assenzio che si vuol proscrivere; certo vi è vermouth

di marca rispettabile che non è in tali condizioni, ma la fabbricazione di questa bevanda a base di speculazione è adulterata. Vi è pure il vino Marsala, che è vino, quantunque pur questo con molta concia, ma la parte massima è vino, se proviene da rispettabili produttori e ditte; ma disgraziatamente si è estesa anche la fabbricazione del Marsala con diversi elementi, diverse droghe a base d'alcool, non del più fino. Così sotto nome di vermouth e di marsalotti si ingerisce dell'alcool assolutamente nocivo e colle ripetute bibite, coll'abitudine si giunge all'alcoolismo avanzato che produce tutti i più tristi effetti della intossicazione.

Oltre ciò in pratica sarà una disposizione di attuazione assai difficile, bisognerebbe misurare coll'alcoolometro tutte le bevande fermentate ed alcooliche. Ciò non avverrà, e molte bevande alcooliche saranno vendute egualmente.

Come maggior garanzia nell'accordare la licenza delle bevande alcooliche che superino il 21° grado, si è stabilita una Commissione speciale provinciale che deve dare il suo parere sulle domande per vendita di quelle bevande, e non si può consentire lo spaccio se non lo consente quella Commissione, mentre per gli spacci e vendite delle altre bevande alcooliche rimane in vigore la vigente legge di pubblica sicurezza; e resta esclusa la vendita delle bevande alcooliche a 21 gradi in determinate località, in determinate epoche.

Dobbiamo ritenere che nella massima parte è lo stesso esercizio che vendè e spaccia le bevande alcooliche di qualunque grado, sovente anche il vino; ora, si capisce chiaramente la difficoltà di stabilire norme speciali per la vendita di una parte di quelle bevande. Sarebbe necessaria una sorveglianza costante, permanente in ogni esercizio, ciò che non è possibile. Perciò è facile prevedere che per quelli esercizi rimarrà una prescrizione nominale e si bevverà egualmente l'acquavite, la grappa, e la famosa mescolanza, specialmente gradita dagli operai. Gli operai ricorrono a quelle bevande, perchè credono di acquistare maggior resistenza al lavoro, ed è vero che a piccole dosi è uno stimolante che eccita il lavoratore, ma, continuando, principia l'opera intossicatrice ed invece di stimolare deprime le forze, e gli operai si infiacchiscono.

Questa Commissione, secondo il progetto Luzzi,

era composta di otto membri (in molti progetti si è notata la tendenza a costituire le Commissioni con molti individui). Avverso sempre per lunga esperienza a tale sistema, ho veduto, con viva compiacenza, che cogli emendamenti concordati si sia ridotto il numero, e potrei dire potean ridursi ancora di un altro, ma non intendo farne proposta.

Ho notato un'altra modificazione, che può forse passare inosservata, ma che tuttavia è molto importante: il progetto, che dirò Luzzatti, richiedeva, per potersi consentire la licenza, assolutamente il parere favorevole della Giunta comunale, e questa disposizione era pure accolta dall'Ufficio centrale; ora, secondo l'accordo intervenuto tra Governo e Commissione, deve richiedersi il parere della Giunta, ma non a condizione di non potersi dare licenza se questo non è favorevole; l'avviso favorevole è richiesto solo per la Commissione provinciale.

Credo che questo sia buon provvedimento, perchè ben sappiamo come nei piccoli comuni, causa le gare di partito, può accadere ed accade che si neghi il permesso ad un esercente solo perchè del partito avverso. All'incontro la Commissione provinciale giudica della opportunità serenamente.

Non posso omettere un'osservazione, che ritengo di certo valore. Secondo una disposizione contenuta nell'art. 2, parrebbe che le licenze debbano essere annuali; ora, noi sappiamo che per la legge vigente si consentono anche licenze temporanee a breve termine. In queste condizioni, chiedo all'onor. ministro ed all'illustre relatore, si possono o non si possono consentire quelle brevi licenze per lo spaccio delle bevande alcooliche di cui all'art. 1? Se non si vuole consentire tale facoltà, non ne muovo certo lamento. Osservo altresì che, come è compilata, quella parte dell'articolo porta ad un controsenso; si dice che la licenza ha la durata di un anno e viceversa tutte le licenze scadono al 31 dicembre; pertanto la licenza ottenuta entro l'anno può aver la durata, non di un anno, ma di un mese.

Dico francamente: avrei voluto che in questa legge fossero comprese le disposizioni che il ministro Luzzatti avea proposto e la Commissione avea allargato pel ricovero e cura degli alcoolisti pericolosi per la loro recidività, pur

dichiarando che erano opportuni, anzi necessari, alcuni emendamenti.

L'avrei desiderato, perchè è un provvedimento di vero interesse sociale, nei rapporti specialmente della criminalità e della recidività nel delitto, dappoichè sappiamo dai dati statistici, che l'alcoolismo dà un contributo larghissimo alla recidività, e dà un contributo alla criminalità nei minorenni, e debbo aggiungere anche nelle donne. Un mezzo, ben studiato, di carattere preventivo e repressivo dovea costituire la parte migliore, più efficace in una legge di questa natura.

L'onor. Presidente del Consiglio osserva che una disposizione di quest'indole, e nei termini come è proposta, condurrebbe a gravi conseguenze finanziarie per lo Stato, perchè si dovrebbe non solo provvedere al ricovero degli alcoolizzati recidivi, ma anche a mantenere le famiglie, che resterebbero prive del capo che col suo lavoro provvedeva loro i mezzi per vivere.

Onor. Giolitti, quando l'alcoolismo raggiunge quei gradi, le forze dell'individuo sono depresse e lo spirito alterato. L'alcoolista cronico fugge il lavoro e quello che è più, fugge la famiglia, la sua casa; il suo tempio è la bettola; egli è il nemico peggiore della famiglia, perchè la avvelena educando a quella scuola i figli, che diventano alcoolisti precoci, candidati alla criminalità od alla prostituzione. È dimostrato da lunga esperienza quale sia la prole degli alcoolisti; una buona parte di essa nasce colpita da mali fisici, e sono frequenti gli idioti; basta per convincersene compulsare le statistiche degli ospedali e manicomi. Ed a proposito dell'idiotia, ricordo che nel Belgio gli idioti si chiamano *figli della Domenica*, perchè in quel giorno avviene il maggior abuso dell'alcool, che è pure stimolo alla lascivia. E mi dispenso dal ricordare tutte le altre funeste conseguenze.

Era pertanto atto eminentemente civile e sociale provvedere al ricovero e alla cura di coloro, che, nelle condizioni di alcoolismo cronico o pericoloso, possano essere resi non solo innocui, ma anche, curati e restituiti alla famiglia ed alla società rigenerati. Così sarebbe attuata la vera previdenza, e direi provvidenza, del legislatore di tempi civili, seguendo anche l'esempio di altre nazioni.

Non minor senso di disgusto ho provato nel

leggere che per gli emendamenti concordati si è anche sacrificato l'art. 15, con cui era autorizzato il Governo a concedere speciali premi, con ricompense in danaro od altrimenti, ad associazioni o privati che si fossero resi benemeriti nella lotta contro l'alcoolismo.

L'abbandono di quella disposizione ha, per me, un significato, che può e deve produrre un'impressione sinistra. Sembrerebbe che non si voglia la lotta contro l'alcoolismo, ma quasi si concorra a facilitare il consumo delle bevande alcooliche. Non faccio questione di misura del concorso di incoraggiamento per parte dello Stato, ma in una legge di questa natura, che ha per iscopo di combattere l'alcoolismo, è una patente contraddizione togliere un premio a coloro che volontariamente assumono la missione di debellare tale flagello, specialmente quando in alcune città vediamo sorgere associazioni di tale indole. Ripeto: eliminare questa parte non ha, a mio avviso, alcuna giustificazione.

Per quanto riguarda i ricoveri per gli alcoolizzati, comprendo che è questione molto grave nella sua pratica attuazione, se si vuole, con effetto, raggiungere lo scopo, e deve essere studiata dal lato, direi, tecnico, e dal lato finanziario. Confesso, poichè devo essere sincero, che, per la parte finanziaria, si sono dettati dal cessato Ministero e dalla Commissione provvedimenti con animo leggero.

Secondo il progetto Luzzatti, le spese dei nascituri ricoveri dovevano essere a carico dello Stato e delle provincie; ma era evidente che insorgevano tutte le provincie, che domandano sgravi per la impossibilità in cui si trovano di provvedere ai bisogni dell'Amministrazione, specialmente per i manicomi; e ne sono prova le deliberazioni di tutti i congressi delle provincie.

L'Ufficio centrale modificò quella disposizione, liberando la provincia, liberando quasi anche lo Stato, volendo che a ciò si provvedesse col provento della tassa generale stabilita per le licenze, di cui all'art. 1.

Confesso però che quei mezzi sono assolutamente insufficienti, se non si vuole una platonica affermazione. Intendo pertanto che la creazione di ricoveri per cura di alcoolizzati cronici, quale fu proposta, non può essere assoluta; ma una volta posto il problema, è necessario risolverlo. È un'opera eminentemente civile

che si compie, e l'Italia non deve essere seconda in questa via.

L'onor. relatore, nella sua perspicua relazione, conchiude invocando le parole del ministro francese Briand; io, o signori, invocherò le parole di un illustre deputato, l'onor. Fusinato. Egli ha scritto: « Il miglior modo per ammazzare l'idra dell'alcoolismo sarebbe quello di distruggere il bicchiere; non potendo romperlo, cerchiamo almeno di impicciolirlo. Ma ciò si può fare tirando ogni giorno contro l'alcoolismo un sassolino che vada a cadervi dentro e diminuirne il contenuto ».

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, ridotto alle proporzioni come lo è dagli emendamenti concordati, è un sassolino. Ebbene, lanciamolo colla fiducia che la lotta si intensifichi e non si tardi a poter attuare più efficaci mezzi, onde l'Italia si liberi da una piaga che minaccia e insidia la famiglia e la società. (Bene).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'on. senatore Parpaglia ha fatto una prima domanda relativa alla portata dell'art. 2 riguardo al rilascio delle licenze che è devoluto a questa Commissione speciale.

Ora, io credo che la quistione sia risolta dal terz'ultimo capoverso dell'articolo stesso, secondo il quale l'autorizzazione, una volta data dalla Commissione, può annualmente essere rinnovata dal prefetto, senza che occorra per questo di riconvocare la Commissione stessa.

Quanto alla quistione più grave che riguarda il ricovero per gli alcoolizzati, l'on. Parpaglia stesso si è già reso conto della grave difficoltà finanziaria che vi sarebbe e della mancanza assoluta di studii che ci possa mettere in grado di calcolare l'entità del problema. Io aggiungo che il giorno in cui si entrasse in questo campo bisognerebbe prendere una via più ristretta di quella che ora è proposta, perchè ora si ricovererebbero quelli che negli ultimi dieci anni abbiano riportato due condanne per reati commessi in istato di ubbriachezza. Ma questo non basta a significare che si tratti di un ubbriaco incorreggibile. Ad ogni modo neppure l'onorevole Parpaglia propone di venire ad un provvedimento concreto in proposito.

Parla poi dell'art. 15: si duole che si siano tolti quella specie di premii alla virtù che si davano a quegli istituti che coi loro mezzi educativi inducono la gente a non ubbriacarsi. La ragione di questo provvedimento è conseguenza della soppressione dell'art. 8. Nella Commissione si è dovuto riconoscere che siccome l'articolo 8 conteneva, per iniziativa di una legge portata al Senato, una nuova imposta, non era possibile che in questa condizione fosse votata. Abolita questa imposta, cessava anche la possibilità di erogarne i proventi nel modo stabilito dall'art. 15. Del resto posso assicurare l'onor. Parpaglia che già attualmente il Ministero dell'interno, sul fondo della beneficenza che ha nel suo bilancio, non manca di aiutare questi istituti di carattere educativo, ricreatori e simili, i quali abbiano anche per iscopo una educazione popolare che allontani il più che si può l'operaio dall'osteria.

Questo si fa coi fondi, dei quali dispone il Ministero dell'interno.

Ringrazio il senatore Parpaglia di aver dichiarato che in massima accetta il disegno di legge; sarò ben lieto se le sue proposte, che ha annunciato, gioveranno a migliorarlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

DELLA VENDITA AL MINUTO E DEL CONSUMO DI BEVANDE ALCOOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI.

Art. 1.

È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorchè l'esercente sia munito della licenza d'esercizio di cui all'art. 50 della legge di pubblica sicurezza.

Tale disposizione è applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovre, agli spacci

di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni, ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge di pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione di cui nel precedente articolo non può essere concessa senza il parere della Giunta comunale, nè senza il voto favorevole di una speciale Commissione permanente stabilita nel capoluogo della provincia.

La Commissione è composta:

- a) del prefetto o di un consigliere di prefettura da lui delegato;
- b) di un membro designato dal Consiglio provinciale;
- c) di un membro nominato dal Consiglio provinciale di sanità;
- d) del medico provinciale;
- e) di un funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto.

L'autorizzazione è annuale e vale fino al 31 dicembre di ciascun anno; alla scadenza potrà essere rinnovata con apposizione di visto per parte del prefetto.

Essa è strettamente personale, nè può essere ceduta o servire per più di un esercizio.

Il provvedimento dato dal prefetto sulla domanda di autorizzazione è definitivo.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nell'articolo 2°, al secondo capoverso, si dispone che l'autorizzazione è annuale; ma poi si soggiunge che le autorizzazioni scadono il 31 dicembre di ogni anno. Conseguendo da ciò che, se l'autorizzazione fu data durante l'anno, essa non è più annuale.

Inoltre, secondo la dizione dell'articolo, sarebbe esclusa la facoltà di concedere licenze temporanee. È vero che nella legge generale di pubblica sicurezza sono contemplate le licenze temporanee; ma, siccome con questa legge si vuol disciplinare specialmente tutto ciò che riguarda lo spaccio e la vendita di sostanze di un grado alcoolico elevato, sembrerebbe che le licenze temporanee per questo riguardo non esistessero più. Badiamo alle conseguenze di una così assoluta disposizione.

Prego pertanto il ministro di voler chiarire quali sono i suoi intendimenti al riguardo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che lo scopo di questo alinea, del quale ha parlato l'onor. Parpaglia, sia precisamente il seguente, e secondo me sia buono: vale a dire che tutte le licenze scadano lo stesso giorno affinché la Commissione possa, nel complesso di tutte le licenze da concedere in un dato comune, in una data frazione, vedere se e quanto convenga di continuare e se e quale convenga di sopprimere. Se scadesse ad epoche diverse lungo l'anno, questo lavoro di coordinamento non sarebbe possibile.

L'onor. Parpaglia ha rilevato la inesattezza della forma grammaticale, in quanto che l'alinea direbbe: «L'autorizzazione è annuale e vale fino al 31 dicembre di ciascun anno».

Osserva l'onor. Parpaglia: se è annuale, dovrebbe scadere dopo un anno. Mi permetta però di osservargli che se l'articolo dicesse: «l'autorizzazione dura un anno» sarebbe da darsi la interpretazione da lui indicata, mentre la cosa è diversa: la parola annuale forse è stata presa da chi ha proposto l'articolo (poichè non fui io che presentai questo disegno di legge) nel senso che alla fine di ogni anno la licenza scadesse. Per togliere l'equivoco basterebbe dire: l'autorizzazione ha valore soltanto fino al 31 dicembre dell'anno, nel quale è stata accordata. Con questo si manterrebbe l'unità di scadenza delle licenze, e non si avrebbe l'inesattezza grammaticale lamentata dal senatore Parpaglia.

PARPAGLIA. Si potrebbe aggiungere *temporanea*.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dicendo *temporanea* non si capisce; sarebbe più logico dire: fino al 31 dicembre dell'anno, in cui è stata accordata.

PARPAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PARPAGLIA. Ora si danno licenze temporanee per giorni, per settimane e per mesi, per certe determinate contingenze, ma, se l'alinea rimane quale è proposta, non sarebbe ciò più possibile, e non mi pare giustificata una tale misura.

Per queste ragioni, pregherei l'onor. ministro di aggiungere: « Salvo all'autorità di accordare licenze temporanee ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Per parte mia, me ne rimetto all'Ufficio centrale.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta l'emendamento proposto dal Presidente del Consiglio.

Dove è detto: « l'autorizzazione è annuale, e vale fino al 31 dicembre di ciascun anno », si deve dire: « l'autorizzazione ha valore fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata ».

Questa dizione è chiarissima e non può essere censurabile sotto qualsiasi aspetto.

Quanto alle licenze temporanee delle quali parlava l'onor. Parpaglia, siccome si tratta di una legge con la quale si tende a restringere sempre più il numero delle osterie e degli spacci di bevande alcoliche, sarebbe un controsenso che essa ammettesse concessioni di licenze temporanee.

Io non credo che questo sia stato nella intenzione del ministro proponente, come non è nella intenzione mia come relatore.

Credo invece che non si debba ammettere la possibilità di licenze temporanee in una legge intesa a combattere l'alcoolismo.

PRESIDENTE. Il comma 3° di questo articolo 2 rimane quindi così emendato:

« La concessione vale fino al 31 dicembre dell'anno nel quale è stata accordata; alla scadenza potrà essere rinnovata con apposizione di visto da parte del prefetto ».

Il resto dell'articolo rimane come è.

Chi approva l'art. 2, così modificato, è pregato di alzarsi.

Art. 3.

Spetta alla Commissione suddetta di determinare le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia.

Restano ferme le facoltà date all'autorità di pubblica sicurezza dall'articolo 56 della legge 30 giugno 1889, limitatamente all'abbreviazione degli orari stabiliti.

In nessun caso però lo spaccio o la vendita delle bevande alcoliche di cui all'art. 1 può essere permesso prima delle ore 8, o dopo le 22, ed è assolutamente vietato nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinerà inoltre le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nell'articolo, come era prima formulato, era detto che alla Commissione provinciale si lasciava di stabilire le norme per gli orari, perchè non si poteva con una norma generale stabilire un orario per tutto lo Stato, ed era necessario che vi fosse un potero che potesse stabilire questi orari ed adattarli alle condizioni speciali delle varie regioni.

Il credere che si possa per tutta l'Italia stabilire un orario unico, per me, è un assurdo: le 8 del mattino possono essere troppo presto o troppo tardi, troppo presto nell'inverno, troppo tardi nell'estate, e così dicasi per le ore della sera.

Credo quindi più conveniente lasciare la disposizione quale era prima, che cioè sia la Commissione provinciale quella che stabilisce gli orari; essa farà in modo che essi rispondano alle vere esigenze di una determinata regione.

Pregherci perciò la Commissione di ritirare l'emendamento ed il ministro di mantener l'articolo quale era coll'aggiunta che ha fatto il Governo vi è abbastanza garanzia per l'osservanza di questi orari e limitarli quando sia necessario.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego l'onor. Parpaglia di considerare che quest'art. 3 per la sua prima parte rimane o cioè:

Spetta alla Commissione suddetta di determinare le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia.

E non è detto qui che debba essere un orario unico per tutto l'anno.

Il secondo comma proposto dice: « In nessun caso però lo spaccio o la vendita delle bevande alcoliche, di cui all'art. 1º ». Non sono gli esercizi che non devono rimanere aperti, ma sono quelle bevande alcoliche che hanno più di 21 gradi di alcolicità che non si vuole siano vendute fin dal mattino di buon'ora. A questa proposta, che era del Ministero precedente, io non avevo ragioni di oppormi.

Ciò che ho creduto indispensabile, è stato di far proporre un'aggiunta, perchè l'autorità di pubblica sicurezza abbia facoltà di abbreviare gli orari, quando certi momenti l'impongono; nei momenti cioè di turbolenza, di disordini è necessario che l'autorità possa far chiudere l'esercizio ad un'ora più sollecita di quella stabilita nelle norme generali.

Quanto all'ultimo capoverso è una proposta della Commissione, alla quale non avevo ragione di oppormi, perchè tende a diminuire l'uso di quegli alcoli più dannosi alla salute degli operai.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. Come ha detto molto bene il Presidente del Consiglio, il secondo comma, che è divenuto 3º, ha lo scopo altamente morale di diminuire il tempo massimo in cui si possano vendere liquori alcolici, onde il consumo di essi vada scemando per quanto è possibile. Ora se noi sopprimiamo questa determinazione della durata massima di apertura delle osterie, se lasciamo in piena balla delle Commissioni provinciali e Giunte comunali ed autorità di pubblica sicurezza di stabilire gli orari senza un limite insuperabile quale è stato proposto, si ricadrà negli stessi inconvenienti che si deplorano attualmente, e cioè che in un circondario si farà in un modo e in un altro in modo diverso, e non si otterrà, per tante e tante ragioni, che sarebbe troppo lungo l'espore, ragioni di cui potrei parlare lungamente (perchè ho qui documenti assai interessanti intorno al modo in cui oggi si procede), lo scopo che noi ci proponiamo di raggiungere con questa legge.

Ho lettere di professori di igiene e di presidenti di società antialcoliche, dalle quali risulta che gli orari di apertura e chiusura degli esercizi sono molto spesso stabiliti per

ragioni affatto estranee a quelle che richiederebbe l'interesse della pubblica igiene.

Ora, io trovo che una delle ragioni principali di essere di questa legge è appunto la determinazione di un orario massimo, che in nessun caso possa esser superato. E per quanto riguarda la determinazione di questo orario nelle ore mattutine, è bene fare osservare che una delle abitudini peggiori che si riscontrano, specialmente nelle popolazioni dell'alta Italia, è quella che gli operai i quali alla mattina si recano alle officine ed ai cantieri, si fermano negli spacci che incontrano sul loro cammino, e nei quali si vendono liquori infetti e malsani, di cui essi trangugiano due o tre bicchieri, incominciando ad avvelenare il loro organismo sin dalle prime ore della giornata.

Come ho detto, ciò accade specialmente nell'alta Italia, in quasi tutte le città del Piemonte, della Lombardia e del Veneto. E del Veneto in particolare posso parlare con piena cognizione di causa.

Ora, lo stabilire che i liquori alcolici non si possono vendere prima dello otto del mattino sarà una cosa utilissima e molto salutare per il nostro paese. Per queste considerazioni, io non rinuncio affatto alle disposizioni di questo articolo. (*Approvazioni*).

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nel primo comma di questo articolo è fatta facoltà alla Commissione provinciale di determinare le norme generali circa gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, tenendo conto delle esigenze locali e dello sviluppo dell'alcoolismo nella provincia. È chiaro pertanto che è affidato a questa Commissione il compito di dare le norme per tutti gli esercizi, in cui si spacciano bevande alcoliche di qualunque natura. Ora, non trovo opportuno che nella legge si introduca una disposizione uniforme per tutto lo Stato per esercitare la vendita delle bibite alcoliche, di cui all'art. 1, solo dalle 8 del mattino alle 10 di sera.

E badiamo che bibite alcoliche al di sopra di 21 gradi si somministrano nei caffè e nelle trattorie, ed avverrebbe con questo assoluto generale divieto di non poter avere nel caffè un liquore e nel pranzo un bicchierino di cognac od altro liquore. E si finirebbe col non vedere applicata la legge.

Ora, io pregherei vivamente la Commissione perchè non insista nella sua proposta. Lasciamo che provveda la Commissione, tenendo conto delle condizioni locali. Mi sembra che voler stabilire un orario unico per tutti i luoghi ed in tutti i tempi sia un po' troppo. Insisto perciò che venga soppressa la prima parte del secondo alinea dell'articolo 3.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'alinea, del quale l'onor. Parpaglia vorrebbe la soppressione, è proposto dall'Ufficio centrale del Senato, ed io l'ho accettato. Ma evidentemente, non posso farne una questione mia.

Se si trova modo di restringere al più possibile questo uso di veri veleni, io ci sto molto volentieri; ma non mi pare che tale questione costituisca un principio fondamentale per la legge.

Mi sembra che sia una semplice questione di modalità.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. Ho espresso poco fa la mia opinione, e ho detto le ragioni per le quali credo necessario stabilire che i liquori non si possano vendere nelle ore della mattina. Per ragioni analoghe, aggiungo essere anche necessario che questi non si possano vendere in ora troppo tarda della sera. Il limite proposto, dalle 8 della mattina alle 10 della sera, mi pare lasci uno spazio di tempo molto largo ai bevitori, senza che essi comincino la giornata avvelenandosi, e senza che la finiscano con nuovo veleno. Se vogliamo fare una legge utile, questo punto mi sembra il più importante di essa; altrimenti abbandoniamone del tutto l'idea, e lasciamo che le cose vadano pure come vanno ora. Il limite proposto è uno dei mezzi per impedire che si beva almeno nelle prime ore della mattina e in quelle della tarda sera.

PRESIDENTE. La proposta dell'onor. Parpaglia mi sembra fosse quella della soppressione dell'intero limite.

GAROFALO. L'onorevole senatore Parpaglia domanderebbe anche la soppressione del di-

vieto della vendita delle bevande alcoliche nei giorni festivi e in quelli di elezioni?

PARPAGLIA. No, no.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. La parte che vorrei soppressa è la prima parte del comma dell'art. 3, quella cioè in cui si legge: « In nessun caso però lo spaccio o la vendita delle bevande alcoliche di cui all'art. 1 può essere permessa prima delle ore 8, o dopo le 22 ».

DI CAMPOREALE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *dell'Ufficio centrale*. Mi pare che il concetto dell'onor. Parpaglia sarebbe meglio espresso, qualora si modificasse questo art. 3 così: « Lo spaccio e la vendita delle bevande alcoliche di cui all'art. 1, è assolutamente vietato nei giorni festivi e in quelli di elezioni politiche e amministrative », lasciando poi il resto dell'articolo come è. Sembra a me che sarebbe questa la formula migliore.

Non dico questo come membro dell'Ufficio centrale, perchè io veramente sarei del parere del senatore Parpaglia, più che del parere del relatore. Personalmente, credo che vi sia una certa contraddizione tra la facoltà che si dà alla Commissione di stabilire l'orario, e la limitazione che le si impone subito dopo.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale è dunque diviso in due opinioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che sia bene venire ad una conclusione. La prima parte dell'articolo, sulla quale sono tutti d'accordo, dà facoltà alla Commissione di determinare le norme circa l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia. Credo che su questa parte siamo tutti d'accordo, come credo che siamo anche tutti d'accordo sulla proibizione della vendita, in certe determinate ore, delle bevande alcoliche al fine di restringerne l'abuso.

Data questa interpretazione, la formula proposta dal senatore Di Camporeale sarebbe questa: « La vendita delle bevande alcoliche,

di cui all'art. 1, è assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative e politiche ». Il resto sarebbe lasciato come è scritto.

Credo che, data la facoltà alla Commissione di restringere essa la vendita dei liquori più pericolosi, questa facoltà potrebbe adempiere abbastanza bene al fine che l'Ufficio centrale si è proposto.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Per essere più chiaro, dopo le parole « apertura e chiusura degli esercizi pubblici », ecc., vorrei che si aggiungesse: « anche per lo spaccio e vendita delle bevande di cui all'art. 1 della legge ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il primo comma dell'articolo resterebbe allora così formulato:

« Spetta alla Commissione suddetta di determinare le norme generali circa l'apertura e la chiusura degli esercizi pubblici e le ore in cui è permessa la vendita dei liquori indicati all'art. 1°, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia ».

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. In questo articolo sarebbe ancora da fare un piccolo emendamento puramente grammaticale. Dove si dice: « spetta alla Commissione suddetta di determinare le norme » ecc., bisognerebbe invece dire: « di stabilire le norme » ecc.

PRESIDENTE. Do lettura dell'art. 3 concordato tra l'Ufficio centrale e Governo:

« Spetta alla Commissione suddetta di stabilire le norme generali circa gli orari d'apertura e di chiusura degli esercizi pubblici e le ore in cui è permessa la vendita delle bevande alcooliche indicate all'art. 1, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia.

« Restano fermo le facoltà dato all'autorità di pubblica sicurezza dall'art. 56 delle legge 30 giugno 1889, limitatamente alla abbreviazione degli orari stabiliti.

« La vendita delle bevande alcooliche di cui all'art. 1 è assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinerà inoltre le distanze minime tra gli esercizi nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme.

Chi l'approva l'articolo 3 così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 5,677.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910.

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Finali della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del progetto di legge sull'alcoolismo.

Art. 4.

È vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche ai minori degli anni 16.

È loro vietato parimente di somministrare bevande contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che si trovino in istato di ubbriachezza o che palesemente sieno in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente.

Non è permesso di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento, o per il pagamento delle mercedi agli operai.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Mi duole proprio di dover essere noioso. L'articolo 4°, come era formulato

nel disegno di legge presentato dal ministro Luzzatti, era in questi termini: « Ai concessionari dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1º è fatto divieto di somministrare bevande alcooliche: a) ai minori degli anni 16; b) alle persone che si trovano in stato di ubbriachezza, e che palesemente sono in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente ».

La Commissione lo modificò nei seguenti termini: « È vietato ai pubblici esercenti (così a tutti) di somministrare bevande alcooliche ai minori degli anni 16. Ed è vietato parimenti di somministrare bevande contenenti alcool in qualunque grado alle persone che si trovino in stato di ubbriachezza o in stato anormale ». Parrebbe così che fosse vietato di somministrare ai minori qualunque bevanda alcoolica. (*Commenti*). E se così è, non occorre la distinzione o meglio la specificazione di bevande contenenti alcool in qualunque misura, per il divieto di somministrarlo alle persone in stato anormale per ubbriachezza o di alterazione mentale. Unica ed uniforme in questo caso è la disposizione. Che se poi si vuole impedire si somministrino solo le bevande alcooliche indicate nell'articolo 1º, è necessario specificarlo, ma, lasciata la disposizione quale è, ne consegue che qualunque bevanda alcoolica ai minori è vietata. A me pare evidente la necessità di una spiegazione, se non si vuol dare alla prima parte dell'articolo un senso largo di proibizione per i minori, e dire che il divieto per loro è limitato alle bevande di un grado superiore al 21.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio*. Si tratta di una questione di forma, che forse non è esatta nel controprogetto dell'Ufficio centrale. Nella prima parte dell'articolo è detto: « È vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche ai minori degli anni 16 »; io ritengo che questa proibizione si riferisca alle bevande alcooliche di cui all'articolo 1º.

Con questa spiegazione, mi sembra di aver risposto a quanto chiedeva l'onor. Parpaglia. Basterebbe quindi aggiungere: È vietato ai pubblici esercenti di somministrare bevande alcooliche della specie indicata all'articolo 1º, ai minori di anni 16.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Per parte mia, non troverei male che ai minori di 16 anni fosse vietato di dare qualunque bevanda alcoolica. (*Commenti*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma un operaio di 15 anni può andare in trattoria e bere un bicchiere di vino; il vietarglielo sarebbe troppo.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. Il concetto di chi ha formulato questo articolo era che ai minori degli anni 16 non si potessero somministrare quelle bevande alcooliche che sono oggetto delle disposizioni speciali di questo progetto, ed in particolare dell'articolo 1º; quelle, cioè, che hanno più di 21 gradi di alcool.

Però vi era qui una certa inesattezza. Si diceva nel progetto ministeriale che questo divieto era fatto ai soli concessionari dell'autorizzazione, cioè di quelle speciali autorizzazioni per lo spaccio degli spiriti.

L'Ufficio centrale ha modificato questo articolo nel senso che qualunque pubblico esercente non possa somministrare bevande alcooliche ai minori di anni 16, e questo divieto non è fatto solo ai concessionari, ma anche agli altri esercenti, giacchè altrimenti sarebbe loro permesso di fare quello che è vietato ai concessionari con speciale licenza. Ecco perchè è stato detto in generale: « ai pubblici esercenti non è permesso somministrare bevande alcooliche ai minori degli anni 16 ».

Credo però che sarebbe bene di determinare le bevande alcooliche dicendo: « Le bevande alcooliche di cui all'art. 1º ».

Con questa correzione, sembrami che la prima parte di quest'articolo stia bene. Quanto alla seconda parte dell'articolo, qui non si tratta più delle sole bevande alcooliche che contengano più di 21 gradi di alcool, ma di qualunque bevanda inebbricante, perchè a tutte deve estendersi il divieto di somministrarle a persone già in istato di ubbriachezza od in istato anormale per debolezza di mente.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. A me pare che cadiamo in esagerazioni. Oltre alle limitazioni grandissime

che facciamo al piccolo commercio, alla libertà dell'industria, limitando ed osteggiando le rivendite (sia pure per uno scopo elevato), noi finiamo per mettere i rivenditori in condizioni difficilissime. Come è possibile che un rivenditore possa conoscere la fede di nascita del consumatore? In questo modo noi andiamo all'assurdo!

PRESIDENTE. Domando all'onor. Tarditi se intende di fare una proposta speciale a questo riguardo.

TARDITI. Io non faccio proposte. Ho fatto presente solo all'onor. Presidente del Consiglio le condizioni anormali in cui vanno a trovarsi questi rivenditori, affinché dello mie osservazioni si tenga conto.

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 4 sarebbe emendato così:

« È vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai minori degli anni sedici le bevande alcoliche di cui all'articolo 1° ».

Chi approva questo primo comma, voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 4.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

È vietato di corrispondere in tutto o in parte in bevande alcoliche la mercede dovuta agli operai, anziché in danaro.

MALVEZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVEZZI. Credo utile invocare una spiegazione conforme a quella che è stata data per la interpretazione dell'art. 4.

Chi è pratico di cose agricole sa che in moltissimi luoghi si usa dare parte della mercede agli operai in vino. Questo è graditissimo all'operaio ed è anche igienico e commendevole e risponde ad una quantità di capitoli agrari. Evidentemente, ad esempio, nei lavori delle risaie, nei lavori della canapa dove gli operai stanno nei maceratoi, od altro, l'averne del vino a portata è cosa utile, rinforzante e certamente sempre desiderata. Aggiungo che tra molte questioni per mercedi dibattute tra proprietari, contadini e operai anche questa della somministrazione del vino è stata oggetto di contro-

versie, sempre però col prevalente desiderio degli operai di avere il vino; non certamente per vizio, perocché io non credo che ne possano mai usare in tale quantità o qualità da cadere in ubbriachezza.

Ora, per evitare interpretazioni contrarie od incertezze che potrebbero recare turbamenti nei patti agrari, io domando che l'onorevole ministro o l'Ufficio centrale chiariscano il pensiero della legge o nell'articolo stesso o nel regolamento, se di regolamento vi sarà bisogno.

A dir la verità, ho improvvisata questa osservazione, ma quanti vivono tra i campagnoli sano, e credo, possono affermare che non è del tutto fuori luogo l'averla sollevata.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Poiché il senatore Malvezzi a sostegno della sua tesi ha invocato l'appoggio degli agricoltori, io, come tale, debbo aggiungere un'altra osservazione ed è che il vino somministrato per lavori agricoli viene generalmente, dalla cantina del proprietario, dove gli stessi operai avendo spesso lavorato e assistito alla confezione di questo vino, lo sanno certamente più genuino, sano e igienico di quello acquistato altrove, col vantaggio poi che la merce passando direttamente dal produttore al consumatore, avrà un prezzo molto minore di quello che necessariamente devono praticare gli spacciatori al minuto.

Mi unisco quindi al collega senatore Malvezzi per domandare una interpretazione molto chiara e precisa di questo articolo nel senso da noi desiderato.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Appoggio quanto hanno proposto i senatori Malvezzi e Torrigiani, ma proporrei d'altra parte di stralciare le parole finali dell'articolo « anziché in danaro ».

Qualunque opinione si porti sul cosiddetto *truck system*, è incontestabile che esso è in pratica attuato e mediante generi di varia natura farine, vettovaglie, ecc.

Ora, l'attuale redazione dell'articolo potrebbe far sorgere il dubbio che un salario che in tutto o in parte così si corrisponda possa convertirsi in somministrazione di bevande alcoliche di cui all'art. 1 dacché il divieto parrebbe dettato solo pel salario in danaro. Ciò che certo

non era e non è nello intendimento del ministro proponente e del nostro Ufficio centrale.

Quelle parole dunque, secondo il mio parere, si possono e si debbono sopprimere.

DI CAMPOREALE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *dell'Ufficio centrale*. Ho domandato la parola soltanto per fare osservare ai signori senatori che hanno interloquuto su questo articolo, che l'Ufficio centrale ha avuto sempre il concetto che si tratti delle bevande alcoliche, di cui si parla all'art. 1. Non si tratta del vino, il quale, per consuetudine secolare, in gran parte d'Italia fa parte delle mercedi che si danno agli operai, ma delle bevande alcoliche di cui all'art. 1. Ad ogni modo, per chiarire, si potrebbe aggiungere: « di cui all'art. 1 ».

POLACCO. Sopprimendo le parole come ho detto poc' anzi.

GAROFALO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. Quando si è detto « bevande alcoliche », si è inteso sempre di parlare di quelle, di cui è parola nell'articolo 1°. È una locuzione impropria, perchè anche il vino e la birra sono bevande alcoliche, ma è stata quasi una necessità di adoperarla, non trovandosene altra migliore.

Per chiarire dunque l'articolo conviene fare l'aggiunta, di cui si è parlato; inoltre è da sopprimere le ultime parole « anzichè in danaro ».

DI CAMPOREALE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE, *dell'Ufficio centrale*. La dizione dell'articolo, proposta dall'Ufficio centrale, rimarrebbe dunque stabilita in questi termini: « È vietato di corrispondere in tutto od in parte la mercede dovuta agli operai, in bevande alcoliche, di cui all'art. 1 ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 5, che rileggo nella formola emendata:

Art. 5.

« È vietato di corrispondere in tutto o in parte la mercede dovuta agli operai in bevande alcoliche, di cui all'art. 1° ».

Chi l'approva è pregato di azarsi.

(Approvato).

Art. 6.

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nel Regno, la vendita in qualsiasi quantità, ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».

Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nell'art. 42 della legge sanitaria.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori segretari a procedere alla numerazione dei voti ed i signori scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti ed i senatori scrutatori lo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Balestra, Barracco Giovanni, Barzellotti, Basile, Bava-Beccaris, Bertetti, Biscaretti, Bodio, Bracci.

Cadolini, Cactani, Capaldo, Caravaggio, Casana, Cavalli, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Conti, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Doria Pamphili.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Foà, Frascara.

Garofalo, Giorgi, Goiran, Golgi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Mangili, Manno, Mariotti Filippo, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Molmenti, Monteverde, Morra.

Paganini, Pagano, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponzio-Vaglia.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1911

Reynaudi, Rignon, Riolo, Rossi Giovanni.
Sacchetti, Saladini, San Martino, Schupfer,
Sismondo, Sormani, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Tommasini, Tor-
rigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vigoni Giulio, Vigoni Giuseppe, Volterra.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discus-
sione del disegno di legge « Sui provvedimenti
per combattere l'alcoolismo ».

Do lettura dell'articolo 7:

Art. 7.

Non può essere concessa alcuna licenza per
apertura di nuovi esercizi di vendita al mi-
nuto, o di consumo di vino, birra o di ogni
bevanda alcoolica in quei comuni o frazione
dei medesimi, dove siffatti esercizi esistano già
in numero tale da superare il rapporto dell'1
per 500 abitanti.

DI BRAZZÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. A proposito di questo articolo 7,
vorrei richiamare l'attenzione del Presidente
del Consiglio sul fatto seguente.

Questo articolo porta che non si debbano più
concedere licenze in quei comuni o frazioni di
comuni dove siffatti esercizi esistono già, in
rapporto superiore dell'uno per 500 abitanti.
Conseguenza naturale di questa limitazione sa-
rebbe quella che qualora dalle autorità compe-
tenti fosse stata ordinata la chiusura di qualche
esercizio, questo divieto dovrebbe essere man-
tenuto. A Venezia è accaduto che il prefetto,
nello scorso novembre, ha ordinato la chiusura
di qualche esercizio. Gli interessati a mezzo di
persone influenti hanno ricorso al ministro, e
questi ha revocato il divieto fatto. Si può bene
immaginare con quanto prestigio delle autorità
locali. Ciò, a mio parere, non dovrebbe asso-
lutamente accadere, e se anche il prefetto avesse
in qualche modo esorbitato nella decisione, il
Governo centrale dovrebbe, solamente in casi
eccezzionalissimi, modificare le decisioni prese
dalle autorità locali in ispecie quando si tratta
di un prefetto.

GIOLITTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro
dell'interno*. Mi duole di non essere in grado di
dare spiegazioni all'egregio senatore Di Brazzà
perchè il fatto cui egli allude non avvenne nel
tempo in cui io ero al Governo.

D'altronde, togliere assolutamente al Mini-
stero la facoltà di pronunziare in appello su
di un atto del prefetto sarebbe contro tutte le
norme del nostro diritto pubblico, poichè real-
mente il prefetto può talvolta sbagliare nei suoi
provvedimenti. Però il Ministero, e questa è la
via che si segue, non prende alcun provvedi-
mento contrario a quello del prefetto, tranne
che sia dimostrato in modo evidente l'errore
in cui sia caduta l'autorità politica locale.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Questo articolo è di una gra-
vità notevole. Bisogna tener conto delle con-
dizioni dei piccoli comuni rurali. Secondo la
legge di pubblica sicurezza attuale, si conce-
dono licenze temporanee; ed in quei comuni i
piccoli proprietari provvedono alla vendita del
vino raccolto in casa propria, onde risparmiare
le spese, servendosi per la vendita di qualcuno
della famiglia e per far ciò domandano ed ot-
tengono una licenza temporanea per breve
tempo. Ma, se mettete una disposizione assoluta
che vieta lo spaccio di bevande alcooliche oltre
il limite di una per ogni 500 abitanti, voi ne-
cessariamente venite ad impedire la vendita
al minuto a quei proprietari nella propria casa,
e li obbligate a cedere il vino agli esercenti
autorizzati, con gravissimo danno, perchè avendo
gli esercenti il monopolio della vendita, faranno
condizioni onerose ai proprietari.

Questo mi pare eccessivo, ed è facile pre-
vederne le conseguenze.

Pregherci perciò l'onor. ministro di volere
dare qualche chiarimento in proposito o meglio
di introdurre una speciale eccezione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro
dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro
dell'interno*. L'onorevole senatore Parpaglia si
preoccupa di quei proprietari che vendono il
proprio vino al minuto in casa propria. Ora a
me pare che questa disposizione dell'art. 7 non
si debba riferire che agli esercizi in cui la ven-
dita del vino si fa per speculazione. Onde credo

che si potrebbe concretare la proposta del senatore Parpaglia aggiungendo all'art. 7 questa disposizione: « La disposizione dell'art. 7 non si applica al proprietario che venda al minuto in casa propria il vino dei propri beni ».

Credo che questa aggiunta sia giustissima, perchè effettivamente in molti piccoli comuni i proprietari usano vendere il vino al minuto in casa propria.

GAROFALO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta ben volentieri l'aggiunta proposta dall'onor. Presidente del Consiglio a questo articolo 7, nel senso che le disposizioni di questo articolo non si applichino ai proprietari che in casa propria vendono il vino al minuto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo art. 7 con la seguente aggiunta proposta dal Presidente del Consiglio: « Questa disposizione non si applica al proprietario che venda al minuto il vino dei propri beni ».

Chi l'approva voglia alzarsi.
(Approvato).

Per le soppressioni concordate tra Governo ed Ufficio centrale resta abolito il capo II; diventa così capo II il capo III, e gli articoli 11, 12, 13 e 14, diventano rispettivamente 8, 9, 10 e 11.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

Art. 8.

Con decreto Reale, a proposta dei ministri dell'interno e delle finanze ed inteso il voto del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e pubblicazione dell'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato di adoperare, o per cui si stabilisce che non possano eccedere determinate proporzioni, nella fabbricazione delle bevande alcoliche.

Tale elenco sarà riveduto ogni biennio. La infrazione al divieto è punita coll'ammenda da lire 100 a 500, oltre alla confisca e distruzione dello bevande, senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 42 della legge sanitaria, e

delle maggiori penalità previste nel libro II, titolo VII, capo III del Codice penale, ove siano applicabili.

(Approvato).

Art. 9.

I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche sono tenuti a fare denuncia al prefetto dell'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e ad uniformarsi, oltre che al disposto del precedente articolo, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, sotto pena della chiusura di ufficio a cura dell'autorità sanitaria provinciale.

(Approvato).

Art. 10.

I contravventori al disposto degli articoli 1 e 4 sono puniti con le pene previste dall'articolo 489 del Codice penale.

In caso di recidiva, il giudice aggiunge la revoca della licenza. Ove sia prodotto appello, opposizione o ricorso, la sentenza deve nondimeno essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ordinerà la sospensione della licenza.

Il contravventore non potrà conseguire una nuova licenza se non trascorso il termine che il giudice avrà fissato nella sua sentenza, e che non sarà maggiore di un biennio.

I contravventori al divieto degli articoli 3 e 5 sono puniti con l'ammenda da lire 30 a 100. La stessa pena si applica ai contravventori all'art. 6, oltre al sequestro ed alla confisca della merce.

Le trasgressioni al disposto del secondo e terzo capoverso dell'art. 2 sono punite a termini dell'art. 449 del Codice penale.

Per i reati commessi a danno dei conduttori di pubblici esercizi o persone da loro dipendenti, a causa o in occasione della osservanza degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, si procede di ufficio ancorchè i reati siano di tal natura per cui, a norma del Codice penale, sarebbe necessaria l'istanza privata.

(Approvato).

Art. 11.

Colui che sarà stato per due volte condannato per essere stato colto in istato di ubbriachezza molesta e repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza, non potrà essere compreso come elettore nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei giurati, e verrà cancellato ove sia stato iscritto.

Tale provvedimento avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata, o altrimenti estinta, l'ultima condanna definitiva.

In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

(Approvato).

Art. 12.

Dall'importo di ciascuna delle pene pecuniarie applicate in virtù della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa, sarà prelevata una parte da determinarsi nel regolamento, per essere assegnata a titolo di premio ai funzionari e agenti di pubblica sicurezza che abbiano accertata la contravvenzione.

(Approvato).

Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri interessati, intesi il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto entro sei mesi alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Nel regolamento si potrà comminare l'amenda fino a lire 100 per le infrazioni alle norme del regolamento stesso.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In questo articolo invece delle parole ministri « interessati », con le quali non si esprime precisamente di quali ministri si tratti, bisognerebbe dire dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia.

GAROFALO, *relatore*. Accetto che si dica « ministri dell'interno e di grazia e giustizia » invece di « ministri interessati ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13 così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno proposto dai senatori Bensa, Di Broglio, Garofalo, Luciani e Gabba:

« Il Senato fa voti che il Governo voglia studiare il modo di provvedere al ricovero degli alcoolizzati abituali pericolosi, con la fondazione di appositi asili, o con quella di sezioni speciali negli ospedali o manicomi ».

Il Presidente del Consiglio accetta questo ordine del giorno?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Con le riserve che ho dichiarato fin da principio, siccome non è che un invito a studiare, e, per quanto un uomo abbia studiato, è sempre bene che continui a studiare, (Si ride) io accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'ordine del giorno che ho letto, accettato dal Presidente del Consiglio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza:

« I sottoscritti domandano di interpellare i ministri dell'interno, degli esteri e della pubblica istruzione sulla questione di una possibile vendita del palazzo Farnese, per sapere se il nuovo avviamento, che dicesi essa abbia preso verso una definitiva soluzione — spettante unicamente al Parlamento — sia quale lo esigono i diritti inviolabili dello Stato italiano, e l'interesse vivissimo che vi prende la coscienza artistica del Paese, che fa voti affinché il più bel palazzo di Roma resti cosa nostra ».

Seguono le firme dei senatori Giacomo Barzellotti, Pompeo Molmenti, Raffaele De Cesare, Giuseppe Vigoni, Luigi Torrigiani, Di Brazza, Filomusi-Guelfà, Giovanni Barracco, Luigi Luciani, Golgi e Malvezzi.

Ricordo che vi è un'altra interpellanza del giugno 1910, firmata dal senatore Arrivabene e da altri senatori, sullo stesso soggetto. I

Domando al Presidente del Consiglio se accetta questa interpellanza.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comunicherò ai miei colleghi questa domanda di interpellanza e mi riservo di dichiarare se e quando essa potrà essere svolta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

a) Per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni:

Senatori votanti 97
Maggioranza 49

Il senatore Rignon ebbe voti 45
» Mazziotti » 32
» Polacco » 2
» Sacchetti » 1
» Petrella » 1
» Rossi Giovanni » 1
» Biscearetti » 1

Schede bianche 14

Ballottaggio fra i senatori Rignon o Mazziotti.

b) Per la nomina di un commissario nella Commissione per i decreti registrati con riserva:

Senatori votanti 97
Maggioranza 49

Il senatore Polacco ebbe voti 43
» Mazziotti » 35
» De Cesare » 2
» D'Ayala » 1
» Cefaly » 1
» Rossi Giovanni » 1

Schede bianche 14

Ballottaggio fra i senatori Polacco e Mazziotti.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali:

Senatori votanti 102
Favorevoli 93
Contrari 6

Il Senato approva.

Istituzione di una stazione astronomica a Carloforte (Sardegna):

Senatori votanti 102
Favorevoli 97
Contrari 5

Il Senato approva.

Accettazione delle donazioni dei professori Stossich, Parona e Monticelli al Museo zoologico della R. Università di Napoli per l'istituzione di una collezione centrale elmintologica italiana presso quel Museo:

Senatori votanti 102
Favorevoli 96
Contrari 6

Il Senato approva.

Divisione in due del comune di Arizzano:

Senatori votanti 102
Favorevoli 76
Contrari 26

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni per lire 1,416,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti 102
Favorevoli 87
Contrari 15

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti 102
Favorevoli 91
Contrari 11

Il Senato approva.

Avverto i signori senatori che domani non ci sarà seduta pubblica; vi sarà invece riunione degli Uffici, i quali dovranno esaminare i seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, numero 254, sull'avanzamento nel Regio esercito (N. 530);

Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello (N. 539);

Riordinamento del personale dei disegnatori della Regia marina (N. 540);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiari a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 541);

Modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 491 (Servizio esplosivi presso il Ministero dell'interno) (N. 542);

Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (N. 543);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Fidale Emilia e dell'ospedale di San Felice sul Panaro (Numero 522);

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida (N. 523);

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana (N. 524).

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta pubblica di lunedì 29 corrente alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga delle funzioni dell'attuale Consiglio dell'emigrazione (N. 520);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5,677.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 493).

II. Votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un componente della Commissione per le petizioni;

b) di un componente della Commissione per i decreti registrati con riserva.

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per combattere l'alcolismo (N. 389).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-bis);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (Numero 3);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 31 maggio 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

ERRATA-CORRIGE

Nel resoconto della seduta del 23 maggio (discorso del senatore Franchelli) a pagina 5221, colonna 1, riga 13, invece di « politica coloniale di Adua » deve leggersi: « politica coloniale italiana » e a pagina 5222, colonna 1, riga 38, invece di « oportet statuissio » deve leggersi: « oportet studuisse ».

CLXV.

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Congedi* (pag. 5293) — *Proposta del senatore Torrigiani Luigi* (pag. 5293) per le onoranze alla memoria dei generali Lamarmora e Montevecchio; cui si associano il senatore Tarditi (pag. 5294) e a nome del Governo, il ministro del tesoro (pag. 5294) — *Presentazione di una relazione e di disegni di legge* (pag. 5294) — *Dichiarazione del senatore Mazziotti* (pag. 5295) — *Si approvano i disegni di legge: « Proroga delle funzioni dell'attuale Consiglio dell'emigrazione »* (N. 510) (pag. 5295); « *Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5667.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910* » (N. 493) (pag. 5295) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 5296) — *Presentazione di una relazione* (pag. 5296) — *Risultato di votazione* (pag. 5297).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo il senatore Sani di 15 giorni, per motivi di salute; di 15 giorni il senatore Pullè, per motivi di famiglia; di 10 giorni il senatore Petrella, per motivi di ufficio, e di 15 giorni, per motivi di famiglia, il senatore Martinez.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

Proposta del senatore Torrigiani Luigi.

TORRIGIANI LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI LUIGI. Signori senatori.

La Regia nave *Agordul* ha approdato in questi giorni a Sebastopoli, e di là salperà tra breve

per portare in patria le spoglie mortali dei generali Lamarmora e Montevecchio. Questi, che *Piemonte Reale Cavalleria* è orgoglioso di avere contato tra i suoi più distinti e degni ufficiali, cadde colpito a morte sul campo di battaglia. Alessandro Lamarmora, meno fortunato di lui, fu spento dal morbo che inferì durante la campagna di Crimea.

Fu Alessandro Lamarmora che ideò ed organizzò il Corpo dei nostri bersaglieri, creando quel tipo di baldo, agile, impetuoso, elegante soldato, che raccoglie le generali simpatie e desta l'universale ammirazione.

All'annuncio della vittoria della Cernaia, Italia tutta sussultò di giubilo e di speranza. Il fine istinto del popolo intuì che non si trattava soltanto di una vittoria piemontese, ma si trattava di una vittoria nazionale, perchè fin d'allora, figli tutti d'Italia erano considerati quelli che combattevano e morivano in difesa del tricolore vessillo. (*Benissimo*).

Fu la vittoria della Cernaia la prima tappa nella via dei fortunati eventi che ci condussero all'indipendenza e all'unità della patria.

La vittoria della Cernaia dimostrò al mondo che i soldati italiani non erano soltanto degni, come troppo laconicamente diceva il comunicato ufficiale del comandante supremo degli eserciti alleati, di battersi al fianco di altri valorosi; ma ben sapevano emularli nelle grandi virtù del soldato, nella disciplina, nell'abnegazione, nel coraggio, virtù queste che noi abbiamo la soddisfazione di vedere mantenute nell'esercito e nell'armata, così nelle liete, come nelle avverse vicende; virtù che sono arra sicura della fortuna, della grandezza d'Italia. (*Benissimo*).

Provvido fu l'invio d'una Regia nave da guerra per la pietosa missione, perchè era dovuta alla memoria di quei prodi questa testimonianza di gratitudine nazionale, nel cinquantenario in cui si ricordano i fasti della nostra indipendenza. (*Approvazioni*).

Però io sarei d'avviso (ed ho in questo consenziente l'onor. ministro della guerra, il quale mi ha incaricato di comunicare al Senato il suo vivo rammarico di non poter essere presente alla seduta odierna), sarei di avviso, dico, che oggi, perchè proprio oggi stesso a Sebastopoli si tributano solenni onoranze alle salme ieri esumate, che il Senato del Regno deliberasse di essere ufficialmente rappresentato allo sbarco di quei resti gloriosi sul suolo italiano. (*Approvazioni vivissime e generali*).

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. I bersaglieri, che ebbero sempre un culto per il loro fondatore, per il generale Alessandro Lamarmora, esultano oggi che i resti di lui possono ritornare e riposare in Patria. (*Approvazioni vivissime*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A nome del Governo, m'associa di gran cuore ai nobili sentimenti espressi dai senatori Torrigiani e Tarditi, che hanno eloquentemente ricordato i fasti gloriosi ed il patriottismo dell'esercito italiano. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Torrigiani Luigi ha proposto che il Senato sia ufficialmente rappresentato allo sbarco dei resti gloriosi di Alessandro Lamarmora e del generale Montevecchio sul suolo

italiano, e che sia deferita alla Presidenza la nomina di una deputazione.

Pongo ai voti la proposta dell'onor. senatore Torrigiani.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata alla unanimità).

Farò conoscere domani i nomi dei componenti la deputazione.

Presentazione

di una relazione e di disegni di legge.

POLACCO. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Polacco della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge approvati già dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912;

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912;

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento sopra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911;

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911;

Approvazione di spesa conseguente dall'applicazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, sul riordinamento delle scuole italiane all'estero.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Invio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga delle funzioni dell'attuale Consiglio dell'emigrazione » (N. 520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle funzioni dell'attuale Consiglio dell'emigrazione ».

Non essendo presente l'onor. ministro degli affari esteri, domando all'onor. ministro del tesoro se è disposto a sostenere in sua vece la discussione di questo disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'articolo unico.

Articolo unico.

Il Consiglio dell'emigrazione, costituito a norma dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1901, n. 23, con decreto del 29 luglio 1903, continuerà ad esercitare le sue funzioni fino a che non sia stato nominato il nuovo Consiglio a norma dell'art. 7 bis della legge 17 luglio 1910, n. 583.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5677.81 per provvedere al saldo di spese re-

sidue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5677.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:
 (V. Stampato N. 493).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2784.17 iscritta al capitolo n. 84-bis: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 18: - Spese di liti e di arbitramenti - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1908-909 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2893.64 iscritta al capitolo n. 84-ter: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 61: - Spese per risarcimento di danni - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1908-909 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Dichiarazione del senatore Mazziotti.

MAZZIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZIOTTI. Ringrazio i colleghi che hanno voluto rivolgere sul mio modesto nome i loro voti per la nomina nelle due Commissioni delle petizioni e dei decreti registrati con riserva. Prego però i colleghi di voler votare per l'altro candidato in ballottaggio, poichè io, non avendo potuto prendere parte ai lavori di queste Commissioni, ho creduto mio dovere dimettermi da esse. Non sarebbe quindi il caso che ora fossi di nuovo eletto.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mazziotti di questa dichiarazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Provvedimenti per combattere l'alcoolismo;

Proroga delle funzioni dell'attuale Consiglio dell'emigrazione;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5,677.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910;

ed alla votazione di ballottaggio per la nomina:

a) di un componente della Commissione per le petizioni;

b) di un componente della Commissione per i decreti registrati con riserva.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare, per incarico della Commissione di finanze, la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti sopra alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo all'estrazione a sorte degli scrutatori per le due votazioni per le nomine che ho già ricordate.

Risultano nominati scrutatori per la votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione per le petizioni, i signori senatori Tommasini, Malvezzi, Guala; per la votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione per i decreti registrati con riserva, i signori senatori, Rignon, Avarna Nicolò, Tarditi.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti: ed i signori scrutatori a voler procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti, e gli scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo, Avarna Nicolò.

Barracco Giovanni, Basile, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Bodio, Poncompagni-Ludovisi.

Cardolini, Caetani, Cefaly, Centurini, Cittadella, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cotti.

D'Ayala Valva, De Amicis, De Cesare, De Giovanni, De Riseis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Doria Pamphili.

Fabrizi, Finali, Fiocca, Frascara.

Gessi, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio.

Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvezzi, Manno, Mariotti Filippo, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Molmenti, Morra.

Orsini-Baroni.

Pagano, Paternò, Pedotti, Perla, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Rignon, Riolo, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Salaadini, San Martino, Scaramella-Manetti, Sismondo, Sormani.

Tarditi, Taverna, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vigoni Giulio, Vigoni Giuseppe.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il risultato delle votazioni a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per combattere l'alcoolismo:

Senatori votanti	75
Favorevoli	61
Contrari	14

Il Senato approva.

Proroga delle funzioni dell'attuale Consiglio d'Emigrazione:

Senatori votanti	75
Favorevoli	68
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5677.81 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	75
Favorevoli	66
Contrari	9

Il Senato approva.

Il risultato della votazione di ballottaggio sarà annunciato nella seduta di domani.

Non potendosi proseguire nello svolgimento dell'ordine del giorno, per l'assenza dei signori ministri, la seduta è rinviata a domani alle ore 16.

Leggo l'ordine del giorno per domani:

Provvedimenti per estendere l'azione della R. Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti (N. 517);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanz. 1910-911 (N. 551); Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 1-*bis*);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (N. 3);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 1° giugno 1911 (ore 10).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 29 MAGGIO 1911

Provvedimenti per combattere l'alcoolismo

CAPO I.

DELLA VENDITA AL MINUTO E DEL CONSUMO DI
BEVANDE ALCOOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI.

Art. 1.

È vietata, senza speciale autorizzazione del prefetto, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcoliche, che abbiano un contenuto in alcool superiore al 21 per cento del volume, ancorchè l'esercente sia munito della licenza d'esercizio di cui all'art. 50 della legge di pubblica sicurezza.

Tale disposizione è applicabile anche ai venditori ambulanti di cui all'art. 72 della legge di pubblica sicurezza.

L'autorizzazione non deve essere concessa alle cantine delle caserme, agli spacci ambulanti nei campi militari di manovre, agli spacci di cibi e bevande degli stabilimenti di ricovero, di lavoro e di pena dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, ed infine agli esercizi previsti dall'art. 59 della legge di pubblica sicurezza.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui nel precedente articolo non può essere concessa senza il parere della Giunta comunale, nè senza il voto favorevole di una speciale Commissione permanentemente stabilita nel capoluogo della provincia.

La Commissione è composta:

a) del prefetto o di un consigliere di prefettura da lui delegato;

b) di un membro designato dal Consiglio provinciale;

c) di un membro nominato dal Consiglio provinciale di sanità;

d) del medico provinciale;

e) di un funzionario di pubblica sicurezza, scelto dal prefetto.

L'autorizzazione vale fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata accordata; alla scadenza potrà essere rinnovata con apposizione di visto per parte del prefetto.

Essa è strettamente personale, nè può essere ceduta, o servire per più di un esercizio.

Il provvedimento dato dal prefetto sulla domanda di autorizzazione è definitivo.

Art. 3.

Spetta alla Commissione suddetta di stabilire le norme generali circa gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici, e le ore nelle quali è permessa la vendita delle bevande alcoliche indicate all'art. 1, tenendo conto delle esigenze locali e della diffusione dell'alcoolismo nella provincia.

Restano ferme le facoltà date all'autorità di pubblica sicurezza dell'articolo 56 della legge 30 giugno 1889, limitatamente all'abbreviazione degli orari stabiliti.

La vendita delle bevande alcoliche di cui all'art. 1 è assolutamente vietata nei giorni festivi e in quelli di elezioni amministrative o politiche. Per le nuove concessioni di licenze, la Commissione medesima determinerà inoltre le distanze minime tra gli esercizi, nei quali si vendano bevande spiritose di qualsiasi genere, e gli ospedali, cantieri, officine, scuole e caserme.

Art. 4.

È vietato ai pubblici esercenti di somministrare ai minori degli anni 16 le bevande alcoliche di cui all'art. 1.

È loro vietato parimenti di somministrare bevande contenenti alcool in qualsiasi misura alle persone che si trovino in istato di ubbriachezza o che palesemente siano in uno stato anormale per debolezza o alterazione di mente.

Non è permesso di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento, o per il pagamento delle mercedi agli operai.

Art. 5.

È vietato di corrispondere in tutto o in parte la mercede dovuta agli operai in quelle bevande alcoliche di cui all'art. 1.

Art. 6.

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione nel Regno, la vendita in qualsiasi quantità, ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».

Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume, contengano dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nell'art. 42 della legge sanitaria.

Art. 7.

Nei comuni o frazioni di comuni nei quali esistono esercizi di vendita o di consumo di vino, birra o di qualsiasi bevanda alcolica in numero tale da superare il rapporto di uno per 500 abitanti, non può essere concessa alcuna nuova licenza per apertura di tali esercizi.

Questa disposizione non si applica al proprietario che vende al minuto il vino dei propri beni.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE.

Art. 8.

Con decreto Reale, a proposta dei ministri dell'interno e delle finanze ed inteso il voto del Consiglio superiore di sanità, sarà provveduto alla formazione e pubblicazione dell'elenco

delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato di adoperare, o per cui si stabilisca che non possano eccedere determinate proporzioni, nella fabbricazione delle bevande alcoliche.

Tale elenco sarà riveduto ogni biennio. La infrazione al divieto è punita coll'ammenda da lire 100 a 500, oltre alla confisca e distruzione delle bevande, senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 42 della legge sanitaria, e delle maggiori penali previste nel libro II, titolo VII, capo III del Codice penale, ove siano applicabili.

Art. 9.

I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione delle bevande alcoliche sono tenuti a fare denuncia al prefetto dell'apertura e chiusura delle fabbriche o dei depositi e ad uniformarsi, oltre che al disposto del precedente articolo, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, sotto pena della chiusura di ufficio a cura dell'autorità sanitaria provinciale.

Art. 10.

I contravventori al disposto degli articoli 1 e 4 sono puniti con le pene previste dall'articolo 489 del Codice penale.

In caso di recidiva, il giudice aggiunge la revoca della licenza. Ove sia prodotto appello, opposizione o ricorso, la sentenza deve nondimeno essere comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, la quale ordinerà la sospensione della licenza.

Il contravventore non potrà conseguire una nuova licenza se non trascorso il termine che il giudice avrà fissato nella sua sentenza, e che non sarà maggiore di un biennio.

I contravventori al divieto degli art. 3 e 5 sono puniti con l'ammenda da lire 30 a 100. La stessa pena si applica ai contravventori all'art. 6, oltre al sequestro ed alla confisca della merce.

Le trasgressioni al disposto del secondo e terzo capoverso dell'art. 2 sono punite a termini dell'art. 449 del Codice penale.

Per i reati commessi a danno dei conduttori di pubblici esercizi o persone da loro dipendenti, a causa o in occasione della osservanza

degli obblighi ad essi imposti dalla presente legge, si procede di ufficio ancorchè i reati siano di tal natura per cui, a norma del Codice penale, sarebbe necessaria l'istanza privata.

Art. 11.

Colui che sarà stato per due volte condannato per essere stato colto in istato di ubbriachezza molesta e repugnante, ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza, non potrà essere compreso come elettore nelle liste politiche ed amministrative e nelle liste dei giurati, e verrà cancellato ove sia stato iscritto.

Tale provvedimento avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata, o altrimenti estinta, l'ultima condanna definitiva.

In caso di recidiva entro il termine suddetto, decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna.

Art. 12.

Dall'importo di ciascuna delle pene pecuniarie applicate in virtù della presente legge e del regolamento per l'esecuzione di essa, sarà prelevata una parte, da determinarsi nel regolamento, per essere assegnata a titolo di premio ai funzionari o agenti di pubblica sicurezza che abbiano accertato la contravvenzione.

Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dell'interno e di grazia e giustizia, intesi il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, sarà provveduto entro sei mesi alla pubblicazione del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Nel regolamento si potrà comminare l'ammenda fino a lire 100 per le infrazioni alle norme del regolamento stesso.

CLXVI.

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazione (pag. 5301) — Risultato di votazione (pag. 5301) — Nomina di Commissione (pag. 5302) — Presentazione di relazioni (pag. 5302, 5304, 5306) e di disegni di legge (pag. 5304) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per estendere l'azione della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti » (N. 517), parlano il senatore Grassi (pag. 5302) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pagina 5303) — Senza discussione, sono approvati gli articoli del progetto di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 5306) — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 551) (pag. 5306) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 1-bis) — Parlano i senatori Tarditi (pag. 5309), Bara-Beccaris (pag. 5313), Mazza (pag. 5315), Cavasola (pag. 5317), Simonido, relatore (pag. 5321) e il ministro della guerra (pag. 5317) — La discussione generale è chiusa (pag. 5322). — La discussione degli articoli è rinviata alla seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della guerra, di agricoltura, industria e commercio.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la famiglia Oddone ringrazia per le onoranze rese al compianto senatore.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio avvenute nella seduta di ieri.

1ª Votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per le petizioni:

Senatori votanti	71
Maggioranza	36
Il senatore Rignon ebbe voti	63
» Mazziotti »	7
Eletto il senatore Rignon.	

2ª Votazione per la nomina di un commissario nella Commissione per i decreti registrati con riserva:

Senatori votanti	74
Maggioranza	38
Il senatore Polacco ebbe voti	60
» Mazziotti »	10
Eletto il senatore Polacco.	

Nomina di Deputazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in ossequio alla deliberazione presa dal Senato nella seduta di ieri, ho chiamato a far parte della Deputazione per rappresentare questo Consesso allo sbarco delle spoglie mortali dei generali Lamarmora e Montevecchio sul suolo italiano, i senatori: Bava-Beccaris, Ponzio Vaglia, Ricotti Magnani, San Martino di Valperga, quattro gloriosi superstiti della campagna di Crimea, (*benissimo*) dai quali il Senato sarà orgoglioso di essere rappresentato. Questa Commissione sarà accompagnata da un membro della Presidenza, il questore senatore Fabrizio Colonna. (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale numero 1011 P. V. per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi, e da essi distribuita direttamente ai consumatori, nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Cesare della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per estendere l'azione della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti». (N. 517).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per estendere l'azione della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 517).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io non so se l'onor. ministro sia d'accordo con me nella diagnosi della principale malattia di cui, a mio avviso, soffre il Ministero di agricoltura. Parlo di agricoltura, e non di industria e di commercio, perchè di questi due rami non me ne intendo.

Io credo che la malattia principale ond'è colpito il Ministero d'agricoltura sia la *misosofia*, una malattia che purtroppo data da molti anni.

Se questa diagnosi è giusta, non vi ha dubbio che l'attuale progetto di legge ha un significato inatteso ed è un buon sintomo. Per la prima volta il Ministero di agricoltura si accorge che la scienza può giovare alla granicoltura. Esso porge finalmente la mano ad un uomo, lo Strampelli, che si è reso molto benemerito del nostro paese con pazienti e lunghi esperimenti di ibridazione del grano; gli offre i mezzi di continuare questo promettente lavoro e mostra di aver fiducia che egli possa arrivare a creare quelle nuove varietà di grano di cui il paese ha urgente bisogno.

Senza dubbio, in questo senso, il progetto di legge che discutiamo, è molto buono, o lo è anche sotto un altro riguardo, in quanto, cioè, viene a concedere allo Strampelli tre assistenti. Potrà a taluno sembrare strano che io mi indugi sopra una misura tanto ovvia in qualunque ufficio, ma purtroppo nel Ministero di agricoltura è prevalso molte volte il sistema della istituzione con un solo individuo, senza mettergli vicino degli assistenti; il che ha per effetto che quando scompare la persona benemerita che l'ha iniziata, l'istituzione degenera. Io credo che l'onor. ministro conosca bene questo deplorabile uso, basta ricordare l'istituto zootecnico di Palermo, le stazioni di piscicoltura ecc.

Che si propongano assistenti per la stazione di granicoltura di Rieti è dunque un altro sintomo buono. Mi pare perciò che la malattia, di cui soffre il Ministero di agricoltura, presenti attualmente un miglioramento; quasi come quando un apoplettico comincia a riconoscere le persone che gli stanno attorno o a muovere un braccio.

Per questi motivi mi rallegro col Ministero d'agricoltura; però non posso nascondermi che non abbiamo ancora prove sicure che la *misosofia* sia per risolversi e guarire; dentro que-

sto stesso progetto di legge vi è qualche cosa che dimostra come l'infezione perduri ancora, non ostante alcuni sintomi di buon augurio. E che è questo qualche cosa?

Lo Strampelli, per i suoi incrociamenti e le sue selezioni, deve far venire semi di grano da tutto il mondo; per i suoi esperimenti deve trasportare grano da un capo all'altro d'Italia. Orbene l'esperienza ci ha insegnato come in questo lavoro si corra un grandissimo pericolo, quale è quello di venire a diffondere largamente qualche malattia prodotta da insetti o da crittogame. Non occorre insistere su questo punto: pur troppo tutti sanno che per imprudenza si sono introdotte, specialmente in Italia, delle malattie che diventarono veri flagelli.

Noi dobbiamo perciò aiutare lo Strampelli, ma con tutte le garanzie possibili; dobbiamo mettere, cioè, al suo fianco un entomologo ed un patologo vegetale, affine di prevenire l'importazione o la diffusione di qualche malattia, la quale potrebbe arrecare tanto danno da annullare i vantaggi che ci aspettiamo dall'opera illuminata dello Strampelli.

D'altra parte, si sa che le malattie del grano producono annualmente in Italia danni per centinaia di milioni. Non è dunque giusto che vi siano un botanico ed un entomologo specializzati nello studio della patologia del grano?

Io credo che l'onorevole ministro sia in un ordine di idee non differente dal mio. Proprio un'ora fa ho letto una sua relazione, nella quale egli parla di *tecnici veramente competenti* da mettere nelle stazioni: perciò io mi affido a lui, e, se egli crede di far buon viso alla ricetta di un ex-medico, un po' semplicista, se vuole, accolga una piccola aggiunta all'art. 2, che io formulo in questi termini: « Il 1° ed il 2° assistente saranno nominati per concorso. I concorrenti dovranno dare prova di seria competenza nella patologia vegetale e nell'entomologia agraria ».

Credo che con questo temperamento noi potremo avere sempre maggior fiducia nell'impresa dello Strampelli.

Tengo infine a dichiarare che il sentimento che mi muove è quello di completare l'opera di un uomo, di cui sono stato e sono ammiratore; e saluto con gioia questo progetto di legge, che il Senato certamente vorrà approvare.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io ringrazio il senatore Grassi dell'importante osservazione che egli ha fatto.

In quanto alla diagnosi dei mali di cui eventualmente soffre il Ministero di agricoltura, io non dirò nulla, se egli mi consente; perchè è imminente la discussione del bilancio ed allora, se il senatore Grassi con la sua autorità vorrà darmi dei consigli e dei suggerimenti glie ne sarò molto riconoscente. Quindi non posso ora entrare in una questione di ordine generale.

Limitandomi alla questione della stazione di granicoltura di Rieti, io son contento che il senatore Grassi abbia riconosciuto che quella stazione ha reso dei servizi e che più grandi ancora potrà renderne. Il senatore Grassi fa un'osservazione che è giusta, ma che io, come emendamento, non potrei accettare. Egli stesso facilmente se ne persuaderà. Il senatore Grassi dice che a capo della stazione un uomo come lo Strampelli fa bene e compie opera utile; ma che la sua opera dovrebbe essere completata da un entomologo e da un patologo vegetale.

Le ragioni che il senatore Grassi adduce sono convincenti.

Ma gli assistenti devono essere persone di fiducia dei professori. Si possono aprire dei concorsi? e si possono aprirne con gli stipendi fissati?

Certo a una stazione di granicoltura l'opera di un entomologo e di un patologo vegetale può essere molto utile; e senza dubbio il direttore sentirà la convenienza di dirigere con tali criteri la sua scelta.

Come raccomandazione io accetto la proposta del senatore Grassi; come obbligo di legge non potrei accettarla, appunto per le considerazioni già dette e di cui egli stesso si renderà conto, perchè sarebbe difficile aprire dei concorsi in queste materie con stipendi quali sono quelli previsti dalla legge.

Ripeto quindi che accetto la raccomandazione, ma non l'emendamento.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io ringrazio l'onorevole ministro delle sue gentili parole; e dal momento che

egli accetta come raccomandazione la mia proposta, mi rimetto completamente a lui.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**Presentazione di relazioni
e di disegni di legge.**

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiarie a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Brazzà della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e posta all'ordine del giorno.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Per incarico del mio collega, il ministro della marina, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti relativi alla categoria d'ordine, del personale comandato presso l'Amministrazione centrale della marina;

Modificazioni all'art. 4 della legge 27 giugno 1909 (n. 384): Spese per la marina militare;

Disposizioni relative ad alcuni personali delle amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina;

Provvedimenti riguardanti i sottufficiali ed i sottocapi del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorii governativi.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per estendere l'azione della R. stazione sperimentale di granicoltura di Rieti ».

Art. 1.

La Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti ha facoltà di estendere il suo programma di ricerche e di studi, allo scopo di fornire all'agricoltura nuove e più produttive razze o varietà di frumento, mercè l'impianto e la direzione di campi sperimentali, che rispondano alle svariate condizioni di clima e di suolo in diverse regioni d'Italia.

Per stabilire la sede di tali campi il Ministero di agricoltura è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Enti locali e con privati nei riguardi dell'obbligo di fornire il terreno adatto e opportuno e di contribuire alle spese d'impianto o a quelle di esercizio culturale e scientifico.

(Approvato).

Art. 2.

L'organico della predetta Stazione di granicoltura, portato dalla tabella B annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 527, resta così modificato:

un primo assistente a lire 2400;

un assistente di 1ª classe a lire 2000;

un assistente di 2ª classe a lire 1800;

un capo coltivatore di 1ª classe a lire 1600;

un capo coltivatore di 2ª classe a lire 1400;

un sottocapo coltivatore a lire 1200.

Il primo assistente, dopo tre anni di lodevole servizio, potrà, su proposta del direttore, essere nominato vice-direttore con lo stipendio di lire 3000.

Alla tabella C annessa alla precitata legge 19 luglio 1909, n. 527, è aggiunto un posto di segretario contabile a lire 2000 per la Stazione di granicoltura di Rieti.

(Approvato).

Art. 3.

Per provvedere all'acquisto del campo sperimentale di Rieti, ed alla sistemazione com-

pleta del medesimo in servizio della regia Stazione di granicoltura, la Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a mutuare alle condizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di lire 125,000 (centoventicinquemila).

(Approvato).

Art. 4.

Per provvedere al pagamento degli interessi annuali del prestito di lire centoventicinquemila, della quota d'ammortamento in 35 anni, nonchè alle spese d'impianto e di funzionamento di altri campi sperimentali, sarà aumentato di lire 31,200 il capitolo 128 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 e il capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Saranno pure aumentati, in dipendenza del nuovo organico, di cui all'articolo 2 della presente legge, della somma di lire 4800 il capitolo 123, e della somma di lire 2000 il capitolo 125 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio e i corrispondenti per gli esercizi successivi.

La somma complessiva di lire 38,000 sarà prelevata dal capitolo 41 dello stesso bilancio per l'esercizio 1910-11.

(Approvato).

Art. 5.

La Stazione di granicoltura di Rieti è costituita in ente autonomo sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura. Questo provvederà direttamente al pagamento degli stipendi secondo l'organico della tabella B annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 527, modificata dall'art. 2 della presente legge.

Saranno messe a disposizione della Stazione la somma stanziata a suo favore dal sub-allegato B all'allegato n. 2 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11, dedotto l'importo degli stipendi, le somme di cui all'art. 4 della presente legge, i proventi dei campi sperimentali, gli eventuali contributi degli enti locali o di privati.

Le somme non spese nell'esercizio si porteranno in aumento dell'entrata della Stazione per l'esercizio successivo.

(Approvato).

Art. 6.

All'amministrazione della regia Stazione sovrintende un Comitato amministrativo composto di due delegati del Governo, di un delegato del comune di Rieti, del direttore dell'Istituto, nonchè di un delegato di ciascuno degli altri enti, società o consorzi industriali che concorrano, con un contributo annuo continuativo non inferiore a lire 1500.

(Approvato).

Art. 7.

Al principio dell'anno finanziario il presidente trasmetterà per l'approvazione, al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il bilancio preventivo, come pure, alla fine dell'esercizio, il conto consuntivo, che sarà dal Ministero stesso comunicato con le proprie osservazioni, alla Corte dei conti.

La Corte dei conti giudica di tale conto consuntivo con giurisdizione contenziosa e in caso di richiamo o di appello lo giudica a sezioni riunite.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo con la relativa deliberazione della Corte dei conti sono rispettivamente allegati al bilancio preventivo della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio ed al conto consuntivo generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della presente legge sono estese alla Stazione di bieticoltura, di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 547.

(Approvato).

Art. 9.

Con apposito regolamento, preparato di accordo fra i ministri dell'agricoltura, industria e commercio e del tesoro, da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e com-

merciale e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le disposizioni e le norme riflettenti l'andamento tecnico e amministrativo della Stazione di Rieti e della Stazione di bieticoltura, di cui all'articolo precedente.

Il Comitato amministrativo per la regia stazione di bieticoltura sarà composto: del direttore, di due rappresentanti del Ministero, di un delegato della provincia e di un delegato di ciascuno degli altri enti, società o consorzi industriali, che concorrano con un contributo annuo continuativo non inferiore a lire 1500. (Approvato).

Art. 10.

Tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge sono abrogate. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

MAZZA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul progetto di legge:

Conversione in legge di decreti relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicem-

bre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata con legge 26 dicembre 1909, n. 791, e 13 luglio 1910, n. 466.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazza della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 593,900 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni per lire 533,900 e diminuzioni di stanziamento per una corrispondente somma, su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1910-911.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Spese generali e per la marina militare.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse)	L.	20,000
»	3. Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi - Ufficio tecnico (Spese fisse)	»	1,000
»	4. Ministero - Spese varie d'ufficio	»	23,000
»	5. Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi.	»	30,000
»	7. Biblioteche della Regia marina - Materiale	»	1,000
»	9. Spese postali	»	4,000
»	10. Spese di stampa	»	15,000
»	11. Provviste di carta e di oggetti vari di cancelleria	»	20,000
»	12. Pubblicazioni ufficiali e periodiche	»	4,000
»	16. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	»	1,000
»	17. Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	»	5,400
»	21. Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie	»	2,000
»	22. Distinzioni onorifiche (soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni e medaglie di benemerenza)	»	3,000
»	24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	»	40,000
»	43. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	»	20,000
»	53. Fitto di locali e canoni d'acqua per uso della marina militare.	»	7,000
»	58. Servizio ospedaliero per militari del corpo Reali equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie)	»	10,000
»	59. Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia accademia navale e Regia scuola macchinisti) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie	»	21,000
»	61. Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artieri, operai permanenti e assistenti di osservatorio)	»	4,000
»	62. Servizio idrografico - Materiale e spese varie	»	5,000
»	65. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina	»	6,000
»	66. Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse)	»	2,500
	<i>Da riportarsi</i>	L.	244,900

	<i>Riporto</i> . . . L.	244,900
Cap. n. 68. Disegnatori della Regia marina (Spese fisse)	»	38,000
» 74. Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo, spese generali per gli stabilimenti militari marittimi e spese per collaudo di materiali	»	100,000
» 82. Adattamento di piroscafi mercantili al servizio ausiliario	»	140,000
» 84. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse)	»	25,000

Spese per la marina mercantile.

» 30-quater. Spese di trasferta e di missioni del personale addetto ai servizi della marina mercantile.	L.	8,000
» 31. Conservazione dei fabbricati della marina mercantile	»	8,000
» 32-quater. Spese di stampati e di pubblicazioni ufficiali per la marina mercantile.	»	18,000
» 33. Indennità speciali e spese d'ufficio al personale della marina mercantile.	»	10,000
» 33-ter. Sussidi alla gente di mare, agli impiegati ed al basso personale della marina mercantile in attività di servizio	»	2,000
Totale delle maggiori assegnazioni	L.	<u>593,900</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Spese generali e per la marina militare.

Cap. n. 6. Biblioteche della Regia marina - Personale	L.	1,000
» 25. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie - Personale lavorante	»	40,000
» 38. Stato maggiore generale	»	170,400
» 39. Corpo del genio navale (Ufficiali ingegneri, assistenti ed ufficiali macchinisti)	»	10,000
» 40. Corpo sanitario - Personale militare e civile.	»	12,500
» 72. Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	»	37,000
» 73. Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro	»	103,000
» 79. Acquisto di munizionamenti da guerra, conservazione di munizionamenti esistenti - Materiali per costruzione di bersagli.	»	6,000
» 80. Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi con personale estraneo alla Regia marina	»	150,000
» 83. Personale transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse)	»	18,000
Da riportarsi	L.	<u>547,900</u>

Riporto . . . L. 547,900

Spese per la marina mercantile.

Cap. n. 28. Corpo delle capitanerie di porto - Personale di concerto (Spese fisse)	L. 10,000
• 28-bis. Personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi (Spese fisse)	8,000
• 29. Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse) . . .	3,000
• 30-bis. Consiglio superiore della marina mercantile - Comitato per i servizi marittimi - Commissione Reale per la riforma del codice della marina mercantile . . .	3,000
• 37-XXIII. Compensi alla società anonima nazionale di servizi marittimi per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna	22,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.	<u>533,900</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 1-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 1-bis).

PRESIDENTE. Avverto che all'Ufficio centrale, incaricato dell'esame di questo disegno di legge, apparteneva anche il defunto senatore Primerano, che io ho sostituito col senatore Sismondo.

Dopo quest'avvertenza, dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Tarditi.

TARDITI. Conceda il Senato che io esponga alcune brevi osservazioni ed il mio modesto apprezzamento su questo disegno di legge, che è di capitale importanza per la ufficialità dell'esercito e dell'armata, per la disciplina e per il prestigio della disciplina stessa.

Dichiaro subito che parecchie innovazioni introdotte in questo disegno di legge sono ottime e giustificano, almeno in parte, la sostituzione della nuova legge alla attuale, che dura da circa 60 anni.

Però a queste innovazioni, veramente ottime, fanno riscontro manchevolezze e lacune sulle quali dovrò alquanto soffermarmi.

E, per fare un quadro completo delle caratteristiche di questo disegno di legge, accennerò alle innovazioni principali, ed anzitutto ad un provvedimento, che era atteso da molti, ossia alla soppressione della revocazione dall'impiego; gravissima punizione, che impediva all'ufficiale revocato di servire come ufficiale, mentre, conservando il grado, non poteva adempiere ai suoi obblighi di leva come militare di truppa. Era una posizione ibrida, un controsenso che il nuovo progetto di legge ha corretto, sostituendovi la « eliminazione dai ruoli ».

Questa denominazione non è forse felice; l'ho sentita discutere molto, e giustamente; essa non caratterizza la posizione. Io conserverei la dizione semplice, che è già negli usi, ossia la « revocazione dal grado », in sostituzione della « revocazione dall'impiego ».

Un'altra innovazione utile è stata la soppressione dei Consigli di disciplina reggimentali. Il reggimento era un ambiente troppo ristretto, risentiva troppo delle passioni dell'ambiente, ed i pronunciati non erano abbastanza autorevoli.

Giustamente, quindi, si sono sostituiti a questi Consigli reggimentali i Consigli divisionali, certamente più sereni e più autorevoli.

Una terza disposizione, che è forse la più importante, riguarda la introduzione dell'istituto di difesa nei Consigli di disciplina.

L'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina non è un malfattore comune che abbia la pratica dei delitti e dei processi; avrà mancato disciplinarmente; avrà mancato anche contro le leggi dell'onore, come si intende nelle file dell'esercito: avrà forse lasciato protestare delle cambiali o avrà compiuto altri atti riprovevoli, ma sempre dello stesso genere. Questo ufficiale, lasciato a sé di fronte al Consiglio di disciplina, non era sempre padrone di se stesso, non aveva la serenità d'animo e di mente necessarie per far valere le proprie ragioni, per sostenere i suoi diritti, per mettere in luce tutti i fatti che potevano attenuare la sua colpa o dimostrare la sua innocenza. Perciò l'istituto della difesa, ora ammesso, è una innovazione ottima ed utile ed onora un autorevole nostro collega, al quale è dovuto: il senatore Taverna. Egli ha ancora dimostrata la nobiltà del suo carattere e come egli sappia compenetrare la giustizia con le esigenze della disciplina. (*Benissimo*).

Un'altra innovazione buona è quella di aver risolta una questione annosa: quella della perdita d'anzianità. L'ufficiale sospeso dall'impiego, punizione questa assai grave, perde un tanto d'anzianità, secondo il tempo durante il quale resta punito. Fino ad ora, perdeva d'anzianità in modo vario: chi era più fortunato, secondo la posizione d'anzianità, poteva perdere poco o nulla, altri invece perdeva moltissimo. Questo disegno di legge risolve la questione e la risolve bene, facendo perdere a tutti, secondo il tempo, una quota proporzionale di anzianità.

Questi i vantaggi principali del disegno di legge. Molti altri ancora potrei citarne, ma sono di secondaria importanza, quale ad esempio, l'aumento del numero dei componenti del Consiglio di disciplina, ecc.

Un altro merito di questo disegno di legge è quello di aver sgombrato il terreno da tutte quelle dizioni che portavano facilmente in errore e che potevano essere interpretate in vario modo ed essere quindi cause diverse di nullità del procedimento.

Ma, di fronte a tutte queste innovazioni, veramente utili, stanno, come ho detto, delle peccche. E dico peccche, perchè dopo una esperienza di 60 anni, dopo il rivolgimento sociale al quale abbiamo assistito in questo periodo di tempo, dopo che la coscienza individuale del diritto si è così sviluppata nel cittadino italiano, io, lo dichiaro francamente, m'aspettavo qualche cosa di più.

M'aspettavo una riforma più radicale, pur restando nel carattere strettamente militare e disciplinare. Ed è bene intenderci sopra questo punto: la disciplina deve essere mantenuta, e deve essere mantenuta severamente: non v'ha esercizio possibile, se non è perfettamente disciplinato. Dirò anzi che la disciplina nell'esercito deve aumentare in proporzione delle maggiori libertà che si concedono ai cittadini. E questa disciplina, che è quella di tutti i giorni, quella del servizio, quella del contegno dell'ufficiale, deve essere mantenuta per forza dal superiore gerarchico, che, colla sua esperienza, con il prestigio del suo grado, tiene l'inferiore ligio al suo dovere, glielo fa compiere e risponde dei suoi atti.

Ma il disegno di legge che stiamo esaminando non si occupa di questo, non si occupa del mantenimento della disciplina che io vorrei severissima, che io vorrei anzi aumentata, così come vorrei aumentate le cause per le quali l'ufficiale può perdere il suo grado, tanta è la volontà mia che nell'esercito non ci sia che un'eletta di persone.

Questo disegno di legge si occupa della perdita del grado. Ora la perdita del grado è tal fatto che richiede le maggiori guarentigie. Il grado per l'ufficiale è quanto v'ha di più sacro, è l'aspirazione di tutta la sua vita, è la sua posizione. Quando l'ufficiale perde il grado, rimane eternamente bollato: con questo bollo ritorna nella società, e per tutta la vita non può più cancellarne le tracce; tutte le carriere gli sono chiuse, tutti gli onori gli sono negati.

Ora, io penso che, prima di addivenire ad un provvedimento così grave, sia necessario che l'ufficiale possa avere tutte le guarentigie possibili. Non parlo, certo, delle guarentigie stabilite dalle leggi procedurali comuni per i giudizi avanti le autorità giudiziarie.

Comprendo benissimo quali sono le caratteristiche del Consiglio di disciplina. Il Consiglio

di disciplina, si dice, è un giuri d'onore. Sì, il Consiglio di disciplina è un giuri d'onore, ma un giuri d'onore *sui generis*. Non è un giuri d'onore come tutti gli altri, i quali hanno piena ed ampia libertà d'azione, chiedono tutti gli schiarimenti necessari per accertare la verità e non sono vincolati da nessuna legge.

Il Consiglio di disciplina ha una procedura fissata, stabile, deve seguirla, deve stare nei limiti da essa tracciati. Ma non basta: i pronunziati del Consiglio di disciplina, pur essendo dei semplici pareri, finiscono con l'avere le conseguenze di una sentenza, giacchè se favorevoli, debbono essere seguiti; se contrari, nove volte su dieci sono seguiti.

Ora, io non discuto le cause che possono portare a questa perdita del grado; le cause, come ho detto, io le vorrei anche aumentate; ma discuto la procedura, il metodo, e su questo credo che il cittadino militare abbia diritto alle guarentigie che sono compatibili con la caratteristica speciale dei Consigli di disciplina.

Ora, che cosa fa questo disegno di legge? Salvo quelle innovazioni alle quali ho accennato, ripete le sue disposizioni dalla legge del 1852. Ma in 60 anni abbiamo cambiato i nostri Codici, le nostre procedure; anche l'altro giorno il ministro di grazia e giustizia ha presentato una nuova modificazione al Codice di procedura penale per renderlo più perfetto. Noi, dunque, abbiamo progredito; tuttal più la coscienza nostra ha progredito di fronte al diritto. Orbene, l'ufficiale che si trova in procinto di perdere quanto ha di più sacro, ha il diritto di pretendere che la pena che ha meritata gli sia giustamente applicata.

Il 1852 è molto lontano; ma era vicino ad un'altra epoca: al 1847, in cui non si pensava ancora ad applicare i diritti di libertà. La prima legge sullo stato degli ufficiali che si faceva nell'esercito piemontese è appunto quella del 1852. Eppure anche allora trovò opposizioni; trovò opposizioni fortissime da parte specialmente degli ufficiali che sedevano alla Camera ed al Senato.

E il relatore stesso in Senato espresse concetti non dissimili da quelli che io esprimo oggi dopo oltre mezzo secolo.

Il relatore era il senatore Colli di Felizzano, che era stato decorato ad Essling da Napoleone I, che aveva perduto una gamba alla battaglia di

Wagram, che era stato commissario straordinario del Re Carlo Alberto a Venezia, che era stato ministro degli esteri. Era quindi, oltre che un soldato, una personalità.

Egli così si espresse:

« La Commissione propone di aderire, non senza lamentare però che le proposizioni che io ebbi a quell'epoca l'onore di farvi a nome del vostro Ufficio centrale, e quelle quasi identiche della Commissione della Camera dei deputati non siano state adottate. Questa legge destinata a somministrare guarentigie consoni alle nostre istituzioni avrebbe forse dovuto avere maggiore larghezza fin d'allora. Tale era il parere della maggioranza della citata Commissione.

« Si opposero però motivi di disciplina, ma oltre che la disciplina deve sempre essere appropriata all'indole e al grado della civiltà a cui è giunta la nazione alla quale si vuole applicare, trattandosi di ufficiali, di uomini dotati di delicato sentire e di accurata educazione, è lecito credere che meglio convenga far calcolo sui loro sentimenti ».

Ecco che cosa diceva quel relatore.

Ora, io dovrei enunciare dei desiderata che, forse, oggi non sarebbero opportuni. Da buon italiano ho anche io il senso pratico e capisco che le riforme radicali non si possono applicare tutte ad un tratto.

Occorre, invece, del tempo.

Io mi contento di poco, mi contento che quelle guarentigie, e quella procedura che voi stessi avete stabilito in questo disegno di legge, siano serie, tali da dare vere assicurazioni di essere guarentigie reali. Ciò non solo nell'interesse degli ufficiali ma nell'interesse della disciplina e del prestigio dei pronunziati dei Consigli di disciplina.

Questo io domando, ed è poco. Potrei domandare l'appello, poichè la revisione in parte è stata concessa, potrei domandare un po' di pubblicità che è tanta parte, tanta guarentigia dei giudizi o che potrebbe essere adattata all'ambiente militare. Potrei domandare tante altre cose relativamente ai testimoni, al modo di sentirli, ai testimoni che depongono e non vengono in giudizio a sostenere ciò che hanno depresso. E qui noto che i testimoni depongono senza il vincolo del giuramento.

Tutto questo dico nella discussione generale,

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1911

perchè non sarebbe possibile comprendere lo scopo mio, quando nella discussione degli articoli proponessi separatamente varie modificazioni. Espongo il metodo, il mio modo di vedere. Dirà il ministro della guerra se quelle modificazioni che, man mano, andrò proponendo, durante la discussione degli articoli, saranno convenienti.

Intanto vediamo qualcuna delle proposte. L'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina è all'oscuro affatto di tutto quanto lo riguarda. La sua coscienza gli dice se una colpa ha commesso. Ma di documenti ufficiali non ne conosce alcuno; di tutti i rapporti fatti a suo carico non ha avuto conoscenza; di tutte le deposizioni testimoniali non ha avuto cenno di sorta; quindi egli si trova agli arresti perfettamente ignaro di tutta l'istruttoria. Tre giorni prima del così detto dibattimento, della seduta del Consiglio, egli riceve queste comunicazioni e questi documenti. Deve leggerli affrettatamente sotto gli occhi del relatore, deve pensare alle sue attenuanti, scrivere i suoi ricorsi, le sue difese, scartare i membri del Consiglio, domandare testimoni, formulare interrogazioni per i testimoni, ecc.

E tutto questo in tre giorni! Ma, signori miei, tre giorni non bastano neanche ad un avvocato principe, per preparare la difesa, quando si tratti di una causa grave, seria. Ma avete fretta? Sì, la velocità è una caratteristica della disciplina. Fate in modo però che l'ufficiale non abbia ragione di poter dire al pubblico: mi hanno strozzato la difesa; non mi hanno dato il tempo che mi era necessario.

Era così nel 1852, ma i tempi cambiano: siamo nel 1911! Diamo agli ufficiali sei giorni, otto (non ne domando dieci), ma aumentiamo il termine, perchè sia una garanzia veramente seria.

Un'altra guarentigia. L'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina - in quei tre giorni sempre - ha diritto di scartare due membri del Consiglio stesso, senza indicarne i motivi. È un vero vantaggio; saranno ufficiali superiori con cui è venuto qualche volta in contrasto per ragioni disciplinari, ufficiali che hanno la nomea di essere più severi degli altri, insomma gente che non gli sarà simpatica. Egli ha questa facoltà di ricusa. Ma come la deve esercitare? Non sulla nota definitiva del Consiglio; ma su

una prima nota. Al comando della divisione si estraggono a sorte gli ufficiali che dovranno far parte del Consiglio e se ne comunicano i nomi all'accusato: dopo che questi ne ha scartati i due che crede, si completa la lista, si tolgono i malati, coloro che hanno qualche incompatibilità ecc. ed allora questa guarentigia, questa facoltà di poter scartare due membri a che cosa si riduce? Molte volte a niente.

Andiamo avanti. Qui non entro nell'andamento dei tribunali; mi ci confonderei, e forse avrei torto. Parlo solamente dei Consigli di disciplina. Prima necessità nell'interesse della disciplina e dell'ufficiale è, a parer mio, che i membri del Consiglio conoscano bene la questione che è loro sottoposta; poi sentano l'incolpato. Potranno così discutere e formarsi un concetto vero, avere una coscienza del fatto. Invece i membri del Consiglio, all'infuori del presidente o del relatore, arrivano al dibattimento ignari di tutto; una lettura affrettata, una difesa più o meno perfetta. Devono formare così il loro convincimento. Ma molte volte accade che o non si sieno formato un convincimento, o che se lo sieno formato erroneo, perchè si sono arrestati a qualche fatto secondario che è a carico o a vantaggio dell'ufficiale, ed assolvono o condannano, credendo di pronunziare un voto giusto. Ma fate che questi membri del Consiglio almeno due giorni prima prendano conoscenza del fatto. Al Consiglio mancano molti elementi per giudicare, elementi che abbondano invece nei dibattimenti dei tribunali ordinari.

E veniamo alla innovazione che riguarda la difesa. La difesa è stata ammessa. Fu un grande progresso e, se non fosse per altro, io sottoscriverei, per questo, al disegno di legge. Ma è stato estratto col forcipe, ed è nato malato. Infatti si dispone che l'ufficiale scelto a difesa deve essere fra coloro che hanno concorso al sorteggio. E sta bene questo, perchè altrimenti si creerebbe nell'esercito una categoria di militari professionisti. Ma si dispone anche che deve essere dello stesso grado dell'incolpato.

Finchè si tratta di giudicare un ufficiale superiore, anche un capitano, questi sarà difeso nel Consiglio di disciplina, per lo meno da un capitano; ad ogni modo da un ufficiale anziano, che ha conoscenze professionali, cultura superiore, carattere fermo; che è quindi in grado di aiutare il difeso, di supplire quasi con la

propria capacità un avvocato professionista. Quando invece si tratti di un povero tenente o peggio ancora di un sottotenente, questo sarà difeso da un altro sottotenente. Domando io: dove è l'equità? Colui che ha più necessità di essere ben difeso è quello che è più giovane, che ha meno esperienza.

Si dirà che io ho fatto un lungo discorso sproporzionato alle questioni da sostenere che non hanno grande importanza.

Io faccio notare che l'importanza sorge dalle conseguenze di una procedura non perfettamente liberale. I pronunciati dei Consigli di disciplina sono oggi stesso portati alla discussione pubblica; se ne occupa la stampa; se ne occupa il Parlamento stesso. Tutto questo avviene perchè gli ufficiali trovano facilmente chi presta loro ascolto, quando si lagnano di non essere stati giudicati con le dovute garanzie; e queste lagnanze sono quelle che più impressionano il pubblico, e portano grave danno al prestigio dei pronunciati dei Consigli di disciplina e quindi grave danno alla disciplina stessa.

Allarghiamo queste procedure; facciamo in modo che gli ufficiali giudicati non possano lagnarsi di esse. Che se qualcuno ancora vorrà lagnarsene gli si potrà rispondere come si risponde a chi fu giudicato dal tribunale ordinario: fosse condannato con tutte le guarentigie; quindi tacete.

Se si trattasse di allargare l'esame di questo disegno di legge, potrei entrare in un altro campo, ma non è conveniente il farlo. Se ho potuto ottenere un po' di attenzione e guadagnare un po' di simpatia alle mie parole, non voglio sciupare questa simpatia passando i limiti, entrando a toccare riforme radicali, della necessità delle quali io sono convinto, ma di cui non è opportuno che io parli ora.

Farò un'altra considerazione più semplice e più piana: toccherò una questione di diritto costituzionale. Vi parrà strano che un soldato parli di diritto; ma vedrete che si tratta di una questione così elementare, che ha potuto arrivare fino a me. Nel passaggio da un regime di legge ad un altro, sorgono molti interessi, molti diritti che furono iniziati sotto il regime antico e che debbono essere trattenuti nel debito conto. Si tratta quindi di regolare questo periodo transitorio, il quale non può essere re-

golato che con disposizioni legislative. Solo il Parlamento può dire: questo è il diritto che va rispettato, questa è la soluzione della tale questione. Allora il nodo gordiano è tagliato e tutti tacciono.

Osservando teoricamente lo Statuto si vede che le potestà dei poteri dello Stato non possono essere cedute. Il Parlamento non può cedere la sua potestà legislativa ad un altro potere: si andrebbe diversamente alla confusione dei poteri. Questo teoricamente; perchè l'altro giorno un eminente giurista, che siede in Senato, mi fece osservare giustamente che vi sono dei casi speciali per i quali è stabilita quasi una specie di tradizione, per cui avviene una cessione di poteri legislativi al potere esecutivo; ma sono sempre casi di forza maggiore: calamità pubbliche, rivolte, questioni finanziarie che se non fossero strette con un pugno di ferro in un sol momento lascierebbero sorgere la speculazione. Questo disegno di legge invece tratta di uno dei casi più comuni e ordinari, è un disegno di legge tranquillo, fatto in tempo di pace, senza pressioni esterne. Perchè il Senato dovrebbe delegare le sue attribuzioni legislative al potere esecutivo? Perchè dovrebbe spogliarsi di una sua prerogativa, approvando l'ultimo articolo del disegno di legge, che contiene appunto una delega di potere?

Del resto, le disposizioni dettate dal potere esecutivo sarebbero incostituzionali.

D'altra parte, si tratta di disposizioni transitorie di pochissimi casi. Ho voluto esaminare questi casi: si riducono a due o tre.

Spero di avere esposto chiaramente al Senato il mio modo di sentire in generale sulle grandi questioni che ci stanno dinanzi. E se avrò avuto l'approvazione dei miei colleghi, procurerò di meglio illustrare le mie idee in occasione della discussione degli articoli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. Nel 1907 il Senato approvò già una legge sullo stato degli ufficiali, essendo ministro della guerra il collega Viganò e della marina il compianto Mirabello.

Ciò veramente è spiegato nella relazione, ma lo ripeto per maggiore chiarezza.

Quella legge andò alla Camera elettiva, ma il senatore Casana, allora ministro della guerra,

la ritirò; quindi venne un'altra legge al Senato, la quale, a sua volta, fu ritirata dal ministro Spingardi e dal suo collega della marina, che era anche allora l'onor. Mirabello.

A quel disegno di legge furono presentati altri emendamenti dallo stesso ministro Spingardi e dall'ammiraglio Bettolo e poi dall'onorevole Leonardi-Cattolica. Voi vedete quindi che imbastire una legge di questa natura è cosa molto difficile; l'attuale è passata già per vari stadi, a segno che noi abbiamo qui davanti non una relazione del generale Del Maino, che mi rincresce di non vedere presente, perchè ammalato, ma la relazione di una Commissione speciale. Io non so come ciò sia avvenuto, ma non mi pare sia molto regolare. Ma questo non fa nulla; vuol dire che la legge che noi stiamo per discutere può ancora subire altre modificazioni. Io mi auguro che i ministri attuali riescano a portarla in porto, ma mi sembra assai difficile che ne veniamo a capo.

Sarà audacia da parte mia, ma io ritorno su un argomento che l'altra volta è stato trattato infruttuosamente dall'amico collega Sani.

L'argomento è questo: il 1° articolo dell'antica legge (io devo entrare un po' nei due primi articoli, ma ne parlo nella discussione generale per non avere a ripetermi, se il Presidente me lo periaette) il 1° articolo dell'antica legge, quella del 1852, diceva: il grado, conferito dal Re, costituisce lo stato dell'ufficiale; il grado è distinto dall'impiego.

Questo era il principio fondamentale della legge del 1852. La nuova legge dice solamente: il grado è conferito per decreto Reale, ma non si parla più d'impiego.

A me pare che la cosa sia essenziale, perchè ne viene la conseguenza che la punizione è uguale per tutti, tanto per quelli che hanno commessa una mancanza gravissima, come è quella contro l'onore, come per quelli che hanno commessa una mancanza, che si può attribuire a leggerezza, a cattiva condotta, come il far debiti od altro. Avendo stabilito il principio che il grado è distinto dall'impiego, avveniva che vi erano due gradazioni di pena, la perdita del grado per le mancanze gravi, la revocazione dall'impiego, cioè la perdita dell'impiego, per le mancanze minori. Io credo che questo fosse un principio sano di giustizia, mentre invece ora la nuova legge fa perdere

il grado a tutti. Abbiamo sentito il collega Tarditi dire quanto grave sia, e quale posizione difficile costituisca ad un individuo la perdita del grado; egli resta come un uomo disonorato, mentre invece per colui, che perde solamente l'impiego la punizione può anche significare che non era atto a fare quel mestiere, ma resta sempre un individuo rispettabile.

Si fa una obiezione, e si dice: noi abbiamo un'altra categoria di ufficiali, quelli in congedo, i quali non hanno impiego; ora, come facciamo a revocarli dallo impiego, se non l'hanno? Io dico: questi ufficiali in congedo possono avere solo un impiego temporaneo; vuol dire che voi non glielo darete più; quando sarà revocato dall'impiego, non potrà essere più richiamato in servizio. Credo che si potrebbe aggiustare la cosa in questo modo.

Molti sostengono e dicono: l'ufficiale revocato non può più venire sotto le armi.

Ma io osservo che, per esempio, in caso di guerra, sotto le armi deve venire in tutti i modi; in tempo di guerra deve andare alle armi tanto il rimosso quanto il revocato.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Nè l'uno nè l'altro; è un beneficio, se vogliamo, ma è così.

BAVA-BECCARIS. A me sembra che tutti fino a 39 anni debbano soddisfare agli obblighi di leva. Ad ogni modo, io tengo a che sia fatta una profonda distinzione tra l'ufficiale che deve perdere il grado e l'impiego, e l'ufficiale che deve perdere solamente l'impiego.

Il ministro della guerra, Viganò, ha detto che c'è un abisso fra le mancanze, le quali esigono la perdita del grado, e quelle che esigono la perdita del solo impiego.

Nell'esaminare gli articoli, se il ministro lo consente, si potrà cercare il modo di rimediare a questo.

Agli ufficiali in congedo, per esempio, non essendovi l'impiego, si fa perdere il grado per qualunque mancanza, anche per il solo fatto di esser sprovvisti dell'uniforme: mi par troppo! La mancanza contro l'onore non è equivalente a quella di uno che non ha l'uniforme! In tutti i Codici è detto che la pena va proporzionata al delitto, ed anche qui la punizione deve essere proporzionata alla mancanza.

Questa è l'osservazione principale che mi ha mosso a parlare.

Nel progetto, invece della revocazione dall'impiego, è detto eliminazione dai ruoli.

Ora, io faccio osservare che le parole « eliminazione » o « rimozione » significano la stessa cosa. Per esserne più certo ho voluto consultare il vocabolario del Rigutini, ed ho trovato che « eliminazione » significa cacciar via, e « rimozione » tor di mezzo. Per conseguenza mi sembra che la parola sia impropria, perchè il suo significato non corrisponde a ciò che si vuole esprimere.

Queste sono le osservazioni principali che volevo fare; ma il Senato non mi tace di pedante, se mi permetto di aggiungerne ancora un'altra, che espongo unicamente per ragioni di chiarezza.

Si dice: stato degli ufficiali. È vero che questa è una parola ormai entrata nell'uso, onde quando si dice stato degli ufficiali, tutti comprendono che cosa s'intenda di dire, ma io trovo, che « stato » è una parola un po' troppo generica. A mio giudizio sarebbe opportuno aggiungere un'aggettivo e dire, ad esempio, stato legale, oppure stato giuridico, così come si dice per gli impiegati civili.

È questa una osservazione di secondaria importanza, che muovo unicamente per incidenza. Io mi associo in parte alle osservazioni dell'amico senatore Tarditi, quantunque mi sembri che dissentiamo parecchio sulla questione della rievocazione e della rimozione.

Io spero che il Senato vorrà tener conto delle modeste osservazioni che io ho fatto al riguardo, e che toccano una questione di principio, che sarebbe opportuno stabilir bene. (*Approvazioni*).

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Ho chiesto la parola, benchè sappia di non essere un oratore, principalmente per esprimere la soddisfazione mia di vedere arrivato in porto, o per lo meno in discussione davanti al Senato l'attuale progetto di legge, il quale a mio giudizio, rappresenta un segnalato progresso rispetto all'antico.

I progressi più essenziali sono i seguenti, due dei quali già accennati dall'onorevole amico Tarditi: quello di regolare in modo più equo e più razionale la vessata questione della perdita dell'anzianità, nei casi di aspettativa, qualunque sia il motivo da cui questa è determinata; quello di estendere talune disposizioni

punitive anche agli ufficiali in congedo, cosa questa che io ritengo molto opportuna, perchè tutti quanti seggono in quest'aula sono a conoscenza di casi, i quali dimostrano come sia necessario dare all'autorità delle sanzioni punitive anche per gli ufficiali che più non sono in servizio effettivo; e finalmente quello di lasciare all'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina il mezzo di difendersi meglio di quello che gli era consentito in passato con le disposizioni della vecchia legge. Alludo al diritto concesso all'ufficiale di farsi assistere nel Consiglio di disciplina, per la sua difesa, da un ufficiale a sua scelta, purchè eletto tra quelle persone che possono essere estratte a sorte per comporre il Consiglio di disciplina. E questo, secondo me, è il progresso maggiore, quantunque, per aver agio di accentuarne l'importanza, io l'abbia enumerato per ultimo.

Il mio amico Tarditi ha rilevato a questo riguardo come vi sia una limitazione forse eccessiva, quella che l'ufficiale scelto per la difesa debba essere di pari grado dell'incolpato. In questo io potrei essere completamente d'accordo con l'onorevole Tarditi, giacchè anch'io non vedo sufficiente motivo per una restrizione di genere siffatto.

Ad ogni modo, è questa una questione di dettaglio che potrà essere risolta, ove il Senato lo creda, con opportune modificazioni al disegno di legge.

Forse potrà anche essere opportuno di allargare di qualche poco i limiti di tempo concessi all'ufficiale per esaminare i documenti relativi al procedimento disciplinare che lo riguarda, affinchè egli, assistito dall'ufficiale che la legge gli consente di avere a fianco come coadiutore, possa meglio provvedere alla sua difesa.

Ma, fatte queste concessioni che, dopo tutto, non riguardano che questioni di dettaglio, a me sembra che le lamentole sollevate dal collega Tarditi circa la insufficienza delle garanzie che offre la legge per la difesa dell'ufficiale siano alquanto esagerate, perchè non bisogna dimenticare che il Consiglio di disciplina non può mai essere assoggettato alla procedura dei tribunali ordinari. Esso ha infatti lo scopo essenziale di tutelare gli interessi della disciplina, e perciò deve conservare il carattere che ha sempre avuto, cioè quello di giuri d'onore, che giudica secondo i dettami della coscienza e del-

l'onore, senza quelle numerose intromissioni di avvocati difensori che complicano anzichè aiutare la risoluzione delle questioni, d'altronde molto semplici, che per lo più vengono sottoposte ai Consigli di disciplina.

Isomma, io ritengo che con poche modificazioni di dettaglio, le quali potranno facilmente introdursi nella legge, questa consenta all'ufficiale di difendersi perfettamente.

Ho sentito accennare anche ad un altro inconveniente di questa legge dal collega Bava-Beccaris. L'inconveniente sarebbe questo che nella legge si è soppressa la revocazione dall'impiego e si è sostituita con la eliminazione dai ruoli. Ma l'onor. Bava-Beccaris ha accennato soltanto di volo ad un fatto capitale, e cioè che l'ufficiale in congedo non è munito di impiego. Ora l'esperienza ha comprovato la necessità che a questi ufficiali in congedo, i quali talvolta commettono mancanze disciplinari più dannose agli interessi dell'esercito di quelle che commettono gli ufficiali in servizio, si debbano poter applicare delle severe sanzioni punitive.

Sicchè, visto che codesti ufficiali non hanno impiego, è chiaro che la punizione della revoca non avrebbe per essi alcun valore, anzi costituirebbe un vantaggio, perchè li dispenserebbe da quell'ulteriore servizio militare a cui fossero obbligati, in base alla legge di reclutamento.

Si è perciò che alla revoca dall'impiego fu nella presente legge sostituita l'eliminazione dai ruoli.

Ma qui si è fatta un'obiezione e si è detto: l'ufficiale eliminato dai ruoli, perdendo il grado, rimane un uomo disonorato, epperò non potrà più trovare una posizione decorosa nella vita civile. Ma io osservo che una volta che si sappia come l'eliminazione dai ruoli non significhi essere espulso dall'esercito per avere commesso mancanze contro l'onore, non si potrà più dire che l'ufficiale eliminato dai ruoli debba considerarsi come un uomo disonorato. Certamente non lo è, perchè chi rimane disonorato è soltanto colui che ha commesso mancanze contro l'onore; o in questo caso vi è la rimozione o non l'eliminazione dai ruoli.

Rimane quindi dimostrato, secondo me, che l'unica sanzione punitiva seria, che possa applicarsi agli ufficiali in congedo, nei casi di

gravi infrazioni ai loro doveri di ufficiale, è quella di radiarli dai ruoli.

In complesso dunque io ritengo, onorevoli colleghi, che questa legge meriti la nostra approvazione, salvo quei miglioramenti di dettaglio che, nel corso della discussione degli articoli, potranno esservi introdotti. Vada perciò il mio plauso ai ministri della guerra e della marina che hanno saputo finalmente, valendosi degli studi dei loro predecessori, concretare il presente disegno di legge, il quale segna un progresso rispetto all'antico. E merita plauso anche l'Ufficio centrale, che ha concorso così efficacemente, d'accordo coi ministri interessati, a concretare la redazione definitiva di questo progetto, il quale, malgrado sia ancora suscettibile di qualche miglioramento di dettaglio, è tuttavia, nella sostanza, degno della vostra approvazione.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Ho chiesto di parlare solamente per rispondere ad un'obiezione del collega Mazza.

Egli non mi ha risposto ad un punto principale della questione: sul punto cioè che vi sarà la stessa punizione per chi commette una mancanza contro l'onore e per chi commette una mancanza molto inferiore.

La grande difficoltà per mantenere la revocazione, stabilita dalla legge del 1892, deriva dal fatto che gli ufficiali in congedo non hanno impiego. Essi non hanno l'impiego, dunque rimoiamoli tutti. Egli dice; eliminazione.

Ma allora stabilito che gli ufficiali in congedo li eliminate dai ruoli: se quell'uomo non lo credete più adatto a far l'ufficiale, tanto vale che lo lasciate a casa.

Del resto, sono chiamati solamente in servizio temporaneo di pochi giorni.

Per me, è una questione morale questa di applicare la stessa pena tanto ad uno a cui voi non potete più stendere la mano, quanto ad un altro che non è disonorato.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Ripeto che tutta la questione sta nel dare o non dare a due espressioni diverse della legge il significato che ciascuna deve avere, ossia nello specificare chiaramente che altro è la rimozione che importa la perdita del grado.

dell'impiego per mancanze contro l'onore, ed altro è l'eliminazione dai ruoli, che non significa perdita dell'onore, ma semplice radiazione dal novero degli ufficiali; la qual cosa è ben diversa. Quando tutto questo sia entrato nella coscienza del pubblico non si attribuirà più all'espressione: eliminazione dai ruoli, il significato che vi ha attribuito il collega Bava-Beccaris. È tutta questione di intendersi. In tutte le lingue, e particolarmente nel linguaggio militare, il significato delle parole deriva dal senso che vi si è voluto attribuire.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Non vi aspetterete certamente, on. colleghi, un lungo discorso da me su questo argomento; ma come a tutti, senza distinzione di provenienza, interessa in quest'Aula qualunque questione che si attenga allo stato degli ufficiali, così a tutti coloro che ebbero occasione nella loro vita di apprezzare gli effetti benefici che la legge del 25 maggio 1852 ha portato nel nostro esercito, interessa che non si tocchi ad un principio fondamentale di quella legge se non con molta cautela e con molta moderazione.

È per questo sentimento che una osservazione dell'egregio collega Bava-Beccaris mi ha indotto a chiedere la parola in questa discussione generale; ed è precisamente l'avvertenza che egli ha fatto sulla scomparsa dal progetto attuale della distinzione fondamentale che era nella legge del 1852 fra grado e impiego. La mia impressione è stata viva alle parole dell'on. Bava-Beccaris; perchè io ritengo che quella distinzione non fosse stata messa là a caso, nè avesse un valore soltanto di parole. Era ed è ancora una distinzione del massimo effetto morale.

L'investitura del grado ha costituito il nostro ufficiale in faccia a tutti, e prima che agli altri in faccia a se stesso, in una posizione personale distinta, che egli ha tenuto a conservare più dell'impiego, perchè è più alta dell'impiego, che gli è rimasta anche quando non ha più avuto l'impiego. Tale posizione, in società e presso l'esercito, ha un così nobile valore, che io francamente non saprei rinunciarvi.

Senonchè, esaminando le disposizioni singole del progetto di legge, a me è sembrato che di fatto in quelle la distinzione sia stata mante-

nuta; perchè io trovo bensì mancante la dichiarazione esplicita di quella distinzione nell'articolo 1, che riproduce soltanto in parte e non nella sua intera dicitura l'art. 1 della legge del 1852, in quanto in questo progetto si dice che il grado conferito per decreto reale costituisce lo stato dell'ufficiale e non si aggiunge altro; ma poi trovo che grado e impiego sono distintamente considerati, e la distinzione viene via via fino al punto che si dice che l'ufficiale perde il suo grado, fra gli altri casi, anche per persistenza nelle mancanze che già prima hanno determinato la sua sospensione dall'impiego. Dunque la sospensione, come pena disciplinare, non ricade sul grado, ma colpisce soltanto l'impiego; dunque c'è la distinzione. Altrove sono specificati i casi nei quali l'ufficiale può trovarsi in posizioni diverse non avendo l'impiego: casi di riforma, di aspettativa, di disponibilità, tutte posizioni, nelle quali evidentemente il grado non gli è stato tolto, ma è scompagnato dall'impiego. E se la distinzione permane nelle singole disposizioni, dove si è imposta per tradizione e per virtù propria, se questa è l'intenzione degli onorevoli ministri proponenti o della Commissione che li ha seguiti, pare a me sia meglio ripetere esplicitamente anche in questa legge la distinzione essenziale, fondamentale del primo articolo della legge del 1852, che non guasterebbe nè la economia di questa legge, nè le singole sue disposizioni, le quali già riguardano o il grado o l'impiego in modo evidentemente distinto.

Ripeto che alla dichiarazione di quella distinzione tengo moltissimo, perchè io stimo che la legge del 1852 sia stata la vera arca santa sulla quale si è formata la coscienza, l'altissima delicatezza di sentire del nostro corpo di ufficiali. Epperò io credo che l'onorevole ministro non avrà difficoltà ad acconsentire che la distinzione sia esplicitamente affermata.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Onorevoli senatori! Questo disegno di legge modifica, in alcune sue disposizioni, quel modello di sapienza legislativa che fu la legge del 1852, legge che, sabbene dettata per un esercito piccolo di proporzione, ma grande di valore, quale era l'esercito piemontese, fu concepita con tale lar-

ghezza d'intendimenti, che, ad onta di tutte le trasformazioni successive, essa si applicò egregiamente a quell'esercito che doveva poi condurre l'Italia al compimento dei suoi alti destini. E quelle disposizioni di legge sono rimaste integre ancora attraverso le modificazioni proposte col presente disegno di legge.

La legge del 1852 conserva ancora tutte le sue caratteristiche essenziali; le varianti si riducono a non grande cosa, ma tuttavia a cosa importante, come hanno giustamente osservato taluni oratori.

Io ringrazio gli onorevoli senatori Tarditi e Mazza per l'ampia lode che hanno dato alle modificazioni essenziali contenute in questo disegno di legge e che il senatore Tarditi ha riassunto in quattro titoli principali: cioè al fatto di avere questo disegno di legge sostituito alla revocazione, la eliminazione dei ruoli: alla unicità dei Consigli di disciplina, una volta regimentali e divisionali, oggi soltanto divisionali; all'aver il disegno di legge introdotto l'istituto della difesa e, infine, alla disposizione molto opportuna, suggerita dall'Ufficio centrale, relativa alla limitazione della perdita di anzianità per sospensione dall'impiego, o per altri motivi.

Finalmente l'onor. Mazza ha aggiunto un altro titolo di lode a quanto costituisce uno dei meriti principali di questo disegno di legge, e cioè all'aver esso estesa la sanzione punitiva, preveduta dal disegno di legge, anche agli ufficiali in congedo, che la legge del 1852 non contemplava, per la semplicissima ragione che allora di ufficiali in congedo non se ne avevano.

Ma il senatore Tarditi, premessa questa lode, di cui lo ringrazio vivamente, non ha mancato di sollevare alcune obiezioni sull'opportunità di talune disposizioni che egli ha caratterizzate addirittura come veri errori, come vere peccate. Mi consenta il senatore Tarditi, che io dica che le peccate che egli ha segnalato non sono tali da menomare il valore di questa legge. Si tratta di disposizioni procedurali che con qualche lieve ritocco potranno raggiungere quella perfezione che è nei desiderii di noi tutti.

Egli ha detto anzitutto che la perdita del grado, sancita da questo disegno di legge, è disposizione di gravità così eccezionale, di tale importanza, che dovrebbe essere tutelata da

guarentigio assolutamente superiori, che rispettino i diritti degli ufficiali che del grado stesso furono rivestiti.

A questo riguardo il senatore Mazza ha già fatto presente come tutte le maggiori guarentigie furono consentite agli ufficiali dinanzi ai Consigli di disciplina. L'onor. senatore Tarditi ha citato alcune di queste guarentigie che a lui non parvero sufficienti: ad esempio, questa: che l'ufficiale incolpato non ha conoscenza delle accuse che gli sono rivolte e quindi non ha modo di preparare la sua difesa.

Tenga conto, onor. collega, che l'ufficiale deferito al Consiglio di disciplina conosce perfettamente le accuse che gli vengono fatte, e sa quale fondamento esse abbiano. Quindi prima ancora che il relatore, tre giorni innanzi alla convocazione del Consiglio, vada a dargli comunicazione dei rapporti, egli sa perfettamente quale debba essere la sua linea di condotta, la sua difesa; tanto più ora che egli può essere assistito da un altro ufficiale, da un suo collega.

Ad ogni modo, io non mi opporrei ad una proposta nel senso che la comunicazione degli atti fosse fatta invece che tre, quattro o cinque giorni prima della convocazione del Consiglio.

Circa la facoltà di scartare alcuni membri del Consiglio di disciplina, l'onor. senatore Tarditi dice che questa facoltà è limitata alla lista primitiva, la quale subisce poi alcuni cambiamenti, di guisa che la facoltà consentita dalla legge viene ad essere ristretta. Anche questo è un particolare che si potrà correggere, se il senatore Tarditi farà proposte concrete, nella discussione degli articoli.

Il senatore Tarditi accenna ancora ad un altro difetto della legge e cioè che i membri del Consiglio di disciplina non hanno conoscenza della causa, sulla quale debbono giudicare, se non il giorno in cui ha luogo effettivamente la discussione.

Io credo che questo anziché un male sia un bene, perchè gli ufficiali, che sono chiamati a giudicare, giungono al Consiglio di disciplina immuni da qualunque passione, da qualunque preconcetto. Ad ogni modo il senatore Tarditi sa che questi procedimenti di disciplina si iniziano con la lettura dell'ordine di convocazione, e di tutti i rapporti che fanno parte della causa.

I singoli membri del Consiglio vengono quindi

ad essere perfettamente edotti della questione. A quella lettura succede l'interrogatorio, il dibattito orale, e in tal modo essi acquistano una completa conoscenza della causa.

D'altra parte le cause sottoposte ai Consigli di disciplina sono generalmente di tal natura, che basta una semplice lettura per porre i giudici perfettamente al giorno della causa.

Finalmente il senatore Tarditi, il quale ha dato lode all'istituto della difesa (non vorrei chiamarla neppure difesa, perocchè non si tratta che della semplice facoltà data all'ufficiale incolpato di farsi assistere da un suo collega così durante gli atti istruttori del Consiglio di disciplina, come durante il dibattito orale), il senatore Tarditi, dicevo, che ha dato lode a questa disposizione introdotta da noi, sull'esempio del resto, delle procedure disciplinari vigenti presso gli eserciti di altre nazioni, trova che vi è una certa limitazione alla facoltà concessa all'ufficiale inquisito, limitazione consistente nella disposizione che egli non possa scegliere l'ufficiale che dovrà assisterlo nel dibattimento, che fra coloro i quali fanno parte dell'elenco da cui si estraggono i componenti il Consiglio, e che sieno dello stesso suo grado.

Accennerò fuggacemente alle ragioni che mi hanno indotto ad adottare la disposizione, che l'ufficiale incaricato di assistere l'incolpato non debba essere di grado superiore a quest'ultimo e quindi anche a quello dei membri del Consiglio di disciplina. Il prestigio del suo grado, della sua autorità potrebbe forse esercitare una certa influenza sul verdetto che il Collegio dovrà poi emettere. Ad ogni modo, a questo pericolo si può, a me sembra, ovviare, pure ammettendo che colui che assiste l'incolpato non sia dell'istesso suo grado, se si stabilirà che sia sempre di grado inferiore a quello del presidente del Consiglio di disciplina.

Finalmente l'onorevole senatore Tarditi ha fatto una lunga discussione intorno all'assenza di disposizioni transitorie per l'applicazione di questa legge.

Vi è bensì un articolo che dice che le disposizioni transitorie saranno emanate dal Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato; ma al senatore Tarditi parve che questa non fosse guarentigia sufficiente e che non si dovesse lasciare al potere esecutivo questa facoltà che

è competenza del potere legislativo. Ora, io faccio osservare al senatore Tarditi che non raramente il legislatore italiano ha lasciato al potere esecutivo, per ragioni di varia indole, ampia facoltà di dettare alcune disposizioni, anche di carattere transitorio, per l'applicazione delle leggi. Nulla quindi si opporrebbe acchè il legislatore — anche per la presente legge, desse al Governo tale facoltà.

Ad ogni modo, io, per mio conto, non ho difficoltà alcuna ad accettare che sieno introdotte nel disegno di legge alcune fra le più importanti disposizioni transitorie. Anzi io stesso lo ho già compilato e, se piace al Senato sono pronto a sottoporlo al suo esame.

Il senatore Bava ha sollevato due questioni, ad una delle quali si è associato l'on. Cavasola, trattandola diffusamente con quella sapienza e con quella competenza che tutti gli riconosciamo ed alla quale faccio omaggio.

La questione trattata dagli onorevoli senatori Bava e Cavasola si riferisce al fatto che dall'art. 1 dell'antica legge sullo stato degli ufficiali del 1852 sarebbe stata depennata questa frase: « Il grado è distinto dall'impiego ».

Come ha osservato l'onorevole senatore Bava, la questione è stata già sollevata altra volta in Senato. Mi sia consentito a questo proposito di ricordare come questo disegno di legge sullo stato degli ufficiali abbia avuto una gestazione di parecchi anni. Esso rappresenta il lavoro compiuto da una Commissione nominata nel 1902 dal ministro della guerra del tempo, Commissione della quale facevano parte le più alte autorità della magistratura, dell'esercito, della marina e dell'avvocatura militare, le quali portarono tutto il contributo della loro sapienza e della loro esperienza nella compilazione di questo disegno di legge.

Man mano che veniva concretata ogni singola parte del disegno di legge, essa era inviata a tutti i più alti comandi ed uffici militari, i quali esaminarono attentamente le varie disposizioni e formularono numerose proposte delle quali la Commissione ha tenuto gran conto, introducendo qua e là opportune modificazioni.

Finalmente il disegno di legge venne discusso al Senato nel 1907; taccio delle altre peripezie. Nel 1907 il Senato ne compiva una

larga discussione e lo approvava con taluni emendamenti.

Adunque, la maggior parte delle disposizioni contenute nel disegno di legge che oggi discutiamo ha già avuto piena sanzione dal Senato. Il mio predecessore, on. senatore Casana, ed io, d'accordo coi colleghi della marina, non abbiamo fatto che introdurre poche modificazioni, le quali ebbero oggi in quest'Aula, autorevole sanzione dalle parole dell'on. senatore Tarditi e dell'on. senatore Mazza.

Ora, ritornando al comma tolto dall'art. 1º, vi fu qui larga discussione in proposito. La proposta di mantenere l'inciso era stata fatta dall'on. senatore Sani. A lui rispose, secondo me esaurientemente, il compianto senatore onorevole Mirabello.

Fa d'uopo considerare che l'art. 1º, definendo lo stato dell'ufficiale, è come il caposaldo ed il perno di tutta quanta la legge; e poichè il solo elemento che costituisce lo stato dell'ufficiale è il grado, è bene che quella solenne dichiarazione sia breve, semplice e rimanga isolata nell'art. 1, senza che in questo sia fatta menzione dell'altro elemento che è puramente accidentale e contingente nei riguardi del vero stato giuridico dell'ufficiale, quello dell'impiego. Non è poi senza importanza soggiungere che la sola legge belga del 1836, sulla quale fu modellata la nostra del 1852, contiene la espressa dichiarazione che il grado è distinto dallo impiego, mentre in quella francese del 1834 e in altre leggi più recenti dell'Austria-Ungheria e della Germania, non è fatto assolutamente cenno di quella distinzione.

Ad ogni modo se il Senato crederà di ritornare sulla decisione presa nel 1907, aggiungendo questo comma, io per parte mia, e l'Ufficio centrale è pienamente consenziente con me, non avrei difficoltà alcuna ad accedere a questa proposta di modificazione perocchè il dichiarare che il grado è distinto dall'impiego, nulla toglie e nulla aggiunge a quella distinzione, che, dopo tutto, già esiste in fatto nella legge.

Per conto mio, ripeto, riterrai miglior cosa non toccare la dizione attuale, ma non ho difficoltà a consentire che si aggiunga anche quel comma se il Senato lo crederà.

Ma la questione più grave è quella sollevata dall'on. senatore Bava-Beccaris, a ri-

guardo della misura disciplinare della eliminazione dai ruoli sostituita alla revocazione dall'impiego.

Su questo argomento non posso che associarmi alla difesa che ne fu fatta tanto dal senatore Tarditi quanto dal senatore Mazza. Ed io non posso che pregare il Senato che voglia accettare l'articolo così come venne stabilito.

Anche questa questione fu largamente dibattuta e discussa specialmente da tutte le autorità militari al cui esame fu dalla Commissione, alla quale ho testè accennato, sottoposto il disegno di legge. E a questo riguardo mi consenta il Senato che io legga alcune argomentazioni addotte allora a sostegno dell'introduzione del nuovo provvedimento disciplinare:

« Ad elevare il concetto del grado nella milizia e nel Paese importa che esso non sia una semplice decorazione. Che il grado che si lascia ai revocati dall'impiego sia ridotto ad una decorazione, si desume dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alla legge sullo stato degli ufficiali presentato alla Camera il 18 gennaio 1883, ove si legge che la revocazione dall'impiego conserva il grado all'ufficiale e lo assicura in pari tempo che non sarà più chiamato sotto le armi neppure in caso di guerra come ha ampiamente dimostrato l'esperienza; di più lo esenta persino dai servizi cui potesse essere obbligato per effetto di leva. Con la proposta soppressione della revocazione dall'impiego si pone termine ad uno stato di cose veramente anormale, derivante dal fatto di vedere individui rivestiti del grado e non ammissibili a far servizio effettivo. La revocazione, avendo in pratica l'effetto di togliere agli ufficiali la possibilità del richiamo, si traduce in una vera e propria perdita del grado coll'aggravante che dà agio al revocato di sottrarsi ad ogni ulteriore dovere militare verso lo Stato ».

Riguardo all'opinione che la Società può avere del revocato e del rimosso si osserva che una diversa denominazione, atta a distinguere l'ufficiale che è incorso in mancanze disonoranti e quegli che ha commesso invece mancanze non disonoranti, vi è anche nel presente disegno di legge, e ciò basta ad indicare la diversa indole del provvedimento.

La legge che lo stabilisce deve presumersi a conoscenza di tutti e come oggi si sa che in materia penale militare la destituzione è la perdita del grado per motivi disonoranti e la dimissione è la perdita del grado per motivi non disonoranti, così si verificherà nella materia disciplinare di che si tratta.

Come diceva l'onorevole senatore Mazza, è proprio questione di parole, ma nella sostanza non si fa che sancire uno stato di fatto già esistente.

Dopo una diligente disamina delle voci più proprie a designare il provvedimento col quale viene inflitta la perdita del grado per mancanze contro il servizio e la disciplina (licenziamento dal grado, eliminazione dai ruoli, esonerazione dal grado, dispensa, privazione), parole tutte che la Commissione esaminò, si è dovuto riconoscere che l'espressione: eliminazione dai ruoli è quella che meglio risponde al concetto che si ha del provvedimento.

Ma anche a questo riguardo, se la parola eliminazione pare che non traduca esattamente il pensiero, io sarò ben lieto se il Senato vorrà sostituirvi un'espressione migliore, fermo però rimanendo il principio della perdita del grado per gravi mancanze in servizio e contro la disciplina.

Dopo ciò non avrei nulla da aggiungere, giacché mi pare di avere risposto alle obiezioni fatte dai vari oratori. Mi lusingo che finalmente, come ha detto l'on. senatore Mazza, questa legge possa riscuotere l'approvazione del Senato e, se possibile, anche quella della Camera dei deputati prima delle consuete vacanze parlamentari. (*Approvazioni rivissime*).

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Ringrazio il ministro della guerra di avere accolto in massima le modeste proposte che ho fatto e mi compiaccio anche della abilità con la quale ha trasformato in colpa la discrezione della quale ho dato prova, chiedendo poco. E spero che il Senato, almeno su di questo, non si lascerà attrarre troppo dalla tema di essere in contraddizione con se stesso.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Veramente dopo quanto hanno detto gli oratori precedenti, per

me la questione è più che esaurita, e non saprei che cosa aggiungere.

Sottometto però che un'avvertenza preliminare è fondamentale nell'economia generale della legge intonata alla tutela dei diritti dell'ufficiale è quella precisamente che ha servito di tema agli appunti ed ai desideri del collega Tarditi; vale a dire la preoccupazione per i diritti di difesa di chi è sottoposto al Consiglio di disciplina, trascina forse inavvertentemente a considerare il Consiglio di disciplina come un tribunale che deve dichiarare se uno è colpevole o no; il che precisamente è contrario a tutto lo spirito che deve reggere la procedura. Non si trascuri niente di ciò che può illuminare i membri del Consiglio di disciplina nel formulare il loro verdetto, ma non si dimentichi mai che il Consiglio di disciplina non è altro che quell'atto biologico con cui un organismo sano, come è l'organismo militare, obbedisce all'istinto della propria conservazione, eliminando da sé tutto ciò che gli farebbe torto. Questa è l'intonazione fondamentale, perchè se non ci fosse questa, io direi che è inutile il Consiglio di disciplina; abbandonate i giudizi ai tribunali, al pretore, al conciliatore, a chi volete.

Il Consiglio di disciplina è un organismo che difende se stesso. Dunque, ripeto, si dica pure che i fatti debbono essere ben chiari, che siano ben esaminati, non si rifiuti nessuna indagine per rendere la coscienza di ciascun membro bene illuminata, ma non si dimentichi che un Consiglio di disciplina il quale dichiarasse: non credo che sia colpevole, farebbe un atto nullo. Il Consiglio di disciplina deve puramente dire: credo che sia il caso di rimuovere o di eliminare, ecc., oppure non credo; ma non deve entrare come giudice di fatto o per lo meno questo potrà farlo ciascuno dentro di sé, come atto di coscienza.

Un'altra cosa che è una pura avvertenza. Il nostro ministro della guerra, che è simpaticamente buono e conciliante, è stato forse troppo pronto nell'aderire alla proposta del senatore Tarditi che il grado dell'assistente al sottoposto al Consiglio sia qualunque, purchè non superiore a quello del presidente. Io invece su questo farei delle riserve, e direi: no, deve essere superiore a quello del relatore, perchè il relatore ha una parte molto importante nel fare le

indagini e può subire (siamo uomini!) l'influenza di un superiore a lui in grado, il quale obbedendo alla suggestione che nasce naturale in qualunque incaricato di una difesa, tende a difendere assolutamente; egli è l'unico nemico di quell'istinto di conservazione dell'organismo militare che deve predominare nel Consiglio di disciplina. Quindi io ritengo, con i colleghi della Commissione, che se si può concedere anche un grado superiore a quello dell'imputato, questo però non deve essere mai superiore a quello del relatore. E con questo avrei finito.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io debbo rispondere ad una osservazione del senatore Sismondo, il quale ha detto che il Consiglio di disciplina deve giudicare in merito al quesito che gli è sottoposto, ma non altresì se l'ufficiale sia o non sia colpevole.

Io convengo talmente in questa sua osservazione, che ho modificato il disegno di legge precedente presentato dal senatore Casana appunto in questa parte, perchè non è assolutamente ammissibile che il potere, che è riservato esclusivamente al ministro, di mantenere la disciplina nell'esercito sia devoluto al giudizio del Consiglio di disciplina. Il Consiglio di disciplina è investito puramente e semplicemente di una determinata questione speciale; e in merito a quella questione speciale deve pronunciarsi. Ma alle conseguenze disciplinari che ne possono derivare deve presiedere assolutamente il ministro.

In questo siamo perfettamente d'accordo, e non posso che associarmi pienamente a quanto ha detto il senatore Sismondo che il Consiglio di disciplina non è un tribunale ordinario che giudica su prove provate; ma un tribunale d'onore che giudica su apprezzamenti di uomini di onore e niente altro.

Quanto alle osservazioni del senatore Sismondo circa la bontà del ministro, il quale avrebbe con troppa facilità aderito alla proposta del senatore Tarditi di consentire cioè che l'ufficiale incolpato possa farsi assistere durante il procedimento disciplinare da un ufficiale di grado anche superiore al suo, io devo dichiarare che fui a ciò tratto da una

constatazione di fatto, e cioè che nello stesso disegno di legge vi è una disposizione riguardante gli ufficiali della Regia marina, per la quale questa limitazione in certi casi non ha luogo; e non ha luogo per considerazioni di opportunità, e per necessità di cose, poichè non sempre si può trovare un numero tale di ufficiali, a bordo delle navi componenti una squadra, da consentire all'ufficiale incolpato di esercitare ampia scelta di colui che debba assisterlo. Egli è perciò che si volle lasciare maggiore larghezza in questo caso, e non si fece distinzione di grado.

Ho aderito quindi ben volentieri alle osservazioni dell'on. senatore Tarditi, perchè in tal modo si pone l'esercito in eguali condizioni dell'armata.

TARDITI. Lo ringrazio lo stesso.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Nella seduta di domani procederemo alla discussione degli articoli.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15: -

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per estendere l'azione della R. Stazione sperimentale di granicoltura di Rieti (N. 517);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 551).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-bis - *Seguito*);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (N. 3);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Libenziato per la stampa il 3 giugno 1911 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXVII.

TORNATA DEL 31 MAGGIO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Volazione a scrutinio segreto* (pag. 5325) — *Presentazione di relazioni* (pag. 5333, 5346) — *Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 1-bis)* — *Sull'art. 1º parlano il senatore Cavasola* (pag. 5326) *e il ministro della guerra* (pag. 5326); *sull'art. 2 i senatori Morra* (pag. 5327, 5328), *Baca-Beccaris* (pag. 5328), *Polacco* (pag. 5328, 5332), *Mortara* (pag. 5331), *Sismondo, relatore* (pag. 5327, 5330) *e il ministro della guerra* (pag. 5327, 5332); *sull'art. 3 i senatori Polacco* (pag. 5331, 5335), *Turditi* (pag. 5335), *Parpaglia* (pag. 5335), *Sismondo, relatore* (pag. 5335) *e il ministro della guerra* (pag. 5336) — *Senza osservazioni sono approvati gli articoli da 4 a 6* — *Sull'art. 7 parlano i senatori Baca-Beccaris* (pag. 5336, 5338), *Sismondo, relatore* (pag. 5337) *e il ministro della guerra* (pag. 5338) — *Senza osservazioni sono approvati gli articoli da 8 a 17* — *Sull'art. 18 parlano i senatori Turditi* (pag. 5340), *Sismondo, relatore* (pag. 5341) *e il ministro della guerra* (pag. 5340) — *Senza osservazioni si approvano gli articoli 19 e 20* — *L'art. 21, dopo osservazioni dei senatori Mazza* (pag. 5341), *Sismondo, relatore* (pag. 5342) *e del ministro della guerra* (pag. 5341) *è approvato nel nuovo testo proposto dal Governo* — *Si approvano gli articoli da 22 a 24* — *Sull'art. 25 parlano i senatori Biva-Beccaris* (pag. 5342, 5344), *Maurigi* (pag. 5343), *Goiran* (pag. 5344), *Pedotti* (pag. 5344), *Morra* (pag. 5344), *Lucchini Luigi* (pag. 5345), *Sismondo, relatore* (pag. 5343, 5344) *e il ministro della guerra* (pag. 5343) — *Approvato l'art. 25, il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata* (pag. 5346) — *Chiusura e risultato di votazione* (pag. 5346).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

È presente il ministro della guerra.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: **Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:**

Provvedimenti per estendere l'azione della R. stazione sperimentale di granicoltura in Rieti;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di

previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per questa votazione. TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 1-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Come il Senato ricorda, ieri fu chiusa la discussione generale; oggi incominceremo quella degli articoli, che rileggo, avvertendo che la discussione si svolge sul testo concordato tra i ministri proponenti e la Commissione speciale.

PARTE PRIMA.

Degli ufficiali in servizio attivo permanente.

TITOLO I.

Del grado.

Art. 1.

Il grado conferito con decreto Reale costituisce lo stato dell'ufficiale.

A questo articolo i senatori Bava Beccaris e Cavasola propongono la seguente aggiunta: « il grado è distinto dall'impiego ».

Lo svolgimento di questo emendamento mi pare sia stato fatto nella discussione generale avvenuta ieri; mi pare anche che l'on. ministro abbia dichiarato di consentire a quest'aggiunta.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho già ieri dichiarato al Senato che non ravvisavo la necessità di questo comma e che l'affermazione esplicita che il grado è quello che costituisce lo stato degli ufficiali mi pareva più solenne, più consona al significato della legge. Ho però soggiunto che la cosa non mi pareva avesse soverchia importanza, tanto più che dell'impiego, se non v'è alcun cenno in questo articolo, vien fatta menzione immediatamente dopo, perchè, come ha osservato ieri l'on. senatore Cavasola, abbiamo un intero titolo dedicato all'impiego. E siccome questa legge tratta dello stato degli ufficiali, essa implicitamente ammette che l'impiego fa già parte dello stato degli ufficiali.

Del resto, nessuna difficoltà che sia lasciata invariata la dizione della legge del 1852.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Ho chiesto la parola, non per uno svolgimento di questo emendamento, perchè ciò è già stato fatto nella discussione generale. Io non ritornerò sopra i motivi che

hanno indotto me ed il collega Bava-Beccaris a chiedere la conservazione di questo inciso della legge del 1852. Solamente mi pare opportuno, almeno per quello che sento io, far seguire alla dichiarazione del signor ministro una dichiarazione mia altrettanto esplicita, ancorchè possa sembrare una ripetizione, sulla importanza di quest'aggiunta, importanza che l'onorevole ministro non crede esista.

Io mi permetto di fare osservare che se fa parte della condizione giuridica dell'ufficiale anche l'impiego, questo non è necessario a costituire il suo stato, e non ne è mai la parte principale, a grande differenza di ciò che accade per tutte le Amministrazioni dello Stato, nelle quali il grado e l'impiego si identificano in una cosa sola: di maniera che il giorno in cui per il funzionario civile cessa l'impiego, cessa pure il grado. Invece nell'esercito, in forza dell'art. 1 della legge del 1852, chi è stato una volta investito del grado di ufficiale, anche se perdo l'impiego perchè è finita la sua carriera, conserva il grado, così come rimane il crisma del sacerdozio; rimane la sua qualità personale che lo lega al corpo degli ufficiali per tutta la vita, tranne il caso che egli rinunzi al grado o se ne renda indegno.

Ciò eleva talmente il sentimento della persona, costituisce un così alto titolo di nobiltà personale, che io credo eserciti una influenza grandissima sulla dignità dell'ufficiale.

Per questa ragione io ho creduto fosse conveniente mantenere quella disposizione della legge del 1852; ed anche perchè il togliere oggi dopo tanto tempo da che quel concetto si è formato, qualche cosa delle qualifiche attributive degli ufficiali, potrebbe sembrare una diminuzione della loro posizione.

Ringrazio in ogni modo l'onorevole ministro per avere accettato la nostra proposta.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa aggiunta?

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione si rimette a quanto ha dichiarato l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo articolo 1°, con l'aggiunta proposta dagli onorevoli senatori Cavasola e Bava-Beccaris.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinuncia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

a) Perdita della cittadinanza;

b) Condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli articoli 239 e 242 del Codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415 e 418 del Codice penale comune, e negli articoli dall' 856 all' 861 del Codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;

c) Rimozione:

1° per offesa alla sacra persona del Re o del Reggente durante la Reggenza; ovvero ad una fra le persone della Famiglia Reale; per manifestazione pubblica di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato; per eccitamento pubblico alla disobbedienza alle leggi dello Stato; per partecipazione ad una associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato;

2° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;

d) Eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego; oppure per nuove cause che diano ragione alla sospensione dall'impiego oltre l'anno;

2° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

Il senatore Morra di Lavriano ha facoltà di parlare.

MORRA DI LAVRIANO. Veramente io ho da parlare su quanto riguarda la rimozione: però vorrei anche fare un'osservazione, più che altro di parole, su ciò che è detto al n. 4 della lettera b di questo articolo. Ivi si parla di condanna alla *degradazione, destituzione o dimissione*, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare. Credo sia sempre stato così, ma mi pare che sarebbe più conveniente che la parola *dimissione*, la quale è usualmente adoperata per l'ufficiale che si ritira volontariamente dal servizio, non servisse a indicare un caso di condanna; ciò ingenera confusione nei termini. Sarebbe meglio che le due cose fossero completamente distinte: l'ufficiale, che si ritira volontariamente dal servizio e dà la dimissione dal grado, non dovrebbe mai poter essere confuso con chi è incorso in una condanna.

Su questo particolare non avrò altro da dire: mi riservo di parlare in seguito sulla rimozione.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi rincresce di non poter consentire nell'osservazione del senatore Morra per una semplice questione di fatto. Quelle espressioni sono le stesse del Codice penale; ed io credo che noi non le potremo mutare discutendo una legge sullo stato degli ufficiali. Mi pare cioè che sfugga alla competenza di questa legge di modificare il Codice penale.

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. È verissimo quanto ha osservato l'onor. ministro, tuttavia ho creduto opportuno parlarne e spero che il giorno in cui si prenderà in esame il Codice penale militare, si vorrà eliminare questa confusione di parole.

SISMONDO *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Io mi permetto di osservare che il primo capoverso di questo articolo dice: « l'ufficiale non può perdere il grado se non per rinuncia accettata con decreto Reale ». Ecco che la legge ha creato il termine che elimina l'equivoco. La dimissione volontaria, secondo questa legge, si chiamerebbe rinuncia,

che deve essere accettata per decreto Reale; e quindi la dimissione pronunciata dal Codice penale riveste sempre il carattere di una pena, e non c'è pericolo di equivoco.

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Come ho già detto, dovrei aggiungere qualche altra osservazione, sempre sull'art. 2, per quella parte che si riferisce alla *rimozione*.

I casi contemplati nella rimozione sono più o meno quelli stessi che erano contemplati dalla legge del 1852; non c'è altra differenza che quella di forma.

Mi sembra però, almeno per quanto ho inteso dire, poichè disgraziatamente, da molti anni ho dovuto per età lasciare l'esercito attivo, mi sembra dico che siano sorti dei fatti nuovi i quali meritino di essere considerati e colpiti.

Vi sono anche questioni di forma; per esempio nel n. 1 della lettera *c* si dice: « per offesa alla sacra persona del Re o al Reggente durante la Reggenza, ovvero ad una fra le persone della famiglia reale », io crederei meglio invertire i termini. Evidentemente non si tratta di Reggenza esercitata da una persona della famiglia reale, poichè in tal caso l'offensore rimane colpito dalle disposizioni contemplate per la famiglia reale. È quindi più normale dire: « per offesa alla sacra persona del Re, ad una fra le persone della famiglia reale o al Reggente durante la Reggenza ».

Inoltre si adopera due volte la parola *pubblico*; si dice « per *manifestazione pubblica* di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato, per *eccitamento pubblico* alla disobbedienza alle leggi dello Stato ».

Per quanto riguarda la manifestazione, che si sia aggiunto l'aggettivo *pubblico* è cosa di poca importanza, poichè una *manifestazione*, secondo il mio debole parere, è sempre *pubblica*, altrimenti non è più una manifestazione; altra cosa è però l'*eccitamento pubblico alla disobbedienza alle leggi dello Stato*, con quell'aggettivo si verrebbe ad ammettere che se qualcuno eccita subdolamente alla disobbedienza, non può essere colpito. Dunque si dica pure *manifestazione pubblica*, ma si sopprima l'aggettivo pubblico per l'*eccitamento*.

L'ultima parte dell'inciso, di cui mi occupo, è così redatto: « per partecipazione ad una associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato », vorrei che vi si facesse un'aggiunta e si dicesse: « partecipazione ad una associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato o in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento dato dall'ufficiale ».

È vorrei questa aggiunta, perchè, disgraziatamente, da quanto ho inteso, ci sono dei giovani ufficiali che si lasciano attrarre a partecipazioni, secondo me completamente illecite, forse nella speranza, viste le attuali difficoltà di carriera, di ottenerne qualche vantaggio o qualche protezione. Ciò certamente, pel modo retto col quale è condotta l'amministrazione della guerra, e cogli ottimi superiori che dirigono l'esercito, non può succedere, è una illusione. Tuttavia l'aggiunta di questo inciso suonerebbe come monito a quei giovani ufficiali, che per avventura si fossero lasciati trascinare su quella via, secondo me, oltremodo pericolosa, perchè se ne possano ritrarre. Non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. Io avevo chiesto di parlare su questo secondo articolo per esprimere precisamente quanto ha detto il collega Morra di Lavriano. Per conseguenza rinuncio alla parola, perchè non potrei dire meglio, nè più chiaramente, ciò che ha detto il collega Morra.

POLACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLACCO. Onor. senatori, io debbo domandare prima di tutto scusa al Senato se mi permetto di interloquire sopra un progetto attinente allo stato degli ufficiali della R. marina e del R. esercito.

È proprio il caso che qualcuno mi dica: *Tractent fabrilia fabri, ne sutor ultra crepidam*. Però, se i colleghi avranno la bontà di seguirmi, si accorgeranno che non uscirò troppo dal mio seminato strettamente giuridico.

Mi ha colpito, alla lettura di questo articolo, il comma terzo, n. 2, della lettera *b* là dove si dice: « L'ufficiale può perdere il grado per condanna per alcuni dei delitti contemplati negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio ».

Ma come? mi sono domandato al primo momento, gli articoli dall' 856 all' 861 del Codice di commercio contemplano la bancarotta, nella quale il commerciante può incorrere. Come è mai possibile questa ipotesi di un ufficiale che al tempo stesso sia commerciante e possa cadere sotto i riflessi di quest'articolo? Ma mi son dato poi da me stesso la risposta, credo, almeno, pensando che oltre gli ufficiali e i sotto ufficiali in servizio attivo o permanente e gli ufficiali in posizione ausiliaria, vi sono gli altri in congedo ai quali nulla interdice l'esercizio di siffatta professione. Quindi utilmente si è contemplata anche tale ipotesi in riguardo a questa parte degli ufficiali. Ma allora è sorta l'altra domanda: dove troviamo nella nostra legge, che è destinata a regolare lo stato giuridico degli ufficiali tutti, una disposizione che dichiari *apertis verbis*, l'incompatibilità per l'ufficiale, non in congedo, dell'esercizio del commercio? Noi qui non la troviamo e non vorrei anzi che questo generico accenno alla bancarotta, fatto nella prima parte dell'articolo, facesse sorgere in qualcuno il dubbio che l'una cosa sia con l'altra compatibile anche per gli ufficiali non in congedo, al che immediatamente si ribella il sentimento di noi tutti.

Io ho cercato di fare qualche ricerca nel ginepraio delle nostre leggi, decreti, regolamenti e circolari, e non ho trovato che il regolamento di disciplina, il quale all'articolo 16, n. 77, vieta agli ufficiali e sottufficiali in servizio attivo e permanente e agli ufficiali in servizio ausiliario di accettare la carica di amministratori, sindaci, consiglieri e simili in società commerciali, industriali o di credito, e di disimpegnare le attribuzioni di rappresentanti di istituti congeneri. Ma il divieto esplicito di esercitare il commercio come cosa incompatibile col grado di ufficiale in servizio attivo del R. esercito o della R. marina non l'ho trovato, mentre invece un simile divieto apertamente sta scritto nella legge sulla condizione giuridica degli impiegati civili.

Leggiamo, appunto all'art. 7 del relativo testo unico, posto fra le incompatibilità con l'ufficio di impiegato civile l'esercizio del commercio, e sono fissate severe sanzioni per questo divieto. Si comincia con la censura quando l'impiegato civile faccia il commerciante, e si va a pene sempre più gravi in caso di prima, seconda o

ulterior recidiva, arrivando finalmente, quando egli sia incorreggibile, alla destituzione, udito il Consiglio di disciplina. Parimenti il notaio, per la legge notarile, viene immediatamente rimosso dal suo ufficio quando consti che eserciti il commercio.

Non sarebbe male pertanto fare una dichiarazione simile d'incompatibilità, dato che non ci sia in nessuna delle tante disposizioni che si attengono allo stato degli ufficiali; e ad ogni modo, anche se ci fosse qua o là, converrebbe trasportarla in questa legge, anziché lasciarla dispersa in uno dei tanti regolamenti, essendone questa la sede naturale.

E non si dica che è un'ipotesi di scuola questa di un ufficiale che sia commerciante. Non è di scuola, perchè noi non dobbiamo configurarci come commerciante solo chi tiene aperto un negozio di merci, chi ha un magazzino; ma dobbiamo riflettere che il Codice di commercio vigente considera atti di commercio le compre e le rivendite d'immobili a scopo di speculazione commerciale e quindi può benissimo darsi il caso (e qualche cosa se n'è udito dire in passato) di ufficiali che intraprendano delle speculazioni edilizie, le quali non così pubblicamente appaiono, ma che, data la loro continuità per esercizio abituale, finiscano con l'imprimere il carattere di commerciante con tutte le conseguenze che ne derivano, perchè tutti voi, illustri colleghi, mi insegnate, che, per essere commerciante non è necessario di essere iscritto in un determinato registro, nulla occorre di esteriore, badandosi all'obiettività degli atti esercitati per professione abituale.

E poichè ho la parola, mi consenta il Senato che anche sull'argomento della rimozione, già svolto da altri, io aggiunga qualche osservazione.

Concordo pienamente nella critica fatta così autorevolmente dall'onorevole senatore Morra ed appoggiata altrettanto autorevolmente dall'onorevole senatore Bava-Becaris, rispetto a quell'eccitamento alla disobbedienza alle leggi dello Stato, che si vorrebbe costituissero un titolo per la rimozione dell'ufficiale dal suo grado solo nel caso che fosse pubblico.

Il testo originario non aveva questa qualifica: s'accontentava del fatto dell'eccitamento alla disobbedienza. E infatti un atto simile compiuto da un ufficiale riveste tal gravità da

meritare la sanzione della rimozione, anche quando non sia accompagnato dalla pubblicità. Parmi che qui siasi voluto prendere per base il disposto dell'art. 247 del Cod. pen. comune: e là veramente si può anche comprendere che si richieda il requisito della pubblicità.

Dice l'articolo 247:

« Chiunque pubblicamente fa l'apologia di un fatto che la legge prevede come delitto o incita alla disobbedienza della legge, è punito » ecc. Pur tuttavia già nella compilazione di quel Codice (ed in quest'Aula seggono luminari del diritto penale che possono confermarlo) questo punto passò tutt'altro che liscio. Alcuni volevano che si prescindesse da quella espressione, volevano che si sostituisse a quella dichiarazione di pubblicità una disposizione per la quale il fatto potesse essere colpito se compiuto in modo da turbare l'ordine pubblico.

Ricordo anzi che nella Commissione di revisione del Codice, di cui era parte tanto autorevole il collega senatore Luigi Lucchini, fu osservato che alle volte la gravità del fatto può essere uguale ed anche maggiore, benché manchi l'estremo della pubblicità. Raccoglio, ad esempio, in casa mia 50 persone e le istigo alla disobbedienza alle leggi dello Stato. Non è forse questa istigazione avvenuta in circostanze tali da rivestire un carattere di maggiore gravità che nel caso io l'avessi fatta ad un amico in un luogo pubblico, al caffè, ad esempio, dove l'avessero udita, sì e no, quelle poche persone che si fossero trovate intorno al mio tavolino? Ebbene, se il quesito fu ventilato anche a riguardo della disposizione del Codice penale comune, a quanto maggior ragione dovremo risolverlo nel senso più rigoroso quando si tratta di ufficiali dell'esercito o della marina!

Osservo poi che anche a voler rimanere al testo dell'articolo 247 del Codice penale comune, si è fatta a quest'articolo una mutilazione, della quale veramente non so rendermi ragione.

L'articolo 247 stabilisce che a quelle tali condanne si espone chi pubblicamente incita alla disobbedienza delle leggi, ovvero incita all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

Orbene, secondo il testo che ci sta dinanzi,

l'ufficiale che incitasse all'odio fra le varie classi sociali (fatto questo altrettanto e forse più delittuoso dell'incitamento alla disobbedienza di una od altra legge dello Stato) non incorrerebbe nella rimozione, e ciò mi pare assai grave.

Queste sono le osservazioni che io ho creduto di dover fare. Mi astengo per ora dal formulare speciali proposte, attendendo dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore quegli schiarimenti che possano mettermi in grado di votare con sicura ed illuminata coscienza. (*Approvazioni*).

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. In riguardo alle osservazioni fatte dall'onorevole Morra per quanto concerne la questione della dimissione per condanna e quella volontaria, come siamo abituati ad intenderla quando un ufficiale domanda di essere dispensato dal servizio, come ho già accennato, lo stesso articolo nel suo testo toglie ogni equivoco, perchè sostituisce alle parole « dimissioni volontarie », le parole; « rinuncia volontaria accettata con decreto Reale ».

Relativamente alla parte che riguarda il primo capoverso della lettera c, n. 3, di questo articolo, la Commissione, mentre è pienamente d'accordo che si mantenga la qualifica di « pubblico » rispetto alle manifestazioni contrarie alle istituzioni dello Stato, trova giusto che si tolga questa qualifica di « pubblico », quando si parla di eccitamento alla ribellione, poichè se vi può essere qualche cavillo che possa difendere un libero cittadino da appunti di questo genere, per l'ufficiale invece, faccia egli eccitamenti di questo genere, sia pure in privato col suo attendente, basta ciò per doverlo ritenere indegno di rivestire il grado di ufficiale. Dunque quella qualifica di « pubblico » che implicitamente legittimerebbe l'eccitamento privato deve essere tolto.

Relativamente alle osservazioni fatte dall'on. Polacco, per ciò che si riferisce al reato di bancarotta, io dovrei dichiarare di non sentirmi in grado di argomentare in questa materia; argomenterò quindi col grosso buon senso, più che col senso giuridico: l'articolo parla di perdita del grado per l'ufficiale che è incorso nella condanna contemplata dagli articoli del

Codice di commercio che trattano della bancarotta. Secondo me non vi è che questo dilemma: o la condanna ha avuto luogo e allora non vado a cercare se l'ufficiale aveva la qualità di commerciante o no, poichè il decoro del grado è leso e l'ufficiale deve perdere il grado; o la condanna non ha avuto luogo e allora se sarà emerso qualche fatto poco decoroso, l'ufficiale non incorrerà più di pieno diritto nella perdita del grado, ma potrà incorrere in quelle conseguenze disciplinari che dipendono dall'apprezzamento del Ministero. Un ufficiale si può trovare in una poco decorosa speculazione commerciale senza avere avuto una condanna, ma il Consiglio di disciplina vedrà se egli ha compromesso il decoro del grado e ne pronuncerà o meno la remozione.

Non mi azzarderei a dire altro, perchè è molto difficile parlare della incompatibilità col grado di ufficiale di certe professioni, in un esercito che come il nostro conta migliaia di ufficiali in congedo, i quali debbono esercitare la loro attività in professioni e in commerci per provvedere alle necessità della vita. Io ho colleghi che conosco, che ho avuto come ufficiali di complemento al reggimento, i quali appartenevano alle industrie e ai commerci; io avrei voluto che essi fossero rimasti per sempre nell'esercito. Quindi indicare incompatibilità suonerebbe quasi come una squalifica, mentre ciò è assolutamente lontano dalla nostra intenzione.

Io direi che pensare a mezzi preventivi di questo genere mi pare superfluo e pericoloso, poichè anche colla legge così redatta, non manca il mezzo di eliminare dai ruoli colui che ha mancato al decoro.

Col sistema del Consiglio di disciplina, tutte le volte che quell'istinto di conservazione dell'organismo militare è leso, è allarmato, si hanno già i mezzi per provvedere, poichè la competenza del Consiglio di disciplina è larghissima, ed è quasi impossibile prevedere tutti i fatti che possono dar luogo alla sua convocazione.

Perciò io sarei d'avviso, per ora almeno, di non toccare la legge.

Non ho altro da dire.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Mi permetterò di dire due parole in appoggio della tesi dell'onor. relatore

circa questa questione sulla lettera *b*, num. 1 dell'art. 2: Mi pare che sia opportuno di mantenere la dicitura e la pena quindi della perdita del grado, per la condanna nel caso di bancarotta a sensi degli articoli 856, 861 del Codice di commercio e non di stabilire qui l'incompatibilità tra professione di commerciante e qualità di ufficiale, per due motivi. Il primo che riguarda una numerosa categoria di ufficiali non in servizio attivo, a cui accennava l'onor. relatore, per i quali non avrei niente da aggiungere alle giudiziose considerazioni che egli ha esposto; solo osservo, per gli ufficiali in servizio attivo, che siccome la qualità di commerciante non si acquista che compiendo atti di commercio *per abituale professione*, come prescrive il Codice, non vi può essere questa abituale professione in concorso simultaneo con la professione abituale di ufficiale, la quale vincola in modo la persona da rendere impossibile l'esercizio di un'altra professione. Io credo che il Senato seguirà l'onor. relatore nelle sue conclusioni su questa parte.

Ma aggiungo che la condanna per bancarotta fraudolenta può essere pronunziata anche a carico di chi non è commerciante, vale a dire di chi ha partecipato in veste di amministratore alla direzione di aziende commerciali; qualità di amministratore o di sindaco, che non attribuisce la qualità di commerciante a chi la esercita. Oggi, col grande sviluppo della vita commerciale, delle istituzioni mercantili, delle società per azioni sotto tutte le forme, comprese anche le cooperative, le quali hanno pure una utilità sociale che ottiene incoraggiamento, e che per gli alti loro fini negli stessi circoli militari sono incoraggiate e consigliate, sarebbero naturalmente esposti i militari, anche in servizio attivo, all'impossibilità di prender parte a qualunque di queste forme di associazione, se non fosse limitata al caso di condanna per bancarotta fraudolenta la pena della perdita del grado e se si stabilisse qui l'incompatibilità anche per queste funzioni affini alla professione di commerciante, ma che non sono tali nel vero senso della parola: pur potendo essere colpiti da condanna per bancarotta. Quindi, mentre è savio ammettere questa pena per il caso di condanna, perchè questo caso dimostra che pur non eser-

citando il commercio per abituale professione si è, nella vita commerciale, proceduto con indelicatezza o negligenza in modo da compromettere il decoro della divisa che si ha l'onore di portare, altrettanto trovo che non sia opportuno fare una dichiarazione più estesa, la quale anzi, per le cose che ho detto, forse potrebbe far sfuggire qualcuno alla conseguenza della sanzione che fosse stata stabilita dalla legge.

Del resto, siccome nell'esercizio del commercio da parte degli ufficiali in servizio attivo non consta che sieno stati notati inconvenienti da parte del Governo, nè rilevati da parte dell'opinione pubblica, io troverei che aggiungere una restrizione nuova ad una legge stata ampiamente studiata in base alla esperienza, sarebbe inopportuno.

Per queste ragioni mi associo alla proposta dell'onor. relatore.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dopo una così esauriente discussione intorno all'argomento principale, svolto sulle osservazioni del senatore Polacco circa la disposizione degli art. 856 e 861 del Codice di commercio, non posso che associarmi pienamente a quanto hanno detto l'onor. relatore e l'onor. Mortara. Aggiungerò solo una cosa: che questa disposizione non si riferisce soltanto agli ufficiali in congedo ma anche e più specialmente agli ufficiali in attività di servizio, tanto è vero che essa era già compresa nella legge del 1852.

L'attuale disposizione non è che una riproduzione letterale della legge del 1852 a questo riguardo; la quale si riferiva esclusivamente ad ufficiali in attività di servizio, poichè il senatore Polacco sa che nel 1852 di ufficiali in congedo non ne esistevano.

Quindi io trovo perfettamente giusta la conservazione di questa disposizione, in quanto non si riferisce già alla incompatibilità della professione di commerciante con quella di ufficiale, ma si riferisce ai casi speciali in cui un ufficiale, senza fare professione di commerciante, come ha detto l'onor. Mortara, si trovi, comunque coinvolto in un reato di bancarotta e debba quindi subire la sanzione che è comminata da questa legge sullo stato degli ufficiali.

Quanto alla soppressione dell'aggettivo *pubblico* aggiunto alla parola, *eccitamento*, convergo perfettamente nell'osservazione del senatore Morra, rafforzata dall'onor. senatore Sismondo.

Finalmente un'ultima proposta ha fatto il senatore Morra, un'aggiunta cioè ai titoli di rimozione, nella quale io pienamente convergo. (*Approvazioni vivissime*).

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Debbo essermi spiegato molto male, se può apparire che io abbia combattuto l'inclusione di questo titolo di condanna, mentre invece io plaudo a tale inclusione. Sia che si alluda, come ho detto per il primo, ad ufficiali in congedo, ai quali nessuno inibisce l'esercizio del commercio, sia che ad ufficiali in servizio attivo, che contravvengono ai doveri loro facendo in pari tempo i commercianti, tale disposizione trova benissimo posto nella legge.

Quindi io non ho mai avuto il proposito di proporre la cancellazione dell'accenno alla bancarotta; ho detto soltanto prendiamo questa occasione per ripetere che vi è incompatibilità fra l'esercizio del commercio e lo stato di ufficiale non in congedo, incompatibilità che figura anche nella legge sullo stato degli impiegati civili.

Il collega Mortara osserva che il compito dell'ufficiale è tale, ne assorbe siffattamente l'attività, che l'ufficiale non può attendere a commerci; ma io rispondo che lo stesso si potrebbe dire per tanti impiegati civili, per i quali dovrebbe essere inconcepibile la possibilità di esercitare il commercio; eppure l'incompatibilità fu dichiarata esplicitamente per essi e fu bene, anche perchè il commercio, oltrechè direttamente, lo si può esercitare preponendo un'altra persona all'azienda, tantochè consta di impiegati ai quali fu posta l'alternativa di scegliere, tra l'impiego o il commercio che, con l'aiuto di terze persone, continuavano ad esercitare.

L'ipotesi che l'ufficiale eserciti il commercio, senza che chiaramente e clamorosamente questo risulti, specialmente trattandosi di speculazioni edilizie, non è, ripeto, fantastica.

Ha detto l'onor. Sismondo che, quando l'ufficiale commettesse una speculazione disonesta,

allora verrebbe a mancare al decoro del suo ufficio, per cui già meriterebbe la rimozione; ma io non faccio l'ipotesi di speculazioni disoneste, lo voglio presumere tutte onestissime, e tuttavia dico che, se ne deriva la qualifica di commerciante, questa è incompatibile col grado di ufficiale.

Desidererei poi conoscere l'avviso dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore sull'altra mia osservazione relativa all'incitamento all'odio di classe. E, poichè è più che certo che non lo si vorrà tollerare in un ufficiale, fo proposta formale di aggiungere all'articolo in esame dopo le parole: « eccitamento alla disobbedienza delle leggi dello Stato » le altre: « ovvero all'odio fra le varie classi sociali, in modo pericoloso per la pubblica tranquillità »; che è la dizione stessa contenuta nel Codice penale, od anche senz'altro: « all'odio fra le classi sociali ».

PRESIDENTE. Domandò all'on. ministro e alla Commissione se accettano questo emendamento.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione non ha nessuna difficoltà di accettare questa aggiunta.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io convengo pienamente nella proposta del senatore Polacco.

PRESIDENTE. Domando allora al senatore Morra di Lavriano se consente di unire, alle altre sue modificazioni, anche questa aggiunta proposta dal senatore Polacco.

MORRA DI LAVRIANO. Accetto.

PRESIDENTE. Allora do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Morra di Lavriano al num. 1, lett. c dell'art. 2 al quale il senatore Polacco ha fatto l'aggiunta da lui indicata: « 1° per offesa alla sacra persona del Re, ad una delle persone della famiglia Reale o al Reggente durante la reggenza, per manifestazione pubblica di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato, per eccitamento alla disobbedienza alle leggi dello Stato, ovvero all'odio fra le varie classi sociali, per partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato,

o in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento prestato come ufficiale ».

Pongo ai voti l'art. 2 con le modificazioni che ho lette, accettate dalla Commissione e dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione sulla spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Commissione di finanze della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PATERNÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATERNÒ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 491, sul servizio esplosivi presso il Ministero dell'interno ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Paternò della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Passeremo all'articolo 3 che rileggo:

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano rispettivamente le norme seguenti: . .

a) La perdita della cittadinanza è dichiarata sull'istanza del Pubblico Ministero del tribunale civile del luogo ove ha sede il Corpo cui appartiene l'ufficiale;

b) Nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza

è divenuta irrevocabile; ma se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando, in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la Sezione d'accusa della Corte d'appello di Roma abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale, che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado;

c) La rimozione e l'eliminazione dai ruoli sono applicate con decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina.

POLACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

POLACCO. Sarò brevissimo. Mi fermo sulla lettera *a* di questo articolo. Qui è detto: « la perdita della cittadinanza è dichiarata sulla istanza del Pubblico Ministero del tribunale civile del luogo ove ha sede il Corpo cui appartiene l'ufficiale ».

La frase « la perdita della cittadinanza è dichiarata sull'istanza del Pubblico Ministero del tribunale del luogo » è per lo meno ambigua. « Dichiarata »! Dichiarata forse nel senso che una sentenza provocata dal Pubblico Ministero sarà pronunciata a carico dell'ufficiale, a titolo di pena, o per altra causa? Ma le cause che portano la perdita della cittadinanza sono quelle che sono e stanno scritte nel Codice civile, all'articolo 11, nn. 1 e 2, o saranno quelle che stabilirà quella nuova legge sulla cittadinanza, il cui progetto è già dinanzi al Senato, e che speriamo possa venire presto in discussione. Dunque non è il caso che il tribunale possa, a titolo di pena, pronunciare esso una decadenza della cittadinanza a carico dell'ufficiale, né certamente questo hanno potuto pensare i compilatori del disegno di legge; ma tuttavia, ripeto, l'espressione si presta ad una qualche ambiguità, tanto più se si pensa che è inserita fra altre norme contenenti punizioni a carico dell'ufficiale. Si potrebbe dunque sospettare che, anche a titolo di punizione, potesse il tribunale dichiarare, sopra istanza del Pubblico Ministero, la decadenza dalla cittadinanza. Il giudice non

pronuncia altro che in caso di contestazione, quando cioè, sorto il dubbio se uno ha perduto la cittadinanza o la conserva, le parti interessate gli domandano che accerti se intervennero o no quelle cause di perdita che sono contemplate nelle leggi civili generali.

Nota inoltre che l'articolo dice: « la perdita della cittadinanza è dichiarata su istanza del Pubblico Ministero » e non dice da chi è dichiarata: sarà naturalmente il tribunale, ma chiarissimo il testo non è.

Dunque io ammetto che il tribunale sia quello che debba decidere, ma soltanto in caso di contestazione. Oltre a tutto, perchè subordinare l'indagine, se l'ufficiale abbia perduta o no la cittadinanza, alla domanda del Pubblico Ministero? E se il Pubblico Ministero è inerte, non si muove? Il caso è facile, più che non si creda. Qui si parla infatti del tribunale civile del luogo ove ha sede il Corpo cui appartiene l'ufficiale, ma questo ufficiale può essere in congedo all'estero da molto tempo, aver conseguito una cittadinanza straniera e non sarà certo in colpa il Pubblico Ministero addetto a quel tribunale se ignora la cosa e non agisce.

Quindi io crederei che tutte le volte che all'autorità superiore consta che questa perdita della cittadinanza è avvenuta, anche senza che si muova il Pubblico Ministero, faccia sapere all'interessato ch'egli col perdere la cittadinanza ha naturalmente perduto il grado. Solo in caso di contestazione, perchè l'interessato intenda dimostrare che non è avvenuta quella perdita, solo allora il tribunale intervenga, per risolvere in via definitiva la insorta questione.

Perciò io vorrei che la disposizione dell'articolo fosse presso a poco determinata in questi termini: L'avvenuta perdita della cittadinanza è dichiarata in caso di contestazione, dal tribunale civile del luogo ove ha sede il Corpo cui appartiene l'ufficiale.

Nessun accenno dunque ad un'iniziativa del Pubblico Ministero. Direttamente il ministro della guerra o quello della marina, cui consti la perdita della cittadinanza, notifica all'ufficiale che egli è decaduto dal grado. Se l'interessato solleva eccezione, solo allora il tribunale deciderà, ed è certo competente il tribunale, perchè la legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo stabilisce che quando

si tratti dell'appartenenza di un diritto civile o politico decide la magistratura ordinaria.

In quelle disposizioni, che l'ultimo articolo di questa legge lascia facoltà al Governo di determinare per l'applicazione della legge, si potrà stabilire che, constatata la perdita della cittadinanza, immediatamente si notifichi la conseguente perdita del grado all'interessato, acciò possa fare il suo eventuale ricorso, intorno al quale deciderà, come ho detto, il tribunale.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. A me sembra che accettando la proposta fatta dall'onor. senatore Polacco si obbligherebbe sempre, in caso di contestazione, l'autorità giudiziaria del luogo a pronunziare la sua sentenza, mentre basta che la perdita della cittadinanza sia comprovata legalmente in qualche luogo.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Tanto consento con l'onorevole Tarditi, che crederei che questa parte si potrebbe addirittura togliere dalle disposizioni della legge, tanto più che la legge del 1852 non se ne occupava affatto.

Si è fatto bene, è vero, ad indicare la perdita della cittadinanza nell'art. 2, ma a me sembra che il volere poi entrare in questioni di dettaglio, del come cioè si possa rilevare siffatta perdita, sia eccessivo. Io non ho dunque nessuna difficoltà a che questa materia si lasci ai principi generali, eliminando questa parte dell'articolo.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. In riguardo alle osservazioni fatte dall'onor. senatore Polacco, rilevo soltanto come la legge sullo avanzamento richieda la qualità di cittadino italiano per poter avere la qualifica di ufficiale. È perciò naturale che quando un ufficiale perda la cittadinanza, mancando di una delle condizioni fondamentali per essere ufficiale, debba perdere anche il grado.

La questione è sul modo di constatare questo fatto. A me sembrerebbe che questa materia potrebbe essere competenza piuttosto del regio-

lamento, giacchè non si tratta che di constatare un fatto già esistente, già avvenuto.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nell'articolo 2 è detto che colla perdita della cittadinanza l'ufficiale perde il grado. Ora, lo stabilire la perdita della cittadinanza non è di competenza dell'autorità militare. L'acquisto o la perdita della cittadinanza importa una questione di diritto civile che vuol essere decisa dai tribunali; se vi è contestazione, il Codice civile determina i casi, nei quali si acquista si perde o si può riacquistare la cittadinanza.

Nel comma *a* dell'art. 3, di cui si discute, si vuole introdurre una disposizione che esorbita dall'indole di questa legge. Si dice che la perdita della cittadinanza è dichiarata sull'istanze del pubblico Ministero del tribunale civile del luogo ove ha sede il corpo cui appartiene l'ufficiale. Questa disposizione contiene norme procedurali anche di competenza nei rapporti di un diritto eminentemente civile quale è quello di cittadinanza. Una disposizione di tale natura deve far parte del Codice di procedura o quanto meno può essere inclusa nella legge speciale sulla cittadinanza, di cui dovrà occuparsi il Senato.

L'autorità militare, Consiglio di disciplina od altro, deve solo riconoscere se è avvenuta la perdita della cittadinanza, e vedere se al riguardo intervenne giudicato, o quanto meno se vi era fatto ammesso senza contestazione, ma non può includersi in questa legge una disposizione che indichi chi debba promuovere quel giudicato, quale sia il tribunale competente. È evidente che ciò non può far parte di una legge sullo stato degli ufficiali dell'esercito.

Conseguenza di questa mia osservazione è che questo comma dell'articolo 3, deve essere soppresso e basta agli effetti di questa legge la disposizione contenuta nell'art. 2, che la perdita della cittadinanza porta alla perdita del grado.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. L'osservazione del senatore Parpaglia è così giusta, che io concordo pienamente con lui. Per una certa ritrosia a modificare troppo, io avevo consentito a lasciare, ritoccandola, questa disposizione, ma certo la

cosa più semplice è quella di sopprimere la parte che riguarda queste modalità procedurali. Basta l'affermazione del principio contenuto nell'articolo precedente, rimettendo tutto il resto alle norme generali.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi associo pienamente alle osservazioni del senatore Parpaglia che condurrebbero alla soppressione del comma *a* di questo articolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo allora ai voti questo art. 3 modificato con la soppressione del comma *a*.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO II.

Dell'impiego.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 4.

L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso all'ufficiale, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

(Approvato).

Art. 5.

Rispetto all'impiego, l'ufficiale in servizio attivo permanente può essere:

a) in servizio effettivo;

b) in disponibilità;

c) in aspettativa;

d) dispensato dal servizio attivo permanente.

(Approvato).

CAPO II.

Del servizio effettivo.

Art. 6.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale:

a) che appartiene ad uno dei quadri organici del Regio esercito o della Regia marina, ed è provveduto d'impiego secondo tale quadro;

b) che cessa temporaneamente dalla predetta condizione per essere incaricato di un servizio speciale o di una missione.

(Approvato).

CAPO III.

Della disponibilità.

Art. 7.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del Regio esercito o della Regia marina e non provveduto d'impiego; ed è speciale agli ufficiali generali, agli ufficiali ammiragli o di grado corrispondente dei corpi militari della Regia marina ed ai comandanti di corpo o capi di servizio.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Per la condizione di disponibilità, l'articolo dice: « La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio collocato temporaneamente fuori dei quadri ». Quando si dice temporaneamente, si intende che deve esservi un limite, ora questo non è stabilito. Deve quindi intendersi che è in facoltà del ministro di tenere l'ufficiale in questa posizione per quanto tempo egli vuole, anche 3, 4, 5 anni, e magari fargli finire in questa posizione il tempo necessario per dargli modo di raggiungere il limite di età per il collocamento in pensione.

Ora, a me pare che questa facoltà sia eccessiva; certo il ministro non ne abuserà, ma se la disponibilità è considerata come una punizione disciplinare deve avere un limite...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. No, no.

BAVA-BECCARIS. Il ministro Lamarmora nella discussione della legge del 1852 (o se non lui qualcun altro certamente) ha detto: che quando non si può mettere un generale agli arresti si mette in disponibilità per un certo tempo; e ciò anche per ragioni politiche. Dunque queste disposizioni possono avere un carattere temporaneo. Anche nel 1852 vi fu una grande opposizione a questa misura chiesta dal generale Lamarmora.

Ricordò ieri il collega Tarditi che il generale Colli di Felizzano non ne voleva sapere di questa facoltà data al ministro, poichè diceva che era eccessiva. Vi furono però anche altri eminenti generali del parere del Lamarmora, perchè questa disposizione era necessarissima per le condizioni dei tempi. E ricordo benissimo che allora ebbe molto peso la di-

chiarazione che il ministro non avrebbe mai potuto commettere atti arbitrari, perchè doveva sottoporre la proposta del collocamento in disponibilità all'approvazione del Consiglio dei ministri. Quando si determinò che il decreto doveva essere accompagnato dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, tutti si arresero, concedendo la facoltà illimitata al ministro. Io non voglio fare nessuna proposta, ma intendo far osservare all'Ufficio centrale ed al Senato che, secondo il mio avviso, questa facoltà dovrebbe essere limitata. Io dico che almeno ogni anno il ministro debba riferirne di nuovo al Consiglio dei ministri, perchè sia confermata la disponibilità. A me pare che sia illimitata la facoltà data al ministro; e se in certo modo si può favorire, in certo altro si può danneggiare. Facciamo il caso di un ufficiale generale al quale manchino cinque o sei anni per raggiungere il tempo utile per la pensione e non possa far servizio sia per condizioni di salute che per altre ragioni: il ministro lo lascia in disponibilità, ed intanto gli anni maturano per la pensione. A me pare che la cosa non sia molto bene stabilita e che ci voglia un limite.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Ho anche io letta la discussione avvenuta in Parlamento nel 1851-52 su questa questione della disponibilità, e mi ricordo abbastanza frequente il caso in cui, non chi l'applica, ma chi la subisce o la vede applicata, attribuisce a questa disposizione un carattere primitivo il quale invece è negato. La disponibilità fu sempre mantenuta fin dal 1852, ed è ripetuta in questo progetto di legge, perchè la disponibilità si applica solo ai generali, agli ammiragli ed ai comandanti di corpo ed è un atto di Governo, eminentemente di Governo e se la si volesse modificare precisando i casi di applicabilità e la sua durata, si verrebbe a falsarne il carattere, togliendo al Governo quella larghezza di poteri che è necessaria per chi ha la responsabilità di una continua applicazione ai casi del momento, di ciò che è necessario per garantirne l'interesse dello Stato.

Bisogna che il Governo, che ha la responsabilità del buon andamento di una cosa come l'esercito o come la marina abbia la facoltà,

senza recar disdoro; senza recare offesa all'amo proprio di un alto funzionario, di allontanarlo temporaneamente dal servizio, perchè in quel momento la sua presenza nuoce al buon andamento del servizio; e questo può avvenire per tante cause.

Ad esempio, un ministro è fanatico per il decentramento; vorrebbe che tutti i graduati dell'esercito fossero investiti di questo sentimento, che sempre e prima di tutto bisogna provvedere al servizio; che i regolamenti non sono che gli argini che incanalano la corrente; non dighe che la arrestano, ma che la corrente deve andare senza chiedere disposizioni ed impulso di qua e di là; e coltiva un sistema di funzionamento, col quale si incoraggi questo spirito di iniziativa. Per tutte le innovazioni trovansi i favorevoli e gli sfavorevoli; il ministro innovatore trova tra i capi dell'esercito o della marina degli ottimi elementi, pieni di merito, ma che non sono convinti, e che quindi per questa mancanza di convinzione, più efficace quasi della disobbedienza, paralizzano lo sviluppo di quello spirito che egli vorrebbe eccitare. Ebbene che cosa fa? Lo propone al Consiglio dei ministri per la disponibilità, e con ciò non toglie a lui nè anzianità, nè grado, nè facilità di ricevere un incarico importante, quando occorra.

Quindi, per me, questa disposizione o va accettata così come è, oppure va rifiutata; ed è una disposizione che ha 60 anni di funzionamento. (*Commenti*).

Quanto alla durata, bisogna tener conto dei limiti di età; questa disposizione si applica solo da colonnello in sù, per quei gradi coperti da persone che non sono più lontane dai 53 o dai 68 anni, e la cui età è compresa in questo decennio per l'esercito, per la marina è ancora più ristretta; se fosse fissata la durata della disponibilità, e le condizioni per cui un ufficiale vi fu collocato sussistessero ancora al momento della scadenza, che cosa si dovrebbe fare di questo ufficiale? Si dovrebbe metterlo a riposo; quindi il fissare la durata facilmente tornerebbe più a danno che a vantaggio dell'ufficiale che si vuol meglio garantire.

Quindi, ripeto, o si accetta questa disposizione come è, o si respinge, non c'è altra via.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io sono spiacente di non poter consentire con l'onorevole senatore Bava nella questione della disponibilità.

L'istituto della disponibilità ha formato oggetto di larghissime discussioni in seno alla Commissione dalla quale è uscito questo schema di disegno di legge.

Intanto faccio questa affermazione esplicita (forse contraria al pensiero dell'onor. senatore Bava) che dalla disponibilità esula assolutamente qualunque concetto di punizione.

La costante giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato ha sempre revocato tutte le disponibilità che avessero avuto per fondamento un principio di punizione disciplinare; dunque la disponibilità non ha assolutamente carattere di punizione; se l'avesse, indubbiamente la IV Sezione del Consiglio di Stato farebbe il dover suo, annullando il relativo decreto.

Ciò premesso, la disponibilità non ha altro carattere, come ha affermato giustamente il relatore, che quello di atto di Governo.

Il ministro ha bisogno che tutte le superiori autorità: generali, capi di corpo, e di servizio, applichino nell'amministrazione degli organi ai quali essi sono preposti, lo stesso pensiero, la stessa unità di indirizzo. Quando ciò venga a mancare, il ministro non può non ricorrere a quest'unico atto che la legge mette a sua disposizione, tutelandolo anche col prescritto parere del Consiglio dei ministri, ciò che dà alla disposizione il carattere di atto di Governo.

Ammissa quindi la necessità di conservare la disponibilità, viene la questione subordinata, se convenga o meno limitarne la durata. A prescindere dalle giuste considerazioni che ha fatto il senatore Sismondo, che cioè questa è una disposizione che o si accetta integralmente o non si accetta affatto, fa d'uopo osservare che in tutta la nostra legislazione, da un po' di tempo a questa parte, noi non facciamo che legare le mani al ministro, il quale invece deve conservare tutta la sua responsabilità di fronte al paese e di fronte al Parlamento. Lasciamo al ministro la libertà di disporre a parer suo e certamente egli lo farà ispirandosi agli alti sentimenti del dovere, all'interesse del servizio e dell'esercito.

Per queste ragioni, non potrei accettare la proposta del senatore Bava Beccaris di limitare la durata della disponibilità e sottoporla quasi ad un sindacato, provocando ogni anno l'approvazione del Consiglio dei ministri.

Lasciamo che il ministro faccia da sé e speriamo che faccia bene. (*Approvazioni*).

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Non insisto, ma dirò che ciò che mi ha mosso a fare questa proposta, è la lettura di fatti avvenuti in Francia. Colà molte volte i ministri si sono valse troppo di questa disposizione (da noi non succederà, ma le leggi devono prevedere tutti i casi). In Francia i ministri si sono valse di questo articolo per mettere in disponibilità molti generali.

Io non voglio annoiare il Senato col citare tutti i casi avvenuti in Francia, ma tra gli altri, vi fu un ministro della guerra che ha messo in disponibilità credo 30 o 40 generali in una volta. In seguito si volevano richiamare sotto le armi questi generali, perchè era stato riconosciuto che, almeno una parte, non avevano quei torti che loro si volevano attribuire. Ma per ottenere ciò ce n'è voluto del tempo! Neppure il principe Napoleone, allora presidente della Repubblica, non riuscì a richiamarli in servizio, perchè, naturalmente, quelli che erano andati al loro posto non lo volevano cedere.

Per questo io avrei desiderato la disposizione che ho presentata, ma non insisto, ed ho fiducia che nè il presente, nè i futuri ministri abuseranno mai di questa facoltà, e mi rimetto perfettamente al loro sentimento di equità.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, pongo ai voti l'art. 7 nel testo letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

La disponibilità è applicata per decreto Reale, in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri

(Approvato).

Art. 9.

Il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in disponibilità è attuato mediante decreto Reale.

(Approvato).

CAPO IV.

Dell'aspettativa.§ 1. — *Nozioni e causa dell'aspettativa.*

Art. 10.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del Regio esercito o della Regia marina, e non provveduto d'impiego.

(Approvato).

Art. 11.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa, se non per una delle seguenti cause:

- a) riduzione di quadri;
- b) ritorno da prigionia di guerra, se i quadri trovinsi al completo;
- c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- e) motivi speciali, a domanda dell'ufficiale;
- f) sospensione dall'impiego.

Le cause indicate alle lettere c), d) ed e) debbono essere giustificate nei modi stabiliti da regolamento approvato con decreto Reale.

(Approvato).

§ 2. — *Aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.*

Art. 12.

Verificandosi una riduzione di quadri, sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedano i rispettivi quadri, ed a preferenza quelli che ne facciano domanda, eccettuando, in ogni caso, gli iscritti sul quadro di avanzamento.

(Approvato).

Art. 13.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

(Approvato).

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, hanno diritto ad occupare i due terzi dei posti che si rendano vacanti nei rispettivi quadri e gradi, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, e, a parità di data, nell'ordine di anzianità del grado.

Nondimeno gli ufficiali, ai quali per ragione di anzianità spetti l'inserizione nel quadro di avanzamento, debbono essere richiamati immediatamente in servizio effettivo, e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

(Approvato).

Art. 15.

La durata dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra non può essere protratta per un tempo maggiore di due anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa.

Trascorso tale termine, l'ufficiale dev'essere richiamato in servizio effettivo, e, ove manchi il posto, si applica la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure agli ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Se al termine dei due anni perduri la causa dell'aspettativa, il richiamo in servizio è protratto sino a quando tale causa non sia cessata; ma in nessun caso la durata complessiva dell'aspettativa può essere maggiore di tre anni.

(Approvato).

§ 3. — *Aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali.*

Art. 17.

La durata dell'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali, è determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non può es-

sere inferiore a quattro mesi; nè può essere superiore ai tre anni se per infermità, o ai due anni se per motivi speciali.

(Approvato).

Art. 18.

Al termine dell' aspettativa per una delle cause indicate nell' articolo precedente, l' ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri; ma il tempo utile per il richiamo in servizio decorre soltanto dalla data di tale trasferimento.

In ogni caso, quando la durata complessiva delle aspettative abbia raggiunta il limite massimo di tre anni, l' ufficiale deve essere richiamato in servizio effettivo, occupando il primo posto vacante.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI In questo articolo 18 è stabilito (e la cosa è anche confermata in parte nell' art. 20) che per gli ufficiali collocati in aspettativa per sospensione dall' impiego si conservi il posto vacante. Essi hanno così un trattamento di favore, di fronte a quelli, ad esempio, che sono collocati in aspettativa per infermità contratta in servizio. Questi, quando sono in condizioni di poter riprendere il servizio, concorrono ad occupare i due terzi dei posti vacanti; quelli invece collocati in aspettativa per sospensione dall' impiego sono immediatamente messi a posto; non comprendo perchè si debba concedere un vantaggio all' ufficiale che ha commesso una mancanza, in confronto di colui che si è ammalato per causa di servizio. Si stabilisca quindi che anche l' ufficiale punito debba occorrendo, concorrere ai due terzi dei posti vacanti.

E questo osservo, non solo perchè non trovo giustificato questo trattamento di favore, trattamento che in verità oggi esiste, ma anche perchè tutte queste differenze importano una complicazione nella tenuta dei ruoli degli ufficiali al Ministero della guerra, complicazione che già è enorme.

Proporrei quindi, che, tanto questo articolo 18 quanto l' articolo 20, siano modificati nel senso di stabilire che l' ufficiale sospeso dall' impiego, allorchè ha terminata la punizione, passi in aspettativa per riduzione di quadri, e sia richiamato in servizio concorrendo ai due terzi dei posti vacanti.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L' onorevole senatore Tarditi fa il confronto tra l' ufficiale collocato in aspettativa per motivi di salute e l' ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall' impiego.

Egli dice che l' ufficiale in aspettativa per motivi di salute, quando cessano questi motivi per cui è stato messo in aspettativa, è ammesso a rientrare in servizio, concorrendo ai due terzi dei posti vacanti, mentre invece l' ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall' impiego è immediatamente richiamato in servizio, ed egli ravvisa in ciò un trattamento di favore per gli ufficiali collocati in aspettativa per ragioni di punizione.

Ciò è invece diretta conseguenza del disposto dell' art. 22 che concede all' ufficiale in aspettativa per sospensione dall' impiego il diritto, durante il primo anno della sospensione, di esser sottoposto ad un Consiglio di disciplina, il quale esprimerà parere se debba esser confermato nell' aspettativa per sospensione. Quindi, se il Consiglio di disciplina si esprime in senso favorevole all' ufficiale, questi deve essere immediatamente richiamato in servizio. D' onde la necessità di mantenere il posto vacante durante il primo anno della sospensione.

Per queste ragioni, io crederei opportuno che si lasciasse la disposizione così come sta, tanto più che essa corrisponde perfettamente alla legge del 1852.

L' on. Cavasola diceva ieri: Io approvo il complesso della legge, ma, badate, quanto minori sono le modificazioni che apporteremo alla legge del 1852 tanto meglio sarà.

Onor. senatore Tarditi, consenta che questa modificazione, la quale non è strettamente necessaria, sia lasciata da parte e rimanga così inalterata la disposizione già contenuta nella legge del 1852.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Speravo che l' on. ministro si fosse arreso.

La durata della aspettativa è stabilita nel decreto di sospensione e viene determinata caso per caso, quindi il Ministero non può pre-

vedere se l'ufficiale potrà riavere il suo posto immediatamente.

A me sembra perciò che questa disposizione potrebbe esser causa di complicazioni.

Il senatore Cavasola ha detto che quanto minori saranno le modificazioni che si apporteranno alla legge del 1852, tanto meglio sarà. Ciò sta bene in regola generale, quando non si tratti di migliorarla; non dobbiamo però legarci le mani, rinunciando ad ogni miglioramento che l'esperienza ci indica.

Ad ogni modo, non insisto nella mia proposta e mi rimetto.

SIMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione si associa completamente alle considerazioni svolte dall'onorevole ministro. L'aspettativa per sospensione dall'impiego è una punizione e non deve essere aggravata in nessun modo. Se fosse possibile, sarebbe opportuno che appena l'ufficiale cessa dall'aspettativa torni in attività di servizio, e al suo posto, precisamente come prima di essere sospeso, così come appena compiuta la durata stabilita per la prigione, può riacquistare la sua libertà.

Il sottoporre alle altre condizioni il suo richiamo, non mi pare assolutamente giusto. Per quel criterio di protezione che dobbiamo avere verso l'ufficiale, si spiega l'intendimento di non prolungare ancor più la punizione dalla quale è stato colpito. Appunto per questo la legge dispone che se l'ufficiale sarà richiamato nel primo anno, gli sarà conservato il posto vacante. Infatti l'ufficiale ha diritto di chiedere un Consiglio di disciplina, ed il Consiglio di disciplina può confermare o no la sospensione, può prolungarla od accorciarla, può insomma, riuscire anche favorevole all'ufficiale.

Per queste considerazioni, anche la Commissione non ritiene accettabili le proposte di modificazione, avanzate dall'onorevole senatore Tarditi.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onor. senatore Tarditi nelle sue proposte di modificazione, e nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 18 nel testo letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

L'ufficiale che già sia stato in aspettativa per motivi speciali, non può esservi ricollocato se non siano decorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

(Approvato).

§ 4. — *Aspettativa per sospensione dall'impiego*.

Art. 20.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non può rimanere in tale posizione per una durata maggiore di un anno.

Nondimeno tale durata può essere protratta per un tempo non superiore ad un altro anno, in seguito a verdetto di un Consiglio di disciplina.

Durante il primo anno il posto dell'ufficiale sospeso è conservato vacante, salvo che debba essere occupato per esigenze di servizio.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'onor. ministro della guerra propone che l'art. 21 sia sostituito con quest'altro, di cui do lettura:

« Art. 21.

« L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego perderà nel ruolo organico cui appartiene un numero di posti proporzionato alla durata dell'aspettativa.

« Il regolamento stabilirà per ogni ruolo e grado tale proporzione e le modalità dell'applicazione.

« Le disposizioni di questo articolo sono applicate anche agli ufficiali che, nei casi stabiliti dalle vigenti leggi, incorrono in perdita di anzianità di grado ».

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Vorrei sapere dall'onor. ministro se la determinazione di questi gradi dovrà essere stabilita dal regolamento, o se sarà lasciata all'arbitrio del ministro.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Sarà stabilita nel regolamento approvato con decreto Reale, cioè in forza della modificazione apportata a quest'articolo.

MAZZA. Sta bene.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 21 così modificato.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(È approvato).

Art. 22.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego ha diritto, durante il primo anno della sospensione, ad essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina, il quale esprimerà parere se debba essere confermato nell'aspettativa per sospensione.

Uguale diritto è dato all'ufficiale cui fu applicata la sospensione dell'anzianità, ed in tal caso il Consiglio di disciplina esprimerà parere se il provvedimento debba cessare.

(Approvato).

Art. 23.

Se la sospensione cessa durante il primo anno, l'ufficiale è richiamato immediatamente in servizio effettivo; ma, ove manchi il posto, è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, con diritto ad occupare il primo posto che si faccia vacante nel rispettivo quadro e grado.

Se la sospensione dall'impiego cessa oltre il primo anno, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, e la sua posizione è regolata analogamente all'art. 18.

(Approvato).

Art. 24.

Fuori dei casi indicati nell'art. 2 e salvo le disposizioni della legge penale militare, le condanne proferite in applicazione della legge penale comune hanno per effetto la sospensione dall'impiego quando la pena inflitta sia la reclusione, la detenzione o l'arresto per un tempo non inferiore ai due mesi.

(Approvato).

Art. 25.

È in facoltà del ministro di collocare in aspettativa per sospensione dall'impiego l'ufficiale sottoposto a procedimento penale, fin dal giorno della emissione del mandato di cattura

o di comparizione, e per tutta la durata del procedimento.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso ed è reintegrato nei suoi diritti. In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'ufficiale può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

L'ufficiale sospeso dall'impiego perchè sottoposto a procedimento penale, non ha diritto d'invocare il verdetto del Consiglio di disciplina contemplato nell'art. 22.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. L'ultimo comma di questo art. 25 dice: « L'ufficiale sospeso dall'impiego perchè sottoposto a procedimento penale, non ha diritto di invocare il verdetto del Consiglio di disciplina contemplato dall'art. 22 ».

Dunque è l'ufficiale che non ha diritto d'invocare questo verdetto; ma questo non toglie la facoltà al ministro di collocarlo sotto Consiglio.

Ora, a me pare, che quando un altro tribunale è investito del giudizio di un ufficiale, il quale gli è stato deferito per un reato, non possa essere più sottoposto ad un Consiglio di disciplina, che giudica solamente su questioni che non sono crimini.

Vi sono poi altre due considerazioni di maggior peso.

Quale si possa essere la decisione del Consiglio di disciplina, sia favorevole sia sfavorevole, essa non può a meno di influire sull'animo dei giurati, poichè questo ufficiale può essere tradotto davanti ai giurati. Se durante il processo voi avete convocato il Consiglio di disciplina, il quale incomincia col dire, *puta caso*, che l'ufficiale non ha mancato all'onore, questo è un giudizio certamente che può avere influenza sull'animo dei giurati. Ma vi è poi una considerazione, a mio avviso, molto più grave. Il Codice penale militare stabilisce chiaramente quando l'ufficiale debba essere passibile della degradazione. La degradazione è considerata dal Codice militare come una pena ac-

cessoria, ma per me è forse la pena principale. Ora, la degradazione, secondo il Codice penale militare, deve essere applicata quando l'ufficiale è stato condannato all'ergastolo od a più di dodici anni di reclusione...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Di dieci anni.

BAVA-BECCARIS. Può succedere e succederà che quando è stato fatto il Consiglio di disciplina egli venga rimosso dal grado. Allora non è più ufficiale e non gli si può più applicare la pena della degradazione che è la pena più grave. Si dirà che questo non vale per gli obblighi della leva, ma la cosa è ben diversa. Se l'ufficiale ha commesso un reato nella sua qualità di ufficiale, deve subire la pena che il Codice gli assegna e non deve cercarsi nessun mezzo indiretto per diminuirgli questa pena, perchè per me togliere la degradazione in modo indiretto all'ufficiale che ha commesso un reato tale, che gli debba essere applicata, è dare *a priori* un'attenuazione alla pena che i giurati saranno chiamati a pronunciare.

Io non so se mi sia spiegato abbastanza chiaramente ed è in conseguenza di ciò che io ed i colleghi Vigoni, Giulio Ponzio-Vaglia e Cavasola presentiamo questo emendamento. All'ultimo comma sostituire il seguente: «L'ufficiale sospeso dall'impiego perchè sottoposto a procedimento penale, non può essere sottoposto al Consiglio di disciplina, durante detto procedimento».

Non ho altro da dire.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Quanto al concetto giuridico di questa aggiunta alla legge, non ho niente da dire. Solamente il dubbio è se sia necessario il fare questa aggiunta, è evidente che un ufficiale, il quale è già sotto giudizio per un delitto, non può essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina, prima che il tribunale abbia sentenziato. Non essendo necessario, non sembra a me neppure opportuno.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La disposizione dell'art. 25 di questo disegno di legge è troppo evidente perchè abbia bisogno di essere chiarita. Date le lungaggini lamentate,

troppo lamentate, dei nostri procedimenti penali, il conservare un ufficiale lungamente con la divisa del grado mentre è sottoposto a procedimento penale non è opportuno, d'onde questa disposizione che toglie temporaneamente l'ufficiale dal servizio in attesa delle decisioni del tribunale. Se queste sono favorevoli, l'articolo contempla la reintegrazione in servizio ed il computo dell'anzianità. Soltanto l'ultima disposizione, che è perfettamente logica, di questo articolo, ha dato occasione ad una osservazione del senatore Bava.

Il Senato ha perfettamente compreso, senza che egli abbia pronunciato alcun nome a quale fatto volesse riferirsi. Per costante consuetudine dell'Amministrazione militare nessun ufficiale sottoposto a procedimento penale viene contemporaneamente sottoposto a procedimenti disciplinari; questa è lunga tradizione, costantemente seguita, o so ne capisce il perchè, lo ha accennato benissimo il senatore Bava, perchè il verdetto di condanna del Consiglio di disciplina potrebbe per avventura influire sul giudizio del magistrato davanti al quale pende il giudizio dell'ufficiale; ma nella questione sollevata dall'onor. senatore Bava vi era qualche cosa di più.

Non farò nomi nemmeno io, poichè egli non ne ha fatti; ma vi sono dei reati i quali coprono di un marchio d'infamia tale l'ufficiale, che conservarlo 24 ore di più nel suo grado sarebbe, a mio modo di vedere, un delitto. (*Approvazioni vivissime*).

Ecco perchè non potrei consentire nella proposta dell'onor. senatore Bava.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Evidentemente il Senato è giustamente impressionato dalle ragioni a cui, con molta misura del resto, ha alluso l'onorevole generale Bava-Beccaris; però nel caso speciale che in fondo, in questo momento, si discute, concorrono insieme una quantità di considerazioni di un ordine morale e militare elevatissimo; per cui io volentieri approvo senza riserva l'operato del ministro della guerra e perciò nel caso in cui ci troviamo voterò, perchè sia mantenuto l'articolo, respingendo l'abrogazione proposta al comma terzo.

BAVA-BECCARIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Io mi limito a domandare, se, facendo astrazione da qualunque fatto, dicendo che quando un ufficiale è sotto processo per un reato, non può più essere sottoposto a Consiglio di disciplina, non dico cosa giusta. Che poi l'ufficiale conservi ancora il grado per un certo tempo, non è cosa che mi interessi; poichè dal momento che ha commesso un reato che lo disonora (*commenti*), quando andrà al tribunale, non indosserà l'uniforme. Ma quello che mi preoccupa è che con questa disposizione si verrebbe a togliere la possibilità di dare effetto alla degradazione dell'ufficiale, mentre la degradazione è la punizione più severa che si possa dare.

Io ricordo che quando in Francia avvenne la degradazione del Dreyfus, il mio cuore si è agghiacciato, avrei preferito trovarmi piuttosto sotterra che subire quell'onta. Il carcere, l'ergastolo sono poca cosa in confronto di essa...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Per chi la sente, onorevole senatore Bava, per noi; ma per chi ha commesso un reato di quel genere stia certo, onorevole Bava, la degradazione è nulla in confronto del resto.

BAVA-BECCARIS. Il Codice non per nulla ha stabilito la degradazione. Io insisto nel mio emendamento.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione ha espresso il suo avviso, ha dichiarato cioè, che non crede necessario questo emendamento pur non trovandolo ingiustificato in linea di diritto. Il fare un articolo di legge apposta per un caso straordinario, non mi sembra opportuno, tanto più che un ministro, di fronte ad un caso straordinario, non mancherà di provvedere nel modo che gli parrà opportuno, assumendo la responsabilità del provvedimento dato; ed incontrando per lo meno il rischio di vedersi annullato dal Consiglio di Stato il decreto emanato in seguito al verdetto di un Consiglio di disciplina, illegalmente convocato.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Comprendo i sentimenti che dividono i due campi. La situazione è questa: se la pena deve conservare il carattere di esempio e non di vendetta, allora ha ragione il senatore Bava; se deve essere lasciato nell'arbitrio del

ministro di pesare tutte le circostanze che consigliano di fare in un modo o nell'altro, allora è certo che è meglio lasciare l'articolo com'è, e questa è la proposta che io faccio.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. Esprimo il semplice mio modo di vedere, associandomi pienamente a quello che ha detto l'onor. ministro. Io credo necessario, che in casi speciali, il ministro debba avere la facoltà, di potere, infliggendogli la perdita del grado, far subito smettere ad un ufficiale, che si ronda assolutamente indegno di portarla, l'uniforme militare, prima che questo ufficiale si presenti davanti a dei giurati per essere giudicato di un grave reato, di uno di quei reati, ad esempio, che producono raccapriccio nella coscienza di tutti gli uomini. Sarà sottratto, è vero, quell'ufficiale dal subire poi anche la grave pena infamante della degradazione, ma si sarà evitata almeno all'esercito intiero la vergogna di vedere per più e più giorni di seguito comparire ammanettato davanti ai giurati un uomo indossante una onorata uniforme della quale egli si è reso assolutamente indegno...

Voci: Perché? Perché?

PEDOTTI. ...perchè l'ufficiale finchè è tale ha il diritto di presentarsi nella sua uniforme e non potete imporgli di vestire l'abito borghese. L'ufficiale mandato davanti ai giurati, finchè è tale, vi compare colla sua veste di ufficiale...

Voci. Benissimo.

PEDOTTI. ...e questa è un'onta che facciamo subire a tutti quanti portano la militare divisa e che hanno il diritto di non vederla trascinata nel fango. Però, o signori, io approvo quanto ha fatto il ministro nel caso al quale si è oggi fatta allusione. E approvo quindi l'articolo di legge qual'è stato presentato, perchè credo opportuno che il potere del ministro sia armato di questa facoltà. (*Approvazioni vivissime*).

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Ammetto e comprendo il calore con cui si sono sostenute da una parte e dall'altra le due opinioni contrarie; ma c'è, secondo me, una questione che deve

dominare tutte le altre, ed è una questione di giustizia.

L'ufficiale che ha commesso un delitto per il quale ha meritata la degradazione, deve essere degradato...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ma questo è un caso speciale.

MORRA DI LAVRIANO... Se così si ragiona, se facciamo differenze sociali, allora noi cercheremmo di evitare l'estrema pena ad una persona perchè occupa un rango elevato nella società, mentre l'applicheremmo a chi si trova negli ultimi ranghi sociali; la colpa invece è maggiore in chi appartiene ad una società eletta, in confronto del povero infelice che non ha avuto nè educazione, nè istruzione, e che ha sempre vissuto in mezzo alle classi più basse. La pena, per chi appartiene agli ordini sociali più elevati, deve essere, se non maggiore, almeno uguale.

Mi associo pertanto all'emendamento del senatore Bava-Beccaris perchè credo che non si debba evitare che l'ufficiale che si è macchiato d'infamia sia colpito secondo tutto il rigore della legge. E questo sarà non un esempio, perchè l'esercito non ne ha bisogno, ma non sarà nemmeno uno scandalo; lo scandalo consiste nel sottrarre chi commette delitti dalla pena che lo scaccia in modo obbrobrioso dalle file dell'esercito.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Io non ho assistito al principio di questa discussione; ma parmi che le affermazioni degli ultimi oratori non debbano lasciarsi passare senza avvertirne la fallacia. Qui si ragiona sotto l'impressione di un caso dolorosissimo, e si vorrebbe trattare come condannato e colpevole chi non è stato ancora giudicato.

È certamente una disgrazia il trovarsi sul banco degli accusati. Ma non si devono confondere la sorte e la posizione di un accusato con quelle di un condannato.

Sento parlare di persona che ha commesso un delitto orrendo e s'invocano su di essa tutti i fulmini della legge e degli ordini militari. Comprendo la nobiltà dei sentimenti che ispirano il fervido sdegno; ma prima di colpire, e di colpire con tanta severità, conviene attendere

il giudizio del magistrato, giudice popolare o togato che sia.

D'altra parte, non c'è di peggio che lasciarsi impressionare da casi singoli per modellare sopra i medesimi disposizioni di legge, le quali devono avere un carattere ed una portata generale.

Nè per il delitto, per quanto atroce, commesso da un individuo, parmi sia lecito parlare di un'onta che possa venirne all'esercito, come non ne verrebbe a qualunque altra Amministrazione dello Stato. D'altronde, o che è forse un'onta il sedere quale accusato davanti ai giurati?

Chi è accusato, torno a dire, è in una posizione senza dubbio dolorosa; ma i dettami anche della più primitiva civiltà ci hanno insegnato a rispettare la persona dell'accusato come sacra agli Dei e di non pregiudicarne la sorte con atti, con provvedimenti che possano influire sull'animo dei suoi giudici.

Nè questo è tutto. I più elementari principii del procedimento penale, fin dai più remoti tempi, proclamano la presunzione d'innocenza nel giudicabile.

Vediamo adunque di non lasciarci suggestionare dall'impressione di un caso, che sarà quanto si voglia incresevole e grave. Ma guardiamoci bene dal consacrare una norma, la quale sarebbe assolutamente contraria ai canoni più ovvii del diritto, e, posso dire, della civiltà.

PRESIDENTE. Essendo mantenuto l'emendamento proposto, converrà metterlo ai voti.

Procederemo per divisione.

Pongo prima ai voti i due primi comma dell'art. 25 nel testo che ho letto.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Approvati).

Ora pongo ai voti l'emendamento proposto dai senatori Bava-Beccaris, Vigoni, Ponzio-Vaglia e Cavasola, che sostituisce l'ultimo comma. Questo emendamento è del tenore seguente:

« L'ufficiale sospeso dall'impiego, perchè sottoposto a procedimento penale, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina durante detto procedimento ».

Questo emendamento non è accettato nè dal ministro, nè dalla Commissione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(I senatori, segretari, numerano i voti).

Si farà la controprova.

Chi non approva l'emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Ora pongo ai voti l'ultimo comma nel testo che è stato letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barzellotti, Baccelli, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Bonasi.

Cadolini, Caravaggio, Caruso, Cavasola, Cittadella, Colleoni, Colonna Prospero, Cotti.

Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, De Marinis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Foà, Frasara.

Gessi, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Levi Ulderico, Lojodice, Lucca, Lucchini Luigi, Luciani.

Malaspina, Manassei, Manno, Mariotti Filippo, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzotti, Mazzolani, Mele, Monteverde, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Parpaglia, Passerini, Paternò, Pedotti, Perla, Piaggio, Placido, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Rignon, Riolo, Rossi Giovanni.

Sacchetti, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Solinas-Apostoli, Sormani, Spingardi.

Tarditi, Taverna, Tommasini, Tortonia.

Vacchelli, Vigoni Giulio, Vigoni Giuseppe, Villari.

Presentazione di relazione.

BERTETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bertetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per estendere l'azione della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti:

Senatori votanti	94
Favorevoli	85
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-1910:

Senatori votanti	94
Favorevoli	81
Contrari	13

Il Senato approva.

Avverto che domani alle ore 15 vi sarà riunione degli Uffici.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani alle ore 15.30.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato degli ufficiali del Regio esercito o della Regia marina (N. 1-bis).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (N. 543);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle im-

poste fondiarie a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 541);

Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale n. 1011 P. V. per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato (N. 525);

Conversione in legge di decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 di-

cembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata con legge 26 dicembre 1909, n. 791, e 13 luglio 1910, n. 466 (N. 537);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (N. 3);
Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 5 giugno 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXVIII.

TORNATA DEL 1^o GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 5349, 5360) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 1-bis) — Si approvano gli articoli da 26 a 32 — Sull'art. 33 parlano i senatori Tarditi (pag. 5351), Sismondo, relatore (pag. 5351) e il ministro della guerra (pagina 5351) — Senza discussione sono approvati i successivi articoli fino al 37 — Sull'art. 38 parlano i senatori Tarditi (pag. 5352, 5353, 5354), Gualterio (pag. 5353), Parpaglia (pag. 5354), Morra (pag. 5355), Sismondo, relatore (pag. 5354) e il ministro della guerra (pag. 5353) — Si approvano gli articoli 39 e 40 — Sull'art. 40-bis parlano i senatori Tarditi (pag. 5355, 5356, 5357, 5358), Bara-Beccaris (pag. 5356), Mazza (pag. 5357), Di Camporeale (pag. 5358), Sismondo, relatore (pag. 5355, 5357) e il ministro della guerra (pag. 5357) — Si approvano gli articoli da 41 a 44, e il 45 con una correzione (pag. 5359) — Si approvano gli articoli da 46 a 51 — Sull'art. 52 parlano il senatore Tarditi (pag. 5361) e il ministro della guerra (pag. 5361); sull'art. 53 i senatori Tarditi (pag. 5362, 5363), Pedotti (pag. 5363), Mazza (pag. 5363), Sismondo, relatore (pag. 5364) e il ministro della guerra (pag. 5362, 5364) — Si approvano i successivi articoli fino al 69 — L'art. 70 è approvato con una modificazione proposta dal ministro della guerra (pag. 5366) — Sull'art. 71 parlano i senatori Tarditi (pag. 5367), Mazza (pag. 5367) e il ministro della guerra (pag. 5367) — Si approvano i successivi articoli fino al 77 — Sull'art. 78 parlano i senatori Tarditi (pag. 5368), Mazza (pag. 5369) e il ministro della guerra (pag. 5369). Il ministro della guerra presenta quattro articoli aggiuntivi (79 a 82) — Dopo osservazioni dei senatori Pedotti (pag. 5370) e Tarditi (pag. 5370), sono approvati — Dopo altre osservazioni dei senatori Tarditi (pag. 5373), Gualterio (pag. 5373), Pedotti (pag. 5374), Sismondo, relatore (pag. 5373) e del ministro della guerra (pag. 5373, 5374), sono approvate le tabelle annesse al disegno di legge (pag. 5374).*

La seduta è aperta alle ore 15.35.

Sono presenti i ministri della guerra, del tesoro, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

TAVERNA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Centurini chiede congedo di un mese per ragioni di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, il congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga a tutto il mese di giugno 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa della Colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911;

Nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni negli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911;

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12.

Prego il Senato di voler consentire che sia dichiarata l'urgenza sul primo dei disegni di legge che ho presentato, e precisamente sulla proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Somalia italiana.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e passati alla Commissione di finanze.

Il ministro del tesoro ha chiesto l'urgenza per il progetto di legge riguardante la proroga di esercizio provvisorio del bilancio della Somalia italiana; la Commissione di finanze non mancherà certo di riferire al più presto su questo disegno di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato degli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina » (N. 1-bis).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta il seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia Marina ».

Come il Senato rammenta, ieri si è iniziata la discussione degli articoli di questo disegno di legge, approvandoli fino all'articolo 25; passiamo ora all'art. 26 che rileggo:

§ 5. — *Disposizioni comuni alle varie aspettative.*

Art. 26.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può es-

sere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

(Approvato).

Art. 27.

Nel caso di chiamata alle armi per mobilitazione o per altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

(Approvato).

Art. 28.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono attuati mediante decreto Reale.

Il decreto Reale, col quale l'ufficiale è collocato in aspettativa, deve sempre indicarne la causa, e, ove trattisi di aspettativa per sospensione dall'impiego, deve inoltre contenere la motivazione del provvedimento ed essere accompagnato da relazione del ministro della guerra o della marina.

(Approvato).

CAPO V.

Della dispensa dal servizio attivo permanente.

Art. 29.

La dispensa dal servizio attivo permanente non può essere data se non in seguito a domanda dell'ufficiale, o per una delle cause seguenti:

a) per collocamento in posizione ausiliaria o a riposo, secondo le norme delle leggi relative;

b) per riforma, in conseguenza di infermità permanenti ovvero temporanee, quando sia trascorso il termine massimo dell'aspettativa, a norma degli articoli 16 e 17 della presente legge;

c) per collocamento in congedo provvisorio, secondo le norme dell'apposita legge;

d) per avere contratto matrimonio senza il regio assentimento, ovvero unione matrimoniale col solito rito religioso (legge 24 dicembre 1896).

(Approvato).

Art. 30.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente indicate nell'articolo precedente debbono essere accertate nei modi stabiliti per regolamento approvato con decreto Reale.

La dispensa dal servizio attivo permanente è data per decreto Reale, in cui è indicata la causa del provvedimento.

(Approvato).

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

CAPO I.

Ordinamento.§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 31.

I Consigli di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina si compongono di sette membri di vario grado, secondo il grado dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, conformemente alle tabelle annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 32.

L'ufficiale del Regio esercito o della Regia marina, qualunque ne sia il grado, non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina, se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati agli articoli 44 e 50.

(Approvato).

Art. 33.

Il Consiglio di disciplina, consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire, nelle armi, la patria senza detrimento del servizio.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Chiedo che questo articolo venga modificato. Dà la definizione del Consiglio di disciplina, o meglio del suo mandato; ma quella

definizione è in parte inesatta in diritto, in parte contraria alla nostra legge di base, a quella sul reclutamento dell'esercito. Ove dice che il Consiglio di disciplina deve esprimere il suo avviso se l'ufficiale possa o non possa continuare a servire nelle armi la patria, senza detrimento del servizio, dovrebbero dire, « se l'ufficiale possa o non possa continuare a servire col suo grado nell'esercito o nell'armata ». Così si resta nei limiti della legge; in caso contrario si passa in altri campi, con conseguenze non lievi, che mi riservo di esporre al Senato, se la mia proposta sarà contestata.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione accetta l'emendamento proposto dal senatore Tarditi.

PRESIDENTE. Accetta l'onorevole ministro l'emendamento proposto dal senatore Tarditi?

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'accetto.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 33 modificato secondo la proposta del senatore Tarditi:

« Il Consiglio di disciplina consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso, se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, possa o non possa l'ufficiale continuare a servire col suo grado nell'esercito o nell'armata ».

Metto ai voti questo articolo così modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 34.

Quando, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio di disciplina ufficiali di grado diverso, il Consiglio è composto secondo il grado più elevato dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

Nessuno dei membri può essere di grado inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, a parità di grado, di minore anzianità.

(Approvato).

Art. 35.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali

che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:

Se l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartiene allo stato maggiore generale, al corpo di stato maggiore, alle armi dei carabinieri Reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del Regio esercito, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a qualsiasi di questi corpi ed armi.

Eguale se si tratta di ufficiali dello stato maggiore generale della Regia marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere al corpo stesso.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio non appartiene ai corpi od armi suddetti, almeno quattro membri del Consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui è ascritto l'ufficiale.

Ove sieno sottoposti al Consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del Consiglio deve, sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potrà per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.

(Approvato).

Art. 36.

Se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali del Regio esercito e ufficiali della Regia marina, l'ordine per la convocazione del Consiglio di disciplina è emanato dal ministro della guerra o della marina, secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti al Consiglio appartenga al Regio esercito od alla Regia marina. I nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio sono estratti alternativamente, e la sorte determina l'ordine della estrazione.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli precedenti; e il Consiglio si forma e si aduna nei modi e nei luoghi stabiliti dalla presente legge secondo il grado più elevato, e, a parità di grado, secondo la maggiore anzianità.

(Approvato).

Art. 37.

Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali:

a) che esercitano le funzioni di ministro o sottosegretario di Stato e di capi di stato maggiore del Regio esercito e della marina;

b) che appartengono alla Casa militare del Re o di alcuna fra le persone della Famiglia Reale;

c) che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, o che fanno parte del Consiglio superiore di marina o che sono membri della Commissione di cui all'art. 70;

d) che esercitano le funzioni di capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;

e) che sono allievi delle scuole militari.

(Approvato).

Art. 38.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

b) l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto al Consiglio o con l'offeso o danneggiato;

c) l'autore del rapporto o l'incaricato della inchiesta che determinarono la convocazione del Consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

d) il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, il presidente e il relatore del Consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;

e) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui tratta.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. A me sembra che in questo articolo 38 sia incorso un errore di redazione.

Al capoverso d) si dice che non possono far parte del Consiglio di disciplina, il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, ecc.

Questo comandante della squadra, messo in relazione col comandante della compagnia, non può essere certamente il comandante di una squadra marittima.

Per ciò, per evitare confusioni, io proporrei che si togliessero quelle due parole, e si dicesse semplicemente, che sono esclusi, il comandante del corpo o della nave e della compagnia cui l'ufficiale appartiene, ecc.

Un'altra osservazione debbo fare in riguardo al capoverso e) di questo stesso articolo.

In questo capoverso è detto che dal far parte del Consiglio di disciplina sono esclusi gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare, per lo stesso fatto, ecc.

Questa disposizione è evidentemente suggerita dalla considerazione di non ammettere tra i membri del Consiglio di disciplina, coloro che già altra volta ebbero a giudicare in qualsiasi modo penalmente, o disciplinarmente, lo stesso ufficiale. Ora a me sembra che questa limitazione non possa farsi soltanto per lo stesso fatto, ma debba farsi per lo stesso fatto o per altri fatti.

Perciò proporrei che il capoverso e) dell'articolo 38 fosse così modificato:

Gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto o per altri fatti, ecc.

GUALTERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Ho domandato la parola, per un necessario schiarimento circa la proposta fatta dall'onor. senatore Tarditi di variazione alla dicitura dell'articolo per la parte riguardante la R. marina.

Nel capoverso d) di questo articolo 38, quando si parla del comandante della compagnia o della squadra, non è inteso sotto questo ultimo titolo il comandante della squadra navale, ma il tenente di vascello che comanda la quarta parte dell'equipaggio, quarta parte che prendo appunto il nome di squadra.

L'ufficiale che comanda una di queste squadre, che sono la quarta parte dell'equipaggio della nave, corrisponde nei suoi incarichi al comandante di compagnia nell'esercito.

È per questa ragione che nell'articolo 38, capoverso d), furono compresi sotto il medesimo

titolo di esclusione, a terra il comandante della compagnia e a bordo quello della squadra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dopo gli schiarimenti dati, io credo che il senatore Tarditi non vorrà più insistere nella sua proposta.

Ma il senatore Tarditi ha fatto un'altra proposta circa il comma e), di aggiungere cioè che siano esclusi dal fare parte dei Consigli di disciplina gli ufficiali che già abbiano preso parte ad altri Consigli di disciplina per lo stesso ufficiale.

Ora, io posso convenire nella prima parte, di escludere cioè gli ufficiali che abbiano già fatto parte di Consigli di disciplina per lo stesso fatto, e questo può sempre verificarsi quando un Consiglio di disciplina per vizio di forma debba essere rinnovato; allora certo al nuovo Consiglio di disciplina non debbono più prendere parte gli ufficiali che hanno fatto parte del primo Consiglio.

Ma, se noi escludessimo gli ufficiali dal prendere parte al Consiglio di disciplina convocato per un altro fatto, renderemmo difficilissima la formazione di questi Consigli, mentre già è abbastanza difficile tale formazione, perchè molti ufficiali debbono escludersi o perchè congiunti o affini dell'ufficiale da giudicarsi, o perchè hanno avuto parte nei rapporti o perchè chiamati come testimoni.

D'altra parte, io non vedrei una ragione speciale per legittimare questa esclusione, che torna a disdoro dell'ufficiale, inquantochè significa quasi che egli possa già essere impressionato favorevolmente o sfavorevolmente al riguardo dell'ufficiale sottoposto al Consiglio. Ciò mentre gl'ufficiali chiamati a fare parte del Consiglio di disciplina giudicano sempre senza preconcetti ed esaminano con piena coscienza i fatti sottoposti al loro giudizio.

Pregherei quindi l'onor. senatore Tarditi di non insistere in questo emendamento.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Mi permetto di fare osservare all'onorevole ministro della guerra che tutte queste eccezioni, meno quelle veramente di servizio, sono ispirate al concetto di impedire che un ufficiale giudicante possa, per fatti pre-

cedenti, aver ricevuto un' impressione favorevole o sfavorevole dell' ufficiale che dev' essere giudicato.

Ora, l' ufficiale che, in altra occasione, abbia già giudicato lo stesso ufficiale per un' altra mancanza, è naturalmente male impressionato.

Del resto, questa esclusione non complica la composizione dei Consigli di disciplina. Infatti, se i Consigli di disciplina fossero ancora regimentali, non avrei fatto questa proposta; ma si propone di sopprimerli, sostituendovi Consigli divisionali, onde al sorteggio concorreranno molti ufficiali. Avremo quindi sempre gli elementi necessari per formarli, ed avremo così la coscienza di non aver fatto nuovamente giudicare un ufficiale dallo stesso giudice che già altra volta avrà potuto essergli stato contrario. Si tratta di un ordine di considerazioni che è altrettanto vantaggioso alla disciplina quanto all' ufficiale.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione non può che associarsi all' onorevole ministro della guerra nel pregare il senatore Tarditi di non insistere in questo emendamento. Oltre la guarentigia data dalle fondatissime presunzioni della imparzialità degli ufficiali che compongono i Consigli di disciplina, abbiamo anche la guarentigia contenuta nella facoltà che ha il sottoposto a Consiglio di disciplina di escludere due sui sette giudici, i quali, notisi, non sono nominati dall' autorità militare, ma designati dalla sorte.

Ora, con una valvola di sicurezza come questa, lo aggiungere altre esclusioni alle già legittime di cui è detto negli alinea precedenti, mi parrebbe volere compromettere la facilità di comporre questi Consigli di disciplina.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Contesto all' onor. relatore questa compensazione tra le guarentigie. È nostro dovere dare tutte le guarentigie possibili all' ufficiale, è nostro dovere mettere i Consigli di disciplina in grado di ricercare la verità in ogni modo. Ogni guarentigia compatibile colla caratteristica del Consiglio di disciplina deve essere concessa!

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Il senatore Tarditi parte dal concetto che i membri del Consiglio di disciplina, che hanno preso parte ad un altro giudizio contro lo stesso ufficiale, siano a suo riguardo prevenuti. Questo deve essere il suo concetto; a me non pare giustificato.

Ora, mi pare che questo concetto non si potrebbe applicare a tutti i tribunali (*benissimo*); secondo questo concetto, il tribunale non potrebbe assolutamente più giudicare un recidivo. Ma, come nel Consiglio di disciplina, così nei tribunali, evidentemente è garanzia di chi è sottoposto a giudizio la rispettabilità dei giudici stessi, i quali certamente infondono tutta quella fiducia che è necessaria al caso. Del resto, io non credo che vi sia questo pericolo di prevenzione solo per quegli ufficiali, i quali hanno preso parte al Consiglio di disciplina. O che forse la notizia della condanna precedente, dei fatti avvenuti prima, non sarà venuta anche a conoscenza dei giudici che giudicavano allora? Quindi questa prevenzione potrebbe in altro modo pervenire ai membri del Consiglio di guisa che potrebbe in qualche modo turbare la serenità loro. Io credo che, con le garanzie accordate, un ufficiale non possa menomamente temere di un Consiglio di disciplina che l' abbia già giudicato un' altra volta. In altri termini, questo Consiglio di disciplina, un' altra volta l' avrà condannato? Sentirà egli allora la posizione difficile di presentarsi due volte agli stessi giudici. Lo ha assolto? Ed allora, per maggior garanzia, perchè avrà quei giudici che già altra volta gli resero giustizia.

In qualunque modo, l' articolo, quale si trova, credo che soddisfi ai desiderii e alle necessità della legittima difesa.

PRESIDENTE. Il senatore Tarditi mantiene il suo emendamento?

TARDITI. Non posso ritirarlo perchè quanto ha detto l' onor. Parpaglia non si applica ai Consigli di disciplina. L' altro giorno, quando ho trattato dei Consigli di disciplina, ho ammesso che sono dei giurì d' onore *sui generis* e che non sono tribunali. Ma precisamente perchè non possiamo concedere le guarentigie che si danno agli imputati davanti ai tribunali, si devono ricercare almeno quelle che sono possibili nei Consigli di disciplina. Io domando che non si rinunci ad alcuna garanzia; insisto perciò nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Il suo emendamento consiste dunque nell'aggiunta (alla lettera *e*) dopo le parole: « per lo stesso fatto » delle altre: « o per altri fatti ».

* Pongo intanto ai voti la prima parte dell'articolo 38 fino alla lettera *d*).

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo ora alla lettera *e*) fino al punto in cui è proposta l'aggiunta del senatore Tarditi. Ne do lettura:

« *e*) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora l'aggiunta del senatore Tarditi non accettata né dal ministro né dall'Ufficio centrale: « o per altri fatti ».

MORRA DI LAVRIANO. Ma che riguardino lo stesso ufficiale?

TARDITI. Sì, sì.

PRESIDENTE. Allora l'aggiunta del senatore Tarditi suonerebbe così: « o per altri fatti che riguardino lo stesso ufficiale ».

La pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Chi approva il complesso della lettera *e*) nel testo concordato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Resta così approvato l'intero art. 38.

Art. 39.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio ha facoltà di recusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti al Consiglio siano due o più, eguale facoltà spetta a ciascuno di essi.

Tale facoltà non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovrà farsi dei nomi estratti.

(Approvato).

Art. 40.

Il Consiglio è presieduto da quello fra i suoi membri che è più elevato in grado, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Il relatore del Consiglio sarà eletto dai mem-

bri del Consiglio stesso e dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

(Approvato).

Art. 40 bis.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, quando sia presente, può farsi assistere da un ufficiale di pari grado purchè compreso nella lista dalla quale vengono sorteggiati gli ufficiali del suo grado che debbono far parte del Consiglio.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Mi rincresce di dover abusare della pazienza del Senato; ma l'argomento è molto grave ed importante e spero che mi sarà accordata venia.

L'innovazione principale che caratterizza questo disegno di legge è l'introduzione dell'istituto di difesa.

Già ho esposto, in occasione della discussione generale, le ragioni che consigliano di estendere, di allargare questo istituto di difesa, nei limiti però consentiti dalla caratteristica del Consiglio di disciplina; ed ho proposto allora che l'ufficiale, anzichè essere assistito da un collega del proprio grado, sia assistito da un ufficiale di qualsiasi grado, purchè inferiore al presidente.

Insisto in questa proposta, e non posso accogliere la modificazione alla quale ha accennato il relatore, che cioè l'ufficiale assistente debba essere inferiore di grado anche al relatore; l'emendamento sarebbe illusorio, essendo consuetudine di nominare relatore sempre il meno elevato in grado...

SISMONDO, *ff. di relatore*. Io dicevo di grado non superiore al relatore.

TARDITI. ...Io spero che il ministro in una questione così importante, così liberale e giusta, vorrà accettare il mio emendamento.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Io avevo proposto che si dicesse « di grado non superiore al relatore ». Il relatore è eletto dal Consiglio di disciplina, non appena questo è costituito, e prima di iniziare qualsiasi procedimento. Dopo nominato il relatore si può vedere quale ufficiale potrà

essere scelto per assistere il giudicabile; ma se quest'ufficiale assistente, che è appunto quello che rappresenta la difesa, senza essere un difensore nel senso ordinario della parola, e che deve fare la critica dei documenti che si presentano per costituire i fatti che debbono servire di base al pronunciato del Consiglio di disciplina, è di grado superiore al relatore, che tali documenti raccoglie, e che col presidente e per il presidente ne fa lo spoglio, possono nascere inconvenienti.

E poi, per quella poca cognizione che io ho, è ben raro che un Consiglio di disciplina elegga un subalterno relatore; è successo qualche volta, ma può anche succedere che si nomini un ufficiale di grado superiore...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Si noti che è prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente che il relatore del Consiglio sarà eletto fra i membri del Consiglio stesso, e dovrà sempre essere di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

SISMONDO, *ff. di relatore* ...Quindi, essendo ciò prescritto, e supponendo anche che si tratti di giudicare un ufficiale subalterno, il relatore sarà per lo meno capitano. Ora, se vogliamo che l'assistente sia di grado superiore al relatore, dobbiamo scegliere un maggiore; e metteremo così di fronte, in un procedimento di istruzione, uno con mandato obbiettivo di raccogliere documenti che illumineranno il giudizio del Consiglio, e un altro di grado inferiore che, volere o no, per suggestione materiale, pel mandato di difesa che ha, tenderà a diminuire il valore delle prove raccolte.

Io trovo che la proposta del senatore Tarditi non può essere accettata, e non vedo nemmeno la necessità di aggiungere altre parole per dimostrare questa mia convinzione.

BAVA BECCARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BAVA BECCARIS. Per conto mio, dichiaro che, con rincrescimento, non posso assolutamente accettare l'emendamento proposto dal senatore Tarditi, perchè con esso si snatura, a mio modo di vedere, il carattere che deve avere il Consiglio di disciplina. Questo è un giuri d'onore e niente altro; non vi si può quindi introdurre un elemento che prenda la forma assoluta del difensore. È già molto, e credo che sia stata una concessione molto liberale

quella di dare un consigliere all'ufficiale, ma questo consigliere non deve diventare un avvocato difensore.

Questa è la mia profonda convinzione.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. — Prima di tutto desidero ricordare all'onor. relatore quanto ha detto pochi minuti or sono, e quanto è stato detto dall'onor. Parpaglia; ricordo cioè ad amendue le ragioni per le quali non fu accettato un altro mio emendamento. Allora non si ritenne ammissibile che si possa esercitare influenza sui giudici del Consiglio di disciplina, che il carattere degli ufficiali è tale da non ammettere assolutamente alcuna int. omissione.

Ora, invece, trattandosi dell'istituto più sacro, che è quello della difesa, mi sento quasi accusare di soverchio liberalismo, e si dichiara che l'ufficiale difensore, se di grado superiore al relatore del Consiglio, potrebbe esercitare una influenza sensibile. Ma che ufficiali sono quelli che compongono un Consiglio di disciplina! Io li stimo di più.

E non basta. Rispondo anche all'onor. Bava Beccaris, col quale mi duole di non essere d'accordo, per la stima e l'affetto che gli porto. Il senatore Bava Beccaris ritorna sul concetto del giuri d'onore; ma allora diamo al Consiglio di disciplina la libertà d'azione che ha un giuri d'onore: libertà sconfinata! Ma voi questa libertà la vietate; voi volete fare del Consiglio di disciplina un mezzo tribunale, stabilite dei confini, impedito al presidente ed a tutti i membri di allargare la loro azione! Fate pure un giuri d'onore, ma dategli tutta la libertà, concedete che interroghi chi vuole, consulti finchè vuole, verifichi tutto, veda tutto; ma non con procedure stabilite, fissate dalla legge! Gli ufficiali non sono corpi senza anima, essi hanno diritto di essere difesi! Disciplinatelo questo diritto, questo sì, tenete ferma la disciplina, aumentate pure le pene!

Ma, quando un ufficiale è in procinto di perdere il grado, dategli le guarentigie necessarie, nell'interesse della giustizia, della disciplina e dei diritti dell'uomo!

Quindi insisto nel mio emendamento.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Io non comprendo come l'amico Tarditi abbia voluto trovarmi in contraddizione con quello che si è detto sulla guarentigia del sentimento elevato che deve essere presunto sempre in qualunque ufficiale. Mi fa stupire che fra di noi si possa discutere di questo tema. Quello che dico è, che se io, tenente o capitano, mi trovassi ad interpretare un fatto in presenza di un mio superiore, e se per combinazione non ci trovassimo d'accordo nell'apprezzare questo fatto, non è bene che io rimanga sotto la pressione della superiorità di grado, giacchè il timore riverenziale, istintivo, che ho per l'autorità del grado mi metterà nella condizione di fare un piccolo atto di eroismo, per sostenere fermamente la mia opinione contraria a quella del superiore. Per questo dico che, quando due ufficiali, con lo stesso obbiettivo di scoprire la verità, si mettono a fare delle indagini, è bene sieno di uguale grado fra loro.

Voci: Ha ragione.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Questo è il fatto, e non intendo parlare di ciò che costituisce il carattere dell'ufficiale e dell'uomo d'onore, perchè trovo superfluo il fare delle dichiarazioni in materia.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Avevo chiesto la parola per dire quello che ha detto testè il relatore. Poichè pare anche a me che il permettere che l'ufficiale il quale assiste l'imputato, sia di grado superiore al relatore, possa esercitare un'influenza pernicioso sui giudicati del Consiglio; e ciò per la ragione che quando vi è differenza di grado l'inferiore può facilmente lasciarsi impressionare dal parere del suo superiore, pur avendo un carattere ben temprato. Questo sentimento di deferenza verso il superiore, non soltanto è umano, come disse benissimo il collega Sismondo, ma è assolutamente congenito al carattere militare, poichè tale deferenza si acquista con l'abito della disciplina nei contatti di tutti i giorni.

Del resto, non credo che il prescrivere che l'ufficiale che assiste l'imputato possa essere soltanto di grado uguale al relatore, produca l'inconveniente di limitare eccessivamente la scelta dell'imputato, perchè nella circoscrizione territoriale di una divisione vi saranno sempre

una quantità di ufficiali di grado uguale al relatore o di grado eguale al suo, fra i quali potrà esercitare la sua scelta.

Dunque l'istituto della difesa (chiamiamolo così, perchè se non apertamente, indirettamente esso è introdotto nel Consiglio) sarà sufficientemente tutelato, anche non ammettendo che l'imputato possa farsi assistere da un ufficiale di grado superiore al relatore.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. La mia proposta è questa: « l'ufficiale sottoposto al Consiglio, quando sia presente, può farsi assistere da un ufficiale di qualunque grado o rango, purchè inferiore a quello del presidente ».

E prego l'onor. ministro di assentire, perchè so che non può essere di parere diverso: conosco il suo modo di pensare! (*Parità*).

Oggi qui si discute di un diritto, non si discutono maggiori o minori facilitazioni da concedere o non concedere.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io non vorrei apparire poco coerente a me stesso. L'altro giorno, nella discussione generale, rispondendo all'onor. senatore Tarditi, io dissi che non attribuivo soverchia importanza alla proposta che egli aveva fatto, per la semplice considerazione, che in un successivo articolo, a riguardo della marina da guerra, è detto precisamente che quando il numero degli ufficiali della squadra o del dipartimento, tra i quali si devono estrarre quelli chiamati a comporre il Consiglio, sia inferiore a 20, l'ufficiale che può essere incaricato di assistere l'imputato, tanto nel periodo istruttorio, quanto nel dibattito orale, possa essere di qualunque grado.

Questo è precisamente sancito nell'art. 46, dove si dice: « se il numero degli ufficiali compresi nella lista di cui all'art. 40-bis (che è quello che adesso si discute), è inferiore a 20, l'ufficiale sottoposto al Consiglio, potrà farsi assistere da un ufficiale di qualsiasi grado, purchè compreso nelle liste dalle quali vengono sorteggiati i componenti del Consiglio ».

Io non nascondo che col collega della marina ho lungamente discusso intorno a questo argomento, parendomi che la latitudine concessa

da questo articolo, fosse troppo estesa; ma ragioni tecniche hanno finito per farmi accettare il suo emendamento. L'altro giorno, ripeto, rispondendo al senatore Tarditi dissi che, per parità di trattamento, non avrei nulla in contrario a che la proposta sua fosse accettata, purchè limitata alla condizione che il grado dell'ufficiale incaricato di assistere quello incolpato, fosse inferiore al grado del presidente del Consiglio di disciplina.

Se ora noi diciamo che il detto ufficiale può essere di grado non superiore a quello del relatore, dal momento che il relatore è già esso stesso di grado superiore a quello dell'incolpato, ed è designato dagli stessi componenti il Consiglio di disciplina (per cui il più delle volte, il relatore è sempre un ufficiale superiore), è facile accorgersi che non c'è molta differenza, fra la dizione accettata dal relatore dell'Ufficio centrale e quella proposta dal senatore Tarditi. Io credo che nella maggior parte dei casi ci troveremo perfettamente nelle stesse condizioni in cui viene a trovarsi la marina, ed allora, per parità di trattamento, mi accosterei alla proposta del senatore Tarditi.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Dopo le dichiarazioni del ministro della guerra, mi pare che possiamo essere d'accordo. La giustizia non si amministra un poco alla volta: se siamo convinti della bontà di un provvedimento, applichiamolo largamente. Siamo nel 1911! Qualche progresso l'hanno fatto anche i legislatori e non si è trasformata sola legge!

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta del senatore Tarditi?

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione si rimette alle decisioni del Senato.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento all'art. 40-bis, proposto dal senatore Tarditi.

« L'ufficiale sottoposto al Consiglio, quando sia presente, può farsi assistere da un ufficiale di qualunque grado o rango, purchè inferiore a quello del presidente del Consiglio di disciplina » e il resto identico.

DI CAMPOREALE. Sarebbe opportuno votare l'articolo e l'emendamento separatamente.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Tarditi investe la sostanza dell'art. 40-bis e lo si può votare nel suo complesso.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

§ 2. — *Disposizioni speciali per il R. esercito.*

Art. 41.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando della divisione militare, nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali residenti in divisioni diverse, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando della divisione nella cui circoscrizione risiede l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto residenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli altri ufficiali di quel grado del corpo d'armata, e, ove occorra, anche quelli residenti nella divisione il cui capoluogo è più vicino, e successivamente, collo stesso criterio di vicinanza di spazio, in altre divisioni.

(Approvato).

Art. 42.

Per gli ufficiali generali, il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della guerra.

Per formare il Consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali generali del R. esercito rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali generali rivestiti del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali ammiragli della R. marina del grado o dell'anzianità corrispondente.

(Approvato).

Art. 43.

L'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, dal capo di

stato maggiore della divisione o da chi ne fa le veci, alla presenza del comandante la divisione e del più anziano maggior generale, o, in mancanza di questi, dall'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente nel capoluogo della divisione stessa;

b) se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale generale, dall'ufficiale generale meno anziano presente alla capitale, alla presenza del comandante il corpo d'armata e del maggiore generale più anziano, residente e presente nel capoluogo del corpo d'armata stesso.

(Approvato).

Art. 44.

Per gli ufficiali delle Regie truppe dislocate nei presidi delle colonie o spedite all'estero, e per gli ufficiali appartenenti ad armi e corpi mobilitati, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale; ferme le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

(Approvato).

§ 3. — Disposizioni speciali per la Regia marina.

Art. 45.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il Consiglio di disciplina si forma o si aduna alla sede del comando in capo di dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso Consiglio ufficiali che non dipendono dallo stesso dipartimento o comando, il Consiglio si forma e si aduna alla sede del comando in capo del dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il Consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto, che dipendono dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e sono presenti alla sede del rispettivo comando.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, come sopra designati, e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Faccio osservare che a questo articolo bisogna aggiungere il comma scritto, per errore di stampa, sotto l'art. 46 del testo concordato, dove dice: « Se il numero degli ufficiali, ecc. ».

PRESIDENTE. Sta bene. Do allora lettura di questo comma:

Se il numero degli ufficiali compresi nella lista di cui all'articolo 40 *bis* è inferiore a venti, l'ufficiale sottoposto a Consiglio potrà farsi assistere da un ufficiale di qualsiasi grado purchè compreso nelle liste dalle quali vengono sorteggiati i componenti del Consiglio.

Chi approva questo art. 45, così emendato, favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 46.

Per gli ufficiali inferiori e superiori imbarcati su navi facenti parte di forze navali autonome il Consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sott'ordini ovvero del comandante superiore.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto imbarcati sulle navi che compongono la forza navale dal comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al Consiglio e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del Consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, e, ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi designati come nell'articolo precedente.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Provvedimenti per la sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani e per altre opere idrauliche.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Veronese della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI. A nome del Presidente della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga a tutto il mese di giugno 1911 dell'esercizio provvisorio per lo stato di previsione dell'entrata e della spesa per la Somalia italiana.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Pedotti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Trattandosi di disegno di legge urgente, la relativa discussione sarà posta all'ordine del giorno per la seduta di domani.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Do lettura dell'

Art. 47.

Per gli ufficiali ammiragli il Consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della marina.

Per formare il Consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali ammiragli della Regia marina rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali ammiragli del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al Consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali generali del Regio esercito del grado o dell'anzianità corrispondente.

(Approvato).

Art. 48.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta:

a) nel caso preveduto nell'art. 45, dal capo di stato maggiore (o da chi ne fa le veci) del comando in capo del dipartimento o comando militare marittimo, alla presenza del comandante in capo del dipartimento o comandante militare marittimo e del più anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dall'ufficiale superiore, più elevato in grado o più anziano, residente e presente nella sede dove si raduna il Consiglio;

b) nel caso preveduto nell'articolo 46, dal comandante della forza navale e, ove si tratti di navi distaccate, dal comandante sott'ordini, ovvero dal comandante superiore, assistiti dai due ufficiali che li seguono immediatamente in grado od in anzianità.

(Approvato).

Art. 49.

Se l'ufficiale sottoposto al Consiglio sia un ufficiale ammiraglio, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il Consiglio è fatta dal segretario del Consiglio superiore di marina alla presenza del presidente di detto Consiglio e del contrammiraglio più anziano residente e presente nella capitale.

(Approvato).

Art. 50.

Per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, ovvero destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del territorio dello Stato, ovvero su navi mobilitate, l'ordinamento del Consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, ferme restando le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il Consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

(Approvato).

CAPO II.

Procedura.§ I. — *Atti preliminari.*

Art. 51.

L'ordine per la convocazione del Consiglio di disciplina è trasmesso dal ministro della guerra o della marina, accompagnandolo coi rapporti, inchieste e con ogni altro documento utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare, che, a norma degli articoli 43, 48, 49, deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del Consiglio di disciplina.

(Approvato).

Art. 52.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare, che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 38; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a Consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Se l'ufficiale vorrà valersi della facoltà di cui all'art. 40-*bis*, dovrà, entro il termine di giorni tre da quello della suaccennata comunicazione, indicare al presidente del Consiglio di disciplina il nome dell'ufficiale da lui scelto per essere assistito durante il procedimento disciplinare e trasmettergli al tempo stesso l'accettazione scritta di quest'ultimo.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, ricusati, infermi od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la composizione del Consiglio di disciplina al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.

Il presidente convoca il Consiglio di disciplina per la nomina del relatore oppure ne promuove la nomina a mezzo di schede da inviarsi per lettera quando i membri del Consiglio di disciplina non siano tutti residenti nella sede ove si convoca il Consiglio.

La definitiva composizione del Consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale e le sue note caratteristiche.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Ricorre una delle proposte che ho avuto l'onore di fare al Senato nella discussione generale e che fu accettata dal ministro della guerra, cioè quella di rendere più preciso il diritto dell'ufficiale di scartare due membri del Consiglio. Ed oggi è tanto più necessaria questa modificazione, inquantochè il Senato non ha approvato l'altra mia proposta che allargava ancora l'incompatibilità. Ora all'ufficiale viene comunicata una prima nota del Consiglio di disciplina, che non è la definitiva inquantochè, dopo che si è valso del diritto di scartare due membri, si rifà questa nota con altra estrazione, eliminando gl'incompatibili ed altri. Ora se si vuole accordare questo diritto si deve accordarlo per intero.

Sarà una estrazione di più! Ma di Consigli di disciplina non se ne fanno tutti i giorni; non sarà quindi gran fatica, di fronte alla importanza dell'atto.

Propongo quindi che l'inciso della Commissione centrale che dice: « Se l'ufficiale vorrà valersi della facoltà di cui all'art. 40-*bis* », ecc. sia trasportato dopo il capoverso: « Surrogati » ecc.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Accetto l'emendamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 52 colla modificazione proposta dal senatore Tarditi e accettata dal ministro della guerra.

Art. 52.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare, che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il Consiglio, a dichiarare se trovinsi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 38; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, infermi od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la composizione del Consiglio di disciplina al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.

Se l'ufficiale vorrà valersi della facoltà di

cui all'art. 40-bis, dovrà, entro il termine di giorni tre da quello della suaccennata comunicazione, indicare al presidente del Consiglio di disciplina il nome dell'ufficiale da lui scelto per essere assistito durante il procedimento disciplinare e trasmettergli al tempo stesso l'accettazione scritta di quest'ultimo.

Il presidente convoca il Consiglio di disciplina per la nomina del relatore oppure ne promuove la nomina a mezzo di schede da inviarsi per lettera quando i membri del Consiglio di disciplina non siano tutti residenti nella sede ove si convoca il Consiglio.

La definitiva composizione del Consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e le sue note caratteristiche.

(Approvato).

Art. 53.

Il presidente del Consiglio di disciplina esamina gli atti, e, occorrendo, provvede che, a cura del relatore, sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazione di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il Consiglio in grado di pronunciare il suo verdetto con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'ufficiale sottoposto al Consiglio.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Mi rincresce di dimostrare tanta tenacia, ma l'argomento è talmente importante che non posso trattenermi dal prendere ancora la parola.

Ritorna con questo articolo la questione già svolta sulla conoscenza preventiva degli atti del processo, conoscenza che al Consiglio di disciplina è vietata. I membri del Consiglio non conoscono affatto la questione allorchè si presentano per il giudizio, e tutto si riduce ad una lettura affrettata fatta dal relatore, ed alla difesa dell'imputato. Questo procedimento è incompleto, non è sufficiente; se in molti casi basterà la semplice lettura, trattandosi di questioni semplici, facili, alla portata di tutti, talvolta si presenteranno questioni gravi, che richiedono lunga riflessione, consultazione di documenti, e tempo per poter prendere una

decisione, tanto più quando si tratta della sorte di un uomo.

Perciò propongo che non solo il relatore, ma che tutti i membri del Consiglio di disciplina debbano prendere conoscenza degli atti due giorni prima della convocazione del Consiglio.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io già ho avuto occasione l'altro giorno, durante la discussione generale, di esprimere al senatore Tarditi il mio parere contrario in ordine a questo emendamento, ed oggi non ho ragione di mutare avviso.

Ho detto l'altro giorno al Senato come io non ravvisava la necessità che gli ufficiali facenti parte del Consiglio di disciplina dovessero prendere in precedenza visione di tutti gli atti di questo giuri d'onore, inquantochè la natura degli argomenti che vi si trattano è sempre molto semplice, e se i membri del Consiglio di disciplina fanno attenzione alla lettura che di tutti gli atti della procedura del Consiglio si fa all'inizio del Consiglio stesso, ne hanno di avanzo per essere perfettamente a giorno di tutte le questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

A diversità di quello che era pel passato, adesso, nel concetto così ripetutamente espresso dall'on. senatore Tarditi che si debba lasciare la massima libertà, la massima garanzia a tutti gli ufficiali sottoposti al Consiglio di disciplina, i membri del Consiglio di disciplina possono anche, durante il dibattimento orale, prendere visione di tutti i documenti che fanno parte degli atti della procedura disciplinare; e ciò mi pare sufficiente.

Del resto, l'on. Tarditi, che ha preso parte certamente, come vi ho preso parte io, a molti Consigli di disciplina, sa perfettamente che dalla semplice lettura che viene fatta dei documenti, si è perfettamente a giorno della cosa; e se a questo si aggiunga il dibattimento orale, l'ufficiale membro del Consiglio può pronunciare il suo giudizio con sicura coscienza, senza la preoccupazione di non essere a sufficienza informato della questione che viene trattata.

Pregherci perciò l'on. Tarditi di non insistere nel suo emendamento perchè, ripeto, le disposi-

zioni contenute nell'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale del Senato sono più che sufficienti a garantire ai membri del Consiglio di disciplina la piena conoscenza degli atti procedurali.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. L'onor. ministro della guerra mi ha dato lo spunto per rispondere alle sue obiezioni.

Precisamente perchè ho visto molti atti di Consigli di disciplina, come comandante di truppe, come sottosegretario della Guerra, precisamente per questo, io insisto perchè i membri del Consiglio di disciplina conoscano per tempo e perfettamente la questione.

Molti verdetti favorevoli ad ufficiali, verdetti veramente vergognosi, sono stati emessi, perchè i membri del Consiglio di disciplina rimasero impressionati da un fatto qualunque secondario, sbagliando.

Molti ufficiali furono anche condannati in seguito ad osservazioni ed impressioni che non erano sufficientemente basate; e potrei citare fatti e nomi, quantunque, in questo genere di questioni, bastino uno o due fatti per stabilire un principio, per provvedere con una disposizione di legge!

Lo ripeto: quanto propongo non è a vantaggio degli imputati, non è a vantaggio degli ufficiali; è essenzialmente a vantaggio della giustizia e del prestigio della disciplina.

Citerò un solo fatto.

Un Consiglio di disciplina si pronunciò per la rimozione dal grado per mancanza contro l'onore, negando al padre la paternità di un figlio. Il tribunale invece dichiarò solennemente che l'accusa era falsa!

E di questi fatti potrei citarvene parecchi!

Ripeto che noi non abbiamo nella procedura dei Consigli di disciplina la libertà, la sicurezza consentite ai tribunali.

Non rinunciamo quindi a quelle poche guarantee, a quei metodi di procedura che possano meglio illuminarci!

Ricordiamo che le procedure di tutti i codici constano di un complesso di questioni piccine, prese ognuna per sé, di un valore minimo individualmente; ma che, prese nel loro complesso, danno al giudice tutta la forza per scoprire la verità e nello stesso tempo per salvare l'innocente o per punire il colpevole.

Prego quindi nuovamente l'onor. ministro di accettare la mia proposta: non si tratta di cosa di poco momento e trascurabile!

PEDOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Sopra questo punto, che ha indubbiamente la sua importanza, ed importanza invero maggiore di quella che sembra voglia attribuirgli l'onor. ministro; sopra questo punto io mi associo alla proposta del senatore Tarditi, e vorrei a mia volta pregare l'onor. ministro, il quale non può temere taccia d'incoerenza colle dichiarazioni da lui fatte durante la discussione generale, di voler consentire nella proposta stessa.

Pochi casi, ha detto benissimo il senatore Tarditi, possono bastare per giustificare che nella legge vi si provveda.

Nella generalità dei casi i Consigli di disciplina trattano cose molto semplici; ma ve ne sono, che si presentano abbastanza complicati. In fondo che cosa si domanda? Si domanda di mettere questi giudici in condizione di essere, quanto meglio è possibile, illuminati intorno ai fatti sui quali la loro coscienza dovrà pronunciarsi.

Non vi è nessun male ad acconsentire che tutti gli atti del Consiglio di disciplina, oltre che al relatore ed al presidente, siano dati in visione anche agli altri membri del Consiglio stesso. A me sembra che ciò chiedendo, non si chieda una gran cosa.

Io spero quindi che l'onor. ministro, al quale, ripeto, nessuno può far taccia d'incoerenza d'idee, perchè egli è anzi sempre molto coerente con se stesso, vorrà accedere a questo ordine di idee e vorrà accogliere la proposta che è stata fatta dal senatore Tarditi.

MAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAZZA. Sarò brevissimo.

Ho chiesto la parola semplicemente per dire che io mi associo completamente a ciò che ha detto il senatore Pedotti e per conseguenza appoggio la proposta fatta dal mio amico e collega onorevole Tarditi. Io ritengo infatti che, sebbene ciò possa dar luogo talvolta a qualche inconveniente, non riuscirebbe, in massima, dannoso al buon funzionamento del Consiglio di disciplina lo ammettere che i membri di esso esaminino qualche giorno prima della riu-

nione del Consiglio i documenti che riguardano l'imputato. Si faranno un'idea più precisa, idea che potrà essere modificata dall'audizione dei testimoni, ma infine prenderanno parte al Consiglio più edotti dei fatti dei quali debbono giudicare.

A me sembra quindi che la proposta dell'onorevole Tarditi non solo non possa nuocere seriamente all'istituto del Consiglio di disciplina, ma talvolta possa anche giovare. Perciò mi permittò di rivolgere preghiera al ministro, affinché voglia consentire a che questa modificazione venga accolta.

PRESIDENTE. Accetta l'Ufficio centrale la proposta del senatore Tarditi?

SISMONDO, *ff. di relatore*. Quando vedo appoggiata questa proposta da uomini che hanno per tanti anni esercitato il più elevato comando di truppe, in una questione eminentemente sperimentale come questa, io debbo astenermi dal manifestare un parere; me ne rimetto intieramente all'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Alle ragioni che ho addotte or ora per sostenere la tesi contraria a quella del senatore Tarditi, altre ne potrei aggiungere. Questa, per esempio: è prescrizione assoluta, nello svolgimento dei Consigli di disciplina, il massimo segreto sugli atti del Consiglio stesso. È fuori dubbio che quando gli ufficiali facenti parte del Consiglio di disciplina (prima erano cinque ed oggi diventano sette) sono perfettamente a giorno di tutti gli atti, di tutte le questioni inerenti ad un Consiglio di disciplina, è fuori dubbio, ripeto, che se ne parlerà e che essi stessi subiranno l'impressione esterna di coloro coi quali avranno a trattare e discutere dell'argomento. Potrei dire dell'altro; ma poichè autorevoli senatori come il Pedotti, il Mazza e lo stesso senatore Sismondo appoggiano questo emendamento, non io certamente mi vi oppongo.

PRESIDENTE. All'art. 53, nel testo che ho letto, viene dunque proposta una aggiunta dal senatore Tarditi, aggiunta accettata dal ministro e dalla Commissione. Essa è così concepita:

« I membri del Consiglio di disciplina dovranno prendere conoscenza di tutti gli atti due giorni prima della convocazione del Consiglio ».

Pongo ai voti questa aggiunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 53 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 54.

Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al Consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio, nonché le informazioni assunte per disposizione del presidente del Consiglio, a norma dell'articolo precedente.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista ed alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati o prendere nota dei punti salienti, o, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, può fare le sue istanze al presidente del Consiglio di disciplina.

(Approvato).

Art. 55.

È affidato all'onore e alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere le istanze dell'ufficiale per la produzione di nuovi documenti o la udizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate, ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare di cui trattasi.

(Approvato).

Art. 56.

Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore no unisce i documenti relativi a quelli precedenti, redigendo l'indice generale di essi.

(Approvato).

Art. 57.

L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio, alla presenza del relatore può riesaminare, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista, tutti gli atti, fra i quali l'elenco delle persone chiamate dal presidente, in virtù dei suoi poteri discrezionali, a testimoniare, sia a carico che a discarico, e

prenderne gli appunti che ravvisa opportuni alla sua difesa, ma non è ammesso a fare nuove istanze; salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente del Consiglio di disciplina.

(Approvato).

Art. 58.

Il presidente indica le persone che devono comparire a deporre avanti al Consiglio, stabilisce il giorno e l'ora della sua riunione e può anche prorogarlo.

(Approvato).

§ 2. — *Discussione.*

Art. 59.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono tenute a porte chiuse.

(Approvato).

Art. 60.

Adunato il Consiglio, il presidente fa chiamare l'ufficiale che vi è sottoposto.

Ove l'ufficiale non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il Consiglio delibera nonostante la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

In questo caso, neanche l'ufficiale che assiste quello sottoposto a procedimento disciplinare, potrà intervenire alle udienze del Consiglio.

(Approvato).

Art. 61.

Soppresso.

Art. 62.

Il presidente invita il relatore a leggere l'ordine di convocazione del Consiglio e i documenti che riguardano il procedimento disciplinare, i quali rimangono a disposizione del Consiglio durante la seduta e dovranno essere firmati da tutti i componenti di esso.

Dopo tale lettura il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli si ascrive.

(Approvato).

Art. 63.

Le persone chiamate a deporre avanti al Consiglio sono introdotte una dopo l'altra nel-

l'ordine stabilito dal presidente, e fanno separatamente le loro attestazioni al Consiglio.

Il presidente può domandare ad esse e all'ufficiale sottoposto al Consiglio gli schiarimenti che ritiene necessari; i membri del Consiglio, l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare e quello che eventualmente lo assista possono chiederli per organo del presidente.

Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda all'ufficiale sottoposto a Consiglio se abbia da fare osservazioni.

Nel verbale delle sedute sono esposte le dichiarazioni delle persone udite e le osservazioni dell'ufficiale sottoposto al Consiglio.

(Approvato).

Art. 64.

Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale sottoposto a Consiglio ed a quello che eventualmente lo assista, di esporre le ragioni a difesa.

Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione sono riassunte in calce alla sua giustificazione scritta e sono controfirmate da esso e dall'ufficiale che eventualmente lo assiste.

Il presidente unisce questo allegato al verbale, ed espone, in foglio a parte, le ragioni per le quali non abbia creduto accogliere nuovi documenti o ammettere nuove testimonianze, se furono richieste dall'ufficiale.

Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione, e invita l'ufficiale a ritirarsi.

(Approvato).

§ 3. — *Deliberazione.*

Art. 65.

Terminata la discussione il Consiglio deve immediatamente deliberare.

Nulladimeno, ove durante la discussione siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il Consiglio sospende la seduta ed il presidente rimette gli atti per via gerarchica al Ministero che ha emanato l'ordine per la convocazione del Consiglio.

(Approvato).

Art. 66.

Le questioni da sottoporsi alla votazione del Consiglio sono stabilito dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio, ed il Consiglio non può deliberare sopra altre questioni.

(Approvato).

Art. 67.

Quando trattisi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formola: « Il signor è nel caso di essere rimosso per? ovvero: eliminato dai ruoli per? » enunciando rispettivamente la causa indicata dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del Consiglio e che, a norma delle lettere c) e d) dell'art. 2, importa la rimozione o la eliminazione dai ruoli.

Quando trattisi di sospensione, per il caso di cui all'art. 20, la questione è posta con la formola: « Il signor in aspettativa per sospensione dall'impiego è nel caso di essere confermato in tale sospensione oltre l'anno? »; per il caso di cui all'art. 22, la questione è posta con la formola: « Il signor in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione? ».

(Approvato).

Art. 68.

La votazione è fatta a voti segreti e per ordine inverso di grado e anzianità.

(Approvato).

Art. 69.

Il parere del Consiglio viene enunciato nel verbale delle sedute, che, redatto dal relatore, è sottoscritto da tutti i membri.

Il Consiglio, espresso il suo parere, è sciolto di pien diritto; e tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare sono sempre inviati per via gerarchica al Ministero competente.

(Approvato).

Art. 70.

Il ministro deve sottoporre gli atti della procedura all'esame di apposita Commissione consultiva, prima di emettere la sua decisione, per assicurarsi soltanto che siano osservate

nello svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento.

Il parere emesso dal Consiglio di disciplina, quando concerne i quesiti relativi alla rimozione od alla eliminazione dai ruoli, non può essere modificato dal ministro se non in favore dell'ufficiale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Proponerei che fossero soppresse nell'ultimo comma di questo articolo le parole: « quando concerne i quesiti relativi alla rimozione o alla eliminazione dai ruoli ». Questa dizione infatti è inutile dopo le modificazioni introdotte nell'art. 67 del testo proposto al Senato dal mio predecessore onorevole Casana.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Osservo che i Consigli di disciplina si occupano anche della sospensione, perchè debbono dare parere al ministro se la sospensione deve continuare o no. Ora questo comma era stato inserito appunto per differenziare le facoltà del ministro nei singoli casi di rimozione, di eliminazione dai ruoli e di sospensione.

Convengo però che sia opportuno togliere l'ultima parte, onde resti prescritto che, in ogni caso, il ministro non possa modificare il parere del Consiglio che in favore dell'ufficiale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. È appunto quello che io ho detto. Con questa soppressione resta stabilito che il parere emesso non può essere modificato dal ministro che in favore dell'ufficiale.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti questo articolo modificato così nel secondo capoverso: « Il parere emesso dal Consiglio di disciplina non può essere modificato dal ministro, se non in favore dell'ufficiale ».

Chi l'approva, favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 70 emendato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

PARTE SECONDA

Degli ufficiali in congedo.

TITOLO I.

Del grado.

Art. 71.

Fuori dei casi preveduti nel numero 1°, lettera d), dell'art. 2, le disposizioni contenute nel titolo I, parte prima, della presente legge, si applicano anche agli ufficiali in congedo.

Incorre inoltre nella perdita del grado l'ufficiale in congedo:

a) che venga a trovarsi in posizione sociale incompatibile col decoro del grado;

b) che, trasgredendo le norme dei regolamenti, si trovi non provveduto degli oggetti componenti la divisa militare;

c) che risulti irreperibile;

d) che, senza giustificati motivi, non si presenti alle armi per prestare il servizio di prima nomina;

e) che, in tempo di pace, non obbedisca, senza giustificati motivi, alla chiamata in servizio;

f) che, senza autorizzazione, assuma servizio militare presso uno Stato estero.

TARDITI. Era necessario stabilire delle sanzioni penali anche per gli ufficiali in congedo, ma mi pare che due di quelle contemplate in questo articolo, siano veramente troppo severe: quelle cioè che riguardano l'ufficiale che risulti irreperibile, o che non si trovi provveduto degli oggetti di divisa militare. Non trovo giusta la pena della perdita del grado, a meno che si tratti di recidivi: è una pena sproporzionata. Sono tante infatti le combinazioni per le quali un ufficiale può trovarsi sprovvisto di divisa, anche talvolta per mancanza di mezzi; è tanto facile oggi essere irreperibile!

Proporrei quindi di aggiungere a questi paragrafi: « Che sia recidivo nel non essere provveduto di oggetti di divisa; che risulti recidivo come irreperibile ».

MAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Nella mia lunga esperienza di comandante di truppe ho dovuto purtroppo rilevare soventi che ufficiali in congedo, chiamati

in servizio per una ragione o per l'altra, si trovavano sprovvisti di uniforme.

In realtà non sono mai stati presi dei provvedimenti draconiani in casi di questo genere. Ma siccome l'inconveniente si verifica troppe volte, è bene che l'autorità militare abbia in mano delle sanzioni molte severe per far rispettare la prescrizione. Tuttavia invece di dire « recidivi », come propone l'amico Tarditi, io direi: « che malgrado l'invito ricevuto dalla autorità militare non si presentino in uniforme ».

TARDITI. Ma è la stessa cosa.

MAZZA. Non è la stessa cosa, ma se lo fosse, sarebbe una ragione perchè l'onorevole Tarditi non abbia difficoltà ad accettare la mia versione.

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, ministro della guerra. La legge a quest'articolo non fa che riprodurre delle disposizioni legislative già esistenti. Già fin da ora l'ufficiale, il quale è senza uniforme, l'ufficiale che è irreperibile, perde il grado, per decreto Reale. L'onorevole senatore Mazza, appunto per il fatto di avere, come egli ha ricordato, lungamente comandato le truppe, sa in quali rarissimi casi viene applicata questa disposizione. Non conviene legare le mani al potere esecutivo: lasciate in facoltà del ministro di comminare queste pene. Naturalmente nella esecuzione della legge, anche per regolamento se si vuole, si potranno mettere tutte le condizioni cui ha accennato l'onorevole senatore Tarditi; ma per legge è meglio sanzionare il fatto. La recidività è cosa vaga, incerta; quante volte l'ufficiale è recidivo? Una? Due? D'altra parte andiamo incontro a questo inconveniente: che molti ufficiali accettano l'onore della divisa, ma non si curano di sottostare agli obblighi che da essa derivano. Molti non si curano, ad esempio, di notificare il cambiamento di domicilio: spesso accade che lungamente si ricerca un ufficiale, si scrive al distretto, ai carabinieri, e dopo molto tempo si viene a sapere che è in America od altrove. La colpa è dell'ufficiale che non si è curato di comunicare il cambiamento di domicilio. Ed allora lasciate che la legge commini la pena maggiore. Prego quindi

L'onorevole senatore Tarditi di non insistere nel suo emendamento.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Io ho piena fiducia nell'onor. ministro Spingardi, tale fiducia, che mi auguro rimanga ancora anni ed anni nel posto ove si trova, per il bene dell'esercito e del paese: ma fra qualche secolo o poco meno, quando si cambierà il ministro della guerra, non so se avrò la stessa fiducia nell'altro.

Ad ogni modo egli mi prega ed io non insisto.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Grazie.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 71 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 72.

Nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la perdita del grado è dichiarata mediante decreto Reale, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina nei casi di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) ed *f*); e secondo le norme stabilite dai regolamenti militari, approvati con decreto Reale, negli altri casi.

(Approvato).

TITOLO II.

Dell'impiego.

Art. 73.

Rispetto all'impiego, l'ufficiale in congedo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1° fuori servizio;

2° in servizio temporaneo;

3° dispensato da ogni eventuale servizio.

Normalmente l'ufficiale in congedo è fuori servizio, ed anche in tale posizione è soggetto alle speciali disposizioni di carattere disciplinare che saranno stabilite con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 74.

L'ufficiale in congedo, fuori servizio, non è provveduto d'impiego. Esso è però iscritto in determinati ruoli per eventuali servizi, secondo la categoria cui appartiene ed a norma delle leggi speciali.

(Approvato).

Art. 75.

L'ufficiale in congedo, allorchè è chiamato a prestare servizio temporaneo, è provveduto d'impiego durante la permanenza in servizio e può anche, per quel tempo, appartenere a quadri organici del Regio esercito o della Regia marina.

(Approvato).

Art. 76.

È dispensato da ogni eventuale servizio l'ufficiale in congedo che avendo cessato definitivamente dal servizio in base a leggi speciali, non può, in nessun caso, essere provveduto d'impiego.

(Approvato).

Art. 77.

L'ufficiale in congedo non può essere dispensato da ogni eventuale servizio, se non per una delle cause seguenti:

a) per rinunzia, accettata con decreto Reale, fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;

b) per età, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

c) per infermità, nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto Reale.

La dispensa è dichiarata mediante decreto Reale, che ne indicherà la causa.

(Approvato).

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 78.

Quando debba convocarsi un Consiglio di disciplina per ufficiali in congedo, si applicano le stesse disposizioni contenute nel titolo III, parte prima, della presente legge.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. L'applicazione delle disposizioni per l'esercito permanente in attività di servizio agli ufficiali in congedo, in parte è incompleta, in parte non mi soddisfa. Non si accenna alla territorialità, alla località cioè nella quale deve essere convocato il Consiglio di disciplina;

su di questo però non insisto, potrà supplire il regolamento; ma noto che nessun ufficiale in congedo prenderà parte al Consiglio di disciplina. Nella relazione si dice è l'ufficialità in astratto che condanna o assolve; ma l'ufficiale che è in congedo sente di essere ufficiale, e chiede di essere rappresentato nella composizione dei Consigli convocati per giudicare altri ufficiali in congedo; e tanto più chiede questo in quanto che da tali Consigli esso deve essere giudicato.

Perchè togliere questa soddisfazione a chi pure ha dei meriti? Questi ufficiali potrebbero essere utili al Consiglio di disciplina, per meglio far comprendere il modo di sentire della categoria di ufficiali alla quale appartengono, tanto più che non si tratta soltanto di ufficiali che abbiano servito per cinquant'anni o più, ma anche di ufficiali di complemento, di milizia territoriale, e di varie provenienze.

Perfino i ferrovieri hanno ottenuto dal ministro Sacchi di essere rappresentati nei Consigli di disciplina...

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. L'hanno domandato, ma non l'hanno ottenuto.

TARDITI. Ma l'otterranno. Del resto io faccio la stessa domanda dei ferrovieri; datemi almeno una piccola rappresentanza; sia essa almeno composta dei due ufficiali dello stesso grado!

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Il disegno di legge presentato al Senato nel 1906 conteneva precisamente una aggiunta simile a quella che ora propone l'onor. senatore Tarditi. Ma l'Ufficio centrale del Senato propose, ed il Senato approvò, la soppressione di questa aggiunta per il fatto che l'essere in congedo è una situazione che non cambia affatto la qualifica dell'ufficiale, che resta annoverato nell'arma o nel Corpo rispettivo, e che perciò deve essere giudicato alla stregua comune. Questa è la ragione per cui il Senato nel 1907 non ha ammesso l'intervento degli ufficiali in congedo nel Consiglio di disciplina. Se il Senato crede ora di tornare sulla sua decisione, per parte mia non ho nulla in contrario.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Io non faccio proposte, ma mi duole che il ministro non abbia accettato il mio concetto perchè credo che tutti dobbiamo adoperarci per sollevare il morale degli ufficiali in congedo; mentre invece tendiamo a deprimerlo.

L'ufficiale in congedo con questo disegno di legge è trattato pari a pari solo per quanto riguarda le pene. Ripeto però che non insisto nella mia proposta.

MAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZA. Mi pare che via via, di concessione in concessione, si vada perdendo di vista che lo scopo essenziale dei Consigli di disciplina è appunto quello di tutelare la disciplina e il decoro dell'esercito. Perciò io non posso che approvare la disposizione portata dal progetto di legge, la quale non parla di membri scelti fra gli ufficiali in congedo. Perchè, per quanto io riconosca che la massa degli ufficiali di complemento (è di questi che parlo) sia abbastanza buona, per quanto consenta con l'onor. Tarditi che conviene tenere alto il morale di questi ufficiali, sui quali l'esercito ha il diritto di contare quando si tratta di difendere la patria, non posso dimenticare che il sentimento disciplinare in questi ufficiali in congedo (e molti fatti potrei citare in sostegno di questa tesi) non è sempre così elevato come fra gli ufficiali in servizio. Perciò, lo ripeto, io credo opportuno che nella composizione dei Consigli di disciplina debbano entrare gli ufficiali in servizio attivo soltanto. Ecco perchè sono contrario alla proposta del senatore Tarditi.

TARDITI. Questa proposta io l'ho ritirata.

MAZZA. Tanto meglio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 78.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 79. —

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie per l'applicazione della presente legge e quelle necessarie per la sua esecuzione e il suo coordinamento colle altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Riportandomi a quanto dissi nella discussione generale, prego l'onorevole ministro della guerra di volermi dire se crede di presentare le disposizioni transitorie, che io ritengo utili e necessarie.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Giusta la promessa fatta l'altro giorno nella discussione generale, ho compilato le disposizioni transitorie che presento alla presidenza, pregandola di volerle sottoporre alla approvazione del Senato.

Prego la Presidenza di volere dare comunicazione di queste disposizioni transitorie ai membri della Commissione.

PRESIDENTE. Queste disposizioni transitorie, regolarmente, si dovrebbero prima stampare, ma il Senato può anche derogare a questa norma e considerarle come semplice aggiunta.

La Commissione esamina le proposte presentate dal ministro della guerra.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione accetta le proposte presentate dal signor ministro.

PRESIDENTE. Sta bene; però, prima di metterle in discussione, io interrogo il Senato se è disposto a discuterle subito senza che siano prima stampate e distribuite.

Chi consente all'immediata discussione, è pregato di alzarsi.

GORIO. Sarebbe bene di darne lettura.

PRESIDENTE. Le leggo.

« Art. 79. — Nulla è innovato, per quanto si riferisce agli speciali collocamenti in aspettativa stabiliti dalle leggi n. 247 del 3 luglio 1902, 493 del 19 luglio 1909 e 1531 del 17 luglio 1910 ».

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Trattandosi di aspettative speciali, che sono disciplinate da altre leggi, non era il caso di modificarle colla presente legge.

PRESIDENTE. « Art. 80. — Agli ufficiali che alla data della promulgazione della presente

legge si trovino nella condizione di dover incorrere in perdita di anzianità di grado saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 21, sempre quando non risulti più favorevole l'applicazione dell'art. 53 della legge 2 luglio 1895.

« Art. 81. — I Consigli di disciplina che all'atto della promulgazione della presente legge siano già stati disposti o convocati, o siano in corso, senza avere pronunciato il proprio parere, saranno riconvocati in base alla presente legge.

« Saranno pure riconvocati in base alla presente legge i Consigli di disciplina che abbiano già espresso il loro parere, nel solo caso però che questo non sia stato favorevole agli ufficiali.

« Art. 82. — Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'applicazione della presente legge e per il suo coordinamento colle altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

« Nelle predette disposizioni saranno altresì indicati i titoli necessari per il conseguimento del grado di ufficiale nelle varie categorie ».

Interrogo ora il Senato se intende seguire la procedura ordinaria della stampa e della distribuzione di questa proposta, o se intende considerarle come semplici aggiunte al disegno di legge in discussione.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Vista la natura di questi articoli aggiuntivi ed il loro contenuto, che molto probabilmente non può dare luogo a discussione, a disparità seria di vedute, proporrei che il Senato procedesse subito al loro esame, per poter ultimare oggi stesso la discussione di questa legge, che è bene giunga in porto dopo tanti anni che la si sta elaborando.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. È l'applicazione di un principio di diritto, semplicissimo, che consiste nell'applicare la minor pena. L'ufficiale che si troverà in questo frattempo in posizione non definita, e che potrebbe essere risolta tanto dalla legge passata, quanto dalla nuova, avrà l'applicazione della legge più favorevole. È questo un principio di giustizia e mi pare che si po-

trebbe accettare, continuando nella discussione. Mi associo perciò alla proposta del senatore Pedotti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quindi la proposta dei senatori Pedotti e Tarditi, perchè si prosegua nella discussione di questi nuovi articoli aggiunti.

Chi consente in questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Procederemo allora alla discussione di questi articoli aggiuntivi, che leggerò di nuovo.

Art. 79.

Nulla è innovato per quanto si riferisce agli speciali collocamenti in aspettativa stabiliti dalle leggi n. 247, del 3 luglio 1902, n. 493 del 19 luglio 1909 e n. 531 del 17 luglio 1910.

(Approvato).

Art. 80.

Agli ufficiali che alla data della promulgazione della presente legge si trovino nella condizione di dover incorrere in perdita di anzianità di grado, saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 21 sempre quando non risulti più favorevole l'applicazione dell'articolo 53 della legge 2 luglio 1896.

(Approvato).

Art. 81.

I Consigli di disciplina che all'atto della promulgazione della presente legge siano già stati

disposti o convocati, o siano in corso senza avere pronunciato il proprio parere, saranno riconvocati in base alla presente legge.

Saranno pure riconvocati in base alla presente legge i Consigli di disciplina che abbiano già espresso il loro parere, nel solo caso però che questo non sia stato favorevole all'ufficiale.

(Approvato).

Art. 82.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'applicazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

Nelle predette disposizioni verranno altresì indicati i titoli necessari per il conseguimento del grado di ufficiale nelle varie categorie.

(Approvato).

Prima di passare all'approvazione della tabella, allegata al presente disegno di legge, rivolgo vive preghiere alla Commissione perchè, d'accordo con l'onor. ministro, voglia procedere al coordinamento degli articoli di questo disegno di legge.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione era da parte sua già intenzionata a procedere al necessario coordinamento di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Sta bene. Procederemo ora all'esame delle tabelle, che rileggo.

Tabella della composizione del Consiglio di disciplina.

A) PER GLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO.

GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Tenente	Sottotenente
Sottotenente	»	»	1	1	1	1	2	1
Tenente	»	»	1	1	1	2	2	»
Capitano	»	1	1	1	2	2	»	»
Maggiore	»	1	1	3	2	»	»	»
Tenente colonnello	»	1	3	3	»	»	»	»
Colonnello	1	3	3	»	»	»	»	»
Maggiore generale	4	3	»	»	»	»	»	»
Tenente generale	7	»	»	»	»	»	»	»

B) PER GLI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA.

GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Vice-ammiraglio	Contrammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta	Tenente di vascello	Sottotenente di vascello	Guardia marina
Guardia marina	»	»	1	1	1	1	2	1
Sottotenente di vascello	»	»	1	1	1	2	2	»
Tenente di vascello	»	»	1	1	3	2	»	»
Capitano di corvetta	»	1	1	3	2	»	»	»
Capitano di fregata	»	1	3	3	»	»	»	»
Capitano di vascello	1	3	3	»	»	»	»	»
Contrammiraglio	4	3	»	»	»	»	»	»
Vice-ammiraglio	7	»	»	»	»	»	»	»

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Ho domandato la parola, per l'ultima volta, unicamente per rivolgere una cortese protesta alla Commissione speciale. Perché non ha sentito il dovere di stabilire che i Consigli di disciplina, i quali risolvono la posizione dell'ufficiale, fossero sempre presieduti da un ufficiale generale?

Perché il Consiglio di disciplina per gli ufficiali subalterni è identico a quello stabilito per i sottufficiali?

Il decoro dell'ufficiale certamente ci scapita. (Approvazioni).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Io non potrei assentire completamente alla proposta fatta dall'onor. senatore Tarditi per ciò che riguarda la formazione dei Consigli di disciplina per i sottotenenti e per i tenenti; ma nulla avrei in contrario a che per i Consigli di disciplina per i capitani, Consigli di disciplina, che corrispondono agli attuali Consigli divisionali, la Presidenza fosse assunta da un ufficiale generale, precisamente così come oggi si pratica.

Quindi proporrei che in questa tabella fosse fatta una modificazione in forza della quale il Consiglio di disciplina per il capitano rimanesse così composto: un maggior generale, un colonnello, un tenente colonnello, due maggiori e due capitani.

Per gli altri gradi lascerei immutata la composizione del Consiglio di disciplina, così come è stabilita nella tabella e che corrisponde a quanto oggi avviene.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Abituato a contentarmi di poco, accetto volentieri la modificazione proposta dall'onor. ministro della guerra.

Invero avrei desiderato qualche cosa di più, perché, trattandosi del grado di ufficiale, io non faccio distinzione tra il sottotenente ed il generale.

Ad ogni modo, sono felice che l'onor. ministro della guerra abbia acconsentito, almeno in parte, alla mia proposta.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO, *ff. di relatore*. La Commissione non ha difficoltà di accogliere la proposta fatta dall'onor. senatore Tarditi e modificata dall'onorevole ministro della guerra.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, in base ad osservazioni fatte dall'onor. senatore Tarditi, l'onor. ministro della guerra ha proposto e la Commissione ha aderito a che la tabella A ora in discussione sia modificata in modo che il Consiglio di disciplina, per il capitano, riesca composto di un maggiore generale, di un colonnello, di un tenente colonnello, di due maggiori e due capitani. La modificazione dunque consisterebbe nella riduzione dei maggiori da tre a due e nell'aggiunta di un maggiore generale.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. In assenza del ministro della marina, io non mi crederci autorizzato ad accettare modificazioni, ma certamente, però, per analogia, proporrei che per i tenenti di vascello, il Consiglio di disciplina fosse presieduto da un contro ammiraglio.

GUALTERIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALTERIO. Io non avrei nulla in contrario, come principio, che il presidente del Consiglio di disciplina avesse sempre il grado di maggior generale, se le circostanze speciali in cui trovasi il personale della R. marina nei dipartimenti e sulle navi non si opponessero, quasi sempre, a tale disposizione.

Non sempre, infatti, si trova un contrammiraglio disponibile per adempiere alle funzioni di presidente, e si può dire che non si trova quasi mai perché nei dipartimenti non ve ne è che uno, e a bordo, nella maggior parte dei casi, non ve ne è alcuno.

Quindi il mio avviso, per quanto riguarda i Consigli di disciplina della marina, è di lasciare le cose come sono.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Io credo che si possa conciliare quanto dice il senatore Gualterio con quanto ha proposto l'onor. ministro della guerra. Basterebbe aggiungere: «sarà presieduto da un

contro ammiraglio, sempre quando le esigenze del servizio lo permettano ».

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Siccome queste modificazioni alle tabelle di composizione dei Consigli di disciplina, benchè accettate dall'onor. ministro, non sono state ancora oggetto di deliberazione per il Senato, per conto mio sarei d'avviso di accettare le tabelle come si trovano stampate nel disegno di legge. Le ragioni speciali che avrebbero indotto il senatore Tarditi a fare la sua proposta, io non le ravviso di tanta gravità e importanza da fare accogliere senz'altro ciò che egli propone.

I Consigli di disciplina sono sempre presieduti da ufficiali di grado superiore; non aggiunge nè toglie alla dignità dell'ufficiale, nè è una maggiore garanzia per l'ufficiale inquisito la circostanza che il Consiglio di disciplina sia presieduto da un generale piuttostochè da un colonnello o da un tenente colonnello.

Faccio quindi la proposta concreta che le tabelle rimangano come sono.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Se io ho parzialmente accettato la proposta del senatore Tarditi, è perchè, ho avuto occasione di dirlo, fin da ora i Consigli di disciplina divisionali, cui sono sottoposti i capitani, sono presieduti da un maggior generale.

Con questa legge non abbiamo più i Consigli di disciplina reggimentali, ma abbiamo un tipo solo di Consigli di disciplina che si accostano, per la forma, ai Consigli di disciplina divisionali, e poichè questi sono presieduti da un maggior generale, non vedrei ragione perchè i Consigli di disciplina cui debbono essere sottoposti i capitani, dovessero esser presieduti da un colonnello o da un tenente colonnello.

PEDOTTI. Bisogna tener conto delle ragioni speciali che riguardano la marina.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro della guerra se mantiene la modificazione alla tabella A.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. La mantengo.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la tabella A modificata nel senso indicato dall'onorevole ministro.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvata).

Pongo ai voti la tabella B.

Chi l'approva si alzi.

(Approvata).

Il presente disegno di legge, dopo coordinato, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Proroga a tutto il mese di giugno 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 569).

II. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina (N. 1-bis).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorii governativi (N. 543);

Modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 491 (Servizio esplosivi presso il Ministero dell'interno) (N. 542);

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiari a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 541);

Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale n. 1011 P. V. per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato (N. 525);

Conversione in legge di decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1º GIUGNO 1911

concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata con legge 26 dicembre 1909, n. 791, e 13 luglio 1910, n. 466 (N. 537);

Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 559);

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida (N. 523);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (N. 3);
Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 7 giugno 1911 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resconti delle sedute pubbliche.

CLXIX.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Congedo (pag. 5377) — Presentazione di relazioni (pag. 5377) — Nella discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto il mese di giugno 1911 dell'esercizio provvisorio degli stadi di previsione della entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 569) fanno osservazioni i senatori Franchetti (pag. 5378, 5381) e Vigoni Giuseppe (pag. 5379, 5381), ai quali rispondono il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri (pag. 5378, 5379, 5380) e il Presidente del Consiglio (pagina 5382) — Dopo osservazioni dei senatori Cadolini (pag. 5383), Tarditi (pag. 5382) e Sismondo, relatore (pag. 5382) e del Presidente del Consiglio (pag. 5383) è sospeso il coordinamento del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (Numero 1-bis-A) — Nella discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi » (N. 543) parlano il senatore Parpaglia (pag. 5383) e il Presidente del Consiglio (pag. 5384) — È approvato senza discussione il disegno di legge: « Modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 491 (Servizi esplosivi presso il Ministero dell'interno) » (N. 542) (pag. 5385) — votazione a scrutinio segreto (pag. 5387) — Annuncio di una interpellanza del senatore Bettoni (pag. 5387); dichiarazioni, al riguardo, del ministro degli affari esteri (pag. 5387) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 5388) — Chiusura (pag. 5387) e risultato di votazione (pagina 5388).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, il ministro delle poste e dei telegrafi ed il sotto-segretario di Stato agli affari esteri; più tardi interviene il ministro degli affari esteri.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Campo chiede congedo di un mese per motivi di salute.

Non facendosi osservazioni, il congedo si intenderà accordato.

Presentazione di relazioni

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni ai disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di San Felice sul Panaro;

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Di Brazzà della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto il mese di giugno 1911 dall'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 569).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Proroga a tutto il mese di giugno 1911 dello esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura del disegno di legge:

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

L'autorizzazione data al Governo del Re, in virtù della legge 13 aprile 1911, n. 324, di esercitare provvisoriamente, fino a tutto maggio 1911, lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-11, è prorogata fino a che essi non siano tradotti in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Desidererei sapere se in occasione della discussione di questa proroga il ministro degli affari esteri intenda discutere le mie interpellanze sul Benadir; avendo egli dichiarato in altra seduta che intendeva rinviarne la discussione non appena sarebbe stato discusso un argomento affine.

DI SCALEA, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Io ritengo, onor. senatore, che il ministro intendesse alludere alla prossima discussione del bilancio, discussione che avverrà entro questo mese sia alla Camera, come al Senato. Ma io non ritengo che in sede di proroga di esercizio si possa fare la discussione di un argomento così importante, come è quello che forma oggetto dell'interpellanza del senatore Franchetti.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Mi sia lecito esprimere il mio rammarico per questo nuovo rinvio della discussione delle mie interpellanze.

Ho troppo alta stima dell'onor. ministro degli affari esteri, della sua energia, e della sua competenza per poter supporre, sia pure per un momento solo, che egli intenda ritardare una discussione imbarazzante.

Ad ogni modo, così per la prima, come per la seconda delle mie interpellanze, il tempo passa, e le condizioni possono essere compromesse, pregiudicate, ed io, colla sola arma di cui posso disporre per difendere l'interesse pubblico, colla mia povera parola, esprimo il mio profondo rammarico (*bene*)... non voglio dire altro.

Io avrei creduto sì che il ministro, non potendo a quanto pare essere presente oggi, avrebbe proposto il rinvio della discussione a domani, ed io avrei assentito di tutto cuore; ma il vederla rinviare di nuovo all'epoca di una discussione che assai probabilmente non avrà luogo prima delle vacanze estive, oppure avrà luogo in condizioni in cui sarà impossibile discutere seriamente, non posso che esprimere la mia profonda... non voglio dire la parola adatta.

PRESIDENTE. Onor. Franchetti, debbo farle osservare che il ministro aveva detto che le interpellanze si dovessero discutere in occasione della discussione del bilancio; qui si tratta di proroga...

DI SCALEA, sotto-segretario di Stato per gli affari esteri. Proroga dell'esercizio provvisorio.

FRANCHETTI. Mi pare che la distinzione che vuol fare il rappresentante del Ministero non regga in questo argomento.

Si tratta di due interpellanze che, lo ripeto, interessano seriamente l'avvenire del Benadir specialmente per la ragione che se il Governo non provvede e non provvede in tempo, rischia di compromettere l'avvenire, per non dire l'esistenza della colonia.

In queste condizioni di cose, ho inteso, quando ho accettato il rinvio della discussione delle mie interpellanze, che questa dovesse farsi in occasione della prima proposta concernente il Benadir.

Le ragioni che l'onor. ministro degli esteri aveva addotte per non discuterle nella seduta

del 23 erano unicamente ragioni di procedura; basti il dire che la ragione principale era questa: che l'argomento bisognava fosse all'ordine del giorno perchè tutti i senatori potessero prendere parte alla relativa discussione.

Ora, la questione è all'ordine del giorno e questa ragione più non esiste, e quindi lo deploro che il Governo cerchi ancora di ritardare la discussione.

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Mi renderò interprete presso l'onorevole ministro degli esteri, il quale è giunto soltanto un'ora fa dalla Sicilia, del desiderio espresso dall'onorevole Franchetti, affinché le sue interpellanze possano essere messe in un tempo brevissimo all'ordine del giorno.

FRANCHETTI. Desidererei che fossero messe all'ordine del giorno di domani, o di dopo domani al massimo.

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Io posso essere ambasciatore del desiderio espresso ora dall'onor. Franchetti, e che ritengo anche molto legittimo; e per il sentimento di deferenza che l'onor. ministro ha verso l'onor. Franchetti, ed anche per l'importanza dell'argomento, son certo che egli aderirà al desiderio dell'interpellante, così che le sue interpellanze potranno essere messe all'ordine del giorno di una delle prossime sedute del Senato.

VIGONI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIUSEPPE. Ho chiesto la parola per associarmi alle parole dell'onorevole Franchetti, perchè, interessandomi da qualche tempo, come s'interessa l'onorevole Franchetti, di questioni coloniali, capisco perfettamente l'agitazione dell'animo suo.

La questione della nostra colonia della Somalia si trascina da troppo tempo per non farci perdere ogni concetto di serietà anche di fronte all'estero circa la nostra abilità ed alla nostra attitudine a sviluppare le colonie. Quindi io domando all'on. sotto-segretario di Stato e per esso all'on. ministro degli esteri, quando intendano di presentare un progetto concreto per lo sviluppo economico di questa nostra colonia: perchè il continuare in questa incertezza diventa una cosa

assolutamente ridicola per non dire vergognosa. Mi scusi il Senato se uso parole molto forti, ma la forza delle mie parole che si uniscono a quelle pronunciate dall'onorevole Franchetti, è giustificata dal risentimento dell'animo nostro, dal nostro sconforto. Quando si vede la questione coloniale trascinata come da noi si trascina, francamente si sente un'umiliazione tale da farci arrossire.

Abbiamo visto quest'anno ripetersi quello che io ho deplorato alcuni anni or sono in caso analogo, cioè l'invio di un governatore della colonia, che assunse tutta l'apparenza di essere un governatore che non sapeva che cosa andava a fare, ed era mandato da un ministro che non sapeva che cosa lo mandava a fare.

Questo governatore, come il predecessore, dopo una passeggiata di 4 o 5 mesi nella colonia, è stato richiamato per istruire il ministro medesimo e l'Ufficio coloniale su quello che in quella colonia si doveva fare.

Fin da quando il precedente governatore andò al Benadir, e ne fu richiamato in identiche condizioni, io mi sono permesso di fare le obiezioni che oggi qui ripeto, alle quali il ministro ha risposto, in modo abbastanza violento, per non dire scortese, nell'altro ramo del Parlamento.

Col governatore De Martino si è ripetuto la stessa cosa. Si è mandato nella colonia il nuovo governatore, e questi vi ha soggiornato 4 o 5 mesi poi è ritornato in Italia ed è rimasto qui sei mesi; a far che? Non si sa. Ma sia pure per concretare utili proposte, ciò non toglie forza né ragione alle mie obiezioni di massima.

Ora, a me pare che, quando si manda un governatore in una colonia (non per dubitare dell'onor. De Martino), si deve sapere che egli è persona che sa quello che deve andare a fare, e chi lo manda deve conoscere l'ambiente in modo da dare istruzioni almeno di massima sull'opera che deve svolgervi. Che cosa abbiamo avuto? Cito soltanto alcuni fatti, perchè sono impreparato, ed ho chiesto di parlare in seguito alle osservazioni del senatore Franchetti. Noi, al ritorno del governatore Carletti abbiamo avuto un magnifico discorso (se non isbaglio il 13 febbraio 1908), del ministro Tittoni alla Camera, nel quale ha svolto un programma concreto e dettagliato di sviluppo della colonia del Benadir. In quello si diceva che, in seguito

agli studi di un ingegnere X, si era deciso di fare un porto a Brava, perchè con sole 800,000 lire si poteva benissimo gettare una diga che riparasse i bastimenti di media portata dalla forza dei monsoni. Dopo tre anni arriva il governatore De Martino con una relazione di un altro ingegnere che dice, che, avendo avuto la fortuna di scoprire nelle vicinanze di Brava un materiale adatto, vale a dire i blocchi di pietra, che prima non si sapeva esistere, è molto facilitata l'esecuzione del porto a Brava, e che con un 1,400,000 lire possiamo completare l'opera. Domando come si combinano queste due notizie? Senza il materiale adatto, con 800,000 lire si costruisce il porto; con il materiale adatto ci vogliono 1,400,000! Ma c'è qualche cosa di più grave.

Tre anni fa il ministro Tittoni disse, nel suo discorso alla Camera, che la soluzione per lo sviluppo economico della colonia consiste nella costruzione immediata del tronco di ferrovia che va da Brava a Bardera, e da qui innanzi si faranno delle esplorazioni, per vedere se ci conviene di procedere fino a Lugh, colla ferrovia o per la via fluviale. Tre anni dopo arriva il De Martino, con una relazione nella quale dice di aver fatto studiare sul luogo la questione; ed un altro ingegnere gli presenta un progetto, ch'egli adotta, di ferrovia che va in direzione perfettamente opposta all'altro! Ma insomma, io domando se proprio in simile grave contraddizione l'esperienza della Consulta non deve saper essere arbitra, e se in questo modo non si hanno il danno e poi le beffe. Ora, secondo me, ci deve essere un ufficio, un individuo, non so chi, alla Consulta che sappia determinare qual'è il piano di massima da sviluppare in questa colonia; è tempo ormai di procedere con serietà e continuità, altrimenti si tenga piuttosto la colonia in stato di letargo fino a giorni migliori, ma non si sciupi tanto danaro per aumentare la burocrazia e andare tentennando a seconda dei criteri di un ingegnere o di un governatore, i quali vi presentano progetti di ferrovie che devono essere la base dello sviluppo economico della colonia, e che a tre anni di distanza si dirigono ad una zona perfettamente opposta, senza che mai si sappia decidere quale sia il progetto migliore o il preferito.

PRESIDENTE. È bene che il Senato abbia presente quel che fu dichiarato nella seduta del 23:

« Di San Giuliano, ministro degli affari esteri. Prega il senatore Franchetti di consentire che lo svolgimento delle sue interpellanze abbia luogo durante la discussione del bilancio della Somalia, che verrà presto in esame al Senato.

« Franchetti. Aderisce ».

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, *sotto-segretario di Stato per gli affari esteri*. Io non ero certamente preparato ad una discussione sull'ordinamento della Somalia italiana, e quindi non potrei, in merito, rispondere a tutte le osservazioni che ha rivolte al Governo l'onor. Vigoni, che con vero intelletto di amore e con coscienza perseverante di fede ha voluto seguire le vicende della nostra storia coloniale, sentimenti che vorrei fossero nelle coscienze di tutti gli Italiani (perchè il problema coloniale ormai s'impone) e che tendono a trovare una provvida soluzione ai problemi coloniali con beneficio della economia della madre-patria.

Ma non tutte le osservazioni fatte dal senatore Vigoni corrispondono ad una ragione di censura, poichè la presenza del governatore De Martino in Roma è stata più che utile al completarsi di un programma che è uno dei desiderati dell'onor. Vigoni.

Ora, il programma indubbiamente, data anche la distanza e la deficienza di rapide comunicazioni, non poteva essere concretato se non con la presenza del governatore, per poter prendere tutti quei provvedimenti che il Governo ha ritenuto utili e necessari in questo momento e che si sono poi realizzati in un disegno di legge che è già stato presentato alla Camera. Questo disegno di legge comprende tutte quelle previdenze che il Governo ritiene più utili, nell'ora presente, per lo svolgimento economico e per la sicurezza della colonia; verranno poi altri provvedimenti ad esaurire tutto il largo programma di sfruttamento che la Somalia merita, per le risorse che essa contiene in sè e per gli elementi coi quali può concorrere allo sviluppo economico ed industriale dell'Italia.

All'onorevole senatore Franchetti poi rispondo che il Presidente del Senato ha fatto giustamente osservare come fosse stato deciso di rispondere alla sua interpellanza nella seduta nella quale si fosse discusso il bilancio della Somalia. Ad ogni modo questo dibattito è troncato dal fatto che io presenterò all'onorevole ministro il desiderio dell'onor. Franchetti e sono sicuro che il ministro, anche per affrettare una discussione di tanta importanza e sottomettere il suo pensiero al giudizio del Senato, consentirà a far porre la interpellanza del senatore Franchetti all'ordine del giorno, anche prima che si discuta il bilancio della Somalia. (*Approvazioni*).

FRANCHETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FRANCHETTI. Di fronte alle dichiarazioni dell'on. sotto-segretario di Stato, non insisto in quello che volevo dire e prendo semplicemente atto della sua dichiarazione e cioè che prossimamente (ed interpreto questo prossimamente nel senso di un termine di due o tre giorni), si discuteranno le mie interpellanze.

VIGONI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIUSEPPE. Due parole sole, avendo l'on. sotto-segretario di Stato asserito che quanto dissi prima non era in tutto conforme a verità.

Io ho molto piacere che nei mesi che ha trascorso in Italia il senatore De Martino, governatore della colonia, si sia combinato qualche cosa di utile e concreto: attendo di vederlo e mi auguro che sia effettivamente tale. Ma io domando non solo all'on. sotto-segretario di Stato, ma a tutto il Senato, se proprio, nella risposta dell'onor. Di Scalea non si debba vedere il vizio di origine al quale io avevo accennato, non solo ora ma in parecchi precedenti miei discorsi.

È un quarto di secolo che noi abbiamo la colonia. Vi abbiamo mandato una diecina di governatori, abbiamo dieci, dodici, o venti relazioni di comandanti di navi, di comandanti di truppe, di governatori, di missioni speciali ecc., relazioni complete, dettagliate, sulle condizioni della nostra colonia, sul modo di svilupparla, sulla migliore via per incoraggiarne l'incremento. Ebbene, è ancora necessario che l'undicesimo o il dodicesimo governatore torni in Italia a concretare il modo migliore per dare

il necessario sviluppo alla colonia, e la Consulta ciecamente ne adotta i consigli senza tener calcolo del materiale di studio e delle deliberazioni precedenti.

Domando al Senato se non veda in ciò un vizio di origine.

Ma dobbiamo aspettare che fra sei mesi o un anno, nel caso che il governatore attuale si ammalasse o che non possa attendere al suo ufficio, si mandi per sei mesi un altro governatore e poi lo si richiami?

A me sembra che alla Consulta vi dovrebbe essere l'organo che sappia quali siano le vie migliori per lo sviluppo economico della nostra colonia. È dalla Consulta che si dovrebbero dettare le linee generali, alle quali qualunque governatore che va laggiù, nella colonia, dovrebbe uniformarsi, invece d'attendere sempre il verbo di lui.

Questo è il vizio di origine e di questo vizio di origine abbiamo avuto una prova nel disgraziatissimo processo (mi dispiace invero di parlare di queste cose) di Giorgio Carletti.

Perchè abbiamo avuto quello scandalo?

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore Vigoni di non entrare nel merito di questa discussione.

VIGONI GIUSEPPE. Perchè abbiamo avuto quello scandalo? Perchè dal giorno in cui alla Consulta sono arrivate le prime notizie della discordia tra il governatore civile e il comandante delle truppe, al giorno in cui la Consulta nominò la Commissione d'inchiesta sono trascorsi più di dodici mesi, e più di diciotto prima che ne avesse la relazione. Pensi il Senato con quale danno morale e materiale per quella nostra colonia! Io vorrei avere qui i documenti (e li porterò certamente domani, se per domani si fisserà la discussione di queste interpellanze), per dimostrare la verità di quanto affermo.

Ora, domando se il ministro, se il sotto-segretario di Stato, se l'ufficio coloniale, se non so quale ente che attenda allo sviluppo della nostra colonia, non debba avere la visione abbastanza chiara del come si svolgono le cose laggiù, per giudicare se in simile caso disgraziatissimo, doveva pesare la sua mano sul governatore civile o sul comandante delle truppe, e in base ad un regolamento o con atto di autorità, assumere la responsabilità del provvedimento che avrebbe troncata una condizione di

cose dannosa per la colonia e poco lusinghiera per il Paese. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Evidentemente oggi nè il mio collega degli affari esteri, il quale non è ancora giunto in Roma, nè il suo sotto-segretario di Stato potevano prevedere che, a proposito di un progetto di legge per la proroga per un solo mese di un esercizio provvisorio già scaduto fin dal 31 maggio, si sarebbe potuta intavolare una discussione di merito.

Quanto a ciò che ha detto l'onorevole senatore Vigoni, che cioè vi sia stata molta incertezza riguardo alle spese da farsi nella colonia, credo si possa dir questo, che in Italia non si è disposti a rovinare il bilancio dello Stato per affrettare spese nella Colonia e che appunto per ciò il Governo ha proceduto molto lentamente, per essere sempre ben certo che quello che si può spendere sia speso utilmente.

Il senatore Vigoni ha concetti molto chiari riguardo alla quistione coloniale, ma il Governo deve esaminare la quistione anche da altri punti di vista e in specie da quello del bilancio dello Stato e non può prendere provvedimenti se non dopo maturo esame.

Che gli ingegneri della colonia Eritrea, infine, abbiano sbagliato qualche preventivo è cosa che non può meravigliare nessuno, quando si pensi che anche qui in Italia si sono commessi errori di questo genere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e l'articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio del coordinamento del disegno di legge:
« Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina (N. 1 bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina », i cui articoli furono approvati nella seduta di ieri.

Domando al Presidente del Consiglio, essendo il ministro della guerra occupato nell'altro ramo del Parlamento, se intenda di rappresentarlo.

Non si tratta che di un semplice coordinamento ed assai probabilmente di un solo cambiamento di numerazione degli articoli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Il mio collega, ministro della guerra, è impegnato all'altro ramo del Parlamento per la discussione della legge sui veterani e sui reduci delle patrie battaglie.

Se non si tratta, come ha detto l'onorevole Presidente, che di assistere ad un semplice coordinamento, una correzione di numeri, posso rappresentarlo; altrimenti non mi sentirei di farlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Ha facoltà di parlare il senatore Sismondo.

SISMONDO, *ff. di relatore*. A me sembra che non vi possa essere alcuna discussione su questo coordinamento. Infatti le variazioni cominciano a pagina 24, all'art. 32 dove sono citati gli articoli 41 e 50 che diventano articoli 45 e 51, perchè l'art. 40-bis è divenuto art. 41.

In seguito tutta la numerazione successiva risente di questa nuova numerazione.

L'unico punto sul quale forse potrebbe farsi luogo a votazione distinta, ma non certo a discussione, è questo. All'art. 47 si è aggiunta come comma la disposizione dell'art. 46 antico che dice: « Se il numero degli ufficiali è inferiore a venti, l'ufficiale sottoposto a Consiglio potrà farsi assistere da un ufficiale di qualsiasi grado purchè compreso nelle liste di coloro che possono essere sorteggiati per comporre questo Consiglio ».

Ora, l'applicazione di questo capoverso è necessaria anche per l'articolo successivo dove si tratta della composizione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali imbarcati su navi. Questa scarsità di numero si può verificare anche tra gli ufficiali imbarcati, onde è logico che questa disposizione dell'art. 46 sia ripetuta per questo caso.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Non credo che questa disposizione debba essere conservata, perchè sulla scelta del difensore non influisce il numero degli ufficiali che possono concorrere alla formazione dei Consigli.

La disposizione relativa alla scelta del difensore è generale per tutti, è contemplata in un articolo che non si riferisce nè specialmente

alla marina, nè specialmente all'esercito. Deve quindi essere soppresso.

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Tarditi che gli articoli sono stati votati e non possono quindi essere modificati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dovendosi discutere di questo articolo, dovrei pregare il Senato di sospendere la discussione, perchè io non potrei rispondere in luogo del mio collega ministro della guerra.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

SISMONDO, *ff. di relatore*. A me pare che non vi debba essere luogo a discussione, perchè si tratta semplicemente di una questione di fatto.

L'art. 40 *bis* a cui allude l'onor. Tarditi, appartiene alle disposizioni generali comuni tanto all'esercito quanto alla marina, ed è votato ed è indiscutibile; ma nel progetto di legge, nella parte che si riferisce alla marina vi è una disposizione speciale la quale contempla il caso in cui il numero degli ufficiali che debbono essere estratti per la composizione del Consiglio sia inferiore a venti; e questa disposizione fu votata dal Senato ed è approvata senza che per niente si riferisca all'art. 41 *bis*, ora 41.

Ora, io dico che, siccome questa disposizione è ispirata dalla stessa ipotesi della scarsità numerica delle liste di estrazione considerata nell'articolo precedente, e questa deficienza di numero si può verificare anche per gli ufficiali imbarcati su navi, io diceva...

PRESIDENTE. Ma questo non è coordinamento; si tratta di una vera e propria aggiuntata.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Ma non c'entra nessuna questione di principio.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Il coordinamento degli articoli è opera assai semplice, ma quando sorge una divergenza, come ora, pare evidente che, prima di decidere, convenga aspettare l'onor. ministro della guerra. È vero quanto dice l'onorevole relatore e abbiamo ragione di credere che la sua proposta sarà approvata anche dal ministro; ma una volta, ripeto, che è sorta la divergenza, sembra opportuno sospendere e dif-

ferire la decisione al momento nel quale potrà essere presente il ministro della guerra.

PRESIDENTE. Rimandiamo allora questo coordinamento ad altra seduta quando sarà presente l'onor. ministro della guerra.

Discussione del disegno di legge: « Modificazione allo organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorii governativi » (Numero 543).

PRESIDENTE. Passeremo pertanto alla discussione del disegno di legge: « Modificazione all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorii governativi ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

All'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatorii governativi, approvato colla legge 30 dicembre 1906, n. 649, sono aumentati i posti seguenti:

1 censore di 1ª classe a L.	2,500 L.	2,500
3 vice-censori	2,000 »	6,000
40 istitutori	1,600 »	64,000
Totale	L.	<u>72,500</u>

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Questo disegno di legge viene in discussione dopo lungo tempo. È importantissimo per quanto modesto; ricorda la necessità di dover provvedere alla educazione ed alla correzione dei minorenni condannati. La relazione che lo precedeva accerta questo fatto: che appena un terzo di coloro che dovrebbero essere ricoverati non lo possono essere per mancanza di ricoveri e scontano la pena nei reclusori comuni, quantunque si ricorra anche ad istituti privati per adempiere ad una funzione di Stato.

Di più si è notato anche che gran parte dei condannati sono rimasti senza scontare la pena. Non ho bisogno di dire quanto sia grande l'importanza di provvedere alla correzione ed alla educazione di questi minorenni. Ricordo soltanto questo fatto: l'onor. nostro collega Quarta, nella sua ultima relazione alla Corte di cassazione, ha notato l'aumento sempre crescente che vi è nella criminalità minorile e special-

mente nella recidività; ed attribuisce il motivo principale alla inefficacia del sistema repressivo per i minorenni; quindi la necessità di nuovi ordinamenti sia per allontanare dal sentiero del delitto tante giovani esistenze, sia per correggerle, educandole alla riabilitazione. Se avessero commesso dei reati, provvedendo col ricovero alla punizione ed alla educazione. Quindi io mi permetto di richiamare qui l'attenzione dell'onor. ministro dell'interno, perchè io credo sia questa una delle parti importantissime della vita civile del paese, affinchè voglia provvedere alla redenzione di questi disgraziati che precocemente iniziarono la brutta via del delitto. Ho visto che si aumenta il numero dei censori ecc. È superfluo che io ricordi all'onorevole Giolitti quanta cura si debba avere nella scelta di questo personale, che, più che correggere, ha il mandato di educare, di sradicare dall'anima di quei disgraziati i cattivi germi del vizio.

La correzione di questi minorenni è molto più difficile che non sia l'educare i minorenni i quali non siano caduti assolutamente in fallo, e non abbiano sentito la precoce intossicazione della colpa e del vizio.

Si tratta di piantine le quali principiano ad essere guaste; ci vuole studio speciale, cura speciale perchè si possano redimere; e facendo questo, facciamo un'opera eminentemente civile.

Le parole del senatore Quarta hanno fatto sull'animo mio la massima impressione, perchè è doloroso constatare colle statistiche che la criminalità dei minorenni in Italia va crescendo.

Si affretti il Ministero dell'interno non solo a provvedere ai locali, ma alla designazione di coloro che debbono con intelletto ed amore sorvegliare e dirigere questa custodia, affinchè siano consci del mandato che si vuole loro affidare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. La quistione dei riformatorii governativi è una di quelle delle quali con maggiore amore mi sono occupato. Ricordo che fino a pochi anni or sono i riformatorii per i minorenni erano tenuti sostanzialmente, anzi

esclusivamente, da guardie carcerarie; e allora soprattutto era da criticare il sistema di educazione, del quale si occupa così a proposito il senatore Parpaglia.

Ho considerato allora essere impossibile pretendere da guardie carcerarie l'attitudine ad una correzione di minorenni, e decisi di cambiare completamente sistema, sostituendo alle guardie carcerarie dei maestri, e nella scelta di questi maestri assicuro il senatore Parpaglia che si procura di andare molto guardinghi al fine di avere persone che abbiano attitudine non solo al loro ufficio esterno, ma anche attitudine educativa.

Se l'onorevole Parpaglia volesse visitare alcuni di questi riformatorii, si persuaderebbe che si ottengono grandi risultati; dappertutto dove questi riformatorii hanno avuto occasione di essere studiati ed esaminati si è dovuto constatare che c'era un grandissimo progresso, e che una gran parte dei giovani che uscivano da essi erano veramente trasformati in confronto delle condizioni morali di quando erano entrati.

Naturalmente di ragazzi che si accolgano ve ne sono di diversa indole, ed uno degli scopi che ci prefiggiamo ora è di distinguere quelli che presentano minore speranza di redenzione, per metterli in riformatorii separati, in maniera che questi elementi più gravemente deficienti dal lato morale non inquinino gli altri sui quali si può avere fondata speranza di una vera redenzione.

Del resto io mi occupo ora per preparare l'apertura di altri riformatorii, procurando possibilmente che ve ne siano in tutte le regioni d'Italia, cosicchè le ordinanze dei tribunali, che prescrivono il ritiro, possano essere sempre eseguite. Ed oltre alla quistione dei locali, io curerò colla maggiore diligenza perchè la scelta del personale, che vigila questi giovani corrigendi, sia fatta in modo da presentare tutte le garanzie, sia dal lato della moralità che da quello dell'attitudine didattica. (*Approvaioni*).

PARPAGLIA. Sono lieto di avere provocato queste dichiarazioni e ringrazio l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e l'articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1911

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 491 (Servizio esplosivi presso il Ministero dell'interno) » (N. 542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 491 (Servizio esplosivi presso il Ministero dell'interno) ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(Vedi Stampato N. 542).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Al ruolo organico del personale del laboratorio esplosivi e della Commissione consultiva per gli esplosivi, stabilito con l'art. 2 della legge 11 luglio 1907, n. 491, è sostituito, con la suddivisione in personale amministrativo, tecnico e di servizio, quello indicato nella annessa tabella organica.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di apporre all'organico della Amministrazione centrale, stabilito con Regio decreto 29 agosto 1909, n. 748, ed al bilancio del Ministero dell'interno, le opportune variazioni per l'attuazione della presente legge, aumentandosi di lire 12,300 il fondo previsto nell'art. 4, capoverso, della legge 11 luglio 1907, n. 491, e ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 di detta legge, per quanto riguarda la nomina del personale.
(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Alla nomina del direttore della segreteria sarà provveduto, mediante concorso tra i primi segretari dell'Amministrazione centrale dell'interno, secondo norme da determinarsi con decreto Reale, su proposta della Commissione consultiva per le sostanze esplosive.

Per gli altri uffici amministrativi restano confermati, nei rispettivi incarichi, agli effetti della presente legge, i funzionari attualmente addetti alla segreteria della Commissione consultiva per gli esplosivi.

La presente legge andrà in vigore alla data della sua promulgazione.

(Approvato).

TABELLA ORGANICA

Personale amministrativo (*).

Personale della segreteria della Commissione consultiva per gli esplosivi		Gradi, classi e stipendi corrispondenti del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno	
Titolo	Stipendi	Grado e classe	Stipendi
1 Direttore della segreteria	5,000	Capo sezione di 2ª classe	5,000
1 Segretario	4,000	Primo segretario di 2ª classe	4,000
1 Economo (1)	3,500	Ragioniere di 1ª classe	3,500
1 Applicato	2,000	Applicato di 2ª classe	2,000

(1) Con cauzione di lire 500.

(*) Il personale amministrativo fa parte, nei gradi e classi corrispondenti, dell'organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno, stabilito con Regio decreto 22 agosto 1909, n. 748.

Personale tecnico.

Personale del laboratorio esplosivi		Gradi, classi e stipendi corrispondenti del personale del laboratorio di sanità	
Titolo	Stipendi	Grado e classe	Stipendi
1 Direttore	8,000	Capo di laboratorio di 1ª classe	8,000
1 Chimico principale ff. di Direttore (1)	5,000	Coadiutori di laboratorio	5,000
1 Chimico principale, a lire 5,000	5,000	Assistenti di laboratorio	3,000
2 Chimici assistenti, a lire 3,000 ciascuno	6,000	Id. id.	»
1 Macchinista	3,000		

(1) Dei due chimici principali, il più anziano per servizio o per titoli assumerà, in assenza del Direttore, le funzioni del medesimo per la responsabilità del servizio.

Personale di servizio.

Laboratorio esplosivi		Laboratorio di sanità	
Titolo	Stipendi	Grado e classe	Stipendi
1 Fuochista	1,600		»
1 Custode-giardiniere	1,500	Custode di laboratorio	1,500
1 Portiere	1,500	Id. Id.	1,500
Inservienti a lire 1,300 ciascuno	2,600	Inservienti	1,300

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge testè approvati dal Senato; salvo ad attendere il ministro della guerra per il coordinamento del disegno di legge sullo « Stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Poichè vedo nell'aula l'onorevole ministro degli affari esteri, gli annuncio che l'onor. senatore Bettoni ha inviato alla Presidenza una domanda d'interpellanza a lui diretta del seguente tenore:

« Il sottoscritto interpella il ministro degli esteri, intorno alle condizioni fatte dalle autorità turche alla missione mineralogica italiana in Tripolitania ».

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. A me pare che lo svolgimento di questa interpellanza si potrebbe commettere alla discussione del bilancio degli affari esteri. Sin da ora però posso assicurare l'onorevole senatore Bettoni che dalle informazioni che a me pervengono dal console generale a Tripoli di Barberia, risulta che le autorità turche hanno dato e continuano a dare alla nostra missione mineralogica tutte le agevolezze che sono in loro potere. Probabilmente, l'interpellanza del senatore Bettoni ha tratto origine dalle notizie pubblicate da qualche giornale circa il ritorno a Tripoli di un capo arabo influente, che accompagnava la missione.

Ma quel capo arabo stesso, tornando a Tripoli, ha assicurato che il suo ritorno non avrebbe punto influito sulle condizioni di viaggio della missione.

Queste le notizie di fatto che a me sono pervenute in questi giorni. Non ho alcuna obie-

zione a fare perchè la questione venga più ampiamente trattata in sede di bilancio, però essendo giunto a Roma da solo mezz'ora, ho saputo che è imminente all'altro ramo del Parlamento la discussione del bilancio, onde mi è impossibile assumere impegni per trovarmi in Senato in questi giorni.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ringrazio l'onorevole ministro degli affari esteri delle dichiarazioni che ha avuto la cortesia di fare, e mi rimetto completamente ai suoi desiderii circa lo svolgimento della mia interpellanza.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che l'interpellanza sarà svolta in occasione del bilancio degli affari esteri.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Annaratone, Astengo.

Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Bensa, Bettoni, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadolini, Caravaggio, Caruso, Cefaly, Cencelli, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis De Giovanni, De Larderel, De Marinis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Terranova, Doria D'Eboli, Doria Pamphili.

Engel.

Fabrizi, Fiocca, Fiore, Frascara.

Gessi, Gherardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio.

Levi Ulderico.

Malvano, Manassei, Manno, Mariotti Filippo, Massarucci, Maurigi, Mazzolani, Mele, Minesso, Morra.

Paganini, Parpaglia, Passerini, Pastro, Paternò, Pedotti, Ponzio-Vaglia.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1911

Reynaudi, Ricotti, Rignon, Riolo, Rossi Giovanni, Roux.

Sacchetti, Saladini, San Martino, Schininà, Scialoja, Sismondo, Sormani.

Tarditi, Taverna, Tommasini, Tortonia.

Veronese, Vigoni Giulio, Vigoni Giuseppe, Vischi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Proroga a tutto il mese di giugno 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione della entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	84
Favorevoli	79
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazioni all'organico del personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi:

Senatori votanti	84
Favorevoli	76
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 491 (Servizio esplosivi presso il Ministero dell'interno):

Senatori votanti	84
Favorevoli	77
Contrari	7

Il Senato approva.

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome anche del mio collega ministro di agricoltura, un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Prov-

vedimenti per la difesa dalla invasione delle cavallette ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione di finanze.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 16.

I. Coordinamento e votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della R. marina (N. 1-bis).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiarie a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 541);

Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale, n. 1011, P. V., per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori, nonché per conto di amministrazioni dello Stato (N. 525);

Conversione in legge di decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata con legge 26 dicembre 1909, n. 791, e 13 luglio 1910, n. 466 (N. 537);

Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 559);

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida (N. 523);

Derivazioni e usi di acque pubbliche (Numero 3);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 16.45).

Licenziato per la stampa il 9 giugno 1911 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXX.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Comunicazioni (pag. 5390) — Presentazione di disegni di legge (pagina 5390, 5393) — Il senatore Vischi chiede l'urgenza per uno di essi (pag. 5390) — Osservazioni del senatore Franchetti per lo svolgimento delle sue interpellanze (pag. 5391); interloquisce il senatore Vigoni Giuseppe (pag. 5391) e risponde il ministro del tesoro (pagina 5391) — Su relazione del senatore Sismondo (pag. 5392) si approva il coordinamento del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (Numero 1-bis) (pag. 5393). — Sono rinviati allo scrutinio segreto i disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiarie a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 541) (pag. 5393); « Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale, n. 1011, P. V., per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori, nonché per conto di Amministrazioni dello Stato » (N. 525) (pag. 5394); « Conversione in legge dei decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'art. 11 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 e prorogata con le leggi 26 dicembre 1900, n. 791 e 13 luglio 1910, n. 465 » (N. 537) (pagina 5397); « Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 559) (pag. 5401) — Il senatore Cadolini riferisce sul disegno di legge: « Assegno ritalizio ai superstiti delle guerre dell'indipendenza d'Italia » (N. 575) (pag. 5402) — Parlano nella discussione generale, i senatori Buonamici (pag. 5402), Morra (pag. 5403) e il ministro del tesoro (pag. 5402) — Il senatore Cadolini, relatore, fa osservazioni all'art. 2 (pag. 5403), e all'articolo 3 (pag. 5404), sul quale parla anche il senatore Cunalli (pag. 5404); risponde il ministro del tesoro (pag. 5404) — Sull'art. 4 parla il senatore Cadolini, relatore (pag. 5405, 5406) e gli risponde il ministro del tesoro (pag. 5405, 5406) — Senza osservazioni si approvano gli altri articoli del disegno di legge. — Parla da ultimo il senatore Cadolini, relatore (pag. 5407); e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura di rotazione — Per il Re Carlo Alberto: proposta del senatore Bonasi (pag. 5408) — Risultato della votazione (pag. 5408).

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della guerra, della marina, del tesoro, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio della Camera dei deputati

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato che il Presidente della Camera dei deputati con suo messaggio ordlierno ha trasmesso a questa Presidenza un disegno di legge di iniziativa parlamentare, per dichiarare monumento nazionale la casa che ospitò Carlo Pisacane in Genova, la banchina Cammarelle di Sapri, l'arco dell'Annunziata di Padula, ed il Cippo di Sanza.

Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa trasmissione.

Il disegno di legge seguirà la procedura ordinaria.

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Pelloux Luigi domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912;

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-1912;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911;

Assegnazione di lire 3 milioni per la costruzione di alcuni edifici per la R. Università di Roma;

Assegno vitalizio ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno rimessi agli Uffici o alla Commissione di finanze per il necessario esame.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Per l'ultimo dei progetti di legge testè presentati dall'onor. ministro del tesoro e precisamente per quello riguardante la concessione di un assegno vitalizio ai veterani delle patrie battaglie, propongo che il Senato dichiari la massima urgenza e deleghi al Presidente la nomina di una apposita Commissione con l'incarico di riferire oralmente perchè oggi stesso quest'Assemblea possa darvi (e ne sono sicuro) la sua approvazione.

Ho fatto questa proposta perchè io, noto per la mia costanza nell'oppormi ad ogni domanda di procedura d'urgenza, credo così di rendere implicitamente ancora più rilevante l'omaggio ai nostri veterani alla vigilia della grande inaugurazione che l'Italia farà domani del monumento al Padre della Patria. Il bisogno di manifestare tali sentimenti, se è di tutti, è specialmente di coloro, i quali, come me, nati tardi, non hanno fatto nulla per la patria. Sentimenti di affetto e di gratitudine a quanti ci hanno dato l'unità e la libertà della patria.

Affrettando il nostro voto, facciamo ai generosi che pugnaronò, una doverosa dimostrazione di riconoscenza. (*Approvazioni vivissime e generali*).

PRESIDENTE. Credo che sia nel cuore di tutti i senatori l'intendimento di procurare che i veterani, i quali festeggeranno domani l'inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele II, siano lieti del vantaggio che loro reca il disegno di legge ora presentato.

Quindi a me pare che non sia il caso di seguire la procedura che richiederebbe il regolamento per l'esame di questo disegno di legge, e non essendovi osservazioni in contrario riterrò approvata la proposta del senatore Vischi. (*Applausi vivissimi e prolungati*).

Per maggiore sollecitudine, se il Senato consente a me la nomina della Commissione per l'esame di questo disegno di legge, io chiamerò a farne parte gli stessi senatori che nel 1910 esaminarono il disegno di legge analogo di iniziativa dei senatori Cadolini ed altri.

Quella Commissione era composta dei senatori Cadolini, De Cesare Raffaele, Bava-Beccaris, Sismondo e Mazza.

Non essendovi osservazioni in contrario, così resta stabilito.

Prego la Commissione ora nominata a riunirsi immediatamente e riferire seduta stante. (*Approvazioni*).

Per le interpellanze del senatore Franchetti

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Nella seduta di ieri l'onorevole sotto segretario di Stato per gli affari esteri mi dichiarò che le mie interpellanze sulla Somalia sarebbero state discusse entro breve termine o che il ministro mi avrebbe allora risposto in proposito. Ora io non vedo altri rappresentanti del Governo al banco del Ministero che il ministro del tesoro. Chiedo quindi a lui se abbia avuto incarico di fare conoscere al Senato quando il ministro degli esteri intende che siano svolte le interpellanze sulla Somalia.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Posso dire all'onorevole senatore Franchetti che io non ho ricevuto alcun incarico dal ministro degli affari esteri. Aggiungo che nell'altro ramo del Parlamento sono all'ordine del giorno due disegni di legge che riguardano il bilancio della Somalia, e si trovano anche davanti alla Giunta generale del bilancio alcune proposte di provvedimenti per lo sviluppo di quella colonia. Quindi non so se l'onorevole ministro degli esteri vorrà rispondere in sede separata o in occasione della discussione di quei disegni di legge, alcuni dei quali verranno dal Senato discussi prima delle vacanze parlamentari.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. L'onorevole ministro del tesoro, che ringrazio della cortese risposta, non è evidentemente informato dell'andamento di questa questione. Nella seduta di ieri l'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, in seguito alle mie insistenze, ha preso impegno, a nome del ministro degli esteri, che queste interpellanze sarebbero state svolte indipendentemente dalle altre discussioni sulla Somalia ed entro brevissimo termine. Ora io credo che, anche per riguardo al Senato, l'onorevole ministro degli esteri potrebbe opportunamente far sapere al Senato ed a me quello che intenda fare a questo riguardo.

Mi riesce inaspettata l'assenza del ministro degli esteri in questa circostanza e dopo quello che è stato detto ieri. Pregherei dunque l'onorevole ministro del tesoro di partecipare al ministro degli esteri questo desiderio che suppongo non sia mio soltanto, perchè oramai della questione è stato investito l'intero Senato e con la presentazione della mia interpellanza e colla discussione di ieri, di fargli presente, dico, questo mio insistente desiderio per avere la risposta che è stata promessa ieri in suo nome dal sotto-segretario di Stato per gli esteri. E siccome probabilmente nella seduta di lunedì l'onorevole ministro degli esteri sarà trattenuto alla Camera, credo, dalla discussione del bilancio degli esteri, sarò grato al ministro del tesoro se vorrà pregare il suo collega degli esteri di far sapere al Senato ed a me quando intenda che questa interpellanza sia svolta nel breve termine pel quale ha già preso impegno il sotto-segretario di Stato per gli esteri o che a me - lo dico all'onorevole ministro del tesoro in assenza dell'onorevole ministro degli esteri - sembrerebbe dover essere entro uno o due giorni dopo terminata la discussione del bilancio degli esteri alla Camera.

Prego quindi l'onorevole ministro del tesoro di farsi interprete di questa mia domanda presso l'onorevole ministro degli esteri, e mi auguro che questi nella seduta di lunedì, o personalmente o per mezzo di terza persona, se egli non potrà intervenire qui, non disdegnerà di dare una risposta al Senato ed a me.

VIGONI GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIGONI GIUSEPPE. Io ho mostrato ieri molto vivamente quanto m'interessasse l'argomento addotto dall'onor. senatore Franchetti, e per la verità e per tranquillare il collega Franchetti tengo a fare una dichiarazione o meglio a dileguare un equivoco.

Ieri il senatore Franchetti ha parlato, presente il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, e da lui ha avuto risposta. Più tardi è entrato nell'aula l'onor. ministro degli esteri, il quale è stato informato del dibattito avvenuto. L'onor. Franchetti allora non era presente, ed è per questo che è nato l'equivoco. Il ministro degli esteri ha detto privatamente che informato, al suo arrivo da Catania, che in questi giorni la Camera dei deputati deve

discutere materie che lo riguardano, per parecchi giorni non potrà essere in Senato per assistere allo svolgimento dello interpellanze del senatore Franchetti.

Questo ho voluto dire a tranquillità dell'onorevole Franchetti, perchè so che non era più presente quando parlava il ministro degli esteri, il quale lo ripeto, per parecchi giorni è occupato alla Camera dei deputati.

FRANCHETTI. Domando di parlare. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Confermo la mia richiesta all'onorevole ministro del tesoro, perchè l'onorevole ministro per gli affari esteri mi risponda uno o due giorni dopo che avrà terminati i suoi impegni alla Camera.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Assumo ben volentieri l'incarico di farmi interprete del desiderio dell'onorevole Franchetti presso il collega degli affari esteri.

Coordinamento del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina » (N. 1-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: « Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ».

Do facoltà di parlare all'onorevole relatore perchè informi l'onorevole ministro della guerra ed il Senato sul punto in cui ieri fummo costretti a sospendere il coordinamento.

SISMONDO, *relatore*. Per informare il Senato della cosa debbo fare un po' di storia. Il Senato ha votato un articolo 40-bis appartenente alle disposizioni generali, vale a dire non speciali nè per la marina nè per l'esercito, con cui si stabiliva che l'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina potesse scegliersi un collega, per essere assistito, di qualunque grado, purchè non superiore al grado del presidente del Consiglio di disciplina.

Questo articolo fu votato e diventò l'art. 41 del testo coordinato.

Ma il disegno di legge presentato al Senato, e concordato tra la Commissione speciale ed il

ministro della guerra, conteneva nelle disposizioni speciali per la marina un articolo 40 così concepito: « se il numero degli ufficiali compresi nella lista di cui all'art. 41 è inferiore a 20, l'ufficiale sottoposto a Consiglio potrà farsi assistere da un ufficiale di qualsiasi grado, purchè compreso nelle liste dalle quali vengono sorteggiati i componenti del Consiglio ».

Su proposta fatta al Senato, questo articolo fu convertito in un capoverso dell'articolo precedente, e fu votato dal Senato in questo modo.

Nel coordinamento della legge sorse il dubbio che questo articolo fosse superfluo, dopo l'articolo 41 votato; ma siccome conteneva una ipotesi ben diversa, perchè diceva che si poteva scegliere questo ufficiale assistente di qualunque grado, purchè compreso nella lista, si ammetteva che questo ufficiale assistente potesse anche essere uguale in grado al presidente; ma nel coordinamento non ci si poteva permettere la discussione del concetto; e si trovò che, mentre prima come articolo isolato contemplava non solo gli ufficiali a terra, ma anche quelli imbarcati, inserito così come capoverso di un articolo che contempla solo ufficiali a terra, veniva ad escludere il caso di quelli imbarcati, in cui è molto più probabile che le liste risultino inferiori a venti.

Mi parve quindi opportuno proporre che questo capoverso fosse ripetuto anche per l'articolo successivo, riservandomi naturalmente di portare al Senato la questione.

Dopo aver avuto l'onore di parlarne col ministro della marina, siamo venuti nella decisione di troncare la questione, proponendo addirittura la soppressione di questo capoverso.

La proposta quindi che ho l'onore di fare al Senato è questa che l'antico art. 40, di cui ho dato lettura e che fu messo come capoverso dell'articolo precedente, sia soppresso addirittura, e rimanga solo l'art. 41 che per gli ufficiali di marina, come per quelli dell'esercito, stabilisce che l'ufficiale sottoposto al Consiglio di disciplina, possa farsi assistere da un altro ufficiale, purchè compreso nelle liste da cui si estraggono a sorte i componenti il Consiglio, e purchè di grado inferiore a quello del presidente.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Convegno perfettamente nella soppressione di quel comma.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Mi associo anche io alla proposta del relatore.

SISMONDO, *ff. di relatore*. Allora per il coordinamento non vi è altro da osservare che la mutazione di numero proveniente dall'aver dato il numero 41 all'art. 40-bis e per aver soppresso l'art. 61.

PRESIDENTE. Chi approva le proposte di coordinamento della Commissione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Presentazione di disegni di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'Istituto geografico militare, i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari;

Riduzione della ferma dei carabinieri Reali;

Sul matrimonio degli ufficiali.

PRESIDENTE. Do atto al ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiaria a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 541).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiaria a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, BORGATTA di voler dare lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 febbraio 1910, n. 58, col quale l'esonero dalle imposte fondiaria accordato dal Regio decreto 17 novembre 1909, n. 723, ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, è stato esteso alla terza e quarta rata bimestrale delle imposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1910 a favore dei contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non supera le lire cinquemila, nonchè alle sei rate bimestrali delle imposte e delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1909, a favore dei contribuenti il cui reddito imponibile complessivo supera le lire cinquemila, coll'onere al tesoro di pagare ai comuni ed alle provincie l'ammontare delle sovrimposte che per effetto delle anzidette disposizioni sono state abbuonate.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 12 gennaio 1908, n. 12, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Vista la legge 26 dicembre 1909, n. 791, colla quale è stata prorogata fino al 30 giugno 1910 la facoltà accordata al Governo del Re dall'articolo 14 della anzidetta legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri delle finanze e tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'esonero dalle imposte fondiaria accordato dal R. decreto 17 novembre 1909, n. 723, è esteso alla terza e quarta rata bimestrale delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1910, a favore dei contribuenti il cui reddito imponibile complessivo non superi le lire cinquemila, nonchè alle sei rate bimestrali delle imposte e sovrimposte sui terreni e sui fabbricati iscritte nei ruoli del 1909, a favore dei contribuenti, il cui reddito imponibile complessivo supera le lire cinquemila;

Il tesoro rimborserà alle provincie ed ai co-

muni l'ammontare delle sovrimposte così abbuonate.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1910.

VITTORIO EMANUELE

E. ARLOTTA.

A. SALANDRA.

SIDNEY-SONNINO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale n. 1011, P. V., per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato » (N. 525).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale n. 1011, P. V., per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori, nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura del disegno di legge:

BORGATTA, segretario, legge:

— Articolo unico.

Il Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, col quale fu approvata, in via di esperimento e per la durata di un anno, la tariffa eccezionale, n. 1011, P. V., per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per

conto di municipi, nonchè per conto di Amministrazioni dello Stato e fu abrogata la tariffa eccezionale, n. 1067, P. V., è convertito in legge, e la suddetta tariffa, n. 1011, P. V., è mantenuta in vigore.

N. 511.

Regio decreto 13 giugno 1909, che approva una nuova tariffa per trasporti in ferrovia di acqua dolce potabile. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 1909, n. 172).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 39 della legge 7 luglio 1907, numero 429;

Vista la tariffa eccezionale, n. 1067, P. V., approvata col Regio decreto 24 giugno 1903, n. 249, per trasporti di acqua dolce potabile effettuati per conto dei municipi, in partenza da Acquaviva delle Fonti e da Napoli ed in destinazione di località delle Puglie;

Considerato che anche in molti altri municipi del Regno durante l'estate difetta costantemente l'acqua potabile, tanto da mancare del tutto appena sopravviene un breve periodo di siccità, togliendo a quelle popolazioni la possibilità di sopperire ai primi bisogni della vita;

Considerato essere quindi opportuno estendere il beneficio dei prezzi della citata tariffa eccezionale, n. 1067, P. V., ai trasporti d'acqua dolce potabile eseguiti non solo per conto di tutti i municipi, ma altresì per conto delle Amministrazioni governative risiedenti nelle località che soffrono penuria d'acqua;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici, d'accordo coi ministri segretari di Stato per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tariffa eccezionale, n. 1067, P. V., approvata col Regio decreto 24 giugno 1903, n. 249,

pei trasporti di acqua dolce potabile è soppressa, ed in sua vece viene istituita quella portante il n. 1011, che, vistata d'ordine nostro, dai ministri proponenti, si trova allegata al presente decreto.

Detta nuova tariffa, n. 1011, ha vigore, in via di esperimento, per un anno dal 1° luglio 1909.

Art 2.

Il presente decreto, dopo l'anno di esperimento, quando non venga revocato, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.
COCCO-ORTU.

*Registrato alla Corte dei conti addì 20 luglio 1909.
Reg. 53. Atti del Governo a f. 41. A. ARMELISSASSO. Luogo del sigillo: V. Il guardasigilli: ORLANDO.*

Tariffa eccezionale n. 1011 P. V.

(Per le linee continentali dello Stato)

ACQUA DOLCE POTABILE IN BOTTI O VAGONI SERBATOI (1) TRASPORTATA PER CONTO DI MUNICIPI E DA ESSI DISTRIBUITA DIRETTAMENTE AI CONSUMATORI, NONCHÉ PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Stazioni mittenti e destinatarie. — Quelle di tutte le linee continentali dello Stato.

Peso minimo per ogni vagone	ZONE DI PERCORRENZA											Diritto fisco per tonnellata	
	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
	da 1 a 50 km.	da 101 a 200 km.	da 201 a 300 km.	da 301 a 400 km.	da 401 a 500 km.	da 501 a 600 km.	da 601 a 700 km.	da 701 a 800 km.	da 801 a 900 km.	da 901 a 1,000 km.	oltre 1,000 km.		
	0.0231	0.0180	0.0155	0.0154	0.0155	0.0154	0.0129	0.0129	0.0129	0.0129	0.0128	0.0128	0.206
Tonn.	6												
	1.155	4.110	5.660	7.200	8.750	10.290	11.580	12.860	14.150	15.430	—		
	Prezzi per tonnellata (in lire)												

(1) Per le spedizioni in vagoni serbatoi di proprietà delle ferrovie dello Stato sono applicabili le norme e condizioni stabilite dall'allegato 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici

BERTOLINI

Il ministro del tesoro

CAICANO

Il ministro di agricoltura, industria e commercio

COCCO-ORTU

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge di decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791, e 13 luglio 1909, n. 466 » (N. 537).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge di decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 791 e 13 luglio 1910, n. 466 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di voler dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti:

1° Regio decreto 23 settembre 1910, n. 688, col quale venne prelevata la somma di lire 616,173.06 dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, ed iscritta nei bilanci di vari Ministeri per l'esercizio 1909-10 per completare le assegnazioni necessarie al pagamento delle indennità stabilite dal Regio decreto 30 dicembre 1909, n. 831 (Allegato A).

2° Regio decreto 21 luglio 1910, n. 546, col quale venne concessa a tutto il 30 giugno 1911 una speciale indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e venne autorizzata la iscrizione nei bilanci dei vari Ministeri della complessiva somma di lire 1,615,100, necessaria per corrispondere l'indennità medesima, e prelevata dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391 (Allegato B).

ALLEGATO A.

Regio decreto 23 settembre 1910, n. 688.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI-DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Visto l'articolo 77 della legge 13 luglio 1910, n. 466;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1909, n. 831;

Riconosciuta la necessità di concedere supplementi di assegnazioni pel pagamento delle indennità stabilite dal decreto predetto a favore dei funzionari civili che durante il primo semestre del corrente anno 1910 prestarono servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Viste le leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, relative al conto corrente fra il tesoro e il Ministero dei lavori pubblici per provvedere a bisogni ed opere urgenti in dipendenza del terremoto;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, è autorizzata la prelevazione della somma di lire centosedicimila centosettantatre e centesimi sei (lire 116,173.06) da inserirsi nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1909-10 al capitolo n. 212-ter la cui denominazione è così modificata: «Prelevamento dal conto corrente di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391 al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere l'indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che durante il primo semestre 1910 hanno prestato servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12».

Art. 2.

La predetta somma di lire 116,173.06 è stanziata in aumento alla dotazione dei seguenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, istruzione pubblica e guerra per l'esercizio finanziario 1909-10 nella misura per ciascuno di essi indicata qui di seguito:

<i>Ministero delle finanze.</i> — Capitolo n. 269-bis: «Indennità ai funzionari civili,» ecc., lire seimila centosettantatre e centesimi sei	L. 6,173.06
<i>Ministero di grazia e giustizia.</i> — Capitolo n. 39-bis: «Indennità ai funzionari civili,» ecc., lire sessantamila	60,000 »
<i>Ministero dell'istruzione pubblica.</i> — Capitolo n. 227-ter: «Indennità ai funzionari civili,» ecc., lire trentacinquemila	35,000 »
<i>Ministero della guerra.</i> — Capitolo n. 69-bis: «Indennità ai funzionari civili,» ecc., lire quindicimila	15,000 »

L. 116,173.06

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.

TEDESCO.

ALLEGATO B.

Regio decreto 21 luglio 1910, n. 546.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Vista la legge 13 luglio 1910, n. 466;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1909, n. 831;

Ritenuta la necessità di continuare a corrispondere nell'esercizio 1910-1911, una speciale indennità di missione ai funzionari che prestano servizio nei comuni compresi nello elenco di cui all'art. 1° della citata legge 12 gennaio 1909, n. 12;

Considerato che, a tale scopo, occorre provvedere alla assegnazione nei bilanci dei Ministeri interessati, delle somme necessarie;

Vista la legge 15 aprile 1909, n. 188, che istituisce un conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici, fino al limite di lire 30 milioni, successivamente elevato a 50 e ad 88 milioni con le leggi 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è concessa l'indennità di missione nella misura che segue:

a) ai funzionari i quali risiedono nei due comuni capoluoghi di provincia di Messina e di Reggio Calabria, una indennità di missione corrispondente ai 2 quinti delle indennità regolamentari e, in ogni caso non inferiore a lire quaranta mensili;

b) a tutti indistintamente i funzionari che risiedono negli altri comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge citata, una indennità di lire quaranta mensili.

Art. 2.

Il conto corrente fra il tesoro dello Stato e il Ministero dei lavori pubblici di cui alla legge 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, è esteso ai Ministeri indicati nel seguente articolo al solo scopo di fornire ad essi i fondi necessari per corrispondere l'indennità di missione stabilita dal precedente articolo.

Art. 3.

Dal conto corrente di cui all'articolo 2 e agli effetti indicati nell'articolo medesimo, è autorizzato un prelevamento nella somma di lire 1,615,100, da stanziarsi nella categoria « Movimento di capitali » dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1910-11 al capitolo n. 229-*bis* con la denominazione: « Prelevamento dal conto corrente col tesoro dello Stato, di cui alle leggi 15 aprile 1909, n. 188, 4 luglio 1909, n. 421 e 30 giugno 1910, n. 391, al fine di fornire al Governo i mezzi necessari per corrispondere la indennità di missione ai funzionari civili dello Stato che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ».

La accennata somma di lire 1,615,100 verrà ripartita e iscritta ad uno speciale capitolo con la denominazione: « Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nello elenco di cui all'articolo 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12 » nella parte straordinaria degli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri, per l'esercizio finanziario 1910-11 come segue:

Capitolo n. 161- <i>quater</i>	Ministero del tesoro	L.	65,000
» n. 258- <i>bis</i>	» delle finanze	»	205,200
» n. 39- <i>bis</i>	» di grazia e giustizia	»	338,500
» n. 223- <i>bis</i>	» della pubblica istruzione	»	212,300
» n. 168- <i>bis</i>	» dell'interno	»	225,000
» n. 142- <i>bis</i>	» delle poste e telegrafi	»	416,500
» n. 70- <i>bis</i>	» della guerra	»	80,000
» n. 84- <i>bis</i>	» della marina	»	32,200
» n. 174- <i>bis</i>	» di agricoltura, ind. e comm.	»	40,400
Totale			<u>L. 1,615,100</u>

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 21 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE

LUZZATTI.
TEDESCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capi-

toli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910 911 ».

Pregò il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,360,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11.

Cap. n. 70. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	L. 400,000 »
» 87. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gl'infornuti sul lavoro (Spesa obbligatoria) »	60,000 »
» 92. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infornuti sul lavoro (Spesa obbligatoria)	250,000 »
» 106. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria) »	50,000 »
» 129. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza . . . »	325,000 »
» 130. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	100,000 »
» 134. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	85,000 »
» 224. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infornuti sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di Previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	90,000 »
Totale	L. <u>1,360,000 »</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

Nell'attesa che la Commissione speciale incaricata dell'esame del disegno di legge: « Assegno vitalizio ai superstiti volontari delle guerre dell'indipendenza d'Italia e aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'indipendenza italiana » possa riferirne al Senato, sospenderemo la seduta per un quarto d'ora.

La seduta è sospesa (ore 16.40).

Ripresa della seduta (ore 16.50).

Discussione del disegno di legge: « Assegno vitalizio ai superstiti volontari delle guerre dell'indipendenza d'Italia e aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'indipendenza italiana » (575).

PRESIDENTE. La seduta è riaperta.

Prego il relatore, onor. Cadolini, di riferire verbalmente, così come il Senato ha deliberato, sul disegno di legge: « Assegno vitalizio ai superstiti volontari delle guerre dell'indipendenza d'Italia e aumento degli assegni vitalizi ai superstiti delle campagne di guerra del 1848, del 1849 e della Crimea per l'indipendenza italiana ».

CADOLINI, *relatore*. Allorchè l'Ufficio centrale riferì altra volta sul disegno di legge per gli assegni ai veterani delle prime tre campagne, provava un vivo rincrescimento per non poter presentare proposte anche per i superstiti delle successive campagne dell'indipendenza; però non mancò di far voti perchè a questi pure si provvedesse più tardi.

Il disegno di legge che oggi stiamo esaminando, provvede ai primi ed ai secondi; perciò l'Ufficio centrale è assai lieto di poter plaudire al Governo, il quale, col consentire un notevole aumento di spesa, ha reso possibile questo provvedimento che più largamente e in modo soddisfacente viene in aiuto dei superstiti di tutte le diverse campagne, compresi pur quelli

che nel 1870 entrarono in Roma per la breccia di porta Pia.

Dunque debbo innanzi tutto, a nome dell'Ufficio centrale, esprimere un voto di ringraziamento alla Camera, ma principalmente al Ministero, preso nel suo complesso, che ha voluto e saputo risolvere la questione, e chiudere così il periodo increscioso dei reclami dei poveri veterani.

Per conseguenza, all'Ufficio centrale non resta che dichiarare per mezzo mio come con lieto animo accetta plaudendo il disegno di legge, riservandosi soltanto, senza però proporre alcun emendamento, di esporre alcune osservazioni affinché il Governo le tenga presenti nel dettare il regolamento; oppure, quando fosse necessario, di presentare un progettino di legge. Ma di questo parleremo nella discussione degli articoli.

Ora non ho altro da dire.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Sono grato alla Commissione parlamentare, della quale è autorevole relatore l'onor. Cadolini, per le parole rivolte all'indirizzo del Governo. Mi permetta il Senato di ricordare che quando si discusse una nobile iniziativa di insigni senatori, superstiti delle gloriose campagne dell'indipendenza, fragorosi applausi risuonarono in quest'Aula.

Ieri nell'altro ramo del Parlamento le più vive acclamazioni salutarono la presente proposta.

Agli applausi del Senato e alle acclamazioni della Camera seguirà certamente un inno di entusiasmo nel Paese. Nell'ora dell'apoteosi del Padre della Patria, il Parlamento ed il Governo sanno di interpretare l'anima italiana, raccogliendo nelle tavole legislative l'espressione di un alto sentimento di riconoscenza nazionale. (*Applausi vivissimi*).

BUONAMICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUONAMICI. Mentre faccio plauso a queste determinazioni del Governo e plauso doppio ed acclamazioni alle parole che ha detto l'onorevole ministro del tesoro, aggiungerò che molti municipi della nostra Patria hanno già preso deliberazioni speciali per lo stesso scopo, e che

in questa bellissima occasione, nella quale si celebra la grandezza del Padre della Patria, hanno riconosciuto i servizi dei veterani e di coloro che accompagnarono il Duce nelle battaglie della patria indipendenza. E particolarmente ricordo e indico a causa d'onore il municipio di Pisa, che ho l'onore di rappresentare, il quale ha destinato somme ed aiuti particolari ai veterani ed a coloro che hanno seguito il Duce vittorioso e la nostra bandiera in tutte le sorti della nostra Patria. (*Approvazioni*).

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Veterano anch'io del 1848, mi associo, come si può comprendere, con massima soddisfazione, alle deliberazioni del Parlamento e del Governo che riconosce oggi, dopo tanti anni, la necessità assoluta di far sì che tanti infelici negli ultimi anni della loro vita, dopo aver combattuto in tutte o nella maggior parte delle guerre della indipendenza italiana abbiano un pane per il resto dei loro giorni. Mi compiacio dell'onda di entusiasmo che ha invaso ieri la Camera dei deputati, e che invade oggi il Senato alla proposta di questa legge. Alla vigilia del giorno in cui s'inaugura il monumento al Padre della Patria, quest'ò è il miglior omaggio che si possa rendere a Re Vittorio Emanuele II. che amò sempre il suo popolo di un amore infinito e che tutto fece per il suo bene, come fecero e faranno in ogni tempo i sovrani di Casa Savoia. (*Acclamazioni vivissime e prolungate*).

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. — Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A cominciare dall'esercizio finanziario 1911-1912, lo stanziamento di lire 3,000,000 annualmente stabilito in bilancio, giusta l'articolo 2 della legge 14 luglio 1907, n. 537, pel pagamento delle pensioni straordinarie diverse, e ai Mille, e degli assegni di ricompensa nazionale, verrà elevato a lire 6,000,000.

Le somme che occorressero, oltre tale stanziamento, in ogni esercizio, per la esecuzione della presente legge, verranno anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, e portate in aumento

a quelle già anticipate in virtù dell'art. 3 della citata legge.

(Approvato).

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1911 la misura degli assegni di ricompensa nazionale a favore dei superstiti delle campagne 1848-49 e della Crimea verrà elevata da lire 100 a lire 360 annue; quella dei superstiti delle campagne 1859-60 e 1861 verrà elevata da lire 100 a lire 200.

Dalla data stessa è concesso un assegno annuo di lire 120 ai superstiti delle campagne di guerra del 1866 e 1867.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. In questo articolo 2 è sfuggito un errore di stampa. Qui si parla « delle campagne del 1859-60 », mentre la campagna fu del solo 1859. Poi dice: « 1860 e 1861 » quasi ch'è fossero due campagne. Invece si deve dire: « 1860 » poi, dopo un trattino, si deve scrivere « '61 ». Come tutti sanno quella campagna comprende tutte le operazioni di guerra compiute da Garibaldi nelle province meridionali, che terminarono nel novembre del 1860, più quelle compiute nelle Marche dall'esercito regolare, continuate di poi per la presa di Gaeta fino al 15 febbraio, e più tardi ancora per l'assedio della cittadella di Messina. Nel decreto concernente la medaglia commemorativa, la campagna fu per tutti denominata 1860-61.

Dunque si deve dire: « delle campagne 1859 e 1860-61 ». Se restiamo in tal modo perfettamente d'accordo, non ci sarà che da correggere questi numeri.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho notato anche io che è incorso un errore di stampa, che dev'essere rettificato nei sensi precisi spiegati dall'onor. senatore Cadolini.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti con questa correzione l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Dopo che sarà stato provveduto all'aumento ed alle nuove concessioni, di cui all'articolo precedente, le annualità delle pensioni e degli assegni iscritti nel capitolo 48 per l'esercizio 1911-12 e corrispondenti per i successivi, le quali si renderanno disponibili per ciascun esercizio finanziario, saranno devolute, con effetto dal 1° luglio dell'esercizio susseguente, prima ad aumentare da lire 200 a lire 360 l'assegno ai superstiti del 1859, 1860 e 1861; poi ad aumentare da lire 120 a lire 200 e quindi da lire 200 a lire 360 l'assegno ai superstiti del 1866 e 1867; quindi infine a concedere l'assegno di lire 120 ai superstiti della campagna del 1870.

Successivamente, e sempre sino alla concorrenza delle annualità delle eliminazioni avvenute nell'esercizio precedente, sarà provveduto per l'accrescimento dell'assegno in favore dei superstiti del 1870 da lire 120 a lire 200 e da lire 200 a lire 360.

Agli aumenti si provvederà, rispettivamente, in ordine di campagna, e per ogni campagna, in ordine all'età degli assegnatari.

Questi assegni sono esenti da ogni tassa.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. Anche in quest'articolo conviene fare introdurre una piccola correzione come nel precedente.

Esso dice: « Ai superstiti del 1859, 1860 e 1861 » e bisogna dire invece « 1859 e 1860-61 ».

C'è poi il penultimo capoverso nel quale si legge: « agli aumenti si provvederà rispettivamente in ordine di campagna » e sta bene; poi « e per ogni campagna in ordine alla età degli assegnatari ». Ora questa dell'età è una condizione che si potrà spiegare nel regolamento, poichè essa così come sta creerebbe non lievi difficoltà.

Se le domande fossero presentate tutte in uno stesso giorno tale disposizione sarebbe applicabile; ma le domande si susseguiranno e saranno esaminate ed accolte di mese in mese, come si farà quando molte domande dei più vecchi giungeranno dopo quelle già ammesse dei più giovani?

Ben lungi da noi l'idea di proporre un emendamento, perchè sento che noi dobbiamo oggi

stesso approvare questo disegno di legge; ma è necessario che l'onorevole signor ministro, nel compilare il regolamento, procuri di interpretare questa disposizione in modo razionale, perchè, così come è, risulta inapplicabile. Se poi occorresse, come si suol dire, una leggina per correggere tale disposizione, il ministro potrà sempre presentarla.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A me pare che l'interpretazione da dare a questa disposizione sia quella che deriva dal testo delle parole.

Può certo avvenire il caso accennato dal senatore Cadolini che la domanda di qualche superstita più anziana pervenga posteriormente a quella d'un superstita meno anziano; ma in questo caso egli soffrirà un po' le conseguenze del ritardo col quale ha presentato la domanda.

La disposizione è fatta per le domande che vengono esaminate contemporaneamente o quasi, ed allora si potrà tener conto dell'età per concedere l'aumento dell'assegno.

Del resto, se inconvenienti si presentassero all'atto pratico, si vedrà di porvi rimedio nel modo migliore possibile.

Il Governo e la Commissione che avrà l'incarico di distribuire questi assegni saranno animati dal migliore sentimento di equità. (*Bene!*)

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Questa legge certamente non può soddisfare tutti i bisogni dei superstiti delle patrie battaglie; ad ogni modo, questi dovranno essere riconoscenti al Governo del grande passo fatto per venire in aiuto alle loro misere condizioni.

Ma specialmente per le dichiarazioni or ora fatte dal ministro del tesoro, io ho fiducia che in avvenire si riuscirà a far tacere tanti altri bisogni di chi ha avuto la fortuna di partecipare alle patrie battaglie.

Nel Congresso dei superstiti delle patrie battaglie tenuto ultimamente a Napoli si espresse il voto perchè si tenga conto dei vecchi reduci, che, pur non avendo fatto le campagne del '48 e del '49, o quelle del '59 o del '60 e '61, pure per la loro grave età si trovano in tali necessità da aver diritto a maggiori riguardi.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1911

Io non posso, nè voglio proporre alcun emendamento, perchè, come disse testè il nostro venerando collega e reduce dalle patrie battaglie, senatore Cadolini, noi dobbiamo votare questa legge oggi, alla vigilia della inaugurazione del monumento al Padre della Patria.

E mi sia concesso, anche senza fare proposte al ministro ed al Senato, di dire una parola di plauso da questo luogo, di esprimere un desiderio ed un voto.

La parola di plauso vada al municipio di Pisa pel provvedimento, accennato dal senatore Buonamici, per quei bisognosi reduci, che la legge stessa non può soccorrere a sufficienza. Il mio desiderio ed il mio voto è che altri comuni vengano in aiuto a quei reduci, che con le 120 o le 200 lire di assegno, non possono dirsi convenientemente sollevati dalle loro misere condizioni!

Questo è un voto che mi permetto di esprimere qui non come senatore, ma come presidente del Congresso dei reduci tenutosi a Napoli.

Confido che la voce dei superstiti delle patrie battaglie abbia ad essere accolta con tutto il favore dai nostri patriottici municipi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 3.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Saranno ammessi al beneficio della presente legge i superstiti delle campagne di guerra che ne faranno domanda entro il 30 giugno 1912.

Non potranno essere ammessi a fruire dei benefici della presente legge coloro che abbiano un reddito superiore alle mille lire all'anno; coloro che godano sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni di un emolumento di lire mille all'anno e coloro che abbiano già un assegno a titolo di ricompensa nazionale superiore a lire 360.

Saranno esclusi coloro che siansi resi indegni per fatti delittuosi o disonoranti, secondo la disposizione dell'articolo 183 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico) sulle pensioni civili e militari.

Il termine sopra fissato del 30 giugno 1912 s'intenderà indefinitamente prorogato per quei

veterani che successivamente a tale data venissero a trovarsi nelle ristrette condizioni economiche previste dalla presente legge.

CADOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *relatore*. Mi dispiace di dovere tornare sull'articolo precedente, già approvato, ma è necessario perchè non mi sono avveduto di una dimenticanza. Anche in questo articolo là dove si parla di: « superstiti del 1859 », ecc., bisogna introdurre la stessa correzione che è già stata ammessa nei precedenti articoli.

Debbo poi esporre un'altra avvertenza.

L'ultimo capoverso di questo articolo dice testualmente così:

« Questi assegni sono esenti da ogni tassa ».

Certamente è pensiero del Governo che la esenzione sia generale, cioè estesa a tutti quanti i provvedimenti ammessi fin qui; ma siccome la disposizione è stata posta dopo l'art. 3, potrebbe sembrare che si riferisse a questo soltanto, mentre invece, deve essere nell'intendimento del ministro, che essa sia applicabile anche ai provvedimenti di cui all'art. 2.

Sarebbe quindi utile che l'onorevole ministro facesse una dichiarazione, perchè ogni dubbio fosse tolto.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. La disposizione che esonerava da ogni tassa questi assegni, nella proposta del senatore Cadolini e di altri onorevoli senatori, formava oggetto di un articolo speciale, e non poteva dar luogo ad alcun dubbio.

Ad ogni modo, posso dichiarare ampiamente al Senato che la disposizione contenuta in quest'ultimo capoverso si riferisce a tutti gli assegni indistintamente.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. Ringrazio l'on. ministro di questa dichiarazione della quale non potevo dubitare.

Adesso vorrei dire due parole sull'art. 4.

L'art. 4 dice: « Non potranno essere ammessi a fruire dei benefici della presente legge coloro che abbiano un reddito superiore alle mille lire all'anno ».

Noi non possiamo che far plauso a questa proposta, tendente ad allargare di molto il criterio che fu seguito finora dalla Commissione, la quale accordava l'assegno soltanto a chi avesse un reddito non superiore alle 400 lire. Questo è un provvedimento generoso che può appagare le aspirazioni dei più caldi fautori della legge.

Ma in seguito l'articolo dice: « Coloro che godono sul bilancio dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni un emolumento di lire 1000 all'anno » e questa non è che una conseguenza della prima parte dell'articolo. Da ultimo finisce con queste parole: « e coloro che abbiano già un assegno a titolo di ricompensa nazionale non superiore a lire 360 ».

Dunque badiamo bene: colui che ha una ricompensa di 360 lire, sebbene non abbia le 1000 lire annue di entrata, non potrebbe usufruire di questa legge. Tale disposizione non pare che possa corrispondere agli intendimenti del Ministero.

Se il limite è quello di 1000 lire, come si fa a dire che colui che ne ha soltanto 360, solo perchè derivano da una ricompensa nazionale, dovrà essere escluso?

Onorevole ministro, si compiaccia di considerare bene siffatta disposizione, perchè qui non c'è da esitare, la dicitura dell'articolo è chiara: chi ha una rendita annuale non eccedente le mille lire ha diritto all'assegno; ma non ne ha diritto colui che possiede una rendita di sole lire 360, sol perchè tal rendita proviene da una ricompensa nazionale.

Insomma, a quest'ultimo, mentre s'è reso due volte benemerito, si circoscrive il diritto.

Pare a voi che tale restrizione sia giusta e opportuna?

Prego l'onor. ministro di osservare bene questa disposizione.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io pregherei l'onorevole Cadolini di non costringermi a fare una dichiarazione che non coinciderebbe col suo desiderio. Se vuole che io interpreti la disposizione, non ho alcuna difficoltà di farlo per deferenza alla sua richiesta, ma questa dichiarazione, ripeto, non potrebbe corrispondere al

suo desiderio. Lasciamo dunque agli interpreti di spiegare la disposizione.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. L'articolo a mio modo di vedere è chiaro.

Voci: Ma vuole modificare la legge lei?

CADOLINI, *relatore*. Io non intendo modificare nulla: non debbo però dissimulare il desiderio che la legge sia interpretata con criteri razionali.

È razionale di dire che chi possiede una rendita non superiore di 1000 lire ha diritto all'assegno, ma che tale diritto non si accordi a chi abbia la rendita di sole lire 360, sol perchè queste provengono da una ricompensa nazionale anche qualora non abbia altre entrate fuorchè questa? Io spero che l'onorevole ministro provvederà col regolamento e toglierà questa incongruenza.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Cadolini se propone emendamenti.

CADOLINI, *relatore*. Io non ho punto parlato di emendamenti.

Voci: Ai voti! Ai voti!

CADOLINI, *relatore*... Anche se la legge fosse erronea, dovremmo approvarla oggi stesso: ci sarà poi sempre tempo di emendarla. Del resto debbo aggiungere che assai raramente si presenterà il caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'art. 4.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi proposte concrete, e nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 4 così come l'ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

L'assegno concesso dalla presente legge è estensibile ai superstiti delle campagne nazionali residenti all'estero che non abbiano perduto la cittadinanza italiana.

(Approvato).

Art. 6.

L'aggiudicazione degli assegni vitalizi sarà fatta da apposita Commissione composta secondo le norme del regolamento da compilarsi per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Allorquando tutti i veterani iscritti avranno conseguito il massimo assegno di lire 360, e la spesa annuale sarà rientrata nei limiti dello stanziamento di bilancio, di cui all'articolo 1, le economie che si verificheranno in ogni esercizio sullo stanziamento stesso, saranno versate alla Cassa depositi e prestiti in estinzione di tutte le anticipazioni che avrà fatte, e in pagamento dei relativi interessi al saggio che sarà annualmente stabilito dal ministro del tesoro.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

CADOLINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI, *relatore*. Ora che è approvata la legge sento il dovere di ricordare che nella giornata di ieri si compiva l'anniversario della morte del generale Garibaldi, ed io non posso a meno di invocare dal Senato che si mandi un pensiero alla memoria di quell'uomo, che ebbe tanta parte nella risurrezione d'Italia.

Io poi amo ringraziare nuovamente il Ministero della proposta di così lodevoli disposizioni di legge, le quali hanno condotto a questo risultato, che i veterani volontari e soldati di leva saranno trattati tutti nell'uguale misura. Tale provvedimento fu ispirato da un senso di equità e di giustizia, specialmente rispetto al Piemonte, il cui esercito prese parte a tutte le campagne, e non conteneva volontari regnicoli, perchè tutti erano chiamati a far parte dell'esercito.

In questa solenne occasione, è un sacro debito il ricordare quanta gratitudine l'Italia debba al Piemonte.

Bisogna aver vissuto in quei tempi; bisogna ricordare che nel marzo del 1848, mentre ancora si combatteva in Milano l'insurrezione delle cinque giornate, l'esercito piemontese, precedentemente preparato alla guerra, era già pronto ai confini. Il Piemonte aveva compreso che ad esso solo spettava accorrere in aiuto del popolo insorto contro l'assolutismo straniero. Così avvenne che, cinque giorni dopo la quinta giornata, l'esercito piemontese, condotto dal Re Carlo Alberto in persona, entrava in Lombar-

dia. Questi ricordi mi partono dal cuore, spiacente di vedere che in Italia non si tenga viva abbastanza la gratitudine che dobbiamo al Piemonte ed ai suoi prodi Sovrani. (*Applausi rivissini e prolungati*).

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto, debbo avvertire che le nostre sedute non potranno riprendersi che al 7 o all'8 del corrente mese, perchè solo allora potremo incominciare la discussione del bilancio dell'interno. Ad ogni modo, i senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge all'ordine del giorno e degli altri approvati oggi per alzata e seduta.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arrivabene, Astengo.

Baccelli, Badini-Confalonieri, Balenzano, Barracco Giovanni, Bava Beccaris, Beneventano, Bensa, Bettoni, Bodio, Bonasi, Borgatta, Buonamici.

Cadolini, Caravaggio, Caruso, Cavalli, Cavasola, Celoria, Cencelli, Ciamician, Cittadella, Colleoni, Colombo, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Larderel, Del Lungo, De Marinis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Dini, D'Ovidio Francesco.

Engel.

Fabrizi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiore, Foà, Franchetti.

Garavetti, Gherardini, Goiran, Golgi, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Levi Ulderico, Lucian.

Malaspina, Malvano, Mariotti Filippo, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Minesso, Monteverde, Morra-Oliveri, Orsini-Baroni.

Paganini, Pagano, Papadopoli, Parpaglia, Pasolini, Pedotti, Piaggio, Plutino, Polacco, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ricotti, Rignon, Riolo, Rossi Giovanni, Roux, Ruffo.

Saladini, Schupfer, Scialoja, Sismondo, Solinas-Apostoli, Sormani.

Tamassia, Tarditi, Tassi, Taverna, Tommasini, Torrigiani Filippo.

Vigoni Giulio, Vigoni Giuseppe, Villari, Vischi.

**Proposta del senatore Bonasi
per il Re Carlo Alberto.**

BONASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI. Come conclusione delle belle parole testè pronunciate dal nostro collega Cadolini in omaggio al Piemonte ed all'eroico suo esercito, che furono il *punctum ubi consistam* della gran leva che dalla miseria in cui era caduta doveva risollevar l'Italia a dignità di nazione, io propongo che, nella solenne festa di domani, il Senato, ispirandosi a quelle faticose parole del magnanimo Re Carlo Alberto che sono registrate in quella lapide che, per deliberazione del Senato stesso, ci sta in quest'Aula fissa dinanzi, in risposta all'indirizzo del Parlamento Subalpino recatogli in Oporto da una sua Deputazione, propongo, dicevo, che domani la Presidenza del Senato, in rappresentanza dell'alta Assemblea deponga una corona di bronzo sul monumento consacrato in Roma alla gloriosa sua memoria. Noi dobbiamo domani ricordare che Carlo Alberto è stato il primo iniziatore delle strenue battaglie della indipendenza nazionale, ed il più grande martire della nostra unità. (*Approvazioni vivissime - Applausi prolunguti - Grida di viva l'Italia, viva il Re.*)

PRESIDENTE. Essendo stata votata per acclamazione la proposta del senatore Bonasi, di gran cuore la Presidenza vi darà esecuzione. (*Applausi.*)

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato di votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

Senatori votanti	109
Favorevoli	100
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1910 contenente esonero dalle imposte fondiari a favore dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	109
Favorevoli	100
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 giugno 1909, n. 511, riguardante l'attuazione della tariffa eccezionale n. 1011, P. V., per le spedizioni in ferrovia di acqua dolce potabile trasportata per conto di municipi e da essi distribuita direttamente ai consumatori, nonché per conto di Amministrazioni dello Stato:

Senatori votanti	109
Favorevoli	100
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali relativi alla concessione di indennità di residenza ai funzionari dello Stato che prestano servizio nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ed emanati in virtù della facoltà concessa dall'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e prorogata colle leggi 26 dicembre 1909, n. 791, e 13 luglio 1910, n. 466:

Senatori votanti	109
Favorevoli	100
Contrari	9

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1911

Maggiori assegnazioni per lire 1,360,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti 109

Favorevoli 98

Contrari 11

Il Senato approva.

Assegno vitalizio ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia:

Senatori votanti 109

Favorevoli 105

Contrari 4

Il Senato approva. (*Applausi*).

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 10 giugno 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 3 GIUGNO 1911.

Stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina

PARTE PRIMA

Degli ufficiali in servizio attivo permanente.

TITOLO I.

Del grado.

Art. 1.

Il grado conferito con decreto Reale costituisce lo stato dell'ufficiale.

Il grado è distinto dall'impiego

Art. 2.

L'ufficiale non può perdere il grado se non per rinuncia accettata con decreto Reale, o per una delle cause seguenti:

- a) Perdita della cittadinanza;
- b) Condanna:

1° per delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale per un tempo maggiore di tre anni, eccettuato il caso indicato negli art. 239 e 242 del codice penale comune;

2° per alcuno dei delitti preveduti negli art. 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 413, 415 e 418 del Codice penale comune, e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

3° per qualsiasi delitto, ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; ovvero siavi aggiunta, per sanzione di legge o per disposizione del giudice, la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza;

4° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale, per un reato preveduto nella legge penale militare;

- c) Rimozione:

1° per offesa alla Sacra persona del Re, a una delle persone della Famiglia Reale o al Reggente durante la Reggenza: per manifestazione pubblica di una opinione ostile alle istituzioni fondamentali dello Stato; per eccitamento alla disobbedienza alle leggi dello Stato e all'odio fra le varie classi sociali; per partecipazione ad un'associazione diretta a scopi ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato o in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento prestato come ufficiale;

2° per mancanza contro l'onore o per mancanza grave contro il decoro del grado, ovvero per mala condotta abituale;

- d) Eliminazione dai ruoli:

1° per persistenza nelle cause che motivarono la sospensione dall'impiego; oppure per nuove cause che diano ragione alla sospensione dall'impiego oltre l'anno;

2° per negligenza abituale, ovvero per mancanza grave in servizio o contro la disciplina.

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, si osservano rispettivamente le norme seguenti:

a) Nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma, se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla corte

d'assise o da un giudice militare, si verifica dopo trascorsi tre mesi dall'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado, quando, in seguito a domanda del ministro della guerra o della marina, sentito il Consiglio di Stato, la sezione d'accusa della corte d'appello di Roma abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale, che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado;

b) La rimozione e la eliminazione dai ruoli sono applicate con decreto Reale, previo conforme parere di un consiglio di disciplina.

TITOLO II.

Dell'impiego.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 4.

L'impiego non può cessare né essere tolto o sospeso all'ufficiale, se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5.

Rispetto all'impiego, l'ufficiale in servizio attivo permanente può essere:

- a) in servizio effettivo;
- b) in disponibilità;
- c) in aspettativa;
- d) dispensato dal servizio attivo permanente.

CAPO II.

Del servizio effettivo.

Art. 6.

Il servizio effettivo è la posizione dell'ufficiale:

- a) che appartiene ad uno dei quadri organici del regio esercito o della regia marina, ed è provveduto d'impiego secondo tale quadro;
- b) che cessa temporaneamente dalla predetta condizione per essere incaricato di un servizio speciale o di una missione.

CAPO III.

Della disponibilità.

Art. 7.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del regio esercito o della regia marina e non provveduto d'impiego; ed è speciale agli ufficiali generali, agli ufficiali ammiragli o di grado corrispondente dei corpi militari della regia marina ed ai comandanti di corpo o capi di servizio.

Art. 8.

La disponibilità è applicata per decreto Reale, in seguito a deliberazione presa in Consiglio dei ministri.

Art. 9.

Il richiamo in servizio effettivo degli ufficiali in disponibilità è attuato mediante decreto Reale.

CAPO IV.

Dell'aspettativa.

§ 1. — *Nozioni e causa dell'aspettativa.*

Art. 10.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri organici del regio esercito o della regia marina, e non provveduto d'impiego.

Art. 11.

L'ufficiale non può essere collocato in aspettativa se non per una delle seguenti cause:

- a) riduzione di quadri;
- b) ritorno da prigionia di guerra, se i quadri trovinsi al completo;
- c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- e) motivi speciali, a domanda dell'ufficiale;
- f) sospensione dall'impiego.

Le cause indicate alle lettere c), d) ed e) debbono essere giustificate nei modi stabiliti dal regolamento approvato con decreto Reale.

§ 2. — *Aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.*

Art. 12.

Verificandosi una riduzione di quadri, sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedano i rispettivi quadri, ed a preferenza quelli che ne facciano domanda, eccettuando, in ogni caso, gli iscritti sul quadro di avanzamento.

Art. 13.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

Art. 14.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, hanno diritto ad occupare due terzi dei posti che si rendano vacanti nei rispettivi quadri e gradi, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, e, a parità di data, nell'ordine di anzianità del grado.

Nondimeno gli ufficiali, ai quali per ragione di anzianità spetta l'iscrizione nel quadro di avanzamento, debbono essere richiamati immediatamente in servizio effettivo, e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 15.

La durata dell'aspettativa per riduzione di quadri o per ritorno da prigionia di guerra non può essere protratta per un tempo maggiore di due anni, a decorrere dalla data del collocamento in aspettativa.

Trascorso tale termine, l'ufficiale dev'essere richiamato in servizio effettivo, e, ove manchi il posto, si applica la disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 16.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano pure agli ufficiali collocati in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Se al termine dei due anni perduri la causa dell'aspettativa, il richiamo in servizio è protratto sino a quando tale causa non sia cessata; ma in nessun caso la durata complessiva dell'aspettativa può essere maggiore di tre anni.

§ 3. — *Aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali.*

Art. 17.

La durata dell'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio o per motivi speciali è determinata dal decreto di collocamento in aspettativa, ma non può essere inferiore a quattro mesi; nè può essere superiore ai tre anni se per infermità, o ai due anni se per motivi speciali.

Art. 18.

Al termine dell'aspettativa per una delle cause indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri; ma il tempo utile per il richiamo in servizio decorre soltanto dalla data di tale trasferimento.

In ogni caso, quando la durata complessiva delle aspettative abbia raggiunto il limite massimo di tre anni, l'ufficiale deve essere richiamato in servizio effettivo, occupando il primo posto vacante.

Art. 19.

L'ufficiale che già sia stato in aspettativa per motivi speciali, non può esservi ricollocato se non siano decorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

§ 4. — *Aspettativa per sospensione dall'impiego.*

Art. 20.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego non può rimanere in tale posizione per una durata maggiore di un anno.

Nondimeno tale durata può essere protratta per un tempo non superiore ad un altro anno, in seguito a verdetto di un consiglio di disciplina.

Durante il primo anno il posto dell'ufficiale sospeso è conservato vacante, salvo che debba essere occupato per esigenze di servizio.

Art. 21.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego perderà nel ruolo organico cui appartiene un numero di posti proporzionato alla durata dell'aspettativa.

Il regolamento stabilirà per ogni ruolo e grado tale proporzione e le modalità dell'applicazione.

Le disposizioni di questo articolo sono applicate anche agli ufficiali che, nei casi stabiliti dalle vigenti leggi, incorrono in perdita di anzianità di grado.

Art. 22.

L'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego ha diritto, durante il primo anno della sospensione, ad essere sottoposto ad un consiglio di disciplina, il quale esprimerà parere se debba essere confermato nell'aspettativa per sospensione.

Art. 23.

Se la sospensione cessa durante il primo anno, l'ufficiale è richiamato immediatamente in servizio effettivo; ma, ove manchi il posto, è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, con diritto ad occupare il primo posto che si faccia vacante nel rispettivo quadro e grado.

Se la sospensione dall'impiego cessa oltre il primo anno, l'ufficiale è trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, e la sua posizione è regolata analogamente all'art. 18.

Art. 24.

Fuori dei casi indicati nell'art. 2 e salvo le disposizioni della legge penale militare, le condanne proferite in applicazione della legge penale comune hanno per effetto la sospensione dall'impiego quando la pena inflitta sia la reclusione, la detenzione o l'arresto per un tempo non inferiore ai due mesi.

Art. 25.

È in facoltà del ministro di collocare in aspettativa per sospensione dall'impiego l'ufficiale sottoposto a procedimento penale, fin dal giorno della emissione del mandato di cattura o di comparizione, e per tutta la durata del procedimento.

Se il procedimento ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, questi cessa di essere sospeso ed è reintegrato nei suoi diritti. In tutti gli altri casi di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, anche per difetto o desistenza d'istanza privata, l'ufficiale può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

L'ufficiale sospeso dall'impiego perchè sottoposto a procedimento penale, non ha diritto d'invocare il verdetto del consiglio di disciplina contemplato nell'art. 22.

§ 5. — *Disposizioni comuni alle varie aspettative.*

Art. 26.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

Art. 27.

Nel caso di chiamata alle armi per mobilitazione o per altre eventualità non ordinario, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

Art. 28.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono attuati mediante decreto Reale.

Il decreto Reale, col quale l'ufficiale è collocato in aspettativa, deve sempre indicarne la causa, e, ove trattisi di aspettativa per sospensione dall'impiego, deve inoltre contenere la motivazione del provvedimento ed essere accompagnato da relazione del ministro della guerra o della marina.

CAPO V.

Della dispensa dal servizio attivo permanente.

Art. 29.

La dispensa dal servizio attivo permanente non può essere data se non in seguito a domanda dell'ufficiale, o per una delle cause seguenti:

a) per collocamento in posizione ausiliaria o a riposo, secondo le norme delle leggi relative;

b) per riforma, in conseguenza di infermità permanenti ovvero temporanee, quando sia trascorso il termine massimo dell'aspettativa, a norma degli articoli 16 e 17 della presente legge;

c) per collocamento in congedo provvisorio, secondo le norme dell'apposita legge;

d) per avere contratto matrimonio senza il regio assentimento, ovvero unione matrimoniale col solo rito religioso (legge 24 dicembre 1896).

Art. 30.

Le cause di dispensa dal servizio attivo permanente indicate nell'articolo precedente debbono essere accertate nei modi stabiliti per regolamento approvato con decreto Reale.

La dispensa dal servizio attivo permanente è data per decreto Reale, in cui è indicata la causa del provvedimento.

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

CAPO I.

Ordinamento.§ 1. — *Disposizioni generali.*

Art. 31.

I consigli di disciplina per gli ufficiali del regio esercito e della regia marina si compongono di sette membri di vario grado, secondo il grado dell'ufficiale sottoposto al consiglio, conformemente alle tabelle annesse alla presente legge.

Art. 32.

L'ufficiale del regio esercito o della regia marina, qualunque ne sia il grado, non può essere sottoposto a consiglio di disciplina, se non per decisione del ministro della guerra o della marina, salvo i casi indicati agli articoli 45 e 51.

Art. 33.

Il consiglio di disciplina, consultando esclusivamente la propria convinzione ed il sentimento dell'onore e del dovere, esprime il suo avviso se, in base alla condotta o ai fatti sottoposti al suo esame, l'ufficiale possa o non possa continuare a servire col suo grado nell'esercito o nell'armata.

Art. 34.

Quando, per un medesimo fatto, o più fatti connessi, siano sottoposti allo stesso consiglio di disciplina ufficiali di grado diverso, il consiglio è composto secondo il grado più elevato dell'ufficiale sottoposto a consiglio.

Nessuno dei membri può essere di grado inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto al consiglio, e, a parità di grado, di minore anzianità.

Art. 35.

I nomi degli ufficiali che debbono comporre il consiglio sono estratti a sorte fra gli ufficiali che si trovano nella posizione di servizio effettivo con le norme seguenti:

Se l'ufficiale sottoposto a consiglio appartiene allo stato maggiore generale, al corpo di stato maggiore, alle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e genio del regio esercito, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere a qualsiasi di questi corpi ed armi.

Eguale se si tratta di ufficiali dello stato maggiore generale della R. marina, il presidente ed almeno quattro membri debbono appartenere al corpo stesso.

Se l'ufficiale sottoposto al consiglio non appartiene ai corpi od armi suddetti, almeno quattro membri del consiglio debbono, sempre che possibile, appartenere al corpo od arma cui è ascritto l'ufficiale.

Ove siano sottoposti al consiglio ufficiali di corpi diversi, un membro almeno del consiglio

deve, sempre che possibile, appartenere a ciascuno dei corpi cui sono ascritti gli ufficiali, ma in nessun caso potrà per ciascuno dei corpi stessi superarsi il numero di tre.

Art. 36.

Se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso consiglio ufficiali del regio esercito e ufficiali della regia marina, l'ordine per la convocazione del consiglio di disciplina è emanato dal ministro della guerra o della marina, secondo che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali sottoposti a consiglio appartenga al regio esercito o alla regia marina. I nomi degli ufficiali che debbono comporre il consiglio sono estratti alternativamente, e la sorte determina l'ordine della estrazione.

Anche in questo caso si applicano le disposizioni degli articoli precedenti; e il consiglio si forma e si aduna nei modi e nei luoghi stabiliti dalla presente legge secondo il grado più elevato, e, a parità di grado, secondo la maggior anzianità.

Art. 37.

Non sono compresi nella estrazione a sorte i nomi degli ufficiali:

a) che esercitano le funzioni di ministro o sotto-segretario di Stato, e di capi di stato maggiore del regio esercito e della marina;

b) che appartengono alla casa militare del Re o di alcuna fra le persone della famiglia Reale;

c) che sono addetti al Ministero della guerra o della marina o al comando generale dell'arma dei carabinieri reali, o che fanno parte del consiglio superiore di marina, o che sono membri della commissione di cui all'art. 70;

d) che esercitano le funzioni di capo di stato maggiore di corpo d'armata o divisione militare, ovvero di dipartimento o comando militare marittimo, o di forze navali;

e) che sono allievi delle scuole militari.

Art. 38.

Non possono far parte del consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che fra loro siano parenti od affini sino al terzo grado inclusivamente;

b) l'offeso o danneggiato, e gli ufficiali che siano parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, con l'ufficiale sottoposto al consiglio o con l'offeso o danneggiato;

c) l'autore del rapporto o l'incaricato della inchiesta che determinarono la convocazione del consiglio, e chi per ufficio diede parere in merito;

d) il comandante del corpo o della nave, della compagnia o squadra cui l'ufficiale appartiene, il presidente e il relatore del consiglio d'amministrazione per l'ufficiale che vi era addetto come membro od ufficiale contabile, e l'ufficiale in secondo della nave a bordo della quale trovavasi l'ufficiale;

e) gli ufficiali che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto, ovvero siano indicati quali testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

Art. 39.

L'ufficiale sottoposto a consiglio ha facoltà di recusare due membri senza obbligo di dichiararne i motivi; e se gli ufficiali sottoposti al consiglio siano due o più, eguale facoltà spetta a ciascuno di essi.

Tale facoltà non può esercitarsi che per una volta sola e fino al terzo giorno successivo a quello della comunicazione che all'ufficiale dovrà farsi dei nomi estratti.

Art. 40.

Il consiglio è presieduto da quello fra i suoi membri che è più elevato in grado, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Il relatore del consiglio sarà eletto dai membri del consiglio stesso e dovrà essere sempre di grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto a consiglio.

Art. 41.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, quando sia presente, può farsi assistere da un ufficiale di qualunque grado o rango, purchè inferiore a quello del presidente del Consiglio di disciplina e purchè compreso nella lista dalla quale vengono sorteggiati gli ufficiali del suo grado che debbono far parte del Consiglio.

§ 2. — *Disposizioni speciali per il regio esercito.*

Art. 42.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando della divisione militare, nella cui circoscrizione territoriale risiede l'ufficiale sottoposto al consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso consiglio ufficiali residenti in divisioni diverse, il consiglio si forma e si aduna alla sede del comando della divisione nella cui circoscrizione risiede l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto residenti nella circoscrizione territoriale della divisione militare.

Se il numero di essi per ciascun grado non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli altri ufficiali di quel grado del corpo d'armata, e, ove occorra, anche quelli residenti nella divisione il cui capoluogo è più vicino, e successivamente, collo stesso criterio di vicinanza di spazio, in altre divisioni.

Art. 43.

Per gli ufficiali generali, il consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della guerra.

Per formare il consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali generali del regio esercito rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi, la estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali generali rivestiti del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali ammiragli della regia marina del grado o dell'anzianità corrispondente.

Art. 44.

L'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il consiglio è fatta:

a) se l'ufficiale sottoposto al consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, dal capo di stato maggiore della divisione o da chi ne fa

le veci, alla presenza del comandante la divisione e del più anziano maggior generale, o, in mancanza di questi, dell'ufficiale superiore più elevato in grado o più anziano, residente e presente nel capoluogo della divisione stessa;

b) se l'ufficiale sottoposto al consiglio sia un ufficiale generale, dall'ufficiale generale meno anziano presente alla capitale, alla presenza del comandante il corpo d'armata e del maggiore generale più anziano, residente e presente nel capoluogo del corpo d'armata stesso.

Art. 45.

Per gli ufficiali delle regie truppe dislocate nei presidi delle colonie o spedite all'estero, e per gli ufficiali appartenenti ad armi e corpi mobilitati, l'ordinamento del consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale; ferme le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

§ 3. — *Disposizioni speciali per la regia marina.*

Art. 46.

Per gli ufficiali inferiori e superiori, il consiglio di disciplina si forma e si aduna alla sede del comando in capo di dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale rispettivamente dipende l'ufficiale sottoposto al consiglio; e se, per un medesimo fatto o più fatti connessi, siano sottoposti ad uno stesso consiglio ufficiali che non dipendono dallo stesso dipartimento o comando, il consiglio si forma e si aduna alla sede del comando in capo del dipartimento, o alla sede del comando militare marittimo, dal quale dipende l'ufficiale di grado più elevato, e, a parità di grado, di maggiore anzianità.

Per formare il consiglio sono compresi nell'estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto, che dipendono dallo stesso comando in capo di dipartimento o dallo stesso comando militare marittimo, e sono presenti alla sede del rispettivo comando.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero degli ufficiali da estrarsi per

la composizione del consiglio, sono compresi nell'estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, come sopra designati, e, ove occorra, successivamente degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi.

Art. 47.

Per gli ufficiali inferiori e superiori imbarcati su navi facenti parte di forze navali autonome, il consiglio di disciplina si forma e si aduna sulla nave del comandante la forza navale, e, nel caso di navi distaccate, su quella del comandante sott'ordini, ovvero del comandante superiore.

Per formare il consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali del grado richiesto imbarcati sulle navi che compongono la forza navale, dal comando della quale dipende l'ufficiale sottoposto al consiglio e che si trovano allo stesso ancoraggio, porto o rada.

Se il numero di essi, per ciascun grado, non superi il numero di ufficiali da estrarsi per la composizione del consiglio, sono compresi nella estrazione a sorte gli ufficiali di quel grado del più vicino dipartimento o comando militare marittimo, e, ove occorra, successivamente, degli altri dipartimenti o comandi militari marittimi designati come nell'articolo precedente.

Art. 48.

Per gli ufficiali ammiragli il consiglio di disciplina si forma e si aduna presso il Ministero della marina.

Per formare il consiglio sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli ufficiali ammiragli della regia marina rivestiti del grado richiesto.

In mancanza di essi l'estrazione a sorte è fatta fra gli ufficiali ammiragli del grado superiore a quello dell'ufficiale sottoposto al consiglio, e, ove occorra, anche fra gli ufficiali generali del regio esercito del grado o dell'anzianità corrispondente.

Art. 49.

Se l'ufficiale sottoposto al consiglio sia un ufficiale inferiore o superiore, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il consiglio è fatta:

a) nel caso preveduto nell'art. 46, dal capo di stato maggiore (o da chi ne fa le veci) del comando in capo del dipartimento o comando militare marittimo, alla presenza del comandante in capo del dipartimento o comandante militare marittimo e del più anziano contrammiraglio, o, in sua mancanza, dall'ufficiale superiore, più elevato in grado o più anziano, residente e presente nella sede dove si raduna il Consiglio;

b) nel caso preveduto nell'art. 47, dal comandante della forza navale e, ove si tratti di navi distaccate, dal comandante sott'ordini, ovvero dal comandante superiore, assistiti dai due ufficiali che li seguono immediatamente in grado od in anzianità.

Art. 50.

Se l'ufficiale sottoposto al consiglio sia un ufficiale ammiraglio, l'estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali che debbono comporre il consiglio è fatta dal segretario del consiglio superiore di marina alla presenza del presidente di detto consiglio e del contrammiraglio più anziano residente e presente nella capitale.

Art. 51.

Per gli ufficiali imbarcati su navi all'estero, ovvero destinati a servizi organizzati a terra nelle colonie o fuori del territorio dello Stato, ovvero su navi mobilitate, l'ordinamento del consiglio di disciplina è stabilito da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, ferme restando le precedenti disposizioni d'ordine generale.

Ove per deficienza di ufficiali nei luoghi suindicati non possa comporsi il consiglio di disciplina, questo si radunerà nel Regno.

CAPO II.

Procedura.

§ I. — Atti preliminari.

Art. 52.

L'ordine per la convocazione del consiglio di disciplina è trasmesso dal ministro della guerra o della marina, accompagnandolo coi rapporti, inchieste e con ogni altro documento

utile alla manifestazione della verità, all'autorità militare, che, a norma degli articoli 44, 49, 50, deve provvedere alla estrazione a sorte per la formazione del consiglio di disciplina.

Art. 53.

Compiuta l'estrazione, l'autorità militare, che vi ha presieduto, invita gli ufficiali, designati dalla sorte per comporre il consiglio, a dichiarare se trovansi in alcuno dei casi d'incompatibilità indicati nell'art. 38; e fa inoltre comunicare all'ufficiale sottoposto a consiglio i nomi dei membri estratti a sorte.

Surrogati poscia, ove occorra, e mediante nuova estrazione a sorte, gli ufficiali incompatibili, infermi od altrimenti impediti, l'autorità che ha presieduto alla estrazione a sorte notifica la composizione del consiglio di disciplina al presidente di esso e gli rimette i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del consiglio.

Se l'ufficiale vorrà valersi della facoltà di cui all'art. 41, dovrà entro il termine di giorni tre da quello della suaccennata comunicazione, indicare al presidente del Consiglio di disciplina il nome dell'ufficiale da lui scelto per essere assistito durante il procedimento disciplinare e trasmettergli di tempo stesso l'accettazione scritta di quest'ultimo.

Il presidente convoca il consiglio di disciplina per la nomina del relatore oppure ne promuove la nomina a mezzo di schede da inviarsi per lettera quando i membri del consiglio di disciplina non siano tutti residenti nella sede ove si convoca il consiglio.

La definitiva composizione del consiglio è anche notificata all'ufficiale.

Ai documenti devono essere uniti lo stato di servizio e delle punizioni dell'ufficiale, e le sue note caratteristiche.

Art. 54.

Il presidente del consiglio di disciplina esamina gli atti, e, occorrendo, provvede che, a cura del relatore, sia raccolto ogni altro elemento di fatto, dichiarazione di testimoni o documenti, sia a carico che a discarico, che egli reputi necessario od utile per mettere il consiglio in grado di pronunziare il suo verdetto

con piena conoscenza dei fatti che si attribuiscono all'ufficiale sottoposto al consiglio.

I membri del Consiglio di disciplina dovranno prendere conoscenza di tutti gli atti due giorni prima della convocazione del Consiglio.

Art. 55.

Il relatore comunica all'ufficiale sottoposto al consiglio i rapporti, le inchieste e gli altri documenti ricevuti dall'autorità che ha emanato l'ordine per la convocazione del consiglio, nonché le informazioni assunte per disposizione del presidente del consiglio, a norma dell'articolo precedente.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista ed alla presenza del relatore, può esaminare gli atti suindicati o prendere nota dei punti salienti, o, nel termine di tre giorni successivi a quello della comunicazione, può fare le sue istanze al presidente del Consiglio di disciplina.

Art. 56.

È affidato all'onore e alla coscienza del presidente la facoltà di accogliere o respingere le istanze dell'ufficiale per la produzione di nuovi documenti o la udizione di altre persone in aggiunta a quelle esaminate; ovvero per altri oggetti concernenti il procedimento disciplinare di cui trattasi.

Art. 57.

Esaurite, se ammesse, le nuove indagini, il relatore ne unisce i documenti relativi a quelli precedenti, redigendo l'indice generale di essi.

Art. 58.

L'ufficiale, almeno tre giorni prima della riunione del consiglio, alla presenza del relatore può riesaminare, insieme all'ufficiale che eventualmente lo assista, tutti gli atti, fra i quali l'elenco delle persone chiamate dal presidente, in virtù dei suoi poteri discrezionali, a testimoniare, sia a carico che a discarico, e prenderne gli appunti che ravvisa opportuni alla sua difesa, ma non è ammesso a fare nuove istanze; salvo, in ogni caso, l'esercizio delle facoltà discrezionali del presidente del consiglio di disciplina.

Art. 59.

Il presidente indica le persone che devono comparire a deporre avanti al consiglio, stabilisce il giorno e l'ora della sua riunione e può anche prorogarlo.

§ 2. — *Discussione.*

Art. 60.

Le sedute del consiglio di disciplina sono tenute a porte chiuse.

Art. 61.

Adunato il consiglio, il presidente fa chiamare l'ufficiale che vi è sottoposto.

Ove l'ufficiale non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il consiglio de libera non ostanto la sua assenza, facendone menzione nel processo verbale.

In questo caso, neanche l'ufficiale che assiste quello sottoposto a procedimento disciplinare, potrà intervenire alle udienze del consiglio.

Art. 62.

Il presidente invita il relatore a leggere l'ordine di convocazione del consiglio e i documenti che riguardano il procedimento disciplinare, i quali rimangono a disposizione del consiglio durante la seduta e dovranno essere firmati da tutti i componenti di esso.

Dopo tale lettura il presidente interroga l'ufficiale sul fatto che gli si ascrive.

Art. 63.

Le persone chiamate a deporre avanti al consiglio sono introdotte una dopo l'altra nell'ordine stabilito dal presidente, e fanno separatamente le loro attestazioni al consiglio.

Il presidente può domandare ad esse e all'ufficiale sottoposto al consiglio gli schiarimenti che ritiene necessari; i membri del consiglio, l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare e quello che eventualmente lo assista possono chiederli per organo del presidente.

Dopo ciascuna deposizione il presidente domanda all'ufficiale sottoposto a consiglio se abbia da fare osservazioni.

Nel verbale delle sedute sono esposte le dichiarazioni delle persone udite e le osservazioni dell'ufficiale sottoposto al consiglio.

Art. 64.

Ultimato l'esame delle persone chiamate a deporre, il presidente dà facoltà all'ufficiale sottoposto a consiglio ed a quello che eventualmente lo assista, di esporre le ragioni a difesa.

Le richieste dell'ufficiale e le ragioni addotte a propria giustificazione sono riassunte in calce alla sua giustificazione scritta e sono controfirmate da esso e dall'ufficiale che eventualmente lo assiste.

Il presidente unisce questo allegato al verbale, ed espone, in foglio a parte, le ragioni per le quali non abbia creduto accogliere nuovi documenti o ammettere nuove testimonianze, se furono richieste dall'ufficiale.

Dopo ciò il presidente dichiara terminata la discussione, e invita l'ufficiale a ritirarsi.

§ 3. — *Deliberazione.*

Art. 65.

Terminata la discussione, il consiglio deve immediatamente deliberare.

Nulladimeno, ove durante la discussione siano emerse nuove circostanze che modifichino sostanzialmente il fatto ascritto all'ufficiale, il consiglio sospende la seduta ed il presidente rimette gli atti per via gerarchica al Ministero che ha emanato l'ordine per la convocazione del consiglio.

Art. 66.

Le questioni da sottoporsi alla votazione del consiglio sono stabilite dal Ministero che ha emanato l'ordine per la convocazione del consiglio, ed il consiglio non può deliberare sopra altre questioni.

Art. 67.

Quando trattisi di rimozione o di eliminazione dai ruoli, la questione deve essere posta con la formola: « Il signor è nel caso di essere rimosso per ? ovvero: eliminato

dai ruoli per.....?», enunciando rispettivamente la causa indicata dal Ministero che ha emanato l'ordine di convocazione del consiglio e che, a norma delle lettere c) e d) dell'art. 2, importa la rimozione o la eliminazione dai ruoli.

Quando trattasi di sospensione, per il caso di cui all'art. 20, la questione è posta con la formola: « Il signor in aspettativa per sospensione dall'impiego è nel caso di essere confermato in tale sospensione oltre l'anno? »; per il caso di cui all'art. 22, la questione è posta con la formola: « Il signor in aspettativa per sospensione dall'impiego, è nel caso di essere confermato in tale sospensione? ».

Art. 68.

La votazione è fatta a voti segreti e per ordine inverso di grado e anzianità.

Art. 69.

Il parere del consiglio viene enunciato nel verbale delle sedute, che, redatto dal relatore, è sottoscritto da tutti i membri.

Il consiglio, espresso il suo parere, è sciolto di pien diritto; e tutti gli atti e documenti del procedimento disciplinare sono sempre inviati per via gerarchica al Ministero competente.

Art. 70.

Il ministro deve sottoporre gli atti della procedura all'esame di apposita commissione consultiva, prima di emettere la sua decisione, per assicurarsi soltanto che siano osservate nello svolgimento della procedura tutte le disposizioni di legge e di regolamento.

Il parere emesso dal consiglio di disciplina non può essere modificato dal Ministro se non in favore dell'ufficiale.

PARTE SECONDA

Degli ufficiali in congedo.

TITOLO I.

Del grado.

Art. 71.

Fuori dei casi preveduti nel numero 1° lettera d) dell'art. 2, le disposizioni contenute nel

titolo I, parte prima, della presente legge, si applicano anche agli ufficiali in congedo.

Incorre inoltre nella perdita del grado l'ufficiale in congedo:

a) che venga a trovarsi in posizione sociale incompatibile col decoro del grado;

b) che, trasgredendo le norme dei regolamenti, si trovi non provveduto degli oggetti componenti la divisa militare;

c) che risulti irreperibile;

d) che, senza giustificati motivi, non si presenti alle armi per prestare il servizio di prima nomina;

e) che, in tempo di pace, non obbedisca, senza giustificati motivi, alla chiamata in servizio;

f) che, senza autorizzazione, assuma servizio militare presso uno Stato estero.

Art. 72.

Nei casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, la perdita del grado è dichiarata mediante decreto Reale, previo conforme parere di un consiglio di disciplina nei casi di cui alle lettere a), d), e) ed f); e secondo le norme stabilite dai regolamenti militari, approvati con decreto Reale, negli altri casi.

TITOLO II.

Dell'impiego.

Art. 73.

Rispetto all'impiego, l'ufficiale in congedo può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

1° fuori servizio;

2° in servizio temporaneo;

3° dispensato da ogni eventuale servizio.

Normalmente l'ufficiale in congedo è fuori servizio, ed anche in tale posizione è soggetto alle speciali disposizioni di carattere disciplinare che saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 74.

L'ufficiale in congedo, fuori servizio, non è provveduto d'impiego. Esso è però iscritto in determinati ruoli per eventuali servizi, secondo la categoria cui appartiene ed a norma delle leggi speciali.

Art. 75.

L'ufficiale in congedo, allorchè è chiamato a prestare servizio temporaneo, è provveduto d'impiego durante la permanenza in servizio e può anche, per quel tempo, appartenere a quadri organici del regio esercito o della regia marina.

Art. 76.

È dispensato da ogni eventuale servizio l'ufficiale in congedo che avendo cessato definitivamente dal servizio in base a leggi speciali, non può, in nessun caso, essere provveduto d'impiego.

Art. 77.

L'ufficiale in congedo non può essere dispensato da ogni eventuale servizio, se non per una delle cause seguenti:

a) per rinunzia, accettata con decreto Reale, fermo il disposto delle leggi sull'obbligo generale del servizio militare;

b) per età, nei limiti stabiliti dalle leggi speciali;

c) per infermità, nei casi e nei modi determinati dalle leggi speciali e dai regolamenti approvati con decreto Reale.

La dispensa è dichiarata mediante decreto Reale, che ne indicherà la causa.

TITOLO III.

Del Consiglio di disciplina.

Art. 78.

Quando debba convocarsi un consiglio di disciplina per ufficiali in congedo, si applicano le stesse disposizioni contenute nel titolo III, parte prima, della presente legge.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 79.

Nulla è innovato, per quanto si riferisce agli speciali collocamenti in aspettativa, stabiliti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 247, 19 luglio 1909, n. 493 e 17 luglio 1910, n. 521.

Art. 80.

Agli ufficiali che, alla data della promulgazione della presente legge, si trovino nelle condizioni di dover incorrere in perdita di anzianità di grado, saranno applicate le disposizioni contenute nell'art. 21, semprequando non risulti più favorevole l'applicazione dell'articolo 53 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Art. 81.

I Consigli di disciplina che, all'atto della promulgazione della presente legge, siano già stati disposti o convocati o siano in corso senza avere pronunciato il proprio parere, saranno riconvocati in base alla presente legge.

Saranno pure riconvocati in base alla presente legge i Consigli di disciplina che abbiano già espresso il loro parere, nel solo caso però che questo non sia stato favorevole all'ufficiale.

Art. 82.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'applicazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

Nelle predette disposizioni verranno altresì indicati i titoli necessari pel conseguimento del grado di ufficiale nelle varie categorie.

Tabella della composizione del Consiglio di disciplina.

A) PER GLI UFFICIALI DEL REGIO ESERCITO.

GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Tenente generale	Maggiore generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Tenente	Sottotenente
Sottotenente	>	>	1	1	1	1	2	1
Tenente	>	>	1	1	1	2	2	>
Capitano	>	1	1	1	2	2	>	>
Maggiore	>	1	1	3	2	>	>	>
Tenente colonnello	>	1	3	3	>	>	>	>
Colonnello	1	3	3	>	>	>	>	>
Maggiore generale	4	3	>	>	>	>	>	>
Tenente generale	7	>	>	>	>	>	>	>

B) PER GLI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA.

GRADO dell'ufficiale sottoposto al Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio							
	Vice-ammiraglio	Contrammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta	Tenente di vascello	Sottotenente di vascello	Guardia marina
Guardia marina	>	>	1	1	1	1	2	1
Sottotenente di vascello	>	>	1	1	1	2	2	>
Tenente di vascello	>	>	1	1	3	2	>	>
Capitano di corvetta	>	1	1	3	2	>	>	>
Capitano di fregata	>	1	3	3	>	>	>	>
Capitano di vascello	1	3	3	>	>	>	>	>
Contrammiraglio	4	3	>	>	>	>	>	>
Vice-ammiraglio	7	>	>	>	>	>	>	>

CLXXI.

TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazioni* (pag. 5425, 5427) — *Presentazione di relazioni* (pag. 5427, 5439) — *Ritiro e presentazione di disegni di legge* (pag. 5427) — *Comunicazione del Presidente e proposta del sotto-segretario di Stato per gli affari esteri per la fissazione del giorno per lo scioglimento delle interpellanze del senatore Franchetti* (pag. 5426) — *Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di precisione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 »* (N. 562) (pag. 5428) — *Nella discussione generale del bilancio dell' interno per il 1911-912, parlano i senatori Di Brazza* (pag. 5430, 5434), *Cencelli* (pag. 5431, 5434), *Guala* (pag. 5436), *Benerentano* (pag. 5437), *Frascara* (pag. 5438), *Inghilleri, relatore* (pag. 5435) e *il Presidente del Consiglio* (pag. 5432, 5436, 5439) — *Approvato un ordine del giorno del senatore Cencelli* (pag. 5440), *la discussione generale è chiusa* (pag. 5440) — *Si procede alla discussione dei capitoli* — *Sul capitolo 53 parlano i senatori Cencelli* (pag. 5445, 5447), *Finali* (pag. 5446), *Veronese* (pagina 5447), *Cadolini* (pag. 5447), *Parpaglia* (pag. 5447), *Inghilleri, relatore* (pag. 5447), e *il Presidente del Consiglio* (pag. 5446, 5448) — *Sul capitolo 67 parlano i senatori Tamassia* (pag. 5449, 5452), *Todaro* (pag. 5449, 5453), *Torrigiani Filippo* (pag. 5453), *Mariotti Giovanni* (pag. 5454, 5455), *Inghilleri, relatore* (pag. 5452), e *il Presidente del Consiglio* (pag. 5451, 5455) — *Gli altri capitoli, fino all' 80, sono approvati senza osservazioni* — *Il seguito della discussione è rinviato alla successiva tornata* — *Per la discussione del disegno di legge: « Per derivazioni ed usi di acque pubbliche »* (N. 3): *parlano i senatori Veronese* (pag. 5457, 5459), *Benerentano* (pag. 5458), *Colombo* (pag. 5458), *Cadolini* (pag. 5461), e *il Presidente del Consiglio* (pag. 5457, 5462) — *Il disegno di legge è tolto dall'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri della guerra, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, ed il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del ministro dell'interno per la nomina di nuovi senatori.

PRESIDENTE. Do lettura di un messaggio del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, relativo alla nomina di nuovi senatori.

• Roma, 3 giugno 1911.

• Eccellenza,

« Ho l'onore di comunicare alla E. V. copia conforme all'odierno decreto col quale S. M. il

Re si è compiaciuto di nominare senatori del Regno le persone nel medesimo indicate.

« Mi riservo di trasmetterle le corrispondenti copie conformi individuali ed intanto prego la E. V. di accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

« Il ministro
« GIOLITTI ».

Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione e prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del decreto Reale.

BORGATTA, segretario, legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 33 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo nominato e nominiamo senatori del Regno:

Arnaboldi Gazzanica conte Bernardo, ex deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Beccaria Incisa conte Bernardo, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, categoria 7ª;

Castiglioni marchese Baldassarre, ex deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Coffari barone Girolamo, ex deputato al Parlamento, categ. 3ª;

De Blasio Alfonso, procuratore generale della Corte di cassazione di Torino, categ. 10ª;

Di San Martino e Valperga conte Enrico, categ. 21ª;

Fano prof. Giulio, socio della R. Accademia dei Lincei, categ. 18ª;

Grenet Francesco, vice-ammiraglio, categoria 14ª;

Lanciani prof. Rodolfo, socio della Regia Accademia dei Lincei, categ. 18ª;

Lustig prof. Alessandro, socio della Regia Accademia dei Lincei, categ. 18ª;

Marinuzzi avv. Antonio, ex deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Minervini Gennaro, prefetto del Regno, categ. 17ª;

Petrilli Oreste, primo presidente della Corte di cassazione di Palermo, categ. 8ª;

Ponza Di San Martino nobile dei conti Cesare, tenente generale, categ. 14ª;

Sandrelli avv. Carlo, consigliere di Stato, categ. 15ª;

Sinibaldi avv. Tito, ex deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Tecchio avv. Sebastiano, ex deputato al Parlamento, categ. 3ª;

Vacca Guglielmo, procuratore generale della Corte di appello di Roma, categ. 13ª;

Vittorelli nobile Jacopo, prefetto del Regno, categ. 17ª.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 3 giugno 1911.

Firmato: VITTORIO EMANUELE

Controfirmato: GIOLITTI

PRESIDENTE. I decreti individuali saranno trasmessi alla Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, perchè ne riferisca al più presto.

Per la discussione delle interpellanze del senatore Franchetti.

PRESIDENTE. L'onor. ministro degli affari esteri, impegnato nell'altra Camera per la discussione dello stato di previsione del suo dicastero, con sua lettera in data odierna incarica il suo sotto-segretario di Stato onor. deputato Lanza Di Scalea a sostenere davanti al Senato la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-1911 ».

Aggiunge nello stesso tempo che, uno o due giorni dopo esaurita quella discussione alla Camera dei deputati, egli sarà in Senato per rispondere alle interpellanze dell'onor. senatore Franchetti, delle quali si è parlato in una delle ultime sedute del Senato.

DI SCALEA, sotto-segretario di Stato agli affari esteri Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SCALEA, sotto-segretario di Stato agli affari esteri. Avendo il piacere di vedere presente nell'aula l'onorevole senatore Franchetti, mi permetto pregarlo, a nome del mi-

nistro degli affari esteri, di consentire che le sue interpellanze sulla Somalia italiana siano poste all'ordine del giorno nella seduta di giovedì della prossima settimana, perchè si spera che per quel giorno possa essere esaurita dinanzi all'altro ramo del Parlamento la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Aderendo alla preghiera dell'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri, accetto che lo svolgimento delle mie interpellanze sia fissato per giovedì.

PRESIDENTE. Rimane allora stabilito che lo svolgimento delle interpellanze, rivolte dall'onor. senatore Franchetti all'onor. ministro degli affari esteri, sarà posto all'ordine del giorno di giovedì prossimo.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura di due messaggi pervenuti dal Presidente della Corte dei conti:

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

« Roma, 3 giugno 1911.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con *riserca* eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di maggio 1911.

« Il Presidente

« DI BROGLIO ».

« Roma, 3 giugno 1911.

« In osservanza dell'art. 58 della legge sulla contabilità generale dello Stato, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco dei decreti e dei mandati ai quali il capo ragioniere ha apposto il visto in seguito ad ordine scritto del ministro.

« Il Presidente

« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che durante la sospensione delle sedute sono state

presentate alla Presidenza le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Dalla Commissione di finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-1911;

Approvazione di spesa conseguente dall'applicazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867 sul riordinamento delle scuole italiane all'estero;

Dall'onor. Scialoja:

Disposizioni per gli esami nelle scuole elementari, popolari e medie.

Congedi.

PRESIDENTE. I senatori Marazio e Reynaudi chiedono congedo di quindici giorni per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati.

In memoria di Re Carlo Alberto.

PRESIDENTE. In omaggio alla deliberazione presa dal Senato nella seduta del 3 corrente, una rappresentanza della Presidenza del Senato composta dei senatori segretari Taverna, Di Prampero, e del questore Colonna Fabrizio si è recata, nella giornata del 4 corrente, a deporre sul monumento a Re Carlo Alberto in Roma una corona di bronzo con la scritta: « Il Senato del Regno - 4 giugno 1911 ».

Un rappresentante del sindaco di Roma ha preso in consegna la detta corona e del fatto fu steso analogo verbale.

Ritiro e presentazione di disegni di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato un decreto Reale che autorizza

i ministri di grazia e giustizia e del tesoro a ritirare il disegno di legge per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario presentato nella seduta del 31 gennaio 1911. Nel tempo stesso ho l'onore di presentare al Senato, di concerto col ministro del tesoro, un nuovo disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro guardasigilli della presentazione del decreto Reale e del disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario che sarà trasmesso agli Uffici.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, approvati dall'altro ramo del Parlamento: uno, per lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio 1911-912; l'altro, per maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli esteri per l'esercizio 1910-911.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi progetti di legge, che seguiranno il corso regolamentare.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per la sostituzione delle batterie campali da 75-A ad affusto rigido.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida » (N. 523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida.

Non essendo però presente alcun membro dell'Ufficio centrale, la discussione di questo disegno di legge sarà rinviata ad altra seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 562).

PRESIDENTE. Procederemo alla discussione del disegno di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-1911 (N. 562).

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 114,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma, nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 4. Ministero - Spese d'ufficio L.	12,000 »
» 5. Ministero - Viaggi e trasferte al personale . . »	1,000 »
» 7. Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso di ufficio del Ministero »	3,000 »
» 17. Compensi per lavori straordinari »	20,000 »
» 18. Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio »	2,000 »
» 36. Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali e simili »	200 »
» 38. Manutenzione di proprietà demaniali all'estero ad uso di sedi di regie rappresentanze diplomatiche e consolari »	41,000 »
» 52. Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri . . »	17,711.32
» 60-bis. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo n. 24: « Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse) » degli stati di previsione per gli esercizi fi- nanziari dal 1906-907 al 1909-10 »	17.088.68
Totale. . . L.	<u>114,000 »</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 6. Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali L.	2,000 »
» 24. Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse) »	5,500 »
» 25. Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse) . »	6,300 »
» 28. Assegni al personale delle Legazioni (Spese fisse) »	1,400 »
» 29. Assegni al personale dei Consolati (Spese fisse). »	51,800 »
» 37. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitti di palazzi all'estero »	41,000 »
» 60. Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse). »	6,000 »
Totale. . . L.	<u>114,000 »</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 548).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare all'onorevole senatore Di Brazza, primo iscritto.

SAVORGAN DI BRAZZA. Mi dispiace dovere richiamare ancora una volta l'attenzione del Governo sulla triste condizione nella quale si trova la sicurezza pubblica di Venezia; ma non voglio tediare il Senato ad entrare in troppi dettagli che l'autorità certamente conosce.

Aveva sperato che dopo l'invio d'ispettori, motivato or fa un anno dai gravi reati ivi avvenuti, e dopo le promesse del ministro d'allora tale situazione venisse migliorata.

Devo purtroppo constatare che questa speranza non si è realizzata, e la situazione è rimasta identica.

Da queste poche premesse ne viene spontanea la domanda: è l'autorità suprema in Venezia all'altezza della situazione, ovvero è questa la prima vittima delle disposizioni del Governo centrale, il quale non le fornisce i mezzi per potere esplicare adeguatamente la sua azione sul gravissimo ed importantissimo argomento della sicurezza pubblica?

Dall'esame dei fatti devo confessare che a me sembra che il torto maggiore sia stato dal lato del Governo centrale; ma ciò non esclude che anche la suprema autorità locale non sia perfettamente all'altezza della situazione. Qualunque però fosse stato il sistema che si voleva adottare, un miglioramento si sarebbe ottenuto subito se si fossero aumentati gli agenti.

Il numero di questi, 10 o 12, ai quali è affidata durante la notte la sicurezza di Venezia è rimasto (almeno fino al novembre scorso) immutato.

L'onorevole ministro dell'interno ha proposto ora una legge per l'aumento del personale di pubblica sicurezza.

In ogni modo però le circostanze topografiche speciali di Venezia esigono un numero di agenti ben superiore alle altre città, e non si può procedere basandosi sul numero degli abitanti.

Non so con quali criteri questo numero venga fissato, ma questi non devono essere stati in passato ben applicati; se poniamo mente, che alla stazione marittima erano nel 1868, vale a dire 40 anni fa, adibiti al servizio, salvo errore, 4 agenti.

Nel 1910, quando vi sono normalmente ormeggiati dai 20 ai 40 piroscafi, e merci per centinaia di migliaia di lire sono esposte alla pubblica fede, l'organico prevede una sorveglianza di polizia sulla base di 5 agenti.

Voglio sperare che la legge ora presentata a qualche cosa servirà, ma oltre all'aumento delle guardie e delle questure, io credo che vi sia ancora molto a fare nell'andamento generale di questo importante servizio.

Vengo ora alla questione delle licenze per spacci di bevande, osterie, ecc.

Questa si lega intimamente alla legge che abbiamo da pochi giorni votata, e che spero il Presidente del Consiglio vorrà sollecitamente presentare all'altro ramo del Parlamento.

Prima d'ora, sulle domande di concessione presentate, decideva il prefetto dietro voto delle autorità comunali, voto però che era, dirò così, solamente di forma, perchè in sostanza il prefetto poteva non tenerne conto.

Di fatti vediamo che il nostro collega per la provincia di Roma ha rifiutato l'autorizzazione ad oltre un centinaio di licenze appoggiate dalle autorità comunali, mentre il prefetto di Venezia, contro il parere della Giunta, ne ha accordate, se non erro, 192.

Non ho avuto il tempo di procurarmi supplementi di dati, ma al mese di giugno dell'anno scorso esistevano a Venezia 189 caffè (dei quali 27 con protrazione di orario), 862 fra alberghi, trattorie, fiaschetterie, osterie, di cui 23 con protrazione di orario.

Venendo poi ad altra statistica, esistevano 489 affitta camere, 93 affitta letti, 4 appartamenti mobigliati.

Cito queste cifre per far vedere quale sorveglianza sia necessaria da parte delle autorità locali.

Voglio sperare che con la nuova legge non verranno accordate nuove licenze, e che si sarà oltremodo severi, profittando di ogni circostanza, per far chiudere gli spacci in soprannumero appena ciò sarà possibile.

CENCELLI. Domando di parlare.

— PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Egregi colleghi. Debbo intrattenere il Senato, come già feci l'anno passato, discutendosi il bilancio dell'interno, sopra una questione che ha grande importanza, ossia la riforma dei tributi locali. E sono costretto a ritornarvi sopra, perchè la questione non ha fatto da allora alcun passo.

Come è noto, vi è un progetto di legge che sta presso una delle Commissioni dell'altro ramo del Parlamento, progetto che fu presentato dall'onor. Sonnino e mantenuto anche dall'onorevole Luzzatti. Ma il progetto è rimasto sempre allo stesso punto e non si è arrivati mai ad alcuna conclusione.

Lo scopo principale di queste parole è quello di provocare dall'onorevole Presidente del Consiglio qualche dichiarazione circa i suoi intendimenti in proposito.

A tale effetto io presenterò un ordine del giorno, che ora brevemente illustrerò.

Come è noto, le provincie e i comuni si trovano in condizioni assolutamente disastrose dal punto di vista finanziario.

L'onorevole Presidente del Consiglio, che è anche presidente di un Consiglio provinciale del Regno, sa meglio di me che gli aggravi a cui sono soggette le provincie e i comuni, vanno aumentando di giorno in giorno, mentre i loro cespiti di entrata sono sempre i medesimi.

È noto pure che le provincie non hanno altro cespiti di entrata, che la sovrainposta fondiaria e tutti sanno che mentre la sovrainposta grava sopra i proprietari di terreni e fabbricati, le provincie provvedono a molti servizi, i quali sono di interesse pubblico, specialmente quelli che riguardano i manicomi, la manutenzione stradale, i brefotrofi, gli ospedali, ecc.

Ora, una delle cose che hanno reclamato

sempre le provincie nei loro congressi, è stata questa: che si dia ad esse la facoltà di imporre anche sopra i redditi mobiliari. In passato, si chiedeva una partecipazione ai redditi di ricchezza mobile. Quando fu presentato il progetto dell'onor. Sonnino, che stabiliva la tassa sul reddito sotto forma di tassa di famiglia, fu domandato dal congresso delle provincie dell'anno scorso, una partecipazione a questo reddito. L'onorevole Presidente del Consiglio ci dirà se intende di far proseguire la discussione di quel progetto di legge o di sostituirlo con altro. Ad ogni modo, volendo anche lasciare l'ordinamento tributario come è attualmente, è bene osservare che esso è applicato in modo assolutamente capriccioso e diverso a seconda delle varie provincie. La sovrainposta, secondo la legge del 1894, è ripartita, fra i comuni e le provincie, in ragione di 50 centesimi per ciascuno, per ogni lira di imposta principale. Ma vi è poi un'altra disposizione contenuta nella legge stessa, la quale limita la facoltà di sovrainporre fino ai 50 centesimi a quelle provincie, le quali, alla data della legge del 1894, si trovavano a non aver ancora raggiunto quel limite; e cioè si stabiliva il limite normale della sovrainposta sulla media del triennio anteriore a quella data. Ora io ho una statistica, redatta dall'Ufficio dell'Unione delle provincie, la quale raccoglie le aliquote della sovrainposta di tutte le provincie del Regno; e da questa statistica risulta che tre soltanto sono le provincie, le quali hanno mantenuto il limite della sovrainposta che avevano nel 1894 e queste sono le provincie di Napoli, Catanzaro e Avellino. Ma è bene osservare che le provincie di Catanzaro e Avellino nel 1894 avevano già superato il limite di 50 centesimi, perchè Avellino aveva 61.49 e Catanzaro 60.06; in maniera che rimarrebbe la sola provincia di Napoli, la quale non avrebbe sorpassato il limite del triennio anteriore al 1894; ma sappiamo anche che la provincia di Napoli si troverà costretta quanto prima a sorpassare quel limite ed avvicinarsi molto al limite legale, ossia ai 50 centesimi. Vi sono soltanto 10 provincie, le quali non hanno superato il limite dei 50 centesimi; 40 provincie nel 1911 dovettero ancora aumentare l'aliquota.

Ho la scala di tutte le aliquote, le quali vanno da Sondrio, la quale è arrivata a sovra-

imporre nientemeno che lire 1.52 e si arriva alla provincia di Cuneo, la quale è giunta a lire 50.49. Vengono poi le provincie che non hanno superato i 50 centesimi e fra queste hanno meno sovrainposta Napoli, Caserta, Milano e Roma. Tutto ciò dimostra l'assoluta inefficacia della legge del 1894.

Risulta pure a chi si occupa di questa questione che il modo come il Consiglio di Stato esamina i bilanci delle varie provincie che superano il limite normale, è molto diverso secondo i casi; perchè mentre per alcune spese il Consiglio di Stato è abbastanza largo, per altre invece è molto rigoroso e non si sa veramente comprendere quale sia il criterio che segua in un caso e nell'altro. È tipico il caso del bilancio della provincia di Roma di quest'anno. La provincia di Roma, come ho detto, non è arrivata ai 50 centesimi e mantiene da molti anni l'aliquota di 46; ma per il fatto che nuovi fabbricati vengono ad essere sottoposti a tassazione, ogni anno ha un aumento naturale della sovrainposta di circa 100,000 lire. Ora, nel bilancio di quest'anno, noi, ripeto, senza aumentare affatto l'aliquota della sovrainposta, abbiamo disposto di questo aumento naturale per alcune spese facoltative e tra le altre ne cito alcune per l'istruzione, per i festeggiamenti del cinquantenario, per la costruzione dello stadio, per concorso alla esposizione stradale di Torino, ecc.

Ora, il Consiglio di Stato, nel parere che ha dato sul bilancio della provincia di Roma, ha mantenuto alcune di queste spese, come il contributo per le spese a favore del Comitato delle feste per il cinquantenario, la spesa per la costruzione dello stadio, la spesa per il concorso alla esposizione di manutenzione stradale e ha tolto quelle relative all'istruzione per alcuni istituti che esistono nella provincia di Roma, per le scuole dei contadini dell'Agro romano, per sussidi, ecc.

È vero che, in seguito a pratiche presso il Ministero dell'interno, l'onorevole Presidente del Consiglio ha creduto, nel decreto Reale per l'approvazione di quel bilancio, di mantenere alcune di queste spese; ma io ho voluto riferire questo caso per dimostrare che i criteri che segue il Consiglio di Stato, nell'esame dei bilanci delle varie provincie, non sono strettamente consoni alle disposizioni delle leggi che ho citato.

I comuni si trovano in condizioni analoghe a quelle delle provincie, se non anche peggiori.

Nel congresso tenuto in questi giorni i sindaci hanno deliberato di chiedere una revisione dei tributi locali con un ordine del giorno che dice: « invocano dal Governo e dal Parlamento le riforme legislative che, col migliore ordinamento dei tributi e con la trasformazione del sistema di tutela, diano alla finanza comunale, la possibilità di corrispondere ai compiti reclamati dal progresso sociale, e riconoscano al municipio maggiore dignità di libero reggimento ».

Le provincie avevano deliberato l'anno passato un ordine del giorno analogo, e che diceva:

« L'Unione delle provincie d'Italia plaudendo al programma del Governo che inizia le riforme dei tributi locali coll'accordare alle provincie l'ultimo decimo di guerra sulla imposta fondiaria, dei terreni e la metà della tassa sulle automobili;

conferma la massima costantemente propugnata da tutte le provincie circa la necessità che sia loro concessa una partecipazione ai redditi non fondiari, per far cessare l'ingiustizia che tutte le spese provinciali siano a carico di una sola categoria di contribuenti;

fa voti che sull'imposta di famiglia, che sarà avocata allo Stato, sia accordato alle provincie di sovrimporre centesimi addizionali non oltre il 10 per cento dell'imposta erariale ».

In settembre vi sarà a Torino un altro congresso delle amministrazioni provinciali e già è all'ordine del giorno lo stesso argomento.

Io spero che l'onor. Presidente del Consiglio potrà dare delle assicurazioni in proposito che mettano le amministrazioni provinciali in grado di poter provvedere meglio ai loro bisogni.

L'ordine del giorno che io presento è questo: « Il Senato invita il Governo a provvedere al più presto al riordinamento dei tributi provinciali e comunali ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'on. senatore di Brazzà ha parlato principalmente della questione di pubblica sicurezza nella città di Venezia, doman-

dandosi se il non essere la pubblica sicurezza di quella città in condizioni perfettamente normali, dipenda da erroneo modo di applicazione sul luogo della legge di pubblica sicurezza, e da cattivo uso dei mezzi che gli sono accordati, o da deficienza di mezzi.

Io esaminerò a fondo la prima parte del quesito, e non mancherò di assumere precise informazioni per sapere se realmente la prefettura e la questura di Venezia adempiono a tutti i doveri imposti al loro ufficio. Se mi persuaderò che a questi doveri non siasi adempiuto completamente, il senatore di Brazzà può essere certo che provvederò immediatamente.

Circa la questione di ordine generale, è un fatto che mancano molte guardie di pubblica sicurezza, e molti carabinieri, per giungere al numero normale della forza necessaria per mantenere la pubblica sicurezza dappertutto, nella giusta misura.

Per quello che riguarda le guardie di pubblica sicurezza, ricordo che io presentai testè al Senato un disegno di legge, il quale migliorando le condizioni fatte a questi agenti, ci dà la speranza di fare arruolamenti sufficienti a colmare i posti stabiliti nell'organico di ciascuna città.

Per i carabinieri Reali trovasi innanzi all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, che il Governo procurerà sia discusso il più rapidamente possibile; esso si prefigge di migliorare tutti gli elementi che concorrono a facilitare gli arruolamenti dei carabinieri, di cui mancano parecchie migliaia per raggiungere il numero stabilito.

Io confido che, quando il numero delle guardie e dei carabinieri sarà quale deve essere, ed anche a Venezia potrà essere assegnata la quota stabilita per quella città, le condizioni della pubblica sicurezza possano migliorarsi.

E vengo ora a rispondere al senatore Cencelli. Egli mi ha posto un primo quesito, molto preciso: il Ministero attuale, mantiene oppur no il disegno di legge che era stato presentato per la riforma dei tributi locali?

Io devo dire francamente che, qual è, non lo potrei accettare per parecchie ragioni. Con quel disegno di legge si verrebbe a cedere ai comuni il dazio consumo per intero, ma togliendo loro la facoltà di valersi delle tasse di famiglia, sul valore locativo, ed altre tasse di-

rette. In sostanza si verrebbe a stabilire che i comuni devono provvedere quasi per intero alle loro spese, col solo provento del dazio di consumo. Posta questa condizione di cose che ne avverrebbe? Si farebbe il rovescio di quello che d'ordinario noi abbiamo procurato di fare, vale a dire alleviare l'onere portato dal dazio consumo, affinché il vivere nelle grandi città non riuscisse troppo caro.

Infatti, se noi riduciamo i comuni nella condizione di lasciar loro come unica risorsa il dazio di consumo, verremmo a costringerli ad elevare grandemente questo dazio, cioè a peggiorare le condizioni già così tristi delle classi poco agiate, specialmente nelle grandi città.

D'altra parte, con quel disegno di legge, per compensare le finanze dello Stato della perdita che verrebbero a subire pel cessato cospite del dazio di consumo, si istituirebbe per conto dello Stato una tassa di famiglia generale per tutto il Regno sui redditi dalle 1000 lire in su.

Comincio dal premettere che attualmente vi sono tre o quattro mila comuni che non hanno tassa di famiglia, e per questi comuni, che non sono certo i più ricchi, sarebbe una nuova imposta diretta di Stato che si verrebbe ad imporre. Osservo poi che cominciando da un reddito di mille od anche di due mila lire, si viene a considerare come ricchezza atta a sopportare una nuova imposta diretta un reddito che tale non mi sembra.

Nelle condizioni attuali del paese, una nuova imposta governativa che colpisca anche i piccoli redditi avrebbe una ripercussione gravissima nell'opinione pubblica.

Ho già detto che la tassa di famiglia non esiste in tre o quattro mila comuni; aggiungo che nei comuni dove c'è, meno poche eccezioni, fu stabilita in misura lievissima, unicamente perchè la nostra legislazione non consente di aumentare i centesimi addizionali di là della misura legale, finchè non si sia sperimentata, fra le altre, la tassa di famiglia o quella sul valore locativo. Ecco perchè una gran parte dei comuni italiani hanno applicata la tassa di famiglia in misura molto tenue. Se in questi comuni si sostituisse questa tassa lievissima con un'imposta diretta governativa in misura più grave, si verrebbero ad aggravare le condizioni dei contribuenti, non solo dove la

tassa di famiglia non esiste, ma anche in moltissimi di quei comuni dove è stabilita.

L'ordinamento della tassa di famiglia è una delle questioni più difficili. Il Senato ricorda certamente che ogni tanto la istituzione di questa tassa, specialmente nelle provincie meridionali, ha per conseguenza una sommossa; il popolo insorge e va a bruciare gli archivi comunali, il che dimostra che l'imposta non è davvero popolare.

Se la tassa di famiglia produce questi effetti ora che è stabilita in misura lieve e va a beneficio diretto dei comuni, possiamo comprendere che non diventerebbe più popolare quando fosse istituita a beneficio dello Stato.

Io credo che la tassa di famiglia possa essere realmente una risorsa per i comuni, qualora si tenga esatto conto delle condizioni speciali locali, ed essa sia organizzata nel modo più adatto alle condizioni stesse, mentre lo Stato dovrebbe organizzarla dappertutto in modo uniforme, ciò che urterebbe, in moltissimi casi, contro le consuetudini locali.

Debbo quindi dire francamente che, nei termini in cui la proposta è stata presentata, non mi sentirei di sostenerla. Aggiungo anche che, a quanto mi consta, la Commissione stessa, che sta esaminando questo disegno di legge, è presso a poco nello stesso ordine di idee.

Detto questo però, riconosco la necessità di alcuni provvedimenti in favore delle provincie e dei comuni.

Anzi dirò, incidentalmente, che ho già preparato, d'accordo col mio collega delle finanze, due disegni di legge: il primo per disciplinare le spese facoltative, cristallizzate ora nella somma stabilita con la legge del 1894; l'altro per dare maggiore latitudine alla cifra della sovrimposta, con discipline più conformi alle condizioni odierne riguardo ad alcune spese facoltative.

E qui rispondo ad un'altra parte del discorso del senatore Cencelli, il quale osservò che il Consiglio di Stato, secondo lui, non segue un criterio molto uniforme nel giudicare delle spese facoltative che si possono ammettere e di quelle che debbono essere cancellate.

Il Consiglio di Stato ha il sistema di applicare rigidamente la legge e propone, inesorabilmente, di cancellare quelle spese facoltative che il testo della legge non consente di iscri-

vere nei bilanci; ma, come il senatore Cencelli ha ricordato, il Consiglio dei ministri, valendosi di una facoltà che gli è data, riesaminando i pareri del Consiglio di Stato, ammette invece alcune di quelle spese che sono di un evidente interesse, ed il senatore Cencelli stesso ha rammentato alcune spese votate dalla provincia di Roma, che non erano state ammesse dal Consiglio di Stato e che lo furono invece dal Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri segue il sistema di ammettere, fra le altre, molto largamente, le spese che riguardano, o opere di beneficenza di evidente utilità, o opere per istruzione pubblica. Su di questo punto il Consiglio dei ministri è larghissimo, perchè crede che queste somme, non elevate del resto, ma destinate a scopi di così essenziale importanza, siano bene spese, mentre un mezzo centesimo od un centesimo di più di sovrimposta a carico dei contribuenti, quando è diretto a migliorare le condizioni della pubblica istruzione o a provvedere a miserie veramente gravi, costituisce un aumento pienamente giustificato.

Io posso accettare l'ordine del giorno del senatore Cencelli come invito ad esaminare o provvedere a questa materia, ma rimanendo bene inteso che non assumo alcun impegno di seguire il sistema proposto nel disegno di legge di cui ho parlato. (*Approvazioni*).

CENCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Ringrazio il Presidente del Consiglio delle spiegazioni che ha voluto darmi. Io non intendevo affatto di patrocinare il progetto dell'onorevole Sonnino, accettato anche dal ministro Luzzatti: a me importa che si provveda in qualche modo al riordinamento dei tributi provinciali e comunali.

Sono sicuro che il progetto dell'onorevole Giolitti, che è così pratico ed esperto di amministrazione pubblica, potrà rispondere meglio agli interessi dei comuni e delle provincie.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Ringrazio il Presidente del Consiglio delle parole dette riguardo a quel che farà per la pubblica sicurezza di Venezia, e spero che vorrà considerare la topografia della città nel destinare il numero degli agenti necessari.

INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. Veramente poco mi resta a dire dopo le dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio poiché la questione sollevata dal senatore Di Brazzà riguarda esclusivamente la tutela della sicurezza pubblica ed il Presidente del Consiglio ha dato tali assicurazioni che il senatore Di Brazzà ha potuto dichiararsi pienamente soddisfatto. In rapporto poi all'opera dell'autorità politica per ciò che riguarda l'apertura e la chiusura dei negozi o spacci di liquori, quantunque vi sia una legge che organizza e disciplina questa questione, bisogna d'altra parte lasciare all'autorità politica una certa latitudine per adattare i provvedimenti alle necessità locali.

La questione veramente grossa è quella posta innanzi dal senatore Cencelli, questione che può ormai dirsi una *vetusta quaestio*. È una questione che si riproduce sempre, ma la soluzione non è troppo facile, perchè il provvedere al riordinamento dei tributi locali io ho sempre ritenuto che abbia come premessa necessaria il riordinamento dei tributi dello Stato: sono queste due materie che non si possono assolutamente scindere. Non potete ritoccare i tributi locali senza dare un riordinamento a tutto intero il sistema finanziario dello Stato.

L'onor. Presidente del Consiglio ha benissimo osservato che la tassa di famiglia è una tassa che ha carattere domestico, carattere locale. Vi sono paesi, specialmente del Mezzogiorno, che vi si ribellano. Ora diceva bene il Presidente del Consiglio: se come tassa locale, a cui debbano attingere tutte le loro risorse i municipi, non è possibile introdurla in certi paesi, come volete che la si adotti come tributo di Stato?

Questa materia richiede studi non pochi, e il compianto onor. Majorana aveva istituito una Commissione Reale col mandato di rivedere tutta intera la legislazione finanziaria.

La Commissione Reale per parecchi anni ha volto il suo studio, le sue fatiche a questo riordinamento. Ma il lavoro non lieve della Commissione è riuscito un lavoro di ritocco; si è riveduta ogni legge, ma non si è riformata interamente, cioè nel suo organismo; si è studiato il modo di poterne alleggerire o accrescerne in qualche modo gli effetti, il che non significa riforma, significa soltanto rimaneg-

giare ogni singola legge per renderla meno crudele nelle sue applicazioni, oppure un po' più produttiva quando ciò si ritenga possibile.

Or dunque io credo che il Governo attuale, sotto la presidenza dell'onor. Giolitti, vorrà considerare questa materia come degna di studio. Se si presenterà qualche progetto di legge, sarà certamente un progetto organico, che non consideri solo ciò che si riferisce agli interessi delle provincie o dei comuni, ma coordini gli interessi delle provincie o dei comuni coll'interesse dello Stato, in modo che si possa riordinare tutto intero il sistema finanziario del nostro paese, mettendolo sopra un assetto più logico, più adatto alle circostanze e alle necessità del paese.

Ad ogni modo questo è affare di governo e non è possibile di poter in modo adeguato dare svolgimento a un tema così difficile, tema che richiede molti studi, molta prudenza e che è veramente degno che l'onor. Presidente del Consiglio, se non voglia risolvere del tutto la questione, l'avvii verso una possibile soluzione.

Quanto all'opera del Consiglio di Stato, l'onorevole Presidente del Consiglio ha ben risposto, che egli non aveva ragione di difendere l'opera, giacchè il Consiglio di Stato si difende da sè. I suoi pronunciati sono stati sempre ispirati al più rigido rispetto della legge, e fa assai bene il Consiglio di Stato a volere la più rigida esecuzione delle disposizioni della legge. È poi nelle facoltà del Governo di temperare i rigori di questi pronunciati con la necessaria prudenza amministrativa e a seconda delle circostanze che si presentano e che il Governo può e deve conoscere.

Io sono persuaso che se ci fosse un pronunciato del Consiglio di Stato in cui ci possano essere dei dubbi intorno all'interpretazione della legge (in materia di diritto non c'è niente di assoluto) la legge dà i modi per poter correggere una interpretazione che possa sembrare errata.

Dunque il senatore Cencelli può dirsi soddisfatto per le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio. Io credo poi che la Commissione di finanze non possa accettare l'ordine del giorno proposto dal senatore Cencelli che nei sensi nei quali l'ha accettato il Presidente del Consiglio, cioè come una semplice raccomandazione.

GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GUALA. Divido perfettamente la fiducia dell'on. relatore, che cioè questa grave questione dei tributi locali sarà dal Governo presa in esame.

Ma io mi rallegro intanto di questa discussione, che si è ora iniziata, e che è la prima volta che si fa in Senato, questione che è diventata di grandissima urgenza.

Io ho sentito deplorare l'applicazione della tassa di famiglia che incontra in parecchie località un'opposizione gravissima sistematica, ma la condizione della proprietà fondiaria è tale ormai che non risponde più alle esigenze economiche dell'imposta. L'imposta sulla proprietà fondiaria bisogna che lasci un sufficiente margine alla rendita...

TAMASSIA. *(Interrompe)*.

GUALA. La proprietà fondiaria ha guadagnato in passato...

TAMASSIA. Anche nel presente.

GUALA. Ma questo significa impugnare la verità!

Quando si hanno di questi concetti allora è inutile discutere. *(Rumori)*.

Io dico bisogna fare una considerazione generale.

Si è parlato dell'imposta di famiglia; ma in confronto di quello che paga l'imposta fondiaria, l'imposta di famiglia è relativamente mite. Con questa affermazione voglio venire alla conclusione che bisogna trovare assolutamente la maniera di stabilire la percentuale nella quale debbano concorrere queste due imposte in una proporzione giudicata sufficiente, non già dal Governo, ma dalle Amministrazioni locali, dalle Deputazioni provinciali riunite con le Giunte amministrative comunali, comune per comune. Senza di questo non è possibile giungere ad alcun risultato pratico.

Io sento dire che l'imposta di famiglia è eccessiva. Ma, santo Iddio, siamo venuti sino a questi ultimi tempi in cui nei comuni si pagavano quattro quinti del passivo con i dazi di consumo. E questa è forse giustizia?

Io sono lietissimo che la questione sia agitata con serietà dal Senato, perché credo che il nostro sistema tributario locale sia da rifare. Io sono stato preso all'improvviso da questa discussione, non posso quindi fare confronti.

Ma certo vi è qualche cosa nel nostro sistema tributario che non cammina più.

L'imposta sui terreni in alcune località non lascia più sufficiente margine allo sviluppo dell'agricoltura.

A me basta di avere dette queste poche cose: credo necessario rivedere il sistema tributario dei comuni; credo che certe imposte siano diventate opprimenti per la proprietà e che impediscano lo sviluppo utile della rendita della terra. Ne sono persuasissimo e ne ho anche delle prove.

Sento che ci sono delle opinioni radicalmente contrarie. Ebbene si discuta, ma è necessario pensare al riordinamento dei tributi comunali.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non intendo di entrare nel merito della questione; ma, se il Senato mi consente, siccome il senatore Cencelli ed ora il senatore Guala parlarono come di cosa di facile applicazione della sovrimposta alla imposta di ricchezza mobile, io, senza volere escudere *a priori* questa soluzione, mi credo in dovere di dire brevemente delle difficoltà gravissime che s'incontrano nel far partecipare i comuni e le provincie all'imposta di ricchezza mobile.

Premetto intanto che prima del 1870 tale partecipazione esisteva, ma si dovette abolire per le gravi conseguenze alle quali si era andati incontro. Vi sono enti i quali hanno redditi in quasi tutto il Regno, come gli Istituti di emissione, le grandi Società che esercitano istituti di credito, ed altri; ed in questi casi bisognerebbe ricercare quale sia la parte del reddito di un ente che si deve applicare ad un determinato comune: quindi una serie infinita di contestazioni. Vi sono poi dei piccolissimi comuni nei quali, per l'esistenza di forza motrice od altro, sono esercitate industrie ricchissime: ora, se questi piccoli comuni avessero diritto ad una partecipazione al reddito di ricchezza mobile, avrebbero una rendita larghissima, mentre invece la massima parte dei piccoli comuni non prenderebbe un centesimo per la ricchezza mobile, poichè probabilmente il solo reddito di ricchezza mobile sarebbe dato dallo stipendio del segretario o di qualche altro

impiegato. Quindi, i piccoli comuni non prenderebbero assolutamente nulla nel maggior numero dei casi.

Di più, vi è il pericolo che si formi una concorrenza industriale tra comune e comune, tra il comune che preleva un'imposta di ricchezza mobile sulle industrie ed il comune invece il quale può, per i suoi mezzi, esonerare le industrie da questa sopratassa. Quindi si creerebbe una disuguaglianza di condizioni per le stesse industrie secondo il comune nel quale sono esercitate.

E accenno a ciò unicamente per dimostrare al Senato che il problema non è di così facile risoluzione come può a prima vista apparire, specialmente perchè l'imposta di ricchezza mobile è costituita in modo non corrispondente alle circoscrizioni comunali e ai bisogni dei diversi comuni. Bisogna poi notare che non si può gravare troppo la mano sulla sovrainposta di ricchezza mobile per non creare alle industrie italiane una condizione di inferiorità di fronte alle industrie estere, mentre è necessario con tutti i mezzi di favorire le nostre industrie.

Questo ho voluto dire, perchè il problema, anche da questo lato apparentemente più semplice, porta pure delle gravi complicazioni. (*Approprazioni*).

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Il Governo, il relatore, il Senato sono tutti convinti del bisogno di riformare il nostro sistema tributario; però, a misura che se ne tocca un punto qualunque, si solleva una serie di difficoltà, di fronte alle quali viene meno l'animo più audace, che osa affrontare questo problema, il quale, lungi dall'esser semplice, è molto complesso e difficile.

Il Presidente del Consiglio, con quel buon senso che lo distingue e che tocca precisamente le questioni nel vivo, ha detto benissimo della grande difficoltà che vi è per chi voglia con una tassa diretta riformare il sistema tributario. La questione è gravissima: le tasse dirette generalmente fruttano poco e pesano enormemente. Bisogna studiare mezzi adeguati con i quali si possa raggiungere il fine; nulla di più regolare che colui il quale si trova in migliori condizioni paghi di più. Dovrebbe trovarsi una formula pratica, che ci permettesse di con-

seguire questo fine senza violare quei principi di correttezza, di giustizia amministrativa e tributaria che devono essere la base di tutto il sistema. A me pare che il difetto precipuo (sarò breve, perchè diversamente entrerei nel merito di una grave discussione, la quale deve essere risolta a tempo e luogo), la causa di questo grande disagio finanziario dei comuni e delle provincie, e di rimbalzo anche dello Stato, consista nella grande confusione e promiscuità dei servizi pubblici da una parte e dei tributi dall'altra. Vi sono servizi pubblici di indole universale, che non possono venire disimpegnati se non esclusivamente dallo Stato; vi sono dei servizi del tutto specificatamente locali e variabili da un punto all'altro, secondo le esigenze, le condizioni e i bisogni dei luoghi, i quali meritano di avere uno svolgimento del tutto locale, con criteri regolatori specialissimi. Le tasse che gravano sui redditi per loro natura indipendenti dai luoghi e pertinenti a cittadini, che nel comune non hanno residenza, quali sono la rendita fondiaria rusticana, i redditi di ricchezza mobiliare, debbono essere gravati con aliquote uniformi per il disimpegno dei servizi statali, non debbono essere sottoposti a sovrimposte locali.

Per sollevare le condizioni finanziarie della provincia e dei comuni la riforma dovrebbe consistere nello esonerarli dai servizi pubblici di natura statale; ad esempio, dalle spese relative alla pubblica istruzione, all'amministrazione della giustizia, alla pubblica sicurezza, al mantenimento dei matti e simili, anzichè concedere quote di sovrimposte su redditi, che ai comunisti non appartengono. La promiscuità tra Stato, comune e provincia, per le tasse d'ogni natura, anche per quelle che riflettono forze motrici, mantiene un intreccio, un aggrovigliamento d'interessi che debbono necessariamente venir in continuo conflitto.

Per esser breve, poichè non è questo il momento di fare una discussione ampia su questa materia, dirò in primo luogo che alla tassa diretta su la rendita non bisogna pensare, perchè nella sua attuazione è sempre gravosissima e spesso ingiusta; in secondo luogo bisogna con larghezza concedere ai comuni facoltà di provvedere a ciò che tocca il disimpegno dei servizi pubblici locali nel modo che reputo-

ranno più opportuno, con tributi che gravino su gli abitanti.

A me sembra che criterio direttivo principale per la riforma tributaria dovrebb'essere quello di distinguere bene i servizi pubblici; da una parte porre quelli di indole statale, dall'altra quelli di indole locale; dare autonomia ai comuni per i servizi locali; ma riservare allo Stato il disimpegno completo di tutti i servizi dovuti ai cittadini in qualunque punto si trovino, in qualunque punto abitino.

Questo è un concetto che ampiamente dovrebbe essere svolto a tempo e luogo; per ora trovo esatta la risposta data dal Presidente del Consiglio all'onor. senatore Cencelli. Egli ha detto: siamo d'accordo in massima, riserviamo a tempo e luogo la discussione dei mezzi per raggiungere lo scopo.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ritenevo che della riforma dei tributi locali si sarebbe trattato nella discussione del bilancio del Ministero delle finanze, e mi proponevo di prendere la parola in quell'occasione; ma giacchè la questione è stata posta, consenta a me il Senato di esporre brevi considerazioni.

Mi rallegro che si sia messo innanzi il grave problema, ma non posso essere lieto di quanto l'onorevole Presidente del Consiglio ha detto a proposito del progetto presentato per la riforma dei tributi locali dal Ministero Sonnino. Quel progetto è tanto importante che due Ministeri l'hanno mantenuto, e non hanno per ora deciso di respingerlo; esso è ancora sotto esame, ed io spero che l'onorevole Presidente del Consiglio vorrà considerarne meglio la portata, per vedere di conservarne la vera sostanza pur facendo quelle modificazioni che potranno sembrare convenienti.

È un fatto che, dopo presentata la riforma tributaria dal Ministero Sonnino, tutti i congressi che si tennero dai rappresentanti sia dei comuni, sia delle provincie, fecero voti perchè diventasse legge.

Vari Consigli provinciali inviarono istanze al Governo in questo senso, ed anche ultimamente, nel congresso tenuto in Roma, furono manifestate opinioni favorevoli alla riforma proposta da quel Ministero, riconoscendosi che essa poteva dirsi veramente organica e che semplificava tutto l'ordinamento delle tasse

locali: dazio consumo ai comuni; tassa di famiglia allo Stato; decimo della fondiaria alle provincie.

Il dazio consumo ora è pagato in parte ai comuni e in parte allo Stato; questo, avendo abolite alcune voci di dazio, rimborsa ai comuni il danno che hanno avuto per l'abolizione.

Alcuni comuni, avendo fatto il passaggio da comune chiuso a comune aperto, ricevono dallo Stato un premio per questa riforma, cosiddetta *democratica*. Deriva da tutto ciò una complicazione di contabilità fra Stato e comuni, che reca non piccoli inconvenienti.

Quanto alla tassa di famiglia, apprezzo le ragioni esposte dall'onor. Presidente del Consiglio, che cioè questa tassa nella sua applicazione incontri gravi difficoltà, ma ritengo che esse non sorgerebbero se la tassa fosse applicata dallo Stato, con esenzione dei redditi minimi. La tassa di famiglia ora è applicata al contrario di quello che dovrebbe essere, e grava specialmente sui meno abbienti. Nei piccoli comuni frequentemente, essa è un'arma di prepotenza e di vendetta in mano dei partiti dominanti che colpiscono gli avversari, esentando gli amici. In un comune importante, la tassa di famiglia era imposta in modo tale, che io mi sono domandato se valeva la pena di aver conquistato la libertà e l'indipendenza per diventare poi schiavi di una minoranza che applicava le tasse così ingiustamente...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Era una schiavitù di poche lire, in ogni modo.

FRASCARA. Anche poche lire sono un aggravio sensibile per molti cittadini, le tasse sono tanto più antipatiche, quando si prestano a creare delle ingiustizie. La tassa fondiaria, benchè grave, si paga volentieri, perchè è applicata in modo regolare, ma il far dipendere un balzello dal capriccio di pochi assessori o di Commissioni composte di persone partigiane, riesce cosa intollerabile.

So di un grande comune, nel quale una persona, molto agiata, era tassata in prima categoria, e bastò che il contribuente andasse a parlare con un assessore, perchè in dieci minuti senza alcuna seria dimostrazione, si accordasse il passaggio nella categoria inferiore, con diminuzione di qualche centinaio di lire all'anno.

Una tassa che si può applicare in questo modo è una iniquità, che deve scomparire dal nostro sistema tributario. Se questa tassa fosse trasformata in governativa, l'applicazione sarebbe molto più seria e regolare. Essa assumerebbe il carattere di quella tassa sull'entrata, progressiva, che è stato uno dei capisaldi del programma dell'onor. Giolitti. Credo perciò che egli non possa dichiararsi contrario a questa riforma, la quale ha certamente un'alta importanza e darebbe luogo a discussioni animatissime, ma si ispira ad un concetto elevato della pubblica amministrazione e dell'applicazione e distribuzione delle imposte.

Quanto al dazio consumo non a caso ho detto che l'abolizione del comune chiuso si credeva erroneamente una riforma democratica.

Ho assistito a questa abolizione nella mia Alessandria. Io stesso ho combattuto come consigliere comunale la trasformazione del comune da chiuso in aperto, dimostrando che essa avrebbe gravato specialmente sui piccoli consumatori, su quelli che vanno a comprare pochi soldi di commestibili, o bevande, mentre se ne sarebbero avvantaggiati coloro che possono fare provviste all'ingrosso. Questo infatti si è verificato, perchè i generi di consumo sono cresciuti di prezzo, e la gente povera non ne ha risentito alcun vantaggio.

E grave danno ne ha sofferto il bilancio comunale, il quale ha perduto, con la diminuzione degli introiti daziari, la sua principale entrata, quella che dava elasticità all'azienda. Fu raddoppiata la sovrimposta sui terreni e fabbricati, furono applicate *ex novo* la tassa di famiglia, la tassa d'esercizio, la tassa sul valore locativo, ma non ostante questo accumularsi di imposte dirette, il bilancio è in cattive condizioni. Le cose sono a tal punto che persone autorevolissime avevano pensato di fare una proposta, quella cioè di permettere ai comuni, che hanno abolito la cinta daziaria, e che sono diventati aperti, di ritornare al dazio chiuso, se non altro per alcune voci.

Non aggiungo altre considerazioni: voglio solo pregare la cortesia del Presidente del Consiglio di volermi rispondere a questa domanda: quale accoglienza farebbe egli ad una proposta di questo genere, che, non mi nascondo, è grave, e cioè che i comuni danneggiati dal passaggio da comune chiuso a comune aperto, possano in

dati limiti e con determinate cautele ritornare al comune chiuso?

Giacchè ho la parola, desidero di raccomandare al Presidente del Consiglio un argomento completamente diverso, ma che pure ha importanza notevole per la tutela dei comuni, e cioè la sorte dei ragionieri di prefettura.

Ho l'onore di far parte dell'Ufficio centrale che esamina il progetto di legge presentato per il miglioramento della carriera degli impiegati delle Amministrazioni provinciali, e sono ad esso favorevole; ma anche i ragionieri di prefettura, che sono in condizioni inferiori a quelle dei colleghi delle altre Amministrazioni dello Stato, intendenze, ragionerie centrali dei vari Ministeri ecc., meritano speciale attenzione.

Questi funzionari prestano servizi molto utili ed importanti, non solo nelle loro ordinarie attribuzioni, ma anche quando sono chiamati come commissari Regi, o invitati dai sindaci dei piccoli comuni a verificare le contabilità delle Amministrazioni locali.

Noi predichiamo l'autonomia dei comuni, e ciò è giustissimo per i grossi comuni, che possono procurarsi dei buoni impiegati, mentre per i piccoli la tutela diretta delle autorità provinciali è indispensabile, specialmente per la contabilità, e a questa provvedono i ragionieri. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Frascara mi ha posto un quesito in questo senso: che cosa direi di un disegno di legge che autorizzasse i comuni, che hanno deliberato di diventare comuni aperti e tali sono diventati, a ritornare al sistema del comune chiuso.

Io credo, francamente, che sarebbe un camminare al rovescio, contro alla corrente di questi ultimi anni.

Il Parlamento è stato di accordo nell'abolire il dazio sui farinacei; è stato d'accordo nel favorire i comuni che volessero diventare comuni aperti, ed è stato d'accordo nello iscrivere somme cospicue nei bilanci per indennizzare i comuni della perdita che subivano con questa trasformazione.

Il dichiarare aperto un comune, evidente-

mente è un beneficio grandissimo per la classe meno ricca, e facilita di molto l'impianto d'industrie.

Il senatore Frascara sa che la più grande parte dei paesi civili non ha dazi di consumo a comune chiuso: noi l'abbiamo preso dalla Francia, ma la Germania, l'Inghilterra, paesi indubbiamente civili ed industriali, non hanno mai pensato di chiudere con barriere l'abitato di un comune.

Io credo che bisogna andare a rilento prima di disturbare le finanze comunali rendendo aperti i comuni che erano chiusi; ma, dopo che questo si è fatto, dopo che si sono creati interessi nuovi, impianti di industrie nuove, fondate appunto su questa variata condizione del comune, venire nuovamente a chiudere i comuni col dazio murato, costituirebbe, credo, un regresso che potrebbe avere conseguenze non buone.

Certo il disegno di legge sui tributi locali, intorno al quale io ho espresso francamente la mia opinione, semplificava la questione, cedendo il dazio di consumo ai comuni; ma si concedevano contributi fortissimi a favore delle grandi città, dei comuni chiusi, mentre nulla si dava a quasi tutti i comuni piccoli. Quindi io non credo che sia questa una soluzione logica della questione delle finanze locali.

Tutti infatti sappiamo che, se sono in difficoltà le grandi città, sono in condizioni certamente molto più tristi i piccoli comuni, i quali non hanno altra risorsa che la sovrainposta sui terreni; e l'onor. senatore Frascara conosce bene che ci sono, specie nei comuni di montagna così numerosi in Italia, comuni il cui terreno è così poco fertile che un aumento d'imposta su di esso è quasi impossibile.

Per conseguenza io non mi sentirei di incoraggiare una corrente di trasformazione dei tributi nel senso di tornare a rendere chiusi i comuni che hanno ottenuto il grande beneficio di essere aperti.

Quanto ai ragionieri di prefettura, di cui l'onor. senatore Frascara si è occupato, io divido pienamente l'opinione sua intorno all'utilità dell'opera di questi funzionari, ma nello stesso tempo ricordo che due o tre anni or sono si è fatta una legge apposita per essi.

Se ora con una legge si provvede ad un'altra categoria di impiegati di prefettura, non è una

ragione buona questa per fare un'altra legge per quella stessa classe già favorita con una legge speciale di qualche anno addietro. Non dico che non si possa in seguito, a misura che miglioreranno le condizioni del bilancio, migliorare anche le condizioni dei ragionieri di prefettura, ma non vi sarebbe motivo per fare oggi per essi ciò che è stato fatto già alcuni anni or sono, trascurando altre categorie che finora non avevano ottenuto miglioramenti.

Riassumendo, io divido pienamente l'opinione dell'onor. senatore Frascara sull'utilità dell'opera di quei funzionari e mi auguro che venga il giorno in cui si possa nuovamente migliorarne le condizioni, ma riconosco che oggi l'urgenza è di migliorare le condizioni delle classi superiori degli impiegati di prefettura, perchè solamente in questo modo possiamo sperare di attirare nella carriera direttiva giovani veramente d'ingegno. (*Approvazioni*).

FRASCARA. Ringrazio il Presidente del Consiglio delle risposte date.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di procedere alla discussione dei capitoli, pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dall'onor. senatore Cencelli, ed accettato, dall'onor. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e dalla Commissione di finanze.

L'ordine del giorno dell'onor. senatore Cencelli è così concepito:

« Il Senato invita il Governo a provvedere, al più presto, al riordinamento delle finanze provinciali e comunali ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per combattere l'invasione dello cavallette;

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1911

Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 46,438.62 verificatesi nel conto consuntivo 1909-910 in conto dei residui in passivo degli esercizi 1908-909 e retro;

Approvazione della maggiore assegnazione di lire 9516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910;

Approvazione della eccedenza di impegni per la somma di lire 143.58 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 5: « Spese di ufficio del Ministero » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli sullo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione degli animali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali e all'onorevole senatore Torrigiani della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione dello: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 548).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912.

Essendosi chiusa la discussione generale, procederemo alla discussione dei capitoli, avvertendo, per questo e per tutti gli altri bilanci che si discuteranno in seguito, che si avranno per approvati quei capitoli che non daranno luogo a discussione.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,283,313 »
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	90,000 »
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Spese fisse)	97,810 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,000 »
5	Spese per la copiatura a cottimo	60,500 »
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	32,000 »
7	Ministero - Spese d'ufficio	123,900 »
8	Ministero - Fitto di locali per uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	33,800 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali . . .	27,400 »
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	692,700 »
11	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	53,000 »
12	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	40,000 »
13	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	42,500 »
14	Funzioni pubbliche e feste governative	25,000 »
15	Medaglie e diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie	7,000 »
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse)	6,350 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,635,273 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,635,273 »
17	Personale del servizio araldico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,070 »
18	Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del R. decreto 2 luglio 1896, n. 313)	9,330 »
19	Indennità di traslocamento agli impiegati.	235,000 »
20	Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai Gabinetti del ministro e del sotto-segretario di Stato	1,150,000 »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	16,000 »
22	Spese di posta.	12,000 »
23	Spese di stampa	113,050 »
24	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	32,700 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell' art 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato, della Consulta araldica e degli archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario	57,290 »
27	Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli archivi di Stato.	25,000 »
28	Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dell'interno, e rispettive famiglie	40,000 »
29	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	2,000 »
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
31	Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari e spese diverse per gli esami stessi	41,000 »
32	Spese casuali	50,000 »
		4,422,713 »
	Debito vitalizio.	
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie.	8,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	8,200,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	8,200,000 »
34	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	100,000 »
		8,300,000 »
	Spese per gli Archivi di Stato.	
35	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	807,572 »
36	Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	14,000 »
37	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato .	65,000 »
38	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	31,250 »
39	Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato. . . .	140,000 »
39 <i>bis</i>	Impianto e funzionamento del laboratorio per il restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno (articolo 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232)	8,000 »
		1,065,822 »
	Spese per l'Amministrazione provinciale.	
40	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	10,172,827 »
41	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	48,000 »
42	Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse)	336,000 »
43	Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse) . . .	616,300 »
44	Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale	2,750 »
45	Spesa per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno	11,500 »
46	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse).	84,070 »
47	Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116	400,000 »
48	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale (Spese fisse)	35,500 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	11,706,947 »

	<i>Riparto</i> . . .	11,703,947 »
49	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000 »
50	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta - Compensi al personale addetto alla Direzione, all'Amministrazione e alla tipografia della <i>Gazzetta Ufficiale</i> per lavori straordinari e maggiore orario	249,900 »
51	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e vario	600 »
52	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie	25,000 »
		11,985,447 »
	Spese per la pubblica beneficenza.	
53	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi.	600,000 »

PRESIDENTE. È iscritto a parlare su questo capitolo 53 il senatore Cencelli, al quale do la parola.

CENCELLI. L'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha speso una parte non piccola della sua bella relazione per illustrare le condizioni in cui si trovano i disgraziati ciechi in Italia, e per dimostrare la necessità di provvedere con più efficacia alla loro istruzione ed alla loro educazione, soprattutto professionale. Egli conclude questa parte con queste parole che è bene ripetere:

« È realmente necessario che l'aiuto del Governo sia più efficace; istruire i ciechi è bene, educarli è meglio, porli in condizione di sopprimere al proprio sostentamento, francarli dalla umiliazione di vivere di limosina è indispensabile: a raggiungere tali fini intendo la sezione romana della Società nazionale Margherita di patronato per i ciechi con la istituzione di un laboratorio per gli insegnamenti professionali. A raggiungere tali fini dovrebbero intendere le più importanti sezioni della Società nazionale. Però i mezzi sono pochi; si velea provvedere con una tombola a favore della sezione romana, la Camera ne ha approvato il progetto, l'Ufficio centrale che lo studiò, diede voto favorevole. Intanto, siccome piovevano i progetti per le

tombole, il Senato con una sua deliberazione no ha sospesa la discussione ».

Giacchè non è possibile invocare dal ministro un contributo maggiore per venire in aiuto di questi disgraziati, vorrei pregare il Senato di autorizzare la Presidenza a voler rimettere all'ordine del giorno il progetto di legge, che era stato già approvato dalla Camera e che aveva avuto anche la sanzione dell'Ufficio centrale, affinchè con questa tombola, che potrebbe daro certamente notevoli proventi, si possano radunare mezzi sufficienti per provvedere al sostentamento ed alla educazione di questi poveri disgraziati.

Mi permetto quindi di presentare il seguente ordine del giorno: « Il Senato delibera che sia rimesso all'ordine del giorno il progetto di legge approvato dalla Camera e dall'Ufficio centrale del Senato, per una tombola a favore della Società nazionale Margherita di patronato per i ciechi ».

Spero che l'Ufficio centrale non vorrà opporsi a quest'ordine del giorno.

INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. Io unisco la mia preghiera anche a nome della Commissione di finanze, a quella che è stata sottoposta al Senato

dal senatore Cencelli: ma aggiungerei qualche altra cosa, perchè vorrei rammorbidire l'animo del ministro dell'interno, veramente il concorso del Ministero, per quest'opera benefica di educare i ciechi non è molto. Da quello che risulta dalle statistiche il Ministero non concorre con più di 30,000 franchi. In tutti i paesi del mondo il concorso del Governo in questa materia è molto più serio, molto più efficace.

La Francia, come ho fatto notare nella relazione, spende oggi 250,000 lire; ma ci sono proposte innanzi al Senato francese, per le quali il Governo dovrebbe spendere quattro milioni. (*Commenti del ministro del tesoro*).

Non si pretende questo; ho voluto solo dire quello che si fa in altri paesi. Si è giunti a dare una professione a questi ciechi: in Sassonia il problema è risoluto: in Inghilterra il 65 per cento vive di un mestiere.

Io non sostengo che si possa abolire tutta questa grande miseria che affligge l'umanità; ma credo che il Governo possa concorrere con altri mezzi per diminuirla.

Si tratta di un'opera di beneficenza che ha carattere sociale, perchè si vogliono mettere i ciechi in condizione di bastare da sé al proprio mantenimento; e a tal fine non basta un istituto in cui s'insegni ad essi a leggere e a scrivere; ma occorre l'istituzione di laboratori, in cui ad ogni cieco, secondo la vocazione si insegni una determinata professione.

Io non credo che il Governo possa dare a questi istituti quello che occorre perchè possano vivere e prosperare; ma può concorrervi, eccitando anche la beneficenza privata.

I patronati, soprattutto nell'alta Italia, fanno del bene; bisogna estendere la loro azione anche negli altri punti della penisola.

Data la somma stanziata in bilancio, il concorso dello Stato non può essere grande; in luogo di trenta mila saranno quaranta, cinquanta mila franchi, ma tutto ciò non basta; perciò io spero che il Senato vorrà approvare l'ordine del giorno del senatore Cencelli; con esso si ottiene il contributo indirettamente volontario del paese; è vero che si tratta di giuoco; ma come c'è il giuoco del lotto, si può permettere anche che ci sia questa tombola intesa a rendere un beneficio ad una istituzione così benemerita.

Quindi io prego il Senato perchè voglia togliere il divieto, in questo caso specialissimo, poichè, se di tutte le tombole si vuol fare una ecatombe, si salvi questa che serve a dare un mestiere a questa falange (sono trentottomila cinquecento) di disgraziati.

(GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Condivido pienamente i sentimenti del senatore Cencelli, e del senatore Inghillieri.

Riguardo a questa disgraziata categoria di persone che sono i ciechi, due proposte sono state fatte; una riguarda la votazione di un disegno di legge di tombola telegrafica; e su di questo non ho da esprimere opinioni, perchè si tratta di ordine di lavori del Senato. Per l'altra proposta, circa lo stanziamento fatto in questo capitolo 53 del bilancio, osservo che in passato non era stabilita alcuna somma per sussidiare gli istituti dei ciechi; fu in seguito ad un ordine del giorno votato nell'altro ramo del Parlamento che si propose di stanziare a questo scopo precipuo la somma di 30,000 franchi, da prelevarsi dai fondi di questo capitolo.

Io esaminerò il capitolo, e vedrò se mi sarà possibile di accrescere, entro i limiti della somma totale in esso prevista, l'articolo speciale che si riferisce ai ciechi.

Per parte mia, farò quanto è possibile perchè riconosco pienamente che si tratta di una categoria di persone così disgraziate, che meritano quasi più di qualsiasi altra la considerazione del Parlamento e del Governo. (*Approvazione*).

INGHILLERI, *relatore*. A nome dei ciechi ringrazio il Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Cencelli è estranea alla discussione del bilancio. Mi sembra che converrebbe piuttosto iscriverla all'ordine del giorno di una seduta, perchè il Senato possa discutere e deliberare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Mi dispiace di dovermi atteggiare quasi ad avversario di una proposta umanitaria quale è quella fatta dal collega Cencelli ed

appoggiata dal collega Inghillieri; ma io credo che mentre ognuno dei componenti la Commissione di finanze, possa secondare l'impulso dell'animo proprio, la Commissione di finanze, come tale, non possa in questo momento associarsi a quella proposta, perchè non deve dimenticare che c'è un voto del Senato contrario a questa specie di sussidi indiretti, i quali tornano non tanto a vantaggio delle Opere pie, quanto a vantaggio degli speculatori.

Detto questo, ripeto che ognuno dei componenti la Commissione di finanze può seguire gli impulsi del proprio cuore.

INGHILLIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLIERI, *relatore*. Il Senato ha fatto l'ecatombe di tutte queste tombole, ma credo che il Governo possa provvedere. Non vedo quale sia la difficoltà di non dare a qualche Istituto di credito che abbia la estimazione pubblica, l'amministrazione di qualche tombola speciale che serva a questi scopi. In ogni modo il Senato voterà come crede, ma dichiaro, che io, componente della Commissione di finanze, voto a favore dell'ordine del giorno, perchè mi pare ricavare dalle parole del nostro illustre presidente della Commissione di finanze che come totalità, la Commissione di finanze è contraria, ma che vi sono individui che possono votare a favore. In ogni modo io dichiaro di votare in favore.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. A me pare che, avendo il Senato preso una deliberazione di massima intorno alle tombole, non si possa incidentalmente, con un ordine del giorno, mutare una deliberazione del Senato; a me par necessario porre l'argomento all'ordine del giorno, perchè si possa discutere questa questione di massima.

Io potrei anche esser favorevole in qualche caso speciale a queste tombole. Certamente che se si fa uno strappo per una, molto probabilmente bisognerà farne molti altri. La ragione vera per cui non si vuol sapere delle tombole effettivamente è questa, che non si può dar corso ad esse se non da qui a 15 o 20 anni. Questa è la ragione fondamentale per cui il Senato si è mostrato contrario, non già per non venire in aiuto a questi Istituti, ma per

la impossibilità di provvedere. Ad ogni modo credo che se il collega Cencelli insiste, l'argomento debba essere posto all'ordine del giorno, perchè investe una questione di massima.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. È stata detta testè una grande verità dall'onor. Finali; ma tale verità non si è bene udita per la posizione in cui l'onorevole oratore si trovava. Le lotterie, le tombole, servono agli speculatori, ed è naturale che lo si dica quando si consideri che con successive leggi abbiamo autorizzate moltissime tombole, di guisa che per attuarle occorrerà più di un decennio.

In questa situazione di cose non è neppur decoroso il parlare di nuove tombole. Perciò mi associo alla proposta dell'onor. Veronese, di non prendere alcuna deliberazione su tale argomento, oppure di designare un giorno per farne la discussione, nella quale certamente il Senato vorrà essere coerente coi suoi voti precedenti.

PRESIDENTE. Consente il senatore Cencelli a ritirare il suo ordine del giorno?

CENCELLI. A me pareva che, trattandosi di un'opera così pietosa ed umanitaria, ed in considerazione specialmente che non si trattava di un interesse locale, sarebbe stato possibile fare uno strappo alle deliberazioni prese antecedentemente dal Senato. Ma, vista l'opposizione che viene da diverse parti dei nostri colleghi, io non ho nessuna difficoltà di ritirare l'ordine del giorno e di convertirlo in una raccomandazione al Presidente del Consiglio, perchè veda, possibilmente, di ingrossare il capitolo del bilancio che si riferisce all'assistenza ai poveri ciechi, in modo che per quest'altra via possano venire ad usufruire in parte di quello che avrebbero potuto ottenere per mezzo della tombola.

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Si sono raccomandati caldamente gl'infelici ciechi, io mi permetto di raccomandare ugualmente al ministro perchè trovi modo di aiutare anche i poveri sordomuti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1911

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Devo osservare al Senato che qui ci troviamo con un capitolo che porta uno stanziamento di 600,000 lire e che quello che dovrà dare ad uno dovrà togliere ad altri. Convengo che si debba esaminare fino a qual punto si possa venire in aiuto di questa categoria, che ho già dichiarato di riconoscere degna della massima considerazione, ma prendere impegno di sostituire gli introiti che questa categoria di

infelici avrebbe potuto ricavare dalla tombola, prendendoli da questo capitolo, non lo posso, senza aver prima esaminato tutti gli altri servizi a cui dovrei togliere queste somme.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare pongo ai voti il capitolo 53 nella somma che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

54	Spese di spedalità e simili	140,000 »
55	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	73,460 »
56	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine).	700,000 »
57	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore	50,000 »
58	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e spese varie per il funzionamento di esse - Ispezioni ordinarie e straordinarie.	20,000 »
		1,583,460 »
Spese per la sanità pubblica.		
59	Medici provinciali - Personale (Spese fisse)	337,800 »
60	Medici provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	700 »
61	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali	900,000 »
62	Dispensari celtici - Spese e concorsi per il funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali.	275,000 »
63	Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,700 »
64	Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ai Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie; spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missioni all'estero per servizio sanitario	34,000 »

65	Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse)	87,700 »
66	Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,900 »
67	Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica . . .	39,400 »

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Mi permetto a questo capitolo 67 raccomandare vivamente all'onor. ministro dell'interno perchè i medici provinciali abbiano a loro disposizione dei *laboratori*, in cui possano attingere personalmente e scientificamente i materiali dei loro consigli all'autorità amministrativa e dei loro provvedimenti sanitari. L'onor. ministro coi suoi ultimi provvedimenti ha accresciuto autorità a questa magistratura sanitaria, che potrà così rendere servigi ancora più vantaggiosi alla pubblica igiene.

Egli quindi comprenderà la somma utilità che può derivare dalla sperimentazione e dall'analisi diretta istituita dal medico provinciale, ridotto oggi in gran parte ad un alto impiegato che vede, osserva ed è costretto a ridurre l'opera sua a referti, sprovvisto di informazione scientifica e di critica sperimentale. Perciò un laboratorio provvisto, per ogni provincia, dei più comuni ed esatti apparecchi di ricerca completerebbe squisitamente l'ufficio del medico-provinciale.

La spesa non sarebbe certo grave e forse potrebbe essere in parte ripartita fra la provincia ed il capoluogo di provincia, che pur essi, per quanto spetta all'igiene strettamente locale, abbisognano di questi istituti di osservazione e di esame diretto. Perciò confido che l'onor. ministro, sì benemerito delle nostre istituzioni sanitarie, vorrà consentire in queste mie modeste proposte.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. A proposito dei medici provinciali e degli ufficiali sanitari mi permetto di fare alcune raccomandazioni all'onor. ministro dell'interno.

Non mi occuperò dei mezzi che devono essere forniti a loro, cioè, dei laboratori coi relativi oggetti di studio su cui ha parlato il

senatore Tamassia, ma delle qualità delle quali deve essere fornito il medico che attende agli svariati servizi della sanità pubblica, e sopra tutto i medici provinciali e gli ufficiali sanitari che hanno nelle loro mani la somma di tale servizio; il quale riguarda non solo l'igiene, ma altresì le malattie mentali e tutte quelle incombenze che vengono contemplate dalla medicina legale.

Noi abbiamo dapprima creato i medici provinciali; ma poi vedendo che bisognava provvedere localmente, comune per comune, abbiamo aggiunto gli ufficiali sanitari, ed ultimamente si è cercato di fare i medici circondariali, quali un mezzo di legame fra i medici provinciali e gli ufficiali sanitari.

Comunque sia, tutti hanno bisogno di conoscere profondamente l'igiene, la psichiatria o la medicina legale; nelle quali materie perciò dopo avere preso la laurea in medicina, debbono specializzarsi.

La differenza, fra il dottore in medicina e il dottore fisico per i servizi della polizia medica, è antica, ma non è stata disciplinata in modo legale che in Germania, ove la laurea di dottore che conferiscono le Università non dà diritto al libero esercizio.

A ciò si vuole la licenza rilasciata dal ministro dell'interno.

E questa è di doppia natura: la licenza per curare le malattie dal dottore in medicina, la quale si ottiene dopo il cosiddetto esame di Stato; e la licenza di dottore fisico, che abilita ai servizi dello Stato, per ottenere la quale si debbono seguire due semestri di studio, tanto in un Istituto di igiene, quanto presso una scuola di medicina legale, per specializzarsi in tutte quelle materie che sono necessarie per i servizi della sanità pubblica, come pure presso un manicomio o in un istituto di malattie mentali, al fine di approfondirsi non solo nella parte scientifica, ma anche in tutto ciò che si riferisce alla pratica. Dopo aver provato di avere

seguiti con particolare interesse gli studi richiesti, sono sottoposti ad un esame severo che viene detto *rigorosum*.

Nulla di ciò presso noi. Per la scelta dei medici provinciali si fa il concorso nel quale si richiedono solamente i titoli per la igiene, e basta. Ma, con tale sistema, noi non sappiamo se questi medici conoscano le malattie mentali e sieno in grado di salvare la società dall'azione deletaria dei pazzi, i quali non sono quelli furiosi che si rinchiodano nei manicomi; ma quelli che rimangono nelle famiglie, come i paranoici e gli impulsivi, che sono al tempo stesso inconscienti, e che possono commettere i delitti più atroci. Questi pazzi non sono facili ad essere riconosciuti se non si è esperti e molto pratici nelle malattie mentali.

Non sappiamo neppure se i nostri medici provinciali posseggano tutto quel complesso di conoscenze, tanto necessarie per il servizio loro, complesso che viene compreso col nome di medicina legale.

Se noi vogliamo adunque che i nostri medici provinciali possano disimpegnare con profitto gli svariati servizi che affidiamo loro, dovremmo trovare il modo di garantirci delle loro conoscenze e abilità speciali.

Quanto poi riguarda gli ufficiali sanitari, così come oggi sono istituiti da noi, non rispondono in nulla al fine.

A parte che essi debbono essersi specializzati nell'igiene, nelle malattie mentali e nella medicina legale come i medici provinciali; ma debbono essere indipendenti dall'Amministrazione comunale, su la quale debbono esercitare la sorveglianza per tutto quanto si riferisce alla sanità. Essi debbono essere un'emanazione del potere governativo spiegata sul luogo; e per conseguenza, devono non solo essere nominati, ma anche stipendiati direttamente dal Governo, come si fa presso le altre nazioni.

Ora cosa accade da noi?

Ordinariamente è il Governo che dà la nomina di ufficiale sanitario, ma lo fa pagare dal comune; per lo più è lo stesso medico condotto al quale si dà qualche centinaio di lire in più dello stipendio che riceve come medico comunale, e però esso è sempre impiegato dipendente dall'Amministrazione comunale.

È possibile allora che l'ufficiale sanitario richiami l'Amministrazione comunale ed il medico

condotto all'osservanza dell'igiene o dichiarati in contravvenzione al comune e al medico?

Dunque o si aboliscano gli ufficiali sanitari o si riformino.

Il medico condotto non esiste in nessun'altra nazione, ove chi vuole il medico se lo paga. Da noi esiste, perchè il medico condotto per la cura dei poveri risale all'epoca dei comuni italiani.

In quell'epoca, in cui ogni comune provvedeva a sé, vi furono due servizi temporanei che si dissero condotte; cioè, nei comuni, che avevano una Università, si fece la condotta anche per i rispettivi professori, e in tutti poi vi era la condotta per la cura dei poveri.

Quando le Università non furono più a spese del comune, ma divennero autonome o furono assunte dallo Stato, i professori si nominarono a vita o per merito o mediante concorsi; ma la condotta a spese del comune fu mantenuta ovunque come prima.

Ora non ha nessun rapporto il medico che cura i poveri o magari tutta la popolazione di un comune, con l'ufficiale sanitario che deve attendere alla polizia medica.

Sono attribuzioni tutte diverse e qualche volta in contrasto. Aggiungiamo che l'ufficiale sanitario deve sorvegliare l'igiene anche negli Istituti privati e di beneficenza.

Io ho insistito da lungo tempo sulla necessità di avere i dottori fisici necessari per la polizia medica, che siano specializzati nell'igiene, nella medicina legale e nelle malattie mentali, perchè di un personale così fatto ha bisogno il Ministero dell'interno, che ha il dovere di proteggere la società da ogni male.

Ho ottenuto che nel Consiglio superiore della Sanità del Regno sia stato messo un professore di psichiatria e direttore di manicomio.

È stato un gran fatto, perchè senza una persona così esperta e pratica non avremmo potuto portare a fine i regolamenti sui manicomi, che oggi funzionano regolarmente. E ciò è stato concesso in tempi anteriori dal ministro dell'interno Giolitti.

Ora che lo veggio ritornato allo stesso Ministero, io ritorno sull'argomento e spero che il mio desiderio sarà esaudito nell'interesse della sanità pubblica del nostro paese.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Il senatore Tamassia a proposito di questo capitolo che riguarda i laboratori della sanità pubblica istituito presso l'Amministrazione centrale, mi domanda se non sarebbe opportuno istituire un laboratorio presso ciascuna provincia alla dipendenza del medico provinciale, affinché questi possa procedere a tutti gli esperimenti necessari. Io non nego che sarebbe utile avere in ogni provincia un laboratorio, ma mi preoccupa molto della enorme spesa che occorrerebbe. Evidentemente se io creo un laboratorio bisogna che trovi un locale adatto, bisogna che aggiunga al medico provinciale almeno almeno, un'assistenza per la parte chimica ed una per la parte batteriologica, bisogna che provveda il materiale per questo laboratorio.

Ora, se noi vediamo che un solo laboratorio al centro costa 135,000 lire, ammessa pure una enorme riduzione, siccome se ne devono impiantare altri 69, andremo incontro ad una spesa niente affatto indifferente.

Si consideri poi che nella provincia non vi è che un medico provinciale. Ora, se questi si chiude nel suo laboratorio a fare esperimenti, non può più adempiere alla sua funzione principale, quale è quella di percorrere la provincia per studiare le malattie infettive che si manifestano, di vedere se presso i comuni si provvede a tutto ciò che è necessario per la tutela dell'igiene pubblica. Insomma se egli viene immobilizzato nel laboratorio, o non percorre più la provincia, bisogna che io nomini un altro il quale adempia a questa funzione essenziale.

Io credo che in materia di sanità pubblica, abbiamo ancora moltissimi progressi da fare; ma bisogna farli lentamente, cominciando da ciò che è più indispensabile. Ora in gran parte delle grandi città vi sono dei laboratori comunali presso i quali il medico provinciale può fare eseguire quelle indagini che caso per caso si dimostrino assolutamente necessarie; e nei casi di maggiore importanza il medico provinciale rivolge domanda ai laboratori centrali che fanno tutte quelle indagini che sono nell'interesse dell'igiene pubblica.

Aggiungo poi che esiste presso l'altro ramo del Parlamento un disegno di legge, il quale è

già stato votato dal Senato, per aumentare il numero dei laboratori comunali; ed in questo modo si viene indirettamente ad ottenere ciò che l'onor. Tamassia si propone, poiché quando vi sia un laboratorio comunale, nel capoluogo della provincia, nulla osta che, d'accordo col'Amministrazione comunale, il medico provinciale possa concorrere con l'opera sua e possa nello stesso tempo fare le indagini richieste dai doveri del suo ufficio?

Il senatore Todaro poi ha sollevato una questione di genere diverso. Egli ha parlato dei medici circondariali e degli ufficiali sanitari, e poi di un riordinamento degli studi di medicina, riordinamento che egli crede necessario.

Quanto ai medici circondariali io debbo confermare al Senato che non sono molto persuaso della loro necessità; perchè se vi sono circondari dove può essere necessaria l'opera di un sanitario, ve ne sono anche di così piccoli, e in condizioni sanitarie così ottime, che mettere lì un medico apposito sarebbe farne un impiegato di più della sotto-prefettura, anziché un medico circondariale.

Quindi partendo da questo concetto io ho, nell'altro ramo del Parlamento, trasmesso alla Giunta generale del bilancio una proposta di modificazioni a due disegni di legge, che erano stati presentati, nel senso di istituire in luogo dei medici circondariali, un certo numero di medici provinciali aggiunti, i quali possano essere destinati in quelle provincie, nelle quali per la loro maggiore vastità, per il maggior numero di problemi igienici da risolvere, sia necessario un aiuto all'unico medico provinciale.

Io credo in questo modo di provvedere sufficientemente, e nello stesso tempo di risparmiare una spesa che per molti circondari non sarebbe stata abbastanza giustificata. Spero che nell'altro ramo del Parlamento questo disegno di legge sarà prontamente discusso, ed allora avremo rinforzata l'opera dei medici provinciali entro i limiti di spesa strettamente necessari.

Quanto agli ufficiali sanitari, convengo col senatore Todaro che la loro opera per ora sia poco efficace; non siamo quasi mai riusciti a costituire i consorzi perchè ogni comune si ribella all'idea di contribuire nella spesa per un

ufficiale sanitario che non risieda nel suo territorio.

Quindi bisognerà per legge costituire questi consorzi, o stabilendo addirittura che ci sia un ufficiale sanitario per ogni mandamento, o dando autorità al Governo di provvedere alla costituzione dei consorzi.

Io credo inoltre che le somme che risparmieremo sopprimendo i medici circondariali, e sostituendovi un numero minore di funzionari, potrebbero bene essere impiegate nel contributo da parte dello Stato all'istituzione ed al funzionamento degli ufficiali sanitari.

Noto poi al senatore Todaro che adesso non è più come in passato, quando l'ufficiale sanitario era un medico-condotto. Per effetto dell'ultima legge l'ufficiale sanitario non deve essere medico-condotto, appunto perchè, avendo egli per missione di sorvegliare se il medico-condotto e se il comune che lo ha nominato adempiono ai loro doveri, non può essere loro dipendente.

Il senatore Todaro poi ha proposto che nell'ordinamento degli studi medici sia fatta una profonda distinzione tra chi esercita la medicina curativa, e chi attende agli studi d'igiene. Questa parte, riconoscerà il senatore Todaro, non è di mia competenza, ma del mio collega dell'istruzione pubblica; se, come il senatore Todaro ha detto, in Germania è il ministro dell'interno che attende a questi esami di Stato per i medici, in Italia l'ordinamento è diverso, ed io non avrei alcun mezzo nè alcun organo che fosse in condizioni di adempiere a questa funzione, mentre può adempiervi benissimo la nostra Università, le cui tradizioni non sono agli occhi del senatore Todaro meno che ai miei altamente onorevoli.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ringrazio l'onor. ministro delle benevole osservazioni fatte alla mia proposta. Certo la spesa di istituire nuovi laboratori nel senso vero e specifico della parola non sarebbe esigua; ma ricordi l'on. Presidente del Consiglio che i danari spesi in favore della igiene pubblica sono sempre impiegati ad altissimo interesse; e ricordi pure l'on. ministro che un assaggio accorto preliminarmente può preservare una regione da gravissimi danni.

Del resto io raccomandai l'istituzione di

centri di osservazione e di sperimento, quindi modesti, che potrebbero essere, come accennò e come convenne lo stesso on. ministro, rappresentati dai laboratori già preesistenti nei capiluogo di provincia, con il diritto da parte del medico provinciale di accedervi per le ricerche di assaggio.

Non posso comprendere, del resto, nè il medico provinciale immobilizzato nel suo ufficio, nè tanto meno sperduto sempre in escursioni igieniche nella provincia: c'è una via di mezzo per evitare questi estremi; ed io mi affido in questo alla saggezza sperimentata dell'onorevole ministro.

INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. Ho chiesto di parlare unicamente per unirmi ai voti e ai desideri espressi dai senatori che hanno già svolto la materia e soprattutto per insistere per il riordinamento degli ufficiali sanitari.

Intendiamoci: tutto l'organismo sanitario del paese riposa sull'istituto dell'ufficiale sanitario. L'ufficiale sanitario è una sentinella avanzata che, appena c'è un focolare qualsiasi di infezione, ha l'obbligo di dar l'avviso al medico provinciale, al medico circondariale, se esiste.

Ora, nel modo come funziona in atto l'ufficiale sanitario veramente non si può sperare che quest'opera sanitaria sia realmente fruttuosa, e l'onor. Presidente del Consiglio ne fu tanto convinto che presentò un progetto di legge nel 1904. Con quella legge si è dato un primo assetto a questo istituto dell'ufficiale sanitario, si fece dipendere l'ufficiale sanitario dal prefetto per gli effetti della nomina e del licenziamento, e si diede facoltà alle Giunte provinciali amministrative di poter assegnare un adeguato compenso all'opera di questo ufficiale sanitario, perchè vi erano dei comuni che davano una indennità di due o trecento lire all'anno al medico sanitario. Quindi non era possibile che questo ufficiale sanitario vigilasse seriamente sui comuni e sulle loro frazioni, specialmente nel modo come sono organizzati e costituiti detti comuni nell'alta Italia.

Con la legge del 1904 si istituirono i consorzi, ma questa legge aspetta ancora la sua applicazione. Io ho piena fiducia che il Presidente del Consiglio, convinto come è dell'importanza dell'istituzione dell'ufficiale sanitario,

riesca a costituire questi consorzi dando dignità di Stato a questi ufficiali sanitari in modo, che la loro funzione possa riuscire veramente efficace e possa dare frutti importanti per l'igiene pubblica.

Io non so quale possa essere la fortuna dell'ufficiale circondariale. Di questo se ne parla nella legge del 1888, ma quali fossero le funzioni del medico circondariale non è bene specificato. Il provvedimento temporaneo ha potuto e potrà forse rendere buoni servizi.

Quello che importa è di restituire il medico provinciale alla sua vera funzione. Ora il medico provinciale è divenuto un impiegato in molte provincie; in talune, dove ci sono prefetti di elevata cultura e che sanno mettere a posto i loro funzionari, secondo la destinazione che hanno per legge, questo non avviene, ma in moltissime provincie il medico provinciale sta negli uffici e non fa che dettare corrispondenza, mentre il suo ufficio è eminentemente d'ispezione, egli deve controllare tutto quello che nella provincia avviene in rapporto alla pubblica igiene. Col medico provinciale aggiunto forse si potrà ricondurre il medico provinciale alle sue vere funzioni di ispettore di tutta la provincia, in rapporto a tutti i fenomeni patologici per malattie contagiose che si possono manifestare e per dare i provvedimenti immediati. Se si arriva a ciò che tutti questi organismi sanitari si consolidino, si colleghino, in una funzione diretta ad un unico scopo, io ritengo che molti guai si potranno scongiurare nell'avvenire, perchè mantenere l'incolumità pubblica vuol dire mantenere un poderoso fattore dell'economia nazionale, ed io ho piena, intera, illimitata fiducia nell'opera del Presidente del Consiglio.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ringrazio il relatore delle spiegazioni che ha dato intorno all'ufficiale sanitario e credo che, se si attuerà il sistema esposto dal relatore, qualche cosa si otterrà.

Da quanto ho inteso dal relatore l'ufficiale sanitario d'ora in poi sarebbe alla dipendenza del prefetto, cioè a dire, del Governo; solamente, per pagarlo, il Governo esigerà dal consorzio dei comuni la somma necessaria per compensarlo adeguatamente, secondo l'ufficio che disimpe-

gna. Se questo si farà, credo che il problema potrà essere risolto in modo soddisfacente.

Giacchè ho la parola, mi permetto di rispondere all'onorevole ministro dell'interno, circa le osservazioni che ha fatto alle poche cose da me dette. Convengo con il ministro che in Italia il sistema di nominare i medici è diverso da quello della Germania. In Italia la laurea in medicina che danno le Università conferisce anche la facoltà del libero esercizio. Quindi cade sotto la dipendenza del Ministero della pubblica istruzione; il quale non si occupa dei dottori fisici di cui ha bisogno il ministro dell'interno.

Ma affinchè i servizi che questa classe di dottori debbono prestare alla sanità, siano fatti con coscienza e competenza, il ministro dell'interno deve esigere che abbiano tutte le conoscenze e tutta la pratica necessaria all'ufficio cui sono destinati. Ora, siccome il ministro dell'interno, nello scegliere i medici provinciali, ha richiesto che fossero forniti di conoscenze d'igiene, è naturale che i medici, che si presentano a questi concorsi, dopo di avere preso la laurea, si siano specializzati nella parte igienica, e quindi da questo lato riescono eccellenti.

Se si facesse lo stesso per la medicina legale e per le malattie mentali, avremmo il personale anche preparato per gli altri servizi che occorrono per la sanità del Regno.

Quindi il ministro dell'interno potrebbe richiedere i requisiti, come per la parte igienica, così anche per la medicina legale e le malattie mentali.

Sottometto questa mia idea all'apprezzamento del ministro dell'interno, poichè è suo interesse di avere dei medici fisici che abbiano tutte le qualità e le conoscenze necessarie per espletare i servizi che a loro vengono affidati.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Onorevole ministro! Ormai sono conosciuti da chi s'interessa di queste questioni, i risultati dati dalla cura col radio e col metodo Finzen. A Firenze per iniziativa del prof. Pellizzari, direttore della clinica dermosifilopatica, è sorto da qualche anno un istituto fototerapico. Sono state fatte cure specialmente del *lupus* e si sono ottenuti risultati veramente soddisfacenti.

Ma codesto istituto sebbene sia annesso alla clinica, è un istituto che ha carattere privato.

Ora, io credo che sia questa una questione molto importante, perchè la cura col radio e col metodo Finzen può essere di grande aiuto, e può far risparmiare fortissime spese di ospedalità, se potesse essere generalizzata.

Ora, io pregherei vivamente l'onor. ministro dell'interno, il quale, credo, non può disinteressarsi di una questione così grave, a voler ordinare un'accurata ispezione a questo istituto di Firenze per vedere quali effettivi risultati abbia dato, e se proprio non valga la pena che lo Stato vi prenda un interesse diretto.

Ciò sarebbe utile anche per assicurare la sorte di quei sanitari, che, con grande disinteresse, danno tutta l'opera loro a codesta umanitaria impresa.

Questa è la raccomandazione che mi permetto di rivolgere all'on. ministro dell'interno. (Approvazioni).

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Con molto piacere ho sentito il Presidente del Consiglio ricordare in questa discussione alcuni disegni di legge che sono innanzi all'altro ramo del Parlamento. Ciò ha fatto rinascere in me la speranza di vederli presto approvati; speranza che, a dire il vero, andava a poco a poco affievolendosi.

Ricordo che nel dicembre scorso, con grande fretta, furono presentati al Senato due disegni di legge: l'uno sui laboratori di vigilanza igienica, l'altro sopra le stazioni di disinfezione, i locali di isolamento e le scuole per infermieri e per disinfettatori. Il Governo dichiarò allora che era urgentissima cosa approvare quelle proposte, perchè era necessario che la Direzione generale di sanità avesse questi nuovi presidii per difendere il paese da futuri pericoli, pericoli che si sperava fossero, in quei giorni, allontanati, ma che ad ogni modo tutto consigliava a considerare ancora come possibili in un non lontano avvenire.

Noi ci affrettammo a deliberare subito su quei disegni di legge, raccomandati così vivamente da chi aveva la responsabilità della pubblica salute. Quello sui laboratori di vigilanza igienica fu presentato al Senato con una splendida relazione dell'onorevole senatore Paternò, e fu senz'altro approvato. L'altro sui locali di

isolamento non ebbe la fortuna di un relatore così autorevole. Ne fui modesto relatore io; non fui, però, negligente, e quantunque, proprio in quei giorni, fossi rimasto con le ossa un po' sconquassate in uno scontro ferroviario, venni a Roma ugualmente con la testa fasciata, e riferii subito al Senato su quel disegno di legge, ed il Senato l'approvò, senza alcun ritardo, con tutte le modificazioni che l'Ufficio centrale, consentente il Governo, aveva proposto.

I due progetti sono poi andati alla Camera dei deputati, ed io, quasi tutti i giorni, guardo nell'ordine del giorno della Camera per vedere qual sorte sia ad essi scerbata; ma, purtroppo, anche oggi, dopo sei mesi, quei due disegni di legge sono sempre laggiù in fondo alla parte seconda dell'ordine del giorno della Camera; quella parte seconda, che è una specie di limbo, dove centinaia di disegni di legge stanno in attesa che un benefico ministro si ricordi qualche volta anche di loro, e li richiami all'onore della discussione.

I due disegni di legge dei quali ora mi occupo, hanno, però, avuto ancor minor fortuna di molti altri, i quali, almeno, hanno un relatore ed una relazione già stampata e distribuita, e quindi per essi può nutrirsi una certa speranza che, al momento opportuno, negli ultimi giorni delle sedute, un ministro se ne ricordi o dica alla Camera: Ci sono fra le proposte in istato di relazione alcuni disegni di legge urgentissimi; mettiamoli all'ordine del giorno per una seduta mattutina. È appunto così che molti disegni di legge, messi all'ordine del giorno di quelle tranquille e non affollate sedute mattutine, sono discussi, o, per dir meglio, approvati prima delle vacanze.

I due progetti dei quali ho parlato, se le cose non mutano, non potranno avere tale fortuna, perchè nessuno ha riferito su di essi. La stessa Commissione che doveva studiare quelle proposte, che pure erano dichiarate urgentissime, non si è riunita da molto tempo; e non è più al completo. Uno dei più autorevoli commissari nominato dalla Camera, il compianto generale Dal Verme, pur troppo non è più; e non venne sostituito. Sarebbe bene che l'onorevole Presidente del Consiglio, che ha ricordati or ora i due disegni di legge approvati da noi, pregasse l'altro ramo del Parlamento di voler completare la sua Commissione, e pregasse poi

la Commissione stessa di voler al più presto riferire su questi provvedimenti, che a noi sono stati presentati e raccomandati come urgentissimi. E, a dire il vero, sia i due Uffici che hanno studiato i disegni di legge, sia l'intero Senato, li hanno ritenuti pure di grande urgenza; e lo hanno dimostrato col fatto, non frapponendo alcun ritardo nel discuterli e nell'approvarli.

A questi due disegni di legge, che sono in attesa di miglior fortuna, se ne è aggiunto ora un terzo, ancora più importante, quello per « Agevolezze ai comuni del Regno per la provvista di acque potabili, per la esecuzione di opere d'igiene e per la costruzione e sistemazione di ospedali consorziali e comunali ». Anche questa proposta ministeriale, già approvata dalla Camera, fu studiata con molto affetto dal Senato sopra ampia e dotta relazione dell'on. senatore Levi. Fu, in piccola parte, modificata; ed è, perciò, ritornata alla Camera.

Io raccomando vivamente all'onor. Presidente del Consiglio questi tre ottimi, ma sfortunati, disegni di legge, sui quali pesa la minaccia di un rinvio a novembre; li prenda sotto la sua protezione e li faccia discutere ed approvare il più presto possibile. Non chiediamo certamente che siano approvati così come li abbiamo votati noi. Chiediamo soltanto siano discussi in tempo perchè - ove la Camera intenda modificarli - possano tornare al Senato e noi possiamo discuterli e, ci auguriamo, approvarli prima che si chiuda la Sessione parlamentare, non rifiutandoci di accogliere quelle modificazioni e quei miglioramenti che vi venissero apportati dall'altro ramo del Parlamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. senatore Torrigiani solleva una questione, sulla quale debbo dichiarare la mia assoluta incompetenza, perchè non conoscevo l'esistenza di questa specialità di studi. E siccome dalle parole del senatore Torrigiani comprendo che si tratta di cose di grande importanza, ritengo che il miglior sistema che io possa seguire sia quello di richiamare l'attenzione del Consiglio superiore di sanità, affinchè quell'autorevole Consesso possa dire quale sia la miglior maniera per studiare i risultati già ottenuti e quali i sistemi per dif-

fondere quei mezzi profilattici, ove realmente essi diano buoni risultati.

TORRIGIANI. Bisognerebbe far fare una visita sul luogo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se la visita sarà opportuna io ritengo preferibile che essa venga ordinata e disciplinata dal Consesso più autorevole che noi abbiamo in materia di sanità pubblica, affinchè esso provveda, in quella forma che crederà migliore, per questa visita e per accertare il valore scientifico e curativo di questo nuovo sistema.

Al senatore Mariotti risponderò intanto con una buona notizia e cioè che la legge per le « Agevolezze ai comuni per la provvista di acque potabili » è stata, a richiesta del Governo, dichiarata d'urgenza, e deferita all'esame della stessa Commissione che aveva già riferito l'altra volta; onde tra brevissimi giorni la legge potrà essere approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Quanto agli altri due disegni di legge, la Commissione che li sta esaminando ha incontrato delle difficoltà e sollevate delle obiezioni. Richiamerò l'attenzione di questa Commissione, e, occorrendo, interverrò anche io alle sue sedute per vedere se vi siano dei punti da emendare; così si potrà giungere ad una rapida risoluzione.

Aggiungo però che, per quello che riguarda le stazioni di disinfezione e i locali d'isolamento, il Ministero dell'interno ha già provveduto con larghi sussidi affinchè queste stazioni e questi locali si istituissero prima ancora che la legge fosse stata approvata.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio delle fatte dichiarazioni e ne traggo coraggio per rinnovargli, più vive, le raccomandazioni già rivoltegli a favore dei tre ottimi disegni di legge.

Le difficoltà sorte su uno di essi nell'altro ramo del Parlamento, se siamo bene informati, non riguardano i locali d'isolamento e le stazioni di disinfezione, ma solo la scuola degli infermieri e dei disinfettatori. Su questo punto l'Ufficio centrale del Senato accettò il progetto ministeriale senza molto entusiasmo, ma però senza proporre alcuna modificazione. Se la Ca-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1911

mera, invece, intendesse di modificare questa parte del disegno di legge, io credo che l'Ufficio centrale non avrà difficoltà di seguirla su questa via, e che il Senato accoglierà di buon grado le modificazioni che, a questo proposito, venissero apportate dalla Camera dei deputati, contribuendo così ad affrettare l'approvazione definitiva di provvedimenti, che sono apparsi

urgentissimi non al Governo soltanto, e all'Ufficio centrale, e al Senato, ma a tutti coloro che si preoccupano della pubblica salute.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti il capitolo 67.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

68	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico - Sussidi e concorsi	500,000 »
69	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	10,000 »
70	Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica.	2,000 »
71	Stabilimento termale di Acqui, per gl' indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	41,400 »
72	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	30,000 »
73	Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie	15,000 »
74	Mobili, spese di cancelleria, d' illuminazione, di riscaldamento spese varie per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti	223,300 »
75	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	107,900 »
76	Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse)	241,500 »
77	Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
78	Veterinari governativi di confine e di porto - Personale (Legge 30 giugno 1908, n. 304) (Spese fisse)	126,000 »
79	Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni e indennità e spese varie per la visita al bestiame di transito per la frontiera e nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all' estero e nell' interno del Regno	45,500 »
80	Compensi a impiegati, scrivani e basso personale, nonché a persone estranee all'Amministrazione per lavori e servizi straordinari eseguiti nell' interesse della sanità pubblica.	31,000 »

PRESIDENTE. Sul seguente capitolo 81 sono iscritti a parlare alcuni senatori; perciò il seguito della discussione è rinviato a domani.

Sull'ordine del giorno.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. All'ordine del giorno da parecchi giorni è iscritto un importantissimo disegno di legge: « Derivazione ed usi di acque pubbliche », di cui ho l'onore di essere relatore. A nome dell'Ufficio centrale, o meglio della Commissione senatoriale, che ha riferito su questo disegno di legge, io devo chiedere, poichè è presente l'onorevole Presidente del Consiglio, affinchè possiamo regolarci, se e quando il Governo intende discutere questo progetto di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onorevole senatore Veronese sa che questo disegno di legge fu presentato da un altro Ministero; quindi il Ministero attuale non ne ha responsabilità alcuna. Ora, siccome i miei colleghi ed io crediamo necessarie alcune modificazioni abbastanza profonde, prego il Senato di sospenderne la discussione fino a che i ministri competenti non si siano intesi circa le modificazioni da presentare al progetto.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

VERONESE. Prego l'onorevole Beneventano di darmi la precedenza, poichè parlo anche a nome dell'Ufficio centrale.

Nell'altro ramo del Parlamento fu sollecitata più volte la discussione di questo importantissimo progetto di legge, e quasi fu ritenuto che fosse ritardatario il Senato a portarlo in discussione; la pubblica opinione si è molto interessata a questo vitale problema dell'utilizzazione delle forze idrauliche, ed abbiamo avuto parecchie petizioni da varie parti, ed in modo speciale dalle provincie e dai comuni, perchè si discuta sollecitamente. Nonostante tutta l'amicizia e la deferenza che abbiamo verso il Governo attuale, pure, dinanzi ad un problema così importante per l'avvenire economico del paese, dinanzi alla dignità del Senato, che la Commissione senatoriale rappresenta, noi crediamo necessario di esprimere il nostro vivo rammarico per questo nuovo rinvio. Da tanti anni, dal 1877 ad oggi, si va innanzi con una serie di progetti, tanto che si può dire che esiste una crisi continua dei disegni di legge sulle derivazioni di acque pubbliche. Quindi avrei piacere che il Presidente del Consiglio - e se non lui i ministri

proponenti, perchè il Presidente del Consiglio, onorevole Giolitti, non ha seguito tutta la storia di questo disegno di legge - ci dia modo di fare delle dichiarazioni per salvaguardare la responsabilità nostra, noi riteniamo che dal momento che l'opinione pubblica s'interessa tanto di questo disegno di legge, è bene si sappia appunto come il Senato si è condotto in questa questione. Esso ha considerato il problema dal punto di vista dell'interesse generale, cioè quale sia la migliore e più savia utilizzazione delle forze idrauliche in Italia, tenendo conto di tutti gli interessi, specialmente di quelli dello Stato, delle provincie e dei comuni. Ed ha studiato l'argomento in base agli elementi di fatto, che, all'infuori delle pubblicazioni ufficiali e non ufficiali, ci siamo procurati per mezzo delle varie amministrazioni interessate, allo scopo di determinare i limiti dove questi interessi, in apparente contrasto fra loro, possono conciliarsi.

Quindi se il Presidente del Consiglio, non essendo presenti i ministri proponenti, non crede di poter entrare ora in questa discussione, in tal caso presenterei una interpellanza intorno ai motivi di questo rinvio.

L'interpellanza è la seguente: « il sottoscritto chiede di interpellare l'onor. Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri delle finanze e dei lavori pubblici sui motivi che hanno indotto il Governo a rinviare a tempo indeterminato il disegno di legge sulle derivazioni e usi di acque pubbliche ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Devo osservare all'onorevole senatore Veronese che quando si presenta un Ministero nuovo, composto di persone che non hanno partecipato all'esame di un disegno di legge così importante, sarebbe pienamente regolare se esso ritirasse con un decreto Reale, il disegno di legge, e poi ne presentasse un altro secondo i suoi intendimenti.

Non è certamente mancanza di riguardo, sotto nessuna forma, al Senato; l'onor. Veronese me lo consenta, ma egli fa una questione, che è assolutamente fuori di posto. Io credo che il Governo sarebbe pienamente giustificato se, presentandosi, chiudesse la Sessione parlamentare, e riprendesse tutto da capo. Questo non

abbiamo fatto per non intralciare l'esame dei bilanci, e dei disegni di legge urgenti. Il senatore Veronese cominciò il suo discorso osservando che la materia del progetto di legge di cui egli parla si trascina dal 1877; dunque è una materia che si studia da 24 anni, e non sembrerà eccessivo se il Ministero, che si è presentato in condizioni di lavoro urgentissime, perchè non era stato approvato neppure un bilancio, e non mancavano che due mesi alle vacanze estive, non abbia avuto il tempo di esaminare a fondo un argomento che da 24 anni affatica la mente di tutte le persone più competenti. Quindi rispondo fin d'ora all'interpellanza del senatore Veronese; riconosciamo che l'argomento è di tale importanza che i ministri hanno non solo il diritto, ma il dovere positivo di non presentarsi a discuterlo innanzi al Senato, prima di averlo studiato a fondo. E siccome da un esame superficiale è venuta la convinzione nei miei colleghi che, come esso è, il progetto non risponde assolutamente alle loro convinzioni, essi assumono l'impegno di studiare questo argomento, e di venirlo a discutere innanzi al Senato, naturalmente prendendo il tempo necessario per poter proporre le modificazioni che essi credono assolutamente indispensabili.

La questione di dignità del Senato, me lo consenta il senatore Veronese, è fuori di luogo; si tratta di ministri che da poco sono al loro posto, che hanno da discutere una quantità di grossi problemi, che hanno da discutere 12 bilanci in due mesi, ed è naturale che non abbiano avuto il tempo di studiare un argomento che da 24 anni si trova allo studio del Parlamento.

Il senatore Veronese considera questo ritardo quasi come una mancanza di riguardo al lavoro che egli ha compiuto. Tutt'altro; riconosco la somma competenza del senatore Veronese, ma egli deve pur ammettere che ci possa essere un Governo che non condivida in tutto e per tutto le sue opinioni, senza venire meno in nessun modo al rispetto a lui dovuto.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. A me interessa far presente al Senato la grande importanza della legge di cui si discute, e come da ogni parte si tenga d'occhio questo progetto, che deve ri-

solvere una grande quantità di interessi d'indole economica.

Quando il Ministero ci dice, che ha bisogno di studiare la legge, ed ha bisogno di vedere in qual modo possa rispondere alle obiezioni sollevate dalla Commissione, che l'ha ponderato e fatto delle proposte; quando l'Ufficio centrale ha proposto un ordine del giorno col quale invita il Governo a proporre uno speciale progetto per la definizione delle acque pubbliche, parmi, sia giusto quello che è stato detto dall'onor. Presidente del Consiglio. Però debbo ripetere la preghiera, che si venga alla risoluzione di questa importante tesi dalla quale dipende la risoluzione dei grandi interessi non soltanto privati, ma anche pubblici.

Il difetto della definizione della natura delle acque lascia perplessi valorosi magistrati nella decisione delle controversie, laonde abbiamo delle decisioni, contraddittorie; alcuni cittadini trattati in un modo, altri in un altro riguardo ad una medesima controversia.

Sotto questo rapporto, io credo, che sia necessario risolvere la questione pregiudiziale contenuta sul primo ordine del giorno dell'Ufficio centrale, affinché si sappia, senza ambiguità, quali sono le acque pubbliche e quali quelle private.

I benefici, che si sperano, specialmente dalle provincie meridionali, dall'attuazione di questa legge sono grandissimi. Mi auguro, che il Presidente del Consiglio vorrà determinare nel più breve tempo possibile l'epoca in cui si possa discutere questa legge, tanto più che la discussione sarà lunga e grave, perchè possa essere ben ponderata. Questa è la preghiera che io fo all'onor. Presidente del Consiglio e in questo credo di essere d'accordo con tutti i preopinanti.

COLOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Prendendo l'iniziativa dall'onor. Beneventano, desidererei che l'onor. Presidente del Consiglio volesse dare qualche affidamento circa l'epoca nella quale si potrà mettere in discussione questo disegno di legge. Io ho l'onore di far parte dell'Ufficio centrale presieduto dall'onor. Melodia. Ora, durante l'esame del disegno di legge noi abbiamo dovuto passare attraverso a quattro Ministeri; il disegno di legge dovette essere esaminato da tre mi-

nistri per cadaun Ministero, per cui siamo passati attraverso al crivello di dodici ministri e di quattro Presidenti del Consiglio; e dopo di ciò, ecco che si vuole ancora esaminarlo di nuovo, sospendendone la discussione.

Procedendo di questo passo, è evidente che difficilmente se ne verrà a capo, per cui dovremo stare per lunghi anni ancora sotto il regime della legge vigente. Per queste ragioni pregherei l'onor. Presidente del Consiglio di voler dare qualche affidamento circa il tempo in cui egli creda possibile discutere il disegno di legge. L'onorevole Presidente del Consiglio vorrà osservare che l'Ufficio centrale è già stato tacciato, bene a torto, di aver portato le cose a lungo. Sono parecchi anni infatti che abbiamo in esame questo disegno di legge; ma non appena un Ministero aveva approvato le nostre proposte, un nuovo Ministero trovava ragioni di cambiarle; e così bisognava tornare un'altra volta a nuove trattative coi tre ministri competenti, e questo si è ripetuto per quattro amministrazioni. Quindi vede l'onor. Presidente del Consiglio che se non si stabilisce una data nella quale si venga una buona volta alla discussione di questo disegno di legge, esso resterà presso l'Ufficio centrale chi sa per quanto tempo ancora: cosa che non potremmo a meno di deplorare, per la responsabilità che ci incombe davanti alla fiducia dei colleghi nostri.

È quindi a scarico della nostra responsabilità, che pregherei il Presidente del Consiglio di fissare presso a poco l'epoca, possibilmente non lontana, nella quale questo disegno di legge si dovrà discutere.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. La mia persona è certamente fuori questione, come egualmente fuori questione sono tutti gli altri componenti la Commissione senatoriale. Noi abbiamo creduto nostro dovere di studiare a fondo questo problema dell'utilizzazione delle forze idrauliche, intorno a cui erano stati presentati diversi disegni di legge, ed il Senato anzi ne discusse uno nel 1900, che poi non fu portato dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

La questione personale quindi non esiste. Quanto agli emendamenti che può aver fatto l'Ufficio centrale, debbo osservare che i ministri attuali proponenti, vale a dire quello delle

finanze e quello dei lavori pubblici appartenevano anche al Ministero precedente, che hanno accettato il disegno Lacava-Bertolini e discussero con noi per apportarvi alcuni emendamenti, e che fra i ministri che hanno accordato la loro adesione, tanto al progetto Massimini, come a quello Lacava-Bertolini, c'è anche l'attuale Presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Essi sono dunque predecessori di se stessi, rispetto a questo disegno di legge. È cambiato soltanto il ministro di agricoltura, industria e commercio, di cui si conoscono, non come ministro, ma come professore, le idee in proposito, che sono fundamentalmente diverse dalle idee del disegno di legge. In qualche punto che si contesta, e intorno a cui abbiamo ricevuto qualche petizione, cioè sulla compartecipazione delle provincie e dei comuni al canone, noi ci siamo concordati coi ministri proponenti delle finanze e dei lavori pubblici, e potrei leggere le risposte che ci hanno dato al quesito a loro fatto su questo punto. Dirò anzi che l'Ufficio centrale ha migliorato, dopo maturo esame, la compartecipazione da darsi alle provincie ed ai comuni portandola da lire 2 a lire 2.50 complessivamente. Per altri punti avevamo concordato anzi coi ministri delle finanze e dei lavori pubblici che avremmo presentato degli emendamenti li abbiamo presentati sin dal 12 marzo, e, nessuna osservazione essi ci hanno inviato dal 12 marzo al 12 maggio, e noi rimanevamo che il 2 giugno si sarebbe discusso il progetto, perchè il 25 maggio il ministro delle finanze, che è il primo ministro proponente e maggiormente interessato, come tutore del demanio pubblico, ci dichiarava di essere pronto alla discussione del 2 giugno.

Dico questo, non per fare una discussione, ma a salvaguardare la nostra responsabilità, e per dire che noi abbiamo coscienziosamente adempiuto il nostro dovere.

Il progetto è stato presentato prima dal ministro delle finanze Massimini. Tutti ricordano che, dopo la presentazione di quel progetto il ministro cadde gravemente malato e fu sostituito dall'onor. Lacava, nel Gabinetto Giolitti, e l'onor. Lacava, espresso il desiderio di andare d'accordo col Senato, che è nella migliore condizione per giudicare di questo grave problema. Si dovevano discutere insieme gli emenda-

menti, allora era presidente dell' Ufficio centrale l'on. collega Casana, il quale certamente ricorderà queste cose.

Noi ci siamo riuniti nel giugno 1907, abbiamo deliberato il progetto, ed io sono stato nominato relatore, ed incaricato di raccogliere tutti gli elementi che si potevano avere all'infuori delle statistiche pubblicate, per decidere specialmente la questione dei canoni. Sul disegno di legge Massimini si era pronti a riferire nel dicembre del 1907, quando un'altra perdita fece il Parlamento ed il paese, colla morte dell'onor. Gianturco. L'onor. Gianturco fu sostituito dall'onor Bertolini, il quale non appena assunto il Dicastero dei lavori pubblici, manifestò il desiderio di apportare alcuni emendamenti al disegno di legge Massimini.

Bisogna notare che tanto la legge del 1884, quanto i disegni di legge precedenti a quello Massimini, erano stati presentati tutti d'iniziativa del Ministero dei lavori pubblici. Questa la ragione del conflitto non giustificato fra le due Amministrazioni. Non discutiamo ora se e quale fosse la vera ragione; fatto sta che questo conflitto era avvenuto.

Si sapeva però che questi emendamenti preludevano al ritiro del disegno Massimini.

Nel frattempo si mise anche avanti il ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale nominò una Commissione, mentre il disegno di legge era ormai davanti al Senato, per esaminare le petizioni fatte dalle Camere di commercio, dalle Società industriali ed economiche e per vedere quali modificazioni si dovessero apportare al disegno di legge.

Questo fu errore, che il Ministero di allora riconobbe e che per altro non ebbe più seguito, giacchè il ministro dei lavori pubblici non era uomo da lasciare invadere il proprio campo da altre Commissioni.

Sta il fatto che l' Ufficio centrale dovette rimanere inoperoso per un anno intero. Infatti il disegno di legge Lacava-Bertolini fu presentato soltanto nel dicembre 1908.

Questo disegno fu, in seguito a proposta dello stesso onorevole Bertolini, rinviato allo stesso Ufficio centrale che già aveva esaminato quello Massimini. L' Ufficio centrale fu trasformato così in una Commissione senatoriale a norma del nostro regolamento.

Intanto si chiuse la legislatura, e l'onor. Ber-

tolini ripresentò il suo progetto nel marzo del 1909. Noi ci mettemmo subito a esaminare le disposizioni del nuovo disegno di legge ed, in seguito agli studi fatti, presentammo nel maggio successivo alcuni quesiti ai due ministri interessati, ed i due ministri, risposero ai nostri quesiti soltanto sei mesi dopo, il 12 novembre 1909.

Ci mettemmo subito ad esaminare le risposte ai nostri quesiti, ma intanto avveniva la caduta del Ministero Giolitti. Gli successe il Ministero presieduto dall'onorevole Sonnino e che aveva l'onorevole Arlotta al dicastero delle finanze e l'onorevole Rubini a quello dei lavori pubblici.

Siccome si tratta di un problema grave, sul quale non si poteva presentare la relazione, senza prima consultare i ministri interessati, tanto più che avevamo bisogno di sentirli anche su alcuni punti secondari oltre che sui punti formulati nei quesiti, scrivemmo perciò all'onorevole Rubini e all'onor. Arlotta, domandando se mantenevano il progetto di legge, e se mantenevano le risposte ai nostri quesiti date dai loro predecessori. E l'onor. Rubini, anche a nome del suo collega delle finanze, rispose che manteneva il progetto di legge, ma che avrebbe presentato alcuni emendamenti e avrebbe dato altre risposte ai quesiti dell' Ufficio centrale del Senato.

Attendemmo questi emendamenti e queste risposte, ma intanto cadde il Ministero Sonnino e noi non avemmo nulla. Venne il Ministero Luzzatti, e ci affrettammo a ripetere ai nuovi ministri la nostra richiesta. Gli onorevoli Facta e Sacchi risposero, come i loro predecessori, che mantenevano il progetto di legge, ma desideravano di apportare alle sue disposizioni alcuni emendamenti.

Frattanto nell'estate scorsa, in questo e nell'altro ramo del Parlamento si fecero delle sollecitazioni per la discussione del disegno di legge.

Nell'altro ramo del Parlamento, l'onorevole ministro dei lavori pubblici promise che avrebbe sollecitata a sua volta la discussione in Senato. Ma il signor ministro dei lavori pubblici, che aveva promesso di mandarci gli emendamenti, non ci fece alcuna sollecitazione, nè ci mandò gli emendamenti. Dinanzi a questo stato di cose, la vostra Commissione quindi pregò i signori ministri proponenti e quello di grazia e giustizia di intervenire ad una riu-

nione. Nel progetto Lacava-Bertolini era stata inclusa la questione della definizione delle acque pubbliche che, come i colleghi giuristi m'insegnano, è una questione assai grave. In questa definizione, che dava il disegno di legge, si trattava di modificare o di chiarire gli articoli 543 e 540 del Codice civile, senza che il ministro di grazia e giustizia ne sapesse niente. Noi dunque chiamammo anche il ministro di grazia e giustizia e, di accordo con lui e gli altri ministri, si convenne di stralciare l'enumerazione incompleta e inesatta delle acque pubbliche contenuta nel disegno di legge, perchè ne avrebbe fatta ritardare l'approvazione, pur riconoscendone la necessità, e presentammo un ordine del giorno con cui esprimemmo la necessità di togliere ogni dubbio per avere una giurisprudenza precisa ed esatta intorno a questo grave problema della definizione delle acque pubbliche.

Nello stesso tempo abbiamo coi ministri stessi proponenti, onor. Facta e onor. Sacchi convenuto di presentare degli emendamenti.

In seguito a questo accordo, avemmo altre risposte ai nostri quesiti dai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, e presentammo la relazione in bozze di stampa il giorno 12 marzo. Il 13 marzo io stesso portai la relazione ai signori ministri Facta e Sacchi a nome della Commissione, pregandoli che, se avessero avuto altre osservazioni da fare, le avessero fatte nel periodo delle vacanze di Pasqua, chè noi avremmo atteso per far distribuire la relazione.

Nessuna osservazione fu fatta; siamo arrivati al 12 maggio e naturalmente il nostro illustre Presidente ci fece premura perchè la relazione fosse distribuita prima della ripresa dei lavori, che ha avuto luogo il 23 maggio.

E poichè l'onorevole Giolitti, presidente del Consiglio, aveva aderito anche al progetto Lacava-Bertolini, mi feci premura di mandare copia delle bozze di stampa anche a lui. Egli ci mandò alcune osservazioni verso la fine di maggio e noi ci eravamo messi a sua disposizione per discutere e per intenderci. Questo dico per dimostrare che i nostri emendamenti non alteravano le linee del disegno di legge.

Ecco dunque perchè sono andate in lungo le cose. Sono tanti anni che si discute e ancora non si è venuti a nessuna conclusione; si è re-

stati sempre alla legge del 1884, che tutti riteniamo dannosa e apporta effettivamente gravi danni.

Il mutamento di idee nel Ministero non si può spiegare dunque che con un fatto nuovo, con l'entrata cioè del nuovo ministro di agricoltura, industria e commercio, che è uno dei ministri aderente al disegno di legge. Io non conosco le idee del ministro Nitti, ma conosco quelle del prof. Nitti pubblicate nel 1905, che sono fundamentalmente opposte a quelle del disegno di legge Lacava-Bertolini e dei precedenti. Si comprende che il nuovo ministro riusci a scuotere le idee dei predecessori, se questi sentono il bisogno ancora di studiare.

La raccomandazione che faccio è questa: che cioè i ministri si mettano una buona volta d'accordo, perchè solo allora sarà possibile risolvere questo importante problema della vita nazionale.

Per questo disegno di legge è successo quello che accadde per un altro di cui io mi occupai quando ero deputato, progetto che non è stato mai votato quello cioè della conservazione della laguna di Venezia. Siffatti disegni di legge, nei quali sono veri interessi particolari in contrasto, hanno spesso un articolo sottinteso, e cioè: « Il presente disegno di legge non sarà mai approvato ».

Ed infatti quando sono molti i ministri che debbono mettersi d'accordo, è assai difficile, perchè i nostri Ministeri sono come tante potenze estere. Manca l'unione e non si ottiene mai nulla, perchè questi Ministeri rappresentano i vari interessi che sono in contrasto tra di loro, ma non vedono se sia possibile trovare una via di conciliazione.

Quindi io finisco raccomandando vivamente al Presidente del Consiglio, ed associandomi alla raccomandazione del senatore Colombo, che si esca una buona volta da questa situazione incerta, perchè conservando la legge del 1884 noi non facciamo che il danno del Paese.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Dirò poche parole. Questo disegno di legge è di grandissima importanza, e forse si potrà più presto raggiungere lo scopo di vederlo approvato, se il Ministero vorrà introdurre alcune semplificazioni, di cui il disegno di legge è suscettibile; e se esaminerà molto attentamente la questione della parteci-

pazione dei comuni e delle provincie ai proventi della tassa, poichè la difficoltà di determinare in quale misura i molti enti locali possano avere diritti sulle acque defluenti in lunghissimi corsi d'acqua, può creare complicazioni di difficile soluzione.

Non aggiungo altro. Spero che il Ministero terrà presente la necessità di semplificare il disegno di legge per condurlo più facilmente in porto, e terrà conto anche delle difficoltà di ripartire fra comuni e provincie i proventi delle tasse, d'onde potrebbero derivare complicazioni gravissime a danno dell'industria che ha bisogno dell'acqua per creare la forza motrice.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io credo che se mi proponessi di fare un discorso per dimostrare al Senato la difficoltà del problema e la gravità della questione, non raggiungerei certamente l'efficacia del discorso che ha fatto l'onorevole Veronese, il quale ha dimostrato che in due anni di studi non si è potuta risolvere la questione prima, di sapere cioè quali sono le acque pubbliche.

Ora io prendo l'impegno di esaminare, di accordo coi miei colleghi, il progetto. Riconosco che ha ragione il senatore Colombo quando dice: vediamo di stabilire una data. Evidentemente si tratta di argomento così importante che richiede una discussione calma e tranquilla, ed io credo che non sarebbe possibile adesso, in questi ultimi giorni di lavori parlamentari, mettere all'ordine del giorno un disegno di legge che richiederà la discussione di questioni giuridiche, di questioni tecniche, di questioni di amministrazione comunale e provinciale, di questioni attinenti all'agricoltura e via dicendo, e di approvarlo a tamburo battente. Io credo che si renderebbe un cattivo servizio al problema che desideriamo di risolvere. Io quindi, nell'epoca delle vacanze, procurerò di mettermi d'accordo con tutti i miei colleghi per concretare gli emendamenti che possono essere necessari, e terrò conto grandissimo della raccomandazione fatta dall'onor. Cadolini di semplificare il progetto più che si può; perchè realmente l'esperienza m'insegna che, quando

i disegni di legge contengono un numero così sterminato di articoli ed entrano in particolari così minuti, è assai difficile ottenere che i due rami del Parlamento li votino senza emendamenti.

Ma, se mi propongo di semplificarlo, non potrei però aderire all'altra raccomandazione dell'onor. Cadolini, poichè bisogna tener conto della circostanza, che quando si parla di comuni e di provincie, tutti raccomandano di provvedere alle loro finanze, mentre appena si presenta un caso singolo, in cui havvi l'evidente possibilità di aiutare i comuni e le provincie, subito si dice: guardate di non turbare gli interessi industriali. Io credo che si tratti d'interessi perfettamente conciliabili tra loro. Con questa riserva accetto la raccomandazione dell'onorevole Cadolini, e per parte mia farò il possibile perchè questo disegno di legge possa finalmente ottenere la sua approvazione da questo e dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Udita la discussione, non facendosi obiezioni, questo disegno di legge sarà tolto dall'ordine del giorno, per esservi posto di nuovo, dopo che sarà intervenuto l'accordo tra la Commissione senatoriale ed il Governo.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani, venerdì 9 giugno 1911, alle ore 15.

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di spesa conseguente dall'applicazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, sul riordinamento delle scuole all'estero (N. 564);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-1911 (N. 560).

III. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 562).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 548 - *Seguito*);

Disposizioni per gli esami delle scuole elementari popolari e medie (N. 545);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di San Felice sul Panaro (N. 522);

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana (N. 524);

Istituzione di un posto di notaio nel cumune di Monte di Procida (N. 523);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 13 giugno 1911 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio del Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXII.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sorteggio degli Uffici* (pag. 5465) — *Presentazione di relazioni* (pag. 5469, 5480, 5507) e di *disegni di legge* (pag. 5470, 5480, 5508) — Sono approvati i disegni di legge: « *Approvazione di spesa conseguente dall'applicazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, sul riordinamento delle scuole all'estero* » (N. 564) (pag. 5470); « *Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911* » (N. 560) (pag. 5470) — *Volazione a scrutinio segreto* (pag. 5480) — *Seguito della discussione dei capitoli del bilancio dell'interno* (pag. 5480) — Sul cap. 81 parlano i senatori Ricci (pag. 5480, 5482), Di Brazzà (pag. 5481), Inghilleri, relatore (pag. 5481), e il sotto-segretario di Stato per l'interno (pag. 5483) — Sul cap. 87 parlano i senatori Malvezzi (pag. 5484), Inghilleri, relatore (pag. 5487); e il sotto-segretario di Stato per l'interno (pag. 5488) — Al cap. 155 fa osservazioni il senatore Di Brazzà (pag. 5494) e a lui risponde il sotto-segretario di Stato per l'interno (pag. 5494) — Senza discussione, sono approvati gli altri capitoli fino al 186, ultimo del bilancio, nonchè i riassunti per titoli e categorie; l'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 5500) — *Proposta del senatore Bava-Beccaris* (pag. 5500) cui si associa il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 5500) — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie* » (N. 545-A), parlano i senatori Mazzoni (pag. 5501), Morandi (pag. 5507), Veronese (pag. 5509), Scialoja, relatore (pag. 5503) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 5508) — La discussione generale è chiusa — *Chiusura* (pag. 5500) e *risultato di rotazione* (pag. 5510).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri del tesoro, delle finanze, della pubblica istruzione ed i sottosegretari di Stato dell'interno e degli affari esteri.

BORGATTA, segretario. Da lettura del processo verbale della seduta precedente il quale è approvato.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di voler procedere al sorteggio.

DI PRAMPERO, segretario. Procede al sorteggio ed alla proclamazione degli Uffici, i quali risultano così costituiti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
Bacelli
Balenzano
Barracco Giovanni
Barracco Roberto
Bertetti
Bodio
Boncompagni-Ludovisi

Bordonaro
 Borgatta
 Cadenazzi
 Cadolini
 Caldesi
 Camerini
 Canevaro
 Cardarelli
 Carle Giuseppe
 Casana
 Ciamician
 Civelli
 Colombo
 Colonna Fabrizio
 Conti
 Cordopatri
 Croce
 Cucchi
 D' Adda
 Dallolio
 D' Andrea
 De Amicis
 De Cupis
 De La Penne
 Di Collobiano
 Di Scalea
 Di Terranova
 Doria d' Eboli
 Doria Giacomo
 Engel
 Facheris
 Faldella
 Franchetti
 Frascara
 Frola
 Greppi
 Luciani
 Majelli
 Malvano
 Malvezzi
 Mangili
 Martuscelli
 Masi
 Massarucci
 Mazzolani
 Minesso
 Pagano-Guarnaschelli
 Palumbo
 Panizzardi
 Peiroleri
 Pelloux

Pinelli
 Pullè
 Rattazzi
 Ruffo-Bagnara
 Sacchetti
 Sani
 Schininà di Sant'Elia
 Tasca-Lanza
 Tassi
 Tommasini
 Torlonia
 Turrisi
 Vigoni Giuseppe
 Vischi

 Fano

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Ferdinando
 Astengo
 Aula
 Basile Basile
 Bastogi
 Bensa
 Blaserna
 Bonasi
 Bozzolo
 Bruno
 Buonamici
 Cagnola
 Carafa d' Andria
 Cibrario
 Colonna Prospero
 Compagna
 Cruciani-Alibrandi
 D' Alife
 D' Ancona
 D' Antona
 D' Arco
 D' Ayala Valva
 De Giovanni
 De-Mari
 De Seta Enrico
 De Sonnaz
 Di Broglio
 Di Martino Girolamo
 Di San Giuliano
 D' Oncieu de la Batio
 Fabrizi
 Fava

Fergola
 Finali
 Garavetti
 Garroni
 Giorgi
 Grassi-Pasini
 Guerrieri-Gonzaga
 Lamberti
 Majnoni d'Intignano
 Malaspina
 Maragliano
 Mariotti Giovanni
 Martelli
 Maurigi
 Mazzoni
 Melodia
 Novaro
 Oliveri
 Papadopoli
 Parpaglia
 Passerini
 Paternò
 Ponti
 Riberi
 Ricotti
 Ridolfi
 Riolo
 Rossi Giovanni
 Rossi Teofilo
 Roux
 Senise Tommaso
 Severi
 Sismondo
 Solinas-Apostoli
 Tabacchi
 Taverna
 Tittoni
 Todaro
 Veronese
 Villa
 Visconti Venosta

Grenet

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo
 Badini-Confalonieri
 Balestra
 Bassini
 Beltrami
 Biscaretti

Borghese
 Bracci-Testasecca
 Caetani
 Calabria
 Camerano
 Capaldo
 Capellini
 Caracciolo di Sarno
 Caravaggio
 Cavasola
 Celoria
 Cencelli
 Chiesa
 Chironi
 Cocuzza
 Colleoni
 Corsini
 Cotti
 Del Giudice
 Del Lungo
 Del Mayno
 De Luca
 De Riscis
 Di Frasso
 Dini
 Ellero
 Faraggiana
 Fill Astolfone
 Fortunato
 Gattini
 Gavazzi
 Gherardini
 Giordano Apostoli
 Grocco
 Inghilleri
 Leonardi Cattolica
 Levi-Civita
 Lucchini Luigi
 Mangiagalli
 Manno
 Martinelli
 Medici
 Michetti
 Morandi
 Pacinotti
 Paladino
 Paternostro
 Perla
 Petrella
 Pirelli
 Placido

Polacco
 Ponza di San Martino
 Ponzio-Vaglia
 Prinetti
 Racagni
 Ricci
 Rossi Angelo
 San Martino
 Santamaria Nicolini
 Scaramella Manetti
 Torrigiani Piero
 Vidari
 Vigoni Giulio
 Villari
 Volterra
 Zumbini

Lanciani

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Tomaso
 Amato-Pojero
 Annaratone
 Aporti
 Bava-Beccaris
 Buscemi
 Campo
 Candiani
 Cefaly
 Centurini
 Cerruti
 Cittadella Vigodarzero
 Comparetti
 Consiglio
 D'All
 Dalla Vedova
 De Larderel
 Del Carretto
 Del Zio
 De Marinis
 Di Brocchetti
 Di Casalotto
 Emo Capodilista
 Faina Eugenio
 Falconi
 Fiore
 Florena
 Foà
 Gabba
 Garofalo

Gorio
 Guala
 Guarneri
 Guiccioli
 Lanza
 Lojodice
 Lucca
 Lucchini Giovanni
 Mariotti Filippo
 Massabò
 Mazza
 Molmenti
 Monti
 Morra
 Mortara
 Orengo
 Orsini-Baroni
 Paganini
 Pastro
 Pedotti
 Pellegrini
 Pessina
 Plutino
 Quarta
 Reynaudi
 Righi
 Rossi Gerolamo
 Saladini
 Salvarezza
 Savorgnan di Brazza
 Schupfer
 Serena
 Sormani
 Spingardi
 Tacconi
 Tamassia
 Tarditi
 Tiepolo
 Torrigiani Filippo
 Treves
 Trotti
 Vaccaj
 Zappi

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto
 Adamoli
 Alfazio
 Arcoleo
 Arrivabene

Avarna Giuseppe
 Avarna Nicolò
 Baldissera
 Barbieri
 Barzellotti
 Beneventano
 Bettoni
 Bombrini
 Borgnini
 Canzi
 Carle Antonio
 Caruso
 Cavalli
 Cognata
 Cosenza
 De Cesare
 De Cristoforis
 De Martino Giacomo
 De Renzi
 D' Ovidio Enrico
 D' Ovidio Francesco
 Desiervo
 Di Camporeale
 Di Carpegna
 Di Prampero
 Doria Ambrogio
 Doria Pamphili
 Driquet
 Durante
 Faina Zeffirino
 Fecia di Cossato
 Figoli Des Geneys
 Fiocca
 Filomusi-Guelfi
 Fracassi
 Gessi
 Ginistrelli
 Goiran
 Golgi
 Grassi
 Gualterio
 Levi Ulderico
 Manassei
 Marazio
 Martinez
 Mazziotti
 Melo
 Monteverde
 Morisani
 Municchi
 Niccolini

Palberti
 Pansa
 Pasolini
 Piaggio
 Polvere
 Quigini Puliga
 Rignon
 Scialoja
 Senise Carmine
 Sonnino
 Speroni
 Tajani
 Torrigiani Luigi
 Tournon
 Trinchera
 Vacchelli
 Viganò

Presentazione di relazioni.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.
 PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sulla nomina dei senatori: Grenet Francesco viceammiraglio; Sinibaldi avv. Tito.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Fabrizio Colonna della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sulla nomina a senatori dei signori: Arnaboldi Gazzaniga conte Bernardo; Ponza di San Martino nobile dei conti Cesare; Beccaria Incisa nobile Emanuele.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bava-Beccaris della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

DI PRAMPERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PRAMPERO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione per la nomina a senatore del sig. Iacopo Nobile Vittorelli, prefetto del Regno, del prof. Rodolfo Lanciani, socio della Regia Accademia dei Lincei.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Prampero della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. A nome del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Costruzione di due carceri giudiziarie una a Venezia l'altra a Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori a Cagliari e ad Airola;

Maggiore spesa di lire 160,000 per completare i lavori occorrenti alla sistemazione del laboratorio chimico per le sostanze esplosive.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno stampati e trasmessi agli Uffici.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione di spesa conseguente dalla applicazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867 sul riordinamento delle scuole all'estero ».
(N. 564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di spesa conseguente dall'applicazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, sul riordinamento delle scuole all'estero ».

L'onorevole sotto-segretario di Stato per gli affari esteri è incaricato dall'onorevole ministro degli affari esteri di sostenerne la discussione.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 200,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911, per provvedere al saldo delle spese occorrenti per l'attuazione della legge 18 dicembre 1910, numero 687, sul riordinamento delle scuole italiane all'estero.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 560).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 560).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 1,244,600 - e le diminuzioni di stanziamento per la somma di lire 1,268,600, - sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 24,000, al capitolo n. 128 « Fondo di riserva per le spese imprevedute », iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11, a titolo di reintegro delle somme prelevate a favore dei capitoli nn. 16 e 167 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli e diminuzioni di stanziamento su altri capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	1. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse) . . . L.	27,000	»
»	6. Spese d'ufficio »	10,000	»
»	7. Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti. »	28,000	»
»	9. Fitto di locali privati pel Comando Generale della Guardia di finanza e per altri uffici centrali . . »	3,500	»
»	10. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse) . . »	20,000	»
»	14. Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili) »	8,000	»
»	16. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale della amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale. »	12,000	»
»	17. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio. »	5,000	»
»	18. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro famiglie. »	3,000	»
»	21. Spese postali »	2,000	»
»	22. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali e stampati d'uso promiscuo »	40,000	»
»	27. Sussidio ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'amministrazione centrale e provinciale »	17,000	»
»	29. Compensi al personale dell'Amministrazione centrale e compensi ai membri delle Commissioni di esame per l'Amministrazione centrale »	67,100	»
»	29-bis. Compensi al personale dell'Amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, studi e prestazione d'opera e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale. »	88,500	»
	Da riportarsi L.	331,100	»

	<i>Riporto</i> . . . L.	331,100 »
Cap. n. 31.	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative, giusta l'art. 63 del regolamento approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512 »	3,000 »
» 38.	Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi, dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 (Spesa obbligatoria) »	55,000 »
» 39.	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto (Spesa obbligatoria) . »	180,000 »
» 47.	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e retribuzioni e spese per gli avventizi degli uffici tecnici di finanza »	50,000 »
» 49.	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza . »	4,000 »
» 55.	Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria) »	10,000 »
» 57.	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie. »	1,000 »
» 59.	Indennità di tramutamento al personale della amministrazione esterna delle tasse sugli affari (Spesa obbligatoria) »	8,000 »
» 61.	Indennità ai volontari demaniali »	4,500 »
» 64.	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'amministrazione provinciale »	1,000 »
» 78.	Spese di materiale, personale avventizio, indennità, mercedi e sussidi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio »	6,000 »
» 81.	Spese d'ufficio, variabili e materiali per l'amministrazione centrale »	800 »
» 90.	Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori »	5,000 »
» 107.	Indennità di tramutamento al personale della amministrazione esterna delle imposte dirette . . . »	2,000 »
» 109.	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo »	30,000 »
» 111.	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	691,400 »

	<i>Riparto</i> . . . L.	691,400 »
	occorrenti per il servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette. »	10,000 »
Cap. n. 130-bis.	Compensi alla guardia di finanza »	5,000 »
»	139. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso della spesa per le rettifiche di confine nell'interesse delle vigilanza »	4,000 »
»	140. Indennità di tramutamento al personale civile dell'amministrazione esterna delle gabelle. »	2,000 »
»	154. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in missione nell'interesse delle tasse di fabbricazione »	34,000 »
»	159. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione. »	20,000 »
»	166. Indennità, agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinario nell'interesse del servizio. »	90,000 »
»	167. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale »	11,500 »
»	168. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane »	20,000 »
»	169. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane »	40,000 »
»	171. Spese pel collegio dei periti e pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali »	6,000 »
»	172. Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio »	3,000 »
»	176. Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (Leggi 14 luglio 1898, n. 302, 23 gennaio 1902, n. 25, 6 luglio 1905, n. 323 e 24 marzo 1907, n. 116) »	10,000 »
»	181. Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Spese e lavori a cottimo per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione; per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legis-	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	946,900 »

	<i>Riparto . . . L.</i>	946,900 »
	lazione comparata e per traduzioni straordinarie e per indennità di missione ai commissari incaricati di soprintendere al servizio della statistica nelle dogane »	18,000 »
Cap. n. 187.	Sussidi al personale di sorveglianza delle manifatture dei tabacchi ed a quello operaio in servizio dell'Amministrazione esterna delle privative, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi »	5,000 »
• 205.	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta. »	20,000 »
• 217.	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi. . . »	80,000 »
• 218.	Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il licenziamento del personale a mercede giornaliera ed altre per le agenzie ed uffici delle coltivazioni; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed agenzie ed uffici suddetti, indennità d'ufficio al personale direttivo delle zone di vigilanza delle coltivazioni »	3,000 »
• 219.	Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento delle sale di allattamento e di custodia dei bambini delle operaie ed asili infantili ed altre nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture, acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle manifatture e magazzini suddetti. »	45,000 »
• 221.	Fitto di locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse) »	20,000 »
• 231.	Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illu-	
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	1,137,900 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1911.

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,137,900	•
	minazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrim- poste; acquisto di libri e stampati speciali, abbo- namenti a pubblicazioni periodiche, spese per tra- duzioni ed altre minute.	14,000	•
Cap. n. 235.	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700	•
• 236.	Assegni degli amanuensi in servizio temporaneo nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per la tenuta delle scritture.	2,000	•
• 239.	Indennità di trasferimento, di missione e di disa- giata residenza per i servizi di deposito dei sali e tabacchi e supplemento d' indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti	7,000	•
• 240.	Indennità di trasferimento e di missione per il servizio dei magazzini di vendita e delle rivendite dei sali e tabacchi.	5,000	•
• 242.	Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per acquisto, trasporto e ripa- razione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali	5,000	•
• 243.	Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli istrumenti da pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; im- posta sui fabbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoni- che e telegrafiche; spese comuni agli uffici di ven- dita ed alle rivendite per pesatura dei generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse	5,000	•
• 247.	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente per- cetti (Spesa d'ordine).	1,000	•
• 249.	Fitto di locali di proprietà privata per il servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse).	5,000	•
• 257.	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse).	1,500	•
• 258.	Spese per la manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro	2,000	•
• 258-ter.	Maggior assegnazione pel saldo di spese residue accertate a carico del cap. 17: « Indennità di tra- mutamento agl'impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato generale (Uf- fici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agl'impiegati ed agenti di basso servizio, col- locati a riposo ed alle famiglie degl'impiegati ed agenti morti in servizio » dell'esercizio 1909-910	60.51	•

Da riportarsi . . . L. 1,186,160.51

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,186,160.51
Cap. n. 258- <i>quater</i> . Maggiore assegnazione pel saldo di spese residue accertate a carico del cap. 19: «Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria» dell'esercizio 1909-910 (Spesa obbligatoria) »		270 »
» 258- <i>quinqüies</i> . Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del cap. 31: «Spese casuali» dell'esercizio 1909-910 »		1,040 »
» 259. Acquisti eventuali di stabili »		24,000 »
» 273- <i>ter</i> . Maggiore assegnazione pel saldo di spese residue accertate a carico del cap. 171: «Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte agl' impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agl' impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio» dell'esercizio 1909-910 »		28,460 »
» 279- <i>ter</i> . Maggiore assegnazione pel saldo di spese residue accertate a carico del cap. 211: «Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta» dell'esercizio 1909-910 »		2,107 »
» 279- <i>quater</i> . Maggiore assegnazione pel saldo di spese residue accertate a carico del cap. 217: «Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del Regio Istituto di Scafati, ed a studi per nuovi centri di cultura, per mercede ad operai, contributo ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione, affitto di terreni e di locali e costruzioni di capannoni per la cura dei tabacchi; acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche e altre diverse e minute» dell'esercizio 1909-910. »		110 »
» 279- <i>quinqüies</i> . Maggiore assegnazione pel saldo di spese residue accertate a carico del cap. 226: «Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale		

Da riportarsi . . . L. 1,242,147.51

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	L. 1,242,147.51
	a mercede giornaliera; di mantenimento delle sale di allattamento e di custodia dei bambini delle operaie ed asili infantili ed altre, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle manifatture e magazzini suddetti dell'esercizio 1909-910	440 »
Cap. n. 319.	Lavori di miglioramento delle Regie Terme di Montecatini, autorizzati con la legge 21 maggio 1908, n. 199	2,012.49
	Totale	L. 1,244,600 »

MAGGIORE ASSEGNAZIONE DA INSCRIVERSI NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1910-911.

Cap. n. 128.	Fondo di riserva per le spese imprevedute	24,000 »
	Totale delle maggiori assegnazioni	L. 1,268,600 »

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 2.	Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	L. 31,000 »
» 3.	Assegni agli applicati a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari	2,000 »
» 5.	Personale straordinario del Ministero - Indennità di residenza in Roma.	2,000 »
» 13.	Personale straordinario delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma.	1,000 »
» 15.	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	4,700 »
» 34.	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse) »	109,000 »
» 35.	Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse)	190,000 »
» 51.	Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) (Spese fisse)	41,000 »
» 75.	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (Spese fisse).	5,000 »
» 76.	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)	8,000 »
» 80.	Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali (Spesa obbligatoria).	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	L. 395,700 »

	<i>Riparto</i> . . . L.	395,700 »
Cap. n. 88. Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) »		10,000 »
» 89. Fitto di locali (Spese fisse) »		2,000 »
» 97. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse) (Asse ecclesiastico) »		2,500 »
» 98. Spese di amministrazione »		17,000 »
» 101. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) »		40,000 »
» 104. Personale di ruolo degl'ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) . . »		30,000 »
» 128. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Articolo 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367 »		60,000 »
» 131. Sussidi alla guardia di finanza »		5,000 »
» 133. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 25 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (Spesa obbligatoria) »		25,000 »
» 144. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse) »		13,000 »
» 145. Personale dei laboratori chimici delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . »		1,000 »
» 146. Indennità agli allievi chimici delle gabelle secondo l'art. 6 del regolamento 10 luglio 1902, n. 338 »		3,000 »
» 151. Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388 »		32,000 »
» 160. Personale straordinario delle tasse di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione - Mercedi »		7,000 »
» 163. Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse) . . »		15,000 »
» 164. Personale di ruolo delle dogane - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		9,000 »
» 165. Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse) »		8,000 »
» 178. Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 . . »		228,700 »
» 182. Traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Indennità di residenza in Roma . . »		200 »
» 183. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'ufficio trattati e legislazione doganale »		2,000 »
» 186. Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e di-		
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	906,100 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> L.	906,100 »
	verso, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle privative »	5,000 »
Cap. n. 192.	Personale di ruolo del lotto (Spese fisse) »	18,000 »
» 200.	Fitto di locali (Spese fisse) »	5,000 »
» 201.	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse) »	18,000 »
» 203.	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse) »	57,000 »
» 214.	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni per tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa (Spesa obbligatoria) »	110,000 »
» 220.	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio, concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi »	8,000 »
» 222.	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse) . . . »	40,000 »
» 234.	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse) »	5,000 »
» 237.	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine) »	60,000 »
» 244.	Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco istituita dal regolamento 8 novembre 1900, n. 375 »	3,000 »
» 248.	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini dei depositi dei sali e tabacchi (Spese fisse) »	20,000 »
» 260.	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria) »	4,000 »
» 265.	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse) »	3,000 »
» 270.	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine) »	2,000 »
» 274.	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi »	4,500 »
	Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.	<u>1,268,600 »</u>

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

ANNARATONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE, *relatore*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni all'art. 56 della legge di pubblica sicurezza (norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento) ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Annaratone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e di quello approvato ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

(DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la rinnovazione delle matricole fondiari e per migliorare il funzionamento del servizio catastale.

Modificazione alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno stampati e seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 548).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

Il Presidente del Consiglio, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento, ha incaricato il sotto-segretario di Stato per l'interno di sostenere in sua vece la discussione.

Come il Senato rammenta, ieri fu iniziata la discussione dei capitoli di questo bilancio e furono approvati i primi 80.

Do lettura del capitolo 81:

Cap. 81: « Provvedimenti profilattici contro le epizootie - sussidi, esperimenti e ricerche varie, lire 21,000 ».

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Il capitolo 81 e i due o tre che lo seguono, si riferiscono ad una questione che ha dato luogo a molte discussioni in questi ultimi tempi, perchè quest'anno l'afra epizootica, la quale aveva lasciato la speranza di un andamento molto tranquillo, ha invece inferito gravemente in parecchie regioni d'Italia.

A questo riguardo furono presentate interpellanze alla Camera elettiva, ed io ebbi l'onore di presentarne una anche al Senato, che risparmierei di svolgere, limitandomi a trattare la questione in occasione di questo capitolo 81. Osservo anzitutto che non è mancato chi ha proposto che questo servizio della difesa contro l'afra epizootica dovesse essere passato dal Ministero dell'interno a quello dell'agricoltura: ed infatti anticamente era alle dipendenze del Ministero d'agricoltura, come è negli altri Stati. Ma io non voglio entrare in questa questione, della quale si è già intrattenuto l'altro ramo del Parlamento, dove il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ha già risposto in modo assolutamente negativo. D'altronde, l'Ufficio centrale nella sua relazione espone molte ragioni, per le quali ritiene che, assolutamente, non convenga adottare questo sistema, ed io comprendo come sia superfluo creare altri organismi oltre quelli che già esistono. Ad ogni modo, è molto probabile che il mo-

vente di questa proposta sia stato determinato da questo, e cioè, che si crede che la Direzione generale di sanità si occupi essenzialmente della questione igienica e non della questione economica.

Ora, a differenza di altre malattie che infettano il bestiame, è positivo che l'afte epizootica ha conseguenze economiche molto più gravi di qualunque altra epidemia.

Certo è che vi è qualche cosa in questo servizio che non funziona troppo bene: il pubblico agricolo ritiene che l'infierimento dell'afte epizootica sia stato determinato essenzialmente da vari fatti: innanzi tutto dall'importazione del bestiame dalla Serbia e dall'Olanda. Quali siano le condizioni esatte di questi fatti io non potrei dire: segnalo queste osservazioni al ministro dell'interno, affinché voglia fare indagini e vedere se sia vero quanto fu riferito. Si dice, inoltre, che furono portati a Genova dei carichi di bestiame dalla Serbia, che, appena giunti a Milano, si trovarono infetti; si dice poi che dall'Olanda pervenne un carico di bestiame da macello, che a Chiasso fu visitato e dichiarato immune e che quando giunse a Milano era infetto. Intanto tutto questo induce a credere che vi sia qualche insufficienza nel servizio, specialmente per ciò che ha tratto alla disinfezione dei vagoni. Su questo punto credo importante che il ministro dell'interno porti accurate indagini.

Io non intendo certo, colle brevissime osservazioni che ho fatto, incriminare per nulla la condotta degli ufficiali sanitari, ai quali anzi tributo la più grande lode, perchè il lavoro che essi compiono è immane e qualche volta assolutamente impossibile; si comprende come un veterinario di confine, che deve visitare una quantità enorme di bestiame che transita, e visitarli capo per capo, si trovi qualche volta di fronte a difficoltà assolutamente insormontabili.

Ad ogni modo, la difesa al confine è essenziale, perchè, una volta introdotto il bestiame in paese, è impossibile curare la malattia e questa malattia crea danni economici diretti ed indiretti, gravissimi. Per esempio, noi sappiamo che in questo momento la Francia ha adottato verso i confini del Piemonte delle misure severissime per le merci che hanno una relazione, anche molto lontana, col bestiame infetto di afte epizootica. Per conseguenza, credo sia necessario

che il Governo faccia serie indagini per riconoscere quali siano le cause dell'infezione di quest'anno, e quali i rimedi che si possano introdurre; si tratta di questione molto grave e che si connette con altre, come il rincaro dei viveri e la diminuzione della produzione del bestiame.

È perfettamente inutile cercare di aumentare la produzione del bestiame, se non cerchiamo di proteggere quello che abbiamo.

Sono certo che l'onor. ministro dell'interno, qui rappresentato dal mio egregio amico onorevole Falcioni, che son molto lieto di vedere seduto al banco del Governo, vorrà portare la sua attenzione su questo argomento, che è di molta importanza, ripeto, per l'economia del nostro Paese.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Mi associo completamente alle idee espresse dall'onorevole collega il senatore Ricci, perchè gli stessi fatti che egli ha ricordato per Milano sono accaduti nella provincia di Udine, per il bestiame proveniente da Genova e per quello proveniente dalla Serbia.

Io non faccio altro che constatare che la disinfezione dei vagoni è una cosa molto problematica, e tutti sanno come si eseguisce.

Perciò, anch'io raccomando all'onor. ministro di voler provvedere in modo che questa fonte di ricchezza nazionale non sia diminuita, come già incomincia a diminuire al giorno d'oggi.

INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. L'on. senatore Ricci ha posto una premessa di grande importanza e da questa premessa ha tratto una conseguenza che è certamente degna dell'attenzione della persona alla quale è stata rivolta.

La premessa posta dall'onor. senatore Ricci, se non ho mal compreso le sue parole, è che la direzione dei servizi veterinari dovrebbe trasferirsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio come quello che è più adatto e competente in questa materia.

L'onor. Presidente del Consiglio ha dato una risposta molto esauriente a questo riguardo nell'altro ramo del Parlamento.

In questa materia io ho un fermo convincimento, cioè che questi due servizi, della pro-

lassi per gli uomini e di quella per gli animali, siano inscindibili, giacchè a me sembra che tra l'una e l'altra non corrano grandi differenze. Il concetto generale che le ispira è quasi identico, o per lo meno riposa sopra gli stessi postulati scientifici.

Io, veramente, sono profano in questa materia, però siccome per molti anni ho fatto parte del Consiglio superiore della sanità pubblica, qualche cosa che riguarda la materia mi si è attaccato addosso, così come accade a colui che stando in mezzo ai frulloni si infarina anche senza conoscere il mestiere.

Io dunque mi son formato questa convinzione: che il servizio non si può scindere.

Questa convinzione ho poi ricavato anche da elementi di fatto.

Prima che questo servizio fosse trasferito al Ministero dell'interno noi avevamo questa condizione di cose in rapporto all'estero e cioè il nostro bestiame, e specialmente il pollame, non poteva passare al di là della frontiera, sia per il sospetto che fosse affetto da malattie infettive, sia anche perchè coloro i quali trasportavano quel bestiame, non erano muniti di tutti i documenti idonei a dimostrare la sanità del bestiame stesso. Di modo che la perdita che faceva l'economia nazionale, sotto questo rapporto era enorme. E bisogna anche essere giusti e dire francamente come le cose realmente stavano, il servizio veterinario allora era completamente trascurato. Il giorno però in cui questo servizio fu trasferito al Ministero dell'interno, le cure, le sollecitudini furono molto più assidue e io credo che risulti anche da documenti ufficiali che oggi in rapporto all'esportazione del nostro bestiame all'estero vi sono molto maggiori agevolanze e non si trovano più gli impedimenti che una volta si incontravano.

La questione che pone l'onorevole senatore Ricci e le conseguenze ch'egli ha messo in rilievo, riguardano la necessità di una maggior vigilanza che si dovrebbe esercitare sul bestiame importato in Italia. Si dice infatti che il bestiame che viene dalla Serbia o dalla Olanda ha portato l'afra epizootica. Questo mi sembra un concetto un po', dirò così, affrettato. Le origini di questa benedetta afra epizootica, non si sono mai potute accertare e non è escluso che l'afra possa considerarsi come una malattia endemica pel nostro paese.

Il senatore Ricci diceva che non si fa la disinfezione dei vagoni. Io non faccio parte della sanità pubblica, ma certo nel Consiglio superiore della sanità pubblica si discusse sempre su questo argomento, ed io ricordo, se la memoria non mi falla, che tra i provvedimenti segnalati dalla direzione generale della sanità pubblica era quello che in rapporto al bestiame si dovevano avere vagoni speciali disinfettati. Se ben ricordo, la direzione generale della sanità pubblica assicurava che non solo erano in corso trattative con la direzione delle ferrovie dello Stato, ma che già dei provvedimenti si erano adottati.

Dunque se in rapporto alle premesse che erano troppo generiche io non posso essere di accordo col senatore Ricci, perchè deve esserci uniformità in questa difesa contro le malattie infettive sia per gli uomini, sia per gli animali, in rapporto invece all'afra epizootica le sue osservazioni sono così ragionevoli e plausibili che certo il ministro dell'interno farà indagini per vedere come questa malattia si è propagata in Italia e per vedere se vi sono responsabilità. Io ho la convinzione che responsabilità non vi siano perchè la direzione generale della sanità pubblica svolge tutta la sua attività, ma se responsabilità vi fossero sono certo che l'onorevole ministro dell'interno provvederà al riguardo.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. Probabilmente debbo essermi espresso molto male, dappoi che l'onorevole senatore Ingillieri mi ha attribuito il concetto di voler far passare questo servizio della difesa contro l'afra epizootica dal Ministero dell'interno a quello dell'agricoltura, industria e commercio. Io invece ho accennato unicamente al futto, che erano state fatte proposte in questo senso, e che il ministro dell'interno aveva alla Camera dei deputati risposto contrariamente e che anche la Commissione del Senato aveva risposto in senso negativo, ed ho soggiunto che in questa opinione io concordavo completamente. Io ho chiesto solo questo: che la direzione della sanità pubblica voglia, ancor più di quanto ha fatto fino ad ora, considerare la questione dell'afra epizootica anche dal punto di vista economico.

Anzi ho dichiarato, mi pare di averlo detto

molto apertamente, che lodavo i funzionari che sono preposti a questo servizio, i quali adempiono scrupolosamente al loro dovere.

Quanto alla disinfezione dei vagoni, mi permetta il senatore Inghilleri di insistere ancora un po'; non dubito che il Consiglio superiore di sanità abbia date tutte le disposizioni possibili, ma desidererei sapere se queste disposizioni siano state effettivamente praticate e osservate. Questa la preghiera che io rivolgo all'onorevole ministro dell'interno.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Debbo anzitutto una parola di vivissimo ringraziamento all'onorevole senatore Ricci per le espressioni benevole che ha voluto indirizzarmi. Ne approfitto per ricambiare a lui e a tutti gli onorevoli senatori, a cui per la prima volta ho l'onore di parlare, i sensi del mio profondo ossequio.

L'onorevole senatore Ricci ha sbarazzato, con le ultime sue parole, il tema della discussione al quale aveva in modo così esauriente risposto l'onorevole relatore. Non parliamone dunque più. Però mi consentirà che avverta come questa questione economica cui accenna il senatore Ricci è strettamente connessa con la questione sanitaria per modo che l'una non si può disgiungere dall'altra. Per questo io accetto in modo assoluto la raccomandazione che mi viene dall'onor. senatore Ricci.

Su tutto il resto non dirò verbo, perchè, ripeto, l'onorevole relatore ha parlato con rara competenza.

L'onor. Ricci però, poc'anzi, ha voluto richiamare l'attenzione del ministro dell'interno su un fatto specifico, su di un fatto che egli ha dichiarato grave e che io potrei soggiungere gravissimo, cioè l'importazione dalla Serbia di buoi infetti di afta epizootica.

Debbo dire purtroppo che questo fatto corrisponde a verità, ma voglio ricordare a lui e al Senato come il Ministero, preoccupatosi come doveva di questo fatto gravissimo, ha emanato un'ordinanza altrettanto grave, un'ordinanza cioè che subordina l'importazione dalla Serbia ad una diligente e rigorosa visita sanitaria del bestiame introdotto: e l'ordinanza ha avuto tale effetto che i primi ad insorgere ed a protestare contro questo opportuno provvedimento ispirato a evidenti criteri di difesa, sono state le autorità di quel paese, che hanno fatto pervenire le loro doglianze a questo riguardo.

Ciò premesso, e senza preoccuparmi di altre questioni a cui ha risposto già l'onorevole relatore, io assieuro l'onorevole senatore Ricci che terrò grandissimo conto delle sue osservazioni e spero che egli si dichiarerà a sua volta soddisfatto.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo capitolo 81, si intenderà approvato.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1911

82	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali	170,000 »
83	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	24,000 »
84	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse) .	2,000 »
85	Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	100,000 »
86	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini . . .	50,000 »
		3,425,500 »
Spese per la sicurezza pubblica.		
87	Servizio segreto	1,000,000 »

PRESIDENTE. Su questo capitolo 87 è iscritto l'onorevole senatore Malvezzi al quale do facoltà di parlare.

MALVEZZI. Onorevoli colleghi. Non ho chiesto di parlare nella discussione generale, svoltasi ieri su questo bilancio perchè io non avevo in animo, nè volevo darmi l'aria di fare un discorso politico sopra gl'intendimenti del Governo rispetto alla sicurezza pubblica, in quanto strettamente si attiene ai conflitti economici che hanno perturbato provincie italiane: intendo parlare delle romagnole.

L'argomento è tanto grave che mi è parso non fosse conveniente che in Senato, in occasione della discussione del bilancio dell'interno, non si facesse sentire alcuna parola. Io credo che dichiarazioni precise e chiare che vengano dal banco del Governo potranno contribuire a tranquillare ed a pacificare gli animi. Io non veggio presente il Presidente del Consiglio; ma mi fa piacere di salutare il valoroso e volenteroso sottosegretario di Stato, il quale fa egregiamente le sue prime armi nel difficile arringo del Governo; egli è al giorno di queste questioni ed in ogni modo ne riferirà; ma se io mi fossi taciuto avrei mancato di riguardo al Senato, avrei mancato di riguardo al sottosegretario di Stato stesso, facendo credere la sua presenza qui meno importante di

quella del Presidente del Consiglio che rappresenta; infine avrei mancato allo adempimento di quello che io considero uno stretto dovere.

Sarò il più breve possibile.

Le cose stanno così: L'anno scorso gravi conflitti hanno agitato e perturbato soprattutto la provincia di Ravenna; non poco quella di Forlì e quella di Ferrara e di Bologna. Fossero le cose tranquille oggi! ma non lo sono: e su questo punto vorrei qualche informazione precisa dal Governo.

Stamane, per esempio, si leggeva nei giornali come in qualche provincia di Ferrara si esercitassero aspri boicottaggi, in conflitto con la forza pubblica. Dunque quiete non vi è.

L'anno scorso, essendo Presidente del Consiglio l'onorevole Luzzatti, egli, forse cedendo alla inclinazione del suo spirito, credette di accomodare le cose, o di avviarle ad una soluzione, nominando una Commissione d'inchiesta, la di cui operosità merita i più ampi elogi. Credo che poche volte una Commissione d'inchiesta, chiamata a fare studi sopra argomenti tanto gravi, e tanto spinosi, abbia presentato la propria relazione in così breve tempo. Infatti i lavori della Commissione d'inchiesta furono inaugurati, se non erro, il 25 ottobre, ed in novembre la Commissione aveva terminato il compito suo. Voi, signori senatori, avrete

senza dubbio osservato (ed esorto quelli che non l'hanno fatto a farlo, poichè tutti l'avranno ricevuta) la relazione perspicua, elegantissima anche come forma, e nella serenità di pensiero lodevolissima, scritta dall'onorevole Chimirri; quindi tutti gli elementi della questione noi abbiamo sott'occhio, e voi signori senatori, li potete apprezzare e vagliare sapientemente.

Probabilmente l'onor. Giolitti non avrebbe nominato una Commissione d'inchiesta; ognuno segue l'indole propria! Avrebbe forse mandato ordini più precisi ai suoi prefetti. L'onor. Luzzatti telegrafò molto; fu risposto a lui con gara di parole, di cui egli stesso fu prodigo. Le sue intenzioni erano veramente alte e degne del suo animo!

Comechessia, l'inchiesta noi l'abbiamo sotto gli occhi, e come mai in Senato nessuna voce si sarebbe levata a richiamare una questione così spinosa, non assopita, e che può aggravarsi anche nel corrente anno e negli anni successivi? Ecco il motivo perchè io ho preso la parola.

Furono annunziate in Senato interpellanze all'onorevole Luzzatti, allora presidente del Consiglio; vi fu anzi, non dico un conflitto tra i due rami del Parlamento, perchè sarebbe una parola molto esagerata, ma bensì sgradite incertezze, se il Presidente del Consiglio volesse rispondere prima alla Camera dei deputati o al Senato e viceversa. Dopo queste richieste di interpellanza, silenzio; cadde il Ministero. Abbiamo ora a Presidente del Consiglio l'onorevole Giolitti, ed io non so perchè non si debba interpellare l'onor. Giolitti, mentre si voleva interpellare l'onor. Luzzatti.

Io non farò qui nè esclamazioni, nè declamazioni, nè querimonie! Nulla di tutto questo. Aggiungo anzi che non appartengo a società agrarie, non ho mai preso parte a congressi di quelle associazioni; riconosco che quelle associazioni hanno dovuto fondarsi per la tutela di interessi legittimi; qualche volta ho potuto anche disapprovarle, perchè la politica faceva in esse capolino, e qualche volta emergeva troppo nelle loro deliberazioni.

Comechessia, io mi sento molto imparziale e molto sereno rivolgendomi al ministro dell'interno queste precise domande: può il ministro dell'interno assicurarci sopra la sicurezza pubblica attuale in quelle regioni? Ha timore di

turbamenti prossimi? Pensa a provvedere? Ha tenuto conto delle conclusioni della Commissione d'inchiesta presieduta dall'onor. Chimirri, nella cui relazione, al capitolo 9, è appunto una nota di rimedi e di proposte? La libertà del lavoro, che a parer mio e della scuola a cui appartengo, deve essere sacra, sarà tutelata? La libertà delle contrattazioni del pari?

In Romagna si agita una vera e propria questione sociale; ma non è una questione di pauperismo, tutt'altro; c'è anzi, a parere dell'onorevole Luzzatti e dell'onor. Chimirri, un eccesso di vitalità e di effervescenza. Se fosse possibile dirlo, senza temere di cadere in un paradosso, si potrebbe chiamare eccesso di miglioramenti precipitosi.

Vediamo le mercedi altissime, tanto alte, che i lavoratori non chiedono che siano aumentate, perchè essi stessi arrivano a comprendere che si andrebbe all'assurdo. E Dio ne guardi da una crisi, da una crisi agraria, la quale potrebbe venire da un momento all'altro, che portasse il ribasso dei prezzi dei generi e delle derrate! Come ci troveremmo cogli stipendi così alti e che non si potrebbero più dare ai lavoratori? Ecco un gran pericolo. Questo è anche preveduto nell'inchiesta Chimirri, e potrei citare la pagina relativa.

Abbiamo colà troppa densità di popolazione, non abbiamo emigrazione. Ma vi è un altro grave male: vi è la speculazione degli scioperi, la speculazione delle agitazioni. Vi sono individui i quali ritraggono giornate, ben altrimenti laute di quelle dei lavoratori, promuovendo scioperi, agitando le popolazioni. Anche tra gli affittuari, fattori e proprietari, gli speculatori del malcontento s'infiltrano, e con voce grossa esacerbano gli animi. Vi è quindi la brutta speculazione dello sciopero, la speculazione dell'odio.

In parte le querimonie dei proprietari e degli affittuari sono esagerate. Di vero, mai come ora i terreni, sono costati tanto, mai come ora, almeno in alcune parti, anzi in buona parte della regione Emiliana, si possono affittare i terreni a più caro prezzo. (*Interruzione del senatore Tamassia*).

Vi è una parte di speculazione; si parla di capitali, soprattutto derivanti dal Veneto, che vengono ad investirsi nelle terre romagnole. Sarà una ragione, sarà un'altra, il fatto sta che

la proprietà immobiliare è apprezzata adesso, in tutto il suo valore.

Dunque le eccessive doglianze che si sentono dai proprietari e dagli affittuari devono essere soggette a beneficio d'inventario. A me sembra, parlando così, di mostrarmi assolutamente obbiettivo e sereno. Ma vi è il malessere morale che è peggiore del malessere materiale, vi è l'odio, vi è la reciproca diffidenza, vi è la malafede, perchè la santa virtù romana della fede data diventa un'anticaglia. Il sentimento religioso (e qui siamo uomini politici e lo dobbiamo considerare dal punto di vista politico) si affievolisce e manca; ed, essendo venuto meno, non c'è più quel ritegno salutare agli individui e allo Stato e che esiste presso i popoli più civili come l'Inghilterra, come esisteva presso gli antichi romani.

Quel ritegno manca, e quindi ci troviamo in condizioni morali molto penose; la questione è sociale e morale.

Io non ripeterò al Senato quella sciocca parola che pur si ripeté tante volte in quei paesi, essere stato l'onor. Giolitti l'introduttore del socialismo. L'onor. Giolitti non ha queste colpe! Siffatte questioni sono in Germania, pungentissime in Francia, fuor d'Europa, in India, nel Giappone! Sabotaggio e boicottaggio, sono nomi barbari che vengono dall'estero: barbara la cosa, barbara la voce! Non nacquero in Italia il boicottaggio e il sabotaggio, nè fu l'onorevole Giolitti l'eccitatore di siffatte degenerazioni!

Confido che l'onor. Presidente del Consiglio con prudente fermezza saprà dare ai prefetti istruzioni molto precise. Non mi pare che una politica passiva, una politica remissiva, una politica di disinteresse, una politica che sta alla finestra per vedere quel che succede, sia adatta per quei paesi.

Là ci vuole l'azione dello Stato, il quale intervenga, non con parzialità e violenze, ma con previdenza, per evitare fatti sanguinosi e i contrasti (dirò le parole dell'onor. Chimirri) che degenerano in odii, per togliere il germe delle discordie, per esercitare un'opera buona, preventiva e niente affatto oppressiva e reazionaria.

Si deve restituire la tranquillità e la sicurezza del lavoro, infrenando le private violenze e imponendo il rispetto alla legge.

Io non domando nuove leggi o inasprimenti

di leggi, domando che si applichino quelle che ci sono, serenamente, a tutti, senza compromessi, senza patteggiamenti più o meno aperti, più o meno equivoci. Non basta restaurare l'ordine materiale, si deve restaurare l'ordine legale e il rispetto delle libertà, che sono continuamente minacciate dalla nuova tirannia. Questa parola *tirannia* non è mia, l'ha scritta l'onor. Chimirri nella relazione della Commissione, della quale facevano parte uomini liberalissimi, e che non hanno la passione della forza e della repressione.

I boicottaggi, per esempio, i sabotaggi, sono reati previsti dal Codice e non debbono essere tollerati. Ponete mente ad una considerazione molto importante: l'intende subito chi vive in quei paesi e spesso la fraintende chi non ci sta; quella libertà di lavoro, i provvedimenti di governo non sono mica chiesti soltanto per la classe dei proprietari e degli affittuari, ma per la classe dei contadini. Di vero, in quei paesi il contadino mezzadro è sovente sopraffatto dal bracciante, deve lottare esso, ottimo lavoratore, contro le imposizioni delle leghe; vi sono nemiche gare tra i lavoratori!

Dunque, quando si domanda mano ferma, quando si domandano provvedimenti liberali, ma sicuri, si difende anche la causa di lavoratori onestissimi, diligentissimi, quali sono i mezzadri romagnoli, onore di quella terra.

Fa molto dolore in quest'anno delle feste cinquantenarie udire che là si parla solo di repubblicani, di socialisti in contrasto. E i monarchici, e i liberali? Levino essi il capo, ritrovino la vigoria, rendano alla patria nuovi grandi servigi! E noi non tolleriamo che, per contese economiche, il verde terreno si dipinga non di barbarico sangue, ma di quello di lavoratori, forza della nazione!

Ecco perchè io, seguace fedele di quelle dottrine liberali che, se subiscono un'eclissi, spero che risorgeranno sempre più belle e sempre più sane, io domando provvedimenti ed assicurazioni dal Governo.

Noto che anche l'illustre nostro relatore, senatore Inghilleri, accennò, con ammirata misura e sapienza, nella relazione, alla questione degli scioperi.

Non mi dilungherò più oltre; non voglio fare un discorso di politica generale. Avrei potuto citare molti fatti impressionanti; me ne astengo

Credo di aver parlato sufficientemente per dichiarare il mio preciso pensiero, e ritengo di aver compiuto un dovere. (*Approvazioni*).

INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. Io non avevo intenzione di prendere la parola sopra un argomento che è più che altro questione di Governo; nella mia relazione in rapporto alla questione sollevata dall'onorevole Malvezzi, ho fatto un semplice accenno e dico un semplice accenno perchè non ritenevo che essa potesse formare tema di discussione.

L'onorevole senatore Malvezzi ha avuto la bontà di ricordare questo accenno molto fuggevole che io ho fatto e lo ringrazio.

Questa benedetta materia degli scioperi va oggi nella fenomenologia sociale, è nel movimento vertiginoso dell'attuale società. Non bisogna dimenticare che questo stato di cose non è altro che una reazione ad una vecchia azione. Prima infatti c'era la prevalenza del capitale e dei proprietari in rapporto agli operai. Ora la posizione si è mutata: gli operai si sono raccolti insieme, si sono organizzati e vogliono imporsi.

Però a questo movimento, che, come ho detto, è portato dai tempi, ed al quale non si resiste, bisogna riparare con la evoluzione del pensiero e dell'energie intellettive degli operai, in modo che essi si convincano che alla loro agitazione c'è un limite, limite che è quello di trovare un compenso equo e giusto per il loro lavoro.

Questo, come ho detto, fu il primo movimento, un movimento necessario.

Nel Codice penale che esisteva prima dello attuale era proibita la coalizione, era proibita e punita con pene non lievi; vale a dire per l'abolito Codice la coalizione era considerata come un reato.

È venuto il nuovo Codice penale e giustamente ha soppresso questa disposizione. Io che ebbi l'onore di far parte della Commissione che preparò quel Codice, fui uno dei sostenitori che la coalizione non poteva costituire un reato, e che era una delle forme con cui si lotta, non avendo altra arma gli operai all'infuori di questa, la quale, per altro, maneggiata legittimamente porta ad un risultato economico

equo, ma quando non è usata legittimamente conduce a deplorabili eccessi.

Dunque questa libertà della coalizione, la libertà cioè fatta agli operai di potersi riunire e di resistere è una evoluzione logica ed ordinaria dei tempi. Ora però il sistema di non accontentarsi di vincere, ma di voler stravincere è venuto; ed ha determinato la sopraffazione, la violenza, violenza la quale può aver a scopo di mandare in rovina l'attuale ordinamento sociale senza concrete determinazioni di ciò che si deve sostituire. Ricordo anzi di aver letto un libro del Sorel intitolato *la Violenza*.

A questo sistema della violenza che prima fu in Francia organizzato e che oggi è diventato una specie di vangelo anche nel nostro paese, deve far contrappeso una efficace azione che metta tutti entro i limiti della legalità. Padroni gli operai di fare coalizioni, di riunirsi, collegarsi in federazioni per potere ottenere quello che è giusto ottengano, ma non debbesi permettere la violenza di impedire la libertà del lavoro: questo non deve essere assolutamente. Questo è il limite.

Tutte queste forme di federazioni, leghe di resistenza, ecc., non si possono e non si devono proibire, ma si può e si deve proibire che esse impediscano agli altri la libertà del lavoro. Queste federazioni la libertà la vogliono tutta per conto proprio, la confiscano a tutti a loro pro, mentre questa libertà deve essere patrimonio di tutti i cittadini non solo di coloro che vogliono resistere e lottare ma anche di coloro che vogliono lavorare.

Ora, mettiamo le cose a posto. Il sistema della coalizione è un sistema che è già entrato nell'ordine giuridico, e nell'ordine giuridico non dell'Italia soltanto ma di tutta l'Europa.

Ma la violenza, no, non è entrata, non può entrare nel sistema, e non vi può entrare neanche un'altra maniera di sciopero che è l'ostruzionismo. Cosa è l'ostruzionismo in sostanza? È l'esecuzione formale di tutte le leggi e i regolamenti; esecuzione formale in modo che essa non fa che contraddire e distruggere il concetto delle leggi e dei regolamenti in guisa che non si possono conseguire i fini che queste leggi e questi regolamenti si proponevano. Ecco una delle forme con cui la violenza si manifesta. L'ostruzionismo è il più terribile degli scioperi ed anche più terribile della violenza, perchè

rappresenta solo l'esecuzione formale, inerte delle leggi e dei regolamenti, unicamente per non dare effetto al concetto informatore delle leggi e dei regolamenti stessi.

Ora, dato questo ordine di cose, io credo che il Presidente del Consiglio (lo accenno nella mia relazione), sia stato il vero iniziatore di una politica interna razionale e credo che sia stato il primo ad iniziare questa politica di mettere in contatto il capitale e il lavoro, in modo che essi lottino fra loro. Infatti se i lavoratori combattono con l'arme dello sciopero, gli industriali oppongono la serrata che è una forma di resistenza alle trasmodanze degli operai.

Quindi la politica nostra odierna s'impenna su questo concetto, se non ho male compreso, s'impenna cioè su questo fondamento di libertà di sciopero, di libertà alle leghe di resistere, ma contemporaneamente sulla libertà di lavoro per coloro che vogliono lavorare. Quindi l'intervento del Governo è legittimo, è legale, il giorno in cui queste leghe, queste confederazioni che già hanno dato la parola d'ordine per lo sciopero, vogliono togliere con la violenza la libertà a coloro che intendono lavorare.

Dato questo concetto, il movimento speciale nel Ravennate è una questione molto grave, ed io non avrei l'ardire di portare su di essa la mia parola. Ma l'onorevole senatore Malvezzi ha detto una parola molto giusta, che cioè nel Ravennate si esagera questo movimento, ma ha soggiunto che vi è torto da una parte e dall'altra.

È da sperare che sorga il dì in cui i lavoratori ed i proprietari si possano intendere.

Bisogna considerare che se si va ad un estremo poi si deve tornare all'estremo opposto, finchè la società trovi il giusto mezzo, in cui possano comporsi tutte le tendenze, in cui tutto ciò che prima appariva contraddittorio possa prendere corpo organico, possa armonizzarsi.

Questo è concetto mio; la Commissione di finanze non vi entra per nulla.

Io non avrei preso la parola, ma poichè il senatore Malvezzi mi ha chiamato in causa accennando a quelle poche parole che io ho scritto nella mia relazione, sentivo il dovere di ringraziarlo delle benevoli parole che mi ha rivolto e di affermare che quelle poche

parole che scrissi rispecchiano un mio concetto personale.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. L'onor. Malvezzi, la cui equanimità non da oggi soltanto io conosco ed apprezzo, vorrà riconoscere che ha impostato un'altissima questione politica, una delle più gravi che siano state poste sul tappeto del nostro paese, in occasione della discussione dei capitoli del bilancio. E dico questo immediatamente per far notare all'onor. senatore Malvezzi in quale condizione di fatto mi trovo io che fui destinato qui a discutere i residui capitoli del bilancio dell'interno. Ad ogni modo io mi permetterò di rispondere brevissimamente alle alte considerazioni che ella ha fatto, e vi rispondo perchè ella, onor. senatore Malvezzi ha indirizzato al Presidente del Consiglio, che io oggi ho l'altissimo onore di qui rappresentare, talune domande specifiche, le quali impongono a me il dovere di una immediata replica.

Può il Governo dichiarare che la sicurezza pubblica sarà mantenuta nel territorio romagnolo e più specialmente nel territorio Ravennate? Su questo punto io dirò a lei che non vi può essere discussione di sorta; rispondo con un monosillabo che vale più di qualsiasi ragionamento: sì.

Sarà tenuto conto dei risultati della Commissione d'inchiesta Chimirri? A questo riguardo debbo fare una dichiarazione. Gli onorevoli senatori sanno che la Commissione d'inchiesta sulla Romagna venne proposta, come l'onorevole senatore Malvezzi bene accennava e ricordava, dal precedente Ministero. Ora il Ministero attuale non potrebbe e non dovrebbe essere impegnato a quelle conclusioni che eventualmente può aver dato una determinata Commissione d'inchiesta; Commissione la quale, io lo ricordo a me stesso, perchè il Senato lo sa, è venuta a delle conclusioni a quasi parità di voti; conclusioni che erano per una parte in armonia, per l'altra in contrasto (lo ricordo sempre a me e non a loro) con le decisioni che erano state emanate dall'autorità giudiziaria e precisamente con una sentenza importantissima della Corte d'appello di Ancona....

Voci. Di Bologna.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. ... di Bologna, mi perdonino l'errore. Ora, il Ministero, impressionato, non da un fatto tangibile, ma dalla possibilità che i gravissimi fatti dello scorso anno potessero eventualmente ripetersi, ha fatto il suo dovere, e cioè ha inviato sul luogo un ispettore generale, il commendatore Bladier, persona superiore ad ogni elogio, incaricandolo d'investigare e di riferire. E l'ispettore Bladier - io lo posso dichiarare al Senato con piena coscienza e conoscenza di causa - ha fatto opera non solo di investigazione, ma soprattutto di pacificazione; per modo che io ho la convinzione, e ritengo che questa parola, più che ogni altra, voleva attendere l'onor. Malvezzi, che in quest'anno noi non vedremo ripetersi i fatti dolorosi che hanno gravemente perturbato l'anno scorso non solo la vita di quella regione, ma la vita politica del nostro paese.

Io lo spero e me lo auguro di tutto cuore; e lo spero anche per una considerazione di ordine pratico, che gli onorevoli senatori, più di me esperti, vorranno apprezzare: ed è che, generalmente, coloro i quali sono stati per lunga pezza in conflitto gli uni contro gli altri armati, finiscono poi una buona volta per comprendere che queste lotte inani che si combattono fra loro, finiscono per gettare il discredito su coloro che combattono, ma soprattutto portano ad un'altra grave conseguenza, conse-

guenza tangibile per essi stessi, che è la miseria.

È questa una convinzione strettamente mia personale; e questa considerazione sarà quella anche che farà desistere coloro che inaspriscono i conflitti.

Ella mi ha mosso un'ultima domanda: sarà tutelata la libertà del lavoro? Io richiamo a Lei le savie dichiarazioni che ha fatto poc'anzi a noi, con alto sentimento di giustizia, l'onorevole senatore Inghilleri. La libertà del lavoro deve essere sempre, da un Governo che si rispetta, a qualunque costo ed in qualunque modo, tutelata. Questa dichiarazione io credo vorrà sincerare l'onor. Malvezzi che intendimento del Governo è precisamente quello di tutelare nel modo più assoluto la libertà del lavoro.

Detto questo, non avrei altro da aggiungere. Se ella avesse svolto ieri queste sue considerazioni, se avesse pronunziato ieri questo suo altissimo ed elevatissimo discorso, avrebbe avuto la fortuna, e l'avrei avuta un po' anch'io, di sentirsi rispondere da una voce ben più autorevole della mia. Ad ogni modo per quel poco che valgo e per quel poco che mi spetta, io credo di aver fatto tutte quelle dichiarazioni che era mio dovere di fare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 87 s'intenderà approvato. (*Approvato*).

88	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)	7,431,096 >
89	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	78,000 >
90	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse)	240,000 >
91	Spese per la scuola pratica di polizia e per i gabinetti di segnalamento	30,000 >
92	Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale (Spese fisse). Articolo 2 legge 11 luglio 1907, n. 491	26,400 >
<i>Da riportarsi . . .</i>		8,805,496 >

	<i>Riporto</i> . . .	8,805,496 »
93	Laboratorio chimico, per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,200 »
94	Spese inerenti al normale funzionamento del laboratorio esplosivi, della Commissione consultiva e della Segreteria (Articolo 4 della legge n. 41 luglio 1907, n. 491)	44,000 »
95	Medaglie di presenza ai membri della Commissione consultiva per gli esplosivi, indennità di viaggio, missioni, visite ed ispezioni agli stessi membri ed al personale tecnico incaricato di coadiuvarli	4,000 »
96	Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica; soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse)	11,599,312 »
96 <i>bis</i>	Provvista delle medaglie al merito di servizio alle guardie di città, in deduzione allo stanziamento di cui al cap. 96, a termini dell'art. 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318.	4,000 »
96 <i>ter</i>	Compensi agli agenti trombettieri, in deduzione allo stanziamento di cui al cap. 96, a termini dell'art. 216 del regolamento, approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 367	4,000 »
97	Indennità di alloggio alle guardie di città, ai loro ufficiali e graduati ed agli agenti sedentari	400,000 »
98	Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,800 »
99	Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma.	1,370,000 »
100	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città.	1,200,000 »
101	Compensi a impiegati ed agenti, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	422,000 »
102	Indennità di soggiorno ai funzionari e alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane	30,000 »
103	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città	45,000 »
104	Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	23,932,808 »

	<i>Riporto</i> . . .	23,932,808 ▶
105	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	88,260 ▶
106	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza.	25,000 ▶
107	Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse)	46,500 ▶
108	Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,000 ▶
109	Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città	20,000 ▶
110	Spese di spedalità per malattie contratte in servizio delle guardie di città	6,000 ▶
111	Contributo per i medici in servizio della pubblica sicurezza da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744	8,900 ▶
112	Fitto di locali per caserme delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spese fisse)	800,000 ▶
113	Manutenzione e adattamento dei locali ad uso caserma delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116)	50,000 ▶
114	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città	1,332,000 ▶
115	Spese di cancelleria, scrittoio e simili per la scuola allievi guardie di città e per i Comandi delle guardie stesse (Spese fisse)	18,000 ▶
116	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse)	88,000 ▶
117	Manutenzione dei locali degli uffici di questura e di pubblica sicurezza, della scuola allievi guardie e della scuola di polizia; acquisto e manutenzione dei mobili per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza e per le scuole predette	35,000 ▶
118	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse)	124,000 ▶
119	Premi per arresti e per sequestro d'armi ed altri compensi da corrispondersi ai Reali carabinieri	30,000 ▶
120	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i Reali carabinieri	110,000 ▶
121	Spese d'ufficio per i Reali carabinieri (Spese fisse)	8,100 ▶
	<i>Da riportarsi</i> . . .	26,727,568 ▶

	<i>Riporto . . .</i>	26,727,588 >
122	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe . . .	550,000 >
123	Spese confidenziali per la repressione del malandrinnaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica.	1,150,000 >
124	Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri	15,370,855 >
125	Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri. (Articolo 1, legge 24 marzo 1907, n. 116)	4,000,000 >
126	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri	5,500,000 >
127	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei Reali carabinieri	80,000 >
128	Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana . .	5,000 >
129	Spese per domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio non che per personale aggregato (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	700,000 >
130	Manutenzione dei fabbricati delle colonie e dei coatti	14,000 >
131	Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti	45,000 >
132	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza.	80,000 >
		54,222,423 >
	Spese per l'amministrazione delle carceri.	
133	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,509,043 >
134	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,000 >
	<i>Da riportarsi . . .</i>	1,522,043 >

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1911

	<i>Riporto . . .</i>	1,522,043 »
135	Personale di sorveglianza e disciplina dei riformatori governativi (Spese fisse)	408,750 »
136	Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,000 »
137	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse)	7,575,680 »
138	Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a stabilimenti penali situati in località isolate o malsane. (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40639.5)	54,980 »
139	Personale di custodia - Indennità di alloggio	458,000 »
140	Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio . .	170,000 »
141	Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)	54,000 »
142	Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica	76,400 »
143	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo.	750,000 »
144	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari.	10,000 »
145	Spese di viaggio agli agenti carcerari.	90,000 »
146	Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e del fondo dei detenuti e degli agenti di custodia . . .	552,000 »
147	Indennità a computisti incaricati delle funzioni di contabile ed ai funzionari incaricati del servizio di vigilanza sulle carceri giudiziarie alle quali non sia preposta una direzione autonoma; retribuzioni e indennità a personale assunto in servizio temporaneo nonché per incarichi di speciali funzioni, missioni, ispezioni e in genere per qualunque lavoro o servizio eseguito da estranei nell'interesse dell'amministrazione carceraria	37,000 »
148	Sussidi al personale in servizio dipendente dall'amministrazione delle carceri e dei riformatorii	27,000 »
149	Sussidi a personale già appartenente all'amministrazione delle carceri e dei riformatorii e delle rispettive famiglie	13,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	11,802,853 »

	<i>Riparto</i> . . .	11,802,853 »
150	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere	1,000 »
151	Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli sta- bilimenti penali; combustibile e stoviglie.	11,400,000 »
152	Provvista e riparazioni di mobili, di vestiario, di biancheria e libri per le carceri.	1,100,000 »
153	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli as- sistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri . . .	143,000 »
154	Mantenimento nei riformatorii privati dei giovani ricoverati per cor- rezione paterna, e per oziosità e vagabondaggio	1,700,000 »
155	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie . . .	1,550,000 »

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Su questo articolo vorrei richia-
mare l'attenzione del ministro dell'interno su
di una economia che potrebbe, io credo, effet-
tuarsi nel trasporto dei detenuti, ed espulsi, da
e per l'Austria alla frontiera di Visinale-Braz-
zano.

Ne scrissi in proposito il 4 agosto dello scorso
anno al ministro, ed il 15 mi rispose che se ne
sarebbe occupato.

Da quanto oggi stesso è venuto a mia cono-
scenza parrebbe che vi siano delle proposte
fatte dal prefetto di Udine in argomento; non
ne conosco i dettagli, ma la competenza del
proponente, il quale, stando sul luogo, è meglio
di ogni altro al caso di giudicarne, mi dà fiducia
che siano attuabili, e le raccomando all'esame
del ministro.

Tale servizio, oltre al costare somme non in-
differenti, immobilizza ogni settimana cinque o
sei carabinieri ai quali è affidata la sorveglianza
già molto gravosa di cinque comuni di frontiera.

Coll'attuale scarsenza di carabinieri, anche
se, nella peggiore ipotesi, non vi fosse un van-
taggio pecuniario, il rendere questi alla loro
mansione sarebbe un vantaggio non lieve.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'in-
terno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FALCIONI, *sotto-segretario di Stato per l'in-
terno*. Posso assicurare l'onorevole senatore
Di Brazzà che terrò grandissimo conto delle
osservazioni che egli ha creduto di fare a
proposito di questo articolo del bilancio; e ne
terrò conto grandissimo per un triplice ordine
di considerazioni.

Innanzitutto perchè esse mi pervengono dal-
l'onorevole senatore di Brazzà; in secondo
luogo perchè egli ha accennato a proposte con-
crete che sarebbero già state avanzate in que-
sto senso dal prefetto della provincia di Udine;
e quindi vi è già la *presuntio juris tantum*
che si tratti di proposte attendibilissime; in
terzo luogo posso dichiarare che accetterò senza
altro la proposta sua perchè essa tende ad una
economia per il bilancio, ragione questa che
ha, per sé stessa, un valore inestimabile.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la pa-
rola, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo
155 così come ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1911

156	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti	40,000 »
157	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	170,000 »
158	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . .	3,000,000 »
159	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari	600,000 »
160	Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie	163,000 »
161	Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni	185,000 »
162	Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza	11,000 »
163	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse) . . .	85,000 »
164	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . .	512,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	32,462,853 »

	<i>Riparto</i>	32,462,853 >
165	Manutenzione e sistemazione dei fabbricati carcerari, lavori di riparazione e di adattamento; impianto e manutenzione di apparecchi telegrafici e telefonici, di trombe e condotte idrauliche	726,000 >
166	Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	27,000 >
167	Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260)	8,000 >
168	Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	13,300 >
169	Contributo per i medici in servizio dell'Amministrazione carceraria, da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744)	47,000 >
		33,284,153 >
TITOLO II.		
SPESE STRAORDINARIE		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
170	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	750 >
171	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	32,000 >
172	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici	220,000 >
173	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, e legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2)	525,000 >
174	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, e legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2)	175,000 >
175	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8)	47,750 >
		1,000,500 >

Spese per la pubblica beneficenza.		
176	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	8,910 »
177	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, a sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del fondo costituito dall'addizionale stabilita dallo stesso art. 2	<i>per memoria</i>
		8,910 »
Spese per la sanità pubblica.		
178	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2) (Spesa obbligatoria)	236,000 »
179	Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai Comuni per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399; e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544 (Spesa obbligatoria)	300,000 »
180	Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione delle opere riguardanti la provvista di acque potabili. (Art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562) (Spesa obbligatoria)	325,000 »
181	Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615	26,690 »
182	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321)	3,040 »
183	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (Legge 23 agosto 1900, n. 315)	7,170 »
		897,900 »
Spese per l'amministrazione delle carceri.		
184	Maggiori spese occorrenti per la costruzione del manicomio giudiziario a Barcellona Pozzo di Gotto, autorizzata dalla legge 9 maggio 1907, n. 260 (Spesa ripartita prima rata) (legge 13 luglio 1910, n. 466-Tabella A)	100,000 »

Spese diverse.	
185	Spese a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e l'art. 15 del regolamento 16 settembre 1906, n. 510).
	18,630 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
186	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative
	1,686,210.66
RIASSUNTO PER TITOLI	
TITOLO I.	
SPESA ORDINARIA	
—	
CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.	
	Spese generali
	4,422,713 »
	Debito vitalizio
	8,300,000 »
	Archivi di Stato
	1,065,822 »
	Amministrazione provinciale
	11,985,447 »
	Pubblica beneficenza
	1,583,460 »
	Sanità pubblica
	3,425,500 »
	Sicurezza pubblica
	54,222,423 »
	Amministrazione delle carceri
	33,284,153 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria
	118,289,518 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	1,000,500 »
Pubblica beneficenza	8,910 »
Sanità pubblica	897,900 »
Amministrazione delle carceri	100,000 »
Spese diverse	18,630 »
 Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	 2,025,940 »
 Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	 120,315,458 »

<i>CATEGORIA QUARTA — Partite di giro</i>	<i>1,686,210.66</i>
---	---------------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	120,315,458 »
Categoria IV. — Partite di giro	1,686,210.66
 Totale generale	 122,001,668.66

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del disegno di legge, col quale si approva questo stanziamento:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Proposta del senatore Bava-Beccaris.

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. Onorevoli colleghi. Il monumento al Gran Re, inaugurato domenica 4 giugno, è un'opera, per universale consenso, eccelsa ed ammirabile. Esso segna una data storica della più grande importanza.

Assistendo con grande commozione a quell'inaugurazione, il mio pensiero, come il vostro, onorevoli colleghi, è certamente ricorso all'autore che sventuratamente non ha potuto vedere il compimento dell'opera sua, e che, forse a quest'ora, sarebbe nostro collega.

Permettete, onorevoli senatori, che io proponga di mandare un plauso agli esimi ingegneri, agli architetti, agli artefici, agli operai che seppero così validamente tradurre in atto il pensiero del sommo architetto, e, specialmente, di mandare un plauso ai nostri colleghi, che fecero parte della Commissione Reale, al suo illustre Presidente, intemerato patriota, onorevole Finali, che tanto si adoprò perchè fosse condotta a termine questa grande opera. (*Applausi generali*).

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. A nome del Governo, mi associo ben di cuore a queste nobili parole.

Il monumento a Vittorio Emanuele indica che la nostra nazione ha il culto delle sue glorie, e sa erigere opere eterne per forza, per bellezza, che sono la espressione della dignità del popolo italiano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Gli applausi coi quali è stata accolta la proposta del senatore Bava Beccaris, mi dispensano dal porla ai voti. Essa è approvata per acclamazione. (*Applausi*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretarii di procedere alla numerazione dei voti. (I senatori segretarii fanno lo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barzellotti, Basile, Bava-Beccaris, Bettoni, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Cactani, Caravaggio, Cavasola, Cefaly, Celoria, Cencelli, Colombo, Colonna Fabrizio, Cotti.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, De Marinis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Carpegna, Dini, Di Prampero, Doria Pamphili.

Fabrizi, Facheris, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fracassi, Frascara.

Garavetti, Garroni, Gherardini, Gorio, Guala, Inghilleri.

Lucca.

Malvano, Malvezzi, Mangiagalli, Manno, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Monteverde, Morandi, Morra.

Pagano, Parpaglia, Pasolini, Paternò, Pedotti, Pirelli, Ponzio-Vaglia.

Ricci, Ridolfi, Rossi Giovanni, Roux, Ruffo.

Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Severi, Solinas-Apostoli.

Tamassia, Tarditi, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vacchelli, Veronese, Vigoni Giulio, Vischi.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie » (N. 545-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami delle scuole elementari popolari, e medie ».

Domando all'onor. ministro della pubblica istruzione, se consenta che la discussione si apra

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1911

sopra il disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Consento.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge, nel testo dell'Ufficio centrale.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 545-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Signori senatori. Questo disegno di legge nella relazione dell'Ufficio centrale è dichiarato breve ma importante: bene a ragione; perchè, se il titolo accenna a disposizioni per gli esami nelle scuole elementari e medie, si avrebbe torto a credere che esso abbia un'importanza meramente regolamentare.

Siamo, è vero, dinanzi ad una serie di disposizioni di carattere regolamentare; ma qual valore la materia di esse abbia in sè, può arguirsi dalla stessa relazione, dovuta all'autorità ed alla competenza dell'onor. Scialoja, là dove afferma che si ripara ora agli inconvenienti del regolamento legislativo del 13 ottobre 1904, il quale, a detta dell'Ufficio centrale, ebbe ben altro che inconvenienti, ebbe effetti veramente sinistri. Per la relazione, infatti, quel regolamento portò un non lieve turbamento della vita intera della scuola, un notevole rilassamento nella disciplina, un abbassamento del livello della cultura, un infiacchimento del carattere dei giovani! Vale a dire, causò una specie di catastrofe scolastica, alla quale si crede di rimediare col disegno di legge che ora stiamo discutendo. Altro che disposizioni regolamentari! Ognun vede che gli esami possono o rovinare, dunque, o salvare la scuola; almeno a parere dell'Ufficio centrale.

In realtà credo che quelle parole siano ingiuste, eccessive, di colore soverchiamente oscuro. In fondo in fondo, il regolamento legislativo del 1904 avrà avuto i suoi torti; ma non è giusto che gli si attribuiscono effetti così nefasti; e specialmente l'infiacchimento del carattere dei giovani. Si starà a vedere, dopo che avremo approvato questo disegno di legge, ed anch'io lo approverò con piacere, si starà a vedere, dico, se, di qui ad altrettanti anni,

le disposizioni avranno esse, non soltanto sollevata la cultura nazionale, ma altresì rinvigorito il carattere dei giovani!

Certo è che era tempo di rimediare a lamentati inconvenienti. E io credo che si farà un po' di bene approvando il presente disegno di legge: sono lieto che l'onorevole ministro della pubblica istruzione l'abbia presentato, lieto che l'Ufficio centrale l'abbia in qualche parte modificato, ma accettato nel complesso. Ben volentieri, dunque, lo voterò; e il mio voto, di nessuna autorità per sè stesso, potrà averne forse dal fatto che anch'io fui della Commissione dalla quale uscì, sia pure mutato per via, quel regolamento legislativo del 1904, contro il quale l'Ufficio centrale ha usato termini così forti. Il mio voto potrà apparire di una certa autorità, in quanto sarà il voto di chi, avendo riconosciuto gli inconvenienti di precedenti disposizioni, ispirate certamente da buoni propositi, ma riuscite a effetti diversi dagli sperati, si arrende all'evidenza dei fatti, confessa di aver cooperato ad un errore (per quanto io me ne sappia per gran parte innocente, perchè rimasi in minoranza su alcuni punti capitali), e dichiara di essere pronto a cercare di rimediarvi.

Quel regolamento legislativo, giova rammentarlo, nacque come una giusta e opportuna reazione contro l'abuso degli esami: per rimediare all'abuso, si volle regolare le esenzioni; per venire a queste, si fecero prove interne trimestrali; e così, un po' per colpa dell'applicazione, un po' perchè il principio, buono in sè stesso, non era stato determinato in norme pratiche, si è venuto di mano a riscontrarne qualche effetto nocivo. Al quale è savio, ora che si conosce, porre un qualche rimedio.

Però io credo che, mentre il presente disegno di legge viene a migliorare lo stato attuale, non proprio a quel regolamento legislativo si debbano fare risalire tutti i torti; di torti se ne possono imputare un poco a tutti, a partire dal Ministero stesso della pubblica istruzione, che modificò assai le proposte della Commissione, per finire nello spirito, direi di fronda, che agita in troppi casi scolaresche e insegnanti. Ed anche mi affretto a dichiarare il mio sentimento, che il disegno di legge presente, pur migliorando la materia degli esami, abbia bisogno di essere integrato, come certa-

mente è nell'animo dell'onor. Ministro, con altre disposizioni o accorgimenti di attuazione, nel regolamento, secondo certi concetti fondamentali.

L'onorevole Ministro ha affermato questi concetti, sia nelle sue opere di scienziato, sia nell'opera sua stessa di amministratore. Senza dunque far troppe discussioni teoriche, possiamo, dobbiamo riconoscere che in una scuola bene ordinata si dovrebbe poter fare a meno degli esami. Se le nostre scuole fossero costituite come riconosco che per ora è impossibile che siano, cioè con un numero molto minore di scolari, con una partecipazione intellettuale più continua dell'insegnante co' discepoli, con un più vivo contatto non solo didattico ma morale, dell'uno con gli altri; quando non ci fossero le misture e confusioni delle troppe classi aggiunte, e i locali scolastici fossero ben disegnati, e disposti e arredati, e ci fossero da per tutto capi di istituto veramente adatti; degli esami si dovrebbe fare a meno. Il professore dovrebbe sapere, saprebbe, il valore degli scolari; il capo dell'Istituto, il collegio dei professori, ne giudicherebbero senza prove di esame.

Ma questa è una idealità molto lontana. Oggi è impossibile fare a meno degli esami. L'esame, ha detto benissimo il relatore onor. Scialoja, serve, non fosse altro, al riepilogo obbligatorio della cultura. Lo scolaro è per esso obbligato a fare quella rapida e ordinata sintesi, cui egli ha accennato con la sua lucida e precisa parola.

Pur v'è qualche cosa su cui richiamo l'attenzione dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro. Si parla di una rapida ed ordinata sintesi, materia per materia. Ebbene, io confido che ciò miri anche alla sintesi delle materie, prese nel loro complesso; e stimo che l'essenziale concetto a cui mirano l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro sia qualche cosa di più: si voglia, cioè, il riepilogo e la valutazione non soltanto analitica, materia per materia, bensì il complesso della mente educata a riconoscere tutti i passi fatti successivamente dalla propria cultura, e apprezzata per ciò che è il suo valore unitario.

Non vorrei che ci si ostinasse ancora in questo che io reputo un errore fondamentale del nostro sistema scolastico.

Noi in Italia c'immaginiamo lo scolaro come un forziere distinto in varie cassette; e ogni poco riscontriamo se in ciascuna di esse vi sia una manciata di soldi spiccioli; se in qualche cassetta vi è una moneta d'oro, e in altre pochi spiccioli, noi diciamo che quel forziere vale poco o nulla; ma se invece in tutte le cassette ci sono quei tanti spiccioli, allora per noi il forziere è invidiabile e ricco.

Noi vogliamo che lo scolaro risponda su molte, su troppe materie, parimente, e non teniamo abbastanza conto dell'integrazione di una materia con le altre, e del compenso che nella somma complessiva risulta dal computo delle singole cifre.

Col nostro sistema scolastico, come sono troppi gli insegnanti, e troppo sminuzzate le materie, così per forza di singoli esami si procede alla verifica delle particelle della coltura; quasi che chi meccanicamente rammenti una piccola parte di una materia, più un'altra piccola parte di ciascuna delle altre, valga più che colui che per conoscere a fondo una materia si sia ormai maturato agli studi superiori e alla vita.

In realtà non è così nella vita, e non deve essere così nella scuola. E sono sicuro che questo concetto sarà, dall'onor. Ministro, introdotto quanto più si possa, nella pratica anche degli esami.

Ma lo studente, oltre ad essere una mente, è un animo; ed io vorrei che anche il coefficiente, che chiamerei umano, della moralità, del coraggio, dell'educazione, dei modi, fosse tenuto in qualche calcolo, tanto nella scuola, che sempre dovrebbe essere non in vaniloqui ma coi fatti educativa, quanto negli esami che attestano il valore del giovane che ne esce preparato a' suoi doveri di cittadino e d'uomo.

Non di rado, nel troppo frazionamento delle materie, e nella consecutiva trafila delle prove di esame, si guarda troppo a quello che uno sa in tante minime parti dello scibile, e troppo poco a quello che è il complesso della figura morale del giovane. Vi sono giovani capaci di azioni buone: alcuni possono aver fatto o son capaci di fare azioni che han dell'eroico; eppure non sono (salvo ciò che a dispetto del regolamento sgorghi dal cuore dei giudici), eppure non sono valutati se non in quanto han risposto alle domande nelle prove di esame.

Non basta. Una parte della coltura personale

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1911

del giovane si sottrae, è vero, al riscontro preciso della scuola; ma un'altra parte, e ben copiosa, può essere valutata attraverso la scuola; per esempio, la conoscenza del disegno, delle lingue straniere, anche quando non siano comprese nei programmi, e certe attitudini fisiche o esercitazioni ordinate che importano dal fisico al morale; come quelle al tiro a segno, al nuoto, e via dicendo.

Ora io non intendo perchè ciò non debba essere stimato, e perchè non debba integrarsi con tali elementi la valutazione di ciò che è il frutto diretto dell'insegnamento ufficiale, per mezzo di libere prove o fide testimonianze.

Insomma, mentre do lode al disegno di legge, che rappresenta certamente una forte ma giusta reazione agli eccessi del regolamento legislativo del 1904, son di avviso che si dovrebbe desiderarlo integrato dal senno dell'Ufficio centrale e dal Ministro, nella discussione degli articoli, con qualche disposizione che dimostri come noi vogliamo non solo la sintesi materia per materia, fatta dall'alunno in vista degli esami, ma anche il giudizio complessivo, la sintesi, così alla fine dell'anno scolastico, come alla fine di ciascun corso di studi: la sintesi della valutazione in cui entrino tutti gli elementi convergenti a una piena e sicura sentenza, dopo la sintesi didattica fatta dall'alunno raccogliendo insieme tutto il frutto raccolto dalle singole materie.

Varie cose in questo disegno di legge tendono a riconnettere la scuola con la vita: non occorrerebbe, con alcuni ritocchi e col regolamento, che fare un passo più in là. Una disposizione, per esempio, cui non posso non dare pienissima lode è quella della licenza o promozione limitata. Nella discussione degli articoli forse qualche collega più autorevole di me o io stesso potrei proporre alcuna modificazione: così, mentre consento nel dare grande importanza alla conoscenza della lingua italiana, a me pare un po' arrischiato che negli esami di *ginnasio*, si badi, non si consideri materia d'importanza pari all'italiano il latino. A ogni modo, ripeto che lodo, in massima, il concetto della licenza o promozione limitata, anche perchè si riconnette con le disposizioni oramai tradizionali, degli esami d'integrazione.

Qualche cosa che ne rannodasse le disposizioni con quelle degli esami di integrazione,

che hanno fatto buona prova dal 1904 in poi (rendiamo almeno questa lode all'incolpato regolamento) a me piacerebbe che apparisse anche nel presente disegno di legge. Ma non voglio tediare gli onorevoli colleghi con una discussione che può parere minuziosa, e confido (né v'ha bisogno di parole di lode tanto all'onorevole ministro quanto all'Ufficio centrale e all'onorevole collega e amico Scialoja) confido che nel disegno di legge speciali ritocchi, e quindi il regolamento, sempre meglio ne determineranno il vero intendimento; il quale è che dalla scuola esca il cittadino, non misurato tanto per quello che sappia in un punto o nell'altro dello scibile infinito, quanto nella sua valentia personale, intellettuale e morale insieme.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Il collega Mazzoni, nella prima parte del suo discorso, si è lagnato della soverchia energia con cui nella relazione della Commissione si è condannato il sistema seguito dal regolamento-legge del 1904 relativamente agli esami.

In fondo, poichè lo stesso collega Mazzoni non ha difeso il sistema del 1904 ed ha anzi detto che questo sistema era giustamente condannato a morire, la divergenza fra di noi non è grande.

Si tratta di sapere soltanto di quale classe sarà il funerale. (*Si ride*). Io posso cedere anche al desiderio di uno dei collaboratori del regolamento del 1904, e a voce attenuare qualche troppo severo epiteto della prefazione della nostra relazione. Voglio soltanto (non dirò a scolparmi, ma a diminuire l'effetto che le mie parole pare abbiano prodotto nell'animo dell'amico Mazzoni) voglio, dico, osservare che la prima parte della relazione della Commissione non è altro che un sunto della relazione del Governo. (*Si ride*). Come accade spesso, questo sunto è diventato forse più efficace della stessa lunga dimostrazione che il Governo aveva dato dei danni arrecati dal vecchio sistema del 1904; ed è per questo che il collega Mazzoni se l'è presa piuttosto con me che col ministro dell'istruzione; ma ministro ed io siamo complici, se abbiamo commesso qualche reato! (*Si ride*).

Ma poichè nella sostanza tutti ammettiamo,

che il sistema del 1904 ha fatto cattiva prova, che bisogna assolutamente abbandonarlo e seguire una nuova via, è affatto inutile di far questione di aggettivi più o meno gravi e aspri; si tratta di sapere se la nuova via sia migliore della vecchia; e abbiamo con molto piacere sentito che il collega Mazzoni, che pure è uno degli autori del regolamento, del 1904, è egli stesso persuaso che bisogna ormai seguire una via totalmente diversa.

La Commissione ha approvato completamente nelle loro linee generali le proposte dal Governo, perchè, per quanto apparentemente l'opera della Commissione si sia tradotta in un controprogetto, questo controprogetto non è in sostanza diverso dal progetto originale, se non per la forma e per qualche lievissima modalità. I concetti direttivi sono quelli che il Governo ci ha proposti.

Relativamente a questi concetti direttivi il collega Mazzoni ha fatto alcune osservazioni. Egli ammette che convenga tornare al sistema degli esami, almeno come regola; invertire insomma la relazione che aveva posta il regolamento del 1904 fra gli esami e la promozione senza esame. Porre di regola gli esami; come eccezione (più per omaggio forse ad una lunga tradizione, che difficilmente si può ad un tratto spezzare, che per intima persuasione) come eccezione ammettere la promozione senza esame.

Però il collega Mazzoni crede che il sistema degli esami materia per materia, degli esami singoli, che è quello che il disegno di legge propone, non sia del tutto buono. Egli vorrebbe che il giovane ammesso agli esami desse prova del complesso delle sue facoltà mentali, e delle cognizioni acquistate durante l'anno scolastico; non solo, ma vorrebbe anche che in questa prova si tenesse conto dell'elemento del carattere morale del giovane stesso.

È certo che se si potesse in qualche modo giudicare dei giovani con un giudizio sintetico di questa natura la cosa sarebbe desiderabile e plausibile; ma a me non pare che sia realizzabile. Il collega Mazzoni, in certe parti del suo discorso, mi pare che abbia indirizzato lo sguardo ad un mondo migliore del nostro, nel quale la capacità dei maestri e dei discepoli sia superiore a quella che noi dobbiamo contemplare nelle presenti disposizioni. Noi abbiamo dei giovani, i quali, nelle scuole di cui

si tratta, devono necessariamente studiare parecchie discipline, tutte essenziali e necessarie, perchè, se ce ne fossero di quelle inutili, non si dovrebbe parlare di esami di esse da conglobarsi con altri, ma sarebbe meglio abolire addirittura il superfluo insegnamento.

Il collega Mazzoni ha parlato, più che di altro, di quanto si riferisce alle scuole medie, sebbene il progetto tratti anche delle scuole elementari e popolari. Ora, le scuole medie sono scuole di cultura generale e per conseguenza tutte le materie che vi si insegnano e vi si debbono insegnare sono materie necessarie: esse saranno adatte all'intelligenza di ciascuno in maggiore o minor grado, e l'una o l'altra sarà studiata più volentieri da questo o da quell'alunno; ma a tutti gli studenti queste materie sono necessarie. Lo affermo espressamente, quantunque sia una cosa evidente, perchè questa semplice verità è contraria in parte a certi pregiudizi che corrono intorno alla natura delle scuole medie. Molti, per esempio, dicono: se il giovane preferisce l'italiano al latino nel ginnasio, contentatevi di quello e non insistete tanto sul latino; se il giovane non intende bene quel po' di matematica che s'insegna, o non vuol saperne di quel tanto di fisica, che è utile insegnamento anche nelle scuole classiche, sarà poco male. Io credo che questo sia un ragionamento del tutto sbagliato. Le scuole medie, e specialmente le scuole classiche, sono scuole di cultura generale. È naturale (ed è per conseguenza opportuno riconoscerlo anche negli ordinamenti della scuola) che ogni giovane abbia l'intelligenza più adatta all'una o all'altra materia; ma si può dire che appunto per ciò è più necessario, in quel periodo dell'insegnamento, insistere sulle materie che il giovane è meno adatto a imparare da sé, perchè sono quelle che certamente egli non continuerà a studiare in seguito, sono quelle, in cui solo nella scuola egli acquisterà le necessarie cognizioni.

Se un mio figlio fosse molto adatto all'italiano e al latino e alquanto refrattario alla matematica e alla fisica, io, come padre e come legislatore, desidererei che si insistesse negli anni della scuola media a renderlo capace d'intendere, se non profondamente, sufficientemente, anche quel tanto di matematica e di fisica che gli è necessario.

Ora, queste materie possono bensì riunirsi in piccoli gruppi, ma sono sostanzialmente distinte l'una dall'altra. Come si fa a voler conglobare in un esame unico di cultura generale la fisica, la matematica ed il latino? Non è ammissibile che si faccia un solo esame e che si ammetta, per materie così diverse, neppure una compensazione; perchè la compensazione nei limiti opportuni è già data dal fatto che ci si contenta del *sci*. Se l'esame dovesse versare solo su quelle materie a cui il giovane è più particolarmente portato, non dovremmo contentarci del *sci*. Se abbassiamo la media, appunto è perchè ammettiamo una certa possibile compensazione. Inoltre i docenti stessi non possono essere soli a insegnare certi gruppi di materie come la matematica, la fisica, il latino, il greco e l'italiano; è utile che si scinda meno che si può l'insegnamento fra varie persone, ma bisogna anche ammettere che fino a un certo punto la scissione è necessaria; e dove è necessaria, evidentemente ogni insegnante deve avere il controllo del proprio insegnamento, senza alcun riguardo ai risultati degli altri.

In quanto alla valutazione del carattere morale, è cosa delicatissima. Non bisogna farsi grandi illusioni! La rettorica, peste di ogni discussione italiana, spesso s'infiltra anche nelle discussioni di queste materie, e si dice e si ripete ad ogni istante: la scuola italiana insegna, ma non educa, essa adunque non compie il proprio dovere!

Lungi da me l'ombra dell'idea che la scuola non debba essere anche educativa; ma io credo che sia una grande illusione il ritenere che la scuola possa essere molto direttamente educativa: non abbiamo i mezzi per ottenere questo effetto: dobbiamo ottenerlo indirettamente: ciò che direttamente si può fare nella scuola è insegnare, e l'insegnamento si dirige soprattutto alla intelligenza; per arrivare al cuore deve attraversare l'intelligenza. È dunque mediante l'istruzione che si può educare nelle scuole. Naturalmente l'istruzione deve essere diretta anche al fine educativo, ma l'educazione più immediata, quella che può formare realmente il carattere è difficile che sia data nella scuola: può darla forse qualche insegnante di altissimo carattere, più fuori della scuola che nella scuola stessa: può darla colla sua azione morale sui giovanetti e sulle famiglie di questi; ma

l'educazione noi dobbiamo richiederla soprattutto alle famiglie e dobbiamo per conseguenza moltiplicare i contatti della scuola colle famiglie: a questo deve essere diretta l'opera nostra. Ciò non si può ottenere in un progetto di legge sugli esami.

Io credo che l'onor. ministro dell'istruzione pubblica sia dispostissimo ad agire in questo senso; tutta l'opera sua, non solo come ministro, ma anche come insegnante e come cittadino, ci assicura che la sua amministrazione e la sua opera di legislatore sarà diretta a questo fine: ma ne parleremo a proposito di altri provvedimenti. Qui si tratta soltanto degli esami, del controllo dei risultati della scuola, e questo controllo non si può avere che relativamente ai risultati intellettuali.

Vi è bensì anche in questa legge qualche cosa che può riferirsi al carattere, ed è la parte relativa alla condotta. L'alunno non può ottenere la promozione senza esame e non è neppure ammesso agli esami, se non ha un minimo di punti in condotta. E qui debbo fare una piccola confessione al Senato, io ho creduto di contentarmi di un minimo di condotta inferiore a quello che il ministro ha proposto...

Voci. E questo non è bene!

SCIALOJA. ...Non è bene, dicono i colleghi; ma intendiamoci; che cosa è la condotta? Dovrebbe essere appunto la valutazione del complesso del carattere e delle doti morali, che il giovane ha dimostrato durante la scuola; ma per quasi tutti i nostri insegnanti - ed è cosa che non potrebbe evitarsi nemmeno con dieci mila articoli di regolamento - la condotta consiste nell'apparente disciplina, ossia nello star buono al proprio posto, nel non chiacchierare col vicino, e così via dicendo.

In generale è questo, ciò che i nostri maestri valutano quando segnano i punti in condotta. Ora, l'esperienza ci insegna - e, se potessi fare una confessione personale, dovrei dire che la stessa mia esperienza mi ha insegnato - che i giovani che hanno i migliori punti in condotta non sono sempre i migliori; non sono i migliori né intellettualmente, né moralmente; perchè quando i giovani sono troppo gatte morte (diciamolo francamente), il che spesso rappresenta l'ideale della buona condotta, non hanno la mente vivace e hanno carattere troppo flessibile e qualche volta anche troppo

ipocrita. Meglio è che quella vivacità, che è naturale nelle età giovanili, si dimostri, venga a galla, non si nasconda, nè si reprima troppo.

Quando non vi sono eccessi, si tolleri anche quello che è effetto della giovanile vivacità, e non si spinga l'esigenza oltre certi limiti. Per ciò io credo che quando si è avuto un *sette* si possa esser ritenuti degni della promozione senza esami, se si sono ottenuti i punti necessari nello studio. Insisto quindi su questo, perchè credo esagerata l'importanza che attualmente si dà alla condotta nelle nostre scuole. Bisogna che i nostri maestri sappiano farsi rispettare, e ciò dipende, non da articoli di legge o di regolamento, nè da artificio di punti e di medie, ma dal loro carattere morale e dalla loro altezza intellettuale. In generale il maestro che è degno di questa alta e santa sua posizione, non ha neppure bisogno di richiamare all'ordine i suoi scolari; questi lo rispettano, e quel tanto di disciplina che è necessario è osservato da essi, senza bisogno di richiami o di minacce di non ammissione agli esami o di non promozione.

Il collega senatore Mazzoni, pure approvando in generale le disposizioni di questo disegno di legge, ha fatto alcune riserve per quella parte che si riferisce alle promozioni e alle licenze limitate.

Noi dell'Ufficio centrale abbiamo sostituito alla parola « promozione » quella di dichiarazione d'idoneità, perchè il titolo concede parecchie facoltà, meno quella di essere promossi alla classe superiore...

MAZZONI. Io approvo questa modificazione in massima.

SCIALOJA. Mi pareva che da principio ella, onorevole Mazzoni, avesse fatto qualche riserva, specie per quello che riguarda le materie ritenute assolutamente necessarie per la concessione di questi titoli limitati.

Io approvo completamente la proposta dell'onor. ministro, non tanto perchè creda molto buona la creazione di questi titoli in sè considerati, anzi considerandoli per se stessi potrei avere qualche difficoltà ad accettarli, ma perchè credo che essi rappresentino un eccellente rimedio ad un male peggiore.

La grande difficoltà del sistema degli esami, quella per cui un tempo si è condannato l'esame e si è voluta ad ogni modo la promo-

zione senza esami, è quella della posizione in cui si trova l'insegnante relativamente all'alunno che è dichiarato inadatto a proseguire gli studi. La crudeltà apparente di riprovare il giovane e di ostacolarlo di continuare la sua carriera, è quella che impedisce alla maggior parte dei nostri insegnanti di fare pienamente il proprio dovere. E qui, e in molte altre applicazioni, torna quella osservazione che ho dovuto fare parecchie altre volte anche in Senato. Il vizio nostro capitale non è quello di essere cattivi: l'italiano è molto buono, ma è debole, ed al sentimento della giustizia sostituisce troppo spesso quella della pietà. È questa una delle ragioni per cui molte delle nostre istituzioni non camminano troppo bene. Ad ogni modo, è questo un fatto di psicologia sociale o per lo meno nazionale, di cui il legislatore deve tener conto.

Bisogna, per conseguenza, che il maestro, nell'esercitare la rigorosa giustizia che a lui si richiede per legge, sappia che non recherà un irrimediabile e gravissimo danno al giovane. È perciò che si ammette nel progetto di legge, che stiamo esaminando, che il giovane, giunto ad un certo punto dei suoi studi, se non è ritenuto adatto a continuarli, abbia almeno un titolo da poter far valere nella vita, un titolo che gli schiuda alcune porte, se non tutte quelle porte a cui avrebbe potuto desiderare di arrivare.

Perciò l'Ufficio centrale del Senato accetta queste disposizioni del disegno di legge.

Intesa così la cosa, si spiega anche la limitazione delle materie necessarie per rilasciare questo titolo; materie che il progetto governativo aveva ridotto all'italiano e alla storia, e che il progetto modificato dall'Ufficio centrale riduce ancora al solo italiano.

Si dico dal collega Mazzoni: ma non credete voi che il giovinetto iscritto al ginnasio non debba considerare forse più importante anche il latino? A me pare che questa osservazione dipenda dal non aver considerato pienamente la natura del titolo limitato di cui si tratta. Il titolo limitato è dato a colui che ha superato gli esami, o è stato promosso senza esami, nelle classi precedenti e per conseguenza ha dato già certe prove di avere cognizioni di varie materie. Ma, giunto a un certo punto, il giovinetto dimostra di non aver forze sufficienti

per continuare; e allora si ammette che se egli si è dimostrato insufficiente soltanto in due materie, abbia un titolo degli studi già compiuti, purchè non prosegua, non ingombri inutilmente le classi superiori.

Questo titolo così limitato a chi lo daremo? Al giovane che ha già dato sufficiente prova negli anni precedenti in tutte le materie, e che nell'ultimo anno ha dimostrato di essere tanto debole da non poter continuare. Quale è la materia, senza la quale non gli daremo neppure questo titolo limitato? Noi diciamo, è l'italiano. Il ministro diceva l'italiano e la storia. A noi è sembrato che così la storia venisse ad occupare un posto che ad essa non compete, mettendola tra le materie assolutamente necessarie. Naturalmente allora il latino doveva prendere la precedenza sulla storia nel ginnasio, e la matematica la precedenza nelle scuole tecniche. L'onorevole ministro della pubblica istruzione pensava che si dovesse mantenere la storia, perchè è materia di cultura generalissima, mentre il latino e la matematica sono materie di cultura più speciale di quei rami di studi.

Ma la storia per colui che non è molto intelligente, è materia di pura memoria. Non facciamo illusioni: perchè abbiamo tra di noi il Villari, non crediamo che tutte le menti concepiscano la storia come il Villari. I giovani più fiacchi delle nostre scuole, non possono vedere nella storia che una serie di fatti da imparare a memoria, cosa più ingombrante che utile per la debole intelligenza.

Noi abbiamo ritenuto perciò che si dovesse richiedere la sufficienza, cioè il sei, in italiano, come sola condizione *sine qua non*, e che tutte le altre materie fossero tra loro pareggiate, poichè non si dà questo titolo che a coloro che siano caduti in sole due materie.

Io spero che le mie dichiarazioni abbiano persuaso anche il collega Mazzoni, il quale, come cultore dell'italiano, credo abbia voluto mostrarsi generoso verso le altre materie ritenendole pari per la cultura generale.

Ma qui si tratta solo di questo: in tutte le scuole medie, noi riteniamo assolutamente necessario, per concedere il titolo limitato, o dichiarazione di idoneità o licenza, la sufficienza nell'italiano.

Ho tentato di rispondere in tal modo alle

varie osservazioni del collega Mazzoni. Ma non posso terminare il mio breve discorso senza ringraziarlo di tutto ciò che egli ha detto relativamente al disegno di legge e alle modificazioni introdotte dall'Ufficio centrale. Il suo autorevole consenso ci conforta, tanto più che egli come ha detto (direi quasi come ha confessato) nel principio del suo discorso, è uno degli autori del sistema del 1904, uno certo dei più intelligenti autori, uno di quelli che amano le cose più che se stessi, e per conseguenza quando vedono il prodotto del loro ideale non avere corrispondenza nella pratica realtà, amano ricredersi e appoggiare riforme che (speriamolo tutti) condurranno a risultati migliori. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni

COLOMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, le relazioni per la nomina a senatori dei signori: Lustig prof. Alessandro; Fano prof. Giulio.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Colombo della presentazione di queste relazioni che verranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge sugli esami.

MORANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Le parole severe del ministro e del relatore, circa il regolamento-legge del 1904, non riguardano me, che disgraziatamente fui l'autore del disegno per fissare le norme degli esami.

In quel disegno di legge io sostenevo le idee stesse che l'onor. Credaro, con mio vivo piacere, oggi ha proposto nel suo. Le sue parole dunque e quelle del relatore riguardano piuttosto l'amministrazione stessa del Ministero, la quale a quel tempo era tutta concorde nel sistema oggi deplorato. Fu vana per tre giorni ogni mia opposizione, tantochè dovetti abbandonare la Commissione che quel regolamento compilava, e con me furono d'accordo due illustri colleghi del Senato, uno morto, l'altro vivo, ma assente.

Ho voluto fare queste dichiarazioni, perchè tra i nostri difetti che l'onor. Scialoja va enumerando, ce n'è uno che egli forse ha dimenticato, quello cioè di scordare anche il passato recentissimo. Ho veduto infatti in giornali accusare me dei danni certamente gravissimi portati in questi sette anni dal regolamento-legge.

Se l'onor. Credaro vuole prendere un ammonimento da questo non lieto fatto, lo può facilmente: bisogna che di cose di scuola si occupino quelli che se ne intendono, i quali anche qualche volta sbagliano; ma è molto più verosimile che sbagliano quelli che se ne intendono poco. Non bisogna confondere nel suo Ministero l'amministrazione con la parte didattica: questo è stato sempre il difetto della Minerva, e ne abbiamo una prova nel caso presente. Sette anni nella vita della scuola sono qualche cosa, o signori: si è danneggiato un numero ingente di giovani, perchè le cose sono andate veramente male, e ciò che si è sostituito agli antichi esami ha fatto pessima prova. Né le cortesie attenuazioni dell'onor. Scialoja possono smentire il fatto. Io non ho altro da dire, ma raccomando nuovamente all'onor. ministro, il quale è già su questa via, di proseguirvi. Le materie delicate che toccano la parte didattica, la parte morale dell'insegnamento, non le affidi a persone che dell'insegnamento, non dico non ne conoscono perchè a scuola ci saranno state anche loro, ma non hanno la pratica necessaria per poterne giudicare con cognizione sicura.

Presentazione di un disegno di legge.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. A nome del ministro delle poste e dei telegrafi ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati:

Provvedimenti relativi agli anziani ed elevazione dei minimi degli stipendi del personale dipendente dal Ministero delle poste e telegrafi.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Disposizioni per gli esami delle scuole elementari popolari e medie » (N. 545-A).

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del disegno di legge riguardante: « Disposizioni per gli esami delle scuole elementari popolari e medie ».

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non ho intenzione di fare un discorso, perchè mi pare certamente inutile dopo le dichiarazioni di approvazione che sono venute da più parti a questo disegno di legge. Sento però il dovere di ringraziare l'Ufficio centrale per la sollecitudine con cui il disegno di legge ha esaminato e ne ha riferito a questo Alto Consesso.

In questa breve discussione sono state toccate questioni molto gravi. L'onorevole Mazzoni forse ritiene che vi sia una divisione fra carattere morale e carattere intellettuale, più di quello che in realtà avvenga. Io non credo che questo sia, perchè in genere l'alunno intelligente è anche buono. Ciò non toglie che possa commettere qualche monelleria, ma sono fatti senza grave importanza. Chi ha vissuto nella scuola ha sempre osservato che in genere all'intelligenza, alla diligenza, all'alacrità corrisponde anche la bontà; e la condotta deve consistere soprattutto nella bontà di cuore che si deve rivelare nei rapporti fra condiscipoli e col maestro, non con servilismo, non con ipocrisia, ma con quella deferenza che è la miglior prova di educazione.

Convengo perfettamente col relatore che si possa educare soltanto attraverso il sapere. Questa è l'azione che esercita il precettore: non con avvertimenti, con rimproveri si può formare la mente; ma solo per mezzo di cognizioni si può muovere la volontà, che è intimamente connessa coll'idea. Di questo concetto il relatore ha tenuto conto in un emendamento, che io ho lodato assai, introdotto nell'art. 2.

Nel classificare le prove di esame si deve tener conto, io diceva, del profitto dell'alunno durante l'anno scolastico; la Commissione invece ha detto: del valore dimostrato dall'alunno nell'anno scolastico. Io intendo che questa parola *valore* debba riassumere tutta la persona-

lità dello scolaro, sia morale, sia intellettuale. E vedrò se sia possibile introdurre nel regolamento qualche particolare disposizione che risponda alle savie raccomandazioni del senatore Mazzoni.

Per quanto riguarda la disciplina, non seguo interamente l'onor. relatore, perchè una rondine non fa primavera. Quando mi ha portato il suo esempio per confortare la riduzione dei voti da 8 a 7, certo rimasi molto scosso, ma le eccezioni non possono ispirare gli articoli di legge. Senza disciplina la scuola non funziona; la disciplina è un mezzo perchè l'insegnante possa bene esercitare la sua missione, è anche un mezzo per piegare il giovane anzitempo ad una disciplina sociale e morale (*bene*): è riconoscimento di un ordine morale, è riconoscimento di un'autorità a cui la scuola media deve sempre essere indirizzata. (*Approvazioni*). Non disciplina servile, senza carattere, ma quella disciplina che si riassume soprattutto nell'ordine e nel rispetto delle cose, degli uomini e degli istituti. Così deve essere intesa la disciplina. Un grande pedagogista slavo, il fondatore di tutta la pedagogia moderna, diceva: « Una scuola senza disciplina, è un molino senza acqua ».

Non ho altro da aggiungere; poichè risponderò alle varie osservazioni nella discussione dei singoli articoli.

Ma mi compiaccio di aver indovinato il pensiero del Senato con questo disegno di legge.

Nel riformare la scuola media bisogna procedere con molta cautela per gradi e per via di esperimenti; il regolamento legislativo dell'ottobre 1904 fu preparato dagli uomini di scuola più eminenti del nostro paese, e tuttavia la prova non è stata buona.

Il ministro ha preso impegno di dedicare la maggior parte della sua attività alla riforma della scuola media, ma io dichiaro che la riforma la intendo in questo senso, che cioè si debba procedere con molta circospezione nell'immovare, che occorra fare delle sostituzioni graduali, attendere i risultati dell'esperienza, e procedere arditamente solo quando l'esperienza si sia rilevata buona, perchè in materia di istruzione il fatto che un istituto vive da secoli è già prova che esso è buono e forse migliore di un istituto nuovo che non abbiamo ancora sperimentato. (*Approvazioni*).

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ho chiesto di parlare per fare una semplice dichiarazione, e non entrare così nella discussione degli articoli con una osservazione di ordine generale.

Sono lieto di dare il mio voto favorevole in massima a questo disegno di legge per due ragioni: prima di tutto perchè, conoscendo anche sufficientemente la scuola media, trovo che questo disegno di legge toglie quelle infaste prove trimestrali che hanno portato il disordine nelle nostre scuole secondarie, specialmente negli istituti medii che hanno molti scolari. Infatti con tali prove si perde una gran parte del tempo che dovrebbe essere dedicato all'insegnamento.

La seconda ragione (ed è la principale, secondo me), è che l'ultima disposizione vuole che con regolamento si possa modificare il regolamento legislativo del 1904, di guisa che questa è l'ultima legge che viene presentata rispetto alle norme regolamentari relative agli esami, perchè io credo, onor. colleghi, che noi siamo andati sempre con questo sistema di diffidenza restringendo sempre più le facoltà del ministro. Noi abbiamo veduto qui, quando abbiamo discusso la legge sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, che il ministro assolutamente è impossibilitato di fare qualsiasi trasferimento o movimento di personale che sia assolutamente necessario; mentre vi sono sempre dei casi speciali che le leggi non possono prevedere, e in cui il ministro, sotto la sua responsabilità, deve intervenire. Ora voi sapete quale sorte ha avuto il disegno di legge sulle modificazioni del regolamento legislativo del 1901, sostenuto dal ministro Rava alla Camera elettiva. È successo, si può dire, un pandemonio, in modo che la Camera stessa non ha voluto saperne. E si capisce, questi non sono problemi che possono essere discussi davanti al Parlamento, cioè se si deve dare i cinque decimi o i sei decimi o gli otto decimi. Siamo noi professori, noi insegnanti — che siamo quasi tutti in disaccordo quando si tratta di venire a qualche conclusione — che dobbiamo decidere queste cose, quindi io comprendo che il disaccordo aumenti quando sono gli altri colleghi che stanno a sentire noi in queste questioni, e non possono formarsi una

idea chiara delle questioni stesse, che debbono decidere.

Si tratta di argomenti puramente regolamentari, che devono essere lasciati alla responsabilità del ministro.

Forse quel regolamento legislativo è stato fatto perchè si mutava troppo spesso, e si è detto: facciamo una legge, perchè la legge si modificherà meno; ma effettivamente quella legge l'abbiamo modificata colla legge del 1907, e ora si propone con questa di modificarla nuovamente, e molto probabilmente domani dovremo modificarla ancora. E dico molto probabilmente, perchè questa questione degli esami non dipende dagli esami, ma dall'ordinamento della scuola media.

Io ho osservato altre volte, in un discorso che ho avuto l'onore di fare davanti al Senato intorno al decreto Orlando circa l'opzione fra la matematica e il greco nel liceo, che noi andiamo sempre diminuendo il prestigio della scuola classica, perchè questa scuola è ingombrata attualmente da tanta gente che non ha alcuna voglia di studiare, nè la matematica, nè il latino, nè il greco, ecc.; ma vuole soltanto strappare a qualsiasi modo un semplice certificato per poter in seguito ottenere un impiego.

Se non pensiamo effettivamente a dare a ciascuna scuola il tipo che essa deve avere, se non pensiamo anche a coordinare (e lo dico per mia ferma convinzione) l'istruzione media in generale con l'istruzione professionale industriale, in modo da sfollare le nostre scuole di coltura generale di tutto ciò che può essere d'indole speciale, noi non riusciremo a fare mai niente di buono. Vi è tutta questa gente che frequenta le scuole classiche, che, avendo altri fini di istruzione, preme sul ministro perchè usi sempre più indulgenza a suo riguardo. Ecco ciò che spiega l'abbassamento del livello della nostra scuola media e specialmente della classica, e perciò l'abolizione degli esami.

Quindi io annetto il principio degli esami, perchè anche ai miei tempi si facevano e non vi erano tutte queste facilitazioni, che sono assolutamente deplorabili nell'interesse della scuola.

Lo studente deve, alla fine dell'anno, raccogliere, sintetizzare, quello che ha studiato durante l'anno, a meno che non sia in una condizione eccezionale, vale a dire sia in grado di

dare la garanzia assoluta che effettivamente merita di essere promosso.

L'esame è una prova di cimento, ed è bene che i giovani si abituino a queste prove.

Sono favorevole all'esame, perchè esso oltre che produrre l'effetto di constatare la coltura dei giovani alla fine d'anno, è anche un modo per rialzare il loro carattere.

Riservandomi quindi di fare qualche osservazione agli articoli, dichiaro di essere favorevole al progetto e faccio lode al ministro delle due disposizioni cui ho accennato; di avere cioè tolto le prove trimestrali e di avere, finalmente, tolto l'obbligo di legiferare su queste materie regolamentari, lasciando al ministro tutta la responsabilità dei suoi atti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo domani alla discussione degli articoli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	95
Favorevoli	77
Contrari	18

Il Senato approva.

Approvazione della spesa conseguente dall'applicazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867, sul riordinamento delle scuole all'estero:

Senatori votanti	95
Favorevoli	80
Contrari	15

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	95
Favorevoli	76
Contrari	19

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 GIUGNO 1911

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Nn. CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXIV, CXVII, CXVIII e CXIX - *Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni per gli esami delle scuole elementari popolari e medie (N. 545 - *Seguito*);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 577);

III. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 548).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di San Felice sul Panaro (N. 522);

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana (N. 524).

Approvazione della maggiore assegnazione di lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 498);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 148.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 5: « Spese di ufficio del Ministero (spesa facoltativa) » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 501);

Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 41,438.62 verificatesi nel conto consuntivo 1909-010 in conto dei residui passivi degli esercizi 1908-909 e retro (N. 492);

Provvedimenti per combattere l'invasione delle cavallette (N. 573);

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida (N. 523);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 15 giugno 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CLXXIII.

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazioni (pag. 5513) — Presentazione di disegni di legge (pag. 5516) e di relazioni (pag. 5514, 5516, 5520) — Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 5514) — Votazione a scrutinio segreto — Si procede alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie » (N. 545-A) — Sull'art. 1º parlano i senatori Tommasini (pagina 5516), Scialoja, relatore (pag. 5516) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 5517); sull'art. 2 i senatori Mazzoni (pag. 5518), Veronese (pag. 5518, 5524), Celoria (pag. 5520), Del Giudice (pag. 5524), Scialoja, relatore (pag. 5520, 5523), e il ministro della pubblica istruzione (pag. 5522); sull'art. 3 i senatori Mazzoni (pag. 5529), Veronese (pag. 5525, 5529), Del Giudice (pag. 5528), Scialoja, relatore (pag. 5526, 5529) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 5527, 5529); sull'art. 4 il senatore Veronese (pag. 5530) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 5530); sull'art. 5 i senatori Mazzoni (pag. 5531), Veronese (pag. 5531, 5537), Garofalo (pag. 5532), Tumassia (pag. 5532), Morandi (pagina 5534), Filomusi-Guelfi (pag. 5538), Parpaglia, ff. di relatore (pag. 5536, 5537, 5538) e il ministro (pag. 5534, 5537, 5538); sull'art. 8 il senatore Veronese (pag. 5539) e il ministro (pag. 5539) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 5540) — Si approva poi il disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 577) (pag. 5540) — Osservazioni del senatore Barzellotti per lo svolgimento della sua interpellanza concernente il palazzo Farnese (pag. 5547); risposta del Presidente del Consiglio (pag. 5549) — Nomina di commissario (pag. 5547) — Giuramento del senatore Fano (pag. 5547) — Risultato di votazione (pag. 5547).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della marina, del tesoro e della pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Messaggio del Presidente
della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il Presidente della Camera dei deputati, con suo messaggio, ha trasmesso al Senato la proposta di legge, di iniziativa di quel ramo del Parlamento: « Costituzione in comune di Calciano frazione del comune di Caraguso ».

Do atto al Presidente della Camera elettiva di questa trasmissione; il disegno di legge sarà stampato e inviato agli Uffici.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato che il senatore Fiocca ha inviato le sue dimissioni da membro della Commissione per l'esame del disegno di legge: « Riforma della procedura penale ». In suo luogo ho nominato il senatore Baccelli.

Presentazione di relazioni.

MELODIA, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA, A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatori dei signori: 1° Tecchio avv. Sebastiano; 2° Castiglioni marchese Baldassarre; 3° Minervini comm. Gennaro.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Melodia della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

PAGANO GUARNASCHIELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO GUARNASCHIELLI. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore dei signori: Vacca comm. Guglielmo; Petrilli commendator avv. Oreste; Sandrelli commendator avv. Carlo.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Pagano Guarnaschelli della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava-Beccaris, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Arnaboldi Gazzaniga conte Bernardo.

BAVA-BECCARIS, *relatore.*

SIGNORI SENATORI. — Con decreto del 3 giugno 1911, per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Arnaboldi Gazzaniga conte Bernardo, che fu deputato al Parlamento per otto consecutive legislature, cioè dalla XV alla XXII.

Concorrendo in lui tutti i titoli prescritti dallo Statuto, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione, il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha pure facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava-Beccaris, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Beccaria Incisa nobile Emanuele.

BAVA-BECCARIS, *relatore.*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 3 giugno corrente, per la categoria 7^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il nobile Emanuele Beccaria Incisa, inviato straordinario e ministro plenipotenziario dal 1895.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo e concorrendo nel Beccaria Incisa tutti gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha ancora facoltà di parlare l'onor. senatore Bava-Beccaris, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Grenet vice-ammiraglio Francesco.

BAVA-BECCARIS, *relatore.*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 3 giugno 1911, per la categoria 14^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il vice-ammiraglio Francesco Grenet.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo di nomina e concorrendo gli altri requisiti voluti, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvene la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bava-Beccaris, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Ponza di San Martino nobile Cesare.

BAVA-BECCARIS, *relatore.*

SIGNORI SENATORI. — Con decreto del 3 giugno 1911, per la categoria 14^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno Ponza di San Martino nobile Cesare, tenente generale.

Poichè egli ha i titoli prescritti dallo Statuto la vostra Commissione, all'unanimità, ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Prampero, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del sig. Lanciani prof. Rodolfo.

DI PRAMPERO, relatore.

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 3 giugno 1911, per la categoria 18^a dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il professore Rodolfo Lanciani, membro della R. Accademia dei Lincei dal 1885.

La vostra Commissione, riconosciuta la validità del titolo e degli altri requisiti dallo Statuto previsti, ha l'onore, ad unanimità di voti, di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Prampero, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del sig. Vittorelli nob. Jacopo.

DI PRAMPERO, relatore.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 3 giugno anno corrente, per la categoria 17^a dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il nobile Jacopo Vittorelli, Regio prefetto dal 1901.

La vostra Commissione, verificata la validità del titolo e degli altri requisiti dallo Statuto prescritti, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Prampero, per riferire sulla nomina a senatore del signor Fano professor Giulio.

DI PRAMPERO, ff. relatore. A nome del relatore senatore Colombo ho l'onore di riferire al Senato che con Regio decreto in data 3 giugno 1911, il signor prof. Giulio Fano, socio della R. Accademia dei Lincei, è stato nominato senatore del Regno.

Constando dai documenti presentati che il prof. Giulio Fano è stato nominato socio nazionale della R. Accademia dei Lincei e che la sua nomina è stata approvata con Regio decreto del 31 luglio 1903, e quindi avendo egli il requisito determinato dal n. 18, dell'art. 33 dello Statuto del Regno, la vostra Commissione, a unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Prampero, per riferire sulla nomina a senatore del signor Lustig prof. Alessandro.

DI PRAMPERO, ff. relatore. Pure a nome del relatore senatore Colombo ho l'onore di riferire al Senato che con Regio decreto in data 3 giugno 1911, il signor prof. Alessandro Lustig è stato nominato senatore.

Constando dagli atti che il prof. Alessandro Lustig è stato nominato membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione per quadriennio dal 1° luglio 1902 al 30 giugno 1906, e poi fu nuovamente nominato alla stessa carica per quadriennio dal 1° luglio 1907 e la tiene tuttora, così a termini dell'art. 33, n. 19, dello Statuto del Regno, la vostra Commissione, a unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Colonna Fabrizio, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Sinibaldi avv. Tito.

COLONNA FABRIZIO, relatore.

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto in data 3 giugno 1911, per la categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Tito Sinibaldi.

Dai documenti presentati, risulta che il Sinibaldi fu deputato per tre legislature, XX, XXI e XXII, e concorrendo gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporre la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

**Presentazione di disegni di legge
e d'una relazione.**

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Modificazioni alla legge n. 377 in data 27 giugno 1909 sulla riserva navale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Permuta di un oggetto appartenente al museo Nazionale di Napoli con altro appartenente ai Reali musei di Berlino ».

PRESIDENTE. Do atto al ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Finali della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulla convalida della nomina a senatore dei signori: Arnaboldi Gazzaniga, Beccaria Incisa, Grenet, Lanciani, Ponza di San Martino, Sinibaldi, Vittorelli. Fano e Lustig.

MARIOTTI FILIPPO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie » (N. 545).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli esperimenti bimestrali e trimestrali prescritti dal regolamento legislativo, approvato con Regio decreto 13 ottobre 1904, n. 598, sono aboliti.

Nelle scuole elementari e popolari alla fine di ogni bimestre, e nelle scuole secondarie alla fine di ogni trimestre, si assegnerà, nel modo che sarà determinato col regolamento, a ciascun alunno, per ciascuna materia, un numero di punti da zero a dieci secondo il profitto accertato; la stessa assegnazione di punti sarà fatta per la condotta tenuta dall'alunno.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Ho chiesto di parlare per proporre un modesto emendamento di forma, onde togliere ogni dubbio possibile d'interpretazione.

Alle parole « la stessa assegnazione di punti sarà fatta per la condotta tenuta dell'alunno » propongo di sostituire le altre « analoga assegnazione di punti sarà fatta per la condotta tenuta dall'alunno ».

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Non ho preso la parola, ieri nella discussione generale perchè poco c'era da aggiungere a quanto è stato egregiamente detto dall'onor. senatore Mazzoni e dal relatore dell'Ufficio centrale, i quali del resto, sebbene sembrassero dissentire, avevano comune, sotto forma diversa, il culto delle idealità educative. Udii anche con ammirazione e simpatia le dichiarazioni dell'egregio ministro, il quale si propone nelle leggi che presenta di tenere alto

lo spirito dal quale dobbiamo aspettare la riforma più vera e schietta del nostro insegnamento. Egli riconobbe quanta efficacia è da aspettare soprattutto dall'opera dell'insegnamento; egli mostrò quanta fiducia nutre nella coscienza degli insegnanti stessi, e noi non dobbiamo dubitare che in gran parte questo miglioramento cui si aspira è da attendere solo dall'opera loro, e dalle prove che noi novamente domandiamo agli alunni che si formano nelle nostre scuole.

Vedo con grande soddisfazione che si torna agli esami, il miglior esperimento educativo dei nostri istituti didattici, da cui pareva che ci fossimo dipartiti per presupporre una maturità, che risultava solo per diploma. E poichè qui si parla del profitto che per esami si accerta e che si misura con un numero di punti che va dal zero al dieci, io me ne conforto; e vorrei solo pregare l'egregio ministro che nel preparare il regolamento che determinerà le modalità per l'esplicazione di questa legge, voglia riconoscere e lasciare la massima libertà ai professori, che devono disporre di questi punti, poichè da certo tempo è invalso nell'Amministrazione l'uso di proscrivere le frazioni di punto, con offesa della libertà e della coscienza di chi vota, e con comodo solo di chi fa le medie, o di chi guarda solo ai risultati giuridici della licenza strappata.

Ora, la libertà che si lascia al votante protegge anche dal rischio di dare non più una importanza logicamente numerica, ma convenzionale e ispirata solo alla considerazione del successo alla cifra del voto, sottoposta ad artifici di compensi soggettivi. Capisco che è necessario determinare con criteri uniformi la promozione; ma vorrei che, per quanto è possibile, l'insegnante fosse lasciato libero nella designazione sincera del punto di merito, e che quindi si potesse dare luogo votando anche alle frazioni di punto. Questa libertà sarà prova di rispetto alla coscienza di chi esamina e sarà malleveria di più diligente giustizia agli esaminati.

Se l'onor. ministro è della stessa opinione, io lo prego di tener conto di questa preghiera nella compilazione del regolamento.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto il lieve emendamento proposto dal relatore e cioè che si dica « analoga assegnazione di punti ».

Assicuro poi l'onor. Tommasini che io sono perfettamente convinto che la bontà di una scuola è per 95 centesimi nella bontà del professore, e che al professore bisogna lasciare la maggiore libertà e responsabilità. Aggiungo anche che attribuisco alle norme, che tendono a disciplinare l'azione del professore, un valore sempre scarso. O il professore ha coscienza o scienza, e le scuole procedono bene, o non ha coscienza e scienza, ed allora con nessuna legge e con nessun regolamento possiamo dargli questi requisiti.

Nella compilazione del regolamento io terrò presenti le osservazioni dell'onor. Tommasini e procurerò sempre di porre meno ostacoli che sia possibile alla libera azione dell'insegnante. In una materia così ardua e così irriducibile a formule, come è questa dell'educazione, io credo che la libertà sia sempre la migliore norma. (*Approvazioni*).

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Ringrazio l'onor. ministro delle assicurazioni che mi ha dato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 1 con la sostituzione nel secondo comma della parola « analoga » alle altre « la stessa », accettata dal ministro.

Chi approva l'art. 2 così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La promozione alla quarta classe del ginnasio, alla seconda dell'Istituto tecnico, il compimento, la maturità e la licenza si ottengono soltanto per esame. Nel classificare le prove di esame si deve tener conto del valore dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico.

La promozione alle altre classi è conferita senza esame all'alunno che abbia ottenuto nell'anno una media di punti bimestrali e trimestrali, secondo l'art. 1, non inferiore a setto decimi, se appartiene alle scuole elementari e popolari o alle prime due classi delle scuole

medie di primo grado, non inferiore a otto decimi nei rimanenti casi.

La media di condotta necessaria per conseguimento della promozione senza esame è, in tutti i casi, di almeno sette decimi.

Il Governo del Re ha facoltà d'istituire per regolamento esami di semplice graduazione per gli alunni promossi senza esame.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Sono lieto di trovarmi in pieno accordo con l'onorevole ministro e coll'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, perchè nel presente disegno di legge siano chiare le disposizioni che mirano a ottenere il risultato che ci proponiamo e di cui ieri discutemmo. Ad ogni modo stimo non inutile fare alcune osservazioni riguardo alle disposizioni di questo art. 2.

Innanzitutto debbo osservare qualche cosa rispetto alla forma. Non si può, mi pare, o almeno non è opportuno, che nel « classificare una prova di esame » si tenga conto del valore intellettuale e morale complessivo del candidato. La prova di esame è qualche cosa di per sé stante. Un componimento italiano, un problema di matematica, hanno un valore proprio in sé; e nel classificarli non si può tener conto se non di quello che risulti provato dal lavoro stesso.

Invece, come ieri cercai dimostrare, è certamente utile che nel determinare il voto finale da assegnare al giovane si tenga conto di tutti quegli elementi di giudizio che si possano avere sul valore intellettuale e morale di lui. Quindi, pur approvando il concetto che ha ispirato la disposizione, non me ne sembra esatta la dicitura. Dice il primo comma dell'art. 2 che: « Nel classificare le prove d'esame si deve tener conto del valore dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico ». A me sembrerebbe più esatto che si dicesse: « Classificate le prove di esame, si dovrà tener conto, per determinare il punto finale, del valore dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico, in base alle medie trimestrali e bimestrali, e del complesso delle sue qualità intellettuali e morali ».

Un altro punto di questo art. 2, mi lascia un po' dubbioso sulle sue conseguenze: ed è l'ultimo comma. Non mi so ancora render bene

conto di che cosa saranno questi esami di semplice graduazione fra gli alunni promossi senza esame.

In quanto questi alunni siano stati promossi, essi sono già passati alla classe superiore; quello poi che è il valore relativo di un giovane rispetto all'altro, risulta dal modo come essi sono stati classificati.

Che vantaggio perciò si avrà con questa facoltà concessa al Governo del Re di istituire per regolamento un'altra serie di esami di semplice graduazione, io non so bene comprenderlo.

Vediamo che cosa potrebbe accadere all'atto pratico: perchè chi vive nella scuola sa come vadano queste cose. Poniamo che un giovane promosso senza esame, quando sia sottoposto ad una di quelle prove di semplice graduazione, nel risolvere il problema di matematica o nell'interpretare il passo di greco da tradurre, non vi riesca.

Io domando se tale prova infelice non verrà, sia pure a torto, a fare apparire come ingiusto il giudizio in base al quale l'alunno era stato promosso senza esami, e non offrirà ai compagni non promossi un'arma formidabile per protestare contro la giustizia della Commissione esaminatrice. Si darà luogo così a contrasti o sospetti che non è punto necessario suscitare e che anzi potrebbero essere dannosi.

Ed altri casi potrei facilmente presentarvi; ma sarebbe superfluo. Per queste ragioni io mi permetto di pregare che si voglia togliere l'ultimo capoverso dell'articolo 2^o, proposto dallo Ufficio centrale.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Prima di fare le mie osservazioni sull'art. 2, e specialmente sul primo e sul secondo comma, avrei bisogno di alcuni chiarimenti per non fare osservazioni inutili.

I chiarimenti che io domando sono questi. Si dice qui all'art. 2: la promozione alla quarta ginnasiale e alla seconda di Istituto tecnico si ottengono soltanto per esami. Ora io vorrei sapere perchè si fa la promozione alla seconda di Istituto tecnico per esame. Pur essendo in principio favorevole a far fare gli esami in ogni classe, per le ragioni che ho già esposte brevemente ieri, dal momento che questa è una legge di passaggio da un sistema di rilascia-

tezza ad un sistema più severo, nell'interesse della scuola io accetto anche il progetto di legge come sta. Ma allora mi domando la ragione per cui per alcune classi basta la promozione in base alle medie annuali e perchè non si applica lo stesso sistema per la prima classe dell'Istituto tecnico.

Perchè la promozione alla quarta classe di ginnasio si comprende, essendo esso diviso in ginnasio inferiore e superiore, e quindi vi è la licenza del ginnasio inferiore e quella del ginnasio superiore, onde è giusto che queste licenze siano ottenute per esame.

Così la licenza di liceo e la licenza di istituto.

Ma io non ho mai saputo che l'Istituto tecnico sia diviso in parti, in modo da avere varie licenze. Non vi è la licenza dalla prima alla seconda classe; se mai vi è la divisione in bienni.

Ora, io non so da quale criterio sia partito l'egregio onor. ministro della pubblica istruzione nello stabilire che la promozione alla seconda classe dell'Istituto tecnico debba essere ottenuta per esame.

Questo il primo chiarimento.

Il secondo chiarimento riflette il secondo comma di questo articolo. Si dice che la promozione alle altre classi è conferita senza esami all'alunno che abbia ottenuto nel profitto una media determinata. Ora qui non è chiaro se si tratta della media in una materia o se si tratta della media in tutte le materie. Se si tratta di una sola materia, allora bisogna dirlo ed io sono pienamente d'accordo. Se si tratta della media in tutte le materie non sarei invece d'accordo, perchè essa può essere tale che l'alunno abbia i sette decimi di media in tutte le materie ma abbia invece una media insufficiente in qualche materia fondamentale.

Io credo che qui ci sia una omissione, perchè dato lo spirito della legge s'intende che questa media debba essere per materia. Ed intatti anche oggi si ottiene in ciascuna materia la promozione senza esami; un ragazzo ottiene sei decimi in matematica e viene promosso senza esami in matematica; ma se non ha questa media anche in italiano deve fare l'esame di italiano. Mi pare quindi che la forma con cui è redatto questo comma lasci dubitare se si tratta di media in una sola materia o nel complesso delle materie. Anche su ciò io domando

all'Ufficio centrale o all'onor. ministro di dare qualche chiarimento.

Quanto alla questione della condotta, io già ieri, interrompendo il nostro egregio relatore che così lucidamente ha esposto e giustificato nelle linee generali questo disegno di legge, quando parlava della condotta ho detto: non è bene. E non è bene per questo che la disciplina nelle scuole è il fattore principale che dobbiamo curare.

Scusate se io cito l'esempio di qualche altro paese. In Germania, ad esempio, il popolo è così disciplinato che sente tutto il sentimento del dovere e del prestigio per l'autorità. Ma da noi purtroppo per un sentimento atavico, che speriamo un po' per volta vada scomparendo, tutti abbiamo un certo sentimento di ribellione verso il principio d'autorità. Ora nella scuola bisogna curare il sentimento del dovere e della disciplina. Certamente questo dipende in special modo dal professore: i professori che si fanno rispettare hanno sempre scolari disciplinati, ma vi sono dei casi specialmente di ragazzi vivaci, i quali si ribellano ai professori: ne abbiamo avuto un esempio gravissimo in Sicilia...

(Cenni di diniego del senatore Scialoja).

VERONESE... Sarà stata un'eccezione. Anche lei, che è quello che è, da ragazzo può darsi che non sia stato molto disciplinato. Insomma prego l'Ufficio centrale di volere accettare la mia proposta, e credo che l'onor. ministro vorrà mantenere la propria, lasciando gli otto decimi per l'esenzione; poichè si tratta anche di rialzare questo concetto della disciplina nella scuola, cosa che giova anche nella vita. Noi dobbiamo cercare di ottenere non una disciplina supina nella scuola, ma di avere dei giovani leali, sinceri, volenterosi, che non commettano atti poco corretti; perchè anche di questi deve essere tenuto conto nella condotta.

Quanto all'ultima parte non dico nulla, perchè ne ha parlato già il collega Mazzoni. Spero che i chiarimenti che saranno per darsi l'onorevole ministro e il relatore, saranno sufficienti sulle due prime parti in modo da risparmiarmi di fare altre osservazioni, e che sul terzo comma il ministro insisterà sulla sua proposta degli otto decimi e l'Ufficio centrale abbandonerà quella dei sette decimi.

Presentazione di relazioni.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. A nome della Commissione della verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del barone Girolamo Coffari ex-deputato al Parlamento; e l'altra sulla nomina a senatore dell'avv. Antonio Marinuzzi ex-deputato al Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Cefaly della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Disposizione per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie ».

CELORIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELORIA. Io vorrei richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sul comma secondo di questo articolo, perchè io credo che se questa legge deve raggiungere lo scopo altissimo per cui il ministro l'ha ideata, dovrebbe rendere gli esami per promozione molto difficili; dovrebbe fare in modo che l'esenzione dagli esami fosse più che altro un'eccezione, un premio concesso a pochi giovani, i quali si innalzano sopra a tutti per le qualità delle loro menti, per il loro ingegno, e per la seria attitudine allo studio. Soltanto in questo modo, credo possibile dare ai professori un criterio sicuro di giudizio, solamente in questo modo potremo far sì che i professori siano certi, non dubbiosi nelle loro deliberazioni; e così potremo inoltre impedire ai giovani ed alle famiglie di insistere per ottenere una esclusione, un premio al quale diventa facile dimostrare che i giovani non hanno assolutamente diritto. Quasi quasi direi che in questo secondo comma l'onorevole ministro non è stato abbastanza radicale: io vorrei essere più radicale di lui, vorrei portare a 9/10 la media per l'esclusione dagli esami, perchè ciò, a mio avviso, farebbe sì che la legge otterrebbe tutti quei risultati, ai quali noi vogliamo arrivare, e porterebbe tutti quei rimedi che essa si propone di ottenere. Se mi si dirà che la mia proposta pecca per essere

troppo radicale, io risponderò subito che solamente i rimedi radicali sono efficaci: se mi si dirà, che chi ha la responsabilità del potere deve essere cauto, deve evitare i salti bruschi, gli strappi violenti, io risponderò che questo procedere per lenta evoluzione è ammissibile quando si tratta di trasformare un sistema di cose esistenti, tradizionali, che per anni abbiano prodotto buoni risultati; ma in questo caso, in cui si tratta di rimediare ad inconvenienti dimostrati e sui quali non c'è nessun dubbio, bisogna essere più franchi o coraggiosi nel prendere una deliberazione. Quindi io faccio la proposta che questo numero 7 sia portato a 9.

Ma, se mai questa mia proposta fosse ritenuta inaccettabile e troppo radicale, pregherei l'onor. ministro a voler almeno che, con questa legge, la esenzione dagli esami non fosse mai data, se la media non arriva almeno agli otto decimi.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Non risponderò a tutti gli oratori, nè a tutte le osservazioni fatte, perchè nei punti in cui so di essere d'accordo col ministro, lascerò a lui la cura di rispondere. Tratterò solo delle questioni nelle quali non c'è perfetto accordo tra l'onor. Credaro e me, il che significa che io avrò torto, ma è pur necessario che io dica perchè la pensi diversamente.

Come semplice chiarimento, benchè in questo caso io sia di accordo col ministro, devo dire che l'intenzione di chi ha scritto l'art. 2 è che la media dei punti bimestrali debba essere tenuta in conto per ciascuna materia, in modo che l'alunno possa essere promosso senza esame in quella materia in cui ha ottenuto la media sufficiente. Ciò risulta, mi pare, abbastanza chiaramente dal testo del secondo comma dell'art. 1, modificato dall'Ufficio centrale, dove si dice espressamente che le medie sono fatte per ciascuna materia. Questa dizione dell'art. 1 si deve intendere, naturalmente, ripetuta in tutti gli articoli successivi, quando si parla di queste medie.

I punti sui quali evvi qualche divergenza, già accennata ieri, tra il ministro e me (dico me, perchè forse non tutti dell'Ufficio centrale siamo concordi) sono due: la media di sette

decimi, per la condotta, e l'ultimo capoverso dell'articolo. Naturalmente se il Senato richiederà che la media in condotta debba essere di otto decimi invece che di sette decimi, non credo che cascherà il mondo, ma temo che possa cascare qualche altra piccolissima cosa, che non è il mondo, ma della quale noi ci occupiamo parlando di esami, ossia temo che possa cascare qualche volta il buon alunno e qualche volta la media.

Il ministro ieri, con molta sapienza psicologica, ripeteva, attribuendola però alla scuola pedagogica, una verità che ricordo di aver letto in Seneca, espressa in modo efficacissimo: *omnes stulti mali*. Credo che raramente in tre parole si sia detta una verità maggiore di questa. Ora, bisogna pur tener conto che questi *mali*, coll'aggettivo che precede, non si trovano soltanto tra gli alunni, ma c'è il rischio di trovarli fra i docenti.

Dove vi è un gran numero di uomini è naturale che vi sia una percentuale di persone scadenti; ed il mio timore è che l'insegnante scadente, che è quello che, appunto perciò, sa meno degli altri mantenere la disciplina, e che è spesso la causa dell'indisciplina, oltre al maggiore sforzo intellettuale che richiede dai suoi discepoli (poichè il cattivo insegnante è una pena per il discepolo), venga poi a punire questi discepoli quando deve assegnare i punti in condotta. Io credo perciò che sia sempre cosa savia non elevare di troppo la media dei punti in condotta; credo che il sette, a cui si è attenuto l'Ufficio centrale sia un punto ragionevole, per il quale non c'è da temere soverchi pericoli per la disciplina, ed evita anche i pericoli per i giovani; e anche di questo bisogna tener conto.

Quanto all'ultimo comma, con cui si dà facoltà al Governo di istituire per regolamento esami di semplice graduazione per gli alunni promossi senza esame, io dichiaro che intendo di gettare così un ponte tra il vecchio sistema della promozione senza esami, che non si può d'un tratto abbandonare, e quello che desidererebbe il collega Celoria, e che desidererei forse anche io. Ammettendo questi esami, a poco a poco tutti gli alunni si avvezzeranno a sostenerli, senza allarmare di troppo le famiglie per la grande novità, la quale, se fosse troppo radicale come la desidera il col-

lega Celoria, correrebbe rischio di non essere approvata dall'altro ramo del Parlamento. Per quanto in questo momento la Camera elettiva sia favorevole ai radicali ed anche al collega Credaro, credo che alle cose troppo radicali non sia troppo favorevole. (*ilarità*).

Si dice: il ministro difficilmente userà di questa facoltà, e lo stesso onor. Credaro dichiarò poc'anzi che non ne avrebbe usata.

Ma in questo comma non si fa obbligo al Governo di istituire questi esami, gli si dà soltanto la facoltà; in altri termini: tenuto conto dell'esperimento della nuova legge, il Governo potrà, senza bisogno di leggi ulteriori, istituire questi esami, se li crederà opportuni.

Questa la portata della proposta dell'Ufficio centrale: ed io credo che si farebbe opera utile agli alunni, perchè, come ho notato nella relazione, potrà accadere, con l'applicazione pura e semplice di questa legge, che gli alunni, migliori, perchè promossi senza esami, quando dovranno dare l'esame di licenza, che è obbligatorio per tutti, si troveranno in condizioni peggiori degli altri alunni, i quali sono più esercitati, perchè hanno dovuto dare gli esami ogni anno.

Si correrebbe quindi il rischio di rendere un pessimo servizio a quegli alunni che si è creduto di favorire negli anni precedenti. Se invece si assicura a questi alunni, per la loro buona condotta e per il buono studio, la promozione senza esami, ma si mantengono tuttavia in esercizio con esami di mera graduazione, si mettono nella condizione degli altri, nel momento in cui l'esame diventa una prova obbligatoria. Perciò io raccomanderei all'onor. ministro di accettare questo comma, lasciandolo arbitro di farne quell'uso che l'esperienza gli dimostrerà necessario.

Non ne faccio però una questione capitale, perchè credo che se non si vota ora il provvedimento come è da noi proposto, tra qualche anno ne voteremo qualcuno simile. Tanto vale quindi votarlo subito.

Sul resto sono d'accordo coll'onor. ministro, e lascio a lui, come ho già detto, la cura di rispondere agli oratori che hanno toccato altri argomenti.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari a voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Bava-Beccaris, Bettoni, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Caravaggio, Cefaly, Chiesa, Colombo, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cesare, De Marinis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Carpegna, Dini, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Franchetti.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giorgi, Goran, Grassi.

Inghillieri.

Leonardi-Cattolica, Lucca.

Malvano, Manassei, Mangiagalli, Manno, Mariotti Filippo, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Morandi, Morra.

Paganini, Pagano, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Ponzio-Vaglia.

Riolo, Rossi Giovanni.

Schupfer, Scialoja, Severi, Sismondo, Solinas-Apostoli.

Tamassia, Tarditi, Tiepolo, Tommasini, Torrigiani Filippo.

Veronese, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge relativo agli esami.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Mazzoni, ieri, ha esposto osservazioni assai sagge intorno alla formazione morale degli scolari ed io, ripensandoci, credo che sia opportuno che nella legge ci sia una parola che si riferisca ai concetti da lui esposti e serva di punto di partenza per introdurre nel regolamento qualche norma nuova.

È certo che nella nostra scuola, più che in quelle germaniche, prevale la tradizione intellettuale.

Noi premiamo il ragazzo che ha molta memoria, vivacità e prontezza d'intelligenza, e non diamo sufficiente valore a chi dimostra bontà, cuore, cortesia verso i suoi insegnanti e verso i suoi condiscipoli, e promette di diventare cittadino buono e disciplinato; ed è per questo che, per fermare nella legge le considerazioni del senatore Mazzoni, alle quali si è associato assai bene il relatore, io proporrei di aggiungere nel primo comma « nel classificare le prove di esame, si deve tener conto del valore intellettuale e morale dimostrato dall'allunno nel corso dell'anno ». L'aggiunta « intellettuale e morale » al sostantivo « valore » nella legge, è una indicazione, mi pare, molto significativa ed è la prima volta che nelle nostre leggi s'introduce questo elemento nella valutazione scolastica.

Non crederei di dover approvare la proposta del senatore Mazzoni « classificare le prove di esami » ecc., perchè in questo caso dovremmo avere durante gli esami una doppia operazione: classificare le prove di esame ad una ad una e poi fare una classificazione generale. In alcune scuole dell'estero vi è questo sistema: si fa una classificazione generale del giovane per dire se ha raggiunto o non la sufficienza, e poi una classificazione nelle singole materie. Ma, in pratica, il senatore Mazzoni, che ha vissuto nella scuola quanto me, sa che, nel dare il voto nel componimento d'italiano, si tiene conto anche della qualità morale del giovane; non è necessario proprio dare un voto per l'intelligenza ed un altro per il carattere. Lo prego quindi di accettare questa mia proposta come adesione alle sue considerazioni.

Il senatore Mazzoni propone anche la soppressione dell'ultimo comma. Io ho già dichiarato al relatore, e dichiaro al Senato, che, per ora, non intendo fare uso di questa disposizione, perchè aumentare le prove di esame non mi pare che sia opportuno. Però, per deferenza al relatore, posso anche accettare che rimanga nella legge una facoltà data al ministro: può darsi che l'esperienza consigli un giorno l'uso di questa disposizione e non occorrerà allora venire innanzi al Parlamento a domandare che

sia data questa facoltà. Quindi sopra questo punto io mi rimetto al Senato.

Rispondendo all'onorevole senatore Veronese e all'onorevole senatore Celoria, io dichiaro che sto per la giusta severità. Se avesse dovuto prevalere il mio sentimento personale, io avrei senz'altro aboliti tutti questi esoneri ed avrei prescritto un esame serio, unico, uguale per tutti, come ai tempi del Bonghi. Ma l'onorevole relatore ha detto chiaramente quali siano i pericoli di un progetto così concepito.

Natura non facit saltus. Procediamo lentamente e gradualmente: la legge attuale rappresenta un buon passo, verranno poi altre disposizioni.

Vorrei poi pregare l'onorevole relatore di consentire che il punto necessario nella condotta per ottenere la promozione senza esami sia elevato all'otto. Mi par grave che il ministro dica otto ed il Senato sette: il Senato vorrebbe la disciplina un po' meno del Governo, si potrebbe dire.

Faccio poi osservare all'onor. Scialoja che noi domandiamo per le scuole medie di secondo grado la media di otto in ciascuna materia per concedere la promozione senza esame. Nella condotta non si deve chiedere di meno di quello che si chiede nel sapere.

L'onor. senatore Veronese ha domandato se la media è generale o per ciascuna materia. A questo ha già risposto l'onor. relatore, ma, per maggior chiarezza, converrà forse aggiungere alla disposizione dell'articolo le seguenti parole: « una media per ciascuna materia ». Si tratterebbe di ripetere ciò che è detto nel comma precedente.

L'onor. senatore Veronese ha domandato perchè per la promozione dalla prima alla seconda classe dell'Istituto tecnico si richieda l'esame. L'onor. senatore Veronese ha detto: voi rendete obbligatorio l'esame per la promozione dalla terza alla quarta ginnasiale e si comprende, perchè si tratta di fare passaggio dal ginnasio inferiore al ginnasio superiore.

La ragione per la quale per la promozione dalla terza alla quarta ginnasiale si richiede l'esame sta in questo: che il professore di ginnasio inferiore accompagna l'alunno dalla prima fino alla terza.

Dalla terza alla quarta v'è un cambiamento di professori e quando si cambiano i profes-

sori è necessario che quelli che debbono ricevere gli alunni giudichino del loro valore.

Si richiede del pari l'esame per la licenza dal ginnasio, dal liceo, dall'istituto tecnico ecc., e la ragione si comprende.

Ma, dice l'onor. Veronese, perchè domandato l'esame anche della prima alla seconda classe dell'Istituto tecnico?

Le ragioni sono queste. Il primo anno di Istituto tecnico è comune a tutti, ma alla fine di esso il giovane deve decidersi se iscriversi alla sezione fisico-matematica, oppure a una delle sezioni professionali.

Ora, prima che i giovani prendano questa decisione di avviarsi per un ramo professionale o per il ramo della sezione fisico-matematica, che apre loro le porte dell'Università è bene che intervenga un esame rigoroso che ne faccia la selezione.

Il compito del professore non si esaurisce nell'insegnamento e nell'educazione, egli deve anche selezionare i giovani. Questa è una funzione sociale di altissima importanza.

Perciò, quando il giovane che ha compiuto il primo anno di istituto, chiede di essere iscritto nelle sezioni professionali o nella sezione fisico-matematica è bene che lo si sottoponga ad un esame serio.

Ecco la ragione per cui l'esame si fa dopo il primo anno d'Istituto tecnico.

Riassumendo quanto ho detto, io mi dichiaro indifferente sul sopprimere o conservare l'ultimo comma di questo articolo, perchè la disposizione in esso contenuta è facoltativa.

Propongo che la media dei punti di condotta necessari per ottenere l'esonero dall'esame sia elevata ad otto. Col vento di fronda che penetra qua e là nelle scuole medie, è bene che gli alunni capiscano che la disciplina nella scuola è preparazione alla disciplina nazionale e sociale. (*Bene*).

Propongo che, dopo la parola « valore », si aggiunga: « intellettuale e morale ».

Ed ancora nel secondo comma, per chiarimento si aggiunga: « una media per ciascuna materia ».

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. A proposito dell'ultima proposta di modificazione fatta dall'onor. ministro, a me sembra che sarebbe meglio sostituire

all'attuale dizione la seguente: « La promozione alle altre classi è conferita senza esame nelle materie nelle quali l'alunno abbia ottenuto nell'anno una media » ecc. A me sembra che così la disposizione riuscirebbe più chiara.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non ho nessuna difficoltà di accogliere la proposta dell'Ufficio centrale.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. Vorrei chiedere all'onorevole ministro soltanto uno schiarimento relativamente al primo comma dell'art. 2.

Dalla dizione di questo comma apparisce che la licenza tanto dell'Istituto tecnico che delle scuole classiche non si potrà ottenere che mediante esame.

Ora, domando: l'istituto della licenza d'onore viene così ad essere implicitamente abolito con questa disposizione?

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sì, onorevole senatore Del Giudice, con questa disposizione l'istituto della licenza d'onore viene ad essere abolito.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. L'onor. ministro ha chiarito perfettamente le disposizioni di questo articolo 2 e quindi io non ho nulla da osservare. Effettivamente avviene che dopo il primo anno di Istituto gli alunni si dividono fra le varie Sezioni. Io credo che quando tratteremo della riforma della scuola media, e quindi anche della riforma dell'Istituto tecnico, bisognerà separare distintamente queste varie Sezioni.

Ora, la matematica, ad esempio, si insegna a tutti, ma essa non ha la stessa importanza in tutte le Sezioni. Così per la Sezione di fisico-matematica essa è importantissima, ma non altrettanto per la Sezione di ragioneria, onde essa dovrebbe essere insegnata in modo diverso.

Ma, intanto che vi è questa comunione di insegnamenti nelle varie Sezioni, accetto il comma come lo ha proposto l'onor. ministro.

Accetto anche, come avevo osservato, che si aggiunga qui, per chiarir meglio, « una media, bimestrale o trimestrale in ogni materia » non già in ciascuna materia perchè parrebbe che questa media dovesse riportarsi in tutte le materie. Così resterà chiarito che la promozione avviene per materie. Io non ho parlato delle

medie discutendosi il primo articolo, ma mi pare di poter anche ora richiamare l'attenzione del ministro sul fatto che queste medie non sempre sono giuste. Io vorrei che nei professori, come si faceva una volta, si avesse maggiore confidenza; vorrei che i professori tenessero conto durante l'anno del profitto dell'allievo, dovessero dare delle classificazioni per conto proprio e alla fine dell'anno dare poi la classificazione complessiva all'alunno...

SCIALOJA. Ma nell'articolo si dice appunto che deve farsi la media bimestrale. Si tratta quindi di una valutazione.

VERONESE. ...Siamo allora perfettamente d'accordo. Queste medie aritmetiche sono la cosa più ingiusta che si possa verificare in una scuola. Poniamo che un giovane per malattia o per altra disgrazia riporti al principio dell'anno delle classificazioni di 3 o 4 decimi in italiano e alla fine dell'anno delle classificazioni di 7 od 8 decimi; per me in questo caso le classificazioni riportate al principio dell'anno non hanno alcun valore e ritengo che il giovane sia promovibile.

Così dicasi per la matematica e per altre materie. Onde nel regolamento sarà bene chiarire questo punto, che cioè, come dice benissimo l'onor. relatore, s'intende la media come una valutazione affinché gli insegnanti sappiano tutti adottare una medesima misura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo ai voti.

Domando all'onor. senatore Mazzoni se insiste nelle modificazioni proposte.

MAZZONI. Ben lieto di trovarmi d'accordo coll'onor. ministro, ritiro le modificazioni proposte.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo modificato nel modo che rileggo:

Art. 2.

La promozione alla quarta classe del ginnasio, alla seconda dell'Istituto tecnico, il compimento, la maturità e la licenza si ottengono soltanto per esame. Nel classificare le prove di esame si deve tener conto del valore intellettuale e morale dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico.

La promozione alle altre classi è conferita senza esame nelle materie nelle quali l'alunno abbia ottenuto nell'anno una media di punti

bimestrali e trimestrali, secondo l'art. 1, non inferiore a sette decimi, se appartiene alle scuole elementari e popolari o alle prime due classi delle scuole medie di primo grado, non inferiore a otto decimi nei rimanenti casi.

La media di condotta necessaria pel conseguimento della promozione senza esame è, in tutti i casi, di almeno otto decimi.

Il Governo del Re ha facoltà d'istituire per regolamento esami di semplice graduazione per gli alunni promossi senza esame.

Chi approva questo articolo così modificato, favorisca alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, l'una estiva al termine dell'anno scolastico e l'altra autunnale al principio di questo.

L'alunno è ammesso agli esami di promozione della sessione estiva soltanto per le materie, nelle quali o abbia riportato una media di almeno cinque decimi dei punti bimestrali o trimestrali assegnati, secondo l'articolo 1, pel profitto nello studio, o abbia ottenuto almeno punti sei nell'ultimo bimestre o trimestre, e abbia in ogni caso una media in condotta di almeno sette decimi.

Alla sessione autunnale sono ammessi gli alunni che nella sessione estiva non abbiano sostenuto l'esame o non abbiano conseguita l'approvazione.

Qualora il candidato sia riprovato nella sessione autunnale, deve alla fine dell'anno successivo ripetere tutte le prove d'esame.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Vorrei un chiarimento dall'Ufficio centrale. Può darsi che, per ragioni di salute (e purtroppo in una certa fase dello sviluppo fisico, nel periodo della così detta crescita, questo impedimento si ha di frequente) può darsi che un alunno o un'alunna non si possa presentare all'esame nella sessione estiva, e affronti per la prima volta l'esame nella sessione autunnale. Caduto in alcune prove di questa sua prima presentazione all'esame, il candidato dovrà ripetere tutte quante le prove nella sessione estiva dell'anno scolastico seguente. Noi verremmo, se questo fosse, non

solo ad opporci ad una consuetudine da molti anni vigente, che non dà luogo a nessuno inconveniente, che è ben veduta dalle famiglie, e che è equa verso i giovani, ma verremmo a fare anche un atto di propria e vera crudeltà; perchè colui che ha già avuto la disgrazia di non potersi presentare agli esami della prima sessione, si troverebbe a non aver poi la riparazione, ma a dover ripetere tutte quante le prove. A me pare più ragionevole ed equo che si parli quindi, non di sessione estiva ed autunnale, ma di prima e di seconda sessione, ammettendo il principio che tutti hanno diritto ad una riparazione.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Mi dispiace di dover insistere sopra un punto sul quale ho parlato a proposito dell'articolo 2. Qui si parla dell'alunno che è ammesso agli esami se abbia ottenuto almeno sei punti nell'ultimo bimestre o trimestre ed anche di una media dei punti bimestrali: quindi la mia osservazione sulla natura della media non era fuori luogo. Vale a dire l'insegnante farà la media di questi punti bimestrali o trimestrali, ed io appunto volevo dire che il professore deve formarsi un giudizio complessivo sul valore del giovane. Ad esempio, se un giovane ha cinque decimi in matematica come media dei punti bimestrali, e la mia coscienza di professore mi dice che vale di più, perchè io non posso correggere l'ingiustizia della media?

L'onor. relatore mi ha detto che è una media di valutazione e quindi saremmo nello stesso concetto; ma allora bisognerebbe che per lo meno nel regolamento si dicesse che questa è una media del valore complessivo del giovane.

Un'altra osservazione vorrei fare ed è questa. Nella seconda sessione - non in quella di luglio - si tratta di far perdere un anno a dei giovani. Questo si verifica negli esami anche per le considerazioni che ha svolte l'onor. Mazzoni; cioè che un giovane in un determinato giorno non si senta bene e cada in una materia prendendo cinque decimi invece dei sei decimi. Ora, un giudizio complessivo sul valore dell'alunno, che ci dovrebbe essere negli esami, manca anche all'Università, mentre in altre scuole all'estero, dopo gli esami si riunisce il Consiglio dei professori, esamina insieme il

valore del giovane, in modo che se per un determinato caso un giovane fosse fallito in una prova, il Consiglio dei professori può promuoverlo egualmente.

Ammettiamo che un bravo giovane, che ha avuto in tutte le altre materie una media superiore ai sei decimi, solo in una materia abbia avuto tra i 5 e i 6 decimi, e supponiamo che questa materia non sia tra le essenziali; come potrebbe essere ad esempio il francese per la sezione di fisico-matematica; volete togliergli la promozione per il francese che deve essere da quei giovani conosciuto, ma che per lo scopo che si prefigge quella sezione, non rappresenta una materia essenziale?

A me si è dato il caso di non poter far nulla per un giovane caduto all'esame di licenza di ragioniere, e ha dovuto ripeter l'anno per non aver avuto la sufficienza in chimica; materia importante, ma che non risponde allo scopo essenziale della sezione di ragioneria.

Io vorrei che o con la legge o col regolamento si desse il modo ad un giovane che abbia ottenuto una media di sette decimi in tutte le altre materie, di ottenere la promozione anche se in una materia la media ottenuta fosse inferiore ai sei decimi, ma superiore ai cinque; e che questa promozione potesse ottenere dal Consiglio degli insegnanti sopra proposta del professore della materia.

Io vorrei insomma una specie di giustizia complessiva, che giudicasse il giovane nel suo complesso, e si togliesse così la possibilità di quei casi pietosi per i quali i capi di Istituto, o presidi di liceo, o presidenti di vigilanza degli Istituti tecnici, non possono far nulla.

Ed un' ultima osservazione su questo articolo, che si riferisce all'ultimo comma proposto dall'Ufficio centrale.

Si dice che qualora il candidato sia riprovato nella sessione autunnale, esso deve alla fine dell'anno successivo ripetere tutte le prove.

Io riterrei opportuno che si dicesse « in una delle sessioni dell'anno successivo ».

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Comincio col rispondere alla prima osservazione del collega Veronese. Io credo che ciò che egli domanda sia già nella legge. Che cosa chiede egli? Che alla fine dell'anno l'insegnante abbia il modo

di valutare in complesso il profitto ottenuto dall'alunno, e possa salvarlo anche se la media aritmetica dei punti bimestrali o trimestrali non fosse di per sé sufficiente.

Questo è scritto a chiare note nell'articolo, poichè si dice che si tien conto o della media dei punti bimestrali o trimestrali, o, se questo è più favorevole, del punto assegnato alla fine dell'ultimo bimestre o trimestre.

Dunque l'insegnante, nel fare l'assegnazione dell'ultimo punto bimestrale o trimestrale, ha precisamente la libertà che giustamente il senatore Veronese reclamava.

Le altre osservazioni del collega Veronese e del collega Mazzoni si riferiscono all'ultimo capoverso che dice che, qualora il candidato sia riprovato nella sessione autunnale, esso deve alla fine dell'anno successivo ripetere tutte le prove di esame.

Il collega Mazzoni ritiene troppo severa questa disposizione, nel caso in cui il giovane non si fosse presentato alla prima sessione, alla sessione estiva. Egli dice: se l'alunno si è presentato per la prima volta alla sessione autunnale e non è stato approvato in qualche materia, perchè costringerlo a ripetere tutti gli esami alla fine dell'anno scolastico successivo? Il collega Mazzoni preferirebbe il testo ministeriale, che, credo, sarà sostenuto anche dal ministro in questa sede; secondo il testo ministeriale, il giovane, che nella sessione estiva non è passato in qualche materia, è ammesso a ripetere l'esame in quella materia nella sessione autunnale.

Nel caso che non sia promosso nella sessione autunnale, dovrà dare l'esame di tutte le materie alla fine dell'anno scolastico successivo. Io vorrei fare notare al collega Mazzoni e all'onorevole ministro, che con questa disposizione si va incontro a gravissimi inconvenienti.

Io non dico che qualche inconveniente non lo presenti anche la proposta dell'Ufficio centrale, ma quella del ministro, a cui accede il Mazzoni, ne presenta uno gravissimo: il giovane, il quale sente di essere così male preparato che, se si presentasse alla sessione estiva, sarebbe riprovato in qualche materia, viene ad essere trattato meglio di colui che ha avuto qualche dubbio, forse, intorno alla sua capacità, ma che ha affrontato la prova d'esame della sessione estiva ed è caduto in una o due materie soltanto. Dunque, così facendo, finireste

per dare un trattamento migliore a colui che si sente così fiacco che comincia a condannarsi da se stesso, che non a colui che ha tentato la prova, ma che è caduto in una o due materie soltanto.

Ma vi è qualche cosa di più grave ancora: la rigorosa disposizione per cui il ministro proponente vuole che il giovane riprovato in qualche materia, sia tenuto a ripetere gli esami di tutte le materie, può avere qualche valore e può essere meno grave, meno severa, quando si ponga fra l'esame, in cui la parziale riprovazione è avvenuta, e il nuovo esame totale, tutto un anno, durante il quale il giovane abbia potuto ristudiare tutte le materie e forse abbia potuto frequentare i corsi. Ma l'esigere questo fra l'una e l'altra sessione dell'anno medesimo, ossia alla breve distanza di tre mesi estivi (e sappiamo che cosa significhi questa parola per le famiglie italiane) è cosa straordinariamente rigorosa. Il giovane, il quale fosse stato riprovato nella sessione autunnale in qualche materia, e poi riprovato di nuovo nella sessione estiva in qualche materia secondo la proposta dell'onorevole ministro e dell'onorevole Mazzoni, dovrebbe nella sessione autunnale ripetere l'esame di tutte le materie, senza aver modo di studiare, poichè fra il luglio e l'ottobre tutte le scuole sono chiuse, il tempo è breve e pochissimi sono i mezzi a disposizione del giovane, specialmente se è condotto in campagna o adibito a qualche occupazione lucrativa, se la famiglia dell'alunno si trova in condizioni finanziarie non floride.

Dunque, o si accetta la proposta dell'Ufficio centrale, o (se si trova troppo rigida sotto un certo aspetto) la si modifichi, ma non nel senso della proposta ministeriale, appoggiata dal collega Mazzoni, la quale, sotto la parvenza di minore severità, in sostanza diventa rigorosissima, e, quel che è peggio, ingiustamente rigorosa nella pratica applicazione.

Il collega Veronese desidererebbe che vi fosse qualche compensazione anche nei risultati dell'esame. Di questo io ho parlato, credo, forse anche troppo a lungo ieri. Quando per il passaggio si richiede il basso punto di sei (perchè questo è ciò che la legge richiede) io non credo che si possa abbassare di più il risultato di un esame per ottenere la sufficienza.

Le materie sono tutte importanti: se ve ne

sono di superflue, si aboliscano; ma se sono tutte egualmente importanti non si può richiedere meno di sei.

Del resto, qualche punto bisogna pure richiedere; non si può dare una compensazione illimitata, anche collo zero; chiederete il cinque, ed il cinque in pratica finirebbe per essere un piccolo sei, come, in pratica, il sei è un grosso cinque, quando gl'insegnanti sanno che il giovane è abbastanza valoroso. Notate poi che, per le disposizioni testè votate dell'art. 2, l'insegnante, nel valutare l'esame, deve anche tenere conto di questi elementi, e per conseguenza quel tanto di giusto che vi può essere in una limitata compensazione, l'insegnante può applicarlo in forza della disposizione dell'articolo 2.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Alle considerazioni testè svolte dall'onorevole relatore potrei aggiungere questa, che la promozione, anche con la deficienza in una materia, è ammessa dai regolamenti degli istituti tecnici e che dalle informazioni da me assunte risulta che non fa buona prova. È per questo che non ho voluto introdurre nella legge questa agevolezza, perchè, onorevole Veronese, l'italica indulgenza rimedia a molte cose.

L'onorevole relatore ha già osservato che il professore, alla fine dell'anno, quando ha notato il progresso dell'alunno, lo può ammettere all'esame, anche se ha dato scarsi risultati nei trimestri o bimestri precedenti. Il relatore ha già notato che nell'esame, anche se in qualche prova l'alunno si dimostra insufficiente, il professore può rimediare con quell'apprezzamento del valore morale e intellettuale del giovane che noi abbiamo introdotto nella legge: l'aprire un'altra piccola porta mi sembrerebbe pericoloso.

E passo alla questione più discussa, nella quale v'è dissenso fra l'Ufficio centrale ed il ministro.

Io insisto sul mio testo per gli ultimi due comma e ne dico le ragioni.

Che cosa avviene normalmente? Il giovane si presenta alla sessione di luglio: è respinto in alcune materie, rinnova le prove ad ottobre; è promosso, tutto è finito; non è promosso,

l'anno successivo deve ripetere tutti gli esami. Questa è la novità che introduciamo nella legge, perchè si considera un esame, non come diviso in frazioni, che si possano acquistare una ad una, ma come un complesso di cognizioni, di cui si deve dare prova insieme. Questa è la ragione per cui, ad imitazione delle altre nazioni, è stata introdotta questa disposizione. La quale presenta qualche inconveniente, non per i ragazzi che frequentano le scuole, ma per gli autodidatti.

Ci sono maestri, che hanno 25 o 30 anni, e che si presentano all'esame di licenza liceale. Questi, difficilmente, riescono a superare la prova in due volte, e conquistano la licenza in varie riprese: ma per questi pochi casi non si può rendere generale il principio.

L'esame è complessivo, non si può dare prova di conoscere, per esempio, il latino e l'italiano e dopo alcuni mesi dar prova di conoscere il greco e la storia, avendo dimenticato il latino e l'italiano.

Inoltre avviene qualche volta che l'alunno non può presentarsi alla sessione di luglio. Il relatore, abilissimo avvocato, sottilissimo ingegno, suppone che l'alunno non si presenti a luglio perchè non si sente preparato. No, onorevole relatore; può non presentarsi a luglio per malattia, e il caso non è infrequente. Tutti gli anni si verificano poi casi di giovani che non si presentano agli esami perchè perdono il treno ed arrivano in ritardo; è deplorabile, ma pur avviene: l'alunno può trovarsi all'estero e arrivare durante le vacanze e dare l'esame in ottobre: può avere di quelle crisi psicologiche, accennate dal senatore Mazzoni, di cui la pedagogia deve tener conto.

Se la prima prova viene data ad ottobre avviene che perde, secondo il relatore, una sessione; invece, secondo la proposta del Governo, l'alunno può incominciare la sessione a luglio, e può incominciare ad ottobre, ma ha sempre diritto a due sessioni.

Nè vale l'osservare che da luglio ad ottobre vi sono soltanto tre mesi estivi, durante i quali i giovani non possono prepararsi. Molte volte i ragazzi fanno dei miracoli: noi vediamo spesso esempi di giovani che in tre mesi si preparano a sostenere ottimamente un esame, perchè hanno un'elasticità mentale certamente maggiore della nostra.

SCIALOJA, *relatore*. Ma i più intelligenti saranno passati a luglio!

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma molte volte si tratta di un giovane che è caduto soltanto in una o due materie.

Se si accogliesse la disposizione proposta dall'Ufficio centrale, una disgrazia scolastica diventerebbe una disgrazia di famiglia, giacchè il giovane dovrebbe perdere un anno. Fuori d'Italia vi sono esami semestrali, per cui si passa all'Università da una classe all'altra nel semestre invernale e nell'aprile. Così il giovane che è respinto ad ottobre perde soli sei mesi di studio.

In Italia è già molto crudele che per una materia il giovane debba perdere un anno intero. Ora, secondo le proposte dell'Ufficio centrale, questo giovane potrebbe perdere anche due anni.

Per queste ragioni, io insisto nella mia proposta che un giovane abbia diritto a due sessioni successive, sia che incominci gli esami a luglio sia che li incominci ad ottobre.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

DEL GIUDICE. La ragione per cui provo una certa difficoltà ad accettare la proposta fatta dall'onorevole ministro è questa, che bene spesso il non presentarsi dei giovani alla sessione di luglio dipende da motivi futili o simulati, e nella legge bisogna scansare per quanto è possibile tali inconvenienti.

L'onorevole ministro ha parlato della perdita del treno. Mi permetta che gli dica francamente che questa è una ragione non meritevole di considerazione. Pur troppo, noi abituati nelle scuole anche superiori a dare gli esami, notiamo spesso come per la perdita di un treno, o meglio per la poca diligenza di parecchi giovani nel presentarsi a tempo, si deve accendere a prolungare la sessione di un giorno o due.

Le famiglie, le quali amano che i loro giovani adempiano al loro dovere, debbono procurare che essi vengano in tempo.

Ci sarebbe un'altra ragione, quella della malattia.

Ora, se la malattia è vera, nulla di più giusto; ma l'inconveniente è questo, che spesso le malattie sono simulate. Tutti sanno con quanta facilità si possa ottenere un certificato medico

al fine di rimandare gli esami ad una sessione successiva. Nelle nostre città, e specialmente nei grossi centri, per l'abitudine invalsa nelle famiglie agiate di andare in campagna nel mese di luglio si favorisce in certo modo la negligenza e il rilassamento dei giovani, quando vi sia la possibilità di rimandare gli esami in ottobre; a che servono i compiacenti certificati e simili pretesti. Perciò io esiterei ad accettare la formola del ministro, aderendo piuttosto a quella proposta dall'Ufficio centrale.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. A me sembra che le due tendenze si potrebbero conciliare.

Certo il modo come è formulata la disposizione nel testo ministeriale può dar luogo a gravi inconvenienti. Io immagino facilmente che, quando si ammetta questa terza sessione, tutti vorranno averla, ed il ministro non saprà resistere alle pressioni che gli verranno da ogni parte perchè la conceda.

Ma capisco d'altra parte anche i casi speciali, a cui ha accennato l'onorevole ministro, il caso di malattia, ad esempio.

Noi sappiamo come spesso avvenga il caso che un giovane per malattia non possa presentarsi all'esame di luglio: allora non avrà che una sola sessione.

Ora, a me sembrerebbe opportuno che in questo caso provvedesse il ministro.

Ma perchè dobbiamo questo signor ministro ridurlo ad un semplice controllore in tutto e per tutto?

A me sembrerebbe logico che nel caso specialissimo di malattia o d'altro, in seguito a proposta del Consiglio dei professori, il ministro potesse concedere ad un giovane, il quale nella sessione di ottobre fosse stato riprovato in qualche materia e d'altra parte non si fosse presentato alla sessione di luglio, di fare un altro esame sotto determinate condizioni di cui sarà giudice il ministro stesso.

Una certa libertà lasciata al ministro in questa materia a me sembrerebbe utile, perchè nelle leggi noi non possiamo specializzare e prevedere tutti i casi, poichè all'atto pratico se ne presentano sempre dei nuovi.

Io proporrei dunque questo, che quando un giovane non si presenta alla sessione di luglio e sia caduto in ottobre in due materie, il mi-

nistro possa, per ragioni speciali, concedergli una terza sessione, mantenendo poi il comma ultimo dell'Ufficio centrale.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Il ministro ha fatto la critica della proposta dell'Ufficio centrale; l'Ufficio centrale aveva fatto la critica della proposta del ministro, e quello che è strano si è che le critiche hanno tutte lo stesso contenuto, ciascuno, cioè, trova che la proposta dell'altro è troppo severa per una parte, e troppo rilasciata per l'altra.

Io ho cominciato a dire, quando ho parlato di questo articolo, che non approvavo la proposta dell'onor. ministro, ma che non ero sicuro che la proposta fatta dall'Ufficio fosse la migliore in questa materia.

E mi pare che la discussione abbia dimostrato questo: che in ciascun sistema vi sono inconvenienti, ma che i più gravi inconvenienti sono nel sistema ministeriale.

Come conciliazione, io vorrei proporre, e spero che l'onor. ministro vorrà accettare, una di queste due soluzioni. O che si dica: « qualora il candidato si presenti ad una quarta sessione devo ripetere tutte le prove », perchè in questo caso nelle tre sessioni previste si avrebbe naturalmente il rimedio a tutti i mali che si sono qui accennati; ovvero, e forse questo è anche meglio, si cancellino dalla legge questi ultimi due commi lasciando al regolamento, di cui parla l'art. 7, le disposizioni circa questa materia. Forse uno dei difetti capitali dei due sistemi è quello di aver voluto in una semplice formula generale prevedere tutti i diversi casi. La legge non può fare questa previsione minuta e particolare; il regolamento invece può tenerne esatto conto. Io credo quindi che l'onor. ministro potrebbe accettare almeno la proposta di togliere gli ultimi due commi, riservando questa materia a quei decreti Reali di cui si parla nell'articolo settimo.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.—

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Debbo far notare al Senato un altro inconveniente che verrebbe dall'approvazione del testo dell'Ufficio centrale. Un giovane che abbia l'età per entrare in leva, ed abbia superato a

luglio gli esami di promozione alla terza di liceo o alla quarta di istituto tecnico, ha facoltà di presentarsi in ottobre all'esame di licenza. Questo si pratica da molti anni. Ora col testo dell'Ufficio centrale ciò non sarebbe più ammesso. A me pare che questo non sia prudente.

Ma l'Ufficio centrale, dopo di aver criticato la disposizione proposta dal ministro, dà al ministro tutta la fiducia in quanto propone la soppressione degli ultimi due comma e propone di trasportare queste disposizioni nel regolamento.

SCIALOJA. No, non trasportare le disposizioni.

CREVARO. Ringrazio della fiducia e terrò conto delle raccomandazioni fatte dall'onorevole relatore, pur riservando piena libertà. Avverto però che queste disposizioni sono state copiate dagli ordinamenti tedeschi, che fanno buonissima prova, e sono state introdotte nel disegno di legge dopo molte discussioni con uomini competenti della scuola.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, rileggo l'articolo 3 così modificato.

Art. 3.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, l'una estiva al termine dell'anno scolastico o l'altra autunnale al principio di questo.

L'alunno è ammesso agli esami di promozione della sessione estiva soltanto per le materie, nelle quali o abbia riportato una media di almeno cinque decimi dei punti bimestrali e trimestrali assegnati, secondo l'art. 1, per profitto nello studio, o abbia ottenuto almeno punti sei nell'ultimo bimestre o trimestre, e abbia in ogni caso una media in condotta di almeno sette decimi.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 4.

Il candidato riprovato negli esami di un anno è ammesso a sostenere gli esami stessi nelle sessioni di un altro anno soltanto. L'alunno può essere iscritto alla stessa classe soltanto per due anni.

Per motivi eccezionali il Consiglio dei professori con unanime deliberazione motivata, inappellabile, può consentire la iscrizione e l'esame per un terzo anno.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Prima di tutto mi pare eccessiva questa unanimità e mi sembra basterebbe accennare ad una maggioranza di tre quinti...

DEL GIUDICE. Anche i quattro quinti.

VERONESE... Se volete, anche i quattro quinti o i tre quarti, ma non l'unanimità perchè basta uno solo per non concedere il beneficio.

Vi è poi una questione di forma. Qui si parla del « Consiglio dei professori ». Veramente qui si tratta anche di scuole elementari. Io quantunque non sia contrario a chiamare professori i maestri di scuole elementari, poichè di questa parola si è abusato e si chiamano professori anche quelli che suonano in un'orchestra, mi pare però che si potrebbe rispettare nella legge la gerarchia; e quindi pregherei di voler sostituire la parola « professori » con l'altra « insegnanti » perchè qui non si fa distinzione tra scuole medie ed elementari.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. L'osservazione del senatore Veronese ha chiarito un difetto di questo articolo.

L'articolo deve evidentemente riferirsi soltanto alle scuole medie: nelle scuole elementari è obbligatorio trattenere l'alunno nella scuola fino ai 12 anni e non si vuole con questa legge toccare la legge fondamentale dell'istruzione elementare. Stabilito a qualunque che questo articolo si riferisce soltanto alle scuole medie, basterà in principio dire: « l'alunno delle scuole medie ».

Quanto all'unanimità, io accetterei la proposta fatta sottovoce dal senatore Del Giudice dei quattro quinti, perchè altrimenti vi potrebbe essere taluno, che, anche per amore di contraddizione, non acceda al parere dei più.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Allora si potrebbe dire addirittura: « Nelle scuole medie il candidato riprovato », ecc., e al capoverso si dovrebbe dire: « con deliberazione motivata inappellabile a maggioranza di quattro quinti dei membri del Consiglio ».

Voci: Dei membri presenti.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Mi dispiace di dover riprendere la parola, ma noi abbiamo fatto una concessione e nello stesso tempo l'abbiamo resa vana, perchè è difficile che siano presenti i quattro quinti dei membri del Consiglio dei professori; e d'altra parte se non sono presenti rendiamo inutile la votazione. Io invece direi i quattro quinti dei presenti, poichè basterebbe l'assenza di due o tre professori per rendere nulla la votazione.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto che si dica « a maggioranza di quattro quinti dei membri del Consiglio presenti ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, pongo ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 4 con le modificazioni proposte.

Art. 4.

Nelle scuole medie il candidato riprovato negli esami di un anno è ammesso a sostenere gli esami stessi nelle sessioni di un altro anno soltanto. L'alunno può essere iscritto alla stessa classe soltanto per due anni.

Per motivi eccezionali il Consiglio dei professori con deliberazione motivata, inappellabile a maggioranza di quattro quinti dei membri presenti, può consentire la iscrizione e l'esame per un terzo anno.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 5.

I candidati agli esami di promozione alla quarta classe ginnasiale o alla seconda d'istituto tecnico e i candidati alla licenza del ginnasio o dal liceo o alla licenza della sezione fisico-matematica dall'istituto tecnico, i quali siano stati riprovati soltanto in due materie, eccettuato l'italiano, possono conseguire la dichiarazione d'idoneità o la licenza limitate.

Tale dichiarazione d'idoneità e tale licenza limitate possono essere conferite soltanto con

voto unanime della Commissione esaminatrice. Esse sono, agli effetti legali, parificate al certificato di promozione alla classe superiore o alla licenza ordinaria, ma non danno diritto a proseguire gli studi nel ginnasio, nel liceo o nella sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico o all'ammissione all'Università e agli istituti universitari.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Mi dispiace di dover riprendere la parola, ma già dissi ieri che tutte queste questioni di regolamento non dovrebbero essere portate davanti al Parlamento, perchè sono questioni minute; ed una volta portate alla discussione non si può fare a meno di discuterle.

Io farò un'osservazione riguardante gl'Istituti tecnici. Domando come si può ammettere che si possa dare la licenza della sezione fisico-matematica ad un giovane che non sia stato approvato in matematica, che è la materia che insieme all'italiano costituisce il fondamento degli insegnanti di quella sezione.

Si può dire che la matematica non sia fondamentale per la scuola classica, dove la parte letteraria ha il sopravvento; benchè anche là la matematica non ha lo scopo di fornire cognizioni particolari, ma di formare la mente dei giovani, e quindi ha anche la sua importanza.

Io vorrei che si dicesse: l'italiano in tutte le scuole, la matematica nell'Istituto tecnico; insomma io vorrei che ci fosse la prova superata in matematica per concedere questo licenze limitate per lo meno per quanto riguarda la sezione fisico-matematica, la ragioneria e l'agrimensura, dove la matematica non può essere affatto trascurata.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Ieri, colla sua solita arguzia, l'onorevole relatore Scialoja osservò che per sentimento di cavalleria io, professore di lettere italiane, sostenevo il latino. Non è così; è un convincimento, sul quale io debbo tornare, appunto perchè è convincimento, anche dopo le osservazioni in contrario fatte ieri incidentalmente da lui.

Quello che ha detto il senatore Veronese, colla sua autorità, per la matematica, rispetto

all'istituto tecnico, ha riscontro infatti col latino per il ginnasio: quando si pensa che cosa è per il ginnasio l'insegnamento del latino, e come questa lingua ne costituisca l'insegnamento fondamentale, più dello stesso italiano (perchè l'italiano si impara anche attraverso le altre materie e lo stesso latino), non si può comprendere come si possa dare la promozione alla quarta ginnasiale...

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ma non si concede.

MAZZONI. Ma si concede una specie di licenza limitata...

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Poichè non sa il latino, si esclude il giovane da quell'insegnamento.

MAZZONI. Ma si viene anche a concedere quasi un premio, nell'effetto pratico, a coloro che non lo studiano! Cioè a coloro che non hanno appresa la materia costitutiva, fondamentale, degli studi ginnasiali. Infatti nel ginnasio, nei primi tre anni, si insegna un po' d'italiano, come in tutte le altre scuole, direi l'italiano corrente; si insegna pochissimo di materie complementari; ma, fondamentalmente, essenzialmente, s'insegna il latino.

Chi non ne riesce a superare l'esame per l'ammissione alla quarta classe si palesa, dunque, dopo i tre anni di studio, così disadatto, quanto alla formazione mentale, che non si può in nessuna maniera concedergli la licenza, sia pure limitata; cioè concedergli quella davvero grande facilitazione di uscire dall'istituto con un diploma, perchè tale in pratica sarà la licenza anche se essa sia limitata. L'onorevole ministro diceva: « È una buona uscita! » Ma io non desidero che si facciano ponti d'oro a nessuno, nelle scuole specialmente, dove vi sono nemici da cacciare, ma non nemici che fuggono.

Questo articolo ha il vizio di voler comprendere troppi ordini di scuole. Vi dovrebbe essere qui almeno un inciso. Dove si parla dei giovani riprovati soltanto in due materie, eccettuato l'italiano, aggiungerei: « il latino per i candidati alla quarta classe ginnasiale ».

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. L'onor. Veronese ha rivendicato i diritti della matematica; l'onor. Mazzoni ha

rivendicato i diritti del latino, si permetta a me di rivendicare quelli della storia; e in ciò mi troverei d'accordo col ministro proponente. Infatti nel progetto ministeriale è considerata come materia assolutamente necessaria accanto alla lingua italiana, la storia; non così nel progetto dell'Ufficio centrale. Mentre io mi associerei anche alla proposta fatta dall'onorevole Veronese ed a quella dell'onor. Mazzoni, desidererei particolarmente di vedere reintegrato il testo come era nel progetto ministeriale perchè la storia è uno dei principali fondamenti della cultura, e la mancanza di amore agli studi storici da parte di un giovane, depone poco favorevolmente. È questa una materia la cui totale ignoranza non deve essere compensata con l'approvazione nelle altre.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Questo articolo 5 è uno dei tanti prodotti di quella falsa pietà, che informa tutte le nostre leggi scolastiche e che, consacrando un darwinismo a rovescio apre, anzichè chiudere, come sembrerebbe, la via agli inetti, a coloro che, stremati di forze, si affidano esclusivamente alla loro felice pertinacia, ed alla stanchezza irritabile di chi deve giudicarli. E gli appunti che muovo a questo articolo non debbono avere il carattere di opposizione alle idee dell'onorevole ministro della istruzione, in quanto che io debbo anzi compiacermi con lui d'aver con questo progetto data forma pratica alle idee, che io stesso sostenni sull'argomento melanconico degli esami trimestrali, nel mio discorso sul bilancio della istruzione pubblica. E quindi la mia voce di viva approvazione alla iniziativa dell'onorevole ministro si associa a quella di tutti coloro che amano gli studi e desiderano che le scuole nostre forniscano animi forti preparati alla cultura ed alle vittorie intellettuali. Perciò l'osservazione che io muovo a quest'articolo passi come un'opinione, come un dubbio alto, che si interpone alla mia compiacenza. Nè più, nè meno, onorevole ministro, con questo articolo noi veniamo a foggiare, anzi a creare due sorta di licenze; l'una la ordinaria, la vera; quella conseguita superando tutte le prove della legge; l'altra ambigua, incerta, *limitata*, dice la relazione dell'Ufficio centrale, che io chiamerei meglio *licenzino*, nomignolo con cui suolsi chia-

mare quel documento un po' buio, con cui si è autorizzati a cacciare bravamente nel campo altrui, infischiandosi del divieto delle leggi: un contrabbando legale che nel caso concreto accorda ad un diploma di insufficienza riconosciuta, tutti i diritti e i privilegi di quello finora ritenuto il solo legale. Il che vuol dire che noi abbassiamo il livello giuridico e morale delle licenze vere, complete finora conseguite, parificandole, come prova lo stesso articolo, agli *effetti legali*, al *certificato di promozione* od alla *licenza ordinaria* per quanto concerne il titolo di concorrere a carriere, che non sieno quelle di studente universitario.

A me pare assai ingento questa esaltazione giuridica di questo titolo incompleto, come mi pare poco giusto l'abbassamento che ne consegue del titolo completo; il che vuol dire ancora che proprio con una sanzione positiva di legge noi veniamo, equiparandoli, a favorire i più deboli, e quelli che, senza questo provvedimento benigno, sarebbero stati perennemente condannati a chiederlo, senza mai raggiungerlo, e quindi non sarebbero divenuti mai concorrenti con quelli che l'avevano conseguito. È la falsa pietà, onor. ministro, si affermerà in questo senso che, come oggi ben pochi professori sanno resistere alle valorose e sfortunate insistenze, alle raccomandazioni piagnucolose per la licenza liceale, che si invoca (si dice) per aver mezzo di guadagnare il pane, non ve ne saranno più, assolutamente più, che negheranno questa povera concessione di una *licenza limitata*, misero documento agli occhi degli stessi professori e delle persone intelligenti; strumento invece efficacissimo di lotta per questi inetti più o meno audaci, più o meno accattoni; i quali sbucheranno subito col loro documento dalla loro oscurità ed inizieranno quelle battaglie, che senz'esso, sarebbero state assolutamente in-ostenibili. Ecco, onorevole ministro, le conseguenze che facilmente si disegnano con questo *licenzino*.

L'onorevole ministro mi risponderà come già l'Ufficio centrale, che con esso tende a sfollare le scuole universitarie, ad impedire che gli inetti al vero lavoro scientifico aumentino la falange degli spostati e dei non valori intellettuali. Da questo punto di vista l'onorevole ministro ha pienamente ragione, ed io convengo con lui sulla opportunità, anzi sull'urgenza

di *selezionare* (come dicesi con frase barbara) la nostra popolazione universitaria; e per questa ragione la sua proposta del *licenzino* presente può meritare adesione e incoraggiamento, tanto più che come egli stesso premetteva, trattasi di un esperimento; e noi da buoni sperimentatori non dobbiamo respingere nessun onesto tentativo di giungere al fine desiderato. Ma vegga l'onorevole ministro se non si potesse giungere al medesimo risultato, d'istituire cioè un provvido ostacolo alla folla degli inetti verso gl'Istituti scientifici superiori, mediante un'altra forma, che giuridicamente e moralmente, parmi, potrebbe sostituire il nascituro *licenzino*. Vorrei, cioè, stabilire che all'Università ed agl'Istituti superiori non si potesse accedere, se non quando dalla licenza liceale o tecnica risultasse essersi conseguita una data media di punti.

Noi avremmo così sempre una vera e propria licenza liceale, tanto nel caso di miseria di punti, quanto in quello di sufficienza per la esenzione universitaria; ma queste, eguali nella forma e nella denominazione giuridica, sarebbero differenti solo nella graduatoria; e quindi corrisponderebbero ai diplomi di dottori universitari, per i quali è tanto dottore quegli che riporta il massimo, quanto quegli che riporta il minimo dei punti. La forma e la sostanza del documento parmi sarebbero rispettate e non si verrebbe, come avverrà col *licenzino*, a debilitare quelle della licenza completa.

Ed anche, onorevole ministro, vegga se in un futuro organamento delle nostre leggi universitarie non conducesse al medesimo risultato pratico di selezionare gli alunni universitari, il ristabilire quell'esame di ammissione alla Università, spentosi quasi senilmente per la superficialità e la indifferenza dei professori, che dovevano scegliere i loro futuri alunni. L'onorevole ministro sa come quest'esame funzioni abbastanza seriamente in Francia. Io accenno a questo concetto, puramente per dimostrare che si potrebbe giungere agli stessi risultati benevoli agli studi con altra forma. Ma, poichè l'onorevole ministro parla di esperimento, non sarò quegli che mi opporrò positivamente all'art. 5, che egli mostra di preferire. Facciamone dunque leale esperimento; ma senza però che l'amicizia e la stima grandissima verso l'onorevole ministro mi impediscano di guardare

un po' dubbioso al di là dell'orizzonte segnato dalla innovazione sua.

MORANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI. Le ultime parole dell'onor. Tamassia, che non intende mettersi *in opposizione assoluta* con l'articolo in discussione, mi hanno incoraggiato a parlare.

Tutto quello che il senatore Tamassia ha detto è certamente molto grave; ma mi pare che, nè lui, nè altri, abbia accennato ad una condizione di fatto delle nostre scuole, condizione che è stata dimenticata dallo stesso ministro poco fa, in uno dei suoi, sempre sensati, discorsi.

La grande popolazione delle nostre scuole medie (direi quasi spaventosa popolazione), il ministro l'ha dimenticata a danno della legge attuale, in un accenno fatto per incidenza, quando ha detto che forse si verrà qui a proporre una legge per rimettere tutti gli esami. È più facile dirlo che farlo, onorevole ministro, e lei lo sa meglio di me. Quando in un istituto avete mille o millecinquecento alunni, andate a rifare tutti gli esami! Dovreste impiegarci, se vorrete farli a dovere, la metà dell'anno. La legge scolastica attuale è quanto di meglio si possa fare, salvo qualche particolare di poco conto, mettendo essa insieme i due concetti: esami obbligatori per tutti, nel numero ritenuto opportuno; esenzioni quante sono necessarie e richieste dalla popolazione scolastica e anche dalla serietà degli esami stessi.

Bisogna ricordare in che modo si facevano, prima della dispensa, gli esami di promozione nei grandi istituti. L'esame era una confessione tra il professore e l'alunno. Il professore, che aveva interrogato l'alunno tutto l'anno, si metteva in una sala e faceva sedere davanti a sé, uno alla volta, per pochi minuti, trenta o quaranta alunni ogni giorno, e sapeva già quali avrebbe approvato, e quali disapprovato. Peggio, dunque, che tempo perso!

Dopo ciò, ritorno alla questione sollevata dal senatore Tamassia.

La popolazione scolastica soverchia, specialmente nelle scuole classiche, e da tutti lamentata, perchè abbassa il livello della cultura, ha indotto l'onor. ministro a presentare questo ingegnoso articolo.

Il ministro vuole evitare che l'indulgenza

naturale dei professori, indulgenza che nessuna legge potrà mai proibire efficacemente, apra le porte dell'Università agli scadenti, come ha benissimo detto l'onor. Tamassia.

Ma, dopo il corso delle scuole elementari, dopo tre, cinque, otto anni di scuola media; dopo insomma un numero rilevante di anni di studio, volete mettere addirittura in mezzo alla strada questi giovani, senza far loro conseguire neppure un «licenzino», come l'ha chiamato l'onor. Tamassia? Sarebbe assai grave; e del resto, non otterreste nulla, giacchè essi, invece del licenzino, avrebbero, purtroppo, la licenza vera e propria.

Trovo dunque opportuno l'articolo dell'onorevole ministro, e se non mi fosse parso tale, l'avrei detto francamente.

D'altra parte, l'esperimento ci dirà tra breve se l'articolo era opportuno o no.

Esorto quindi i miei onorevoli colleghi, se dubbiosi, a votarlo, perchè tra due o tre anni si potrà sempre tornare indietro e sopprimere questa disposizione. Per conto mio, ho quasi piena fiducia che farà buona prova.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Questo articolo rappresenta la parte veramente nuova della legge, ed io sono lieto che il Senato abbia rivolto ad essa la sua attenzione.

Che cosa avviene oggi nelle nostre scuole?

Molte volte agli esami di licenza si presentano dei giovani che non sono giudicati adatti a proseguire gli studi superiori, in quanto non dimostrano attitudine a concepire idee astratte e generali. Ma la Commissione esaminatrice può, dopo otto anni di studio, dopo che questi giovani sono stati tante volte promossi, buttarli senz'altro sulla via?

La famiglia dichiara che intende far troncare gli studi al figlio, per avviarlo agli impieghi, che ha bisogno della licenza liceale per presentarsi agli esami di segretario comunale, per concorrere agli impieghi delle poste e dei telegrafi, delle intendenze di finanza, delle segreterie delle scuole medie e così via, tutti impieghi che richiedono appunto la licenza liceale o d'istituto tecnico.

Altre volte la famiglia dichiara che intende

avviare il figlio alla carriera militare e che alcuni degli studi che si compiono nel liceo si rinnovano all'Accademia militare. Per queste ragioni, nove volte su dieci, la Commissione finisce per dare la licenza liceale al giovane, che ha dichiarato di non andare all'Università ed i giovani, nove volte su dieci, si iscrivono nell'Università.

Lo stesso fenomeno avviene per la quinta ginnasiale. Quante volte le famiglie si raccomandano perchè si conferisca la licenza ginnasiale, con la promessa di non avviare al liceo il ragazzo, ma bensì agli impieghi! Ebbene voi vedete quei giovani ad ottobre presentarsi alla prima liceale e ricominciare gli studi. Così avviene per la terza ginnasiale; con la promozione dalla terza alla quarta ginnasiale il ragazzo può presentarsi a molti piccoli impieghi, specialmente negli uffici postali, può entrare nelle scuole normali, può fare qualche esame di integrazione per scuole professionali. Ebbene questi ragazzi ottengono questa promozione alla quarta ed invece di avviarsi per la via dei piccoli uffici continuano gli studi classici ed arrivano un giorno o l'altro a strappare la licenza definitiva.

Ora, che cosa s'introduce nella nostra legislazione scolastica con questo articolo? Un principio di selezione: il Consiglio dei professori che dichiara: questo giovane è abbastanza preparato per entrare nei piccoli impieghi, ha dato prova di buona volontà e di disposizione al lavoro; ma non ha dato prova di possedere le qualità mentali necessarie per innalzarsi agli studi superiori; onde la Commissione gli dà questa licenza limitata per la quale egli può procurarsi un pane.

È inutile, la pietà agisce anche sull'animo dei professori. Io ricordo che alla licenza liceale, quando un giovane si presentava due, tre volte, si finiva per approvarlo, poichè, una volta condotto a quel punto, non si poteva abbandonarlo sulla strada.

Questo articolo vuole che dai giovani che hanno compiuti determinati studi si tragga quel profitto che si può per il bene della società, senza che quelli, non chiamati a studi più elevati, vadano ad ingombrare le scuole superiori e le Università.

La principale riforma della scuola media, io l'ho accennato più volte, consiste nell'elimi-

nare gli inetti a frequentarla, consiste nel pagare bene i professori e mandare via i pochissimi non buoni. Questa è la riforma organica; tutte le altre modificazioni di architettura esteriore, di una materia di più o di una materia di meno, non contano gran che, poichè la sostanza sta nelle menti degli scolari e dei professori.

Perciò quest'articolo dà modo ai professori di compiere il loro dovere, di selezionare la scolaresca: è un dovere arduo e difficile come quello di istruire.

L'onor. senatore Veronese (e me lo aspettavo) è sorto a difendere la matematica. Voi dite: nello Istituto tecnico non in tutte le sezioni si studia egualmente la matematica. Ma appunto perchè questo giovane non è atto a proseguire gli studi di matematica occorre metterlo da parte; se avesse l'attitudine a questi studi di matematica egli otterrebbe la licenza e potrebbe diventare un ingegnere.

Così per il ginnasio: è perchè il ragazzo mal riesce nel latino che non lo ammettiamo alla quarta ginnasiale, ma gli diamo la facoltà di diventare ricevitore postale o ricevitore telegrafico.

Qui non si deve rintracciare il valore del giovane nella materia fondamentale dell'istituto o del ginnasio, ma il valore suo in quelle discipline che ognuno deve conoscere, ossia nella lingua e nella letteratura nazionale, nella quale poi si assommano e prendono forma le conoscenze di altre discipline.

E se il Senato vorrà accogliere la preghiera del senatore Garofalo, di dare posto anche alla storia, non io certo me ne dorrò per varie ragioni; e perchè ritengo che l'insegnamento della storia abbia un grande valore civile nelle nostre scuole; e perchè la storia è disciplina, di cui si chiede la conoscenza anche negli esami per i piccoli uffici; e perchè infine la storia la può apprendere qualunque ragazzo che abbia buona volontà, poichè è una materia che non presenta speciali difficoltà. È del resto questo un mezzo per saggiare l'operosità dell'alunno, e l'operosità è, negli impieghi d'ordine, di grande importanza.

Il mio amico, onor. Tamassia, ha chiamato quest'articolo frutto della pietà; io direi che è frutto del rigore.

Quest'articolo si propone precisamente di fare

argine alla malintesa pietà che governa spesso volte le nostre scuole medie. Esso non è frutto della pietà, è frutto di una seria considerazione di ciò che avviene nelle nostre scuole, ed è per questo che la licenza o l'idoneità limitata può essere conferita solo a condizioni eccezionali. È necessaria l'unanimità della Commissione; se un solo professore dissente non si può ottenere quel certificato.

L'on. Tamassia dice: voi conferite un certificato giuridicamente uguale alla licenza normale, ma i due documenti presentati ad un concorso pubblico sono uguali. Nel concorso pubblico la Commissione valuterà diversamente la licenza limitata dalla licenza normale; e ad ogni modo coloro che vi sono ammessi debbono dimostrare il loro valore durante l'esame; l'una o l'altra licenza serve soltanto come titolo di ammissione.

Io ringrazio l'on. Morandi di avere con belle parole difeso questo articolo. Egli lo ha interpretato nel suo vero significato, perchè ha vissuto molto tempo nelle scuole medie ed ha potuto verificare che cosa avviene nella pratica.

Io credo che l'esperimento riuscirà bene o male secondo che i nostri professori l'intenderanno e l'applicheranno; ma ho fiducia nel senno dei professori e mi riprometto da questa nuova disposizione di legge dei vantaggi per la nostra istruzione media.

Prego perciò il Senato di approvare questo articolo.

PARPAGLIA, *segretario dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *segretario dell'Ufficio centrale*. Mi duole che abbia dovuto assentarsi il collega Scialoja, il quale avrebbe sostenuto questa discussione con quella competenza che gli è propria. L'Ufficio centrale evidentemente ha veduto l'importanza eccezionale di questa disposizione di legge, disposizione la quale esorbita, direi quasi, dal concetto generale della legge. Però ha dovuto riconoscere che questa disposizione è stata dettata dall'intelletto non solo, ma dall'esperienza dell'illustre insegnante che presiede oggi alla pubblica istruzione. Quale è la condizione attuale dei nostri ginnasi e dei nostri licei? Una popolazione enorme arrivata all'ultimo grado, direi, perchè non si ebbero né gli insegnanti, né gli alunni adatti nelle diverse

classi; perchè, se nei primi gradi si fosse fatta l'eliminazione, indubbiamente non si sarebbe arrivati al punto in cui siamo. Questa disposizione, se non eliminerà del tutto, certo attenuerà il male, offrendo il mezzo per una eliminazione, senza produrre gravi danni ai giovani; certo avrà un risultato pratico di notevole importanza.

Noi ci troviamo di fronte ad una popolazione scolastica numerosissima, della quale - siamo franchi! - forse la metà non è in condizioni di poter proseguire negli studi. Ora, che cosa avviene? Precisamente per quel che diceva il collega Tamassia, per quella specie di pietà, non s'interrompe il corso degli studi a questi giovani incapaci, ma si è larghi nello avviarli agli Istituti superiori.

Il risultato lo constatiamo nelle Università, nelle quali si va straordinariamente aumentando il numero degli studenti, ma non degli studiosi, e direi la quantità è in ragione inversa della qualità. Così si verifica il disastroso risultato nei concorsi, per i quali è richiesta laurea. Si è constatato in parecchi concorsi il fatto, che oso dire scandaloso, che, su 300 concorrenti, appena 30 riescono vincitori, e si rivela l'assoluta impreparazione nella più elementare cultura generale.

Con questo disegno di legge, si procura di evitare che quei giovani, che non hanno attitudine o non sufficiente preparazione, possano accedere alle Università o agli altri Istituti superiori; si farà luogo ad una selezione, se i professori avranno la coscienza del loro ufficio. E nello stesso tempo si provvede all'avvenire dei giovani già avanzati in età, che, per tolleranza degli insegnanti, passati alle classi superiori nel ginnasio o nel liceo, si troverebbero in condizione di vedersi preclusa ogni via anche ai più modesti impieghi, per i quali non è necessaria una grande cultura ed una grande intelligenza. Così si ottengono due risultati: a coloro che si trovano in quelle condizioni, si dà un mezzo per poter onestamente provvedere alla vita, e sottrarsi dalla via pericolosa del delitto e, d'altra parte, si eliminano coloro che non sono in grado di poter continuare gli studi superiori.

Questo provvedimento, che è necessario oggi, forse sarà inutile domani, perchè, per l'avvenire, nelle nostre scuole avremo la fortuna di avere insegnanti, i quali con coscienza

ed intelletto sapranno e vorranno rispondere alla loro grave missione, e fin dai primi passi saranno allontanati i giovani che, non presentando attitudine allo studio, potranno seguire un'altra via: la selezione avverrà fin dall'inizio, e cesserà quell'enorme affollamento nei ginnasi e nei licei. E allora forse quest'articolo si renderà superfluo.

L'Ufficio centrale non ha accettato con animo leggero quest'articolo, lo accolse specialmente come un mezzo che può provvedere ad una utile selezione, senza produrre gravi danni.

Quindi pregherei il Senato di volerlo approvare.

Voci. Ai voti, ai voti.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No la facoltà.

VERONESE. Avendo l'onor. collega Tamassia proposto l'abolizione di questo articolo, ritengo opportuno di aggiungere una parola a sostegno di esso e della proposta che in questo momento mi sembra buona.

Effettivamente nelle scuole secondarie va fatta una selezione, e specialmente nella scuola classica, ingombra di gente, che non la frequenta per l'amore allo studio nè del latino o dell'italiano, ma da gente che anela ad un certificato che possa procurar loro un impiego. Tutta questa gente va eliminata, perchè una volta giunta all'Università, potrà accadere, come è avvenuto a Padova, che un giovane impieghi otto anni per prendere la laurea in legge, ma alla fine la laurea la prenderà.

Credo che con una riforma della scuola media questo inconveniente potrà essere evitato, ma per far ciò occorrono vari tipi di scuola, in modo da avere nella scuola classica, e nella sezione fisico-matematica i giovani migliori.

Accetto la proposta anche per la storia, e deploro che nelle nostre scuole sia trascurata quella del nostro risorgimento o sia, come in certe scuole private, insegnata con tendenze antipatriottiche. Avviene che nel liceo i giovani conoscono la storia antica e quella del medio evo, ma la moderna non la conoscono affatto, perciò raccomando al ministro che curi questo ramo di studi.

Rinnovo poi la raccomandazione per la matematica, non solo perchè sono innamorato della mia scienza, ma perchè nell'Istituto tec-

nico vi sono condizioni molto diverse da quelle di altre scuole. All'infuori della sezione fisico-matematica, tutte le altre sezioni sono fine a se stesse...

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ma in queste altre sezioni non c'è la licenza limitata; anzi, siccome su questo non ho risposto al senatore Veronese gli dirò che la sua osservazione ha grande forza naturalmente se si riferisce alla sezione di ragioneria e commerciale; ma la disposizione si riferisce solo alla sezione fisico-matematica. Nessuno può avere la licenza limitata nella sezione di ragioneria o commerciale.

VERONESE. Allora la cosa è molto diversa. Ad ogni modo, domando che anche in questo articolo invece di « unanime » si dica « quattro quinti » per le stesse ragioni dette prima...

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. No, no.

VERONESE. Del resto mi rimetto al ministro.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Prego il senatore Veronese di lasciare la parola « unanime ». Si tratta qui di un esperimento da fare, e deve essere circondato da tutte le cautele.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Non posso parlare a nome dell'Ufficio centrale, perchè qui mi trovo solo, ma, per mio conto, dichiaro che mantengo l'articolo quale è stato proposto. Anzi aggiungo che questo articolo fu accettato appunto per la garanzia che esso offre.

Per quanto riguarda la storia, l'Ufficio centrale l'avrebbe eliminata, per la considerazione che nelle scuole essa s'insegna male e meccanicamente; quindi era inutile considerare tale materia come necessaria per la licenza limitata. Se il ministro tiene a che la storia rimanga, l'Ufficio centrale non fa difficoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi consenta l'onor. relatore di dirgli che io non posso associarmi alla sua affermazione che

cioè la storia venga insegnata male nelle nostre scuole.

S'insegna come tutte le altre materie. Tutto dipende dall'insegnante. Nella maggior parte dei casi s'insegna bene.

L'insegnamento della storia è insegnamento importantissimo, perchè è la base della educazione civile e nazionale di un popolo. Un popolo vive più nel passato che nel presente. Supponiamo che noi Italiani dimenticassimo la nostra storia, a che cosa si ridurrebbe il nostro spirito, la nostra suprema idealità? Ecco l'importanza della storia, importanza che per me vale per tutti gli uffizi. La conoscenza della storia ci dà l'orgoglio delle nostre genti, ci fa sentire maggiormente la nostra individualità.

Faccio poi un'altra considerazione: il ragazzo che vuole superare l'esame di storia, vi riesce, se ha buona volontà e per entrare nella vita pubblica, anche nei piccoli uffici, è necessaria la buona volontà. Il buon volere è la qualità migliore dell'uomo. Ed io la storia la vorrei anche per assaggiare il valore morale del ragazzo. Per queste ragioni mi accosto alle considerazioni del senatore Garofalo.

FILOMUSI-GUELF. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELF. Io mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole ministro, e credo indispensabile, specialmente per gli studi sociali ed anche per gli studi giuridici, la cognizione esatta della storia, non soltanto antica, ma anche moderna, perchè ciò consta a me (e lo dicevo ora al collega Barracco). Assisto ogni anno agli esami universitari, e in detti esami, avendo avuto bisogno di domandare delle notizie che riguardavano la storia della legislazione, ho domandato: il Regno d'Italia quando è stato fondato? Mi si è risposto: nel 1870!

Un errore come questo è assolutamente incredibile, e non sarebbe immaginabile che coloro, che hanno fatto un certo corso di studi, ignorino questi elementi di storia. Ora che in tutti i rami dello scibile si parla di storia, tantochè nelle scienze naturali c'è ancora la storia dei minerali, non sarebbe assolutamente possibile immaginare che i nostri alunni non imparassero a conoscere la storia!

La storia è necessaria, e dev'essere mantenuta.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Certo che nessuno dell'Ufficio centrale può disconoscere l'utilità della storia, che è la maestra della nostra vita; le nostre glorie sono nella storia; non possiamo vivere senza le memorie del passato; quindi, ripeto, l'Ufficio centrale non fa nessuna opposizione perchè la storia rimanga. Il motivo per cui l'Ufficio centrale aveva esclusa questa materia, ve lo disse il collega Scialoja nel suo magistrale discorso di ieri.

PRESIDENTE. Allora, poichè anche l'Ufficio centrale accetta, metteremo ai voti l'articolo coll'aggiunta delle parole « e la storia » al primo comma.

PARPAGLIA. Ma per le scuole elementari?

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Nella scuola elementare s'insegnano delle biografie. Del resto, questo articolo riguarda soltanto la terza e quarta ginnasiale, e liceale, la seconda classe dell'Istituto tecnico e la licenza della sezione fisico-matematica. Le scuole elementari non c'entrano.

PARPAGLIA. Del resto, nel regolamento il ministro preciserà meglio.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Precisamente.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'art. 5 colla modificazione proposta dal ministro e dall'onor. Garofalo, ed accettata dall'Ufficio centrale, cioè che nel primo comma si sostituiscono le parole « che non siano l'italiano e la storia » alle altre « eccettuato l'italiano ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

I capi degli istituti governativi e pareggiati d'istruzione media di ogni provincia si riuniscono in adunanze generali sotto la presidenza del provveditore agli studi: di regola due volte l'anno, per prendere accordi sugli esami, sulla distribuzione della scolaresca fra i vari istituti dello stesso ordine, sugli orari, sulle norme comuni da seguire e sui provvedimenti generali da adottare in materia didattica e disciplinare, sulle proposte da presentare al Mini-

stero intorno alle classi aggiunte ed all'assegnazione di esse e per conferire e discutere sui bisogni comuni ai vari istituti della sede e della provincia.

Si potranno tenere anche adunanze parziali di capi di istituti dello stesso ordine di scuole.

Alle riunioni sono invitati anche i presidenti delle Giunte di vigilanza sugli istituti tecnici e nautici.

Al capi d'istituto per tali riunioni spetta il rimborso delle spese di viaggio, a norma del regolamento. Ai capi d'istituti pareggiati tale rimborso è dovuto dall'ente che mantiene la scuola.

(Approvato).

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 4 della legge 28 luglio 1904, n. 403, e 1, 2, 3, 4 o 5 della legge 14 giugno 1907, n. 324.

Con decreti Reali potranno essere apportate modificazioni alle disposizioni del regolamento per gli esami nelle scuole elementari, popolari e medie approvato con R. decreto del 13 ottobre 1904, n. 598, sentita la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione relativamente alle scuole medie e la sezione della Giunta stessa per l'istruzione primaria e popolare relativamente alle scuole elementari e popolari.

(Approvato).

Art. 8.

Per decreto Reale sarà stabilito il giorno dell'attuazione della presente legge.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ho domandato la parola soltanto per una raccomandazione.

È data la facoltà al Governo di determinare il termine per l'attuazione di questa legge, e quindi essa potrebbe andare in vigore subito, nel caso non improbabile che sia approvata anche dall'altro ramo del Parlamento in questo scorcio di lavori.

Ora, io raccomando vivamente all'onorevole ministro di fare in modo che questa legge non vada in vigore prima dell'anno scolastico venturo, e ciò allo scopo di evitare quella confusione che è nata nelle nostre scuole altre volte, in occasioni consimili.

A me sembrerebbe inopportuno applicare subito quest'anno la legge, giacché l'epoca degli esami è vicina. Nè sarebbe opportuna per la sessione di ottobre.

Perciò raccomando all'onorevole ministro che nel fissare il termine per l'andata in vigore di questa legge faccia in modo che essa non abbia applicazione per quest'anno.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono lieto che l'onor. senatore Veronese chieda che si faccia una pronta applicazione della legge: vuol dire che la legge da lui è ritenuta buona. L'assicuro però che essa sarà applicata soltanto dal novembre in poi, in modo che gli esami di luglio e di ottobre non avranno alcuna innovazione.

Io spero che l'altro ramo del Parlamento potrà approvare questo disegno di legge in questo scorcio di lavori, ma anche nel caso che esso dovesse essere rinviato a novembre, spero che arriveremo sempre in tempo per evitare gli esami trimestrali che si dovrebbero ricominciare a dicembre.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA, *dell'Ufficio centrale*. Debbo rilevare come tra il testo proposto dall'Ufficio centrale e quello proposto dall'onor. ministro ci sia una differenza. La proposta dell'on. ministro era questa: «La presente legge entrerà in vigore nell'anno scolastico immediatamente successivo alla sua pubblicazione».

L'Ufficio centrale invece ha proposto: «Per decreto Reale sarà stabilito il giorno dell'attuazione della presente legge», appunto perché il ministro potesse essere libero di stabilire il momento più opportuno per l'andata in vigore di queste disposizioni.

Occorre notare questa differenza.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Come ho avuto già occasione di dichiarare, anche a proposito dell'art. 8 accetto il testo proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 8 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911** » (N. 577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911** ».

Non essendo presente l'onor. ministro del tesoro, domando all'onor. Presidente del Consiglio se sia disposto a sostenere in sua vece la discussione di questo disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non ho nessuna difficoltà a farlo.

Prego allora il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'articolo unico e della tabella.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 550,206.30 e le diminuzioni di stanziamento per una eguale somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È pure approvata la variante di denominazione pel capitolo n. 115 di cui alla tabella medesima.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	7. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura, compresa la copiatura, e per lavori e servizi speciali da corrispondersi agli impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale	L. 56,800 »
»	8. Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale	6,500 »
»	9. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi, dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	4,500 »
»	10. Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	5,500 »
»	11. Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo	49,800 »
»	12. Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni	37,500 »
»	13. Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	10,000 »
»	15. Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale.	21,500 »
»	17. Acquisto di opere e di pubblicazioni periodiche di carattere scientifico o tecnico per la biblioteca del Ministero; acquisto di pubblicazioni ed abbonamenti a riviste, per uso degli uffici amministrativi del Ministero.	2,000 »
»	18. Acquisto ed abbonamento a giornali - Acquisto di leggi e decreti, di atti parlamentari, orari, annuari e pubblicazioni affini di qualsiasi natura	2,000 »
»	19. Rilegatura di registri e di libri	7,000 »
»	20. Stampa di atti di Consigli e Commissioni, di annuali, bollettini e statistiche, di circolari, modelli, istruzioni e di altre pubblicazioni relative ai servizi del Ministero.	36,000 »
»	28. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie.	35,000 »
»	31. Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio, per morte od altre cause, al personale delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti, al personale straordinario ed alle rispettive famiglie.	4,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	L. 278,100 »

	<i>Riporto . . .</i>	L. 278,100 .
Cap. n. 35.	Statistiche agrarie - Indennità e rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'Amministrazione provinciale, a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, istrumenti, oggetti diversi ed altro spese inerenti al servizio della statistica agraria; mercuriali dei prodotti agrari	16,000 .
» 36.	Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi - Acquisto di medaglie	5,000 .
» 42.	Applicazione della legge 20 agosto 1898, n. 377, sulla sofisticazione del sommacco	500 .
» 48-bis.	Indennità di residenza in Roma al personale antifillosserico (Spese fisse)	350 .
» 55.	Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni (Spese fisse)	20,000 .
» 56.	Spese per il funzionamento dei depositi ed alimentazione dei cavalli	105,000 .
» 70.	Casermaggio, mobili, strumenti, armi e munizioni, cavalli, trasporti e altre spese per gli uffici forestali	3,000 .
» 93.	Spese d'ufficio, acquisto di libri, provvista, riparazione e trasporto di materiale scientifico	3,000 .
» 97.	Indennità per reggenza di uffici minerari; acquisto di strumenti o di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili, trasporti ed altre spese pel servizio minerario	2,000 .
» 103.	Concorsi ed incoraggiamenti ad istituzioni aventi per fine di promuovere lo svolgimento delle industrie; incoraggiamenti ad industrie e studio dei problemi tecnici che ad esse si riferiscono; premi e medaglio al merito industriale; borse di pratica industriale	5,000 .
» 116.	Acquisto, manutenzione e riparazioni di materiali; strumenti e mobili per gli uffici metrici e per i laboratori centrali; riparazioni di locali; fabbricazione di punzoni o di timbri; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; altre spese per i laboratori centrali; imballaggi e trasporti; comparazione quinquennale ed aggiustamento dei campioni metrici	7,000 .
» 127.	Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura	15,000 .
» 131.	Spese per il funzionamento delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura	18,000 .
» 135.	Spese per il mantenimento dell'Istituto forestale di Vallombrosa	3,000 .
» 136.	Scuola pratica di silvicoltura per le guardie forestali di Cittaducale	3,000 .
	<i>Da riportarsi . . .</i>	L. 483,950 .

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1911

	<i>Riporto . . .</i>	L. 483,950 »
Cap n. 140.	Posti e borse di studio in istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere	4,000 »
• 151.	Inchieste, studi, traduzioni, lavori statistici e compensi a cancellieri dei collegi di probiviri; sussidi ad istituzioni aventi lo scopo di promuovere il benessere delle classi operaie	10,000 »
• 154.	Esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Francia relativa alla reciproca protezione degli operai (legge 2 luglio 1908, n. 333)	15,000 »
• 162.	Incoraggiamenti, sussidi, premi o medaglie per promuovere lo svolgimento delle istituzioni di previdenza e cooperazione e di quelle generalmente dirette a vantaggio delle classi operaie	4,000 »
• 186-sexies.	Contributo straordinario a favore del laboratorio di chimica agraria di Udine	3,600 »
• 208.	Compilazione della statistica agraria (legge 2 luglio 1908, n. 358)	10,000 »

Saldi di spese residue.

• 202-quater.	Saldo degli impegni per indennità e diarie per spese di missioni e di Commissioni dell'esercizio 1908-909 a favore dei signori Ampola, Iona, La Farina e Menozzi	2,474.45
• 202-quinquies.	Saldo degli impegni per rimborso di spese eseguite nel 1902-903 e nel 1905-906 dal Prefetto di Bari nell'interesse del servizio antifillosserico »	1,631.35
• 202-sexies.	Saldo degli impegni del 1909-10 per indennità a funzionari dell'Osservatorio di Tiriolo residenti in località danneggiata dal terremoto del 28 dicembre 1908	2,550.50
• 225.	Censimento generale degli animali equini, bovini, suini ed ovini (legge 14 luglio 1907, n. 535).	3,000 »
• 234.	Spese per la Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere in Sardegna, e sui loro rapporti con gli esercenti le miniere stesse (legge 19 luglio 1906, n. 393)	10,000 »
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L	<u>550,206.30</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Personale di ruolo, delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse) . . . L.	27,000 »
»	2. Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti (Spese fisse) . . »	6,400 »
»	14. Manutenzione, riparazioni ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale »	7,000 »
»	21. Pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero, di riassunti ed estratti del bollettino stesso, per diffondere notizie aventi carattere di speciale utilità pratica »	14,000 »
»	23. Spese di posta per la corrispondenza »	10,000 »
»	32. Stipendi agli ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse). »	39,350 »
»	33. Indennità di residenza in Roma agli ispettori dell'agricoltura (Spese fisse). »	3,000 »
»	48. Spese per l'applicazione delle leggi 6 giugno 1901, n. 355, e 7 luglio 1907, n. 490, relative ai consorzi di difesa contro la <i>phylloxera vastatrix</i> . . . »	23,350 »
»	49. Viticoltura; acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi - Studi ampelografici . . . »	48,000 »
»	52. Stipendi ed assegni ai professori ambulanti di zootecnia e di caseificio (Spese fisse) »	2,400 »
»	54. Istituti zootecnici di Monte di mezzo, Poppi e Potenza »	30,000 »
»	58. Incoraggiamenti alla produzione cavallina - Sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici »	50,000 »
»	67. Stipendi ed indennità al personale forestale (Spese fisse) »	33,850 »
»	72. Stipendi ed indennità alle guardie forestali demaniali (Spese fisse). »	2,500 »
»	76. Retribuzioni, compensi ed altre spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali del Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex-pontificie e dell'Emilia. »	2,000 »
»	77. Bollettino feudale (compensi a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei per la raccolta, il riscontro e lo spoglio degli atti da pubblicarsi; compilazione e stampa del Bollettino) »	7,000 »
»	78. Stipendi al personale del bonificamento agrario e della colonizzazione (Spese fisse) »	8,000 »
	Da riportarsi . . . L.	308,850 »

	<i>Riporto</i> . . . L.	308,850 »
Cap. n. 86. Concorso a favore dei Consorzi d'irrigazione (legge 28 febbraio 1886, n. 3732, serie 3ª) . . . »		12,656.30
» 89. Stipendi ed indennità al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse). . . »		2,500 »
» 95. Stipendi ed indennità al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse) . . . »		8,500 »
» 101. Spese per l'Ufficio delle informazioni commerciali, comprese le stampe speciali; inchieste industriali e commerciali; traduzioni e spese diverse per i servizi della industria e del commercio . . . »		4,500 »
» 102. Esposizioni all'interno ed all'estero ed acquisto di medaglie. . . »		5,000 »
» 104. Sorveglianza sull'applicazione delle disposizioni riguardanti le caldaie a vapore, la fabbricazione e l'uso del carburo di calcio e del gas acetilene, le trasmissioni e gl'impianti elettrici ed altri servizi analoghi; studi e ricerche sulle forze motrici e gli impianti elettrici all'interno ed all'estero . . . »		3,500 »
» 108. Studi sui trasporti terrestri e marittimi e sulle relative tariffe: ricerche sulle vie di comunicazione più convenienti per agevolare la nostra esportazione; spese ed incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio all'interno. . . »		2,000 »
» 110. Stipendi ed indennità per spese d'ufficio al personale metrico (Spese fisse). . . »		11,500 »
» 115. Insegnamento agli aspiranti verificatori ed assegni agli aspiranti allievi e volontari - Spese inerenti al concorso ed al corso d'insegnamento . . . »		2,500 »
» 119. Concorso nella spesa dell'Ufficio internazionale per la tutela della proprietà intellettuale ed industriale in Berna; compilazione dei bollettini industriali, traduzioni ed altre spese. . . »		5,500 »
» 120. Stipendi agli ispettori dell'insegnamento professionale (Spese fisse). . . »		2,500 »
» 122. Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole superiori di agricoltura (Spese fisse). . . »		25,000 »
» 123. Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrario e speciali (Spese fisse) . . . »		17,000 »
» 125. Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori d'agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse). . . »		4,000 »
» 128. Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali . . . »		2,500 »
» 129. Stipendi ed assegni al personale delle scuole pratiche e delle scuole speciali di agricoltura (Spese fisse) »		47,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	465,006.30

	<i>Riporto</i> . . . L.	465,006.30
Cap. n. 133. Impianto di scuole pratiche e di scuole speciali di agricoltura e spese straordinarie, anche per scuole superiori, per completarne l'arredamento.	»	18,000 »
• 143. Sussidi ed incoraggiamenti a scuole industriali e commerciali e ad altre istituzioni affini inteso a promuovere gli studi e le esercitazioni per il perfezionamento della produzione e l'incremento degli scambi; concorsi e sussidi per fondazioni di scuole industriali e commerciali, per impianto ed ampliamento di officine e laboratori, per acquisto di materiale ed altro; collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni; premi, medaglie, studi, traduzioni, viaggi d'istruzione; mostre didattiche e spese per eventuali riunioni d'insegnanti, compensi al personale delle scuole non governative e sussidi al personale stesso e relative famiglie, incoraggiamenti per l'educazione fisica, concorsi ed incoraggiamenti per libri di testo.	»	5,000 »
• 152. Applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli e di altre leggi e regolamenti di carattere sociale	»	2,000 »
• 155. Stipendi al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)	»	18,000 »
• 156. Indennità di residenza in Roma al personale di vigilanza degli Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse).	»	1,500 »
• 163. Concorso al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui per le case popolari concessi ai comuni nell'interesse proprio o di istituti autonomi (articoli 12 e 16 della legge 2 gennaio 1908, n. 5)	»	28,000 »
• 164. Premi alle istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100.	»	9,000 »
• 167. Stipendi ai controllori dell'Economato generale ed assegni al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse)	»	2,000 »
• 171. Campionari; vestiario al personale di fatica dei magazzini compartimentali; assicurazione dei locali contro gl'incendi, manutenzioni, arredamento, illuminazione, riscaldamento e altre spese per il funzionamento dei magazzini	»	1,700 »
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.		<u>550.206.30</u>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1911

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Per l'interpellanza dei senatori Barzellotti ed altri.

BARZELLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZELLOTTI. Poichè io vedo qui presente l'onorevole Presidente del Consiglio, mi permetto di ricordargli che io ed alcuni miei colleghi abbiamo presentato all'Ufficio di Presidenza, vari giorni or sono, un'interpellanza intorno alla questione della possibile o probabile vendita del palazzo Farnese, intorno alla quale si diceva fossero state riprese le trattative.

Questa nostra interpellanza ha poi ricevuto da parecchi colleghi uno spontaneo e vivo consenso; e credo di poter affermare che l'interesse ed il sentimento, che ci hanno indotti a presentarla, siano partecipato dai moltissimi, che in Italia hanno a cuore gli studi, la scienza, l'arte e l'alta cultura.

Mi permetto perciò di rivolgere all'onorevole Presidente del Consiglio ed ai suoi colleghi, che egli aveva dichiarato di voler interrogare, la vivissima preghiera di fissare, il più presto che sarà possibile, il giorno della loro risposta a questa interpellanza; con la quale noi domandiamo che ci sia data una parola affidatrice e rassicurante intorno alle sorti di questo insigne monumento dell'arte italiana. (*Vivissime approvazioni*).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Mi riservo di prendere accordi con i miei colleghi per determinare il giorno, in cui rispondere all'interpellanza presentata dall'onorevole Barzellotti e dai suoi colleghi.

BARZELLOTTI. La ringrazio.

Nomina di Commissario.

PRESIDENTE. Il senatore Reynaudi avendo rassegnato le dimissioni da commissario dei due Uffici centrali per l'esame dei disegni di legge, uno relativo all'avanzamento dei tenenti di vascello e l'altro relativo al personale dei disegnatori della Regia marina, in virtù dell'articolo 22 del nostro regolamento, ho chiamato a far parte dei due Uffici predetti l'onorevole senatore Annaratone.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatore dei signori: Arnaboldi Gazzaniga conte Bernardo; Beccaria Incisa nobile Emanuele; Grenet Francesco vice ammiraglio; Lanciani Rodolfo professore; Ponza di San Martino nobile dei conti Cesare; Sinibaldi avvocato Tito; Vittorelli nobile Jacopo; Fano professor Giulio; Lustig professor Alessandro, e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Giuramento del senatore Fano.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Fano prof. Giulio, i cui titoli per la nomina a senatore furono testè convalidati dal Senato, prego i senatori Torrigiani Filippo e Blaserna di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Fano viene introdotto nell'Aula e presta giuramento colla consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Fano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

PRESIDENTE. Le votazioni che dovevano aver luogo oggi sono rinviate alla seduta di lunedì prossimo.

Lunedì, 12 corrente, riunione degli Uffici alle ore 15.

Seduta pubblica alle ore 16.30 col seguente ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. CXX, CXXI,

CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII e CXXVIII - *Documenti*).

II. **Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 548);

Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie (N. 545);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 577).

III. **Discussione dei seguenti disegni di legge:**

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di San Felice sul Panaro (N. 522);

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana (N. 524);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 9516.41 per provvedere al saldo di spese residuali iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 498);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 148.58 verificatasi sull'asse-

gnazione del capitolo n. 5: « Ministero - Spese d'ufficio » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 501);

Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 41,438.62 verificatesi nel conto consuntivo 1909-910 in conto dei residui passivi degli esercizi 1908-909 e retro (N. 492);

Provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette (N. 573);

Modificazioni all'art. 56 della legge di pubblica sicurezza (norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento) (N. 555);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 578);

Sulla cittadinanza (N. 164);

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida (N. 523);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 17 giugno 1911 (ore 20).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXIV.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Giuramento dei senatori Grenet (pag. 5549) e Lanciani (pag. 5550) — Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (pag. 5550) — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di relazioni (pag. 5551, 5559) e di disegni di legge (pag. 5551) — Su proposta dei senatori Cefaly (pag. 5552) e Di Brazzà, relatore (pag. 5552) sono rinviati a sei mesi i disegni di legge: « Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di San Felice sul Panaro » (N. 522); « Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Pivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana » (N. 524) — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Approvazione della maggiore assegnazione di lire 9516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 498) (pag. 5553); « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 118.18 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 5: "Spese di ufficio del Ministero (spesa facoltativa)" dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 501) (pag. 5553) — Nella discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 41,438.62 verificatesi nel conto consuntivo 1909-910 in conto dei residui passivi degli esercizi 1908-909 e retro » (N. 492), parlano i senatori Finali (pag. 5556), Riolo, relatore (pag. 5556) e il ministro del tesoro (pag. 5556) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Proveredimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette » (N. 573) parlano il senatore Grassi (pag. 5557) e il Presidente del Consiglio (pag. 5557, 5558) — Gli articoli sono approvati senza osservazioni — Dichiarazione del senatore Di Brazzà (pag. 5559) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 5559).*

La seduta è aperta alle ore 16.30.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e i ministri della guerra e del tesoro.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento dei senatori Grenet e Lanciani.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Francesco Grenet,

i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Brocchetti e Gualterio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Francesco Grenet viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor vice-ammiraglio Francesco Grenet del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Rodolfo Lanciani, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Blaserna e Caetani di Sermoneta di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Rodolfo Lanciani viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor prof. Lanciani Rodolfo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Melodia, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor avv. Sebastiano Tecchio.

MELODIA, relatore.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 corrente mese, per la categoria terza dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'onorevole Tecchio avv. Sebastiano.

Risultando dai documenti che l'onorevole Tecchio Sebastiano ha fatto parte della Camera dei deputati per sette legislature (13ª, 15ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª) e concorrendo in lui tutti gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Melodia, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Castiglioni marchese Baldassarre.

MELODIA, relatore.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 corrente mese è stato nominato senatore del Regno, per la categoria terza dell'art. 33 dello Statuto, l'onorevole Castiglioni marchese Baldassarre.

Risultando dai documenti che l'onorevole marchese Castiglioni ha appartenuto alla Camera dei deputati per tre legislature (20ª, 21ª e 22ª) e concorrendo in lui tutti i requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Melodia, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Minervini Gennaro.

MELODIA, relatore.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 corrente mese è stato nominato senatore del Regno, per la categoria diciassettesima dell'articolo 33 dello Statuto, il signor Minervini Gennaro.

Risultando dai documenti che il signor Minervini riveste la qualità di prefetto sino dal 26 dicembre 1895, e concorrendo in lui tutti gli altri requisiti voluti, la vostra Commissione, ad unanimità di voti, ve ne propone la convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'on. Senatore Cefaly, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Coffari barone Gerolamo.

CEFALY, relatore.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 giugno 1911 è stato nominato senatore del Regno il barone Gerolamo Coffari per la categoria terza dell'art. 33 dello Statuto.

Avendo la Commissione per la verifica dei titoli accertato che il Coffari fu deputato per ben sette legislature e che possiede gli altri requisiti voluti dallo Statuto, ad unanimità di voti, ve ne propone la convalida.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Cefaly, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Marinuzzi avv. Antonio.

CEFALY, relatore.

SIGNORI SENATORI. — L'on. avvocato Antonio Marinuzzi, con Regio decreto del 3 giugno 1911, è stato nominato, per la categoria terza dell'art. 33 dello Statuto, senatore del Regno.

Attesochè egli fece parte della Camera dei deputati nelle legislature XVII, XXI e XXII e possiede gli altri requisiti richiesti dallo Statuto, la vostra Commissione per la verifica

dei titoli de nuovi senatori, ad unanimità di voti, ve ne propone la convalida.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Pagano, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Petrilli avv. Oreste.

PAGANO GUARNASCHELLI, relatore.

SIGNORI SENATORI. — Con R. decreto 3 giugno corrente, per la categoria 8^a, dell'art. 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno, l'avv. Oreste Petrilli presidente di Corte di cassazione.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto esatto il titolo e concorrendo nel Petrilli gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Pagano, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor De Blasio avv. Alfonso.

PAGANO GUARNASCHELLI, relatore.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 3 giugno corrente, per la categoria 10^a dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avv. Alfonso De Blasio, procuratore generale di Corte di cassazione dal 1908 e già procuratore generale di Corte d'appello dal 1904.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo nel De Blasio gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Pagano, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Vacca avv. Guglielmo.

PAGANO GUARNASCHELLI, relatore.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 3 giugno corrente, per la categoria 13^a dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno l'avvocato Guglielmo Vacca,

procuratore generale di Corte d'appello dall'11 luglio 1904.

La vostra Commissione, avendo riconosciuto la validità del titolo e concorrendo nel Vacca gli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Pagano, relatore, per riferire sulla nomina a senatore del signor Sandrelli avv. Carlo.

PAGANO GUARNASCHELLI, relatore.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 3 giugno corrente e per la categoria 15^a, articolo 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno l'avv. Carlo Sandrelli, che ebbe con Regio decreto 18 giugno 1898 la nomina a consigliere di Stato.

La vostra Commissione, riconosciuto valido il titolo, e concorrendo nel Sandrelli tutti gli altri requisiti prescritti dallo Statuto, ha l'onore di proporre, ad unanimità di voti, la sua convalidazione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle proposte della Commissione per la verifica dei titoli.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

ANNARATONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

ANNARATONE, relatore. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui disegni di legge:

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno;

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Annaratone della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato dei sottufficiali del R. esercito;

Miglioramenti per l'arma dei Carabinieri Reali.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della guerra della presentazione di questi disegni di legge, che saranno inviati agli Uffici.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di San Felice sul Panaro » (N. 222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Tombola telegrafica a favore degli ospedali e dei ricoveri di Mirandola e Finale Emilia e dell'ospedale di San Felice sul Panaro.

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero da ogni tassa, alle Amministrazioni degli ospedali di Mirandola, San Felice sul Panaro e Finale Emilia, e dei ricoveri di Mirandola e di Finale Emilia, una tombola telegrafica di lire 1,000,000.

Gli utili saranno ripartiti per tre quinti ai tre ospedali e per due quinti ai due ricoveri in ragione della popolazione dei singoli comuni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

CEFALY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEFALY. Per i precedenti già deliberati dal Senato, faccio formale proposta che tutti questi disegni di legge, riguardanti tombole e lotterie, siano rinviati a sei mesi.

DI BRAZZÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ, *relatore*. La osservazione del collega Cefaly mi sorprende, giacchè la relazione dell'Ufficio centrale proponeva precisamente il rinvio di questi disegni di legge a sei mesi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta comune all'Ufficio centrale e al senatore Cefaly. Chi approva quindi il rinvio di questo disegno di legge a sei mesi è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano, e di Castelnuovo di Garfagnana » (N. 524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 524).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DI BRAZZÀ, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ, *relatore*. Anche per questo disegno di legge l'Ufficio centrale propone il rinvio della discussione a sei mesi.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta dell'Ufficio centrale favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 498).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 9,516.41 iscritta al capitolo n. 39-XII: « Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 3 I - Spese di giustizia - (Spesa obbligatoria) dell'esercizio 1908-909 » per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un unico articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 148.58 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 5: « Ministero - Spese d'ufficio » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 501).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma

di lire 148.58 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 5: « Ministero - Spese d'ufficio » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 148.58 verificatesi sull'assegnazione del capitolo n. 5: « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 46,438.62 verificatesi nel conto consuntivo 1909-910 in conto dei residui passivi degli esercizi 1908-909 e retro » (N. 492).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 46,438.62 verificatesi nel conto consuntivo 1909-910 in conto dei residui passivi degli esercizi 1908-909 e retro ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze di pagamenti risultanti dal rendiconto generale consuntivo dell'esercizio finanziario 1909-10 sui residui di taluni capitoli nella complessiva somma di lire 46,438.62, ripartita fra i Ministeri, e i capitoli descritti nella seguente tabella.

TABELLA.

MINISTERO DEL TESORO.

Cap. n. 41. Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma L.	908.30
» n. 70. Personale di ruolo delle Avvocature erariali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3.30
» n. 90. Personale di ruolo della R. Zecca - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	30.38
	<u>L. 941.98</u>

MINISTERO DELLE FINANZE.

Cap. n. 56. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (art. 6, all. G, legge 8 agosto 1895, n. 486) (Spesa obbligatoria) L.	1,458.87
» n. 76. Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse) »	26.43
» n. 92. Fitto di locali (Demanio) (Spese fisse) »	10,204.75
» n. 108. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	97.69
» n. 170. Spese di ufficio ed indennità - Dogane (Spese fisse) »	408.95
» n. 197. Personale di ruolo del lotto (Spese fisse) »	1,914.18
» n. 229. Personale di ruolo delle saline (Spese fisse) . . . »	71.75
» n. 258. Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse) »	210. »
	<u>L. 14,392,62</u>

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Cap. n. 188. Regi ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) L.	41.66
--	-------

MINISTERO DELL'INTERNO.

Cap. n. 125. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) L.	54.55
---	-------

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Cap. n. 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse) L.	547.38
» n. 48. Opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria - Assegni agli ufficiali, guardiani e manovratori idraulici (Spese fisse) »	1.563,44
» n. 57. Agro romano - Stipendi del personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica (Spese fisse) »	25. »
	<u>L. 2,135.82</u>

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Cap. n. 126. Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee. urbane e interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche) acquisto e trasporto di materiali, utensili ed attrezzi, dazi, mercedi, operai avventizi, locomozione, compensi e canoni per servizi di appoggio - Spese dipendenti da infortuni degli operai sul lavoro, spese diverse	L.	<u>2,187.30</u>
--	----	-----------------

MINISTERO DELLA MARINA.

Cap. n. 2. Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	L.	116.64
» n. 67. Personale civile tecnico (Spese fisse)	»	25,205.24
	L.	<u>25,321.88</u>

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Cap. n. 92. Stipendi ed indennità al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse)	L.	574.88
» n. 93. Indennità di residenza in Roma al personale del servizio geodinamico e meteorologico	»	37.49
» n. 110. Stipendio al segretario del Museo commerciale annesso alla Camera di commercio di Torino	»	0.04
» n. 127. Stipendi ed assegni al personale delle scuole speciali e delle scuole pratiche di agricoltura (Spese fisse)	»	750.40
	L.	<u>1,362.81</u>

RIASUNTO.

Ministero del tesoro	L.	941.98
» delle finanze	»	14,392.62
» dell'istruzione pubblica	»	41.66
» dell'interno	»	54.55
» dei lavori pubblici	»	2,135.82
» delle poste e telegrafi	»	2,187.30
» della marina	»	25,321.88
» dell'agricoltura, industria e commercio	»	1,362.81
	L.	<u>46,438.62</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIOLO, *relatore*. La Commissione di finanze, nel proporre l'approvazione di questo disegno di legge, fece richiamo acciocchè l'onorevole ministro desse degli affidamenti per l'avvenire, perchè si provveda conformemente alla legge di contabilità dello Stato.

Desidererei sapere quale sia il pensiero dell'onorevole ministro.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. L'anno scorso, nel chiudere i conti consuntivi, quando mi avvidi degli inconvenienti che sono stati ricordati nella relazione della Commissione di finanze, diedi le disposizioni più rigorose perchè a quegli inconvenienti si ponesse riparo. Posso assicurare la Commissione di finanze che la sua esortazione trova nel ministro del tesoro il proposito fermo di provvedere al miglioramento del servizio delle spese fisse.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Il Senato mi permetterà di dire poche parole su questo argomento, in relazione alla conoscenza che ne ho per un ufficio da me sostenuto per molti anni.

La questione non riguarda tanto l'adempimento per parte del Ministero del tesoro delle sue incombenze, quanto l'inadempimento di un progetto di legge. Quando fu fatta la legge di contabilità e poi il relativo regolamento, fu detto che provvisoriamente il servizio delle spese fisse, comprendente anche il servizio vitalizio, avrebbe continuato come per lo passato, ma, dentro un anno si sarebbero dovute ordinare le cose amministrative in modo da poter sottoporre anche il servizio delle spese fisse a quei riscontri, a cui sono sottoposti tutti i servizi dello Stato, a quei riscontri che, per le spese fisse e per il debito vitalizio, sono esercitati sull'amministrazione del Fondo per il culto.

Ma sono passati quarant'anni, e quella disposizione di legge, la quale voleva che fosse provveduto al controllo delle spese fisse, com-

preso il debito vitalizio, dentro un anno, aspetta ancora la sua esecuzione. Ci sono delle gravi difficoltà tecniche o finanziarie; un mio collega della Corte dei conti, che ricordo con affetto, e che fu anche senatore, l'onor. Orsini, mi diceva che l'esecuzione della legge avrebbe portato una maggiore spesa non indifferente.

Se non è tanto la mancanza o il non adempimento del suo ufficio che si possa imputare al Ministero o ai suoi dipendenti, gli è che non esiste per questi servizi delle spese fisse quel controllo preventivo che è voluto dalla legge, e che si pratica per l'Amministrazione del Fondo per il culto.

La Commissione di finanze desidera una dichiarazione dal ministro del tesoro per conoscere i suoi intendimenti circa l'ordinamento definitivo delle spese fisse e del debito vitalizio.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Quanto all'ordinamento definitivo del servizio delle spese fisse, il ministro del tesoro attende che il Parlamento abbia approvato la riforma alla legge di contabilità, che si trova innanzi alla Camera dei deputati. Studierà poi in sede di regolamento quale possa essere il più efficace ordinamento di questo servizio.

Intanto, poichè l'anno scorso, come dicevo poc'anzi, alla chiusura del conto consuntivo si verificarono errori di imputazione, che con una maggiore diligenza si sarebbero potuti evitare, l'Amministrazione provvederà a che questi errori non si ripetano, ed è fermo il proposito perchè in sede di regolamento, dopo l'approvazione della riforma alla legge di contabilità, si procuri di adottare un metodo che senza gravi spese consenta di raggiungere i migliori risultati possibili.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e l'articolo unico sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette» (N. 573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette».

Non è presente però il ministro di agricoltura.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Faccio osservare al Senato che questo disegno di legge tratta di provvedimenti di una grandissima urgenza; perciò, consentendo il Senato, io rappresenterò il mio collega dell'agricoltura che si trova in questo momento impegnato nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, resterà inteso che il Presidente del Consiglio sostituirà il suo collega di agricoltura nella discussione di questo disegno di legge.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 573).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ho chiesto la parola per toccare una questione generale, che si connette con questo progetto di legge riguardante la distruzione delle cavallette.

Nell'ultimo trentennio si è visto chiaramente che una volta che lo Stato è validamente intervenuto nella lotta contro le malattie infettive, sia promovendo studii, sia facendo delle buone leggi, si sono prontamente conseguiti vantaggi immensi per la salute dell'uomo.

Benchè tardi lo Stato sia intervenuto, del pari con studii e con leggi, nella lotta contro le malattie degli animali, si comincia già a raccogliere ottimi frutti.

Purtroppo invece le malattie e in generale le cause nemiche delle piante sono state trascurate. L'ultima volta che io ho parlato in Senato, in occasione della discussione del disegno di legge per la stazione di granicoltura a Rieti, ho fatto notare come le malattie del grano producano al nostro paese centinaia di milioni di danni all'anno, senza che in Italia vi sia alcun specialista per queste malattie, senza che vi sia un solo studioso che se ne occupi *ex professo*.

Lo stesso dicasi per le cavallette. Questi ani-

mali producono danni grandissimi, ma intorno ad esso conosciamo ben poco: tanto poco che in Sardegna molti ritengono che nei periodi di grandi invasioni, le cavallette provengano dall'Africa, mentre altri invece, ed io fra questi, credono che le cavallette si trovino sempre sul posto; dobbiamo confessare che nessuno sa con assoluta certezza quale delle due opinioni sia la vera. Si noti che sarebbe questa una cognizione molto utile. Infatti se le cavallette provenissero dall'Africa, le misure da adottare contro di esse dovrebbero essere ben differenti, che se esse si trovassero già nei luoghi infestati.

Noi osserviamo che in certi anni le cavallette si riducono a quantità insignificanti; ciò deve probabilmente accadere per l'azione dei nemici e dei parassiti di questi insetti. Se invece le cavallette, in certi periodi si moltiplicano all'infinito, bisogna ammettere che i loro nemici e i loro parassiti non abbiano avuto la possibilità di esplicare la loro azione. Perchè non potremo noi trovar modo di favorire artificialmente l'opera di questi nostri naturali alleati?

È cosa quindi di una volgare evidenza che occorre studiare il problema delle cavallette. Io ho una certa fede nella scienza e ne ho detto le ragioni. Lo stesso onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, che ha avuto una parte notevolissima nel promuovere la lotta contro le malattie dell'uomo e degli animali, sa quanto sia stato efficace l'intervento della scienza. Perchè non si potranno ottenere gli stessi benefici da una lotta ben organizzata e illuminata contro le cause nemiche delle piante? Perchè non provvediamo allo studio di queste cause? Seguendo questa via, le altre nazioni hanno già trovato misure ottime e conseguito mirabili risultati. La Repubblica Argentina ci insegna quanto si possa fare contro le stesse cavallette. In breve, occorrono contro le cavallette, come contro tutte le cause nemiche delle piante, tanto studi speciali, quanto una speciale legislazione. Occorre insomma ripetere precisamente ciò che si è già fatto con tanto profitto per la protezione dell'uomo e degli animali contro le malattie.

Io quindi do il mio voto favorevole a questo progetto di legge (cosa necessaria nel momento attuale per rimborsare delle spese che in gran parte, e forse nella totalità, sono già fatte), ma

nello stesso tempo raccomando all'onor. Presidente del Consiglio di voler tener presente che bisogna pur pensare a proteggere le piante dalle cause nemiche sia con studi seri sia con leggi fondate sui risultati di questi studi. Soltanto così possiamo sperare di poter salvare quelle centinaia e centinaia di milioni che ogni anno vanno distrutti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Grassi ha gravi ragioni per ritenere che gli studii o la scienza intorno alle malattie possano produrre risultati veramente splendidi, perchè egli stesso coi suoi studii ha contribuito a questo progresso.

Io non sono certamente in grado (e il Senato lo comprende) di discutere intorno alla causa della invasione dello cavallette; ricordo solo che esse rimontano al tempo dell'antico Egitto, e probabilmente su questa materia si è fatto qualche studio (*ilarità*). Se ho bene inteso, però, neanche il senatore Grassi ha un'idea esatta se questa invasione venga di fuori o sia una produzione indigena.

Io raccomanderò al mio collega dell'agricoltura industria e commercio di incaricare qualche persona, specialmente competente in tale materia, per vedere quale sia l'origine di questo insetto, e quali possano essere i mezzi per ottenerne la distruzione.

Certo è che ora l'invasione avviene, ed è necessario che il Governo abbia i mezzi per poter provvedere istantaneamente a frenare questo flagello, che altrimenti distruggerebbe tutti i raccolti della Sardegna.

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio della risposta datami. Egli mi ha compresa benissimo. Occorrono studi. Ho già detto, ed ora lo ripeto, che io sono favorevole all'attuale disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 250,000 da stanziare nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per l'esercizio 1910-11, allo scopo di concorrere alla distruzione delle cavallette, con facoltà di tenere impegnati come residui passivi i fondi che resteranno disponibili al 30 giugno 1911.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministero è autorizzato ad emettere mandati di anticipazione ai fini di cui al precedente articolo, per somme superiori a lire 30,000 a favore dei prefetti delle provincie invase dalle cavallette, in conto di contabilità speciale; come pure è autorizzato, in casi speciali di somma urgenza, ad emettere mandati di anticipazione, anche quando non sia giustificata l'erogazione della somma precedentemente anticipata.

(Approvato).

Art. 3.

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio è autorizzato a nominare in ogni provincia invasa dalle cavallette un commissario temporaneo, scelto di preferenza fra il personale tecnico dipendente, che dovrà provvedere all'organizzazione ed alla direzione dei lavori di distruzione.

Le spese occorrenti per i lavori di distruzione saranno per metà a carico dello Stato; l'altra metà sarà ripartita tra la provincia e i comuni infetti o minacciati.

Il riparto delle spese sarà fatto dal commissario, salvo il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

I comuni hanno facoltà di contribuire con prestazioni d'opera, il cui importo verrà defalcato dal contributo a loro carico. I comuni sono autorizzati ad imporre ai cittadini atti al lavoro le prestazioni d'opere necessarie, retribuendo i bisognosi. Ove, pur sussistendo la necessità, i comuni non impongano la prestazione d'opera, il prefetto provvederà a ciò con sua ordinanza su proposta del commissario.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori scrutatori di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Balestra, Barzellotti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta, Bruno.

Caetani, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Colonna-Prospero, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, De Cesare, De Cupis, Di Brazzà, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Fano, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Guala, Gualterio, Grenet.

Inghilleri.

Lanciani, Lucca.

Malaspina, Malvano, Mangiagalli, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Monteverde, Morandi, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Paternò, Pedotti, Perla, Polacco.

Riolo, Roux, Ruffo.

Salvarezza, Sani, Schufper, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vaccaj, Veronese, Volterra.

Presentazione di relazione

DI BROGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BROGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alle leggi sulla Cassa dei depositi e prestiti e altre disposizioni.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Di Broglio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio al Senato che dal computo dei voti è risultato che sono state approvate le proposte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, per la nomina dei signori, Castiglioni marchese Baldassarre, Coffari barone Girolamo, De Blasio avv. Alfonso, Marinuzzi avv. Antonio, Minervini Gennaro, Petrilli avv. Oreste, Sandrelli cav. Carlo, Tecchio avv. Sebastiano, e Vacca avv. Guglielmo; proclamo pertanto convalidata la loro nomina a senatori e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Dichiarazione del senatore Di Brazzà.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Il 7 marzo u. s. venne annunciata una mia domanda di interpellanza all'onorevole Presidente del Consiglio sulle due ferrovie Ostiglia-Treviso e Pedemontana-Sacile-Pinzano. Dichiaro ora di indirizzare questa mia interpellanza, invece che al Presidente del Consiglio, ai ministri della guerra e dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Di Brazzà della sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-1912 (N. 548);

Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie (N. 545);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 577);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese

residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 498):

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 148.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5: « Ministero - Spese d'ufficio » (Spesa facoltativa dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 501);

Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 41,438.62 verificatesi nel conto consuntivo 1909-910 in conto dei residui passivi degli esercizi 1908-909 e retro (N. 492);

Provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette (N. 573).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'art. 56 della legge di pubblica sicurezza (norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento) (N. 555);

Provvedimenti per la protezione degli animali (N. 391);

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida (N. 523);

Sulla cittadinanza (N. 124);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 578);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (N. 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 19 giugno 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXV.

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Giuramento dei senatori Vittorelli (pag. 5561), Vacca (pag. 5561) e De Blasio (pag. 5562) — Volazione a scrutinio segreto (pag. 5562) — Rinvio allo scrutinio segreto dei disegni di legge: « Modificazioni all'art. 56 della legge di pubblica sicurezza (norme per l'uso degli apparecchi automatici da ginoco e da trattamento) » (N. 555) (pag. 5562): « Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida » (N. 523) (pag. 5563) — Presentazione di relazioni (pag. 5565) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione degli animali » (N. 391-A) parlano i senatori Barzellotti (pag. 5563), Luciani (pag. 5564, 5572), Todaro (pag. 5565), Garofalo (pag. 5566), Fano (pag. 5567), Mortara (pag. 5568), Del Giudice (pag. 5573), Torrigiani F., relatore (pagina 5571) e il Presidente del Consiglio (pag. 5570, 5573) — Sull'art. 1 parlano i senatori Luciani (pag. 5574), Mortara (pag. 5575), Polacco (pag. 5576), Carasola (pag. 5576, 5578), Torrigiani F., relatore (pag. 5577) e il Presidente del Consiglio (pag. 5578) — Senza osservazioni sono approvati gli articoli da 2 a 7 — L'art. 8 è ritirato (pag. 5579) — Si approvano gli ultimi due articoli del disegno di legge — Giuramento del senatore Marinuzzi (pag. 5573) — Chiusura (pag. 5573) e risultato di rotazione (pag. 5579).*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento dei senatori Jacopo Vittorelli, Vacca Guglielmo e Alfonso De Blasio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Nobile Jacopo Vittorelli, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Di Prampero e Annaratone di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Jacopo Vittorelli viene introdotto

nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Jacopo Vittorelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Vacca Guglielmo, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Astengo e Annaratone di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Vacca Guglielmo viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Vacca Guglielmo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato anche il nuovo senatore De Blasio Alfonso, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Cavasola e Quarta di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore De Blasio Alfonso viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor De Blasio Alfonso del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 548);

Disposizioni per gli esami delle scuole elementari popolari e medie (N. 545);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 577);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 498);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 148.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5: « Ministero - Spese d'ufficio » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 501);

Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 41,438.62 verificatesi nel conto consuntivo 1909-910 in conto dei residui passivi degli esercizi 1908-909 e retro (N. 492);

Provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette (N. 573).

Prego il senatore, segretario, di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazioni all'art. 56 della legge sulla pubblica sicurezza (Norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco o da trattenimento) » (N. 555).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'art. 56 della legge sulla pubblica sicurezza (Norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco o da trattenimento) ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

L'art. 56 del testo della legge sulla pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª) è modificato nel seguente modo (1):

« L'orario, così per l'apertura, come per la chiusura degli esercizi indicati nell'art. 50, è fissato dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

(1) Legge di P. S. testo unico, 23 dicembre 1888, numero 5888, coordinata col Codice penale, e pubblicata col R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144.

Art. 56.

L'orario, così per l'apertura come per la chiusura degli esercizi indicati nell'art. 50, è fissato dall'autorità di P. S. del circondario, d'accordo con la Giunta municipale.

In tutte le sale di bigliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di P. S. del circondario, nella quale saranno indicati i giuochi proibiti.

« In tutte le sale di bigliardo e di giuoco sarà esposta una tabella, vidimata dall'autorità di pubblica sicurezza del circondario, nella quale saranno indicati, oltre i giuochi d'azzardo proibiti a termini del Codice penale, anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

« Senza speciale licenza della predetta autorità e la osservanza delle prescrizioni ch'essa riterrà di imporre nel pubblico interesse, non possono tenersi a scopo di giuoco o di trattenimento, nei luoghi pubblici od aperti per qualsiasi ragione al pubblico, apparecchi meccanismi o congegni automatici di qualsiasi foggia o specie.

« Allorchè il meccanismo o congegno sia tenuto senza licenza o contro il divieto dell'au-

torità competente, esso dovrà essere sequestrato all'atto dell'accertamento della contravvenzione, e, nel caso di condanna, dovrà esserne ordinata la confisca.

« La licenza può essere revocata, quando il concessionario venga meno ad alcuna delle prescrizioni a cui la licenza stessa è vincolata ».

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida » (N. 523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È istituito un posto di notaro nel comune di Monte di Procida, distretto notarile di Napoli.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione degli animali » (Numero 391-A).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la protezione degli animali ».

Interrogo prima il Governo se accetta la discussione sul testo dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto la discussione sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onor. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 391).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARZELLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZELLOTTI. Dirò brevissime parole per associarmi con tutto l'animo alle giustissime considerazioni, che hanno proposto questo disegno di legge; il quale è stato illustrato e dichiarato dall'onor. Torrigiani in una geniale relazione, a cui davvero io non saprei che cosa si potrebbe aggiungere; poichè egli tratta la questione dal punto di vista storico, dal punto di vista umanitario, ed inoltre fa notare giustamente come in questo disegno di legge, mirando a rendere impossibili od almeno a reprimere le inutili torture inflitte agli animali, nello stesso tempo si abbia cura di non eccedere, in modo da impedire l'uso, pur troppo necessario, della vivisezione in vantaggio della scienza. Aggiungerò poi che con tutto l'animo io mi associo agli intendimenti di questa legge, in quantochè essa avrà, nella sua esecuzione, che speriamo sarà curata diligentemente dal potere esecutivo, questo grande vantaggio: di aggiungere un nuovo impulso alla educazione morale del popolo italiano. Il quale non dico che sia l'unico popolo fra i civili che maltratti gli animali; - questo no; - ma certo è, tra i popoli civili - adopererò un'espressione eufemistica - uno di quelli che meno hanno cura degli animali. E dirò di più: che fra i desiderii che hanno tutti coloro, i quali vorrebbero che la educazione del nostro popolo si elevasse sempre più; fra i desiderii di coloro che vorrebbero sempre più nobilitare, educandola, la natura morale degli Italiani, vi è anche un desiderio che non può essere soddisfatto con questa legge, ma che è sottinteso in essa: cioè che il popolo italiano prenda cura degli alberi, che un grande pensatore tedesco ha chiamato anime dormienti, i quali certo sono la vita e l'ornamento maggiore delle campagne.

Se le nostre campagne non torneranno ad ornarsi di alberi, l'Italia non sarà rimboscata, se all'opera delle giuste disposizioni legislative, che mettono un freno al diboscamento, non si aggiungerà quella dell'educazione morale e civile, che avvezzi il nostro popolo ad amare e a rispettare le piante, ad apprezzarne l'utilità, a sentirne la benefica bellezza, a non dilettarsi - come fa ora, come fanno troppo

spesso i fanciulli dei contadini - del triste piacere di sciupare e di estirpare gli alberi giovanetti.

In questi giorni noi celebriamo il cinquantenario del Risorgimento, e in questa grande solennità della patria vittoriosa, il vero trionfatore è il popolo italiano, il quale, nonostante le gravzze del fisco, specie in questi ultimi decenni, e le difficoltà della vita giornaliera, ha saputo con il suo lavoro condurre il Paese ad una relativa prosperità, ad uno stato, certo, confortante e promettente.

Ora, il popolo italiano, come i trionfatori antichi, i quali nel salire al Campidoglio si sentivano susurrare all'orecchio da chi li accompagnava i loro difetti e le loro mancanze, il popolo italiano può e deve permettere che fra le ombre del suo carattere siano notate anche queste: la poca o nessuna cura, che ha delle piante, ornamento e vita della campagna, sorgente di benessere e di salute, e la triste abitudine inumana di maltrattare gli animali. Il disegno di legge, che esaminiamo, si propone sopra tutto di emendare nel nostro popolo questo secondo difetto, ed è per ciò giusto e provvido nei suoi intendimenti e meritevole della nostra approvazione. (*Approvazioni*).

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Io sono costretto a prendere la parola in questa occasione, perchè la legge che ora discutiamo tocca gl'interessi della scienza sperimentale in generale e della fisiologia in particolare. Non posso non esprimere la mia poca soddisfazione nel vedere come l'egregio amico, relatore di questa legge, abbia raccolto certe accuse contro i vivisettori, ispirate dal sentimentalismo che ignora i diritti della scienza, accuse che se fossero vere, dovrei vergognarmi di essere cultore della fisiologia e di aver consacrato a questa scienza tutta la mia vita.

Nessuno mai con coscienza e scienza ha potuto affermare che i fisiologi, in quanto sperimentano sul vivente, siano crudeli e facciano qualche cosa di inutile e di ripugnante al senso morale. Sono queste ingiurie che dobbiamo lasciare a certe beghine inglesi che hanno promosso in Europa le società protettrici degli animali, in concorrenza con quelle protettrici del genere umano. Non sono accuse che si debbano raccogliere da persone serie, che abbiano

coscienza dei grandi progressi e delle utili applicazioni della scienza della vita, e mi sorprende che l'onor. amico Torrigiani, ben noto cultore delle discipline politiche e sociali, le abbia elevate ad argomenti in favore di questo disegno di legge sulla protezione degli animali.

È vero che nelle conclusioni egli in certo modo ritira certe affermazioni e le mette in bocca di persone ignote che chiama fisiologi rappresentativi, quantunque non abbiano lasciato alcuna traccia nella scienza fisiologica.

Certo l'egregio relatore ha voluto produrre un certo effetto in favore della legge, della quale nessuno avverte la necessità, perchè a reprimere gli abusi e i maltrattamenti degli animali, provvede con sanzioni penali abbastanza severe l'articolo 491 del nostro Codice penale, ricordato dal primo articolo di questo disegno di legge.

Io avevo proposto, parlando privatamente coll'onor. amico Torrigiani, che si sopprimesse dall'articolo 10 di questo disegno di legge (che avrà effetti ben limitati, se non nulli, almeno per quanto riguarda la vivisezione), il comma finale che promette un regolamento in cui si dovrebbero stabilire le norme e le prescrizioni tassative, che sarebbero obbligati di seguire coloro i quali otterranno il permesso di fare gli esperimenti sugli animali, pur non essendo nè professori, nè liberi docenti, nè assistenti in quegli Istituti che sono gli unici ove si praticano le vivisezioni per risolvere i problemi della vita. Come è possibile stabilire norme generali di sperimentazione sugli animali viventi, quando si considera che ogni problema fisiologico che s'impreda a risolvere sperimentalmente, esige norme e modalità pratiche speciali per raggiungere lo scopo?

Se, per esempio, il regolamento prescrivesse che chiunque voglia sperimentare sull'animale vivente fosse obbligato di narcotizzarlo per renderlo insensibile, sarebbe con ciò vietata qualsiasi ricerca diretta a determinare le varie sensibilità degli organi. In questi casi il dolore è un male necessario, e quindi non si può impedire di produrlo, se si vuol rispondere al quesito scientifico. Sono tanti i dolori che colpiscono gli esseri viventi, sia per cause naturali, sia per cause accidentali che nessuno crea ad arte, che sarebbe assurdo impedire di aggiungere ad essi una piccola dose

di dolore per uno scopo scientifico elevato, per rischiare un importante problema fisiologico, che può ricevere utili applicazioni all'arte chirurgica, risparmiando all'umanità altrettante sofferenze.

Io credo che chi sarà incaricato dall'onorevole ministro di redigere il regolamento per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 10 di questa legge, si troverà molto imbarazzato, se non vorrà conculcare i diritti della scienza. Se egli si rivolgesse a me, gli direi francamente che mi sento incapace di formulare un regolamento simile.

A mio avviso, questo comma dovrebbe essere soppresso. E questo sostengo quantunque io sarei più severo di quello che non sia stato l'onor. relatore per quanto riguarda la licenza della pratica della vivisezione.

Io direi che nessuno (a meno che non lavori sotto la direzione o sotto la responsabilità di un professore, di un libero docente, o di un assistente a cui il direttore di un Istituto di scienze biologiche accordi piena fiducia) nessuno possa fare vivisezioni.

Io dunque, mentre in principio sono molto più liberale, in pratica sono più restrittivo, e dico che soltanto le persone competenti e abilitate negli Istituti fisiologici, possano praticare liberamente la vivisezione; gli altri lo possono soltanto sotto la direzione e la responsabilità dei direttori degli Istituti fisiologici.

TODARO. Non basta.

LUCIANI. Anche dei professori di anatomia e di qualsiasi scienza biologica, purché insomma lavorino sotto la responsabilità di persone competenti.

Altro non aggiungo. Quando saremo all'articolo 10, farò la proposta che sia eliminato tutto quello che riguarda la licenza alla vivisezione agli incompetenti. Io vorrei si dicesse che qualsiasi cultore di scienze mediche e naturali può esercitare la vivisezione, purché lo faccia sotto la direzione o la sorveglianza di un direttore di un Istituto biologico o di un libero docente autorizzato.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-1912.

Ho pure l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge per la protezione degli animali.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ho chiesto la parola quando il collega Luciani ha detto che soltanto ai professori di fisiologia doveva essere permesso di fare delle vivisezioni...

LUCIANI. Ma ho subito aggiunto, anche ai professori di anatomia.

TODARO. ...Sta bene, ma questo non basta. Non vi deve essere nessuna restrizione in questo campo.

Non solo i professori di anatomia e di fisiologia, ma tutti i patologi ed i clinici e coloro che si occupano di psicologia sperimentale, hanno necessità di fare simili esperimenti. Quindi chiunque deve essere libero di farli, senza bisogno di un decreto che lo qualifichi professore di fisiologia e di anatomia; basta che questi esperimenti sieno diretti alla ricerca della verità, perché tutti possono scoprire la verità.

Questo io dico non per venire alla conclusione che a tutti sia concesso di fare esperimenti in *corpore vili*, ma per esprimere un concetto di libertà, al quale certamente nessuno si può opporre nell'interesse della scienza e del suo progresso.

Al tempo della scuola Salernitana sorse una disputa per sapere se si digerisse meglio lavorando o riposando: *Post prandium stabis aut*

lente deambulabis. E, per averne la dimostrazione, Salimbeni racconta che Federico II invitò a pranzo due individui, e dopo averli fatti mangiare lautamente, l'uno lo mise a letto a riposare, e all'altro diede un fucile e lo mandò a caccia. Al ritorno di questo, aprì il ventre ad ambedue per vedere come la digestione si era compiuta nell'uno e nell'altro. Questa sarà stata forse un'invenzione di Salimbeni, ma gli esperimenti sugli animali sono necessari, per risolvere i problemi che si riferiscono alla formazione degli organi. Il più classico esperimento in questo senso è stato fatto per dimostrare come vi siano due vie nervose, una sensitiva e l'altra motoria.

Carlo Bell, facendo la ricerca dei nervi della faccia, si accorse che alcuni di questi andavano ai muscoli pellicciai ed altri alla pelle, ed allora dedusse da questa osservazione che vi sono nervi di senso e nervi di moto e che le due radici dei nervi che nascono dal midollo spinale, l'una è di senso e l'altra di moto. Ma la prova venne data da Magendie con lo esperimento fatto sopra un asino, dimostrando che le radici posteriori sono di senso e le anteriori sono di moto; scoperta grandissima che è punto di partenza alle numerose conoscenze sopra i centri nervosi, delle quali oggi si è arricchita la psicologia e la psichiatria.

Basta quest'esempio per dimostrare l'importanza che hanno gli esperimenti per il sapere umano, per il *nosce te ipsum*; ma per fare questi esperimenti non si deve pretendere che l'esperimentatore sia esclusivamente un professore di anatomia o di fisiologia. Chiunque si propone la ricerca della verità può servirsi dell'esperimento o per trovarla o per confermarla.

Quindi credo sia da abolirsi l'art. 10 e non vi debba essere nessun regolamento, nessuna restrizione; altrimenti mi si costringe a dichiarare che chi sostiene queste restrizioni, lo fa per creare un monopolio, ed io non voglio il monopolio della scienza per nessuno; la scienza deve essere libera a tutti.

Quanto poi al proteggere gli animali dalle torture, riconosco che la cosa è giustissima, ma credo che questo dipenda piuttosto dai costumi del popolo che dalle leggi che si possono emanare; quando il nostro popolo sarà più ingentilito, saprà che gli animali sono esseri viventi come noi e che, senza motivo, non devono

essere martoriati. Quindi, se questa legge non si facesse, sarebbe meglio, ma se proprio volete farla, rispettate almeno il diritto della ricerca scientifica, necessario per il progresso dell'umanità, perchè a questo e a null'altro servono gli esperimenti fisiologici. (*Bene*).

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. L'onor. Luciani non crede che nei laboratori si sottopongano gli animali a sevizie. Egli ha detto che i fatti di cui si fa cenno nella relazione dell'onor. Torrigiani non sono attestati sufficientemente; io credo invece, e posso dirlo per scienza mia propria, che molti fatti sono anche più orribili di quelli di cui si parla nella relazione.

Del resto, non solo in Italia, ma anche in molti altri paesi si è sentita la necessità di una legge per impedire le inutili crudeltà sugli animali; e basterà far cenno della legge inglese del 1876, nella quale vi sono disposizioni molto più restrittive e severe di quello che si propongono nel presente disegno di legge.

Per esempio, è stabilito in quella, che l'esperimento debba avere lo scopo di una ricerca nuova di fisiologia, e di giovare al progresso facendo acquistare una conoscenza tale da riuscire utile alla vita umana, prolungandola o alleviandone le sofferenze.

LUCIANI. È ridicola questa legge!

GAROFALO. Non credo che i legislatori inglesi siano ridicoli!

In Inghilterra si è creduto fare così opera civile; nè certo quei legislatori furono le beghine, di cui parla il senatore Luciani!

Che crudeltà senza fine si commettano nei laboratori sugli animali, tutti lo sappiamo: i cani sono martoriati in ogni modo ed ogni giorno, e questo non già per giungere alla scoperta di un fatto nuovo, per fare una ricerca che possa condurre a qualche cosa di utile per la vita umana, ma unicamente per dimostrare cose di cui non sarebbe necessario dare alcuna nuova prova, giacchè si tratta di fatti già acquisiti alla scienza. Si fanno conferenze accompagnate da simili esperimenti, soltanto per illustrare fatti scientifici che non sono più messi in dubbio da alcuno. Perchè si deve permettere l'inutile rinnovamento di crudeli esperimenti? Tutto questo non serve alla scienza.

Vi è un dotto scrittore inglese, Charles Taylor

il quale, in un libro intitolato « Vivisection », racconta il seguente fatto (mi permetterà il Senato di leggerlo):

Un medico inglese narra che, essendo studente, si recò una volta alla lezione sperimentale di fisiologia. Venne recato un cane intelligente, bello, delicato; e questo, posto sul marmo, si accorse dagli studenti e dai preparativi, di essere imminente la sua morte, e per ciò cominciò a raccomandarsi con gli occhi e con guaiti agli studenti, ad uno ad uno. Gli studenti, impietositi, scongiurarono il professore a vendere loro, a qualsiasi prezzo, la bestiola, ma non ottennero nulla. Il cane fu torturato crudelmente, ed avendo sopravvissuto, il giorno successivo fu sottoposto a nuove ferite e a nuovi dolori così terribili che ne morì. Scene simili di pietà accadono spesso.

Io credo che questo progetto debba essere approvato dal Senato, perchè potrà contribuire molto alla educazione morale del nostro popolo. Vorrei però che vi fosse aggiunto qualche cosa; vorrei che vi trovasse posto una disposizione corrispondente al desiderato che ho espresso, e cioè, che nessuno esperimento di vivisezione possa mai farsi per illustrare un fatto scientifico già acquisito alla scienza. Sia permesso soltanto quando si tratti di una ricerca che possa condurre a qualche scoperta utile, ma non mai quando si tratta di cose già note, delle quali è inutile qualunque altra dimostrazione, perchè la scienza ne è già in possesso. (*Approvazioni*).

FANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANO. Non vi è dubbio che uno dei migliori obiettivi della scienza sia quello di conoscere le funzioni degli esseri viventi, e che l'esperimento è l'unico mezzo che ci sia concesso per affrontare quegli interessanti problemi. Perciò noi fisiologi dobbiamo talvolta indagare in forma cruenta sul vivo.

Ma ci farebbe grandissimo torto chi disconoscere gli attriti interni che dobbiamo vincere, le repugnanze dell'animo che superiamo quando ci induciamo ad investigare sopra organismi vivi. Ammettere in noi sentimenti di crudeltà è offesa che respingiamo con tutte le forze dell'animo nostro.

Non dimentichiamo del resto che vi è una gamma del dolore. Tutti conosciamo infatti la

relativa insensibilità dolorifica delle razze umane inferiori e da essa possiamo dedurre quanto sia limitata la sensibilità degli animali pel dolore, tanto minore quanto più in basso stanno nella gerarchia dei vivi.

Supporre che un cane abbia una sensibilità paragonabile a quella di un uomo, è una esagerazione che varca i confini del sentimento, per passare nel campo del sentimentalismo.

La descrizione fatta dall'onor. Garofalo di quel cane che quasi si inginocchiava per implorare pietà, degli studenti che si associavano piangenti alle sue supplicazioni e del professore spietato dallo aspetto truce, crudele e sanguinario, che resiste a tale scena pietosa, e squarcia inesorabile il ventre della vittima lacrimosa è un quadro molto manierato e poco verosimile.

La questione del resto è una sola: Ammettete voi che il conoscere gl'intimi determinismi delle nostre funzioni sia la meta più elevata e più utile che l'umanità possa peffiggersi? Volete voi il progresso delle scienze biologiche? Lasciateci allora la piena libertà dello sperimentare e affidatevi al nostro sentimento di rispetto per la vita e per il dolore.

L'onorevole Garofalo vorrebbe che fosse proibito di ripetere un esperimento quando i risultati che da esso si possono trarre sono già acquisiti alla scienza.

Ma forse che vi è qualche fatto completamente acquisito alla scienza? Ogni azione vitale è così immensamente complessa che appena ci è lecito d'intravederne qualche minuscola faccetta; conoscerla completamente non ci sarà forse concesso che in un avvenire molto remoto, e per ogni argomento, anche il più elementare, la profondità della nostra ignoranza è ancora molto maggiore che quella del nostro sapere.

Non vi sono perciò, in biologia, fatti così completamente acquisiti alla scienza che non domandino un'analisi ulteriore feconda di nuova luce e di nuove applicazioni.

Non abbandoniamoci ad una sentimentalità che è segno di debolezza e che non si accorda con quel sano buon senso che è la caratteristica del nostro paese.

In questa delicata questione della vivisezione, lasciamo la più assoluta libertà e affidiamoci al sentimento ed alla intelligenza di coloro che,

essendosi dedicati alla scienza, hanno dimostrato di essere spinti nelle loro azioni da uno dei più alti idealismi che vanti la stirpe umana.

Noi fisiologi abbiamo il diritto, lo ripeto, che non si dubiti del nostro rispetto, non inferiore a nessuno, per la vita e per il dolore.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Avevo sperato che l'Ufficio centrale proponesse qualche emendamento, almeno dal lato giuridico, a questo disegno di legge, generoso certamente ma forse utopistico nei fini, e nei mezzi secondo me inadeguato. Come documento legislativo mi sembra che il disegno di legge sia inferiore all'importanza dell'argomento e allo scopo che il legislatore proponeva.

Si tratta, permettetemi la parola, di un piccolo centone di disposizioni relative a materie diverse l'una dall'altra, che appena hanno tra loro una certa connessione. Sono varie disposizioni, relative agli animali e ai loro protettori, non sufficientemente coordinate; e non si vede la ragione perchè siano raggruppate in unico atto legislativo.

In linea giuridica questo disegno di legge ha difetti che qualunque sereno giurista deve riconoscere. Cominciamo dall'art. 1°. Esso è una aggiunta, una interpretazione, o un commento dell'art. 491 del Codice penale? O che cosa altro esso è? A dir la verità sembra che sia una specie di commento; ora non è ufficio del legislatore quello di commentare. Il legislatore può dettare una legge interpretativa quando il bisogno ne sia sentito per dissensi permanenti nella comune interpretazione, o per deficienza assoluta della giurisprudenza.

Ma quando in questo articolo si dice: « ai sensi dell'art. 491 del Codice penale sono proibiti gli atti crudeli su animali » ecc., si dice quello che già dispone l'art. 491 del Codice penale.

Infatti quali atti crudeli proibisce l'art. 491? Proibisce in genere tutti quelli che l'autorità giudiziaria nell'esercizio della sua augusta funzione, con i pieni poteri che le attribuisce la legge, esaminando ogni singolo caso, ritiene costituiscano maltrattamento e quindi esponga a pena colui che del maltrattamento si sia reso responsabile.

Se si designano tassativamente alcuni casi di maltrattamento, come quelli previsti in que-

sto articolo, sorge il pericolo di dare buon giuoco al cavillo forense che abbonda nei giudizi penali più che nei giudizi civili, sebbene in Italia abbondi tanto e dovunque da sopraffare la buona causa della giustizia. Si potrà sostenere, cioè, che solo nei casi contemplati da questo articolo l possa essere applicata dal magistrato la sanzione dell'art. 491, e non più con quella facoltà che l'ampia formola del testo oggi le assicura.

Io domando, adunque, se con questo art. 1, così come è scritto, non si va contro la finalità ragionevole della protezione degli animali. Costesta norma proibitiva non ha altro scopo che la educazione morale del popolo, perchè non serve alla difesa del diritto di soggetti giuridici, alla categoria dei quali gli animali non appartengono.

Ora, l'accennato scopo viene piuttosto contrastato se si lascia credere che gli arzigogoli dei difensori potranno da ora in avanti restringere il senso ampio dell'art. 491 del Codice penale. Perciò, anzi, mi fa meraviglia che tanto nella relazione del Governo come in quella egregia dell'Ufficio centrale non sia stato avvertito questo punto debole dell'art. 1 della legge.

La legge, negli articoli immediatamente successivi, parla della personalità giuridica delle Società protettrici degli animali; argomento che esce dal campo della giustizia punitiva e del diritto pubblico penale per entrare nel campo del puro diritto amministrativo. Io non scorgo veramente quali vantaggi conferisca questa legge alle Società protettrici degli animali, dopo che avranno ottenuto la personalità giuridica, salvo quello di cui parlerò appresso e che è indicato nell'art. 8. Quindi non vedo come il progetto di legge con le disposizioni relative al conferimento di questa personalità giuridica alle Società protettrici degli animali, conduca direttamente allo scopo di assicurare la finalità della salvezza degli animali da indegni maltrattamenti.

Comunque, fin da ora, alcune di queste Società esistono; se hanno le condizioni richieste dal nostro diritto amministrativo per essere costituite in ente morale, non trovano nessuna difficoltà ad ottenere la necessaria autorizzazione; l'urgenza di una legge la quale parli di queste costituzioni in ente morale, sia pure leg-

germente facilitandole, non mi sembra manifesta.

Ma c'è qualche cosa di più. Questa legge, mentre sembra favorire le Società protettrici degli animali con la loro costituzione in ente morale, invece prepara ad esse un' insidia, quasi quasi vorrei dire una trappola del genere di quelle che i cacciatori di frodo preparano agli animali, maltrattando appunto barbaramente quelli che hanno la sventura di cadervi dentro. E la trappola è negli articoli 5 e 6, per cui queste Società protettrici degli animali, possono vedersi contro loro volontà costrette a diventare Società protettrici degli uomini e forse di quelli che più abbiano maltrattato gli animali, perchè i loro fondi possono essere devoluti ad Istituti di beneficenza, per esempio a qualche ospizio ove trascorre la vecchiaia più di un carrettiere in ritiro, che avrà sulla coscienza chissà quanti maltrattamenti di animali. Ora il criterio logico, puramente giuridico, per cui si determini che vi siano casi di scioglimento di queste Società e devoluzione di loro beni ad istituzioni pubbliche di beneficenza per uomini io non lo vedo.

Accennerò ad un'altra osservazione in linea giuridica. Della questione scientifica non parlo poichè credo che sia troppo tenue l'importanza di questa legge di fronte alle alte esigenze della scienza e credo pure che non si possa fare l'offesa ai nostri scienziati di supportarli dediti ai maltrattamenti verso gli animali per puro *sport*, anzichè per nobilissimi fini della conquista del sapere. Io rimango nel campo giuridico e richiamo l'attenzione del Senato sull'art. 8, il quale parla della facoltà delle Società protettrici degli animali di costituirsi parte civile nei giudizi penali nei casi di contravvenzione alla legge.

Mi sia permesso, onor. colleghi, di parlare anche in nome dell'ufficio che fuori di qui ho l'onore di esercitare, cioè di capo del Pubblico Ministero italiano. Quando si dice che in casi di contravvenzione queste Società hanno diritto di costituirsi parte civile, in sostanza si consacra nella legge un attestato di sfiducia o per lo meno di diffidenza verso l'ufficio del Pubblico Ministero, il quale ha la funzione di fare osservare la legge, non solo col promuovere il procedimento penale, col sostenere l'accusa, col chiedere l'applicazione delle sanzioni

legali, ma altresì, ove occorra, col reclamare contro le sentenze che la legge non abbiano fatto osservare, fino a giungere a quel reclamo supremo, che è mia prerogativa personale, del ricorso alla Corte di cassazione nell'interesse della legge. Ho detto che con questa disposizione altro non si attesta che sfiducia, o per lo meno diffidenza, contro la funzione del Pubblico Ministero, e per questo sento dovere di oppormi ad essa.

La parte civile nel suo significato giuridico normale, come si è sempre saputo fino a ieri, non ha altra funzione processuale che quella di far valere l'azione civile per il risarcimento dei danni derivati dal reato. Io devo rammentare in brevi parole una nozione elementare di diritto processuale: si unisce per ragioni di connessione il giudizio civile sul risarcimento dei danni derivati dal reato, al giudizio penale, e si sottopone allo stesso giudice penale, che deve punire il reato, la domanda del privato che è stato leso nei suoi diritti personali o patrimoniali, perchè con la medesima sentenza si liquidino i danni o almeno si condannano al risarcimento dei danni, salvo liquidazione in sede separata.

Quale danno possono subire le Società protettrici degli animali per un eventuale caso di contravvenzione, per un eventuale caso di violazione dell'art. 491? Quale azione civile propria possono esse esercitare davanti ai magistrati?

Facciamo l'ipotesi di un reato qualunque; quando il reato è stato commesso, e la parte lesa non si è presentata in giudizio penale, o non si è costituita parte civile, e la condanna è stata pronunciata a carico del reo, la parte lesa ha azione davanti al tribunale civile per far condannare il colpevole al risarcimento dei danni, indipendentemente dall'essere o non comparsa in giudizio penale.

Essa spiega tale azione nella stessa qualità giuridica per cui le è dato costituirsi parte civile nel giudizio penale. Or chi potrebbe sostenere che le Società protettrici di animali, nel caso di una condanna per contravvenzione a questa legge, qualora non si siano costituite parte civile, avrebbero azione civile autonoma per il risarcimento dei danni?

Quindi non si tratta della parte civile nel senso classico, universale e costantissimo di

questa parola; ma nell'art. 8 si introduce una qualità nuova di parte aggiunta al Pubblico Ministero, come accusatrice, e quindi non parte civile ma parte pubblica, a cui in senso metaforico è dato il nome improprio di parte civile.

Io non credo che l'autorità giudiziaria, sia nel ramo giudicante che nel ramo requirente che ho l'onore di rappresentare, meriti l'implicita censura di non sapere o volere adempiere i suoi obblighi che il testo di questo articolo le infligge, e soprattutto credo che non sia opportuno di alterare la nozione giuridica acquisita e secolarmente pacifica dell'istituto della parte civile per trasformare questo in una funzione del tutto diversa da quella che la storia e il significato giuridico le assegnano; e sono lieto che l'on. guardasigilli sia presente, perchè la sua parola, se vorrà portarla, non potrà che confortare la mia tesi.

Ma domando al ministro dell'interno e all'on. relatore se le osservazioni che il progetto ha suscitato, se queste poche che io, così all'improvviso, trascinato dall'interesse della discussione giuridica, mi sono permesso di fare, non abbiano un qualche valore per consigliare di sottoporre a nuovo studio l'argomento del disegno di legge.

Non formulo una proposta sospensiva, con la quale mi parrebbe di venir meno al riguardo dovuto all'Ufficio centrale, che conta così egregie ed autorevoli persone nel suo seno; domando al Governo o all'Ufficio centrale se non credano nella loro saviezza di trovare essi una via di uscita per cui il progetto di legge possa essere rimandato e fatto oggetto di nuovi studi, in guisa da evitare le incongruenze e le violazioni ai principii giuridici che manifestamente vi si contengono, ed anche corroggere le dissonanze evidenti fra le varie sue disposizioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il disegno di legge, che oggi si discute innanzi al Senato, non è opera dei ministri attuali, ma del Ministero precedente. Il Ministero attuale ha però consentito assai di buon grado che questo disegno di legge venisse in discussione dinanzi al Senato, rite-

nendo che, anche in questa materia, qualche cosa vi sia da fare, principalmente a scopo educativo, per il nostro popolo. Infatti, come ben disse il senatore Barzellotti, in Italia si assiste frequentemente a spettacoli di maltrattamento di animali, che non depongono a favore dell'educazione del nostro popolo e non ci mettono in buona luce rispetto agli stranieri che vengono in Italia; per conseguenza rimane dimostrata la insufficienza della legge attualmente in vigore. Il Codice penale ha una disposizione molto generica: « Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con l'ammenda sino a lire cento.

« Alla stessa pena soggiace colui il quale, anche per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali a esperimenti tali da destare ribrezzo ».

Come osserva il relatore nella sua relazione, la prima parte di questo articolo del Codice penale, per esempio, non si applicò al caso di accecamento di animali; e noi tutti sappiamo che in molti luoghi si sogliono accecare gli uccelli che si mettono in commercio, perchè dicono che quando sono ciechi cantano meglio. E questo non è certamente uno spettacolo che giovi all'educazione morale del nostro popolo.

La disposizione dell'art. 1, che spiega più ampiamente i diversi modi di maltrattamento di un animale, può giovare anche al popolo che in queste leggi vede quali sono veramente gli atti proibiti.

La formula generica del Codice penale di « incrudelire » forse non è sufficientemente istruttiva anche per le autorità che devono applicarla.

Aggiungo poi che la seconda parte di questo articolo del Codice penale non si occupa del maltrattamento dell'animale, ma solo del ribrezzo che l'esperimento fatto su di esso produce nel pubblico. Il Senato sarà persuaso, come lo sono io, che bisogna curare che questo maltrattamento non avvenga e non soltanto che non avvenga in pubblico in modo da destare ribrezzo.

Quanto alle singole disposizioni, noi siamo in mezzo a due correnti; c'è il sentimento, comune a tutti, di evitare il maltrattamento degli

animali; c'è la cura necessaria, inevitabile degli interessi della scienza.

Su questo secondo punto non ci può essere dubbio; nessuno intende proibire ciò che è necessario per la scienza. In questo ordine di idee sarei un po' dell'avviso del senatore Luciani ed altri, che sia assai difficile fare il regolamento di cui si parla nell'art. 10.

Per quanto riguarda detto articolo, il determinare le modalità per l'esecuzione di siffatti esperimenti scientifici, credo che sia una cosa assolutamente impossibile, perchè bisognerebbe che la scienza fosse già arrivata all'ultimo suo progresso, in modo che potesse dire: gli studi scientifici non si possono fare che in questo modo, ed allora sarebbe inutile farli.

Credo dunque che il predisporre in un regolamento il modo con cui gli esperimenti scientifici si debbon fare sarà cosa assolutamente inattuabile, perchè bisognerebbe sapere fin d'ora ciò che sarà scoperto in avvenire con questi esperimenti.

Sono pertanto dell'avviso che senza alcun pericolo si possa sopprimere questa disposizione, perchè in realtà io (incompetentissimo in questa materia) non solo non sarei capace di fare il regolamento, ma nemmeno saprei bene a chi rivolgermi per sapere in che modo il regolamento si possa fare. Ritengo parimenti che si possa sopprimere l'art. 8, di cui ha parlato il senatore Mortara, perchè realmente è un atto di pura diffidenza verso il Pubblico Ministero l'autorizzare queste Società protettrici degli animali a costituirsi parte civile. La parte civile, come egli disse molto opportunamente, è l'interesse che chi è offeso da un reato ha di chiedere il risarcimento dei danni nello stesso procedimento penale. Chi è che deve avere il risarcimento finale in questo fatto io non lo vedo.

Quindi anche questo articolo si potrebbe benissimo sopprimere.

Io ritengo invece che in questo argomento si possa opportunamente fare qualche cosa che dia una definizione più ampia dei modi nei quali si può commettere il reato di maltrattamento verso gli animali, e sia opportuno, per norma anche degli agenti della forza pubblica, ai quali è affidata la vigilanza su coloro che commettono questi reati. Quanto alla disposizione per autorizzare le Società protettrici degli animali ad erigersi in enti morali credo ci

siano ragioni molto serie per farlo. Intanto, se sono erette in ente morale, possono possedere e possono avere i mezzi, col loro patrimonio, di pagare gli agenti che vegliano per l'esecuzione della legge. Io ritengo quindi che il favorire la costituzione di queste Società, che hanno, non solo lo scopo di reprimere un reato, ma anche quello di imprimere nelle nostre popolazioni sentimenti di civiltà, possa essere utile; e ritengo quindi che, ridotta la legge entro questi confini, essa non dovrebbe trovare ostacolo da parte del Senato.

Io non sono, ripeto, l'autore di questo disegno di legge; l'ho esaminato con la più completa imparzialità e credo che sarebbe opportuno mantenerne quella parte che può condurre a reprimere reati già previsti dal Codice penale ed infondere nelle nostre popolazioni sentimenti di educazione e di civiltà, che non sono mai troppo sviluppati.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Comincio innanzi tutto col ringraziare il senatore Barzellotti del suo autorevole consenso al presente progetto di legge e delle cortesi parole che ha voluto pronunciare a proposito della mia relazione.

Al senatore Luciani risponderò che se io nella relazione ho citato qualche opinione degli antivivisezionisti, l'ho fatto perchè credevo bene mettere innanzi al Senato l'intera questione, ma per concludere che anche i più feroci antivivisezionisti non potevano a meno di riconoscere la necessità della vivisezione.

Debbo poi dichiarare che nè la Commissione, nè io abbiamo mai creduto possibile regolamentare gli esperimenti di vivisezione che si eseguono nei laboratori delle Università, affidandosi alla coscienza degli scienziati.

Il regolamento, di cui all'art. 10, aveva per scopo di determinare con quali condizioni e garanzie dovevano e potevano essere dati quegli speciali permessi a persone estranee all'insegnamento per facultizzarle ad esercitare la vivisezione, e perchè fossero date tutte le garanzie che questa vivisezione fosse fatta seriamente e per scopi scientifici.

Ma per togliere ogni dubbio in proposito mi associo di tutto cuore alla proposta del Presi-

dente del Consiglio di sopprimere l'ultimo comma dell'art. 10.

L'on. senatore Garofalo ha citato a questo proposito le disposizioni della legge inglese; ma tutti sanno, che esse non hanno avuto nessuna pratica applicazione e che non v'è forse paese del mondo dove si faccia più largo uso della vivisezione che in Inghilterra.

Del resto, ripeto, è assolutamente impossibile prescrivere il come deve essere fatto l'esperimento; se il cane deve essere anestetizzato e sacrificato prima che si risvegli; che non possano essere fatti due volte gli esperimenti sullo stesso animale, mentre spesso è necessario ripetere appunto l'esperimento sopra lo stesso animale, farlo guarire, per vedere l'effetto dell'esperimento eseguito sopra di lui.

Ad ogni modo, la Commissione è perfettamente nell'ordine di idee del Presidente del Consiglio, e lo ha dimostrato nel volere, cioè, aggiunta nel primo articolo la parola *inutili*, là dove si dice dei maltrattamenti, appunto perchè non sia possibile dare a questa legge una estensione maggiore di quella che crediamo debba esserle data.

Vogliamo proibire lo inutili crudeltà - non altro -. Altrimenti si potrebbe giungere a credere proibita la pesca, la caccia ed una quantità di altre necessità della vita che ci obbligano a sottoporre gli animali a non piacevoli operazioni, come la castrazione e la uccisione.

Credo quindi che la Commissione sia rimasta nei termini precisi cercando di raggiungere specialmente lo scopo della ragione educativa perchè crediamo che in un paese, dove la delinquenza di sangue è tanto frequente, appunto l'abituare il bambino a vedere davanti a sé spettacoli, specialmente sulla pubblica via, di crudeltà inflitte agli animali possa aver una influenza dannosa per la educazione.

Accetto, in nome della Commissione centrale, sia la soppressione dell'ultima parte dell'articolo 10, sia la soppressione dell'art. 8. A riguardo anzi di quest'ultimo, avevo già accennato nella mia relazione alla possibilità di sopprimerlo senza danno per la legge.

PRESIDENTE. Prima di proseguire nella discussione, ricordo che vi è una proposta di sospensiva dell'onor. Mortara.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ho dichiarato che non facevo una formale proposta sospensiva, per un doveroso riguardo all'Ufficio centrale e rimettevo al senno di esso e del Governo il vedere se fosse opportuno sottoporre le disposizioni del disegno di legge a nuovo studio.

Ho già avuto qualche soddisfazione pel risultato conseguito dalle mie parole, giacchè ho ottenuto che l'art. 8 sia messo in disparte.

Dovrei nondimeno insistere in altre osservazioni specie sugli articoli 1, 3, 5 e 6. Se l'Ufficio centrale ed il Governo non credono di differire l'esame di questo disegno di legge, mi riservo di prendere la parola nella discussione dei singoli articoli e non faccio alcuna proposta di sospensiva.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Seguendo l'ordine delle idee svolte dall'onor. preopinante, credo che una volta ammessa (ciò che sembra incontri il consenso generale), l'abolizione dell'art. 8, ne segue che anche l'art. 2 debba essere facilitato. Io non trovo alcun vantaggio di accordare la personalità giuridica alle Società protettrici degli animali ogni qualvolta esse non possano costituirsi parte civile nei processi dipendenti dalle loro denunce per i maltrattamenti agli animali da esse accertati. Io credo che sia logico e quasi inevitabile, una volta abolito l'art. 8, falcidiare altresì l'art. 2. È una questione giuridica in cui mi dichiaro completamente incompetente. Mi sembra però che questa sia una conseguenza logica dell'abolizione dell'art. 8.

Ed allora, che cosa rimane, una volta abolite queste disposizioni, del disegno di legge?

L'illustre Presidente del Consiglio ha dimostrato con lucidissima parola come l'art. 491 del Codice penale già contempli lo scopo che la presente legge si propone; ha solamente aggiunto che però non ha voluto non accettare questo disegno di legge, iniziato dal suo predecessore, perchè il precisar meglio i casi in cui si fanno questi maltrattamenti e si perpetrano impunemente senza che nessuna autorità se ne preoccupi e reclami per la sanzione dell'art. 491, può esser utile.

Ma a me sembra che con una circolare ai procuratori del Re, con la quale li si richiami alla più stretta osservanza dell'art. 491, si potrebbe raggiungere in modo molto più semplice

questo scopo, senza farne oggetto di una legge speciale, che io dichiaro, per il complesso delle ragioni svolte da me, dal collega Fano, dall'onorevole Mortara e per quello che ha dichiarato l'illustre Presidente del Consiglio dei ministri, sia perfettamente inutile. Avrei perciò accettato di gran cuore la sospensiva: mi riservo ad ogni modo di votare contro questo disegno di legge.

DEL GIUDICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL GIUDICE. La conclusione a cui è venuto l'onorevole senatore Luciani, che cioè dall'abolizione dell'art. 8, la quale pare si ammetta senza contrasto, ne venga anche quella dell'art. 2, mi sembra giuridicamente inesatta. Perocchè il sopprimere l'art. 8 vorrebbe dir questo: che nelle Società protettrici degli animali non si ravvisa quell'interesse specifico che possa giustificare la loro costituzione di parto civile. Ma, riguardo poi alla personalità civile, della quale possono essere investite siffatte Società, è un'altra cosa.

La personalità giuridica non si attribuisce soltanto per la facoltà di costituirsi parte civile nei giudizi, ma si determina altresì per altri scopi. Ne accenno uno: la personalità civile di una Società assicura meglio i mezzi materiali di esistenza; l'assicura meglio che non quando manchi tale qualità, come ad esempio essa può acquistare, può essere oggetto di disposizioni testamentarie, può essere onorata da legati, ecc.

Quindi non vi è alcuna connessione necessaria e logica tra l'art. 8, che si può ammettere benissimo sia cancellato, e l'art. 2 che riguarda la concessione della personalità giuridica a queste Società.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi permetto osservare al senatore Luciani, il quale invocò quasi la mia testimonianza, che io non dissi essere inutile la costituzione in ente morale, ove fosse abolito l'articolo 8; tutt'altro. In primo luogo, come ha osservato il senatore Del Giudice, e come avevo accennato anch'io, le Società costituite in ente morale possono possedere validamente, mentre non essendo costituite in ente morale, non possono nè acquistare, nè possedere.

Aggiungo che, se queste Società non sono costituite in ente morale, non possono invocarsi garanzie di vigilanza da parte del Governo; inoltre non si potrebbe dare ai loro agenti la qualità di agente di pubblica sicurezza, come prescrive l'art. 7. Ciò ha grandissima importanza, perchè quando un agente ha la qualità di agente di pubblica sicurezza, il suo verbale fa fede in giudizio fino a prova in contrario ed è uno degli elementi più efficaci che possano aversi per la repressione di tali reati. Queste guardie prestano giuramento dinanzi al pretore.

Aggiungo che con l'art. 9 si devolve a beneficio di queste Società una parte delle ammende alle quali vengono condannati i colpevoli di maltrattamenti verso gli animali, la qual cosa non si potrebbe fare se queste Società non avessero una personalità giuridica.

Dire che queste disposizioni siano diventate inutili, perchè è abolito l'art. 8, sarebbe dire cosa giuridicamente non esatta.

Ecco le ragioni per le quali io mi ero limitato a proporre l'abolizione dell'art. 8 e non avevo contrastato le altre parti della legge.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Giuramento del senatore Marinuzzi avv. Antonio.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Marinuzzi avv. Antonio, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Todaro o Inghilleri di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Marinuzzi viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Antonio Marinuzzi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno pre o parte alla votazione i senatori: Annaratore, Astengo.

Baccelli, Balestra, Barracco Giovanni, Bar-

zellotti, Basile, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta, Bruno.

Camerano, Cavasola, Cefaly, Cencelli, Chiesa, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Prampero, Di San Giullano, Di Terranova, Doria Pamphili, De Blasio.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Fortunato.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Guala, Gualterio, Grenet.

Inghillieri.

Lojodice, Luciani, Lanciani.

Malaspina, Malvano, Manassci, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzioti, Mazzolani, Mazzoni, Mole, Monteverde, Morra.

Passerini, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponza.

Quarta.

Ridolfi, Riolo, Ruffo.

Salvarezza, Scaramella-Manetti, Schupfer, Simondo, Solinas-Apostoli.

Taiani, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vaccaj, Veronese, Vacca, Vittorelli.

Zappi.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Continuiamo ora nella discussione del disegno di legge per la protezione degli animali, e passeremo all'esame degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 491 del Codice penale sono proibiti gli atti crudeli su animali, e specialmente l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non sono più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie sul trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

I contravventori saranno puniti e termini del citato art. 491 del Codice penale.

LUCIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCIANI. A me sembra che su questo articolo vi sia da fare alcune osservazioni.

Per esempio, l'articolo proibisce tutti i giuochi che importino strazio di animali. Tra questi giuochi c'è anche il tiro al piccione, anzi questo è un caso tipico.

Ora, il tiro al piccione l'ho visto fare in Germania su vasta scala anche nei paesetti, ed è un esercizio che serve ad addestrarsi al tiro ed ha un carattere sportivo, ginnastico e, diciamo anche, militare. Ora parlando di giuochi che importano strazio agli animali io credo si voglia alludere propriamente a questo, perchè non conosco altri giuochi in Italia in cui si faccia strazio degli animali.

Seguono poi le sevizie nel trasporto del bestiame; e poi l'accecamento degli uccelli. Ma l'accecamento non si fa mica per divertimento. Tutti i cacciatori sanno che si accecano i fringuelli perchè cantino. L'accecamento non crediate che sia un'operazione molto dolorosa, perchè si può fare colla punta rovente di un ago infisso nella cornea che immediatamente rende opaca la lente sottostante, che produce la cecità completa.

Gli uccelli provano lo stesso dolore istantaneo che produrrebbe il toccamento di una punta rovente sulla cute dell'uomo che è tanto più sensibile della cornea dell'uccello. Ora qual'è lo scopo dello accecamento dei fringuelli? Non mi fo qui paladino dei cacciatori, ma è certo che la caccia col così detto roccolo o paretaio si dovrebbe smettere, se non vi fosse il canto d'amore dei fringuelli ciechi, che induce gli uccelli di passaggio a soffermarsi nel paretaio. (*Oh, oh, si vide*).

Dopo accecati questi uccelli si tengono in un ambiente chiuso ed oscuro, perchè dopo l'operazione hanno ancora la sensazione del chiaro e dello scuro, solamente non veggono l'immagine degli oggetti. Quando dall'oscuro si conducono all'aperto per far da richiami, allora cominciano a cantare come se fosse primavera. Dico questo non perchè io sia cacciatore (mi sarebbe mancato il tempo di diventarlo), ma perchè l'approvare l'articolo così come è, porterebbe praticamente alla conseguenza di far smettere quella caccia che è nota col nome di roccolo e che produce all'erario un provento non indifferente, perchè per avere la licenza di cacciare col paretaio si

pagano non so se 50 o 60 lire all'anno. E non è neanche uno sport dannoso, poichè mentre la caccia coi lacci distrugge gli uccelli e fa danno all'agricoltura, essendo gli uccelli in genere inattivatori, invece la caccia col roccolo (e me lo sa dire il collega Di Brazzà qui presente) è quasi innocua riguardo alle specie, perchè anche nelle giornate più favorevoli di grande passaggio di uccelli emigranti, non è mai molto cospicua la quantità degli uccelli che si catturano.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non entrerò nella questione tecnica venatoria del paretajo, che potrebbe condurre alla soppressione di un inciso in questo articolo di legge; d'altronde ho il dispiacere di annunciare all'onor. Luciani che è già giurisprudenza stabilita (ed è anche questo un motivo del mio dubbio che l'articolo raggiunga l'effetto contrario a quello che si propone) per sentenze della stessa Corte di cassazione, oltre che dei tribunali minori, che l'accecamento degli animali preveduto da questo articolo sia un reato previsto e punito dall'art. 491 del Codice penale. Si vede da ciò come l'art. 491 abbia veramente una elasticità di applicazione abbastanza umanitaria per non essere necessario di ampliarla con disposizioni nuove, almeno in questa parte.

Tuttavia insisto nel sostenere che qualora si voglia ampliarne il significato bisogna adottare una formola diversa da quella proposta nell'art. 1 ora in discussione.

Io faccio preghiera tanto all'onorevole relatore quanto all'onor. ministro dell'interno perchè almeno accolgano una mia modestissima proposta, quella cioè di mutare le prime due parole dell'articolo. Quando un testo di legge, che si riferisce ad un altro, si dice: « Ai sensi dell'articolo *tot* sono puniti » ecc., diamo esca agli avvocati di sostenere che quelli specificati da quest' articolo sono i soli casi di maltrattamento di animali, mentre che nostro proposito è di indicarne alcuni in più, per il dubbio che la giurisprudenza non li comprenda nell'articolo del Codice penale.

La logica vuole quindi che si dica: « Salvo quanto è disposto nell'art. 491 » ecc., od altra simile espressione, in modo da lasciare alla giurisprudenza la facoltà di interpretare sem-

pre l'art. 491 con quei criteri che crederà più opportuni, attingendoli da ragioni di diritto, di umanità e di educazione.

Ripeto che questo è un adattamento a cui io mi accomodo perchè non voglio fare opposizione troppo viva.

Avrei stimato meglio di non parlare affatto di interpretazione dell'art. 491; ma, se mai, mi sembra opportuno di correggere la dizione dell'art. 1 di questa legge in modo che risulti chiaro che si tratta di una interpretazione estensiva non restrittiva.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Circa la questione sollevata dall'onor. Luciani, relativa ai giuochi proibiti, ne rammenterò uno perchè se ne è parlato tanto pochi giorno or sono: la corrida dei tori. Vi è anche il combattimento dei galli, che si usa largamente in Inghilterra, nonostante la estrema sensibilità delle donne inglesi per i tormenti agli animali.

Quanto al tiro al piccione e ad altri sport di tal genere, la minoranza della Commissione avrebbe voluto includerli fra i giuochi proibiti; ma la maggioranza dell'Ufficio non ha creduto entrare in quella via che potrebbe condurci a proibire molte forme di caccie...

LUCIANI. Non la caccia al piccione, il tiro al piccione.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. Ma dove è, onor. Luciani, la differenza fra caccia e tiro? Il risultato sostanzialmente, nei riguardi dell'animale, è identico. Il piccione viene colpito e ucciso, senza essere tormentato nell'un caso e nell'altro.

Circa la questione dell'accecamento degli uccelli il senatore Mortara ha rammentato che il pretore di Arezzo, dopo molte incertezze dei tribunali, ha finito per condannare a 100 lire di multa un acciecatore di uccelli, e che la Corte di cassazione di Roma ha confermata la sentenza. Quindi si tratta di cosa ormai passata in cosa giudicata e non si fa che confermarla. Io non lo posso assicurare in modo positivo, ma non credo che senza uccelli accecati, non ci saranno più nè paretai nè roccoli, nè tese; si afferma da molti che gli uccelli ciechi non sono assolutamente indispensabili. I richiami ciechi hanno il vantaggio di cantare

di più perchè, come diceva il collega Luciani, trovandosi all'aria aperta, sentendo l'effetto dell'aria, mentre in generale sono tenuti rinchiusi, credono di essere in primavera e cantano.

Ma questo risultato si ottiene anche con gli uccelli alluminati, purchè tenuti al buio e messi fuori solo al momento della tesa.

Se poi l'essere ciechi sia un godimento per gli uccelli, è un'altra questione. Io ho inteso molti uccelli ciechi cantare nei paratoi, ma nessuno di essi mi ha fatto questa confidenza (*si ride*). È certo che l'accieciamento è una crudeltà che si ritiene inutile, e noi abbiamo creduto di dovere confermare la proibizione di questa crudeltà.

Quanto alla proposta Mortara, poichè mi sembra che il ministro l'accetti...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo l'accetta.

TORRIGIANI FILIPPO, *relatore*. ...dichiaro che anche noi l'accettiamo, perchè con essa non si fa che chiarire meglio il concetto dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Mortara di voler precisare la sua proposta.

MORTARA. La proposta mia sarebbe questa, di dire: «salvo il disposto dell'articolo 491» e mantenere il resto dell'articolo.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ho chiesto la parola per una questione di pura forma. A me pare che si potrebbe omettere questa formula iniziale «salvo il disposto dell'articolo 491» ecc. È formula adoperata per le riserve; parrebbe quindi che l'articolo 491 contenesse qualche cosa di diverso, mentre qui si tratta invece di casi che ricadono sotto lo stesso articolo, tantochè sarebbe più esatto dire: «fermo» anzichè «salvo». Ma io direi semplicemente: «Sono proibiti gli atti crudeli» ecc. Mantenendo poi la dizione finale del capoverso «I contravventori saranno puniti a termini dell'articolo 491 del Codice penale», si farebbe di codesto articolo un sufficiente richiamo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io preferirei la formula del senatore Mortara anche per far salva tutta la giu-

risprudenza che finora si è svolta nella interpretazione di questo articolo. Non credo bene far getto di tutta la scienza giuridica che si è già affermata con le sentenze finora proferite su questo argomento. Io sarei quindi d'avviso che si potesse dire: «Fermo il disposto dello articolo 491» e lasciare il resto dell'articolo come è.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Non ho nessuna difficoltà di accettare la dizione proposta dall'onor. Presidente del Consiglio, vale a dire di mantenere la formula: «Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale», ed aggiungere poi: «Sono specialmente proibiti...», ecc.

(*Segui di assenso*).

MORTARA. ...Così sarebbe perfezionata la formula.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Esaurita, come mi pare, di pieno accordo la parte formale dell'articolo, io mi decido a prender la parola in seguito allo scambio di idee e di parole avvenute tra l'onorevole Luciani e l'onorevole relatore e precisamente per quanto riguarda i maltrattamenti e le sevizie degli animali in occasione di giuochi.

Signori colleghi, si dice, o forse non è completamente esatto, che il progetto di legge sia stato presentato principalmente sotto la spinta del desiderio di educare, di migliorare l'educazione del sentimento delle classi popolari. Ora se così è io non faccio distinzioni, o ne faccio una in senso inverso, tra le sevizie per sfruttamento industriale, e le sevizie o le uccisioni a scopo di divertimento.

Come educazione popolare, per me, è difetto assai peggiore il tiro al piccione (divertimento per signori), del maltrattamento del povero asinello che per gli anni e per il cattivo nutrimento s'enta a portare la soma od a trascinare il carro. Questo fatto è sovente il prodotto della necessità, l'esponente di uno stato di miseria, su per giù, molte volte comune al conduttore ed alla bestia condotta; e sulla massa popolare può anche il maltrattamento in tali condizioni produrre un effetto diverso dall'incitamento a crudeltà. Ma l'uccisione di quattro o cinquecento piccioni, l'uno di seguito all'altro, per puro spasso, non è un cattivo mezzo

di educazione? Lo è, per me, grandissimo. E dopo questa legge varrà anche ad insegnare che vi sono dei privilegiati, i quali, per loro divertimento, senza alcuna utilità, senza nemmeno la scusa del procacciarsi un cibo, più o meno prelibato, distruggono in una giornata, come gara tra di loro a chi ammazza di più, tre o quattrocento piccioni od altri consimili esseri innocui, senza incorrere in alcuna responsabilità, nè molestia.

Io perciò intendo si specifichi che nella proibizione della legge sono compresi tutti codesti giuochi che formano oggetto di gare, così dette sportive, ma che in sostanza sono vere macellerie.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGINI FILIPPO, *relatore*. Come ho già detto, a me pare che in questo modo si allarghi troppo la portata di questa legge. Se si dice « a scopo di divertimento » allora bisognerebbe proibire la caccia, la caccia alle quaglie, ai fagiani: o se si va avanti in quest'ordine di idee bisogna proibire di tirare il collo a un pollo, che è più crudele modo di uccisione in confronto delle fucilate. In questo modo proprio mi sembra che si andrebbe ad una esagerazione eccessiva. Allora, quale maggior tormento di quello sopportato da un pesciolino che, attaccato ad un amo, aspetta vivo che un altro più grosso vada a morderlo ed inghiottirlo per essere preso a sua volta. Ma finiremo per non mangiare più pesci, non mangeremo più polli, più piccioni, più quaglie, più carne di nessuna specie e diventeremo tutti vegetariani! Io dico quindi che dobbiamo tenerci nei limiti fissati dal disegno di legge e proscrivere solo i maltrattamenti *inutili*, nel senso assoluto della parola.

L'Ufficio centrale quindi non accetta l'emendamento del senatore Cavasola.

PRESIDENTE. Persiste l'onor. Cavasola nel suo emendamento?

CAVASOLA. Io non voglio fare la difesa della caccia; ma, ad ogni modo, la caccia agli animali, in stato di piena libertà, è una cosa molto diversa dall'organizzazione del tiro al piccione, alla quaglia o ad altri uccelli, prima ingabbiati e poi mediante determinati apparecchi meccanici disposti in modo, che tirando una funicella, l'animale, rimasto libero, vola e, non il cacciatore, ma colui che si esercita al

tiro, come sparerebbe su un bersaglio, senza altro scopo o utilità sua, uccide, trenta, quaranta, cento animali, dei quali non sa che farsi. Questa è una uccisione per mero e puro gusto di uccidere, e credo sia un pessimo esempio. Quindi io insisto che si aggiungano in fine del comma le parole « o per scopo di divertimento ».

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Cavasola è appoggiato.

(È appoggiato).

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole senatore Cavasola ha presentato un emendamento al primo comma dell'art. 1 consistente nell'aggiunta, alla fine del comma stesso, delle parole: « o a scopo di divertimento ».

Questo emendamento non è accettato dall'Ufficio centrale.

Domando all'onorevole Presidente del Consiglio se lo accetta.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo non ritiene necessario l'emendamento proposto dal senatore Cavasola, tanto più che esso non raggiungerebbe lo scopo che egli si propone, perchè, aggiunto in questa parte dell'articolo, direbbe che sono proibite le inutili torture. Ora, nel caso fatto dall'onorevole Cavasola non si tratterebbe di tortura, ma di semplice uccisione; il che è ben diversa cosa.

CAVASOLA. Ma c'è lo strazio!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onor. senatore Cavasola.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'intero art. 1 con l'emendamento dei senatori Mortara e Polacco:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non sono più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie sul trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

I contravventori saranno puniti a termini del citato art. 491 del Codice penale.

Chi l'approva voglia alzarsi.
(Approvato).

Art. 2.

Possono conseguire la personalità giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti, o scopi affini:

a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace applicazione dell'art. 491 del Codice penale e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli animali;

b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrando a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;

c) educare le popolazioni a non incedere verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali.
(Approvato).

Art. 3.

Il conferimento della personalità giuridica alle Società protettrici degli animali e l'approvazione del relativo statuto sono fatte con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore della Sanità pubblica e del Consiglio di Stato.

Alle stesse formalità sarà assoggettata l'approvazione delle successive modificazioni che le Società intendessero apportare ai propri statuti.

(Approvato).

Art. 4.

Le Società protettrici degli animali, già erette in ente morale al momento della pubblicazione della presente legge, saranno ammesse ad usufruire dei vantaggi da essa apportati, purché ne facciano domanda al Ministero dell'interno, trasmettendo una copia nei propri statuti e

quelle altre notizie che venissero richieste circa la loro situazione patrimoniale ed il loro funzionamento.

(Approvato).

Art. 5.

Le Società protettrici degli animali costituite in ente morale dovranno inviare copia dei loro bilanci preventivi e dei loro conti consuntivi al prefetto della provincia.

Ove il prefetto riconosca che per deficienza di mezzi, o per cattiva o negligente amministrazione la Società non possa rispondere ulteriormente allo scopo per cui fu eretta in ente morale, ne proporrà lo scioglimento al Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 6.

Ricevuta tale proposta, il Ministero dell'interno dovrà anzitutto esaminare se con opportune riforme la Società possa essere posta in grado di ulteriormente funzionare; nel quale caso saranno, anche di ufficio, introdotte nello statuto per decreto Reale le necessarie modificazioni, sentito il Consiglio di Stato. Ove il Ministero riconosca che la Società non possa in alcun modo funzionare, ne promuoverà lo scioglimento per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

L'eventuale patrimonio sociale resterà devoluto di diritto alla Congregazione di carità del comune in cui la Società aveva la sua principale sede, o a quell'altra istituzione di beneficenza che fosse designata nello Statuto.

(Approvato).

Art. 7.

Le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purché posseggano i requisiti di cui all'art. 81 del regolamento approvato con Regio decreto 26 agosto 1909, n. 666.

Il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto.

Il prefetto potrà altresì revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogni qualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.

Contro il provvedimento del prefetto è am-

messo ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30.

Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.

(Approvato).

L'articolo 8 è stato ritirato d'accordo tra l'Ufficio centrale e il Governo.

L'art. 9 diventa quindi l'art. 8; ne do lettura.

Art. 8.

Metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge o dell'art. 491 del Codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Società protettrici degli animali, sono devolute alle Società stesse.

(Approvato).

Dell'articolo 10, ora 9, l'Ufficio centrale e il Governo hanno ritirato l'ultimo comma. Quindi l'articolo 9 direbbe così:

Art. 9.

Gli esperimenti scientifici su animali viventi, ove non si tratti di quelli eseguiti da docenti o assistenti nelle Università o in altri Istituti scientifici del Regno, o dai sanitari e veterinari addetti ai laboratori e agli uffici governativi potranno essere fatti soltanto da persona munita di speciale licenza da rilasciarsi dal Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero della pubblica istruzione. In essa si stabiliranno anche i luoghi dove gli esperimenti potranno essere eseguiti.

La domanda di licenza dovrà essere munita anche della firma del preside della Facoltà di medicina di una Università del Regno.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	97
Favorevoli	87
Contrari	10

Il Senato approva.

Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie:

Senatori votanti	97
Favorevoli	83
Contrari	14

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	97
Favorevoli	75
Contrari	22

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 9,516.41 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	97
Favorevoli	86
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 148.58 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 5: « Ministero - Spesa d'ufficio » (Spesa facoltativa) dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-910:

Senatori votanti	97
Favorevoli	86
Contrari	11

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze di pagamenti per lire 41,438.62 verificatesi nel conto consun-

tivo 1909-910 in conto di residui passivi degli esercizi 1908-909 e retro:

Senatori votanti	97
Favorevoli	85
Contrari	12

Il Senato approva.

Provvedimenti a favore delle provincie invase dalle cavallette:

Senatori votanti	97
Favorevoli	89
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all' art. 56 della legge di pubblica sicurezza (norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento) (N. 555);

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida (N. 523);

Provvedimenti per la protezione degli animali (N. 391).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 578);

Sulla cittadinanza (N. 164);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (N. 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 19 giugno 1911 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricordi delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 13 GIUGNO 1911

Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie.

Art. 1.

Gli esperimenti bimestrali e trimestrali prescritti dal regolamento legislativo, approvato con Regio decreto 13 ottobre 1904, n. 593, sono aboliti.

Nelle scuole elementari e popolari alla fine di ogni bimestre, e nelle scuole secondarie alla fine di ogni trimestre, si assegnerà, nel modo che sarà determinato col regolamento, a ciascun alunno, per ciascuna materia, un numero di punti da zero a dieci secondo il profitto accertato; analoga assegnazione di punti sarà fatta per la condotta tenuta dall'alunno.

Art. 2.

La promozione alla quarta classe del ginnasio, alla seconda dell'Istituto tecnico, il compimento, la maturità e la licenza si ottengono soltanto per esame. Nel classificare le prove di esame si deve tener conto del valore intellettuale e morale dimostrato dall'alunno durante l'anno scolastico.

La promozione alle altre classi è conferita senza esame nelle materie nelle quali l'alunno abbia ottenuto nell'anno una media di punti bimestrali e trimestrali, secondo l'art. 1, non inferiore a sette decimi, se appartiene alle scuole elementari e popolari o alle prime due classi delle scuole medie di primo grado, non inferiore a otto decimi nei rimanenti casi.

La media di condotta necessaria pel conseguimento della promozione senza esame è, in tutti i casi, di almeno otto decimi.

Il Governo del Re ha facoltà d'istituire per regolamento esami di semplice graduazione per gli alunni promossi senza esame.

Art. 3.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, l'una estiva al termine dell'anno scolastico e l'altra autunnale al principio di questo.

L'alunno è ammesso agli esami di promozione della sessione estiva soltanto per le materie, nelle quali o abbia riportato una media di almeno cinque decimi dei punti bimestrali o trimestrali assegnati, secondo l'art. 1, pel profitto nello studio, o abbia ottenuto almeno punti sei nell'ultimo bimestro o trimestre, e abbia in ogni caso una media in condotta di almeno sette decimi.

Art. 4.

Nelle scuole medie il candidato riprovato negli esami di un anno è ammesso a sostenere gli esami stessi nelle sessioni di un altro anno soltanto. L'alunno può essere iscritto alla stessa classe soltanto per due anni.

Per motivi eccezionali il Consiglio dei professori con deliberazione motivata, inappellabile, a maggioranza dei quattro quinti dei membri presenti, può consentire la iscrizione o l'esame per un terzo anno.

Art. 5.

I candidati agli esami di promozione alla quarta classe ginnasiale o alla seconda d'istituto tecnico e i candidati alla licenza dal ginnasio o dal liceo o alla licenza dalla sezione fisico-matematica dall'istituto tecnico, i quali siano stati riprovati soltanto in due materie, che non siano l'italiano e la storia, possono

conseguire la dichiarazione d'idoneità o la licenza limitate.

Tale dichiarazione d'idoneità e tale licenza limitate possono essere conferite soltanto con voto unanime della Commissione esaminatrice. Esse sono, agli effetti legali, parificate al certificato di promozione alla classe superiore o alla licenza ordinaria, ma non danno diritto a proseguire gli studi nel ginnasio, nel liceo o nella sezione fisico-matematica dell'istituto tecnico o all'ammissione all'Università e agli istituti universitari.

Art. 6.

I capi degli istituti governativi e pareggiati d'istruzione media di ogni provincia si riuniscono in adunanze generali sotto la presidenza del provveditore agli studi, di regola due volte l'anno, per prendere accordi sugli esami, sulla distribuzione della scolaresca fra i vari istituti dello stesso ordine, sugli orari, sulle norme comuni da seguire e sui provvedimenti generali da adottare in materia didattica e disciplinare, sulle proposte da presentare al Ministero intorno alle classi aggiunte ed all'assegnazione di esse o per conferire e discuterò sui bisogni comuni ai vari istituti della sede e della provincia.

Si potranno tenere anche adunanze parziali di capi istituti dello stesso ordine di scuole.

Alle riunioni sono invitati anche i presidenti delle giunte di vigilanza sugli istituti tecnici e nautici.

Ai capi d'istituto per tali riunioni spetta il rimborso delle spese di viaggio, a norma del regolamento. Ai capi d'istituti pareggiati tale rimborso è dovuto dall'ente che mantiene la scuola.

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 2 della legge 28 luglio 1904, n. 403, e 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 14 giugno 1907, n. 324.

Con decreti Reali potranno essere apportate modificazioni alle disposizioni del regolamento per gli esami nelle scuole elementari, popolari e medio approvate con R. decreto del 13 ottobre 1904, n. 598, sentita la giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione relativamente alle scuole medie e la sezione della Giunta stessa per l'istruzione primaria e popolare relativamente alle scuole elementari e popolari.

Art. 8.

Per decreto Reale sarà stabilito il giorno dell'attuazione della presente legge.

CLXXVI.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

e poi del Vice-presidente BLASERNA

Sommario. — *Giuramento dei senatori Sinibaldi (pag. 5585), Lustig (pag. 5585) e Sandrelli (pag. 5588) — Volazione a scrutinio segreto (pag. 5586) — Nella discussione generale del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per il 1911-912 (N. 578) parlano i senatori Munassei (pag. 5586), Astengo (pag. 5588), De Cesare (pag. 5589), Veronese (pag. 5589), Belloni, relatore (pag. 5597) e il ministro delle finanze (pag. 5595) — Approvato un ordine del giorno del senatore Astengo ed altri (pag. 5599), si chiude la discussione generale (pag. 5599) — Al cap. 215 fa una raccomandazione il senatore Belloni, relatore (pag. 5619) cui risponde il ministro (pag. 5619) — Senza discussione sono approvati tutti gli altri capitoli del bilancio e i riassunti per titoli e categorie; lo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo di massa del Corpo della R. Guardia di finanza e gli articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 5645) — Presentazione di relazioni (pag. 5599, 5619, 5645) — Chiusura (pag. 5599) e risultato di volazione (pag. 5645)*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno od i ministri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia o dei culti, e della pubblica istruzione.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento dei senatori Sinibaldi e Lustig.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Sinibaldi avvocato Tito, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Biscaretti e Fabrizi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Sinibaldi avv. Tito viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Sinibaldi avv. Tito del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio dello sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Lustig prof. Alessandro, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Chironi e Camerano di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Lustig prof. Alessandro viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Lustig prof. Alessandro del prestato giuramento, lo

proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'art. 56 della legge di pubblica sicurezza (norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco o da trattenimento);

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Monte di Procida;

Provvedimenti per la protezione degli animali.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di voler procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 578*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Manassei.

MANASSEI. Nella discussione dei bilanci vi è piena facoltà di parlare su qualunque materia, su qualunque oggetto si riferisca al bilancio stesso. Mi permettano quindi il Senato e l'onor. ministro di richiamare la loro attenzione sull'interpretazione e sulla applicazione che si dà alla legge nei casi di gravi infortuni celesti.

In ogni catasto questi infortuni sono previsti e in qualche modo ad essi si provvede.

Questi infortuni un tempo erano assai rari; oggi, non si sa per quale ragione, sono divenuti più frequenti. Quindi l'argomento non solo, a mio parere, ha una importanza giuridico-costituzionale, ma ha anche, purtroppo, una importanza di attualità.

Ed infatti recenti sono le memorie di molti disastri, di inondazioni e di uragani che hanno afflitto alcune regioni d'Italia, come le Puglie, Napoli, la Liguria e, recentemente, Viareggio.

Non è un argomento lieto, ma io credo che abbia qualche importanza.

Gli antichi catasti italiani e le antiche leggi tributarie avevano delle disposizioni che provvedevano a questi disastri eventuali; però queste disposizioni erano informi, varie, incoerenti; e non solo queste erano le difformità e le sperequazioni che esistevano, ma i catasti stessi da uno Stato all'altro presentavano disuguaglianze e sperequazioni enormi. Saviamente il Governo italiano, pensò a fare un conguaglio delle varie imposte fondiari e dei vari catasti. Venne così la legge del 14 luglio 1864, legge che fu chiamata « di conguaglio ».

In questa legge, non solo si stabilirono i contingenti dei vari compartimenti, che furono designati in numero di 9, ma si ridussero quelle imposte e quei contingenti che si riferivano a compartimenti che avevano gli estimi maggiori degli altri. Infatti vediamo che il compartimento del Piemonte da 15,007,058 fu portato a 20,079,106; il contingente delle provincie romane era di 12,535,000 lire e fu portato a 11,570,675 lire. Il che prova che gli estimi del primo compartimento erano inferiori, e quelli relativi al secondo compartimento superiori.

Ora, gli infortuni in ogni catasto si sono sempre distinti in due categorie: infortuni meno gravi, periodici, ricorrenti, prevedibili; altri più gravi, straordinari ed imprevedibili. Certo è che i prevedibili, cioè quelli di minor conto, nei catasti, e specialmente nei catasti geometrici, erano preveduti ed erano scomputati nell'estimo.

Questo prima della perequazione di conguaglio che avvenne nel 1864: dopo questa perequazione, sia pure sommaria, le deduzioni, che erano state fatte a titolo di sgravio, scomparirono, furono assorbite interamente dalle nuove cifre della imposta. Quindi non era più il caso affatto di fare una differenza tra il trattamento di un compartimento con quello di un altro, per la ragione che, nella formazione dei catasti, si erano dedotte alcune somme a titolo di sgravio.

Ed infatti la legge del 1864, che era una

egge generale dello Stato, eguagliava e parificava i contingenti, e non potendo raggiungere immediatamente la perequazione delle provincie nei comuni e dei singoli, voleva però affrettare almeno la perequazione generale. E questa legge all'art. 13 stabiliva che nei casi di minorazioni di imposte, di sgravi ecc., si dovesse reimporre sul contingente l'imposta mancata. Questo fu un principio generale, riferito a tutti i compartimenti indistintamente.

Ma io domando: fu data applicazione a quella legge? No, nonostante che si avesse intenzione di uguagliare le condizioni di tutti e fosse questo l'intendimento e lo scopo della legge, si vollero mantenere queste pretese differenze e deduzioni agli estimi, che preesistevano alla legge del conguaglio.

Quindi io non ho alcun dubbio di affermare che l'applicazione di quella legge non vi fu, secondo il vero spirito costituzionale, perchè il potere esecutivo di quel tempo l'interpretò a suo modo, e ad essa non si attenne. Dopo questa legge ne sopraggiunse un'altra, perchè la legge del conguaglio, che doveva avere effetto fino al 1867 (e un articolo della legge stessa stabiliva che a quella data sarebbe stata ripresentata un'altra legge), ebbe vigore fino al 1886, cioè fino a quando il ministro Magliani presentò e fece approvare finalmente la legge del 1º marzo di perequazione fondiaria.

In questa legge non era dimenticata la materia grave degli infortuni, ed all'art. 38 si provvedeva, molto giustamente e molto equamente, disciplinando benissimo questa materia. L'art. 38 era concepito ed è concepito così: « Nel caso che parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo, venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, l'amministrazione finanziaria potrà accordare una moderazione della imposta dell'anno. Nei casi straordinari di gravi infortuni, non preveduti nella formazione dell'estimo, i quali colpiscano determinate zone di terreno e determinate colture, si provvederà con speciali disposizioni legislative ».

A questo articolo è coordinato l'ultimo capoverso dell'art. 42, il quale dispone: « che il Governo fisserà altresì le norme per la constatazione dei danni, agli effetti degli sgravi della imposta di cui all'art. 38 ».

Ora, se le disposizioni della legge 1864 non si ritenevano sufficienti per determinare un eguale trattamento a tutti i compartimenti; certo che nel disposto dell'art. 38, che or ora ho letto, mi pare sia molto bene disciplinata la materia. Si disse che l'art. 38 non poteva valere che per le provincie in cui era attivato il nuovo catasto; ma io credo che la legge fosse stata fatta con assoluto intendimento di perequare; è una legge in corso di esecuzione, legge approvata con tutti i riti voluti. E quando una legge è approvata, non deve avere effetto 30 o 40 anni appresso, deve avere effetto subito, se nulla vi si oppone.

Quali ostacoli ci sono o ci sarebbero per applicare queste disposizioni a tutte le provincie italiane? Nessuno; anzi quest'articolo stabilisce le varie basi di un trattamento imparziale.

Si è detto pure che per le provincie che anticamente avevano delle deduzioni non poteva adottarsi questa disposizione, e che la legge per il resto doveva essere applicata. Ma per quelle provincie perchè doveva rimanere in sospenso? Ma se quest'articolo di legge avesse formato l'articolo unico d'una legge, chi avrebbe fatto osservazioni od opposizione? Avrebbe avuto piena *vis legis*, e sarebbe stato applicato.

Nella stessa legge ci sono altri articoli, il 49 e il 52, che non riguardano specificatamente il catasto, ma che hanno avuto riferimento ad altri oggetti. Ebbene essi hanno avuto pieno effetto, come quell'articolo che riguarda la media della sovrinposta del triennio anteriore al 1866, e come quell'altro articolo che riguardava i decimi di guerra, che furono aboliti; e quando si trattò di rimmetterli fu fatta una nuova legge. Dunque io credo che quest'articolo non sia applicato ed interpretato rettamente e costituzionalmente, non applicandosi a tutte le provincie italiane. E sostengo che quest'articolo è sapientemente concepito, e provvede anche alle consuetudini di tutti i compartimenti; inquantochè per le provincie, per i compartimenti che avevano deduzioni di estimo, le cose rimangono quali sono. Infatti nella legge c'è l'art. 14 che dispone come per i danni periodici si debba fare il computo nel catasto; ma per quanto si attiene ai danni gravi in tutte le provincie, non meno in quelle esportifiche che in alcune lombarde e in tutte le altre, si deve applicare sempre quest'articolo

che è riferibile al nuovo catasto, ed è conforme a giustizia.

Ora, avviene questo fatto ingiustissimo: le provincie a nuovo catasto hanno il beneficio della riduzione, che è venuto dalle nuove operazioni e dai nuovi ruoli e possono conseguire anche il beneficio dello sgravio nei casi di gravi infortuni. Le altre, che non hanno il nuovo catasto, non hanno nessun beneficio ed inoltre in caso di gravi infortuni, non hanno nessun compenso, nessun abbuono. E invero Ancona ha, per esempio, per citare un fatto, il beneficio del nuovo catasto e, se è colpita da un uragano, ha poi il rimborso delle tasse; la provincia di Urbino e Pesaro, provincia vicina che non ha il nuovo catasto, non ha nessun beneficio, e inoltre poi, se è colpita da un ciclone o da un uragano qualunque, non ha diritto a nessun abbuono, a nessuna agevolezza.

Basta questo per far vedere come l'applicazione di queste due leggi sia decisamente contraria alle intenzioni del legislatore, ed io vorrei che i giuristi nel nostro Senato, i quali sono in buon numero ed autorevolissimi, portassero la loro attenzione sull'interpretazione e sull'applicazione di queste leggi, e dessero il loro parere.

La consociazione dei Comizi agrari presentò una memoria e un'istanza in data 26 settembre 1910 per chiedere appunto che l'articolo 38 fosse esteso a tutte le provincie italiane.

Questa nostra petizione, questa nostra istanza, non ha avuto nessuna risposta e nemmeno un segno di ricevimento; tuttavia io voglio sperare che il ministro delle finanze si occuperà della questione e vorrà, o proporre un'interpretazione autentica della legge, ovvero stralciando quest'articolo, se non crede che abbia forza o vigore sufficiente, farlo approvare con legge separata; in caso diverso, altri mezzi non ci sarebbero che provocare dal Consiglio di Stato un'interpretazione autentica. Io con questo ho finito, e raccomando le mie brevi osservazioni all'onorevole ministro delle finanze.

Ho fatto o faccio l'avvocato, anzi un po' il tribuno, per la plebe dei proprietari agricoli, plebe rispettabile. Certo che un tribuno come me non mette gran paura ai consoli, tuttavia io spero che le mie parole non vadano intieramente perdute. (*Approvazioni vivissime*).

Giuramento del senatore avv. Carlo Sandrelli.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Carlo Sandrelli, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Giorgi e Severi di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Carlo Sandrelli viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor avv. Carlo Sandrelli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio delle finanze.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi rincresce, ma è la quarta volta che io sono costretto a tornare alla carica sopra lo stesso argomento; ma *repetita jurent!* Parlo di quella benedetta Cassa sovvenzioni che fu istituita per dare assegni vitalizi agli orfani ed alle vedove di impiegati senza pensione. Già altre volte io raccomandai al Governo di trovar modo che la Cassa potesse funzionare, perchè, come dice un proverbio volgare: « coi fichi secchi non si fanno le nozze », e con quaranta mila lire circa che si danno a questa Cassa, non si possono concedere al massimo che circa 200 assegni di 200 lire l'uno, invece di 800, e siccome sono 1500 le domande, 1300 restano inesaudite, e sono tre o quattro anni che si presentano! Io, che ho l'onore di presiedere questa Cassa, disgustato, inviai le dimissioni, dicendo che non mi garbava di avere ogni giorno alla porta di casa mia tanta gente che implorava, piangendo questi assegni. Il Governo, gentilmente, ha insistito affinché ritirassi le dimissioni, ed io sono restato in carica, ma ripeto, così non può durare.

L'onor. ministro delle finanze, devo riconoscerlo, parecchie volte ha tentato di aumentare questo fondo e si è rivolto anche a tutti i Ministeri, perchè diano una parte dell'assegno che hanno per venire in aiuto delle vedove e degli orfani di impiegati che non hanno potuto conseguire la pensione; ma i Ministeri, eccetto tre,

hanno risposto che non erano disposti a cedere nulla di quell'assegno che hanno in bilancio. I tre Ministeri che sarebbero disposti a dare qualche piccola somma sono quelli di grazia e giustizia, della guerra e dei lavori pubblici. Ripeto che così non si può continuare e bisogna, o abolire la Cassa, o studiare il modo perchè possa funzionare; e in quest'ordine di idee, io, d'accordo con alcuni colleghi, presento un ordine del giorno.

Noti, onor. ministro, che io ho qui un elenco di 45 senatori e 120 deputati che mi raccomandano insistentemente vedove ed orfani di impiegati: e voglio sperare che almeno i miei colleghi del Senato non mancheranno di prendere la parola per appoggiare il mio ordine del giorno.

L'ordine del giorno che presento è in questi termini:

« Il Senato invita il Governo a studiare il modo che la Cassa sovvenzioni per assegni vitalizi alle vedove ed orfani di impiegati dello Stato possa efficacemente funzionare ». Esso è firmato da me e dai senatori De Cesare, Malvano, Piero Lucca, Gherardini, Lamberti, Guala, D'Alife, F. Mele, Maurigi, Zappi, Torrigiani Filippo, Veronese, Fiocca e Martuscelli.

Non ho altro da dire.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Poichè l'onorevole mio amico Astengo non comprenda anche me fra i quarantacinque senatori, che hanno fatto raccomandazioni a lui come presidente della Cassa di sovvenzioni per le vedove e gli orfani degli impiegati dello Stato, e poi non si uniscono a lui nell'invocare dal Governo i provvedimenti necessari perchè la Cassa funzioni seriamente, io dichiaro di aderire a quanto egli ha detto, nella fiducia che il ministro delle finanze prenda in serio esame, alla fine, una condizione di cose veramente anormale.

Qui non si tratta di chiedere grandi somme; si tratta di domandare o dei piccoli sacrifici ai vari Ministeri, od un sacrificio men piccolo al mio amico personale, l'onorevole ministro del tesoro, il quale in altre occasioni ha mostrato di possedere cuor largo e generoso. Qui la somma indispensabile non sarebbe che di sole sessantamila lire: con centomila lire si può andare avanti alla men peggio; con quarantamila lire

non si va assolutamente. Perciò io ho sottoscritto l'ordine del giorno che ha presentato l'onor. Astengo, e mi auguro che, essendo un invito amichevole, anzi avendo l'aria di essere un ordine del giorno piuttosto anodino, ritengo che il ministro voglia prenderlo in considerazione e ristudiare la questione che è facile e chiara.

Ricorderò che l'anno scorso, quasi di questi giorni, fu pure discusso lo stato della Cassa sovvenzioni; ed io per appoggiare concludentemente ciò che disse l'onor. Astengo, proposi al ministro delle finanze se non fosse il caso che i maggiori introiti, i quali si sarebbero ricavati pareggiando i dazi su gli olii di semi a quello su gli olii di cotone, fossero destinati alla Cassa sovvenzione.

L'onor. Facta, col più amabile dei suoi sorrisi, che promettono molto, ma non sempre alle promesse seguono rapidamente i fatti; mi fece quasi sperare che avrebbe tenuto in considerazione la mia proposta. È passato un anno; le cose, come benissimo egli sa, sono nelle condizioni stesse, se non peggiorate; del pareggiamento di quel dazio non si è fatto nulla; e purtroppo la questione è rincrudita, e sotto altra forma dovrà essere discussa dal Senato fra non molto.

Augurandomi una risposta più esplicita e rassicurante dall'onor. ministro, io finisco per aderire a quanto ha detto l'onor. Astengo, ma con l'augurio di non ritrovarmi l'anno venturo nelle condizioni di oggi, sia rispetto alla Cassa sovvenzioni, sia rispetto alla questione olearia, ben più grave sotto altri rapporti. (*Approva-*
zioni).

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Onorevoli colleghi! Io non entrerò in una discussione già esaurita l'altro giorno intorno al rinvio del disegno di legge sulle derivazioni e gli usi di acque pubbliche.

L'altro giorno, oltre a ragioni di ordine diverso, io non ho potuto che rammaricarmi di questo rinvio specialmente per il danno che ne riceve l'economia nazionale. Non ho spiegato allora queste mie parole, perchè non mi sembrò il momento opportuno, ma poichè il danno investe specialmente il bilancio delle finanze, poichè il ministro delle finanze è il tutore del demanio pubblico e poichè la nostra

Commissione di finanze più volte richiamò l'attenzione del ministro stesso intorno alla necessità di provvedere sollecitamente a questo importante interesse nazionale, mi permetta il Senato di accennare all'onor. ministro i danni che risentiamo per non provvedere a modificare la legge vigente del 1884.

Quale è l'interesse generale, a cui deve provvedere una legge sulla derivazione di acque pubbliche?

Non è né l'interesse dello Stato, né l'interesse delle provincie o dei comuni, né l'interesse delle industrie, ma è l'interesse del paese. L'interesse del paese consiste in questo: nella graduale e savia utilizzazione delle nostre forze idrauliche. Basta accennare, per calcoli molto approssimativi, che noi possiamo contare su quattro milioni di cavalli che potrebbero essere prodotti dalle acque disponibili, ma quelli che si possono con tornaconto applicare sono molto meno. Questa quantità di forza potrà essere aumentata, quando noi faremo la sistemazione dei bacini montani in quanto che potremo allora coordinare le derivazioni di acque pubbliche con i lavori dei bacini montani.

Quanti invece ne abbiamo oggi utilizzati di questi cavalli di forza? Secondo una statistica pubblicata dal Demanio queste forze dal 1884 ad oggi sono soltanto di 800,000 cavalli; nemmeno un quarto delle forze che abbiamo disponibili e anche meno di quelle che potremo avere disponibili in seguito.

Questo l'interesse generale. Quale sia il sistema migliore per provvedere, non entriamo ora a discutere. Io accenno soltanto i danni che la legge del 1884 porta a questo interesse generale, allo Stato, alle provincie, ai comuni e alle industrie.

Quali i difetti della legge del 1884? Anzitutto la doppia competenza tra i prefetti e il Ministero. La legge stabilisce che le derivazioni possono essere concesse tanto dal prefetto che dal Ministero; questa distinzione è fatta non già secondo l'entità della concessione, ma secondo la natura dei corsi di acqua, poichè al Ministero bisogna ricorrere per concessioni riguardanti corsi di acqua di confine o navigabili; per gli altri bisogna rivolgersi al prefetto.

Così i prefetti possono dare anche concessioni per 30 o 40 mila cavalli di forza, mentre

per pochi litri di acqua bisogna ricorrere al Ministero.

Ma questo sarebbe il meno male. Il peggio è che non si possono oggi, con le grandi derivazioni che dobbiamo favorire, collegare insieme le derivazioni date dai prefetti con quelle concesse dal Ministero. Mancando nella legge del 1884 una disposizione per la pubblica utilità, ne avviene che queste grandi derivazioni che interessano non solo i servizi dello Stato ma anche gli interessi pubblici delle provincie, e intese a portare nelle varie regioni, il benessere, la ricchezza o il lavoro, sono ostacolate in tutti i modi.

Quindi le grandi derivazioni, come è spesso avvenuto e come avviene anche oggi, si trovano o di fronte ad una piccola derivazione, o di fronte ai diritti dei rivieraschi che non cedono, in modo che molte volte queste derivazioni debbono cedere di fronte alle soverchie pretese dei privati.

Quello che succede in Italia succede anche in Francia; colà si sta studiando questa questione, ma in Francia con le leggi che vigono in quello Stato si può fare quello che si vuole, si può dare cioè la concessione e poi ritirarla; la Francia si trova ancora ad uno stato legislativo analogo al nostro prima del 1884.

Ma, quando si tratta di grandi derivazioni, la Francia le considera come di interesse pubblico e concede quindi la dichiarazione di pubblica utilità, e le riguarda anzi come concessioni di opere pubbliche.

Questo è uno dei gravi difetti della legge; con questa doppia competenza noi arrestiamo lo svolgersi delle grandi derivazioni.

Altro grave difetto della legge è quello dell'istruttoria.

L'onorevole ministro sa meglio di me che la istruttoria è lentissima, frazionata, perchè ci sono varii Ministeri interessati, quello di agricoltura, quello dei lavori pubblici, quello delle finanze, tra i quali non vi è nessuna unità di indirizzo. Quindi l'istruttoria è lunghissima, tanto che da una statistica che ho avuto dal Ministero delle finanze, si rileva che presso i prefetti e gli uffici del Genio civile si trovano 2600 domande di concessioni giacenti, molte delle quali sono state presentate già da dieci e più anni.

Sono così possibili anche degli abusi. Oggi

per fare una derivazione non basta più tracciare sopra una carta geografica militare i punti dove sono la presa e la restituzione con una semplice indicazione delle opere, ma bisogna fare studi lunghi e costosi, perchè le acque migliori sono state utilizzate. Bisogna che noi le facciamo nelle gole delle montagne: e per far ciò è necessario studiare il terreno e tutte le condizioni tecniche inerenti.

Posso citare, ad esempio, l'impianto del Cellina nel Veneto, ove, dopo avere eseguiti alcuni lavori, si sono dovuti rifare spendendo una somma molto maggiore di quella prevista. Questo non dipende dai tecnici. I nostri tecnici sono geniali ed in genere sanno calcolare bene i progetti: ma vi sono delle circostanze imprevedibili. Quindi, quando si vuole studiare una grande derivazione, bisogna spendere talora centinaia di mila lire. Io so che anche in Calabria è stato studiato un progetto per una derivazione di 200 mila cavalli di forza coordinato alla sistemazione idraulica di un torrente; ebbene l'ingegnere ha dovuto fare apposite osservazioni, piantare istrumenti per la misurazione delle portate, ecc. Orbene, dopo che si sono fatti tutti questi studi, che si sono spesi tutti questi quattrini, non si può fare aspettare il richiedente per decine di anni. Quindi anche questi sono altri danni che reca la legge del 1884.

L'istruttoria poi permette facilmente gli accaparramenti delle forze non già per utilizzarle direttamente, ma a scopo di rivendita della concessione, ritardandosi così l'esecuzione dei lavori.

Abbiamo poi le riserve dell'Amministrazione dello Stato. Il demanio pubblico è il demanio della collettività. Un Re di Francia disse: « l'Etat c'est moi », ma vi sono delle Amministrazioni dello Stato le quali dicono: « la Nazione sono io », perchè in fondo il demanio pubblico rappresenta il bene nazionale. Ed invero nel disegno di legge sul demanio forestale (e l'onor. collega Cavaola lo ricorda) vi era un articolo col quale si disponeva che il ministro di agricoltura, senza interrogare il ministro delle finanze, potesse concedere delle piccole derivazioni gratuite, a cui io pur essendo favorevole, dovetti mettere sull'avviso il ministro che in tal modo si veniva a creare la confusione delle lingue, poichè si creava una terza competenza, mentre queste piccole derivazioni potevano

contrastare con quelle concesse dal ministro delle finanze.

Fortunatamente l'articolo fu modificato. Ma c'è un'altra cosa grave. Tutti sanno che dopo la scoperta del trasporto a grande distanza, l'onorevole Afan De Rivera emanò una circolare per restringere gli effetti della legge del 1884, stabilendo la preferenza per l'Amministrazione ferroviaria. Ora, sapete voi quanti cavalli di forza l'Amministrazione ferroviaria sino all'anno scorso aveva sequestrati? Circa 400 mila; e dico 400 mila dei migliori. Sapete quanti ne ha usati? Nemmeno uno. E per gli impianti nuovi fatti per la linea Genova-Busalla e che si stanno facendo altrove, o si fanno centrali a vapore o si ricorre agli impianti idroelettrici privati dei municipi, acquistando per la trazione elettrica una certa quantità di forza a prezzo di costo. E questo mi pare il migliore sistema che salvaguarda anche gli interessi dello Stato. Dunque con la legge del 1884 l'Amministrazione ferroviaria, senza sentire l'Amministrazione finanziaria, fa questi sequestri: ed io non credo che sia utile che un'Amministrazione qualsiasi dello Stato faccia di questi sequestri senza sentire il ministro delle finanze.

Non diciamo poi degli ostacoli che si sono frapposti allo sviluppo dell'utilizzazione, cioè allo sviluppo industriale del Paese.

Oltre la circolare Afan De Rivera, ricorderò la circolare del nostro collega Balenano del 1902, per la riserva dell'aumento dei canoni; e poi la circolare Lacava del 1907 sulle riserve a favore delle provincie.

E poichè, se non qui, noi siamo stati tacciati di non favorire gli interessi delle provincie, dichiaro che sono stato io a consigliare l'onorevole Lacava a fare quella circolare, prevedendo che il disegno Massinini non sarebbe stato sollecitamente approvato.

Ma effettivamente quelle circolari, necessarie per il momento, ostacolano non poco l'utilizzazione delle forze idrauliche, perchè sono spade di Damocle che stanno sul capo degli industriali, e nessuno si arrischia a tentare grandi derivazioni appunto per questa incertezza che ci è nella nostra legislazione.

Nel Veneto - non parlo della Calabria o della Basilicata dove non bastano neppure le concessioni gratuite - nel Veneto, che è una re-

gione agricola e industriale, dove la forza idraulica può trovare utile impiego, e dove vi sono più di un milione di cavalli di forza disponibile, solo 80 mila sono stati utilizzati fino ad oggi; mentre le nostre Casse di risparmio rigurgitano di depositi a basso interesse.

Un altro danno è quello che gli elenchi e i catasti delle acque pubbliche procedono lentissimamente.

Questi elenchi sono stati fatti per 36 provincie, ed il catasto è stato iniziato in una sola provincia, mentre il catasto dà non solo tutte le derivazioni concesse, ma anche le notizie su tutti gli usi per titolo legittimo, o in base al Codice civile.

Sulla definizione di acque pubbliche i miei amici giuristi potrebbero meglio di me parlare, ma io, che mi sono ingolfato in questa materia per formarmi un'idea chiara, posso dire che non c'è un'opinione validamente sostenuta, alla quale non se ne opponga un'altra di altrettanto valore. Quindi la questione è difficilissima, ed il meglio sarebbe formare intanto gli elenchi e stabilire gradatamente il demanio dello Stato, formare i catasti, perchè senza i catasti il demanio pubblico delle acque non esiste.

Quindi colla legge del 1884 non si può andare avanti, occorre che i catasti siano fatti nel più breve tempo possibile. A questo scopo osserverò che le due Amministrazioni maggiormente interessate, quella delle finanze e quella dei lavori pubblici, debbono andare d'accordo.

Mi permetta il Senato che io legga quanto scrive la Direzione generale del Demanio a proposito degli accertamenti ultra trentennali: « tali pratiche incontrarono ostacoli presso l'Amministrazione dei lavori pubblici e quindi non ebbero seguito; ma la necessità di dare sfogo a migliaia di vertenze da anni insolute, e di prepararsi a risolvere tutta una infinità di altre questioni del genere che si verranno continuamente affacciando, non può consentire al Demanio di limitare l'opera propria ad una passiva acquiescenza interrotta solo da saltuari provvedimenti per quei singoli casi in cui gli uffici del Genio civile è dato agio di attendere agli accertamenti tecnici occorrenti ».

Quindi la necessità di regolare meglio le varie competenze, in questi lavori comuni fra le due Amministrazioni.

Osservo poi che le ispezioni non si fanno; di abusi ne avvengono continuamente, e poichè nessuno sorveglia, i concessionari e gli utenti spesso ne abusano. La legge del 1884 contiene delle prescrizioni per la decadenza, e sapete quante concessioni ministeriali sono cadute dal 1884 ad oggi? Tre soltanto. Dunque, mancanza di sorveglianza da parte dello Stato.

Circa i canoni, con la circolare Balenzano del 1902, si è fatta la riserva nei disciplinari per l'aumento dei canoni; naturalmente questo aumento deve cominciare dalla promulgazione della nuova legge. Ma dal 1902 ad oggi, abbiamo utilizzato 700,000 cavalli di forza. Anche calcolando secondo il progetto che aveva fatto la Commissione, a 5 lire per cavallo, noi perdiamo, ogni anno di studio, un milione e 400,000 lire, che se poi si calcolassero le 7 lire del disegno ministeriale, si perderebbero 2 milioni e 800 mila lire.

Questa è una perdita constatata che si verifica annualmente. Ma vi ha di più. E qui mi rivolgo anche al collega dell'istruzione pubblica, perchè s'interessa della provincia sua nativa, quella di Sondrio.

Dai dati ufficiali della provincia di Sondrio risulta che dopo la circolare Lacava, che riserva il diritto alla compartecipazione al canone dalle provincie e dai comuni a partire dalla nuova legge, nella provincia di Sondrio sono stati concessi 110 mila cavalli di forza alla Società idro-elettrica. Mi si dice che essa abbia fatto dei patti alle provincie e ai comuni analoghi a quelli per le derivazioni di circa 55,000 cavalli fatte dal comune di Milano dall'Adda; su questi 160,000 cavalli di forza tra la Società idro-elettrica e il comune di Milano, anche con le proposte delle Commissione senatoriale, le provincie e i comuni perdono lire 1.25 per cavallo, cioè 200 mila lire all'anno.

Di più, sapete quante sono le domande di concessioni arrenate? Fino al 31 maggio le richieste sospese salivano fino a 540,000 cavalli di forza. La provincia di Sondrio è veramente fortunata! Noi perdiamo dunque nella sola provincia di Sondrio due milioni e mezzo, supposto che quella forza fosse tutta utilizzata, cioè ogni anno con la legge attuale si perde un milione e mezzo per lo Stato, e con le proposte della Commissione senatoriale un milione circa per la provincia e per i comuni.

E quindi si è al disotto del vero dicendo che abbiamo ogni anno una perdita di parecchi milioni fra Stato, provincie e comuni.

Si noti poi che ci sono anche altre perdite gravi da parte dello Stato. Quando si fa l'industria voi avete il lavoro, avete le imposte e tante altre entrate, che non facendosi l'industria voi perdetevi completamente. Ma vi è ancora una cosa più grave nella legge dell'84, vi è la rinnovazione indefinita delle concessioni, perchè essa stabilisce che, quando il concessionario fa il proprio dovere, la concessione deve essere rinnovata.

Ora, io non so come si possa fare a togliere questo diritto legislativo o contrattuale, se non con una violenza, oppure arrestando le derivazioni.

Io richiamo l'attenzione del Governo su questo che è un punto gravissimo, e riguardo al quale non c'è nessuna circolare; perchè, mentre si sono fatte delle circolari per i canoni, per le riserve delle provincie, non si è fatta alcuna riserva per la rinnovazione delle concessioni. Non si deve venir meno all'onore che ha lo Stato di mantenere i patti che noi legislativamente approviamo, perchè non possiamo violentare una legge già fatta, su cui, il privato qualsiasi, o anche l'ente locale, ha calcolato.

Se noi continuiamo dunque a studiare, noi faremo la legge quando non avremo più acque disponibili, oppure dobbiamo arrestare le concessioni, con danno evidente dell'economia nazionale.

E vengo a fare qualche raccomandazione sopra un argomento, che è stato trattato anche dalla nostra Commissione di finanze l'anno scorso, cioè sul grande interesse che abbiamo di facilitare l'utilizzazione delle forze idrauliche. Su questa questione non bisogna giudicare ad impressione, bensì su elementi di fatto, sulla realtà, e quindi bisogna procurarsi tutti gli elementi per vedere di conciliare i vari interessi che possono essere in contrasto fra di loro.

Dobbiamo anzitutto considerare il modo come è tassata la forza termica e come è tassata la forza idraulica. Oggi l'utilizzazione della forza idraulica incontra tre ostacoli. Prima di tutto la concorrenza, e formidabile concorrenza, che fa la forza termica e quella prodotta dagli idro-carburi alla forza idraulica. Non occorre

darlo molte spiegazioni su questo punto; basta notare che in pochi anni l'aumento del consumo del carbone in Italia è stato (dal 1903 al 1906) di tre milioni di tonnellate per solo uso industriale, e questo carbone che noi comperiamo all'estero serve precisamente per creare della forza o per produrre il gas-luce.

La seconda difficoltà riflette le grandi spese per gli impianti delle derivazioni che oggi si debbono fare nei torrenti montani. Finalmente la concorrenza che i nuovi concessionari avranno dai vecchi concessionari, i quali hanno tutto l'interesse che il canone sia elevato per poter fare meglio la concorrenza al nuovo concessionario. Il sistema della tassazione quindi ha una grande importanza.

Dalla legge sulla tassazione della luce elettrica e del gas-luce risulta che con la stessa intensità luminosa la luce elettrica è colpita cinque volte di più del gas, ed il riscaldamento elettrico è colpito diciotto volte di più del riscaldamento a gas, tanto è vero che del riscaldamento elettrico non se ne fa, mentre noi, invece di comperare carbone all'estero, dovremmo utilizzare le nostre cascate per produrre il riscaldamento.

Un'altra questione, di cui bisogna tener conto, è quella dell'acqua che attraversa i motori, la quale paga già il canone e deve essere solo colpita dalla tassa di ricchezza mobile, non già dalla imposta fabbricati.

Si è creduto che noi raccomandassimo l'esonero dall'imposta dei manufatti; ma nessuno si è mai sognato questo: noi, facendo questa raccomandazione, ed io che ora la rinnovo in modo particolare, non intendo che si levi un centesimo alle provincie, perchè noi l'abbiamo fatta nell'interesse dell'utilizzazione delle forze idrauliche, che andrà anche a vantaggio delle provincie.

Io dunque raccomando al ministro di studiare questa benedetta questione della tassazione della luce elettrica e del gas, perchè, badate, che in molti municipi, che hanno la luce del gas municipalizzata e non quella della luce elettrica per sostenere la concorrenza impongono anch'essi una sopratassa sulla luce elettrica.

Vengo finalmente ad un ultimo argomento.

Richiamo l'attenzione del Governo sulla questione di competenza fra i vari Ministeri, poichè esiste un certo antagonismo fra le varie Am-

ministrazioni. Si è dubitato che il ministro delle finanze sia troppo fiscale, mentre in questo argomento ho potuto constatare che ciò non è vero.

Infatti chi ha sostenuto sempre la questione del canone piuttosto basso è stato il Ministero delle finanze. Fin dal 1884 il Magliani, nell'altro ramo del Parlamento, contro proposte che erano state fatte di aumentare il canone, sostenne sempre il principio che il canone deve avere il carattere del riconoscimento della demanialità dello Stato. Comunque sia, il Ministero delle finanze è il tutore del demanio pubblico, e non si può permettere che anche da altre Amministrazioni dello Stato gli si porti via quello che gli spetta. Accordiamo a queste Amministrazioni tutte le possibili facilitazioni, e pur riconoscendo che non possono essere trattate come i privati, dobbiamo ricordare che il Ministero delle finanze ha il dovere di tutelare il demanio pubblico anche contro di esse.

In quanto al Ministero dei lavori pubblici, per ordine dei miei studi io dovrei essere a lui più favorevole, giacché mi occupo di questioni di lavori pubblici piuttostochè di questioni finanziarie, però debbo riconoscere che il Ministero dei lavori pubblici è fuori di posto in tutta questa materia quando vuole aver la maggiore competenza. Il Ministero dei lavori pubblici deve occuparsi del regime e della polizia delle acque, e non deve entrare in questioni di carattere finanziario e industriale. Il Ministero dei lavori pubblici ha anche troppo da fare per la sua competenza: vediamo che i nostri ingegneri del Genio civile, schiacciati da troppe cure, non possono attendere sufficientemente a tutti questi servizi. È necessario che il Ministero delle finanze proceda d'accordo con quello dei lavori pubblici, ma è sempre esso che deve avere la competenza principale in questa materia.

Altrettanto può dirsi del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Certamente è bene che anch'esso se ne interessi, perchè deve tutelare gl'interessi dell'agricoltura e dell'industria, ma è necessario che non prenda il sopravvento sul Ministero delle finanze.

I ministri interessati devono dunque procedere di concerto fra loro, ma non bisogna che sia un concerto concertato e che all'ultimo momento, dopo aver fatto lunghi e penosi studi condotti anche con molto amore, non si conchiuda più nulla.

A queste osservazioni permetta il Senato che io aggiunga un ricordo. Poichè ricordiamo in questi giorni gli uomini che ci hanno dato una patria, specialmente noi più giovani che non abbiamo potuto partecipare alle guerre dell'indipendenza, ricordiamo anche gli uomini di scienza che non solo hanno tenuto alto il nome e il prestigio italiano, ma eziandio con la loro abnegazione e con la loro modestia hanno contribuito a questo grande risorgimento economico del nostro paese.

Tutti sanno benissimo che nel 1884 non si traeva profitto che in infima parte della potenza racchiusa nelle acque scorrenti dai nostri monti. È stata la scienza, la grande tutrice dei diritti dell'Italia nuova, che con le sue meravigliose applicazioni trasformò queste forze idrauliche in luce, movimento, calore, portando nei grandi e piccoli centri il benessere, la ricchezza ed il lavoro, perchè, mentre vediamo nelle nostre montagne l'energia elettrica usata per l'illuminazione e per piccoli usi industriali, dai quali le nostre popolazioni montane trarranno certamente in avvenire maggior benessere e amore al loco natio, di riscontro troviamo la forza elettrica trasportata nei grandi centri popolati per l'illuminazione, per la trazione delle tramvie e ferrovie, pel movimento di motori da una frazione di cavallo fino a centinaia e migliaia di cavalli, destinati ad alimentare industrie diverse, dalle maggiori della meccanica alle più modeste domiciliari, e per servire a molteplici e svariati usi in ore diverse della giornata, poichè la energia elettrica, suddividendosi all'infinito, e mirabilmente trasformandosi in tensioni di potenza diversa, si fa docile strumento della volontà umana.

Ebbene, ricordiamo che a questi progressi della scienza hanno contribuito grandemente due illustri italiani, due nostri colleghi: Galileo Ferraris, che con la sua scoperta rese possibile il trasporto a grandi distanze della forza elettrica, e Antonio Pacinotti, che con la sua dinamo segnò il punto di partenza dei progressi della elettrotecnica.

Credo di interpretare il sentimento dei colleghi, mandando un omaggio reverente alla memoria del primo ed un saluto e un augurio di lunga e prospera vita al secondo, ad Antonio Pacinotti. (*Approvazioni, benissimo.*)

FACTA, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Premetto una parola di vivo ringraziamento all'onorevole relatore, il quale nella sua dotta e perspicua relazione ebbe a fare una sintesi dell'azione del Ministero delle finanze, segnalandone le benemeritenze. A nome dell'Amministrazione stessa, io lo ringrazio tanto più vivamente, inquantochè queste lodi date ad una falanga di forti lavoratori costituiscono il migliore compenso che si possa dare a questi bravi coadiutori dell'Amministrazione finanziaria italiana.

L'onorevole relatore ha segnalato, si può dire, tutti i problemi più gravi che toccano la finanza italiana; ma li ha riassunti specialmente in due punti, facendo all'Amministrazione raccomandazioni che io raccolgo ben volentieri.

L'onorevole relatore ha giustamente indicato che i maggiori cespiti di entrata delle nostre finanze consistono specialmente nelle tasse sugli affari e nei prodotti delle privative, ed ha fatto eccitamenti perchè questi cespiti, che segnano il fondamento della nostra finanza vengano specialmente curati dal ministro. Io accetto ben volentieri questa raccomandazione, tanto più che io credo di essere in grado di assicurare, tanto il Senato, quanto l'onorevole relatore, che gli sforzi della finanza sono stati in questo punto sempre vigili ed attenti, ed hanno dato ottimi risultati. Per quanto riguarda le tasse sugli affari basti ricordare che nell'esercizio 1909-910 si ebbero 22 milioni di maggiori introiti per le casse dello Stato, e che nel recente esercizio altri 15 milioni sono venuti ad accrescere questo aumento.

Onde può asseverarsi che l'aumento delle tasse sugli affari tocca ormai i 40 milioni, e che è un aumento che ormai si può considerare consolidato.

Io credo che questo si debba in parte al mirabile sviluppo che le industrie e gli affari hanno preso in Italia, mirabile sviluppo che non solo ci dà la coscienza che il nostro paese si avvia verso un sicuro avvenire, ma costituisce altresì motivo di lode per l'Amministrazione finanziaria, in quanto io credo di potere affermare al Senato (e qui raccolgo un'altra raccomandazione dell'onorevole relatore) che nella esazione di queste tasse si è sempre avuto cura di conciliare i grandi interessi delle industrie con l'interesse del fisco.

Se l'Amministrazione finanziaria ha da una parte il dovere di nulla tralasciare per prendere dalle varie correnti tutti quei contributi che possono trarsi da questo immenso sviluppo di commerci e d'industrie, io credo che anche la finanza dello Stato deve aver di mira la consolidazione di questi cespiti, e deve quindi considerare queste industrie, e specialmente quelle nuove, sotto un aspetto che permetta lo sviluppo completo di tutte le loro energie e di tutti i loro benefici, perchè non solo così si darà al nostro paese il benessere, ma da questo sviluppo nascerà un ulteriore vantaggio per la finanza dello Stato, inquantochè queste industrie, sviluppandosi, daranno all'erario risultati molto maggiori.

Quindi io raccolgo molto volentieri la raccomandazione dell'onorevole relatore, perchè si tenti di conciliare i grandi interessi della finanza con quelli dello sviluppo industriale del paese.

L'altro punto, sul quale ha rivolto raccomandazioni l'onorevole relatore, riflette le privative. Sotto questo punto di vista, l'onorevole senatore Bettoni dice che lo Stato deve a poco a poco avviarsi ad un sistema che permetta l'emancipazione dal sistema di ricorrere per la provvista dei tabacchi all'estero.

È questa una questione molto grave e difficile; e, prima che essa possa risolversi, si dovrà percorrere un lungo cammino.

Lo Stato deve trovare il modo di approfittare delle industrie nazionali, solo quando, a parità di prezzo, e senza alterare il consumo, si possa ricorrere alla produzione interna.

Non si può dire che la nostra coltura dei tabacchi sia sui primi passi, poichè da parecchi anni si è andata intensificando; e mi piace anzi affermare che da parte dello Stato si è fatto il possibile per agevolarla. Ma le difficoltà sono grandi, e non conviene farsi troppo illusioni, poichè soltanto con un lento e progressivo aumento si potrà avere il risultato di ottenere la stessa merce che piace ai consumatori allo stesso prezzo che si paga all'estero. Ora l'industria dei tabacchi in Italia ha dato luogo a qualche grave delusione: prima che si sia trovato il modo di fare una coltura la quale serva in modo assoluto alle esigenze del mercato, prima che si sia raggiunto lo scopo di avere una produzione interna che equivalga

a quanto possiamo prendere dall'estero, occorre tutta una coordinazione delle colture che non può immediatamente improvvisarsi, ma che richiede lunghi anni di esperienza e parecchi tentativi; i quali, se non sono riusciti sempre felici, debbono percorrere quel ciclo che assicura lo Stato da ogni possibile sorpresa. Come vede l'onorevole relatore, e come vede il Senato, questa azione da parte del Governo si è sempre esercitata. Noi vagheggiamo il giorno in cui la coltura interna permetta di dare lo stesso prodotto con la identica spesa dell'estero; ma finchè non si sarà ottenuto questo, noi dobbiamo rivolgere i nostri sforzi a procurare che la coltura nostra conquisti il mercato estero, senza turbare l'andamento del mercato interno; e solo allora potremo dirci lieti, quando potremo avere un prodotto da sostituire a quello estero.

Io assicuro l'onorevole relatore ed il Senato che lo Stato vede questo grande miraggio, sente l'opportunità di questi sforzi, e che non mancherà di farli; quindi, la raccomandazione dell'onorevole relatore risponde anche ai desideri del Governo, in modo che possiamo dire di essere nello stesso ordine di idee; e gli sforzi saranno comuni, affinchè lo Stato giunga a quel punto di benessere che tutti desideriamo.

E passo a rispondere ai vari senatori, i quali hanno preso la parola su argomenti speciali.

L'onor. Manassei ha sollevato una questione che da molti anni lo preoccupa, degna del più alto riguardo; ma l'onor. Manassei sa benissimo che noi siamo in uno stato transitorio riguardo alla materia a cui egli accenna, poichè l'art. 38 della legge 1^o marzo 1886 suppone uno stato di fatto di uguaglianza che effettivamente non esiste. Finchè questo non sarà raggiunto, non si potrà applicare quella legge interamente. Lo Stato farà il possibile perchè questo catasto proceda con la maggiore alacrità: ma non si può ora applicare completamente la legge, che non ha potuto fino adesso avere pratica applicazione, poichè si tratta di condizioni di fatto assai diverse. Così non si può applicare a tutti i compartimenti del Regno, poichè, ad esempio nel Lombardo-Veneto o nelle provincie Pontificie, nella formazione degli estimi sono stati tenuti in conto questi infortuni a cui accennava l'onor. Manassei.

Ma la questione resta aperta: e noi non possiamo fare altro che augurarci che questo stato di cose venga a parificarsi per le diverse provincie: cessato questo stato di cose transitorio, di precarietà, si ritornerà nella legge comune ed i voti dell'onor. Manassei saranno soddisfatti.

L'onor. Astengo, a cui si associava l'onor. De Cesare, ha presentato un ordine del giorno il quale richiama l'attenzione del Governo — così come fu richiamata anche nello scorso anno — sulla misera condizione della Cassa di sovvenzioni, che pone l'onor. Astengo e parecchi senatori nella necessità di dover rispondere negativamente a molte richieste che gli vengono fatte. Ciò dipende anche dal fatto che i ricevitori del lotto, per non sottostare al pagamento dell'aggio del 25 per cento, non addicono a questi banchi. Con la nuova legge, tale inconveniente andrà a sparire, per modo che si aumenterà questo fondo; e se malgrado ciò, non sarà sufficiente per soddisfare i desideri manifestati dall'onor. senatore Astengo, io assicuro che, di accordo col ministro del tesoro, procurerò di concretare dei provvedimenti al riguardo. Ceda l'onor. Astengo che non si tratta di malvolere da parte del Governo. Purtroppo le domande che si affollano nei vari Ministeri per richieste di aumenti pongono il Governo nella necessità di essere molto prudente nel proporre nuove spese. Quindi, per quanto piccola ed insignificante, questa spesa viene pure ad avere la sua gravità. Ma la questione è così pietosa, e l'animo col quale l'ha raccomandata l'onor. Astengo è così buono, che io non posso che dire che accetto il suo ordine del giorno, e che nei limiti del bilancio, dietro intesa col ministro del tesoro, cercherò di provvedere.

ASTENGO. La ringrazio tanto.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ripeto quindi che accetto il suo ordine del giorno.

L'onor. Veronese ha toccato una delle questioni più gravi che sono in discussione. Non ripeterò quello che, giorni sono, l'onor. Presidente del Consiglio dichiarò al Senato. Si tratta di una questione così complessa e grave, che deve essere attentamente studiata, appunto per i gravissimi argomenti posti innanzi dall'onorevole Veronese.

L'onor. Presidente del Consiglio dichiarò che durante le vacanze si sarebbe esaminata la

questione, e si sarebbero studiati gli emendamenti per rendere migliore la legge. Non occorre che io ripeta questa promessa, pronunciata da persona più autorevole di me; dirò solo all'onor. Veronese che tutti i problemi che egli ha accennati al Senato, e su cui ha richiamato l'attenzione del Governo, saranno studiati, onde sorga una buona legge che faccia sì che questo grandissimo patrimonio, a cui si deve rivolgere tutta la cura del Governo, anche sotto l'aspetto industriale, possa avere la sua attuazione.

Ringrazio gli onorevoli senatori che hanno segnalato al Governo questioni speciali che toccano i più grandi interessi dello Stato. Posso assicurare che la mia opera, per quanto modesta, sarà animata dal maggior desiderio di corrispondere a queste grandissime necessità.

Io sarò lieto ed onorato ogni qualvolta il Senato mi porrà innanzi questi problemi, perchè sento più che mai il dovere di rendermi degno della fiducia che mi è dimostrata con lo studio perseverante di essi. (*Approvazioni rivissime*).

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Ringrazio l'onor. ministro delle parole cortesi che mi ha rivolto. Quanto ebbi l'onore, a nome della Commissione di finanze, di scrivere riguardo all'Amministrazione delle finanze è cosa che tutti sentiamo sapendo come essa proceda meravigliosamente sia per le cure del ministro, sia per la eccellenza del personale che ne disimpegna le funzioni.

Intorno a quanto ha detto l'onor. Manassei, il relatore nulla ha da aggiungere a quello che giustamente ha risposto il ministro, e d'altra parte più al ministro egli si è rivolto che alla Commissione di finanze, che non potrebbe interloquire in detta materia.

Circa la raccomandazione fatta dagli onorevoli Astengo e De Cesare, i due oratori furono così fortunati, ottennero una promessa così inusitata dal banco del Governo, da rendere quasi inutile io mi associ alla loro preghiera.

Aggiungo invece una parola di raccomandazione al ministro delle finanze ed al Presidente del Consiglio per quanto riguarda la pronta attuazione della legge sulla derivazione di acque pubbliche. So che tanto al capo del Governo, come ai ministri delle finanze e dei lavori pubblici questo importante problema sta

a cuore. Esso fu studiato la prima volta precisamente dal Ministero presieduto dall'onorevole Giolitti, di cui faceva parte il compianto Massimini; so anche con quanta cura e con quanto amore il Governo abbia sollecitato lo studio di questa importante questione, quindi non posso supporre che il ritardo frapposto alla discussione del relativo disegno di legge non dipenda da ragioni, così alte, per le quali non si possa, da parte del Governo, fare a meno di chiedere una piccola dilazione. Raccomando che la dilazione sia più breve possibile.

Sbarazzato così il terreno dalle questioni che riguardano le osservazioni fatte nella seduta d'oggi, dirò ancora brevi parole per quanto fu raccomandato dalla Commissione di finanze e che trovasi consegnato nella relazione che ho avuto l'onore di estendere. Raccomandazioni speciali sono state quelle che riguardano i trattati di commercio, e la questione della semplificazione dei congegni amministrativi. Per quanto riflette i trattati di commercio, non è materia che occupi soltanto il Ministero delle finanze, ma anche quello di agricoltura. Ma poichè per gli studi di questo problema il ministro delle finanze ha presso di sé la direzione speciale, così a lui specialmente ci dobbiamo rivolgere perchè al proposito le pratiche procedano nel modo più diligente possibile, posto che siamo ancora in tempo per far studi esaurienti.

Nel 1917 scadranno i principali trattati di commercio, ma il Governo non deve interessarsene alla vigilia, altrimenti farebbe opera frustranea. Il Ministero di agricoltura antecedentemente ed il Ministero delle finanze ora, credo abbiano sollecitato e Camere di commercio e associazioni industriali, commerciali e agricole per avere pareri circa il sistema da seguire per i nuovi congegni doganali; io ritengo che sia necessario interessare nuovamente questi enti, perchè di tante Camere di commercio, di tante associazioni che esistono nel Regno solo venticinque hanno dato il loro parere.

Il conoscere quale sia la coscienza del paese in tale materia è questione di importanza enorme perchè non si ripeta quello che è avvenuto altra volta, vale a dire provvedimenti non in tutto favorevoli all'economia nazionale.

La raccomandazione che faccio al Governo e che spero l'onor. ministro delle finanze non

mancherà di raccogliere, è che si dia a questi studi tutta la diligenza possibile e immaginabile.

Vengo poi alla cosiddetta pressione tributaria e cioè all'esigenza che hanno gli agenti che dipendono dal Ministero delle finanze nell'esplorare l'opera propria d'accertamento e di tassazione.

A questo proposito il ministro delle finanze ha detto che egli ha impartito ed impartisce ordini perchè tutto ciò si faccia con la maggior giustizia ed equità possibile. Ora nessuno vuole che si commettano ingiustizie od atti in danno dell'Amministrazione e dell'erario dello Stato. L'equità e la giustizia debbono essere anche in questa, come in tutte le materie, rispettate in modo assoluto. Ma vi è anche un certo quale speciale tatto che occorre adoperare a seconda dei dati momenti. Come tutti sanno è lasciato un certo arbitrio agli agenti di colpire più o meno i redditi industriali e commerciali, ed a volte vien fatto con una maggiore pressione in quanto si sa che le condizioni delle industrie e dei commerci sono floride, o lo si fa con maggiore benevolenza quando queste condizioni non sono liete.

Certo occorre, ripeto, un gran tatto nell'impartire questi ordini. Ma nell'ora presente è bene che il Governo sappia che la crisi che attualmente travaglia l'industria italiana è così grave che merita per lo meno che gli agenti ne sieno informati e che appunto usino la dovuta prudenza nel tassare i contribuenti.

Generalmente si crede che gli industriali guadagnino sempre; invece noi attraversiamo un periodo molto critico. Quest'anno si sono chiusi più della metà dei bilanci cotonieri in *deficit*, e credo che la crisi continui. So questo in modo positivo a traverso dello studio che ciascuno di noi è tenuto di fare per tenersi al corrente delle condizioni economiche del paese. Ed oltre i cotonieri, abbiamo la condizione critica dell'industria della seta, per cui una Commissione ebbe ultimamente a riferire; ed abbiamo poi veduto che per salvare le industrie siderurgiche si sono dovuti unire tutti gli sforzi dei maggiori enti bancari.

Tutto questo deve suggerire allo Stato un atteggiamento prudente verso le industrie in questo periodo, che certamente sarà transitorio e che probabilmente ne preparerà un altro più fiorente e più proficuo all'erario.

Dalle parole misurate del ministro, che certo non può dal suo banco affermare quello che è lecito dal mio, interpreto che l'animo suo sia incline a ritenere che le condizioni dell'industria italiana non siano diverse da quelle che io ho avuto l'onore di descrivere e spero pertanto che l'opera sua sarà ispirata a sensi di saggia prudenza.

Riguardo ai miglioramenti che, purtroppo, da tutte le parti sono richiesti dal personale, io debbo schierarmi dalla parte del ministro, il quale, conviene lo ripeta, perchè altra volta fui relatore del disegno di legge per le migliori accordate al personale del catasto, ha fatto tutto quello che gli era possibile per favorirlo, ma certo per ora, sia per queste categorie di personale che per altre, il ministro non può trovarsi in condizione di largheggiare più di quello che ha fatto.

Bisogna in tutto procedere gradatamente: Purtroppo il rincaro dei viveri, i bisogni della vita moderna, portano alla conseguenza che tutti debbono cercare di migliorare la loro posizione, ma è bene che anche da parte della Commissione di finanze, che, in certo modo, è cooperatrice del ministro, nell'opera di giusta distribuzione di quel tanto che può essere largheggiato per il personale, è opera saggia, dico, il ripetere che il ministro ha compiuto l'opera sua in maniera giusta e ponderata. S'egli non ha fatto di più è perchè di più non gli era concesso dalle esigenze del bilancio.

Quanto al problema della semplificazione dei congegni amministrativi, di cui fu fatta ampia parola nell'altro ramo del Parlamento, è inutile che insista nella preghiera perchè il ministro non si stanchi nel dare opera, affinchè, nella sua Amministrazione ciò si possa compiere. Egli ha dato prova di essere in quest'ordine d'idee colla sua legge sul bollo e registro: è vero che tal legge ha per finalità anche l'interesse dell'erario, ed io non voglio dargliene torto, poichè chiunque altro al suo posto avrebbe fatto egualmente; per potere corrispondere a tante domande, in qualche modo bisogna trovare i relativi fondi.

Ma detta legge ha - ripeto - pure il merito d'aver semplificato gli ordinamenti commerciali; a proposito di che auguro egli trovi, analogamente, la forza di cercare semplificazioni nel campo della propria amministrazione ed in

pari tempo cerchi di dare la spinta più vigorosa possibile perchè si possa giungere alla trasformazione dei tributi locali, onde dare modo alle Amministrazioni comunali e provinciali di esplicare il loro compito, che ormai è reso quasi impossibile per la deficienza delle antiche leggi e dei nuovi gravami.

Dopo di che, una parola sola dirò riguardo alle privative e specialmente alla fabbricazione dei sigari.

So che ostacolo principale perchè si adotti il prodotto nazionale nella fabbricazione dei sigari, specialmente del toscano, che rappresenta circa il 90 per cento del nostro consumo, è dato dal fatto che la foglia indigena non corrisponde completamente al gusto dei fumatori, e so perfettamente la difficoltà di fare mutare questo gusto: e non ignoro anche che per alcune partite, di qualche coltivatore, la combustione non è completamente riuscita buona, di modo che bisogna progredire in proposito con molta circospezione.

Ma io credo che alla risoluzione di questo problema si possa arrivare anche abbastanza facilmente, con lo studio di nuove concie. Non so se l'onorevole ministro abbia mai pensato a bandire dei concorsi per trovare una soluzione di questo genere. Io ritengo che ciò sarebbe opportuno, giacchè aguzzando l'ingegno degli studiosi di questa materia, chi sa che non si possa trovare la maniera di ridurre il tabacco nazionale in modo da renderlo appetibile ai fumatori ed affrettare così l'avvento in cui potrà sostituire il Kentucky.

Non bisogna dimenticare che tutti gli anni il prezzo del tabacco Kentucky aumenterà rapidamente e che non sia artificiale l'aumento lo dimostra il fatto che non è più per effetto del *trust* americano che esso si verifica, ma più perchè è cresciuta la domanda da tutti i mercati mondiali. Perciò se andiamo avanti di questo passo avremo per questo tabacco del Kentucky un tal prezzo di compera (e l'onorevole ministro ne sa certamente qualche cosa perchè lo deve aver pagato quest'anno molto di più degli anni addietro) che finiremo per veder diminuire indirettamente in modo sensibile il prodotto delle privative.

Dopo di che, io non ho altro che a constatare la fortunata ascensione degli introiti delle nostre finanze ed augurarmi che sotto la saggia

direzione dell'onorevole ministro Facta questa ascensione possa sempre crescere per la fortuna del nostro paese. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima però di passare alla discussione dei capitoli, ricordo al Senato che l'onor. Astengo ha presentato un ordine del giorno, che è stato accettato dall'onor. ministro.

Esso è così concepito:

« Il Senato invita il Governo a studiare il modo che la Cassa sovvenzioni per assegni vitalizi alle vedove ed orfani di impiegati dello Stato possa efficacemente funzionare ».

Oltre che dal senatore Astengo, quest'ordine del giorno è firmato anche dai senatori De Cesare, F. Mele, Maurigi, Malvano, Piero Lucca, Gherardini, Lamberti, Guala, D'Alife, Zappi, Torrigiani Filippo, Veronese, Fiocca, Martuscelli.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiore spesa di lire 160 mila per completare il lavoro occorrente alla sistemazione del laboratorio chimico per le sostanze esplosive.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Balestra, Barracco Giovanini, Barzellotti, Basile, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta, Bruno.

Cadolini, Caetani, Camerano, Carafa, Casana, Cavasola, Cefaly, Chironi, Cotti.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Cesare, De Cupis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Terranova, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Fano, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fortunato.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Loiodice, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Marinuzzi, Mariotti Filippo, Martinez, Martuscelli,

Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Monteverde, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Pasolini, Passerini, Paternò, Pedotti, Petrella, Piaggio, Polacco.

Ridolfi.

Salvarezza, Scaramella-Mauetti, Schupfer, Senise Tommaso, Solinas-Apostoli, Sinibaldi, Sandrelli.

Taiani, Tarditi, Taverna, Tiepolo, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Veronese, Vittorelli.

Zappi.

(Il presidente Manfredi lascia la presidenza che viene assunta dal vice-presidente Blaserna).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BLASERNA.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912.

Essendo stata chiusa la discussione generale, procederemo alla discussione dei capitoli.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	2,523,836 »
2	Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	285,000 »
3	Assegni agli applicati a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari	1,000 »
4	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari; spese per copiatura a cottimo e facchinaggio	64,500 »
5	Personale straordinario del Ministero - Indennità di residenza in Roma	11,000 »
6	Spese d'ufficio	106,700 »
7	Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti . . .	55,000 »
8	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale.	37,000 »
9	Fitto di locali privati pel Comando generale della Guardia di finanza e per altri Uffici centrali.	13,750 »
		3,097,786 »
<i>Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour.</i>		
10	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse)	5,498,205 »
11	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	25,000 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		6,523,205 »

Discussioni, f. 745

	<i>Riparto</i> . . .	6,523,205 »
12	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari; compensi per licenziamento in seguito ad accertata inabilità fisica al servizio.	108,000 »
13	Personale straordinario delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma	1,600 »
14	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili)	344,000 »
15	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)	112,000 »
		6,088,805 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
16	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale.	18,000 »
17	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio.	40,000 »
18	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie	120,000 »
19	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria	23,000 »
20	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	4,000 »
21	Spese postali	18,000 »
22	Stampe di testo, registri e stampati per gli Uffici centrali e stampati d'uso promiscuo	240,000 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine)	997,802 »
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,470,802 »

	<i>Riparto</i>	1,470,802 »
25	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (Spesa d'ordine)	2,000 »
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
27	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale.	86,000 »
28	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	27,000 »
29	Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione centrale.	104,260 »
30	Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, studi e prestazioni d'opera e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale.	205,050 »
31	Spese casuali	25,000 »
32	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative.	195,000 »
		2,115,112 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
33.	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie	12,300,000 »
34	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	170,000 »
		12,470,000 »
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
35	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse).	3,176,700 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,176,700 »

	<i>Riparto</i>	3,176,700 >
36	Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse)	2,982,600 >
37	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	18,930 >
38	Spesa per Consiglio superiore dei lavori geodetici.	500 >
39	Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543	2,199,160 >
40	Indennità di missione, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto	1,250,000 >
41	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria).	106,334 >
42	Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	40,000 >
43	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, per Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria).	100,000 >
44	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti per i lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe	89,320 >
45	Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, strumenti e materiale diverso, legature dei registri, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto.	160,000 >
46	Provvista di registri e stampati per l'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari.	62,000 >
47	Personale aggiunto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza e personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 - Indennità di residenza in Roma.	11,500 >
48	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e retribuzioni e spese per gli avventizi degli Uffici tecnici di finanza	485,000 >
	<i>Da riportarsi</i>	10,682,044 >

	<i>Riparto</i> . . .	10,682,044 >
49	Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto della Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici.	44,000 >
50	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli Uffici tecnici di finanza	40,000 >
51	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse)	65,000 >
		10,831,044 >
	<i>Amministrazione delle tasse sugli affari.</i>	
52	Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) (Spese fisse).	2,174,600 >
53	Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,600 >
54	Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, ed indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine).	6,102,100 >
55	Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744).	370,000 >
56	Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria).	898,000 >
57	Somma da corrisondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744)	160,000 >
58	Concorso dello Stato per la iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia ed invalidità degli operai e per la costituzione di un fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo. (Legge 17 luglio 1910, n. 518).	150,000 >
59	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	5,000 >
60	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari	130,000 >
	<i>Da riportarsi</i> . . .	10,001,300 >

	<i>Riporto</i> . . .	10,001,300 >
61	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari	24,000 >
62	Indennità agli ispettori (Spese fisse).	262,900 >
63	Indennità ai volontari demaniali	45,000 >
64	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno della Amministrazione delle tasse; nonchè per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e spese relative - Premi per utili proposte e studi diretti a prevenire contraffazioni, furti e contravvenzioni o diretti ad estendere il campo della materia imponibile, a perequare le aliquote ed a frenare i mezzi di evasione alle tasse - Spese per straordinaria vigilanza notturna agli uffici.	4,000 >
65	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione centrale	2,000 >
66	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale.	6,300 >
67	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	200,000 >
68	Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi.	110,000 >
69	Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse	130,000 >
70	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria)	120,000 >
71	Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione (articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25) e spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche (Spesa obbligatoria).	20,000 >
72	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	2,000,000 >
73	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638 (Spesa d'ordine)	670,000 >
	<i>Da riportarsi</i> . . .	13,595,500 >

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	13,595,500 >
74	Spese di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa obbligatoria)	70,000 >
75	Fitto di locali (Spese fisse)	400,000 >
		14,065,500 >
	<i>Amministrazione del demanio.</i>	
	SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO.	
76	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse) . . .	168,968 >
77	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio (Spese fisse)	56,000 >
78	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse) . .	63,000 >
79	Personale di custodia dei RR. Tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse)	59,410 >
80	Spese di materiale, personale avventizio, indennità, mercedi e sussidi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio	80,000 >
81	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio	10,000 >
82	Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali	1,500 >
83	Spese d'ufficio, variabili e materiali per l'Amministrazione centrale .	1,500 >
84	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	190,000 >
85	Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio.	<i>per memoria</i>
86	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	200,000 >
87	Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	4,600,000 >
88	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	930,000 >
89	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	310,000 >
	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,670,378 >

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

	<i>Riparto</i> . . .	6,670,378 »
90	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,112,000 »
91	Fitto di locali (Spese fisse)	3,000 »
		9,785,378 »
	AMMINISTRAZIONE DEI CANALI RISCATTATI (CANALI CAVOUR).	
92	Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori	22,000 »
93	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	10,000 »
94	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	565,000 »
95	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	27,600 »
96	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria).	250,000 »
97	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	9,000 »
98	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	12,000 »
		895,600 »
	ASSE ECCLESIASTICO.	
99	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	16,000 »
100	Spese di amministrazione.	30,000 »
101	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	180,000 »
102	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	60,000 »
103	Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	300,000 »
104	Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	75,000 »
		661,000 »

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI OPERAI.		
105	Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	33,250 »
<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto</i>		
106	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	5,848,500 »
107	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . .	19,480 »
108	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto	365,000 »
109	Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna delle imposte dirette	40,000 »
110	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e supplementi d'indennità per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese fisse)	154,000 »
111	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	130,000 »
112	Inservienti delle agenzie delle imposte - Indennità di residenza in Roma	250 »
113	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette	50,000 »
114	Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette .	130,000 »
115	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237 (Spesa d'ordine)	5,000 »
116	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria) .	151,540 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		6,893,770 »

	<i>Riporto</i> . . .	6,893,770 »
117	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	00,000 »
118	Spese per la gestione delle esattorie (Spesa obbligatoria)	5,000 »
119	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debiti morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	10,000 »
120	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	60,000 »
121	Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	555,000 »
122	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sulla imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine)	270,000 »
123	Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	30,240 »
124	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	13,000,000 »
125	Rimborso alla provincia ad ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	260,000 »
126	Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	60,000 »
127	Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1910-1911 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333) (Spesa obbligatoria)	140,000 »
128	Fitto di locali per le agenzie dell'imposte dirette (Spese fisse)	285,000 »
		21,629,010 »
	<i>Corpo della guardia di finanza.</i>	
129	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza	17,921,400 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	17,921,400 »

	<i>Riporto</i> . . .	17,921,400 >
130	Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367	1,100,000 >
131	Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	2,580,900 >
132	Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza	597,700 >
133	Compensi alla guardia di finanza.	7,000 >
134	Sussidi alla guardia di finanza	8,000 >
135	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza e spese per la scuola allievi ufficiali di Caserta	1,000,000 >
136	Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (Spesa obbligatoria)	25,000 >
137	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso caserme delle guardie di finanza	250,000 >
138	Spese per la vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi di confine e sulla laguna veneta; acquisto e noleggio di galleggianti privati; riparazione ed esercizio dei galleggianti erariali; fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento; assegni e compensi fissi al personale operaio stabile e mercedi agli operai avventizi; misure di previdenza per il personale operaio; indennità agli economi responsabili dei materiali, al personale tecnico dirigente ed a quello distaccato per l'amministrazione, per le ispezioni e verifiche; indennità di trasferimento, gratificazioni al personale operaio; sussidi agli operai ed ai loro superstiti e spese varie.	600,000 >
139	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o tenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Spesa obbligatoria)	65,000 >
140	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse)	830,000 >
		24,985,000 >
	<i>Amministrazione delle gabelle</i>	
	SPESA GENERALI	
141	Sussidi agli operai ed agenti dell'amministrazione delle gabelle	4,500 >
	<i>Da riportarsi</i> . . .	4,500 >

	<i>Riporto</i> . . .	4,500 »
142	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza	22,000 »
143	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle gabelle	40,000 »
144	Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle, dell'ufficio trattati e della guardia di finanza	120,000 »
145	Personale degli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse)	26,000 »
146	Personale degli ispettori superiori delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	570 »
147	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse)	216,000 »
148	Personale dei laboratori chimici delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	8,860 »
149	Indennità agli allievi chimici delle gabelle secondo l'art. 6 del regolamento 10 luglio 1902, n. 338	20,000 »
150	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle gabelle in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario	10,000 »
151	Spese di materiale, assegni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale dei laboratori chimici delle gabelle	70,000 »
152	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	30,000 »
153	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	30,000 »
154	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali, ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388	50,000 »
		647,930 »
	TASSE DI FABBRICAZIONE.	
155	Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione (Spese fisse)	886,080 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	886,080 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	886,080 »
156.	Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,000 »
157	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le tasse di fabbricazione	560,000 »
158	Competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria) . . .	5,000 »
159	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione (Spesa d'ordine)	75,000 »
160	Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nell'industrie (Spesa obbligatoria)	3,000,000 »
161	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	30,000 »
162	Quota da corrisondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907 (Spesa d'ordine) .	40,000 »
163	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale delle tasse di fabbricazione	450,000 »
164	Personale straordinario delle tasse di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione - Mercedi .	20,000 »
165	Personale straordinario delle tasse di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma	350 »
166	Fitto di locali (Spese fisse)	7,000 »
		<hr/> 5,080,430 »
	DOGANE.	
167	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse)	5,447,067 »
168	Personale di ruolo delle dogane - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	49,590 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 5,496,657 »

	<i>Riporto</i>	5,496,657 »
169	Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse)	132,950 »
170	Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio	350,000 »
171	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	13,000 »
172	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane - Mercedes al personale straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali e provvista dell'uniforme per gli agenti subalterni - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane	180,000 »
173	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane	140,000 »
174	Tasse postali per versamenti spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	23,000 »
175	Spese pel Collegio dei periti e pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degl'impiegati doganali.	36,500 »
176	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio	7,000 »
177	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria)	1,400,000 »
178	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e la Convenzione addizionale 14 giugno 1907, e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)	1,500,000 »
179	Fitto di locali (Spese fisse)	130,000 »
		9,409,107 »

DAZIO DI CONSUMO.

180	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (Leggi 14 luglio 1898, n. 302, 23 gennaio 1902, n. 25, 6 luglio 1905, n. 323 e 24 marzo 1907, n. 116)	35,000 »
181	Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 (Spesa obbligatoria)	18,975,000 »
182	Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25	1,300,000 »
183	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)	2,808,710 »
184	Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa obbligatoria)	2,707,389 »
		<hr/> 25,826,099 » <hr/>

Ufficio trattati e legislazione doganale.

185	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione; per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie e per indennità di missione ai Commissari incaricati di sopraintendere al servizio della statistica nelle dogane	40,000 »
186	Traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Indennità di residenza in Roma	350 »
187	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'ufficio trattati e legislazione doganale	16,000 »
		<hr/> 56,350 » <hr/>

<i>Amministrazione delle private.</i>		
SPESE GENERALI.		
188	Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle private (Spese fisse)	98,500 »
189	Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle private - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,310 »
190	Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e diverse, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle private	35,000 »
191	Sussidi al personale di sorveglianza ed a quello a mercede giornaliera in servizio dell'Amministrazione esterna delle private, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi	15,000 »
192	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino	25,000 »
193	Provvisa di registri e stampati per i servizi delle private . . .	100,000 »
194	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	12,000 »
195	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	23,000 »
		310,810 »
SERVIZIO DEL LOTTO.		
196	Personale di ruolo e delle scrivane giornaliera del lotto (Spese fisse e variabili)	685,500 »
197	Personale di ruolo del lotto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	12,750 »
198	Spese d'ufficio, di acquisto di mobili e materiali d'ufficio ed altri per comunicazioni telefoniche e telegrafiche, nolo di vetture, illuminazione, riscaldamento, trasporto di materiali vari, vestiario agli inservienti, visite medico-fiscali e diverse; concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli. . .	27,360 »
199	Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per	
<i>Da riportarsi</i> . . .		725,610 »

	<i>Riporto</i>	725,610 >
	il conferimento dei banchi ed altre speciali per le funzioni di controllo.	62,000 >
200	Indennità di tramutamento al personale del lotto; indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti ed operai; indennità ai magazzinieri contabili.	15,000 >
201	Acquisto di macchinario; provvista di carta, spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi. (Spesa obbligatoria) . .	200,000 >
202	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine)	6,300,000 >
203	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	43,000,000 >
204	Fitto di locali (Spese fisse)	16,000 >
		50,318,610 >
	TABACCHI.	
205	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse) . . .	768,840 >
206	Personale delle coltivazioni dei tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,050 >
207	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	1,184,320 >
208	Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	33,505 >
209	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai, pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta	190,000 >
210	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	13,600,000 >
	<i>Da riportarsi</i>	15,780,715 >

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	15,780,715 .
211	Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (Spese obbligatorie) . . .	1,600,000 .
212	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro o per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	940,000 .
213	Premi d'incoraggiamento ^{per gli} ai coltivatori dei tabacchi	40,000 .
214	Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del Regio Istituto di Scafati, ed a studi per nuovi centri di coltura, per mercede ad operai, contributo ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione, affitto di terreni e di locali e costruzioni di capannoni per la cura dei tabacchi: acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute	155,000 .
215	Assegni, soprassoldi e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative	120,000 .
216	Compra di tabacchi, lavori di bottalo e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria)	40,000,000 .

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

BETTONI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI, *relatore*. Ho chiesto la parola per rivolgere una raccomandazione all'onorevole ministro delle finanze, perchè voglia far in modo che nello stato di previsione dell'anno prossimo la spesa, contemplata in questo capitolo, sia divisa in due parti, quella relativa ai tabacchi acquistati all'estero e quella speciale per la compra dei tabacchi indigeni.

Spero che l'onorevole ministro vorrà accettare tale raccomandazione.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Dichiaro che non ho alcuna difficoltà di accettare la raccomandazione dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiedo la parola, pongo ai voti l'art. 216 nella cifra che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di relazione.

GUALTERIO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti relativi al personale comandato d'ordine al Ministero della marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Gualterio della presentazione di questa relazione la quale sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo nell'esame dei capitoli del bilancio delle finanze.

217	Spese dell'agenzia governativa e delle sue succursali negli Stati Uniti dell'America del Nord per l'acquisto dei tabacchi	40,000 >
218	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, facchinaggi interni per tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privata e contributo dello Stato per il personale avventizio di detti depositi iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità o la vecchiaia degli operai. (Spesa obbligatoria)	1,650,000 >
219	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi	125,000 >
	<i>Da riportarsi</i>	60,450,715 >

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	60,450,715 »
220	Acquisto, noleggio e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture, provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione e spese d'illuminazione e riscaldamento degli opifici .	4,300,000 »
221	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	470,000 »
222	Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il licenziamento del personale a mercede giornaliera ed altre per le agenzie ed uffici delle coltivazioni; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle agenzie ed uffici suddetti, indennità d'ufficio al personale direttivo delle zone di vigilanza delle coltivazioni	50,000 »
223	Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento delle sale di allattamento e di custodia dei bambini delle operaie ed asili infantili ed altre, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle manifatture e magazzini suddetti	175,000 »
224	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio, concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi.	12,000 »
225	Fitto dei locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse)	130,000 »
		65,587,715 »
	SALI.	
226	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse)	261,200 »
227	Personale di ruolo delle saline - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	750 »
228	Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati	
	<i>Da riportarsi</i>	261,950 »

821

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	261,950 »
	sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	1,600,000 »
229	Pensioni agli operai dello saline (Spese obbligatorie).	80,000 »
230	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	2,000,000 »
231	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta	40,000 »
232	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria)	943,000 »
233	Compra dei sali (Spesa obbligatoria).	500,000 »
234	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale o contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti depositi iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spesa obbligatoria)	3,100,000 »
235	Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento a pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute	43,000 »
236	Spese per otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria)	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,582,950 »

	<i>Riparto</i> . . .	8,582,950 >
237	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine)	250,000 >
		8,832,950 >
	TABACCHI E SALI	
	<i>(Spese promiscue).</i>	
238	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	327,240 >
239	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma ((Spese fisse)	2,870 >
240	Assegni agli amanuensi in servizio temporaneo nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per la tenuta delle scritture.	50,000 >
241	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	610,000 >
242	Spese d'ufficio e diverse inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per assegni speciali ai funzionari incaricati della gerenza delle sezioni di deposito; per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verificaione e manutenzione degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta	45,000 >
243	Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito dei sali e tabacchi e supplemento di indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti.	20,000 >
244	Indennità di trasferimento e di missione per il servizio dei magazzini di vendita e delle rivendite dei sali e tabacchi	9,000 >
245	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missione a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della gerenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei rivenditori dei generi di privativa (Spesa d'ordine)	4,395,000 >
246	Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mo-	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	5,459,110 >

	<i>Riporto</i>	5,459,110 »
	bili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali	47,000 »
247	Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli istrumenti da pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; imposta sui fabbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; spese comuni agli uffici di vendita ed alle rivendite per pesatura dei generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse	25,000 »
248	Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco, istituita dal regolamento 8 novembre 1900, n. 375	11,000 »
249	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	80,000 »
250	Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso (Spesa d'ordine)	20,000 »
251	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	3,000 »
252	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini dei depositi dei sali e tabacchi (Spese fisse)	110,000 »
253	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse).	75,000 »
		5,820,110 »
	CHININO.	
254	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati o spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria)	1,560,000 »
255	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacci destinati alla vendita (Spesa obbligatoria).	90,000 »
	<i>Riporto</i>	1,650,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,650,000 >
256	Aggio di rivendita dei preparati chinacci ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	160,000 >
257	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (articolo 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria).	674,000 >
258	Sussidi per diminuire le cause della malaria (articolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		2,484,000 >
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali di Amministrazione.		
<i>Servizi diversi.</i>		
259	Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	15,868 >
260	Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	700 >
261	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	5,110 >
262	Spese per la manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro	22,600 >
		44,278 >
Spese per servizi speciali.		
<i>Amministrazione del Demanio.</i>		
SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO.		
263	Acquisti eventuali di stabili	30,000 >
264	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	1,000 >
265	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 >
		59,800 >

ASSE ECCLESIASTICO.		
266	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico	1,000 »
267	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	40,000 »
268	Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	20,000 »
269	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	110,000 »
		171,000 »
BENI DELLE CONFRATERNITE ROMANE.		
270	Spesa di indennamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	500 »
271	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indennati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria)	200 »
272	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	300 »
		1,000 »
<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>		
273	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	500 »
274	Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	2,000 »
275	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'articolo 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23) (Spesa obbligatoria)	2,300,000 »
276	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della	
<i>Da riportarsi . . .</i>		2,302,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

	<i>Riparto</i> . . .	2,302,500 »
	Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383, (articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 535 e legge 30 dicembre 1910, n. 901) (Spesa obbligatoria)	900,000 »
		3,202,500 »
	<i>Amministrazione delle private.</i>	
277	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	95,000 »
278	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso della agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (Tredicesima annualità)	12,000 »
279	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, art. 2 (Quarta annualità)	170,000 »
280	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco. Articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562 (Quarta annualità)	15,000 »
281	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco, secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Quarta annualità)	15,000 »
282	Supplemento all'assegnazione autorizzata dalla legge 9 luglio 1905, n. 409, occorrente per completare la costruzione della manifattura dei tabacchi in Bari. (Seconda rata). (Legge 17 luglio 1910, n. 517).	100,000 »
		407,000 »
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	<i>Estinzione di debiti.</i>	
283	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	5,000 »
284	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)	15,000 »
		20,000 »

<i>Partite che si compensano nell'entrata.</i>	
285	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)
	60,000 »
286	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)
	680,000 »
287	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri- vili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine)
	<i>per memoria</i>
288	Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)
	230,000 »
289	Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)
	193,000 »
290	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia da soste- nersi coi proventi dell'azienda stessa (art. 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)
	<i>per memoria</i>
	1,163,000 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
<i>Servizi diversi.</i>	
291	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministra- zioni governative
	1,894,366.25
DAZIO DI CONSUMO.	
Comune di Napoli.	
292	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351 (Spesa d'ordine e fissa)
	13,215,000 »
293	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)
	533,180 »
294	Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Spesa d'ordine)
	53,830 »
	Da riportarsi 13,802,010 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	13,802,010 •
295	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	738,800 •
296	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine)	40,900 •
297	Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine)	30,000 •
298	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)	100,000 •
299	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Spesa d'ordine)	10,000 •
300	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	37,000 •
301	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	50,000 •
		<hr/>
		14,808,710 •
	Comune di Roma.	
302	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3ª), dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa d'ordine e fissa)	15,000,000 •
303	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	579,962 •
304	Personale civile per la riscossione del dazio consumo - Indennità di residenza in Roma (Spesa d'ordine)	102,450 •
305	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Spesa d'ordine)	70,610 •
306	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	483,800 •
307	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine)	58,400 •
308	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine)	30,000 •
309	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Spesa d'ordine)	60,000 •
		<hr/>
	<i>Da riportarsi</i>	16,385,222 •

	<i>Riporto</i> . . .	16,385,222 »
310	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Spesa d'ordine)	5,000 »
311	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	110,000 »
312	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	85,000 »
		16,585,222
	Totale delle partite di giro . . .	33,288,298.25
RIASSUNTO PER TITOLI		

TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		

<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Spese generali di amministrazioni.		
Ministero		3,097,786 »
Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour.		6,088,805 »
Servizi diversi		2,115,112 »
Debito vitalizio		12,470,000 »
		23,771,703 »
Spese per servizi speciali.		
Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici		10,831,044 »
Amministrazione delle tasse sugli affari		14,065,500 »
Amministrazione del Demanio:		
<i>Servizi diversi del Demanio</i>		9,785,378 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>		895,600 »
<i>Asse ecclesiastico</i>		661,000 »
<i>Cassa nazionale di previdenza per gli operai</i>		33,250 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	36,271,772 »

	<i>Riporto</i>	36,271,772 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto		21,629,010 »
Corno della Guardia di finanza		24,985,000 »
Amministrazione delle gabelle:		
<i>Spese generali</i>		647,930 »
<i>Tasse di fabbricazione</i>		5,080,430 »
<i>Dogane</i>		9,409,107 »
<i>Dazio di consumo</i>		25,826,099 »
Ufficio trattati e legislazione doganale		56,350 »
Amministrazione delle private:		
<i>Spese generali</i>		310,810 »
<i>Servizio del lotto</i>		50,318,610 »
<i>Tabacchi</i>		65,587,715 »
<i>Sali</i>		8,832,950 »
<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>		5,830,110 »
<i>Chinino</i>		2,484,000 »
		257,269,893 »
		281,041,596 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
Spese generali di amministrazione.		
Servizi diversi		44,278 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

Spese per servizi speciali.	
Amministrazione del Demanio:	
<i>Servizi diversi del Demanio</i>	59,800 >
<i>Asse ecclesiastico</i>	171,000 >
<i>Beni delle confraternite romane</i>	1,000 >
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto	3,202,500 >
Amministrazione delle private	407,000 >
	3,841,300 >
Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	3,885,578 >
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Estinzione di debiti	20,000 >
Partite che si compensano nell'Entrata	1,163,000 >
	1,183,000 >
Totale della categoria terza della parte straordinaria . . .	1,183,000 >
Totale del titolo II. — (Spesa straordinaria) . . .	5,068,578 >
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	286,110,174 >
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	33,288,298.25
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	284,927,174 >
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria). . . .	1,183,000 >
Totale spese reali	286,110,174 >
Categoria VI. — Partite di giro	33,288,298.25
Totale generale	319,398,472.25

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912

(Art. 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA

DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Massa del Corpo.		
<i>Redditi patrimoniali.</i>		
1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante rinvestimenti dei premi di rafferma	263,969.88
<i>Entrate diverse.</i>		
2	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni, e quote contravvenzionali versate interinalmente e devolute alla Massa stessa perchè colpite da prescrizione	120,000 »
3	Quote di soldo che perdono gli ufficiali e le guardie in conseguenza di punizioni, dovute alla Massa del Corpo	2,000 »
4	Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie speciali del Corpo	30,000 »
5	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	11,000 »
6	Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti del Corpo.	1,100,000 »
7	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
8	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti.	1,000 »
9	Vendita di mobili e proventi eventuali diversi	1,200 »
10	Ricupero di somme da reintegrare ai capitoli di spesa inseriti in bilancio nella parte ordinaria (categoria I - Spese effettive)	3,000 »
		1,268,200 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

11	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
Massa individuale.		
12	Assegni di primo corredo	409,000 »
13	Ritenute ordinarie e straordinarie	1,150,000 »
14	Depositi volontari, ritenute d'ospedalità e punizioni	250,000 »
15	Versamenti in conto o a saldo debiti di Massa degli agenti usciti dal Corpo	1,000 »
		1,810,000 »
Premi di rafferma.		
16	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti	815,000 »
17	Quota d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	47,912.50
		862,912.50
Partite che si compensano nella spesa.		
18	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali	15,000 »
19	Ricupero di assegni di corredo per agenti incorporati nella Compagnia di disciplina o di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.	35,000 »
20	Rimborso di quote di pensione anticipate ad agenti collocati a riposo	35,000 »
		85,000 »
<i>Da riportarsi</i>		

	<i>Riporto</i>	85,000 »
21	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositati interinalmente alla Massa	5,000 »
22	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	20,000 »
		110,000 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
—		
TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
Massa del Corpo:		
	Redditi patrimoniali	263,969.88
	Entrate diverse	1,268,200 »
	Totale della Categoria I.	1,532,169.88
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA III. — Movimenti di capitali.</i>		
	Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
	Massa individuale	1,810,000 »
	Premi di rafferma	862,912.50
	Partite che si compensano nella spesa	110,000 »
	Totale della Categoria III.	2,782,912.50
	Totale generale	4,315,082.38

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Massa del Corpo.		
<i>Spese d'amministrazione e diverse.</i>		
1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle ragioniere delle Intendenze di finanza (Spese fisse)	38,700 >
2	Stipendio al personale del Magazzino centrale del vestiario - Indennità al magazziniere e al controllore, ed ai comandanti di Circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario (Spese fisse)	25,720 >
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario e medaglie di presenza ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo	7,750 >
4	Acquisto di effetti di vestiario pel personale di truppa (Spesa obbligatoria)	1,050,000 >
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili o attrezzi	3,400 >
7	Spese per stampe, registri e legatura	4,000 >
8	Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria).	18,000 >
9	Fitto di locali privati pel magazzino centrale del vestiario (Spese fisse)	11,000 >
10	Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo (Spesa obbligatoria)	38,000 >
11	Compensi per lavori straordinari nell'interesse dell'Amministrazione della Massa	5,800 >
<i>Da riportarsi . . .</i>		1,202,370 >

	<i>Riporto</i> . . .	1,202,370 »
12	Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale (Spesa d'ordine) .	1,000 »
13	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 32 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali	8,500 »
		1,211,870 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
15	Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 40 della legge organica	140,000 »
16	Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'articolo 86 del regolamento di Amministrazione (Spesa obbligatoria)	34,275.62
17	Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane e infette da epidemie e indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio - Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi	85,000 »
		259,275.62
	Fondi di riserva.	
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	30,024.26
19	Fondo di riserva per le spese impreviste	8,000 »
		38,024.26
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	Massa del Corpo.	
20	Spese per l'impianto di infermerie speciali	23,000

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Massa del Corpo.		
21	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
Massa individuale.		
22	Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospitalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie (Spesa d'ordine) . .	410,000 »
23	Pagamento dei crediti di Massa (Spesa d'ordine)	300,000 »
24	Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti (Spesa obbligatoria)	1,100,000 »
		1,810,000 »
Premi di rafferma.		
25	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	862,912.50
Partite che si compensano nell'entrata.		
26	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	15,000 »
27	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	35,000 »
28	Anticipazione di quote di pensioni ad agenti collocati a riposo (Spesa obbligatoria)	35,000 »
29	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	5,000 »
30	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	20,000 »
		110,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo :

Spese d'amministrazione e diverso	1,211,870 »
Spese d'istituto	259,275.62
Fondi di riserva	38,024.26

Totale della categoria I	1,509,169.88
------------------------------------	--------------

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo	23,000 »
---------------------------	----------

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
Massa individuale	1,810,000 »
Premi di rafferma	862,912.50
Partite che si compensano nell'entrata	110,000 »

Totale della categoria III.	2,782,912.50
-------------------------------------	--------------

Totale della spesa straordinaria	2,805,912.50
--	--------------

Totale generale	4,315,082.38
---------------------------	--------------

Riassunto degli Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1911-1912
TITOLO I.		
CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		1,532,169.88
Spesa		1,509,169.88
	Differenza	+ 23,000 »
TITOLO II.		
CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		»
Spesa		23,000 »
	Differenza	— 23,000 »
Riepilogo della categoria prima.		
(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).		
Entrata		1,532,169.88
Spesa		1,532,169.88
	Differenza	»

783, 61

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1911-912
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
PARTE STRAORDINARIA.	
Entrata	2,782,912.50
Spesa	2,782,912.50
Differenza	»
Riassunto generale delle differenze.	
Differenza della Categoria I	»
Differenza della Categoria III.	»
Differenze totali	»

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, ai termini dell'articolo 33 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 2016.

CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario pel personale di truppa.

- n. 5. Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario.
- n. 8. Spese d'imbalsaggio e trasporto di effetti di proprietà della Massa.
- n. 10. Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo.
- n. 12. Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse, e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.
- n. 13. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
- n. 16. Spese d'ospitalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 86 del regolamento di Amministrazione.
- n. 21. Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario.
- n. 22. Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospitalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie.
- n. 23. Pagamento dei crediti di Massa.
- n. 24. Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti.
- n. 25. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
- n. 26. Pagamenti per conto di ufficiali.
- n. 27. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
- n. 28. Anticipazioni di quote di pensioni ad agenti collocati a ripose.
- n. 29. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.
- n. 30. Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

ELENCO N. 2.

Spese per indennità ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Re. D. (Decreto) 17 febbraio 1884, n. 2016.

CAPITOLO n. 6. Acquisti e riparazioni di mobili ed attrezzi.

- n. 8. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- n. 10. Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del Corpo.
- n. 12. Restituzione di quote di punizioni per effetto di annullamento o condono delle punizioni stesse e restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.
- n. 15. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 40 della legge organica.
- n. 16. Spese d'ospitalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 86 del regolamento di Amministrazione.
- n. 17. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie e indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. — Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi.
- n. 22. Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospitalità o di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie.
- n. 23. Pagamento dei crediti di Massa.
- n. 27. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose o per titoli vari.
- n. 29. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

Presentazione di relazione.

TORRIGIANI FILIPPO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per la rinnovazione delle matricole fondiarie e per migliorare il funzionamento dei servizi catastali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore Torrigiani Filippo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Compiuta la lettura dei capitoli, rileggo gli articoli, coi quali si approvano gli stanziamenti dei quali ho testè dato lettura, per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del

fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Le reintegrazioni di somme nella spesa ed i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine saranno disposti con decreti del ministro delle finanze; i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste con decreti da esso promossi.

Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa inseriti « per memoria » negli anzidetti stati di previsione e riguardanti l'aumento o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno determinati in fine di esercizio con decreto del ministro delle finanze, in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.

È fatta facoltà al ministro delle finanze di aumentare con suoi decreti, in corrispondenza al bisogno, gli stanziamenti dei capitoli della spesa riguardanti la massa individuale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'art. 56 della legge di pubblica sicurezza (norme per l'uso degli apparecchi automatici da giuoco e da trattenimento):

Senatori votanti	104
Favorevoli	90
Contrari	14

Il Senato approva.

Istituzione di un posto di notaio nel comune di Montò di Procida:

Senatori votanti	104
Favorevoli	90
Contrari	14

Il Senato approva.

Provvedimenti per la protezione degli animali:

Senatori votanti	104
Favorevoli	70
Contrari	34

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 563);

Maggiori e nuove assegnazioni sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 571);

Maggiore spesa di lire 160,000 per completare il lavoro occorrente alla sistemazione del laboratorio chimico per le sostanze esplosive (N. 587).

II. votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 578).

III. Interpellanza del senatore Franchetti al ministro per gli affari esteri intorno alla determinazione dei confini della Somalia.

IV. Interpellanza del senatore Franchetti al ministro per gli affari esteri intorno all'ordinamento amministrativo e ai progetti di colonizzazione nel Benadir.

V. Interpellanza del senatore Di Brazza al ministro per gli affari esteri sui risultati delle pratiche fatte riguardo l'ammissione per l'alpeggio in Austria del bestiame delle provincie di confine e segnatamente di quella di Udine.

VI. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle leggi della Cassa depositi e prestiti e altre disposizioni (N. 508);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 585);

Sulla cittadinanza (N. 164);

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (N. 553);

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno (N. 554);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (Numero 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 20 giugno 1911 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Rescritti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 14 GIUGNO 1911

Provvedimenti per la protezione degli animali

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 491 del Codice penale sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie sul trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

I contravventori saranno puniti a termini del citato art. 491 del Codice penale.

Art. 2.

Possono conseguire la personalità giuridica le Società protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti, o scopi affini:

a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la più efficace applicazione dell'art. 491 del codice penale e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli animali;

b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella loro arte, e ammaestrando a proporzionare le fatiche alle forze degli animali e a trarne il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;

c) educare le popolazioni a non incedere verso gli animali, sia col mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati, sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni sulla necessità di proteggere gli animali.

Art. 3.

Il conferimento della personalità giuridica alle Società protettrici degli animali e l'approvazione del relativo statuto sono fatto con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore della Sanità pubblica e del Consiglio di Stato.

Alle stesse formalità sarà assoggettata l'approvazione delle successive modificazioni che le Società intendessero apportare ai propri statuti.

Art. 4.

Le Società protettrici degli animali, già eretto in ente morale al momento della pubblicazione della presente legge, saranno ammesse ad usufruire dei vantaggi da essa apportati, purchè ne facciano domanda al Ministero dell'interno, trasmettendo una copia dei propri statuti o quelle altre notizie che venissero richieste circa la loro situazione patrimoniale ed il loro funzionamento.

Art. 5.

Le Società protettrici degli animali costituite in ente morale dovranno inviare copia dei loro bilanci preventivi e dei loro conti consuntivi al prefetto della provincia.

Ove il prefetto riconosca che per deficienza di mezzi, o per cattiva o negligente amministrazione la Società non possa rispondere ulteriormente allo scopo per cui fu eretta in ente morale, ne proporrà lo scioglimento al Ministero dell'interno.

Art. 6.

Ricevuta tale proposta, il Ministero dell'Interno dovrà anzitutto esaminare se con oppor-

tune riforme la Società possa essere posta in grado di ulteriormente funzionare; nel quale caso saranno, anche di ufficio, introdotte nello Statuto per decreto Reale le necessarie modificazioni, sentito il Consiglio di Stato. Ove il Ministero riconosca che la Società non possa in alcun modo funzionare, ne promuoverà lo scioglimento per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

L'eventuale patrimonio sociale resterà devoluto di diritto alla Congregazione di carità del comune in cui la Società aveva la sua principale sede, o a quell'altra istituzione di beneficenza che fosse designata nello Statuto.

Art. 7.

Le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purchè posseggano i requisiti di cui all'art. 81 del regolamento approvato con R. decreto 26 agosto 1909, n. 666.

Il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto.

Il prefetto potrà altresì revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogni qualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30.

Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore.

Art. 8.

Metà delle ammende a cui siano condannati i contravventori alle disposizioni della presente legge o dell'art. 491 del Codice penale, in seguito a denuncia delle guardie delle Società protettrici degli animali, sono devolute alle Società stesse.

Art. 9.

Gli esperimenti scientifici su animali viventi, ove non si tratti di quelli eseguiti da docenti o assistenti nelle Università o in altri Istituti scientifici del Regno, o dai sanitari e veterinari addetti ai laboratori e agli uffici governativi, potranno essere fatti soltanto da persona munita di speciale licenza da rilasciarsi dal Ministero dell'interno, d'accordo col Ministero della pubblica istruzione. In essa si stabiliranno anche i luoghi dove gli esperimenti potranno essere eseguiti.

La domanda di licenza dovrà essere munita anche della firma del preside della Facoltà di medicina di una Università del Regno.

CLXXVII.

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Messaggio del Presidente della Camera dei deputati (pag. 5649) — Congedi (pag. 5650) — Presentazione di disegni di legge (pag. 5656, 5668, 5676) e di relazioni (pag. 5650, 5656, 5668, 5671) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 563) (pag. 5650); « Maggiori e nuove assegnazioni sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 571) (pag. 5655); « Maggiore spesa di lire 160,000 per completare il lavoro occorrente alla sistemazione del laboratorio chimico per le sostanze esplosive » (N. 587) (pag. 5656) — *Votazione a scrutinio segreto (pag. 5656) — Il senatore Franchetti svolge l'interpellanza al ministro degli affari esteri sulla determinazione dei confini della Somalia (pag. 5657) — Risposta del ministro degli affari esteri (pag. 5658) — Dopo replica del senatore Franchetti (pag. 5661) l'interpellanza è dichiarata esaurita — Il senatore Franchetti svolge poi l'altra sua interpellanza al ministro degli affari esteri intorno all'ordinamento amministrativo ed ai progetti di colonizzazione nel Benadir (pag. 5662) — Risponde il ministro degli affari esteri (pag. 5668) e replica l'interpellante (pag. 5671) Chiusura di votazione (pag. 5671) — Il senatore Di Brazzà svolge l'interpellanza al ministro degli affari esteri sull'alpeggio in Austria del bestiame (pag. 5672) — Risposta del ministro (pag. 5673) — Senza discussione è approvato il disegno di legge: « Modificazioni alle leggi della Cassa depositi e prestiti e altre disposizioni » (N. 508) (pag. 5673) — Risultato di votazione (pagina 5666).**

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti e della pubblica istruzione.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio
del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di un messaggio, per-

venuto dal Presidente della Camera dei deputati.

BORGATTA, segretario, legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge: « Aggregazione del comune di Spinete alla pretura, all'ufficio del registro ed alla agenzia delle imposte di Boiano », di iniziativa della Camera dei deputati, approvato nella seduta del 14 giugno 1911, con preghiera di volerla trasmettere allo esame di codesto illustre Consesso

« Il Presidente della Camera
« MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo, per motivi di salute, il senatore Ponti di 20 giorni, e il senatore Dalla Vedova di 15 giorni, per ragioni di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazione.

COLONNA FABRIZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLONNA FABRIZIO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del conte Eurico San Martino di Valperga Maglione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Colonna Fabrizio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911** » (N. 563).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911.** »

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 563).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 8,076,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 4,094,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-11, indicati nella tabella n. 1, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 310.62 al capitolo n. 127: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine », inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11, a titolo di reintegro di egual somma prelevata a favore del capitolo n. 64: « Risarcimento di danni per fondi eventualmente mancanti nello caso dei Corpi per casi di forza maggiore » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 3.

Le somme che i comuni si obbligano di anticipare a titolo di contributo nelle spese per l'acquistamento di Corpi o reparti di truppa, saranno versate in tesoreria con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata e portate indi, con decreti del ministro del tesoro, in aumento dei capitoli del bilancio della guerra coi fondi dei quali l'amministrazione già provvede, per la parte a suo carico, alle spese medesime.

(Approvato).

TABELLA A.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 910-911.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

A) Parte ordinaria.

Cap. n.	4. Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale L.	5,000
»	8. Spese di stampa per le pubblicazioni militari ufficiali »	30,000
»	14. Sussidi ad ex-militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex-impiegati civili e ad ex-operai dell'Amministrazione della guerra in condizioni bisognose e loro famiglie - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi ai militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali ed a visite sanitarie »	10,000
»	17. Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica . . . »	7,000
»	19. Rimborso al Ministero del tesoro delle spese relative alle pensioni ordinarie »	150,000
»	23. Corpi di fanteria: uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi). »	130,000
»	25. Corpi di cavalleria: uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) »	200,000
»	29. Corpi o servizi del genio: uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) »	179,000
»	34. Corpo e servizio sanitario: ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi) »	135,000
»	36. Materiale sanitario »	100,000
»	37. Corpo e stabilimenti di commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili per i servizi amministrativi: ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) »	55,000
»	38. Compagnie di sussistenza: uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi). »	200,000
»	39. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti »	388,000
»	46. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali (Spese fisse). »	10,000
	Da riportarsi . . . L.	1,599,000

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,599,000
Cap. n. 47.	Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al cap. 31) »	460,000
» 49.	Indennità, spese d'ufficio e d'alloggio (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo 30) . »	42,000
» 51.	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai Corpi di truppa »	1,380,000
» 52.	Foraggi ai cavalli dell'esercito »	10,000
» 53.	Casermaggio e combustibile per le truppe; retribuzioni ai comuni per alloggi militari; manutenzione e rinnovazione dei mobili di ufficio »	370,000
» 54.	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (Somme a calcolo) »	215,000
» 55.	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli . »	840,000
» 56.	Materiali e stabilimenti di artiglieria »	300,000
» 58.	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti »	250,000
» 60.	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria) »	10,000
» 63.	Spesa per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria) »	215,000
» 66.	Tiro a segno nazionale (legge 2 luglio 1882, n. 883) . »	100,000
» 68.	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi »	130,000
» 69-bis.	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito »	2,096,000
	Totale parte ordinaria . . . L.	8,017,000

B) *Parte straordinaria.*

Cap. n. 70-ter.	Spese per la Commissione incaricata dello studio del funzionamento economico dei depositi di allevamento cavalli L.	10,000
» 70-quater.	Spese per la Commissione incaricata della compilazione del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei Corpi dell'esercito »	5,000
» 105.	Spese per la partecipazione del Ministero della guerra all'esposizione di Torino nel 1911 »	44,000
	Totale parte ordinaria e straordinaria . . . L.	8,076,000

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1.	Ministero - Personale centrale (Spese fisse) . . . L.	40,000
» 2.	Ministero - Personale comandato (Spese fisse) . . »	20,000
» 7.	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata »	40,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	100,000

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . . L.	100,000
Cap. n. 9.	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre »	5,000
• 10.	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati. Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti. Cancelleria per la spedizione dei documenti. Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (Spesa d'ordine) . . . »	3,000
• 16.	Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili (Spese fisse) »	10,000
• 20.	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvata col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti »	20,000
• 21.	Stati maggiori (Assegni fissi) »	130,000
• 22.	Corpi di fanteria: ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi) »	335,000
• 24.	Corpi di cavalleria: ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi) »	155,000
• 26.	Corpi e servizi di artiglieria: ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi) »	265,000
• 27.	Corpi e servizi d'artiglieria: uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi) »	1,600,000
• 28.	Corpi e servizi del genio: ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi) »	195,000
• 33.	Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi) »	38,000
• 35.	Corpo e servizio sanitario: uomini di truppa delle compagnie di sanità. Ricoverati negli stabilimenti sanitari (Assegni fissi) »	335,000
• 40.	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: uomini di truppa (Assegni fissi) »	334,000
• 41.	Scuole militari. Spese per il personale (Assegni fissi) »	130,000
• 43.	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi) »	132,000
• 48.	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate ai capitoli nn. 30 e 31) »	2,000
• 50.	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere »	200,000
• 59.	Fitti di immobili [ad uso militare e canoni d'acqua. Assegno in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa »	100,000
• 61.	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi »	5,000
	Totale . . . L.	<u>4,094,000</u>

TABELLA B.

Tabella dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamenti di somme dal fondo di riserva di cui al capitolo 69-bis della tabella precedente.

- Cap. 21. Stati maggiori (Assegni fissi).
- 22. Corpi di fanteria - Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi).
 - 23. Corpi di fanteria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi).
 - 24. Corpi di cavalleria - Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi).
 - 25. Corpi di cavalleria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi).
 - 26. Corpi e servizi d'artiglieria - Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi).
 - 27. Corpi e servizi d'artiglieria - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi).
 - 28. Corpi e servizi del genio - Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi).
 - 29. Corpi e servizi del genio - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi).
 - 33. Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi).
 - 34. Corpo e servizio sanitario - Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi).
 - 35. Corpo e servizio sanitario - Uomini di truppa delle compagnie di sanità e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari (Assegni fissi).
 - 37. Corpo e stabilimenti di commissariato - Compagnie di sussistenza o personali contabili per i servizi amministrativi - Ufficiali ed impiegati civili (Assegni fissi).
 - 38. Compagnio di sussistenza - Uomini e quadrupedi di truppa (Assegni fissi).
 - 39. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti.
 - 40. Chiamate di classi dal congedo per istruzione - Uomini di truppa (Assegni fissi).
 - 41. Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi).
 - 43. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi).
 - 46. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali). (Spese fisse).
 - 47. Indennità per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 31).
 - 48. Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate ai capitoli nn. 30 e 31).
 - 49. Indennità, spese d'ufficio e d'alloggio (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 30).
 - 50. Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rianovazione e manutenzione di bandiere.
 - 51. Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai Corpi di truppa.
 - 52. Foraggi ai cavalli dell'esercito.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1911

Cap. 53. Casermaggio e combustibile per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari; manutenzione e rinnovazione dei mobili d'ufficio.

- 54. Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali e spese varie per istruzione degli ufficiali e della truppa (Somme a calcolo).
- 55. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiori e nuove assegnazioni sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 571).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni per la somma di lire 1,596,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-911.

Cap. n. 99. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	L. 350,000 »
• 110. Fitto di locali per le caserme delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spese fisse) . . .	50,000 »
• 118. Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città ed agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento. Spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	145,000 »
• 122. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di pubblica sicurezza e indennità ai reali carabinieri	1,000,000 »
• 176 <i>ter.</i> Spese per il concorso della Direzione generale della sanità pubblica alla esposizione internazionale d'igiene a Dresda nel 1911: provviste, forniture e compensi a funzionari ed a persone estranee all'Amministrazione	11,000 »
• 179-VII-E. Rimborsi ai Ministeri della guerra e della marina di spese sostenute in occasione del nubifragio del 24 ottobre 1910 sulla costa amalfitana . . .	40,000 »
Totale	L. <u>1,596,000 »</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiore spesa di lire 160,000 per completare il lavoro occorrente alla sistemazione del laboratorio chimico per le sostanze esplosive » (N. 587).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore spesa di lire 160,000 per completare il lavoro occorrente alla sistemazione del laboratorio chimico per le sostanze esplosive ».

Do lettura del disegno di legge:

Articolo unico.

In aumento della somma di lire 650,000, autorizzata dalle leggi 11 luglio 1907, n. 491 e 24 dicembre 1908, n. 737, è approvata la maggiore spesa di lire 160,000 per completare i lavori occorrenti alla sistemazione del laboratorio chimico per le sostanze esplosive.

Tale maggiore somma verrà iscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1910-1911.

Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-11;

Maggiori e nuove assegnazioni sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11;

Maggiore spesa di lire 160,000 per completare il lavoro occorrente alla sistemazione del laboratorio clinico per le sostanze esplosive;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-1912.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione di maggiori assegnazioni per il mantenimento delle cliniche universitarie di Roma, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Padova, Palermo, Pisa, Sassari e Pavia. Supplemento di interessi maturati sui compensi dovuti alla impresa Maciachini per lavori di adattamento del palazzo universitario ex-Botta in Pavia. Spese per l'arredamento di nuovi istituti presso la Regia Università di Palermo. Concorso dello Stato nelle spese per il monumento a Virgilio in Mantova;

Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-1911.

PRESIDENTE. Do atto all'onore ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Sostituzione delle batterie campali da 75-A ad affusto rigido;

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. Do atto all'onore presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

svolgimento dell'interpellanza del senatore Franchetti al ministro per gli affari esteri intorno alla determinazione dei confini della Somalia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora lo svolgimento di due interpellanze dell'on. senatore Franchetti al ministro per gli affari esteri. Domando all'on. Franchetti se intende svolgere contemporaneamente le sue interpellanze.

FRANCHETTI. Desidererei di svolgerle separatamente.

PRESIDENTE. Do allora facoltà di parlare all'on. senatore Franchetti per lo svolgimento della sua prima interpellanza intorno alla determinazione dei confini della Somalia.

FRANCHETTI. Signori Senatori. Io non starò a ripetere i cenai che ho già dato, un po' di contrabbando, sopra questo argomento, quando si discusse del giorno in cui si sarebbe dovuta svolgere questa interpellanza, e mi limiterò solo a citare alcuni fatti e fare alcuni ragionamenti per appoggiare la domanda molto chiara che rivolgerò al ministro degli esteri, domanda alla quale spero l'onor. ministro vorrà rispondere con eguale chiarezza.

Come opportunamente nel dicembre scorso fu rammentato qui dall'onorevole senatore Vigoni, il trattato del 1897 con l'Etiopia ci assicura un confine per la Somalia lungo una linea parallela alla costa dell'Oceano Indiano, distante dalla costa 180 miglia geografiche.

Questo confine è stato ancora allargato nella sua parte meridionale con l'altro acquisto di territorio che abbiamo fatto, mediante compra dall'Etiopia nel 1908.

Vi sono alcune discussioni sulla distanza dalla linea di confine alla costa perchè, se io sono bene informato trattandosi di cose che il pubblico, e quindi anche io, non possono con esattezza sapere, pare che nel tracciare la linea di confine sulla carta geografica, sarebbe stato commesso un errore che però io ritengo non possa avere conseguenze.

Nelle trattative infatti, era stata determinata tassativamente la distanza di 180 miglia tra la costa e il confine come risulta da quanto disse alla Camera dei deputati il ministro Tittoni nella seduta del 13 febbraio 1908.

Questo errore, se è stato commesso, non infirma a parere mio il nostro diritto alla zona

larga 180 miglia, oltre il territorio aggiunto nel 1908.

Questo nostro dominio è d'altra parte garantito da ogni intervento dalle potenze europee dai vari nostri accordi con quelle potenze, dal trattato del 1894 con l'Inghilterra e da quello del 1906 che assegna le sfere d'influenza in Etiopia spettanti alla Francia, all'Inghilterra e all'Italia. Sono queste tutte cose sulle quali io non mi dilungo perchè l'onorevole ministro degli esteri potrà meglio di me spiegarle al Senato.

Questo confine che non è certo il più desiderabile, perchè sarebbe stato più vantaggioso per noi un confine che ci portasse più a monte sull'Uebi Scebeli, è però abbastanza soddisfacente perchè ci dà il possesso del corso dell'Uebi Scebeli prima che esso esca dalla regione delle alture e ci garantisce così tutta la grande pianura irrigabile.

Inoltre questo confine arriva sull'alto Uebi Scebeli, ad un punto tale che un emporio commerciale stabilito vicino ad esso, sarà un centro di attrazione e di penetrazione commerciale superiore a quello di Lugh, verso le regioni dell'Etiopia meridionale, degli Arussi ecc., verso quelle regioni insomma alle quali aspira il nostro commercio e che in maggior parte adesso nutrono il commercio non molto abbondante, ma che potrebbe crescere, della Somalia. E' così, una linea di navigazione commerciale sull'Uebi Scebeli, che tutto fa ritenere sia navigabile, impiantata quando la nostra occupazione effettiva sarà arrivata fino al punto occorrente, potrà sostituire vantaggiosamente la progettata ferrovia per Lugh, costosissima a costruirsi, difficile e pericolosa a difendersi ed a custodirsi. Questa difficoltà di custodia e di difesa è una obiezione a quella ferrovia ancora più grave che non sia quella del costo della sua costruzione. La linea di navigazione sull'Uebi Scebeli dal confine etiopico fino ad Afgoi, completata da un breve tronco di ferrovia da Afgoi a Mogadiscio sul mare, poco costosa ad impiantarsi e ad esercitarsi, avrà a parer mio, una efficacia assai maggiore della progettata ferrovia per Lugh.

Pareva che tutto fosse stabilito quando, al principio dell'anno scorso, 1910, l'onor. Guicciardini, allora ministro degli esteri, ha pronunciato una frase, che rimette tutto in que-

stione. Egli, parlando dei confini diceva: « Rimane adesso da eseguire la seconda parte del programma di occupazione effettiva il quale consisterà nell'occupazione di Dolo al nord di Lugh, di Buracaba e di Scidle » importante posto sul fiume a circa 70 chilometri a monte di Balad. Qui viene la frase grave: « coll'occupazione di queste tre località - proseguiva l'on. Guicciardini - il programma del 1906 sarà compiuto ed il territorio della colonia sarà tutto quanto sottoposto alla nostra effettiva sovranità ».

Ora, bisogna osservare che Scidle è a circa 250 o 300 chilometri salvo errore, a sud del punto nel quale dovrebbe passare il nostro confine, secondo l'accordo del 1897 con Menelik, ed è ad una distanza dalla costa segnata nelle carte a 50 chilometri circa, distanza insignificante in confronto di quella di 180 miglia del confine stipulato con Menelik. Questa dichiarazione, dunque, menziona Scidle come ultimo punto di confine. Ma dopo Scidle, dove andrebbe il confine? L'interpretazione naturale vorrebbe che esso andasse direttamente da Scidle al mare, ma ciò sarebbe assurdo dati tutti gli accordi presi con le varie potenze. Insomma, questa dichiarazione è talmente inesplicabile, mette tale confusione in una questione che pareva già regolata che a me non riesce, e credo che a nessuno potrà riuscire, di capirla. Non vi possono essere che due spiegazioni: o un accordo segreto con qualche potenza per il quale si sia rinunciato ad occupare la zona oltre la linea menzionata dall'on. Guicciardini, o uno sbaglio di dicitura che assolutamente bisognerebbe fosse chiarito molto bene; molto più che questa stessa frase che ho ora letta al Senato, è stata riprodotta nella relazione premessa al disegno di legge di maggiori spese per il Benadir che è adesso dinanzi alla Camera, nella quale relazione l'ho trovata con mio grande rammarico.

Ora, intendo rivolgere una domanda all'onorevole ministro; e badi, onor. ministro, che io parlo di confini e non di occupazione effettiva. La questione dell'occupazione effettiva le sarei grato di non menzionarla nella sua risposta, poichè avrò occasione di parlare di essa nella mia seconda interpellanza ed a tale proposito invece di reclamare tutto quello che ci spetta coi confini politici forse avrò da consigliare un po' di prudenza. Qui parlo di con-

fini politici da determinarsi e chiedo all'onorevole ministro: la linea di confine tra il possesso italiano del Benadir e l'Etiopia traverserà essa l'Uebi Scebeli e raggiungerà essa il confine della Somalia inglese a 180 miglia geografiche almeno dalla costa dell'Oceano Indiano? Questa è la domanda che io rivolgo all'onor. ministro, alla quale spero che egli darà risposta, spiegando nel medesimo tempo l'inesplicabile frase del discorso Guicciardini ripetuta nella relazione premessa alla legge che è ora innanzi alla Camera dei deputati, e che ho già citato.

E giacchè ho la parola, un'altra questione di importanza molto minore voglio toccare.

Nella *Tribuna* dell'8 giugno u. s. una comunicazione, ufficiosa evidentemente, per non dire ufficiale, sopra gli accordi presi con l'Inghilterra per la nuova bocca del Giuba, contiene anche questo inciso: « Un'apposita Commissione tecnica mista, costituita per accordo dei Governi in Roma, o composta ecc... anche per discutere altre materie di interesse reciproco, quale la proprietà delle isole, il regime delle acque del Giuba, ecc. »

Questa questione della proprietà delle isole del Giuba non capisco come possa tornare in discussione; si tratta di talune isole che il corso del Giuba ha formato, e non capisco perchè ora se ne parli di nuovo, trattandosi di questione già risolta a nostro vantaggio. Infatti, nella relazione del governatore Carletti sulla Somalia italiana per il 1907-908 è detto: « durante la mia escursione sul Giuba, nel luglio 1907, si rimase d'accordo con le autorità britanniche della vicina colonia, che le isole di Uarcoi o quella più grande di Mombasa, già in contestazione fra noi e gli Inglesi, facevano parte del nostro territorio ».

Questo, tra parentesi, è dovuto all'opera, al tatto del capitano Ferrari, che poi è stato escluso dalla colonia, e non si è mai saputo il perchè.

Ma questa ultima è una domanda secondaria, la principale è l'altra che ho fatto prima.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Comincerò col rispondere alla domanda secondaria del mio amico senatore Franchetti.

Esiste realmente una Commissione mista

italo-britannica per dirimere alcune questioni doganali e di altra natura lungo il corso e alla foce del Giuba, ma di tutte le questioni, che quella Commissione era ed è chiamata ad esaminare, la più importante, per l'avvenire della nostra colonia, era appunto quella dello spostamento della foce del Giuba, questione che fortunatamente è stata risolta in questi giorni nel modo più conforme agli interessi della colonia, tanto per il presente quanto per l'avvenire.

Infatti, come il Senato ricorda, era stato determinato come confine tra le due colonie l'alveo del Giuba, naturalmente fino alla foce inclusivamente, cosicchè l'una e l'altra colonia dovevano e debbono possedere ciascuna una riva della foce. In altri termini tanto l'una quanto l'altra colonia, secondo quell'accordo, dovevano godere dei benefici del libero accesso dal mare al fiume. L'importanza di ciò, trattandosi di un fiume navigabile, che penetra nell'interno del continente africano, non ha bisogno di essere spiegata all'acume del Senato.

Nel febbraio 1909, la foce del fiume si spostò verso il territorio inglese; sorse allora questione; deve rimanere la frontiera dove era prima dello spostamento, cioè nell'alveo disseccato, rimanendo la foce tutta intiera nel territorio inglese? Oppure deve la frontiera spostarsi, come si spostò il fiume, in guisa che ognuna delle due colonie debba continuare a possedere ciascuna una delle due sponde del fiume?

I commissari inglesi sostenevano la prima tesi; noi, come è naturale, sostenevano la seconda. In questi giorni, in seguito ad accordi tra il Governo italiano ed il Governo britannico, il Governo britannico ha intieramente riconosciuto e accettato la tesi italiana. E non solo per oggi, ma anche per l'avvenire, essendosi stabilito che, in caso di ulteriori spostamenti della foce del fiume, ognuno delle due colonie debba possedere una delle due sponde; cosicchè, per ora e per l'avvenire, la libera ed uguale partecipazione al godimento della foce del fiume rimane assicurata alla nostra colonia.

L'Inghilterra non ha chiesto per questo alcun compenso; le è bastato di convincersi della bontà (del resto evidente) delle nostre ragioni,

dando così una prova di più dello spirito di lealtà e di equità che essa porta in tutte le sue transazioni, un'affermazione ed una manifestazione di più della cordiale e tradizionale amicizia che unisce i due paesi.

Questa questione dunque è risolta in modo soddisfacente; nè gioverebbe entrare ora nella discussione dei particolari del compito e dei lavori della Commissione relativa al Giuba, cui accennava il mio amico senatore Franchetti, perchè, essendo ancora i lavori di questa Commissione e le relative trattative in corso, sopra minori questioni, pare a me per molte ragioni preferibile di non entrare oggi in una pubblica discussione.

Ma da questo esempio, che è il più importante, e che ho già citato, l'onor. Franchetti vede chiaramente che abbiamo motivo di sperare che anche le altre vertenze di questo genere saranno con equità risolte.

FRANCHETTI. Questa è già risolta, non lo mettiamo in dubbio.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Se è stato risolto quello che poteva essere oggetto di questione, ed è stato risolto favorevolmente, mi pare che non abbiamo che da compiaccercene e passare ad altri argomenti.

La questione, a cui il senatore Franchetti accenna, quella cioè relativa al confine fra la colonia e l'Etiopia, e sulla quale mi ha posto un chiaro quesito, cui darò ugualmente chiara risposta, si poggia, a mio vedere, sopra un equivoco.

Gli accordi del 1897 tra l'Italia e l'Abissinia non parlano nè di 180 miglia, nè di 180 chilometri.

Fu un telegramma del Nerazzini, che, come indicazione al suo Governo, disse, che la distanza dalla costa sarebbe stata di 180 miglia.

E difatti il punto, al quale Nerazzini si riferiva, cioè la distanza tra le cateratte Von der Deken del Giuba e la costa è su per giù di 180 miglia geografiche.

L'accordo del 1897 fu concretato sotto la forma di una carta geografica munita del bollo di Menelick e della firma di Nerazzini.

Detta carta geografica, che costituisce un contratto, determina come punto di partenza della linea del confine le cateratte, cui testè accennavo, di Von der Deken, appunto a circa 180 miglia dalla costa; determina come punto

di arrivo l'intersezione fra l'8° grado di latitudine ed il 48° meridiano, facendo correre il confine parallelamente alla costa. La distanza dalla costa, in alcuni punti supera i 130 chilometri, in altri punti è di 180 chilometri circa. È una strana coincidenza questa della cifra 180; ma non è che una coincidenza. Nerazzini aveva parlato di 180 miglia in un punto dove effettivamente sono 180 miglia, e, ripeto, per una coincidenza inesplicabile, in altri punti sono 180 chilometri, ma l'accordo non parla di miglia o di chilometri, ma dice dalle cateratte suddette all'intersezione dell'8° grado di latitudine col 48° meridiano ed indica le tribù che saranno assegnate all'Italia e quelle che saranno assegnate all'Abissinia, attraverso contrade, ignote allora, quasi interamente, così agli Italiani come agli Abissini e pochissimo note anche ora.

Cosicchè potrà venire il giorno in cui fra l'Italia e l'Abissinia si crederà di dover fissare sul terreno il confine preciso, ma non è possibile determinare oggi, nelle varie località per cui il confine passerà, a quanti chilometri esso correrà dalla costa.

Posteriormente fu stipulato un altro accordo fra l'Italia e l'Abissinia, quello del 16 maggio 1908. Secondo quell'accordo il confine fu modificato e portato fino a Dolo, ad una distanza in quel sito dalla costa che supera i 500 chilometri.

La linea di confine, tracciata nell'accordo del maggio 1908, approvata con legge dello stesso anno e discussa perciò a suo tempo in ambo i rami del Parlamento, porta la linea del nuovo confine fino al limite nord della tribù dei Badi-Addi, limite nord, che non è esattamente conosciuto, e che, appunto perchè son paesi poco esplorati, si suppone sia una località chiamata Mekanni, ed è molto più addentro dei 180 chilometri, antecedentemente stipulati, cioè a circa 265 chilometri dalla costa. Da quel punto fino alla intersecazione fra l'ottavo parallelo ed il 48° meridiano rimane il confine del 1897.

Questo nei rapporti tra l'Italia e l'Abissinia.

Nei rapporti fra l'Italia e l'Inghilterra, che sono quelli che preoccupano il senatore Franchetti...

FRANCHETTI. Gli uni e gli altri ugualmente mi preoccupano.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. ...che sono quelli che preoccupano un po' di più...

FRANCHETTI. Mi preoccupano egualmente.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. ...Allora diciamo, che preoccupano egualmente il senatore Franchetti, mi pare che possiamo stare perfettamente tranquilli, perchè noi abbiamo coll'Inghilterra l'accordo del 1894, che pone alla sfera di influenza inglese un limite molto lontano dalla regione che giustamente preoccupa l'onore Franchetti.

Più tardi, con un accordo del 14 maggio 1897, tra l'Inghilterra e l'Etiopia, l'Inghilterra ritirò questo confine ancora più indietro. Oltre a ciò nell'accordo a tre fra Francia, Italia ed Inghilterra, che io ebbi l'onore di firmare come ambasciatore a Londra il 13 dicembre 1906, le tre potenze si obbligano a mantenere l'integrità dell'Etiopia e lo *statu quo* territoriale quale è determinato dallo stato di cose allora esistente e quale risulta dagli accordi internazionali, e si citano appunto nominativamente questi accordi.

Cosicchè l'Inghilterra, ad una data così recente quale il 13 dicembre 1906, riconfermò quegli accordi e gli obblighi che ad essa ne derivano.

Siamo quindi, a mio parere, perfettamente garantiti. Ma vi ha di più. Quest'articolo dell'accordo del 13 dicembre 1906 suppone e consacra una volta di più l'integrità dell'Etiopia.

Oltre a ciò vi ha un altro articolo successivo che prevede il caso che, contro la volontà delle tre potenze firmatarie, per forza di eventi, questa integrità non possa essere mantenuta, ed allora ciascuna delle tre potenze riserva la sfera dei propri interessi, indicandola per sommi capi; l'Inghilterra indica la valle del Nilo, la Francia l'*hinterland* di Gibuti, l'Italia l'*hinterland* della Somalia da un lato e dell'Eritrea dall'altro.

Quindi tutte le garanzie internazionali e convenzionali esistono e a tutte queste garanzie giuridiche dobbiamo aggiungere quelle che derivano dalla lealtà e dall'amicizia dell'Inghilterra, e quelle che derivano dalla politica che da qualche tempo essa segue in quelle contrade e che non è politica di espansione, ma per converso politica di raccoglimento, come lo ha dimostrato il fatto recente che essa ha sgom-

berato una parte dei suoi territori in Somalia, per ridurre i suoi presidii e l'esercizio diretto della sua sovranità verso la costa.

Ciò nei rapporti fra l'Italia e l'Inghilterra. Nel rapporti fra l'Italia e l'Abissinia io credo che il mio amico l'onor. Franchetti sia incorso in un equivoco, proveniente probabilmente dallo stile non sempre bello dei ministri che si sono succeduti, non escluso il ministro attuale. L'onor. Franchetti nelle poche parole che disse il 23 maggio e di cui ha ripetuto testè il senso...

FRANCHETTI. No, il testo.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli esteri* ...diceva, non deplorandolo, ma constatandolo, che ai tempi nostri l'unica sanzione della responsabilità ministeriale è un voto contrario del Parlamento e che non si usa più di tagliare la testa ai ministri. Io credo che veramente, esaminando bene l'opera del mio predecessore e la mia, non vi sia motivo questa volta di deplorare questa lacuna della nostra legislazione o di reagire contro questa eccessiva mitezza dei nostri costumi politici. Difatti il mio predecessore, nelle dichiarazioni a cui accennava l'onor. Franchetti, dicendo che con l'occupazione della linea Dolo-Scidde, la nostra sovranità si estenderà a tutta la colonia, non intendeva punto dire che la linea Dolo-Scidde, ne costituisce il confine, ma intendeva dire che era destinata a costituire i punti di occupazione che dovevano permetterci, mercè i presidii e l'opera dei nostri residenti, di esercitare la sovranità effettiva su tutte quelle tribù al di là e al di qua di quella linea. Oggi, non essendo essa interamente occupata, non possiamo proteggerle, e su molte di esse non possiamo esercitare una effettiva sovranità.

Riconosco che l'espressione, di cui si serviva l'onor. Guicciardini non è perfetta, e, sebbene a mio parere non possa essere interpretata nel senso in cui ha creduto interpretarla l'onorevole Franchetti, tuttavia meritava di essere migliorata. Questo è appunto ciò che noi abbiamo fatto.

Perchè se l'onor. Franchetti vuole guardare, non la relazione che precede il disegno di legge, che sta dinanzi alla Camera, ma il testo dell'articolo del disegno di legge, vedrà che l'espressione, di cui noi ci serviamo, è un'altra, ed è una espressione che bandisce ogni, per quanto lontana, probabilità di equivoco, e che

non ha gli inconvenienti che, guardando un po' per il sottile, potrebbero riscontrarsi in quella usata dal mio egregio predecessore.

La legge infatti non parla di sovranità, che in diritto si estende fino ai limiti dei confini stabiliti col Re Menelick, ma parla soltanto di esercizio della nostra autorità diretta. Entro questi confini spetta poi a noi, è atto di nostra sovranità esercitare l'autorità diretta entro una maggiore o minore estensione di territorio secondo che a noi per ragioni finanziarie, politiche o di altro genere può convenire.

Quindi nessun timore. Ella onor. Franchetti può star sicuro che non abbiamo rinunciato ad un centimetro quadrato di territorio dello Stato e che i diritti nostri, quali scaturiscono verso l'Inghilterra dagli accordi esistenti dei quali ho parlato, e verso l'Impero Etiopico, quali derivano dagli altri accordi del 1897 e del 1908, rimangono integri, e che la politica, concretata nel disegno di legge che sta dinanzi all'altro ramo del Parlamento, non è politica di abbandono o di rinuncia, ma è politica di espansione prudente o ponderata che, senza impigliare il paese nella via pericolosa e costosa delle avventure, permetterà il graduale sviluppo e l'incremento progressivo della colonia della Somalia. (*Approvazioni*).

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. L'onor. ministro degli esteri mi ha dichiarato che la frase usata dall'onorevole Guicciardini o che io ho citato, non si può in nessun modo interpretare nel senso che era stato da me sospettato. Io accetto pienamente questa sua interpretazione e desidero che risulti ben chiaramente nel processo verbale che su questa interpretazione siamo d'accordo, affinché nessuno possa in avvenire invocare né le parole dell'onor. Guicciardini, né le parole dell'attuale ministro, né le mie nel senso di limitare i nostri diritti sul territorio della Somalia meridionale.

L'onor. ministro degli esteri ha inoltre dichiarato che la distanza del confine dalla costa, dalla traversata dell'Uebi Scobeli fino al confine della Somalia inglese non è ancora definitivamente determinata sul terreno e che non si può ritenere che questa distanza sia minore di 180 miglia. (*Interruzione dell'onorevole ministro degli esteri*).

Mi lasci dire onor. ministro. Non ci dilunghiamo in dettagli di parole.

Dicevo dunque che l'onor. ministro ha dichiarato che non si può dire che questa distanza sia minore di 180 miglia, egli ha aggiunto che dal rapporto del Nerazzini, riferito alla Camera dal ministro Tittoni nella seduta del 13 febbraio 1908, cioè undici anni dopo che era stato ricevuto, risulta che Menelick e Nerazzini hanno concordato un confine distante dalla costa 180 miglia e non chilometri: che la linea di confine che è stata tracciata sulla carta in base a questo accordo, anche se è errata, non può avere che un valore indicativo, perchè l'impegno è stato preso per le 180 miglia, come risulta dalle dichiarazioni dell'onor. Tittoni. Onorevole ministro lasci che io chiuda questa discussione con tali dichiarazioni. Mi pare che io ho interpretato rettamente quello che lei ha detto.

E di queste dichiarazioni del ministro mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, questa prima interpellanza del senatore Franchetti è esaurita.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Franchetti al ministro degli affari esteri intorno all'ordinamento amministrativo ed ai progetti di colonizzazione nel Benadir.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno una seconda interpellanza dello stesso senatore Franchetti al ministro degli affari esteri intorno all'ordinamento amministrativo e ai progetti di colonizzazione nel Benadir.

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Franchetti per svolgere la sua interpellanza.

FRANCHETTI. Onorevoli colleghi. Sono dolente di dover continuare ad usurpare il vostro tempo, sempre sopra lo stesso argomento, ma è un argomento il quale ha grande importanza.

Non so se l'Italia abbia fatto bene ad entrare nella via coloniale. Io, per l'esperienza che ne ho, dovrei dire che ha fatto molto male; e debbo dire ciò dopo aver amato ardentemente le nostre colonie. Ha fatto molto male perchè le nostre classi dirigenti non sono mature, non solo per le imprese di conquista ma anche e soprattutto per imprese di messa in valore; e purtroppo i risultati sono finora disastrosi. Ma

giacchè ci si presenta una colonia che dà luogo a grandi speranze, vediamo in questa di essere all'altezza della nostra fortuna.

Premetto che sono molto dispiacente che l'onorevole ministro non abbia voluto accettare lo svolgimento delle mie due interpellanze, e specialmente di questa, il giorno della riapertura del Senato, poichè in quel giorno l'onorevole De Martino era ancora qui, dovendo partire solamente il giorno dopo. Io non avevo potuto fare la mia interpellanza prima di allora, perchè la seconda relazione De Martino, alla quale principalmente questa mia interpellanza si riferisce, è stata presentata alla Camera il 2 marzo scorso, e poi venuta la crisi, le vacanze, e non mi è stato possibile presentarla prima. Sarebbe stato assai utile se essa avesse potuto essere svolta alla riapertura del Senato, perchè avrebbe fatto guadagnare molto tempo la presenza del senatore De Martino, il quale avrebbe potuto esporre le sue idee, correggero i miei possibili errori e modificare i suoi punti di vista, se in qualche cosa le mie modeste osservazioni fossero state fondate.

Io mi propongo di parlare di tre punti fra le varie, numerose proposte del senatore De Martino: il progetto di colonizzazione agraria diciamo così, semistatale, l'organizzazione amministrativa, le relazioni in genere cogli indigeni e l'espansione mediante l'effettiva occupazione della linea Lugh Bur-Acaba Scidlo.

Come già ebbi occasione di dire altra volta, sono lieto che l'onorevole senatore De Martino, primo fra i nostri governatori coloniali, abbia sentito l'importanza preponderante del lato tecnico nel governo delle colonie ed abbia perciò chiamato persone di valore e stimabilissime a fare una serie di studi, i cui resoconti, allegati alle due relazioni presentate dall'onorevole De Martino, sono realmente, almeno alcuni di loro, bellissimi, fatti con molto amore e competenza; si vede che in massima parte i loro autori sono persone le quali desiderano di arrivare ad un risultato. Tutte queste relazioni però hanno il difetto, il bel difetto della gioventù: sono relazioni nate e maturate in sei mesi da persone che per quanto potessero aver fatto, in parte almeno, degli studi preliminari sulle questioni coloniali, erano però solamente da sei mesi o meno in colonia, per cui non erano in grado di formarsene una opinione de-

finitiva. Come primi studi sono bellissimi, ma hanno in gran parte bisogno di essere maturati da una più lunga esperienza della colonia per parte dei loro autori.

Quello che poi m'ispira timore è che s'intenda di considerare questi studi come definitivi ed esecutivi; tutte le volte che ne ho sentito parlare dal ministro, ne ho sempre sentito parlare nel senso che, una volta accettati i progetti, non ci fosse che da eseguirli.

Ho già accennato alla questione della ferrovia, che fortunatamente non si può decidere senza un voto del Parlamento, e rammenterò le parole dette dall'on. Giolitti, l'ultima volta che si è parlato di quest'argomento, sopra la necessità di andare molto a rilento prima di spendere i denari dei contribuenti in queste imprese.

Io credo che spendere tali denari per ora nella ferrovia progettata sarebbe un grave errore; i capitali impegnati non renderebbero quasi nulla né alla colonia né al paese, e come ho già accennato, la spesa di costruzione sarebbe forse la meno grave, in confronto a quella dell'aumento di forze militari che sarebbe richiesto dalla difesa di una ferrovia la quale correrebbe lungo l'estremo limite della nostra occupazione effettiva, e sarebbe esposta ogni momento ad aggressioni ed a guasti.

Al servizio di sorveglianza per prevenire rischi di simili aggressioni, che potrebbero poi costringerci ad azioni militari più che mai costose, tutta la truppa che abbiamo laggiù forse non basterebbe.

Questo solo per accennare alla necessità di rivedere tutti questi progetti.

Il concetto del progetto di colonizzazione, del quale ho ora a ragionare, è esposto in una relazione del prof. Bizzozero, allegata a quella presentata dall'on. De Martino al ministro degli esteri e da questo al Parlamento il 2 marzo scorso.

Questa relazione deve in gran parte astrarre dalle condizioni della colonia che il prof. Bizzozero dichiara di non conoscere. Secondo questo progetto dunque, un primo gruppo di 20 famiglie di agricoltori (di che qualità debbano essere questi agricoltori dirò dopo) arrivando in colonia, troveranno, sull'area destinata al loro impianto vicino ad uno dei due fiumi della colonia: costruite le abitazioni, i magazzini, le tettoie per

il bestiame, le strade (la principale di queste con binario Decauville), collocati i pozzi Northon, o provveduto in altra guisa al rifornimento di acqua potabile, pronte le opere per la derivazione dal fiume dell'acqua d'irrigazione, allestiti i vivai delle piante legnose da coltivare; pronto il magazzino del consorzio agrario, cioè fornito delle macchine, delle sementi ed eventualmente dei concimi occorrenti, e dei generi alimentari necessari alle famiglie coloniche.

I coloni troveranno inoltre preparata la costituzione di un consorzio agrario nel quale entreranno i 20 capi famiglia mediante il versamento di una somma di garanzia di 5050 lire ciascuno. Dal consorzio riceveranno tutte le anticipazioni di generi per il loro consumo, arnesi, semi, piante, ecc.; per mezzo del consorzio riceveranno eventuali sussidi dal Governo della colonia, oltre alle dette anticipazioni.

I coloni troveranno inoltre tutto un personale destinato a guidarli e a curarli: un agronomo per la direzione delle colture, un tecnico per dirigere l'irrigazione, un direttore per il consorzio agrario, un medico, un veterinario, un sacerdote. Non insisto sul numero e sulla divisione del lavoro forse eccessiva fra quei funzionari.

Ma fra l'onor. De Martino e il prof. Bizzozero esiste un malinteso sostanziale. E invero l'onor. De Martino, secondo quanto dice il ministro a pag. 26 della relazione che sto esaminando, ritiene che il solo popolamento possibile in Eritrea, sia « non di puri o semplici lavoratori della terra ma di piccoli proprietari dirigenti medie o piccole aziende ove si potrebbe utilizzare la mano d'opera indigena ». Il prof. Bizzozero, come risulta da quanto dico alla successiva pag. 27, vuol invece fare immigrare famiglie coloniche, cioè lavoratori della terra, siano pur dotati di un piccolo capitale ch'egli suppone di 5000 lire.

Ora, io consento pienamente nel concetto del prof. Bizzozero (a parte il lusso, secondo me forse eccessivo del primo impianto, atto a spendere nei coloni ogni energia, ogni iniziativa). E vi consento perchè è quello stesso che ho attuato con impianto e con spesa assai più modesti, sull'altipiano Eritreo di clima temperato, per le prime famiglie di agricoltori ita-

liani che vi ho condotte nel 1893, e con pieno successo, quando è sopravvenuta la sciagurata guerra di Adua, che ha spazzato via tutto. In questa forma di colonizzazione, il lavoro dei coloni è l'elemento essenziale della riuscita, e giustifica l'impianto per le anticipazioni di abitazioni, bestiame, vitto, arnesi, sementi ecc. e l'impianto per la direzione tecnica, la quale, integrando le cognizioni tecniche dei coloni in quanto siano insufficienti, o richiedano di essere adattate all'ambiente nuovo, risparmiando gli errori ai coltivatori, rende il loro lavoro fecondo e remuneratore, e dà per risultato dopo un paio d'anni, una colonia di lavoratori della terra esperti della coltura nel nuovo ambiente e posti in grado di sopperire col lavoro ai propri bisogni. È quello stesso sistema che il Governo russo adopera da tempo con successo per la colonizzazione della Siberia meridionale. Tutto ciò presuppone è vero un clima che consenta il lavoro agrario dei contadini italiani.

Ma, trattandosi non di lavoratori veri e propri, bensì di proprietari siano pur piccoli, che impiegano il lavoro indigeno e non esercitano il lavoro dei campi (dico il lavoro dei campi come l'intendono in Italia i contadini, non un lavoro da soprastante) e non lo eserciteranno certo perchè è impossibile sotto il sole equatoriale della Somalia, che cosa accade?

Lo Stato anticipa, gli indigeni lavorano, i funzionari governativi direttori dell'azienda dirigono il lavoro, i concessionari incrociano la braccia e riscuotono la loro parte di reddito al momento opportuno, e i contribuenti italiani pagano; e quando dico i contribuenti dico poco, perchè in gran parte non sarebbero i contribuenti ordinari che pagherebbero; sarebbe il Fondo dell'emigrazione; ed è qui che insorgo con tutte le mie forze.

Ai coloni piccoli proprietari come ai medi o ai grandi, il Governo coloniale, l'ho già esposto in altra circostanza, può e deve giovare, mediante la vendita di semente selezionata (specialmente per il cotone i cui semi possono portare il germe di malattie pericolose) con l'impianto di vivai, con la pubblicazione di manuali che diano guida alle colture e risparmino le prove infelici, con l'impianto di orti o campi sperimentali, ecc., ma non sostituendo l'opera propria e i suoi denari, alla iniziativa,

alla industriosità, ai capitali che i coloni non lavoratori, siano pur piccoli, devono possedere per riuscire.

Se il Governo vuol fare una prova di questo genere in condizioni, secondo me, così povere di speranze di riuscita, coi denari dei contribuenti, si potrà lamentarlo, ma la legge sulla Somalia è votata, i poteri legislativi sono delegati al Ministero ed al governatore e questi sono d'accordo per far la prova. I contribuenti devono pagare e noi dobbiamo stare zitti o tutt'al più consumarci in lamenti sterili in quest'Adua; ma toccare il Fondo dell'emigrazione! Ma signori, il Fondo per l'emigrazione è il prolotto di una tassa pagata dagli emigranti, che, come sapete, sono nella loro quasi totalità proletari; e ci troveremo di fronte al caso stranissimo di questa tassa, il cui prodotto dovrebbe essere impiegato nell'interesse della classe degli emigranti, sia in Italia, sia fuori, consacrato invece alla messa in valore di una colonia, che io credo, si potrà benissimo mettere in valore, ma non con questo denaro e non a questo modo.

E poi a vantaggio di chi? Di piccoli proprietari che non lavorano, ma che fanno lavorare gli indigeni.

Signori, in un epigramma di Victor Hugo si trovano questi due versi:

Qui donne au pauvre prête à Dieu,

Qui donne au riche prête à rire.

Ora, questi piccoli proprietari, i quali, oltre al loro piccolo capitale, hanno dietro di sé i denari dello Stato o tutti gli impresiti che saranno loro fatti, sia per mezzo del Consorzio, sia altrimenti, ed hanno soprattutto dietro di sé la risoluzione del Governo di riuscire a qualunque costo, come lo dichiarano ripetutamente nella relazione il prof. Bizzozero, l'onorevole De Martino e il ministro (e la riuscita apparente è semplice questione di spesa), questi piccoli proprietari sono, relativamente ai nostri emigranti, gente ricca e molto ricca!

Concludo questo primo punto della mia interpellanza: sono convinto che il Fondo della emigrazione non deve fornire risorse ad un esperimento per la colonizzazione della Somalia, e soprattutto ad un esperimento di colonizzazione fatto a vantaggio di capitalisti, siano pure piccoli.

Vengo al secondo punto: l'ordinamento amministrativo. Come ho già detto, le relazioni allegate a quella dell'onor. De Martino, mi paiono un po' immature: ed inoltre manca ad esse una condizione essenziale per esser attuate: sono studi fatti da persone che hannò competenze speciali, ma disgiunti fra loro. Essi forniscono elementi che poi vanno fusi ed elaborati nel cervello del governatore, che è quello che devo fare la sintesi di tutti questi progetti e presentare un progetto esecutivo, che qui ancora non esiste.

Per questo bisogna che il governatore lavori, e certo all'onor. De Martino non manca nè l'ingegno nè l'energia, nè l'attitudine allo studio nè la volontà indispensabili all'uopo.

Occorre però ad un capo di Governo una burocrazia disposta ad assecondarlo, a facilitargli, a preparargli il lavoro eseguendo per lui gli studi di dettaglio, ma che non ambisca di sostituirsi ad esso. Ora, nella relazione del direttore degli affari civili sull'ordinamento dell'amministrazione della colonia si leggono le seguenti parole: « L'aumento continuo di funzioni e di attribuzioni che, naturale conseguenza dello sviluppo dei servizi pubblici, viene a gravare sull'amministrazione centrale, rendeva impossibile che il governatore potesse continuare ad occuparsi personalmente, come per il passato, di tutti gli affari di indole politica ed amministrativa che fanno capo al Governo ».

Ora, io non riesco a concepire, così a prima vista, che nella colonia, ad un tratto, le condizioni siano così radicalmente mutate ed il lavoro burocratico subitamente cresciuto in tal guisa, che, mentre i predecessori dell'onorevole De Martino avevano il tempo di occuparsi personalmente delle pratiche (e dall'ordinamento anteriore della colonia risulta che non si occupavano personalmente di tutte, cosa impossibile, ma delle principali), pur non affogando nelle carte o tenendosi in contatto diretto con i fatti e con gli uomini, ora il governatore debba ad un tratto rinunziar a quel ramo essenziale della sua attività, e soffrire che in esso lo sostituisca uno o più impiegati.

Fortunatamente l'onor. De Martino non è uomo da lasciarsi prender la mano dai suoi dipendenti. Egli sa che in qualunque amministrazione ma soprattutto in un paese nuovo, dove tutto è da impararsi, il migliore, l'unico

modo di penetrarne l'indole, i bisogni, i problemi, è di trattare gli affari correnti, giacchè in questi, nella vita quotidiana, si chiarisce quella indole, si manifestano quei bisogni, si risolvono quei problemi. E questo studio è indispensabile a chi voglia porsi in grado di dettare poi le grandi direttive di governo. Senza di esso queste direttive saranno necessariamente dettate dagli impiegati al loro superiore, sia pure sotto forma di deferenti e subordinate proposte.

L'onor. De Martino saprà certo impedire alla sua burocrazia di interpersi in modo troppo assoluto fra esso e i diversi affari. L'opera della burocrazia è preziosa quando risponde al proprio istituto, quando cioè si limita a preparare gli elementi per lo studio e la decisione degli affari, e ad eseguire ed interpretare le direttive di chi deve comandare. Ma quando si sostituisce ad esso, quando fa prevalere nella somma direzione del governo le sue tradizioni e la sua mentalità, poco adatte, in generale, a considerare le cose sinteticamente, le cose vanno a rifascio e ne abbiamo avuto più di un esempio. L'onor. De Martino saprà riservare a sé il lavoro d'ufficio che spetta al capo della colonia senza detrimento delle sue relazioni dirette con gli uomini e con le cose della colonia, nè dei suoi viaggi nella colonia dove è richiesta la presenza del governatore.

Peraltro, a chi ben guardi, si spiega questo subitaneo crescere del lavoro burocratico che vien manifestato nella frase or ora citata. Crescendo gli impiegati *coeteris paribus*, cresce il lavoro; il funzionario crea la funzione. È questo un fenomeno costante rilevato le mille volte in tutte le organizzazioni burocratiche in Italia e fuori.

Come ho avuto l'onore di riferire al Senato in una occasione precedente, il ruolo degli impiegati della Somalia è stato fatto eguale a quello degli impiegati dell'Eritrea, e l'unico motivo addotto per giustificare una decisione così difficile a giustificarsi, dato il bisogno di funzionarii infinitamente minore in Somalia che non sia in Eritrea, è stato questo: la similitudine dei ruoli avrebbe permesso, in un avvenire non lontano, di unificare la carriera degli impiegati in Eritrea e in Somalia, con loro grande vantaggio.

Insomma, non gli impiegati per la colonia,

ma la colonia per gli impiegati: concetto eminentemente latino.

Io ritengo che non dovesse crearsi un organico per il personale amministrativo della Somalia, ma che dovesse continuarsi a prendere a prestito gli impiegati dalle Amministrazioni della madre patria dando loro compensi adeguati sotto forma di aggiunte agli stipendi e alle pensioni, rimpatriando quelli che non risultavano idonei al servizio coloniale, operando così una selezione indispensabile senza ferire interessi ed amor proprii, e proporzionando il numero degli impiegati ai mutevoli bisogni della colonia.

In seguito appunto all'approvazione di questo organico amministrativo della Somalia per parte del Consiglio coloniale, mi sono dimesso da membro del Consiglio stesso.

Creato ormai l'organico, si è dovuto metter mano a crear gli impieghi per riempirlo gradatamente. La creazione degli uffici di commissariato regionale illustra bene il metodo seguito in questo lavoro di moltiplicazione d'impieghi.

Sono stati finora creati tre uffici di commissariato; il commissariato dell'alto Giuba a Lugh; quello dell'Uebi Scebeli a Mogadiscio, quello del basso Giuba e basso Uebi Scebeli a Giumbo.

Sono questi commissari, organi intermedi fra il Governo centrale della colonia e i residenti. A dir vero, non appare così a prima vista, la necessità di questo nuovo ingranaggio, nè riesce a dimostrarla la relazione del direttore degli affari civili della colonia.

Le residenze sono l'organo proprio del primo periodo di occupazione coloniale, difatti in Eritrea sono state ormai soppresse. Esse rispondono al bisogno di numerosi punti di contatto fra il Governo coloniale e le popolazioni indigene ancora insufficientemente note nei loro costumi e nel loro spirito, ed insufficientemente assuefatte al dominio italiano. Mano a mano che diminuisce la necessità di tale frequenza di contatti, scema il numero delle residenze e le circoscrizioni così allargate diventano commissariati. Siamo ancora lontani in Somalia, dall'epoca in cui sarà possibile siffatta trasformazione.

Ciò che preme in questo momento, è che i vari residenti siano sotto la direzione immediata del governatore essendo la funzione loro

quasi esclusivamente politica, ed il numero relativamente piccolo dei loro affari non richiedendo gran lavoro burocratico. Ciò che preme soprattutto è l'unità d'indirizzo impresso a tutti dalla mente del governatore, pur tenendosi conto delle differenze d'indole, di grado di civiltà, di genere di vita delle varie tribù. Nè è a prevedere un prossimo aumento di attribuzioni amministrative dei capi delle circoscrizioni locali, giacchè la direzione delle grandi opere pubbliche e della colonizzazione rimarrà e giustamente, alla dipendenza immediata del governatore.

I commissariati regionali sono dunque, nelle condizioni attuali una superfetazione, o inutile, o dannosa e pericolosa se vorranno operare, perchè non potranno farlo se non usurpando l'attività che per natura di cose spettano, sia ai residenti, sia al Governo centrale della colonia. Ciò è semplicemente dannoso generando semplice confusione là dove la mittezza della popolazione indigena esclude il pericolo di torbidi; sarebbe pericoloso per mancanza di unità direttiva e di rapidità d'azione, là dove le relazioni del Governo coloniale con le popolazioni indigene non sono ancora assestate e dove è possibile la resistenza. L'esistenza dei commissari regionali è cagione di pericolo nelle circoscrizioni di Mogadiscio e di Lugh, genera semplice confusione, complicazione burocratica e spesa ingiustificata nella regione di Giumbo abitata da popolazioni scarso ed in massima parte miti (salvo poche frazioni di tribù immigrate).

Al pericolo si è ovviato, ed in modo semplicissimo. Si sono bensì creati i commissariati ma subito dopo, si sono soppresi i commissari nelle due circoscrizioni dove il loro intervento era pericoloso. La carica di commissario è coperta, a Mogadiscio dal direttore degli affari civili, cioè dall'*alter ego* del governatore, a Lugh dal residente capitano Ferrandi che da vari anni regge quella regione con somma abilità e con continuato successo. A Giumbo solamente, dove la improvvida creazione di un commissario reca inconvenienti amministrativi e spesa inutile ma non pericolo, a Giumbo solamente è stato sovrapposto al residenti della regione un commissario. Il Governo della colonia, nella sua onesta coscienza, ha col fatto condannato la costituzione di quell'ingranaggio

inutile ed ingombrante e l'ordinamento amministrativo che ne è stato cagione.

Ho voluto richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro sopra questo svolgersi di un ordinamento nato male e che non può che crescere peggio. Io non spero di poter ottenere alcun risultato perchè non solo la mia povera parola, non solo la volontà del ministro e quella del governatore, ma la volontà dell'intero Parlamento io credo sia impotente di fronte alla paziente pertinacia che è propria di tutte le burocrazie, ogniqualvolta sono intente a crescere di numero e d'influenza. Quando una volta ci si è lasciati prendere la mano, è finita. Non bisognava lasciarsela prendere, accettando l'ordinamento civile della Somalia e il suo ruolo organico. Ora, ci vorrebbe una energia che io non spero in nessuno per disfare quello che è già stato fatto.

E vengo all'ultimo punto; e chiedo scusa al Senato se l'argomento mi ha portato più lontano di quanto voleva.

Io ritengo che l'onor. De Martino si faccia illusioni sullo spirito degli indigeni della colonia. Nella sua prima relazione egli esprime il parere che la parte della colonia sottoposta al nostro effettivo dominio è perfettamente pacifica; egli ritiene inoltre che in tutto il territorio da noi effettivamente occupato, non esiste più schiavitù ma una servitù paragonabile a quella di un tempo dei servi della gleba. Io credo che l'una e l'altra affermazione siano effetto di una grande illusione. La pacificazione è solamente apparente, le popolazioni sono sotto l'impressione del contegno energico che negli ultimi anni abbiamo tenuto, molto diverso da quello precedente, ma alla prima occasione si manifesterà la irriducibile incompatibilità d'indole, di religione e d'interessi che separa gli abitanti negri della colonia dai dominatori europei. L'onorevole De Martino crede che laddove dominiamo noi sia soppressa la schiavitù effettiva. La schiavitù effettiva (parlo di quella delle campagne, della servitù agricola), ha per base i ferri corti e le frustate di cui io ho visto numerose cicatrici, cicatrici che vanno dall'addome alla schiena, grosse come un dito, per frustate ricevute in antico; e questi costumi non si modificano in un anno o due! E gli interessi sui quali si fondano questi costumi, cioè l'interesse di avere la dura e il granturco da man-

giare mediante il lavoro degli schiavi non si modificano in due o tre anni. La schiavitù è, fuori che nelle città e nella regione dei pacifici Tunni, quello che era prima del nostro intervento, con questa sola differenza, che noi cerchiamo di distruggerla gradualmente con metodi degni d'ogni lode, ma che, per quanto cerchino di turbare il meno possibile gli interessi, tendono ad ogni modo ad obbligare i fieri ed oziosi Somali a lavorare la terra da sé, cosa alla quale, salvo in casi eccezionali, non vogliono adattarsi. La schiavitù esiste, all'infuori della tribù dei Tunni, gente mite la quale fin da prima che si occupasse l'Uebi Scebeli si era adattata a sopprimerla di fatto.

Ed ora questo stato di animo degli indigeni, questa cronica ed, almeno per molti anni, indistruttibile incompatibilità fra il principio degli Italiani, che vuole sopprimere, sia pur gradatamente, la schiavitù, e la condizione di esistenza dei padroni Somali, che vuol mantenerla, non ci dà una base tanto solida da poter impiantar presidii a molte centinaia di chilometri dalla nostra base di operazioni, a meno che si voglia accrescer molto la nostra forza militare in Somalia, e spender molto per assicurare le comunicazioni con quei presidii.

Mentre prima ho insistito perchè non si rinunziasse a nulla riguardo al confine politico, ora, senza volere esprimere un giudizio, raccomando all'onor. ministro una grande prudenza in questo progetto di espansione militare che pare si voglia attuare.

Il terreno è infido, le nostre forze sono sparse, si tratta di andare a tre, a quattrocento chilometri, ad impiantare presidii che bisognerà rifornire. L'unico presidio attualmente lontano è Lugh; ma il rifornimento, che lì è raro, si può fare in gran parte per il Giuba, fino a Bardera, nel periodo delle piene, e quindi per terra con distanza molto minore. E poi quei presidii salvo i bisogni degli ufficiali, vivono delle risorse del paese. Ma inoltrarci nell'interno, in luoghi scarsi d'acqua, il lanciare a 300 chilometri, e mi pare che Bur Acaba si trovi a 300 chilometri, a 12 o 15 tappe da Mogadiscio, lanciare a tale distanza dalla nostra base di operazioni presidii che dovranno essere isolati per interi mesi, esporli alle sorprese, contro le quali è difficile assicurarci, e creare così la necessità di reazione è cosa

grave. In casi simili la difficoltà ed il pericolo non sta nell'operare le nuove occupazioni, ma nel mantenerle.

Io non dico che non lo facciate; non sono competente in cose militari, vi dico solamente pensateci bene prima, e studiate bene prima perchè questo, come gli altri progetti di cui ho ragionato, mi pare un po' affrettato ed un po' immaturo. Rammentate la troppo rapida espansione in Etiopia, rammentatene le conseguenze.

È vero, qui siamo in condizioni molto diverse, e le proporzioni sono molto minori, ma di incidenti coloniali il Paese non vuole; il Paese sopporta male certe sorprese dolorose, anche se non implicano gravi perdite e gravi rischi. Prima di fare questo grande passo avanti, pensateci, vedete se non sia possibile di farlo meno lungo, se non sia il caso di posporlo. Prima di spendervi i denari, e di correre dei rischi così lontani, vedete se non sia il caso di consacrare le nostre risorse a mettere in valore quello che abbiamo. Non sarà meglio difeso e più sicuro quello che abbiamo quando avremo occupato la linea Buracaha-Scidde, anzi, se mai sarà più debole, perchè saremo costretti ad una maggior dispersione di forze.

Vogliamo fare questo passo avanti, dice la relazione preposta al disegno di legge per maggiori spese ora innanzi alla Camera, e lo vogliamo fare economicamente. Onorevole di San Giuliano, nelle campagne in paesi tropicali, o grandi o piccole, nulla è costoso quanto l'economia, e purtroppo tutto l'impianto militare è troppo economico. Non voglio citare tutto quello che ho visto quando vi fui tre anni fa. Mi si potrebbe rispondere che tutto è mutato. Non credo. Ci pensi, onorevole ministro degli esteri, ci pensi onorevole Giolitti; non facciamo un passo avanti prima d'esser certi che dove andremo potremo stare. Non ho altro da dire. (*Approvazioni rivissime*).

Presentazione di un disegno di legge.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per il riordi-

namiento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Riorcinamento del personale dei disegnatori della Regia marina».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Frascara della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FINALI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Per dichiarare monumento nazionale la banchina Cammarèlle di Sapri, l'arco dell'Annunziata di Padula, e il cippo di Sanza».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione della seconda interpellanza del senatore Franchetti.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Nel corso dello svolgimento della sua seconda interpellanza, l'onorevole Franchetti ha lamentato più volte che essa non abbia avuto luogo il giorno in cui si trovava ancora qui il governatore della Somalia.

Io dissi allora che tra le varie ragioni che m'impedivano di rispondere in quel momento vi era quella che la sua domanda d'interpellanza, non essendo all'ordine del giorno, come prescrive il regolamento del Senato, quindi non permettendo a tutti i senatori di prender parte alla discussione, lo svolgimento in quel giorno avrebbe pregiudicato il diritto dei senatori assenti. Io non credeva e non credo necessaria

la presenza del governatore, poichè le discussioni in ambo i rami del Parlamento debbono essere sostenute dal ministro responsabile e non dai funzionari che ne dipendono; è una consuetudine costituzionale fondata sullo spirito delle nostre istituzioni (e qualunque possano essere in un caso particolare i vantaggi tecnici, direi, che ne potrebbero derivare alla discussione di un determinato problema) mi pare che le ragioni superiori d'ordine costituzionale siano tali che non convenga, senza gravi motivi, derogarvi.

Il senatore Franchetti si è intrattenuto sopra tre argomenti, tutti e tre molto importanti, vale a dire: la colonizzazione agraria; la organizzazione amministrativa; le relazioni cogli indigeni, alle quali coordinò il proseguimento della graduale occupazione della linea Dolo-Scidle.

In non entrerò in tutti i minuti particolari che egli ha svolto con tanta competenza; mi limiterò a rispondergli per grandi linee.

Il progetto di colonizzazione, che il senatore Franchetti ha severamente criticato, non è ancora definitivamente concretato in tutti i suoi particolari; esso deve essere oggetto di ulteriori studi, ed il suo scopo, di sperimentare cioè, se, in che misura, in che modo, la colonia della Somalia si presti alla colonizzazione italiana, è uno scopo di così grande importanza per uno dei maggiori problemi dell'Italia moderna, che, se anche qualche spesa, non immediatamente fruttifera, dovrà farsi, se qualche errore si dovrà commettere, se qualche prova dovrà fallire, benedetta sia la spesa, benedetto sia l'errore, se ne potremo trarre un insegnamento proficuo che ci avvii alla soluzione di un così grande ed importante problema, così essenziale per l'Italia e per l'italianità, che è qualche cosa di più che l'Italia sola.

L'onor. Franchetti ha pure osservato che non dovrebbe in alcun modo essere destinato a questo scopo alcun concorso da parte del Fondo dell'emigrazione.

È superfluo dire che non un soldo sarà detratto da quel Fondo, senza il parere conforme del Consiglio dell'emigrazione, il quale potrà discutere largamente il pro ed il contro.

In massima, a me non pare che vi sia una pregiudiziale assoluta, poichè, è vero che quel Fondo è a carico dell'emigrazione transoceanica; è anche vero che coloro che diret-

tamente ne usufruirebbero nel Benadir non sarebbero proletarii, come quelli che, in massima parte emigrano verso le Americhe e contribuiscono al Fondo dell'emigrazione, bensì piccoli e medii proprietari: ma è anche vero che l'eventuale soluzione, ove su questa via l'esperimento della Somalia ci potesse guidare, del problema della colonizzazione bianca, è un mezzo di risolvere, in parte, il maggior problema dell'emigrazione transoceanica.

Vi sono ragioni, ripeto, pro e contro, che il Consiglio dell'emigrazione valuterà, e certo da ciò che esso sarà in maggioranza per deliberare, noi non ci allontaneremo. L'esperienza dirà quali modificazioni a questo progetto si dovranno fare e la Somalia non farà eccezione a tutte le altre colonie di questo mondo, le quali, prima di trovare la giusta via del loro sviluppo definitivo, hanno compiuto esperimenti, hanno commesso errori, hanno tentato una strada e se hanno visto coll'esperienza che non era quella la migliore, ne hanno presa un'altra, finchè, dopo un periodo necessario di tentamenti e di prove e di errori, entrano, poi nella grande via maestra del progresso definitivo. Questa è tutta la storia dell'umanità, è tutta la storia della colonizzazione, così inglese, come di ogni altro paese, e non possiamo noi aspirare ad un grado di infallibilità, di cui la nostra breve storia coloniale non ci dà esempio, e non possiamo sperare di sottrarci a questa legge storica universale, ma solo di attenuarne, il più possibile, gli effetti.

Quanto all'ordinamento amministrativo, in sostanza non si tratta finora che di un organico assai modesto.

La Somalia è un paese assai più vasto dell'Italia e non avrebbe che ventidue impiegati civili.

Il sistema vagheggiato dal senatore Franchetti di prenderli, dirò così, a prestito dalle varie Amministrazioni dello Stato, ha trovato un ostacolo gravissimo nelle Amministrazioni medesime per un complesso di ragioni che hanno anch'esse il loro valore, e specialmente da parte del ministro della guerra, che per motivi gravissimi non ha mai voluto consentire che gli ufficiali rimanessero per più di quattro anni nella colonia ed ha sempre insistito che ne ritornino anche prima, appena vengano iscritti nei quadri di avanzamento.

Si è quindi stati costretti dalla forza delle cose ad introdurre quell'ordinamento amministrativo, che, dopo aver riscosso il voto favorevole della maggioranza del Consiglio coloniale e degli uomini più competenti, è entrato in vigore da qualche mese appena.

Nessuno, diceva testè l'onorevole senatore Franchetti, avrà l'energia di disfare ciò che è stato fatto a questo riguardo.

Ora, ciò che è stato fatto da così pochi mesi ha avuto così poco tempo per essere sperimentato, che mi pare sia equo si lasci un certo tempo al nuovo governatore e al nuovo ordinamento, frutto di tanti studi, per vedere se funzioni bene o male...

FRANCHETTI. Lasciamo che si consolidi!

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Finora abbiamo motivo di sperare che quest'ordinamento funzioni bene.

Gravissimo problema è quello che il senatore Franchetti ha trattato per ultimo, quello, cioè, del vero stato di animo delle popolazioni indigene.

L'onor. Franchetti, che ha una esperienza diretta, la quale in minor misura ho in parte anch'io, della mentalità degli indigeni, sa quanto sia difficile farne la esatta psicologia.

Io credo che una delle maggiori difficoltà per noi di ben comprendere lo stato di animo degli indigeni sia la sua grande mutabilità. Però in mezzo a questa mutabilità vi sono alcuni capisaldi che possiamo considerare come punti fermi, specialmente in tutto il mondo islamitico. Sotto l'influenza dell'Islam, che plasma l'anima umana imprimendole il suo carattere con una forza straordinaria, cosicchè popoli diversi acquistano alcuni tratti comuni, gli indigeni hanno alcuni caratteri predominanti, e se noi ci atteniamo a quelli diminuiamo molto le probabilità di fastidi.

Gl'indigeni rispettano innanzi tutto la forza; di fronte ad essi bisogna essere ed apparire forti, e perciò finchè noi Italiani saremo ed appariremo forti, credo che non avremo timore di insurrezioni di qualche importanza.

Gli indigeni inoltre apprezzano molto e capiscono con grande finezza, secondo i loro criteri, la giustizia. L'onor. Franchetti sa che il modo giusto e diverso da quello dei capi abisini, col quale alcuni dei nostri ufficiali esercitarono le loro funzioni, è stato un elemento

di stabilità e di forza per il prestigio italiano in quelle regioni.

Gli indigeni infine hanno tutto un complesso di sentimenti, di tradizioni, di pregiudizi, di abitudini, che non solo considerano come cosa sacra, perchè spesso il considerare una cosa come sacra suppone un ragionamento cosciente, ma che per essi fa parte di qualcosa incoscientemente intangibile. Bisogna perciò andare molto cauti e non mai offendere ed urtare in alcuna guisa questi sentimenti, vaghi, indefiniti se vogliamo, ma potentissimi e influentissimi sulle loro azioni.

Così, per esempio, per i Somali, la concezione, che essi si formano del lavoro manuale, è da un canto un ostacolo grave, per il prestigio della nostra razza, alla colonizzazione bianca per mezzo di lavoratori bianchi, o dall'altro complica grandemente il problema della schiavitù, che non può essere risolto altrimenti che come fanno gl'Inglesi ed i Tedeschi, conciliando cioè gli alti fini, che debbono proporsi gli Stati civili, con quei riguardi alle condizioni economiche, sociali e morali di quei paesi che sono necessari.

Se i nostri governatori sapranno attenersi a questa linea di condotta, è da presumere che l'ottimismo attuale del senatore De Martino, cui accennava l'on. Franchetti, non avrà smentite; ma è certo che l'allontanarsi, anche per poco, in problemi delicatissimi, come quello della demanialità delle terre, da questi criteri può presentare dei pericoli.

Un pericolo presenta pure, e non lieve, l'insufficiente protezione che noi potremmo dare a questi nostri sudditi. E, vista da questo aspetto, la graduale occupazione della linea Dolo-Scidle, che, mettendo in mano ai presidii nostri le acque necessarie in quei paesi sia alle carovane, sia ai razziatori, ci mette in grado di proteggere quelle popolazioni contro le incursioni che possono venire da altre tribù, può essere un elemento di sicurezza anzichè cagione di pericolo.

D'altra parte non è men vero che il porre presidii a tanta distanza dalla costa può, per altre ragioni, essere motivo di pericolo.

In altri termini, qualche pericolo, qualche inconveniente in quei paesi si riscontra qualunque sia la soluzione che si adotta; e se si vuole che non succeda mai nulla, che mai

nessun soldato o nessun ufficiale sia ucciso, allora non è possibile fare alcuna politica coloniale. Certo che tutte le precauzioni sono state prese fino ad ora perchè l'esplicazione di questo programma si faccia con prudenza. È la prima volta, da che ho l'onore di essere ministro degli affari esteri, che io mi sento raccomandare la prudenza; fino ad ora me la sono sentita sempre rimproverare. Ma è certo che il governatore, nel formulare un programma che non è se non la continuazione di quello che i miei predecessori onorevole Tittoni o onorevole Gulciardini hanno esposto più volte, e che il Parlamento ha approvato, il governatore, dico, ha ricevuto istruzioni di fare le sue proposte ispirandosi alla massima circospezione, evitando qualsiasi pericolosa impazienza. E il progetto di legge, che sta dinanzi all'altro ramo del Parlamento, ne è una prova di più, perchè suppone che questa graduale occupazione non si faccia che in un termine di due o tre anni e man mano che l'esperienza potrà consigliarla.

Concludeva l'onorevole Franchetti domandandosi se l'Italia abbia fatto bene o male ad entrare nella via coloniale. Secondo me il tempo, in cui questo problema potevamo porcelo, è ormai trascorso; a torto o a ragione l'Italia possiede oggi due colonie. Il problema, che dobbiamo esaminare, non è più quello se dobbiamo tenere le colonie, ma, dal momento che le abbiamo, è quello di vedere in qual modo dobbiamo cercare di trarne tutti i vantaggi che esse possono dare al paese, di vedere in qual modo possiamo svilupparne tutte le risorse. Questo l'unico problema pratico che noi ci possiamo e ci dobbiamo porre oggi.

Non è lo svolgimento di questa interpellanza la sede per trattarlo in tutti i suoi particolari: tra pochi giorni verranno innanzi al Senato il bilancio dell'Eritrea o il bilancio della Somalia; verranno innanzi al Senato i disegni di legge, che hanno appunto per iscopo di affrettare lo sviluppo economico e la messa in valore di quelle due colonie. L'alto Consesso ha nel suo seno uomini profondamente competenti, e non dubito che dalla discussione che allora in quest'Aula avrà luogo potrà il Governo trarre utili insegnamenti per la linea di condotta che dovrà continuare a seguire. (*Approvazioni rivissime. - Congratulazioni.*)

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Brevissime parole, perchè non voglio abusare della cortesia già dimostratami dal Senato. Una esperienza più volte secolare ci insegna che il voler popolare dei paesi di clima tropicale per mezzo di Europei è cosa che non riesce. Credo dunque che noi volendo fare della Somalia, almeno parzialmente, una colonia di popolamento, vogliamo risolvere per conto nostro ed a nostre spese un problema che è stato già ripetutamente risoluto in senso negativo da molte nazioni civili.

Il Governo vuol tentarlo, lo tenti. Ma io spero nell'energia e nell'oculatezza del Consiglio dell'emigrazione per difendere il proprio fondo contro un impiego il quale è condannato, non per colpa degli uomini, ma per cagione di clima e di cose, a sicuro insuccesso, e per serbarlo ad imprese più utili alla classe dei nostri emigranti.

PRESIDENTE. Anche questa seconda interpellanza del senatore Franchetti, non facendosi proposte, è esaurita.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze.* Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Maggiori asseguazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Barzellotti, Basile, Bava-Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta.

Cadolini, Calabria, Camerano, Carafa, Cardarelli, Caruso, Cavasola, Cefaly, Chiesa, Chironi, Colleoni, Colonna-Fabrizio, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalloio, De Blasio, De Cesare, De Cupis, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Broglio, Di Camporeale, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Fano, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Fortunato, Franchetti, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Garroni, Gherardini, Giorgi, Goiran, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Lojodice, Lucca, Luciani, Lustig.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Marinuzzi, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martinez, Masarucci, Maurigi, Mazza, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Monteverde.

Paganini, Pagano, Pasolini, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Salvarezza, Sandrelli, Sani, Scaramella-Mannetti, Schupfer, Scialoja, Sinibaldi, Spingardi.

Taiani, Taverna, Tiepolo, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vittorelli.

Svolgimento della interpellanza del senatore Di Brazzà al ministro per gli affari esteri sui risultati delle pratiche fatte riguardo l'ammissione per l'alpeggio in Austria del bestiame delle provincie di confine o segnatamente di quella di Udine.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno lo svolgimento della « Interpellanza del senatore Di Brazzà al ministro per gli affari esteri sui risultati delle pratiche fatte riguardo l'ammissione per l'alpeggio in Austria del bestiame delle provincie di confine o segnatamente di quella di Udine ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Di Brazzà.

DI BRAZZÀ. In occasione del bilancio di agricoltura richiamavo l'anno scorso l'attenzione del ministro sugli inconvenienti e danni che venivano al nostro paese dalle difficoltà frapposte a permettere al nostro bestiame di recarsi per l'alpeggio nelle malghe che comuni e privati possiedono nel limitrofo territorio austriaco, o sono soliti prenderle in affitto a tale scopo.

Siccome nella sua risposta il ministro di allora mi disse che la sua opera in questo caso si limitava a farsi sollecitatore vigile verso il ministro degli esteri, e nella convinzione che l'attuale ministro di agricoltura mi avrebbe risposto, e giustamente, in questo stesso senso, e che, avvicinandosi l'epoca dell'alpeggio vi è urgenza di conoscere a qual punto siano le pratiche che non avrà mancato di fare, avendoglielo rammentato fin dallo scorso settembre, è al ministro degli esteri che ho indirizzato la mia interpellanza.

Questo alpeggio, come è noto, oltre che dal trattato di commercio coll'Austria-Ungheria dell'11 febbraio 1906, è regolato anche dalla convenzione speciale su questo argomento della stessa data.

È inutile che io ripeta quanto dissi l'anno scorso in proposito.

Non posso però fare a meno di ricordare che, da quanto risulta dall'accurato esame della convenzione suddetta, confermato anche dalla comunicazione fattami per lettera dall'ex-Presidente del Consiglio, oltre alle condizioni già abbastanza gravose o complicate che vengono specificate in detta convenzione per accordare tale permesso, ve ne sono di quelle che non esistono nella convenzione succitata.

Quella, per esempio, dell'esame da farsi, caso per caso, dal Ministero di agricoltura a Vienna delle domande che pervenissero alle diverse luogotenenze, ciò che risulterebbe dalla lettera indirizzata all'ex-Presidente del Consiglio dall'I. R. ambasciatore austro-ungarico presso il nostro Governo.

Un'altra condizione molto gravosa, e che pure non esiste nella convenzione, è quella che il personale addetto alla preparazione del formaggio ed alla custodia del bestiame, una volta arrivato nelle malghe, non le può più abbandonare altro che, quando alla fine della stagione il bestiame ritorna in Italia.

Quali siano gl'inconvenienti di questa condizione, secondo me abusiva, ognuno lo vede.

I comuni interessati ed i privati hanno da questo divieto subito perdite rilevantissime, e se questa situazione non venisse ad essere modificata, una diminuzione considerevole nell'industria pastorizia, e nell'allevamento del bestiame, sorgente di grandissimo utile, non solamente individuale, ma anche della ricchezza

generale del paese, ne sarebbe la triste conseguenza.

Giacchè, venendo a mancare le località per far pascolare il bestiame durante l'estate, i proprietari di queste dovrebbero necessariamente diminuire il numero degli animali tenuti durante il resto dell'anno nelle stalle.

Un'altra conseguenza di questo stato di cose è che i comuni che possiedono quelle malghe nell'impossibilità, o se non altro, nella estrema difficoltà di darle in affitto, saranno costretti ad esaminare la convenienza dell'unico provvedimento possibile, quello cioè della vendita di queste, ciò che, date le condizioni alle quali si dovrebbe fare, si risolverebbe certamente in una gravissima perdita per il loro patrimonio.

Non vado ad indagare i motivi di queste difficoltà, ma ho la convinzione che, se si trattasse di località in differenti condizioni topografiche, le autorità Austro-Ungariche non sarebbero così difficili, e non porrebbero tali ostacoli.

Prego quindi il Governo di volere insistere perchè la succitata convenzione sia interpretata in modo, dirò così, più giusto, pur tenendo di vista il solo scopo per quale è stata conclusa, quello cioè d'impedire la diffusione di malattie contagiose, che deve essere sorvegliata con la maggiore severità possibile, tanto da una parte che dall'altra.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Se ho bene inteso, il senatore Di Brazzà si lagna di due cose: anzitutto che siano state prese dal Governo Austro-Ungarico alcune misure non contemplate dalle convenzioni in vigore; in secondo luogo che alcune disposizioni delle convenzioni predette vengano dal Governo Austro-Ungarico interpretate in modo diverso dalla interpretazione che ad esse diamo noi.

Io ringrazio il senatore Di Brazzà delle osservazioni che ha esposto, e ne terrò conto per esaminare se effettivamente da parte del Governo Austro-Ungarico si adottino misure contrarie alle convenzioni in vigore, e per riprendere nuovamente in esame i punti nei quali l'interpretazione austro-ungarica è diversa dalla nostra.

Quando questo doppio esame, con l'aiuto del Ministero di agricoltura, industria e commercio, sarà completato, sarà allora il momento di vedere se e quali pratiche si possano fare presso il Governo Austro-Ungarico.

Intanto posso assicurare il senatore Di Brazzà che noi siamo con esso in attivo scambio di corrispondenza, anche telegrafica, e che non tralasciamo di tutelare questo grande interesse della provincia che egli così degnamente rappresenta con tutto lo zelo che è nostro dovere d'impiegare in casi simili.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Io ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni date e voglio sperare che i risultati che egli otterrà saranno tali da soddisfare i giusti desiderii degl'interessati, i quali rispondono ai bisogni dell'agricoltura e dell'economia generale del Paese.

PRESIDENTE. Non facendosi proposte, l'interpellanza è esaurita.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione alle leggi della Cassa dei depositi e prestiti e altre disposizioni. » (N. 508).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Modificazione alle leggi della Cassa depositi e prestiti e altre disposizioni.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di voler dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 508).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Spetta alla Commissione di vigilanza sulla Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti l'approvazione dei rendiconti consuntivi della Cassa medesima, delle gestioni annesse e degli Istituti di previdenza, i quali rendiconti, parificati dalla Corte dei conti, saranno presentati in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento entro l'anno successivo a quello cui essi si riferiscono.

(Approvato).

Art. 2.

Per effetto delle disposizioni dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 431, la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa dei depositi e prestiti e delle altre aziende indicate nell'art. 3 del decreto reale 1º agosto 1910, n. 734, spettano al direttore generale della Cassa medesima, e la rappresentanza legale degli istituti di previdenza, designati nell'articolo 4 del citato decreto reale, e la responsabilità di gestione degli istituti stessi e del fondo di cui alla lettera g) dell'articolo medesimo, spettano al direttore generale degli istituti di previdenza.

(Approvato).

Art. 3.

I depositi contemplati dalla legge 17 maggio 1863, n. 1270, i quali corrispondono ad una somma o capitale nominale, non superiore alle lire 5,000, saranno, a partire dal 1º gennaio 1912, ricevuti per mezzo delle rispettive sezioni di regia tesoreria provinciali, amministrati e restituiti dalle Intendenze di finanza in rappresentanza e secondo le istruzioni emanate dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti. Questa continuerà a tenere la gestione dei fondi raccolti, l'amministrazione dei depositi della provincia di Roma, ed il riepilogo della contabilità generale dei depositi esistenti presso le Intendenze.

(Approvato).

Art. 4.

Anche i depositi eccedenti i limiti di cui all'art. 3 possono essere ricevuti presso le sezioni di regia tesoreria provinciale, ed amministrati dalle Intendenze; ma le operazioni che li riguardano, eccedenti la semplice amministrazione, non si faranno che dietro ordine della Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Sono abrogati gli articoli 20 e 22 della legge 27 maggio 1875, n. 2779 e l'art. 8 della legge 11 giugno 1896, n. 461, limitatamente al secondo comma dello stesso articolo.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re, quando crederà giunto il momento opportuno per esercitare la facoltà

consentita dall'art. 25 del testo unico delle leggi in materia di prestiti della Cassa dei depositi e prestiti, approvato con reale decreto 5 settembre 1907, n. 751, potrà autorizzare la sezione autonoma di credito comunale e provinciale, amministrata dalla Cassa predetta, a effettuare il riscatto delle cartelle di credito comunale e provinciale 4 per cento mediante cartelle 3.75 per cento del tipo e dei tagli stabiliti nel Regio decreto 2 febbraio 1908, n. 47, e con le norme sancite nel decreto medesimo, e a ridurre la provvigione dovuta per i prestiti ad annualità costante alla misura uniforme di 15 centesimi per ogni 100 lire di capitale che annualmente rimane a mutuo.

Per effetto di queste disposizioni rimarranno anche modificati, in relazione al tipo di cartelle 3.75 per cento, gli articoli 19 e 24 del citato testo unico 5 settembre 1907, n. 751.

(Approvato).

Art. 6.

L'autorizzazione data alla Cassa dei depositi e prestiti con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 364, agli effetti dell'art. 7 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, di tenere in titoli al portatore tanta rendita consolidata di quella appartenente al fondo di riserva delle Casse postali di risparmio, quanta è necessaria per il funzionamento del servizio riguardante l'impiego in rendita di depositi del risparmio, è pure estesa alla rendita del debito redimibile 3 per cento creato con la legge 15 maggio 1910 n. 228.

La Cassa dei depositi e prestiti cederà giornalmente ai depositanti stessi, in base al prezzo medio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno precedente, la rendita redimibile da essi richiesta, prelevandola da quella predetta del fondo di riserva, e provvederà alla reintegrazione della medesima mediante periodici acquisti con le norme che saranno stabilite dal ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 7.

Nel primo comma dell'art. 16 del testo unico delle leggi sul Monte-pensioni, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 97, è sostituita la parola « dopo » alle altre « che abbiano compiuto almeno ».

(Approvato).

Art. 8.

La somma di lire 2,761,595.96 ancora dovuta al 30 giugno 1910 alla Cassa dei depositi e prestiti per l'ammortamento dell'anticipazione ordinaria di lire 3,600,000 occorsa per il riscatto del Benadir anzichè essere estinta con le residue annualità pagabili dal 1910-911 al 1918-1919 secondo la tabella annessa alla legge 30 giugno 1907, n. 499, sarà corrisposta alla Cassa medesima, a cura del Ministero degli affari esteri, in 35 annualità posticipate di lire 147,958.91 calcolate al saggio d'interesse del 4 per cento, pagabili entro il 30 giugno di ogni anno, a cominciare dal 1911 sino al 1945 incluso.

(Approvato).

Art. 9.

Il tesoro dello Stato è autorizzato a rendersi cessionario dell'indennità dovuta dalla Cina alle missioni ed ai cittadini, in conformità del protocollo di pace firmato a Pechino il 7 settembre 1901.

Con decreto del ministro del tesoro saranno, caso per caso, approvate le singole cessioni e sarà determinato l'importo del valore attuale di ognuna delle indennità cedute, il quale potrà essere anticipato al tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti al saggio d'interesse stabilito per i mutui della Cassa stessa o l'ammortamento di esso avrà una durata corrispondente a quella delle indennità predette, salva la facoltà al tesoro di estinguere in anticipazione, in tutto od in parte, il residuo debito verso la Cassa.

Nel decreto di approvazione della cessione della quota di indennità assegnata all'Associazione Nazionale per soccorrere i missionari italiani sarà determinata la somma che questa dovrà destinare, con norme da stabilirsi, a erigere ospedali o infermerie nelle località estere più frequentate da italiani, che saranno indicate dal Governo.

La Direzione generale del tesoro pubblicherà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno l'elenco dei privati beneficiari di quote di indennità cinesi da essa riconosciuti. Decorso un anno dalla pubblicazione nessuna opposizione o reclamo, per qualsiasi ragione, sarà ammesso contro l'elenco medesimo, e la designazione dei privati intestatari, nonchè la ripartizione

delle quote saranno definitive a tutti gli effetti giuridici.

Le annualità delle indennità cedute verranno iscritte nel bilancio dell'entrata in aggiunta a quella dovuta dalla Cina al Governo per spese militari e per la legazione, mentre l'annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti, in corrispondenza alle somme anticipate, sarà iscritta in apposito capitolo del bilancio della spesa del Ministero del tesoro e pagata non più tardi del 25 giugno di ciascun anno.

Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa verranno istituiti due capitoli: l'uno destinato ad accogliere le anticipazioni che eventualmente farà la Cassa dei depositi e prestiti, e l'altro destinato pel pagamento del valore attuale delle indennità cedute.

(Approvato).

Art. 10.

Saranno comprese nel coordinamento del testo unico, di cui all'art. 1º della legge 11 dicembre 1910, n. 855, portante disposizioni varie per la Cassa dei depositi e prestiti, anche le disposizioni contenute nella presente legge e in quelle altre che fossero approvate durante la compilazione del testo unico medesimo.

(Approvato).

Art. 11.

Nel ruolo organico del Ministero del tesoro è aggiunto un posto di primo segretario di 2ª classe della carriera amministrativa per ripristinarvi il posto di attuario nell'ufficio tecnico presso l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. La relativa spesa sarà rimborsata all'erario dagli Istituti di previdenza predetti.

Tale funzionario è nominato mediante concorso per titoli, dai quali risulti la piena competenza tecnica da accertarsi da apposita Commissione, nominata di volta in volta con decreto ministeriale, il quale determinerà eziandio le norme regolatrici del concorso medesimo.

L'ammissione a siffatto concorso delle persone estranee all'amministrazione è subordinata alla condizione che il concorso indetto nel personale del Ministero del tesoro riesca infruttuoso, o per mancanza di concorrenti, o per deficienza di titoli speciali nei concorrenti medesimi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GIUGNO 1911

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali degli stipendi a carico dello Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che verrà trasmesso agli Uffici.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	101
Favorevoli	91
Contrari	10

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	101
Favorevoli	90
Contrari	11

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni sugli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	101
Favorevoli	85
Contrari	16

Il Senato approva.

Maggiore spesa di lire 160,000 per completare il lavoro occorrente alla sistemazione del laboratorio chimico per le sostanze esplosive:

Senatori votanti	101
Favorevoli	81
Contrari	20

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (N. CXXIX - *Documenti*).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Modificazione alle leggi della Cassa dei depositi e prestiti e altre disposizioni (N. 508)

III. Discussione dei seguenti di legge:

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (N. 553);

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno (N. 554);

Sulla cittadinanza (N. 164);

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 585);

Per dichiarare monumento nazionale la casa che ospitò Carlo Pisacane in Genova, la banchina Cammarelle di Sapri, l'arco dell'Annunziata di Padula ed il cippo di Sanza (N. 574);

Provvedimenti relativi alla categoria d'ordine, al personale comandato ed al personale subalterno presso l'Amministrazione centrale della marina (N. 565);

Provvedimenti per la rinnovazione delle matricole fondiari e per migliorare il funzionamento del servizio catastale (N. 590);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 584);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonifiche (N. 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 22 giugno 1911 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXVIII.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Congedo* (pag. 5677) — *Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori* (pag. 5677) — *Votazione a scrutinio segreto* (pag. 5678) — *Sul disegno di legge: « Proveredimenti per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza »* (N. 553-A) non ha luogo discussione generale — Sono approvati gli articoli, con un emendamento all'art. 3, proposto dal Presidente del Consiglio (pag. 5678) — Su proposta del senatore Annaratone, relatore (pag. 5682) si approva un articolo aggiuntivo, accettato dal Presidente del Consiglio (pag. 5682) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Proveredimenti per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno » (N. 554-A) — Parlano il senatore Lurca (pag. 5683, 5690), il senatore Annaratone, relatore (pag. 5691) e il Presidente del Consiglio (pag. 5688) — Presentazione di disegni di legge (pag. 5692, 5705) e di relazioni (pag. 5692) — Ripresa della discussione: all'articolo 1 parlano i senatori Giordano-Apostoli (pag. 5693, 5696), Mariotti Giordani (pag. 5694, 5697), Annaratone, relatore (pag. 5696, 5698) e il Presidente del Consiglio (pag. 5695, 5697) — All'art. 5 il Presidente del Consiglio propone un'aggiunta (pag. 5702) e il senatore Belloni, per l'Ufficio centrale (pag. 5702) l'accetta — Senza discussione si approvano poi i disegni di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 585) (pag. 5702); « Proveredimenti relativi alla categoria d'ordine, al personale comandato ed al personale subalterno presso l'Amministrazione centrale della marina » (N. 565); « Proveredimenti per la rinnovazione delle matricole fondiarie e per migliorare il funzionamento del servizio catastale » (N. 590) (pag. 5703) — Nella discussione del disegno di legge: « Per dichiarare monumento nazionale la casa che ospitò Carlo Pisacane in Genova, la banchina Cammarelle di Sapri, l'arco dell'Annunziata di Padula ed il cippo di Sanza » (N. 574), fa osservazioni il relatore, senatore Finali (pag. 5703) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 5706).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione e il sotto-segretario di Stato per gli affari esteri.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Fiocca chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intenderà accordato.

Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Colonna Fabrizio, relatore, per

referire sulla nomina a senatore del signor San Martino di Valperga Maglione conte Enrico.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data del 3 giugno corrente è stato nominato senatore del Regno il conte Enrico San Martino di Valperga Maglione.

Il titolo di nomina è per la categoria 21ª dell'art. 33 dello Statuto, e la vostra Commissione, dietro esame dei documenti presentati, ed accertata la coesistenza degli altri requisiti voluti, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione a senatore del Regno del conte Enrico San Martino di Valperga Maglione.

PRESIDENTE. Sulle risoluzioni della Commissione il Senato sarà poi chiamato a deliberare a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato ieri per alzata e seduta, e sulle risoluzioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: «Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» (N. 553-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

«Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza».

Chiedo all'onorevole Presidente del Consiglio se egli consente che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Accetto che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 553-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono istituite quattro nuove questure di pubblica sicurezza nelle città di Alessandria, Brescia, Foggia e Lecce.

(Approvato).

Art. 2.

Alle tabelle organiche per il personale degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304; e per il corpo delle guardie di città allegata alla legge (testo unico) 31 agosto 1907, n. 690, sono sostituite le tabelle A e B annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

I vice-commissari e i delegati di 1ª classe, che per effetto della istituzione di una nuova classe a 4000 lire dovessero venire iscritti nella 2ª classe, conserveranno i diritti inerenti alla classe cui ora appartengono.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho chiesto la parola per una semplice questione di forma. Io proporrei all'Ufficio centrale una leggera modificazione all'art. 3 così come esso è proposto, e ciò unicamente per esattezza di linguaggio.

Nella dizione dell'Ufficio centrale si dice testualmente così: «I vice-commissari e i delegati di prima classe che per effetto dell'istituzione di una nuova classe a 4000 lire dovessero venire iscritti nella seconda classe, conserveranno i diritti inerenti alla classe cui ora appartengono».

Ebbene, io debbo dire che non esistono *diritti*; esistono soltanto *speranze* di carriera: vale a dire la speranza di poter essere nominati al grado superiore per merito straordinario.

Ora, questo non costituisce un diritto. È semplicemente l'Amministrazione che ha facoltà di nominarli al grado superiore.

Quindi, per esattezza di dizione, io proporrei di dire così:

« I vice-commissari ed i delegati di prima classe che, per effetto della istituzione di una nuova classe a 4000 lire, dovessero venire iscritti nella seconda classe, non potranno avere alcun pregiudizio di carriera da tale iscrizione ».

Come ho detto, è una semplice modificazione di dicitura, perchè non si supponga che ci sieno dei diritti, i quali realmente non esistono.

A mio modo di vedere, basta dire che questi funzionari non potranno avere alcun pregiudizio di carriera da tale iscrizione, per salvare la facoltà nell'Amministrazione di fare promozioni per merito straordinario.

PRESIDENTE. Domando all'on. relatore se l'Ufficio centrale accetta questa modificazione.

ANNARATONE, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 3 dell'Ufficio centrale colla modificazione proposta dal Presidente del Consiglio; lo rileggo:

Art. 3.

« I vice-commissari e i delegati di prima classe che per effetto della istituzione di una nuova classe a 4 mila lire dovessero venire iscritti nella seconda classe non potranno avere alcun pregiudizio di carriera da tale iscrizione ».

Chi approva quest'articolo, così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Ai graduati, alle guardie scelte e alle guardie di città la paga è aumentata di annue lire cento ad ogni rafferma che contrarranno.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessario per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1911

TABELLA A.

Organico del personale dell'amministrazione di P. S.

GRADO	Classe	Numero dei posti	Stipendio	Spesa
Carriera di concetto.				
Ispettori generali	1ª	4	8,000	32,000
Id.	2ª	4	7,000	28,000
Questori	1ª	10	8,000	80,000
Id.	2ª	12	7,000	84,000
Vice-Questori	—	22	6,500	143,000
Commissari	1ª	65	6,000	390,000
Id.	2ª	70	5,600	392,000
Id.	3ª	135	4,500	607,500
Vice-Commissari	1ª	10	4,000	40,000
Id.	2ª	38	3,500	133,000
Id.	3ª	36	3,000	108,000
Id.	4ª	33	2,500	82,500
Id.	5ª	27	2,000	54,000
Alunni	—	9	—	—
Delegati	1ª	90	4,000	360,000
Id.	2ª	350	3,500	1,225,000
Id.	3ª	325	3,000	975,000
Id.	4ª	300	2,500	750,000
Id.	5ª	250	2,000	500,000
Alunni	—	78	—	—
Ragioniere	—	1	4,000	4,000
Carriera d'ordine.				
Archivisti capi	—	22	4,000	88,000
Archivisti	1ª	66	3,500	231,000
Id.	2ª	65	3,000	195,000
Applicati	1ª	275	2,500	687,500
Id.	2ª	275	2,000	550,000
Id.	3ª	275	1,500	412,500
		2,817		8,110,000

TABELLA B.

Organico del Corpo delle guardie di città.

GRADO	Classe	Numero dei posti	Stipendio	Spesa
Ufficiali.				
Ispettore comandante	—	1	6,500	6,500
Vice-ispettore comandante	—	6	5,000	30,000
Comandanti	1ª	18	4,000	72,000
Id.	2ª	20	3,300	66,000
Id.	3ª	25	2,800	70,000
Graduati e guardie.				
Marescialli	1ª	75	2,200	165,000
Id.	2ª	150	2,000	300,000
Brigadieri	—	400	1,800	720,000
Sottobrigadieri	—	500	1,650	825,000
Guardie scelte	—	2,500	1,400	3,500,000
Guardie	—	6,130	1,200	7,356,000
Allievi	—	300	900	270,000
Agenti sedentari	—	300	1,400	420,000
		10,425		13,800,500

ANNARATONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE, *relatore*. Nell'Ufficio centrale fra le varie proposte che furono ventilate si parlò pure, di accordare al Governo la facoltà di poter entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge avvalersi delle stesse disposizioni che esistono nel progetto per il personale dell'Amministrazione provinciale del Ministero dell'interno, di poter cioè collocare a riposo di ufficio quei funzionari con non meno di trenta anni di servizio i quali non risultino più adatti al servizio stesso.

Ora, mentre nella relazione si accenna a questa disposizione che l'Ufficio centrale ha unanimemente approvato, ci si è dimenticati di riportarla nel testo del disegno di legge, facendone oggetto di un nuovo articolo da votarsi, qualora il Governo, come io credo, non abbia nulla in contrario.

GIOLITTI, *presidente del Consisiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Ministero ha domandato la facoltà di collocare a riposo, in via straordinaria, alcuni funzionari della prima categoria dell'Amministrazione delle prefetture, perchè realmente in quella carriera, ci sono, specialmente alla testa dei gradi di consigliere delegato e di segretario, parecchi funzionari che non rendono più nessun servizio utile.

Nella carriera della pubblica sicurezza questo fenomeno si verifica, ma in proporzioni molto minori, perchè il collocamento a riposo di quei funzionari avviene a 35 anni, invece che a 40, come nell'Amministrazione delle prefetture.

Questa è la ragione per cui il Governo non ha domandato identica facoltà per i funzionari appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

D'altronde debbo osservare che, siccome il servizio di pubblica sicurezza richiede anche una certa forza fisica indispensabile per adempiere all'ufficio, l'epurazione di quel personale si è andata via via facendo, avvalendosi l'Amministrazione della facoltà di dispensare dal servizio quei funzionari che non sono più idonei a compierlo regolarmente.

Ad ogni modo, io non ho alcuna difficoltà di

accettare la disposizione proposta dall'Ufficio centrale; ma siccome, ripeto, il fenomeno per ciò che riguarda la pubblica sicurezza si manifesta in proporzioni minori, data questa differenza si potrebbero stanziare 100 mila lire invece di 200, giacchè, come ho detto, questa epurazione si farà in proporzioni molto minori. Perciò dichiaro di accettare la proposta fatta dall'Ufficio centrale, e non iscritta nel testo del disegno di legge, con la suindicata modificazione, per esprimere anche praticamente la diversità di trattamento tra le due carriere, con la modificazione cioè che la spesa per le relative pensioni non debba essere superiore a lire 100 mila.

ANNARATONE, *relatore*. Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE, *relatore*. L'Ufficio centrale ringrazia l'onorevole Presidente del Consiglio di aver aderito alla sua proposta ed accoglie la modificazione da lui suggerita.

Perciò si proporrebbe che ai cinque articoli che costituiscono questo disegno di legge se ne aggiungesse un sesto così concepito:

Art. 6.

« Durante il periodo di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sopra proposta del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno approvata dal Consiglio dei ministri, il Governo può disporre di ufficio il collocamento a riposo dei funzionari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza, i quali abbiano compiuti almeno trenta anni di servizio, e non risultino più adatti al servizio medesimo.

« La spesa per le relative pensioni non deve essere superiore a lire 100,000 ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale, d'accordo coll'onor. Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, propone che ai cinque articoli di questo disegno di legge se ne aggiunga un sesto, di cui aveva già fatto cenno nella sua relazione. Questo sesto articolo proposto dall'Ufficio centrale è così concepito:

Art. 6.

« Durante il periodo di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sopra proposta del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'interno, approvata dal Consiglio dei mini

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1911

stri, il Governo può disporre d'ufficio il collocamento a riposo dei funzionari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza i quali abbiano compiuto almeno trent'anni di servizio, e non risultino più adatti al servizio medesimo.

« La spesa per le relative pensioni non deve essere superiore a lire 100.000 ».

Pongo ai voti questo articolo aggiuntivo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno » (N. 554-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno ».

Domando all'onor. ministro dell'interno se accetta che la discussione si apra sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto che la discussione si faccia sul testo modificato dall'Ufficio centrale; mi riservo però di proporre un'aggiunta all'ultimo articolo del testo emendato.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 554-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCA. Signori Senatori. Io dimostrei al Senato e proverei a me stesso di non aver saputo trarre alcun insegnamento dalla lunga mia esperienza parlamentare, se mi facessi l'illusione, nelle attuali condizioni del lavoro legislativo, e trattandosi di un progetto di legge per modificazioni al ruolo del personale dipendente dal Ministero dell'interno, presentato da un ministro quale è l'onorevole Giolitti, suffragato dall'autorità dell'Ufficio centrale, rappresentato da un relatore che è uno dei più eminenti prefetti del Regno, di potere ottenere qualche modificazione al disegno di legge medesimo.

Ma, se io so che l'onorevole Giolitti non è facilmente cedevole a modificare progetti di legge che egli abbia presentato, so tuttavia, e questo me lo ha insegnato anche la mia lunga esperienza, che egli quando le trova buone non trascura per una volta successiva, non dico i consigli, ma le osservazioni che al precedente suo progetto siano state fatte.

Io mi ricordo, e l'onorevole Giolitti non può averlo dimenticato, che non è molto remota una modificazione negli organici del personale dipendente dal suo Ministero. Nel 1908, anche allora impressionato dalla condizione non facile degli impiegati delle prefetture, specialmente di quelli dei gradi inferiori, l'onorevole Giolitti propose alcune modificazioni, accettò alcune raccomandazioni, e così si ottenne che l'organico del personale di prima categoria dei gradi inferiori potesse essere modificato in modo da rendere contenti tutti gli interessati.

Comprendo quanto sia difficile, con la costituzione di un organico, pretendere di fare tutti contenti, ma mi pare che si otterrebbe già un ottimo risultato, quando si riuscisse, per lo meno, a diminuire il numero dei malcontenti.

Io non mi permetterò di fare una discussione minuta a proposito dell'organico che ci si presenta, perchè le questioni di organico non si possono discutere in determinati punti isolati, ma solo nel loro complesso, giacchè si tratta di tutta una scala e ciascuno dei gradini inferiori deve essere subordinato alle condizioni dei gradi superiori. Non mi cimenterò in questa impresa non facile, ma mi permetterò di fare alcune osservazioni.

Il risultato ottenuto con le modificazioni dell'organico nel 1908 fu abbastanza soddisfacente. Infatti, contrariamente ai metodi, purtroppo inveterati, mentre l'organico dei segretari era fatto per modo che le classi superiori, essendo di numero molto limitato, permettevano difficilmente le promozioni ad esse dalle classi inferiori, l'onorevole Giolitti modificò il ruolo dei segretari riducendolo a quattro classi di cui le prime tre di ugual numero di personale; e così la prima categoria poté permettere e permise immediatamente, un notevole passaggio dalle classi inferiori alle superiori.

Con la modificazione attuale, mentre le classi erano cinque e furono portate a quattro, si ritorra a cinque classi. È bensì vero che

questa non è modificazione che non sia pregevole, perchè se ai segretari delle prefetture non si è potuto dare di più come miglioramento di carriera, qualche cosa si è dato almeno come soddisfazione morale: non sono più segretari di prefettura, sono *consiglieri aggiunti*. E certamente, non soltanto per il cambiamento della qualifica, ma perchè nel cambiamento della qualifica io ritengo ci debba essere e ci sarà certamente qualche cosa di più sostanziale, l'aver sostituito la qualifica di consigliere aggiunto a quella di segretario, significa che l'onorevole ministro dell'interno ha nei suoi intendimenti quello di portare le funzioni di quegli egregi giovani a tale da corrispondere alla gravità degli esami che nei concorsi essi dovettero superare. È veramente deplorabile che giovani egregi, quali sono coloro che vincono i non facili concorsi per l'ammissione alla carriera amministrativa, debbano essere stati finora, in molte delle prefetture, ridotti a fare le funzioni di ufficiali d'ordine. L'onorevole relatore, assai più di quanto io possa attestarlo, può affermare quanti segretari di prefettura siano ridotti, non dico alle funzioni dell'amanuense, ma a poco di più. Ond'è che io ben volentieri applaudo al cambiamento della qualifica, perchè confido che con questo cambiamento ci sarà anche una elevazione nelle funzioni: e me ne affida una ottima circolare che io ho visto indirizzata dall'onorevole ministro dell'interno ai prefetti del Regno, con la quale egli ha chiesto, non soltanto ai capi, ma anche agli impiegati delle prefetture, di fornire al Ministero tutte quelle notizie che, essendo frutto di esperienza diretta, potessero indurre il ministro a fare quella serie di provvedimenti, che, sfollando le prefetture e sottoprefetture di tante funzioni superflue (quella superfluità appunto che abbassa, non dico, la dignità, ma l'amor proprio dei funzionari) renderà l'ufficio di consigliere aggiunto esattamente conforme al titolo che vi si accompagna.

Ma, ciò premesso, io domando (e non faccio proposte, ripeto, perchè saprei di fare un tentativo vano), quali siano le previsioni che fa l'onorevole ministro dell'interno per togliere quello stridente stato che proviene dal fatto che la nuova categoria dei nuovi consiglieri aggiunti sia ridotta a 100, mentre le categorie successive sono ciascuna di 160. Egli m'insegna - o certo ne avrà fatto il calcolo, perchè lo studio

e le conclusioni sui ruoli non si fanno che a base di cifre e di numeri - che in conseguenza di questo nuovo disegno di legge, pochissimi, relativamente al numero grande che costituisce i ruoli attuali dei segretari, pochissimi sono quelli che otterranno un effettivo miglioramento. Sono 222 i segretari della prima classe che, per virtù di questa legge, passeranno immediatamente consiglieri aggiunti di prima classe; ma siccome i segretari di prima classe sono attualmente 222 e la classe dei consiglieri aggiunti di prima classe non è che di 100, restano 122 segretari che passano aggiunti di seconda classe. Io comprendo perfettamente come, dal punto di vista della classificazione, ciò non sia una degradazione, perchè se è vero che passano di seconda classe, mentre erano di prima, però erano nella prima classe dei segretari e passano invece nella seconda classe dei consiglieri aggiunti: quindi dal punto di vista della qualifica possono essere paghi.

Ma ne viene di conseguenza che, siccome la seconda classe è di 160, non sono che 38 attualmente i segretari di terza classe che potranno avere l'aumento di 500 lire, per completare la classe seconda di 160; cosicchè sono 138 i segretari attuali che otterranno il beneficio della promozione. Ma, come conseguenza di ciò, sorge un inconveniente non indifferente, che potrà essere riparato, o almeno attenuato, dalle conseguenze che potranno derivare per effetto dell'applicazione della disposizione cui si accennava poco fa, a proposito del disegno di legge già approvato, che cioè il ministro abbia la facoltà di poter mettere a riposo i funzionari dell'amministrazione dipendente dal suo Ministero che abbiano almeno trenta anni di servizio.

Per chi non ha studiato molto addentro la cosa (e credo che non siano molti, perchè la ricerca non è certo divertente), duecentomila lire di pensioni può far credere che i pensionati, o i pensionandi, possano dar largo adito alle promozioni.

Io stamane ho consultato i ruoli del personale delle amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno, ed ho verificato che, mentre nell'Amministrazione centrale non sono che cinque i funzionari i quali abbiano almeno 30 o più di 30 anni di servizio, nell'Amministrazione provinciale (io comprendo in ipotesi anche i prefetti), son 145 quelli i quali virtualmente per ef-

fetto della disposizione chiesta, e che certamente sarà accordata dal Senato, potrebbero essere messi a riposo, perchè hanno i trenta anni compiuti (ed anche l'accenna la relazione che accompagna il disegno di legge) per dar passo ai funzionari dei gradi inferiori.

Ma questi 145 che, ripeto, virtualmente sarebbero nella condizione di andare a riposo, si trovano in uno stridente contrasto con la disposizione che limita a 200,000 la somma che si chiede per i collocamenti a riposo. Non parliamo dei prefetti, limitiamoci ai consiglieri delegati e ai sottoprefetti che sono in questa condizione; dei consiglieri delegati di prima classe, che nel ruolo sono 25, niente meno che 22 sono quelli che hanno raggiunto o superato i trenta anni di servizio. Nella seconda classe il ruolo è di 50, e sono 25 quelli che potrebbero virtualmente essere collocati a riposo; e siccome, e l'onorevole ministro lo comprende, questo mio ragionamento si rannoda alla questione che faccio per i gradi di segretario e di consigliere aggiunto, per vedere quale sia l'aumento delle promozioni che potrà venire in seguito ai collocamenti a riposo, rilevo che nei sottoprefetti della prima classe il ruolo essendo di 100, quelli che superano o hanno trent'anni di servizio, sono 30, quelli di seconda classe sono 5, delle altre due classi nessuno.

Veniamo ai segretari, quelli dei quali io più specialmente, mi occupo perchè per gli altri il miglioramento fatto è evidente, indiscutibile; dei segretari solo nella prima classe vi sono funzionari i quali potrebbero essere messi a riposo; e, di 222, ossia di quanti è costituito attualmente l'organico, 12 soli possono essere messi a riposo.

Quindi se l'onor. ministro (e immagino che sarà così) mi dirà che lo sffollamento delle classi inferiori, il movimento ascensionale dei funzionari delle categorie più basse, potrà essere agevolato dal collocamento a riposo dei funzionari delle classi superiori; io mi domando se possa essere notevole tale movimento quando, per esempio, le 200 mila lire dovessero essere impiegate per collocare a riposo i funzionari che, avendo lo stipendio più elevato, avranno l'annualità di pensione la più alta.

Evidentemente, non dico pochissimi, ma non molti dei funzionari dei gradi maggiori potrebbero essere collocati a riposo, se la somma di

aumento delle pensioni non può superare le 200 mila lire.

L'onorevole ministro potrà anche dirmi che, preoccupato come egli è (perchè io ben riconosco come nessuno, meglio e più di lui, lo desideri) di agevolare la carriera dei giovani, di quei giovani che sono i più meritevoli di promozione, provvederà a coprire i posti vacanti nelle classi superiori per agevolare il movimento ascensionale delle classi inferiori. Ma io mi sono preso cura di esaminare anche quali siano i posti attualmente vacanti; e dico attualmente vacanti, sebbene in ragione di tempo la mia espressione non sia rigorosamente esatta, perchè io non mi riferisco allo stato di fatto d'oggi, ma mi riferisco ad un documento di non contestabile autorità, che è il ruolo organico del personale, pubblicato nel gennaio del 1911; quindi mi riferisco allo stato di fatto di sei mesi or sono.

Da quel ruolo risulta che di posti vacanti di consigliere delegato ve ne è uno solo; di sottoprefetto otto...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sottoprefetti e consiglieri.

LUCCA. Sicuro, sottoprefetti e consiglieri; anzi questo mi servirà per un argomento che devo toccare in seguito. Quindi, nei sottoprefetti e consiglieri, che in organico sono 400, per tutte le classi, i posti vacanti sono otto. Prima categoria della classe dei segretari 212: posti vacanti nessuno; nella seconda categoria 222; posti vacanti 3; nella terza categoria 262: posti vacanti tre; totale 14.

Cosicchè, per il fatto di coprire subito i posti vacanti non può certo venire un notevole incremento nelle promozioni delle classi inferiori. Queste, ripeto, sono osservazioni di un uomo che sente di avere a cuore (e del resto nessuno l'ha più a cuore dell'onorevole ministro) le condizioni del personale delle categorie inferiori.

Ma esse non concluderanno con una proposta formale che, torno a dirlo, saprei già quale sorte potrebbe avere, di modificazione attuale, immediata, delle proposte come sono state presentate. Io confido in un altro provvedimento, in un provvedimento il quale dovrà avere l'efficacia di rincuorare i funzionari delle classi meno elevate.

Perchè io credo, e mi si perdoni se uso una parola forte, io credo un errore fondamentale

quello che va facendosi sempre più inveterato, di credere che bene si provveda al miglioramento degli organici, ed al miglioramento delle funzioni e dei servizi, limitando gli aumenti alle classi più elevate.

Ciò facendo si rende omaggio - ed è giusto anche questo - al passato; si provvede forse con minore larghezza al presente, ma non si provvede affatto all'avvenire.

È continua la doglianza dei risultati dei concorsi che si fanno per l'ammissione dei nuovi funzionari nelle carriere amministrative e giudiziarie.

Tutti coloro che hanno avuto parte come esaminatori in questi concorsi, hanno constatato che i risultati sono quasi sempre addirittura sconfortanti. I concorsi si fanno, ma essi riescono completamente negativi.

E come potrebbe non essere così?

In questo promettente risveglio di tutte le energie private, come si vuole che i giovani valorosi, dopo i faticosi studi della Università, dopo di avere superato quelle non facili prove, come volete che si cimentino ad esami che si fanno sempre più rigorosi, quando sanno che il primo gradino della carriera che loro si offre porta il beneficio di sole due mila lire all'anno, stipendio che dovrà loro essere conservato tale per non pochi anni? anni che diventeranno tanto maggiori quanto più si farà l'operazione di svecchiamento delle classi superiori?

Ne viene di conseguenza che limitare gli aumenti alle classi superiori giova, ripeto, da un lato, ma non provvede abbastanza all'avvenire.

Io reputo (e, credo di non ingannarmi, pensando che l'onor. ministro dell'interno trovi egli stesso che io abbia ragione), che il dare il titolo abbastanza lusinghiero di consigliere di prefettura aggiunto agli attuali segretari di quarta classe, mantenendo loro lo stipendio di lire 2000, non sia provvedere largamente né alla loro dignità, né alla dignità dell'ufficio.

Ma io conosco anche la difficoltà che avrebbe ragione di oppormi l'onor. ministro, qualora io chiedessi che quella classe di funzionari compensati con 2000 lire all'anno dovesse essere soppressa.

Gli organici di tutti gli altri Ministeri reclamerebbero la stessa provvidenza, provvidenza giusta, ma che allo stato delle cose potrebbe parere inopportuna.

Quindi io non domando modificazioni: ma però, se ho il più alto rispetto, la più alta deferenza per l'opinione altrui, tengo anche alla mia, e se riconosco nell'onor. ministro pieno e intero il diritto di volere che le sue proposte, certamente studiate, passino quali furono fatte, penso che l'onor. ministro non debba farmi rimprovero, se considero come mio dovere quello di non tacere ciò che rappresenta una mia convinzione, anche se questa convinzione dovesse a taluno sembrare vana speranza od illusione.

V'è un mezzo per migliorare quelli che io ritengo siano, non dico i difetti, ma gli inconvenienti di questi provvedimenti; un mezzo che io avrei annunziato anche se non fosse accaduto un fatto autorevole che m'incoraggia a proporlo al Senato. Trae argomento la mia preghiera dalla relazione dell'Ufficio centrale e, ci tengo a ripeterlo, del relatore. Qui non ci sono prefetti, qui siamo tutti senatori, ma una osservazione sull'andamento delle prefetture, che viene fatta dal relatore attuale, oltre all'autorità del senatore ha anche quella del prefetto.

Dice l'onorevole relatore (mi si permetta di leggere le sue parole, perchè è bene che resino): « A questo proposito, nella discussione degli Uffici, avvisò taluno alla opportunità di un aumento nel numero dei consiglieri, sia per neutralizzare le conseguenze della riduzione di 100 posti di segretario, sia ancora, e precipuamente, per ottenere maggiore esplicazione ed efficacia nella funzione di vigilanza sugli enti locali; funzione che, come l'esperienza insegna, pochi ed inadeguati frutti spesso suole dare, se esercitata da lontano e attraverso un esame frammentario e saltuario di provvedimenti isolati.

« È facile comprendere che il Governo abbia dovuto arrestarsi di fronte all'aggravio che al bilancio verrebbe dall'aumento di nuovi posti di consigliere. Ma poichè buon appare il concetto di intensificare, decentrandola o ravvicinandola, la funzione di vigilanza, l'Ufficio centrale confida che il Governo con lo stesso interessamento oggi addimostrato presentando l'attuale progetto di legge, vorrà a suo tempo, farne oggetto di studio e di opportuno provvidenze ».

Questa che io raccomando all'onorevole ministro dell'interno non è dunque proposta mia,

è proposta dell'Ufficio centrale, e la considero siffattamente proposta dell'Ufficio centrale che, come conclusione di quanto ho detto, presenterò un ordine del giorno, col quale, se, come io mi auguro, i miei colleghi vorranno votarlo, il Senato riconoscendo che per provvedere al retto funzionamento amministrativo degli enti locali, è necessario conferire agli uffici della prefettura i mezzi onde possano con le periodiche ispezioni esercitare direttamente, con la continuità che ne assicuri l'efficacia, la funzione della vigilanza, fa proprio il voto a tale fine espresso dall'Ufficio centrale e confida che il Governo non tarderà a proporre al Parlamento gli opportuni provvedimenti.

So che il nostro regolamento non consente che un ordine del giorno sia preso in considerazione e dia luogo a discussione, se non è appoggiato da almeno quattro senatori. Io questi quattro senatori non li ho cercati tra i colleghi, che facilmente avrebbero aderito a firmare il mio ordine del giorno, perchè sono più di quattro, son cinque i membri dell'Ufficio centrale. Quindi io ritengo di non aver bisogno di chiedere altro appoggio, perchè non posso neanche supporre che, riproducendo nel mio ordine del giorno, nonchè il pensiero, le parole della relazione dell'Ufficio centrale, io non debba trovare i cinque colleghi che lo compongono, fra i più autorevoli aderenti alla mia proposta.

Il mio ordine del giorno, che sarà letto dall'onorevole Presidente, quando, come spero, dovrà essere messo in discussione ed in votazione, trova sua base, e base granitica, in un documento che l'onorevole ministro dell'interno non ignora certamente, ed al quale sicuramente non può non dare il valore che esso merita; in una pubblicazione che certo deve essere tra le più consultate al Ministero dell'interno, vi è una relazione della Commissione per lo studio sulla riduzione delle spese dei bilanci comunali e provinciali. È una relazione che è stata compilata, dopo lunghi studi e non poche adunanze, da un consesso di funzionari talmente competenti che basta accennarne i nomi perchè ne vengano autorità alle loro conclusioni; una Commissione presieduta dal compianto senatore Sarodo, nella sua qualità di presidente del Consiglio di Stato, e che aveva fra i suoi membri il nostro collega Bonasi, il ministro del tesoro onorevole Tedesco, il nostro collega Salvarezza, e sei o sette fun-

zionari dei vari Ministeri. Ogni volta che si vuole risolvere, o meglio che non si vuole risolvere una questione, si conclude proponendo la nomina di una Commissione, ed ormai è passato purtroppo in giudicato che la nomina di una Commissione significa troncarsi ogni discussione, che potrebbe per avventura essere anche importuna, e lasciare che i commissari lavorino e dei loro risultati il più delle volte resti solo notizia negli archivi.

Ma io credo che di questa Commissione, che fu nominata con tanta solennità e come promessa di grandi e notevoli vantaggi che ne sarebbero venuti alle Amministrazioni provinciali e comunali, non possa essere la relazione trascurata in questa parte che invoco.

Mi perdoni il Senato se mi soffermo su questo punto, ma io credo che l'argomento ne valga la pena.

Ognuno di noi che ha pratica delle Amministrazioni comunali, e l'abbiamo tutti, sa come non sia e non possa essere il più delle volte che nominale la funzione di vigilanza che la legge conferisce ai prefetti e agli uffici di prefettura.

Chiunque abbia pratica delle questioni amministrative sa che la vigilanza esercitata sui conti, sui bilanci è qualche cosa di peggio e di meno di una mancata vigilanza, il più delle volte un incitamento a perseverare negli errori e qualche volta nelle colpe, perchè non è possibile che le prefetture, e principalmente le prefetture delle grandi provincie, possano (e vorrei trovare il prefetto che mi contraddicesse o lo dirci più ossequioso al pregiudizio che alla verità) possano esaminare tutti questi bilanci, tutti questi conti, specialmente delle opere pie, e che le questioni contestate possano essere esaminate in modo da assicurare che la vigilanza degli uffici di prefettura si svolga in modo efficace.

Io credo, e mi richiamo alla circolare emanata dall'onorevole ministro dell'interno, che in conseguenza di questa circolare saranno modificate le funzioni per gli uffici di prefettura, e che quindi la vigilanza potrà essere esercitata più efficacemente.

Ma io non saprei come meglio concludere che pregando l'onorevole ministro dell'interno a voler ricordare che questa Commissione dichiarò che « un'utile ed efficace istituzione per la sor-

veglanza, da parte del Governo, degli enti locali, e che potrebbe essere essenzialmente proficua in rapporto al tema sottoposto allo studio della Commissione, è quella degli ispettori provinciali. La visita periodica dei comuni è uno dei sistemi per il retto funzionamento amministrativo... ».

Non andrò oltre riportando il testo di questa relazione perchè mi parrebbe di fare offesa ai funzionari del Ministero dell'interno, quasi che essi non avessero data importanza a questa relazione.

Ricorderò soltanto a chi potrebbe essere scettico anche circa questa vigilanza, che tra le funzioni che in tutti i comuni del Regno sono mantenute con esemplare esattezza, sono quelle che si riferiscono allo stato civile.

Raramente avviene che queste funzioni non si esercitino con la dovuta diligenza; e la visita periodica dei pretori agli uffici di stato civile ha prodotto incontestabilmente il vantaggio di migliorarne la tenuta. E si capisce; nessuno meglio dei segretari comunali, per chi ha pratica dei piccoli comuni, nessuno meglio dei segretari comunali, che sono poi i veri artefici delle amministrazioni comunali, sa che la vigilanza degli uffici di prefettura, esercitata attraverso i documenti e così da lontano, non può essere la vigilanza che impressiona, ed allora, sa, la diligenza è quella che è; ma quando, come nel caso dello stato civile, i funzionari sanno che periodicamente va il pretore ad ispezionare, la tenuta è regolare e, ripeto, pochi servizi vanno in modo così lodevole.

Epperò, sperando che l'onorevole ministro dell'interno voglia tenere conto di questo fatto, che per quanto io pure sia tenace ne' miei convincimenti e nelle mie opinioni, rinuncio a cimentarmi all'impresa certamente inconcludente di proporre modificazioni immediate alle proposte del disegno di legge, lo prego di voler almeno, nell'interesse del buon andamento delle amministrazioni comunali, invitare il Senato ad approvare l'ordine del giorno, che io raccogliendo, ripeto, non soltanto il pensiero, ma le parole dell'Ufficio centrale, mi permetterò di raccomandare al voto de' miei colleghi. (*Approvazioni virissime; molti senatori si congratulano con l'oratore*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Molti senatori, udendo il discorso del senatore Lucca, potrebbero essere venuti nella convinzione che questo disegno di legge non migliori che in tenuissima parte il personale delle prefetture; poichè egli, lungi dal rilevare tutti i miglioramenti che ne derivano, ha incidentalmente accennato a qualcuno soltanto, diffondendosi invece nel sostenere la necessità di miglioramenti ulteriori.

Ora, io debbo richiamare l'attenzione del Senato sulle conseguenze di questo disegno di legge. Il personale superiore delle prefetture si compone di 1500 funzionari; l'attuale riforma importa per il bilancio dello Stato un aumento di spesa netta di 657,500 lire. Con questa somma tutti i consiglieri delegati si portano allo stipendio di 8000 lire, mentre ora quelli così retribuiti non sono che 25: gli altri 50 ne hanno 7000. I consiglieri hanno quasi tutti un aumento di 1000 lire per effetto sia della elevazione degli stipendi, sia della diversa distribuzione del numero dei posti fra le diverse classi; ed a quelli che hanno funzioni di sottoprefetto (e sono circa 140) si dà un' indennità di soggiorno di 1000 lire: sicchè il sottoprefetto ha un maggior guadagno di 2000 lire all'anno.

Per i segretari di prefettura, i quali attualmente giungono allo stipendio massimo di 3500 lire, è creata una nuova classe a 4000 lire: conseguentemente i 100 funzionari che passeranno a 4000 avranno tutti una promozione.

Poichè, inoltre, i numeri di ciascuna classe saranno diversamente distribuiti, non pochi degli attuali segretari otterranno un aumento di 500 lire ciascuno. Si diminuisce infine di 100 il numero dei segretari, lasciandosi intatto il numero dei gradi superiori.

Per tal modo il personale già di segreteria, alunni compresi, avrà davanti a sé 544 posti forniti di stipendi di grado superiore.

Ora, il Senato comprende perfettamente che la rapidità della carriera dipende soprattutto dall'aver davanti a sé un gran numero di posti a stipendi superiori.

Ho modificato il titolo di segretario di prefettura, perchè effettivamente il segretario di prefettura adempie a funzioni molto simili a quelle del consigliere, che qualche volta è chia-

mato a surrogare; onde è logico che gli si dia il titolo di consigliere aggiunto.

Ho detto tutto questo per dimostrare al Senato che forse poche modificazioni di organico, a paragone di questa, hanno migliorato la carriera, come la migliora la proposta che ho fatto io. E debbo perciò aggiungere subito una viva preghiera al Senato, quella cioè di considerare questo come un ordinamento definitivo, non votando alcun invito al Governo di fare ulteriori aumenti (*Bene!*) perchè altrimenti noi non faremmo che eccitare. (*Bene!*)...

LUCCA. Domando di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... gli impiegati a non occuparsi più del loro dovere, ma unicamente ad agitarsi per conseguire aumenti. Ritengo quindi che, se il senatore Lucca presenterà il suo ordine del giorno, il Senato farà opera patriottica col respingerlo, per dimostrare che gli aumenti si debbono fare quando sono necessari per l'interesse del servizio (*bene*), e che gli organici non si debbono proporre all'unico scopo di migliorare le condizioni degli impiegati.

Ed aggiungo che quella parte dell'attuale disegno di legge, con la quale si domanda la facoltà di disporre collocamenti a riposo, io non l'ho proposta per fare posti vacanti, perchè crederei di mancare al mio dovere se allontanassi dall'ufficio un funzionario che presta utile servizio per far posto ad un altro. Io mi varrò invece di questa facoltà soltanto per allontanare dal servizio attivo quei funzionari che, per dichiarazione dei loro superiori e per voto del Consiglio di amministrazione del Ministero, saranno degnati inetti a compiere il lavoro al quale dovrebbero attendere.

Il senatore Lucca ha osservato che nel personale del Ministero vi sono pochi anziani ai quali si possano applicare queste disposizioni; non bisogna...

LUCCA. Io ho fatto solo della statistica, non ho fatto osservazioni.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Va bene; ma io spiego il perchè avvenga questo.

Gli ordinamenti della carriera del Ministero dell'interno e delle prefetture stabiliscono che coloro i quali nei concorsi riescono fra i primi vengono al Ministero; non c'è quindi da meravigliarsi se un personale scelto fra coloro

che risultarono i primi nei rispettivi concorsi proceda più rapidamente nella carriera. È perciò difficile trovare in questo personale uno che avendo da 30 a 35 anni di servizio sia rimasto nel grado di segretario.

L'onor. senatore Lucca, e comprendo che qui c'è qualcosa di discutibile, osserva che noi apriamo concorsi offrendo come primo stipendio due mila lire; egli desidererebbe che questa ultima classe venisse soppressa.

Io avrei però diverse considerazioni da opporre: la prima l'ha già opposta lo stesso senatore Lucca. Se sopprimiamo nel Ministero dell'interno e nelle prefetture la classe delle due mila lire, non possiamo rifiutarci di sopprimerla negli altri dieci Ministeri, come dovremmo sopprimerla per l'Intendenza di finanza e per vari altri uffici pubblici, che sono pareggiati presso a poco alla carriera delle prefetture; la quale cosa importerebbe una gravissima spesa per l'erario, spesa che, a mio modo di vedere, non corrisponderebbe all'utile che se ne può trarre. Il giorno anzi in cui avessimo disponibile una somma così ingente, sarebbe preferibile migliorare le carriere da un altro punto di vista.

D'altra parte, a me sembra che le carriere governative debbano essere più che si può regolate in modo da farle corrispondere alle carriere libere. Non vedo ragione che chi entra a servire il Governo abbia fin dal primo giorno uno stipendio, mentre avvocati che si danno alla libera professione durano anni ed anni prima di arrivare a guadagnare uno stipendio qualunque. (*Bene*).

Se si vogliono attirare gli elementi migliori all'Amministrazione dello Stato, non conviene dare subito loro uno stipendio cospicuo, lasciando che la loro carriera si arresti per lungo tempo. Il risultato di avere buoni elementi lo si otterrà più facilmente facendo sì che le condizioni di carriera assomiglino il più che sia possibile a quelle della professione libera, nel senso cioè che, se pure per qualche tempo debbono rimanere con uno stipendio mite, essi abbiano una maggiore probabilità di progredire, e di raggiungere uno stato che permetta loro una vita proporzionata a quella dei colleghi che si sono dedicati alla professione libera.

Sentendo il discorso del senatore Lucca, qualcuno potrebbe credere che la classe a lire 2000

comprenda una parte considerevole del personale, e non soltanto 50 posti sopra 1200 che vi sono nella carriera.

Ora, quando ad una persona che entra in una carriera si dice: questo posto di 2000 lire voi lo occuperete soltanto, finchè non vi saranno 50 promozioni, mentre i posti da coprire sono 1200; quando ad essa si dà la certezza assoluta che la permanenza in quella classe di stipendio è limitata ad un numero molto ristretto di anni, io posso credere che tale persona trovi che la carriera propostagli è abbastanza vantaggiosa. Dico anzi che, se interpellasse quelli che sono in quest'Aula e coprono l'ufficio di prefetto, l'onorevole senatore Lucca acquisterebbe la persuasione che il personale delle prefetture non si attendeva nemmeno un miglioramento così considerevole come quello da me proposto; miglioramento che, pur trattandosi di un personale assai ristretto, importa la spesa di oltre 650 mila lire, ma che non di meno ritengo necessario per assicurare alla carriera delle prefetture elementi molto intelligenti ed operosi. Questo progetto mi porrà in grado di allontanare dall'Amministrazione i funzionari che non compiono più un utile lavoro e che, lungi dal giovare, rendono un cattivo servizio all'Amministrazione stessa per il cattivo esempio che danno. Ma io prego vivamente il Senato di non volere coi suoi voti incoraggiare altre domande.

Uno dei guai più seri della nostra Amministrazione è questo, che molti impiegati, invece di adempiere al loro ufficio e meritare la fiducia del Paese e del Parlamento, pensano continuamente ad agitazioni per conseguire ulteriori aumenti. Una voce del Senato, che invitasse il Governo a fare altre modificazioni all'organico sarebbe esiziale all'Amministrazione dello Stato. (*Bravo, Bene! Approvazioni*).

Mi permetta l'onor. Presidente che aggiunga ancora una circostanza, ed è questa: il senatore Lucca ritiene di avere già i voti dei senatori componenti l'Ufficio centrale: io non lo credo perchè nella parte della relazione alla quale egli si riferisce non si dice che l'Ufficio centrale abbia manifestato un voto in questo senso. L'Ufficio centrale a questo proposito ha detto semplicemente: « nella discussione degli Uffici avvisò taluno... »; questo « taluno » può anche essere il senatore Lucca. (*Clarità prolungata; approvazioni*).

LUCCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA. È facile, onorevoli colleghi, sorridere quando la voce viene dal banco dei ministri, ma col sorriso non si confuta efficacemente ed esaurientemente un argomento che, per voler combattere, è stato, mi perdoni l'onor. Presidente del Consiglio, messo in diversa luce.

L'onor. Giolitti, nell'esordio del suo discorso, mi ha quasi mosso il rimprovero che io non ho tenuto conto di tutto il buono che il disegno di legge contiene.

Ciò non è esatto, perchè tutta la mia argomentazione a favore delle classi inferiori degli impiegati delle prefetture, nel cui trattamento io ho rilevato qualche inconveniente, era subordinato a considerazioni di riflesso, agli aumenti concessi alle classi superiori.

E poi, quand'anche, onor. Presidente del Consiglio, io non le avessi fatto lodi per il bene contenuto nel disegno di legge, ella « ai trionfi avvezza »...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'int. rno.* Io non ho chiesto lodi, ho chiesto soltanto che si riconoscesse la verità.

LUCCA... non avrebbe dovuto, a mio avviso, disdegnare una parola, che anche, senza essere di biasimo, fosse stata, come di fatti è stata, l'espressione libera del sentimento di uno, il quale, senza negare la lode, ove creda di darla, non si tiene per questo obbligato a tacere, non dico il rimprovero, ma le osservazioni che possano giustamente farsi. (*Approvazioni*).

Non saprei davvero (mi perdoni, onor. Presidente del Consiglio, questa affermazione, poichè ella ha voluto invocare il patriottismo a proposito di una semplice raccomandazione, elevando sì alto una questione che io credevo molto modesta) non saprei davvero a che si ridurrebbe il compito di un'assemblea legislativa, se non si potesse, per parte di taluno dei suoi componenti, fare delle osservazioni altrettanto rispettose nella forma, quanto risolutive nel proposito e dettate da intima convinzione. (*Approvazioni*).

L'onor. Presidente del Consiglio ha condannato, come io prevedeva, le mie osservazioni.

Sarei stato ingenuo se avessi supposto che una mia proposta avesse potuto vincere in con-

fronto, non di una sua proposta, ma di un suo desiderio.

Ciò non pertanto, mantengo la mia opinione; e la mantengo perchè, onor. Giolitti, a tutti, non i presenti, intendo parlare degli assenti, a tutti, meno che a me, che ho una lunga vita parlamentare, può esser fatto il rimprovero di voler mendicare l'approvazione degli impiegati. Tutta la mia vita parlamentare dimostra il contrario; dimostra che, anzichè secondare, per desiderio di popolarità, domande illegittime e bramosie incomposte, le ho contrastate, ispirandomi al pensiero elevato del bene dell'Amministrazione dello Stato. (*Approvazioni*).

Sento di non poter meritare il rimprovero dell'onor. Giolitti ed ho la coscienza tranquilla che egli stesso riconosca questo mio sentimento. Ad ogni modo, siccome ho fede, e l'ho già detto, nell'avvenire, perchè non sempre le proposte, mal accolte allorchè vengon fatte, sono destinate a non fruttificare in seguito, convinto come sono di non aver in nessuna maniera meritato il rimprovero fattomi, pur tuttavia per patriottismo lo accetto; accetto il rimprovero che l'onorevole Giolitti fa a tutti coloro, i quali non hanno altro studio che spingere e secondare le dimande che si volgono con brama infaticata al Governo. Il monito dato a me, serve a tutti, quando, in altra occasione, anzichè mantenere fermo il proposito vigoroso oggi manifestato dal Presidente del Consiglio, si cederà a richieste assai meno legittime di quelle che io oggi ho fatto palesi. (*Approvazioni*).

Non è facile discutere coll'onor. Giolitti, quando siede sui banchi dell'opposizione; tanto meno quando è al banco del Governo.

Ad ogni modo, con tutto l'ossequio e l'amizizia personale che è tra me e lui, non posso venir meno ai miei convincimenti.

Credo che la proposta che ho fatto sia basata sul voto dell'Ufficio centrale. L'onorevole Presidente del Consiglio, nella sua risposta, si è limitato a leggere soltanto le prime parole del passo che io avevo citato; ma ha tralasciato di leggere il seguito. L'Ufficio centrale, infatti, soggiunge:

«Ma poichè buono appare il concetto di intensificare, decentrandola e ravvicinandola, la funzione di vigilanza, l'Ufficio centrale confida che il Governo con lo stesso interessamento oggi addimostrato presentando l'attuale pro-

getto di legge, vorrà a suo tempo, farne oggetto di studio e di opportune provvidenze».

Questo voto dell'Ufficio centrale trae origine dall'aver alcuno negli Uffici fatta osservazione al riguardo. Ella, onorevole ministro, più con ironia che con amabilità, ha detto che quell'uno poteva essere anche l'onor. Lucca. Quell'uno non è l'onor. Lucca; ma, foss'anche, sarebbe per questo meno valida l'osservazione?

Ad ogni modo, quel voto riveste tale autorità che i membri dell'Ufficio centrale potrebbero fare un atto eroico, ed opporsi alla formale proposta del Presidente del Consiglio.

Ma, poichè credo che la mia proposta possa esser feconda di utili risultati nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione, e poichè quello che non si è ottenuto oggi si potrà ottenere un altro giorno, non la condanno al sacrificio, nè rinuncio alle mie opinioni; tuttavia voglio risparmiare ai miei amici dell'Ufficio centrale di dovere, per il giusto ossequio verso l'onor. Presidente del Consiglio, votare contro se stessi.

Ritiro perciò l'ordine del giorno, ma lo convertirò in una mozione che presenterò per conto mio. (*Approvazioni vivissime*).

ANNARATONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE, *relatore*. Veramente l'Ufficio centrale non si attendeva che la discussione tanto si allargasse e prendesse le proporzioni e soprattutto il colore ostile a cui pareva non dovesse condurre la prima parte del discorso dell'onor. Lucca. Pur essendo a lui grati per le cortesi parole diretteci, l'Ufficio centrale tiene a dichiarare che esso ha bensì nella relazione obbiettivamente raccolto tutte le opinioni che si erano manifestate negli Uffici, ma ha pure espresso senza ambagi il convincimento suo favorevole alle proposte del Governo.

Bene furono ricordate le parole della relazione circa le convenienze sostenute da qualcuno negli Uffici di aumentare il numero dei consiglieri, sia per agevolare la posizione nel momento un po' difficile che veniva creata dall'essere 109 segretari in soprannumero, sia per provvedere a un servizio ispettivo provinciale sicuramente molto utile. Ma si è dimenticato di ricordare pure come l'Ufficio centrale esprimesse anche la fiducia che con la sem-

plificazione di servizi saviamente ora iniziata dall'onor. ministro sia a ritenere che sfollandosi le prefetture di attribuzioni che oggi, senza forse ritrarne corrispondenti benefici per l'amministrazione, ingombrano ed opprimono l'andamento di quegli uffici, si possa anche ottenere una maggiore disponibilità di personale la quale consenta un più efficace svolgimento delle funzioni ispettive. Con le quali parole l'Ufficio centrale veniva a dire: la questione delle ispezioni provinciali è molto importante ma vi è da sperare che all'attuale mancanza possa anche rimediarsi o provvedersi col personale che oggi esiste, senza aumentare il numero dei consiglieri.

Eccò perchè non esattamente riproducendosi il pensiero dell'Ufficio centrale su questo punto, qualsiasi mozione venisse presentata male invocherebbe a proprio sostegno la relazione dell'Ufficio centrale.

Dopo le parole dell'onor. ministro, non abbiamo altro da dire circa il merito di questi provvedimenti. Noi li approviamo incondizionatamente riconoscendo, per ciò che riguarda la posizione fatta ai sottoprefetti e ai consiglieri incaricati di reggere le sottoprefetture, che il progetto in discussione mentre giova largamente ai funzionari, sarà pure di grande vantaggio pel maggiore prestigio e per la dignità che ne verranno all'Amministrazione dello Stato.

Di più, giova ricordare che con i progettati miglioramenti si è creato coi sottoprefetti una categoria di funzionari facenti fine a se stessi, perchè una parte di essi potrà anche chiudere in tale ufficio onoratamente la loro carriera, della quale si è posto meglio in relazione l'importanza e la responsabilità, con la posizione economica dei funzionari.

Le informazioni a noi pervenute, in ciò confermando le parole dell'onor. ministro, attestano che il personale superiore delle prefetture ha salutato con molto compiacimento questo progetto di legge, ed è gratissimo di questa premura a suo vantaggio dimostrata dal Governo centrale.

Noi siamo lieti di poter questo constatare e di chiedere quindi il voto favorevole del Senato a questo progetto di legge che migliora le condizioni di una categoria di funzionari integri, distintissimi, i quali si può ben dire

che nella loro maggioranza costituiscano una vera selezione tra i servitori dello Stato, funzionari volenterosi, attivissimi che hanno anche ultimamente dato prova di grande disciplina. Ecco perchè l'Ufficio centrale prega il Senato di dare voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ed essendo stato ritirato l'ordine del giorno del senatore Lucca, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante: « Facoltà al Governo del Re di dare applicazione agli accordi commerciali stipulati fino al 31 dicembre 1911 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato alla Commissione per i trattati internazionali.

TARDITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato a nome dell'Ufficio centrale la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'istituto geografico militare i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Tarditi della presentazione di questa relazione, che verrà stampata e distribuita.

MALASPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASPINA. A nome della Commissione per i trattati internazionali, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sopra il disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso tra l'Italia e il Cile il 12 luglio 1898 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Malaspina della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione senatori: Annaratone, Astengo.

Baccelli, Balenzano, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta, Bruno.

Carafa, Cardarelli, Caruso, Cavasola, Cefaly, Chiesa, Chironi, Colleoni, Colonna Fabrizio, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dallolio, De Cesare, De Cupis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Fano, Fava, Finali, Fiocca, Fortunato, Fracassi, Franchetti.

Gabba, Garavetti, Garofalo, Garroni, Gherardini, Giordano-Apostoli, Goiran, Guala.

Lamberti, Lanciani, Levi-Civita, Lojodice, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Marinuzzi, Mariotti Filippo, Mariotti Giovanni, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzoni, Mele, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Pedotti, Petrella, Ponzio-Vaglia, Pullè, Riolo.

Sani, Scaramella-Manetti, Schupfer, Sinibaldi, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tarditi, Taverna, Tiepolo, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Veronese, Vittorelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge sul personale dell'Amministrazione dell'interno; li rileggo.

Art. 1.

Alla tabella organica per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304, è sostituita la tabella A annessa alla presente legge.

Ai consiglieri con le funzioni di sottoprefetto è concessa un'annua indennità di lire mille ciascuno, con effetto dal 1° gennaio 1912.

I consiglieri aggiunti possono, con decreto Reale, essere incaricati delle funzioni di consigliere.

GIORDANO-APOSTOLI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIORDANO-APOSTOLI. Mi permetto di fare una osservazione riguardo al titolo, o denominazione di « consiglieri aggiunti » che si vorrebbe accordare a tutti indistintamente gli attuali segretari di prefettura.

Col nuovo ruolo del personale in sostanza si sopprime completamente la categoria dei segretari nelle prefetture, e la si mantiene soltanto nel ruolo del personale del Ministero.

Si dice che questa disposizione abbia lo scopo di migliorare ed elevare il morale o la dignità degli impiegati. Ma io credo che questo scopo non si raggiunga perché non mi pare che si elevi la dignità dei consiglieri di prefettura aumentandone eccessivamente il numero, sino a doverli retribuire col modesto stipendio di 2000 lire. Credo invece che si provvederebbe meglio alla loro dignità, quando ad essi fossero riservati i gradi e gli stipendi maggiori, lasciando ai gradi inferiori la denominazione o l'ufficio di segretari di prefettura.

Si dice anche che questa disposizione ha per scopo di rendere il titolo più consonante alle attribuzioni. Ma anche questo mi pare che non sia perfettamente esatto, perché nelle prefetture i lavori e le mansioni di segreteria prevalgono su quelli dei consiglieri, pur tenendo conto dell'incarico ad essi affidato di far parte della Giunta provinciale amministrativa. Il titolo di consigliere suppone un Consiglio che si raduni e deliberi regolarmente; invece, per quanto io ne so, in qualche prefettura, non si raduna mai o si raduna raramente.

Col nuovo ruolo, nelle prefetture resterebbero i consiglieri, gl'impiegati d'ordine...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ed i ragionieri.

GIORDANO-APOSTOLI. ...Sta bene: ed i ragionieri. Quindi i consiglieri sarebbero necessariamente incaricati di scrivere lettere e di esercitare attribuzioni in verità niente affatto consiglieri.

Io trovo giusto che si istituisca la categoria dei consiglieri aggiunti; ma avrei desiderato che fosse conservata anche quella dei segretari. In altri termini, poichè non faccio proposta concreta, io prego l'onorevole Presidente del Consiglio di vedere se non sia meglio accordare la denominazione di consiglieri aggiunti soltanto alla 1ª classe, e magari anche alla 2ª classe, come si propone col nuovo ruolo, e di conservare il titolo di segretari alle altre classi inferiori.

Così i consiglieri aggiunti eserciterebbero veramente le funzioni e le attribuzioni di consiglieri; e tenendo conto del loro numero, ogni prefettura potrebbe avere uno o due consiglieri aggiunti, per coadiuvare e surrogare, occorrendo, i consiglieri effettivi.

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Quando ha cominciato a parlare l'onorevole Lucca, io, che ricordo i suoi antichi discorsi alla Camera dei deputati su questo grave argomento, mi attendeva che egli portasse la sua autorevole parola anche a favore dei ragionieri delle prefetture; giacchè ricordo che allorquando fu presentato dall'onorevole Presidente del Consiglio un altro disegno di legge pel miglioramento delle condizioni del personale delle prefetture (ora legge 8 luglio 1906) non essendovi inclusa alcuna disposizione per migliorare le condizioni dei ragionieri, l'onorevole Lucca insistè vivamente perchè si provvedesse anche a loro favore. E ricordò allora come gran parte del lavoro che si fa nelle prefetture, il lavoro più arduo, faticoso e proficuo, sia appunto opera dei ragionieri e non dei consiglieri di prefettura.

Ed in questo stesso concetto era allora l'onorevole Presidente del Consiglio, il quale non avrà dimenticate certamente le ampie ed esplicite dichiarazioni fatte in proposito, dinanzi alla Camera, nella tornata del 29 giugno 1906.

Diceva allora l'onorevole Presidente del Consiglio: « Io, che ho un'esperienza purtroppo assai lunga del modo come procedono le prefetture, sono convinto che la parte dei servizi che ha più bisogno di aiuti è quella delle ragionerie. Già tre anni or sono proposi una legge, dal Parlamento approvata, per aumentare il personale delle ragionerie, che lo migliorava e

dava ai ragionieri il diritto di intervenire nel Consiglio di prefettura, per riferire sui conti consuntivi ».

Fin d'allora, però, l'onorevole Presidente del Consiglio notava a proposito dei ragionieri, che « se si apre un concorso per un gran numero di posti, si corre il rischio, o di non aver concorrenti, o di doverci contentare di candidati che sono all'ultimo gradino della scala ».

E purtroppo in questa dolorosa necessità di doverci contentare dei candidati che sono agli ultimi gradini della scala, siamo oggi, forse più che allora, perchè in questa carriera dei ragionieri di prefettura abbiano gli stipendi iniziali molto bassi; e non bisogna dimenticare che l'industria privata, e gli altri uffici governativi (Intendenze di finanza, ferrovie, ecc. (richiedono dei giovani ragionieri, e, appena usciti dalle scuole superiori e dagli istituti tecnici, li reclutano con stipendi quasi sempre, fin dall'inizio, superiori a quelli offerti dalle prefetture. E non è solo lo stipendio iniziale che, nelle ragionerie delle prefetture è molto basso e non invoglia; ma (ciò che è peggio) in esse la carriera è lentissima e le promozioni si fanno molto di rado, in modo che da diversi anni nessuno oramai si sente attratto ad entrare in questa sfortunata carriera; nessuno dei migliori (si intendo) poichè essa non dà speranza di qualche sensibile miglioramento se non a tarda età; ed anche nei più altri gradi, ai quali si giunge tardissimo - se pur vi si giunge - essa non offre nè gli emolumenti, nè la dignità che offrono le ragionerie delle Intendenze di finanza e di altri pubblici uffici.

Con questo disegno di legge si migliorano largamente gli stipendi dei consiglieri di prefettura ed anche quelli del personale della carriera d'ordine, ed io lodo il ministro dell'Interno dei provvedimenti proposti; ma vorrei che qualche provvedimento si prendesse anche per i ragionieri, che restano ora senza alcun miglioramento e quindi assai più distanti di prima dagli impiegati della prima categoria, ai quali la legge del 1906 li aveva quasi parreggiati.

I ragionieri, con l'attuale disegno di legge, non sono favoriti in alcun modo, e quindi la distanza fra loro e gli impiegati della prima categoria è aumentata, mentre, in pari tempo, viene diminuita la distanza fra la categoria se-

conda e la terza; e noti l'onorevole ministro dell'interno che egli stesso, nel difendere innanzi alla Camera la legge del 1906, osservava cose giustissime a proposito dei ragionieri, e dichiarava: « Se in seguito io dovessi ancora proporre aumenti, li proporrei a preferenza nel personale delle ragionerie, poichè veramente tutto il lavoro materiale, lungo, minuto della revisione dei conti lo fanno i ragionieri. I consiglieri di prefettura ricevono il lavoro fatto, ed aggiungo di più qui (in risposta ad una osservazione fatta dall'onor. Rocco) che con la legge che io proposi, ed il Parlamento accettò circa tre anni or sono, invece di lasciare che il ragioniere prepari il lavoro nel suo ufficio, e poi lo consegna ad un consigliere di prefettura per andarlo a riferire, noi abbiamo stabilito che il ragioniere vada direttamente a riferire nel Consiglio di prefettura. Ed era veramente una cosa incongrua che chi aveva studiato gli atti non potesse poi rendere conto del suo lavoro, ma dovesse consegnare questo lavoro ad un altro, ignaro assolutamente di tutti i particolari. Per la qual cosa, ora che il ragioniere va direttamente lui a riferire, la parte principale della revisione dei conti, sia dei comuni, sia delle opere pie, è lavoro della ragioneria ».

Non mi indugierò a leggere tante altre dichiarazioni dell'onor. Presidente del Consiglio, perchè non voglio trattenerne troppo a lungo il Senato; certo è che allora l'onor. Giolitti dimostrò, con alta o convinta parola, quanto apprezzasse giustamente l'opera dei ragionieri.

Ciò spiega perchè, nella legge del 1906, i ragionieri delle prefetture avessero stipendi uguali a quelli dei sottoprefetti, dei consiglieri di prefettura o dei commissari distrettuali; l'aumento che si dà ora a questi ultimi funzionari, che costituiscono la 1ª categoria, e la differenza che si crea fra loro e i dimenticati funzionari della 2ª categoria, farà sì che i giovani migliori non concorreranno più a questi posti così mal retribuiti di ragionieri di prefettura, e che alcuni di quelli che già sono entrati in questa sfortunata carriera, cercheranno il modo di uscirne il più presto, e di cercarsi miglior fortuna in altri uffici pubblici o presso aziende private.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Rispondo prima al senatore Giordano-Apostoli. Uno degli scopi principali di questa legge è quello di evitare che gli impiegati di prima categoria delle prefetture, impiegati, cioè, che sono forniti della laurea in legge ed hanno fatto uno studio completo della nostra legislazione siano, per necessità di cose, adoperati in lavori materiali. È per questo che si riduce di 109 il numero dei funzionari della categoria superiore, e si aumenta il numero di quelli della carriera d'ordine. Ciò, ripeto, è fatto allo scopo di ottenere che gli impiegati della categoria superiore, i quali oltre a prendere la laurea hanno dovuto superare un esame molto difficile, non siano adoperati in lavori inferiori al grado di studio a cui sono giunti.

Ridotto in tali proporzioni il numero di coloro che fino ad ora chiamavamo segretari, si è ritenuto opportuno, ed in questo i capi delle Amministrazioni provinciali furono d'accordo, almeno tutti quelli che io consultai, cambiare anche il loro titolo, affinché chi concorre a questi impieghi sappia dal titolo la natura del lavoro che deve compiere, ed abbia l'assicurazione che, in considerazione della laurea da lui conseguita e dell'esame che ha subito, non sarà adibito a lavori di indole assolutamente inferiore. Il titolo di consigliere aggiunto vuole denotare a tutti gli aspiranti a questa carriera che essi eseguiranno lavori della stessa indole di quelli che sono affidati ai consiglieri, con la differenza che il consigliere eserciterà una vera giurisdizione, adempiendo ad uffici determinati dalla legge, ed il consigliere aggiunto aiuterà a preparare, a svolgere, ad istruire questi lavori che poi si compiono nel Consiglio di prefettura o con la firma del consigliere e del prefetto.

Al senatore Mariotti rispondo che confermo pienamente ciò che dissi altra volta, essere cioè mia convinzione che le funzioni dei ragionieri di prefettura sono importantissime; essi rivedono i conti e disimpegnano molte altre attribuzioni tra le più delicate; ma l'esercizio delle loro funzioni richiede conoscenze molto inferiori di quelle che occorrono per la categoria superiore. Il ragioniere prepara il lavoro col fare i conti e rivedere i bilanci; è poi il consigliere che risolve le quistioni di diritto, ri-

solve le quistioni di applicazione della legge. A chi vuole entrare nella carriera superiore si richiede la laurea in legge, cioè quattro anni di studi di più nell'Università, e si richiede altresì un esame assai più difficile.

Ora, questo corso di quattro anni di più di studi, e questo esame più difficile meritano evidentemente un compenso maggiore. Io poi dirò un argomento a cui ha accennato il senatore Mariotti; ed è questo. Io stesso proposi anni sono, e il Parlamento approvò, una legge speciale che migliorava solamente i ragionieri di prefettura. Ora, mi pare logico che, fatta una legge speciale per migliorare quella sola carriera, dopo si provveda alle altre: se tutte le volte che se ne migliora una, si dovesse contemporaneamente tornare a migliorare tutte le altre, non so dove andremmo a finire. In sostanza questa legge che migliora la carriera superiore viene dopo un'altra legge che ha migliorato la carriera delle ragionerie; e noti il senatore Mariotti che quella legge di miglioramento fu tale che nella carriera della ragioneria pochissimi non ebbero immediatamente una promozione per effetto dell'applicazione di quella legge.

Io confermo pienamente la mia convinzione che il lavoro dei ragionieri delle prefetture è di primissima importanza, e che questo personale merita tutti i riguardi; ma questa non è una ragione perchè ora non si provveda a migliorare la categoria superiore, dopo aver migliorato quella dei ragionieri di prefettura.

GIORDANO-APOSTOLI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORDANO-APOSTOLI. Con tutto il rispetto che debbo a quei capi ufficio che l'onorevole Presidente del Consiglio ha consultati, mi permetto di insistere nella mia opinione.

Chi intraprende una carriera, dice l'onorevole ministro, deve sapere che non sarà adibito ad attribuzioni che non siano consentanee agli studi fatti. Ciò è giusto; ma questa massima si può applicare perfettamente anche ai segretari; anche i segretari non possono, non devono essere adibiti a lavori materiali, i quali devono essere disimpegnati invece dagli impiegati d'ordine. Ma se noi cominciamo a ripetere ai giovani, quando entrano in carriera, che non devono essere adibiti a funzioni che non siano consentanee veramente agli studi fatti, un giorno

o l'altro i nuovi consiglieri troveranno ragione per rifiutarsi ai lavori di segreteria, mentre nelle prefetture c'è un immenso lavoro di segreteria, che non può essere fatto dagli impiegati d'ordine. Qualche volta, e forse spesso, avviene, è vero, che impiegati d'ordine, siano adibiti a funzioni di concetto; ma sarà invece un caso rarissimo che un impiegato di concetto venga adibito a lavori materiali.

Io approvo tutti i miglioramenti che si apportano nella carriera del personale delle prefetture; ma, ripeto, la soppressione dei segretari la credo pericolosa, mentre non posso ammettere che i lavori di segreteria si vogliano affidare agli impiegati d'ordine con danno del pubblico servizio.

I giovani che concorrono alla carriera superiore amministrativa, non dovrebbero avere bisogno dell'affidamento che non saranno adibiti a lavori materiali. Essi sanno benissimo quale è la via che devono percorrere; sanno che, quando abbiano i voluti requisiti di cultura, ingegno ed amore al servizio, pure cominciando dall'ufficio di segretario, possono arrivare fino al grado di prefetto; e questo deve essere per loro non lieve incoraggiamento nell'adempimento dei propri doveri.

ANNARATONE, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE, *relatore*. L'onor. Giordano-Apostoli, che ha appartenuto, onorandola, all'Amministrazione, deve ricordare che quella che si propone oggi non è una novità, giacchè proprio al suo tempo i laureati entravano dietro esami nell'Amministrazione provinciale con la nomina di volontario della carriera superiore, dalla quale si passava senz'altro a consigliere aggiunto e poscia a consiglieri effettivi e sottoprefetti ecc.

Non è che con l'organico del 1871 che s'istituirono le tre categorie di concetto, di ragioneria e d'ordine. Oggi non si farebbe dunque che un ritorno all'antico, e con le proposte in discussione, lo creda pure l'onor. collega, come si è rialzato il morale di questa pleiade di giovani distinti i quali sono attualmente in gran parte adibiti a lavori che non sono consoni agli studi fatti, così verrà migliorato il servizio.

L'onor. collega si domanda: ma chi allora istruirà le pratiche?

Io gli rispondo; altro è la istruzione di affari sia di comuni che di opere pie, la quale porta per necessario corredo lo studio o lo esame degli atti, il richiamo di documenti sui quali l'autorità amministrativa deve emanare i suoi provvedimenti e questo sarà obbligo oggi del consigliere aggiunto, come lo era del segretario; altro è quella parte ingombrante di lavoro di ordine che può anche essere fatto da impiegati minori.

Così, per esempio, la tenuta di una infinità di registri che non voglio qui ricordare; la istruttoria delle denunce di contravvenzione che specie per le automobili, oggi in particolare, piovono ogni giorno e da ogni regione; gran parte del servizio delle così dette leggi sociali, che procurano un continuo e largo carteggio, e via dicendo, non si può affermare essere incarichi, pei quali sia necessaria una laurea a bene esaurirli.

Tutto questo lavoro che ora viene fatto dai segretari può benissimo essere compiuto da ufficiali d'ordine.

Con le nuove disposizioni, oltre le istruttorie e le relazioni degli affari amministrativi, i consiglieri aggiunti potranno essere adibiti a mansioni di carattere più elevato perchè si autorizzano a fare parte del Consiglio di prefettura e delle Giunte provinciali amministrative. Cosicché non avverrà che s'isterilizzino per anni e anni in occupazioni inferiori, le quali stancano loro la fibra togliendo il modo di coltivare gli studi compiuti in precedenza, di ravvivare in essi la fiaccola della cultura acquisita e prepararli a quegli esami di promozione che dovranno poi sostenere, dimostrando di avere mantenuta in sé la tradizione degli studi di carattere giuridico-politico.

Così solamente con vantaggio proprio e con vantaggio dell'Amministrazione, si presenteranno bene disposti a tali esami di promozione, evitando le numerose ed impressionanti cadute che si verificano oggi anche per giovani di valore e bene quotati.

E si comprende che ciò possa accadere per giovani funzionari che dopo di essere stati per dieci o dodici anni costretti ad occupazioni di ordine inferiore si vengono disabituando allo studio, non potendosi pretendere che dopo lungo ore di lavoro in ufficio essi tornino a casa a rivedere i testi.

Come vede l'egregio collega, ove non si avesse altro vantaggio che di poterlo mantenere, per le nuove mansioni loro affidate, la tradizione degli studi giuridici in questi giovani destinati alla carriera più elevata, si avrebbe un risultato tutt'altro che trascurabile, e il servizio pubblico vi guadagnerà. (*Bene*).

MARIOTTI GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI GIOVANNI. Ringrazio l'onorevole Presidente del Consiglio delle parole cortesi con cui ha rinnovato le sue dichiarazioni del 1906 a proposito dei ragionieri. Ma, se io ho accennato alla legge dell'8 luglio 1906, fu soprattutto per ricordare che in essa i ragionieri sono pareggiati a molti dei funzionari della 1ª categoria; infatti in essa lo stipendio dei ragionieri delle classi superiori è uguale a quello dei sottoprefetti, dei commissari distrettuali e dei consiglieri di prefettura, con un massimo di 5 mila lire per la 1ª classe, con lire 4500 per la 2ª, 4000 per la 3ª e 3500 per la 4ª.

Allora l'onorevole Presidente del Consiglio dichiarò che le prime proposte che avrebbe fatto sarebbero state nell'intendimento di migliorare ancora le ragionerie; ma, purtroppo, fino ad ora per i ragionieri si fece ben poco; e anche oggi, mentre un nuovo aumento si concede ancora ai consiglieri di prefettura, portando il loro stipendio sino a 7 o ad 8 mila lire, ai ragionieri non si provvede affatto, sicché lo spareggiamento fra le due carriere di concetto nei funzionari delle prefetture torna a verificarsi più stridente di prima. Succede, quindi, ciò a cui accennava così bene or ora il relatore: che, mentre s'innalza il morale di una classe di funzionari elevandola di titoli e di stipendio, si deprime un'altra categoria fra le più laboriose e benemerite, quella dei ragionieri.

Ecco perchè mi pareva opportuno in questa occasione provvedere anche al personale delle ragionerie, e mantenere quella condizione di quasi parità nel trattamento delle due categorie di impiegati di concetto delle prefetture, che si era rispettata con la legge del 1906.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Debbo ripetere ben chiaramente il mio concetto. Non potrei mai accettare la proposta di parificare la carriera di ragioneria alla carriera superiore, quando per diventar ragionieri basta aver fatto l'istituto tecnico, mentre per andare nella carriera superiore bisogna aver conseguito la laurea. Evidentemente quest'ultima è la carriera superiore; l'altra è una carriera di grado inferiore; e se lo pareggiassi i ragionieri ed i funzionari della carriera superiore commetterei una vera ingiustizia verso la carriera superiore. Sarebbe come se il ministro di grazia e giustizia volesse pareggiare i cancellieri ai magistrati. Sono funzionari rispettabili gli uni e gli altri; ma ai funzionari della carriera superiore si richiedono quattro o cinque anni di più di studi, ed ai ragionieri quattro o cinque di meno. È chiaro che la retribuzione dev'essere proporzionata alla quantità di studio che occorre e alla qualità del lavoro che si retribuisce. (*Approvazioni*).

ANNARATONE, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANNARATONE, *relatore*. Nella discussione dell'Ufficio centrale è sorto il dubbio, che col cambiamento di denominazione che si stabilisce con questo disegno di legge per alcune categorie di funzionari, potesse tale diversa denominazione creare difficoltà nell'applicazione delle disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati per ciò che riguarda i passaggi di Amministrazione.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale propone di aggiungere il seguente periodo all'art. 1: « Per questi come per altri funzionari dell'Amministrazione provinciale restano ferme le disposizioni relative al passaggio di Amministrazione, sanzionate nell'articolo 2 della legge 22 novembre 1908.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Accetto pienamente la proposta fatta dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale ha proposto e l'onorevole ministro ha aderito a questa sua proposta, che al primo articolo di questo disegno di legge sia

aggiunto il seguente periodo: « Per questi come per altri funzionari dell'Amministrazione provinciale restano ferme le disposizioni relative al passaggio di Amministrazione, sanzionate nell'art. 2 della legge 22 novembre 1908 ».

Chi approva questa aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvata).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 1° con questa aggiunta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Durante il periodo di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sopra proposta del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, approvata dal Consiglio dei ministri, il Governo può disporre d'ufficio il collocamento a riposo dei funzionari dell'Amministrazione dell'interno, i quali abbiano compiuto almeno trent'anni di servizio.

La spesa per le relative pensioni non deve eccedere la somma di lire duecento mila.

(Approvato).

Art. 3.

I consiglieri aggiunti che per effetto della presente legge verranno a trovarsi in soprannumero nelle rispettive classi conserveranno l'attuale stipendio, che sarà loro corrisposto, nella parte straordinaria del bilancio, fino a che troveranno posto nel nuovo ruolo.

Non si farà luogo ad ammissione di nuovi impiegati finchè il numero di quelli in carica sia ridotto entro i limiti stabiliti dal nuovo organico.

I posti di applicato di 3ª classe, che si renderanno disponibili coll'attuazione del nuovo organico, saranno conferiti, per la prima volta, agli scrivani dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno, i quali abbiano superato il prescritto esame di concorso di cui all'articolo 12 del Regio decreto 29 agosto 1909, n. 748.

Gli ispettori generali che attualmente hanno lo stipendio di lire settemila non passeranno alla classe a lire ottomila finchè non siano stati promossi a tale classe i direttori capi di divisione che li precedono nel ruolo di anzianità.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie

per l'attuazione della presente legge, giusta le annesse tabelle A e B, le quali entreranno in vigore il 1° gennaio 1912.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruolo organico dell'Amministrazione provinciale.

Grado	Classe	Stipendio	Numero	Sposa
Carriera amministrativa.				
Prefetti	I	12,000	24	288,000
Id.	II	10,000	45	450,000
Vice-prefetti	—	8,000	75	600,000
Consiglieri	I	7,000	100	700,000
Id.	II	6,000	120	720,000
Id.	III	5,000	120	600,000
Id.	IV	4,500	60	270,000
Consiglieri aggiunti	I	4,000	100	400,000
Id.	II	3,500	160	560,000
Id.	III	3,000	160	480,000
Id.	IV	2,500	160	400,000
Id.	V	2,000	50	100,000
Alunni	—	—	70	—
			1,244	5,568,000
Carriera d'ordine.				
Archivisti capi	—	4,000	17	68,000
Archivisti	I	3,500	85	297,500
Id.	II	3,000	90	270,000
Applicati	I	2,500	178	445,000
Id.	II	2,000	158	316,000
Id.	III	1,500	127	190,500
Alunni	—	—	32	—
			687	1,587,000

TABELLA B,

Ruolo organico dell'Amministrazione centrale.

Grado	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Direttori generali	—	10,000	4	40,000
Vice-direttori generali	—	9,000	4	36,000
Direttori capi di divisione e ispettori generali.	I	8,000	11	88,000
Direttori capi divisione	II	7,000	5	35,000
Capi sezione	I	6,000	14	84,000
Id.	II	5,000	10	50,000
Primi segretari	—	4,500	21	94,500
Segretari.	I	4,000	7	28,000
Id.	II	3,500	12	42,000
Id.	III	3,000	12	36,000
Id.	IV	2,500	12	30,000
Id.	V	2,000	5	10,000
			117	579,500

PRESIDENTE. Do ora lettura della disposizione transitoria.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 5.

Nella prima attuazione della presente legge un decimo dei posti di consigliere di 4ª classe o di primi segretari potrà, entro sei mesi, essere conferito a quei segretari di 1ª classe, sia dell'Amministrazione centrale che provinciale, i quali dalla pubblicazione della legge medesima abbiano non meno di dodici anni di servizio, e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione del personale, siano riconosciuti ottimi e nel possesso delle attitudini necessarie per compiere lodevolmente le funzioni del grado superiore.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Prego l'Ufficio centrale di accettare una breve aggiunta a questo articolo, aggiunta della quale dico subito lo scopo. In questo articolo si ammette che, in seguito a giudizio sul valore dei funzionari che non superarono l'esame, ma hanno dimostrato di essere veramente degni della promozione, si possa, in via del tutto eccezionale, entro il limite del decimo dei posti, accordare loro la promozione entro sei mesi. Ora avviene che vi sono molti segretari di prima classe che hanno già superato l'esame e attendono questa promozione. Io non vorrei che, presa alla lettera la disposizione di questo articolo, ne venisse di conseguenza che coloro che, pur non avendo superato l'esame sono promossi entro sei mesi, fossero poi classificati prima di coloro che l'esame hanno superato, ma che non hanno potuto essere promossi entro i sei mesi per mancanza di posti vacanti.

Proporrei quindi di aggiungere: « Costoro però saranno classificati per anzianità dopo i funzionari già dichiarati idonei in seguito ad esame ».

Con questa aggiunta si fanno salvi i diritti di anzianità già acquisiti da coloro che hanno superato gli esami.

BETTONI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *dell'Ufficio centrale*. A nome dell'Ufficio centrale, dichiaro che non abbiamo difficoltà di accettare la proposta dell'onorevole Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Do lettura dell'aggiunta proposta dall'onorevole Presidente del Consiglio: « Costoro però saranno classificati per anzianità dopo i funzionari già dichiarati idonei in seguito ad esame ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'art. 5 così modificato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora la discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza ». Ma per accordi interceduti tra il Governo e l'Ufficio centrale la discussione è rinviata ad altra seduta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911 compresi nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-911.

Cap. n. 40. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	L. 140,000
» 41. Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti	» 20,000
» 42. Spese eventuali all'estero	» 25,000
» 52. Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri	» 50,000
» 61-XIV. Rimborso agli aventi diritto di somme ricevute in deposito e sottratte da due ex-vice consoli e due ex-reggenti di uffici consolari o pagamento dei relativi interessi	» 55,000
Totale	L. <u>290,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Per dichiarare monumento nazionale la casa che ospitò Carlo Pisacane in Genova, la banchina Cammarelle di Sapri, l'arco dell'Annunziata di Padula ed il cippo di Sanza » (N. 574).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge:

Per dichiarare monumento nazionale la casa che ospitò Carlo Pisacane in Genova, la banchina Cammarelle di Sapri, l'arco dell'Annunziata di Padula ed il cippo di Sanza.

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

La casa che ospitò Carlo Pisacane in Genova, la banchina Cammarelle di Sapri, l'arco dell'Annunziata di Padula ed il cippo di Sanza, sono dichiarati monumenti nazionali.

Il ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione della presente legge e di concerto coi ministri della pubblica istruzione, delle finanze, della marina e del tesoro determinerà i precisi limiti delle aree comprese nell'anzidetta dichiarazione, provvedendo alla spesa relativa.

Dichiaro aperta la discussione.

FINALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *relatore*. Debbo avvertire che nell'ordine del giorno stampato è incorso un errore perchè si parla della Villa Spinola di Quarto che si riferisce alla spedizione di Garibaldi e non a quella di Pisacane.

Nella nostra relazione poi è rimasto un errore perchè vi si dice 1858, mentre l'impresa di Pisacane è del 1857.

Per non prendere più la parola, debbo avvertire che qualcuno ha creduto che noi proponiamo di estendere questa disposizione di monumentalità: non è esatto. Noi facciamo semplicemente la menzione di uno dei seguaci di Pisacane, che scampò prodigiosamente la vita; ma è una semplice menzione, e tutto resta lì.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla categoria d'ordine, al personale comandato ed al personale subalterno presso l'Amministrazione centrale della marina » (N. 565).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi alla categoria d'ordine, al personale comandato ed al personale subalterno presso l'Amministrazione centrale della marina ».

Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 565).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della categoria d'ordine presso l'Amministrazione centrale della marina è stabilito come appresso:

10 archivisti capi	a L. 4,000
40 archivisti di 1ª classe	a » 3,500
30 archivisti di 2ª classe	a » 3,000
60 applicati di 1ª classe.	a » 2,500
42 applicati di 2ª classe.	a » 2,000
18 applicati di 3ª classe.	a » 1,500

200

(Approvato).

Art. 2.

È vietata la destinazione negli uffici del Ministero, in qualità di comandante, di qualsiasi impiegato civile appartenente ai ruoli del personale d'ordine dipartimentale.

Il numero dei sottufficiali e militari del corpo Reale equipaggi da applicarsi al Ministero per i servizi di scritturazione e di archivio presso l'Ufficio di stato maggiore della marina, presso la divisione militare del corpo Reale equipaggi e per altri servizi di carattere esclusivamente tecnico-militare, sarà annualmente fissato nella relativa tabella dello stato di previsione della spesa.

(Approvato).

Art. 3.

Nella prima attuazione del nuovo organico stabilito con l'art. 1 della presente legge, saranno osservate le norme seguenti:

Gli impiegati civili appartenenti al corpo dei contabili ed i commessi delle capitanerie di porto che si trovavano a prestar servizio presso il Ministero alla data del 1º luglio 1910 potranno, a loro domanda, far passaggio nel ruolo della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale ai gradi ed alle classi cui è assegnato uno stipendio corrispondente a quello da

essi percepito all'entrata in vigore della presente legge.

Essi saranno classificati promiscuamente con gli impiegati d'ordine iscritti nel grado e classe cui fanno passaggio in ordine della rispettiva anzianità.

I disegnatrici che si trovavano comandati in servizio presso l'Amministrazione centrale alla data suddetta per esercitarvi mansioni di scritturazione o di archivio, potranno parimenti far passaggio nel ruolo della categoria d'ordine alle condizioni suddette.

Gli impiegati delle categorie suaccennate che non fanno passaggio nella categoria d'ordine cesseranno di essere destinati al Ministero, facendo immediato ritorno nelle sedi dipartimentali.

(Approvato).

Art. 4.

I posti di applicato di qualsiasi classe che, dopo eseguite le promozioni, resteranno vacanti nel ruolo organico della categoria d'ordine saranno conferiti in seguito ad esame di concorso a sottufficiali del corpo Reale equipaggi che contino dodici anni di servizio di Stato e non abbiano compiuto il 35º anno di età, alla data in cui il concorso verrà bandito.

(Approvato).

Art. 5.

I posti degli impiegati civili dei vari corpi della Regia marina e quelli dei sottufficiali del corpo Reale equipaggi che in forza degli articoli 3 e 4 della presente legge fanno passaggio nella categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale, rimarranno soppressi nei rispettivi ruoli organici.

(Approvato).

Art. 6.

Il ruolo organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della marina, di cui nella tabella annessa alla legge 30 giugno 1908, num. 304, è stabilito nel modo seguente:

Commessi ed uscieri capi di 1ª classe n. 5, a lire 2,000.

Commessi ed uscieri capi di 2ª classe n. 10, a lire 1,800.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1911

Uscieri di 1ª classe n. 16, a lire 1,600.
 Uscieri di 2ª classe n. 9, a lire 1,400.
 Uscieri di 3ª classe n. 3, a lire 1,200.
 Magazziniere n. 1, a lire 2,000.
 (Approvato).

Art. 7.

Il numero degli inservienti delle direzioni dei lavori destinati al Ministero per le mansioni di basso servizio non può essere superiore a ventidue.

(Approvato).

Art. 8.

I posti che rimarranno vacanti nel personale subalterno del Ministero della marina, in conseguenza dell'aumento di organico portato dall'articolo 6 della presente legge, saranno conferiti, a scelta, agli inservienti delle direzioni dei lavori in servizio presso l'Amministrazione centrale da almeno due anni, che ne siano riconosciuti idonei.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno effettuate gradualmente in modo però da avere piena attuazione entro tre mesi dalla sua pubblicazione.

(Approvato).

Art. 10.

In conseguenza delle disposizioni contenute nella presente legge si provvederà, mediante decreto del ministro del tesoro, al trasporto dei fondi di bilancio che si renderanno necessari fra i capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-911.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
 Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
 Ho l'onore di presentare al Senato, il seguente

disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro dell'istruzione pubblica, della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la rinnovazione delle matricole fondiarie e per migliorare il funzionamento del servizio catastale » (N. 590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la rinnovazione delle matricole fondiarie e per migliorare il funzionamento catastale ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 590).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 300,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie.

La detta somma sarà iscritta per lire 150,000, in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1910-911 e per lire 150,000 in apposito capitolo del bilancio dello stesso Ministero per l'esercizio 1911-912.

(Approvato).

Art. 2.

Alla tariffa dei diritti catastali annessa al testo unico di legge del 4 luglio 1897, n. 276, è aggiunto con effetto dal 1º luglio 1911 un diritto di scritturazione:

a) del dieci per cento sul diritto graduale stabilito dal titolo I dell'anzidetta tariffa;

b) di centesimi quindici per la prima pagina e di centesimi dieci per le successive dei certificati, copie (escluse quelle di mappa)

ed estratti catastali, contemplati dal titolo II della tariffa stessa, che si rilasciano a pagamento.

Il diritto di scritturazione sarà riscosso dagli uffici di registro contemporaneamente agli altri diritti fissati dalla ricordata tariffa, e sarà versato nella Cassa dello Stato con imputazione ad apposito capitolo di entrata del bilancio del Ministero delle finanze.

Sarà poi istituito altro corrispondente capitolo nel bilancio della spesa dello stesso Ministero, per pagamento al personale delle agenzie delle imposte di un diritto:

a) di centesimi venticinque per ogni volta catastale effettivamente eseguita, calcolata coi criteri dell'art. 9 della legge 4 luglio 1897, n. 276;

b) di centesimi quindici per la prima pagina e di centesimi dieci per le successive dei certificati, copie (escluse quelle di mappa) ed estratti che si rilasciano a pagamento.

L'ufficio di conservazione del catasto è tenuto a compiere le operazioni di voltura nel termine massimo di due mesi dal giorno in cui la domanda fu presentata all'ufficio di registro o delle successioni col pagamento dei diritti corrispondenti.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Annuncio che dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Proclamo quindi convalidata la nomina a senatore del signor conte Enrico San Martino di Valperga Maglione o lo dichiaro ammesso alla prestazione del giuramento.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Modificazione alla legge della Cassa dei depositi e prestiti e altre disposizioni.

Senatori votanti	94
Favorevoli	86
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (N. 553);

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno (N. 554);

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 585);

Per dichiarare monumento nazionale la casa che ospitò Carlo Pisacane in Genova, la banchina Cammarelle di Sapri, l'arco dell'Annunziata di Padula ed il cippo di Sanza (N. 574);

Provvedimenti relativi alla categoria d'ordine, al personale comandato ed al personale subalterno presso l'Amministrazione centrale della marina (N. 565);

Provvedimenti per la rinnovazione delle matricole fondiari e per migliorare il funzionamento del servizio catastale (N. 590).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 556);

Sostituzione delle batterie campali da 75-A ad affusto rigido (N. 586);

Sulla cittadinanza (N. 164);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche o per le bonificazioni (N. 348-B);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 584);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 23 giugno 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricordi delle sedute pubbliche

CLXXIX.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Comunicazioni (pag. 5709) — Giuramento dei senatori San Martino Enrico (pag. 5709), Castiglioni (pag. 5710), Tecchio (pag. 5710) — Per le onoranze a Pacinotti e Malteucci: parole del Presidente (pag. 5710), del senatore Blaserna (pag. 5710) e del Presidente del Consiglio (pag. 5710) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 5711) — Nella discussione generale del bilancio della guerra per il 1911-12 (N. 556) parlano i senatori Goiran (pag. 5711, 5725, 5726, 5727), De Cesare (pag. 5713), Cencelli (pag. 5714), Bettoni (pag. 5715, 5727), Maurigi (pag. 5726), Pedotti (pag. 5726), Tarerna, relatore (pag. 5717, 5725) e il ministro della guerra (pag. 5720) — Chiusa la discussione generale, senza discussione si approvano tutti i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie, e i quattro articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 5739) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sostituzione delle batterie campali da 75-A ad affusto rigido » (N. 566) fa osservazioni il senatore Tarerna, relatore (pag. 5740), al quale risponde il ministro della guerra (pag. 5740) — Senza discussione si approvano gli articoli del disegno di legge — Presentazione di relazioni (pag. 5717, 5725, 5739) — Risultato di votazione (pag. 5741).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ministro dell'interno, ed i ministri della guerra e di agricoltura, industria e commercio.

MARIOTTI FILIPPO, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo, di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, legge:

« Roma, 16 giugno 1911.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore

di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente giugno non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Giuramento dei senatori Enrico Di San Martino di Valperga Maglione, Castiglioni Baldassarre e Tecchio Sebastiano.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Enrico San Martino di Valperga Maglione, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Casana e di Terranova di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore San Martino di Valperga Maglione viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al conte Enrico San Martino di Valperga Maglione del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Castiglioni marchese Baldassarre, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Bettoni e Gorio di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Castiglioni viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor marchese Castiglioni Baldassarre del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Tecchio avv. Sebastiano, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Gorio e Garavetti di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Tecchio viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Tecchio avvocato Sebastiano del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Per le onoranze ad Antonio Pacinotti
e a Carlo Matteucci.**

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente telegramma inviato alla Presidenza dal rettore della R. Università di Pisa:

« Mi pregio comunicare a V. E. che sabato 17 corrente, alle ore 11 verranno rese in questa Università solenni onoranze ad Antonio Pacinotti, ricorrendo il cinquantenario della invenzione dell'anello.

« Il Rettore

« SUPINO ».

Sono certo di farmi interprete del pensiero del Senato affermando che l'Assemblea unanime partecipa alle onoranze che oggi vengono rese al nostro illustre collega. (*Approvazioni generali*).

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. (*Segui di attenzione*). Signori! Sono lieto di prendere la parola in questa occasione.

Tutti sanno l'importanza che ha avuto l'anello di Pacinotti per lo sviluppo dell'elettrotecnica. Questo anello era stato immaginato dal suo autore, con lo scopo precipuo di servirsene soltanto come istrumento perfezionato di dimostrazione per la scuola; ma un esame più accurato dell'apparecchio dimostrò al suo illustro inventore che esso conteneva il germe di tutta una serie di invenzioni, che hanno condotto alle scoperte e alle invenzioni di tutta l'elettrotecnica.

Ora l'apparecchio (e il Pacinotti se ne era accorto), conteneva in sé il principio della reversibilità. Questo vuol dire in altri termini, che noi possiamo con un dato movimento produrre una corrente e viceversa, se possediamo questa corrente per altra via, possiamo servircene per produrre un movimento meccanico. È una delle grandi proprietà dell'anello di Pacinotti. La dinamo, ossia la macchina dinamo-elettrica, non è di sua invenzione, ma l'invenzione non sarebbe stata possibile senza l'anello di Pacinotti. In fondo esso conteneva in sé il germe anche della dinamo, di questa macchina portentosa che forma la parte più importante di tutta l'elettrotecnica moderna.

Io propongo quindi che l'on. nostro Presidente mandi all'Università di Pisa un saluto a nome del Senato. Pacinotti è nostro collega e noi siamo fieri di poter dire, che questo uomo appartiene a noi. Propongo quindi che gli sia mandato un saluto da parte del Senato. (*Approvazioni generali - Applausi*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il Governo ha già da parte sua direttamente partecipato alle onoranze al senatore Pacinotti. Ma io sento di corrispondere pienamente alle intenzioni del Governo dichiarando, anche in quest'Aula, che il Governo si associa alla dimostrazione che dai suoi colleghi viene fatta al senatore Pacinotti, convinto che il voto di ringraziamento, venendogli da quest'Aula suprema, gli tornerà ancora più gradito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi farò un dovere di dare esecuzione alle proposte fatte dal senatore Blaserna che sono state accolte con plauso dal Senato.

Comunico al Senato la seguente lettera pervenuta dal Comitato per le onoranze a Carlo Matteucci in Forlì:

« Forlì, 4 giugno 1911.

« Eccellenza,

« Il 20 corrente Forlì commemora il centenario d'uno fra i più gloriosi suoi figli, di Carlo Matteucci che, salito per virtù d'ingegno ad alta fama scientifica, neppure trascurò di dare l'opera sua feconda ai pubblici negozi, meritando di sedere in codesta nobile Assemblea e di coprire l'alta carica di ministro della pubblica istruzione nell'Italia rinnovellata.

« L'on. prof. Angelo Battelli dirà pubblicamente in questo teatro comunale dell'illustre scienziato e cittadino.

« Alla E. V. ed a codesta nobile Assemblea il Comitato rivolge invito di intervenire alle cerimonie commemorative, affinché riescano più solenni e degne dell'illustre uomo.

« Con perfetta osservanza.

« Per il Comitato

« Il presidente

(Firma illeggibile)

« Il segretario

« Prof. EMILIO TEGLIO ».

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, propongo che siano delegati a rappresentare il Senato a questa cerimonia i senatori della provincia. (Approvazioni).

(Così rimane stabilito).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 556).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge; « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Mariotti Filippo di dar lettura del disegno di legge.

MARIOTTI FILIPPO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 556).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Onorevoli colleghi. Il bilancio che oggi è sottoposto al nostro esame, non sarà considerato da me, nè lungamente, nè minutamente ne' suoi particolari. Ho intenzione di fare solamente qualche considerazione di ordine generalissimo.

Per la prima volta il bilancio è redatto in forma diversa dall'usuale, e ciò in seguito all'abolizione delle masse, che ha reso necessario di considerare in capitoli diversi gli assegni destinati al mantenimento, alle paghe, al vestiario del soldato.

La relazione breve, ma perspicua, della Commissione di finanze, dà ragione di queste varianti del bilancio e ci fornisce tutte le indicazioni necessarie per conoscere l'impiego che si fa del denaro. Io non ho da fare per mio conto nessuna osservazione, ho trovato che il bilancio corrisponde perfettamente al suo scopo, merita la nostra approvazione, quindi per mio conto darò voto favorevole.

L'attuale ministro della guerra, onorevoli colleghi può chiamarsi il figlio prediletto della fortuna, fortuna che egli «l'altronde ha meritato e spero che continuerà ancora a meritare per molti anni. È un fatto che egli è succeduto ad una serie di ministri, i quali furono chiamati a quel banco per risolvere il problema della quadratura del circolo, vale a dire, per mantenere un esercito numeroso, forte, disciplinato, senza mezzi sufficienti. All'attuale ministro invece, si potrebbero rivolgere le parole che il Machiavelli nel *Principe* rivolse a Lorenzo de' Medici: « Il mare si è aperto - egli dice - una nube vi ha scorto il cammino, la

rupe ha versato l'acqua, qua è piovuta la manna ».

Difatti si aprì il mare della condiscendenza, dell'opinione pubblica e del Parlamento nell'ammettere le spese militari, la Commissione d'inchiesta è la nube che ha guidato il ministro sul cammino delle riforme nell'Amministrazione della guerra; il magigno del ministro del tesoro ha versato il denaro, ed infine il favore del Parlamento e la sua approvazione alle proposte del ministro della guerra, sono state per lui una vera manna.

Ma tutto ciò, evidentemente, ha creato una grande aspettazione nel pubblico e specialmente nell'esercito e per il ministro ha creato nuove difficoltà e grandi obblighi.

Bisogna che il ministro proceda nelle riforme che ha iniziato e procuri di migliorarle sempre.

Non v'ha dubbio che finora grandi miglioramenti si sono portati nello stato militare, che l'esercito ha migliorato moralmente e materialmente. Sono state risolte questioni spinose quali quella degli stipendi, quella del malcontento degli ufficiali; quella dell'artiglieria. E la legge che approveremo tra poco, con la quale si accordano 50 milioni per le batterie campali, completerà l'opera iniziata per le batterie di campagna e poco rimarrà a fare per le altre batterie di attacco e difesa delle fortezze. Ma si può dire che il compito del ministro della guerra sia con ciò terminato? Io dico di no. C'è ancora una legge di avanzamento che aspetta il nostro esame e il nostro suffragio, ma soprattutto c'è ancora da migliorare grandemente il nerbo dell'esercito che è la fanteria.

La fanteria è stata migliorata soltanto nel suo armamento con le mitragliatrici, ma non è stata portata ancora a quel livello che è necessario.

Nel nuovo bilancio vi è bensì un aumento nella forza bilanciata, ma, come osservavo del resto anche la relazione del senatore Taverna, questo aumento di forza bilanciata è ricavato tenendo conto della seconda categoria e di una parte del contingente di 1ª categoria che serve insieme alla 2ª categoria soltanto per un tempo limitato di tre o quattro mesi. Per conseguenza per una gran parte dell'anno la forza presente diminuisce notevolmente, ed è su questo che io richiamo specialmente l'attenzione dell'onorevole

ministro della guerra e l'attenzione del Senato, ciò che del resto ha già fatto la Commissione di finanze.

Ma vi è un'altra cosa necessaria alla quale badare ed è quella di trasformare quello che noi chiamiamo la milizia mobile.

La milizia mobile allo stato attuale non rappresenta un valore apprezzabile, se non dopo settimane e forse mesi dalla sua mobilitazione, mentre, in caso di guerra, le esigenze militari richiedono che possa essere impiegata anche subito.

È per conseguenza necessaria una maggiore consistenza di questa parte del nostro esercito, è necessario che questa parte dell'esercito sia rinvigorita, e credo che in questo dovrà consentire anche l'onorevole Presidente del Consiglio, il quale ha applicato così saggiamente e con fortuna la teoria che l'ordine pubblico si mantiene non coll'impiego ma coll'esibizione della forza. Egli quindi vorrà ammettere che anche il rispetto delle altre nazioni per i nostri diritti, per i nostri interessi si deve ottenere coll'esibizione della forza; l'impiego di essa, se sarà necessario, verrà poi; perchè gli argomenti della diplomazia (e credo che se fosse presente l'onorevole ministro degli esteri, egli sarebbe in ciò consenziente) non sempre bastano per ottenere il rispetto dei doveri internazionali.

Vi è quindi la necessità di rinvigorire l'esercito e questa è una questione non soltanto di politica interna, ma anche di politica esterna.

Il fatto che la milizia mobile non risponde al suo mandato è riconosciuto per consenso generale; e anche nell'altro ramo del Parlamento si è accennato a qualche provvedimento atto ad eliminare gli attuali inconvenienti.

Ma confidare che la creazione di un nucleo di milizia mobile come è stato vagheggiato dall'onorevole ministro della guerra, basti allo scopo è un errore.

Creeremo un nucleo composto di pochi uomini delle classi più giovani e di qualche graduato, ed in caso di guerra vi agglomereremo intorno una quantità enorme di altri uomini fra i 30 e i 34 anni, con quadri raccoglietici di ufficiali istruiti fin che volete, ma che mancano di affiatamento e che non possono quindi costituire unità capaci di condurre al successo.

Bisogna quindi venire alla trasformazione

della milizia mobile, bisogna venire ad un altro assetto di essa, o meglio ancora bisogna abolirla, o farne una cosa sola coll'esercito permanente. Forse il mezzo per arrivare a questo scopo vi è, ed il ministro della guerra lo conosce.

Il mezzo sarebbe quello di creare dei reggimenti di quattro battaglioni, riducendo a tre compagnie gli attuali in tempo di pace, dando così funzione di comando ai quadri che in tempo di guerra dovrebbero prendere la direzione dei reparti della milizia mobile.

Se l'onorevole ministro della guerra entrerà in questo ordine di idee, se egli avrà il coraggio di fare ancora aprire le casse del Ministero del tesoro, di far versare ancora danaro da quella pietra, renderà veri e reali servizi allo Stato. Così pure se avrà il coraggio occorrendo di vincere le riluttanze del Consiglio dell'esercito se sono esistite, se esistono o se esisteranno, per questa trasformazione della milizia mobile, avrà reso un grandissimo servizio all'esercito, perchè avrà dato una forza incomparabile alla fanteria. (*Approvazioni*).

Queste le cose generali che avevo da dire.

Non voglio più oltre tediare il Senato e mi permetto quindi di presentare, come riassunto di ciò che ho detto, un ordine del giorno così concepito:

« Il Senato, convinto della necessità di dare maggiore consistenza ai corpi di fanteria dell'esercito, persuaso dello scarso valore che avrebbero in guerra i corpi di fanteria di milizia mobile qualora l'ordinamento della medesima venisse conservato quale è, invita il ministro della guerra a presentare al Parlamento i provvedimenti legislativi necessari:

« 1° per ampliare i quadri, massime di fanteria dell'esercito permanente, abolendo la distinzione fra esercito permanente o milizia mobile, e ciò mediante la costituzione dei reggimenti di fanteria su quattro battaglioni;

« 2° per aumentare la forza bilanciata di tanto quanto occorre per portare la forza di pace delle compagnie a cento uomini almeno, non tenendo conto, s'intende, nè della seconda categoria, nè della parte esuberante del contingente di prima categoria ».

Io sono profondamente convinto che qualora il Senato ed il Governo approvino quest'ordine del giorno il nostro esercito acquisterà tanta

maggior forza quanto non ha mai avuto in passato. (*Approvazioni*).

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Non si meravigli l'onorevole ministro della guerra se io prendo la parola sopra un bilancio che non è di mia competenza. Ricordo che nell'altro ramo del Parlamento mossi, alcuni anni or sono, una questione che levò rumore, circa la nessuna garanzia degli ufficiali superiori nella loro carriera, e qualche cosa si è ottenuto.

Però, non è questo l'argomento del mio discorso di oggi. Esso è limitato ad un fatto speciale: l'Orfanotrofio, militare di Napoli.

L'onor. ministro della guerra forse non ignora le fasi non liete di questo Istituto, il quale, potente di mezzi e di influenza ai tempi dei Borboni, venne perdendo e influenza e patrimonio nei tempi nuovi.

L'Orfanotrofio fondato nel 1778 da Ferdinando IV, con rescritti del 1819 e del 1820 fu riordinato, al punto da corrispondere quasi interamente ai bisogni degli orfani e delle vedove degli ufficiali dell'esercito napoletano, così che per il solo istituto di San Nicola, sulla via pittoresca tra Caserta e Napoli, l'Orfanotrofio spendeva 300,000 lire all'anno. Nè mancavano altri aiuti fra assegni governativi, elargizioni private e Reali.

Coi nuovi tempi le risorse dell'Orfanotrofio sono ridotte alla metà di quelle che erano allora. Potrei citare delle cifre, ma mi sembra inutile intrattenere su di esse l'attenzione del Senato.

Come è avvenuto questo fatto? In un modo molto semplice. L'Istituto viveva di parecchie risorse d'indole demaniale: concessioni di acqua, concessioni di pesca, dazi doganali, diritti su caserme, terreni di fortezze e di manovre, in quasi tutte le piazze forti, e così via via. Erano risorse, le quali formavano una parte assai notevole del proprio reddito. Non solo, ma il Governo napoletano e la Casa Reale aiutavano l'Istituto, fino al punto che esso aveva un'entrata di circa mezzo milione all'anno, ricchissima per quei tempi.

Dopo il 1860, in omaggio alle nuove idee, il reddito demaniale è andato via via scemando, per fatti e motivi che sarebbe troppo lungo enumerare e deplorare. Certo è che quella

parte di reddito, che aveva origine demaniale, è quasi interamente finita, nè sarebbe facile recuperarla, essendovi interessati tre Ministeri, nè essendo facile un accordo fra essi.

Col patrimonio, che rimane, non si può fare che in minima parte quanto si faceva allora. Si danno dei sussidi, non dirò piccoli, ma irrisori; sussidi alle vedove e alle orfane, che vanno da un minimo di otto lire, ad un massimo di venti lire al mese, e divisi in tre classi. Alle vedove si concede qualche aiuto straordinario nelle solennità religiose, come si usa nei nostri paesi meridionali, dove la beneficenza confina tante volte con l'elemosina.

Per scopi di educazione e di istruzione, invece, sopra un bilancio di circa 169 mila lire, se ne spendono poco più di 26 mila, fra pensioni e mezzepensioni, tasse scolastiche e libri! La differenza è enorme, e non vi è modo di colmarla, come sarebbe necessario nell'interesse degli orfani, e per adempiere ai fini di più illuminata beneficenza.

Ma non basta. Si potrebbe trasformare l'Orfanotrofio radicalmente, ora soprattutto che, con lo statuto del 1896 l'Istituto non è più napoletano, ma nazionale. Divenuto nazionale, non sono aumentati i redditi, ma solo le pretese; non sono aumentate le dotazioni, nè i lasciti, mentre l'elemento militare napoletano risente minor numero di beneficii.

Che cosa dunque occorrerebbe? Occorrerebbe che il Governo aiutasse l'Amministrazione dell'Orfanotrofio a rivendicare tutte quelle rendite, che da cinquanta anni non sono state più riscosse, o riscosse in minima parte, e mettesse, con una bene intesa riforma, l'Orfanotrofio in condizione di servire alle nuove esigenze, non più napoletane, ripeto, ma italiane.

E che il Governo abbia qualche buona intenzione di riordinarlo, io lo riconosco da ciò che recentemente ha messo a capo di quell'Istituto un ufficiale degno di ogni stima per il suo valore intellettuale e morale, il generale Saladino, il quale ha lasciato l'esercito per aver raggiunto i limiti di età, e si è messo con ogni suo ardore all'ardua fatica di riordinamento, e di reintegrazione del patrimonio.

Ma il Presidente, nonostante ogni sua buona volontà, potrà far poco, se non ha dietro di sé l'azione calda, simpatica, efficace del Governo.

Purtroppo l'Istituto è ingolfato in una rete,

o meglio in un oceano di liti; ma quando il Governo lo volesse aiutare meglio che non abbia fatto sinora, l'Istituto si troverebbe in condizioni diverse, e molte di queste liti sarebbero transatte.

È un Istituto legalmente riconosciuto; è un'ente morale, che ha la tradizione di circa due secoli, onde sarebbe un vero peccato, un vero rimorso, per non dire una colpa imperdonabile, ridurlo in condizioni ancora peggiori delle presenti, che sono assai peggiori di quelle di cinquant'anni fa.

Il Ministero della guerra, dunque, tenga conto delle proposte, che potrebbe aver fatto o che potrebbe fare il generale Saladino; ne tenga conto, anzi le faccia sue, e le caldeggi presso i Ministeri dell'interno e della marina, ma soprattutto circondi di calda simpatia questo Istituto, destinato a soddisfare esigenze di pietà, non più napoletane, ripeto, ma nazionali.

Renda noto al resto d'Italia l'esistenza dell'Orfanotrofio militare di Napoli; disponga che gli ufficiali facciano un piccolo rilascio mensile a suo beneficio, perchè il fondo dell'Istituto cresca a loro vantaggio, ora specialmente che, con l'abolizione della dote militare, avranno gli ufficiali più copiosa figliolanza. (*Si ride*).

Cerchi l'on. Spingardi di rivolgere l'attenzione della beneficenza a questo Istituto, che, sventuratamente, da cinquant'anni non ha avuto una sola donazione da parte di alcun benefattore, mentre ne sono state fatte a favore di musiche militari, e di corpi speciali del nostro esercito.

Io credo di non avere abusato della bontà del Senato, esponendo con la maggiore brevità queste mie osservazioni. Nutro fiducia che l'on. ministro della guerra, del quale riconosco la buona volontà, e soprattutto l'arte di saper discorrere, voglia adoperare quest'arte per rassicurarmi che qualche cosa di serio sarà fatto, e sollecitamente, nell'interesse dell'Orfanotrofio militare di Napoli, la cui causa è così strettamente congiunta al bene dell'esercito e del paese. (*Approvazioni*).

CENCELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENCELLI. Debbo pregare l'onorevole ministro della guerra di volermi dare qualche spiegazione, circa i criteri che il Ministero segue nella scelta dei campi di tiro a segno.

Io faccio questa domanda tenendo presente quello che è accaduto e che sta accadendo per il nuovo campo di tiro a segno di Roma.

Il vecchio campo di tiro a segno, come molti sanno, era a Tor di Quinto.

Il Ministero ha insistito presso gli enti interessati alla costruzione e manutenzione del tiro a segno, ossia presso il comune e presso la provincia, perchè il capo di tiro fosse cambiato, adducendo che ormai quel campo era assolutamente inadatto alle esercitazioni, dato il cambiamento verificatosi nelle armi. La provincia, d'accordo col comune di Roma, ha cercato di resistere, adducendo che dopo di avere provveduto una volta alla costruzione di un tiro a segno, credeva di essere esonerata da una nuova spesa; ma il Ministero ha potuto facilmente dimostrare che quando un campo di tiro a segno non è più adatto per le mutate condizioni delle armi, è necessario di cambiarlo. Ed in una lettera che l'onorevole ministro attuale dirigeva al sindaco di Roma diceva precisamente così: « ma un campo di tiro intanto può continuare ad avere tale nome e qualità, in quanto seguita ad essere idoneo alle esercitazioni per le quali fu impiantato. Dal momento che per qualsivoglia motivo cessi tale idoneità, esso non può essere considerato che come un semplice appezzamento di terreno di proprietà della Società del tiro a segno e che essa deve alienare come non confacente ai suoi bisogni ».

Ed io convengo perfettamente con quello che ha detto e scritto l'onorevole ministro della guerra. Infine il comune e la provincia hanno aderito, sebbene con non molto entusiasmo, perchè si tratta di una spesa molto rilevante, alla richiesta del Ministero; e si è cominciato a provvedere per l'impianto di un nuovo tiro a segno alla Farnesina, sopra terreni che sono stati ceduti dal comune di Roma in seguito a quello scambio di aree intervenuto fra lo Stato e il comune per le diverse leggi in favore della città, e si è cominciato a costruire il nuovo tiro a segno, per il quale è preventivata una spesa di due milioni, senza considerare il valore del terreno che viene calcolato ad un altro milione: e così per il tiro a segno di Roma si verranno a spendere circa tre milioni.

Le costruzioni si sono incominciate e si è già fatta la prima gara nazionale ed internazionale di tiro a segno.

Si sarebbe dovuto supporre che la località prescelta dovesse essere esente da tutti quei difetti, che erano stati rimproverati ed imputati al vecchio campo di tiro a segno a Tor di Quinto. Invece, che cosa è successo? che prima che cominciasse in questo mese la gara nazionale di tiro, tutti i proprietari, che hanno terreni o fabbricati sopra la collina di Monte Mario e lungo la via della Camilluccia, sono stati avvertiti che per venti giorni non avrebbero dovuto uscire di casa dalla mattina fino alla sera, se non avessero voluto abbandonare i loro fabbricati; che avrebbero dovuto sospendere tutte le lavorazioni rurali, rimanendo a loro rischio e pericolo qualunque incidente fosse potuto accadere. Questo fatto ha recato non poca impressione nella cittadinanza, ed ha dato luogo a dalle proteste, anche giudiziarie, da parte dei proprietari, che in questo modo si sono veduti lesi nei loro diritti; ma ha sollevato anche una vivace opposizione da parte del comune e della provincia, i quali, mentre si vedono gravati di una spesa, ripeto, non indifferente per la costruzione del nuovo campo di tiro, vedono pure in prospettiva, in un'epoca più o meno lontana, anche la possibilità di un nuovo cambiamento del campo; perchè, se gli incidenti che si teme possano verificarsi anche nel nuovo campo (e a me risulterebbe che si sono già verificati) accadessero effettivamente, è certo che il ministro della guerra si persuaderebbe di dovere cambiare nuovamente il campo di tiro.

Ora, io pregherei l'onor. ministro della guerra di volere assicurare me e gli enti interessati su questa questione, e di vedere se non sia il caso, prima che il nuovo campo di tiro sia completato, di ritornare al vecchio, che, forse, con qualche adattamento, potrebbe ancora servire all'uso per cui fu costruito, con spesa non lieve tanto da parte dello Stato, quanto da parte degli enti interessati.

BETTONI, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Dirò brevi parole, ed unirò la mia compiacenza a quella del generale Goiran per la fortuna, che ha arriso al ministro della guerra, che del resto la merita largamente, e che si riflette anche su quella del paese.

Però io, che vivo in paesi di frontiera, ho dovuto rilevare l'attività che esiste al di là dei

nostri confini, e quella che si svolge dalla parte nostra.

Il ministro della guerra, e quanti si occupano di queste questioni, non hanno certamente bisogno de' miei lumi per conoscere le nostre speciali condizioni. Amo dichiarare che da qualche tempo, o specialmente in questi ultimi anni, il ministro della guerra e chi lo coadiuva hanno fatto tutto quello che umanamente era possibile per affrettare quella che è la difesa della nostra frontiera. Infatti le fortificazioni in questi ultimi anni sono progredite in modo soddisfacente; ma quello che viceversa è ancora molto arretrato è il lavoro nostro di sistemazione ferroviaria in confronto di quello che hanno fatto al di là del confine.

Disgraziatamente il ministro della guerra in questo è stato certamente ostacolato anche da delle bizze locali, le quali, per nostra fortuna, almeno da dichiarazioni fatte ultimamente dal ministro alla Camera dei deputati, pare siano state tolte di mezzo. Purtroppo, a chi fa anche una visita superficiale in quei luoghi salta agli occhi la disparità enorme fra quella preparazione o la nostra. Oltre confine vi sono otto linee pronte a riversare treni che possono trasportare numerosissime truppe; altre due se ne vanno facendo, e saranno rapidamente ultimate; noi quindi per la mobilitazione ci troviamo in condizioni assai inferiori.

E quando si vede questa grande attività da parte di chi ci sta vicino, o che non abbiamo la certezza possa rimanere sempre il migliore degli amici nostri, e che domani potrebbe essere anche avverso, quando vediamo questa attività siamo tratti ad osservare il sistema da loro adoperato, a svolgerla in confronto di quanto facciamo noi.

Pare che il concetto che altrove vige abbia questa portata, che cioè si consideri questo stato di armamento febbrile come passeggero, e preludente ad una soluzione, che non deve essere lontana sull'orizzonte, di modo che pensano di far pagare in parte anche ai tardi nipoti quello che dovrà riuscire a beneficio loro in avvenire. Essi, in altri termini, pagano, con mezzi straordinari, quello che considerano spesa straordinaria. È per questo che io credo che il ministro della guerra debba essere d'accordo con me nel pensare che, per metterci in quell'assetto che corrisponda agli armamenti altrui,

egli non possa coi mezzi nè ordinari, nè con quelli straordinari chiesti finora, bilanciare agli altrui i nostri mezzi guerreschi.

In fine io penso che, siccome non è possibile, data la struttura del nostro bilancio, che il ministro della guerra spera di avere i mezzi ordinari per fare queste opere straordinarie, s'egli crede, come io reputo, che siano necessarie le linee e maggiori accasermamenti alla frontiera, per poter far fronte ai due corpi di esercito, che rappresentano il doppio della nostra forza ai confini medesimi, se pensa che strategicamente questo sia uno dei punti fondamentali, deve insistere presso il ministro del tesoro per avere, pure in via straordinaria, i fondi relativi altrimenti ci troveremo un giorno nella dura necessità di convincerci che quello che si è speso, pur essendo stato speso bene, non rappresentava quanto ora ed è necessario per difenderci utilmente dai nostri possibili avversari.

Ed ora un'altra questione. Balza agli occhi anche di chi non è della materia, ma che osserva il relativo problema, la nostra inferiorità nelle seconde linee.

Le condizioni delle seconde linee austriache, in confronto delle nostre, è talmente grave che certamente deve impensierire; ed è per questo che io credo che il ministro della guerra dovrà consentire con me che non è opera fuor di posto raccomandargli lo studio del relativo problema, ed io spero che ad esso egli vorrà rivolgere il suo pensiero.

Da diversi anni si sta operando in paese una vera corrente di nuovo interesse verso l'esercito, che forse non è stata l'ultima ragione per la quale il ministro della guerra ha avuto la fortuna di cui è stato felicitato oggi in Senato. Io credo che appunto per questo non si debba trascurare anche questa preziosa corrente.

Vi è una istituzione, alla quale io modestamente consacro l'opera mia, da diversi anni coadiuvato da molti altri, che si adoperano col maggiore zelo e l'interesse possibile al suo incremento; ed il ministro della guerra conosce questa organizzazione e cioè l'istituzione dei V. C. A. i quali in questi ultimi tempi hanno dato prova del loro valore e della loro utilità specialmente in occasione delle ultime manovre, come possono farne fede i comandanti di corpo, che li ebbero alle loro dipendenze.

Ebbene, per questa istituzione il bilancio di quest'anno porta ancora lo stesso stanziamento di 150 mila lire, come era negli ultimi due bilanci. Ora il ministro della guerra comprende che, se non si hanno i mezzi necessari non si potrà allargare l'istituzione medesima, e non si potranno formare nuovi riparti. Egli sa che dal primo anno ad oggi il contingente si è quadruplicato talchè oggi la direzione per l'alta Italia, che pur non costa niente, essendo presso il « Touring » ha le sue forze paralizzate.

E questo perchè l'organizzazione deve avere dei locali dove ricoverare il suo materiale, deve avere dei mezzi per sopperire alle prime necessità, ed oggi invece siamo ridotti al punto che non possiamo far sorgere nuovi reparti perchè scarseggiano fondi. Ciò succede per le 28 provincie che ho l'onore di presiedere nell'alta Italia e credo che sia lo stesso per le rimanenti che sono sotto la Direzione di Roma.

Certo il ministro ora non potrà variare lo stanziamento relativo, ma son certo che mi vorrà dare l'affidamento (anche per incoraggiare l'opera nostra che altrimenti diventerebbe impossibile nella sua esplicazione) che detta appostazione sarà in seguito accresciuta, dandoci così la possibilità di aumentare le nostre forze.

Presentazione di relazione.

ANNARATONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ANNARATONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Modificazioni al ruolo organico del corpo degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari.

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Annaratone della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Taverna.

TAVERNA, *relatore*. Se noi consideriamo il bilancio della guerra nel suo complesso e tutto il lavoro che è stato eseguito in questi ultimi anni pel suo miglioramento, vi è realmente di

che esserne soddisfatti, giacchè si è fatto molto, anzi moltissimo. E di questo si deve rendere grazie all'attuale ministro della guerra per l'energia da lui spiegata; perchè dobbiamo unicamente ad essa se abbiamo potuto raggiungere quei risultati abbastanza soddisfacenti che ci lasciano sperare che si potrà arrivare, alla fine, allo scopo che noi ci prefiggiamo.

Quanto alle fortificazioni, si è lavorato, ed assai bene, in questi ultimi anni. Ed io, avendo avuto l'onore di far parte della Commissione d'inchiesta sull'esercito, ho potuto constatare sui luoghi come si lavorava bene. Soprattutto mi piace di ricordare l'energia e la buona volontà e il grande sentimento di abnegazione dimostrato dai nostri ufficiali del Genio, valore e abnegazione che sono realmente encomiabili. Vorrei citare qui tutti i nomi di questi bravi ufficiali, ma non lo faccio, perchè ho timore di incorrere in qualche dimenticanza. Ricorderò solo il fatto di un ufficiale che, per nove mesi dell'anno, ha vissuto su una montagna alta ben 1600 metri per dirigere, con la massima buona volontà, dei lavori importantissimi. Citerò il generale Rocchi che ha saputo prendere una parte veramente grandissima in tutti questi lavori, ed al quale mando una viva parola di lode. (*Bene*).

Mancherei però al mio dovere se non dicessi che in occasione delle visite fatte dalla Commissione d'inchiesta, risultò anche ampiamente ed evidentemente il gran merito degli ufficiali d'artiglieria, che presiedono all'armamento di questi forti. Ed anche i nomi di essi io vorrei citare ma non lo posso fare e non lo faccio pel timore, come per gli altri, di dimenticarne qualcuno.

Parlerò soltanto del colonnello, attualmente generale, Dall'Olio, che ha dimostrato una tale buona volontà ed una tale energia, da dare una spinta notevolissima a tutti questi lavori. Io mi compiaccio che questo ufficiale, ora generale, sia stato posto in una posizione nella quale potrà rendere grandi servizi all'artiglieria del nostro paese. (*Bene*).

Così pure per l'artiglieria di campagna si sono avuti continuamente dei lavori e dei risultati ottimi. È sperabile anche che, entro quest'anno tutti i nuovi pezzi Krupp saranno distribuiti alle truppe.

Quello a cui bisogna dedicare ancora tutta

la nostra attenzione è la forza bilanciata, che è la parte nostra più vitale e che reclama tutte le nostre cure.

Noi abbiamo portato la forza bilanciata da 225 a 230 e poi ora a 240 mila uomini, ma questo non basta. Convien rassegnarsi, ma necessita ancora aumentare questa forza.

Attualmente che cosa avviene?

Per rimanere nei limiti della forza bilanciata di 240 mila uomini, noi dobbiamo lasciare un intervallo di due mesi tra il congedamento degli anziani e la chiamata degli uomini appartenenti alla nuova classe. Ora, se noi mantenessimo completa la ferma a 24 mesi, la cosa potrebbe bastare, ma ora i 24 mesi sono ridotti a 22, ed in questi due mesi d'intervallo si può dire che cessa completamente la vita militare, perchè non c'è che una sola classe, la quale viene già diminuita da tutti i rivedibili di cui parlerò in seguito; e da questa classe bisogna anche scegliere tutti gli istruttori per la nuova leva, cosicchè non rimangono che ben pochi individui, per il servizio ordinario. In alcuni corpi quasi nessuno; anche per i due mesi successivi, cioè durante la istruzione delle reclute siamo nelle stesse condizioni.

Per porre rimedio a questo stato di cose non c'è che un sol modo, e cioè fare che la chiamata della seconda categoria avvenga appunto in questo tempo. Sarebbe desiderabile anche che la seconda categoria rimanesse un po' più sotto le armi cioè quattro mesi. L'onor. ministro ha già espresso in questo senso le sue intenzioni, ed io ritengo che sarebbe veramente desiderabile se si potesse ridurre, il più possibile, il periodo critico dell'esercito, quello, cioè, durante il quale non rimane sotto le armi che una sola classe.

So benissimo che questa è una questione di spesa, ma questa spesa io la ritengo assolutamente necessaria, indispensabile.

Vediamo quello che si fa in altri paesi. In Francia, dove si è introdotto il sistema della ferma biennale, l'intervallo tra il congedamento della classe anziana e la venuta della nuova classe, non è che di dieci giorni.

Da noi, invece, è di due mesi, il che è assolutamente troppo. Se a questi due mesi aggiungiamo gli altri due mesi, che sono necessari per l'istruzione della nuova classe, noi vediamo, come abbiamo già detto, che per quattro mesi l'esercito si trova in una specie di stato critico.

Bisogna dunque ridurre al minimo possibile questo intervallo. L'onorevole ministro ha già dichiarato come egli spera di poter ridurre a zero l'intervallo tra il congedamento della classe anziana e la venuta della nuova classe per le armi a cavallo, e diminuire l'intervallo stesso per le truppe a piedi. Io spero che si potrà ridurre questo intervallo, anche per le truppe a piedi, allo stesso limite che esiste in Francia, e cioè a dieci giorni, giacchè questo rappresenta una vera necessità.

Vi è un'altra questione, sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro: giacchè si tratta di questione gravissima: quella dei rivedibili. Che cosa avviene ora? Avviene che un terzo degli uomini assegnati alla fanteria appartiene alla classe dei rivedibili, e questi rivedibili, invece di fare due anni di servizio come tutti gli altri, non fanno che soli dieci mesi e poi vanno in congedo.

Si tratta, come ho detto, di un terzo della fanteria. Infatti, con l'ultima leva si ebbero 67,000 uomini, all'incirca, assegnati alla fanteria e su questi 27,000 circa di rivedibili. Un buon terzo, dunque, della fanteria non fa che soli dieci mesi di servizio. Se dovesse continuare questo stato di cose, ognuno comprende come, al momento della mobilitazione, noi avremmo un terzo della fanteria che non ha servito che per un tempo assai limitato.

Mi permetto di richiamare su questo fatto tutta l'attenzione dell'onorevole ministro, affinchè veda di studiare il modo (non è questione di bilancio, ma questione di legislazione) onde togliere questo gravissimo inconveniente, il quale ha una ripercussione ancora maggiore, perchè la classe anziana, che resta sotto le armi, viene così molto diminuita, e non bisogna dimenticare che è dalla classe anziana che noi dobbiamo scegliere i graduati e tutti gli specialisti.

La maggiore spesa che si rende necessaria per i provvedimenti sopra accennati, cioè aumento della forza bilanciata, non sarà poi troppo sensibile. D'altra parte, essa rappresenta una necessità che bisogna assolutamente subire, se vogliamo seguire da lontano il movimento di tutta l'Europa. Noi vediamo che in tutti i paesi si inneggia alla pace, non si parla che di pace, mentre poi all'atto pratico tutti si pre-

occupano di aumentare gli armamenti da tutte le parti. Questa è la pura verità.

L'Inghilterra, ad esempio, quest'anno spende 1100 milioni per la marina e 700 milioni per l'esercito. La Francia, pure in quest'anno, spende 900 milioni per l'esercito, ed ha recentemente aumentato il bilancio di 27 milioni. La Germania, tanto per non rimanere indietro, ha aumentato il suo bilancio ordinario di un miliardo, di altri 28 milioni di marchi. L'Austria ha aumentato quest'anno il suo bilancio militare di 43 milioni di corone, di modo che essa viene a spendere 542 milioni di corone. Oltre a ciò è stato recentemente presentato a quel Parlamento un disegno di legge per il servizio biennale, nel quale è contemplato un aumento ordinario sul bilancio comune della guerra di 40 milioni di corone, ed una spesa una volta tanto di 48 milioni di corone, oltre ad un altro aumento ordinario di 20 milioni per la *landwehr* cisleitana. D'altra parte fino ad oggi l'Austria era uno dei paesi che spendevano meno pel suo esercito. Ora tende anche essa a mettersi al livello di tutti gli altri Stati.

Per conseguenza, io ripeto che è assolutamente necessario che noi aumentiamo la nostra forza bilanciata attualmente di 240,000 uomini di almeno altri 25,000 uomini. Si può pensare tutto quello che si vuole intorno al migliore impiego della classi anziane, ma se noi non diamo una solida istruzione ai soldati, che stanno sotto le armi per il servizio biennale, tutte le formazioni che si faranno dopo ne risentiranno.

Una condizione pure necessaria è quella di avere un numero sufficiente di graduati che abbiano a servire più di due anni; ma di questo si parlerà in occasione di un altro disegno di legge, che, credo, sarà presto discusso.

Vorrei poi richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità di procurare terreni per la istruzione delle truppe; più andiamo avanti e più, fortunatamente, l'agricoltura migliora, in tutte le parti d'Italia, ed i terreni, sui quali le truppe possono esercitarsi, diminuiscono. Se non si provvede a fare come in Francia, come in Germania, a prendere cioè almeno in affitto o meglio ad acquistare dei terreni poco fertili, ove far manovrare le truppe, si finirà per spendere molto di più per indennità e per danni arrecati.

Altra grave questione è quella dei fabbricati

militari. Capisco che si tratta di una spesa fortissima e che bisogna procedere a poco a poco; occorre però tenere presente questa necessità, anche perchè, ridotto ormai il tempo di servizio militare, è indispensabile intensificare l'istruzione delle truppe, perciò appunto una parte dell'istruzione si fa nell'interno dei quartieri.

Anche dal punto di vista igienico conviene pensarvi, perchè in parecchie parti d'Italia abbiamo ancora (ho avuto occasione di visitarli con la Commissione d'inchiesta sull'esercito) dei quartieri che lasciano molto a desiderare da questo lato.

La conclusione del mio dire si è che occorre aumentare la spesa per l'esercito; non vi è modo di fare diversamente. Io non sono animato da nessun sentimento di diffidenza o di ostilità per i nostri vicini, sia di destra, sia di sinistra, ma credo che dobbiamo tenerci a livello delle altre Potenze, e sono convinto che il vero modo di garantire la pace è quello di far vedere che siamo in condizioni di difenderci bene. Anzi questo è il vero modo per fare valutare la nostra amicizia e farla desiderare dagli altri. Più ci faremo vedere forti e ben preparati e più saremo stimati e considerati. (*Approvazioni*).

Vorrei rispondere qualche cosa agli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto.

All'onor. Goiran dirò che mi unisco perfettamente a lui nelle savie considerazioni sulla milizia mobile e sulla forza bilanciata. Ma anche qui siamo d'accapo: qualunque ordinamento si voglia pensare per la milizia mobile, per prima cosa bisogna poter istruire bene le classi sotto le armi in tempo ordinario, e perciò mantenere una conveniente forza bilanciata.

La raccomandazione fatta dall'onorevole senatore De Cesare per l'Orfanotrofio militare di Napoli è degna di molta considerazione, ma l'onor. senatore De Cesare l'ha esposta così bene, che io proprio non vi ho nulla da aggiungere.

Sulla questione dei campi di tiro, sollevata dal senatore Cencelli, osservo che si tratta di una vertenza locale alla quale dovrà rispondere l'onor. ministro.

Quanto al senatore Bettoni, che richiama l'attenzione specialmente sul sistema ferroviario nostro verso i confini, dirò che la Commissione d'inchiesta ha accennato le varie linee ferroviarie che sarebbero necessario per il comple-

tamento della nostra rete, onde potere facilmente portare le truppe verso il confine sia orientale che occidentale.

Io spero che in un tempo non lontano si potrà por mano a questi lavori, anzi mi pare che una delle linee a cui accennava la Commissione d'inchiesta (mi sembra la Aulla-Lucca), sia già a buon punto. Così accenno alla linea del Veneto Ostiglia-Legnago-Treviso. Anche questa è necessaria come pure la Sacile-Maniago-Pinzano.

Avrei ancora qualche raccomandazione da fare all'onorevole ministro, ma mi riservo per quando si discuterà il progetto di legge che segue nell'ordine del giorno relativo alla nuova artiglieria da campo. Per ora non ho altro da dire. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'ampia, chiara e precisa relazione dell'onor. senatore Taverna, la cui competenza vi è nota, mi dispensa dall'intrattenervi sulla veste nuova che, come ha detto l'onor. Goiran, ha assunto quest'anno per la prima volta il bilancio della guerra. Egli ha messo in rilievo come il nuovo ordinamento amministrativo dell'esercito, approvato lo scorso anno dal Parlamento, e segnatamente l'abolizione delle masse interne dei corpi, abbiano consentito di dare al bilancio della guerra una struttura più chiara, più semplice e, se volete, anche più sincera. Chiunque anche non versato in materia di bilanci può leggersi facilmente e facilmente comprendere. Questo per quanto riguarda la forma.

Per quanto riguarda la sostanza, l'onor. senatore Taverna ha nella sua relazione dette le ragioni delle maggiori assegnazioni che il bilancio 1911-912, che oggi si discute, presenta in confronto del bilancio dell'esercizio che sta per morire. Egli ha dimostrato, e spero vi avrà convinti, la necessità di queste maggiori spese, di cui alcune son dovute alla ripercussione che sul bilancio hanno leggi già approvate dal Parlamento, e sono quindi spese imprescindibili: altre dipendono dal così detto caro-viveri che fa sentire la sua influenza così sulle istituzioni pubbliche come sulle private, e sulle famiglie, come sull'esercito. Su questa grande famiglia poi fa sentire una influenza veramente

straordinaria quantitativamente: basti ricordare, per darvene un'idea (e dico ricordare, perchè vi ho accennato altra volta) che un solo centesimo di aumento sulla razione viveri, si traduce in una maggiore spesa pel bilancio della guerra di 750,000 lire (*impressione*), calcolate in base a circa 75,000,000 di giornate di presenza corrispondenti alla nostra forza media bilanciata. Ora sta di fatto che, per essere nel vero, la razione pane ha dovuto essere aumentata di due centesimi e mezzo in confronto di quello che era in passato, ed è stata portata da 20 centesimi a 22 centesimi e mezzo nel bilancio che si discute.

La razione viveri che era stata calcolata in base a 41 centesimi nei bilanci passati, è stata portata a 51 centesimi con un aumento di 10 centesimi. Lascio fare a voi il calcolo aritmetico per vedere le conseguenze di questo aumento di 12 centesimi e mezzo nella razione del soldato.

E faccio della maggiore spesa dovuta al maggior costo di tutte le materie prime e della mano d'opera, del maggior costo della paglia, del combustibile, del casermaggio, del vestiario e via via.

L'on. senatore Taverna ha detto ancora di un'altra causa di maggiore spesa, che direi tecnica-organica-militare. Egli si è diffuso abbastanza lungamente (e vi ha accennato anche l'onor. senatore Goiran) sulla forza bilanciata, sulla necessità di intensificare le istruzioni, sul richiamo delle classi in congedo, sull'istruzione delle seconde categorie; conseguenze tutte queste delle ferme brevi, della ferma biennale da noi adottata fin dallo scorso anno.

Ma l'on. senatore Taverna ha pure notato giustamente (e gliene sono grato), come a far fronte a queste maggiori spese abbiano, nelle previsioni di questo bilancio, contribuito non soltanto le maggiori assegnazioni, ma anche le economie; economie calcolate in misura abbastanza notevole, previste cioè in più che quattro milioni, e che io mi sono studiato di apportare, fedele all'impegno assunto davanti al Parlamento, falcidiando in tutti i rami della complessa amministrazione militare. E spero di non accestarti qui, ma di poter salire ancora a maggiori cifre.

Messo in evidenza tutto ciò non credo di doverti intrattenere ulteriormente nè sulla

struttura nè sul contenuto del bilancio nuovo che oggi si discute; probabilmente rischierai di dire molto meno bene di quanto ha così efficacemente esposto l'on. senatore Taverna nella sua relazione; bensì m'indugherò alquanto a rispondere alle osservazioni e alle raccomandazioni che mi furono fatte e dal relatore e da altri onorevoli senatori.

E poichè il campo nel quale ha mietuto l'onorevole senatore Taverna è più vasto, e, si può dire, involge quasi tutta la materia del bilancio, consentite che io dia a lui la preferenza, e che cominci dal rispondere alle sue osservazioni.

Anzitutto ringrazio lui, come ringrazio tutti gli altri senatori che vollero avere parole cortesi al mio indirizzo. Non ho che a confermare quanto in parte hanno già dichiarato essi stessi, che cioè veramente io fui fortunato venendo a questo posto in un momento in cui l'opinione pubblica nazionale si era radicalmente mutata in favore delle spese militari; io naturalmente ne ho approfittato, ma non ho altro merito all'infuori di quello di aver messo nell'opera mia tutta la maggior buona volontà per riuscire.

L'on. Taverna, il quale ha potuto constatare di persona, per l'alto ufficio che ha tenuto di presidente della Commissione di inchiesta per l'esercito, il lavoro assiduo, costante, intelligente compiuto dai nostri ufficiali di artiglieria e del genio nella costruzione e nell'armamento delle nostre opere di difesa, ha avuto delle parole di elogio per questi ufficiali alle quali io mi associo, e delle quali a nome degli ufficiali stessi io lo ringrazio, persuaso, come sono, che essi assolutamente lo meritano.

L'argomento principale svolto dall'onor. Taverna, comune anche coll'onor. Goiran, è quello della forza bilanciata. Il Senato sa che quando io ebbi l'onore di salire a questo posto trovai la forza bilanciata dell'esercito a 205 mila uomini, e che immediatamente, nel primo bilancio discusso, la feci salire a 225 mila uomini assumendo questa cifra come punto di partenza, corrispondente a quello designato dalla minoranza della Commissione d'inchiesta per l'esercito, ma accennando fin d'allora che miravo a salire gradatamente più in alto. Credo di aver provato che non venni meno alle promesse; perchè nell'anno successivo ho portato la forza bilanciata a 230 mila, questo anno è prevista di 240 mila uomini, e spero che in un

avvenire non lontano mi sarà consentito di raggiungere non solo la cifra che la maggioranza della Commissione d'inchiesta designò in 250 mila uomini, ma, se i mezzi me lo consentiranno, di andare anche più oltre. Ricordo che Francia e Germania hanno toccato i 600 mila uomini e che l'Austria si avvia ai 400 mila!

A proposito della forza bilanciata, l'on. senatore Taverna ha accennato alla necessità, strettamente connessa all'entità della forza bilanciata, di diminuire il periodo così detto di forza minima, quel periodo cioè che intercede fra il congedamento della classe anziana e la chiamata alle armi della classe nuova. L'onorevole Taverna sa, e l'ho ripetuto qui, essere da tempo questo lo scopo a cui miro; intanto dichiaro che fino da quest'anno l'ho ridotto semplicemente a zero per la cavalleria e per l'artiglieria a cavallo e da campagna, in quantochè ho già stabilito di chiamare alle armi la nuova classe nel giorno stesso in cui avverrà il congedamento della classe anziana delle armi a cavallo. (*Bene*).

Non altrettanto mi fu possibile di fare per la fanteria, e si comprende, sia per l'influenza grandissima che ciò avrebbe nel bilancio, sia per altre considerazioni, poichè io credo che un breve intervallo fra il congedo della classe anziana e la chiamata della nuova sia utile, piuttosto che dannoso. Invero al termine delle grandi manovre, e del periodo di istruzione intensa, che si svolge nella stagione estiva, ne sussegue un altro, non dico di accasciamento, ma di riposo necessario anche per gli ufficiali, che possono allora fruire di un po' di licenza; è poi il periodo in cui si addivene alla compilazione delle note caratteristiche, in cui si preparano i quadri per l'istruzione delle nuove reclute, in cui si procura di rimettere tutto in ordine, di preparare insomma la casa per i nuovi inquilini che dovranno giungere.

Ammetto una riduzione di tale periodo, ma non consentirei a sopprimerlo.

Quest'anno l'ho già contenuto nei limiti indicati dallo stesso onor. senatore Taverna, il quale disse che in massima non dovrebbe oltrepassare la durata di sei settimane; e questo è precisamente il mio pensiero.

TAVERNA, *relatore*. Io vorrei due settimane.
SPINGARDI, *ministro della guerra*. Aggiunga onor. senatore Taverna, che c'è un'altra ragione

della quale bisogna pur tener conto; in principio di ottobre è il momento in cui avvengono i lavori di campagna, la semina ecc., ed il sottrarre all'agricoltura, ai lavori di campagna tutte queste forze, non è bene quando non si raggiunga poi uno scopo così importante da legittimare qualunque sacrificio. Ma, ripeto, tenuto conto di tutto questo l'onor. Taverna mi trova consenziente nel principio di ridurre al minimo possibile il periodo di forza minima.

Altro importante argomento, nel quale sono consenziente con l'onor. Taverna, è quello dei rivedibili.

L'inconveniente è veramente grave, ed io non nascondo che non so intravedere, per eliminarlo, una soluzione migliore di quella di ritoccare la legge approvata l'anno scorso.

TAVERNA, relatore. Benissimo!

SPINGARDI, ministro della guerra. Quando ai rivedibili, invece di ridurne la ferma ad un anno, sarà applicata quella di due anni, l'inconveniente cesserà radicalmente.

Non così posso interamente associarmi (mi associo col desiderio, ma non coi fatti) all'onorevole Taverna per ciò che riguarda i campi di manovra.

So benissimo che in Francia, in Germania, in Austria si hanno terreni demaniali appositamente destinati alle manovre delle truppe. Ma al giorno d'oggi con la coltivazione intensiva che va ostendendosi in tutti i terreni, l'acquistare questi campi, che noi disgraziatamente non abbiamo, richiederebbe una spesa enorme, certamente incompatibile con le esigenze dei nostri bilanci.

TAVERNA, relatore. S' incominci a fare qualche cosa.

SPINGARDI, ministro della guerra. Ho cominciato, onor. Taverna, e fin da quest'anno. Ho tentato un esperimento: ho dato incarico a due corpi d'armata di cercare nell'interno del loro territorio qualche estensione di terreno atta alle manovre per le truppe e di prenderlo in affitto; vedremo quale ne sarà il risultato.

Ad un altro corpo d'armata ho fatto un maggiore stanziamento di fondi per pagare i danni che deriveranno alla proprietà privata dalle manovre; vedremo quali dei due sistemi risulterà migliore.

TAVERNA, relatore. In ogni modo bisogna provvedere.

SPINGARDI, ministro della guerra. Finalmente l'ultimo argomento toccato dal senatore Taverna è quella dei fabbricati militari.

Sta di fatto che la Commissione parlamentare di inchiesta, la quale non si è limitata a studiare al tavolo, ma ha creduto conveniente di percorrere una grande parte dei nostri presidi militari, ha constatato come in massima le nostre caserme non rispondono alle esigenze, non soltanto militari, ma anche igieniche, e direi quasi di decoro.

Spesso si tratta di conventi più o meno bene raffazzonati e che importano spese considerevoli di manutenzione. Si è già cominciato a provvedere per i centri più importanti come Torino, Roma, Milano, dove le caserme, costruite appositamente, rispondono ora ad ogni maggiore esigenza. Ma molte ancora rimangono da riattare, moltissime da costruire, specialmente in conseguenza del nuovo ordinamento dato alla artiglieria da campagna su trentasei anzichè su ventiquattro reggimenti, ed anche in conseguenza degli aumentati reggimenti di cavalleria nella pianura friulana. È tutto un complesso di costruzioni cui è necessario provvedere; io non vorrei spaventare il Senato, ma ritengo di avere calcolato bene prevedendo che la spesa relativa ammonterebbe a non meno di una sessantina di milioni.

Sto però studiando una combinazione - non so con quale risultato, ma mi lusingo favorevole - combinazione per la quale, vedrei di farmi anticipare dalla Cassa depositi e prestiti la somma occorrente per potere procedere immediatamente alla costruzione di queste nuove caserme. (*Approvazioni*).

E di queste costruzioni incaricherei (non per scemata fiducia nei nostri ufficiali del Genio, dei quali ha detto così bene e così giustamente l'onor. Taverna, ma perchè effettivamente questi sono ora distratti da molteplici ed importantissime occupazioni inerenti alla difesa del paese) incaricherei delle società o delle imprese private, naturalmente col voluto controllo da parte dell'autorità militare. (*Approvazioni*).

Credo che, avviandoci per questa strada, assai probabilmente risolveremo in minor tempo e nel modo migliore ed il più economicamente

possibile questo complesso problema al quale così lucidamente ha accennato l'onor. senatore Taverna. (*Approvazioni*).

L'onor. senatore Goiran, oltre alla questione della forza bilanciata, ha trattato quella della milizia mobile.

Egli sa perfettamente quale è il mio pensiero a questo proposito, perchè molte idee abbiamo avuto occasione di scambiare, e non da oggi soltanto.

Convengo in massima in quanto egli ha detto ed intendo di avviarmi verso la soluzione da lui indicata; ma non immediatamente, inquantochè ciò non è ancora consentito dalla nostra forza disponibile.

Il senatore Goiran sa perfettamente come non è che da due anni che abbiamo, per così dire, la pleora dei contingenti, e che siamo saliti dal contingente di 70 a 72 mila uomini, qual'era una volta ai 126,000 e ai 136,000 uomini, come li abbiamo avuti quest'anno.

Quando, a rotazione compiuta, le classi in congedo avranno acquistato questa maggior forza sarà più facile il venire alla soluzione da lui accennata, e alla creazione dei quarti battaglioni.

Il senatore Goiran ha formulato a questo riguardo un ordine del giorno, ma io lo pregerei di non insistervi dopo le dichiarazioni da me fatte.

Posso solo accettare il suo ordine del giorno come una semplice raccomandazione, e garantisco che ad attuarlo io attenderò colla massima buona volontà.

L'onorevole De Cesare, al quale mi duole di non poter rispondere con quell'arto che egli si attende da me, perchè non interamente a conoscenza della questione e privo quindi di elementi precisi, posso dire soltanto che avrò a cuore l'Orfanotrofio di Napoli. Egli stesso ha notato come l'avervi destinato a capo un illustre generale dell'esercito, un uomo di ferma volontà, è già un indizio dell'interessamento mio per questa nobile istituzione.

E posso assicurarvi che terrò conto delle sue raccomandazioni e delle sue proposte e cironderò quell'Istituto della maggior benevolenza e della maggiore simpatia.

L'onor. Cencelli, me lo permetta, è partito da criteri e dati di fatto forse non interamente

esatti nella sua critica a riguardo dei poligoni di tiro a segno.

L'abbandono del poligono a Tor di Quinto, usufruito quasi esclusivamente dalla Società di tiro a segno nazionale di Roma, fu imposto da necessità di sicurezza. Ormai non era più possibile sparare in quel poligono, senza che venissero reclami all'Amministrazione militare per proiettili usciti dal recinto del bersaglio o che minacciavano la vita dei passanti per una strada vicina al poligono stesso.

È inutile che io mi diffonda in particolari tecnici. Ormai è cosa nota che mentre possiamo perfettamente disciplinare il tiro di lancio, non possiamo fare altrettanto pel rimbalzo dei proiettili, il quale è assolutamente indisciplinabile. Non è possibile stabilire la teoria dei rimbalzi che percorrono spesso strade incredibili. Accennerò ad un fatto caratteristico.

In un'esercitazione di tiro un battaglione, in quel di Cuneo, sparava contro una collina altissima a 2000 metri di distanza. Un proiettile corto non raggiunge il bersaglio, rimbalza, scavalca la collina e va ad uccidere, a più di 2000 metri di distanza, una bambina che si trastullava dinanzi ad una casa di campagna. Sembra perfino incredibile!

A questo inconveniente si è ormai rimediato mediante la cartuccia a pallottola frangibile, la quale appena urta contro un ostacolo duro si infrange e perde ogni velocità iniziale.

Abbandonato il poligono di Tor di Quinto, venne scelta la Farnesina a sede del nuovo campo di tiro per servire così per la Società di tiro a segno nazionale di Roma, come per l'esercito, come anche per lo svolgimento delle gare generali di tiro, le quali per regolamento si fanno ogni quattro anni. Quest'anno appunto fu la prima volta che dette gare internazionali si svolsero al nuovo poligono della Farnesina. Negli anni passati e nelle gare precedenti si soleva sparare ugualmente alla Farnesina, ma si improvvisavano tutti i fabbricati necessari con baracche in legno, facendo una spesa da 250 a 300 mila lire interamente scuitata, giacchè, finite le gare, queste baracche si dovevano distruggere, per ricostruirle poi in occasione di nuove gare.

Per evitare tutti questi inconvenienti si è costruito il campo di tiro della Farnesina, il quale, come ho detto, dovrebbe servire così

F. W. G. / 272

per la Società di tiro a segno come per l'esercito (giacchè anche il locale campo dell'Acquacetosa è esso pure pericoloso), come per le gare internazionali di tiro.

Per poter provvedere a queste gare occorre avere una quantità straordinaria di linee di tiro. Mi pare che quest'anno, se non erro, siamo arrivati circa a 200.

PEDOTTI. No, a 163.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ma se si tien conto del tiro ridotto con la carabina Flobert e di quello con la pistola, in complesso si arriva a più di 200 linee di tiro. E, siccome questa volta non si sparava con pallottole frangibili, era necessario premunirsi, ed avvertire tutti gli abitanti delle case appostate sui pendii dei monti circostanti alla Farnesina di non esporsi a sicuro danno. E questi abitanti insieme con l'avvertimento ricevettero l'assicurazione d'un equo compenso, per l'assegnazione del quale già provvede apposita Commissione.

Ma circostanze simili si verificheranno ogni quattro anni soltanto, se si manterranno le gare internazionali di tiro a segno. Come poligono ordinario, la Farnesina si trasformerà completamente. Si metteranno i diaframmi, le quinte e le traverse, e si adotterà la pallottola frangibile di guisa che non vi sarà assolutamente più alcun pericolo. Così almeno assicurano i tecnici ai quali io debbo necessariamente rimettermi.

Finalmente l'onor. Bettoni ha richiamato l'attenzione del Senato sopra una grave questione, quella delle ferrovie, chiamamole così, di carattere militare. Mentre ha riconosciuto che per ciò che riguarda la difesa diretta del paese, le fortificazioni e i lavori procedono con quella intensità e regolarità che era stata preveduta, così da dar sicuro affidamento che nel limite di tempo prestabilito avremo compiuto la nostra sistemazione difensiva della frontiera orientale, il senatore Bettoni dice che non altrettanto avviene per ciò che riguarda le ferrovie militari.

Non credo sia il caso di far confronti tra la potenzialità logistica delle nostre scarse ferrovie e quelle di una potenza vicina. Evidentemente siamo in uno stato di inferiorità schiacciante.

Ma io ho già avuto occasione di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, e lo confermo qui, che l'autorità militare ha compiuto il suo dovere; essa ha designato quali, a suo modo di

vedere, nell'interesse militare, dovevano essere le nuove linee da costruirsi; ha sovra tutte le altre caldeggiata la costruzione della Ostiglia-Treviso, con tracciato indipendente, indispensabile per accelerare in sufficiente misura la nostra adunata verso quella frontiera, alla quale dalla pianura veronese fanno ora capo due linee soltanto. E per quanto riguarda questa linea, siamo entrati, si può dire, non solo nel periodo risolutivo, ma nel periodo esecutivo, perchè fin da ora si stanno eseguendo i rilievi e gli studi per il calcolo estimativo della spesa. Compiuto questo lavoro, e sarà mia cura di sollecitare il collega dei lavori pubblici, si presenterà il relativo disegno di legge e si porrà mano effettivamente alla costruzione.

Ancora un argomento simpatico ha trattato l'onorevole senatore Bettoni, quello dei volontari ciclisti automobilisti, dei quali egli è tanta parte. L'onorevole senatore Bettoni sa che l'aumento dei volontari ciclisti automobilisti è nel mio pensiero, e che ho avuto l'onore di presentare al Parlamento, fin dai primi tempi in cui venni a questo posto, un disegno di legge intorno ai corpi volontari italiani.

È vero bensì che quest'anno lo stanziamento in bilancio per questi volontari non è stato aumentato, poichè esso è solamente di 150 mila lire come negli anni precedenti.

Ma l'onorevole Bettoni sa quanto interesse e quanta buona volontà il ministro della guerra ha posto perchè anche in quest'anno, con quello stremato bilancio, le esercitazioni degli V. C. A. avessero il maggior sviluppo possibile. E ne abbiamo avuto una prova a Roma dove si è svolta una interessantissima manovra fra i volontari qui convenuti in occasione della nostra festa cinquantenaria.

Io assicuro l'onor. Bettoni che lo stesso interessamento porterò per l'avvenire, che quelle 150 mila lire non saranno le colonne d'Ercole, e che se sulle disponibilità del mio bilancio mi sarà possibile fare assegnamento su qualche somma maggiore sarò ben lieto di dare a questi volontari tutto il mio appoggio anche finanziario. E mi pare di non aver altro da aggiungere.

Non a voi, onorevoli senatori, è d'uopo che io dia altre ragioni per dimostrarvi come questo bilancio, la cui approvazione io attendo da voi, sia l'indice sicuro di un continuo, costante, pro-

gressivo sviluppo della complessa e vasta opera di restaurazione militare alla quale attendo con la massima alacrità, con costanza di indirizzo e fermezza di propositi, appoggiandomi all'illuminato consiglio di molti di voi che mi furono maestri, appoggiandomi a quei sentimenti di profondo patriottismo di cui Parlamento e Paese hanno dato continua e non dubbia manifestazione. (*Bravo! — Vive approvazioni.*)

PRESIDENTE. Il senatore Goiran mantiene il suo ordine del giorno?

GOIRAN. Io ben volentieri avrei aderito al desiderio del ministro della guerra, ritirando l'ordine del giorno, se la questione della milizia mobile non fosse di tale gravità che io, non insistendo, crederei di venir meno ai miei doveri di generale e di senatore. Io auguro alla nave del Ministero vita lunga, auguro che essa possa soverchiare i marosi del monopolio delle assicurazioni e della legge elettorale, ma i Ministeri passano, altri ministri possono non voler conservare quella tradizione. Mi pare che una manifestazione del Senato la quale affermi le idee che ho manifestato, possa servire ad una futura Amministrazione per perseverare in un ordine di idee che io credo necessario alla saldezza del nostro esercito. Perciò, ripeto, io mantengo l'ordine del giorno, Se il Senato mi sarà contrario, io mi rassegnerò certamente, ma me ne dorrà e per il paese, e per l'esercito e per il Governo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno del senatore Goiran:

« Il Senato:

« Convinto della necessità di dare maggior consistenza ai corpi di fanteria dell'esercito, persuaso dello scarso valore che avrebbero in guerra i corpi di fanteria di milizia mobile qualora l'ordinamento della medesima venisse conservato quale è, invita il ministro della guerra a presentare al Parlamento i provvedimenti legislativi necessari:

« 1° Per ampliare i quadri, massime di fanteria, dell'esercito permanente, abolendo la distinzione tra esercito permanente e milizia mobile e ciò mediante la costituzione dei reggimenti di fanteria su quattro battaglioni;

« 2° Per aumentare la forza bilanciata di tanto, di quanto occorre per portare la forza di pace della compagnia a 100 uomini almeno, non tenendo conto, si intende, nè della seconda

categoria, nè della parte esuberante del contingente di prima categoria ».

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

Chi lo appoggia si alzi.

(È appoggiato).

Presentazione di relazioni.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castro Reale, Siampero Patti, S. Angelo di Brolo, S. Teresa di Riva, Francavilla ed altri;

Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellammare di Stabia;

Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone Boiano, Capracotta e Palata.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Di Brazzà della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dalla guerra per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del bilancio della guerra.

TAVERNA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, *relatore*. Come materia di studio, l'ordine del giorno del senatore Goiran è meritevole della massima attenzione; ma bisogna considerare e studiare profondamente le condizioni nostre attuali, per vedere se in questo momento sarebbe possibile di procedere ad un aumento dei quadri così considerevole come in quest'ordine del giorno si propone, visto che i quadri che abbiamo ora sono scarsi di forza e di graduati.

Ripeto che, come materia di studio, è certamente raccomandabile, ma oltre a questo oggi l'Ufficio centrale non può impegnarsi.

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Io non ho indicato un limite di tempo per la presentazione dei provvedimenti legislativi del caso: il ministro della guerra è padrone di prendersi il tempo che è necessario. Io ricordo che l'on. Presidente del Consiglio ha perfino concesso al ministro Spingardi una riduzione di ferma per i carabinieri che aveva così violentemente negato al ministro Viganò, e non vorrà negare la sua adesione all'ordine del giorno.

Voce. Non è vero.

GOIRAN. Io insisto nel mio ordine del giorno, perchè ad esso si dia esecuzione quando sarà possibile, e poichè il ministro della guerra è in quell'ordine di idee relativamente alla forza bilanciata ed alla milizia mobile, non vedo perchè non debba accettare quest'ordine del giorno.

Se il Senato non l'approverà io sarò rassegnato, ma credo che approvandolo il Senato farebbe opera patriottica.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Pregherei l'onorevole senatore Goiran a non obbligare il Senato a venire ad una votazione formale sulla sua proposta. Le dichiarazioni del ministro della guerra ne hanno riconosciuta tutta la gravità o tutta l'importanza; in massima hanno ammesso, come anche lo reputo (il che è ausilio minimo), l'urgenza di provvedere al completo e sollecito funzionamento della milizia mobile. Elevare questo, direi quasi, a questione politica, potrebbe avere per risultato di produrre un voto contrario, che non sarebbe certo l'espressione nemmeno delle intenzioni del Senato.

Supplico quindi il senatore Goiran a non insistere, e a prendere atto dell'impegno preso dal ministro. Torneremo in seguito, e fra breve su questa importante questione. (*Approvazioni*).

GOIRAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Non mi posso accontentare di questo. Qui si tratta per l'esercito di essere o non essere. Questa è la vera questione, perchè i nostri dodici corpi di armata permanenti sono insufficienti a difendere lo Stato, qualunque sia la frontiera che potesse essere minacciata; si deve quindi fare assegnamento sulle unità di milizia mobile che si pretende di potere improvvisare, e di potere subito, dopo poche set-

timane, condurre al fuoco; è una grandissima illusione che va tolta al paese. Questa è la mia profonda convinzione; il ministro è nel medesimo ordine d'idee, perchè ne fa una questione politica? Dica che accetta la raccomandazione e che prenderà tempo, ed il Senato si pronuncerà come crede. Se il Senato mi condannerà me ne rincrescerà, ma io ho la coscienza di avere compiuto il mio dovere.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Il senatore Goiran conosce perfettamente quali sono le mie idee intorno a questo importantissimo argomento. Però, nel momento attuale, date le dichiarazioni così esplicite, così chiare del ministro, dichiarazioni che io credo possano e debbano impegnare chiunque gli succederà a quel posto...

GOIRAN. Questo è il dubbio.

PEDOTTI. Tenuto conto, che sebbene nell'ordine del giorno del senatore Goiran non si fissi un limite di tempo, si fa però al ministro come un'imposizione di presentare i provvedimenti per aumentare i quadri della fanteria, per aumentare la forza bilanciata, dentro brevi termini; considerato tutto questo, io debbo associarmi al senatore Maurigi per pregarlo a non volere insistere nel provocare un voto, che molti di noi darebbero con vivo rincrescimento. (*Approvazioni*).

Lasciamo impregliudicata questa questione. È una questione assai importante e seria. Il Senato la intende in tutta la sua altezza e in tutta la sua gravità; ed in un qualunque momento, o più opportuno momento, il Senato non verrà meno, occorrendo, al suo dovere di richiamare esso l'attenzione del Governo sopra questo importantissimo argomento della forza nostra di guerra, ed allora io augurerai, anzi auguro fin d'ora, che ci sia ancora l'onore Spingardi per provvedere. Qualunque ministro però fosse a quel posto, non potrà, magari prossimamente, non essere richiamato dall'autorità del Senato a provvedere anche immediatamente. Oggi come oggi, io intendo le ragioni per le quali il ministro non può impegnarsi nell'accettare un simile ordine del giorno.

Ripeto quindi a mia volta la preghiera al collega ed amico senatore Goiran di non volere insistere a provocare un voto sopra questo suo ordine del giorno.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1911

GOIRAN. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Non voglio dispiacere al Senato. Il mio scopo era di far sì che il ministro lasciasse quella fabbricazione di nuclei di milizia mobile che sono bolle di sapone. Egli sa che senza aumento di spesa, qualora avesse introdotto nella legge sull'ordinamento l'articolo necessario, avrebbe potuto costituire i quarti battaglioni, perchè gli uomini di truppa vi sono e gli ufficiali li ha, sono i quadri che dovrebbero servire poi per la milizia mobile. Su questo avrei voluto provocare dal ministro una dichiarazione esplicita, che mi assicurasse che introdurrà nella legge un articolo per sostituire ai nuclei inutili di milizia mobile, che sono contemplati in quel progetto, i quarti battaglioni. Ma mi basta di avere richiamato l'attenzione del Senato su questa questione, e di avere richiamato l'attenzione del ministro. Io desidererei che ne facesse parola anche col Presidente del Consiglio, perchè sono questioni che interessano tanto il ministro della guerra, come il Presidente del Consiglio, come il ministro degli esteri; e dovrebbero essere trattate con tutta quella serietà e solennità che l'interesse della difesa del Paese esige. Ma, ripeto, per non dispiacere al Senato, ritiro l'ordine del giorno. *(Benissimo)*.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho chiesto la parola per ringraziare l'onor. ministro delle buone intenzioni che mi ha manifestato. È vero che di buone intenzioni è anche lastricata... la strada dell'inferno. Io resterò però del mio modesto parere che queste buone intenzioni, per quanto siano profonde e radicate nell'animo del ministro, non avranno mai effetto se non si farà quanto si deve. A spese straordinarie non si può far fronte che con dei mezzi straordinari. Finchè il Governo non si metterà su quella via, non farà mai quello che fanno gli altri paesi, vale a dire di armarsi in modo efficace per la difesa del paese stesso e per l'efficace espansione dei commerci e delle industrie che devono formare la fonte della nostra esportazione. Senza l'attuazione di questo principio, pensiamo pure a vivere giorno per giorno, ma non pensiamo di fare la grande nazione come pretendiamo di essere. *(Bene)*.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede ora alla discussione dei capitoli che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale centrale (Spese fisse)	2,170,600	»
2	Ministero - Personale centrale - Indennità di residenza in Roma . .	190,000	»
3	Ministero - Personale comandato (Spese fisse)	689,750	»
4	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti.	14,200	»
5	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale	74,400	»
6	Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza . . .	98,000	»
7	Spese postali	4,000	»
8	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata	60,000	»
9	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali	95,000	»
10	Spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre.	76,100	»
11	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (Spesa d'ordine)	10,000	»
12	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	20,000	»
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
14	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio.	25,500	»
15	Sussidi ad ex-militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio) ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'Amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sussidi a sottufficiali rifo-		
	<i>Da riportarsi . . .</i>	3,527,550	»

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	3,527,550 »
	mati con meno di sei anni di servizio - Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie	198,000 »
16	Spese casuali	48,000 »
17	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica	43,000 »
18	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	39,900 »
		3,856,450 »
	Debito vitalizio.	
19	Rimborso al Ministero del tesoro delle spese relative alle pensioni ordinarie	38,746,900 »
20	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	49,000 »
		38,795,900 »
	Spese per l'esercito.	
21	Stati maggiori (Assegni fissi)	3,300,800 »
22	Ufficiali di vario-grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi)	243,900 »
23	Corpi di fanteria: Ufficiali (Assegni fissi)	25,156,200 »
24	Distretti di reclutamento: Ufficiali (Assegni fissi)	1,595,500 »
25	Corpi di fanteria: Truppa (Assegni fissi)	12,681,700 »
26	Corpi di cavalleria: Ufficiali (Assegni fissi)	3,817,500 »
27	Corpi di cavalleria: Truppa (Assegni fissi)	2,228,000 »
28	Corpi e servizi di artiglieria: Ufficiali (Assegni fissi)	7,889,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	56,912,900 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1911

		<i>Riparto</i>	56,912,900 »
29	Corpi e servizi di artiglieria: Truppa (Assegni fissi)		3,967,750 »
30	Corpi e servizi del genio: Ufficiali (Assegni fissi)		2,434,400 »
31	Corpi e servizi del genio: Truppa (Assegni fissi)		974,900 »
32	Carabinieri reali - (Assegni fissi)		27,277,515 »
33	Carabinieri reali - Indennità eventuali.		2,108,530 »
34	Carabinieri reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (Spese fisse) . .		57,195 »
35	Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi)		247,100 »
36	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi)		4,877,500 »
37	Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità (Assegni fissi)		395,400 »
38	Corpo di commissariato e d'amministrazione: Ufficiali (Assegni fissi) .		4,032,400 »
39	Compagnie di sussistenza: Truppa (Assegni fissi)		383,000 »
40	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti		644,800 »
41	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: Uomini di truppa (Assegni fissi)		299,900 »
42	Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi)		2,355,000 »
43	Compagnie di disciplina o stabilimenti militari di pena (Assegni fissi)		320,478.75
44	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse)		1,650,600 »
45	Personale della giustizia militare (Assegni fissi)		326,100 »
46	Personale dell'Istituto geografico militare (Assegni fissi)		359,600 »
47	Personali civili tecnici di artiglieria e del genio (Assegni fissi) . .		2,199,400 »
48	Applicati delle Amministrazioni dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Assegni fissi)		5,344,300 »
49	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		136,200 »
		<i>Da riportarsi</i>	117,313,968.75

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	117,313,968.75
50	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 33) . . .	11,341,000 »
51	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 33)	2,158,600 »
52	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, conteggiata al capitolo n. 33)	315,400 »
53	Promi e soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32)	1,895,500 »
54	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari	1,560,500 »
55	Materiale sanitario	1,823,100 »
56	Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali	1,052,500 »
57	Spese d'esercizio per l'istituto geografico militare	190,000 »
58	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari	6,083,700 »
59	Allestimento degli stampati per i corpi del regio esercito ed altre spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare . .	350,000 »
60	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	24,981,000 »
61	Pane alle truppe,	15,364,200 »
62	Viveri alle truppe	34,831,000 »
63	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito	30,269,000 »
64	Casermaggio e combustibile per le truppe	5,784,300 »
65	Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali	431,000 »
66	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	6,748,900 »
67	Materiali o stabilimenti d'artiglieria	11,731,100 »
68	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del genio militare	9,205,000 »
69	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	283,429,768.75

	<i>Riporto</i> . . .	283,429,768.75
	e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	2,490,000 »
70	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua - Assegno in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa	1,850,000 »
71	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	22,000 »
72	Spese per l'ordine militare di Savoia o per altri ordini cavallereschi (Spese fisse)	39,500 »
73	Sussidi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito	10,000 »
74	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	594,000 »
75	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, numero 511)	<i>per memoria</i>
76	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine)	1,181.25
77	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	850,000 »
78	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti	150,000 »
79	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.	800,000 »
80	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000 »
81	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito	3,412,400 »
		293,698,850 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
82	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	»

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 GIUGNO 1911

	<i>Riporto . . .</i>	»
83	Personale civile tecnico di artiglieria e genio fuori ruolo (Assegni fissi)	211,250 »
		211,250 »
	Spese per l'esercito.	
84	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie o trasporti relativi (Spesa ripartita)	1,250,000 »
85	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	6,250,000 »
86	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	14,938,350 »
87	Materiale pel reggimento ferrovieri o relative spese di trasporto (Spesa ripartita)	150,000 »
88	Acquisto di quadrupedi per le artiglierie, per la cavalleria e per le mitragliatrici o relative spese di trasporto (Spesa ripartita) . . .	2,000,000 »
		24,588,350 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
89	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	938,400 »
90	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	100,000 »
91	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	8,956,000 »
92	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	9,956,000 »
93	Fortificazioni di Roma e spesa di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
94	Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese pel tiro preparato (Spesa ripartita)	8,000,000 »
		27,950,400 »

Spese per costruzioni varie per usi militari.		
95	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra; impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Spesa ripartita)	5,950,000 »
96	Somma dovuta al comune di Torino pel prezzo dell' area e per la spesa di costruzione dell' edificio ad uso della scuola di guerra (Legge 21 luglio 1907, n. 581) (Quarta ed ultima rata).	265,000 »
97	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città.	<i>per memoria</i>
98	Riparazione, costruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina o Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (Legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 51) (Spesa ripartita - Seconda ed ultima rata) . . .	750,000 »
99	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (Legge 9 febbraio 1911, n. 85) (Spesa ripartita - Seconda ed ultima rata) . .	125,000 »
		7,090,000 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Accensione di crediti.		
100	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	1,600,000 »
Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro. .		
101	Rimborso al Tesoro delle somme avute in anticipazione per spese straordinario militari ai sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, numero 404	<i>per memoria</i>
		1,600,000 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
102	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	7,374,757.20

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	3,856,450 »
Debito vitalizio	38,795,900 »
Spese per l'esercito	293,698,850 »
<hr/>	
Totale della categoria I della parte ordinaria . . .	336,351,200 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	211,250 »
Spese per l'esercito	24,588,350 »
Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	27,950,400 »
Spese per costruzioni varie per usi militari	7,090,000 »
<hr/>	
Totale della categoria I della parte straordinaria . . .	59,840,000 »

<i>CATEGORIA III — Movimento di capitali.</i>	
Accensione di crediti	1,600,000 »
Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro	»
Totale della categoria III (Movimento di capitali)	1,600,000 »
Parte straordinaria	61,440,000 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	397,791,200 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>7,374,757.20</i>
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	396,191,200 »
Categoria III — Movimento di capitali	1,600,000 »
Totale spese reali	397,791,200 »
Categoria IV. — Partite di giro	7,374,757.20
Totale generale	405,165,957.20

Elenco degli immobili militari da alienarsi in aggiunta a quelli già segnalati coi precedenti bilanci.

(Art. 6 della legge 5 maggio 1901, n. 151).

Piazza o luogo	Indicazione dell'immobile da alienarsi
Bologna	Terreni della polveriera S. Vittore.
Cecina	Immobili costituenti il poligono.
Verona	Relitti di terreni dipendenti dalle fortificazioni e fiancheggianti le strade militari.
Alessandria	Area presso il Corso Lamarmora.
Perrero (Provincia di Torino)	Terreni in regione Ribbe con uso perpetuo di sorgiva d'acqua.
Chioggia	Terreno presso il forte Brondolo.
Capri.	Campo Prisco.
Belluno	Tratto di terreno presso la Caserma Fantuzzi.
Venezia.	Fabbricato denominato S. Eustacchio « Ex granaio della Repubblica ».
Gaeta	Terreni demaniali in contrada Quattro Orti.
Firenze	Fabbricato dell'Uccello (panificio militare).
Cremona	Piazza d'armi interna.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1911-12 a favore dei quali possono essere fatti i prelevamenti dal fondo a disposizione.

(Articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

- Cap. n. 21. Stati maggiori (Assegni fissi).
- 22. Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero o per altri servizi in genere (Assegni fissi).
 - 23. Corpi di fanteria - Ufficiali (Assegni fissi).
 - 24. Distretti di reclutamento - Ufficiali (Assegni fissi).
 - 25. Corpi di fanteria - Truppa (Assegni fissi).
 - 26. Corpi di cavalleria - Ufficiali (Assegni fissi).
 - 27. Corpi di cavalleria - Truppa (Assegni fissi).
 - 28. Corpi e servizi di artiglieria - Ufficiali (Assegni fissi).
 - 29. Corpi e servizi di artiglieria - Truppa (Assegni fissi).
 - 30. Corpi e servizi del genio - Ufficiali (Assegni fissi).
 - 31. Corpi e servizi del genio - Truppa (Assegni fissi).
 - 35. Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi).
 - 36. Corpo e servizio sanitario - Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi).
 - 37. Corpo e servizio sanitario - Uomini di truppa delle compagnie di sanità (Assegni fissi).
 - 38. Corpo di Commissariato e d'amministrazione - Ufficiali (Assegni fissi).
 - 39. Compagnie di sussistenza - Truppa (Assegni fissi).
 - 40. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti.
 - 41. Chiamate di classi dal congedo per istruzione - Uomini di truppa (Assegni fissi).
 - 42. Scuole militari - Spese per il personale (Assegni fissi).
 - 43. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi).
 - 44. Assegni ad ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse).
 - 50. Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 33).
 - 51. Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 33).
 - 52. Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali conteggiata al capitolo n. 33).
 - 53. Premi e soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 32).
 - 54. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari.
 - 56. Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali.
 - 58. Spese generali dei corpi, istituti o stabilimenti militari.

Cap. n. 60. Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune.
Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere.

- 61. Pane alle truppe.
- 62. Viveri alle truppe.
- 63. Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.
- 64. Casermaggio e combustibile per le truppe.
- 65. Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi per trasferte ed incarichi speciali.
- 66. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli.
- 75. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo e negligenza di agenti dell'Amministrazione (Legge 17 luglio 1910, n. 511).

PRESIDENTE. Rileggerò ora gli articoli coi quali si approvano questi stanziamenti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

La somma da anticiparsi, in conto corrente dal Ministero del tesoro a quello della guerra, a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio 1911-12, in lire 10,000,000.

(Approvato).

Art. 3.

All'inizio di ciascun esercizio finanziario il ministro del tesoro provvede con suo decreto a diminuire i capitoli delle spese straordinarie militari a favore dei quali nell'ultimo esercizio scaduto siano state autorizzate anticipazioni ai sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404, delle somme anticipate e ad iscrivere il loro importo allo speciale capitolo istituito nella categoria « Movimento di capitali », a titolo di rimborso al tesoro delle somme avute in anticipazione.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate le sottoindicate modificazioni, a decorrere dal 1° luglio 1911, agli organici degli ufficiali e della truppa dei carabinieri reali:

In aumento, due capitani ed un sottotenente; tre marescialli d'alloggio ordinari, due brigadieri, un vice-brigadiere e due appuntati a piedi; un maresciallo d'alloggio maggiore e due carabinieri a cavallo.

In diminuzione, un brigadiere musicante.

La relativa spesa sarà sostenuta con le somme stanziare sul capitolo 32: « Carabinieri reali - Assegni fissi ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Commissione di finanze della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Baccelli, Badini Confalonieri, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Boncompagni-Ludovisi, Bruno.

Cadolini, Camerano, Carafa, Caruso, Casana, Cefaly, Cencelli, Chiesa, Chironi, Colleoni, Castiglioni.

D'Alife, Dallolio, De Cesare, De Cupis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Fano, Filomusi Guelfi, Finali, Flocca, Fiore, Fortunato, Frascara.

Gabba, Garofalo, Gherardini, Giordano Apostoli, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio.

Lanciani, Levi Civita, Lucca, Luciani, Lustig.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Marinuzzi, Mariotti Filippo, Martinez, Martuscelli, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Melodia, Monteverde, Morra.

Paganini, Pagano, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponzio Vaglia, Pullè.

Riolo, Ruffo.

Salvarezza, Sani, San Martino Enrico, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Sinibaldi, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Taiani, Tarditi, Tassi, Taverna, Tommasini, Torrigiani Luigi, Tecchio.

Vacca, Vittorelli, Volterra.

Discussione del disegno di legge: « Sostituzione delle batterie campali da 75-A ad affusto rigido » (N. 586).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sostituzione delle batterie campali da 75-A ad affusto rigido ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, segretario, legge:
(V. Stampato N.º 586).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TAVERNA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA, relatore. Ho domandato la parola unicamente per rivolgere una calda raccomandazione all'onor. ministro.

Sta bene che se saranno concesse le somme stabilite in questo disegno di legge, si potrà immediatamente procedere alla maggior parte dei lavori indicati, e cioè alla sostituzione del carreggio e del munizionamento per le nuove batterie. Qualunque sia per essere la decisione che si prenderà sul nuovo modello, il carreggio e il munizionamento sarà lo stesso. È necessario però che si addivenga una buona volta ad una risoluzione definitiva, circa il nuovo tipo di cannone.

Ora, dalle dichiarazioni e dalle relazioni dell'onor. ministro risulta che si sta preparando un ultimo esperimento, in seguito al quale è sperabile che i signori tecnici verranno ad una decisione; ma, con tutto il rispetto verso l'autorità tecnica, si sa che questi signori tecnici non sempre trovano modo di mettersi d'accordo. Ognuno ha la sua opinione, e purtroppo abbiamo visto quanti ritardi ci sono stati nello adottare il nostro materiale di artiglieria attuale.

Rivolgo perciò una calda preghiera all'onorevole ministro perchè, se questo periodo di esperimento si prolungasse al di là di quello che è assolutamente necessario, egli intervenga con la sua autorità e faccia una buona volta decidere in modo definitivo i signori tecnici, ricordando loro che il meglio è nemico del bene. (*Approvazioni*).

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, ministro della guerra. Assicuro l'onorevole senatore Taverna che ciò che egli ha detto corrisponde perfettamente al pensiero del ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

In aggiunta alle somme autorizzate dall'articolo 2 della legge 5 luglio 1908, n. 361, del

l'articolo 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, e dall'articolo unico della legge 26 dicembre 1909, n. 780, è approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 50 milioni da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra: per lire 15 milioni in ciascuno dei due esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914, e per lire 20 milioni nell'esercizio 1914-915, al capitolo relativo alla « Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita) » per provvedere alla sostituzione delle batterie campali da 75 A, ad affusto rigido.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa straordinaria di cui all'articolo precedente sono estese le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404.

(Approvato).

Art. 3.

I fondi accordati con la presente legge dovranno dall'Amministrazione militare essere impiegati esclusivamente per la sostituzione delle batterie di cui all'articolo 1; e pertanto essi verranno iscritti in bilancio in un articolo separato.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza:

Senatori votanti	103
Favorevoli	85
Contrari	18

Il Senato approva.

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno:

Senatori votanti	103
Favorevoli	81
Contrari	22

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	103
Favorevoli	85
Contrari	18

Il Senato approva.

Per dichiarare monumento nazionale la casa che ospitò Carlo Pisacane in Genova, la banchina Cammarelle di Sapri, l'arco dell'Annunziata di Padula ed il cippo di Sanza:

Senatori votanti	103
Favorevoli	86
Contrari	17

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi alla categoria d'ordine, al personale comandato ed al personale subalterno presso l'Amministrazione centrale della marina:

Senatori votanti	103
Favorevoli	93
Contrari	10

Il Senato approva.

Provvedimenti per la rinnovazione delle matricole fondiari e per migliorare il funzionamento del servizio catastale:

Senatori votanti	103
Favorevoli	94
Contrari	9

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 556);

Sostituzione delle batterie campali da 75-A ad affusto rigido (586).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre

opere idrauliche e per le bonificazioni (Numero 348-B);

Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'Istituto geografico militare, i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari (N. 582);

Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Cile addì 12 luglio 1898 (N. 519);

Riordinamento del personale dei disegnatori della Regia marina (N. 540);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 584);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 24 giugno 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti dello seduta pubblica.

DISEGNI DI LEGGE

APPROVATI NELLA TORNATA DEL 17 GIUGNO 1911

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Art. 1.

Sono istituite quattro nuove questure di pubblica sicurezza nelle città di Alessandria, Brescia, Foggia e Lecce.

Art. 2.

Alle tabelle organiche per il personale degli ufficiali ed impiegati di pubblica sicurezza allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304; e per il corpo delle guardie di città allegata alla legge (testo unico) 31 agosto 1907, n. 690, sono sostituite le tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

Art. 3.

I vice-commissari e i delegati di 1ª classe, che per effetto della istituzione di una nuova classe a 4000 lire dovessero venire iscritti nella 2ª classe, non potranno avere alcun pregiudizio di carriera da tale iscrizione.

Art. 4.

Ai graduati, alle guardie scelte e alle guardie di città la paga è aumentata di annue lire cento ad ogni rafferma che contrarranno.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

Durante il periodo di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sopra proposta del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, approvata dal Consiglio dei ministri, il Governo può disporre d'ufficio il collocamento a riposo dei funzionari dell'Amministrazione di pubblica sicurezza i quali abbiano compiuti almeno trent'anni di servizio.

La spesa per le relative pensioni non deve essere superiore a lire 100,000.

TABELLA A.

Organico del personale dell'amministrazione di P. S.

GRADO	Classe	Numero dei posti	Stipendio	Spesa
Carriera di concetto.				
Ispettori generali	1ª	4	8,000	32,000
Id.	2ª	4	7,000	28,000
Questori	1ª	10	8,000	80,000
Id.	2ª	12	7,000	84,000
Vice-Questori	—	22	6,500	143,000
Commissari	1ª	65	6,000	390,000
Id.	2ª	70	5,000	350,000
Id.	3ª	135	4,500	607,500
Vice-Commissari	1ª	10	4,000	40,000
Id.	2ª	38	3,500	133,000
Id.	3ª	36	3,000	108,000
Id.	4ª	33	2,500	82,500
Id.	5ª	27	2,000	54,000
Alunni	—	9	—	—
Delegati	1ª	90	4,000	360,000
Id.	2ª	350	3,500	1,225,000
Id.	3ª	325	3,000	975,000
Id.	4ª	300	2,500	750,000
Id.	5ª	250	2,000	500,000
Alunni	—	74	—	—
Ragioniere	—	1	4,000	4,000
Carriera d'ordine.				
Archivisti capi	—	22	4,000	88,000
Archivisti	1ª	66	3,500	231,000
Id.	2ª	65	3,000	195,000
Applicati	1ª	275	2,500	687,500
Id.	2ª	275	2,000	550,000
Id.	3ª	275	1,500	412,500
		2,847		8,110,000

TABELLA B.

Organico del Corpo delle guardie di città.

GRADO	Classe	Numero dei posti	Stipendio	Spesa
Ufficiali.				
Ispettore comandante	—	1	6,500	6,500
Vice-ispettore comandante	—	6	5,000	30,000
Comandanti	1ª	18	4,000	72,000
Id.	2ª	20	3,300	66,000
Id.	3ª	25	2,800	70,000
Graduati e guardie.				
Marescialli	1ª	75	2,200	165,000
Id.	2ª	150	2,000	300,000
Brigadieri	—	400	1,800	720,000
Sottobrigadieri	—	500	1,650	825,000
Guardie scelte	—	2,500	1,400	3,500,000
Guardie	—	6,130	1,200	7,356,000
Allievi	—	300	900	270,000
Agenti sedentari	—	300	1,400	420,000
		10,425		13,800,500

Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno.

Art. 1.

Alla tabella organica per il personale dell'Amministrazione provinciale dell'interno allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304, è sostituita la tabella A annessa alla presente legge.

Ai consiglieri con le funzioni di sottoprefetto è concessa un'annua indennità di lire mille ciascuno, con effetto dal 1° gennaio 1912.

I consiglieri aggiunti possono, con decreto Reale, essere incaricati delle funzioni di consigliere.

Per questi, come per gli altri funzionari dell'Amministrazione provinciale restano ferme le disposizioni relative al passaggio di amministrazione sanzionate dall'art. 2 della legge (testo unico) 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 2.

Durante il periodo di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sopra proposta del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno, approvata dal Consiglio dei ministri, il Governo può disporre d'ufficio il collocamento a riposo dei funzionari dell'Amministrazione dell'interno, i quali abbiano compiuto almeno trenta anni di servizio.

La spesa per le relative pensioni non deve eccedere la somma di lire duecento mila.

Art. 3.

I consiglieri aggiunti che per effetto della presente legge verranno a trovarsi in soprannumero nelle rispettive classi conserveranno l'attuale stipendio, che sarà loro corrisposto, nella parte straordinaria del bilancio, fino a che troveranno posto nel nuovo ruolo.

Non si farà luogo ad ammissione di nuovi impiegati finchè il numero di quelli in carica sia ridotto entro i limiti stabiliti dal nuovo organico.

I posti di applicato di 3ª classe, che si renderanno disponibili coll'attuazione del nuovo organico, saranno conferiti, per la prima volta, agli scrivani dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno, i quali abbiano superato il prescritto esame di concorso di cui all'articolo 12 del Regio decreto 29 agosto 1909, n. 748.

Gli ispettori generali che attualmente hanno lo stipendio di lire settemila non passeranno alla classe a lire ottomila finchè non siano stati promossi a tale classe i direttori capi di divisione che li precedono nel ruolo di anzianità.

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge, giusta le annesse tabelle A e B, le quali entreranno in vigore il 1° gennaio 1912.

Art. 5.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Nella prima attuazione della presente legge un decimo dei posti di consigliere di 4ª classe o di primi segretari potrà entro sei mesi essere conferito a quei segretari di 1ª classe, sia dell'Amministrazione centrale che provinciale, i quali alla pubblicazione della legge medesima abbiano non meno di dodici anni di servizio, e che a giudizio del Consiglio di amministrazione del personale siano riconosciuti ottimi e nel possesso delle attitudini necessarie per compiere lodevolmente le funzioni del grado superiore. Costoro però saranno classificati per anzianità dopo i funzionari già dichiarati idonei in seguito ad esame.

TABELLA A.

Ruolo organico dell'Amministrazione provinciale.

Grado	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Carriera amministrativa.				
Prefetti	I	12,000	24	288,000
Id.	II	10,000	45	450,000
Vice-prefetti	—	8,000	75	600,000
Consiglieri	I	7,000	100	700,000
Id.	II	6,000	120	720,000
Id.	III	5,000	120	600,000
Id.	IV	4,500	60	270,000
Consiglieri aggiunti	I	4,000	100	400,000
Id.	II	3,500	160	560,000
Id.	III	3,000	160	480,000
Id.	IV	2,500	160	400,000
Id.	V	2,000	50	100,000
Alunni	—	—	70	—
			1,244	5,568,000
Carriera d'ordine.				
Archivisti capi	—	4,000	17	68,000
Archivisti	I	3,500	83	297,500
Id.	II	3,000	90	270,000
Applicati	I	2,500	178	445,000
Id.	II	2,000	158	316,000
Id.	III	1,500	127	190,500
Alunni	—	—	22	—
			687	1,587,000

TABELLA B.

Ruolo organico dell'Amministrazione centrale.

Grado	Classe	Stipendio	Numero	Spesa
Direttori generali	—	10,000	4	40,000
Vice-direttori generali	—	9,000	4	36,000
Direttori capi di divisione e ispettori generali.	I	8,000	11	88,000
Direttori capi divisione	II	7,000	5	35,000
Capi sezione	I	6,000	14	84,000
Id.	II	5,000	10	50,000
Primi segretari	—	4,500	21	94,500
Segretari.	I	4,000	7	28,000
Id.	II	3,500	12	42,000
Id.	III	3,000	12	36,000
Id.	IV	2,500	12	30,000
Id.	V	2,000	5	10,000
			117	573,500

CLXXX.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Comunicazioni (pag. 5749) — Presentazione di documenti (pag. 5749) — Presentazione di relazioni (pag. 5749) — Volazione a scrutinio segreto — Fissazione del giorno per lo svolgimento d'una interpellanza del senatore Di Brazzà (pag. 5750) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » (N. 164-A) parlano i senatori Garofalo (pag. 5750), Fiore (pag. 5753, 5773), Chironi (pag. 5760) e Scialoja (pagina 5763) — Giuramento del senatore Arnaboldi-Gazzaniga (pag. 5753) — Presentazione di disegni di legge e di relazione (pag. 5773, 5775) — Risultato di volazione (pag. 5776).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione e delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio
del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di un messaggio del Presidente della Camera dei deputati

FABRIZI, *segretario*, legge:

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno le seguenti proposte di legge, di iniziativa della Camera dei deputati, approvate nella seduta del 17 giugno 1911, con preghiera di volerlo sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso:

• Aggregazione del comune di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano;

« Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani.

« Il Presidente della Camera dei deputati
• G. MARCORA ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Camera della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e distribuiti agli Uffici per il loro esame.

Presentazione di documenti.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i documenti diplomatici relativi alla questione di Creta, e quelli relativi alla questione del Marocco.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro degli affari esteri della presentazione di questi documenti.

Presentazione di relazioni.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1911

MELODIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sul matrimonio degli ufficiali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Melodia della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

BERTETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti relativi agli anziani ed alla elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Bertetti della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

MARTUSCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARTUSCELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazione alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Martuscelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12;

Sostituzione delle batterie campali da 75-A ad affusto rigido ».

Si procede all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Per lo svolgimento di una interpellanza.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Essendo presente il ministro dei lavori pubblici, chiederei che egli volesse avere la compiacenza di fissare il giorno per lo svolgimento della interpellanza da me presentata ed a lui rivolta ed annunciata nella tornata del 7 marzo u. s. circa il ritardo messo alla presentazione della legge per la costruzione della ferrovia Ostiglia-Treviso, nonché della Pedemontana Sacile-Pinzano.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Io sono agli ordini del Senato: se non si ha nulla in contrario, si potrebbe fissare lo svolgimento di questa interpellanza per giovedì in principio di seduta.

PRESIDENTE. Consente l'onorevole senatore Di Brazzà?

DI BRAZZÀ. Consento.

PRESIDENTE. Allora l'interpellanza sarà svolta giovedì, 22 corrente in principio di seduta.

Discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » (N. 164-1).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

Domando all'onor. ministro guardasigilli se consente che la discussione si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Consento che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo presentato dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 164-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge e do facoltà di parlare al primo iscritto, senatore Garofalo.

GAROFALO. Onorevoli senatori! Questo disegno di legge, opera degna di giuristi insigni

quali furono quelli che lo prepararono e proposero, avrà certamente il suffragio del Senato. Esso ha il grande merito di aver semplificato notevolmente una materia intricatissima e di averla regolata interamente con disposizioni molto precise e chiare... Molto chiare sempre, o per dir meglio, quasi sempre, perchè vi è pure un punto, il cui significato mi sembra alquanto dubbio, ed a proposito del quale proporrò un emendamento nel caso che le spiegazioni che mi si vorranno dare non siano tali da renderlo inutile.

Intanto osservo questo; gli autori del progetto non si sono lasciati dominare assolutamente dalla teoria che nega la possibilità della doppia cittadinanza, teoria espressa nel noto principio: *Nemo duarum civitatum civis esse potest*. Essi hanno riconosciuto la ammissibilità, in qualche caso, della duplice cittadinanza; hanno dovuto ammettere ciò per necessità di cose. Veramente si potrebbe forse osservare a questo proposito che la relazione avrebbe potuto essere un po' meno dura contro coloro che sostengono appunto la teoria della doppia cittadinanza, dal momento che la Commissione stessa ha poi dovuto finire per riconoscerne la necessità. Infatti si è ammessa la possibilità della doppia cittadinanza quando un cittadino italiano, non in seguito a sua domanda, non per propria volontà, ha acquistato la cittadinanza di un paese estero, ciò che può accadere in alcuni Stati dell'America del Sud; nel Brasile, ad esempio, dove basta la residenza per un certo periodo di tempo, sembrami due anni, per essere ascritto fra i cittadini di quello Stato; ed altrettanto credo che avvenga nell'Argentina. In questi casi si diventa cittadini di uno Stato estero senza volontà propria, senza avere rinunciato alla propria nazionalità. L'ufficio centrale ha riconosciuto allora l'opportunità che il cittadino il quale si trovi in simili condizioni, conservi la propria nazionalità; e di ciò va data molta lode al progetto, appunto per non essersi del tutto asservito ad un dogma giuridico, che per quanto importante, deve pur cedere alla necessità delle cose.

Io mi fermerò molto brevemente su due soli punti. Uno riguarda la concessione della cittadinanza agli stranieri, l'altro riguarda il riacquisto della cittadinanza da parte del cittadino italiano che l'aveva perduta.

Sul primo punto, concessione della cittadinanza agli stranieri, osservo una tendenza, che mi pare forse un poco eccessiva, a favorire la naturalizzazione italiana, senza che circostanze tali vi siano da giustificare tale beneficio.

Questa materia è regolata dall'art. 4, in cui si dice che la cittadinanza italiana, comprendente il godimento dei diritti politici, può essere concessa per decreto Reale, previo parere favorevole del Consiglio di Stato: 1° allo straniero che abbia prestato servizio per tre anni allo Stato italiano anche all'estero. E su questo primo punto non avrei alcuna osservazione da fare. 3°: allo straniero che risieda da tre anni nel Regno ed abbia reso notevoli servizi all'Italia ed abbia sposato una cittadina italiana. Ed anche su questo punto sono perfettamente d'accordo con gli onorevoli proponenti. Ma v'è poi il secondo punto, il quale dispone che la cittadinanza possa concedersi allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno, senza che alla residenza si aggiunga alcuna altra condizione.

Ora questo mi pare un po' troppo. Sembra quasi che la cittadinanza italiana si consideri come cosa di così poco pregio da potersi largire facilmente agli stranieri in Italia. E badate che non si richiede neppure il domicilio, e cioè l'aver trasferito nel Regno la sede principale dei propri affari ed interessi; si richiede la semplice residenza, cioè la dimora abituale.

Questa così grande agevolezza di acquisto della naturalità italiana non mi pare cosa lodevole. Si noti poi questo: che gli stranieri in Italia hanno meno bisogno della cittadinanza che in qualsiasi altro Stato, dove essi, generalmente, non sono ammessi al pieno godimento dei diritti civili, o vi sono ammessi soltanto in virtù di convenzioni speciali, sempre che vi sia la clausola di reciprocità.

Invece in Italia, con una generosità senza esempio, noi seguendo quell'idealismo che abbiamo sempre quando facciamo le leggi, abbiamo concesso il pieno godimento dei diritti civili a tutti gli stranieri, senza alcuna limitazione.

Che cosa ciò importa? Importa che la concessione della cittadinanza non significa altro per lo straniero, che la possibilità di avere un impiego governativo, di acquistare l'elettorato politico e amministrativo, insomma tutti i di-

ritti politici, e così la possibilità di essere deputato al Parlamento, di essere senatore o anche ministro, di essere ufficiale dell'esercito o magistrato, di potere insomma esercitare qualunque pubblica funzione.

Ora, io non vedo veramente la ragione perchè uno straniero debba avere tutti cotesti diritti, per il solo fatto della residenza; non posso figurarmi un greco o un levantino che divenga ufficiale del nostro esercito, o magistrato, o deputato al Parlamento, in premio di avere passato qualche anno in Italia. Su questo punto io proporrei un emendamento: sopprimerei cioè il numero secondo dell'art. 4, e aggiungerei invece, al n. 3, qualche cosa di più; direi cioè: Allo straniero che risieda da 3 anni nel Regno, e vi abbia acquistato beni immobili potrà essere concessa la cittadinanza. Il possesso di beni immobili è qualche cosa che lega veramente lo straniero al paese che lo ospita; e ciò giustifica la concessione della cittadinanza, come nel caso che abbia sposato un' italiana o abbia reso dei servizi all'Italia.

E a questo proposito troverei inutile parlare di « notevoli servizi » perchè nell' art. 6 è detto che la cittadinanza si può concedere a chi ha prestato segnalati servizi. Mi pare che quando lo straniero ha risieduto per tre anni e ha prestato servizi all'Italia, è inutile richiedere che questi servizi siano « notevoli », tanto più se si pensa che non sarebbero nè pur noti se non fossero, in qualche modo, notevoli.

Vorrei ora fare qualche altra osservazione sull' articolo che riguarda il riacquisto della cittadinanza, cioè sull' art. 9.

Qui si è anche lodevolmente tentato di facilitare sempre più all'italiano che avesse perduto la cittadinanza, il riacquisto di essa; si è facilitato, sopprimendo alcune formalità.

È detto al n. 3 di questo articolo che chi ha perduto la cittadinanza la riacquista dopo due anni di residenza nel Regno, se, ecc. Qui io farei osservare che due anni per l'italiano, per l'ex-cittadino, che vuole tornare ad essere tale, mi sembrano un po' troppi, in confronto dei cinque anni che bastano allo straniero per diventare cittadino italiano. Si tratta di nostri connazionali che per ragioni speciali hanno perduto la cittadinanza, e desiderano riacquistarla. Forse un solo anno basterebbe, dato però che chi chiede di riacquistare la cittadi-

nanza trasferisca nel Regno non solo la residenza ma anche il domicilio.

Ma è la seconda parte di questo articolo quella che mi lascia in quel certo dubbio, a cui aveva accennato fin da principio. Si dica in essa che il Governo può inibire il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge, a chi non si trova in regola col servizio militare, a chi abbia commesso dopo la perdita della cittadinanza un reato tale che, secondo le nostre leggi, importi la perdita dell'elettorato politico.

Io non trovo che da lodare queste ultime disposizioni, ma per quanto riguarda l'inibizione del riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata allo scopo di frodare la legge, non vedo bene a che cosa si miri con tali espressioni alquanto elastiche.

È probabile che si sia pensato al caso del divorzio dichiarato all'estero a favore di un italiano, il quale per ottenere questo scopo abbia domandato una diversa cittadinanza. Non so se si possa dire, che chi domanda la cittadinanza estera allo scopo di ottenere una cosa che in Italia non avrebbe potuto ottenere, sia colpevole di una frode alla legge. Sia pure, ma se si crede che un divorzio contratto in tali condizioni sia una cosa fatta in *fraudem legis*, non bisognava impegnarsi, con la convenzione dell'Aia, a riconoscere la validità del divorzio. Dal momento che con la convenzione dell'Aia si ammette la legalità del divorzio fatto tra stranieri, non vedo poi perchè si debba punire colui che ha approfittato di questa concessione; e si debba punire in un modo veramente troppo duro, vietandogli il riacquisto della propria nazionalità, e di più, pareggiandolo ai delinquenti, perchè gli altri casi in cui si può vietare il riacquisto della cittadinanza riguardano coloro che hanno commesso reati i quali importino, secondo le nostre leggi, la perdita dell'elettorato politico.

Avrà forse fatto male ad avvalersi di tale mezzo; ma non per questo mi sembra che al divorziato si debba precludere per sempre il ritorno alla propria nazionalità.

All'art. 9 quindi, numero 3, io direi: « se abbia trasferito il proprio domicilio nel Regno e vi risieda da un anno almeno ». Questo mi pare che dovrebbe bastare per potersi riacquistare la nazionalità.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1911

Ed ai numeri 2 e 3, direi: « Il riacquisto della cittadinanza potrà essere negato a chi non si sottoponga all'obbligo del servizio militare, ovvero abbia commesso, dopo la perdita della cittadinanza, tali reati che importino, secondo le nostre leggi, la perdita dello elettorato politico, o anche, abbia commesso azioni disonorevoli ancorché non costituiscano reato; o infine sia pericoloso per l'ordine pubblico ».

O indegnità, o pericolo sociale; ma fra questi casi io non vedo il divorzio.

Tranne questi punti sui quali ho esposto i miei dubbi, trovo che nulla vi sia da mutare al progetto, che è degno delle più grandi lodi.

Giuramento del senatore conte Bernardo Arnaboldi Gazzaniga.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore conte Arnaboldi Gazzaniga, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Taverna e Bava-Beccaris di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore conte Bernardo Arnaboldi Gazzaniga viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor conte Arnaboldi Gazzaniga del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge « Sulla cittadinanza ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fiore.

FIORE. Onorevoli senatori; la legge sulla cittadinanza, che è sottoposta al vostro sapiente esame, è di massima importanza, e reclama la vostra sagace attenzione.

Colui che la propone, l'onor. Scialoja, allora ministro, non dissimulò i gravi problemi che sono complicati nel Regolamento della cittadinanza, problemi divenuti più complessi in seguito al grandioso fatto della emigrazione, che ha posto i nostri italiani nella condizione, in milioni e milioni, di sottomettersi a leggi straniere per trovare nei paesi esteri il campo per lo sviluppo della loro attività.

Tale stato di cose ha fatto nascere varie difficoltà, per determinare la loro condizione ci-

vile, per risolvere le quali non erano sufficienti le disposizioni sancite dal nostro legislatore circa la cittadinanza, nel libro primo del nostro Codice civile. Si imponeva quindi la necessità di regolamentare la cittadinanza in armonia coi nuovi bisogni e colle nuove esigenze sociali ed internazionali, e questo si propose, fare, lo Scialoja, il quale affrontò il problema in tutta la sua ampiezza, e col suo illuminato giudizio seppe risolverlo, almeno nei suoi cardini fondamentali.

Il nostro Ufficio centrale ha esaminato altresì il problema con la sua speciale competenza, e noi ci troviamo ora a discutere le norme che essi ci propongono, e che debbono formare il regolamento della cittadinanza in avvenire. Ora conviene esaminare attentamente se esse nel loro complesso e nel loro dettaglio, soddisfino alle esigenze determinate dai bisogni dell'attualità. Certo che, se guardiamo alle sue basi fondamentali, il progetto è informato ai sani criteri di considerare la cittadinanza come il principale dei diritti che stabilisce lo stato pubblico e privato di ciascuno.

Dipendono invero dalla cittadinanza il godimento e l'esercizio dei diritti pubblici, dei diritti internazionali e dei diritti civili che a ciascuno appartengono, per lo che essa dev'essere salvaguardata, tutelata e garantita dal patrio legislatore.

Occorre innanzi tutto, o signori, che la cittadinanza sia bene determinata, ed è ciò che si è proposto di fare il nostro Ufficio centrale che ha dato al progetto l'ultima espressione.

Bisogna infatti considerare che dall'essere uno cittadino o straniero non consegue soltanto il godimento di certi speciali diritti, come testé il mio collega Garofalo accennava. La cittadinanza è bensì il fondamento dello stato e della condizione civile di ciascuno; e dei diritti pubblici e dei diritti privati internazionali, che spettano esclusivamente al cittadino. L'aver il legislatore, o signori, all'art. 3 del Codice civile, assimilato lo straniero al cittadino, nel godimento dei diritti civili, non può essere sufficiente per sostenere che la condizione civile dell'uno, e la condizione civile dell'altro possano reputarsi assimilate nel senso che lo straniero possa in forza del mentovato articolo ritenersi autorizzato a reclamare il godimento dei diritti dei quali può godere il cittadino.

LEGISLATURA XXIII -- 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 GIUGNO 1911

Per comprendere al giusto la portata dell'art. 3 bisogna riferirsi allo stato delle cose anteriore alla pubblicazione del nostro Codice civile, quando l'estraneità stabiliva un ostacolo pel godimento e l'esercizio dei diritti attribuiti dalla legge civile. Quando cioè era negato allo straniero di celebrare il matrimonio senza pagare una tassa gravosa; di acquistare i beni per successione, e di trasmetterli ai suoi eredi legittimi; di stare in giudizio e via dicendo.

Posizione anormale che fu temperata colla condizione della reciprocità o che trovasi conservata in altre legislazioni di Stati civili, tra le quali noto la stessa legislazione francese, che riserva il godimento dei diritti civili ai francesi soltanto, ed agli stranieri autorizzati dal sovrano a stabilire il loro domicilio in Francia, e taccio della legislazione inglese. Il legislatore italiano fece sparire colla regola sancita all'art. 3 la disparità di condizione giuridica fra cittadino e straniero e dispose che come il cittadino può godere i diritti civili, così può goderli lo straniero. Ma per decidere poi quali siano i diritti privati civili che a ciascuno spettano conviene mettere l'art. 3 in confronto con l'art. 6, il quale dice che i diritti privati di ciascuno, derivanti dallo stato suo e dai rapporti di famiglia, sono determinati dalla legge nazionale; in conseguenza di che non è che l'inglese, il francese, l'austriaco e via dicendo possono pretendere di godere in Italia i diritti attribuiti agli italiani. L'inglese, il francese, l'austriaco e qualunque cittadino di paese straniero, non può godere in Italia che i diritti che gli appartengono secondo la sua legge nazionale, nella stessa guisa che l'italiano gode i diritti che a lui appartengono secondo la legge italiana. Di modo che lo stato e la condizione civile di ciascun individuo è determinata dalla sua cittadinanza, e nessuno straniero può invocare in Italia i diritti privati che appartengono all'italiano, e che non appartengono a lui secondo la sua legge nazionale. Egli, in forza dell'articolo 3 del Codice civile, non può che essere messo a parità di condizione pel godimento, nel senso che, come l'italiano può godere i diritti che gli sono attribuiti secondo la legge italiana, il francese, l'austriaco, lo svedese può godere i diritti privati che a lui appartengono secondo la legge francese, austriaca, svedese e via dicendo. In conseguenza di che

il decidere chi sia cittadino, e chi non sia cittadino, equivale a determinare nel campo dei rapporti privati, derivanti dallo stato di ciascuna persona e della sua condizione civile nella famiglia, quali siano in concreto i diritti, dei quali il legislatore italiano ha attribuito il godimento a chi sia qualificato cittadino italiano ed a chi debba essere qualificato straniero. Ma non basta.

Non è soltanto nel campo dei diritti privati che la cittadinanza è fondamentale per regolare la condizione civile, ma altresì nel campo dei diritti pubblici; perchè tutti quei diritti pubblici, che richiedono la cittadinanza come condizione sostanziale per il loro godimento, non possono essere attribuiti che a coloro soltanto che sono cittadini italiani. Per lo che anche pel godimento dei diritti pubblici (lasciamo da parte i diritti politici) si richiede la condizione della cittadinanza per goderli.

Per esempio, l'essere proprietario di una nave, l'esercitare certe funzioni pubbliche, il diritto di reclamare il rispetto alla proprietà letteraria, artistica o industriale, secondo la legge italiana, il decidere se possa essere sequestrata o non sequestrata una nave in tempo di guerra, ed il poter reclamare la non sequestrabilità, dato il caso che l'Italia abbia dichiarata la neutralità, deve dipendere dalla circostanza che il proprietario della merce è un italiano. E così deve dirsi di altri diritti che non è il caso di classificare. Anche i diritti internazionali privati, o signori, trovano bene sulla cittadinanza la loro base. I trattati infatti, non regolano soltanto i rapporti fra Stato e Stato; ma attribuiscono pure ai privati certi diritti che trovano la loro base nelle convenzioni, ed è perciò, ad esempio, che gli Italiani rispetto all'Austria, possono reclamare quei diritti che loro sono attribuiti dal trattato di commercio; che essi possono reclamare nell'Oriente tutti quei diritti che sono regolati dalle capitolazioni. Gli stranieri non possono dicerto reclamare i diritti che sono attribuiti agli Italiani in forza delle convenzioni consolari, delle convenzioni, così dette, di stabilimenti, e via dicendo.

Questi sono i diritti internazionali privati che trovano altresì la loro base sulla cittadinanza e che spettano al cittadino italiano rispetto allo Stato straniero, col quale l'Italia abbia concluso il trattato. Conseguentemente, o

signori, bisogna ben considerare che la legge sulla cittadinanza, che voi dovette esaminare e votare, è una legge della massima importanza, perchè essa stabilisce il regolamento della condizione civile di ciascuno e dei diritti privati, pubblici ed internazionali che ciascun individuo, inquantochè è italiano, può godere in Italia e all'estero.

Il nostro Ufficio centrale non si è dissimulato la gravità del problema; anzi, trovandosi di fronte alle gravi difficoltà che si presentano di fatto nel regolamento della cittadinanza, esso ha cercato di risolverle fundamentalmente coi più giusti e più esatti criteri.

Non si può negare, o signori, che, in forza della indipendenza legislativa, potendo ciascuna sovranità regolamentare la cittadinanza con completa autonomia, accade che manca una legge uniforme su tale materia. Ciò da tutti si desidera, e tante volte si è fatto voti di ottenerlo. Il Mancini, allora ministro degli esteri, aveva cercato di realizzarlo, l'Istituto di diritto internazionale ha affermata quale necessità di interesse internazionale lo stabilire un diritto uniforme in materia di cittadinanza per eliminare così la duplicità della cittadinanza e talvolta la mancanza di una cittadinanza determinata. E, fra parentesi, dichiaro che giova sperare che il nostro ministro degli affari esteri non dimentichi di promuovere un accordo internazionale intorno a questo soggetto, perchè troverà preparato il terreno, avendo scrittori, pubblicisti, statisti, riconosciuta la grande difficoltà che nasce da questa mancanza di diritto uniforme in materia di cittadinanza e la grande utilità che sia stabilito mediante un trattato generale. In questo modo, soltanto, senza menomare l'autonomia legislativa degli Stati si stabilirebbero almeno certi principi fondamentali che escluderebbero la duplicità di cittadinanza e in certi casi la mancanza di cittadinanza. Ma tutto ciò è per l'avvenire. Nell'attualità, il fatto è che la duplicità di cittadinanza si presenta come un fatto, ed è la conseguenza dell'autonomia e dell'indipendenza delle sovranità in materia di legislazione di cittadinanza. Bisogna però avvertire, che questa duplicità di cittadinanza si presenta soltanto come un fatto. Nelle discussioni nate in questi giorni in seno del Congresso degli italiani all'estero, è stato pro-

posto da alcuni di trasformare lo stato di fatto in stato giuridico. Si mirava, cioè a proporre al Governo di riconoscere la duplicità di cittadinanza come uno stato giuridico di fronte alla legge nostra.

Si noti attentamente, o signori, come una cosa sia perfettamente distinta dall'altra. La duplicità di cittadinanza, come stato di fatto, è una conseguenza dell'indipendenza legislativa; ma, di fronte alla legislazione italiana ed al magistrato italiano che deve applicarla, una è la nazionalità nell'attualità. Certo che il giudice dello Stato, non potendo esercitare alcuna influenza all'estero non può impedire che nel paese straniero sia reputato cittadino del medesimo, colui che sia dichiarato italiano secondo la legge italiana. Ciò avviene per altro pel motivo che la questione della cittadinanza è tra quelle che interessano il Diritto pubblico dello Stato. Laonde le regole sancite dal legislatore italiano, in materia di cittadinanza, sono obbligatorie solamente pel giudice dello Stato, il quale, quando è chiamato a decidere chi debba reputarsi italiano e chi straniero, deve attenersi alla legge sulla cittadinanza sanzionata dal patrio legislatore, la quale forma parte del diritto pubblico italiano, e dichiarare quindi italiano chi dev'essere reputato tale secondo la legge nostra. È perciò che, quantunque nel fatto si ammetta che in Argentina sia dichiarato argentino colui che ivi è nato da padre italiano, ciò non esclude che in Italia è reputato italiano in forza della legge nostra, quando sia nato da padre che non abbia perduto la cittadinanza italiana. Il giudice dello Stato non deve tener conto della legge argentina, la quale non può di certo derogare alla legge nostra in materia di cittadinanza. Il legislatore ha detto infatti all'articolo 12 che le leggi straniere non possono derogare alle leggi nostre che concernono le persone o che costituiscono il diritto pubblico dello Stato. Il magistrato italiano non ammette la duplicità di cittadinanza come stato giuridico, ma deve bensì dichiarare italiano colui che è italiano secondo la legge nostra. Siccome però la sentenza del giudice italiano in questa materia non può esercitare influenza nell'Argentina, così accadrà che nel fatto il giudice argentino dichiarerà argentino colui che è tale secondo la legge

di quella Repubblica, essendochè ciascun magistrato applica in materia di cittadinanza le proprie leggi e non può che attenersi ad esse.

Quello che pretendevano i sostenitori della duplicità di cittadinanza, e che la Commissione ha rifiutato, era di trasformare tale stato di fatto in stato giuridico, cioè di fare ammettere che il patrio legislatore potesse riconoscere la duplicità di cittadinanza, cosa impossibile a realizzarsi. Oltre tutto quello che ho detto per dimostrare le conseguenze che derivano dalla cittadinanza e che escludono assolutamente la duplicità di cittadinanza, dirò altresì che nei rapporti tra sovranità o sovranità, è la cittadinanza quella che stabilisce il fondamento ed il limite del diritto di protezione spettante a ciascuna sovranità rispetto ai cittadini.

Laonde l'esplicazione dell'azione diplomatica da parte del Governo italiano, in favore di un emigrato, dipende precisamente dal decidere se esso debba essere reputato cittadino italiano o straniero; per lo che anche questa è una ragione efficacissima per escludere la duplicità di cittadinanza come stato giuridico, che importerebbe conflitto nell'esercizio dei diritti spettanti alla sovranità.

La Commissione, quindi, con ragione, ha escluso il concetto della duplicità di cittadinanza, facendo notare con molto accorgimento i gravi inconvenienti che possono derivare da tale stato giuridico e con pari accorgimento ha riconosciuto che il sentimento di italianità, che deve reputarsi permanente nell'animo di coloro, che senza concorso di loro volontà siano dichiarati cittadini stranieri, deve spingere il Governo di Sua Maestà a facilitare la via agli Italiani, che vogliono ritornare alla loro patria di origine, e tali facilitazioni sono richieste e devono essere le più adatte a conciliare il sentimento della italianità con la circostanza di fatto in cui si trovano coloro che sono costretti, senza loro volontà, a subire l'attribuzione di una cittadinanza straniera. Fino a qui sono perfettamente d'accordo con l'Ufficio centrale e non posso fare altro che rendere le dovute lodi ed al ministro che propose il disegno di legge e all'Ufficio centrale che con tanti argomenti ha saputo ed ha voluto sostenerne le disposizioni.

Mi si permetta ora di fare alcune osservazioni.

La nostra Commissione ha voluto tenere fermo il principio che forma la base della nostra legislazione, quello cioè di considerare il diritto di cittadinanza come uno dei diritti sacrosanti dell'uomo, e del quale colui cui appartiene deve poter disporre con la più grande libertà.

Perciò l'Ufficio centrale ha ammesso, pur escludendo la duplicità di cittadinanza, che coloro che siano cittadini di uno Stato straniero senza loro volontà, per disposizione di legge di quello Stato, possano riacquistare la cittadinanza italiana con la dichiarazione da farsi non appena giunti all'età maggiore o quando siano emancipati.

Su questo punto mi permetto di fare una prima osservazione. A me parrebbe più consentaneo ai giusti principi, che la dichiarazione richiesta per riacquistare la cittadinanza italiana debba potere essere fatta senza aspettare la maggiore età, e cioè al momento nel quale l'individuo sia chiamato a prestare il servizio militare. Uno dei gravi inconvenienti che derivano dalla duplicità di fatto della cittadinanza è questo, che siccome la prestazione del servizio militare è anteriore alla maggiore età, così colui che sia dichiarato straniero, perchè cittadino del paese in cui è nato, e italiano, perchè nato da padre italiano, si trova nella posizione di essere chiamato a prestare il servizio militare nella patria di origine del padre, perchè italiano secondo la nostra legge, e nel paese straniero, perchè egli è reputato cittadino di tal paese, essendovi nato, senza potere fare l'elezione per non essere ancora maggiorenne. In considerazione di ciò mi parrebbe più opportuno praticamente che, considerando che ai venti anni ciascuno deve avere la coscienza, se il sentimento della patria è o no prevalente su quello che ha potuto svilupparsi nel luogo dove ha avuto origine, l'individuo possa allora dichiarare di voler prestare servizio militare all'Italia, qualora ritenga di essere cittadino italiano, o di volere invece prestare servizio militare all'Argentina. Cito l'Argentina, a mo' d'esempio, ma mi riferisco a tutti quei paesi dell'America del sud, nei quali si attribuisce la cittadinanza agli stranieri o dopo un certo periodo di tempo di residenza, o per avere sposato una cittadina del paese, o per avervi esercitato il commercio, ecc.

Io ho l'onore di dichiarare al ministro dell'interno che avevo fatto una proposta di questo genere sotto il passato Governo, quando si doveva negoziare un trattato fra la Repubblica Argentina e l'Italia per il regime della cittadinanza. Io avevo proposto appunto questo temperamento cioè, che si potesse per convenzione stabilire che pur riconoscendo l'attribuzione della cittadinanza argentina ai nati nell'Argentina, la dichiarazione da essi fatta al momento in cui erano chiamati a prestare servizio militare dovesse reputarsi sufficiente a determinare la loro cittadinanza. Questo temperamento renderebbe meno difficoltose le negoziazioni, perchè non si dovrebbe domandare alle repubbliche americane di modificare sostanzialmente la loro legislazione e si potrebbe, in pari tempo, evitare questo conflitto di obbligazioni rispetto a colui che si trova tra due fuochi, tra l'Italia che lo richiama come suo figlio ed il Paese dove è nato che gl'impone la sua cittadinanza.

Sarebbero meno difficoltose le negoziazioni internazionali, ripeto, se la cittadinanza fosse determinata dalla dichiarazione fatta dall'interessato al momento, in cui è chiamato a prestare servizio militare.

Questo implicherebbe una modificazione all'art. 7, come dirò quando discuteremo gli articoli. Per ora mi limito soltanto alla parte generale.

Un'altra considerazione debbo fare sulla parte generale ed è questa.

La Commissione ha regolato la perdita della cittadinanza e naturalmente ha considerato indispensabile il fatto volontario dell'uomo, da cui può derivare, secondo le circostanze, la perdita della cittadinanza italiana.

Sottometto a loro, illustrissimi colleghi, che il nostro legislatore appunto in omaggio alla libertà di appartenere o non appartenere allo Stato ammise la libertà di rinunciare alla cittadinanza. (E mi rammento che fu proprio la Commissione di questo Alto Consesso quando si discusse la legge sulla cittadinanza che disse: l'Italia libera vuole figli liberi, non servi della gleba; l'italianità è una grande concessione a coloro che ne vogliono godere; quelli che non vogliono goderne possono rinunziarvi liberamente facendo apposita dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile). Fu proprio la

Commissione senatoria che propose questo principio. Ora è indubitato che nella nostra legislazione la cittadinanza, come diritto di libera appartenenza allo Stato, è basata sul concetto della più completa libertà, per cui si ammette la rinunzia.

Ora, io domando alla Commissione se non possa essere il caso di ammettere altresì efficace la rinunzia tacita dedotta da fatti ben precisati e determinati come sarebbe l'abbandono del domicilio e lo stabilimento all'estero del domicilio elettivo senza interruzione durante 10 o più anni. E per dimostrare quali siano le ragioni per le quali mi trovo spinto a fare questa proposta e a richiamare l'attenzione dell'Alto Consesso sulla medesima, mi si permetta illustri colleghi, di esporre un fatto che mi è accaduto nell'esercizio mio professionale.

Si trattava di un individuo nato in Oriente a cui il benemerito nostro concittadino Cavour voleva dare una retribuzione per i grandi servizi che egli aveva prestato all'Italia. Egli ottenne in conseguenza la cittadinanza per decreto Reale e fu nominato conte. Ma egli non venne in Italia che solo per andare a Firenze a prestare giuramento di fedeltà al Re, poi fissò la sua sede a Parigi dove ebbe una Banca e, ricco di patrimonio e di averi, continuò a vivere a Parigi senza mai vedere più l'Italia. Nacquero da lui dei figli ed essi furono cittadini, perchè nati da padre italiano; da questi figli altri figli nacquero, ed essi pure erano italiani. Morì il capo della famiglia; si trattava di provvedere alla costituzione del consiglio di famiglia dinanzi al nostro consolato e si trovavano delle difficoltà a provvedervi perchè quella famiglia non conosceva la lingua italiana, non era mai venuta in Italia, ma era italiana. Bisognava quindi provvedere a regolare la condizione dei minori che non avevano imparato altro che a parlare il francese.

Ebbene, o signori, questo stato di cose mi ha fatto veramente una impressione grande, perchè è vero che la cittadinanza, fondata sui rapporti di sangue trova in essi la sua base naturale, e che la razza, le abitudini debbono reputarsi permanenti, come permanenti sono i caratteri nazionali, ma io sottometto all'illustre Consesso che non è men vero che col tempo, a poco a poco, questa impronta di nazionalità viene ad essere modificata con

le nuove abitudini, che sono assimilate vivendo in mezzo a popolazioni straniere, e che questo mutamento di abitudini, questo assuefarsi alla vita nazionale di altri paesi col tempo deve in certa guisa modificare le impronte della razza e della nazionalità.

Ora, tenendo presente il grande concetto di Solone « che le leggi debbono essere adatte al popolo per cui sono fatte, ammettendo che il mutamento di nazionalità italiana non può verificarsi *ipso facto*, ma che non si può escludere che esso debba subire le conseguenze del tempo, non potrebbe esservi un temperamento adatto a prevenire l'inconveniente che debbano essere reputati Italiani per successive generazioni coloro che non abbiano nessun vincolo colla patria nostra?

Non si potrebbero ammettere, con quei criteri che il saggio collega che propose la legge e coloro che con tanto successo l'hanno sostenuta, certi temperamenti che conciliassero il rispetto dovuto al carattere nazionale e a quello che si può acquistare in conseguenza dell'abbandono della patria e del domicilio stabilito in paese straniero?

So bene la risposta; è che le legislazioni hanno mutato i concetti a questo riguardo. Ma ciò non m'impone, poichè la logica e la ragione possono suggerire di tener conto della mia proposta, specificando accuratamente le regole del caso, nonostante che essa non si trovi consacrata in altre legislazioni straniere. Ed aggiungerò, o signori, che la lotta che perdura rispetto allo statuto personale — se debba essere determinato dalla nazionalità o dal domicilio — lotta che trova proprio il suo fondamento sulle abitudini assimilatrici, che possono derivare dal domicilio, questa lotta troverebbe un temperamento fra i due estremi, se si ammettesse che il carattere nazionale potesse essere modificato col tempo. Mettete dieci anni, o più. Dato, per esempio, che una persona abbia stabilito il domicilio in paese straniero, ed abbia rotto completamente i legami con la patria, deve perpetuarsi la cittadinanza per successive generazioni all'infinito?

Ed ora vorrei fare una osservazione rispetto alla perdita della cittadinanza. Ma mi rincresce di dover continuare ad abusare della pazienza del Senato...

Voci: Parli, parli.

FIORE. ...giacchè siete tanto benevoli meco, ne profitto per fare un'altra osservazione fondamentale. Essa concerne la posizione della donna maritata e dei minori nell'eventualità di un italiano, che si naturalizzi all'estero, o di uno straniero che si naturalizzi in Italia. So purtroppo gli argomenti di cui si avvalerà l'illustrato relatore e che ho studiati nel Pisanelli, il quale propose la regola, che trovasi consacrata nel Codice civile italiano, che cioè la donna debba seguire la condizione del marito e che la debbano seguire altresì i figli minori, salvo che essi non abbiano continuato a mantenere la residenza nel Regno. A questa massima che trovasi sancita nel Codice civile, l'Ufficio centrale ha fatto una modificazione: ha fatto dipendere cioè lo acquisto della cittadinanza straniera dalla residenza stabilita dalla moglie o dai minori nella patria elettiva del capo di famiglia.

Ora, o signori, a me pare che volendo rendere omaggio alla libertà, e considerando che il diritto di appartenenza allo Stato è uno dei diritti personalissimi di ciascuno, tanto quanto il diritto di libertà di coscienza, e che di esso diritto nessuno debba poter disporre, eccetto che la persona, a cui esso appartiene, volendo rispettare l'individualità della donna maritata, non sarebbe miglior partito far dipendere dalla sua dichiarazione esplicita, se essa vuole o no seguire il marito nella patria di elezione? Si noti attentamente, o signori, che con l'articolo proposto dalla Commissione, tutto si fa dipendere dalla residenza; ora vogliate considerare qual sia la posizione in cui è posta una madre di famiglia. Questa madre, italiana di origine, se si fosse unita in matrimonio ad uno straniero sapeva benissimo di dovere sacrificare la sua cittadinanza. Quando prestava il suo consenso matrimoniale essa sapeva che, acconsentendo al matrimonio, acconsentiva a rinunciare alla cittadinanza italiana e divenire straniera; ma poteva essa supporre che suo marito volesse in costanza di matrimonio assoggettarla ad un cambiamento di cittadinanza? Mi si risponde: ma è in sua libertà di seguire o non seguire il marito all'estero e di stabilire la sua residenza nel paese straniero patria elettiva di suo marito o di mantenere la residenza nella sua patria di origine e conservare la sua cittadinanza. Ma non considerate, illustri col-

leggi, che voi ponete la donna in questo duro bivio, in questa crudele condizione: o di doversi separare dai propri figli e mantenere la sua residenza nel Regno per conservare la cittadinanza, ovvero di sacrificare la cittadinanza per non volersi separare dalla famiglia. Perché? Dato che essa sia spinta dall'affetto materno a stabilire la sua residenza nella casa dove sta il marito, dichiarando ciò sufficiente per farle perdere la cittadinanza, non vedete che si viene a fare un ingiustificabile abuso della sua libertà?

Mi si risponderà che ciò è indispensabile per prevenire il dualismo nella famiglia; che siccome lo statuto familiare è determinato dalla cittadinanza, se si ammettesse che la moglie potesse avere una cittadinanza diversa da quella del marito, si ammetterebbe una duplicità di statuto familiare. Sta bene, ma allora siate logici; eliminate ogni condizione, e dite francamente che la moglie deve subire il mutamento di cittadinanza pel fatto del marito, così come deve subirlo necessariamente pel fatto del matrimonio. Osservo però che in tal modo la personalità della moglie rimarrebbe assorbita in quella del marito, il quale contro la volontà della medesima può disporre della cittadinanza di lei violando la libertà di essa. Volendo far salvo il principio che la cittadinanza è un diritto personalissimo di ciascuno e del quale soltanto colui, cui tale diritto appartiene, deve poterne disporre, non sarebbe meglio far dipendere il mutamento della cittadinanza della moglie, nel caso che in costanza di matrimonio il marito voglia naturalizzarsi all'estero, dalla dichiarazione fatta da essa, piuttosto che farlo dipendere dalla residenza?

In ogni modo, o dovete tutelare e rispettare la libertà della moglie, o, a fine di eliminare il dualismo nella famiglia, dovete regolare le cose in modo che mai possa rendersi possibile la duplicità di statuto personale. Col sistema proposto dall'Ufficio centrale, il dualismo è possibile, perchè se la moglie non seguisse il marito nella nuova residenza, conserverebbe la cittadinanza acquisita, ed il dualismo sarà inevitabile.

Concludo che, non potendosi evitare il dualismo, neanche nel sistema adottato dall'Ufficio centrale, potrebbe essere forse miglior partito di ammettere la libertà della donna di accettare o non accettare la nuova cittadinanza del marito mediante una dichiarazione.

Questo reputo indispensabile per tutelare la personalità giuridica della donna maritata di fronte a suo marito, il quale, per godere maggiori diritti e peggiorare la condizione della moglie, potrebbe contro volontà di lei renderla straniera ed assoggettarla così ad una legge estera, che renderebbe talvolta peggiore la condizione di essa. E tale sarebbe il caso di un marito italiano che nell'attuale stato di legislazione si naturalizzasse in un paese, che ammetta il divorzio coll'intendimento di assoggettare sua moglie a subire lo scioglimento del vincolo coniugale.

La stessa osservazione va fatta con più di ragione per i figli minori a riguardo dei quali la residenza non può essere effetto della loro libera volontà, essendochè essi sono costretti a seguire il padre, il quale può loro negare gli alimenti se non volessero stare nella famiglia.

Considerando che il diritto di cittadinanza è diritto personalissimo dell'uomo, perchè volete, in forza della volontà del loro padre, togliere al figlio la cittadinanza acquisita? Bisogna pure riconoscere che la cittadinanza acquisita è un diritto patrimoniale del figlio. Oltre un patrimonio reale, evvi altresì un patrimonio morale, e noi dobbiamo tutelare il figlio anche di fronte al padre.

Come si vuole ammettere che il padre di famiglia, che non può a suo piacimento alienare i beni del figlio minore, debba potere a suo arbitrio disporre della cittadinanza del medesimo? Può bene accadere che un padre di famiglia in certi casi, per godere maggiori vantaggi, potrebbe acquistare una cittadinanza straniera, e conducendo i figli con sé ottenere, per esempio, per maggiore durata, l'usufrutto legale, che a lui non sarebbe accordato secondo la propria legge, e che egli si proponga di godere invece, facendo mutare contro loro volontà la cittadinanza dei figli.

Mi sembra meglio tutelare la persona del figlio contro il padre, e considerare che il diritto di cittadinanza acquisito da lui è un suo diritto patrimoniale che appartiene a lui, e permettete, o signori, che io, che non sono molto entusiasta del governo borbonico, ma che pur riconosco che in quel paese vi erano certo ideologie giuridiche che alla circostanza brillavano, legga al Senato un rescritto reale di S. M. del 5 luglio 1842.

Si trattava precisamente di decidere se il figlio di un naturalizzato era obbligato a prestare servizio militare a Napoli. Non so quali furono i motivi che spinsero quel Governo a trovare le ragioni giuridiche per esentarlo, ma non ostante ciò, lasciando da parte chi lo scrisse e le ragioni per cui fu scritto, la decisione della Consulta dell'ex Regno di Napoli è ammirabile: « S. M. ha considerato che secondo i principii delle vigenti leggi civili, il figlio ha la nazionalità che ha il padre al momento della sua nascita; che la nazionalità è un diritto inerente alla persona, e che di tal diritto niun altro che la persona stessa può disporre quando ne abbia la capacità ».

In questa maniera fu dichiarato che il figlio del naturalizzato non era divenuto cittadino napoletano, ma che doveva essere reputato straniero, e non obbligato al servizio militare nell'ex Regno di Napoli, appunto perchè si considerò che il diritto di cittadinanza è un diritto personalissimo.

Anche rispetto a questo desidererei che l'Ufficio centrale facesse salvo il diritto del figlio, di mantenere la sua nazionalità originaria fino a che, giunto alla maggioranza, quando ne sia capace, non abbia egli medesimo dichiarato di volere seguire il padre nella sua patria di elezione. Con ciò si verrebbe a tutelare il diritto del figlio contro il padre, che potrebbe abusare della sua patria podestà a fine di peggiorare nei suoi rapporti patrimoniali col figlio la condizione del medesimo.

Non abuso ulteriormente della bontà degli egregi colleghi, e mi riservo di fare altre osservazioni quando verranno in discussione gli articoli.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Il disegno di legge che ci sta dinanzi ha una singolare fortuna: mi consenta di dirlo la modestia dell'amico relatore; la fortuna di una relazione dove la dottrina è pari alla grande lucidità con la quale son discusse le molte questioni relative al tema così grave che preoccupa tutti, e preoccupa in special modo gli studiosi del diritto che allo stato di cittadinanza assegna la più estesa capacità giuridica della persona.

Ma la grande dottrina onde la relazione si adorna, la lucidità per cui le questioni più in-

tricate son rese piane, e le risoluzioni più ardue par si raccomandino al favore di chi maturamente le considera, non toglie che a me rimangano dubbi non lievi. Sarò conciso molto nell'esporli: e perchè non voglio tediare i colleghi perdendomi in disquisizioni inutilmente sottili, e perchè spero di avere dal relatore risposte decisive su alcune idee che a me paiono quelle veramente fondamentali del disegno di legge.

Questi dubbi son di due modi od ordini: alcuni si riferiscono ai concetti tenuti nel congegno l'ordinamento proposto: altri al metodo seguito nel dargli forma.

E dei concetti, due ve ne ha che sono come il perno di tutta la riforma, ed ai quali non posso aderire, perchè non so, non intendo i motivi che indussero a mutare gli ordini attuali onde lo stato di cittadinanza trae sue ragioni di essere e di governo.

In questi ordini, nel Codice civile che li contiene, tra lo stato di cittadino e quello di straniero è posto uno stato intermedio, ch'è l'istituto della presunzione di cittadinanza cui si contrappone la presunzione di estraneità. La legge cioè determina con particolar modo il caso di chi, nato nel regno da uno straniero che da un determinato tempo nel regno abbia domicilio, è presunto cittadino italiano: altrimenti è presunto straniero: ma in ambi i casi la presunzione dà risultati favorevoli sia pel modo speciale di confermarla se contenga stato di cittadinanza, sia perchè nel caso contrario di tale stato è reso più facile l'acquisto di quanto non sia per chi è veramente straniero.

Tale condizione di cose, tale ordinamento fondato su di un'equa indagine condotta sulla volontà, non ha cagionato inconveniente alcuno. Esso non determina alla persona uno stato certo, definitivo: come ben ricordava l'illustre collega Fiore, il diritto di cittadinanza è così personale che non si può attribuirlo senza tener conto delle condizioni vere del soggetto in riguardo al quale è fissato: perciò la presunzione può essere confermata o tolta secondo piaccia alla persona a cui riguardo esiste.

Or che avviene? L'ordinamento che vien proposto sconvolge addirittura il sistema attuale: ciò che era presunzione di cittadinanza italiana diventa presunzione di cittadinanza straniera.

Io domando il perchè di questo mutamento. Gli ordini vigenti che noi seguiamo da cinquant'anni, hanno generato inconvenienti, dubbi, dispute? Tutti sanno che la sola discussione suscitata nella dottrina, che neppure se ne occupò gravemente, questa fu, del sapere come si dovesse computare la maggiore età, dovendo esser fatta entro l'anno dopo essere stata raggiunta la dichiarazione del volersi confermare o no lo stato presunto di cittadino italiano oppure di straniero. Ma, all'infuori di questo dubbio facilmente risolto, nessuna obiezione venne mai mossa intorno la bontà e la convenienza delle norme poste dalla legge civile: nè par sia il caso di procedere a mutazioni che non siano giustificate da bisogni manifesti; veramente sentiti.

È di punto in bianco, senza ben precisarne il perchè, si muta una parte di tale stato presunto: poichè dove l'ordinamento attuale lo riferisce alla presunzione di cittadinanza italiana che può essere confermata o tolta dalla persona interessata giunta che sia alla maggiore età, nel disegno di legge è mutato il contenuto della presunzione: perchè? La legge civile, come accennai, studiando le circostanze varie, e misurandone il contenuto in riguardo al porre la presunzione di stato, salvo il diritto di confermarla o toglierla, determina talvolta lo stato presunto di cittadino, talvolta quello di presunto straniero. L'attuale disegno pone sempre lo stato di straniero, col diritto di confermarlo o toglierlo. Ma era proprio necessario questo? È opportuno?

Dove sono gli argomenti di ordine giuridico o sociale, dove le rimostranze che giustifichino il cambiamento proposto? Perchè, si osservi, lo stato di presunzione rimane; vero che non se ne parla più, ma nella sostanza dal momento che non si determina in maniera fissa quale stato sia dato alla persona, la presunzione non cessa: e rimane nel senso che scompare quella relativa allo stato di cittadino, riducendosi tutta al solo stato di straniero.

Vorrei che dall'Ufficio centrale, e per l'Ufficio centrale dal dotto relatore, mi si dicesse perchè, conservando lo stato di presunzione, si è giunti a questo cambiamento, di cui non veggio alcuna ragion sufficiente.

Un altro dubbio si riferisce ad un argomento fondamentale, il solo veramente fondamentale

di tutto il disegno di legge, e che è regolato nell'art. 6.

Nel suo lavoro l'egregio relatore ha tratteggiato con molta perspicuità, e senza indugiarsi troppo, perchè non faceva opera dottrinale, per quanto esso elegantemente come saggio monografico si presenti, ha tratteggiato e dovea farlo, la questione della doppia cittadinanza: questione grave, vivamente discussa in recenti congressi, la cui eco è a noi giunta. Or l'Ufficio centrale volle, e bene, tener fede salda al principio che nessun deve poter essere cittadino di due Stati. Che nel fatto ciò possa avvenire, che in realtà avvenga pel modo col quale gli Stati possono ordinare le loro leggi interne, sia pure; ma il fatto non dev'essere da noi riconosciuto e sancito come principio giuridico: ci son tanti rapporti nella vita che hanno esistenza di fatto, ma ciò non vuol dire che solo per questo debbano prendere consistenza e figura di stato giuridico. Dunque, doppia cittadinanza no: ed io consento pienamente in ciò, e nelle molte e nobili ragioni che il relatore ha esposto nella saggia relazione: il grande sentimento della patria non può indurre a persuasione diversa. Ma se questo concetto della doppia cittadinanza s'è fatto uscire per un verso, per un altro rientrava in una disposizione che si leggeva nel disegno ministeriale. Venuto al punto, ch'è sempre uno dei fondamentali del disegno di legge, di stabilire qual sia la condizione giuridica dei nati da cittadini italiani in paese la cui legge attribuisca senz'altro la cittadinanza sua per rag'on di nascita, quel disegno affermava che si dovessero considerare italiani fino al raggiungimento dell'età maggiore, con l'obbligo a loro di confermare tale stato non appena giunti a tale età. Era un curioso modo di accomodar le cose: da un lato non s'accoglieva il concetto della doppia cittadinanza, dall'altro poi un po', o meglio, molto indifrettamente, gli si sacrificava, consentendo se non altro la prevalenza allo *ius loci* e formando, senza dirlo, un presunto stato di cittadinanza.

L'Ufficio centrale - e pur qui consento nelle sue risoluzioni - non accolse questo concetto: e afferma che i nati all'estero da cittadini italiani sono senz'altro cittadini: nè richiede che giunte queste persone all'età maggiore dovessero dichiararsi italiani. È l'idea dello *ius san-*

guinis che efficacemente risponde al sentimento di nazionalità che ha prevalso, e tal prevalenza, e le considerazioni dette nella relazione son così giustificate che si debbono accogliere.

Ma che cosa ha poi fatto l'Ufficio centrale? Non ha accettato quel concetto: ed ha mantenuto uno stato di presunta cittadinanza non meno curioso di quello che tolse: a queste persone dice: siete cittadini: ma giunti all'età maggiore potrete fare una dichiarazione, con la quale rinunciando a tale stato acquisterete la cittadinanza straniera.

Insomma: il disegno ministeriale dava lo stato di presunzione di cittadinanza, e chiedeva fosse confermato col giungere all'età maggiore: l'Ufficio centrale non toglie lo stato di presunzione, lo mantiene, consentendo ai presunti cittadini di eliminarlo con un atto contrario.

E chieggo: perchè tale riserva espressa, se queste persone giunte all'età maggiore possono rinunciare senz'altro alla cittadinanza che hanno? Perchè mantenere uno stato di presunzione non più inutile, ma dannoso al sentimento della nazionalità?

Non è già detto nell'articolo 7 che i nati da cittadini italiani in paesi le cui leggi danno la cittadinanza pel fatto della nascita, giunti all'età maggiore possono dichiarare di accettare la cittadinanza? E allora non veggo proprio qual bisogno s'abbia di uno stato ch'è in sostanza sola presunzione di cittadinanza.

Intendevo tale stato nell'antico disegno ministeriale, dove occorreva di trovar qualche cosa che conciliasse le tendenze in rispetto al concetto della doppia cittadinanza: non lo intendo più nel disegno dell'Ufficio centrale, dove l'idea della doppia cittadinanza è completamente bandita: e giustamente bandita.

La presunzione si presenterebbe dunque come inutile: se non fosse pericolosa. Oh! manteniamo invece, e proclamiamolo, l'ordinamento attuale; a questi nati all'estero da cittadini italiani diciamo: siete cittadini pur voi pel diritto che origina da quel sangue onde v'arriva la vita; manteniamolo saldo, manteniamolo vivo, alto questo sentimento di patria specialmente nei nati in paesi lontani da concittadini nostri: manteniamolo, e diciamo a questi concittadini lontani che le leggi italiane non li presume ma li vuole cittadini, pur lasciando loro la facoltà, raggiunto che abbiano la maggiore età

di rinunciare, volendo, allo stato che hanno. E vi rinuncino come persone signore di sé, se vogliono. Ma si dica questo e non altro: non si dica a queste persone: la legge vi presume cittadini solo per giusto riguardo all'idea dell'unità della famiglia: ma badate che giunti all'età maggiore potete buttar via questo peso che or vi s'impone!

Come vede l'Ufficio centrale, io accetto le sue idee fondamentali in riguardo alla doppia cittadinanza, ma questo articolo è inutile non solo, ma pericoloso per ciò che sminuisce il sentimento di cittadinanza rispetto ai nati da concittadini nostri; non è così che l'idea della patria vien fatta perdurare nei cuori dei figli lontani.

Ma un altro dubbio debbo sollevare intorno al metodo con cui si procedette alla formazione del disegno di legge.

Il titolo della cittadinanza forma il titolo primo del Codice civile: il Codice civile si apre con le solenni affermazioni intorno allo stato di cittadino, ed ai poteri che ne formano l'ampio contenuto giuridico.

E domando all'Ufficio centrale, domando al collega relatore che fra i nostri civilisti è uno dei meglio nominati; perchè fare un disegno speciale e non modificare invece gli articoli del Codice civile sul grave argomento? Perchè non mantenere in questo titolo quasi introduttivo sulla « persona » le disposizioni relative alla cittadinanza? Perchè non introdurre come modificazioni od aggiunte agli articoli del Codice le disposizioni or proposte, senza fare una legge speciale pei rapporti di cittadinanza?

È vero, mi si dirà, che abbiamo tanti esempi di leggi, che sia in rapporto al Codice di procedura, come al Codice di commercio ed allo stesso Codice civile, son rimaste fuori dei Codici, alterando il principio della codificazione.

Vero. Ma non so se questo sia un bene. Nel diritto canonico abbiamo una parte di decretali fuori delle collezioni che hanno nome di *extra vagantes*: è sistema che vogliamo ora trasportare nelle nostre leggi. Invece di ritoccare le singole parti del Codice che debbono essere mutate, troviamo più facile, comodo fare una legge speciale: già l'esaminare un'idea in riguardo ai singoli rapporti configurati in un'opera complessa come il Codice non è affar da poco: così il magistrato pensi egli a conoscere quali siano

le parti dei Codici che più o meno debbono essere modificate da quelle leggi, e sia egli il vero legislatore! E se anche avvenga che talvolta finisca col non curare quelle leggi speciali, ed applica il Codice, non importa!

È un sistema cattivo, che urta contro la tradizione giuridica nostra avviata per la codificazione. Certo di fronte alla comune può e dev'essere una legislazione singolare: è questione di giustizia: ma quella legge comune codificata non mutiamola con leggi singole, con leggi *extra vagantes*, che molte volte sono stravaganti sul serio.

Mutiamo il Codice se è necessario, ma mutiamolo come Codice, anche nella parte che riguarda la cittadinanza, e in ogni altra parte che per le condizioni sociali mutate esigano, impongano un cambiamento.

Il Codice civile, ch'è il Codice del diritto generale si apre col titolo quasi fondamentale dello stato dei cittadini: e in ciò esso risponde alle nostre tradizioni, alle classiche collezioni del diritto di nostra gente, dove con le norme sullo stato delle persone hanno principio le norme governanti ogni modo di rapporto giuridico.

Ebbene, manteniamo questa tradizione. Altrove si fa altrimenti: altrimenti si è fatto dalla Germania e dalla Svizzera, nei recenti lavori di modificazione delle leggi civili: ma non è questa buona ragione per allontanarci dalla tradizione nostra, dagli esempi classici nostri. Anzi è ottima ragione per non farlo, o non alterare la composizione del nostro Codice civile, corpo di diritto privato, che per l'estensione dei rapporti giuridici cui di regola assurge quasi all'importanza e dignità di diritto comune.

Stia dunque, l'istituto della cittadinanza nel Codice civile: e sia questo rispettato non solo come simbolo rappresentante l'unità politica nostra, perchè a formarlo concorsero nelle loro migliori parti tutti i Codici ch'ebbero già vigore nei varii stati italiani, ma come esempio di buona legislazione e di saggio metodo nella formazione delle leggi veramente fondamentali. (*Vive approvazioni e congratulazioni*).

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA (*segni d'attenzione*). Prendo la parola un po' come reo, perchè le accuse, che

sono state rivolte testè dal collega Chironi all'Ufficio centrale, veramente venivano a colpire me, che sono l'autore di questo disegno di legge.

Quando io impresi lo studio di questa legge, lo feci con la massima religione. Mi pareva di affrontare uno dei temi più alti della nostra legislazione, tema d'importanza costituzionale più che di diritto privato.

Ed è quasi fortuna per questo disegno di legge il ritardo che si è prodotto nella sua discussione; poichè noi discutiamo ora di questo altissimo tema nel cinquantenario della costituzione del Regno, stabilendo con questa legge quali d'ora in poi saranno i cittadini italiani, quali gli stranieri.

Il tema della cittadinanza si presenta oggi al legislatore in una condizione notevolmente diversa da quella, in cui gli si presentava cinquanta anni or sono.

E bisogna rendersi conto di questo sostanziale mutamento per potere apprezzare le nuove regole, che si sottopongono oggi al vostro voto.

Un tempo, per antica tradizione, per l'antichissima tradizione del diritto romano massimamente, il conferimento della cittadinanza era ritenuto il massimo onore, il massimo privilegio, ed ogni Stato, nelle norme relative a questo conferimento, usava tutte le cautele possibili per non estenderlo troppo.

Si trattava di un privilegio di somma importanza per la vita dell'uomo; perchè dalla cittadinanza (secondo i vecchi concetti che si erano venuti man mano attenuando, ma pur mantenevano molto della loro forza) dalla cittadinanza dipendevano i diritti civili dell'uomo.

Questa parte del contenuto della cittadinanza è ormai venuto meno. Il collega Fiore, nel suo discorso, ha sostenuto una tesi contraria, dicendo che ancora oggi la cittadinanza determina il godimento dei diritti civili. A me pare che vi sia in questa tesi del collega Fiore un po' di ambiguità. Secondo gli antichi principii di diritto il godimento dei diritti civili era attribuito al cittadino, e solo veniva esteso benignamente in certe parti allo straniero, che di regola, però, non era ammesso a questo godimento. È vanto italiano l'aver proclamato il nuovo opposto principio, ormai accettato da tutte le nazioni civili: noi non di stinguiamo più fra cittadini e stranieri per quanto riguarda il godimento

dei diritti civili, cioè per quanto era il massimo contenuto dell'antico diritto di cittadinanza.

Si è però sostituito a questo concetto un altro, di cui va tenuto conto, quello che, secondo me, ha traviato alquanto le idee dell'amico Fiore. Il godimento dei diritti civili appartiene all'uomo, ma la determinazione dello stato e della capacità dei singoli individui è fatta secondo le leggi nazionali. Principio questo ignoto all'antico diritto comune degli Stati civili di Europa, il quale seguiva il principio della legge del domicilio. Noi anche qui siamo stati antesignani, noi abbiamo proclamato altamente il principio che lo Stato e la capacità personale sono determinati dalla legge della cittadinanza, dalla legge nazionale, ed oggi questo principio si va propagando presso le nazioni civili, ed è stato fino ad un certo punto riconosciuto anche nelle internazionali convenzioni dell'Aja.

Se dunque relativamente al diritto civile la cittadinanza ha perduto l'antico significato, è venuta acquistandone uno nuovo meno importante dell'antico, ma pure di supremo valore giuridico.

La determinazione della cittadinanza ha poi conservato naturalmente tutta la sua importanza nel campo del diritto pubblico, sia per quanto riguarda i diritti politici del cittadino, sia per quanto riguarda i diritti dello Stato verso di lui.

Io dico che bisogna rendersi ben conto di questa posizione alquanto modificata del problema della cittadinanza oggi, di fronte al tempo in cui fu formulato il Codice Napoleone e poi il Codice nostro che sopra di quello in gran parte si è venuto modellando.

Era perciò necessario di introdurre notevoli modificazioni nella nostra legislazione; modificazioni in cui noi dovevamo tener conto di altri gravissimi fatti.

Ho accennato poc'anzi che ormai il conferimento della cittadinanza non è più considerato in tutto il mondo come un atto di sovrana largizione, che dovesse essere circondato di grandi cautele. Vi sono anzi degli Stati, i quali vanno a caccia di cittadini: tutti gli Stati di nuova formazione, che hanno bisogno di popolarsi, e di popolarsi, per quanto possano, con propri cittadini; ed anche Stati di vecchissima formazione, i quali, soffrendo di mali sociali profondi relativamente al problema della po-

polazione, hanno bisogno con artificiose leggi di accrescere il numero dei propri cittadini.

Noi ci troviamo dunque oramai circondati da Stati, i quali considerano il problema della cittadinanza da vari punti di vista; e noi non possiamo assumere completamente né il vecchio punto di vista che non corrisponde più alle presenti condizioni, né il nuovissimo...

FIORE. Domando la parola.

SCIALOJA. ... perchè, grazie al cielo, non abbiamo bisogno di andare accattando cittadini. Il popolo italiano ha conservato l'alta virtù di fermarsi da sé, di moltiplicarsi da sé: sappia altrettanto difendersi da sé. (*Benissimo!*)

Con questa coscienza io ho affrontato l'arduo problema. Ed il voto autorevolissimo dell'Ufficio centrale del Senato mi ha dato la gioia di ritenere di non essere andato lontano dal segno.

Ma il collega Chironi qui muove una censura di ordine formale pregiudiziale. Egli dice: « Il titolo della cittadinanza è quello con cui si apre il nostro Codice civile: perchè non avete con sottile lavoro di mosaico sostituito ai singoli articoli del Codice civile altrettanti nuovi articoli, mantenendo la legge sulla cittadinanza quale titolo del Codice civile? » Io temo che l'amore professionale dell'illustre professore di Codice civile dell'Università di Torino non gli faccia vedere completamente l'importanza legislativa di questo tema, ed anche l'importanza che il voto, che ora il Parlamento sta per dare sopra una legge modificatrice di tutto un titolo del Codice civile, deve avere per l'opera, che ogni giorno più s'impone all'Italia, di riformare il proprio diritto comune, il proprio diritto privato generale.

Io, proponendo questo disegno di legge, non ho inteso soltanto di rispondere alla necessità particolare (gravissima d'altronde e sufficiente di per sé a determinare l'opera mia), del problema della cittadinanza, ma ho inteso anche aprire la via alla riforma del Codice civile; ed è perciò che a distanza di brevi giorni presentai due altri disegni di legge dello stesso tipo, per riformare altri titoli del Codice civile.

Oggi non è più possibile riformare il Codice civile con quell'artificio da mosaicista con cui ha proceduto la Francia per molti anni. In Francia, fino a non molto tempo fa, il legislatore, il quale voleva modificare qualche parte

del Codice Napoleonico, si è sempre studiato di mantenere esattamente il numero degli articoli del Codice stesso, sostituendo a ciascun articolo abrogato un articolo nuovo; un articolo però, il quale molte volte conteneva nel proprio seno, come quelle scatole giapponesi che tutti conoscono, una serie di piccoli articoli con parecchi sottonumeri.

La cosa, giunta ad un certo punto, assunse un aspetto che si poteva dire alquanto ridicolo; perchè l'osservanza del numero degli articoli, quando dava luogo a tutta una serie subordinata di numerosi articoli, finiva per imbarazzare le citazioni peggio che il radicale mutamento della legge.

Ma si poteva capire in Francia questa fedele, religiosa osservanza anche della tradizione esteriore relativamente a quel monumento nazionale, che era il Codice Napoleonico; quel Codice che aveva accompagnato le aquile francesi nella conquista del mondo, ma che non si era ritirato, come l'esercito aveva dovuto fare, di fronte al nemico; anzi aveva mantenuto il suo possesso di molta parte d'Europa. Era una delle più alte glorie francesi, e quel popolo può essere mutevole, ma serba forte e profondo il sentimento della propria grandezza; il nome della Francia è nel cuore di ogni francese al di sopra di tutto, e tutto ciò che porta questo nome deve essere conservato come monumento della nazione. È la parte che noi dovremmo ancora imparare dai nostri vicini.

Ma il Codice nostro non ha per noi questa tradizione; il Codice nostro è venuto di fuori, appunto perchè è il Codice francese alquanto modificato; è un Codice di recente formazione, ma presto invecchiato, perchè aveva assunto per modello un Codice di molti anni prima. Noi pertanto non abbiamo le ragioni alte, che i Francesi potevano addurre per conservare anche la forma esteriore del Codice civile. Ma del resto i Francesi stessi da parecchi anni hanno abbandonato il vecchio sistema; ormai le nuove leggi riformatrici del Codice civile Napoleonico si votano come leggi per sé stanti, senza curarsi più di inserirle nel Codice.

Il legislatore francese ha ormai chiara coscienza della necessità di riformare il suo vecchio Codice, riforma che si vien facendo gradatamente, con leggi speciali, finchè il numero

delle leggi speciali sarà tale da poter mettere mano alla compilazione di un nuovo Codice.

Io dunque ho creduto di poter francamente entrare per questa via, osservando però l'opportunità di fare una legge unica per tutta la materia della cittadinanza. Ed era questo veramente un grandissimo bisogno per la legislazione italiana: noi, sino al momento in cui ora discorriamo, abbiamo questa materia di così decisiva e statutaria importanza disseminata in molte leggi. Anche di ciò avrebbe dovuto tener conto l'amico Chironi. Non è questa la prima legge sulla cittadinanza, che non sia stata inserita nel Codice civile; nel 31 gennaio 1901 la legge sull'emigrazione, agli articoli 35 e 36, modificò alcune disposizioni del Codice civile. Venne poi l'altra legge sulla cittadinanza del 17 maggio 1906, che in diversi articoli modificò di nuovo profondamente alcune parti di questa materia. Sicchè in questo momento chi voglia conoscere quale è la norma regolatrice della cittadinanza in Italia, deve consultare tre leggi almeno: il Codice civile, la legge sull'emigrazione del 1901 e quella che si chiama legge Sonnino, perchè fu di proposta parlamentare, del 1903. E queste leggi hanno questo grave difetto, di essere frammentarie, di non avere mai affrontato tutto il problema nella sua profonda unità; sicchè in certe parti ne è uscita fuori una cosa così sconnessa e illogica da doversi considerare come un vero aborto legislativo. Per dirne una, la legge sulla emigrazione ha abolito il n. 3 dall'articolo 11 del Codice civile, non ammettendo più che colui che assume un impiego all'estero, senza permesso dello Stato italiano, per la la cittadinanza; ma si è dimenticato di modificare il corrispondente articolo 13, n. 2, del Codice civile, per cui non si può riacquistare la cittadinanza italiana da colui che conservi un impiego all'estero.

Se un cittadino italiano assume un impiego all'estero e non pensa ad avvertirne lo Stato italiano, rimane cittadino italiano; ma colui che lo aveva assunto prima, se lo conserva, non può riacquistare la cittadinanza italiana.

Voi vedete quale sconnessione logica è questa: e tutto ciò per non aver affrontato il problema nella sua interezza.

Il la stessa legge Sonnino è così ignorata fuori d'Italia ed in Italia che pochi la cono-

scono; anzi il collega Garofalo, che pure è un illustre cultore di questa materia ed un insigne magistrato, criticava uno degli articoli del presente progetto, come se contenesse una innovazione, mentre non è che la riproduzione di uno degli articoli già esistenti della legge Sonnino.

GAROFALO. Quale?

SCIALOJA. Quello relativo alla possibilità del conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti da cinque anni in Italia.

GAROFALO. Nel progetto Sonnino si diceva sei anni.

SCIALOJA. Si tratti di cinque o di sei anni non importa, il concetto è sempre lo stesso. Ma c'è di più: la Corte di cassazione di Roma, in una sua notissima sentenza, ignorò che la legge sull'emigrazione aveva abrogato l'articolo 11, n. 3, del Codice civile e cassò una sentenza perchè aveva applicato quelle che era il vero diritto vigente. Tutto questo perchè le norme relative a tale importantissimo oggetto sono disseminate in vario leggi.

La necessità di costituire un corpo unico di legge è perciò suprema; è una necessità che vale per questa materia più che per ogni altra; perchè conviene che ogni cittadino italiano residente nelle più lontane regioni del mondo, conosca le norme che regolano la cittadinanza italiana ed abbia un testo a cui ricorrere facilmente.

Io credo pertanto che le critiche del collega Chironi relativamente al metodo seguito nella proposizione di questo disegno di legge non abbiano alcun solido fondamento.

Relativamente al contenuto di esso, l'Ufficio centrale, avendo studiato con somma diligenza questa materia durante un tempo che, non per sua volontà, fu piuttosto lungo, ha introdotto parecchie modificazioni al primitivo testo, quale era stato da me presentato; e, come era da aspettarsi da tali uomini, in molti casi, anzi nella maggior parte dei casi, queste modificazioni debbono veramente ritenersi come correzioni al primitivo progetto, sicchè, per parte mia, le accetto come senatore, e ringrazio l'Ufficio centrale del lavoro così profondo da esso fatto intorno al progetto primitivo. Ma non in tutto io credo di poter seguire le innovazioni introdotte dall'Ufficio centrale.

Anzitutto, più come osservazione generale che

oggetto di proposta ch'io voglia fare, noto che fra il tipo del progetto primitivo ed il tipo del nuovo progetto costituito dall'Ufficio centrale, vi è una differenza formale. Era una mia aspirazione, aspirazione estetica se volete, quella di dare alla legge un tono breve, generale, imperativo; ond'io aveva cercato la massima concisione, evitando quelle esplicazioni, le quali mi pareva che dovessero appartenere piuttosto all'interprete che al legislatore, studiandomi di evitare i dubbi colla precisione della parola.

L'Ufficio centrale, con sottile lavoro analitico, ha creduto necessario di ampliare gli articoli, rispondendo in essi fin d'ora a quei dubbi, che specialmente l'ingegno finissimo del suo relatore on. Polacco si era proposti in previsione.

Ora, io non so, se veramente questo sia il miglior metodo legislativo. Anch'io son contrario a quel sistema, che molte volte si è tenuto dal legislatore italiano, di scrivere degli articoli oscuri, coscientemente oscuri, mandando poi alla cura dell'interprete la soluzione del problema che si faceva nascere. Questo è un cattivo metodo; non bisogna creare questioni per il piacere di farle decidere ad altri, bisogna che nella generale espressione della legge si osservi tale esattezza da evitare il sorgere della questione; ma d'altra parte non bisogna rispondere preventivamente in modo diretto a tutte le questioni, le quali non hanno più ragione di essere, se la formulazione generale è chiara ed esatta.

Per esempio, per chiarire il mio concetto, l'art. 1 di questo disegno di legge incominciava nel vecchio testo così: « *E' cittadino per nascita* »:

« *1° Il figlio di padre cittadino* ». Sentenza breve, precisa, che ha un aspetto estetico che mi piace, dico la verità, forse anche per amore dell'antica tradizione.

Il progetto dell'Ufficio centrale invece dice: « *È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino. Se il figlio è postumo si ha riguardo alla cittadinanza che il padre aveva al momento della morte* ».

Che cos'è questa seconda parte più lunga del testo originale? È la risposta ad un quesito: il figlio di padre cittadino è cittadino per nascita, ma che dovrà dirsi, se il padre è premorto? Credo che qualunque persona sensata a questa domanda, senza bisogno di trovare la

risposta nel testo della legge, risponderebbe che questo figlio di padre premorto avrà la cittadinanza che aveva il padre al momento della morte.

Non mi pare che si tratti d'un dubbio sorgente dalla oscurità dell'espressione del legislatore, dubbio che il legislatore deve togliere di mezzo: è invece un dubbio che può venire in mente ad un cavillosissimo interprete o a qualcuno che voglia fare una conferenza giuridica od un articolo di rivista sopra il paragrafo primo della prima parte di questa legge.

E in fondo la cosa si può dire che sia proprio così; perchè il mio amico Polacco è stato indotto a presentare all'Ufficio centrale questa aggiunta, perchè nell'istituto di diritto internazionale si è discussa la cosa e si è proposta questa risoluzione. Ora all'istituto di diritto internazionale io faccio volentieri di cappello; tanto più che sono anche qui illustri suoi rappresentanti, ma credo che forse quel giorno esso aveva poco da fare, se si è proposto un simile problema, il quale non potrebbe risolversi in un modo diverso da quello indicato. Prova ne sia che nella nostra giurisprudenza, che dura ormai dal 1865, il dubbio non era mai sorto, stando alla vecchia formulazione della legge.

E quello che ho detto qui a mo' d'esempio, potrei ripetere per alcuni altri articoli del disegno di legge; perchè lo studio dell'Ufficio centrale, che io critico ora soltanto formalmente, ha voluto prevenire le future questioni dando ad esse la esatta risoluzione.

Così pure dal punto di vista meramente formale, vorrei aggiungere un'altra osservazione, troppo pedantesca forse, ond'io mi vergogno quasi di farla, ma la faccio unicamente per giustificare la forma che io aveva seguita, piuttosto che per accusare l'Ufficio centrale.

Nelle disposizioni di questo disegno di legge, io aveva usato la particella *se* seguita dall'indicativo. L'Ufficio centrale con molta cura ha fatto seguire tutti i *se* dal congiuntivo. La cosa è di poco momento e più di un minuto non posso trattenerne su di essa l'attenzione del Senato. Ma se io aveva usato il *se* coll'indicativo, l'aveva fatto a bella posta, perchè ritengo che la legge, e questa dovrebbe esser legge anche formalmente ottima, debba aver forma imperativa, quanto più si può, e debba parlare al pre-

sente: perchè non parla solo nel momento in cui è votata dal Parlamento o in cui è pubblicata, ma parla al suddito suo ad ogni istante, finchè essa vive; parla dunque sempre al presente, non al futuro o per eventuale ipotesi; parla al momento in cui l'ipotesi si è già verificata, determinando le conseguenze dei fatti che già esistono. (*Approvazioni*). È perciò che la legge deve parlare all'indicativo, anche quando propone le ipotesi.

Questa è l'opinione mia; ad ogni modo non ne faccio una questione. Quello che ho detto vale soltanto a giustificare la forma da me adoperata e a dimostrare al Senato con quanta cura o con quanta diligenza da parte mia si era voluto redigere anche formalmente questo disegno di legge.

I colleghi, che hanno parlato prima di me, hanno censurato alcune disposizioni del progetto di legge, alcune che si trovavano già nel testo primitivo, in quello compilato da me, altre che furono aggiunte e modificate dall'Ufficio centrale.

Se il Senato mi permette, io vorrei rispondere a quelle osservazioni che riguardano il progetto mio e dire anche qualcosa su quelle che riguardano il progetto dell'Ufficio centrale.

Il collega Garofalo ha incominciato coll'osservare che nel progetto, quantunque si condanni il principio della doppia cittadinanza, tuttavia si è fatta a questo qualche concessione: concessione che egli lodava come opera dell'Ufficio centrale, ma che avrebbe dovuto lodare anche nel primitivo progetto, almeno per questa parte conforme.

Ma veramente non meritava questa lode nè il progetto del ministro, nè quello dell'Ufficio centrale, perchè in essi (ed è secondo me una loro buona qualità) non vi è traccia alcuna di doppia cittadinanza. Quella che il collega Garofalo vi trovava, non è traccia di doppia cittadinanza, è disposizione che può eventualmente dar luogo ad un conflitto di cittadinanze.

Ora, i conflitti di cittadinanza sono inevitabili, appunto perchè dipendono dalla diversità delle disposizioni relative alla cittadinanza nei diversi paesi relativamente alla stessa persona; ma sono un male, un morbo giuridico, una malattia del mondo del diritto che si deve tollerare come tale, ma alla quale si deve portare quel rimedio migliore che si può.

Ma non si deve creare la doppia cittadinanza in questo senso, che una legge mentre attribuisce ad un determinato individuo la propria cittadinanza, riconosca contemporaneamente nello stesso individuo l'altra cittadinanza; non si deve ammettere la pacifica coesistenza di due cittadinanze nella stessa persona, il che è assurdo. E questo assurdo non è riconosciuto dal presente disegno di legge, nè da quello ministeriale, nè da quello della Commissione.

Così non vi è in questo progetto neppure l'altra traccia della doppia cittadinanza che ha voluto vedervi il collega ed amico Chironi, il quale diceva che nell'articolo 7° si ammette una doppia cittadinanza. Quantunque l'articolo ministeriale non sia uguale all'articolo dell'Ufficio centrale, di fronte a questa questione e l'uno e l'altro si comportano nella stessa maniera, dichiarando che sia cittadino italiano durante la minore età il figlio nato all'estero da un italiano, anche se la legge del territorio in cui la nascita è avvenuta ad esso attribuisca la propria cittadinanza; si ammette poi che, giunto alla maggiore età, costui possa scegliere o la cittadinanza straniera o la cittadinanza italiana. La divergenza tra il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio centrale sta nella diversa direzione di questa scelta. In tutto ciò non vi è qui alcuna traccia di doppia cittadinanza, perchè per noi il minore è italiano e non ammettiamo che sia contemporaneamente straniero.

Quando costui diventato maggiorenne avrà fatta la sua scelta, diventerà o straniero o italiano; ma non diventerà mai per la nostra legge simultaneamente italiano e straniero.

Non vi è pertanto in questo progetto di legge ed è suo vanto, alcuna traccia di quell'ibrido concetto della doppia cittadinanza. È bene ripeterlo, sia perchè il legislatore abbia piena coscienza dai concetti che debbono guidarlo in questa materia, sia perchè lo sappiano anche i popoli stranieri, che in questo momento hanno verso di noi rivolta la loro attenzione: la legge italiana sulla cittadinanza non importa solo al Regno d'Italia, ma a tutti quegli Stati in cui tanti milioni di Italiani nostri fratelli spiegano la loro attività feconda.

I popoli stranieri ci guardano e vogliono sapere come noi ci comportiamo intorno a questo problema, e vedrebbero, giustamente, di mal

occhio che si costituisse in Italia una legge di doppia cittadinanza, che meriterebbe veramente il nome di legge doppia, perchè tenderebbe a creare uno stato ibrido, che metterebbe i nostri cittadini in una falsa posizione presso i popoli, presso i quali essi debbono vivere e operare.

Di doppia cittadinanza non si parla e non si deve parlare.

Il collega Garofalo ha criticato anche il penultimo capoverso dell'art. 9 modificato dall'Ufficio centrale contrariamente al disegno ministeriale.

È questo uno dei punti più gravi delle nuove proposte. Il disegno di legge da me presentato al Parlamento per questa parte era così concepito: « il riacquisto della cittadinanza nei casi indicati ai numeri 2 e 3 è subordinato al permesso del Governo, che può essere dato anche con disposizioni generali udito il parere del Consiglio di Stato ».

Che cosa significa ciò? Oggi per riacquistare la cittadinanza è necessario il permesso del Governo italiano. Questo permesso oggi deve essere dato singolarmente caso per caso e spesso per ciò non si dà, come accade degli atti che dovrebbero ripetersi troppo frequentemente per centinaia e migliaia di casi: si deve quindi finire per chiudere gli occhi sulla mancanza del permesso. A me sembrò pertanto utile ammettere che il permesso potesse anche darsi in forma generale, sicchè il Governo ad esempio potesse dire: tutti gli emigrati che abbiano perduto la cittadinanza e tornano dall'Argentina, e si trovano nei casi preveduti da quest'articolo 9, hanno il permesso di riacquistare la cittadinanza.

Io avrei desiderato che non si togliesse al Governo nostro ogni controllo del riacquisto della cittadinanza, ma si facilitasse il permesso, ammettendo che si desse in via generale; il che importava in pratica questa conseguenza, che, quando il Governo ritenesse che questo permesso dato in via generale fosse troppo lato, potesse con atto particolare toglierlo o limitarlo.

L'Ufficio centrale, seguendo le richieste di molti rappresentanti dei nostri emigrati all'estero, ha creduto più liberale (è una parola che troppe volte induce in errore i nostri legislatori) di togliere di mezzo il permesso del

Governo e di spalancare quindi le porte, senza alcun controllo, a coloro che volevano ritornare in Italia riacquistando la perdita cittadinanza.

Il concetto è bello, lo slancio del nostro sentimento lo segue volentieri; ma che cosa accade poi? che la ragione vi pone subito i freni. E volete proprio spalancare queste porte senza alcun controllo?

Bisognerà ammettere tuttavia delle eccezioni di ordine generale: ed ecco le eccezioni formulate con molta precisione di concetto dall'Ufficio centrale: « può tuttavia il Governo nei casi indicati dai n. 2 e 3 (sono gli stessi del progetto ministeriale) inibire il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge, a chi non si trovi in regola con gli obblighi del servizio militare o a chi abbia commesso dopo la perdita della cittadinanza tali reati che importino, secondo le nostre leggi la perdita dello elettorato politico ».

Si ha qui l'enumerazione di una serie di casi, per i quali il Governo può, in via di veto, impedire il riacquisto della cittadinanza. Questa enumerazione, come tutte le enumerazioni delle leggi, è sempre alquanto pericolosa.

A nessuna questione, io credo, può dare luogo il secondo e il terzo caso: colui il quale abbia perduto la cittadinanza italiana per un certo tempo, e si sia così sottratto ai suoi massimi doveri, che sono quelli del servizio militare, non può senz'altro reclamare dalla madre patria che essa lo riprenda fra le sue braccia senza alcun controllo; e sta bene.

Lo stesso dicasi di colui, il quale nel tempo in cui non è stato cittadino italiano abbia commesso tali reati da disonorare il nome italiano: gl'impediremo di riacquistarlo. Ma questi due casi non erano certamente sufficienti, ed allora si è dovuto per necessità aggiungere il terzo caso, che voi avete sentito essere così formulato: « a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge ». È o no giusto introdurre questa eccezione? Io credo che quando la legge si sia messa nella via tracciata dall'Ufficio centrale, sia necessario introdurre anche questa eccezione, perchè altrimenti in molti casi voi permettereste ad un cittadino italiano, con una breve parentesi aperta nel suo stato civile di fare ciò che non gli sarebbe permesso mantenendo la cittadinanza italiana.

Ma tra i casi di frode alla legge ve ne è uno notissimo, che ogni volta che si annuncia in Parlamento dà luogo ad immense discussioni, uno che si ricollega ad una questione che è diventata di ordine politico (questo significa in generale, sulla quale non si ragiona più). Parlo della questione del divorzio. Tutti sanno che il caso più noto di frode alla legge, nella mutazione di cittadinanza, è quello di colui il quale, non potendo divorziare mantenendosi cittadino italiano, acquista la cittadinanza straniera per poter, come straniero, divorziare, poi riacquistando la cittadinanza italiana, diventa cittadino italiano divorziato.

È evidente che, sotto questo aspetto, l'articolo di legge diventa uno scoglio parlamentare tale da mettere in pericolo l'approvazione di tutta la legge.

Io domando, se valeva la pena di staccarsi dal facile e semplice sistema del primo progetto, per mettersi in una via così piena di fossi e di burroni, come è questa del progetto dell'Ufficio centrale. È l'apparenza liberale quella che finisce col contravvenire alla libertà. Molto meglio mantenere la libertà in sostanza; per l'apparenza basteranno gli oratori, che dichiarino che veramente è più liberale quel sistema che può parere, a chi non spinge lo sguardo a fondo, meno liberale! Del resto non so perchè in Italia quando si dice Governo, sembra che si dica cosa illiberale; il Governo è la cosa più liberale che esista in Italia, perchè, quando il Governo non fosse liberale, state certi che non lo sarebbe neppure il Parlamento.

Io penso che per questa parte sarebbe più prudente tornare al sistema del progetto ministeriale; ed anche per un altro ordine di ragioni. Io mi permetterò di proporre al Senato, anche per alcuni altri articoli, qualche volta in modificazione del primitivo progetto, qualche emendamento per cui si diano al Governo alcune late facultà.

Io credo che sia buona opera politica attribuire al Governo parecchie facultà nella legge relativa alla cittadinanza; perchè una cosa è fuori dubbio, e io l'ho potuta constatare quasi direi in via sperimentale (avendo presieduto per due volte la sezione del Congresso degli italiani all'estero, che ha trattato questa materia): nei rapporti coi diversi Stati, verso i quali si dirigono le correnti della nostra emi-

grazione, le quistioni di cittadinanza si presentano sotto diversi aspetti, sicchè non si può dare ad esse un'unica soluzione conveniente a tutti i casi.

È pertanto necessario integrare la legge generale sulla cittadinanza con una serie di convenzioni più o meno ampio coi diversi Stati, sì da dare ad alcune quistioni una soluzione varia secondo le convenienze diverse. Ora, per poter affrontare le trattative con uno Stato straniero, bisogna avere qualche cosa da cedere, bisogna avere in mano qualche potere su cui transigere; ed è bene perciò che siano dalla legge attribuiti al Governo questi poteri, di cui egli potrà far uso colla prudenza che dobbiamo in esso presumere e riconoscere, nelle trattative cogli Stati stranieri.

Il collega Fiore, relativamente alla opzione fra due cittadinanze, della quale si parla in molti di questi articoli, ritiene che il momento migliore non sia quello della maggiore età, (sistema seguito dal progetto), ma sia quello invece del compimento del ventesimo anno, a causa del servizio militare.

L'argomento è molto importante e merita la nostra attenzione. Io credo che, tirate le somme, convenga mantenere il sistema del progetto di legge, sistema ammesso anche dall'Ufficio centrale; prima di tutto perchè è il sistema tradizionale, e non bisogna allontanarsi da una tradizione, se non quando ne sia dimostrata la necessità; in secondo luogo, perchè l'atto di scegliere una cittadinanza fra le due che dalla legge sono proposte, è un atto di così decisiva importanza per tutta la vita dell'uomo, che sarebbe strano che la legge l'ammettesse in colui che essa non ritiene ancora sufficientemente capace, perchè lo considera ancora minorenni; in terzo luogo, perchè è principio generale di questa materia che il minorenni abbia di regola la cittadinanza del padre per la unità del gruppo familiare che s'impone. Ora sarebbe strano di rompere questa unità ad un determinato giorno, prima che la legge stessa dichiarasse maggiorenne il figliuolo.

Finalmente la opzione, data al momento in cui il giovane deve presentarsi al servizio militare, se da una parte si presenta molto ragionevole, dall'altra parte è assai pericolosa; perchè si richiederebbe in un momento in cui la spinta psicologica sarebbe contraria alla cit-

tadinanza di quello Stato che chiama il giovane sotto le armi, onde può avvenire che il giovane, in quel momento, preferisca la cittadinanza di quello Stato che non lo chiama al servizio militare. Non conviene in questa materia introdurre tale elemento perturbatore.

Piuttosto è da vedere (ma non ne è il luogo in questa legge) se in una futura riforma del Codice nostro (cosa che s'impone: bisogna mettersi bene in testa che noi dobbiamo riformare il Codice civile) non convenga portare a venti anni la maggiore età, modificazione che io credo sarebbe utilissima.

La Svizzera, nostra vicina settentrionale, che non ha popolazione più precoce di noi, riconosce la maggiore età al compimento del ventesimo anno. Il ventunesimo anno non ha per sé che un'antichissima tradizione fondata sulla mistica forza del numero 7. È l'antica infanzia romana dei sette anni, che raddoppiata dava i quattordici anni per la pubertà, e con altri sette ci portava ai ventun'anni.

Questa forza dei numeri non è tale da dover essere in eterno rispettata. Appunto perchè la nostra legge chiama sotto le armi i giovani a 20 anni, io credo che sarebbe utilissimo portare al compimento del 20° anno la maggiore età. Quando questa riforma sia fatta, si introdurrà naturalmente anche nella legge sulla cittadinanza lo stesso termine di venti anni, contentando così in quel che vi è di giusto, la proposta del collega Fiore.

Vi è un altro punto gravissimo della legge: la rinuncia alla cittadinanza.

Il collega senatore Fiore ed anche gli altri oratori che hanno parlato di questo argomento, conformemente alle proposte dell'Ufficio centrale, ritengono che sia utile mantenere nella rinuncia della cittadinanza quella amplissima libertà che il nostro Codice civile conferisce al cittadino italiano. L'Italiano può, dichiarando di rinunciare alla sua cittadinanza, svestire il carattere di italiano e farsi straniero. Questo fu considerato come uno degli effetti essenziali della libertà individuale. Si discusse a lungo di questo argomento nella Commissione coordinatrice del Codice civile e la solenne autorità del Mancini fece prevalere il concetto, che è sancito dal nostro Codice civile, di questa immensa libertà di spogliarsi della cittadinanza italiana.

Il collega Fiore, non contento ancora di ciò, vi proponeva poc' anzi di ammettere che questa rinuncia potesse farsi, non solo espressamente, come il Codice civile ammette, ma anche tacitamente; il che io non intendo bene, per dire la verità, perchè bisogna pur conoscere in quale momento uno cessa di essere cittadino italiano; una rinuncia tacita, desunta da un prolungato modo di comportarsi non determina alcun momento di mutazione.

Ma io richiamo l'attenzione del Senato sulla divergenza, che su questo punto è profonda, tra lo antico progetto ministeriale e quello dell'Ufficio centrale.

Io, coscientemente, scostandomi dalla tradizione e dal diritto vigente, non ammetteva più la libertà sconfinata di abbandonare la cittadinanza italiana, con una semplice dichiarazione, e richiedeva che colui, il quale rinuncia alla cittadinanza, portasse la sua residenza all'estero: non ammetteva che un individuo, continuando a rimanere fra noi, a godere delle nostre libertà, ad essere tutelato dalle nostre leggi, si spogliasse della cittadinanza, così, per un mero atto di volontà. Non mi pare che questa sia vera libertà, questo è capriccio. Chi non vuole più stare con noi, se ne vada; questa è libertà; esca dai nostri confini e perderà, se vorrà, la cittadinanza italiana!

Io richiedeva perciò nel progetto ministeriale, che alla dichiarazione fosse accompagnato il fatto del mutamento di residenza, e penso ancora che convenga essere per questa parte più severi che non sia il diritto presente. Ma proporrei io stesso un emendamento al progetto primitivo in questo senso, che colui il quale rinuncia alla cittadinanza italiana, la perda, se porti la sua residenza fuori del Regno, o se, rimanendo nel Regno, ne abbia il permesso dal Governo. È questo uno dei casi, in cui attribuirei al Governo una facoltà; perchè si possono dare circostanze, per le quali il restare nel Regno apparisca ragionevole; ma deve il nostro Governo apprezzarlo e permetterlo.

Badi il Senato che la cosa non ha soltanto un'importanza teorica o una sporadica e accidentale importanza pratica; potrebbe, in un giorno, che spero non sia vicino (ma bisogna fare le leggi, prevedendo), potrebbe la sconfinata libertà riconosciuta dal progetto dell'Uf-

ficio centrale, divenire pericolosa, politicamente, all'Italia.

Noi abbiamo nei nostri confini numerose popolazioni che parlano lingue che non sono l'italiano, sulle quali gli Stati ormai costituiti o che si vengono costituendo nelle loro originarie nazioni, esercitano naturalmente grande forza d'attrazione. Ora io non vorrei che in un momento qualunque, che potrebbe essere un pessimo momento, intere popolazioni, giovandosi della legge sulla cittadinanza, dichiarassero di non essere italiane e dovessimo noi continuare ad avere nel nostro Stato popolazioni rinneganti la cittadinanza italiana, ma occupanti il nostro territorio e godenti la nostra protezione.

Ammettendo la necessità del tramutamento di residenza o del permesso del Governo, ogni pericolo di questa natura sarebbe anche tolto di mezzo. Perciò io credo che con questa semplice aggiunta: «o mantenendo la residenza nel Regno, ne ottenga il permesso dal Governo», si risponderebbe anche a tutte quelle esigenze che l'Ufficio centrale ha messo innanzi per proporre il suo emendamento.

È argomento, come vede il Senato, di somma gravità, e su cui desidererei che si fermasse la nostra attenzione.

Il collega Fiore ha parlato anche della condizione della donna maritata e dei minori nel caso che il marito o padre muti la cittadinanza. Per questa parte tanto il progetto ministeriale quanto quello dell'Ufficio centrale si sono attenuti ai principi vigenti nella nostra legislazione, ed io non vedo alcuna ragione per abbandonarli. È un canone riconosciuto in generale in quasi tutte le legislazioni, che la famiglia, costituita da colui che esercita la patria podestà ed ai figli soggetti a questa podestà, debba essere, per quanto si può, governata dalla medesima legge. Se i figli appartengono ad una cittadinanza diversa dal padre si generano nel seno di una famiglia una quantità di conflitti giuridici, che certamente non giovano al retto andamento della famiglia stessa.

Ma vi è qualche pericolo, accennato dal collega Fiore. Inconvenienti in questa materia ne troverete in qualunque sistema: bisogna scegliere quel sistema che ne ha meno, e soprattutto che non li crea di regola. Col sistema propugnato dal collega Fiore si eviterebbero

forso gl'inconvenienti di qualche caso eccezionale, ma si creerebbe uno stato normale di conflitto. Ora io domando se questa sia opera di buon medico.

Io ritengo che convenga attenerci per questa parte, senz'altro, ai principi tradizionali, i quali, salvo il caso pratico su cui il collega Fiore ha dovuto dare un parere fra gl'innumerabili che nella sua vita giuridica gli sono stati richiesti, non hanno mai dato luogo a forti inconvenienti.

Il collega Chironi, oltre a quell'attacco formale a cui ho già risposto, ne muoveva altri due, in fondo ricollegati al medesimo concetto. Egli domandava all'Ufficio centrale, ma avrebbe potuto domandare anche a me: Perché avete abbandonato il sistema della presunta cittadinanza, che è ammessa dal Codice civile?

On. Chironi, abbiamo abbandonato la parola e non mi pare che la parola sia tanto bella da dovere piangere sulla sua morte. Che cosa era questa presunta cittadinanza? Era forse essa una cosa seria? Era veramente una presunzione? Era una cittadinanza determinata per legge fino a che non avveniva un fatto, che mutava lo stato di questa cittadinanza. ▸

Ora, noi non abbiamo fatto altro che togliere di mezzo questa falsa figura giuridica della presunzione, dicendo che in quel periodo di tempo, al quale si riferiva lo stato di presunta cittadinanza, esiste una vera cittadinanza e che poi eventualmente la cittadinanza si muta.

La morte di questo fantoccio teorico della presunzione della cittadinanza non deve farci spargere assolutamente nessuna lagrime. Noi siamo tornati alla realtà della parola, corrispondente alla realtà dei fatti.

Il collega Chironi criticava, anche sotto questo aspetto, l'articolo 7.

L'art. 7 è quello relativo all'argomento di cui ho già fatto cenno, cioè alla cittadinanza dei figli degli italiani nati all'estero, in paese che attribuisce la propria cittadinanza a coloro che nascono sul suo territorio. È questo uno dei problemi più delicati, e sui quali è bene che l'attenzione giuridica e politica del Parlamento si fermi.

Di questa questione si sono a lungo occupati i due Congressi degli italiani all'estero, perchè è questione che colpisce i più vitali sentimenti ed interessi dei nostri emigrati. Io

posso fare testimonianza abbastanza attendibile, perchè ero presidente di questi Congressi, dei desiderii espressi dai nostri lontani fratelli per mezzo delle loro delegazioni. I desiderii sono diversi, secondo la diversità degli Stati, dove risiedono questi nostri emigrati.

Una grandissima parte degli emigrati negli Stati del Sud America, domandano, e in un modo abbastanza risoluto ed energico, che sia dichiarato nella nostra legge ciò che io dichiarava nel progetto ministeriale; anzi essi andrebbero anche più in là, e vorrebbero che i figli degli italiani nati in quei paesi fossero dichiarati subito cittadini del luogo, fino dalla nascita. Il progetto ministeriale invece stabiliva, per quel principio dell'unità familiare, di cui ho dianzi parlato e che deve passare innanzi ad ogni altro riguardo, che durante la minore età i figli avessero la stessa cittadinanza del padre; ma che, giunti alla maggiore età, risiedendo in quel paese, fossero considerati stranieri a meno che non dichiarassero di voler continuare ad essere cittadini italiani.

L'Ufficio centrale ha invertito qui la disposizione, ammettendo che durante la minore età i figli avessero la cittadinanza del padre, ma facendo loro conservare la cittadinanza italiana anche se maggiorenni, a meno che ad essa non rinunziassero. La opzione sarebbe richiesta per mutare la cittadinanza. Ora la maggior parte dei rappresentanti dei nostri emigrati negli Stati del Sud America sono per il progetto ministeriale, cioè desiderano che i figli siano dichiarati stranieri a meno che non optino per la cittadinanza italiana. Altri, venuti da altri Stati, ritengono preferibile il sistema dell'Ufficio centrale.

Che cosa fare, dati questi fatti, di cui nessuno può dubitare, dopo avere assistito alle interessanti discussioni avvenute nei Congressi e alle testimonianze dei delegati?

Io credo che anche per questa parte gioverebbe dare qualche facoltà al Governo. È uno dei punti da me preannunziati: non sarebbe male che il Governo potesse determinare, secondo le località, l'applicazione dell'uno o dell'altro modo di conservare la cittadinanza italiana. Non avrei qui pronta la formula; ma credo che il concetto potrebbe utilmente essere questo; sicchè tra i due progetti contrari si farebbe la pace, ammettendo alternativamente

l'uno o l'altro sistema, secondo che sarebbe determinato dal Governo.

La cosa merita molta considerazione ed io pregherei anche il Governo di volerci pensare, per formulare un emendamento in questo senso.

Ho così terminato di annoiare il Senato; termino però non con una perorazione che vi renda, onorevoli colleghi, a me favorevoli, ma con una minaccia; vi minaccio di riprendere la parola sopra molti articoli, perchè credo che, accettando in massima parte gli emendamenti dell'Ufficio centrale converrà pure introdurre in più d'un articolo emendamenti, tornando qualche volta al vecchio testo e il più delle volte fermandoci al testo nuovo, ma apportandovi alcune lievi modificazioni. Allora avrò occasione di parlare di argomenti pure importantissimi, sui quali non posso intrattenere ora il Senato. (*Approvazioni vicissime - Molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore.*)

Presentazione di disegni di legge

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1011-912 ».

A nome del ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato un altro disegno di legge, anche esso approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Riordinamento dell'amministrazione del dazio consumo governativo di Roma e di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati e seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava-Beccaris, Bertetti, Bettoni, Blaserina, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Bruno.

Cadolini, Caetani, Camerano, Carafa, Caruso, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Chiesa, Chironi, Colleoni, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

Dallolio, De Cupis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di San Giuliano.

Fabrizi, Facheris, Falconi, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Fiocca, Fiore, Franchetti, Frascara.

Gabba, Gherardini, Giorgi, Goiran, Grenet, Gualterio.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi Civita, Lucca, Luciani, Lustig.

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Mariotti Giovanni, Martinez, Martuscelli, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Molmenti, Morra.

Paganini, Pagano, Paternostro, Pedotti, Petrella, Piaggio, Polacco, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Ricci, Riolo.

Sacchetti, Salvarezza, Sandrelli, Sani, San Martino Enrico, Schupfer, Scialoja, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Taiani, Tamassia, Tarditi, Tassi, Taverna, Tecchio, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vaccaj.

Seguito della discussione del disegno di legge « Sulla cittadinanza ».

PRESIDENTE. Torneremo ora al disegno di legge « Sulla cittadinanza ».

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Onorevoli colleghi! Ho domandato la parola per una breve dichiarazione. M'interessa che il Senato non resti sotto l'impressione delle affermazioni del mio egregio collega ed amico Scialoja, il quale facendo delle osservazioni sul mio discorso, ha voluto affermare che di fronte alla legislazione nostra deve essere reputato mutato sostanzialmente il contenuto della cittadinanza, in quanto essa regola il godimento

e l'esercizio dei diritti che a ciascuno appartengono. Certamente, se noi paragoniamo il contenuto della cittadinanza nei suoi rapporti col diritto civile italiano, al contenuto della cittadinanza nei suoi rapporti col diritto romano, il contenuto è sostanzialmente mutato, perchè è sostanzialmente mutato il carattere della cittadinanza come base fondamentale pel godimento e l'esercizio dei diritti civili.

Di fronte al diritto romano, la *civitas* era il fondamento dei diritti civili. Essi infatti non potevano essere goduti tranne che da coloro che erano cittadini romani o da coloro dei popoli aggregati all'Impero, ai quali in diversa misura erano concessi dall'Imperatore. Fu soltanto dopo Giustiniano, che dichiarò cittadini tutti i liberi abitanti dell'Impero, che la *civitas* non fu più il fondamento dello *status*. Di fronte ai codici moderni, i diritti civili non si considerano come una concessione dell'Imperatore; e sotto questo rispetto deve reputarsi mutato sostanzialmente il contenuto della cittadinanza. Ma noti bene il mio amico e collega onorevole Scialoja, e gli onorevoli colleghi, ai quali rivolgo modestamente la mia parola, notino attentamente, che di fronte al Diritto civile italiano, il contenuto della cittadinanza è perfettamente sostanziale per quel che concerne la determinazione dei diritti spettanti a ciascuno. Non basta l'affermare che in forza dell'articolo 3 il legislatore ha concesso allo straniero il godimento dei diritti civili attribuiti ai cittadini: niente affatto. Niente affatto, lo ripeto formalmente, senza timore di essere contraddetto; e per spiegar meglio il mio concetto dirò che l'art. 3 non va letto senza metterlo in confronto con l'articolo 6 delle *Disposizioni generali*.

Nell'articolo 6 il legislatore ha determinato quale è la legge da cui dipendono i diritti civili o privati di ciascuno, quelli cioè che trovano il loro fondamento nella legge civile di ciascun paese, che li dichiara, li governa, ne tutela l'esercizio. Il patrio legislatore ha detto che questa legge è la legge nazionale. In conseguenza di che l'inglese (mi spiegherò con esempi per essere più chiaro) in forza dell'articolo 3 può pretendere forse di adottare in Italia? Niente affatto, non lo può perchè la legge inglese non permette l'adozione. Può forse pretendere di legittimare colla celebra-

zione del matrimonio il figlio nato prima del matrimonio e da lui riconosciuto; così come l'italiano lo legittima in forza della disposizione della nostra legge?

Niente affatto, perchè la legge inglese non ammette stato di legittimità fuori del matrimonio. La moglie francese superstite può forse pretendere di avere diritto all'eredità sui beni di suo marito premorto, non ostante che la successione siasi aperta in Italia e che quivi si trovi una parte dei beni ereditari, fondandosi sul motivo che è attribuito tale diritto alla moglie italiana? Niente affatto. Il figlio naturale francese ha forse gli stessi diritti del figlio naturale italiano? Niente affatto. I diritti concreti che sono attribuiti in forza dello stato e della condizione civile della persona dal Codice civile italiano dipendono dalla sua cittadinanza. Soltanto il cittadino italiano può godere di codesti diritti, essendochè essi devono essere attribuiti a norma della legge nazionale di ciascuno.

Il francese può egualmente godere in massima i suoi diritti civili, senza bisogno di particolare concessione, senza condizione di reciprocità. Ma quali sono i diritti civili, dei quali il francese può reclamare il godimento in Italia? In concreto, essi sono quelli a lui attribuiti dalla legge francese. E l'inglese? Egli non può reclamare che i diritti a lui attribuiti dalla legge inglese. La parità di condizione giuridica fra cittadini e stranieri sta in questo: che mentre prima la cittadinanza era il fondamento per godere i diritti, oggi la cittadinanza e l'estraneità non stabiliscono differenza di condizione giuridica fra il cittadino e lo straniero, rispetto al godimento dei diritti civili.

Però il cittadino gode i diritti che sono a lui attribuiti dal Codice civile italiano, l'inglese quelli attribuiti dalla legge inglese, il francese quelli a lui attribuiti dalla legge francese, e via dicendo. Evvi parità di condizione giuridica nel senso che l'estraneità non è una ragione per limitare il godimento dei diritti civili a ciascuno spettanti; ma è la cittadinanza di ciascuno che deve determinare quali siano codesti diritti. Laonde siccome essi non sono effettivamente che quelli attribuiti dalla sua legge nazionale, così viene chiaro dunque per quello che concerne il contenuto della cittadinanza, che è essa che in concreto determina

quali siano i diritti appartenenti a ciascuno. Come s'intende dunque affermare che, in forza dell'art. 3 del Codice civile, è venuto a mancare il contenuto della cittadinanza? In sostanza, per finirla, l'art. 3, mirando a far salvo il godimento dei diritti civili, spettanti a ciascuno ha statuito che tale godimento in massima deve essere attribuito sia al cittadino, sia allo straniero.

Questo ho voluto dire, non per iniziare una polemica in seno a questo rispettabile Consesso, con lo egregio mio collega ed amico Scialoja; - la polemica si può fare con scritti, che si possono pubblicare negli archivi giuridici -; ma perchè, a proposito dell'esatto significato della disposizione dell'art. 3 del vigente codice civile, il Senato non rimanesse sotto l'impressione delle eloquenti parole del mio collega, ed appunto a lui mi sono avvicinato per ascoltarlo religiosamente.

Ed altresì, per chiarire il mio concetto, devo dichiarare all'illustre Consesso che, quando ho detto che col domicilio prolungato all'estero si potesse ammettere una tacita rinuncia della cittadinanza originaria, non ho inteso dire che si potesse ammettere una tacita rinuncia per presunzione; anzi ho detto che fosse fissato il termine, per esempio, di 10 anni o più e fossero determinate le circostanze che potrebbero cagionare la perdita della cittadinanza. Si potrebbe pure aggiungere, che la riserva che fosse fatta da un italiano di voler mantenere salva la sua cittadinanza originaria, dovrebbe ritenersi sufficiente per escludere qual si sia presunzione in contrario. Ho inteso soltanto di escludere la cittadinanza perdurante a tempo indefinito per successive generazioni, per la sola circostanza che il capo della famiglia era italiano. Ho voluto richiamare l'Ufficio centrale ad esaminare se il domicilio civile stabilito in paese straniero, e il fatto di avere rotti tutti i rapporti colla madre patria, per un numero considerevole di anni, in certe circostanze bene fissate ed accuratamente determinate dal legislatore, potessero equivalere ad una rinuncia tacita della cittadinanza originaria, senza bisogno della rinuncia espressa. Questo ho voluto soltanto dichiarare e non entro in altri particolari che dovrebbero essere precisati, vagliati, e fissati nella discussione dell'emendamento.

Sono lieto altresì di dichiarare che mi associo

volentieri alla mozione fatta dal collega Chironi. A me pare che quello che ha notato l'illustre collega Scialoja, che cioè la Corte di cassazione di Roma ha falsato l'applicazione della legge, appunto perchè non tenne presente certe disposizioni, mi pare che sia una ragione decisiva per sostituire al titolo primo la legge che presenta il Governo e per prevenire l'inconveniente che coloro che vogliono avere precisamente ciò che è richiesto per essere reputati cittadini o stranieri non potessero essere indotti a sbagliare. Si abroghi il titolo primo del Codice civile, si sostituisca al titolo primo la legge speciale per non mettere i magistrati stessi nella difficoltà di discutere se debbono applicare il Codice civile o gli articoli della legge.

La legge sulla cittadinanza è di per se stessa una legge speciale. Tutti sanno che quando si trattò di pubblicare il Codice civile, si discusse, se la legge sulla cittadinanza dovesse fare parte del Codice civile o dovesse essere pubblicata separatamente. Fu inclusa nel Codice civile, perchè essendo una legge fondamentale, sarebbe stato meglio metterla come *avant-propos* al Codice civile, essendo che la cittadinanza stabilisce la legge determinatrice dello stato e della condizione delle persone.

Riconosco la necessità di modificare le disposizioni del Codice civile, e lo reputo massimamente utile, ma allora perchè mettere il Codice civile da una parte cogli antichi dettami, ed una legge speciale dall'altra? Si abroghi il primo titolo del Codice civile...

SCIALOJA. È quello che io propongo.

FIORE, ... e si dica che al primo titolo rimane surrogata la nuova legge e si riuniscano tutte le disposizioni relative alla cittadinanza in un testo unico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola al relatore ed al ministro.

Presentazione di una relazione.

BARRACCO ROBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO ROBERTO. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome dell'Ufficio centrale, la relazione sul disegno di legge:

Costituzione in comune autonomo della frazione di Conca Casale in comune di Pozzilli (provincia di Campobasso).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Barracco Roberto della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	102
Favorevoli	95
Contrari	7

Il Senato approva.

Sostituzione delle batterie campali da 75-A ad affusto rigido:

Senatori votanti	102
Favorevoli	94
Contrari	8

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 595);

Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Cile addì 12 luglio 1898 (N. 519).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 584);

Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'Istituto geografico militare, i maestri civili nelle scuole militari ed i farmacisti militari (N. 582);

Modificazioni al ruolo organico del corpo degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari (N. 552).

Riordinamento del personale dei disegnatori della Regia marina (N. 540);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (Numero 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 25 giugno 1911 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXXI.

TORNATA DEL 20 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizione (pag. 5777) — Ringraziamenti (pag. 5777) — Elenco di omaggi (pag. 5777) — Congedi (pag. 5778) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » (N. 161-A) — Parlano il senatore Scialoja (pag. 5789), il senatore Polacco, relatore (pag. 5779) e il ministro guardasigilli (pag. 5790) — Dopo osservazioni dei senatori Maurigi (pag. 5795), Scialoja (pag. 5795), Curasola (pag. 5795), del ministro guardasigilli (pag. 5795) e del Presidente (pag. 5791), si stabilisce che la discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » si riprenderà dopo la discussione dei bilanci — Presentazione di relazioni (pag. 5796).*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ho ricevuto dall'illustre senatore Antonio Pacinotti la lettera della quale do lettura:

« Illustre signor Presidente
del Senato del Regno.

« Col massimo interesse e con grato animo ho appreso dall'affettuosa lettera dell' E. V. e dal resoconto ad essa unito della seduta tenuta dal Senato nel 17 giugno, che, per iniziativa della Eccellenza Vostra, l'alta Assemblée volle partecipare alle onoranze che nel giorno stesso mi venivano fatte nella Università di Pisa.

« Ringrazio quindi sentitamente il Senato per l'onoranza fattami, ed in modo speciale ringrazio l'E. V. ed il senatore prof. Blaserna e

S. E. il Presidente del Consiglio dei ministri per le benevole parole pronunziate a mio riguardo.

« Col massimo ossequio salutando, mi confermo

« della Eccellenza Vostra

« Devotissimo

« ANTONIO PACINOTTI ».

Sunto di petizione.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del sunto di una petizione inviata al Senato.

FABRIZI, *segretario*, legge:

N. 105. Il Consiglio provinciale di Venezia fa voti al Senato per la sollecita approvazione del disegno di legge « Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni ».

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

FABRIZI, segretario, legge.

Il signor Ugo De Honestis: *Alla terza Italia. Ode.*

La Commissione esecutiva del Comitato nazionale per la commemorazione del 1860: *L'epopea nazionale, parte 2ª.*

Il Regio Istituto di studi superiori in Firenze: *Di una nuova specie di Hilochoerus.* Osservazioni cristallografiche sull'ematite dell'isola d'Elba. Ciottoli di rocce cristalline nell'occone di Masciano.

La Deputazione provinciale di Modena: *Atti di quel Consiglio provinciale.*

Il rettore della Regia Università degli studi di Sassari: *Annuario di quella Regia Università per l'anno scolastico 1910-11.*

Il Regio Istituto d'incoraggiamento di Napoli: *Atti di quell'Istituto, anno 1910, serie 6ª, vol. 62.*

L'onor. senatore Cadolini: *Memorie del Risorgimento dal 1818 al 1862.*

Il signor Quinto Oglioni: *Nuovo sistema di tiro nelle armi da fuoco.*

Il sindaco di Bologna: *Raccolta completa degli Atti di quel Consiglio comunale dal 1831 ad oggi, e di ogni altra pubblicazione attinente all'amministrazione di quella città.*

Il direttore della Regia scuola di commercio in Venezia: *Annuario di quella scuola per l'anno scolastico 1910-11.*

L'onorevole senatore Gerbaix de Sonnaz: *Savoardi e Nizzardi benemeriti dell'Italia 1790-1910.*

Il signor Luigi Delfino Rossotti: *Per l'arte nello Stato.*

Il signor Philippe Deschamps: *Une nouvelle triplée! Pour l'alliance franco-italienne.*

La Confederazione nazionale agraria: *Discorso di apertura del terzo Congresso agrario in Bologna del conte Francesco Cavazza.*

La Regia scuola Pietro Selvatico in Padova: *Inaugurazione della nuova sede.*

L'Associazione Cesare Beccaria, Milano: *Studi penitenziari.*

Il senatore Maurigi: *Aspromonte.* Ricordi storico-militari.

L'Istituto agricolo coloniale italiano: *Regolamento interno. Programmi didattici.*

Il signor dott. G. Bartolomeucci Gioli: *L'attività dell'Istituto Agricolo coloniale italiano, nell'anno 1910.*

La Regia Accademia di agricoltura di Torino: *Annali di quella Regia Accademia, vol. 53, anno 1910.*

Il signor dott. A. Auro: *L'occultismo teosofico.*

Il rettore della Regia Università di Padova: *Annuario di quella Regia Università, anno 1910-1911.*

L'onor. senatore Mazzoni: Cinque volumi del prof. N. Sorgia dell'Istituto di Bukarest, riguardanti la Rumania.

L'onor. senatore Filomusi-Guelfi: *Della filosofia del dritto in Italia dalla fine del XVIII secolo alla fine del secolo XIX.*

La questione del palazzo Farnese.

L'onor. senatore Cavalli: *La città di Santa Maria Capua Vetere alla mostra dei ricordi storici nel risorgimento del Napoletano, per Luigi Conforti.*

Come si fece il plebiscito di Napoli e Sicilia.

Superstiti delle patrie battaglie residenti in Sicilia.

Il signor Antonio Cipollini: *MMDCLXIV natale di Roma, - Roma Carmen.*

Il ministro per l'interno: *Statistica delle carceri, delle colonie per domiciliati coatti e dei riformatori, anno 1909.*

Il professore Emanuele Pisani: *La condizione giuridica della donna.*

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo: di otto giorni per motivi di salute l'onor. senatore Orsini Baroni; di dieci giorni per motivi di famiglia l'onor. senatore Vaccai; di quindici giorni per motivi di ufficio l'onor. senatore De Risels.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza » (N. 164-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sulla cittadinanza ».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale riservando la facoltà di parlare all'onor. relatore ed all'onorevole ministro.

Do quindi facoltà di parlare all'onor. senatore Polacco.

POLACCO, *relatore*. In nome dell'Ufficio centrale, porgo anzitutto vive grazie all'onorevole ministro che ha accettato si discutesse sul progetto presentato dall'Ufficio centrale, il che non dispiace nemmeno all'autore del progetto, l'amico Scialoja, che ebbe parole anche troppo benevole e lusinghiere per l'opera dell'Ufficio e del relatore che ne è l'esponente.

Non è del resto e non poteva essere il nostro un contro-progetto a quello dell'onorevole Scialoja, dacchè nelle linee fondamentali noi concordiamo pienamente. Mi è anzi grata questa occasione per rinnovare a lui un vivo plauso e ripetere che è ragione di orgoglio pel Senato che sia partito di qui chi nella breve sua permanenza al potere ha finalmente proposta questa legge organica sulla cittadinanza, per anni ed anni inutilmente invocata. (*Benissimo*).

A tutti gli altri illustri colleghi che hanno preso parte alla discussione generale e che sono stati così larghi di encomio per l'opera dell'Ufficio centrale, mi è gradito attestare la viva nostra riconoscenza. Trascinato anzi dai vincoli di particolare amicizia e di colleganza ufficiale di cattedra esistenti fra noi, uno di questi onorevoli colleghi, il mio carissimo Chironi, andò tanto oltre da far quasi me padre del progetto ed a me rivolgerne lodi ed appunti, tanto che (*unicuique suum*) giustamente l'onore Scialoja gli rispose rivendicandone la paternità, mentre infatti noi dell'Ufficio centrale non siamo qui che per tenere il progetto al fonte battesimale.

E dal Chironi appunto incominciando, per ciò che la prima obiezione che egli fece è un'obiezione di metodo, la via per me è sgombrata dalle acute osservazioni dell'onorevole amico e collega Scialoja. Poco ho da aggiungere. Noi non dobbiamo avere il feticismo per il Codice civile, quasi fosse un'arca santa intangibile, sia per la sostanza, sia per la forma, ed il senatore Chironi ha mente troppo alta e spirito troppo largo per albergare tale feticismo.

Noi ci troviamo, è vero, di fronte ad un argomento che sta oggi sul vestibolo del libro 1º del Codice per la luce che se ne proietta su tutto il titolo *Delle persone*. Pure l'amico Chironi mi insegna che già quando il Codice si compilò sorse il dubbio persino se fosse quello il vero posto ove allogarlo, tanto è complessa

questa materia, così poliedrico questo rapporto della cittadinanza che non solo al diritto civile, ma al diritto pubblico strettamente si connette. E le linee di confine tra diritto pubblico e diritto privato oggi più che mai sono difficili a segnarsi; donde anzi quella corrente scientifica forse troppo rivoluzionaria, ma non per ciò trascurabile, che arriva sino a combattere codesta distinzione antica fra le due *positiones iuris*, come una distinzione di scuola che bisogna abbandonare del tutto.

Quanto del diritto civile non sta oramai fuori del Codice, in quelle leggi extra-vaganti contro le quali l'amico Chironi ha avuto una punta di ironia? Vorrebbe egli forse per salvare l'armonia architettonica del Codice, che tutta la parte relativa alla legislazione sociale, fortunatamente così copiosa e sempre più in aumento, quella parte che si attiene alle leggi sui probiviri, agli infortuni sul lavoro, ecc. venisse incastonata in quell'unico e magro articolo del Codice civile, relativo al contratto di lavoro, l'art. 1628 che dice: « Nessuno può obbligare la propria opera all'altrui servizio che a tempo, o per una determinata impresa? ». Come diventerebbe idropico quel povero articolo, a scapito di quella stessa simmetria del Codice, della quale ci professeremmo idolatri!

L'amico Chironi sarebbe, ne sono sicuro, il primo a protestare con me, contro chi continuasse a chiamarci, a vecchio stilo, professori di Codice civile invece che professori di diritto civile, che è cosa ben più ampia di quanto può contenersi nella quadratura di un Codice. È augurabile certo una riforma dell'intero Codice nostro; ma intanto io do plauso anche qui all'amico Scialoja che è venuto innanzi con tre progetti fondamentali, due dei quali toccano interi istituti, l'attuale disegno cioè sulla cittadinanza e l'altro che regola la trascrizione. Con essi trattasi di sostituire interi titoli del Codice civile. E allora quando ci troviamo di fronte ad una legge organica che investa tutto un istituto non vi è più quel pericolo delle leggi extra-vaganti che possono essere ignorate e di cui ieri si è fatto cenno ricordando come persino una Corte Suprema abbia mostrato di non sapere che il numero 3 dell'art. 11 del Codice civile era stato abrogato dalla legge sull'emigrazione.

Quando la modificazione è di un intero ti-

tolo, di un intero istituto questi pericoli non ci sono, ed io che sono stato il primo a protestare contro il mal vezzo di far penetrare profonde modificazioni del diritto sostanziale vigente in questa o in quella leggina, che poi, in questa produzione vorticoso e a getto continuo della macchina legislativa, può benissimo anche ai più oculati sfuggire, io mi sento tuttavia tranquillo quando mi trovo innanzi ad un progetto come questo che tratta e disciplina la intera materia organica della cittadinanza. Praticamente poi che cosa avverrà? Avverrà che anche se noi dicessimo di riformare questa numerazione degli articoli del Codice dal 4 al 15, il pericolo temuto rimarrà sempre lo stesso; perchè, o si tratta di persona che va a consultare il Codice di vecchio stampo ed applica quegli articoli come tuttora vigenti, ed allora bisognerà dire che egli vive nel mondo della luna dopo che si è tanto discorso sulla riforma di codesta materia, o si varrà costui di un Codice nuovo e, come avviene appunto di tutte le più recenti edizioni, tutte queste modificazioni gli verranno via via indicate. Così si è fatto per il Codice di procedura civile: vi si sono modificati interi istituti; vi è tutta una legge riguardo ai conciliatori che ne altera la competenza, un'altra riguardo al procedimento sommario che da eccezione l'innalza a regola; ebbene non per questo si sono seguiti, sformandoli, gli articoli di quel Codice; il che molto volte porterebbe a mettere degli ingombranti *bis*, *ter*, *quater* nella relativa numerazione.

È dunque una questione di forma che non tocca la sostanza e che, se si dovesse seguire, o sarebbe inutile o porterebbe ad uno sconvolgimento proprio dal punto di vista di quella simmetria ed euritmia che si vagheggia.

Ma è proprio vero che a questo mondo *on est toujours le Jacobin de quelqu'un*, ed io che ho avuto con me l'onorevole Scialoja nel difendere il progetto dagli attacchi dell'onorevole Chironi, quasi avessimo compiuto opera vandalica mettendo mano al Codice senza rispettarne il sistema, mi sono sentito a mia volta fare accusa dall'onorevole Scialoja di aver turbata la linea del disegno che egli aveva presentato con così classica purezza, di quel disegno pel quale egli aveva avuto (sono sue parole) una aspirazione estetica di sobrietà o di massima concisione. Non istarò qui a ricordare come

per soverchio amore di questa sobrietà, di questa condensazione, si possa incorrere in qualche pericolo sostanziale o non di forma soltanto, come quello in cui lo stesso illustre amico Scialoja era caduto nel suo progetto menomando, in sostanza, per amore di troppa uniformità, i diritti dei nostri connazionali non appartenenti politicamente al Regno. Egli stesso ha perfettamente riconosciuto la osservazione fattagli a tale proposito ed aderisce senza dubbio alle modificazioni nostre, poichè la sua proposta non era certo effetto (troppo conosciamo i suoi alti e patriottici sensi) di un proposito deliberato di sminuire i diritti di quei connazionali nostri. Fu appunto e solo una svista derivante da quel soverchio amore di concisione. Meglio un po' di prolissità purchè si guadagni in precisione e si obbedisca al vecchio precetto, che ottima è quella legge la quale lascia il meno possibile all'arbitrio del giudice. Qualche esempio a sostegno della sua tesi ha recato il nostro valoroso collega; e, poichè ciò renderà più breve anche la discussione dei singoli articoli, prendiamo subito quello ch'egli ha tratto da una nostra aggiunta all'art. 1.

L'articolo dice: È cittadino il figlio di padre cittadino: *ad quid* aggiungere, come noi facciamo, anche l'altra specificazione che se il figlio è postumo si ha riguardo alla cittadinanza del padre al giorno della morte? Non c'è bisogno di dirlo, osserva l'onorevole Scialoja, perchè nessun dubbio in proposito è passato mai per la mente di alcuna persona sensata. Ebbene, il mio illustre amico ha troppo alta stima di un nome che onora il diritto internazionale come il Weiss, per non dire che egli è persona sensatissima: eppure il Weiss difende l'opinione diametralmente opposta. Egli nel suo Trattato di diritto internazionale sostiene che il padre perda insieme alla vita la cittadinanza, che non possa dunque più trasmetterla al figlio quando quest'ultimo viene poi alla luce. Non è stata dunque una questione di scuola puramente accademica quella che si agitò in proposito un giorno in cui non si avesse da fare altro di meglio, in seno all'*Institut de droit international*, quell'Istituto che raccoglie il fior fiore delle intelligenze di tutti i paesi in fatto di diritto delle genti, non fu, io dico, una dilettazione accademica quella che condusse in quel giorno l'Istituto a deliberare la formula sui postumi

che noi abbiamo accolta a scampo di ogni possibile questione, e in contraddizione, con quell'insegnamento che un' autorità come il Weiss professa.

Non seguirò l'amico carissimo sull'appunto mossoci dell'uso del congiuntivo, sostituito qua e là al suo indicativo, benchè potessi osservargli che la questione è di modo, non di tempo; noi pure ci siamo attenuti sempre al tempo presente che è proprio del legislatore che comanda. Tuttavia e il modo congiuntivo, e molte formule, sulle quali potremo fare tesoro della sua critica sottile, dichiaro sin d'ora all'onorevole Scialoja che sono prontissimo a sacrificargli sull'altare della nostra vecchia e salda amicizia. (*Si ride*).



La doppia cittadinanza! Per fortuna non vi è stata una voce, in così alto Consesso, che sia sorta a difesa di questo che lo Scialoja ha chiamato addirittura un assurdo, un mostro giuridico; ed è andato così anche più in là di quanto possa avere affermato io in quelle parole della mia relazione, che tuttavia al collega Garofalo parvero troppo aspre, nei riguardi di codesto nuovo Giano Bifronte.

Non vorrò ora dunque fare la parte di Maramaldo. Siamo tutti d'accordo che ben altra cosa è quel fenomeno della doppia cittadinanza che si verifica per gli inevitabili conflitti delle varie legislazioni. Ciascuno Stato, ciascuna sovranità essendo autonomi nel proprio paese, quei conflitti sono uno stato patologico che noi non possiamo impedire, ed a cui dobbiamo apprestare i migliori rimedi; ma quello a cui ci si ribella è l'introdurre noi stessi e crescere nella nostra legislazione interna la doppia cittadinanza, trasformando quello stato patologico in una funzione fisiologica normale. È a codesta trasformazione che tutti quanti per fortuna qui dentro, quasi tutti fuori di qui dichiariamo di non poterci prestare. E di questa figura, mi preme dirlo, associandomi all'amico Scialoja, non è rimasta nemmeno l'ombra nel nostro progetto; abbiamo cercato di evitare che la doppia cittadinanza, sia pure di straforo, ricomparisse; e non so come allo acutissimo ingegno dell'amico Chironi sia potuto parere che uno spunto so n'abbia nel-

l'articolo 7. Che cosa dice l'articolo 7, che sarà certo uno di quelli su cui dovremo largamente discutere, e in ordine al quale potremo accogliere degli emendamenti? Esso considera la condizione di chi, essendo figlio di italiano (dunque secondo la nostra regola cittadino italiano tuttochè nato all'estero) venga alla luce in uno di quei paesi come l'Argentina, dove vige il *jus soli*, che attribuisce cioè a costui la cittadinanza del luogo. Costui è cittadino italiano per noi che legiferiamo in casa nostra, è cittadino proprio per l'Argentina che a sua volta legifera in casa sua come crede; si ha una competizione in ordine al medesimo individuo, uno dei casi patologici a cui accennavamo dianzi, e che non creiamo noi, ma che vengono dalla necessità delle cose. Ebbene, a costui, quando arriva al 21° anno, noi diamo una opzione, che può esplicarsi in due direzioni diverse. L'amico Scialoja lo farebbe diventare meccanicamente, allo scoccare del ventunesimo anno, cittadino argentino, salvo a lui di optare per quella cittadinanza italiana che ha avuto durante tutto il periodo della minor età; secondo la direzione dell'Ufficio centrale invece, come è stato cittadino italiano fino a quel momento, lo continua ad essere benchè scocchi l'ora del ventunesimo anno, e solo gli si accorda il diritto di optare nel senso del diritto territoriale; poichè il paese dove è nato lo fa argentino, possa egli dichiarare di voler esser tale. Ecco dunque il dissenso avverarsi soltanto per questa direzione varia dell'opzione, pieno consenso del resto nella massima tra l'on. Scialoja e l'Ufficio centrale, che cioè costui durante la minore età continui ad essere cittadino italiano. Dove è qui la più lontana traccia di doppia cittadinanza? Sarà l'esempio di una cittadinanza che eventualmente si sostituisce all'altra; ed il diritto nostro attuale è già pieno di questi esempi, non è una novità della legge che ci sta ora sott'occhio.

Se l'on. Chironi avesse udito tutto quello che abbiamo udito l'on. Scialoja ed io nei due Congressi degli Italiani all'estero, in quella Sezione legale che lo Scialoja ha avuto l'onore di presiedere e di cui io ho religiosamente seguiti i lavori, se avesse udito tutto quello che vi si è detto ad unanimità dai nostri emigrati transoceanici e che è consacrato nell'ordine del giorno dell'ultimo Congresso, vedrebbe che non c'è pro-

prio da formalizzarsi di questo passaggio di cittadinanza! Ben altro e ben di più ci si chiede. Si vuole che la cittadinanza del luogo la si riconosca immediatamente ai figli dei nostri emigranti fino dal momento della loro nascita! Torneremo sull'argomento e vedremo se, e fino a qual punto, a questa desiderata si possa far ragione; qui ci premeva intanto sgombrare il terreno dall'accusa che noi di strafarismo avevamo lasciato qui penetrare l'incriminata doppia cittadinanza.

Ho accennato a ciò che è stato detto nel Congresso degli Italiani all'estero. Certamente il Senato lavora indipendente e prosegue colla solita serenità il compito suo: ma esso non può e non vuole disinteressarsi di ciò che al di fuori si agita e si elementa di fatti, la cui cognizione illumina l'opera nostra.

Noi non potremo perciò chiudere l'orecchio ai voti dei rappresentanti di un sesto della popolazione italiana che per la seconda volta convennero in Roma da ogni plaga del mondo, e senza venir meno alla nostra dignità, anzi attuandola nel modo migliore, dobbiamo tener conto dei desideri di quei nostri confratelli, frutto come sono della loro diretta esperienza. Si tratta, ricordiamolo, di un problema proteiforme, giacchè lo stesso fenomeno si atteggia nel modo più diverso da paese a paese. Nel medesimo Stato, lo abbiamo udito in questi giorni, si atteggia diversamente secondo che si tratta di grandi centri, dove vivono nuclei di Italiani bene organizzati, che possono tener testa anche alle autorità locali, o si tratta invece di Italiani che si trovano isolati o dispersi nella campagna. E però non si esclude che possa essere in qualche Stato desiderabile l'acquisto della cittadinanza locale ed utile la domanda di naturalizzazione, ma per coloro che vivono in centri importanti e che sono fortemente organizzati (poichè essi arriveranno con l'uso del diritto politico a farvisi valere nell'interesse loro non solo, ma altresì nell'interesse dell'Italia nostra, non immemori o insensibili a quella tenerezza infinita che nel nome stesso *madre patria* è racchiusa); che invece quando si tratta di individui sparsi, disseminati per le immense distese della campagna sia consigliabile tutto l'opposto, che non abbandonino cioè la nostra cittadinanza, perchè altrimenti rimarrebbero indifesi e soggetti ai soprusi altrui, anzichè

poter ricorrere alla tutela dei nostri rappresentanti all'estero.

Ed è merito appunto del progetto Scialoja l'essersi tenuto lontano da tutti gli opposti estremi, di aver seguito un giusto mezzo tra le varie tendenze, tra le tendenze di un individualismo irrefrenato, che considera l'uomo come un atomo vagante nell'universo e quelle di un collettivismo cosmopolita nel quale il sentimento di patria molto spesso si scolora ed affoga; è merito del progetto Scialoja di presentare tale e tanta elasticità da poter provvedere a questi disparati interessi. E tali pregi si renderanno anche più rilevanti se riusciremo ad accordarci nel dare al Governo speciali facoltà su punti ben determinati per potere la stessa legge che stiamo formando adattare a certe esigenze varie da paese a paese.

* *

Dove invece l'amico Chironi è, secondo me, realmente in credito di una risposta che, me lo perdoni l'onor. Scialoja, egli non gli diedo col suo caustico accenno ad un fantoccio sulla cui morte nessuno verserà lacrime, è dove egli ci disse: Ma che cosa avete fatto di quella presunzione di cittadinanza che è racchiusa nell'art. 8 del Codice civile? Che cosa ne avete fatto? E a me in particolare si rivolgeva con affannosa insistenza e mi ricordava il biblico appello di Dio a Caino, che cosa hai tu fatto del fratello tuo? Non io gli dirò che non aveva la custodia del fratello: nè mi scaricherò d'ogni colpa sul collega Scialoja autore del progetto, perchè ad ogni modo, mi sarei fatto suo complice col non proporre il ritorno all'art. 8 del Codice. Su che cosa verte la questione? L'art. 8 del vigente Codice civile dice che chi nasce in Italia da uno straniero, qui domiciliato da dieci anni, è reputato cittadino italiano, salvo a lui di optare per la cittadinanza straniera entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età. Noi invece nell'art. 3 diciamo: « Chi nasce in Italia da uno straniero, che qui risiede da almeno dieci anni, diventa cittadino (così suona il progetto Scialoja) alla maggiore età, se egli opti per la cittadinanza italiana ».

Realmente non si può disconoscere che qui c'è quel capovolgimento di rapporti, al quale

l'onor. Chironi accennava, e quindi rimane che gli si dia ragione del mutamento proposto.

E le ragioni io credo siano semplici: son date dalla diversità fra le condizioni in mezzo a cui si legifera ora e quelle in cui si legiferava nel 1865. Allora non avevamo questa pleora di popolazione che abbiamo oggi e potevamo attaccarci a tutti gli uncini per aumentarla possibilmente; ma oggi, con un'Italia così prolifica come quella di cui ci ha parlato appunto col suo solito spirito il senatore Scialoja, possiamo rinunciare a quella presunzione dell'art. 8 del Codice, e dire che il figlio nato da stranieri nelle condizioni predette potrà farsi cittadino, solo quando egli diventi maggiorenne. E poi, questo principio, che noi oggi proponiamo, sostituendolo a quello del Codice civile, meglio risponde, non potrà contestarlo il senatore Chironi, a quell'unità della compagine familiare che è un altro dei criteri ispiratori dell'intero progetto di legge, perchè, allo stato attuale della nostra legislazione, abbiamo che i genitori sono stranieri e durante la minorità, tuttavia, per il fatto che essi qui risiedono da 10 anni, i loro figli sono reputati italiani. In omaggio all'unicità del rapporto di cittadinanza desiderabile fra i membri della stessa famiglia, è naturale dunque che, senza danno del paese, già ben fornito di popolazione, l'antica presunzione di cittadinanza si abbandoni.

Inoltre noi dobbiamo ricordare che nelle liste di leva sono iscritti tutti quelli che hanno domicilio legale nel Regno, anche se stranieri, salvo ad essi, al momento della leva, di fare opposizione, rilevando la loro qualità di stranieri. Ebbene, ad onta del mutato principio, in questo, che è certamente uno dei punti fondamentali in cui si esplica l'istituto della cittadinanza, anche costoro, che abbiamo considerato come stranieri, si troveranno in fondo nella stessa condizione di chi era reputato cittadino, secondo la dizione dell'articolo 8 del Codice ora vigente.

* * *

E passo oltre, domandando scusa al Senato se sarò un po' lungo: ma gli argomenti da ogni parte si addensano. All'illustre Garofalo è parso che si corra troppo nel concedere la cittadinanza per naturalizzazione, che si corra troppo,

tanto nelle proposte dell'onor. Scialoja quanto in quelle dell'Ufficio centrale, specialmente con l'ammettere che sia titolo sufficiente per essere naturalizzato anche il semplice fatto della residenza nel Regno per un periodo di cinque anni.

Ma dunque - ha detto egli con un senso quasi di sgomento - dunque un Levantino, un Greco, per il semplice fatto che risiedono qui nel Regno da cinque anni, potranno essere dichiarati senz'altro cittadini italiani?

Ed egli ha già annunciato un emendamento che proporrà a questo articolo, dichiarandosi disposto a concedere la cittadinanza anche dopo un solo periodo di tre anni, ma qualora ci sia l'acquisto da parte dello straniero di un immobile nel territorio del Regno.

Mi scusi l'amico Garofalo di quello che starò per dire. Egli sa quanto è alta la stima in cui lo tengo e non vorrà attribuire ad irriverenza le mie parole.

Udendo le sue osservazioni, mi è passato nella mente il famoso aneddoto del Franklin, di quel tale che era elettore perchè possedeva un asinello e cessò di essere elettore quando l'asinello morì, tanto che il Franklin si domandava se l'elettore fosse il padrone oppure l'asinello.

Anch'io mi faccio lo stesso quesito. Ma questo Levantino, questo Greco che tanto vi spaventa, non vi spaventa più se acquista un campicello, e siete disposto a concedergli la cittadinanza italiana per naturalizzazione anche dopo una residenza di soli tre anni nel Regno? Anche qui io mi domando: la cittadinanza la date al Levantino o la date al suo campicello?

Osservo poi all'amico Garofalo che la sua osservazione avrebbe un peso (e la si sarebbe già fatta allorquando si compilò la legge Sonnino, che qui non si fa che riprodurre solo riducendo da sei a cinque gli anni) se per il semplice fatto di quel tal periodo di residenza lo straniero acquistasse la cittadinanza *ipso iure*. Ma non è così; e se così fosse certo tutti quanti ci ribelleremmo ad una così poco meditata proposta. Qui invece si tratta di un titolo per poter ottenere la naturalizzazione, se così piace al Governo, dopo aver udito il parere del Consiglio di Stato, parere che deve essere favorevole.

In altre parole questa è semplicemente una delle categorie, in cui si possono scegliere i naturalizzandi, così come chi è compreso in una delle ventuna categorie determinate dallo Statuto può essere nominato nostro collega, ma non lo è per questo di diritto perchè la scelta spetta alla Corona.

Dice poi l'onorevole senatore Garofalo che a lui non piace si parli, a proposito dei titoli per ottenere la cittadinanza, di *notevoli* servigi resi al nostro paese. Gli sembrerebbe preferibile che si dicesse servigi senz'altro, giacchè se i servigi esistono e sono noti, gli è segno che sono notevoli.

Anche qui non mi perderò molto a fare una discussione formale e letterale. Faccio soltanto notare all'onor. senatore Garofalo che quella da noi adottata rappresenta già un temperamento in confronto alla vigente disposizione della legge Sonnino, la quale dice che si dà la cittadinanza per naturalizzazione a chi da tre anni risieda nel Regno ed abbia reso *segnalati* servizi.

Noi abbiamo temperato questa formula dicendo, invece di segnalati, notevoli e riservando per quei servigi di eccezionale importanza la naturalizzazione per eccellenza, quella cioè per legge, di cui si parla all'art. 6 senza bisogno di residenza nel Regno per un periodo più o meno lungo.

Seguo ora l'onorevole Garofalo in una osservazione che ha fatto per ciò che riguarda il riacquisto della cittadinanza. Egli ha detto: « Dove parlate del riacquisto, voi richiedete al n. 3, due anni di residenza perchè questo cittadino già italiano, che ha perduto la cittadinanza nostra e vorrebbe riacquistarla, la recuperi di fatto. Ebbene, prosegue l'onorevole Garofalo, qui trovo una sconcordanza grave. A questo individuo che era già fratello nostro, che ora ritorna in seno alla madre, imponete due anni di residenza, per ridargli la cittadinanza italiana, mentre vi accontentate di quei cinque anni famosi per il Levantino o per il Greco che ci è del tutto estraneo? Potrei, per togliere forza a questa comparazione ripetero che lo straniero non diventa in cinque anni, mentre in due l'ex-italiano ridiventa senz'altro italiano. Ma per di più invito l'onor. Garofalo a rileggere più attentamente l'articolo del disegno di legge: vedrà che non si domandano

due anni di residenza come *condicio sine qua non* perchè di riacquisto si parli.

Basta la dichiarazione da parte dell'interessato di abdicare alla cittadinanza estera e il fatto che egli entro l'anno torni ad avere la residenza nel Regno.

Ma poi, per *ulteriore agevolezza*, si è detto che, se costui si trova a risiedere da due anni fra noi, anche se non ha emessa la dichiarazione, questo fatto della residenza sia da considerare tanto eloquente da surrogare la dichiarazione mancante. È una agevolezza ulteriore dunque che abbiamo accordato ammettendo la dichiarazione espressa di rinuncia alla cittadinanza straniera ed insieme la virtù del tacito consenso come ad essa equipollente.

Vengo all'illustre senatore Fiore per rilevare specialmente due punti di quanto ha detto nel suo forbito e dotto discorso.

Quanto a quello dell'articolo 7, dell'età di 20 anni anzichè di 21 alla quale dovrebbe avvenire l'opzione, parmi gli abbia risposto ormai esaurientemente il collega Scialoja.

Mi fermo piuttosto agli altri due punti da lui toccati. Anzitutto egli sostenne che dovrebbe perdersi la cittadinanza dopo un certo tempo dacchè il cittadino ha abbandonato il paese.

Il senatore Fiore, che è un così valoroso maestro del diritto delle genti, riconosciuto come tale in Italia e fuori, m'insegna come questa causa di perdita della cittadinanza per il semplice abbandono protratto per un certo tempo, senza speranza di ritorno, sia ammessa da certe legislazioni, ma sia riprovata dalla scienza, e riprovata per più ragioni. Intanto per la sua incertezza; questo abbandono quando fisseremo che sia produttivo della perdita della cittadinanza, quando fisseremo che debba ritenersi cessato l'*animus revertendi*, onde poter dire che è avvenuta la perdita? Eppoi lo stesso onor. Fiore in cento occasioni, dalla cattedra e nei suoi profondi scritti, ha ripetuto che non si debba consentire a creare degli individui senza patria, degli apolidi, ma che ogni individuo debba avere una patria. E invece per questa via noi possiamo giungere appunto all'opposta risultanza.

Se noi diciamo che costoro, dopo un certo

tempo (fissiamolo pure a dieci anni come si trova in alcune legislazioni), per certe circostanze che fanno presumere la mancanza di volontà di ritorno, abbiano perduto la cittadinanza, cittadini italiani non saranno più, ma sappiamo noi se abbiano acquistato un'altra cittadinanza? Potrebbero non averne alcuna, ed ecco spuntare gli apolidi; che se invece hanno acquistato un'altra cittadinanza non c'è bisogno di altro, perchè si ricade in una delle cause di perdita della cittadinanza italiana che già si trovano nel Codice e che il disegno di legge conserva.

Ma può darsi che dopo due o tre generazioni, non parliamo più di 10 anni, si illanguidisca a tal punto il rapporto di costoro che sono usciti dal Regno, che sia veramente inutile chiamarli cittadini di un paese di cui ignorano perfino la lingua ed al quale non sono stretti da alcun legame. Lo stesso fenomeno, osservo, potrà verificarsi nel senso opposto, di famiglie straniere da più generazioni risiedenti fra noi.

Ebbene, alcune disposizioni che abbiamo nel disegno di legge, sulle quali verrà il momento di discutere a parte, parmi provvedano al caso con un sistema di opzioni. Ma, ad ogni modo, quando il nostro illustre collega concreterà, come mi ha annunciato, in una proposta formale la sua idea, potremo vedere se e in quanto già collimi con le disposizioni che si trovano nel disegno di legge o se possa l'Ufficio appoggiarla per quel tanto che di nuovo vi aggiunga.

L'altro grave argomento che ha toccato l'onorevole Fiore concerne il ripercuotersi della naturalizzazione (sia naturalizzazione che fa acquistare la cittadinanza nostra, sia naturalizzazione che la fa perdere), sulla famiglia del naturalizzato, cioè riguardo alla moglie ed ai figli minori.

Vi ha un patrimonio morale, si dice, tanto e più intangibile che non il patrimonio materiale, da sottrarre all'arbitraria disponibilità del capo della famiglia: non deve essere permesso al genitore di far sì che mutino a suo piacere cittadinanza, questa cosa preziosissima, questa sintesi di tanti affetti o memorie sacre, la moglie ed i figli di lui.

Già nella relazione mi ero fatto carico della gravità di questa situazione che del resto non è nuova, è una continuazione di ciò che vige nel Codice nostro, e già allora avevo detto che

queste ragioni sono certamente di grave peso, perchè non si può dire vi sia altrimenti che in apparenza un concorso di volontà della famiglia per il fatto che si vuole non solo la mutata cittadinanza del capo ma la concomitante residenza con lui della moglie e dei figli, dal momento che e moglie e figli hanno obbligo di seguire il capo di famiglia nella nuova sede. Ma ho pure soggiunto che, pur non dissimulandosi la gravità di queste ragioni, non possiamo dar torto al progetto se per un sacro rispetto al nesso familiare, che nella persona del capo della casa si accentra, non ha creduto di mutare sostanzialmente il sistema del Codice. E questo è quanto potrei anche qui ora ripetere, solo aggiungendo che non meno sacro del principio di cittadinanza è quello della religione avita: e può tuttavia un genitore, mutandola, farla mutare altresì ai figli suoi, di cui egli dirige l'educazione. Egli, che può far questo per l'unità domestica - perchè ha l'alto governo della famiglia e negli interessi patrimoniali ed in questi interessi morali - avrà in ordine alla cittadinanza gli stessi poteri che già oggi gli consentiamo in ordine a quell'altro prezioso elemento di codesto patrimonio morale che è la religione. Si noti poi che rimane sempre consacrato nel Codice, e ripetuto nel disegno di legge che ci sta dinanzi il principio dell'opzione, sì che al raggiungimento della maggiore età il figlio può ben ritornare alla cittadinanza di origine.

All'amico Scialoja non piace che noi abbiamo soppresso, parlando di chi perde la cittadinanza per naturalizzazione, quell'obbligo che in pari tempo il disegno di legge esigeva, che egli trasportasse all'estero la sua residenza. Ma noi col sopprimerlo siamo tornati puramente e semplicemente alla disposizione del Codice attuale perchè già oggi, per l'articolo 11 n. 2, il semplice fatto di aver acquistato la naturalizzazione all'estero, fa perdere la cittadinanza nostra senza punto bisogno che si esca dal Regno. Del che il Mancini dette plausibili motivi quando si discusse il Codice, perchè appunto quella disposizione che oggi il progetto Scialoja vorrebbe introdotta, vi era nell'originale progetto e fu tolta dietro le osservazioni di quell'insigne maestro del diritto. Oramai, egli disse, quando mi presentate una persona la quale ha acquistato una cittadinanza straniera, a considerarla tuttavia nostra si ribella il principio « nemo

duarum civitatum civis esse potest», sia pure che non sia andato fuori del Regno. Inoltre disse il Mancini: questo fatto di trasportare la dimora all'estero può essere precario, può essere una manifestazione del momento che non lascia nessuna traccia; va per poco tempo, con uno di quei viaggi di andata e ritorno di cui ad altro effetto parleremo in seguito; conserva sia pure per un po' di tempo all'estero la dimora abituale, ma poi se ne ritorna e noi torniamo ad avere nel Regno costui che qui continuerà a svolgere la sua vita, pur continuando ad essere cittadino straniero.

Senonchè lo Scialoja ha fatto un' ipotesi che non può non avere impressionato il Senato. Egli ha alluso a quei nuclei etnici non italiani che si trovano pure ai confini del Regno nostro i quali in un dato momento potrebbero sentirsi attratti da un determinato Stato, ed in massa domandare il cambiamento di cittadinanza, pur continuando a rimanere nel Regno. Quando togliete questo obbligo di espatrio vi esponete al pericolo che in un momento, eventualmente molto serio per il paese, una massa dei suoi figli, simpatizzanti, poniamo, per la nazione slava o per l'albanese, possa senz'altro farsi naturalizzare in altro Stato; si faranno cittadini russi, ad esempio, e nel tempo stesso continueranno a rimanere in casa nostra. Ebbene, questa ipotesi, mi lo perdoni l'amico, spero non si realizzerà mai, essa mi pare un po' fantastica; ma se mai si verificasse non saremmo disarmati: *à la guerre comme à la guerre*. A questi signori che volessero in massa cambiare cittadinanza diremmo: avete perduto il diritto di incolato: noi vi cacciamo...

SCIALOJA. Ma potrebbero essere diecimila.

POLACCO... ebbene ne caccieremo una parte, i promotori del movimento aventi qui i maggiori interessi.

È pure dell'amico Scialoja il proposito di emendare egli stesso l'opera propria, come in altra sede ha autorevolmente accennato, e ciò col proporre che si concedano certe facoltà al Governo per eventuali temperamenti di taluni principii scritti sì nella legge, ma che potrebbero in date circostanze, e per certi paesi, apparire troppo rigidi. In questo, credo, perchè non ne ho l'autorizzazione non ossendosene tenuto parola nell'Ufficio centrale, potremo accordarci, ma ad un patto che ben si preci-

sino i punti nei quali queste delegazioni si danno al potere esecutivo. Perchè se fossero troppo larghe od elastiche faremmo oggi opera vana, costruendo una legge organica che domani il potere esecutivo potesse, per via di convenzioni, o altrimenti sovvertire. Dunque in massima questi poteri discrezionali entro sfere ben definite credo si possano accordare, e già ve n'ha nel disegno di legge che ci fu presentato qualche accenno, che l'Ufficio centrale non ha avuto difficoltà a mantenere.

* * *

Mi avvio, per fortuna del Senato, al termine. Trattando del riacquisto della cittadinanza, che costituisce, come si diceva nella relazione, proprio la pietra angolare di tutta la legge, l'amico Scialoja ricordava come nel suo originario progetto avesse adottato una formula generale. Dice l'art. 9: « chi ha perduto la cittadinanza a norma degli articoli sette ed otto la riacquista 1° se presta servizio militare nel Regno, o accetta un impiego dello Stato (e su questo siamo tutti concordi); 2° se dichiara di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene ecc.; 3° dopo due anni di residenza nel Regno ecc., che equivale a quella dichiarazione esplicita; poi l'originario progetto soggiungeva: « Il riacquisto della cittadinanza nei casi indicati ai numeri due e tre (che sono i più comuni), è subordinato al permesso del Governo, che può essere dato anche con disposizione generale udito il parere del Consiglio di Stato ».

Ebbene, il collega Scialoja, che pure aveva aderito alle modificazioni apportate poi dall'Ufficio centrale in questa parte, ieri accennava a tornare all'originario suo progetto. Il quale dunque si limitava a dire che resta ferma com'è in oggi la necessità dell'autorizzazione del Governo caso per caso, ma che tuttavia potrà il Governo, con disposizione generale, udito il parere del Consiglio di Stato, prescindere attribuendola a intere, o per verità non precisate, categorie di persone. Mi permetta il collega Scialoja che io l'inviti a persistere in quella arrendevolezza di cui ci aveva dato così confortevole segno quando aveva accolto i nostri emendamenti. Ci persista, altrimenti noi verremmo quasi a mancare a delle promesse, a degli affidamenti che abbiamo dato a tanti

milioni di nostri connazionali che risiedono fuori del Regno, particolarmente a quelli della emigrazione transoceanica, che a questo allargamento delle condizioni per il riacquisto della cittadinanza hanno fatto anche di recente largo, unanime plauso.

Quando noi diremo loro: perdura la necessità dell'autorizzazione del Governo caso per caso; ma scriveremo nella legge una frase generica per ammettere che con una disposizione generale il Governo la dia per categorie di persone ora non precisabili, dietro parere favorevole del Consiglio di Stato, essi avranno ragione di osservarci (mi si permetta la frase) che dopo tanta attesa li lasciamo con un pugno di mosche. Resta la vaga promessa che qualche cosa si farà, che la farà il potere esecutivo, il quale potere varia da momento in momento e può avere tendenze quando più larghe, quando più restrittive in ordine a questa moltitudine di nostri connazionali.

Essi desiderano qualche cosa di concreto, e questo è stato loro promesso ripetutamente da una quantità di pubblicisti, ed è stata anzi l'arma più forte contro i sostenitori della doppia cittadinanza. Quando essi volevano sostenere la cittadinanza nostra in aggiunta e in concorso con quella acquistata di fuori, noi risponderemo che al loro anelito di restare ricollegati alla madre patria avremmo in cambio provvisto col largheggiare nelle facilitazioni al riacquisto della cittadinanza. E non è largheggiare certo il mantenere la necessità della permesso governativa, con quella semplice indeterminata riserva. In sostanza, veniamo a conservare tutti i requisiti di riacquisto rigidi così come li stabilisce il Codice civile del Regno.

L'onor. Tittoni, quando fu al potere, con l'ultimo articolo poi stralciato di quel progetto sull'emigrazione che diventò la legge del 17 luglio u. s., andava invece troppo in là. Disarmava del tutto lo Stato perchè stabiliva che i nostri emigranti possano ridiventare italiani col solo fatto di tornare nel Regno, senza bisogno di alcuna autorizzazione, senza nessuna ingerenza nè diretta nè indiretta del Governo. Ebbene, l'Ufficio centrale ha la coscienza di aver presa la via media. Si parte dalla vecchia massima: *quisquis praesumitur bonus donec probetur malus*. Tutti questi emigrati che, non per apostasia ma per legittime ragioni, interessi e

bisogni mutarono cittadinanza in lontanissimi paesi, tornino cittadini alla patria, che tiene sempre protese con animo materno le braccia verso di loro; ma si dia al Governo il diritto di *velo*; perchè non tutto è buono ciò che ora ritorna. Qualcuno può aver fatto disdoro all'Italia, anzichè averne tenuto alto il nome e il decoro. Non si disarmi il Governo. Non la pratica vessatoria e, nella molteplicità dei casi, difficilmente attuabile, di un permesso da darsi volta per volta, caso per caso, a codesti emigrati che in grandi frotte ritornano; l'autorizzazione si presuma, ma ci sia il diritto di *velo* che non si può togliere al Governo. Ecco la via di mezzo che l'Ufficio centrale aveva escogitato ed aveva, fino a ieri, avuto il plauso dell'amico Scialoja.

Ma qui (e termino subito) fra queste cause di *velo*, che noi abbiamo inserito nel nostro disegno di legge, una ve n'ha che ha messo subito il campo a rumore. Chi vi parla ha già ricevuto più di una lettera piena di sgomento da persone, le quali si sono giovate finora dell'espedito di mutare nazionalità per poter fare all'estero quel divorzio, che qui non è consentito, e che meditano di ritornare al più presto nel Regno, perchè lo scopo a cui anelavano con questo mutamento è ormai bello e raggiunto.

Che cosa propone il progetto? Il progetto dice semplicemente questo, che possa essere (non si dice che sia) negato dal Governo il riacquisto non solo a chi non si trovi in regola cogli obblighi del servizio militare (e questo incontra unanime plauso), non solo a chi abbia all'estero marchiato il nome suo e il nome italiano rendendosi colpevole di uno di quei tali reati che già, secondo la nostra legislazione, fanno perdere il diritto all'elettorato politico (e nemmeno di ciò si discute), ma altresì a chi abbia cambiato la cittadinanza in frode alla legge. E qui è sorto l'allarme. Queste parole « frode alla legge », sono il grande spettro che ha suscitato tante paure!

Ebbene, io comincio subito a dire che l'idea non è nuova. Già quando si compilò il Codice civile, una personalità come il Mancini aveva messo innanzi il concetto della rinunzia fraudolenta alla cittadinanza. Mi permetta il Senato ch'io legga queste poche parole del Mancini:

« Inoltre sarà stabilito che la rinunzia della

cittadinanza non potrà mai avere efficacia quando non sia fatta di buona fede, ma allo scopo di recar danno allo Stato » (allora non si parlava di questa facilità di mutare patria per ottenere il divorzio, ma allo scopo di recar danno allo Stato), ed al diritto dei terzi. Se in un giorno di pubblico pericolo il nostro paese dovesse imporre un prestito forzato a tutti i cittadini, in virtù di questo articolo del Codice, e mentre è in discussione la legge e prima che essa si pubblichi e vada in osservanza, sarebbe forse lecito ad alcuno tra gli epuloni del paese, i quali, invece della carità di patria, fossero agitati dal demone dell'avarizia e dell'egoismo, di affollarsi intorno al sindaco, di affrettarsi a fare la loro dichiarazione semplicissima, e di intraprendere un viaggio all'estero dicendo: È impossibile obbligarci a concorrere al prestito forzato, non siamo più cittadini italiani! È vero che la legge aggiunge che la rinuncia alla cittadinanza non esime dall'obbligo del servizio militare, ma, evidentemente, non basta, vi hanno pure altri obblighi, specialmente nei momenti di pubblica calamità, nei quali sarebbe bene imprudente lasciare facile mezzo ai cittadini di esonerarsene in pochi minuti, con un atto della loro volontà, con una semplice dichiarazione ».

Codesto concetto di rinuncia fraudolenta alla cittadinanza, di cui allora parlavasi in ordine a momenti di necessità sociale che toccano tutto il paese, non è nuovo dunque, e noi, vista la molteplicità dei casi in cui può presentarsi, l'abbiamo appunto genericamente indicato nel nostro progetto.

Dunque non è soltanto nel caso di cittadinanza mutata allo scopo di poter conseguire fuori quel divorzio che non si potrebbe ottenere nel nostro paese, non è soltanto in questo caso che può intervenire la frode alla legge, di cui il progetto fa cenno.

Ma restiamo pure, se così piace, nel campo del divorzio che ha suscitato tante paure.

Signori, a me duole immensamente in questo momento di essere, e di essere sempre stato, notoriamente, per quanto poco valga il mio nome, un fervente antidivorzista, perchè si può credere che ciò che sto per dire sia determinato dalla avversione che ho per il divorzio e dalla devozione mia al principio della indis-

solubilità del vincolo coniugale; ma io vi posso assicurare che il principio lo sosterrai e lo sosterrai con altrettanto calore anche se fossi favorevole al divorzio. Lo difende con me tutto l'Ufficio centrale; eppure vi giuro che non ho chiesto a nessuno dei miei colleghi (e tuttora lo ignoro) come la pensino sulla questione del divorzio: forse io siedo a questo banco fiancheggiato da illustri che hanno sul grave argomento idee diametralmente opposte alle mie. Appunto qui non entra e non devo entrare la simpatia, non l'avversione all'istituto del divorzio, devo entrare invece un altro altissimo principio, quello della franchezza e della lealtà che ha da presiedere alla legislazione, se è vero che il legislatore deve dare esempio al Paese. (*Benissimo*).

Orbene, o signori, quando uno straniero mi domanda se in Italia abbiamo o non il divorzio, io devo pur troppo rispondere che il divorzio l'abbiamo, ma per i ricchi soltanto, lo abbiamo per coloro che possono usufruire di questo facile espediente di mutare nazionalità, fermandosi con un viaggio di non lunga durata all'estero, con un viaggio, che per le loro borse non significa sacrificio di sorta. L'abbiamo per loro il divorzio, per loro che possono poi impunemente riacquistare la nostra cittadinanza.

Ebbene, si può pensare come si vuole in fatto di divorzio, ma ad espedienti simili non si può dare plauso. Fu detto bensì con sottigliezza (e a che mai non giunge l'acume dei miei fratelli nello studio del diritto?) che qui abbiamo tre fasi distinte e che in nessuna di esse si può ravvisare la frode alla legge. È libero chiunque, mi si dice, di abbandonare la patria, la patria che vuole figli liberi non servi della gleba, come fu ripetuto anche ieri. Dunque ciascuno può farsi straniero ed andarsene fuori d'Italia, nulla vi ha in ciò di illegale. E sta bene.

Diventato che sia straniero insieme con la moglie in un paese che ammette il divorzio, quest'individuo che ha perduto la cittadinanza italiana, si vale di quel diritto come di tutti gli altri che la nuova legge gli consente. E sta bene ancora, io soggiungo.

Ma viene poi il terzo momento. Costui vorrebbe valersi pur di un diritto, ottenendo il riacquisto, un diritto che hanno tutti gli ex-ita-

liani e che anzi il presente disegno mira a facilitare. E qui non istà più bene, io dico.

Mi si permetta un paragone. Vi ha veneficio se mi propinate il tale veleno, che è la combinazione di tre elementi che singolarmente presi sarebbero innocui. Mi propinate invece con rapida successione prima l'elemento A, che non mi avvelena, poi l'elemento B, che pure non mi avvelena ma subito dopo l'elemento C, e chi oserebbe dire che reato di veneficio non s'avvera più mentre la miscela mortifera si forma pure dentro al mio organismo?

È qui appunto l'assieme delle circostanze (se anche, isolatamente scomposto nei singoli elementi, non sappiamo trovarla isolatamente in alcuno di essi) che determina la frode alla legge.

Essa chiara emerge dalla combinazione dei tre elementi. E qui l'organismo che avveleniamo è l'organismo sociale, è la coscienza pubblica. Noi abbiamo al sommo della bocca queste sacre parole: l'uguaglianza sociale, la parità dei diritti, che vogliamo sempre più largheggiata anche col voto politico, ma quando veniamo alla sostanza, a ciò che costituisce la cosa più intima della nostra vita, quando veniamo all'organismo della famiglia, soltanto per i ricchi che possono permettersi ogni lusso, lasciano che la compagine domestica si sfasci, mentre per i diseredati dalla fortuna, o per i possessori di fortune medie, questo non può assolutamente o non facilmente accadere.

E tali favoriti, se favore è poter rompere quel vincolo matrimoniale che la nostra legge dichiara indissolubile, voi li recluterete quasi sempre tra i devoti a quella classe conservatrice, che, quando francamente si ponesse il problema del divorzio nel nostro paese, sarebbe la prima, a dichiararvisi recisamente contraria!

Domando scusa al Senato di questo sfogo forse eccessivo, ma ho creduto di farlo, sapendo come sia questo uno dei punti più combattuti del disegno di legge quale è uscito dal lavoro dell'Ufficio centrale o mi è parso del resto che dovessi e potessi profittare di quest'occasione per esporre tali miei sentimenti, perchè a proclamarli io non conosco tribuna più alta e più libera di questa. (*Approvazioni rivissime. Molti senatori si congratulano con l'oratore.*)

SCIALOJA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare all'onorevole Scialoja per fatto personale.

SCIALOJA. Il fatto personale sta nelle parole che ha detto il mio amico onor. Polacco, quando ha affermato che io aveva acconsentito all'emendamento proposto dall'Ufficio centrale, e che poi ho ritirato questo consenso.

Non vorrei apparire per ciò troppo mutevole nelle mie opinioni, dinanzi al Senato.

Io ho dichiarato ieri, parlando di questo emendamento dell'Ufficio centrale, che non sarei stato alieno dal votarlo, salvo una correzione che farei e per cui avrei parlato al momento della discussione degli articoli: ma che questo emendamento conteneva il germe di tali discussioni da renderlo pericoloso per il progetto di legge nella sua totalità. Poichè questo progetto dovrà essere esaminato non solo in Senato, ma anche nella Camera dei deputati, il far sorgere a proposito di esso tutta la grave discussione cui dà luogo la questione del divorzio, nel nostro Parlamento, a me pareva pericoloso. Non perchè io tema la discussione sul divorzio (sarei pronto a discutere una legge sul divorzio in questo momento), ma perchè prevedo che questo articolo potrebbe portare per conseguenza o il naufragio della legge o il suo arrenamento. Ora, siccome io credo che la legge sia importantissima non solo, ma urgentissima, non vedo ragione di introdurre in essa un articolo che può renderne quasi impossibile l'immediata approvazione da parte del Parlamento.

Non vi è dunque in me mutamento di opinioni o tergiversazione alcuna; io credo che la formula che io avevo proposta nel mio progetto di legge debitamente corretta potrebbe essere votata senza alcun pericolo e senza alcuna discussione dai due rami del Parlamento, e che l'uso che il Governo potrebbe fare della facoltà concessagli di determinare con decreti, anche generali, la riammissione degli Italiani nel seno della patria cittadinanza, porterebbe tutti gli stessi liberalissimi risultati, ai quali tende l'emendamento dell'Ufficio centrale, senza andare incontro ai gravi inconvenienti a cui tale emendamento può dare luogo.

Questo solo il mio pensiero. Non tradisco l'Ufficio centrale; se il Senato crederà dover

votare sulla proposta dell'Ufficio centrale, io l'accetterò; ma con la tema che questo voto impedisca l'approvazione della legge nel breve termine in cui io mi augurerei fosse approvata. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Onorevoli senatori! Il mio compito è reso più facile dal discorso dell'onor. relatore dell'Ufficio centrale, il quale non ha solamente espone le ragioni che giustificano il disegno di legge, ma ha dato altresì larghe risposte alle osservazioni che furono fatte nella seduta di ieri dagli onorevoli senatori che presero parte alla discussione.

Il Governo è lieto che il Parlamento affronti e definisca la grave questione della cittadinanza.

Fin dal primo momento in cui ebbi l'onore di assumere la direzione del Ministero di grazia e giustizia, manifestai già che il Governo accettava il disegno di legge. Di buon grado poi ho aderito che la discussione fosse aperta sul testo presentato dall'Ufficio centrale, perchè, come opportunamente ha rilevato l'onorevole relatore, il progetto dell'onor. senatore Scialoja, e il testo dell'Ufficio centrale, si ispirano ad un concetto fondamentale identico.

Il Codice italiano del 1865 segnò in questa importante materia della cittadinanza un grande progresso. Ammettendo coll'art. 3 lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, senza richiedere reciprocità, l'Italia si pose all'avanguardia delle nazioni civili, segnando la via ad un indirizzo legislativo veramente liberale nei rapporti internazionali.

Le norme contenute nel Codice civile, rispondenti alle condizioni dell'epoca nella quale il Codice fu promulgato, per lo svolgimento successivo e graduale della vita nazionale e lo sviluppo sempre maggiore dell'emigrazione, si sono, col volgere degli anni, dimostrate insufficienti ai nuovi bisogni; e la necessità di rivederle e di completarle è apparsa evidente.

Uomini di Stato e giuristi hanno oramai riconosciuto l'urgenza di affrontare la riforma del titolo I del Codice, specialmente per provvedere alla tutela degli emigranti italiani di fronte alle legislazioni dei paesi stranieri. Questo concetto uscendo dal campo delle discussioni dot-

trinali e politiche, ebbe solenne affermazione quando per iniziativa lodevole dell'Istituto coloniale, per la prima volta convennero a Roma, in Congresso, gli Italiani residenti all'estero.

In quel Congresso, che fu chiamato ad esaminare l'argomento, fu solennemente confermata l'opportunità della riforma, con un ordine del giorno così concepito:

« Il Congresso degli Italiani all'estero riconosce la necessità di una legge organica che regoli al più presto l'istituto della cittadinanza, non bastando i ritocchi apportati sin qui da leggi speciali al relativo titolo oramai invecchiato del libro I del Codice civile del Regno; e formula fin d'ora il voto che vengano adottate facilitazioni al riacquisto della cittadinanza perduta ».

Quest'ordine del giorno, proposto — coincidenza certamente notevole e della quale vivamente mi compiaccio — dal prof. Polacco, oggi autorevole relatore dell'Ufficio centrale del Senato, ebbe notevole importanza, perchè pose la questione della cittadinanza dinanzi al paese e al Parlamento sollecitandone la risoluzione. Conformandosi ad esso, e di ciò gli va resa ampia lode, l'onor. senatore Scialoja divenuto ministro di grazia e giustizia, presentò nel febbraio del 1910 al Senato il disegno di legge che ora è in discussione.

Come dissi, il Ministero attuale ha accolto questo disegno nel suo concetto fondamentale, e nella quasi totalità delle singole disposizioni, tenendo conto degli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale. La deliberazione del Senato, favorevole alle soluzioni proposte, sarà, coi miglioramenti che potranno essere introdotti nel disegno di legge, la risposta più degna ai voti espressi dai nostri connazionali nel Congresso del 1908, rinnovati ora nel secondo Congresso raccolto in Roma in questi giorni.

Come accennai momenti fa, i due testi del progetto, diversi in alcuni particolari, rispondono al medesimo concetto, nel quale pienamente concordo. Potrei quindi esimermi quasi dal parlare in questa discussione generale, avendo già manifestato il pensiero del Governo sul disegno di legge.

Ciò non pertanto mi si vorrà consentire che aggiunga qualche considerazione.

Ieri gli onorevoli senatori Garofalo, Fiore, Chironi e Scialoja, e oggi l'onor. relatore del-

L'Ufficio centrale, hanno esaminato, colla dottrina ed autorità che loro appartengono, il disegno di legge in tutte le sue parti, segnalando alcuni punti speciali ai quali si riferiscono gli emendamenti proposti. Ma io debbo esprimere il mio vivo compiacimento nel rilevare che in questa Assemblea, dove si raccoglie così eletta parte della scienza e del patriottismo, il concetto al quale il disegno di legge s'informa non ha trovato dissensi. Ciò ha senza dubbio tutta l'importanza, dimostrando che la soluzione proposta risponde ad un convincimento comune; onde le osservazioni e i rilievi fatti provano, più che altro, il desiderio di migliorare e perfezionare la legge.

Alle osservazioni che sono state fatte non risponderò quindi singolarmente, tanto più che dovrei ripetere, certo con minore autorità ed efficacia, quanto fu detto ieri dai senatori Scialoja e Polacco. Ma su alcune di esse dovrò brevemente intrattenermi.

L'onor. senatore Chironi notò la convenienza di dare al disegno di legge il carattere di una modifica agli articoli del Codice riguardanti la cittadinanza, piuttosto che quello di una legge speciale. L'onor. Scialoja ha spiegato perchè presentò il suo progetto di legge nella forma attuale. Del resto, queste disposizioni potranno egualmente trovare posto nel Codice in sostituzione degli articoli relativi dal 4 al 15; e il disegno di legge, come è stato proposto, rende più agevole di regolare l'attuazione delle nuove regole giuridiche colle disposizioni transitorie, per le quali era sempre necessario provvedere con legge speciale.

Una questione di primaria importanza derivante dalle difficoltà sorgenti dalle diverse condizioni create dalla legislazione dei paesi dove occorre l'emigrazione italiana, divise per qualche tempo gli animi, e fu sostenuta da alcuni come una soluzione ammissibile, quella della doppia cittadinanza. E ciò nell'intento di armonizzare la conservazione della cittadinanza d'origine colle leggi del luogo, per le quali l'acquisto della nuova cittadinanza è richiesta dalla legge, o risponde a necessità e convenienze imprescindibili.

Questa soluzione, alla quale ripugna il senso giuridico, fu dimostrata inaccettabile dall'onorevole Scialoja e dal relatore.

Il vecchio adagio *nemo duarum civitatum*

civis esse potest può opportunamente essere ricordato a dimostrare l'errore sostanziale del concetto, al quale ho accennato. Ben a ragione l'on. Scialoja lo chiamò assurdo giuridico. La cittadinanza, espressione sintetica dei vincoli che legano l'uomo al paese natio, non può essere a doppia faccia, nè avere due forme contemporanee di esistenza. Non è possibile in questa materia una condizione di diritto multipla e varia. L'incompatibilità giuridica e sociale delle due cittadinanze è assoluta ed insanabile, per l'intima contraddizione che ne rende impossibile la coesistenza. Nè la forma, che si è anche accennata, di una sospensione cioè della cittadinanza d'origine finchè duri l'acquisita, può meritare giudizio diverso.

Il disegno di legge originario e il testo dell'Ufficio centrale respingono il concetto della doppia cittadinanza, pur riconoscendo la opportunità di regolare gli eventuali conflitti che possono sorgere, senza vulnerare però il principio dell'unica cittadinanza, che deve rimanere fermo ed inviolabile.

Certo, di fronte alle condizioni create dalle leggi dei paesi di emigrazione ai nostri connazionali, sono necessari opportuni temperamenti; e a ciò mirano le nuove norme e potranno anche valere opportuni accordi internazionali.

Il contrasto del *ius sanguinis* e del *ius loci*, del diritto vigente nel paese d'origine con quello del paese dove gli emigranti risiedono, è stata la causa di gravi inconvenienti, e deve con ogni cura essere rimosso o diminuito. Ma la soluzione non può esser quella della doppia cittadinanza, creando una condizione di cose alla quale ripugna il senso giuridico e morale.

Sulle varie disposizioni del disegno di legge vari emendamenti sono stati presentati, altri se ne preannunziano. Ora, pur rimettendomi al giudizio del Senato, pare a me che convenga, nell'interesse della legge, di sottoporli ad un esame preventivo dell'Ufficio centrale.

Una legge organica come questa, che modifica un intero titolo del Codice civile, malgrado l'autorità e la sapienza dei proponenti non può essere emendata senza attento esame delle singole proposte, essendo desiderio comune che la legge esca del Senato, non solo con l'autorità del suo suffragio, ma con quella altresì che le verrà da una ponderata e cosciente discussione.

Mi sembra quindi opportuno che gli emendamenti siano esaminati e discussi dall'Ufficio centrale insieme coi proponenti e col Governo, onde, nel limite del possibile, venire ad opportuni accordi. Ciò renderà più facile l'ulteriore discussione.

Comunque, io mi rimetto, come è naturale, a quello che il Senato nella sua saggezza vorrà stabilire.

Per mio conto, farò intanto alcuni rilievi.

L'art. 1° del disegno di legge riproduce il testo dell'art. 4 del Codice civile: « È cittadino il figlio di padre cittadino ».

Formula chiara, precisa, indiscutibile, che non può non essere approvata. Vedrà il Senato se è necessaria l'aggiunta dell'Ufficio centrale, diretta a chiarire una ipotesi che ha potuto in passato dar luogo a qualche contestazione.

Coll'art. 2 sono tolte le deficienze della legge vigente circa il riconoscimento della filiazione durante la minore età dei figli.

L'art. 3 determina i modi di acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri nati nel Regno o residenti nel Regno da dieci anni almeno.

A proposito dell'opzione, alla quale sono chiamati i figli minori degli stranieri nati nel Regno, e quelli degli Italiani nati all'estero, è stato osservato dall'onorevole senatore Fiore di non essere conveniente rimetterla al ventiduesimo anno, cioè all'anno successivo alla maggiore età, e di essere preferibile che fosse fatta al ventesimo anno, al momento cioè in cui avviene la chiamata al servizio militare.

Su questo argomento rispose già l'onorevole relatore. L'opzione fatta al ventesimo anno, quando ancora per la legge attuale non è raggiunta la maggiore età, farebbe decidere la grave questione della cittadinanza da chi non ha ancora la pienezza dei suoi diritti civili. E d'altro lato non è certamente il momento in cui si richiede l'adempimento di un dovere, che può anche apparire come un sacrificio, quello indicato per l'esercizio del diritto di opzione. Sarebbe quindi una innovazione pericolosa.

L'on. Scialoja ieri accennò all'opportunità di diminuirlo di un anno l'età necessaria per la determinazione della maggiore età. Anche io credo convenga di esaminare e risolvere se, date le condizioni nostre, tanto diverse da quelle dell'epoca in cui il Codice civile fu promulgato,

dato l'incremento notevolissimo della pubblica istruzione che ha elevato in ogni parte d'Italia e in tutte le classi sociali il livello della cultura, possa determinarsi il riconoscimento della maggiore età a venti anni.

Ma di ciò si riparerà a momento opportuno. E se questa riforma sarà accolta, potrà anche rispondere ai fini ai quali l'on. senatore Fiore ha accennato.

Meritano speciale riguardo le disposizioni sulla concessione della cittadinanza contenute negli articoli 4 e seguenti, che provvedono in modo conveniente. Io non saprei pertanto associarmi al senatore Garofalo il quale trovò eccessivo il numero 3 dell'art. 4, quello per il quale, previo il parere favorevole del Consiglio di Stato, può essere concessa per decreto reale la cittadinanza allo straniero che risieda da almeno cinque anni nel Regno. La legge attuale, a cenno alla legge Sonnino, segna questo limite a sei anni; la differenza quindi è minima, e il progetto originario aveva aggiunto che non avrebbe potuto ammettersi a far parte delle Camere legislative lo straniero divenuto cittadino, che dopo cinque anni dalla data del decreto di concessione.

GAROFALO. L'Ufficio centrale però ha soppresso questa parte.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'Ufficio centrale fa precedere la concessione della cittadinanza dalla condizione della residenza per almeno cinque anni, e ciò, come ho notato, è poco diverso da quanto prescrive la legge vigente.

L'on. Garofalo aggiunse che i cinque anni dovrebbero essere accompagnati dalla condizione che lo straniero acquisti degli immobili nel Regno. Non credo opportuna questa aggiunta, perchè, oltre le ragioni già accennate ieri ed oggi, questa condizione creerebbe una disuguaglianza, alla quale si oppongono i criteri su cui è fondata la nostra legislazione. La concessione della cittadinanza diventerebbe il privilegio degli stranieri agiati, con esclusione di coloro che, pur avendo risorse limitate, aspirano ad acquistarla, e che nessuna considerazione può consigliare di respingere. L'ipotesi poi dei minimi acquisti, che potrebbero rendere illusoria praticamente questa condizione, non essendo possibile di determinare un limite di valore degli immobili da acquistare, potrebbe

anche far perdere alla condizione suddetta ogni importanza ed efficacia.

La disposizione dell'art. 5 del disegno di legge accoglie il concetto dell'art. 10 del Codice civile e ne semplifica l'attuazione.

L'articolo 7 del progetto è specialmente importante perchè regola la condizione del cittadino italiano nato in uno Stato estero dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, e la dichiarazione di opzione entro l'anno della maggiore età. Tenuto conto delle speciali norme contenute nella legislazione dei vari Stati stranieri, l'onorevole Scialoja accennò all'opportunità di autorizzare il Governo a speciali convenzioni con questi Stati. Tale concetto fu anche segnalato nel Congresso recente, il quale ha fatto voti « che mediante trattati ed accordi si procuri di disciplinare nei rapporti internazionali la condizione giuridica degli Italiani residenti all'estero, sia di fronte agli Stati in cui stabiliscono la loro dimora, sia di fronte ai terzi Stati ». E ciò senza dubbio può rispondere ad evidente utilità. Ma, come notò il relatore, è questione di misura e di modo. Io attenderò volentieri la formula nella quale l'onorevole senatore Scialoja vorrà tradurre il suo pensiero, e son certo che essa risponderà allo scopo. Certo per questa via potranno ottenersi risultati notevoli. Questi accordi debbono in ogni modo essere coordinati ai concetti sostanziali della legge assicurandone i benefici.

Coll'art. 8 sono regolati i casi riguardanti la perdita della cittadinanza, in una forma migliore e più completa di quella segnata nell'articolo 10 del Codice. Nel primo paragrafo si regola la ipotesi della rinuncia espressa, e col secondo è opportunamente modificato il Codice, richiedendosi la volontarietà di acquistare la cittadinanza straniera come condizione essenziale. La vecchia formula « chi abbia ottenuto la cittadinanza in paese straniero » è in questo senso corretta, sebbene con dizione diversa, nei due testi del disegno di legge. Così la cittadinanza straniera, attribuita senza la volontà espressa di ottenerla, non basterà a far perdere la cittadinanza italiana.

Le proposte riguardanti il riacquisto della cittadinanza, toccano l'argomento che più importa ai nostri connazionali residenti all'estero.

L'onorevole Scialoja, dopo segnati i casi nei quali è ammesso il riacquisto della cittadinanza,

aggiunge coll'ultimo comma dell'art. 9 che esso è subordinato al permesso del Governo, udito il parere del Consiglio di Stato. Invece l'Ufficio centrale ha creduto di sostituire al permesso preventivo la facoltà al Governo di inibire il riacquisto della cittadinanza in alcuni casi determinati. Ora io debbo dichiarare che consentendo pienamente nei paragrafi primo, secondo e terzo dell'art. 9, debbo fare delle riserve sull'ultimo comma.

L'Ufficio centrale ha così formulato questo ultimo comma: « Può tuttavia il Governo, nei casi indicati ai numeri 2 e 3, inibire il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata al solo scopo di frodare la legge, a chi non si trovi in regola con gli obblighi del servizio militare, o a chi abbia commesso dopo la perdita della cittadinanza tali reati che importino, secondo le nostre leggi, la perdita dell'elettorato politico ».

Certamente la formula del progetto originario poteva richiedere qualche esplicitazione, ma quella dell'Ufficio centrale può dar luogo ad inconvenienti e non mi sembra accettabile nei termini in cui è formulata.

Non vi è alcun dubbio che il Governo debba avere il diritto di impedire che la cittadinanza sia restituita a chi l'ha abbandonata per venir meno agli obblighi del servizio militare o a chi all'estero abbia commesso, dopo la perdita della cittadinanza, fatti delittuosi che importino, secondo le nostre leggi, la perdita dell'elettorato politico. Sono due ipotesi di suprema evidenza, e per le quali non vi è possibilità di contrasto.

La cosa è diversa però nella terza ipotesi, quella cioè che dà al Governo il diritto d'inibire il riacquisto della cittadinanza a chi l'avesse cambiata *al solo scopo di frodare la legge*. Questa formula lata e imprecisa può dar luogo a gravi inconvenienti e determinare interpretazioni ed applicazioni che vadano oltre i fini della legge.

L'on. Polacco, che ha sostenuto le proposte dell'Ufficio centrale con tanta dottrina e competenza, ha ricordato che nei lavori preparatorii del Codice civile un uomo eminente, Pasquale Stanislao Mancini, aveva sostenuto lo stesso concetto che egli ora difende. Ma il relatore dell'Ufficio centrale nella sua lealtà ha anche ricordato in quali condizioni il Mancini aveva presentato quella proposta, e quale era

la frode a danno dello Stato che si voleva colpire. Ora verrebbe a introdurre nella legge, una frase generica della quale, praticamente, non possono essere precisati i limiti. E ciò non può consigliare di adottarla.

A giustificare questa formola si è accennato a un caso specifico, quello del divorzio.

Ora noi non possiamo discutere certamente in questo momento del divorzio. È un argomento che potrà essere esaminato a suo tempo; ma che non deve certamente essere pregiudicato, in un senso o nell'altro, per via indiretta.

Bisogna anche tener conto degli accordi internazionali stipulati all'Aja, come ha ricordato l'onor. Garofalo, e della giurisprudenza, specialmente amministrativa, che si va creando. Ciò naturalmente consiglia di non modificare lo stato di cose attuale.

Se debbo poi esprimere intero il mio pensiero, dirò francamente che mi pare eccessiva di infliggere la punizione maggiore che possa colpire un cittadino, quella di dichiararlo non degno di riacquistare la cittadinanza, a chi, per circostanze, spesso dolorose e gravi, è stato costretto a chiedere la cittadinanza straniera. (*Bene - Braro*).

Se ragioni speciali possono aver condotto un cittadino a cercare altrove il mezzo di risolvere una situazione difficile, che la nostra legislazione non gli permette di definire altrimenti, se ciò può essere deplorato, non è a mio giudizio conforme a giustizia colpirlo con una condanna civile così grave, come quella di chiudergli le vie del ritorno alla patria.

È perciò che, colla maggiore deferenza all'Ufficio centrale, io mi permetto di segnalare all'alto apprezzamento e dell'Ufficio stesso e del Senato, queste considerazioni, augurandomi che, nell'interesse stesso della legge che discutiamo, non sia mantenuta in questa parte la formola proposta.

Ciò ha anche detto colla sua autorità l'onorevole Scialoja, del quale son note le opinioni sul divorzio. Restiamo quindi nel tema che è oggetto del disegno di legge, quello della cittadinanza, provvediamo a questa necessità del paese, ed evitiamo argomenti estranei che possono comprometterne il successo. Io credo di essere interprete del voto dei nostri connazionali, che attendono con tanto desiderio l'approvazione di questa legge, insistendo perchè

sia posto da parte ciò che può dividere gli animi, e può ritardare l'approvazione della legge. (*Vice approvazioni*).

Non mi fermerò sulle disposizioni riguardanti la condizione creata alle donne e i figli, perchè il disegno di legge, nei suoi due testi, provvede in modo soddisfacente.

Esposte così, in modo sommario, le ragioni che raccomandano il presente disegno di legge, vengo alla conclusione, che non può essere diversa da quanto accennai cominciando il mio discorso.

Io dissi già che, a giudizio del Governo, la legge proposta risponde ad una vera necessità nello interesse degli Italiani che vivono all'estero. La sua approvazione sarà certamente un vanto di questa legislatura, perchè risponde a veri bisogni che giustificano i voti di quanti la invocano e attendono. Di questi voti furono ancora una volta interpreti gli Italiani residenti all'estero accorsi in Roma per celebrare con noi il cinquantenario della costituzione del Regno; e, come dissi già nell'altro ramo del Parlamento, questa legge sarà certamente il miglior saluto che l'Italia potrà rivolgere a quanti vivono e lavorano oltre i mari col pensiero rivolto alla terra natia; e costituirà un vincolo di più tra la patria e i suoi figli lontani. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. La discussione generale ha, in certo modo, portato all'esame degli articoli, almeno dei principali. Da alcuni senatori sono stati annunziati emendamenti.

Credo perciò meritevole di considerazione l'osservazione fatta dal ministro Guardasigilli che, nella discussione di una legge di tanta importanza e dopo gli elevati discorsi uditi, convenga che gli emendamenti siano esaminati ponderatamente, profondamente e tranquillamente dall'Ufficio centrale, dal ministro e dai proponenti gli emendamenti stessi.

Io domando perciò al Senato se consenta in questa opinione, la quale, dando tempo all'esame degli emendamenti, consentirebbe anche di procedere alla discussione dei bilanci.

Io quindi proporrei, salva l'opinione dell'Ufficio centrale, di dar tempo all'Ufficio stesso di esaminare gli emendamenti che si intendono proporre, e procedere alla discussione dei bilanci, rinviando il seguito della discussione di questo disegno di legge a tempo più opportuno.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1911

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
L'Ufficio centrale accetta pienamente il concetto del nostro onor. Presidente nel senso che desidera e prega che si presentino preventivamente e per iscritto gli emendamenti che si credano proporre. Se qualcuno poi dei proponenti vuol dare spiegazioni e illustrazioni a loro riguardo, l'Ufficio centrale le ascolterà con molto piacere, salvo poi a deliberare quello che crederà più opportuno.

Non occorre aggiungere che, nel caso che anche i signori ministri ritengano opportuno il loro intervento in seno all'Ufficio centrale, l'Ufficio centrale stesso sarà sempre lieto di riceverli e di ascoltarli con ogni deferenza.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale si associa alla proposta da me fatta.

Rivolgo perciò viva preghiera agli onorevoli senatori che intendano proporre degli emendamenti, di presentarli per iscritto e di trovare fra i loro colleghi il numero di firme necessario perchè siano appoggiati.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. A me pare che la proposta fatta dall'onor. ministro e accettata dall'Ufficio centrale, anche in seguito alle esortazioni del nostro illustre Presidente, si imponga naturalmente, data l'indole di questo disegno di legge e la necessità di meditare molto gli emendamenti che saranno proposti. Ma nello stesso tempo e per le medesime ragioni, mi pare necessario di stabilire fin d'ora il giorno in cui si riprenderà la discussione del disegno di legge stesso; perchè può importare a molti nostri colleghi, i quali eventualmente si allontanano, sapendo che la discussione è interrotta, di regolarsi in modo da trovarsi presenti quando la discussione sarà ripresa.

Farei perciò la proposta di stabilire fin da ora il giorno in cui la continuazione di questa discussione sarà ripresa al Senato.

MAURIGI, *presidente dell'Ufficio centrale.*
L'Ufficio centrale non ha nulla in contrario a questa proposta. Esso è agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Il presidente non può prevedere la materia che ancora dovrà essere esa-

minata dal Senato, e quindi non può fin da ora fissare il giorno per la ripresa della discussione; certo sarà dopo il 24 giugno.

SCIALOJA. Pregherei che la discussione fosse stabilita per il giorno 24 o dopo.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia.* Io mi rimetto completamente al Senato.

CAVASOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Mi permetto di far notare che tra il 24 e il 30 avremo probabilmente tutti gli altri bilanci da discutere, onde credo che, per quanto possa essere dispiacevole dal punto di vista parlamentare una lunga interruzione, perchè facilmente porterà a riaprire la discussione generale, tuttavia il desiderio di evitare la necessità dell'esercizio provvisorio ci porterà necessariamente a non riprendere la discussione del disegno di legge in esame che alla fine del mese. Perciò, fissare il giorno 24 non mi pare cosa pratica. Io proporrei che si stabilisse che la discussione non avvenga prima del 24, ma sempre subordinatamente alla discussione dei bilanci.

SCIALOJA. Per conciliare le cose, l'onorevole Presidente annunzi la ripresa della discussione due giorni prima che essa avvenga.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Rivolgo anch'io al Senato la stessa preghiera espressa dal senatore Scialoja. Si trovano già all'ordine del giorno il bilancio degli affari esteri e quello delle poste; dovrà poi esservi aggiunto qualche altro bilancio. Non mi pare quindi possa determinarsi un giorno fisso per la ripresa della discussione. Varrà a conciliare ogni cosa il preavviso che potrà dare l'onor. Presidente due giorni prima. Frattanto l'Ufficio centrale, coll'intervento dei ministri, e dei proponenti, esaminerà i vari emendamenti e prenderà su di essi le sue determinazioni. Ciò varrà certamente a facilitare la discussione sugli articoli della legge.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, rimane inteso che la discussione del disegno di legge sulla cittadinanza si riprenderà dopo la discussione dei bilanci. La Presidenza, aderendo al desiderio del senatore

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GIUGNO 1911

Scialoja, ne darà avviso in tempo utile ai senatori.

Ripeto la preghiera a coloro che abbiano da proporre emendamenti al disegno di legge stesso di farne pervenire il testo all'Ufficio centrale.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1911-1912.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

1° Lotteria a favore dell'Ospizio marino ed Ospedale dei bambini in Rivo Albanese e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo;

2° Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino;

3° Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Monteano (Rimini) e del ricovero di mendicanti per vecchi di Verrucchio (Rimini);

4° Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e Gallipoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onore. senatore Ricci della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani:

ALLE ORE 14.30.

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile del-

l'Istituto geografico militare, i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari (N. 582);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 595);

Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Cile addì 12 luglio 1898 (N. 519);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 561);

Riordinamento del personale dei disegnatori della Regia marina (N. 540);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 584);

Provvedimenti relativi agli anziani ed all'elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi (N. 591);

Modificazioni all'organico per il corpo degli agenti di custodia delle carceri (N. 552);

Sul matrimonio degli ufficiali (N. 580);

Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone Boiano, Capracotta e Palata (N. 484);

Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castoreale, San Pietro Patti, S. Angelo di Brolo, S. Teresa di Riva, Francavilla ed altri (N. 477);

Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellammare di Stabia (N. 485);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (N. 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

II. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 27 giugno 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Rescopi delle sedute pubbliche

CLXXXII.

TORNATA DEL 21 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Ringraziamenti (pag. 5797) — Giuramento del senatore Minervini (pag. 5797) — Presentazione di relazioni (pag. 5798, 5818) — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i disegni di legge: « *Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'Istituto geografico militare, i maestri civili nelle scuole militari ed i farmacisti militari* » (N. 582) (pag. 5797); « *Sul matrimonio degli ufficiali* » (N. 580) (pag. 5801); « *Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Cile addì 12 luglio 1898* » (N. 519) (pag. 5824) — Nella discussione generale del bilancio del Ministero degli affari esteri per il 1911-12 (N. 595), parlano i senatori *Carafa d'Andria* (pag. 5802, 5816), *De Sonnaz* (pag. 5805, 5816), *Beltoni* (pag. 5807, 5816), *Blaserna*, relatore (pag. 5817) e il ministro degli affari esteri (pag. 5809) — Chiusa la discussione generale, si approvano i capitoli del bilancio e i riassunti per titoli e categorie — Il disegno di legge è rimandato allo scrutinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra e di grazia e giustizia e dei culti.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente lettera:

« Torino, 19 giugno 1911.

« Eccellenza,

« La famiglia Lamarmora è stata profondamente sensibile al solenne tributo di omaggio che il Senato del Regno si è degnato rendere alle sacre spoglie del generale Alessandro Lamarmora al loro sbarco in terra italiana, e porge a mezzo mio a codesto Alto Consesso l'espressione della sua vivissima gratitudine.

« Nel pregare l'E. V. di rendersi interprete dei sentimenti della nostra riconoscenza presso

gli illustri rappresentanti del Senato, che si sono recati a Genova a rendere personale omaggio alla gloriosa salma, deponendovi una corona a nome del Senato del Regno, mi permetto di offrire all'E. V. gli atti del mio reverente ossequio.

« Dell'E. V.

« MARIO DEGLI ALBERTI ».

Giuramento del senatore Minervini Gennaro.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore Minervini Gennaro, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Melodia e Fortunato di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Minervini viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

PRESIDENTE. Do atto al signor Minervini Gennaro del prestato giuramento, lo proclamo

senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di relazioni.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

TAVERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA. A nome della Commissione di finanze; ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Aumento del limite massimo delle annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-1911 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Taverna della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'Istituto geografico militare, i professori civili degli Istituti militari ed i farmacisti militari » (N. 582).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'Istituto geografico militare, i professori civili degli Istituti militari, i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 582).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Alle vigenti tabelle XVI, XVII, XVIII e XIX della legge di ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra (testo unico modificato con leggi 8 luglio 1906, n. 305, 21 marzo 1907, n. 84, 14 luglio 1907, n. 479, e 17 luglio 1910, n. 515), concernenti il personale della giustizia militare: gli ingegneri geografi ed i topografi, i professori e maestri civili nelle scuole militari, ed i farmacisti militari, sono sostituite le seguenti;

TABELLA XVI.

Del personale della giustizia militare.

1	avvocato generale militare.
2	sostituti avvocati generali militari.
3	avvocati fiscali militari di 1ª classe.
4	» » di 2ª »
6	» » di 3ª »
10	sostituti avvocati fiscali militari di 1ª classe.
9	» » di 2ª »
5	segretari di 1ª classe.
5	» di 2ª »
5	» di 3ª »
12	sostituti segretari di 1ª classe.
10	» di 2ª »
5	» di 3ª »
77	totale.
15	ufficiali istruttori e sostituti istruttori (capitani o tenenti) (a).
92	totale generale.

(a) Compresi nella tabella degli ufficiali fuori quadro.

TABELLA XVII.

Geodeta capo - Ingegneri geografi - Topografi dell'istituto geografico-militare.

Geodeta capo.

1 geodeta capo.

Ingegneri geografi.

1 ingegnere geografo capo di 1ª o 2ª classe.

2 ingegneri geografi di 1ª, 2ª o 3ª classe.

3 totale ingegneri geografi.

Topografi.

3	topografi capi di 1ª classe.
6	» di 2ª »
9	primi topografi di 1ª classe.
14	» di 2ª »
20	topografi di 1ª classe.
18	» di 2ª »
12	» di 3ª »
8	» di 4ª »
90	totale topografi.

TABELLA XVIII.

Dei professori e maestri civili nelle scuole militari - Professori civili negli istituti militari.

Scuole super.	Collegi
8	3 professori titolari di 1ª classe di lettere e scienze.
11	6 professori titolari di 2ª classe di lettere e scienze.
—	3 professori titolari di 3ª classe di lettere e scienze.
1	1 professori titolari di disegno di 1ª classe.
1	— professori titolari di disegno di 2ª classe.
21	13 totali.

Maestri civili di scherma o di ginnastica.

1	maestro direttore di scherma.
1	» di ginnastica.
12	maestri di 1ª classe.
12	» di 2ª »
12	» di 3ª »
6	» di 4ª »
44	totale maestri di scherma e di ginnastica.

N. B. I professori che all'atto dell'approvazione della presente legge sono provvisti di sessenni li conserveranno fino alla promozione alla classe superiore, come assegni personali computabili agli effetti della pensione.

I maestri direttori di scherma e di ginnastica possono essere nominati a scelta fra tutto

il personale dei maestri, senza riguardo all'anzianità. Potranno anche essere scelti fra i maestri civili non dipendenti dall'Amministrazione militare.

TABELLA XIX.

Dei farmacisti militari.

1	chimico farmacista ispettore.
1	chimico farmacista direttore.
16	farmacisti capi di 1ª classe.
18	» di 2ª »
30	farmacisti di 1ª classe.
16	» di 2ª »
82	totale.

(Approvato).

Art. 2.

Alla tabella VI della legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito (tosto unico modificato con leggi 8 luglio 1896, n. 305; 21 marzo 1907, n. 84; 14 luglio 1907, n. 479), nelle parti relative al personale della giustizia militare, agli ingegneri geografi ed ai topografi, ai professori e maestri civili nelle scuole militari ed ai farmacisti militari è sostituita la seguente:

Personale della giustizia militare.

	Stipendio annuo
Avvocato generale militare L.	12,000
Sostituto avvocato generale militare »	9,000
Avvocato fiscale militare di 1ª classe »	8,000
» di 2ª » »	7,000
» di 3ª » »	6,000
Sostituto avvocato fiscale militare di 1ª classe »	5,000
Sostituto avvocato fiscale militare di 2ª classe »	4,000
Segretario di 1ª classe »	6,000
» di 2ª » »	5,000
» di 3ª » »	4,000
Sostituto segretario di 1ª classe »	3,500
» di 2ª » »	3,000
» di 3ª » »	2,500

*Geodeta capo - Ingegneri geografi.
Topografi.*

	Stipendio annuo
Geodeta capo L.	7,000
Ingegnere geografo capo di 1ª classe	6,000
" 2ª "	5,000
Ingegnere geografo di 1ª classe	4,500
" 2ª "	4,000
" 3ª "	3,500
Topografo capo di 1ª classe	6,000
" 2ª "	5,000
Primo topografo di 1ª classe	4,500
" 2ª "	4,000
Topografo di 1ª classe	3,500
" 2ª "	3,000
" 3ª "	2,500
" 4ª "	2,000

*Professori e maestri civili
negli istituti militari.*

SCUOLE MILITARI.

	Stipendio annuo
Professore titolare di 1ª classe di lettere e scienze L.	5,000
Professore titolare di 2ª classe di lettere e scienze	4,000
Professore titolare di disegno di 1ª cl.	3,500
" 2ª "	3,000

COLLEGI MILITARI.

Professore titolare di 1ª classe di lettere e scienze	5,000
Professore titolare di 2ª classe di lettere e scienze	4,000
Professore titolare di 3ª classe di lettere e scienze	3,500
Professore titolare di disegno	3,500

Maestri civili di scherma o di ginnastica.

	Stipendio annuo
Maestro direttore di scherma L.	4,000
" ginnastica	4,000
" di 1ª classe	3,500
" di 2ª "	3,000
" di 3ª "	2,500
" di 4ª "	2,000

Ai maestri direttori di scherma o di ginnastica sarà corrisposto il soprassoldo annuo stabilito pel vice-direttore tecnico della lettera r, della tabella IV del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito (legge 17 luglio 1910, n. 515).

Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori li conserveranno.

Farmacisti militari.

	Stipendio annuo
Chimico farmacista ispettore L.	7,000
" direttore	6,000
Farmacista capo di 1ª classe	5,000
" 2ª "	4,500
Farmacista di 1ª classe	3,500
" 2ª "	2,800
" 3ª " (a)	2,000

(a) I farmacisti di 3ª classe sono esclusivamente di complemento.

(Approvato).

Art. 3.

Gl'impiegati degli anzidetti personali, che per effetto del nuovo organico risulteranno in eccedenza nelle singole categorie e classi, saranno considerati in soprannumero col nuovo stipendio stabilito dalla presente legge e vi rimarranno fintantochè non rientreranno nel numero fissato dalla tabella stabilita con l'articolo 1.

(Approvato).

Art. 4.

La spesa per le competenze all'ingegnere geografo ed ai topografi in soprannumero verrà, ad ogni esercizio, ripartita con la legge di bilancio fra i capitoli della parte straordinaria del bilancio che provvedono alle spese di fortificazione.

Per gli esercizi 1910-11 e 1911-12 sarà al riguardo provveduto con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 5.

Con decreto del ministro del tesoro saranno del pari effettuati i passaggi dei fondi dall'uno all'altro capitolo dello stato di previsione della

spesa per gli esercizi 1910-911 e 1911-912, necessari per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Gli impiegati che all'applicazione della presente legge passassero ad un grado inferiore a quello che hanno attualmente, conserveranno la denominazione inerente al grado cui appartengono.

(Approvato).

Art. 7.

La presente legge sarà applicata a partire dal 1° gennaio 1911.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Se il Senato consente, prego il signor Presidente di porre in discussione il disegno di legge iscritto al n. 9 dell'ordine del giorno, sul matrimonio degli ufficiali, il quale, forse, non darà luogo a dibattito.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la domanda del ministro della guerra s'intende accolta.

Approvazione del disegno di legge: « Sul matrimonio degli ufficiali » (N. 580).

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla discussione del disegno di legge: « Sul matrimonio degli ufficiali ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *relatore*, legge:
(V. Stampato N. 580).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

• Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa, non possono contrarre matrimonio senza aver prima ottenuto il Regio assentimento, ed aver raggiunta l'età di 25 anni.

(Approvato).

Art. 2.

L'ufficiale che contrae matrimonio senza aver avuto il Regio assentimento, è dispensato dal servizio attivo permanente.

La dispensa ha luogo in seguito a dichiarazione del tribunale supremo di guerra e marina, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Nel caso d'imminente pericolo di vita, se l'ufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza avere ottenuto il Regio assentimento, salvo i casi di impedimento contemplati dal Codice civile.

Ove il coniuge giudicato *in extremis* sopravviva, l'ufficiale che non ottenga entro sei mesi dalla celebrazione del matrimonio il Regio assentimento, incorrerà nella dispensa dal servizio attivo a norma dell'articolo 2.

(Approvato).

Art. 4.

La legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, modificata con legge 23 giugno 1907, n. 365, è abrogata.

Sopra ricorso degli ufficiali interessati i vincoli delle rendite già costituite a norma della legge predetta e delle precedenti, sono dichiarati privi di effetto dal tribunale supremo di guerra e marina.

(Approvato).

Art. 5.

Un decreto reale determinerà le norme da seguirsi per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 6.

La condizione del limite d'età di cui all'articolo 1 non è applicabile agli ufficiali i quali alla data della presente legge abbiano già chiesto il Regio assentimento per contrarre matrimonio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 595).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 595).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il primo iscritto senatore Carafa D'Andria.

CARAFÀ D'ANDRIA. Signori senatori! Io non intratterò il Senato intorno alla situazione politica dell'Italia nelle cose internazionali.

Noi sappiamo ben poco di politica estera. Abbiamo avuto un lungo periodo di tempo in cui siamo stati anche privi di Libri Verdi. Dai Libri Verdi il Parlamento non attende rivelazioni impressionanti e delicate, ma i Libri Verdi giovano a fare apprezzare dai due rami del Parlamento e dal paese quali sieno le direttive, quale il metodo e soprattutto quale il tono della politica della Consulta.

Quando fu pubblicato l'ultimo Libro Verde sulla Macedonia, fu possibile una larga discussione qui in Senato, perchè quel documento aveva rivelato un punto di vista del nostro Governo nelle questioni balcaniche.

Io debbo compiacermi che l'onorevole Di San Giuliano abbia rotto gl'indugi, ed abbia l'altro giorno presentato due Libri Verdi su due dello

questioni mediterranee, che debbono interessare indirettamente il nostro paese.

Non parlerò dunque della situazione dell'Italia nella politica internazionale e non obbligherò il ministro alla solita dichiarazione della fedeltà alle alleanze e all'amicizia con le altre Potenze. Ciò sia detto senza l'ombra d'ironia, perocchè io credo che, date le attuali contingenze, se io fossi a quel posto, finirei, forse, per fare le stesse dichiarazioni.

Questa volta poi di politica estera, noi sappiamo meno di prima.

È accaduto un fatto abbastanza notevole or sono pochi giorni, quando abbiamo udito un deputato, l'onor. Guicciardini uscito da pochissimo tempo dalla Consulta, dichiarare che l'Italia era isolata in Europa.

Il ministro degli esteri ha risposto che questo non era vero. A chi si deve credere? Noi abbiamo l'*embarras du choix*. Negli altri Stati i risultati delle visite, dei convegni, dell'attività politica insomma sono subito noti. Noi sapemmo gli accordi dell'Inghilterra per il Tibet e per la Persia; sapemmo quali accordi avesse preso la Russia per la Manciuria e per l'Asia meridionale, sapemmo quali gli accordi mediterranei della Francia; sapemmo, a tempo suo, quali furono gli accordi per i Balcani fra l'Austria o la Russia, col trattato di Muertzeck.

Sappiamo che la Germania afferma, nell'Africa settentrionale specialmente, la libertà del commercio mondiale sui mercati di quelle regioni, sapemmo degli accordi della Spagna per il Marocco, sapemmo e sappiamo quali le finalità, quali i risultati ottenuti dalla Grecia nelle questioni cretesi.

Ma per l'Italia? Per l'Italia sappiamo sempre quello che l'Italia non vuole o che non fa. Non vuole la guerra. Ma in nessun paese i ministri degli affari esteri dichiarano la probabilità della guerra, anzi se dovessimo osservare qualche cosa, dovremmo riconoscere che c'è un punto in cui l'Italia ufficiale diventa periodicamente guerresca e battagliera ed è quando dichiara la guerra a Pio X ogni anno, il 20 di settembre, con grande soddisfazione dei santi Maurizio e Lazzaro in cielo e della società degli albergatori in terra. (*Ilariti*).

Il ministro degli affari esteri dichiarò che l'Italia non è il Piemonte, e questo purtroppo lo sappiamo. Il ministro Guicciardini dichiarò

in quest'Aula che in nessun caso l'Italia avrebbe seguito le nazioni della triplice in un eventuale conflitto con l'Inghilterra. Si è dichiarato che non si vuole Tripoli, che sarà sempre turca, ed io mi permetto di osservare che Tripoli sarà quella che vorranno gli altri ed i più forti. Per la storia si seppe che non si volle andare in Egitto, che non si volle il Tigri, che non si volle Kassala, che non si vollero neppure le scuole all'estero qualche tempo fa! Tutte affermazioni di indole negativa. Forse io non nego che ci sarà il positivo, ma siccome il positivo non si dice a nessuno, non sarò io a pretendere che lo si venga a dire a me.

Pur tuttavia credo che per qualche cosa d'indole positiva vada data lode all'on. ministro Di San Giuliano; cioè per la sua energica affermazione, fatta nell'altro ramo del Parlamento, quando dichiarò che voleva mantenere le Capitolazioni col Governo ottomano. Con quella dichiarazione l'on. Di San Giuliano venne quasi a disinfettare certi sdilinquenti che all'avvento dei Giovani Turchi vi furono da parte dell'Italia ufficiale a favore d'essi e del nuovo regime. Anzi ricordo che in quell'occasione, io che accuso il Governo italiano di politica negativa, fui negativo anch'io, perchè non credetti mai ai Giovani Turchi e fin dal 1909 in una rivista, *L'Italia all'estero*, scrivevo come non credessi che una carta costituzionale potesse bastare a mutare l'indole, le tradizioni, la mentalità di un popolo.

Io ho pensato e penso una cosa molto semplice, e cioè che quando un Governo è in lotta con tutte le nazionalità sottoposte alla propria sovranità, applaudire a quel Governo significa crearsi tante antipatie per quante sono le nazionalità in lotta con esso. Per noi poi la cosa era ancora più grave, perchè col fare gli occhi dolci al Governo ottomano mentre si agitava l'agitazione albanese, venivamo a suscitare contro di noi l'antipatia di tutti gli Albanesi a vantaggio di qualche altra potenza, che lavora tenacemente per i suoi interessi e indirettamente ai nostri danni.

Anche in questo io voglio dare modestamente, e credo d'averne il consenso di tutti, voglio dar lode all'on. Di San Giuliano, perchè egli con quel passo presso il Governo ottomano a favore degli insorti albanesi, ha anche questa volta disinfettato quell'errore di indi-

rizzo politico che c'era stato un paio d'anni fa. Che questo passo sia stato fatto di accordo col l'Austria-Ungheria, che questo passo sia stato fatto indipendentemente da essa, ciò non toglie che sia ben fatto nell'interesse del prestigio italico sull'altra sponda dell'Adriatico.

Bisogna tener conto che prima della lotta con gli Albanesi, in questi ultimi anni, il Governo ottomano è stato in lotta con gli Armeni e i Greci, gli Arabi. Esaminiamo rapidissimamente la natura di queste lotte.

Gli Arabi sentono molto la ferezza della loro razza; essi sanno che l'Islamismo è di origine araba, che Maometto era arabo. Ricordo di aver udito da un arabo in posizione abbastanza eminente dire, parlando di Abdul Amid: « Ma che cosa è questo Califfo, che non parla arabo, che a 65 anni non è stato ancora in pellegrinaggio alla Mecca? ».

I più illuminati tra gli Arabi, e non sono pochi, sanno che il Governo tiene con gli Arabi stessi oppressi gli Albanesi, che degli Arabi si serve per tener oppressi i Kurdi, e dei Kurdi si serve per massacrare gli Armeni. Gli Arabi sanno che in Asia Minore vi sono dodici milioni di connazionali, oppressi da un centinaio di funzionari turco-circassi, pronti a tradire il Padiscia quando stimeranno gli Arabi i più forti.

Gli Arabi sanno che gli scopi delle ferrovie dell'Asia Minore sono più di oppressione politica che di ragione commerciale ed economica. La ferrovia di Bagdad fu una concessione della Porta alla Deutsche-Bank, ed i vantaggi economici sono a favore dei Tedeschi. Le ragioni che i Tedeschi fecero valere presso la Porta per avere la concessione furono queste: voi avete delle rivolte continue nell'Eufrate e nel Tigri e dovete mandare spesso delle spedizioni in quelle regioni; con una ferrovia ciò sarà più facile e meno costoso. Si sono così fatte delle caserme lungo la linea nella persuasione che ciò avrebbe facilitato, come è effettivamente, la mobilitazione.

Gli Arabi sanno che con la linea Biredjik-Hamah il Governo domerà le tribù d'Aleppo e di Zor; che con la rete di Damasco-Mecca (che si è voluta far apparire da principio come una ferrovia di carattere religioso), la Porta si imporrà a tutte le tribù del deserto della Siria, dell'Hedjaz e del Yemen. E gli Arabi odiano

e si battono, e si battono senza tregua e valorosamente.

Io ricordo ancora, come la visione di un quadro indimenticabile, quando mi trovavo a Tripoli, qualche giorno dopo che il ministro Prinetti aveva fatto gravissime dichiarazioni alla Camera italiana. Vi era stato un conflitto a poche miglia al sud di Tripoli tra gli Arabi e la guarnigione turca della città. Entrava dalla porta di Tripoli una colonna di cavalleria araba; i cavalieri entrarono silenziosi, solenni, smontarono di cavallo e si sedettero a terra lungo le mura del castello, residenza del Vali. Avvolti nei loro *burnous* bianchi, borbottavano versi del Corano con una espressione fiera; pareva che parlassero ad Allah come a un condottiero d'armati. Mandarono una Commissione al Vali per domandare di seppellire i loro morti. Era diffuso allora l'odio di questi Arabi per i Turchi, lo è oggi, lo sarà sempre.

Le ultime notizie dell'agitazione nel Fezzan, ho ragione di credere che fossero esagerate ad arte dal Governo ottomano.

Si voleva giustificare l'invio di guarnigioni a Tripoli per dare un monito all'Italia.

Infatti appena cominciarono i torbidi nell'Albania, non si parlò più dell'agitazione araba; le preoccupazioni maggiori per Scutari avevano soffocato le preoccupazioni che si era finto di avere per la Tripolitania.

Gli Albanesi, sotto il vecchio regime, furono sempre accarezzati, e furono i preferiti. Il Sultano li considerava come un valido baluardo fra l'Oriente e l'Occidente.

Non era difficile prevedere la rivolta. Quando un governo, leggero per lo meno, andava a toccare i vecchi privilegi di questa regione, era naturale che questa regione composta di uomini fieri, memori della loro indipendenza, gelosi dei loro privilegi, coscienti della loro nazionalità, si rivoltasse e facesse uso delle armi.

Ripeto, io trovo che il passo fatto dall'onorevole ministro degli esteri verso la Porta in favore degli Albanesi, sia degno di lode perchè non noi potremo aspirare ad essere amati dagli Albanesi se non quando gli Albanesi sapranno che siamo amici della loro autonomia oggi, e che saremo amici della loro indipendenza domani.

In quanto agli Armeni, è assai triste vedere

come ancora, oggi, al ventesimo secolo, vi sia un popolo il quale diviso fra persiani, turchi e russi, è della carne da macello per l'Impero ottomano. Le stragi, lo sappiamo, sono periodiche, al segno che a Parigi da parecchi anni a questa parte, esiste un Comitato per la protezione degli Armeni di cui fanno parte anche eminenti scrittori noti all'onore. Di San Giuliano. L'ultima strage armena fu fatta proprio da quel liberale corpo di Salonico in faccia all'Europa impassibile; da quel corpo che andò per ristabilire l'ordine in Asia Minore! Signori, io mi trovavo a Costantinopoli nell'epoca della reazione, e pochi giorni dopo che vennero le notizie delle stragi armena, in tutto il corpo diplomatico di Costantinopoli era diffusa l'opinione che quelle stragi fossero state fatte proprio dal corpo di Salonico.

Per quanto riguarda i Greci, oramai è talmente nota la lotta fra i Greci ed i Turchi, specialmente per le cose dell'isola di Creta, che farci offesa al Senato se volessi riassumerla e ricordarla. La lotta, oltrechè in Macedonia, oggi si acuisce in una forma nuova qual'è il boicottaggio delle merci elleniche. Esso rappresenta una delle due forme di combattimento moderno; all'interno gli scioperi, all'estero i boicottaggi delle merci. Oggi sappiamo, da un telegramma del 17 corrente dell'Agenzia di Atene, come il boicottaggio sia stato esteso anche alle merci elleniche degli elleni sudditi ottomani. Non leggerò il dispaccio perchè credo sia noto a tutti, e non voglio abusare della pazienza del Senato.

Io concludo su questo punto domandando: vale la pena di inimicarsi tanti e tanti milioni di uomini nel Mediterraneo orientale per accarezzare un Governo crudele ed irresponsabile? Crudele, perchè dopo parecchi anni dalla famosa Costituzione tiene ancora lo stato d'assedio. Se andate a Costantinopoli non vi accorgete dello stato d'assedio: sul ponte di Galata per le vie di Stamboul e di Pera incontrerete bambini che vanno a scuola, donne che vanno al mercato e niente vi darà l'impressione che quella città sia sotto il regime militare; ma se in mezzo a quella folla variopinta, a quella folla allegra e spensierata, voi passate sul ponte di Galata vi vien fatto, come è accaduto a me, di vedere qualche cosa di bianco al disopra delle teste di coloro che passano sul ponte, che

sarebbe come qui a Roma in piazza Venezia; sono dieci forche da cui pendono dieci infelici impiccati.

Lo stato d'assedio è stato proclamato soltanto per dar modo alla Corte Marziale di decretare le sue impiccagioni senza tanti fastidi.

Ed oltre che crudele, irresponsabile; perchè tutti sanno che il Comitato dell' « Unione e Progresso » è quello che mena il Governo ottomano, che lo fa agire, lo fa dimettere, è quello che nomina e revoca i ministri.

Persuadiamoci di una cosa, nelle nostre relazioni con la Porta: I Turchi non possono uscire da un dilemma; o schiacciare le popolazioni soggette alla propria sovranità per dominarle, o lasciarle costituire in regime indipendente. Il pericolo maggiore che fu temuto nel 1876, all'epoca del primo parlamento ottomano, fu che dopo pochi mesi già si vedeva una tendenza dei membri di quel Parlamento a dividersi in gruppi nazionali, con interessi nazionali distinti e tendenti più o meno vagamente ad un principio di autonomia.

L'integrità dell'Impero ottomano, lo *statu quo*, è una formula e nessuno lo sa più del Governo ottomano. Mai tanto come nel decimonono secolo fu affermato da tutte le potenze il rispetto dello *statu quo*; e nel decimonono secolo l'Impero ottomano perdette la Grecia, perdette la Rumania, per sempre; perdette la Serbia, perdette il Montenegro, la Bulgaria, il territorio di Ba'um e di Kars, per la guerra del 1878, col trattato di Berlino. L'Egitto con l'occupazione inglese, la Tunisia con l'occupazione francese, la Rumelia orientale, la Tessaglia, e, diciamo pure, Creta; poichè ormai la sovranità ottomana su Creta è semplice questione di bandiera. Insomma più della metà dell'Impero fu perduta nel secolo in cui maggiormente si affermò il rispetto allo *statu quo*, e dopo il nuovo regime ha perduto la Bosnia e l'Erzegovina, la Bulgaria si è sottratta al vassallaggio ed ha riscattato le ferrovie rumeliote.

Affermare il rispetto allo *statu quo* nei Parlamenti può essere forse doveroso, ma chiunque di noi in Oriente dicesse ad un suddito ottomano che l'Europa vuole il rispetto dello *statu quo*, può essere sicuro che quell'ottomano gli riderà sul viso.

Lo *statu quo* dunque è una formula per evi-

tare la guerra, per integrare la penetrazione economica e politica seconda la propria potenzialità economica e la propria abilità diplomatica.

Io credo che noi dobbiamo intonarci a quest'orchestra, seguire il metodo, ed essere forti per terra e per mare, noi dobbiamo rassegnarci per la nostra situazione nel Mediterraneo, per i nostri interessi in Oriente, per l'avvenire della nostra vita, dobbiamo rassegnarci a fare la politica delle grandi Potenze: saggia, prudente, ma energica e soprattutto continuativa, non diretta a conquiste, ma nemmeno a rinuncie.

L'integrità o lo sfasciamento dell'Impero ottomano non dipende da noi. Noi dobbiamo vigilare sulle varie nazionalità soggette oggi, o indipendenti domani, vigilare per sapere in quali sfere di influenze politiche ed economiche si aggirano, in quale sfera di influenze politiche o economiche si aggireranno un giorno, e fare tutti gli sforzi per non essere esclusi da ogni attività diretta anche a nostro vantaggio.

Solo questo punto volevo portare all'attenzione del Senato, non voglio più abusare della sua pazienza, e domando perdono se l'ho intrattenuto forse più di quello che la mia persona aveva il diritto di fare. (*Approvazioni rissime - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Sonnaz.

DE SONNAZ. Signori senatori. Vorrei richiamare la benevola attenzione dei miei colleghi del Senato e dell'on. ministro degli affari esteri, on. Di San Giuliano, che mi è gentile collega ed amico, su alcune questioni che riguardano il bilancio del Ministero degli affari esteri.

E anzitutto esprimo un sentimento di compiacimento per gli aumenti che, quasi in ogni esercizio, si sono proposti per le scuole all'estero. Poichè è con queste scuole, ben organizzate, che possiamo mantenere nel mondo il prestigio della cultura italiana, della nostra lingua, e della nostra razza.

Faccio poi alcune osservazioni sul nostro servizio diplomatico e consolare. In questi ultimi tempi si parla molto della necessità di ringiovanire il personale diplomatico e consolare italiano, senza tener conto che il nostro servizio all'estero è uno dei più gravosi d'Europa, e senza badare che se la gioventù è una bellissima cosa, un dono prezioso, un potente

coefficiente di prosperi successi, deve però, la gioventù, essere accompagnata da qualità e doti eccezionali per pretendere ad un avanzamento rapidissimo. Inoltre negli agenti dell'estero, e la grande esperienza dell'on. ministro degli affari esteri lo farà convenire meco, è indispensabile una grande autorità ed una somma pratica degli affari; qualità che non si acquistano che col tempo e coll'esperienza. Quindi nelle diplomazie europee un capo missione si considera nella massima sua attività diplomatica o consolare, e atto a rendere i migliori servizi al suo paese, nell'età dai 50 ai 60 anni. Gli Inglesi, uomini di grande esperienza, hanno fissato come limite di età ai loro ambasciatori e ministri plenipotenziari, 70 anni. In Italia, quando si fissò un limite di età nelle carriere civili dei magistrati, dei consiglieri di Stato, e dei professori si andò anche più in alto, ponendolo ai 75 anni. Ma il servizio dell'estero si è lasciato senza limite tassativo di età.

Ora, noi assistiamo ad un curioso fenomeno. Da un lato vediamo il servizio consolare prendere uno sviluppo eccezionale, di cui non si aveva idea anni fa (poichè il console deve occuparsi delle colonie, del commercio, degli stati civili, delle scuole e molto spesso di politica), e dall'altro constatiamo, che non si può aumentare il personale consolare, perchè non si presentano più giovani ben colti ed istruiti ai concorsi. Da che dipende questo spiacevole fenomeno? Noi crediamo che derivi principalmente dal fatto, che i consoli di carriera (e questi sono quasi tutti benemeriti pei servizi prestati) spesso vedono entrare alla loro testa ed in buone residenze, funzionari che non hanno fatto gli esami di concorso e non hanno percorso un lungo tirocinio in posti talora disagiati e malsani, e di grande lavoro e responsabilità.

Per fortuna, negli ultimi tempi l'on. ministro degli affari esteri si è valso meno delle facoltà e dei poteri concessigli dalle leggi e dai regolamenti per la nomina di estranei agli alti gradi del servizio consolare. E confido che persisterà e si confermerà in questi propositi.

Sarebbe anche una buona disposizione quella di muovere, meno il personale diplomatico e consolare, e di tenerlo fisso per un certo tempo, per circa due anni almeno, in Roma o nelle missioni all'estero.

I servizi consolari germanico, francese e belga sono molto bene organizzati e meriterebbero di essere seriamente studiati da noi e imitati a fine di perfezionare il nostro.

Per esempio, i tedeschi hanno un servizio ammirevole di giovani esperti in materia commerciale, che mettono tutta la loro attività, la loro conoscenza dei singoli mercati, al servizio del loro paese.

Di modo che le ambasciate, le legazioni, i consolati germanici, ben ragguagliati e ben al corrente dello sviluppo di ogni singolo ramo del commercio, possono, con sicura conoscenza e con grande abilità, dare un vivo incremento alla prosperità del traffico del grande Impero.

Inoltre i giovani che imprendono la carriera diplomatica hanno in Germania un tirocinio ammirevole, che da noi si potrebbe imitare. Dopo i debiti studi, fanno un anno di servizio presso una ambasciata, poi un secondo anno di servizio in una legazione, un terzo in un consolato o giurisdizione, infine un anno al Ministero degli esteri a Berlino; e dopo queste prove, se ben riuscite, prendono l'esame definitivo per entrare in carriera.

Prima di por fine al mio modestissimo dire, mi consenta il Senato di rilevare due importanti e consolanti risultati, che le feste del cinquantenario della proclamazione del Regno ebbero per noi in fatto di politica estera.

Il primo è che l'Italia ricevette splendide dimostrazioni di amicizia e di simpatia, da parte delle più civili e colte nazioni del mondo; le quali riconoscono nell'Italia nuova, una e libera, un vero elemento di progresso e di pace.

Il secondo che in questa fausta occasione si sentì, in tutta Italia ed anche nelle nostre colonie all'estero, soprattutto fra la nostra colta ed ardita gioventù, vibrare il sentimento nazionale con così alta nota, da rammentare i giorni più belli della nostra epopea del risorgimento nazionale.

Ed ora l'Italia, cresciuta in popolazione da 22 milioni di abitanti a 34 o 35, colle splendide città che la ornano, ciascuna con una gloriosa storia, prospera in commerci ed industrie, più forte per cultura o per armi, libera nelle sue istituzioni, non tarderà a sentirsi sempre più spinta a sviluppare una politica, bensì di pace e di concordia fra le nazioni, ma anche forte, ferma e coraggiosa, non immemore degli

ardimenti del valoroso Piemonte, il quale colla sua storia fra il 1848 ed il 1861 ben può servire di nobile modello alla grande e forte Italia del 1911. (*Approvazioni - Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bettoni.

BETTONI. L'onorevole ministro degli affari esteri, nel suo smagliante discorso pronunciato avanti ai Sovrani nell'inaugurazione del Congresso degli Italiani all'estero, ebbe ad assicurare che delle conclusioni derivanti da detto Congresso egli avrebbe tenuto il massimo conto possibile.

D'altra parte chi, come me, ha avuto l'onore di presiedere una delle sezioni del Congresso, ha il debito di portare alla pubblica tribuna i desideri e le osservazioni più importanti che furono espresse.

Già una dotta discussione intorno alla cittadinanza avvenuta testè in Senato ha trattato di uno dei punti più interessanti dei temi discussi e la legge in questione è sperabile sia tale da essere bene accolta dalle nostre colonie in Stati stranieri.

A me incombe il compito speciale di richiamare il ministro allo studio di quanto concerne il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari, quesito questo che fu oggetto di importante studio nella mia sezione, e di cui anche l'onor. relatore della Commissione di finanze accenna con competenza.

In quanto alle rappresentanze diplomatiche venne accennato da molti che la carriera relativa è chiusa assolutamente a chi è sprovvisto di una fortuna larga, così che il campo di scelta dei diplomatici è eccessivamente ristretto.

Con esempi si è provato come la falcidia avvenuta, in un momento di cruda severità finanziaria, agli assegni delle ambasciate e legazioni ne abbia reso l'esistenza difficile.

Ora, se per poche centinaia di migliaia di lire all'anno ci mettiamo in condizione di dover subire rappresentanti non adatti, per non dir altro, viene facile il pensiero che l'economia che ne deriva è largamente scontata coi guai, non sempre verificabili subito, ma certo gravissimi di un'azione meno abile dei nostri rappresentanti.

E però fu detto che, anche per le condizioni

attuali di costo della vita ovunque, occorre ritornare per i diplomatici agli antichi assegni;

conviene perseverare nella via saviamente iniziata di acquistare alle nostre rappresentanze all'estero locali propri;

è necessario dare a chi entra in carriera immediatamente il modo di vivere decorosamente.

Per quel che concerne i consolati se ne è rimpianto l'esiguo numero e qualche volta la deficienza dei titoli, specialmente per quelli di 2ª categoria.

Le circoscrizioni dei consolati, specialmente nell'America del Nord, furono giudicate imperfette e meritevoli di esser riformate.

Tutte queste osservazioni, che furono suffragate dal documento più attendibile, quello della constatazione personale di chi le esprimeva, saranno consegnate in modo preciso nella pubblicazione degli atti del Congresso, e dallo studio di essi io prego l'onor. ministro voler trarre quelle conclusioni che gli sembreranno migliori nell'interesse del paese.

Inutile ridire qui dell'importanza colossale che la nostra espansione all'estero va prendendo.

L'emigrazione, gli scambi dei traffici, i nostri servizi marittimi hanno sul bilancio dello Stato un riflesso enorme.

Lo studiare i relativi fenomeni è necessità assoluta, dovere imprescindibile.

E tanto più si deve insistere su questo punto, quanto più dolorosamente il paese si mostra indifferente a quello che riflette la politica estera.

Quasi si è persa nei giornali la tradizione di larghi dibattiti intorno ad una materia così delicata, e parmi giusto benedire l'opera vivificante dell'Istituto coloniale, intesa a richiamare l'attenzione del paese su tali problemi, che tanta parte possono avere per l'avvenire della patria.

Ad onor del vero, l'onorevole ministro degli esteri non ha trascurato di avanzare proposto per il miglior ordinamento delle carriere diplomatiche e consolari, ed a tal uopo ha presentato alla Camera dei deputati l'11 maggio scorso un disegno di legge che si propone di migliorarne le sorti.

Ma, senza voler prevenire il giudizio sul medesimo, pare assai lungi dall'appagare quello che sembra essere il necessario.

È per questo che credo dover insistere nel domandare un organismo più robusto, senza eccessive vacanze di posti e con personale idoneo.

Non trattasi di chiedere somme favolose, ma quelle indispensabili al ministro per non aver le mani legate nell'azione sua delicatissima.

Azione che sarebbe certamente più facile, se avessimo degli armamenti tali da concedere alla sua voce in qualche caso un tono più acuto e vibrante.

Ma, a tale proposito, già lo dissi e, credo mio dovere ripeterlo, penso che siamo avviati su una buona via.

Resta ad augurare che vi perseveriamo con ardore.

Non vorrei però che in alcune occasioni l'azione nostra diplomatica fosse la conseguenza di necessità assoluta di quiete e di pace.

E non vorrei poi anche che di questa nostra inclinazione alcuno abusasse.

È per questo che, allarmato da notizie con insistenza ripetute, interrogai giorni fa l'onorevole ministro intorno alle condizioni fatte dalle autorità turche alla nostra missione mineralogica in Tripolitania.

A tale domanda mia, l'onor. ministro disse avrebbe risposto in sede di bilancio, ed io spero oggi possa darmi quelle assicurazioni tranquillanti, che, parve, volermi allora anticipare.

Ma l'impressione mia, a dir vero, in tutte le azioni della Turchia a nostro riguardo, si è, che dei nostri sforzi fatti con grande sentimentalità, per provare la simpatia dell'Italia ad un nuovo regime più liberale, non sia tenuto largo conto.

Un gravissimo caso si è avverato a Costantinopoli ultimamente.

Il Governo turco aveva concesso alla ditta Ansaldo di installarsi nell'arsenale della capitale. Le aveva ordinato importanti lavori, e la Ditta aveva a sua volta fatti seri impianti.

È facile osservare quale immensa importanza, anche per il nostro paese, avesse tale fatto.

Da un lato la Germania aveva fornito armi e istruttori all'esercito turco; l'Inghilterra, parte del naviglio ed istruttori della marina; la Francia primeggiava nel campo bancario; noi nelle costruzioni navali.

Se non che, senza ragione apprezzabile, il Governo turco poco tempo fa ebbe a diffidare la ditta Ansaldo ad abbandonare i cantieri entro 15 giorni.

Di tal fatto io chiedo al ministro, più ancora che s'egli abbia avuto efficacemente ad occuparsene, se intende di tutelare cogli interessi dell'industria italiana quelli gravissimi del paese; ed in quel modo esauriente che è insegnato dagli esempi scultori di altre nazioni.

So che è in corso una causa, e per ciò non insisto nel precisare e nel chiedere risposte particolareggiate.

Mi basterà che il ministro mi voglia assicurare che la grave questione avrà tutte le sue cure, usando di quei mezzi e di quel personale che meglio gli sembreranno del caso.

Mi sia poi lecito di esprimere in fine un alto mio convincimento intorno alle colonie di diretto dominio.

A proposito di queste fu detto che forse sarebbe stato meglio non averle.

Io dissento profondamente da questo concetto, che non vorrei si diffondesse in paese.

Molti spropositi furono fatti da noi, sia nel non aver occupato l'Algeria, nel non esser andati in Egitto cogli Inglesi, sia coll'aver fatto note e dolorose cessioni ai medesimi.

Ma quando si pensa che siamo un paese in enorme aumento di popolazione e che tutti gli Stati, anche i minori, si accaparrano territori per l'avvenire, il far noi l'inverso sarebbe follia imperdonabile.

Sapienza è svolgere prudentemente la nostra attività in codesti territori od in quelli occupabili ancora, non fare una politica meschina del giorno per giorno, senza l'orizzonte aperto a nuove espansioni che potranno essere in avvenire indispensabili per noi.

E non voglio più oltre tediare il Senato, e chiudo il mio dire con un fervido saluto ai nostri fratelli venuti d'oltre confine a rivedere la madre patria, nella fiducia che ritornando alle loro dimore, conservino il santo fuoco d'amore per la terra italiana. (*Approvazioni rivissime. Molti senatori si congratulano col l'oratore.*)

DI SAN GIULIANO, ministro degli affari esteri. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Da molto tempo non è più in uso che un oratore incominci chiedendo l'indulgenza del suo uditorio. Io debbo però questa volta ritornare all'uso antico, perchè è sempre ardua cosa improvvisare un discorso in materia di politica estera. Ed io sono qui venuto, non prevedendo che cosa i diversi oratori avrebbero detto.

Ma se improvvisata sarà la mia parola, non ugualmente improvvisato è il mio pensiero, poichè sono tutti argomenti, quelli sui quali dovrò rispondere, intorno a cui da molto tempo io mi sono formato convinzioni, erronee forse, ma certamente sincere e profonde.

Il mio amico senatore Carafa d'Andria ha esordito dicendo che in Italia si sa ben poco di politica estera. Fuori di quest'Aula questo non è un ostacolo al parlarne molto, che anzi, tanto più liberi ed alti sono sovente i voli dell'eloquenza, quanto meno sono impediti dal peso che talora deriva dalla conoscenza della materia. Non credo però esatto ciò che egli ha detto; i particolari delle varie fasi delle questioni di politica estera certo non sono molto noti in Italia, come non lo sono in alcun altro paese. In Italia lo sono un po' meno che altrove, non perchè vi abbiano minore pubblicità, ma perchè generalmente l'attenzione pubblica si concentra di più sulla parte episodica della politica estera, che sulle questioni principali.

Vediamo di fatti quanto ciò sia vero, comparando le discussioni di politica estera che nei vari paesi avvengono, ed il modo come queste questioni in Italia e fuori sono trattate, modo purtroppo assai diverso e non a vantaggio del nostro paese. Ma le grandi linee della politica estera italiana sono ben conosciute dal paese, sono state più volte discusse in ambo i rami del Parlamento, e derivano in modo così rigorosamente necessario e logico dalla situazione stessa delle cose, che da anni non mutano, per quanto siano mutati Governi e ministri.

L'onorevole senatore Carafa d'Andria a questo proposito si è compiaciuto della presentazione che io ho fatto dei Libri Verdi. Essi, come egli ricorda, sono due, l'uno sul Marocco, l'altro sulla questione di Creta. Hanno sofferto qualche ritardo recente per la necessità di consultare, come d'uso, i Governi ed i personaggi che

vi sono nominati o in qualsiasi guisa interessati. Appena le risposte sono giunte, i Libri Verdi sono stati da me presentati all'uno e all'altro ramo del Parlamento, e ora sono in corso di stampa.

Io ho cercato di portarli fino alla data più recente, compatibile collo stato dei diversi affari che vi sono trattati, e perciò il Libro Verde sulla questione di Creta giunge fino al dicembre ultimo scorso, quello sulla questione del Marocco giunge fino alla fine di luglio. Non sarebbe stato possibile, e non sarebbe possibile, presentarlo sulla fase oggi pendente della questione del Marocco, perchè ciò non si è mai fatto in nessun paese del mondo, per ragioni che non hanno bisogno d'essere dimostrate.

L'onor. senatore Carafa d'Andria ha detto che non vuol obbligare il ministro a ripetere le solite dichiarazioni sulla fedeltà alle alleanze e alle amicizie.

Ma, onor. Carafa, ella che è un uomo di lettere, ricorderà una prefazione del Tommaseo al suo «Vocabolario dei Sinonimi» in cui dice che è un pregiudizio il non volere ripetere la stessa parola tutte le volte che si deve ripetere la stessa idea; perchè, siccome ogni idea trova nella sua parola l'espressione più propria, è evidente che, quando la situazione non muta, il ministro degli esteri deve esprimerla al Parlamento coi termini che sono per essa più propri, e non può, per amore di varietà nello stile, indurre il Parlamento ed il paese in apprezzamenti erronei.

Ora, se tutta la politica estera italiana s'impenna appunto nella leale fedeltà alle alleanze, completate dall'amicizia con altre grandi potenze, che con quella fedeltà non è incompatibile; se questa situazione, fortunatamente per noi, da anni non è mutata, perchè dovrebbe il ministro agli esteri sacrificare ad una vanità letteraria l'esattezza del linguaggio, e non ripetere la formula che esprime fedelmente ed esattamente la verità?

Egli ha anche alluso ad un discorso che nell'altro ramo del Parlamento è stato fatto da un uomo eminente, che ha occupato la carica di ministro degli affari esteri, ricordando aver questi detto che l'Italia è praticamente isolata.

L'onor. mio amico Carafa d'Andria e il Senato comprenderanno le ragioni per cui a me ripugna di discutere qui le affermazioni di un

assente; ma non posso che ripetere al Senato quello che dissi alla Camera, cioè che io, nella piena coscienza della mia responsabilità attuale, debbo dichiarare che non divido questo apprezzamento, e mi sono patriotticamente compiaciuto che quell'autorevole oratore non abbia potuto addurre alcun fatto a sostegno di quel suo apprezzamento.

In altri paesi, aggiungeva il senatore Carafa d'Andria, i risultati degli accordi presi con potenze estere sono subito noti; in Italia no. Potrei rispondergli che, se questo fosse esatto, gli altri paesi avrebbero reso di ragione pubblica anche gli accordi stipulati con noi, e per conseguenza sarebbero noti; ma la verità è che vi sono accordi internazionali noti e resi di ragione pubblica; ve ne sono altri che sono interamente segreti; ve ne sono altri infine che sono segreti nei loro particolari, ma di cui è nota la sostanza. Ciò è vero tanto per l'Italia, quanto per tutti gli altri paesi.

In quanto all'Italia, in modo speciale, i suoi principali accordi, cioè la triplice alleanza, che forma la base fondamentale della nostra politica estera, e l'accordo franco-italiano relativo al Mediterraneo, stipulato dall'onor. Prinetti nel 1902, nelle loro grandi linee sono noti, ed hanno costituito più volte oggetto di discussioni elevate e profonde, e in questo, e nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Carafa d'Andria ha parlato anch'egli della Tripolitania, e, veramente, egli avrebbe fatto eccezione alla regola generale, se in una discussione politica non ne avesse parlato.

In quanto ai fini della politica italiana in Tripolitania, le dichiarazioni mie, quali sono state realmente proferite, e quali risultano dai resoconti ufficiali, non sono sostanzialmente diverse da quelle dei miei predecessori.

Nè lo potrebbero essere, perchè esse sono la risultante di tutta una situazione e di un complesso di interessi fondamentali del nostro paese. Egli aggiunse però che Tripoli un giorno sarà quel che gli altri vorranno. A questa sua affermazione io posso opporre, con sicura coscienza, una denegazione recisa. La nostra politica si fonda sulla integrità dell'Impero ottomano: questo è noto. Nei rapporti con le potenze europee, però, gli interessi nostri nel

Mediterraneo trovano, negli accordi esistenti, soddisfacente guarentigia.

Il senatore Carafa d'Andria mi ha lodato per due disinfezioni, come egli le ha chiamate, credendo forse di parlare più all'onor. Santoliquido che a me. (*Si ride*). E difatti confesso che l'espressione non mi è parsa adatta ai due esempi che egli ha citato; ma, in ogni modo, io lo ringrazio e gli rispondo.

Egli mi ha lodato per aver raccomandato al nostro ambasciatore a Constantinopoli ed ai nostri consoli nell'Impero ottomano di mantenere fermo il rispetto alle capitolazioni.

Effettivamente vi fu un momento in cui alcune autorità locali ottomane credettero che il semplice fatto d'aver proclamato una costituzione, diminuì il valore pratico delle capitolazioni. Una circolare diretta ai suoi consoli dall'ambasciatore di un'altra potenza estera venne dalle autorità ottomane locali interpretata in questo senso. Debbo riconoscere però che ben pochi sono stati i tentativi di eludere le capitolazioni a danno nostro o di restringerne la portata, e debbo aggiungere con vivo compiacimento che in tutti questi casi noi abbiamo mantenuto il nostro diritto, che è stato riconosciuto dal Governo ottomano, il quale ha dato alle autorità locali istruzioni di uniformarsi.

Abbiamo perciò mantenuto e manteniamo le capitolazioni.

E del resto è interesse stesso della Turchia che le capitolazioni vengano scrupolosamente eseguite, perchè se queste guarentigie degli interessi europei venissero meno prima che le istituzioni turche ed il modo del loro funzionamento abbiano raggiunto quel grado di perfezione a cui i Turchi aspirano di condurle, ne nascerebbero, o per lo meno ne potrebbero nascere incidenti, che, per la loro portata, potrebbero forse non permettere alle grandi potenze, e all'Italia fra esse, di trattarli con quella larga equanimità, di cui tutte le grandi potenze hanno dato prova finora, nello scopo di facilitare i primi passi al nuovo regime turco.

L'onor. Carafa d'Andria ha poi trattato un argomento che è di palpitante attualità, quello della insurrezione albanese, ed ha detto che i buoni rapporti che esistono fra l'Italia ed il Governo ottomano possono giovare a rafforzare

a danno nostro l'influenza di un'altra potenza verso gli Albanesi.

È evidente che la grande potenza, a cui il senatore Carafa d'Andria alludeva, è l'Austria-Ungheria, ed io sono lieto di poter dichiarare al Senato che non vi ha alcuna differenza fra l'attitudine seguita dall'Austria-Ungheria e quella seguita dall'Italia in occasione della insurrezione albanese. I due Governi sono in quotidiano scambio di idee e di vedute, ed entrambi concorrono il più che possono al fine comune di pacificazione, che del resto è il fine cui tendono anche tutte le altre grandi potenze.

Questa concordia di tutte le grandi potenze nel proposito di mantenere la pace ed impedire che le complicazioni si estendano e si ripercuotano, e mantenendo la pace di mantenere lo *statu quo*, che ne è la condizione essenziale, questa concordia di tutte le grandi potenze ci dà affidamento che gli elementi di perturbazione, che esistono purtroppo nella penisola balcanica, non riusciranno a produrre tutti quei perturbamenti che è interesse nostro di evitare.

L'onorevole senatore Carafa d'Andria ha aggiunto che non era difficile prevedere la rivolta albanese, dal momento che le riforme turbavano tutte le consuetudini e tutte le tradizioni di quel popolo.

Io non mi discosterò, nè gioverei (prego il Senato di notarlo) agli interessi del nostro paese, nè di alcun altro interesse pel quale si possa avere legittima simpatia, se mi discostassi dal linguaggio che al pari di me adoperano tutti i Governi esteri, linguaggio che si ispira al rispetto per tutte le suscettibilità legittime e al principio del non intervento negli affari interni di uno Stato estero. Ma, senza parlare della Turchia piuttosto che di un altro Stato, teoricamente può ben dirsi che è indubitato che tutte le riforme, in qualunque paese il quale voglia rinnovarsi, debbano essere lente e gradualì; che tutte le riforme per dare frutti benefici debbano essere fatte col metodo sperimentale e tenendo conto delle diverse condizioni di tempo e di luogo; e che questa verità, di cui noi stessi abbiamo fatto esperienza in Italia, è ancora, se così può dirsi, più vera in paesi composti di elementi eterogenei. Noi in Italia abbiamo fatto l'unità politica, e fu opera meravigliosamente bella, ma forse abbiamo ta-

lora esagerato nell'uniformità amministrativa; e se questo può essere un errore in paesi di nazionalità omogenea, come l'Italia, è più ancora da evitarsi in paesi composti di elementi etnici disparati e diversi.

Senza esercitare un intervento negli affari interni della Turchia, nelle conversazioni amichevoli che io ho avuto occasione di tenere più volte con l'ambasciatore ottomano, e in quelle che il Regio ambasciatore d'Italia a Costantinopoli ha tenuto colle sfere dirigenti ottomane, ci siamo sempre espressi in questi termini, e il Senato sa che in termini non sostanzialmente diversi si sono espressi altri ambasciatori a Costantinopoli, tra i quali ha pure sempre consigliato clemenza e conciliazione quello della monarchia Austro-Ungarica.

In quanto ai provvedimenti, che il Governo ottomano ha preso recentemente in Albania, il Senato già li conosce. Venne difatti a comunicarmeli l'ambasciatore ottomano, e della sua comunicazione fu data pubblicità per mezzo dell'agenzia Stefani.

Ma da quel giorno in poi altri provvedimenti il Governo ottomano ha preso; per esempio il Sultano, oltre le 10,000 lire turche che aveva dato per la ricostruzione delle case distrutte durante le operazioni militari, ne ha date recentemente altre 30,000 allo scopo di permettere, secondo le consuetudini locali, alle famiglie e alle tribù, che hanno fra loro la vendetta del sangue, di pagarne il prezzo, sperando in tal guisa di raggiungere uno scopo di conciliazione e di facilitare il compito assai arduo, che esso si propone di ottenere, cioè, la consegna delle armi.

Naturalmente la situazione in Albania presenta ancora molti elementi di incertezza, e sarebbero premature oggi le previsioni; ma non possiamo disconoscere che dalla intransigenza, che da una parte e dall'altra si mostrava alcuni giorni or sono, oggi si è fatto qualche passo verso una politica di maggiore conciliazione.

Più importante ancora dei provvedimenti, a cui ho accennato, è quello che risponde ad un caldo voto delle popolazioni albanesi, cioè il permesso, che è stato restituito, di aprire le scuole albanesi e di applicare alla lingua albanese l'alfabeto latino, questione questa che molto appassionò quelle popolazioni.

Sulle stragi degli armeni, sul boicottaggio antiellenico, sulla questione di Creta, delle quali si è intrattenuto il senatore Carafa d'Andria, risponderò molto francamente che non vedo la ragione per la quale l'Italia debba tenere un atteggiamento diverso da quello delle altre potenze.

Nella questione di Creta siamo di accordo con le altre tre potenze protettrici.

Se noi soli ci separassimo dal concerto europeo per prendere in quelle questioni speciali, a cui egli ha accennato, un'attitudine diversa da quella delle altre grandi potenze, non vedo quali per il nostro paese ne potrebbero essere i vantaggi.

Ma, diceva il senatore Carafa d'Andria: Noi ci inimichiamo tutti questi popoli. Veramente finora non ho constatato alcuna traccia di queste inimicizie, anzi posso dire che i rapporti fra l'Italia e la Grecia sono eccellenti quali da parecchio tempo non erano stati migliori. E recentemente l'Italia ha potuto dare alla Grecia una nuova prova di amicizia, contribuendo efficacemente al ristabilimento dei suoi rapporti diplomatici colla Rumania, che da qualche anno erano interrotti.

Ma qui bisogna veramente non esaminare le singole questioni solamente in se stesse, isolatamente, bensì coordinarle tutte ad alcuni fini principali.

Ora io domando al Senato, domando all'amico Carafa: quali che sieno state le fasi per le quali è passato negli anni trascorsi l'Impero ottomano, quali che siano stati gli smembramenti che ha sofferto, oggi, nel momento in cui parliamo, è interesse dell'Italia che l'Impero ottomano si consolidi e duri, o è interesse dell'Italia che avvenga l'opposto? Questo è secondo me il problema fondamentale, che nei nostri rapporti con la Turchia noi ci dobbiamo porre; e secondo che a questo quesito avremo risposto in un senso o nell'altro, ne deriverà come logica conseguenza, qualunque ne possano essere gli effetti sopra sentimenti del resto nobilissimi, la linea di condotta che noi dobbiamo seguire. Ora, per me a questa domanda la risposta non è dubbia: io sono profondamente convinto che oggi a noi giova che l'Impero ottomano si consolidi e duri. Tale essendo, a mio parere, il nostro interesse attuale, ne derivano come logica conseguenza alcuni deter-

minati atti in diverse questioni, che, ripeto, non solo in se stesse, isolatamente, si possono considerare, ma a questi fini superiori si devono coordinare. E ciò non solo perchè tale è a mio parere l'interesse nostro, ma perchè tale è appunto, per altissimi interessi di equilibrio e di mantenimento della pace europea, il fine comune di tutte le grandi potenze.

Io domando se sarebbe politica savia quella che facesse l'Italia sola allontanandosi da questa politica comune di tutte le grandi potenze, per arrivare non so a quali risultati, non vedo con quali benefici per il nostro paese.

Lo *statu quo* territoriale, diceva l'onor. Carafa d'Andria, è una formula. È una formula che esprime la realtà attuale: tutte le cose reali si esprimono con formule, ed anche quelle che sono immaginarie, poichè la formula è il modo con cui si esprimono le idee. Ma in questo caso la formula risponde ad una realtà, e se il gusto letterario del mio amico Carafa d'Andria è offeso dalla continua ripetizione della medesima formula, io credo che il suo senno politico vi troverà il compenso della stabilità della pace, di cui quella formula è presentemente una garanzia. Certo si è, ed è saggiissimo ciò che egli testè diceva, che dello *statu quo* noi dobbiamo profittare per un doppio intento: l'uno, al quale accennava anche il senatore Bettoni, se la memoria non m'inganna, cioè il perfezionamento dei nostri armamenti, ed io aggiungerei di tutti i nostri ordini politici e sociali interni, l'altro è la penetrazione economica.

Ora, che l'Italia vada compiendo con perseveranza il primo di questi alti compiti, credo che oramai sia noto a tutti. In quanto alla penetrazione economica, io non posso che ripetere a voi ciò che ho detto più volte, e in questo e nell'altro ramo del Parlamento, anche prima di avere l'onore di essere ministro. La penetrazione economica deve essere aiutata dal Governo, ma deve essere fatta principalmente dalla iniziativa privata.

Disgraziatamente, e parlo per quattordici mesi di esperienza, potrei far vedere al Senato cattede di documenti che dimostrano quanti sforzi io abbia fatto in molti casi per indurre il capitale italiano a prendere iniziative in Oriente, e quanto raramente questi sforzi siano stati coronati da successo, e quando lo sono stati (come

è il caso, per esempio, del Banco di Roma, che ha fatto opera assai utile non solo con la sede e succursali che ha istituito in Tripolitania, ma anche colla succursale che intende di istituire a Gerusalemme, e colla sede che ha già istituito a Costantinopoli), quantunque ciò supponga tutta un'attività fondata sull'amicizia tra l'Italia e la Turchia, e sulla fiducia reciproca fra l'Istituto e le sfere dirigenti ottomane, vediamo in pari tempo che persone, le quali pubblicamente dichiarano la loro qualità di amministratori di quell'Istituto di credito, pronunciano discorsi che certo non possono giovare alla posizione di quell'Istituto nell'Impero ottomano.

Ciò fa contrasto con la condotta e col linguaggio dei direttori di Istituti di credito stranieri, che debbono in grande parte l'influenza loro e la espansione delle industrie del loro paese al fatto che, non soltanto i Governi, non soltanto essi stessi, ma tutti coloro che, o nella stampa, o nei Parlamenti sentono la responsabilità che loro incombe verso i grandi interessi del Paese, tengono identica condotta e identico linguaggio (*Bene*) che a quelli interessi serenamente vagliati si ispira, e non a sentimenti, che possono essere nobilissimi, ma che non sempre sono in armonia con i grandi e permanenti interessi del nostro paese, che ci devono stare a cuore assai più, e assai prima di quelli altrui.

Gli esempi infatti, che sono stati citati dal senatore Bettoni o da altri, della Germania e della Francia, che riescono ad avere un'influenza maggiore della nostra, non fanno che rafforzare la tesi mia. Ma la Germania in un momento difficile per la Turchia ha potuto farle un prestito di circa 250 milioni di lire, e ciò non ostante non è ancora riuscita ad ottenere tutte, nè la maggior parte di vulture di terreni in Palestina a favore di sudditi tedeschi. La Francia... ma tutti sanno che la Francia dispone ogni anno di circa tre o quattro miliardi da impiegare all'estero. Noi non abbiamo potuto trovare neanche due milioni per sovvenzionare un'impresa italiana in Albania. Dunque di tutte queste difficoltà bisogna tenere conto, e se tutte si conoscessero, io credo che si vedrebbe che l'opera del Governo italiano, chiunque sia a questo posto, tenuto conto della scarsità dei mezzi, è stata assai feconda di risultati, e che in tutte quelle forme di penetrazione econo-

mica, per le quali l'Italia ha i mezzi, ha anche il successo.

Infatti, nell'Impero ottomano il nostro commercio è inferiore soltanto a quello della Germania, dell'Inghilterra e della Francia, ma è superiore a quello dell'Austria; e in questi ultimi mesi è venuto aumentando, in confronto ai mesi corrispondenti dell'anno precedente, mentre quello della Francia è diminuito, e per gli altri tre Stati non possego ancora i dati.

Non posso astenermi a questo proposito dallo esprimere al mio amico senatore Bettoni un po' di meraviglia per ciò che egli ha detto relativamente all'affare Ansaldo. Io non credevo che, dopo così pochi giorni da che ho avuto il piacere di avere una conversazione privata con lui, egli avesse dimenticato alcune delle notizie di fatto che io gli ho fornito, e che mi sembrano difficili a conciliare cogli apprezzamenti che egli ha testè espressi.

Egli conosce anche le ragioni per le quali oggi io non potrei entrare in particolari senza rischiare di far cosa contraria ai fini che egli ed io ci proponiamo e che consistono, come è evidente, nel tentare ogni opera perchè sia quella sia qualsiasi altra ditta italiana, possa trovare in Turchia vasto campo alla sua attività.

Il senatore Bettoni comprenderà, anzi conosce, le ragioni per cui io non posso entrare in maggiori particolari, e può star sicuro che io continuerò a sostenere i legittimi interessi di quella ditta, come egli sa che è stato da me fatto in passato.

Mi pare di avere, per tutto ciò che si riferisce alle questioni orientali, tranne la Tripolitania, di cui parlerò in seguito, risposto a tutti gli oratori, che hanno preso parte a questa discussione, ed a tutto ciò che essi hanno detto.

Prima di rispondere qualche parola su ciò che essi hanno affermato della Tripolitania, aprirò un breve intermezzo rispondendo ad altre osservazioni dei senatori De Sonnaz e Bettoni.

Ringrazio il senatore De Sonnaz dei suggerimenti pratici che egli ha voluto darmi, e che derivano dalla sua lunga esperienza.

La formula « ringiovanire il personale diplomatico e consolare », che del resto non è stata adoperata da me, non incontra il suo favore.

Ora, io credo che non vi siano in proposito

regole generali ed uniformi da adottare: noi dobbiamo destinare ai posti più importanti gli uomini più capaci, sieno essi giovani o non lo siano. A questo proposito io credo che venga gradatamente, tenendo conto delle esigenze del bilancio, aumentare gli assegni, soprattutto di alcuni posti diplomatici e consolari che sono meno desiderati, in parte perchè in sé stessi meno piacevoli ad abitare (Uscub, per esempio, è una residenza meno piacevole di Nizza), in parte perchè sopravvivono ancora pregiudizi derivanti da altri tempi, i quali fanno considerare come più importanti oggi quelli che tali non erano parecchio tempo fa; mentre oggi le cose sono mutate; ed i posti che alcuni anni fa erano di secondaria importanza, adesso son diventati importantissimi. Per me, se fossi giovane e console, preferirei di andare ad Uscub piuttosto che a Nizza.

Lo stesso è per i posti diplomatici. Esistono oggi nuovi fattori della politica mondiale, che, in parte si vanno formando in un divenire rapido e continuo, in parte si sono già formati e già cominciano a far sentire la loro azione nel mondo.

Alcuni di questi nuovi fattori, come il Giappone e gli Stati Uniti, han preso subito posto nella politica mondiale sotto tutti gli aspetti.

Altri non hanno ancora preso un posto uguale nei rapporti con tutte le altre potenze, ma lo hanno preso nei rapporti con noi, a cagione della nostra emigrazione, come il Brasile e l'Argentina.

Credo anche io che vi sia un ordine di criteri diverso dai criteri tradizionali che bisogna far prevalere, il che non è possibile altrimenti se non con notevoli aumenti negli stanziamenti del bilancio, in modo da aumentare gli assegni in quei posti, politicamente più importanti e socialmente meno piacevoli, non perchè il nostro personale sia troppo sedotto dal calcolo materiale dell'interesse, ma perchè l'aumento dell'assegno è un indizio del grado di importanza politica che a quel posto si attribuisce. Naturalmente sono argomenti nei quali non posso prendere decisioni da me solo, ma debbo procedere di accordo col ministro del tesoro.

Qualche cosa si è già fatto nel progetto di bilancio che stiamo discutendo, qualche altra cosa si è fatto nel progetto sugli organici diplomatici e consolari, che pende innanzi all'al-

tro ramo del Parlamento, e di cui parlava il senatore Bettoni; tutte riforme, certamente, come egli benissimo diceva, troppo modeste, in proporzione dei risultati che si vogliono ottenere, ma non bisogna dimenticare che risultati pronti ed immediati in questa materia non se ne possono avere.

Prima che io avessi l'onore di venire alla Consulta, malgrado quel tanto di esperienza che avevo già fatto come ambasciatore, mi proponevo appunto di presentare in proposito una riforma molto più larga di quelle che ho avuto l'onore di presentare, e molto simile all'ideale, che con tanta eloquenza esprimeva testè il senatore Bettoni; ma disgraziatamente, questi miei propositi hanno trovato un ostacolo grave nella realtà, perchè, se anche noi facessimo una legge molto più audace e con molta maggiore spesa di quella proposta, incontreremmo molta difficoltà nel reclutamento del personale, perchè noi vediamo quanto pochi sono i giovani che si presentano ai concorsi, e tra quelli che si sono presentati nell'ultimo concorso per l'ammissione alla carriera consolare, sopra trentuno, ne sono stati dichiarati idonei quattro!

Alcuni credono che ciò forse possa dipendere da eccessivo rigore negli esami: io veramente ho subito tanti esami nella mia vita e non li ho mai trovati molto rigorosi, ed in qualunque modo io non sarei affatto inclinato a provvedimenti che abbassino il livello medio della cultura del nostro personale.

Altri credono che lo scarso numero dei concorrenti derivi dalla condizione che si richiede di un certo censo. Ma, se si sopprimesse questa condizione, bisognerebbe aumentare sensibilmente gli stipendi, ed aumentarli fin dall'inizio della carriera, e per una somma non inferiore al minimo di censo ora richiesto, perchè il minimo di censo che si richiede non significa il minimo di fatto, perchè, molto probabilmente, alcuni dei candidati hanno un censo maggiore del richiesto, ma certo è che l'aumento, fin dall'inizio degli stipendi, dovrebbe essere in proporzione corrispondente al censo che ora si richiede e questo implicherebbe un aumento di spesa considerevole, che non può essere proposta al Parlamento, senza tener conto di tutto un complesso di altre considerazioni.

Dunque noi dobbiamo procedere nella via del

progresso, dell'espansione del servizio, continuamente. Spero, oltre il disegno di legge che pende innanzi alla Camera, di poter, in un tempo più o meno breve, presentare provvedimenti più larghi e più efficaci, ma non possiamo sperare che da un giorno all'altro si possano eliminare tutti gl'inconvenienti e si possa avere un servizio così perfetto, così esteso e così completo come sarebbe nei desideri di tutti noi. E tanto più ciò è difficile inquantochè il compito dell'Italia è più grave di quello di qualunque altro Stato, perchè nessun altro Stato ha sei milioni di emigranti, sparsi pel mondo, e mentre gli emigranti degli altri Stati in grande parte appartengono a classi che hanno una certa agiatezza e cultura e molta abitudine a fare assegnamento sopra le proprie forze, i nostri sono in massima parte contadini, analfabeti, o quasi, che non conoscono che il loro dialetto, che, trovandosi in ambienti molto diversi da quelli cui sono abituati, più che gli altri hanno bisogno di protezione. E se si pensa che essi si diffondono nei campi, nelle officine, nelle miniere, in quelle immense e vaste solitudini transoceaniche, se si pensa come, per necessità di cose e non per mancanza di volontà da parto del Governo, noi abbiamo, come è stato notato, consolati il cui distretto è dieci volte grande quanto tutto il Regno d'Italia, non deve stupire che talvolta la protezione dei nostri connazionali all'estero sia insufficiente.

Diceva poi l'on. De Sonnaz che da quando io sono a questo posto vi sono stati pochi esempi di nomine di consoli fatte in favore di estranei.

Mi permetto qui di fare una rettificazione a ciò che egli ha detto, perchè non ho mai fatto alcuna nomina ai posti consolari di persone estranee alla carriera. (*Benissimo*).

Il senatore Bettoni ha parlato della necessità di ristabilire gli assegni agli ambasciatori, quali erano prima delle grandi economie che li ridussero ad un livello molto inferiore a quello dei loro colleghi delle grandi potenze. Certo il senatore Bettoni non poteva dire cosa più gradita, benchè tardiva, a me che sono stato per circa quattro anni ambasciatore e ho visto per esperienza quanto sia giusto ciò che egli ha detto. Non è possibile effettivamente che, specialmente in alcune grandi capitali, l'ambasciatore d'Italia tenga un tenor di vita inferiore a quello dei suoi colleghi. La necessità, perciò,

presto o tardi, di elevare gli assegni si imporrà, ed io farò tutto il possibile perchè ciò avvenga piuttosto presto che tardi.

Vedete ciò che fanno gli Stati Uniti d'America!

Gli Stati Uniti d'America hanno creduto di fare cosa democratica dando assegni assai miseri, mi pare 12,000 dollari, cioè circa 60,000 lire, ai loro ambasciatori. Ebbene, l'effetto pratico di questo provvedimento, apparentemente di carattere democratico, è stato invece di carattere plutocratico, poichè ha reso impossibile di nominare ambasciatori altri all'infuori dei milionari.

Veggio, guardando gli appunti che avevo preso mentre parlavano gli onorevoli oratori, che la mia parola si è involontariamente svolta in un ordine diverso da quello che volevo tenere.

Poco è stato detto dai precedenti oratori sulla Tripolitania, e poco o nulla, dopo così brevi giorni, potrei aggiungere io a tutto quello che ho detto nell'altro ramo del Parlamento.

Noi intendiamo di appoggiare efficacemente l'attività economica dei nostri connazionali in Tripolitania. Ci auguriamo che ciò sia possibile per mezzo dei buoni e cordiali rapporti con la Turchia. Ma mancheremmo di lealtà verso la Turchia stessa se non dicessimo francamente che intendiamo perseverare in questa opera o che non intendiamo di arrestarci innanzi ad eventuali indugi o ad eventuali tergiversazioni delle autorità locali. (*Vive approvazioni*).

Per concludere, poichè temo di aver troppo abusato, con la mia scucita parola, della indulgenza e bontà del Senato, per concludere, sono lieto che il senatore Bettoni e il senatore De Sonnaz abbiano trovato anch'essi una parola per quella magnifica manifestazione di italianità che ha avuto luogo in questi giorni a Roma, il Congresso degli Italiani all'estero.

È stato uno spettacolo veramente imponente e solenne. Si sa bene che non è possibile che seicento e più persone si uniscano per deliberare e discutere senza che inconvenienti avvengano; si sa bene che non è possibile che centinaia di oratori parlino e tutti dicano cose praticamente attuabili e opportune. Ma, se prescindiamo da tutti questi particolari, il fondo è che si sono riuniti in Roma italiani residenti in tutte le parti del mondo, italiani che in tutte le parti del mondo hanno saputo conquistare

una elevata posizione sociale ed economica; che tutti, malgrado essi debbano la loro fortuna a paesi stranieri, sono qui venuti animati da un profondo sentimento patriottico e hanno dimostrato, col fatto, che i lunghi anni di assenza non hanno rallentato i loro vincoli con la madre patria, non hanno raffreddato nei loro cuori il sentimento di affetto per l'Italia nostra, non solo, ma essi, che in gran parte sono partiti di qui in umili condizioni e che in altri paesi si sono elevati a stato sociale ed economico più alto, non hanno per questo cessato, di fronte ai popoli stranieri, di cui godono l'ospitalità, di sentirsi orgogliosi di essere e di proclamarsi Italiani. (*Benissimo*).

Qui convenuti, la più parte degli oratori, che hanno partecipato a quella discussione, hanno recato il contributo di utili suggerimenti pratici. Gli Italiani d'Italia, il Governo, l'Istituto coloniale, il Municipio di Roma e altri, hanno fatto a gara per accoglierli con affettuosa cordialità.

Il Senato ha un modo di dimostrar loro che apprezza la loro opera, che li saluta come fratelli, che come fratelli li ama e li vuole: questo modo è stato ricordato testè dal senatore Bettóni; questo modo ci è stato dimostrato nei giorni scorsi dalla elevata, dotta e nobile discussione, degna veramente di questo alto Consesso, che ha avuto luogo sull'importante questione della cittadinanza.

Con una calda preghiera al Senato io concludo il mio discorso.

Fra qualche giorno quella discussione sarà ripresa; voglia il Senato, anche col sacrificio di una parte della perfezione ideale della legge, anche col sacrificio a noi tutti di sentire qualche eloquente discorso di meno, voglia fare in modo che, prima che il Senato prenda le sue vacanze, questa legge sia votata.

Sarà questo il modo migliore, il modo più eloquente e pratico per dimostrare a quei nostri fratelli il sentimento profondo di solidarietà con loro cui s'ispira unanime il Senato del Regno. (*Vive approvazioni - Congratulazioni*).

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Qualche parola soltanto per chiarire alcuni punti sui quali forse non mi sono bene espresso.

L'on. ministro, al quale rendo grazie per la sua risposta cortese, ha detto che io avrei affermato che Tripoli sarà ciò che vorranno gli altri. Io ho detto questo, ma ho soggiunto: vigiliamo e siamo forti per terra e per mare.

L'on. ministro disse ch'io avrei quasi suggerito di staccarci dall'accordo delle potenze nelle questioni orientali. Invece io ho detto semplicemente: intoniamoci a questa orchestra. Quindi io non ho detto nulla che possa giustificare la risposta dell'on. ministro che io, naturalmente, attribuisco ad essermi male spiegato.

Sia sicuro l'on. Di San Giuliano ch'io non dico nulla per meritare quell'aggettivo che ora è di moda, di guerrafondaio: è questo un aggettivo che passerà di moda come è passato quello che attribuiva, fino a poco tempo fa, a chi si occupava di geografia coloniale quasi la colpa di un reato di azione pubblica.

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Prendo atto di quanto ha detto l'onorevole ministro in risposta alle mie considerazioni. Non ho però sentito rispondermi affatto sull'argomento che riguarda la missione mineraria in Tripolitania: però, per facilitare il compito all'onorevole ministro vorrò interpretare come risposta le sue parole, che egli intendeva di difendere l'interesse e il decoro di tutti i nostri connazionali in quel territorio, e penso che se qualche cosa è avvenuto contro tale missione, egli provvederà in proposito. Ma su di un punto devo ritornare: ed è quello riguardante il porto di Costantinopoli e per la meraviglia espressa dal ministro circa quanto ebbi a dire in proposito.

Sono io che mi meraviglio della sua meraviglia, poichè so di non aver detto parola che non sia altamente confacente, non solo al successo dell'industria italiana, senza del quale la penetrazione auspicata dall'onorevole ministro non avrebbe fortuna, ma anche di non aver proferito parola che non sia in tutto corrispondente all'altissimo interesse del paese.

Detto questo, non voglio tediare più oltre il Senato.

DE SONNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SONNAZ. Ho chiesto di parlare per ringraziare l'onorevole ministro della sua risposta; e mi compiaccio di constatare che egli non ha

mai dato nessun posto consolare a persone estranee, fuori di carriera.

BLASERNA, *relatore*, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *relatore*. Dopo che l'onorevole ministro degli esteri ha parlato in modo esauriente di tutte le questioni che orano state portate avanti al Senato, veramente a me non rimane più molto a dire. Tuttavia è abitudine consacrata che il relatore non debba tacere. Dirò, dunque, alcune poche parole per esprimere il concetto che ha guidato la Commissione di finanze, nell'approvare la breve relazione che ho avuto l'onore di stendere.

Molti anni addietro - io ero allora giovane ed incominciavo ad interessarmi delle questioni di politica estera -, rammento benissimo di aver letto un discorso fatto nel Parlamento inglese da lord Palmerston, allora primo ministro, il quale disse presso a poco così: Si parla sempre del grande moribondo; ebbene è nell'interesse nostro, dell'Inghilterra, di dir sempre che sta bene e noi continueremo a dire che sta bene e faremo tutto il possibile per farlo star bene.

Questa è cosa di 40 o 50 anni fa, e voi vedete che ancora il grande moribondo non è morto. Ho sentito con piacere che l'onorevole ministro degli esteri ha detto presso a poco una cosa simile; che è nell'interesse della politica italiana di credere ancora alla possibilità che la Turchia possa esistere. Certo a poco a poco alcuni problemi si risolveranno, ma lo *statu quo*, come disse argutamente l'onorevole ministro, è quello che corrisponde meglio alle condizioni attuali dell'Europa.

Io ringrazio il Governo dell'energica iniziativa, che ha preso nella questione delle scuole italiane all'estero. È solo in questo modo che noi possiamo mantenere il legame tra i nostri emigrati e la madre patria, ed è sotto questo titolo che il Senato sarà, parmi, sempre disposto ad accordare al Ministero tutti quei mezzi che crederà di chiedere. Le scuole all'estero sono state sistemate l'anno scorso mediante una legge; ma, in fondo in fondo, si può dire senza esagerazione che probabilmente questa sistemazione non è l'ultima definitiva, e che si presenteranno in avvenire delle questioni ancora molto importanti. Ebbene è sentimento della Commissione di finanze, la quale è certa di esprimere anche il sentimento del

Senato, che tutte le domande che si verranno da parte del Governo saranno accolte con benevolenza.

Finalmente ho sentito che molti, parecchi dei nostri colleghi hanno incoraggiato il Governo a fare, ed a fare molto per i nostri consolati all'estero. Ebbene, io non saprei incoraggiare il Governo a voler far presto, perchè c'è la difficoltà, come diceva l'onorevole ministro, della scelta del personale. Noi non dobbiamo dimenticare, che l'Italia, per ciò che riguarda la sua cultura generale, è un paese ancora che si trova in grande disavanzo. La questione è molto più generale di ciò che riguarda i consolati; noi abbiamo ancora la metà della popolazione che non sa nè leggere nè scrivere, e dell'altra metà una grande parte dice di sapere leggere e scrivere, ma non legge e non scrive mai, o legge tutto al più qualche piccolo giornaleto. Ebbene, io vi domando: come potete voi sperare che con un capitale così piccolo si possa trovare il personale necessario per tutte quanto le esigenze di un grande paese? Bisogna avere pazienza ed andare a rilento, fare poco per volta, e fare delle scelte molto accurate, specialmente per ciò che riguarda il nostro personale consolare, il quale è mandato fuori d'Italia in luoghi molto lontani, e deve essere, per così dire, abbandonato a se stesso.

I suoi legami colla madre patria sono dati da un certo numero di lettere, che forse si scrivono, ma che arrivano con molto ritardo; quindi non è il caso di parlarne.

La corrispondenza attiva si fa con quanto trovate impostato nel bilancio per i telegrammi all'estero.

I consoli quindi si trovano ad avere una grande autonomia, e devono decidere sopra una quantità di affari, senza potero ricorrere alla madre patria. Tutte queste sono difficoltà, delle quali bisogna tenere conto assolutamente; senza di che si corre il rischio di dover lamentare poi inconvenienti, come quelli che ultimamente sono stati deplorati.

Queste sono considerazioni, o signori, che io vi presento a nome della Commissione di finanze, e spero e confido che con le norme indicate dall'onorevole ministro degli esteri, che del resto sono le norme adottate già da molto tempo

anche dai suoi predecessori, noi potremo progredire lentamente, ma in modo sicuro. (*Bene*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di una relazione.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Franchetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione del bilancio degli esteri.

Chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione dei capitoli.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	376,834 •
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	53,950 •
3	Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, e ai consoli generali di 1ª classe chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario ge- nerale o incaricati della direzione di uffici al Ministero	19,000 •
4	Ministero - Spese d'ufficio	58,000 •
5	Ministero - Viaggi e trasferte al personale	2,000 •
6	Ministero - Biblioteca ed abbonamento a giornali.	39,000 •
7	Manutenzione e servizio del palazzo della Consulta e di altri locali ad uso di ufficio del Ministero.	14,900 •
8	Ministero - Pigione di locali ad uso dell'Amministrazione centrale	12,000 •
9	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine).	300 •
10	Acquisto di decorazioni	9,000 •
11	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa d'ordine)	140,000 •
12	Spese postali	44,060 •
13	Spese segrete	100,000 •
14	Spese di stampa	45,000
15	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	24,000 •
16	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
17	Compensi per lavori straordinari	32,390 •
	<i>Da riportarsi</i>	970,434 •

	<i>Riporto</i> . . .	970,434 »
18	Sussidi ad impiegati e al basso personale in attività di servizio . .	2,000 »
19	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie	16,000 »
20	Spese casuali	12,000 »
21	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti alle segreterie delle LL. EE. il ministro ed il sottosegretario di Stato . .	22,080 »
		1,022,514 »
	Debito vitalizio.	
22	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie .	423,000 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sullo pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	14,000 »
		437,000 »
	Spese di rappresentanza all'estero.	
24	Stipendi al personale delle Legazioni (Spese fisse)	619,000 »
25	Stipendi al personale dei Consolati (Spese fisse)	794,019 »
26	Stipendi al personale degli interpreti (Spese fisse)	80,950 »
27	Stipendi ed indennità vario a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	81,200 »
28	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale delle Legazioni (Spese fisse)	1,808,600 »
29	Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale dei Consolati (Spese fisse)	2,885,620 »
30	Assegni al personale degli interpreti (Spese fisse).	111,500 »
31	Somma destinata ad indennizzare gli uffici diplomatici e gli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria delle perdite loro derivanti dalla soppressione di alcuni diritti consolari a termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	6,880,889 »

	<i>Riparto</i> . . .	6,880,889 »
32	Indennità locali agli impiegati d'ordine presso i R. uffici all'estero	6,000 »
33	Assegni ed indennità diverse ad impiegati locali della R. Legazione in Addis Abeba e all'agente in Harrar	40,440 »
34	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione	350,000 »
35	Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero	42,500 »
36	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	125,000 »
37	Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali, di cultura e simili	78,600 »
38	Contributi a Commissioni ed uffici internazionali istituiti in dipendenza di speciali convenzioni	20,000 »
39	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto di palazzi all'estero	49,960 »
40	Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale	140,000 »
		7,733,389 »
	Spese diverse.	
41	Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero	383,220 »
42	Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero	291,000 »
43	Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti	160,400 »
44	Spese eventuali all'estero	135,000 »
45	Bandiere, stemmi, sigilli o mobili per la conservazione di libri e carte di archivio all'estero	12,000 »
46	Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	19,000 »
47	Competenze al personale delle RR. scuole all'estero	1,752,111.20
48	Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42)	190,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,942,731.20

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	2,942,731.20
49	Scuole sussidiate	176,115 .
50	Acquisto di libri, materiali scolastici, oggetti per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizioni	115,000 .
51	Spese generali per le scuole italiane all'estero	199,436.07
52	Spese casuali per le scuole italiane all'estero	109,237.73
53	Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale	25,000 .
54	Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri.	251,400 .
55	Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria)	13,400 .
56	Spesa occorrente per far fronte agli impegni derivanti dalla convenzione 7 giugno 1905 per la creazione di un istituto internazionale di agricoltura avente sede in Roma (Legge 16 agosto 1906, n. 475)	32,000 .
57	Concorso nelle spese per l'ufficio internazionale d'igiene pubblica avente sede a Parigi, di cui la convenzione 9 dicembre 1907 (Legge 5 luglio 1908, n. 377).	15,625 .
		3,879,945 .
	Spese per le Colonie italiane d'Africa.	
58	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia Eritrea	6,350,000 .
59	Contributo dello Stato nelle spese civili e militari della Colonia della Somalia italiana	2,979,000 .
60	Stipendi ed indennità vario a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale	98,100 .
61	Personale della Direzione centrale degli affari coloniali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,400 .
62	Spese varie nell'interesse delle colonie Eritrea e Somalia italiana.	830,840 .
		10,262,340 .

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

63	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)	3,000 »
63 <i>bis</i>	Spese per missioni straordinarie all'estero di funzionari civili e militari (Legge 23 marzo 1911, n. 241).	65,000 »
64	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	<i>per memoria</i>
65	Assegnazione straordinaria per opere pubbliche ed altre spese varie afferenti la Colonia della Somalia italiana (legge 20 marzo 1910, n. 129) (Spesa ripartita) (2ª rata).	500,000 »
65 <i>bis</i>	Spesa per la costruzione di un ufficio telegrafico italiano in Addis Abeba	25,000 »
		593,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

66	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	255,052 »
----	--	-----------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	1,022,514 »	
Debito vitalizio	437,000 »	
Spese di rappresentanza all'estero	7,733,389 »	
Spese diverse	3,879,945 »	
Spese per le colonie italiane d'Africa	10,262,340 »	
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .		23,335,188 »

TITOLO II,	
SPESA STRAORDINARIA	
—	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Spese generali.	593,000 »
<hr/>	
Totale della categoria I della parte straordinaria	593,000 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	23,928,188 »
<hr/>	
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	<i>255,052 »</i>
<hr/>	
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
—	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	23,928,188 »
Categoria IV. — Partite di giro	255,052 »
<hr/>	
Totale generale	24,183,240 »
<hr/>	

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo del disegno di legge col quale si approvano gli stanziamenti testè letti.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia ed il Cile addì 12 luglio 1898 » (N. 519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Cile addì 12 luglio 1898.

Ne do lettura.

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia ed il Cile, firmato a Berlino il 12 luglio 1898, le cui ratifiche furono scambiate in Roma

**Trattato di commercio e di navigazione
fra l'Italia e il Chili.**

12 luglio 1898

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della repubblica del Chili, ugualmente animati dal desiderio di regolare in modo soddisfacente le relazioni di commercio e navigazione fra i due Stati, hanno stabilito di concludere un trattato di commercio e navigazione ed hanno nominato a tale effetto per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

Sua Eccellenza il conte Carlo Lanza, cavaliere di gran croce degli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, tenente generale, senatore del Regno e suo ambasciatore in Berlino,

**SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA DEL CHILI**

Il signor Don Ramon Subercaseaux, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica in Italia, i quali dopo aver presentato i loro rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono convenuti negli articoli seguenti:

Art. I. — Le Alte Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della Nazione più favorita in tutto ciò che concerne i loro rispettivi cittadini, il commercio e la navigazione. Per conseguenza i sudditi ed i prodotti italiani nel Chili ed i cittadini e prodotti chileni in Italia saranno ammessi al godimento di qualsiasi favore, privilegio o immunità che in Italia o nel Chili sarà accordato ai cittadini e prodotti di qualsiasi altra Nazione.

Art. II. — Nel caso in cui il Governo del Chili concedesse speciali riduzioni di dazi doganali ai prodotti di qualche altro Stato del sud o centro America, resta inteso che queste speciali riduzioni non potranno essere invocate dall'Italia in forza del diritto al trattamento della Nazione più favorita, finchè esse non vengano estese a terzi Stati che non sono compresi tra quelli del centro ovvero del sud America.

Art. III. — Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Berlino il più presto possibile. Esso obbligherà le parti

contraenti, finchè non vi sia posto fine con denuncia da notificarsi in qualunque tempo dall'una o dall'altra parte, col preavviso di 12 mesi.

In fede di che i Plenipotenziari dell'Italia e del Chili hanno firmato il presente trattato, in doppio esemplare.

Berlino, li 12 luglio 1898.

(L. S.) C. LANZA.
RAMON SUBERCASEAUX.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'Istituto geografico militare, i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari (N. 582);

Sul matrimonio degli ufficiali (N. 580);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 595);

Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Cile addì 12 luglio 1898 (N. 519);

II. Interpellanza del senatore Di Brazzà ai ministri della guerra e dei lavori pubblici circa il ritardo messo alla presentazione della legge per la costruzione della ferrovia Ostiglia-Treviso nonchè della Pedemontana Sacile-Pinzano dichiarate, dalla Commissione d'inchiesta per l'esercito, urgenti per la difesa nazionale.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 561);

Riordinamento del personale dei disegnatori della Regia marina (N. 540);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 584);

Provvedimenti relativi agli anziani ed all'elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi (N. 591);

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 572);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 547);

Modificazioni all'organico per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri (N. 552);

Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi (N. 589);

Costituzione in comune di Conca Casale frazione del comune di Pozzilli (N. 483);

Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone Boiano, Capracotta e Palata (N. 484);

Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castoreale, San

Pietro Patti, S. Angelo di Brolo, S. Teresa di Riva, Francavilla ed altri (N. 477);

Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellamare di Stabia (N. 485);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (N. 384-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 29 giugno 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXXIII.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Per la salute di S. A. R. la principessa Clotilde: parole del senatore Morra (pag. 5829), del ministro dei lavori pubblici (pag. 5830) e del Presidente (pag. 5830) — Votazione a scrutinio segreto — Il senatore Di Brazzà svolge la sua interpellanza circa la costruzione della ferrovia Ostiglia-Treviso (pag. 5830) — Interloquiscono i senatori Lambertini (pag. 5832), Sacchetti (pag. 5832) e Taverna (pag. 5833) — Risposta del ministro dei lavori pubblici (pag. 5834) — L'interpellanza è dichiarata esaurita — Presentazione di relazioni (pag. 5835, 5847, 5862) — Nella discussione generale del bilancio della marina per il 1911-12 (N. 561) parlano i senatori Foà (pag. 5836, 5844), Torrigiani Luigi (pagina 5839), Tarditi (pag. 5845), Guatterio relatore (pag. 5845) e il ministro della marina (pag. 5841, 5845) — Si approvano poi i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie e gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Sul disegno di legge: « Riordinamento del personale dei disegnatori della R. marina » (N. 540) non ha luogo discussione generale: e senza osservazioni si approvano i primi tre articoli — All'art. 4 fa osservazioni il senatore Martinez. (pag. 5861) e gli risponde il ministro della marina (pag. 5861) — Si approvano gli altri articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 5862).

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina e dei lavori pubblici.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Per la salute di S. A. R. la principessa Clotilde.

MORRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA. Da avanti ieri corrono notizie allarmanti sulla salute della principessa Clotilde. Prego l'illustre nostro Presidente di assumere informazioni sullo stato presente dell'augusta Principessa, e lo prego anche di fare pervenire

a Moncalieri i voti che forma l'intero Senato, che non dubito di avere unanime con me, per il ricupero della salute dell'augusta Principessa e perchè possa rimanerci ancora per lunghi anni.

La principessa Clotilde andò sposa al principe Napoleone nel 1859, quando l'imperatore Napoleone III venne ad aiutarci così potentemente per la conquista della nostra indipendenza.

I due fatti si connettono intimamente. A quella Corte, come in Italia, e come ovunque, Ella rifiuse per le splendide sue virtù e per le inesauribili sue beneficenze, e quando vennero i giorni luttuosi per la caduta dell'Impero, Ella seppe uscire da Parigi a fronte alta imponendo colla sua attitudine il rispetto e l'ammirazione a tutti.

Degna figlia del gran Re Vittorio Emanuele, vera principessa di Casa Savoia, possa l'augusta Donna essere conservata lungamente al nostro affetto e alle benedizioni degli umili. (*Applausi generali*).

PRESIDENTE. Le ultime notizie sullo stato della principessa Clotilde sono contenute in un telegramma or ora ricevuto dal prefetto di Torino, il quale annuncia che perdurano molto gravi le condizioni dell'augusta Principessa.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. A nome del Governo, mi associo alle nobili parole che l'onor. senatore Morra, esattamente interpretando i sentimenti di tutto il Senato, ha testè pronunziate, formando i più fervidi voti ed auguri affinché sia conservata all'Italia la preziosa esistenza di quella nobilissima Donna, che, anche con i suoi affetti privati, ha cementato l'alleanza tra i due popoli. (*Approvazioni rivissime e generali*).

PRESIDENTE. Mi farò premura di trasmettere a Moncalieri, i voti del Senato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Di Brazzà ai ministri della guerra e dei lavori pubblici circa il ritardo messo alla presentazione della legge per la costruzione della ferrovia Ostiglia-Treviso nonchè della Pedemontana Sacile-Pinzano, dichiarate dalla Commissione d'inchiesta per l'esercito urgenti per la difesa nazionale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo « Svolgimento dell'interpellanza del senatore Di Brazzà ai ministri della guerra e dei lavori pubblici circa il ritardo messo alla presentazione della legge per la costruzione della fer-

rovia Ostiglia-Treviso, nonchè della Pedemontana Sacile-Pinzano, dichiarate dalla Commissione d'inchiesta per l'esercito urgenti per la difesa nazionale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Di Brazzà per svolgere la sua interpellanza.

DI BRAZZÀ. Quando più di tre mesi fa, ho presentato la mia interpellanza non avrei mai potuto immaginare che il suo svolgimento non avrebbe potuto aver luogo prima degli avvenimenti che hanno così inopinatamente provocato la caduta del passato Ministero; ed aveva sperato che (dopo le assicurazioni formali avute l'8 gennaio dall'ex-Presidente del Consiglio, che cioè egli si sarebbe in brevissimo tempo occupato di esaminare la questione della ferrovia Pedemontana Sacile-Pinzano col concorso dei ministri della guerra e dei lavori pubblici), non avrei più avuto bisogno di occuparmi di ferrovie strategiche, tanto più che, essendo questa il complemento della Ostiglia-Treviso già da tanto tempo sul tappeto, non poteva dubitare venisse presa, con tutta la sollecitudine che richiedeva la grande sua importanza, una decisione relativa a quest'ultima.

Considerazioni di varia indole mi hanno indotto a non domandarne lo svolgimento appena formato l'attuale Ministero, e contavo farlo alla ripresa dei nostri lavori.

Ma prima che ciò accadesse, la stessa questione che io avevo presentato in origine al Presidente del Consiglio, ed in ultimo ai ministri della guerra e dei lavori pubblici, è stata sollevata e svolta, in parte soltanto, nell'altro ramo del Parlamento, e giorni sono pure in quest'Aula in occasione del bilancio della guerra.

La mia interpellanza, riguardava specialmente due ferrovie strategiche, la Ostiglia-Treviso, e la Pedemontana Sacile-Pinzano.

Riguardo alla Ostiglia-Treviso che formava la prima parte della mia interpellanza ha risposto il ministro della guerra, prima nell'altro ramo del Parlamento, ed in modo, secondo me, soddisfacente e conforme alla tesi che avrei sviluppato ed ha ripetuto le stesse parole in quest'Aula.

Tutti sono al corrente delle lotte suscitate dalla rivalità fra le provincie interessate ad ottenere che il tracciato di questa linea passasse nei propri territori, lotte la di cui conseguenza è stata causa del dannoso ritardo avvenuto.

Ad evitare il ripetersi di questi fatti, sarebbe, secondo me, desiderabile che il ministro dei lavori pubblici dichiarasse che quando si tratti di linee che rivestano il carattere di ferrovie strategiche la scelta dei tracciati venga sempre deferita alle autorità militari competenti.

A me parrebbe che l'on. ministro dei lavori pubblici e dirò pure l'on. Presidente del Consiglio, non dovrebbero vedere in questa delega una *diminutio capitis* della loro autorità, ma semplicemente il modo di evitare recriminazioni da parte degli enti interessati.

Il ministro della guerra però, benchè abbia accennato in genere a tutte le altre ferrovie strategiche del Veneto, non ha specificato la Pedemontana Sa-cile-Pinzano.

Ora, la Commissione d'inchiesta per l'esercito, che si è meritata la riconoscenza del paese pel modo accurato, ed esauriente col quale ha condotto a termine un lavoro così colossale, come ha giustamente detto tempo fa il ministro della guerra, nelle cinque linee che indicava necessarie alla difesa del paese, già da due anni, designava, prime fra tutte ed urgenti l'Ostiglia-Treviso o la Pedemontana-Sa-cile-Pinzano. È inutile dunque che io insista sulla urgenza della sua costruzione riconosciuta da tutti. Pel tracciato di questa linea non vi sono discussioni di sorta, non offre difficoltà tecniche che richiedano un lungo studio per la compilazione del progetto, di guisa che io credo che gli studi relativi possano ultimarsi alla stessa epoca di quelli della Ostiglia-Treviso, che, in vista della sua urgenza, spero verranno condotti a termine nel più breve tempo possibile, ed appena presentata ed approvata la legge relativa, la loro costruzione venga fatta colla maggiore celerità possibile. È inoltre di grandissima utilità, anche dal lato economico della regione che attraversa.

Spero dunque che il Governo, rendendosi conto non solo dell'utilità, ma anche della necessità che la costruzione di quella linea venga accelerata, trovi modo di soddisfare i giusti desideri delle popolazioni interessate, e delle quali mi faccio interprete e patrocinatore pel motivo che in questo caso, gli interessi locali coincidono con quelli generali del paese.

Io pregherei quindi l'on. ministro dei lavori pubblici di volere esaminare se non sia il caso di unire il disegno di legge su questa ferrovia

a quello della Ostiglia-Treviso, prendendo in considerazione anche le osservazioni che gli ho sottoposto in proposito, qualora però ciò non debba ritardare la presentazione del primo, il che stando a quanto ho già sopra osservato non mi parrebbe possibile.

La celerità colla quale l'on. Giolitti, ponendo fine alle esitazioni ed incertezze del suo predecessore, ha fatto cessare ogni indugio mi è di buon augurio che tale domanda riceverà una favorevole risposta, e non dubito che colla sua incontestabile autorità e fermezza indurrà tutti senza eccezione ad elevarsi al di sopra dello meschine gare locali, qualora queste si dovessero ancora presentare, ed a considerare solamente gli interessi generali del paese.

E giacchè ho parlato della Pedemontana, non so se sia il caso di costruirla a doppio binario, ed io sarei propenso a credere che in fondo qualche milione di più sarebbe bene impiegato per portare questa linea alla sua massima potenzialità militare; a meno che non si volessero impiegare in miglior modo quei milioni in più per completare la linea Vicenza-Cittadella-Castelfranco-Montebelluna fino a Conegliano, sia passando per Volpago-Nervesa-Susegana paese, tracciato più razionale, ma che necessiterebbe però un nuovo ponte sul Piave a Nervesa, evitando così il passaggio promiscuo sull'attuale ponte della ferrovia, sia rilegando Montebelluna alla Treviso-Conegliano, al suddetto ponte sul Piave a Susegana, ed in questo modo si verrebbe anche a sfollare la stazione di Treviso, vantaggio non lieve.

Nè mi si venga a dire che mancano i fondi.

Si sono trovati 24 milioni per i ferrovieri. Quelli, o non sono pochi, per l'istruzione pubblica.

Si presentano ad ogni istante leggi e modificazioni di organici, i quali portano sempre un aumento nel numero degli impiegati dello Stato già tanto numerosi.

In questo caso però il Governo non può e non deve esitare, e se i fondi non sono sufficienti, come ha giustamente osservato il collega Bettoni, li domandi.

L'onorevole Presidente del Consiglio nell'espone il suo programma ha detto, è vero, che le condizioni del bilancio non consentono considerevoli aumenti di spesa, oltre a quelli

già proposti; ed in ciò io credo che tutti siamo perfettamente di accordo.

Egli ha aggiunto pure che s'ispirerà al costante mantenimento della pace, e alla gelosa custodia dei nostri interessi, della dignità nazionale e della nostra indipendenza, dei quali esercito ed armata sono sicuro presidio; ed anche su ciò il consenso non può non essere unanime.

È però assolutamente necessario che esercito ed armata siano messi in istato di potere, quando le circostanze lo rendessero necessario, esplicare esaurientemente il grave compito loro affidato, e per conseguenza che tutte le questioni riferentisi, non solo alle ferrovie strategiche, le quali spero siano ora su di una buona strada, ma anche tutte le altre relative al nostro armamento siano risolte senza esitazione, e colla maggiore sollecitudine possibile, senza alcun riguardo alle spese che possano occorrere.

Per raggiungere questo supremo scopo d'interesse nazionale i due rami del Parlamento non esiteranno mai ad accordargli qualunque somma quando questa debba servire, non solo a sviluppare le ricchezze del Paese, ma a tutelarne anzitutto la sua integrità.

Pensi il Governo alla grave responsabilità che si assumerebbe, se non avesse, a tempo debito, fatto quanto era suo dovere imprescindibile di fare. (*Approvazioni*).

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Non dispiaccia al Governo, non dispiaccia al Senato che io unisca la mia parola a quella dell'onorevole Di Brazzà per raccomandare al Governo che si rompa finalmente ogni indugio nella costruzione di queste ferrovie, che hanno una importanza assoluta dal lato militare.

Le competizioni locali non possono avere prevalenza, perchè secondarissime e per di più superficiali, mentre il movente della costruzione di questa ferrovia è di carattere esclusivamente militare.

Da parte dell'autorità militare gli studi sono stati concretati, dunque non vi possono essere ragioni ad indugi ulteriori.

L'assetto militare della frontiera è costituito dalle fortificazioni e dalle ferrovie, ma queste debbono prevalere su quelle, perchè le fer-

rovie assicurano l'adunata e nell'adunata non è nè può vedersi esclusivamente il significato aggressivo. Oggi, che nelle nostre relazioni con l'Austria, si tende a rimuovere qualunque sentimento di ostilità e si cerca di cementare più che sia possibile i rapporti di buona cordialità e di rendere effettiva quell'alleanza che è per molti, finora, apparsa solo artificiale, io credo che, a differenza di quanto ho sentito, con amarezza, affermare in seno alle delegazioni austriache, credo che sia un dovere sacrosanto per l'Austria di assicurarsi il predominio sull'Adriatico, noi dobbiamo invece, affrettando la costruzione di queste ferrovie, far comprendere che col facilitare la nostra adunata nelle regioni venete, non siamo animati da intenzioni aggressive; ma, pur volendo come è dovere garantire la nostra piena difesa, intendiamo provvedere da buoni alleati ad assicurarci la possibilità di un più efficace reciproco aiuto in caso di bisogno.

Questo sentivo di dover dire.

SACCHIETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHIETTI. Ho chiesto la parola non per aggiungere altre considerazioni alle osservazioni fatte testò dal senatore Di Brazzà e poi dal senatore Lamberti. Io convengo pienamente con loro, e non posso che unire la mia debole voce ai loro discorsi per raccomandare la questione al Governo.

Ho chiesto la parola soltanto per promuovere dall'onor. ministro dei lavori pubblici alcuni schiarimenti intorno a due circostanze, che più o meno direttamente si connettono alla questione dell'esecuzione della linea Ostiglia-Trevio. Le due circostanze cui alludo sono le seguenti.

In un giornale molto diffuso è stato accennato, non più tardi di ieri, che era nei propositi del ministro dei lavori pubblici e della Direzione generale delle strade ferrate, di fare in qualche modo una questione di precedenza di questa linea di fronte all'esecuzione di un'altra linea, la quale, a giudizio di tutti, è pur grandemente importante. Io credo che in questa notizia la parola *precedenza* sia stata usata impropriamente; giacchè la linea cui si accennava essendo la linea direttissima Bologna-Firenze, questa ha dei caratteri e delle condizioni tecniche così diverse, che il parlare di

precedenza di esecuzione di una linea sull'altra, è dire cosa che logicamente non risponde alle esigenze tecniche delle due linee.

La Bologna-Firenze, che esige una galleria che oltrepasserà i 16 chilometri, evidentemente non può avere che uno svolgimento lentissimo, per quanto il Ministero sia certamente interessato a promuovere l'esecuzione di questa grande opera con la massima sollecitudine.

Quindi non si può parlare di precedenza; le due linee avranno lo svolgimento rispondente alle leggi rispettive: per una linea esiste già una legge, quella del 1908, che ha approvato in massima la linea stessa ed autorizzato la spesa necessaria, ed ha provveduto anche allo stanziamento dei fondi occorrenti per un triennio, salvo a provvedere in seguito a tutto quello che sarà necessario dopo il 1912.

Per l'altra linea, quella di cui ha testè parlato l'onor. Di Brazzà, si presenterà, come spero e come è nei voti certo di tutti, l'apposito disegno di legge, ed anche questa linea avrà il suo svolgimento in relazione al disegno di legge che, come spero, il Ministero farà adottare.

Ma, poichè le notizie di questo genere quando toccano dei grandi interessi allarmano molto le popolazioni, anche se questi allarmi non abbiano una sufficiente giustificazione nello stato dei fatti, io ho creduto bene di provocare dall'onorevole ministro una qualche spiegazione, la quale servirà a fare scomparire quelle preoccupazioni, che per caso fossero nate o potessero nascere in seguito all'accennata notizia.

E quelle preoccupazioni potrebbero sorgere tanto più facilmente inquanto vi è un'altra circostanza, intorno alla quale io pregherei l'onorevole ministro dei lavori pubblici di volermi fornire pure qualche schiarimento.

La circostanza è questa: che l'attuale direttore degli studi per la direttissima Bologna-Firenze è stato incaricato, come fu detto, degli studi della linea Ostiglia-Treviso. Evidentemente il Ministero prenderà intorno a questi studi i provvedimenti che crederà, e potrà portare un direttore dallo studio di una linea a quello di un'altra.

Ciò che interesserebbe in questo momento sarebbe solo di chiarire questo punto, se cioè il passaggio di questo direttore dallo studio della linea, per la quale ha già fatto un la-

voro notevole, alla compilazione di altri progetti ferroviari, non implicherà nessun indugio per la prosecuzione degli studi precedentemente iniziati.

I quali studi hanno una grandissima importanza in questo senso, che finchè non sarà fissato il punto d'imbocco della galleria non si potrà procedere all'appalto di quel gigantesco lavoro; e quindi la decorrenza del periodo di tempo necessario, non potrà cominciare che da quel momento, e da quel momento solo si potrà fare il calcolo approssimativo sul compimento della linea.

Anche la direttissima Firenze-Bologna, come la direttissima Bologna-Verona, la quale è già a buon punto della sua costruzione, anche queste grandi linee dico, oltre al rispondere alle esigenze del traffico nazionale ed internazionale hanno una grande importanza strategica; ed io credo che sarà reciproca l'influenza sotto questo punto di vista fra queste due direttissime da Firenze a Verona e la linea essenzialmente strategica Ostiglia-Treviso. Le linee principali influiranno ad accrescere l'importanza strategica di quella che si dirama da Ostiglia verso Treviso, come questa rivelerà la propria efficacia strategica sulle due direttissime delle quali ora ho toccato.

Concludo pregando l'onor. ministro di qualche spiegazione sopra questi punti, ciò che non è necessario forse per il Senato, ma che ha una notevole importanza per le popolazioni, le quali, come ho accennato testè, si allarmano talvolta senza fondato motivo quando odono notizie di questo genere, e soprattutto quando queste notizie lasciano supporre che siano da attribuirsi a decisioni prese da parte del Ministero.

TAVERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVERNA. L'on. Di Brazzà nella sua interpellanza ha accennato alle conclusioni della Commissione d'inchiesta sull'esercito. Avendo io avuto l'onore di far parte di questa Commissione, debbo dichiarare che essa realmente, nella sua relazione, ha raccomandato la costruzione di alcune linee ferroviarie delle quali parte hanno azione verso occidente e parte verso oriente. Alle fortificazioni della frontiera verso occidente si è pensato; verso oriente si sta lavorando ora. Ma le fortificazioni rappre-

sentano la parte, direi, passiva della difesa; occorre di aggiungere l'elemento attivo che è dato unicamente dalle truppe mobili; o per poter portare queste rapidamente sui punti convenienti occorre avere una rete ferroviaria bene assettata, bene ordinata. Oggi ci occupiamo unicamente del lato orientale; per conseguenza su questa parte ricordo che la Commissione d'inchiesta dietro parere espresso dalle più alte competenze tecniche e militari, ha indicata la necessità di procedere senza indugio alla costruzione della linea Ostiglia-Legnago-Treviso. Pure un'altra linea è stata riconosciuta dalla Commissione d'inchiesta come necessaria ed è la così detta Pedemontana da Sacile per Maniago a Pinzano. Queste due linee migliorerebbero il nostro sistema ferroviario dal punto di vista militare verso oriente.

Ma a questo proposito mi risulta che vi sono altri due tronchi che la suprema autorità militare riconosce pure come molto utili per la nostra difesa: uno sarebbe il tronco che da Vittorio conduce al ponte delle Alpi, l'altro da Montebelluna a Conegliano. Un semplice sguardo alla carta di quella regione fa vedere come questi tronchi faciliterebbero moltissimo le comunicazioni col Cadore da una parte e colla Valle del Tagliamento dall'altra. Mi permetto dunque di raccomandare caldamente al Governo l'utilità e la convenienza di non tardar troppo la costruzione di queste linee che per me, credo (ed è anche l'opinione della Commissione d'inchiesta) siano di vera necessità. Mi preme anche di dichiarare che questa urgenza non è dettata da nessun sentimento di diffidenza verso le potenze che ci sono vicine ad oriente e ad occidente. Nessuno più di me è convinto della bontà della politica di alleanze e di amicizie che oggi segue l'Italia, ma credo che il vero modo di far apprezzare questa politica dai nostri amici e dai nostri alleati, sia quello di far vedere che noi siamo forti e che le nostre difese sono bene in assetto da tutte le parti.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Sulla interpellanza mossa dall'onorevole senatore Di Brazza io potrei fare puro e semplice riferimento a quanto, con precisa parola, ha già dichiarato il mio collega ministro della guerra,

tanto nella Camera dei deputati quanto in quest'Aula.

Io non ho che da soggiungere che confermo pienamente le sue dichiarazioni, in tutto conformi alle deliberazioni già da tempo prese dal Governo.

Come egli ben disse, rispetto alle linee militari del Veneto, non siamo più neppure nella fase risolutiva, ma possiamo affermare di essere nella fase esecutiva, inquantochè le risoluzioni da tempo furono prese ed io diedi ordini chiari e perentori per lo studio dei progetti esecutivi, che sono, come il Senato ben sa, il preambolo necessario, assolutamente indispensabile per por mano ai lavori. E gli studi da me disposti furono subito iniziati ed assicuro che nel minor tempo possibile saranno compiuti, non soltanto per l'una o per l'altra linea, ma per tutte le linee di cui si è parlato, le quali nel loro complesso costituirono una tra le più notevoli proposte della Commissione d'inchiesta, tanto degnamente presieduta dal senatore Taverna, e di cui anche io mi onoro di aver fatto parte, concorrendo col mio modestissimo voto a quello che fu voto unanime della Commissione stessa.

Fu già notato in altre occasioni da vari senatori come, prima dell'attuale Governo, e prima ancora di quello immediatamente precedente, siasi effettivamente verificato un periodo di dubbiezze ed esitazioni, provenienti da dispute e competizioni locali, le quali prevalsero forse in quei momenti su quello che avrebbe dovuto fin da allora essere, ed oggi è, il criterio dominante; e cioè che, trattandosi dei supremi interessi della difesa del Paese, nessun'altra considerazione di nessun altro genere può e deve influire, se non sia dettata esclusivamente da quello che all'autorità militare, nella sua particolare competenza e responsabilità, sembrano le necessità della difesa; di guisa che a queste convenga subordinare ogni determinazione così sul tracciato, come sui modi di esecuzione delle varie linee. (*Approvazioni virissime*).

Da tali criteri io mi son fatto guidare, perchè ho sentito che, ispirandovisi, non solo non ci poteva essere nessuna *diminutio capitis* per il Dicastero a cui ho l'onore di presiedere, ma anche per la solidarietà che come membro del Governo e, posso aggiungere, come cittadino,

sentivo e sento, nei supremi interessi della difesa nazionale, alla quale non si può ammettere che verun altro criterio abbia a sovrapporsi. Non furono infatti i bisogni del commercio o dell'industria a consigliare la costruzione di codeste linee, ma bensì esse furono deliberate in seguito alle richieste dell'autorità militare. Pertanto all'onor. senatore Di Brazzà posso assicurare che non vi è nessuna dubitazione intorno al tracciato dell'Ostiglia-Treviso, di cui sarà eseguito quello indipendente secondo gli ultimi studi dello Stato Maggiore. (*Bene*). E non dubiti l'onor. Sacchetti che non vi è nessuna questione di precedenza dell'una sull'altra linea, perchè ciascuna di esse risponde a finalità proprie, tutte per sé stanti, per quanto tutte concorrenti al medesimo supremo fine della difesa; e però non si potrebbe istituire confronti né sollevare questioni di precedenza.

Nessuna linea deve intralciare l'altra; l'esecuzione dell'una non deve impedire l'esecuzione dell'altra; nessuno studio deve far ritardare gli altri studi.

Io non entrero nelle particolarità in cui è entrato l'onor. senatore Sacchetti; ma non se ne allarmi l'onor. senatore Sacchetti e non se ne allarmi il Senato; perchè io assicuro anzi che è stata una delle mie prime preoccupazioni, appena entrato al Ministero, quella di sollecitare anche la direttissima Firenze-Bologna e gli studi relativi; è stata, ripeto, una delle mie sollecitudini prime, e non dubiti il senatore Sacchetti, che io, conscio della grande importanza di questa grande opera, non mancherò di vigilare per la sollecita attuazione di essa.

E, tornando alle linee del Veneto, posso assicurare l'onor. Di Brazzà di aver disposto che siano fatti i progetti esecutivi non solo della Ostiglia-Treviso e della pedemontana Sacile-Pinzano, ma anche quelli degli altri raccordi e tronchi complementari indicati dalla Commissione d'inchiesta, come ha accennato or ora il senatore Taverna, e cioè la linea Vittorio-Ponte delle Alpi e la Montebelluno-Conegliano, ed aggiungo il prolungamento della Cadore-Lozzo.

Quindi il senatore Lamberti, che forse ha inteso parlare degli indugi dell'epoca passata, riconoscerà come non si possa parlare più di indugi, ora. Da tempo ho dato gli ordini, ed

immediatamente si è proceduto alla loro esecuzione, senza perdere nemmeno un minuto di tempo. Né il procedimento della presentazione della legge, di cui ha parlato il senatore Sacchetti, sarebbe stato utile, poichè quello che già si fa ora si sarebbe dovuto o potuto fare solo in seguito alla presentazione della legge; di più colla presentazione della legge, rimettendo al poi i progetti esecutivi, si sarebbero potute creare ragioni di sosta che ora non vi saranno, perchè a suo tempo la legge sarà presentata ed approvata dal Parlamento senza che ciò determini ritardo alcuno.

In questa materia quindi possiamo essere tranquilli, che le competizioni locali non hanno nessun effetto.

Se in un certo momento fecero del rumore, non dubiti l'onorevole senatore Di Brazzà, non dubiti il Senato che qui è ben chiara la risoluzione del Governo; risoluzione già presa e di cui ora non si sta che curando l'esecuzione. E tale risoluzione fu ben chiara perchè, esclusa persino l'equipollenza tra le varie linee caldegiate, si è ritenuto di non dovere e poter adottare tracciati diversi da quelli che il maggiore interesse militare consigliava.

Io sono persuaso e voglio credere che tanto gli onorevoli senatori interpellanti, quanto il Senato, saranno soddisfatti di queste dichiarazioni. (*Approvazioni*).

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Non posso fare altro che ringraziare l'onor. ministro dei lavori pubblici delle dichiarazioni così nette e precise che egli si è compiaciuto fare e delle quali prendo atto.

Non potevo dubitare che dal suo patriottismo fosse venuta altra risposta.

TAVERNA. Ringrazio l'onor. ministro delle sue risposte e mi dichiaro soddisfatto.

SACCHETTI. Anch'io debbo dichiararmi pienamente soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

Presentazione di relazioni

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11;

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11;

Autorizzazione di maggiori assegnazioni per il mantenimento delle cliniche universitarie di Roma, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Padova, Palermo, Pisa, Sassari e Pavia - Supplemento di interessi maturati sui compensi dovuti all'impresa Maciacchini per lavori di adattamento del palazzo universitario ex-Botta in Pavia - Spese per l'arredamento di nuovi istituti presso la Regia Università di Palermo - Concorso dello Stato nella spesa pel monumento a Virgilio in Mantova.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sullo « Stato di previsione della spesa per il Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 561).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Do facoltà di parlare al primo iscritto senatore Foà.

FOÀ. Onorevoli senatori, onorevole ministro! Io mi sento nella necessità di ripetere per la terza volta la trattazione di un problema urgente, che riguarda il Corpo sanitario della Regia marina.

Il Senato ha già udito altre due volte parlare di questo argomento, e vorrà perdonarmi se insisto ancora; ma gli è che persistono, al-

meno in parte, le cause che hanno determinato la trattazione di esso le altre due volte. Dico persistono in parte, perchè una parte dei desiderati è stata soddisfatta, ma solo parzialmente, con la legge del giugno 1910, la quale non è ancora completamente applicata, ma solo lo sarebbe per metà. Rimangono tuttavia molti altri desiderii legittimi del Corpo sanitario, la cui insoddisfazione lo mantiene in uno stato di inquietudine, che, finora, aveva assunto una forma abbastanza tranquilla, legale e conveniente al Corpo stesso: ma che in quest'anno ha dato origine ad un inasprimento di manifestazioni pubbliche e private, che hanno richiamato l'attenzione del pubblico e anche quella dell'altro ramo del Parlamento.

È per ovviare a questo stato penoso di cose che conduce a degli atti che ripugnano al nostro sentimento di disciplina ed al nostro sentimento di cittadini, che io intendo di dire alcune cose, nella speranza che l'onorevole ministro non ci darà solamente delle parole d'incoraggiamento, ma ci darà delle assicurazioni di fatto circa le sue disposizioni per correggere radicalmente lo stato attuale delle cose.

Tutti sanno che la carriera del medico di marina è enormemente difficile, che è di una lentezza straordinaria. Tutti sanno che molti arrivano al grado di capitano così tardi e lo mantengono così a lungo, che sono colpiti dai limiti d'età prima ancora di aver diritto alla promozione a maggiore.

Tutti sanno che i servizi negli ospedali marittimi ed in genere tutti i servizi affidati ai medici militari, sono talmente complessi e onerosi che noi stessi vediamo capitani molto anziani di grado doversi sobbarcare a servizi che, appena appena, toccherebbero ai più giovani ufficiali subalterni.

Abbiamo veduto varie volte capitani, con 18 anni di grado, dover far la guardia agli ospedali. Tutti conoscono l'oneroso servizio delle comande, che potrebbe essere ridotto, avvalendosi in parte di medici borghesi che, per essere sorvegliati dalle Associazioni stesse cui sono iscritti quasi tutti gli operai, darebbero affidamento di correttezza nelle denunce.

Tutti sanno che vi sono delle disparità notevoli nel trattamento tra ufficiali medici e ufficiali di altri Corpi della marina, disparità di trattamento che contribuiscono grandemente a

mantenere una irritazione, che non riflette solamente la condizione materiale ed economica, ma anche, e soprattutto, lo stato morale. Parlo dell'indennità di carica e dell'indennità di arma.

Sò che l'onor. ministro ha promesso e ha dichiarato che ha gli studi pronti per applicare l'indennità di carica anche agli ufficiali medici della Regia marina; ma, con tutto questo, rimane ancora insoluto, per quanto mi sappia, il problema della indennità professionale per agevolare l'applicazione.

Infatti, se prendiamo il massimo di questa indennità, che si dà per esempio agli ingegneri e lo vogliamo applicare a tutti i Corpi della marina, in modo eguale, potrebbe sorgere un problema economico imbarazzante. Ma se parliamo di indennità professionale, allora si tratta esclusivamente dei due Corpi costituiti di laureati, e cioè dei medici e degli ingegneri. Spero che l'onor. ministro della marina vorrà pareggiare l'indennità di questi due Corpi di uguale dignità, che hanno una preparazione identica e che sono composti da persone che, fino all'uscita dall'Università, furono insieme, con lo stesso contingente di studi e che ora si trovano in una disparità di trattamento morale veramente deplorabile.

Questi sono desiderii che riflettono ad un tempo lo stato economico e lo stato morale. Ve ne sarebbero altri che io chiamerei piccoli, se fosse concesso di tracciare il limite della importanza reale a quelle cose cui noi diamo così facilmente il nome di piccole, ma che invece possono essere spesso di molto momento.

Non parlo di alcuni incidenti verificatisi quest'anno, che hanno prodotto un'impressione fugace nel Corpo sanitario, e che non avrebbero veramente grande importanza se non fossero l'indice dello stato di ipersensibilità cui questo Corpo è arrivato. Voglio accennare al fatto che, mentre la Direzione di sanità ha reclutato in tutti i Corpi sanitari d'Italia, quanti più medici ha potuto per farne dei medici circondariali per la difesa contro il colera, non ha pensato affatto di ricorrere anche ai sanitari marittimi. La Direzione di sanità ha fatto praticamente benissimo, perchè questi medici sono già così pochi, che se fossero stati distratti per uffici di questo genere, ci saremmo trovati ancora più imbarazzati per quello che riguarda il servizio ordinario.

Ma è tuttavia un'indice della ipertensione in cui si trova il Corpo sanitario, se esso avverte anche questi piccoli fugaci sintomi di depressione, sebbene probabilmente non calcolati preventivamente.

Ricorderò anche, e l'onor. ministro mi voglia scusare se lo faccio, un episodio felicemente passato per altre cause e cioè il tentativo di legge riguardo ai gradi di precedenza. Abbiamo avuto la fortuna che il Parlamento ha arrestato questo disegno di legge, ma per altri Corpi, non già per la posizione fatta ai medici in questi gradi di precedenza, ai medici che sarebbero venuti dopo gli infermieri!

È pure indice di grave tensione morale l'avvertire questi piccoli incidenti. Io vorrei anche arrischiare di chiedere se fosse possibile di applicare alla Regia marina un criterio che, credo, sia adottato nell'esercito in merito ai gradi di precedenza nelle funzioni militari. Io penso che nella Regia marina la precedenza sia stabilita secondo i Corpi e non secondo i gradi e l'anzianità di grado. Onde talvolta avviene che prima arriva un maggiore dei macchinisti, poi un capitano, poi un sottotenente macchinista e finalmente il maggiore medico, il capitano e il tenente medico. Il maggiore medico si trova così dopo il sottotenente macchinista, come il maggiore macchinista si può trovare dopo l'ultimo guardia marina.

Paiono cose da nulla, ma hanno grande influenza morale, onde io domanderei se non si potessero applicare alla marina quei criteri, circa le precedenze, che portano a dare la precedenza al grado e non al Corpo.

On. ministro, io non auguro a lei ed a nessuno dei colleghi del Senato di trovarsi, come è capitato a me, nel porto di una città marittima straniera e di udire un discorso che facevano dei medici delle marine di varie nazioni, parlandosi da camerati, circa la posizione che ciascuna nazione faceva rispettivamente ai propri ufficiali medici.

Essi, dopo aver singolarmente narrato il trattamento che ricevevano, hanno riassunto il discorso con una classificazione dei vari Stati per quel che riguardava il Corpo dei medici. Veniva prima la Russia, poi l'Inghilterra, quindi la Germania, in seguito la Francia, dopo l'Austria, e infine, a grande intervallo, « i poveri Italiani ».

Queste parole io ho udito all'estero a proposito del Corpo medico della nostra marina.

Io non voglio esagerare, ma voglio dire che con tutti gli indizi che sono venuto raccogliendo, si dimostra che realmente quello che agitiamo è un problema degno di attenzione, sia dal punto di vista della equità economica, sia da quello della equità di carriera e ancora dal punto di vista del morale del Corpo dei medici, che non attende altro che un poco di tranquillità per continuare a fare il suo dovere come ha sempre fatto in ogni occasione.

Non si allarmino gli onorevoli senatori, non ricordi più l'on. ministro gli incidenti di quest'anno che parevano accennare ad un difetto di disciplina, non ricordi la lettera e soprattutto il triste episodio del boicottaggio riguardo ai concorsi.

Io sono il primo a deplorare l'uso di quest'arma, non l'approvo nell'esercito, nella marina e neppure nel mondo civile, perchè è un'arma antipatica quando si tratta del lavoro sanitario.

Tuttavia è nostro dovere, se vogliamo evitare quel metodo, di creare una tale condizione di cose da rendere impossibile il ripetersi di un fenomeno così mostruoso come quello del boicottaggio dei medici.

Quindi io spero che, anche su questo punto, l'on. ministro mi vorrà dire una parola non solo confortante, ma rassicurante e vorrà precisamente determinare l'epoca per la presentazione al Senato di un disegno di legge che corregga questo stato di cose.

E poichè vedo vicino all'onor. ministro della marina anche l'onor. ministro degli affari esteri, mi permetto ancora una volta di ricordare che ad un anno di distanza dall'approvazione della legge sull'emigrazione, non abbiamo ancora pubblicati i regolamenti, o il regolamento che riguarda l'esecuzione della legge stessa. Io allora parlai di dissidi tra l'Ispettorato di marina e il Commissariato della emigrazione. L'onorevole ministro degli affari esteri mi corresse e disse che dissidio era una parola troppo forte, e che si trattava semplicemente di un disparere che sarebbe stato momentaneo.

Ora, io sono lietissimo di avere udito che questo disparere non esiste più, che l'Ispettorato di marina, che ha il merito di preoccuparsi da tempo della questione dei medici, è

d'accordo col Commissariato dell'emigrazione; così che ora che questa causa, che ha fatto tenere molti mesi nascosto un regolamento che già era preparato, è cessata, potrà presto entrare in azione un regolamento dal quale dipende il miglioramento parziale dei servizi e lo stato del Corpo sanitario.

Dico dei servizi, perchè, onor. ministro, ella sa meglio di me in quale stato penosissimo procede talvolta il servizio negli ospedali militari marittimi e sa come un medico, un tenente, che è appena sbarcato da un viaggio con gli emigranti, se resta due o tre giorni a terra, immediatamente è mandato a prestare servizio da ufficiale subalterno nell'ospedale marittimo più vicino. Ma, dopo due o tre giorni egli viene richiamato e di nuovo imbarcato; e così i poveri ammalati non hanno continuità di cura e non vi è fissazione del servizio.

Questi medici passano come una lanterna magica e il servizio ne soffre e richiede un personale fisso per un determinato tempo.

Io spero che, una volta emanato il regolamento, questi medici dipendenti dal Commissariato dell'emigrazione potranno essere tratti nel luogo di imbarco, potranno aver tempo sufficiente almeno per attendere alle cose proprie, anzichè doversi trasferire da un punto all'altro d'Italia per riprendere tosto la navigazione.

Un altro argomento, onorevole ministro, è invece molto più confortante di quelli che ho trattato finora, voglio parlare della scuola di medicina navale. Essa è sorta sotto gli auspici dei due rami del Parlamento ove abbiamo insistentemente implorata la sua creazione; e mi felicito con l'onorevole ministro di averla creata e di averle dato sede, opportunissima sotto ogni rapporto, in Napoli, accanto a quell'ospedale marittimo, il quale forma una cosa sola con la scuola navale e può fornirle una quantità di materiale e di personale. Dico anche di personale, perchè sarebbe spiacevole se la creazione e l'esercizio della scuola di medicina navale andasse per caso a detrimento degli interessi di quelle persone le quali oggidì lavorano nell'ospedale marittimo di Napoli e che ne sarebbero messo da parte. Io credo che questo non avverrà, perchè i servizi che esse fanno nell'ospedale marittimo potranno continuarli a fare a vantaggio della scuola stessa. Ma su questo

stesso argomento mi permetto anche di ricordare che fra le viste di fondazione di questa scuola di medicina navale, vi è anche quella di farne un centro di ricerche e di studi di tutti quei problemi di igiene e di sanità che interessano l'armata. È una magnifica cosa, un bellissimo concetto che credo non danneggi, anche dal punto di vista dell'accentramento: però mi dorrebbe assai se questo dovesse andare a detrimento di quei gabinetti scientifici, annessi agli ospedali di altri dipartimenti, che mantengono vivo il desiderio di cultura nei nostri ufficiali, e che hanno anche essi la loro ragione di essere, e spero che questi non saranno assorbiti dalla scuola centrale di Napoli.

Uscendo ora da questi argomenti che riguardano i medici della marina e la loro preparazione, io vorrei anche chiedere all'onorevole ministro se, in armonia coi fini della scuola e con provvedimenti che egli saprà escogitare, non si possa ottenere un metodo di reclutamento degli ufficiali di marina ed un abbreviamento del tempo in cui essi devono rimanere come tenenti prima di diventare capitani, così da migliorare da un lato la carriera del tenente e dall'altro ottenere che il candidato medico di marina, uscito dalle Università più o meno di recente, arrivi già alla marina fornito obbligatoriamente di certi requisiti, di certe pratiche speciali mediche, le quali dispensino la futura scuola navale dall'interessarsene, poiché questa dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulle materie che nelle Università non si insegnano. Noi tendiamo a trattenere i medici di marina nella scuola navale solo per pochi mesi, a fine di completare e intensificare la loro cultura. Se in questi pochi mesi dovessimo distrarli per mandarli ai corsi universitari, noi perderemmo molto di quel tempo che potremmo invece guadagnare se, all'atto della iscrizione alla scuola navale, obbligassimo i candidati a venire con determinati studi e con determinate esercitazioni, già compiuti espressamente presso istituti universitari. Alludo, ad esempio, alla pratica ostetrico-gineologica e pediatrica, alla microscopia clinica, e agli esercizi di batteriologia.

Finalmente, onorevole ministro, mi permetto di entrare molto fuggacemente in un altro campo. Anni sono si parlava, così, accademicamente, dell'istituzione di una nave ospedale, e persino

si diceva della trasformazione all'uopo della nave *Trinacria*. Il compianto onor. Mirabello, abbandonata questa idea, ha stabilito molto opportunamente di creare delle navi porta-feriti, e credo che attualmente due di queste navi possano essere fornite di tutto quanto è necessario. Io mi auguro che questo necessario applicato alle navi trasporta-feriti, non sia estratto dai vecchi magazzini, perchè la scienza moderna non permette più l'uso di antichi ripieghi.

Distinti ufficiali medici di marina, fra i più competenti avevano già fatto l'ammonimento, che l'antico materiale immagazzinato non avrebbe potuto servire.

Ma, anche impiegando un materiale conforme alle esigenze moderne, rimane ancora da preparare la sua messa in opera, sicchè può avvenire che i magazzini siano ripieni di tutto il necessario; che la nave destinata al trasporto dei feriti sia pronta, ma che al momento del bisogno il personale adatto non ci sia per il relativo funzionamento. Quindi io domando all'onorevole ministro che voglia aggiungere, alle grandi manovre anche queste navi, oppure che voglia farle esercitare nel luogo dove si trovano, così da esser sicuri che il personale ne saprà trarre tutto l'utile possibile.

TORRIGIANI LUIGI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI LUIGI. Quando ebbi l'onore, in occasione della discussione di altro bilancio della marina, di esporre al Senato alcune considerazioni sulla riforma dell'Accademia navale, l'onorevole ministro, dichiarandosi fautore del concetto che io avevo espresso, e cioè che i giovani che dovevano dedicarsi alla vita del mare dovevano essere presi nella più tenera età, assicurò che stava studiando, e che avrebbe studiato il modo di ordinare l'Accademia navale secondo i desideri manifestati.

Sono lieto di constatare che in questo anno stesso, con una lodevolissima sollecitudine, l'onorevole ministro, indicando un concorso per un corso normale di quattro anni all'Accademia navale, ha risolto la questione in modo, ripeto, meritevolmente solerte. Io francamente avrei preferito il ritorno al corso normale dei cinque anni, ma non mi fermo neppure a discutere questo, dopo le esplicite dichiarazioni che il ministro ha fatto nell'altro ramo del

Parlamento il 22 maggio scorso. Mi permetto di ricordarle al Senato: « Quel nuovo ordinamento, frutto della personale sua esperienza nel lungo periodo di tempo da lui passato quale insegnante presso l'Accademia navale e coi programmi studiati da una Commissione di indiscussa competenza, corrisponderà pienamente allo scopo di aver giovani ufficiali capaci di raggiungere le spalline a 18 o al più a 19 anni ».

In merito però al concorso indetto per questo anno, mi preme fare osservare all'onorevole ministro una disposizione transitoria, che, a parer mio, costituisce una non giusta disparità di trattamento tra i giovani candidati alla vita del mare.

All'art. 2 del programma di concorso è detto che, per essere ammessi, occorrono le seguenti condizioni: « a) che i giovani siano nati non prima del 1° agosto 1895, e non dopo il 31 luglio 1898 ». Però c'è un richiamo che suona così: « Nei concorsi futuri l'età dei candidati stabilita per l'ammissione, sarà compresa fra i 13 e i 15 anni, anziché fra i 13 e i 16 come quest'anno si concede in via eccezionale ».

Se questa disposizione fosse stata presa in principio dell'anno scolastico, nulla troverei a ridire, ma il concorso è stato pubblicato in marzo; è naturale che i giovani, per i quali si voleva la condizione di essere iscritti alla quarta ginnasiale, non abbiano interrotto la classe che avevano cominciato, e la finiscono in questo mese; resta dunque a loro unicamente il mese di luglio, per prepararsi agli esami, secondo il programma pubblicato.

L'onor. ministro mi risponderà che i programmi sono molto semplici, che corrispondono quasi a quanto si deve insegnare nel ginnasio; ma io che ho dato una scorsa ai programmi di storia e geografia, li ho trovati, e così devono essere, importanti e complessi, tanto che ritengo abbastanza difficile in un mese di tempo una seria preparazione su queste due materie, tanto necessario per chi percorre la carriera navale.

Un'altra osservazione: ecco l'ingiustizia che mi permetto di accennare. Togliendo l'anno venturo il vantaggio di un anno accordato questa volta, noi ci troviamo davanti a una classe di giovani, e precisamente a quella che sarà la più numerosa dei nati nel 1897, ai quali sarà

impedito di poter mai più aspirare ad entrare nella Regia marina. La dimostrazione di ciò è facile: l'ammissione che si fa oggi all'Accademia navale colla licenza liceale, dovrà naturalmente cessare e cessare presto; ora supponiamo che un giovane di 14 anni, il quale compia i 15 anni, per esempio, nei primi mesi del venturo anno, non potrebbe più presentarsi all'Accademia navale, poichè abolita la disposizione transitoria di cui ho fatto cenno, egli dovrebbe finire il ginnasio, fare i suoi tre anni di liceo; ma, conseguita la licenza, troverà chiuse le porte e all'Accademia non potrà più entrare.

Io prego l'onorevole ministro di osservare questo modesto calcolo e questa modestissima osservazione che ho fatto, e vedere se nella sua alta saggezza, e soprattutto nella sua nota equità, non creda (e ciò mi sembrerebbe molto facile) di riparare a questa, che io seguito a chiamare una vera ingiustizia, e prostrarre, cioè, di un anno la disposizione transitoria, o per lo meno equiparando i nati del 1907 a tutto l'anno di leva e non calcolare i soli sci primi mesi, come suonerebbe il programma pubblicato nel marzo scorso.

Non ho altro da dire, e attendo fidente la risposta dell'onorevole ministro.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti).

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Arnaboldi.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta, Bruno.

Carafa, Casana, Castiglioni, Cefaly, Chiesa, Chironi, Colleoni, Cotti, Cruciani-Alibrandi.

Dallolio, De Cupis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Carpegna, Dini, Di San Giuliano, Di Terranova, Doria Pamphili.

Fabrizi, Filomusi Guelfi, Finali, Foà, Fortunato, Franchetti, Frascara.

Gessi, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grenet, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Luciani.

Malaspina, Malvano, Mariotti Giovanni, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Medici, Mele, Minervini, Molmenti, Morra.

Pucinotti, Pagano, Pedotti, Petrella, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Ricci, Riolo.

Sacchetti, Sani, Schupfer, Senise Tommaso, Sismondo, Spingardi.

Talani, Tamassia, Tarditi, Tassi, Taverna, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vacchelli, Veronese, Vischi, Volterra.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio della marina.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Onorevoli senatori. Nello scorso anno, discutendo per la prima volta innanzi a voi il bilancio della marina e il complesso dei servizi a me affidati, ebbi occasione di manifestare il proposito che mi ripromettevo di tradurre in atto sia attraverso a disegni di legge da presentare al Parlamento, sia coll'esplicamento di facoltà entranti nell'orbita della mia competenza.

Coerentemente a tali propositi, nell'anno finanziario preparai numerosi progetti di legge, alcuni da voi già approvati, altri allo stato di relazione o prossimi ad esserlo.

Perciò la maggior parte di queste questioni costituenti gli argomenti più importanti che nell'ora presente interessano la marina, o furono già largamente esaminati durante le discussioni singole dei disegni di legge approvati o lo saranno nei prossimi giorni di lavoro parlamentare e prima delle vacanze.

Mi limiterò dunque per questa parte a ricordare, senza indugiarmi nei particolari, tutti i provvedimenti intesi a risolvere le varie questioni relative alle diverse categorie del personale, a risanare il bilancio portando gli stanziamenti al limite necessario per le dotazioni dei diversi servizi e ad assicurare il normale funzionamento della riproduzione del naviglio.

Ciò premesso, passo senz'altro a porgere alcuni chiarimenti in risposta ad alcune conside-

razioni ed osservazioni svolte dall'on. relatore della Commissione di finanze.

Una prima osservazione l'onor. relatore ha formulato in ordine alla spesa del personale, che egli ritiene sin dal 1907 in poi notevolmente cresciuto in conseguenza delle varie riforme adottate, che non avrebbero tenuto il debito conto della possibilità di ridurre gli organici in relazione alle migliorate qualità del personale e all'avvenuta semplificazione dei servizi.

Per quanto rientra nella mia gestione, posso assicurare il Senato che non solo le leggi da me presentate non hanno portato alcun aumento numerico di ufficiali o d'impiegati, ma hanno avuto l'obbiettivo di ridurre il numero, come venne fatto per i contabili, che da 700 furono ridotti a 500; per i disegnatrici, che da 318 furono ridotti a 283, ed anche per altre categorie.

E gioverà a questo riguardo ricordare che solo per mia decisione e volontà si è evitato l'aumento dei posti dei gradi di capitano di corvetta e di fregata escogitati unicamente per dare uno sfogo alla carriera dei tenenti di vascello travagliata da grave crisi, poichè, come ebbi l'onore di affermare nell'altro ramo del Parlamento, io seguì il principio che gli organici sono fatti per i servizi e non per gli individui.

L'onorevole relatore mi ha inoltre invitato a considerare se, in vista della cresciuta entità delle assegnazioni per costruzioni navali, non sia necessario un aumento del numero degli arsenali o quanto meno inopportuna una diminuzione di essi.

Premesso che in questo momento non si pensa a sopprimere alcuno degli stabilimenti di Stato, io debbo però avvertire che la tesi ora indicata, già sostenuta dall'onor. Arlotta nella Camera dei deputati, risulta erronea. Infatti all'aumento delle assegnazioni corrisponde uno aumento nel tonneggio e quindi nel costo delle singole unità, cosicchè queste diminuiscono di numero, pur rappresentando maggiore somma di forze offensive, per la quale cosa furono chiamati *navi-capitali* e questo fa sì che le assegnazioni, sebbene aumentate, non sieno più sufficienti a dare lavoro costante ai numerosi stabilimenti di Stato e ciò è provato dal fatto che la costruzione contemporanea di

due grandi unità a Spezia e a Castellammare sarebbe sproporzionata alla potenzialità di impegno degli stanziamenti, pur tenendo conto degli anticipi di tesoreria consentiti dalla legge. Quanto alla soppressione dell'allegato alle costruzioni navali, essa è dovuta al fatto rilevato dal relatore che gli stanziamenti non corrispondono più alla spesa effettiva e in corrispondenza alle anticipazioni di tesoreria consentito dalla legge, pertanto è sembrato più corretto rimandare tale dimostrazione al conto consuntivo, nel quale potrà darsi la dimostrazione della spesa realmente effettuata. E finalmente per l'allegato relativo al valore del patrimonio naviglio, del quale il relatore lamenta la soppressione, dirò che esso viene annualmente pubblicato nel conto del patrimonio dello Stato, vol. II del conto consuntivo. La sua iscrizione dunque nello stato di previsione costituiva una vera duplicazione.

L'onorevole relatore, nella parte della sua lucida disamina dello stato di previsione, che riguarda l'armamento navale, esprime il concetto che all'Italia convenga avere una squadra armata, meno numerosa, ma più organica e corrispondente ai bisogni di pace, ma tale *in potenza* da potere cioè, senza preavviso alcuno, essere in grado da corrispondere a tutte le eventualità per le quali essa è mantenuta in armamento.

Compatibilmente colle risorse finanziarie del nostro bilancio io penso di tenere in armamento (e parte in armamento ridotto) il maggior numero di navi, raggruppandole in squadre e divisioni al comando di ufficiali ammiragli, e così, oltre il vantaggio di avere unità di indirizzo e non avere navi indipendenti con danno della preparazione collettiva, si otterrà che un maggior numero di ufficiali ammiragli sarà imbarcato, facendo cessare quel fenomeno deplorevole che su 13 contrammiragli naviganti uno solo sia imbarcato.

In quest'ordine di idee è appunto recentemente entrata l'Amministrazione della marina francese la quale ha stabilito che tutte le navi aventi un qualche valore militare, siano, con effettivi interi o ridotti, riunite in squadre o divisioni di guisa che nessuna unità rimanga isolata.

Per quanto riguarda la riparazione delle navi, sebbene si sia stabilito un turno di rotazione

di lavoro, poichè è di somma importanza che la squadra si trovi continuamente in stato di completa effettività, io ho già attribuito tempo fa al suo comandante tali responsabilità, che non possa per l'avvenire verificarsi il caso che una parte rilevante delle nostre forze navali si trovi immobilizzata per subire importanti lavori di riparazione.

Molto giuste trovo le osservazioni che il relatore fa circa la nomenclatura delle navi che esprime le caratteristiche che una nave deve possedere per il servizio cui è adibita, poichè ritengo che più che il tonnellaggio debba prevalere il criterio tattico. Terrò perciò conto delle sue osservazioni.

In ordine alla difesa costiera ho già, per quanto incidentalmente, accennato nell'altro ramo del Parlamento alla importante lacuna, alla quale è urgente di provvedere e posso assicurare l'onor. Gualterio che è mio fermo proposito di disporre in conseguenza con quella attenzione e sollecitudine che il grave argomento merita. Intanto mi piace informare il Senato che esiste un progetto, di cui spero di poter presto iniziare l'attuazione, inteso a mutare notevolmente la potenzialità della base navale di Brindisi.

Riguardo al programma navale esposi già alla Commissione del bilancio i miei criteri in ordine alle nuove costruzioni, ed in conferma di ciò mi piace di dichiarare al Senato che sarà conservato l'attuale indirizzo nelle costruzioni navali e che sarà provveduto a che gli arsenali non abbiano a subire interruzioni nella loro operosa attività, senza peraltro perdere di vista i vantaggi che all'economia nazionale risultano dal lavoro affidato alle aziende private.

Completerò queste informazioni, aggiungendo che le caratteristiche che le nostre grandi navi dovranno avere furono fissate dal Comitato degli ammiragli e che il concorso da me bandito tra ingegneri del Genio navale, ingegneri della Regia marina e ingegneri civili, per scegliere qual sia il miglior tipo e quanto di meglio possa offrire il progresso tecnico navale, ha ottenuto buon risultato.

Riguardo all'osservazione circa le nostre navi per l'estero, troppo antiquate e di troppo scarso valore militare, ne terrò il debito conto. Intanto posso informare il Senato che è in co-

struzione una nave a Palermo per il servizio delle Americhe del Sud e che qualche altra nave del tipo *Calabria*, che è risultato molto conveniente, s'impoverirà quanto prima.

Credo d'aver così risposto ai rilievi che l'onorevole Gualterio nella sua pregevole relazione ha formulato e lo ringrazio per avermi dato modo di fare queste dichiarazioni e manifestare il mio pensiero su un argomento di vitale importanza per la nostra marina.

Risponderò ora brevemente all'onorevole senatore Foà e all'onorevole senatore Torrigiani.

Il primo ha parlato largamente della carriera dei medici. Io debbo anzitutto rilevare che egli si è associato nel condannare l'attitudine che i medici di marina hanno assunto in questi ultimi tempi, attitudine che contrasta in verità con quella che essi hanno sempre, in ogni occasione dimostrato, attitudine cioè informata alla correttezza più scrupolosa sia dal punto di vista disciplinare che dal punto di vista civile.

Il senatore Foà ha fatto un quadro molto fosco della carriera dei medici di marina. Convegno francamente che in questo quadro c'è qualche parte di vero, ma debbo altrettanto francamente dichiarare che v'è anche moltissima esagerazione. Comincio dall'osservare che l'onorevole Foà ha criticato la legge sul riordinamento dei Corpi militari della Regia marina. Questa legge stabiliva un ordine di precedenza dei Corpi da un punto di vista strettamente militare. Ora, domando, da questo punto di vista, quale deve essere l'ordine di classifica?

A me pare che in primo luogo debbano venire i combattenti, quelli cioè che espongono la loro vita prima degli altri, e perciò vengono primi gli ufficiali di vascello ed i macchinisti navali. Poi segue l'altro personale delle navi e poi i Corpi che si sono sempre considerati come i Corpi sussidiari e cioè i medici e i commissari.

Perciò dovendosi stabilire un ordine di precedenza non è da un punto di vista dottrinario e scientifico che si deve partire, perchè per la finalità della guerra la scienza è anch'essa utile ma non è quella che fa le spese. Quelli che più pagano di persona sono i militari di prima linea così come la fanteria nell'esercito; quindi nell'esercito la fanteria ha la precedenza di fronte alla cavalleria e anche di fronte

all'artiglieria. Con questo criterio non mi pare che il disegno di legge sia censurabile, esso anzi ha trovato molte persone che lo hanno difeso e se non ha ancora avuto completa fortuna nella Camera dei deputati è stato solo perchè le mene di alcuni interessati hanno turbata la serenità del giudizio.

Ho detto che alcune delle osservazioni che ha fatto l'onorevole Foà sono giustificate, ma quando anche lo fossero tutte non varrebbero mai a giustificare la condotta tenuta dai medici. L'anno scorso quando si annunciò la legge per l'aumento degli organici venne da me l'ispettore generale del Corpo sanitario e si fece eco dell'espressione di tutto il Corpo; pareva che i medici non avrebbero potuto essere più felici, che non avrebbero mai potuto sperare di ottenere nulla di più; invece pochi mesi dopo alcuni di essi si sono abbandonati ad atti veramente deplorabili, tra gli altri ad organizzare il boicottaggio dei concorsi. I nostri medici hanno trovato che il boicottaggio era un'arma lecita e non hanno pensato quanto sia deplorabile il sistema, sia come sanitari, sia, soprattutto, come militari.

Si comprende benissimo che tutti vogliono migliorare ma però proibire agli altri medici di presentarsi ad un concorso sperando così di ottenere miglioramenti per la propria carriera, non è dignitoso. Mentre i giovani, conoscendo le condizioni della carriera trovano conveniente presentarsi al concorso, i medici militari dicono loro: « Dovete sacrificarvi perchè fa comodo alla nostra carriera ». Questo sistema io ho condannato e condanno pubblicamente.

Ma, ripeto, ciò non toglie che bisogna riconoscere qualche aspirazione giusta che i medici hanno. Sono per caso figlio e nipote di medici e quando si è trattato della questione del Corpo sanitario ho fatto dire che avevo una simpatia atavica per esso e che sarebbe stato mio pensiero di occuparmi della sua condizione.

Nè mi sono limitato a platoniche dichiarazioni, ma ho provveduto in qualche modo per parificare i medici alle altre categorie, così circa gli assegni e le indennità di carica.

Quanto alla carriera convengo pienamente che essa è un po' lenta e che occorre si faccia qualche cosa per migliorarla. Ho già pronto un disegno di legge a favore dei medici; solo non

ho creduto di presentarlo ora alla fine dei lavori parlamentari; m'impegno però alla ripresa dei lavori parlamentari di sottoporvelo.

Quanto alla questione dell'indennità di arma il senatore Foà proponeva di pareggiare l'indennità d'arma dei medici a quella degli ingegneri. La indennità d'arma per gl'ingegneri è eccessiva ed è la più alta in confronto di quelle assegnate alle altre armi e corpi. Non veramente si comprende il perchè di questa differenza. Infatti se gli ingegneri hanno la laurea anche i medici sono laureati; se gli ufficiali di vascello non hanno la laurea, pure gli studi che essi fanno equivalgono per la loro serietà e profondità a quelli che si fanno nelle Università. Ora non sarebbe giusto dare agli ufficiali medici e agli ingegneri una indennità d'arma superiore a quella percepita dagli ufficiali di vascello. Io mi riprometto di studiare questa questione con tutta equanimità; non bisogna però illudersi, perchè si deve considerare che quando si accorda qualche vantaggio ad una categoria, anche le altre categorie si spingono a chiedere lo stesso trattamento; onde occorre studiare nel migliorare una classe di non toccare le suscettibilità delle altre che sono sempre ipersensibili.

Più che nei tempi passati vi è una tendenza a volere sempre migliorare o qualche volta questa tendenza, lo ripeto, è anche eccessiva.

Il senatore Foà ha parlato della scuola di sanità, ed io sono ben lieto che egli, colla sua autorevole parola, abbia raccomandato questa istituzione che nell'altro ramo del Parlamento è stata combattuta troppo aspramente, ma che pure ha trovato un autorevole difensore.

Per le navi-ospedale io non posso ora, sul momento, assicurare che l'arredamento sia tutto nuovo; ma dopo quanto ha detto l'onor. Foà, mi farò un dovere di verificare ed occorrendo di sostituire il materiale vecchio con il nuovo. Ella, onor. Foà, ha raccomandato giustamente di fare delle esercitazioni, di armare queste navi, di portarvi il materiale, di farle funzionare, insomma, come funzionerebbe in caso di bisogno, ed io prendo impegno che alla prima occasione si faranno queste esercitazioni che riconosco molto importanti.

Spero con ciò di avere risposto a tutte le osservazioni dell'onor. Foà.

Ed ora vengo all'onor. Torrigiani. Posso a lui dire questo: che il nuovo ordinamento si

propone anzitutto di avere dei giovani, quindi nel bando di concorso si sarebbe potuto mettere perfino la clausola che per due anni consecutivi si ammetteranno gli allievi dai 13 ai 16 anni. In ogni modo gli prometto che studierò la questione, e se potrò risolverla nel senso da lui desiderato, sarò felicissimo.

Signori senatori. Le migliorate condizioni del reclutamento che ci preparano quadri ringiovaniti, la selezione dei quadri attuali, i miglioramenti di carriera accordati ai sottufficiali, il rinnovamento del materiale guerresco e lo sviluppo dei servizi essenzialmente navali, sono grandi coefficienti di forza per la nostra marina e sono affidamento sicuro di un più luminoso avvenire. La marina rinnovando e migliorando se stessa è animata da grande fede e da perseveranza di propositi, dal desiderio intenso di rendersi sempre più degna della fiducia del paese, della benevolenza del Parlamento.

Dandole ancora un segno del vostro consenso e del vostro interessamento voi la conforterete nei suoi nobili intenti e mostrerete che il pensiero di quest'alta Assemblea è con lei nel cammino verso la mèta che la storia ha assegnato al nostro paese. (*Approvazioni virisime*).

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. L'onorevole ministro ha cominciato il suo discorso dicendo che io ho condannato il contegno dei medici di marina in occasione dei concorsi e precisamente a proposito del boicottaggio minacciato in questi ultimi tempi. Io ho deplorato il fenomeno, ed ho blasmato il metodo del boicottaggio, di cui in nessun caso vorrei fosse fatta mai l'apologia. Ma ho tosto soggiunto che se noi non vogliamo che sorgano nella nostra società presente di queste manifestazioni patologiche, è strettamente necessario provvedere ad un tale complesso di circostanze che le rendano impossibili.

Per ciò prendo atto, con riconoscenza, delle parole dell'onorevole ministro, il quale ci ha detto che un disegno di legge è già pronto e che sarà da lui presentato alla ripresa dei lavori del Senato. Di questo gli esprimo tutta la mia gratitudine, credendo con ciò di esprimere anche quella del Corpo sanitario, che non desidera di meglio che di poter compiere con giusta soddisfazione tutto il proprio dovere.

Quanto allo studiare con equanimità la questione della indennità d'arma io, non tecnico, mi rimetto completamente alle buone disposizioni del ministro. Certo è che questa disparità di trattamento profonda, è stata una delle tante ragioni del malcontento morale ed economico, che si è venuto accentuando nel Corpo dei medici. Prendo poi atto delle sue parole anche riguardo all'esercitazioni delle navi porta-feriti, per le quali non ho affermato che mi risulti, essere esse dotate di vecchio materiale; anzi, ritengo che, essendosi dovuto fare di recente questa nuova creazione, tutto vi sia nuovo e perfetto. Ciò che importa è che dette navi siano fatte manovrare a tempo.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Mi permetta il Senato di dire brevissime parole. Ho udito parlare di boicottaggio, di gravi mancanze commesse da ufficiali dell'armata, e non ho udito il ministro della marina dichiarare che aveva preso severi provvedimenti per punire chi aveva trasgredito alle leggi di disciplina, e per impedire che si ripetessero simili atti.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Il ministro li ha presi, non solo, ma credeva che il Senato avesse tanta stima del suo modo di pensare e di interpretare i suoi doveri, che non fosse necessaria una dichiarazione esplicita.

Provvedimenti sono stati presi, e provvedimenti molto severi.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Alle osservazioni che hanno fatto gli onorevoli Foà e Torrigiani Luigi, ha risposto il ministro.

Devo chiarire però sulle osservazioni fatte dal senatore Foà alcuni punti rimasti indeterminati e primo fra questi la questione del materiale vecchio che potrebbe, come egli dubita, essere impiegato sopra le navi ospedale.

In bilancio sono stabilite per ognuna delle navi ospedale 100,000 lire, ed io ritengo che questa somma sia sufficiente garanzia, perchè non si impieghi nell'allestimento di quelle navi materiale vecchio.

Quindi io ritengo che su questo timore si possa essere assicurati, e lo ritengo pure perchè non credo che nei magazzini delle Direzioni di sanità possa esservi materiale vecchio sufficiente alla mobilitazione di tre navi, quante sono quelle oramai preparate, due nell'esercizio scorso, ed una in questo.

Un'altra osservazione ha fatto il senatore Foà che, se ho bene inteso, riguarda i provvedimenti stabiliti per legge in previsione di epidemie che possono essere importate, nei quali si sarebbe potuto prendere in considerazione l'opera dei medici di marina.

Fin da quando i servizi prima sparsi sotto altre Amministrazioni furono riuniti ed accentrati al Ministero della marina essendo relatore su quella legge, io avevo accennato se non fosse il caso di ripristinare quel servizio che prestavano prima i medici della marina nei porti, e che ora è prestato da medici borghesi. Difficoltà del Ministero cui incombe tale servizio, e specialmente della Direzione generale di sanità si opposero al provvedimento. Fui sollecito, di cercare di trar profitto di quella occasione per ripristinare quel servizio di sanità in mano a medici, i quali hanno esperienza di malattie tropicali ed infettive, che sono in altri climi naturali ed importate da noi, e per le quali la loro assistenza potrebbe essere utilissima, mentre i medici borghesi non possono in questi casi offrire le medesime garanzie. Difatti quando a Napoli vi fu qualche caso di peste bubbonica, credo importata col trasporto dei grani che là venivano scaricati, chi fece gli studi più interessanti, chi portò maggior contributo, fu uno dei medici di marina, che credo fosse il Procacini, e fu appunto in considerazione di tale circostanza che si verificò, mentre io comandavo il dipartimento di Napoli, che accennai come dissi alla proposta che non ebbe favorevole accoglienza.

Ringrazio ora il ministro delle risposte che ha dato alla mia modesta relazione, risposte esaurienti sopra la più gran parte dei punti da me accennati. Forse, ritengo, alcune mie osservazioni non furono esattamente interpretate; se io ho accennato che i provvedimenti presi per il miglioramento di tutti i personali avrebbero potuto essere con profitto accompagnati da una revisione negli organici, non ho voluto muovere accusa al ministro attuale,

perchè questi provvedimenti per la maggior parte datano dal 1907, e so benissimo che la maggior parte di quelli da lui presi non sono provvedimenti da gravare sul bilancio. Ho voluto accennare al fatto per due ragioni, prima perchè vi è una tendenza da molti anni non solo al Ministero della marina, ma in tutte le Amministrazioni di accentrare e questo accentramento porta con sé un aumento d'impiegati alla sede centrale mentre non diminuisce gli impiegati nelle altre sedi, perchè produce invece aumento nelle scritturazioni.

Gli ordini e le disposizioni che sul posto potrebbero e anche con vantaggio aver luogo per iniziativa propria attendono invece per essere emanate le istruzioni della sede centrale di Roma. È appunto su questa circostanza che io avrei voluto richiamare l'attenzione del ministro, perchè nella via d'innovazioni e di perfezionamenti in cui si è messo veda anche se non sia il caso di procedere a qualche decentrazione. Molti servizi ne sarebbero vantaggiati e questa decentrazione porterebbe che gli ufficiali di alto grado, i quali hanno destinazioni importanti di comando, si troverebbero in obbligo di esercitare le responsabilità annesse al loro incarico e si troverebbero preparati per l'assunzione di quelle immense responsabilità che possono pesare su di loro nei casi eccezionali.

Un'altra delle ragioni per cui, io avevo richiamato l'attenzione sugli organici e quindi sulla quistione economica è quella che le navi sono già tanto costose per se stesse che l'aumento di spesa dei servizi della flotta potrà contribuire a rendere in avvenire molto difficile il poter mantenere l'assetto di quella flotta che a noi conviene, perchè sarebbe una flotta troppo costosa.

Se vi è un momento in cui bisogna guardare a che i miglioramenti del personale non debbano essere semplicemente dettati dal cuore, e che invece vengano anche sottoposti al criterio rigoroso della loro vera necessità, mi pare che questo momento sia il presente.

A riguardo di quanto è detto nella relazione sui punti di appoggio, non ho richiesto la soppressione di nessuno di essi ma invece è stato ricordato che prima di sopprimerne qualcuno era necessario non lasciarsi solo guidare dal criterio dell'economia, ma bisognava anche

guardare se questa soppressione non avesse poi dovuto portare in qualche altro punto un lavoro così ingente che questo forse non avrebbe potuto sopportare. Ho invece lodato il ministro di avere - in un provvedimento che non è ancora venuto davanti al Senato - diminuito il numero degli operai degli arsenali adottando per il lavoro dei criteri differenti da quelli finora seguiti, cioè di valersi dell'opera di un personale che potremmo chiamare avventizio (io lo chiamerei piuttosto provvisorio) nei momenti di maggior lavoro. Questo sistema seguito a Castellammare per la costruzione della « Dante Alighieri » ha permesso, senza aumento del personale stabile di quello stabilimento che era insufficiente al lavoro, di effettuarla sollecitamente.

La riduzione degli operai fissi porta non solo la economia delle loro mercedi ma farebbe sì che il giorno in cui si volesse trasportare qualcuno dei nostri stabilimenti in qualche luogo, forse meglio scelto e più opportuno per la sua difesa, sarebbe più facile eseguire questo trasporto perchè le condizioni degli operai locali non sarebbero una grave considerazione.

In quanto alla rotazione delle navi, io non ho domandato che si faccia subito. Io ho detto che quando il numero delle nostre navi potrà permetterlo, mi auguravo si potesse adottare un sistema migliore di quello seguito ora che è dettato dalle condizioni del nostro materiale ma non ho certo inteso dire che sia effetto di criteri errati o di tradizione antiquata. Quindi quando le presenti necessità spariranno credo cosa buona l'adozione di un sistema già seguito da tutte le nazioni, le quali hanno le navi nel numero sufficiente ai servizi che debbono effettuare, mentre noi ci troviamo pur troppo nella condizione di avere un numero di navi, in certe categorie, che non è sufficiente ad assicurare completamente e sempre, tutti quei servizi che debbono disimpegnare.

Per le navi all'estero, io non ho nella mia relazione espresso nessun concetto sul modo di provvedere ritenendo che il ministro e le persone, le quali egli può consultare, siano in grado di decidere quale sia il miglior tipo di navi da adottare, per surrogare quelle che adesso sono diventate fuori di moda. Non so se il tipo prescelto debba essere il tipo *Calabria*, come il ministro ha accennato, tipo non cor-

rispondente alle navi impiegate dalle altre nazioni, le quali hanno abolito tutti quei stazionari fissi, che portavano spesa e non giovavano al decoro della bandiera ed hanno invece iniziato il sistema di fare girare delle divisioni di incrociatori, non di tipo grandioso che sono appunto quelli di cui manchiamo. Ma questi incrociatori superiori e più moderni della *Calabria*, sono più potenti di quegli esploratori, dei quali ora ne abbiamo tre in costruzione, e l'Inghilterra e la Germania hanno già adottato questo tipo di nave che non è più il semplice esploratore, il quale non ha altro requisito che la velocità, ma rappresenta una nave che può anche avere un certo valore militare, dovendo all'occasione fidare sulle sole sue forze, quando è lontana dalla patria. In Inghilterra vi è il tipo *Bristol*, e in Germania, se non erro, il tipo *Cöln*; ma questi sono dettagli tecnici che non interessano al Senato ed il ministro penserà a risolvere la questione nel migliore modo possibile.

Quanto all'indirizzo delle costruzioni navali, ringrazio il ministro delle spiegazioni che ha date. Io ritengo che sia bene continuare in quest'indirizzo, ma credo che non bisogna pensare esclusivamente alle navi capitali, perchè la flotta ha bisogno anche di altre navi per completare organicamente il suo assetto, e quindi nella formula che è stata studiata sa-

rebbe bene aggiungere qualche altro elemento, che possa completarla.

Con questo io non ho altro da dire e ringrazio nuovamente il ministro per le spiegazioni date al Senato sui diversi punti della relazione.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazione.

MALASPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASPINA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Facoltà al Governo del Re di dare applicazione agli accordi commerciali stipulati fino al 31 dicembre 1911.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Malaspina della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12.

Essendosi chiusa la discussione generale, procederemo alla discussione dei capitoli, che rileggo.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	980,000	»
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	103,000	»
3	Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi - Ufficio tecnico (Spese fisse)	48,000	»
4	Ministero - Spese varie d'ufficio	94,300	»
5	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fitti relativi	90,000	»
6	Biblioteche della Regia marina - Personale	9,000	»
7	Biblioteche della Regia marina - Materiale	17,500	»
8	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	12,000	»
9	Spese postali	18,000	»
10	Spese di stampati per l'amministrazione centrale	40,000	»
11	Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	17,000	»
12	Pubblicazioni ufficiali e periodiche	47,000	»
13	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine)	1,000	»
14	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
15	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,000	»
16	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	17,100	»
17	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio . .	5,000	»
	<i>Da riportarsi</i>	1,503,900	»

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	1,503,900 »
18	Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie	97,000 »
19	Compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina militare.	95,000 »
20	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale per i servizi della marina da guerra	50,000 »
21	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie	94,000 »
22	Distinzioni onorifiche (Soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemerenzza)	10,000 »
23	Spese casuali	10,000 »
		1,859,900 »
	Debito vitalizio.	
24	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personali militari e civili)	6,500,000 »
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Personale lavorante)	2,135,000 »
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	15,000 »
27	Contributo dello Stato alla Cassa Nazionale di previdenza per le pensioni agli operai del silurificio di S. Bartolomeo e dei fattorini semaforici (Legge 15 luglio 1906, n. 348)	7,500 »
		8,657,500 »
	Spese per la marina mercantile.	
28	Corpo delle capitanerie di porto (Personale di concetto) (Spese fisse)	912,300 »
29	Personale dell'Ispettorato generale dei servizi marittimi (Spese fisse).	84,400 »
30	Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse)	423,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,419,700 »

LEGISLATURA XXIII — I^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	1,419,700 »
31	Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto (Spese fisse)	178,000 »
32	Consiglio superiore della marina mercantile - Comitato per i servizi marittimi - Commissione reale per la riforma del Codice della marina mercantile	40,000 »
33	Personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi e delle Capitanerie di porto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	11,400 »
34	Spesa di trasferta e di missioni del personale addetto ai servizi della marina mercantile	41,000 »
35	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile	65,000 »
36	Fitto di locali ad uso della marina mercantile.	36,500 »
37	Telegrammi da spedirsi all'estero nell'interesse della marina mercantile	2,000 »
38	Spese postali della marina mercantile	3,000 »
39	Spese di stampati e di pubblicazioni ufficiali per la marina mercantile.	18,000 »
40	Provvista di carta, di oggetti vari di cancelleria e spese d'ufficio per la marina mercantile	37,700 »
41	Indennità speciali al personale della marina mercantile.	42,800 »
42	Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina mercantile	16,000 »
43	Sussidi alla gente di mare, agli impiegati del basso personale della marina mercantile in attività di servizio.	6,000 »
44	Arredamenti e spese varie della marina mercantile	71,500 »
45	Sovvenzioni alle Casse invalidi ed altri istituti della marina mercantile.	263,861.32
46	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti - (Legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria)	20,000 »
47	Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3 ^a) e 23 luglio 1896, n. 318, legge 16 maggio 1901, n. 176, legge 28 giugno 1906, n. 260 e legge 13 giugno 1910, n. 306 -	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,272,461.32

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	2,272,461.32
	Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria)	4,000,000 »
48	Sovvenzione alla Società Veneziana di navigazione a vapore per il servizio fra Venezia e Calcutta	1,000,000 »
49	Sovvenzione alla Compagnia «Neederland» per il servizio fra Genova e Batavia	70,000 »
50	Sovvenzione alla ditta «Successori di Sansone Forli di Ravenna» per il servizio fra Ravenna e Fiume, Ravenna e Trieste (Legge 5 aprile 1908, n. 111)	60,000 »
51	Sovvenzione alla Società anonima nazionale dei servizi marittimi pei servizi marittimi della Sardegna, della Sicilia, della Tunisia, Tripolitania, Cirenaica, Egitto, Levante, Mar Rosso, Zanzibar, India e Cina (legge 13 giugno 1910, n. 306).	9,200,000 »
52	Rimborso spese di passaggio del Canale di Corinto	80,000 »
53	Sovvenzione alla Società di navigazione «Puglia» pei servizi dell'Adriatico e di alcune linee di concentrazione (legge 13 giugno 1910, n. 306)	1,250,000 »
54	Sovvenzione per servizi dell'Arcipelago Toscano (legge 13 giugno 1910, n. 306)	400,000 »
55	Sovvenzione alla Società siciliana di navigazione pei servizi delle isole Eolie e di concentrazione (legge 13 giugno 1910, n. 306)	385,000 »
56	Sovvenzione per il servizio delle isole Partenopee e Pontine (legge 13 giugno 1910, n. 306)	220,000 »
57	Sovvenzione alla Società di navigazione «La Sicania» pei servizi delle isole Egadi e Pelagie e di Ustica e Pantelleria (legge 13 giugno 1910, n. 306)	305,000 »
58	Sovvenzione al Banco di Roma per il servizio fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto (legge 13 giugno 1910, n. 306)	195,000 »
59	Compensi alla Società anonima nazionale dei servizi marittimi per la riduzione dei noli sulla esportazione dalla Sardegna di vino, olio, formaggio e bestiame (legge 29 giugno 1905, n. 298)	60,000 »
60	Compensi alla Società anonima nazionale dei servizi marittimi per la riduzione delle tariffe dei trasporti in servizio cumulativo ferroviario fra il continente e la Sardegna	85,000 »
61	Sovvenzione alla Società di navigazione «La Veloce» per il servizio fra Genova e l'America centrale (legge 13 giugno 1910, n. 306)	500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	20,082,461.32

	<i>Riporto</i>	20,082,461.32
62	Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	270.000 »
		20,352,461.32
	Spese per la marina militare.	
63	Stato maggiore generale	4,490,000 »
64	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	1,943,000 »
65	Corpo sanitario - Personale militare e civile	893,000 »
66	Corpo di commissariato militare marittimo	964,000 »
67	Ufficiali del Corpo R. Equipaggi	485,000 »
68	Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	135,000 »
69	Corpo R. Equipaggi - Paghe alla bassa forza	12,849,900 »
70	Corpo R. Equipaggi - Vestiario	1,720,000 »
71	Corpo R. Equipaggi - Soprassoldi e spese varie	528,000 »
72	Corpo R. Equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria).	4,200,000 »
73	Difese costiere - Personale (Spese fisse)	442,000 »
74	Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri	379,000 »
75	Paghe, indennità e soprassoldi ai Carabinieri Reali di servizio nei Regi arsenali	331,500 »
76	Indennità per i personali militari della Regia marina	240,200 »
76 <i>bis</i>	Indennità e spese per viaggi collettivi od isolati dei Corpi militari e dei personali delle amministrazioni dipartimentali	800,000 »
77	Premi e compensi speciali per lavori e studi costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare e scientifico dei servizi della Regia marina.	20,000 »
78	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	260,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	30,680,600 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	30,680,600 »
79	Fitto di locali e canoni d'acqua per uso della marina militare. . .	75,000 »
80	Armagli navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna).	7,662,600 »
81	Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione.	6,500,000 »
82	Materiali di consumo per le Regie navi	1,925,000 »
83	Viveri a bordo ed a terra	10,563,400 »
84	Servizio ospedaliero per militari del Corpo R. Equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie)	715,000 »
85	Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia Accademia navale e Regia Scuola macchinisti - Regia scuola di sanità militare marittima) Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie	363,700 »
86	Istituti di marina (Regia Accademia navale e Regia Scuola macchinisti) - Stipendi ai professori civili (Spese fisse)	103,000 »
87	Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artieri, operai permanenti e assistenti d'osservatorio)	130,000 »
88	Contributo governativo per il funzionamento del Regio Comitato tassografico italiano (legge 13 luglio 1910, n. 442).	60,000 »
89	Servizio idrografico - Materiale e spese varie	164,000 »
90	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale.	159,000 »
91	Esercizio delle stazioni radiotelegrafiche del Benadir e della colonia Eritrea	300,000 »
92	Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina	215,700 »
93	Personale dei contabili e dei guardiani di magazzino (Spese fisse). .	1,658,000 »
94	Personale civile tecnico (Spese fisse)	983,000 »
95	Disegnatori della Regia marina (Spese fisse).	643,000 »
96	Indennità per i personali civili della Regia marina	92,600 »
96 <i>bis</i>	Spese per stampati ad uso degli uffici dipartimentali.	55,000 »
96 <i>ter</i>	Provvista di carta, di oggetti vari di cancelleria e spese d'ufficio per i servizi dipartimentali	72,900 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	63,121,500 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1911

	<i>Riparto</i>	63,121,500 »
97	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	33,600 »
98	Spese per trasporti di materiali	215,000 »
99	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	2,395,500 »
100	Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro.	1,750,000 »
101	Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo, spese generali per gli stabilimenti militari marittimi e spese per collaudo di materiali	1,740,000 »
102	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi a bordo e a terra.	58,532,560 »
103	Spesa autorizzata con l'art. 4 della legge 27 giugno 1909, n. 384, non riferentesi alle costruzioni navali.	10,000,000 »
104	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi	17,320,000 »
105	Spese varie per il personale lavorante	1,200,000 »
106	Acquisto di munizionamenti da guerra, conservazione dei munizionamenti esistenti - Materiali per costruzione di bersagli	3,120,000 »
107	Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi con personale estraneo alla Regia marina.	800,000 »
108	Difese costiere - Materiale (Acquisto e manutenzione dei materiali di uso specifico delle difese costiere e impianto e funzionamento delle stazioni foto elettriche per la difesa delle piazze marittime).	300,000 »
109	Adattamento di piroscafi mercantili al servizio ausiliario	100,000 »
110	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	500,000 »
		161,128,160 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
111	Personale transitorio ed in via di eliminazione (Spese fisse)	170,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	170,500 »

	<i>Riparto</i> . . .	170,500 »
112	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse)	55,000 »
113	Riparazione, costruzione o nuova ricostruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (legge 13 luglio 1910, n. 466, art. 51) (Spesa ripartita - 2 ^a rata)	150,000 »
113 <i>bis</i>	Spesa per l'impianto della rete radiotelegrafica interna (Legge 9 febbraio 1911, n. 85) (Spesa ripartita) (Seconda ed ultima rata) . .	125,000 »
(a)		500,500 «
 CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO. 		
115	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	2,716,750.89
 RIASSUNTO PER TITOLI — TITOLO I. SPESA ORDINARIA — <i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i> 		
	Spese generali.	1,859,900 »
	Debito vitalizio	8,657,500 »
	Spese per la marina mercantile	20,352,461.32
	Spese per la marina militare	161,128,160 »
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	191,998,021.32

(a) Il capitolo n. 114 venne soppresso.

TITOLO II.	
SPESA STRAORDINARIA	
—	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Spese generali.	500,500 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	500,500 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	192,498,521.32
<hr/>	
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	2,716,750.89
<hr/>	
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
—	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria). . .	192,498,521.32
Categoria IV. — Partite di giro	2,716,750.89
<hr/>	
Totale generale	195,215,272.21
<hr/>	

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1911-12, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamenti dal fondo di riserva di cui al capitolo 110.

(Articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

Cap. n. 63. Stato maggiore generale.

- 64. Corpo del Genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti).
- 65. Corpo sanitario - Personale militare e civile.
- 66. Corpo di Commissariato militare marittimo.
- 67. Ufficiali del corpo Reale equipaggi
- 68. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse).
- 69. Corpo Reale equipaggi - Paghe alla bassa forza.
- 70. Corpo Reale equipaggi - Vestiario.
- 71. Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie.
- 72. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria).
- 73. Difese costiere - Personale (Spese fisse).
- 74. Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri.
- 75. Paghe, indennità e soprassoldi ai carabinieri Reali di servizio nei Regi arsenali.
- 76. Indennità per personali militari nella Regia marina.
- 76-bis. Indennità e spese per viaggi collettivi od isolati dei corpi militari e dei personali delle Amministrazioni dipartimentali.
- 78. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.
- 80. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna).
- 83. Viveri a bordo ed a terra.
- 84. Servizio ospedaliero per militari del corpo Reale equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie).
- 85. Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia Accademia navale e Regia scuola macchinisti - Regia scuola di sanità militare marittima) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie.
- 92. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina.
- 112. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GIUGNO 1911

TABELLA A.

Bilancio di previsione del Regio Comitato Talassografico italiano per l'esercizio 1911-12.

Articoli 1911-12	DENOMINAZIONE	Previsione 1910-11	Variazioni proposte	Previsione risultante pel 1911-12
	Entrata			
1	Contributo dello Stato, iscritto nel bilancio del Ministero della marina (Legge 13 luglio 1910, n. 442)	60,000	•	60,000
2	Contributi e proventi diversi.	<i>per memoria</i>	•	<i>per memoria</i>
		60,000	•	60,000
	Spesa			
1	Personale - Indennità al segretario, tesoriere, archivista - Indennità ai direttori del servizio aereologico (Spese fisse)	9,490	+ 7,030	16,520
2	Indennità di viaggio o di trasferta ai membri del Regio Comitato e al personale dipendente.	5,000	+ 2,700	7,700
3	Servizio aereologico.	•	+ 5,000	5,000
4	Spese per le pubblicazioni	1,500	+ 1,000	2,500
5	Spese per stampati, cancelleria, posta, telegrafo, di spedizione	800	+ 400	1,200
6	Spese per mobili, arredamento locali, acquisto di libri e di reagenti	1,700	+ 300	2,000
7	Acquisto di strumenti e dotazioni scientifiche	1,300	•	1,300
8	Spese impreviste	1,200	+ 1,800	3,000
9	Fondo per la costruzione degli Istituti scientifici	39,010	- 18,230	20,780
		60,000	•	60,000
	RIEPILOGO			
	Entrata.	60,000	•	60,000
	Spesa	60,000	•	60,000
		•	•	•

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge che approvano questi stanziamenti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Con i fondi assegnati ai capitoli n. 102: « Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi, motori, armi a bordo ed a terra »; n. 104: « Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi » e n. 107: « Spese di mano d'opera per lavori eseguiti negli stabilimenti militari marittimi con personale estraneo alla Regia marina » dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvederà alla manutenzione del naviglio e delle armi ed ai sotto-notati lavori di nuova costruzione:

1° nave da battaglia di 1ª classe *Dante Alighieri*;

2° nave da battaglia di 1ª classe *Conte di Carour*;

3° nave da battaglia di 1ª classe *Giulio Cesare*;

4° nave da battaglia di 1ª classe *Leonardo da Vinci*;

5° nave esploratrice *Quanto*;

6° nave esploratrice *Marsala*;

7° nave esploratrice *Nino Bixio*;

8° nave bacino sommergibili;

9° nave cisterna;

10° rimorchiatore d'alto mare;

11° naviglio sottile, torpediniere e sommergibili;

12° navi di uso locale, palischermi a vapore e galleggianti;

13° acquisto di due trasporti (usati) per servizio idrografico e per servizi dipartimentali;

14° acquisto di una nave usata da adibirsi per l'istruzione degli allievi della Regia Accademia navale.

(Approvato).

Art. 3.

A termini della legge 20 giugno 1909, n. 366, per l'esercizio 1911-12, il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di lire 7,000,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo.

Le delegazioni del tesoro sulle quali per l'esercizio predetto potranno essere rilasciati ordini di pagamento, a carico del conto corrente, sono quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.

(Approvato).

Art. 4.

È approvato il bilancio del Regio Comitato talassografico italiano per l'esercizio 1911-12, di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad alienare la Regia nave *Andrea Doria* in quanto non ritenga maggiormente opportuna la sua demolizione negli stabilimenti militari della Regia marina.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Riordinamento del personale dei disegnatori della Regia marina ». (N. 540).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge:

Riordinamento del personale dei disegnatori della R. marina.

Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 540).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale di questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

RUOLO ORGANICO.

Il ruolo organico del personale dei disegnatori della Regia marina è stabilito in conformità della seguente tabella:

GRADI	Stipendi	Ruolo			Numero totale
		Costruzioni navali	Artiglieria e armamenti	Genio militare	
Capi disegnatori principali di 1ª classe:					
Al massimo	6,000	2	1	.	3
Al minimo	5,000	4	2	.	6
Capi disegnatori principali di 2ª classe					
	4,500	6		1	10
Capi diseg. di 1ª classe					
	4,000	20	10	1	31
Capi diseg. di 2ª classe					
	3,500	30	15	3	48
Disegnatori da L. 2,000 a L. 3,000					
		115	60	10	185
Totale					
		177	91	15	283

(Approvato).

Art. 2.

AVANZAMENTO.

Il conferimento dello stipendio massimo di lire 6,000 non può aver luogo se non dopo due anni di permanenza nel grado di capo disegnatore principale di 1ª classe e previo parere del Consiglio d'amministrazione.

Le promozioni di classe dei capi disegnatori principali e quelle di grado da capo disegnatore di 1ª classe a capo disegnatore principale di 2ª classe sono conferite per merito; quelle di classe dei capi disegnatori sono conferite alternativamente una per merito ed una per idoneità.

Le promozioni a capo disegnatore di 2ª classe hanno luogo in seguito ad esame di concorso,

al quale possono prendere parte i disegnatori cheentino almeno otto anni di servizio in tale qualità nella Regia marina.

I disegnatori procedono dallo stipendio di lire 2,000 fino a quello di lire 3,000 mediante successivi aumenti quadriennali di lire 300 salvo per l'ultimo che sarà di lire 400.

Su conforme parere del Consiglio di amministrazione, il ministro della marina potrà, con decreto motivato, ritardare di sei mesi in sei mesi la concessione dell'aumento quadriennale di stipendio ai disegnatori che sieno giudicati di cattiva condotta o che non abbiano dato prova di buona volontà nell'esercizio delle loro attribuzioni.

I disegnatori che hanno raggiunto lo stipendio massimo di lire 3,000 conservano il diritto agli aumenti sessennali di stipendio secondo la legge in vigore.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 3.

I disegnatori che all'antrata in vigore della presente legge hanno acquistato diritto alla promozione a capo disegnatore di 2ª classe in seguito ad esame di concorso o di idoneità, ottengono l'avanzamento senza sottoporsi allo esame di concorso di cui al precedente articolo 2.

Lo stipendio degli attuali disegnatori di 1ª classe è elevato da lire 2,500 a lire 2,600.

Gli attuali disegnatori di 1ª e 2ª classe che alla data in cui entrerà in vigore la presente legge si trovino da quattro anni o più nel godimento dello stipendio rispettivo di 2,500 lire e di lire 2,000, percepiranno con la data stessa il primo aumento quadriennale di stipendio verso cessazione degli aumenti sessennali dei quali fossero provvisti. Per questi disegnatori il periodo di servizio prestato oltre i quattro anni sarà computato per la maturazione del successivo aumento quadriennale.

Gli altri disegnatori di 1ª e 2ª classe avranno diritto al primo aumento quadriennale di stipendio quando saranno trascorsi quattro anni dal conseguimento dell'attuale stipendio di lire 2,500 e di lire 2,000.

(Approvato).

Art. 4.

Lo stipendio degli attuali disegnatori di 3ª classe che risulteranno in eccedenza al ruolo organico è elevato da lire 1,500 a lire 2,000.

MARTINEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINEZ. Ho chiesto di parlare per pregare il ministro di accettare una raccomandazione per quei quarantacinque disegnatori di seconda classe, che si aspettavano qualche miglioramento, e non hanno avuto nulla.

Se il ministro potesse aiutarli farebbe opera buona.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Posso assicurare il senatore Martinez che non solo ho tenuto conto di quanto egli mi raccomanda, ma ho dato disposizioni perchè si dia del lavoro straordinario a questi 45 disegnatori, in modo che rimangano compensati in qualche maniera.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Tutti gli avanzamenti e gli aumenti di stipendio dipendenti dalla prima applicazione della presente legge avranno decorrenza dal primo del mese successivo a quello in cui entrerà in vigore la legge stessa.

Per tali avanzamenti potrà prescindersi dalle condizioni di anzianità stabilite dall'art. 2 precedente.

Però, coloro che potessero beneficiare di due promozioni, non otterranno la seconda se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal conseguimento della prima.

(Approvato).

Art. 6.

I tre posti di disegnatore portati in aumento nel ruolo dei disegnatori del Genio militare saranno coperti mediante passaggio di disegnatori dei ruoli delle costruzioni navali e di artiglieria ed armamenti con le modalità che stabilirà il ministro della marina.

(Approvato).

Art. 7.

Per affrettare l'eliminazione dei disegnatori in eccedenza al ruolo organico, il ministro della marina provvederà alla dispensa dal servizio di quegli impiegati del grado di disegnatore cheentino almeno venti anni di servizio e, per le condizioni di età, di salute, di cultura, di attitudine e diligenza, non siano in grado di dare il pieno rendimento che l'Amministrazione ha il diritto di esigere dai funzionari in attività di servizio assegnati al personale dei disegnatori.

A tal uopo in ciascun dipartimento marittimo il Consiglio dei lavori prenderà in esame la posizione di tutti gli impiegati del grado di disegnatore iscritti al dipartimento stesso cheentino venti anni di servizio e compilerà per ciascuno di essi una speciale nota informativa, su modello stabilito dal Ministero, intesa ad accertare le condizioni suddette.

Queste speciali note saranno sottoposte al Consiglio d'amministrazione del Ministero, il quale esaminerà le note informative annuali, le pratiche personali ed i precedenti dell'impiegato, si pronuncerà sulla dispensa dal servizio.

Contro la decisione del Consiglio d'amministrazione, ed entro trenta giorni dalla comunicazione fattagli, l'impiegato proposto per la dispensa dal servizio può presentare ricorso al ministro, il quale decide in via definitiva.

Le stesse disposizioni saranno applicate, durante il quadriennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, ai disegnatori che vengono compiendo i venti anni di servizio.

(Approvato).

Art. 8.

I disegnatori dispensati dal servizio in base al precedente articolo, sono ammessi a liquidare la pensione nella misura stabilita dal vigente testo unico delle leggi sulle pensioni.

Coloro però che contano meno di 25 anni di servizio liquideranno la pensione come se avessero effettivamente compiuto tale periodo.

(Approvato).

Art. 9.

Le maggiori somme occorrenti per l'applicazione dell'organico di cui all'articolo 1 della presente legge, saranno portate in aumento ai relativi capitoli del bilancio del Ministero della

marina per l'esercizio finanziario 1911-12 mediante decreto del ministro del tesoro. Al detto aumento dovrà far riscontro una corrispondente diminuzione di spesa su altri capitoli del bilancio stesso.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti il personale della giustizia militare, il personale civile dell'Istituto geografico militare, i maestri civili delle scuole militari ed i farmacisti militari:

Senatori votanti	94
Favorevoli	85
Contrari	9

Il Senato approva.

Sul matrimonio degli ufficiali:

Senatori votanti	94
Favorevoli	76
Contrari	18

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12:

Senatori votanti	94
Favorevoli	76
Contrari	18

Il Senato approva.

Approvazione del trattato di commercio e navigazione concluso fra l'Italia e il Cile addì 12 luglio 1898;

Senatori votanti	94
Favorevoli	87
Contrari	7

Il Senato approva.

Presentazione di relazione.

CAMERANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Camerano della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'organico per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri (N. 552);

Costituzione in comune di Conca Casale frazione del comune di Pozzilli (N. 483);

Aumento del limite massimo delle annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 600).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 561);

Riordinamento del personale dei disegnatori della Regia marina (N. 540).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 584);

Provvedimenti relativi agli anziani ed all'elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi (N. 591);

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 572);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 547);

Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi (Numero 589);

Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello (N. 539);

Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina (N. 566);

Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, di Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone Boiano, Capracotta e Palata (N. 484);

Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castoreale, San Pietro Patti, S. Angelo di Brolo, S. Teresa di Riva, Francavilla ed altri (N. 477);

Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellammare di Stabia (N. 485);

Lotteria a favore dell'ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo (N. 473);

Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino (N. 474);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del

ricovero di mendicanti per vecchi di Verucchio (Rimini) (N. 475);

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli (N. 476);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (Numero 348 B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

(La seduta è sciolta, ore 17.35).

Licenziato per la stampa il 30 giugno 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXXIV.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Sunto di petizioni* (pag. 5865) — *Congedo* (pag. 5866) — *Sono approvati senza discussione i disegni di legge: « Modificazioni all'organico per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri »* (N. 552) (pag. 5866); « *Costituzione in comune di Conca Casale frazione del comune di Pozzilli* » (N. 483) (pag. 5869); « *Aumento del limite massimo delle annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911* » (N. 600) (pag. 5869) — *Voluzione a scrutinio segreto* — *Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per il 1911-12 »* (N. 584) — *Sul cap. 5 parlano i senatori Fiore* (pag. 5870), *Lamberti* (pag. 5871), *Mele* (pag. 5871, 5872), *Borgatta, relatore* (pag. 5872) e *il ministro delle poste e dei telegrafi* (pag. 5872) — *Sul cap. 8 parla il senatore Borgatta, relatore* (pag. 5875, 5877), *al quale risponde il ministro* (pag. 5876) — *Al cap. 64 fa una raccomandazione il senatore Di Brazzà* (pag. 5883) e *il ministro l'accetta* (pag. 5883) — *Sul cap. 81 fa osservazioni il senatore Tamassia* (pag. 5885); *risposta del ministro* (pag. 5885) — *Senza discussione si approvano gli altri capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie e gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto* — *Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Provvedimenti relativi agli anziani ed all'elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi »* (N. 591) — *Senza osservazioni si approvano i primi 8 articoli* — *Sull'art. 9 fa osservazioni il senatore De Cupis* (pag. 5896, 5897), e *gli risponde il ministro delle poste e dei telegrafi* (pag. 5897) — *Sull'art. 10 parlano il senatore Bertetti, relatore* (pag. 5898, 5900) e *il ministro* (pag. 5898) — *Senza osservazioni si approvano gli altri articoli, e il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto* — *Presentazione di disegni di legge* (pag. 5909) e *di relazioni* (pag. 5870, 5874, 5898, 5920) — *Nella discussione generale del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 »* (N. 572), *parlano i senatori Foà* (pag. 5909), *Molmenti* (pag. 5915), *Fiore* (pag. 5917) e *Maragliano* (pag. 5921) — *Il seguito della discussione è rimandato alla successiva tornata* — *Comunicazione* (pag. 5922) — *Risultato di votazione* (pag. 5922).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri della guerra, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione, delle poste e dei telegrafi ed il sottosegretario di Stato per l'interno.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale, è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del sunto di petizioni pervenute al Senato.

BORGATTA, *segretario*, legge:

N. 106. Il Consiglio notarile provinciale di Firenze fa voti al Senato onde voglia oppor-

tunamente modificare il disegno di legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e comprendervi il collocamento in pianta organica degli inservienti degli archivi notarili.

N. 107. Il Consiglio notarile del distretto di Avellino, petizione identica alla precedente.

N. 108. Il Consiglio notarile del distretto di Palermo, petizione identica alle precedenti.

N. 109. Il signor Mutarelli Barbato, cancelliere della pretura di Calabritto, fa istanza al Senato perchè sia modificato l'art. 14 del disegno di legge sul riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

N. 110. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Genova fa voti perchè venga respinto il disegno di legge sul riordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore De Sonnaz domanda un congedo di un mese, per motivi di famiglia.

Se nessuno fa opposizione, questo congedo s'intenderà accordato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio ministro dell'interno scrive:

« Ho l'onore di partecipare alla Eccellenza Vostra che non potendo recarmi in Senato perchè impegnato nell'altro ramo del Parlamento, ho dato incarico al sotto segretario di Stato, per l'interno, onor. Falcioni, di sostenere in mia vece la discussione sui seguenti disegni di legge:

« 1° Modificazioni all'organico per il Corpo di custodia delle carceri (N. 552);

« 2° Costituzione in comune di Conca Casale frazione del comune di Pozzilli (n. 483), posti all'ordine del giorno nella seduta odierna.

« Con profondo ossequio

« Il ministro
« GIOLITTI ».

Do atto al Presidente del Consiglio di questa comunicazione.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'organico per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri » (N. 552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'organico per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 552).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale..

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Al ruolo organico degli agenti di custodia delle carceri, stabilito con la tabella C, annessa alla legge 30 dicembre 1908, n. 649, è sostituito quello fissato dalla tabella allegata alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Ferme restando le altre concessioni di cui attualmente godono gli agenti di custodia, ai graduati, alle guardie scelte ed alle guardie del Corpo degli agenti medesimi la paga è aumentata di annue lire cento ad ogni rafferma che contrarranno.

(Approvato).

Ruolo organico per il Corpo degli agenti di custodia
degli stabilimenti carcerari.

GRADI	Posti per grado	Stipendio annuo	
		individuale	per grado
Comandanti	50	2,200	110,000
Capi guardia	215	2,000	430,000
Sottocapi guardia	325	1,800	585,000
Guardie scelte	1.800	1,400	2,520,000
Guardie	3.500	1,200	4,200,000
Allievi	200	900	180,000
	6.090		8,025,000

Prospetto di confronto tra la spesa dell'organico in vigore per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri e quella del nuovo organico che si propone.

GRADO	Numero dei posti		Stipendio individuale		Somma complessiva per grado	
	attuali	che si propongono	attuale	che si propone	attuale	secondo la proposta
Comandanti	50	50	2,000	2,200	100,000	110,000
Capi guardia	215	215	1,600	2,000	344,000	430,000
Sottocapi guardia	325	325	1,300	1,800	422,500	585,000
Guardie scelte	1,500	1,800	1,200	1,400	1,800,000	2,520,000
Guardie	3,800	3,500	1,100	1,200	4,180,000	4,200,000
Allievi	200	200	750	900	150,000	180,000
	6,090	6,090			6,996,500	8,025,000

Somma complessiva per grado secondo la proposta L. 8,025,000

Maggiore spesa per l'aumento di L. 100 ad ogni rafferma 100,000

Totale L. 8,125,000

Spesa attuale 6,996,500

Differenza in più . L. 1,128,500

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune di Conca Casale frazione del comune di Pozzilli » (N. 483).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in comune di Conca Casale frazione del comune di Pozzilli ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di voler dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 483).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Conca Casale è distaccata da Pozzilli e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a prendere tutti i provvedimenti necessari alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 600).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1910-11 per i collocamenti a riposo, sia di autorità, sia in seguito a domanda determinata da invito d'ufficio, stabilito dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1910, n. 885, è per il Ministero della guerra elevato a lire 340,000.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, già approvati per alzata e seduta, nella tornata di ieri e in quella di oggi.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di fare l'appello nominale.

BORGATTA, *segretario*. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-1912 » (N. 584).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-1912 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi, di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 584).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiarazione è chiusa. Passeremo alla discussione dei capitoli dei quali do lettura.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

I.

Stanziamenti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi.

1	Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	30,372,100 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	947,840 »
3	Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	13,497,678 »
4	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	208,083 »
5	Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	2,226,303 »

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Sui fondi stanziati per il servizio dei telefoni, ho da osservare che le cresciute esigenze di tale servizio li rendono insufficienti. Avendo pure il ministro la buona volontà di soddisfare le richieste del paese, occorrono indispensabilmente i fondi che debbono essere messi a sua disposizione a detto scopo. È un fatto che il servizio dei telefoni in Italia non funziona come in altri paesi; e soprattutto a Napoli, ove io abito, lascia molto a desiderare.

Le linee non essendo sufficienti, il segreto telefonico è messo a disposizione del pubblico, perchè i contatti rendono facile lo ascoltare le conversazioni che fanno gli altri. Oltre a ciò il ronzio, che è la conseguenza inevitabile della mancanza di linee distinte e separate, rende anche difficile la conversazione telefonica. Per eliminare tali inconvenienti occorre un impianto ben diverso. Quando il

telefono cominciò a funzionare in Italia, erano ben pochi coloro i quali se ne servivano; oggi il mondo ha bisogno di rapidità in tutto. Le distanze sono abbreviate tra paese e paese coi telegrafi, nelle città col telefono ed in una grande città come Napoli tutti sentono il bisogno di profittarne e di goderne. Io sono certo che l'onor. ministro ha buona volontà di soddisfare l'esigenze del pubblico, poichè egli stesso si è reso conto delle necessità attuali. Occorre riconoscere non pertanto che, per provvedere, devono essere stabiliti nuovi fondi e per l'impianto e per il personale.

È questa la sola osservazione che io ho reputato opportuno di fare.

Presentazione di relazioni.

TARDITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul dise-

gno di legge: « Provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Tarditi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Proseguiremo ora nella discussione del bilancio delle poste e dei telegrafi.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Per il caso che all'onor. ministro non sia pervenuta una mia domanda, prego di volermi permettere di ripetere il contenuto della lettera che io gli aveva diretto: essa riguardava la pubblicazione dell'elenco degli abbonati. Siamo oramai alla fine del mese di giugno e, almeno a Firenze, non è ancora stato pubblicato l'elenco degli abbonati ai telefoni. La mancanza di questa pubblicazione rende naturalmente se non irrisorio molto difficile l'impiego nel telefono, e quindi siccome alla Direzione provinciale è stato detto che tutto il materiale era pronto per la pubblicazione, mancava solo l'ordine della Direzione generale, io pregherei il ministro, di cui conosco l'interessamento e la cortesia, a volersi occupare perchè quest'indugio sia rimosso al più presto possibile.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Consenta l'onor. ministro che io le faccia una breve e semplice raccomandazione.

Con la legge del marzo 1907, fu autorizzata, com'ella sa, l'assegnazione straordinaria di parecchi milioni per lo impianto di reti telefoniche, - e fu anche stabilito che la rete telefonica di Cosenza fosse costruita non più tardi del giugno 1910.

Forse per mostrare ai buoni cittadini di laggiù che talvolta le nostre leggi hanno anche per essi un principio di esecuzione, forse per altre ragioni che non intravedo, si buttò giù un impianto provvisorio, che, alla prova dei fatti, riuscì tecnicamente inservibile, e tale in ogni modo da non poter soddisfare alle molteplici richieste di abbonamenti. Comunque fu inaugurata la linea telefonica per la sola città di Cosenza, ma l'altra, che avrebbe dovuto

comprendere l'allacciamento dei paesi nel raggio di 10 chilometri, resta ancora nel grembo della legge, che indarno prevede e stanziò i fondi in bilancio.

Era evidente che di ciò non potesse chiamarsi contenta la cittadinanza cosentina, la quale, per mezzo della benemerita e volenterosa Camera di commercio, fece pervenire al Governo i suoi altrettanto vivi quanto giustificati lamenti.

Si telegrafò all'onor. Di Sant'Onofrio, che di quel tempo sedeva sulle cose del Ministero delle poste, nonchè dei telefoni, e questi si affrettò a rispondere che si sarebbero subito iniziati i lavori dell'impianto definitivo, che questi lavori sarebbero stati spinti con molta alacrità, e che la rete urbana si sarebbe ampliata in modo da soddisfare i legittimi desiderii della cittadinanza cosentina.

Fu difatti tolto l'impianto provvisorio, pel quale molte spese inutili erano state fatte, e si dette mano all'impianto definitivo. Ma dopo un mese, o giù di lì, i lavori si arrestarono, e appena dopo un anno si poterono accogliere 125 domande, mentre le richieste di abbonamento si moltiplicavano.

Nè si è gran che soddisfatti di quel mostriciattolo di telefono, ch'è colà impiantato. E non è mica colpa di quel direttore, ch'è così operoso e volenteroso, se il servizio funziona male, ma del materiale invecchiato e della mancanza assoluta di personale. Immagini, onorevole ministro, che laggiù, a compiere un così faticoso lavoro, sono addette due signorine, le quali, manco a dirlo, hanno, come tutte le altre, due mani e due occhi: le une e gli altri saranno magari bellissimi, ma non sono davvero sufficienti per quel lavoro diuturno ed ingrato.

Il Ministero, cui si rivolsero sempre vivi lamenti, mandò un'altra signorina, beninteso, in missione, perchè a quelli, che vengono in mezzo a noi, bisogna sempre gittare l'osso di una indennità straordinaria, per compensarli del grande onore che ci fanno; ma questa signorina dovette sostituire un impiegato infermo. Ed è inutile aggiungere che, mentre altrove, ed anche nella vicina Catanzaro, il telefono funziona anche di notte, da noi, come uno stanco mortale, la notte riposa.

Ma ciò che più preme e più incalza è l'allacciamento dei 30 comuni, che fanno corona

a Cosenza, che sono popolatissimi, e taluni capoluoghi anche di collegi elettorali e che sono compresi nel raggio dei 10 chilometri e che da gran tempo aspettano indarno l'impianto dei telefoni. Ed ho qui deliberazioni incalzanti della Camera di commercio, di municipii, di Associazioni, che reclamano cotesto impianto, ed anche oggi un giornale di colà si rende interprete delle generali lagnanze delle popolazioni.

E aggiunga, onor. ministro, che fra cotesti 30 comuni reclamanti, moltissimi ci sono che non hanno nemmeno il telegrafo.

Ora, questo impianto dei telefoni nei comuni che ne hanno diritto, è un affare davvero importante per i nostri paesi, che hanno, come è noto, assai scarse le comunicazioni stradali.

Costruire laggiù un tronco ferroviario, no: costa troppi quattrini e richiede troppo tempo. Ma un filo telefonico non rappresenta davvero un disastro per le nostre finanze. Queste, sento dire, che sono fiorenti, ed io non lo metto punto in dubbio. Ma, Dio mio, è equo, è giusto che dalla bontà del bilancio non debbono proprio godere quelle contrade, che, con tanti sacrifici, contribuiscono anch'esse a renderlo fiorente? Ed io aspetto dall'onorevole ministro una parola confortatrice, la quale assicuri quelle popolazioni che le leggi dello Stato avranno anche per esse la più completa esecuzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BORGATTA, *relatore*. I senatori Fiore, Lamberti e Melo sostanzialmente si sono lagnati del deficiente servizio telefonico e la Commissione di finanze, per sua parte, non ha mancato di fermare la sua attenzione su questo importante servizio; però è notorio come il ministro delle poste e telegrafi, nell'altro ramo del Parlamento, abbia dichiarato nel modo più assoluto, che a novembre presenterà delle proposte esaurienti per risolvere definitivamente questo grosso problema; anzi questa sua affermazione l'ha confermata ancora ieri nell'altro ramo del Parlamento, mentre si discuteva un progettino di legge appunto destinato a provvedere a necessità indilazionabili, urgentissime.

La Commissione di finanze confida che l'onorevole ministro non avrà difficoltà a confermare anche in quest'Aula, il solenne impegno che ha preso davanti alla Camera.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Avevo letto anch'io quanto l'onorevole ministro ebbe a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, ma ho creduto necessario che, per renderle più solenni, le medesime dichiarazioni venissero anche confermate in Senato. Ringrazio poi vivamente l'onorevole relatore della Commissione di finanze del prezioso ausilio che ha voluto dare alle mie parole, e confido che l'onorevole ministro vorrà darmi, come è suo costume, franche ed esaurienti spiegazioni.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. La condizione del servizio telefonico italiano è così notoria da permettermi di pregare il Senato a dispensarmi dal fare una analisi, la quale, se registrata negli atti parlamentari, non suonerebbe certo in onore di ciò che è in generale la funzione tecnica del servizio telefonico.

È inutile, in questo momento, rintracciarne le cause. Io queste cause ascrivo più che altro ad una serie di fatti, i quali sono indipendenti dalla volontà di coloro che, prima di me, sono stati a capo del Ministero delle poste e telegrafi e di coloro che più direttamente hanno presieduto a questo servizio. Chè se in questo argomento dovessi entrare, dovrei anzi aver parole di lode, specialmente per la Direzione generale dei telefoni. Ma, ripeto, è un complesso di cause che ha influito su tale stato di cose e specialmente l'onor. senatore Mele dovrà convenire in questo, che si è verificato uno straordinario aumento di richieste in proposito, talchè di nessun altro mezzo di comunicazione si sente così immediato, e direi, così impellente il bisogno, come delle comunicazioni telefoniche.

È inutile, ripeto, che noi veniamo qui a rintracciare le complesse cause della condizione attuale delle cose; cause le quali si ricollegano anche a un altro fatto normalissimo nei bilanci del Ministero delle poste e dei telegrafi, cioè la insufficienza dei fondi. Perchè è inutile, onorevoli senatori, non si può provvedere a impianti in generale molto dispendiosi senza che i fondi siano idonei, sufficienti al bisogno. Ma il Senato, io spero, più che dei fatti precedenti, si preoc-

cupa delle intenzioni del ministro relativamente ai rimedi che possono essere apprestati, perchè questa condizione di cose cessi.

Ripeto: questo mi sembra il pensiero degli on. senatori che hanno parlato, come fu di molti oratori che hanno parlato nell'altro ramo del Parlamento.

Ebbene, consenta il Senato che io ricordi qui il dilemma come l'ho formulato nell'altro ramo del Parlamento. Il Governo ha un problema grave ed urgente dinanzi a sè che deve risolvere a qualunque costo, ed il dilemma lo pongo in questi termini: se lo Stato riconosce la sua insufficienza a risolvere il problema, allora si lasci il sistema della statizzazione e si ritorni all'industria privata, rinunciando magari lo Stato stesso a tutto quello che finora ha fatto. Ma questo non è, secondo me, non può e non deve essere; lo Stato deve provvedere, tanto più che la riorganizzazione e sistemazione radicale di quel servizio, se può rappresentare, per un momento, un onere per il bilancio dello Stato, in breve volgere di anni rappresenterà invece un investimento di capitali che deve fruttare direttamente ed indirettamente. Direttamente, perchè un sano sistema d'industrializzazione non manca di dare un diretto profitto; indirettamente, perchè si avvantaggeranno del servizio telefonico quelle popolazioni che da tempo attendono il collegamento, non solo tra le grandi distanze, ma anche tra i piccoli centri e le linee principali.

Ora, se io ho questo convincimento, ben può il Senato trarre immediata e legittima conseguenza che, se tale è lo stato delle cose, quale io dico, è necessario apprestare i rimedi e, come ho detto alla Camera e ripeto al Senato, io do affidamento che a novembre intendo di presentare un disegno di legge, in cui il problema non solo sia radicalmente studiato, ma sia prospettato un piano completo per la sua definitiva risoluzione.

Converrà molto probabilmente pensare a qualche sacrificio di bilancio, a qualche onere finanziario novo e di qualche importanza; ma io spero che, specialmente se la spesa sarà graduata e graduati i lavori, in una serie di prossimi esercizi, potrà agevolmente sopportarsi dal bilancio; così potranno compiersi le opere necessarie, per modo che non tarderà la condizione attuale delle cose, che giustamente

tutti lamentano, ad essere, per lo meno, migliorata. Confido così che si riuscirà a tacitare questo non armonioso e certamente non grato coro di lagnanze, che viene, non soltanto dall'aula del Parlamento, ma ormai dagli angoli più remoti della nostra Italia.

E qui mi permetta il Senato che, traendo occasione da una osservazione, d'indole generica, fatta dall'onor. senatore Mele, io dica che mi compiaccio della sua protesta e della sua invocazione, perchè debbo proprio ripetere a questo proposito la constatazione che ho avuto l'onore di fare alla Camera dei deputati e cioè che nelle provincie meridionali è degna di grandissima lode la meravigliosa attività, la gara fervorosa nel volere le comunicazioni telefoniche. Si è giunti al punto che alcuni comuni, i quali non hanno nemmeno le comunicazioni normali stradali, non parliamo di comunicazioni ferroviarie, invocano queste comunicazioni telefoniche, quasi come un rimedio allo stato d'isolamento in cui essi si trovano.

Non voglio tediare il Senato col ripetere le dichiarazioni che in proposito ho fatto all'altro ramo del Parlamento; ma posso assicurare che di questa parte del problema mi sono pure occupato e che intendo di portare molte agevolazioni ai piccoli comuni, nel senso che sia ad essi possibile, con gradualità stanziamenti, provvedere a quella parte del concorso nella spesa che le leggi vigenti da loro richiedono. Ed anzi, a questo proposito, mi sia consentito ricordare quello che anche ieri ebbi occasione di dire all'altro ramo del Parlamento, che cioè, pure su questa partecipazione delle finanze comunali agli oneri per gli impianti telefonici ho disposto studi opportuni, ed io spero che a novembre potrò proporre agevolazioni diverse nelle varie modalità e nelle varie misure di tale concorso, per cui il problema si presenti anche sotto questo aspetto di più facile soluzione.

L'onor. senatore Fiore, il mio antico e carissimo maestro, ha voluto richiamare l'attenzione del Senato sulla serie degli inconvenienti che in alcune città (credo che l'onor. senatore Fiore si riferisse specialmente a quella di Napoli) si lamentano nel servizio telefonico. Posso assicurare l'onor. senatore Fiore che quella serie, forse incompleta nella sua esposizione, mi è perfettamente nota e che sono in atto provvedimenti per temperare alcune di quelle cause

dannose al servizio che conseguono dalla deficienza degli impianti e dalla disorganizzazione tecnica e che mi affido, prima ancora che leggi nuove vengano con nuovi fondi a dar adito a soluzioni più radicali, di potere con qualche temperamento migliorare quella condizione che egli lamenta.

Dirò brevi parole in risposta agli onorevoli senatori che hanno particolarmente accennato a qualche fatto che li riguarda.

Debbo anzitutto all'on. senatore Lamberti ricordare che egli col suo cortese richiamo mi porta alla dichiarazione di un provvedimento che non può esser confortante per lui, perchè riesce a danno della sua città. Infatti in tutte le città d'Italia gli elenchi degli abbonati si distribuiscono in luglio: per la città di Firenze invece questa distribuzione si è fatta sempre in gennaio, ma questo sistema che costituiva un diverso trattamento, io non l'ho potuto continuare, anzi la disposizione, che del resto avrei io stesso adottata, risale ad ordini dati dai miei predecessori. Così si spiega il fatto del ritardo. Forse quella direzione compartimentale avrebbe potuto trovare un qualche temperamento che provvedesse a questo momento di transizione; ma non dubiti l'onorevole senatore Lamberti che alla pubblicazione dell'elenco si provvederà in modo che possa effettuarsi la distribuzione nel prossimo mese di luglio. Se, ripeto, qualche inconveniente è avvenuto in questo periodo, non l'ascriba il Senato a mala volontà dell'Amministrazione, ma a questa disposizione che fu data dal mio predecessore, per uniformare il servizio della pubblicazione e distribuzione dell'elenco degli abbonati.

L'onorevole senatore Mele mi ha parlato delle disgraziate condizioni del servizio telefonico a Cosenza. Voglio essere molto schietto e non dare apparenza di cognizione completa di fatti quando non l'ho.

Così dichiaro che non conosco nei suoi minuti particolari la condizione del servizio telefonico a Cosenza. So che in quella città, come in altre, il servizio è insufficiente, se non ai bisogni, certo ai desideri di quella popolazione. Ma so altresì che nei nuovi disegni di legge, uno dei quali nella seduta di ieri fu già approvato dalla Camera dei deputati, sono compresi alcuni stanziamenti che riguardano il

completamento anche di quella rete, che prima per l'insufficienza dei fondi non fu potuto effettuare.

Fatte queste dichiarazioni che non mi dispensano certamente dall'approfondire l'argomento che fu oggetto del discorso dell'onorevole senatore Mele, assicuro che non mancherò di esaminare la precisa condizione delle cose e di vedere se qualche provvedimento, anche per quanto riguarda il personale, sia possibile adottare, ed ho la fiducia che il Senato vorrà dare al ministro, che in questo momento ha l'onore di parlare dinanzi ad esso, quella benevola attesa relativamente al servizio telefonico, che il ministro ha già invocato dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Dinanzi alla Camera, come al Senato, non sono in grado, nè potrei in questo momento compromettermi di dire quali siano i criteri direttivi della riforma.

Io ritengo che, più che di parole, il Senato come la Camera, si compiaccia di fatti. Quando i miei studi saranno completi spero di venire al Parlamento con risoluzioni chiare e soddisfacenti. Per questo io accoglievo alcuni giorni or sono con molta gratitudine l'invito dell'onor. senatore Borgatta, da lui fatto a nome della Commissione di finanze, il quale riferì sul bilancio delle poste e dei telegrafi; accoglievo, dico, riconoscentissimo l'invito che mi veniva da lui fatto che cioè io potessi ripetere dinanzi al Senato complete e soddisfacenti le dichiarazioni che avevo fatto nell'altro ramo del Parlamento. Spero che nulla mi manchi per potere corrispondere con la doverosa completezza, a novembre, ai desiderii che furono qui così autorevolmente espressi. (*Approvazioni*).

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Da parte mia, comincio col dare il buon esempio dichiarandomi completamente soddisfatto delle franche dichiarazioni dell'onorevole ministro delle poste e telegrafi.

Presentazione di relazione.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge n. 377 in data 27 giugno 1909 sulla riserva navale ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Dallo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del bilancio delle poste.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 5. Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

6	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale di manutenzione e di sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	38,000 •
7	Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale ed operaio in genere (Spese fisse)	336,160 •
8	Compensi per lavori straordinari	3,100,000 •

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Per espresso incarico della Commissione di finanze, io ho pure dovuto richiamare, nella mia relazione, l'attenzione del Governo e dell'onor. ministro su questo capitolo 8, che riguarda i compensi per lavori straordinari.

Io ricordo benissimo come già i predecessori dell'onor. Calissano negli anni scorsi si fossero dichiarati convinti della necessità di porre un freno a questo lavoro straordinario, poichè ormai, come osservano alcuni nostri colleghi, non si sa più quale sia il lavoro ordinario e quale quello straordinario. Il lavoro straordinario infatti prende delle proporzioni veramente inquietanti.

Nella mia relazione ho riprodotto uno specchietto di questo lavoro straordinario; da esso risulta come nell'esercizio 1903-904 ammontava a 2 milioni e 318 mila lire; nel 1909-910 è salito a 4 milioni e 100 mila lire; e non so, per l'esercizio in corso, a che somma potrà arrivare.

Io ho davanti agli occhi le dichiarazioni che l'onor. ministro ha fatto nell'altro ramo del Parlamento il 3 giugno, dichiarazioni con le quali ha riconosciuto questo gravissimo malanno. Egli ha fatto dichiarazioni precise e precise, promettendo di mettervi freno.

Anch'io sono convinto che non si possa di un tratto far cessare questo lavoro straordinario; ma, ora che gli stipendi del personale sono migliorati, è questione prima di tutto d'impedire che esso dilaghi maggiormente, e poi gradatamente eliminare tutti quegli abusi che sono stati denunciati e che certo sono a conoscenza dell'onor. ministro.

Quindi, a nome della Commissione di finanze io ripeto di nuovo l'invito, fiducioso nell'onorevole ministro che egli voglia frenare questo incremento di spesa per lavoro straordinario.

Ricordo anzi con piacere che, in occasione dell'ultima nota di variazioni presentate all'altro ramo del Parlamento, l'onor. ministro si è già fatto carico di questa e di qualche altra osservazione, che io, come relatore della Commissione di finanze, avevo fatto a proposito di altri progetti di legge per maggiori assegnazioni di fondi. Poichè oltre a questa spesa che viene iscritta sotto il capitolo 8, vi sono altre spese alle quali bisogna cercare di mettere un freno.

Verranno davanti al Senato le relazioni della Commissione di finanze su altri bilanci; tra cui quella sul bilancio dell'agricoltura, dove il relatore farà non meno vivaci osservazioni su questo andazzo di abbondare in queste assegnazioni straordinarie, la cui erogazione è interamente abbandonata al libito del ministro.

Permetta l'onorevole ministro che io richiami ancora la sua attenzione sul dilagare delle spese d'ufficio. Tra le aziende che sono alle dipendenze del suo Ministero, vedrà che ve n'è qualcuna in cui si verifica un incremento veramente spaventevole, poichè si ha un aumento del 50 per cento sulla somma preventivamente iscritta in bilancio. Io capisco che vi possa essere qualche eccedenza nella spesa, ma vi deve essere pure una misura. Le somme che si inscrivono nelle previsioni devono corrispondere alla spesa effettiva che si dovrà incontrare; e quando si fa una previsione si imposti la spesa veramente necessaria, e non si venga poi lungo l'anno a domandare due o tre volte un aumento di assegnazione.

Così su di una spesa di 120 mila lire per spese d'ufficio è stato già votato un aumento di 40 mila lire, ed ora è in corso la richiesta per un altro aumento di 20 mila lire. Comprendrà, onor. ministro, che la Commissione di finanze era in dovere di richiamare l'attenzione del potere esecutivo su questi inconvenienti.

Io, come ho scritto nella relazione, confido che l'onor. ministro sia convinto della necessità di frenare prima, e poi a poco a poco di far scomparire questa, che egli stesso ha definito, piaga del lavoro straordinario. (*Approvazioni*).

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io vorrei che la mia parola fosse così chiara da persuadere l'onor. Borgatta ed il Senato non solo della necessità di limitare il lavoro straordinario, ma anche dell'efficacia dei provvedimenti che furono già adottati dai miei predecessori e di quegli altri che io stesso nel breve giro di questi pochi mesi ho adottato per limitarlo; e vorrei in pari tempo poter persuadere il Senato che si fa una grande confusione quando si parla, in genere, di lavoro straordinario. Si fa, ripeto, una grande confusione, e forse si cade anche in un grave errore, quando si crede che di questo lavoro straordinario chi ha la direzione prudenziale, la facoltà cioè di limitarlo o meno, sia sempre il ministro. Vi è un lavoro straordinario, onorevoli senatori, che nessuna forza e nessuna disciplina può impedire, perchè è il portato di eventi vera-

mente straordinari e di necessità improvvise che sorgono, necessità o di carattere generale e di grande importanza o di singoli uffici per singole provvidenze, e ad esse bisogna pur sopperire.

Infatti l'Amministrazione continuamente si trova davanti a nuovi bisogni, pei quali non è ancora autorizzata dal Parlamento a fornirsi del personale necessario. A questi nuovi lavori che sorgono è forza provvedere immediatamente, e ciò non si può fare altrimenti che ricorrendo al lavoro straordinario. Verrà a suo tempo il personale, ma l'assunzione di esso richiede una lunga procedura e l'abilitazione del medesimo a tutti i servizi abbisogna un lungo tirocinio: donde la necessità di una certa durata della spesa straordinaria.

È poi da notare altresì che spesso queste maggiori necessità non sono dipendenti da incremento graduale dei servizi, bensì da eventi improvvisi e temporanei, ed è quindi tanto più opportuno, in tali casi, servirsi di lavoro straordinario: poichè, se in luogo di ricorrere ad esso fossero stati assunti nuovi impiegati, perdurerebbe la spesa anche dopo cessato il bisogno; mentre invece, col sistema del lavoro straordinario, la spesa viene a cessare col cessare del temporaneo bisogno che era sorto.

Vi è un'altra parte (e qui mi preme osservare che mi limito a semplici apprezzamenti, perchè non potrei certamente assicurare che avvenga proprio così), in realtà vi è un'altra parte di lavoro straordinario che rappresenta, come dubito, o un abuso abilmente dissimulato o un abuso conosciuto ma indebitamente tollerato. Ora, contro questa seconda specie di lavoro straordinario sono stati perseveranti gli sforzi dei miei predecessori e sarà perseverante l'opera mia nel vigilare che l'abuso non sia possibile e che il lavoro straordinario sia sempre giustificato e richiesto da reale bisogno.

Quando una impreveduta necessità di servizio si presenti, si provveda pure con straordinarie prestazioni, ma anche sia vigile e pronta l'azione dell'Amministrazione per contenere queste straordinarie prestazioni in giusti confini.

Queste, onor. Borgatta, furono le dichiarazioni che io ho fatto nell'altro ramo del Parlamento e son lieto di poterle ripetere qui, perchè dubito che una parte di lavoro detto straordinario, ma che è diventato costante, non risponda che

ad una ragione, dirò così, artificiosa, non ad una necessità reale. E se è una necessità, la quale rappresenta il risultato di un artificio, allora il regolamento disciplinare dei servizi deve intervenire per impedire ogni abuso. E devo anche non nascondere che qualche volta - ad onor del vero si tratta di rare eccezioni - in taluni uffici si fanno eseguire come lavoro straordinario talune operazioni che potrebbero forse, con un qualche sforzo nell'orario normale, essere compiute durante quest'ultimo, nello intento, forse, di completare indirettamente il magro stipendio dei funzionari di minor grado. Ma anche questa è un'altra forma di abuso che non deve essere tollerata, specialmente in seguito alle nuove leggi che qualche compenso migliore danno a questi funzionari. Chè se gli stipendi ancora si riconoscessero in qualche parte insufficienti e s'imponesse la necessità di aumentarli, questi aumenti appariscano nelle pagine chiare del bilancio, ma non si ricorra a sotterfugi per dare ai funzionari quello che si riconosca giusto di dar loro per il lavoro che compiono.

Concludo pertanto col ripetere che, per quella parte del lavoro straordinario la quale rappresenta nulla più che un abuso lamentato e dalle Commissioni del bilancio della Camera dei deputati, e dalla Commissione di finanze di questo ramo del Parlamento, sarà pronta e continua e vigilante l'opera mia.

L'onor. senatore Borgatta ha accennato a spese di ufficio che in alcuni rami del servizio sono inverosimilmente crescenti. Io non so in questo momento, e rispetto la velata parola dell'onorevole senatore Borgatta, a quale capitolo specialmente alluda la sua osservazione. Ma posso forse intuirlo, e anzichè scendere a particolari mi consenta il Senato che io chiarisca una condizione di cose che ormai è nota a quanti si occupano di bilanci.

La lotta è continua tra le amministrazioni che chieggono stanziamenti completi, e tali che possano sopperire ai veri bisogni dell'amministrazione, e le resistenze dell'amministrazione del tesoro la quale, giustamente o ingiustamente, teme che sotto questi ampliamenti si nascondano sforzi per crescere artificiosamente le spese. Come ricordavo nell'altro ramo del Parlamento, questa lotta continua deve cessare, perchè si deve ormai con un preciso

apprezzamento della entità dei servizi e con criteri di equità, con ragionevolezza in chi chiede, e con altrettanta ragionevolezza in chi deve concedere, si deve arrivare a quelle misure medie di stanziamenti che impediscano tutto questo cinematografico rivolgimento di bilanci, per cui si chiede 50 e si accetta 30, quando invece si sa che non bastano nè 70 nè 80. Questa è la verità. Ora io mi sono proposto, e ne fa cenno anche l'onorevole senatore Borgatta nella sua relazione, mi sono proposto, colle denominazioni più chiare dei capitoli del bilancio, di impedire ogni forma di accumulamento artificioso di diverse spese sotto uno stesso titolo, e questo sarà non solo il miglior modo per avere i controlli più facili dalla Corte dei conti; ma sarà anche il mezzo migliore per dimostrare dove l'artificio può annidarsi dell'ingrossamento delle spese, ed inoltre servirà a chiarire quali sieno le vere necessità nelle impostazioni delle spese, nei singoli capitoli del bilancio. Ma, dopo aver così ritoccati i capitoli, io ho dovuto, per taluni, chiedere aumenti di stanziamento, per prospettare quelle che sono indeclinabili esigenze dei servizi sempre in accrescimento e per conferire al mio bilancio, in relazione a quanto ho detto, la sincerità che credo doverosa.

E spero che queste dichiarazioni riusciranno di soddisfazione degli onorevoli senatori.

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. Sono d'accordo con l'onorevole ministro che nel suo Ministero, specialmente in certi periodi dell'anno, come sotto le feste natalizie o in occasione di solennità straordinarie, sia impossibile non ricorrere a qualche ora di lavoro straordinario. Questo lo riconosco perfettamente, e quando la spesa sia contenuta entro limiti ragionevoli, nè io, nè la Commissione di finanze avremmo nulla da osservare. Ma ella sa che anche i suoi predecessori hanno riconosciuto che vi erano dei veri abusi in questi lavori straordinari, che c'erano impiegati i quali facevano otto, dieci ore di lavoro straordinario al giorno; non si sa poi quali ore dedicassero al lavoro ordinario!

Io sono contento di avere, a nome della Commissione di finanze, richiamato ancora una volta l'attenzione del Governo su questo argomento, e d'altra parte credo di essere interprete ezian-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1911

dio della Commissione di finanze, dichiarando che essa è soddisfatta delle dichiarazioni, e delle assicurazioni date dall'onorevole ministro, e confida che, a poco a poco, questi guai si cureranno e guariranno.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 8 del quale ho già dato lettura.
Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

9	Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari - Allievi meccanici - Operai in genere	220,000 .
10	Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716 - Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni (Spesa obbligatoria)	20,000 .
11	Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	50,966,164 .

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	50,966,164 »
	di linee telegrafiche e telefoniche - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi	620,000 »
12	Avventizi in aumento d'impiegati e di agenti subalterni assunti in servizio in circostanze straordinarie.	45,000 »
13	Indennità di tramutamento	70,000 »
14	Indennità per missioni all'interno ed all'estero.	500,000 »
15	Indennità per visite d'ispezione	240,000 »
16	Indennità di viaggio - Soggiorno fuori di residenza ed indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche	420,000 »
17	Spese ed indennità per i servizi sanitari	25,000 »
18	Propine ai componenti le Commissioni per esami nell'interesse dell'Amministrazione	5,000 »
19	Indennità diverse con carattere permanente.	190,000 »
20	Indennità speciali al personale subalterno.	101,400 »
21	Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico.	640,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . .	2,400 »
23	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 »
24	Assegni e spese di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . .	30,000 »
25	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio . .	90,000 »
26	Sussidi a funzionari ed agenti già appartenuti all'Amministrazione ed alle loro famiglie	60,000 »
27	Spese casuali	30,000 »
28	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione centrale; per la stampa del <i>Bollettino ufficiale</i> , dei ruoli di anzianità degli impiegati, della relazione statistica, delle istruzioni, dei regolamenti e delle tabelle di variazioni pel servizio telegrafico	160,000 »
29	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale forniti dal Ministero	950,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	55,159,964 »

	<i>Riporto</i>	55,159,964 »
30	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		55,159,964 »
II.		
Stanziamenti pel servizio esclusivo dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi.		
31	Spese d'ufficio	170,000 »
32	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca del Ministero - Rilegature - Acquisto di atti parlamentari per la collezione	4,000 »
33	Spese postali	8,000 »
34	Spese per bollo straordinario di cambiali (Spesa obbligatoria)	2,000 »
35	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali	100,000 »
36	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	46,200 »
37	Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico	32,000 »
		362,200 »
III.		
Stanziamenti pei servizi esclusivi dell'Amministrazione provinciale.		
<i>A) Servizi della posta.</i>		
38	Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi	50,000 »
39	Rimunerazioni straordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo	2,000 »
40	Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	4,500,000 »
40 <i>bis</i>	Retribuzioni ordinarie e supplementari ad agenti provvisori adibiti a servizi rurali privi temporaneamente di titolari	30,000 »
41	Sussidi agli agenti ed ex-agenti rurali, alle loro vedove ed ai loro orfani.	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,642,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1911

	<i>Riporto . . .</i>	4,642,000 »
42	Spese per la istituzione di uffici italiani all'estero - Assegni ed indennità al personale applicatovi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura di corrispondenza e di telegrammi.	230,000 »
43	Retribuzioni ai procacci per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e compensi per consumo e manutenzione delle biciclette degli agenti incaricati del servizio di vuotatura delle cassette di impostazione delle corrispondenze (Spese fisse)	7,700,000 »
44	Sussidi ai procacci, ex-procacci, alle loro vedove ed ai loro orfani	15,000 »
45	Canone annuo per il servizio postale sul Lago di Garda (articolo 26 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spese fisse)	12,000 »
46	Canone annuo per il servizio postale a traverso lo stretto di Messina (Legge 6 agosto 1893, n. 491, e Regio decreto 23 novembre 1894, n. 208, art. 24) (Spese fisse)	24,800 »
47	Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	2,645,000 »
48	Compensi alle Società di Navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	70,500 »
49	Trasporto delle valigie australiana ed indiana (Spesa obbligatoria)	595,000 »
50	Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa obbligatoria)	60,000 »
51	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e d'illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi	1,550,000 »
52	Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi	380,000 »
53	Spese di costruzione e di mantenimento delle carrozze postali, dei furgoncini e di altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	350,000 »
54	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta (Spesa obbligatoria)	820,000 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	19,094,300 »

Discussioni, f. 782

	<i>Riporto</i>	19,094,300 »
55	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa obbligatoria)	200 »
56	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate e assicurate (Spesa obbligatoria)	60,000 »
57	Indennità e rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi (Spesa obbligatoria)	40,000 »
58	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati, dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria)	60,000 »
59	Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione (Spesa d'ordine)	10,000 »
60	Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana (Spesa obbligatoria)	55,000 »
		19,319,500 »
	<i>B) Servizi del telegrafo e delle costruzioni telefoniche.</i>	
61	Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria)	1,700,000 »
62	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e degli uffici fonotelegrafici comunali, acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici ed officine - Spese di pubblicazioni tecniche, trasporti di materiale tecnico-telegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine, temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili	950,000 »
63	Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, comprese le linee di altre Amministrazioni che pagano canoni, e compresi i cavi sottomarini nei quali provvede direttamente l'Amministrazione. Acquisti, trasporti, dazi sui materiali, acquisto di pubblicazioni tecniche e apparecchi per esperimenti delle linee; mano d'opera sussidiaria, compensi ai terzi per danni, servitù, occupazione provvisoria di locali ed arce; spese per recapito di espressi; eventuali occorrenze	1,700,000 »
64	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili	150,000 »

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Io mi permetto di raccomandare all'onor. ministro l'istituzione di un ufficio telegrafico in Paularo, provincia di Udine.

Questo comune è situato nelle montagne ed alla frontiera: e mentre tutti, o quasi tutti, gli altri comuni di frontiera hanno l'ufficio telegrafico, il comune di Paularo, il quale si trova in condizioni topografiche abbastanza gravi e che giustificherebbero l'impianto di questo ufficio, ne è ancora privo.

Io credo che se l'onor. ministro domandasse al suo collega della guerra se sia favorevole o no a questo impianto, credo che egli risponderebbe che sarebbe molto contento se questo fosse attuato. Raccomando dunque la cosa caldamente alla sua benevolenza.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. La raccomandazione dell'onor. Di Brazzà mi porge l'occasione di dare al Senato comunicazione di un mio pensiero, che rappresenta una piccola riforma, la quale, io spero, tornerà assai vantaggiosa, specialmente ai piccoli comuni.

Per le disposizioni dell'attuale legge, le spese di impianto degli uffici telegrafici per i piccoli comuni rappresentano uno sforzo spesso impossibile a superare e quindi da una parte vi è la resistenza dei comuni e dall'altra, naturalmente, l'Amministrazione non ha sempre i capitoli larghi a sufficienza per provvedere a suo carico esclusivo a tutti gli impianti telegrafici che da ogni parte pervengono.

Vi è un sol caso, dirò così, eccezionale, in cui l'ufficio telegrafico, viene impiantato a spese esclusive dell'Amministrazione ed è quello in cui la istruzione per l'impianto, per non dire l'ordine, vien data alla nostra Amministrazione dal ministro dell'interno. Ma, a prescindere dalle condizioni speciali del caso enunciato dall'onor. senatore Di Brazzà, io penso che uno dei modi di risolvere il problema

per i piccoli comuni, che sono molto distanti dagli uffici telegrafici, sarebbe quello di collegare con linee telefoniche semplici e con una spesa relativamente limitata i detti comuni con l'ufficio telegrafico più vicino. In questo modo il telegramma, giunto all'ufficio telegrafico *ricettore*, può essere telefonato al comune al quale è diretto il telegramma e da questo stesso comune un telegramma può essere inviato a mezzo del telefono all'ufficiale telegrafico vicino. Così la linea telefonica serve ad un doppio scopo: a mettere i piccoli comuni in relazione telefonica col centro vicino e nello stesso tempo a provvedere a quelle esigenze del servizio telegrafico, la cui deficienza è lamentata, non soltanto nel caso speciale segnalato dal senatore Di Brazzà, ma in molti altri casi consimili.

Fatte queste dichiarazioni, io assicuro l'onorevole senatore Di Brazzà che prendo in speciale esame le condizioni di fatto cui egli ha accennato e mi saranno autorevoli informatori i ministri della guerra e dell'interno, e qualora, come non dubito, le circostanze da lui esposte corrispondano, non soltanto all'esattezza, che, di questo non è nemmeno il caso di parlare, ma a quel grado di urgenza da far preferire l'impianto di quell'ufficio ad altri che sono già prenotati, assicuro l'onor. Di Brazzà che riterrò mio dovere di giustizia distributiva accogliere il desiderio che egli ha qui manifestato.

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Ringrazio l'onor. ministro delle spiegazioni che ha voluto darmi. Ad ogni modo mi riservo, a tempo e luogo opportuno, sia anche particolarmente, di indirizzare la mia domanda all'onor. Presidente del Consiglio, perchè veda se essa possa entrare nella categoria alla quale ha accennato l'onor. ministro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo n. 64. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

	<i>Riporto</i> . . .	4,500,000 >
65	Impianto di comunicazioni telefoniche nell'interesse esclusivo del servizio postale e telegrafico - Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza	100,000 >
66	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	364,800 >
67	Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici; eventuale esercizio di uffici telegrafici e fonotelegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzioni di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse (Spesa d'ordine)	500,000 >
68	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e stazioni radiotelegrafiche, acquisto di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici e per le stazioni; spese di pubblicazioni tecniche, trasporto di personale, trasporto di materiale tecnico radiotelegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria, dazio di confine, temporanea occupazione di locali per deposito e simili; acquisto di mobilio e di effetti d'uso per l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche	100,000 >
		5,564,800 >
	<i>C) Servizi comuni alla posta ed al telegrafo.</i>	
69	Istruzione del personale	66,000 >
70	Retribuzioni al personale degli uffici di 2ª e di 3ª classe	14,500,000 >
71	Concorso nelle spese eccezionali per locali od altro pel migliore funzionamento degli uffici di 2ª e di 3ª classe	15,000 >
72	Sussidi ai titolari ed ex-titolari degli uffici di 2ª e di 3ª classe, ai loro genitori, alle loro vedove ed ai loro orfani	35,000 >
73	Spese di temporanea reggenza negli uffici e per indennità di missione ai supplenti negli uffici di 2ª e di 3ª classe.	185,000 >
74	Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse)	1,150,000 >
75	Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1ª classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse)	1,070,000 >
76	Spese per illuminazione e riscaldamento; per consumo d'acqua; per oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	17,021,000 >

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	17,021,000 >
	comprese negli assegni fissi - Spese di francatura di corrispondenza, di telegrammi per l'interno e per l'estero, di tramvie e di vetture - Rilegatura e provvista di registri in bianco - Acquisto di codici e di vocabolari - Fitto di locali provvisori per uffici, direzioni ed ispezioni	40,000 >
77	Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	200,000 >
78	Indennità di cauzione ai cassieri provinciali, ai capi degli uffici dei vaglia e dei risparmi ed ai funzionari che hanno qualità di contabili di danaro o di materia ed ai controllori presso le casse dell'Amministrazione postale e telegrafica (Spese fisse)	110,000 >
79	Acquisto, manutenzione e trasporto di macchine da scrivere per la corrispondenza ufficiale, di mobili, casseforti, ventilatori, stufe e suonerie elettriche - Sportelli per casellari americani - Assicurazione contro i danni dell'incendio	325,000 >
80	Fitto temporaneo di locali ed altre occorrenze per esami	10,000 >
81	Materiali ed utensili per il servizio postale e minute spese inerenti - Inchiostro oleoso per bolli - Insegne per gli uffici postali e per quelli in cui sono riuniti i servizi della posta e del telegrafo - Distintivi per agenti postali - Bolli per il servizio postale	550,000 >

TAMASSIA. Domando di parlare sul capitolo 81.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Mi permetto su questo capitolo 81 richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sull'inconveniente già da me lamentato l'anno passato, della illeggibilità dei timbri postali. L'onor. Ciuffelli, ministro d'allora delle poste, mi diede formali affidamenti di por riparo a questa insufficienza deplorabile del nostro servizio postale. Il quale se nell'insieme procede lodevolmente, in questo punto della timbratura delle corrispondenze, è immensamente inferiore a quasi tutti gli Stati esteri. E per quanto io abbia osservato un inizio di riforma in questa timbratura, che si enuncia finalmente ben distinta, debbo poi soggiungere subito che questa opportuna innovazione si è limitata (ed assai sobriamente) ad alcune regioni, specialmente nell'alta Italia, mentre pur troppo nel resto si persevera nel sistema deplorabilissimo antico. Io mi rivolgo perciò all'onorevole ministro, pregandolo perchè la riforma si timidamente ini-

ziata, si compia e nel modo più limpido e nel tempo più rapido.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io sono lieto di poter assicurare l'on. Tamassia che il suo desiderio non fu dimenticato dal mio onorevole predecessore ed è assecondato da chi ha in questo momento l'onore di parlare dinanzi al Senato.

Mi si permetta però di fare alcune considerazioni. Se noi intendiamo di riparare all'inconveniente lamentato dall'on. senatore Tamassia per quanto riguarda gli uffici dei piccoli centri, la cosa è praticamente possibile, perchè riesce abbastanza agevole rintracciare chi è il colpevole nella deficiente timbratura delle lettere; ma, quando si tratta degli uffici dei grandi centri, si incontra una grande difficoltà nelle lunghe e minuziose indagini occorrenti per vedere in qual punto ed in qual luogo l'insufficiente bollatura si sia verificata. Ma ri-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1911

conosco che la chiarezza del timbro è di grande utilità non tanto per conoscere la provenienza della lettera, quanto più specialmente i dati della impostazione della lettera stessa, il giorno, l'ora, e sapere così se la lettera sia giunta con la rapidità doverosa.

Per migliorare questa parte della tecnica del servizio postale sono in corso di esperimento due macchine, una a Milano ed un'altra all'Ufficio ferrovie di Roma. Si tratta di due macchine delle stesse dimensioni, della stessa forma, dello stesso inventore, e l'una, a quanto mi si riferisce, funziona egregiamente a Roma, mentre l'altra funziona malissimo a Milano. La discordanza degli esperimenti ha indotto il ministro che ha l'onore di parlarvi ad approfondire le ragioni di questo fatto. È perciò in corso una indagine e spero di potere in breve averne il risultato preciso. Anzi, occorrendo, procurerò

che sia accertato con altri esperimenti, ed anche intervenendo direttamente, lo stato delle cose là dove le deficienze si lamentano e là dove la perfezione del servizio si loda, onde poter prendere una risoluzione che io spero sarà l'accoglimento definitivo delle domande proposte dall'on. senatore Tamassia.

TAMASSIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TAMASSIA. Ringrazio l'onorevole ministro della risposta datami, e mi auguro che gli esperimenti cui accenna, si compiano quindi nel tempo più breve e conducano alla riforma, che è invocata da tutti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il capitolo 81.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

82	Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi	390,000 »
83	Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento (Spesa d'ordine)	282,000 »
84	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio (Spesa d'ordine)	2,900,000 »
85	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi, acquisto di buoni-risposta (Spesa obbligatoria)	49,000 »
86	Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardaflili sui tramways-omnibus	200,000 »
87	Bonificazioni e rimborsi diversi (Spesa obbligatoria).	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	23,577,000 »

	<i>Riporto</i>	23,577,000 »
88	Versamento alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, come concorso del Ministero delle poste e dei telegrafi a favore degli agenti inferiori fuori ruolo	10,000 »
89	Spesa per il trasporto del materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo (Spesa obbligatoria) :	70,000 »
		23,657,000 »
IV.		
Stanziamenti inerenti a servizi speciali.		
<i>A) Servizio dei risparmi.</i>		
90	Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, vestiario al personale subalterno, francatura delle corrispondenze per l'estero e spese di diverso genere relative al servizio delle Casse di risparmio	162,730 »
91	Premi annui ai direttori scolastici, ai maestri ed agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse di risparmio postali (art. 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445)	50,000 »
92	Versamenti alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme iscritte sui libretti postali di risparmio, prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa Nazionale di previdenza in virtù della legge 17 luglio 1898, n. 350	<i>per memoria</i>
93	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse (Spesa obbligatoria)	250,000 »
94	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
		462,730 »
<i>B) Servizio dei telefoni dello Stato.</i>		
95	Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	4,203,357 »
	<i>Da riportarsi</i>	4,203,357 »

	<i>Riporto</i>	4,203,357 »
96	Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni	416,000 »
97	Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	190,000 »
98	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale subalterno ed operaio dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	35,000 »
99	Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed avventizio.	175,000 »
100	Indennità di tramutamento	10,000 »
101	Indennità per missioni agli ispettori ed agli altri impiegati di ruolo e fuori ruolo per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici	65,000 »
102	Indennità di viaggio-soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee e degli uffici telefonici per i servizi ordinari	50,000 »
103	Indennità per servizi prestati in tempo di notte	65,000 »
104	Indennità diverse con carattere permanente.	55,000 »
105	Spese di ogni specie per i servizi sanitari	15,000 »
106	Spese legali e pel recupero di crediti dell'Amministrazione telefonica	5,000 »
107	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo ed alle rispettive famiglie, vedove ed orfani	10,000 »
108	Spese casuali e impreviste	10,000 »
109	Spese per stampa di modelli, di pubblicazioni varie e di elenchi degli abbonati; relative variazioni - Carta, oggetti di cancelleria, rilegatura di registri, bolli e timbri.	175,000 »
110	Spese d'ufficio.	145,000 »
111	Acquisto di libri, abbonamento a periodici e rilegature di pubblicazioni in custodia presso la biblioteca	3,500 »
112	Mantenimento e adattamento di locali - Impianti per il riscaldamento, l'aerazione, l'illuminazione, l'acqua - Assicurazioni incendi e sistemi di prevenzione contro gli incendi; prese d'acqua ed estintori	50,000 »
113	Pigioni (Spese fisse).	280,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,957,857 »

	<i>Riporto</i> . . .	5,957,857 *
114	Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degl'impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine, ecc.), acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per depositi di materiali, uniformi al personale di commutazione ed al personale operaio, energia elettrica per gl'impianti tecnici, spese diverse	975,000 *
115	Spese di esercizio tecnico e manutenzione degl'impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, spese diverse	640,000 *
	Canoni per servitù d'appoggio (Spese fisse)	30,000 *
116	Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine)	150,000 *
118	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti (Spesa d'ordine)	40,000 *
119	Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica (Spesa obbligatoria)	100,000 *
119 <i>bis</i>	Indennità per infortuni sul lavoro al personale operaio e di commutazione (Regio decreto 28 novembre 1907, n. 823), e risarcimento di danni eventuali	30,000 *
		7,922,857 *
<i>C) Spese diverse.</i>		
120	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e per dichiarazioni di conferma (Spesa obbligatoria)	1,730,000 *

D) *Debito vitalizio.*

121	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie	4,360,000 »
122	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1896, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	150,000 »

4,510,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

A) *Servizi della posta e del telegrafo.*

123	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (Porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (Legge 6 marzo 1904, n. 84; 28 giugno 1908, n. 305 e 15 maggio 1910, n. 244) (Spesa ripartita) (8 ^a annualità)	437,908 »
124	Costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Ancona (Legge 22 giugno 1905, n. 294) (Spesa ripartita) (6 ^a annualità)	21,050 »
125	Collocamento di otto nuovi fili di bronzo in aggiunta a quelli esistenti della rete telegrafica nazionale; acquisto dei materiali e delle macchine; mano d'opera; rettificazioni delle linee ora in esercizio e consolidamento delle palificazioni ora esistenti (Legge 22 dicembre 1905, n. 614) (Spesa ripartita) (7 ^a ed ultima annualità)	400,000 »
126	Spesa per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in Parma (Legge 31 marzo 1904, n. 150) (Spesa ripartita) (6 ^a annualità)	10,000 »
127	Ampliamento dell'edificio postale-telegrafico in Milano e nuovo edificio per la posta a Napoli ferrovia (Legge 15 maggio 1910, n. 244), (Spesa ripartita) (2 ^a annualità)	60,000 »
128	Costruzione di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, Padova, Perugia, Pesaro e Siena; acquisto ed adattamento allo stesso uso del palazzo già Bettoni, ora di proprietà comunale, a Brescia, e acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale adibito a sede dei detti servizi a Verona (Legge 17 luglio 1910, n. 539) (Spesa ripartita) (2 ^a annualità)	140,000 »

1,068,958 »

B) Servizio dei telefoni dello Stato.

129	Lavori in conto anticipazioni ricevute da provincie, da comuni, da Camere di commercio, da società e da privati per la costruzione di qualsiasi linea telefonica interurbana o di nuove reti urbane e spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio-soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
130	Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni ed altri enti interessati per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i dieci chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio-soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (Legge 9 luglio 1908, n. 420)	<i>per memoria</i>
131	Prezzo del riscatto delle reti e linee telefoniche e delle scorte d'impianto, secondo le convenzioni con le Società già esercenti il servizio telefonico, approvate con la legge 15 luglio 1907, n. 506 (4ª annualità)	1,637,324 »
132	Spese dipendenti dal riscatto delle reti e linee telefoniche esercitate dall'industria privata e spese per l'azienda dei telefoni dello Stato di cui all'art. 17 della legge 15 luglio 1907, n. 506 - Costruzione ed esercizio di linee e di reti telefoniche a' sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 420, costruzione delle linee e reti telefoniche autorizzate dall'art. 7 della legge medesima e spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio-soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse	2,000,000 »
133	Lavori da eseguirsi dall'Amministrazione telefonica per conto di terzi su anticipazioni da essi fatte	10,000 »
		<hr/> 3,647,324 » <hr/>
C) Servizio dei risparmi.		
134	Spese per locali, materiali, lavori, compensi e di vario genere, occorrenti al riordinamento della contabilità delle Casse di risparmio postali (Legge 24 dicembre 1908, n. 719 e 17 luglio 1910, n. 502) (Spesa ripartita - 3ª ed ultima annualità)	120,000 »

CATEGORIA TERZA — MOVIMENTO DI CAPITALI

Estinzione di debiti.

135	Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all' art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111, giusta l'art. 8 della legge 9 luglio 1908, n. 420 (Modena-Carpi; Ancona-Jesi; Fabriano; Ancona-Sinigallia; Fano-Pesaro (Spesa obbligatoria)	69,571.25
136	Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni modificato con la legge 1 ^o luglio 1906, n. 302 (Spesa obbligatoria)	35,000 »
		104,571.25

CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.

137	Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	276,492.97
138	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350) (Spesa d'ordine)	425,000 »
139	Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazione telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica (Spesa d'ordine)	6,000 »
		707,492.97

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

I. — Stanziamanti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi	55,159,964 »
II. — Stanziamanti pel servizio esclusivo dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi	362,200 »
<i>Da riportarsi . . .</i>	55,522,164 »

	<i>Riporto</i> . . .	55,522,164 >
III. — Stanziamenti pei servizi esclusivi dell'Amministrazione provinciale:		
	A) Servizi della posta	19,319,500 >
	B) Servizi del telegrafo e delle costruzioni telefoniche	5,564,800 >
	C) Servizi comuni alla posta ed al telegrafo	23,657,000 >
IV. — Stanziamenti inerenti a servizi speciali:		
	A) Servizio dei risparmi	462,730 >
	B) Servizio dei telefoni dello Stato	7,922,857 >
	C) Spese diverse	1,730,000 >
	D) Debito vitalizio	4,510,000 >
	Totale della categoria I della parte ordinaria	118,689,051 >
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
<i>CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.</i>		
	A) Servizi della posta o del telegrafo	1,068,958 >
	B) Servizio dei telefoni dello Stato	3,647,324 >
	C) Servizio di risparmi	120,000 >
	Totale della categoria I della parte straordinaria	4,836,282 >
<i>CATEGORIA TERZA — Movimento di capitali.</i>		
	Estinzione di debiti	104,571.25
	Totale del titolo II - Spesa straordinaria	4,940,853.25
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	123,629,904.25
	<i>CATEGORIA QUARTA — Partite di giro.</i>	707,492.97

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	123,525,333 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . .	104,571.25
Totale spese reali . . .	
	123,629,904.25
Categoria IV. — Partite di giro	707,492.97
Totale generale	
	124,337,397.22

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli coi quali si approvano questi stanziamenti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nel corso dell'esercizio 1911-12 il Governo è autorizzato ad assumere in ruolo, in relazione alle esigenze dei servizi, fino a 200 nuovi ufficiali postali-telegrafici a lire 1200 del quadro I della tabella B, annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, e fino a 100 ausiliarie a lire 1200 del quadro IV della tabella B annessa alla legge medesima, giusta la facoltà consentita dall'articolo 19 della legge stessa.

La spesa per corrispondere agli ufficiali postali-telegrafici le indennità ad essi dovute durante il periodo di alunnato, farà carico al capitolo n. 1: « Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse) ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti relativi agli anziani ed all'elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi » (N. 591).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Provvedimenti relativi agli anziani ed all'elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge
(V. Stampato N. 591).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nominati in ruolo nell'Amministrazione stessa prima dell'andata in vigore della legge 19 luglio 1907, n. 515,

esclusi quelli del quadro terzo della tabella *A* annessa alla presente legge, e quelli che hanno raggiunto il massimo stipendio del quadro cui appartengono, è concesso, a decorrere dal 1° luglio 1911, un assegno personale corrispondente:

all'intero aumento di stipendio loro spettante per il periodo in corso di maturazione alla data suddetta, se la loro nomina in ruolo sia anteriore al 1° luglio 1887;

ai quattro quinti di detto aumento pei nominati dal 1° luglio 1887 a tutto il 30 giugno 1892;

ai tre quinti pei nominati dal 1° luglio 1892 a tutto il 30 giugno 1897;

ai due quinti pei nominati dal 1° luglio 1897 a tutto il 30 giugno 1907.

L'assegno non potrà però essere inferiore a lire 200, 150 e 120 rispettivamente per il personale di prima, seconda o terza categoria.

(Approvato).

Art. 2.

L'assegno personale cessa o si riduce in modo che il cumulo di esso con lo stipendio non possa mai superare lo stipendio massimo del quadro cui l'impiegato od agente appartiene o perviene. Cessa altresì col passaggio al quadro III della tabella *A*.

L'assegno personale è valutabile agli effetti della pensione.

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano agli impiegati ed agenti già appartenenti ai ruoli postali e telegrafici e passati a far parte dei ruoli dell'Amministrazione dei telefoni in virtù della legge 19 luglio 1909, n. 528.

(Approvato).

Art. 4.

Le tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 19 luglio 1907, n. 515, modificata dalle leggi 30 giugno 1908, n. 304, e 7 luglio 1910, n. 418, sono sostituite da quelle allegare alla presente legge.

I quadri 1 della tabella *A*, 2 e 4 della tabella *B*, e i quadri della tabella *C*, per l'organico della Direzione generale dei telefoni, approvato con la legge 19 luglio 1909, n. 528,

sono rispettivamente sostituiti da quelli allegati dalla presente legge.

Il primo comma degli articoli 2, 4, 7, 8, 10, 11 e 12 della legge 19 luglio 1907, n. 515, resta modificato o soppresso in conformità delle variazioni apportate con le tabelle organiche annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a portare agli stati di previsione della spesa per gli esercizi 1910-911 e 1911-912 le variazioni derivanti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

Tutti gli impiegati ed agenti delle poste, dei telegrafi e dei telefoni che al 1° gennaio 1911 si trovavano in ruolo con stipendio inferiore a quello minimo fissato dalla presente legge pel quadro, cui rispettivamente appartengono, passano, dalla stessa data, al detto stipendio minimo, e dalla data medesima decorrerà per essi il nuovo periodo di avanzamento, nel quale nondimeno avranno effetto le qualificazioni riferibili all'anno 1909 e successivi.

(Approvato).

Art. 7.

Gli impiegati dei quadri IV e V della tabella *B* (ausiliarie ed ufficiali d'ordine) annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, e quelli del quadro II della tabella *B* (applicati e simili) annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, che dallo stipendio di lire 1200 e di lire 1450 passeranno al minimo stabilito di lire 1500, avranno il primo aumento successivo di lire 200.

Inoltre, nel passaggio agli stipendi minimi stabiliti dalla presente legge, è considerata utile per il successivo avanzamento l'anzianità negli stipendi precedentemente goduti:

agli impiegati dei quadri suddetti con lo stipendio di lire 1400 e 1450;

agli agenti del quadro I della Tabella *C* annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, con lo stipendio di lire 1100;

agli agenti del quadro III della tabella stessa;

agli operai ed agenti dei quadri I, II e III della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, con lo stipendio di lire 1000;

alle operaie e commesse del quadro IV di quest'ultima tabella, con lo stipendio di lire 750.

(Approvato).

Art. 8.

Gli agenti dei quadri I e III della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, e quelli dei quadri II e III della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, che al 1° gennaio 1911 si trovavano allo stipendio di lire 1200, se hanno diritto all'assegno personale di anzianità previsto dalla presente legge, saranno promossi direttamente a lire 1400 al compimento di un quadriennio sul detto stipendio di lire 1200.

Gli altri agenti a lire 1200 dei detti quadri, sprovvisti di assegno personale, avranno invece l'aumento a lire 1320 con decorrenza dal 1° gennaio 1911, se a tale data possedevano due o più anni di anzianità sullo stipendio di lire 1200, o con decorrenza dalla data del compimento del biennio, se avevano un'anzianità minore.

Gli avanzamenti successivi saranno regolati sulla progressione stabilita dalle tabelle annesse alla presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Le promozioni di grado derivanti dalle variazioni apportate al numero dei posti del quadro III della tabella A, annessa alla presente legge, avranno decorrenza non anteriore al 1° luglio 1911, e quelle dei quadri II della tabella A e III della tabella B avranno effetto dalla entrata in vigore della presente legge per tutti i funzionari che abbiano già il titolo per passaggio al grado superiore.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Dall'onor. ministro gradirei una spiegazione della differenza di date che è fissata in quest'articolo per le promozioni di grado delle diverse categorie degli ufficiali che sono in esso considerate. Qui si dice: «Le pro-

mozioni di grado derivanti dalle variazioni apportate al numero dei posti del quadro III della tabella A, annessa alla presente legge, avranno decorrenza non anteriore al 1° luglio 1911, e quelle dei quadri II della tabella A e III della tabella B avranno effetto dall'entrata in vigore della presente legge per tutti i funzionari che abbiano già il titolo per il passaggio al grado superiore ».

C'è dunque una differenza di decorrenza fra gli uni e gli altri, differenza di decorrenza della quale a dire il vero, non si vede la ragione. E tanto più è difficile persuadersi della differenza di questa decorrenza in quanto che nel primo progetto quale fu presentato alla Camera questa differenza non c'era, perchè tutti erano trattati allo stesso modo.

Quest'art. 9 corrisponde all'art. 8 del progetto ministeriale nel quale si diceva:

«Le promozioni derivanti dalle variazioni apportate al numero dei posti dei quadri 3 e 2 della tabella A e dei quadri 1, 2 e 3 della tabella B annesse alla presente legge, avranno effetto col 1° luglio 1911 ».

Era una decorrenza uniforme, la quale mi pare meglio soddisfacesse la giustizia che non quella che ora si trova messa nell'art. 9. E le conseguenze di questa differenza non consistono già in quella breve distanza di giorni che correrà dal 1° luglio al giorno della entrata in vigore della legge, ma consiste invece in ben altra cosa. Quest'art. 9 influisce diremo così, di rimbalzo nella disposizione dell'art. 1.

Coll'art. 1, a questa categoria di impiegati ai quali dovrebbe applicarsi la seconda parte dell'art. 9 si dà un assegno *ad personam* con la decorrenza del 1° luglio 1911; e questo assegno, si capisce, è in ragione del grado che dovrebbero occupare.

Ora, è evidente che se l'assegno *ad personam* si fa decorrere dal 1° luglio 1911, e la promozione si fa decorrere invece da una data posteriore, quest'assegno *ad personam* non verrà loro più in ragione del grado che avranno acquistato con la presente legge, ma in ragione del minor grado che prima avevano; e questo importa per loro, da calcoli fatti, una differenza di un centinaio di lire all'anno, che è una differenza per se stessa non grave, ma che tuttavia ha una certa importanza nella ristretta economia di questi impiegati dello Stato, mentre

invece non ha rilevanza per il bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, perchè gli impiegati che verrebbero a subire questo danno sono appena duecento, e la differenza per il bilancio dello Stato non sarebbe che di una ventina di mila lire.

Io desidererei che l'onor. ministro consentisse che si ritornasse alla semplicissima disposizione del primitivo progetto ministeriale che faceva decorrere per tutte quante le diverse categorie degli impiegati il beneficio dal 1° luglio 1911.

Prego l'onor. ministro di volere esprimere il suo pensiero su questo argomento.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. L'osservazione dell'onor. senatore De Cupis mi riesce impreveduta.

Certo io non potrò addentrarmi nei calcoli differenziali che sono il frutto delle sue meditazioni e dei suoi studi od anche dei suggerimenti di coloro che sono in questa parte interessati e forse anche si sentono tocchi. Io penso che essi avrebbero potuto, mentre ricorrevano alla saggia opera del senatore De Cupis, segnalare anche al ministro i loro desideri giacchè quel ministro che, seguendo l'esempio dei suoi predecessori è riuscito a condurre in porto questo disegno di legge, non si sarebbe trovato ora, in questa discussione, nella impossibilità di consentire o di contraddire ai calcoli enunciati dal senatore De Cupis. Del resto, su questi calcoli io non ho osservazioni da fare, perchè sarebbe materialmente impossibile improvvisare in questa materia ed in questo momento. Però io mi permetto di dichiarare all'onor. senatore De Cupis che la forma dell'art. 9 non è precisamente concepita nel senso che fu dall'onor. senatore ricordato, in quanto che invero non si dice: « A decorrere dal 1° luglio », ma si dice: « non anteriore al 1° luglio » per le promozioni ai posti del quadro III della tabella A, e si aggiunge: « dall'entrata in vigore della legge per le promozioni ai posti del quadro II della tabella A e del quadro III della tabella B ».

La variazione in confronto del progetto Ciuffelli è derivata anche dal fatto degli indugi che subì questo disegno di legge a cagione della crisi ministeriale e della necessità di rivederlo, perchè

anche dopo la presentazione di esso continuarono a venire proposte di modificazioni al ministro che ebbe ad ereditarle e che volle coscienziosamente attendere all'esame di esso per poterlo accettare con piena cognizione di causa, introducendovi anzi qualche miglioria ben accetta alla famiglia postale-telegrafica. E la variazione in questo articolo 9 è stata opportunissima, perchè le promozioni, di cui si tratta nella prima parte, sono quelle ai gradi di capo di divisione e di capo sezione, per le quali occorre una ponderata scelta, col parere del Consiglio di amministrazione, onde il termine della loro decorrenza doveva essere stabilito con una sufficiente latitudine e fu perciò determinato non anteriore al 1° luglio.

Mentre per le promozioni, di cui nella seconda parte dell'articolo, le quali sono dipendenti dal merito d'esame, si volle che tutti coloro che ne avessero acquistato il titolo, nelle prove in precedenza vittoriosamente sostenute, non dovessero soffrire indugio e fossero perciò promossi subito appena andata in vigore la legge.

Ma il senatore De Cupis fa un'altra osservazione. Egli dice: Come va che all'art. 1° si parla di una decorrenza non anteriore al 1° luglio e poi si parla dell'entrata in vigore della presente legge?

Io credo di poter affermare all'onor. senatore De Cupis che questa differenza ha la sua ragione di essere nella diversità degli scopi che ispirano le disposizioni della legge. Qui si tratta di promozioni e là di assegni *ad personam*; ma, probabilmente, tutto ciò si traduce in una disarmonia più apparente che reale. E vengo alla conclusione, che credo sia quella che più interessa l'onor. De Cupis. Esamineremo quali possono essere gli effetti di questa disposizione; io ritengo che non corrispondano a quelli che egli suppone, ma se una qualche disarmonia nella pratica applicazione che rappresenti una diminuzione non giusta dell'uno in confronto degli altri si verificasse, non dubiti il senatore De Cupis che troveremo modo di eliminarla affinché il disegno di legge rappresenti anche in questa parte il trionfo della eguaglianza per tutti.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. L'onor. ministro ha colpito perfettamente giusto quando ha detto che forse io

non mi sono mosso a parlare di mia iniziativa, ma da avute informazioni. Io sarei troppo felice se potessi avere tanto tempo a mia disposizione da poter consacrare a tutti i progetti di legge uno studio tale, quale è quello che si richiede per poter entrare in tutti i meandri di un progetto di legge, e questo di cui ho parlato è appunto uno dei meandri più reconditi. Dunque è verissimo che questa osservazione ho fatta per suggerimento di coloro che vi possono essere interessati; ed io posso convenire, e convengo anzi perfettamente, col ministro, che questi avrebbero fatto meglio se invece di rivolgersi ad un senatore perchè la osservazione fosse fatta *in limine expeditionis*, fossero a tempo ricorsi al ministro che ha tanto senso di equità per tutti i suoi impiegati; ma ad ogni modo lo stato delle cose è questo, e tale essendo, non posso che accogliere le assicurazioni che dall'onorevole ministro mi sono state date, e delle quali lo ringrazio, perchè sono persuaso che quello che giustamente può essere fatto il ministro lo farà.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti l'articolo 9 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Presentazione di una relazione.

VACCHELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCHELLI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Nuove e maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Vaccelli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora viene in discussione l'articolo 10.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge qualora non fossero sufficienti a coprire i posti di capo sezione i primi segretari a lire 5000 e

4500 riconosciuti promovibili dal Consiglio di amministrazione, la promozione ai posti che restassero disponibili nel detto grado, potrà essere conferita, sempre previo parere del suddetto Consiglio, anche ai primi segretari a lire 4000 fino ad esaurimento dei detti posti.

Per le promozioni a capo sezione dallo stipendio di lire 4000, la quinta parte dei posti è riservata ai primi segretari con eguale stipendio, forniti del diploma rilasciato dalla scuola superiore postale telegrafica o di decreto pel quale abbiano avuto ed esercitato l'incarico di insegnante alla scuola medesima.

Dopo l'applicazione della presente legge, però, la scelta per i posti di capo sezione sarà effettuata per quattro quinti fra i primi segretari a lire 5000 e 4500 e per un quinto, colle norme del regolamento 16 maggio 1909, n. 341, fra i primi segretari già muniti del diploma come sopra, o che lo conseguiranno al termine dell'attuale corso biennale di detta scuola, e con stipendio non inferiore a lire 4000.

BERTETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *relatore*. Come il Senato ha veduto, l'Ufficio centrale non ha proposto alcun emendamento a questo progetto di legge, anzi dalla sua relazione risulta che ne propone l'approvazione con grande soddisfazione in tutte le sue parti.

Quando si tratta però delle disposizioni transitorie, l'Ufficio centrale si è preoccupato dell'ultimo alinea dell'art. 10. Circa alle osservazioni a lui pervenute da qualcuno del personale più interessato, la relazione dell'Ufficio centrale dimostra che esso di queste non si preoccupò, se non in riguardo ad un punto sul quale chiama ora l'attenzione del Senato. Per togliere ogni dubbio su tale punto l'Ufficio centrale interpellò il ministro, che gli fece delle dichiarazioni che è bene siano ripetute anche al Senato.

Ecco dove sta il punto della questione.

Quando si tratta delle promozioni a capo sezione, il primo alinea dell'art. 10 dispone per le promozioni che si faranno in conseguenza della prima applicazione della legge, e l'ultimo alinea dispone per le promozioni che verranno dopo questa applicazione.

Quanto alla prima parte con ragione il quinto

dei posti è riservato a chi ha titoli di merito speciali, i quali sono o il diploma rilasciato dalla scuola superiore postelegrafica o il decreto di nomina ad insegnante nella stessa scuola.

A questo proposito bisogna ricordare che il decreto di abilitazione all'insegnamento e il relativo esercizio dell'insegnamento sono stati per legge pareggiati al diploma. Ora, nella prima parte di questa disposizione, si parla tanto del diploma che del decreto di insegnamento, ma nella seconda parte, sempre per il quinto dei posti, si dice che la scelta sarà fatta tra i primi segretari che siano muniti del diploma come sopra; cioè non si è parlato più, come nell'alinea precedente, anche del decreto.

Apparentemente dunque ci sarebbe l'omissione di uno dei titoli di merito, ma siccome per legge il decreto di incarico e l'esercizio di insegnamento alla scuola superiore postelegrafica è dichiarato, come dissi, equipollente al diploma che si ottiene nella scuola stessa, si dovrebbe sottintendere che la parola « diploma » usata nel secondo ed ultimo alinea di questa disposizione implica anche il decreto.

Per ovviare agli inconvenienti di interpretazione che potrebbero nascere per questa omissione, sarebbe stato opportuno di emendare l'articolo della legge, ma in considerazione del fatto che un emendamento apportato alla legge in questa sede avrebbe obbligato il ministro a ripresentare il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, l'Ufficio centrale ha voluto interpellare l'onor. ministro, e l'onor. ministro ci ha dato quella spiegazione che io ho ora riferito. Se l'onor. ministro vorrà confermarla qui in Senato, a noi pare che si possa passar sopra questo, che chiamerò un neo di forma delle disposizioni di questo disegno di legge.

Sul rimanente io non posso che riferirmi a quanto ho esposto nella mia relazione, la quale è intieramente favorevole all'adozione del progetto di legge. L'Ufficio centrale perciò non può che raccomandarlo all'approvazione del Senato.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io debbo ringraziare l'onor. Bertetti non soltanto per la sua diligente relazione, nella

quale egli con una brevità che questa volta è compagna di chiarezza, ha riassunto le ragioni generiche del progetto di legge e le ragioni specifiche di ogni singola disposizione in esso contenuta, ma debbo ringraziarlo altresì per aver provocato, in questa discussione, le spiegazioni che l'Ufficio centrale ha già ottenuto e che son lieto di poter confermare qui, circa il dubbio il quale poteva sorgere nell'interpretazione e nell'applicazione dell'articolo decimo, ultima parte di questo disegno di legge.

In sostanza, non v'era ragione di considerare come trovantisi in condizione di merito soltanto coloro che sono muniti del diploma, ma altresì coloro che sono in quello stato di fatto e di diritto che è ritenuto equipollente o a quello di coloro che sono in possesso del diploma.

Perciò prego l'onorevole relatore, come prego il Senato, di considerare che anche nella materialità della dizione, l'espressione, per quanto possa essere oggetto di dubbio, è abbastanza significativa, perchè, se si fosse voluto intendere che questa parte della disposizione, a differenza dell'altra, debba riferirsi soltanto ai diplomati, bastava che in questa parte dell'articolo si dicesse: « i primi segretari già muniti di diploma ». Con la frase: « come sopra » che cosa si è inteso invece di dire? Si è voluto dire « i segretari già muniti di diploma e nelle condizioni di fatto e di diritto quali sono prevedute nelle disposizioni precedenti ».

Ora, io sono lealmente e doverosamente disposto a riconoscere che se questo dubbio fosse sorto nella prima discussione della legge, non avrei avuto difficoltà alcuna di dichiararlo, perchè *abundantia non vitiatur*, ma, allo stato delle cose, con un'interpretazione che direi quasi preconstituita, con le dichiarazioni contenute nella relazione del Senato, con le conferme che io do e con la ragione che invoco nella stessa materiale dizione della legge, nel senso che con le parole « come sopra », si voglia riferire in ipotesi non soltanto ai diplomati, ma anche a coloro che si trovano nella condizione dell'affermata equipollenza, credo che il dubbio non possa e non debba sorgere. Io confido che il Senato vorrà quindi aderire alla istanza che lo stesso relatore, a nome dell'Ufficio centrale, ha fatto riferendo su questo disegno di legge, affinchè la disposizione di cui si tratta s'intenda niente altro che come la ripetizione

di quella che sta nell'altra parte dell'articolo del disegno di legge, soprattutto tenendo conto di quella frase « come sopra » che non può avere altro significato, se non quello che le è attribuito da noi e che è nell'intendimento dell'Ufficio centrale.

Pertanto prego il Senato di voler mantenere la formula che si trova nel disegno di legge nei termini in cui attualmente è concepita, perchè, in caso diverso, per una dubbiozza teorica più che per ragioni di applicazione pratica, ci troveremmo nella necessità di far tornare dinanzi al Parlamento un disegno di legge che è nella viva attesa di tanti interessati. (Approvazioni).

BERTETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTETTI, *relatore*. Non ho difficoltà, anzi sono lieto, di aderire alla preghiera dell'onorevole ministro. Faccio poi osservare che questa formula non può portare alcuna difficoltà o dubbiozza perchè in fin dei conti riguarda solo due o tre persone che certamente dalle parole dell'onorevole ministro ricevono quel conforto, eliminatore di ogni dubbio, che io trovo nelle parole sue.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 10.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

I posti di segretario vacanti nel ruolo postale telegrafico al 1° luglio 1911 saranno messi a concorso esclusivamente fra gl'impiegati della seconda categoria (provvisi dei requisiti regolamentari), ed i ricevitori in possesso dei requisiti indicati nell'art. 8 del Regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

Un quarto di tali posti è riservato ai vincitori del concorso muniti di laurea in giurisprudenza od in scienze fisico-matematiche, e la nomina al grado di segretario avrà luogo per tutti secondo la graduatoria dell'esame.

(Approvato).

Art. 12.

Gli attuali primi ufficiali che, per effetto del disposto dell'art. 4 della legge 19 luglio 1907, n. 515, non abbiano potuto prendere parte ai precedenti esami per il posto di capo d'ufficio, saranno ammessi al primo esame di idoneità nonchè al primo esame di merito che verranno banditi per la nomina a capo d'ufficio, dopo la pubblicazione della presente legge.

Gli attuali capi linea del movimento e quelli che saranno tali nominati in seguito, per esame di concorso, appartenenti alla seconda categoria, passano nel ruolo dei capi d'ufficio, man mano che raggiungano lo stipendio di lire 3000 e che nel quadro relativo si verifichino vacanze di posti.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1911

Tabella A che sostituisce quella allegata alla legge 19 luglio 1907, n. 515
e quella allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304 (ruolo postale e telegrafico).

(RUOLO DI PRIMA CATEGORIA - PERSONALE DIRETTIVO).

Numero	Denominazione	Stipendi	Permanenza
		normali	normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
Quadro III.			
4	Direttori generali	10,000	»
4	Ispettori generali	9,000	»
1	Direttore dell'istituto superiore postale, telegrafico e telefonico	8,000	»
1	Direttore capo della ragioneria centrale	8,000	»
19	Direttori capi di divisione, ispettori superiori, direttori superiori; di prima classe	8,000	»
23	Direttori capi di divisione, ispettori superiori, direttori superiori; di seconda classe	7,000	»
105	Capi sezione, ispettori centrali, direttori principali delle poste e dei telegrafi, ispettori distrettuali principali e direttori principali delle costruzioni; di prima classe	6,000	»
135	Capi sezione, ispettori centrali, direttori principali delle poste e dei telegrafi, ispettori distrettuali principali e direttori principali delle costruzioni; di seconda classe	5,000	»
292	Quadro II.		
	Primi segretari, primi direttori delle poste e dei telegrafi, primi ispettori distrettuali, primi direttori delle costruzioni a direttori locali	5,000	»
607	Id. id.	4,500	4
	Id. id.	4,000	4
	Id. id.	3,500	4
	Id. id.	3,000	4
607	Quadro I.		
	Segretari, ispettori distrettuali, direttori delle costruzioni (1)	4,000	»
	Id. id.	3,500	3
436	Id. id.	3,000	5
	Id. id.	2,500	6
	Id. id.	2,000	4
100	Volontari	»	»
1	Bibliotecario	4,000	»
537			

(1) Per gli esami di promozione al quadro secondo della presente tabella vale l'eccezione contemplata nel primo comma della annotazione in calce alla tabella per il personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi allegata alla legge 30 giugno 1908, n. 304.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1911

Tabella B che sostituisce quella allegata alla legge 19 luglio 1907, n. 515
(ruolo postale telegrafico).

RUOLO DI SECONDA CATEGORIA. — *Personale amministrativo contabile e d'ordine.*

Numero	DENOMINAZIONE	Stipendi	Permanenza	Stipendi
		normali	normale in ogni stipendio	transitori ancora esistenti per effetto della legge 19 luglio 1907 n. 515
		Lire	Anni	Lire
	Quadro I.			
	Primi ufficiali	4,000	»	»
	» »	3,600	5	»
	» »	3,300	5	»
	» »	3,000	5	»
7100	Ufficiali postali telegrafici	2,700	5	»
	» »	2,400	4	»
	» »	2,100	4	»
	» »	1,800	4	»
	» »	1,500	4	»
200	Alunni	»	»	»
	Quadro II.			
	Primi ufficiali	4,000	»	»
	» »	3,600	5	»
	» »	3,300	5	»
	» »	3,000	5	»
1165	Ufficiali telegrafici	2,700	5	»
	» »	»	»	2,600
	» »	»	»	2,550
	» »	»	»	2,500
	» »	»	»	2,450
	» »	»	»	2,300

Segue TABELLA B.

Numero	DENOMINAZIONE	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio	Stipendi transitori ancora esistenti per effetto della legge 19 luglio 1907 n. 515
		Lire	Anni	Lire
	<i>Segue Quadro II.</i>			
	Ufficiali telegrafici	»	»	2,250
	»	»	»	2,200
	»	»	»	2,000
	»	»	»	1,950
	»	»	»	1,700
	<i>Quadro III.</i>			
	Capi d'ufficio	4,000	»	»
981	»	3,800	3	»
	»	3,400	4	»
	»	3,000	4	»
	»	»	»	»
	<i>Quadro IV.</i>			
	Ausiliarie	2,450	»	»
	»	2,200	5	»
	»	1,950	5	»
	»	»	»	1,900
	»	»	»	1,850
967	»	»	»	1,800
	»	1,700	4	»
	»	»	»	1,650
	»	»	»	1,600
	»	1,500	4	»

Segue TABELLA B.

Numero	DENOMINAZIONE	Stipendi	Permanenza	Stipendi
		normali	normale in ogni stipendio	transitori ancora esistenti per effetto della legge 19 luglio 1907 n. 515
		Lire	Anni	Lire
	Quadro V.			
	Ufficiali d'ordine	2,700	•	•
	• •	2,450	5	•
	• •	2,200	5	2,150
	• •	•	•	2,100
	• •	•	•	2,050
	• •	•	•	2,000
	• •	•	•	•
2877	• •	1,950	4	1,900
	• •	•	•	1,850
	• •	•	•	1,800
	• •	•	•	•
	• •	1,700	4	1,650
	• •	•	•	1,600
	• •	•	•	•
	• •	1,500	•	•
	Quadro VI.			
1	Capo meccanico	1,000	•	•
	Meccanici	3,200	•	•
	•	2,900	4	•
85	•	2,600	4	•
	•	2,300	4	•
	•	2,000	4	•

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1911

Tabella C che sostituisce quella allegata alla legge del 19 luglio 1907, n. 515
(Ruolo postale telegrafico).

RUOLO DI TERZA CATEGORIA - (PERSONALE SUBALTERNO).

Numero	Denominazione	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
Quadro I.			
2	Commessi superiori	2,000	•
7672	Brigadieri e messaggeri	2,000	•
	Id. id.	1,800	5
	Id. id.	1,600	5
	Id. id.	1,400	5
	Vice-brigadieri e vice-messaggeri	1,320	2
	Commessi e portalettere	1,200	6
Quadro II.			
27	Commesse	1,100	•
	Id.	1,000	5
	Id.	900	5
	Id.	800	4
Quadro III.			
1137	Agenti di manutenzione	2,000	•
	Id. id.	1,800	5
	Id. id.	1,600	5
	Id. id.	1,400	5
	Id. id.	1,320	2
	Id. id.	1,200	6
Quadro IV.			
70	Operai meccanici	2,000	•
	Id. id.	1,750	2
	Id. id.	1,500	2
	Id.	1,300	2

Quadro I che sostituisce il corrispondente della tabella A
annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528 (ruolo telefonico).

Numero	Denominazione	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
68	Segretari, ragionieri, vice-direttori di ufficio (1), ed assistenti sanitari . .	4,000	•
	Id. id.	3,500	5
	Id. id.	3,000	5
	Id. id.	2,500	6
	Id. id.	2,000	4
2	Assistenti sanitarie (2)	2,000	4

(1) Per gli esami di promozione a primo segretario e funzioni assimilate, vale l'eccezione contemplata nel primo comma della annotazione in calce alla tabella per il personale dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, allegata alla legge del 30 giugno 1908, n. 304.

(2) Personale femminile.

Quadri II e IV che sostituiscono i corrispondenti della tabella B
annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528 (ruolo telefonico).

Numero	DENOMINAZIONE	Stipendi	Permanenza	Stipendi
		normali	normale in ogni stipendio	transitori ancor esistenti per effetto della legge 19 luglio 1909 n. 528
		Lire	Anni	Lire
	Quadro II.			
	Applicati contabili (1), disegnatori, cassieri, magazzinieri, revisori, controllori ed esattori a	4,000	—	—
	Id.	3,600	5	—
	Id.	3,300	5	—
	Id.	3,000	5	—
	Id.	2,700	5	—
	Id.	—	—	2,650
	Id.	—	—	2,600
	Id.	—	—	2,550
	Id.	—	—	2,500
	Id.	—	—	2,450
299	Id.	2,400	4	—
	Id.	—	—	2,350
	Id.	—	—	2,300
	Id.	—	—	2,250
	Id.	—	—	2,200
	Id.	2,100	4	—
	Id.	—	—	2,050
	Id.	—	—	2,000
	Id.	1,800	4	—
	Id.	»	»	1,750
	Id.	1,500	4	—
	Quadro IV.			
	Telefonisti, telefoniste, assistenti e dattilografe	2,200	—	—
	Id. id.	2,000	5	—
	Id. id.	1,800	5	—
	Id. id.	1,600	4	—
1488	Telefonisti, telefoniste (2), e dattilografe	1,400	4	—
	Id. id.	1,200	4	—

(1) Personale maschile e femminile.

(2) Conseguito lo stipendio di lire 1,600 le telefoniste potranno contrarre matrimonio ed in tal caso, con le norme stabilite dal regolamento, saranno esonerate dal servizio di commutazione ed adibite, col titolo di assistenti, ad altri uffici della stessa Direzione generale dei telefoni, o dell'amministrazione postale telegrafica, continuando a far parte del proprio quadro.

La disposizione di cui sopra si applica, in via transitoria, anche alle attuali telefoniste passate in ruolo col 1° gennaio 1909 per effetto della legge 19 luglio 1909, n. 528, le quali, pur non trovandosi allo stipendio di lire 1,600, abbiano raggiunto o raggiungeranno il 18° anno di età.

Quadri I, II, III e IV che sostituiscono i corrispondenti della tabella C
annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528 (ruolo telefonico).

Numero	DENOMINAZIONE	Stipendi normali	Permanenza normale in ogni stipendio
		Lire	Anni
	Quadro I.		
101	Operai meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti	2,500	»
	Id. id.	2,250	5
	Id. id.	2,000	4
	Id. id.	1,750	4
	Id. id.	1,500	4
	Id. id.	1,300	4
	Id. id.	1,200	2
	Quadro II.		
614	Apparecchiatori e guardafili	2,000	»
	Id. id.	1,800	5
	Id. id.	1,600	5
	Id. id.	1,400	5
	Id. id.	1,320	2
	Id. id.	1,200	6
	Quadro III.		
60	Commessi	2,000	»
	Id.	1,800	5
	Id.	1,600	5
	Id.	1,400	5
	Id.	1,320	2
	Id.	1,200	6
	Quadro IV.		
10	Operai e commesse	1,100	»
	Id.	1,000	5
	Id.	900	5
	Id.	800	4

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1911

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Annaratone, Astengo.

Baccelli, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bertetti, Bettoni, Blaserna, Bodio, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta, Bruno.

Cadolini, Caetani, Camerano, Carafa, Casana, Castiglioni, Cefaly, Cencelli, Chiesa, Chironi, Colleoni, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi.

Dalolio, De Cesare, De Cupis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Dini, Di Terranova, Doria Pamphili.

Fabrizi, Falconi, Finali, Fiore, Foà, Fortunato, Franchetti, Frascara.

Gessi, Gherardini, Giorgi, Gorio, Grenet, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Maragliano, Martinez, Massabò, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Minervini, Molmenti, Morra.

Paganini, Pagano, Paternò, Pedotti, Polacco, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Ricci.

Sacchetti, Sani, San Martino Enrico, Schupfer, Senise Tommaso, Sinibaldi, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Tassi, Taverna, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo.

Vacchelli, Veronese, Vischi.

Presentazione di progetti di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 375, riguardante le pensioni agli ufficiali della Regia marina;

Riordinamento del personale di macchina del Corpo Reale equipaggi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso prescritto dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dare lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 572).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il primo oratore iscritto, senatore Foà.

FOÀ. Onorevoli senatori, onorevole ministro della pubblica istruzione! Dopo il largo dibattito avvenuto pochi mesi or sono in occasione della discussione dell'ultimo bilancio della pubblica istruzione, non sarebbe probabilmente il caso di estendersi eccessivamente sopra i quisti che urgono di più nel nostro mondo universitario e scolastico in genere.

Tuttavia, la persistenza di molte fra le cause che determinarono la precedente discussione, ed il desiderio che abbiamo di vedere affrettata la soluzione di alcuni problemi, giustifica l'insistenza sopra alcuni degli argomenti già trattati.

Uno di questi riguarda le difficoltà interne dell'amministrazione, nei laboratori e nelle Università.

L'onor. ministro, con lodevole premura, ha presentato sin dalla volta passata un disegno di legge sopra l'autonomia amministrativa delle Università che è nelle mani dell'Ufficio centrale del Senato. Non è noto abbastanza, forse, che questo disegno di legge incontra serie dif-

ficoltà, che riguardano soprattutto il pericolo che possa derivarne un tale consolidamento, una tale cristallizzazione delle dotazioni universitarie, che i movimenti successivi corrispondenti ai bisogni progressivamente crescenti del mondo scientifico, siano ancor più inceppati che non attualmente.

Di qui l'opposizione che nasce a quel disegno di legge o che potrebbe solo essere vinta, quando l'onor. ministro avesse la fortuna, che noi gli auguriamo, di intendersi e di essere largamente favorito dal ministro del tesoro.

Ma, se questo fatto non dovesse avvenire tra breve, noi preghiamo il ministro, anche rassegnati a non aver molto, che almeno si applichi il regolamento interno inteso a facilitare in qualche misura le operazioni finanziarie, le quali certamente non saranno largamente facilitate neppure da questo regolamento, ma sarà già un miglioramento sullo stato, attuale che è veramente deplorabile per alcuni rispetti.

È inutile ora ripetere tutte le difficoltà cui ci obbliga la legge di contabilità. Basti questo esempio: noi recentemente abbiamo dovuto, entro il 16 maggio, presentare tutte le note dei conti dei nostri Istituti prima ancora della chiusura dell'anno finanziario. Siccome l'economista doveva presentare queste liste, doveva anche immaginare sui dati degli anni precedenti quale sarebbe stata la spesa nei singoli capitoli dal 16 maggio a tutto il 30 giugno ed immaginò una cifra approssimativa la quale molte volte è superiore a quella reale, specialmente in questo periodo di tempo. Ne deriva la conseguenza naturale che tutto il di più passa in economia e si perde nella nostra dotazione.

Così è avvenuto lo scorso anno che l'Università di Torino, fra le altre, ha perduto qualche somma per questo rigore della contabilità.

Non sono perdite molto sensibili; per esempio, il mio Istituto avrà rischiato forse di perdere cinquanta o sessanta lire, il che potrebbe parere trascurabile. Ma se si pensa alle enormi difficoltà in cui viviamo, se si pensa alla quasi impossibilità di aumentare, anche di poco, quella dotazione che venne stabilita venticinque o trenta anni fa, quando tutte le cose costavano infinitamente meno di adesso, se si pensa che

per leggi vantaggiose per lo Stato e particolarmente per la legge sulla fabbricazione degli alcool, noi siamo arrivati ad una tassa inibitoria dell'alcool assoluto, di cui abbiamo bisogno per le nostre ricerche e per la quale l'alcool ci viene a costare circa quattro lire al litro, di fronte agli 80 centesimi che costa ai nostri colleghi di Austria, di Germania e di Svizzera, anche le trenta o quaranta lire che andassero in economia per una, che a noi sembra illogica applicazione della legge di contabilità, hanno il loro valore.

Devo anche aggiungere che la legge di contabilità la quale vuole una puritanesca osservanza di tutte le forme, ci obbliga ad essere irregolari. Infatti dal 16 maggio al 30 giugno non è verosimile, non è possibile, non sarebbe neanche pensabile che il lavoro sperimentale si arresti per aspettare il principio del nuovo anno finanziario, quindi noi dobbiamo ancora spendere e lavorare; ma quando saremo al primo di luglio dovremo mettere come eseguite nel mese di luglio quelle spese fatte invece a giugno o nella seconda metà di maggio; il che è una menzogna voluta dalla legge.

Ma abbiamo altri quesiti sempre urgenti: e sono contento di rilevare che il grave problema dello stato attuale della libera docenza nelle nostre Università, è stato trattato con eguale intendimento e quasi con eguali espressioni nell'altro ramo del Parlamento. So bene che queste questioni non si risolvono in due mesi; so bene che la Commissione Reale si occupa di questo grave quesito e che con un senso di lodevole equità il ministro ha introdotto nella Commissione Reale anche le rappresentanze della libera docenza per l'equilibrio degli interessi, equilibrio che però è anche un impedimento alla sollecita e pratica soluzione dei quesiti. Ricorderò solo il motivo fondamentale per cui noi insistiamo ad esigere la riforma dell'Istituto della libera docenza, ed è per questo che essa si è completamente allontanata dal fine per cui era stata creata. Questo è il vero danno morale e materiale per l'Università nostra.

La privata docenza si è allontanata dal fine; infatti, o signori, quando un anno e mezzo fa sono avvenuti certi disordini, o certe inquietudini da parte dei liberi docenti di una Università italiana, un capo delle amministrazioni locali, dovendo spiegare le ragioni vere di

questi movimenti, disse: Signori ministri, qui si laureano molti in medicina, e questi molti devono pur vivere. Ma la loro professione è magra, conviene quindi che cerchino avidamente qualche altra sorgente di guadagno, o qualche cosa che nobiliti in qualche maniera e renda più proficua la loro stessa professione. Evidentemente questo si chiama assimilare l'ufficio della libera docenza a quello di un'opera pia elemosiniera.

E sappiamo pure che i comuni italiani, ogni volta che hanno da pubblicare un avviso di concorso per un posto importante di medico pratico, o di direttore d'ospedale, esigono giustamente che i candidati abbiano fatto almeno due anni di assistenza clinica od ospitaliera; ebbene, io lo so per diretta conoscenza, più volte ci si imbatte in certificati di assistenza alle cliniche, o in diplomi di assistenti di clinica presentati da questi concorrenti che possono sorprendere la buona fede del comune, e che sono rilasciati da docenti privati senza alcun controllo, i cui certificati noi non sappiamo nemmeno valutare come siano stati ottenuti. Questo vuol dire adoperare la libera docenza come un comodo ufficio di collocamento.

Notissimo è anche il caso di abuso di firma e di abuso di corsi fatti in anni a cui non corrisponde la materia insegnata.

Quest'anno l'onorevole ministro, con lodevole premura, ha richiamato i rettori alla stretta osservanza del regolamento, perchè s'impedisca ai professori di materie applicative di svolgere i loro corsi agli iscritti dei primi anni di corso. Ma fino a tutto maggio queste iscrizioni, procurate col mezzo dei bidelli, con accordi personali non leciti, sono state raccolte in tutte le Università, ed è cosa notoria e disgustosa, come disgusta ogni onesta persona, ciò che è irregolare e sconveniente.

Pertanto, anche di fronte alla manifestazione favorevole di quasi tutto il corpo universitario, dopo la nostra manifestazione contro lo stato attuale della libera docenza, e di fronte a quelle meno onorevoli, che il rispetto al Senato mi impedisce di riprodurre, pubblicate da liberi docenti che si sono ritenuti offesi nei loro interessi dalla tesi sostenuta alla Camera dei deputati e al Senato, persisto nel pregare l'onorevole ministro a sollecitare le conclusioni

riguardo allo stato della libera docenza in Italia. Noi non facciamo più questione, perchè ormai è un fatto compiuto da due anni, della composizione della Commissione Reale; noi la rispettiamo nell'insieme, ed in ogni suo singolo componente, tutte persone superiori a qualunque elogio. Noi abbiamo criticato a suo tempo il criterio di formazione della Commissione stessa, e ora non giova ritornarci sopra; solo crediamo che sia nella biologia di qualunque Commissione, e soprattutto di qualunque Commissione grossa, di concludere molto lentamente, e di concludere sì e no, o chi sa quando. Ecco perchè io mi auguro che l'onorevole ministro dell'istruzione, dopo aver maturato il periodo fisiologico dello stato di crisalide, avvolto nell'auro e soffice bozzolo della Commissione Reale, lo voglia perforare, e farlo uscire, come farfalla libera nell'aria, alla luce del sole.

Noi abbiamo anche alcune osservazioni da fare di minore importanza, apparentemente, riguardo al regolamento generale universitario.

Onorevole ministro dell'istruzione pubblica, ella ha ricevuto delle istanze da colleghi di ogni Facoltà, soprattutto delle scienze sperimentali, intorno all'applicazione dell'art. 140 del regolamento universitario, il quale dice:

« I liberi docenti che appartengono al personale delle cliniche, dei musei, dei laboratori non possono far parte delle Commissioni alle quali partecipi il professore dal quale dipendono ».

Quest'art. 140 è un aggravante dell'articolo che era corrispondente nel precedente regolamento, perchè quello concedeva delle eccezioni, questo invece è rinchiuso in una formula rigida che non si può modificare.

Alle domande che abbiamo fatto di poterne ritardare almeno di un anno l'applicazione, l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, come era ben naturale e logico, ha risposto che ciò non si poteva fare. E infatti era illogico pensare che, dopo avere emanato un regolamento da pochi mesi, si potesse quasi autorizzare a non rispettarlo. Ma siccome i regolamenti si fanno e si modificano, intendo pregare l'onorevole ministro a voler prender nota delle necessità in cui si trovano gli insegnanti di materie sperimentali, che si riassumono in questo: che là dove l'esame implica esercitazioni pratiche, o prove pratiche, è necessario che quel-

l'aiuto, il quale in tutto l'anno ha conosciuto uno per uno tutti gli studenti che vengono all'esame, ed ha assistito il professore nel corso delle esercitazioni pratiche, sia presente nella Commissione d'esame.

Noi non possiamo regolare certi affari nè colla legge del sospetto, nè colla legge del tornaconto individuale dei liberi docenti; poichè è bene dir chiare le cose come sono: qui si tratta effettivamente di troncare una delle basi di operazione dei docenti assistenti, perchè questi sono più favoriti nelle iscrizioni dagli studenti, sapendo che faranno parte delle Commissioni di esame.

Ora, io non domando che in tutti i casi i docenti assistenti debbano far parte col loro professore delle Commissioni d'esame, ma domando che si possa fare una eccezione per tutti quei casi in cui l'esame è fatto di due prove almeno, una teorica e l'altra pratica o dimostrativa, perchè allora è necessario aver presente l'aiuto che ha esercitato tutto l'anno gli studenti. È questa la ragione per cui i professori di scienze sperimentali hanno chiesto la modificazione del suddetto articolo.

Un altro articolo, di cui forse quest'anno l'onor. ministro ha avuto occasione molte volte di studiare il contenuto, è il 24°, riguardo al diritto di ricusazione che un concorrente può esercitare di fronte ad un giudice.

Questo diritto di ricusazione io, in tesi generale, lo rispetto e credo che sia umanamente accettabile; tuttavia non nego che esso ha dato molte noie, sia ai professori, sia al Governo, perchè qualche volta il diritto di ricusazione veniva richiesto ed esercitato in base ad influenze politiche o per delle ragioni che non hanno nulla a che fare col giudizio scientifico, o persino per contrasti d'interessi professionali.

Ora, questo non è possibile ammettere; certo il regolamento dà due notevoli garanzie: con una si richiede al candidato, che non vuole il suo giudice, di dirne le ragioni, e si trasmettono queste ragioni al giudice stesso cui si riferiscono, perchè dica le proprie difese. Tuttavia il ministro resta in balla di questo duello, di questa contraddizione.

I professori universitari in uno dei loro Congressi hanno su tale argomento espresso il voto che le due parti vengano poi composte o

giudicate in seno al Consiglio superiore d'istruzione.

Se il ministro potesse, sopra voto conforme del Consiglio superiore, regolare queste faccende egli si troverebbe sbarazzato di molti fastidi e le Commissioni non rischierebbero di essere menomate nelle loro facoltà.

Io deploro che la legge attuale abbia ridotto entro limiti insuperabili il numero dei commissari. Quando la legge preesistente ammetteva che la Commissione potesse essere composta di cinque, o sette, o anche di nove membri, dava luogo, è vero, a dei gravi inconvenienti, particolarmente con quei nove membri; ma io credo sarebbe desiderabile che il ministro potesse avere la facoltà di introdurre altri due elementi fra i cinque, al fine di attenuare gli attriti e di prevenire quelle divisioni di scuole o di persone che danno luogo agli inconvenienti che si verificano nei concorsi. Certo oggi non si può per questo modificare la legge; ma io noto questo fra i desiderati per il futuro.

Detto ciò riguardo alla nostra vita universitaria, io debbo rivolgere parole di congratulazione all'onor. ministro dell'istruzione pubblica perchè, ascoltando un voto manifestato qui nel Senato, ha presentato un disegno di legge per la istituzione del liceo moderno.

Non pretendo io, un semplice e modesto anatomico, parlare del valore che possa avere il liceo moderno; io mi limito solamente a dire che questo risponde ad un voto della cultura contemporanea, e che mi riservo, per quella parte che interessa moltissimo il collegamento dell'istruzione media coll'istruzione scientifica dell'Università; mi riservo, dico, a suo tempo, di discuterne il programma. Ma nell'insegnamento delle scuole medie, onor. ministro, noi abbiamo traversato un periodo fugace di speranze che ci furono tolte.

Io parlo di quelle disposizioni legislative del Ministero precedente in merito all'insegnamento dell'igiene nelle scuole medie e nelle scuole normali. Il disegno di legge, che era stato presentato, non aveva giustamente incontrato il favore del Senato, perchè implicava una spesa ingente per un risultato molto dubbio; ma l'Ufficio centrale del Senato aveva composto una specie di contro progetto di legge che riduceva di molto la spesa che era stata preconizzata e che aveva, per lo meno, questo

vantaggio di obbligare gli studenti delle scuole magistrali e delle Facoltà di lettere e di scienze, i quali devono poi diventare professori di ginnasio e di liceo, a seguire il corso di igiene pedagogica che si dà all'Istituto pedagogico annesso all'Università.

Ora, se anche questo non è determinato da una legge, siccome può essere materia di regolamento e siccome i regolamenti, anche delle Facoltà, possono essere modificati, rivolgo, sotto forma di raccomandazione, vivissima preghiera all'onor. ministro di non lasciar perdere questo secondo concetto, che produrrà grande vantaggio nell'educazione, senza nessun aumento nella spesa attuale. Si tratta unicamente di obbligare quelli che diventeranno professori di ginnasio e di liceo a frequentare il corso d'igiene e a dare un esame sopra una materia che è già organizzata ed insegnata, e quindi nulla di nuovo nella spesa, ma solo un obbligo scolastico ad un gruppo di studenti.

Il suddetto disegno di legge, provvedeva anche ai futuri maestri elementari e si rivolgeva alle scuole normali perchè quivi si desse un insegnamento d'igiene da persone dell'arte: il ritiro di quel disegno toglie un vantaggio reale, che cioè l'insegnamento d'igiene sia fatto meglio nelle scuole normali e da persone più adatte di quello che attualmente non siano; perchè, è inutile illuderci, ma l'istruzione d'igiene del maestro elementare attuale lascia molto a desiderare. Noi ce ne accorgiamo, sia per certe uscite che essi fanno nelle scuole, sia anche per il modo come essi svolgono il piccolo, modestissimo insegnamento d'igiene nelle scuole popolari, ossia nelle classi V e VI, dove, realmente, sentono essi stessi di non essere sufficientemente informati...

Io conosco le difficoltà, non solo economiche, ma anche morali dell'introduzione di questi nuovi insegnamenti, che consistono soprattutto in due: una è la densità enorme ed ormai inestensibile del programma delle scuole normali, cosicchè è inopportuno aggiungere altre ore di insegnamento; l'altra è il ruolo del personale delle scuole normali che non deve essere aumentato con nuovi elementi.

Avevamo immaginato di fare soltanto delle conferenze, ma anche queste, che dovevano essere in numero di trenta, avrebbero esteso il programma preesistente. Poichè la legge è

stata ritirata, cerchiamo almeno di avvantaggiare in quei modi ed in quelle forme che non costano nulla e dipendono soltanto dalla buona disposizione del ministro.

Cerchiamo di fare dei professori di storia naturale, ai quali sia devoluto anche l'insegnamento dell'igiene per le scuole normali, che sieno meglio preparati di quello che attualmente non siano; la quale cosa speriamo di poter ottenere colla loro frequenza obbligatoria ai corsi di igiene pedagogica.

Dovrei aggiungere che in quel disegno di legge si provvedeva all'istruzione per un turno larghissimo, che si sarebbe compiuto in danno di tutti i maestri attualmente in servizio, e che non ebbero gli insegnamenti di igiene quando frequentarono la scuola normale.

So che con i fondi concessi dalla legge sul Mezzogiorno si è ora stabilito di fare in quella regione delle conferenze magistrali autunnali, nelle quali sarà dato anche l'insegnamento di igiene ai maestri che già si trovino in servizio. La cosa è lodovolisima e da approvarsi, ma l'onor. ministro vorrà concedermi che anche noi dell'Italia media e dell'Italia superiore desideriamo di godere vantaggi analoghi.

A questo scopo avevamo detto: assegnate una spesa fissa, che del resto non sarà enorme, giacchè l'insegnamento durerà soltanto per un periodo di cinque anni, onde estendere in ogni regione i corsi autunnali per i maestri.

Col ritiro della legge non se ne parla più, ma io mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro sopra il bisogno di estendere anche alle altre provincie, gradatamente, il beneficio che ora riceveranno, e giustamente, le provincie del Mezzogiorno.

Dopo questo, per la parte media, non ho che da dare occasione all'onor. ministro di dirci se da quando abbiamo discusso l'ultimo bilancio della pubblica istruzione, siano stati presi dei provvedimenti, o si possano concepire nuove speranze, riguardo all'incremento dei convitti nazionali.

Egli, molto opportunamente, nell'altro ramo del Parlamento ha rilevato che questi convitti incominciano a godere la simpatia delle nostre popolazioni, e questa è cosa naturale, perchè i convitti rispondono ad un bisogno reale del nostro paese. Rimane, però, ancora insoluta

una delle più gravi questioni, quella relativa al reclutamento e alla carriera degli istitori.

Noi speriamo che l'onor. ministro ci dica in proposito qualche cosa di più determinato dell'altra volta.

Intanto approfitto di quest'occasione per dire che a Torino, durante gli ultimi esperimenti di educazione fisica, abbiamo avuto la consolazione di constatare che la educazione fisica nei nostri convitti nazionali ha fatto un notevole progresso e che dà speranza di un incremento ancora maggiore in un prossimo avvenire.

Questo io dico a lode dei direttori e dei maestri di ginnastica nei convitti, e lo dico altresì come espressione della voce pubblica della città di Torino, la quale, durante le feste inaugurali dell'Esposizione, ha potuto assistere nel suo *Stadium*, alle esercitazioni collettive nazionali dei convitti e delle scuole elementari; esercitazioni che hanno vivamente interessato il pubblico e talora lo hanno anche profondamente commosso.

Ciò sia detto a lode e ad incoraggiamento dell'educazione fisica e anche per prenderne occasione, onor. ministro, ad una modesta raccomandazione. Tutti abbiamo assistito con le lagrime agli occhi alle esercitazioni corali collettive; al canto degli inni patriottici, e dell'inno di Mameli in particolare. Quando udimmo quei scimila bambini, intonare con una voce sola, il nostro più bell'inno patriottico, la commozione fu generale, ha vinto molti animi prima refrattari al concetto della educazione fisica, molti di questi hanno dovuto dopo ciò convincersi che anche l'educazione fisica è una bella cosa, il che vuol dire acquistare favore nel pubblico e quindi dare un incoraggiamento notevole alla istituzione.

Ebbene, onor. ministro, mi permetta una osservazione.

Una delle cose più gradevoli, uno dei patrimoni scolastici al quale gli scolari di altri paesi sono più affezionati è il libro delle canzoni: il *Liederbuch* dei Tedeschi.

Se noi ottenessimo di poter fare cantare a Palermo e a Torino, a Reggio di Calabria e a Venezia, le stesse canzoni, non solo le patriottiche, dai nostri scolari delle scuole elementari, noi verremmo ad affratellare gli animi attraverso la musica. Noi potremmo dare ai nostri

bambini un libriccino, composto per bene, al quale essi rimarrebbero certamente affezionati per tutta la vita.

E a proposito di libriccini mi conceda, onorevole ministro, una preghiera ancora, ed è quella di non disinteressarsi alla pubblicazione di libriccini, di piccola mole e di piccola spesa, anche per quello che riguarda l'igiene popolare; libriccini adatti alle scuole elementari e alle scuole medie. La Germania ha ordinato per tutto l'Impero un libriccino aureo di igiene per le scuole, e quando questo libriccino è stato pubblicato, in un momento nel quale anche da noi le questioni igieniche erano tenute in gran pregio, se ne fece subito la traduzione in italiano, ed io posso dirle che oggi questa edizione è esaurita, dopo che se ne sono vendute 25 mila copie. Quel libro è ottimo, ma ha un difetto, che cioè esso è fatto in Germania o riflette quindi i costumi di quel paese, esso ha qualche cosa che sa troppo di tedesco.

Ora, una piccola revisione, una specie di nazionalizzazione di questo libriccino, sarebbe opportunissima per renderlo più adatto ai nostri scolari, onde darlo come libro di lettura agli studenti delle scuole medie e ai professori di storia naturale, ai quali esso servirebbe di guida come libro di lettura per gli allievi. E non va taciuto che per opere didattiche di maggior mole si hanno anche da noi delle pregievolissime pubblicazioni.

Prego infine l'onorevole ministro, il quale ha sempre l'occhio acutamente rivolto a tutto quello che favorisce l'incremento della scuola, e che assiste ogni giorno, si può dire, a discussioni riguardo alle opere integratrici della scuola, ad avere riguardo ad alcune di esse, non già concedendo sussidi, perchè io riconosco che il ministro della pubblica istruzione ha da provvedere a dei bisogni molto urgenti ed elementari, ai quali deve pensare prima che ad altre cose le quali possono parere non immediatamente necessarie; tuttavia siccome si va nel paese, a poco a poco, formando il sentimento di certi bisogni ai quali cercano di provvedere talune associazioni private, raccomandando alla sua benevola attenzione, al suo morale incoraggiamento, ad esempio, quelle iniziative che mirano a diffondere l'uso delle proiezioni luminose e scopo didattico e della cinematografia debitamente regolamentata, e quelle che

mirano a promuovere l'educazione estetica nelle scuole elementari.

Finisco così le mie raccomandazioni col ricordare l'ultima che feci l'anno passato e che credo fosse già concretata in un antico disegno di legge, che fu messo pur troppo a dormire. Intendo parlare dell'accesso alle gallerie ed ai musei dello Stato. Noi insegnanti, di qualunque grado, abbiamo in forma più o meno comoda, l'ingresso libero da diversi anni alle gallerie e ai musei, quindi, parlando di questo argomento, non domando nulla per noi allo Stato. Domando solo che volendo favorire queste visite alle gallerie ed ai musei a scopo di educazione estetica, si trovi modo di agevolarlo un po' meglio, di regolarlo con minori difficoltà burocratiche e nello stesso tempo si provveda pure, come ella stessa, signor ministro, affermava altra volta, a togliere gli abusi che si sono manifestati circa gli ingressi alle gallerie ed ai musei, e si trovi il modo di regolare la questione dei biglietti d'ingresso da concedersi agli artisti stranieri; e prego inoltre il ministro di prendere anche in buona considerazione quel logico articolo che era nel suddetto disegno di legge, il quale prevedendo che i membri del Parlamento possano avere a discutere di argomenti riguardanti la manutenzione dei musei e delle gallerie, disponeva che essi, col loro solo distintivo, potessero essere ammessi a visitarli.

MOLMENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLMENTI. Debbo anzitutto all'onorevole ministro della pubblica istruzione un ringraziamento per aver egli finalmente presentato il disegno di legge sul personale delle antichità e belle arti. Questo è compenso bastante alle parole un po' aspre che l'onorevole ministro diresse a me e agli altri presidenti delle Accademie di belle arti, i quali, stanchi di aspettare questo disegno di legge, si erano dimessi.

Nessun risentimento, neppure il ricordo di quelle parole, è rimasto nel mio animo; soltanto mi si consenta di respingere un'accusa, che la stessa lealtà dell'onorevole ministro troverà non giustificata.

Quando, dopo sette anni di vane promesse da parte del Ministero, diedi le mie dimissioni da un ufficio, non retribuito e non dipendente dal Ministero, poichè noi siamo eletti dal Consiglio

accademico, obbedii, non già ad un sentimento di ribellione o di indisciplina, come ebbe ad affermare il ministro, ma soltanto ad un sentimento di sfiducia. Io speravo che altri, al mio posto, avrebbe potuto con maggiore autorità della mia far rispettare le troppo ripetute promesse. Del resto la disciplina più vera e maggiore, onorevole ministro, è quella di mantenere le proprie promesse. Ed ella le ha mantenute e gliene do lode, come le darò lode quando vorrà anche presentare la legge per il riordinamento dell'insegnamento artistico. Negli Istituti di belle arti, alcuni vorrebbero escludere la parte tecnica dell'insegnamento pittorico, altri vorrebbero ritornare ai vecchi metodi delle antiche Accademie. Ora se negli Istituti e nelle Accademie si escludono gli insegnamenti superiori, tanto vale trasformarli in scuole di arte applicate all'industria. Agli Istituti e alle Accademie - forse per antipatia al vecchio vocabolo - si è mostrata contraria anche la Commissione di epurazione della Minerva...

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Commissione d'inchiesta.

MOLMENTI. ... appunto: è stato un *lapsus linguae*. E francamente io sarei in teoria d'accordo con la Commissione, perchè se si vogliono abolire gli Istituti e le Accademie così come sono ordinati, non sarebbe un gran male. Soltanto è lecito domandare: che cosa vi si sostituisce? Le case dell'arte, si risponde, le scuole libere, dove artisti celebrati possano raccogliere intorno a sé giovani volenterosi da sorvegliare più che da dirigere, da aiutare col consiglio, ma più da spingere innanzi coll'esempio. In altri termini, la bottega dei vecchi tempi, la bottega del glorioso Rinascimento italiano. Senonchè i tempi e le condizioni dell'arte sono radicalmente mutate. Nei vecchi tempi i municipi, le congregazioni religiose, le consorziate delle arti, i privati erano mecenati munificenti, e gli artisti col pennello ardito e fecondo, aiutati dai loro discepoli, riempivano le vaste pareti delle chiese e dei palazzi. Ora il pittore misura la tela a centimetri, ed impiega parecchi mesi per dipingere il quadretto, che si o no venderà, perchè vada ad adornare le odierne piccole stanze borghesi. Non conosce le condizioni odierne dell'arte, chi sogna di far risorgere la vecchia bottega, dove una legione di discepoli era appena sufficiente ad

aiutare il maestro affaccendato in cento commissioni.

A proposito d'arte mi si consenta ricordare una strana teoria enunciata in quest'Aula da un altro ministro dell'istruzione, il quale notava che la coscienza artistica italiana si è fatta in quest'ultimi tempi più nervosa e vi è un eccesso di sentimentalismo artistico che rasenta lo snobismo. Ma è vero ciò? Pare a me, deve sembrare a tutti, che il mondo trasformandosi in un immensa officina, abbia anche trasformata quella bellezza molteplice, che formò un giorno la gloria della nostra Italia. Fra le ansie della speculazione e le abitudini della vita nevrotica, la società va perdendo ogni senso estetico. Altro che sentimentalismo artistico! L'odierna borghesia, intesa agli interessi materiali, affetta, anzi, un olimpico disprezzo per le inutili esigenze dell'arte. E questa indifferenza ha guadagnato anche quelli che dovrebbero essere i supremi rettori dell'arte. Onde non sembrerà inutile ch'io rivolga poche domande al ministro, per averne, io spero, risposte rassicuranti. Non si sarà dimenticato come il primo magistrato di Roma, respingendo, in pubblico Consiglio comunale, il giudizio del Consiglio superiore di belle arti contrario al congiungimento dei palazzi Capitolini, abbia detto con tono reciso, quasi di dispregio, che a malgrado degli artisti, quel progetto si sarebbe effettuato, come si sarebbe tradotto in realtà anche l'infelice progetto di piazza Colonna, giacchè al disopra dell'autorità degli artisti stava l'autorità del Municipio, il quale poteva fare quel che meglio gli piaceva. Non discuto la forma di questa affermazione; soltanto mi permetto di osservare che questa affermazione implica una questione di massima, che non può non preoccupare chiunque abbia il culto e l'amore di questa nostra antica patria.

Non è esatto che per quanto concerne i palazzi Capitolini, che sono monumento nazionale, il Municipio possa sottrarsi alle leggi che gli impongono il rispetto alle deliberazioni del ministro della pubblica istruzione, ma è pur troppo vero che, per quanto riguarda piazza Colonna, il cui progetto rientra nel piano regolatore della città, il Municipio ha una libertà d'azione, per vero dire, assai malaugurata. Ora questa licenza (non profaniamo la bella parola di li-

bertà), questa licenza del comune di fare e disfare a proprio piacimento, non è soltanto un caso isolato. Dalle maggiori città italiane, insigni per monumenti maravigliosi, alle città minori, che pur quasi tutte vantano qualche notevole monumento, dovunque imperversa il turbine devastatore del piccone demolitore, della calce, del rettilino. (*Appropriazioni*).

Il pensiero ricorre con tristezza alla rinnovazione del centro di Firenze, che ha distrutto le venerande dimore dei Vecchietti, dei Della Luna, dei Medici, degli Amidei, dei Cavalcanti, dei Brunelleschi, i primi abitatori illustri della città. Se, fatta l'espropriazione generale, si fossero distrutti i depositi di merci sporche, si fossero demolite le costruzioni superflue che si erano attaccate come lebbra ai vecchi venerandi monumenti, ritornava intatta, fuori dal sudiciume, la città medievale, più bella e più sana senza dubbio della città *pot-bouille*, che fu fabbricata su quella. Quello che dico di Firenze si può dire a maggior ragione di Venezia.

Venezia non deve certamente rimanere immutabile, mentre tutto intorno a lei è movimento e vita; ma fra la smania sacrilega di tutto rinnovare e le esagerazioni di coloro che vorrebbero conservato il sudiciume per amor dell'antico, c'è il posto per un'opinione temperata. L'igiene non richiede sia tolta a Venezia la sua impronta caratteristica, e contro il pericolo di veder ridotta Venezia ad una delle noiose e monotone città moderne, dovrebbe insorgere primo il supremo rettore dell'arte italiana.

Mi si permetta, se non annoio...

Voci: No no.

MOLMENTI... mi si permetta adunque di ricordare un aneddoto molto significativo. Parecchi anni or sono, a Venezia, un progetto di sventramento, anzi quaranta progetti in uno, votati dal Consiglio comunale, stavano per aver principio di esecuzione. Era allora ministro della pubblica istruzione l'onor. Boselli, anima mite e gentile, la meno disposta alle ribellioni; ma il Boselli ha ingegno fine e fornito di molta cultura, e in lui l'amore dell'arte e dell'unica Venezia fu più forte di qualunque considerazione, e senz'altro telegrafò al sindaco chiedendo di esaminare il progetto di sventramento, prima che fosse tradotto in realtà. Fu un arbitrio, un fiero colpo a quelle tali prerogative

dell'autorità municipale, di cui è così tenero il sindaco di Roma, ma quell'arbitrio salvò allora Venezia da un grave danno. *Felice culpa!* Vero è che, se non il taglio cesareo progettato, Venezia ebbe a subire altre inconsulte operazioni chirurgiche e nessun ministro se ne curò. Ora, io vorrei che fosse in facoltà di chi regge le cose dell'arte italiana di impedire certe profanazioni edilizie, che si commettono nelle principali città italiane, nei grandi centri artistici, tutti pieni ancora di memorie gloriose, come Firenze, Roma, Venezia. (*Approvazioni*).

In uno Stato così accentratore come il nostro, è veramente curiosa la libertà lasciata ai comuni di fare, disfare, sciupare il patrimonio artistico della Nazione. L'intervento dello Stato sarebbe legittimo, e su questo argomento la Francia, la Germania, perfino la Spagna, hanno severi provvedimenti legislativi.

La recente legge sulle antichità e belle arti, compilata con provvidi concetti di rigore dall'onorevole Rosadi, pone finalmente ostacoli all'esodo delle opere d'arte di massimo pregio, e con encomiabile spirito di conservazione, vuole restaurati i monumenti rovinosi, sacri all'arte ed alla storia.

Ora, per quanto mi addolori il vedere tramigrare in paesi stranieri statue, quadri e tante belle e preziose cose; per quanto grande sia la mia tristezza dinanzi al miserando spettacolo di qualche insigne monumento, colpito dalle offese del tempo e degli uomini, pure a me sembra ancor più urgente e doveroso aver cura che non si muti l'aspetto caratteristico di molte città italiane, che non si deturpi con demolizioni inopportune o con ignobili costruzioni, o cogli obbrobriosi segni della odierna *réclame*, quell'insieme di bellezze naturali e di bellezze artistiche che, con parola moderna, chiamasi ambiente.

Quindi io esorto il ministro dell'istruzione pubblica a voler accogliere il voto del Senato e tradurre in progetto quell'ordine del giorno, votato già in quest'Aula nel gennaio del 1909 e col quale s'invitava il Governo a presentare un disegno di legge per la difesa del paesaggio italiano.

Non basta, ad esempio, per Venezia, che i suoi quadri e le sue statue non vadano ad arricchire le gallerie straniere; non basta restaurare i suoi monumenti meravigliosi, perché

l'arte, la storia, la tradizione, la divina poesia di Venezia sieno rispettate. Dopo l'orribile governo che si è fatto della bella città, incombe oggi su Venezia un nuovo pericolo. Nel più bel punto della laguna, sull'isoletta di S. Elena, si è deliberato di costruire uno di quei nuovi quartieri, brutti di uggiosa bianchezza. Si è nominata una Commissione, della quale faccio parte anch'io, per decidere quale fra i progetti presentati sia il più accettabile, ma non credo sia da dimenticare il desiderio manifestato dal Consiglio superiore delle belle arti, di volere anch'esso esaminare quei progetti.

E quasi ciò non bastasse, si parla sempre di un ponte-strada che metta in comunicazione Venezia colla terraferma e offra passaggio a veicoli, a pedoni, a tranvai. In modo che non è perduta la speranza di vedere il tranvai non lunge da piazza San Marco.

Per fortuna si è trovata ora una specie di transazione, o fu accolta la proposta di allargare il ponte della strada ferrata. In fatto di comunicazioni anche questa è una via d'uscita. Ma il vecchio progetto dorme, non è morto, e se avesse a risvegliarsi, non dovrà il ministro, il tutore dell'arte italiana, impedire la rovina igienica e artistica della città più singolare del mondo? (*Approvazioni vivissime - Congratulazioni*).

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. L'onor. collega che mi ha preceduto, ha, con eloquenti parole e con quel sentimento dell'arte che lo ha ispirato, in tutta la sua vita, rivendicato la conservazione dei monumenti artistici.

Associandomi a lui in questa nobile idea, continuo a richiamare l'attenzione del ministro della pubblica istruzione su altri monumenti che vanno pure conservati alla patria nostra; dico i manoscritti preziosi che gli stranieri trasportano nelle loro biblioteche, distraendo dai nostri archivi i più preziosi monumenti che appartengono alla nostra storia ed alla nostra tradizione latina e che a noi incombe rivendicare.

È un fatto, e son certo che il ministro non può ignorarlo, che un prezioso manoscritto, che era conservato negli archivi del capitolo di Udine, fu trasportato in Germania, ed ora si trova nella biblioteca di Lipsia; intendo par-

lare del manoscritto *Lex romana roetica curiensis* e di un altro non meno prezioso, il *Codice Sessoriano*.

Non so come questo manoscritto si trovasse nell'archivio del capitolo di Udine, certa cosa è che Haenel, cultore eminente e rispettato delle fonti romane, che vi si recò per studiare, tra gli altri, tale prezioso manoscritto, seppe fare in modo da rendersi amico il direttore dell'archivio, e, a poco a poco, ottenne che gli si fosse accordata la facoltà di portarlo a Lipsia, per poterlo studiare con maggiore agio. Il fatto avveniva mentre le provincie, che all'Italia appartenevano, erano tuttora soggette a dominio straniero. Egli in quell'epoca, certo, non avrebbe potuto acquistare quel manoscritto, perchè le leggi ivi vigenti avrebbero dichiarato nullo qualsiasi contratto relativo all'esportazione di un'opera scientifica e di cultura, ed è un fatto che il manoscritto fu restituito. In seguito però, non so come, profittando forse del cambiamento avvenuto per l'annessione, accadde che egli acquistò il manoscritto per 700 lire italiane, dando ad intendere al direttore di quel capitolo che sarebbe stato meglio conservato nella biblioteca di Lipsia, e che egli avrebbe fatto un legato per donarlo alla biblioteca stessa; e così fece ed ivi trovai il manoscritto in discorso.

Di tale fatto recentemente divulgato si sono impressionate le Accademie italiane. L'Accademia di Torino, convocata a sezioni riunite, ha esaminato le circostanze e i documenti su cui si fondava la memoria letta in quell'Accademia dal socio Patetta e ne ha riferito alle altre Accademie italiane, ed è, come socio dell'Accademia di Napoli, che io ho avuto cognizione, nella passata settimana, della deliberazione dell'Accademia di Torino. Portando quindi al Senato la voce degli scienziati italiani, rivolgo la parola al ministro dell'istruzione pubblica per raccomandargli che, mettendosi d'accordo col ministro degli esteri, cerchi modo, se è possibile, di riottenere il manoscritto. Fondandoci sulla legge, non sarebbe il caso di poterlo rivendicare; evvi la prescrizione e quindi, se si dovesse trattare secondo i precetti della legge, non avremmo argomenti da far valere; ma certa cosa è che, discutendone secondo i principii della correttezza civile ed internazionale, si può con ragione sostenere che quel contratto concluso, dovendosi reputare nullo, non do-

vrebbe attribuire agli acquirenti alcun diritto sul manoscritto indebitamente acquistato. È un fatto che si è trovato un americano che si è deciso a restituire certe opere d'arte, indebitamente acquistate in Italia ed in Francia, e si può sperare che un Governo, a noi amico ed alleato, possa riconoscere, non il dovere, ma la convenienza di restituire a noi quel manoscritto che appartiene alle fonti romane e che mantiene la storia dei padri nostri.

Non è però questo tutto ciò che intendo dire, voglio bensì esprimere un voto al ministro della pubblica istruzione. Non è soltanto negli archivi capitolari di Udine, ma altresì in altri archivi vi sono preziose memorie della storia nostra. Ora, quello che è accaduto deve valere di monito per l'avvenire.

Voglia il ministro di pubblica istruzione escogitare il modo opportuno a che tali inconvenienti non si abbiano a verificare ulteriormente. Bisogna che si provveda con una legge speciale ad assicurare che i manoscritti appartenenti a certi Corpi morali siano conservati come monumenti della cultura nazionale, così come l'onorevole Molmenti diceva che debbono essere conservate le memorie gloriose dell'arte nostra. (*Benissimo*).

Un'altra piccola osservazione debbo rivolgere all'onor. ministro per quello che si riferisce agli inconvenienti che si verificano nell'Università, alla quale ho l'onore di appartenere, inconvenienti derivanti dalla grossa questione degli esami.

È bene che gli onor. colleghi tengano presente che l'Università di Napoli è una Università *sui generis*; e dico *sui generis* per il grande numero degli studenti da cui è popolata. Essa trovasi in una condizione del tutto speciale, quando si consideri che, secondo una statistica fatta l'anno passato, all'Università di Napoli erano iscritti ben 5551 studenti (senza contare quelli iscritti alla scuola di applicazione), mentre a quella di Roma, che è la più importante ed è la più popolata dopo quella di Napoli, gli studenti non arrivarono a 3000. Ciò deve essere sufficiente per far considerare come le leggi generali applicabili a tutte le Università, non possano essere adatte per certe Università, che presentano condizioni del tutto eccezionali, come quella di Napoli.

Basterebbe soltanto riferire, a mo' di esempio, che gli iscritti per essere esaminati quest'anno al mio corso sono 651, e quelli che debbono essere esaminati dal professore di diritto civile passano il migliaio! È molto facile il considerare la difficoltà di fare esami di tanta gente nel tempo di un mese o di un mese e mezzo. Gli esami, secondo la legge, devono essere dati in due sessioni, la sessione che comincia dal 15 giugno e quella che comincia dal 15 ottobre. Effettivamente però la prima sessione non si può incominciare alla data stabilita, perchè gli studenti richiedono, a ragione, il tempo per prepararsi agli esami.

Taluni si affollano nelle scuole e circondano la Commissione che deve esaminare, i più seri devono studiare per essere pronti a sostenere gli esami e prepararsi per presentarsi alle prove. Certa cosa è che tutto questo esige parecchio tempo e che non si può fare alla svelta. Il ministro sa che in questi ultimi giorni gli studenti dell'Università di Napoli hanno fatto tumulto appunto perchè volevano che non si corresse troppo nel fare gli esami, e che fosse loro concesso il tempo per prepararsi. Tutto quindi deve valere a mettere il Governo nella necessità di tener conto delle condizioni speciali in cui si trova l'Università di Napoli.

È chiaro ed inoppugnabile che la legge attuale, così come essa è, non soddisfa le necessità e non può essere applicata. Infatti, siccome tutti non possono essere esaminati nella sessione di giugno, così il Governo si trova costretto dalla necessità delle cose a trovar modo di dare a questi studenti la possibilità di essere esaminati durante l'anno.

Ora, è appunto su questo che io vorrei richiamare l'attenzione dell'alto Consesso e quella del ministro. A me sembra che quando le leggi sono in vigore, debbono essere rispettate e che un Governo, il quale non mantiene l'autorità della legge, vulnera il poter suo. Quando invece le leggi in vigore non sono adatte a soddisfare le esigenze, devono essere mutate senza ricorrere ad espedienti per vulnerarle. Quale espediente si è trovato per poter vulnerare la legge attuale?

Essa, come ho detto, non ammette che due sessioni di esami, quella di giugno e quella di ottobre. Ebbene per la necessità delle cose si è reso indispensabile di vulnerare la legge, e

si è detto, prima per una ragione, poi per un'altra, poi per un'altra ancora, che si dovesse prolungare la sessione di autunno, ed è venuta fuori la cosiddetta sessione di marzo, che non è a rigore conforme alla legge.

In questa maniera che cosa si ottiene? Si ottiene questo risultato, che durante l'anno si fanno gli esami prolungando effettivamente la sessione, e così si sono fatti gli esami fino al mese di gennaio, e poi, sempre per il prolungamento, si sono fatti esami fino a tutto maggio, quando già cominciava l'altra sessione.

Ora, se la grande moltitudine della scolaresca di Napoli non rende possibile a tutti di fare gli esami durante le sessioni; se si ritiene che si possono fare le lezioni e gli esami; se gli studenti, che sono in grande numero, si affollano per richiedere di fare durante l'anno gli esami che non possono assolutamente essere tutti esauriti durante le brevi sessioni. In tali condizioni di cose, non deve reputarsi meglio il mutare la legge attuale?

Tutte le considerazioni esposte mi spingono quindi a sottomettere all'onor. ministro della pubblica istruzione di considerare se non sia il caso di modificare radicalmente la legge per quel che concerne gli esami nell'Università di Napoli, tenendo conto del grande numero degli studenti, che debbono essere esaminati e della riconosciuta difficoltà in cui si trovano i professori di esaminarli.

Perchè si pretende mantenere la legge attuale, quando si riconosce l'impossibilità di espletare gli esami nei limiti delle due sessioni, ed effettivamente si concede il prolungamento della sessione? Perchè si vuole costringere gli studenti a ricorrere poi ai loro argomenti, cui il Governo non sa rispondere, cioè rotture di vetri, di banchi, ecc.? Essi trovano facilmente dei deputati i quali dicono che la ragione è dalla parte di essi; che l'Università è un asilo intangibile dove nessuno deve usare il potere coercitivo e quindi il ministro della pubblica istruzione si trova spogliato della sua autorità dal potere politico che lo circonda. Accade allora che da una parte la necessità delle cose, dall'altra la tolleranza, dall'altra quel complesso di circostanze che paralizzano la libera azione del Governo fanno sì che si arriva al risultato che la legge non ha autorità e che

gli studenti non la rispettano e la violano ottenendo con la rottura dei vetri e con i disordini quello che essi hanno ragione di richiedere.

Ora, io ripeto, se in tale stato di cose non debba reputarsi meglio modificare la legge; questo è stato già domandato dal Consiglio accademico, il quale non una volta ma due ha reclamato che questo regolamento, che limita la sessione degli esami in tempo così ristretto, che non basta effettivamente per esaminare i 600 e più studenti iscritti a ciascun corso, sia modificato.

D'altra parte bisogna considerare che, essendo gli studenti obbligati a fare gli esami in tutte le materie, in tale breve limite di tempo, sono messi nella impossibilità di farli bene e seriamente. Accordando invece ai professori la facoltà di fare gli esami durante l'anno, nei giorni che possono destinarsi senza interrompere le lezioni, quegli studenti che domanderebbero di essere esaminati, si presenterebbero agli esami bene preparati. Ora, parecchi sono costretti a presentarsi leggendo quelle che chiamano le *tescidi*.

Se non si fa questa legge, ma si accetta lo *statu quo*, è indubitato che il Governo si troverà ogni anno in grandi difficoltà. Non è già che il ministro della pubblica istruzione non abbia la forza di fare osservare le legge attuale, no, ma la ragione è che le circostanze si impongono: tutti dicono che i giovani hanno ragione e che, se fanno chiassi e tumulti, vanno compatiti; che i giornali cominciano a gridare contro chi vuole il rispetto di una legge inapplicabile. In tale stato di cose il meglio mi pare sia modificare la legge.

Concludo col sottomettere all'onor. ministro di esaminare la cosa per decidere se, non potendo rigorosamente osservarsi la legge relativa agli esami, non sia meglio modificarla e fare una legge speciale per l'Università di Napoli.

Un'altra breve osservazione mi permetterò di fare all'onorevole ministro. Essa concerne una delle scuole annesse alle Università: intendo parlare della scuola veterinaria. Nella scuola veterinaria evvi una grande difformità d'indirizzo amministrativo, difformità che si riverbera principalmente sulla nomina del direttore, il quale, come tutti sanno, ha delle speciali competenze, degli speciali poteri ed

attribuzioni. Ora, accade che in alcune scuole veterinarie d'Italia il direttore è a vita, in altre ha una nomina biennale, in altre triennale o quinquennale, in altre può essere rieletto, in altre no. In mezzo a questa diversità, evvi un mirabile decreto del nostro ministro attuale, il quale, regolando un caso speciale, fece una affermazione generica di principio. Intendo dire del principio che affermò con savio ed importante discernimento nella motivazione del decreto che egli fece per la scuola di Pisa. In esso, di data 30 giugno 1910, il ministro dice: « Visto il regolamento ecc., considerata la convenienza che la nomina del direttore sia fatta in modo di avvicendare i titolari di tale ufficio » ecc. Il ministro dunque riconobbe che l'infieudamento della carica deve reputarsi pericoloso, innanzitutto perchè stabilisce un principio autoritario nell'esercizio dei poteri, e in secondo luogo perchè elimina il sindacato. Dico questo, perchè il succedersi nell'ufficio stabilisce una forma di sindacato tra colui che l'esercita e colui che succede; onde l'avvicinarsi è sommamente utile come regola di amministrazione. Oltre a ciò guardando il principio fondamentale in cui s'incarna tutta l'amministrazione ..

(Interruzione del relatore senatore Dini).

FIORÉ. Mi si dice che è stato deliberato stamane dal Consiglio superiore, secondo i criteri che io ho esposto. Tanto meglio, e non posso fare altro che compiacermi e confidare che l'onorevole ministro vorrà consacrare senza ritardo il principio, da lui medesimo già stabilito conforme ai desiderati di una buona amministrazione.

Non ho altro da dire.

Presentazione di relazione.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Assegnazione di lire 3,000,000 per la costruzione di alcuni edifici della Regia Università di Roma.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguendo nella discussione del bilancio della pubblica istruzione do facoltà di parlare all'onorevole senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Non faccio un discorso, onorevoli colleghi, ma soltanto alcuni rilievi. In primo luogo vorrei richiamare l'attenzione dell'on. ministro e del Senato sulle condizioni attuali delle segreterie universitarie, condizioni che sono diventate intollerabili per ciò che riguarda le loro funzioni e le condizioni del personale. Che le segreterie universitarie abbiano funzioni importantissime nell'economia della pubblica istruzione, non fa bisogno ricordare, ma ad esse non corrispondono le condizioni fatte dalla legge al personale di questi uffici. Parecchi anni addietro si è fatta una legge per un miglioramento apparente di questo personale; e dico apparente perchè si è dato con una mano ciò che gli si toglieva con l'altra.

Si sono tolti da una parte al personale i diritti di segreteria, e dall'altra si è aumentato lo stipendio, quindi nelle loro condizioni non vi è stato reale miglioramento.

Gli stipendi iniziali poi sono così bassi (*interruzioni*), mi si avverte che il ministro ha presentato un progetto di legge a questo riguardo, non lo sapevo, me ne compiaccio. Non so come questo progetto di legge provveda; ne discuteremo a suo tempo. Certo che attualmente l'impiegato di nuova nomina, appena nominato, abbandona il posto, perchè entra in altre carriere, quindi con l'attuale ordinamento le segreterie universitarie non possono funzionare. Io mi auguro che venga presto in discussione il progetto di legge presentato dal ministro, ed allora ne parleremo con agio.

Un altro appunto relativo alle scuole medie. Il relatore accenna ad una specie di acquiescenza, ad un indirizzo che sarebbe un rattoppamento dell'ordinamento attuale, e quindi resterebbe sempre insoluto il voto di dare ai nostri insegnamenti un indirizzo più pratico. Ma su questo punto accenno e sorvolo, e vengo ad un altro molto importante dal punto di vista della giustizia per gli insegnanti delle scuole medie.

La legge che ha migliorato in genere le condizioni degli insegnanti di scuole medie, ha sanzionato una grande ingiustizia, e l'on. mi-

nistro lo sa, a proposito dei professori anziani, i quali si son trovati spareggiati rispetto ai meno anziani.

Comparando gli stipendi che hanno quelli dello stesso grado, noi troviamo degli spareggiamenti tra i giovani e gli anziani. Per esempio, vi sono dei professori di liceo, che hanno anche 1300 lire di stipendio in meno di professori di ginnasio, ed esempi di questa natura potrei largamente ripeterne. È un fatto che quella legge fu ingiusta per tutti questi insegnanti, quindi mentre è desiderabile che vengano provvedimenti che migliorino le condizioni di tutti gli insegnanti delle scuole medie, mi parrebbe atto di giustizia, prima di tutto, di cominciare a far beneficiare degli effetti della legge esistente gli anziani, che sono stati danneggiati e dimenticati.

Oggi stesso abbiamo approvato una legge per il miglioramento delle condizioni degli impiegati anziani del Ministero delle poste, appunto perchè vi era una sperequazione tra gli anziani e i meno anziani, è giusto quindi provvedere anche in questo senso per gli insegnanti delle scuole medie. Non mi dilungo a dimostrare la proposizione che ho enunciato, perchè il ministro conosce bene la questione, ed è assiomatico che i professori dello stesso istituto debbano essere posti in condizioni di eguaglianza, ed i più anziani non debbono avere stipendio minore degli altri, come quelli di grado più elevato non debbono avere stipendio inferiore a quello di grado meno elevato.

Un'ultima osservazione relativa ad una importante questione sollevata dal relatore a proposito degli istituti universitari.

Nella relazione è pure presentata la questione degli istituti universitari che hanno bisogno di grandi miglioramenti, e che li aspettano sempre.

A questo riguardo è invalso un costume, singolare, a proposito di studi superiori, che non si ha negli altri rami dell'Amministrazione pubblica; quello di far concorrere sempre gli enti locali nelle spese per le Università e gli istituti superiori; quasi che le finanze delle provincie non siano abbastanza gravate da far raggiungere in alcune nella sovrimposta delle cifre inverosimili.

Ora si tratta di servizi pubblici della più

alta importanza, ed è necessario che lo Stato vi provveda.

L'onor. relatore ha accennato ad uno dei mezzi, e su quello io consento pienamente, vale a dire di aumentare le tasse ed i diritti universitari, ma forse temo che ciò non basterà. Io vorrei che l'onor. ministro entrasse in un concetto più largo, quello cioè di valutare organicamente i bisogni dell'istruzione superiore, e pretendere che all'istruzione superiore sia fatta quella parte nella distribuzione delle spese, che lo Stato fa per i servizi pubblici; quella parte, dico, che deve avere l'istruzione superiore e dovrebbe anzi avere in misura preponderante.

Ora non è il momento di trattare diffusamente questo argomento. Io mi limito ad enunciare, ma è singolare che da noi non si voglia comprendere che è dall'istruzione universitaria che bisognava cominciare, perchè è da essa che si diffonde tutta quella luce di cultura, e di cultura efficace, pratica, produttiva, che penetra tutti i rami della vita nazionale.

Ora io spero che l'onorevole ministro vorrà portare la sua attenzione su questo argomento, e che, in un modo o nell'altro, farà sì che anche per le Università si provveda in modo che corrispondano ai bisogni del paese.

E vi dico ai bisogni del paese, e non mi limito a dire ai bisogni della cultura, poichè, per difetto dei mezzi necessari all'insegnamento pratico e dimostrativo, le nostre Università non rispondono al compito di dare l'istruzione pretesa necessaria. È apparso, il Senato lo sa, nella epidemia colerica dell'anno scorso, e lo Stato ha invano desiderato un Corpo medico praticamente addestrato ed istruito. E ciò perchè? Perchè gli Istituti universitari italiani non hanno i mezzi per poter dare praticamente l'istruzione necessaria ai giovani.

Si è risparmiato qualche centinaio di migliaia di lire sul bilancio dell'istruzione, e si sono poi dovuti spendere milioni e milioni sul bilancio dell'interno.

Tanto sono costati i provvedimenti che non si sarebbero dovuti prendere se si avesse avuto un Corpo sanitario praticamente addestrato! Noi abbiamo un Corpo sanitario di valore: le Università fanno quel che possono, ma non basta.

Su questo punto richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro. (*Bene*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa, riservando la facoltà di parlare all'onor. relatore ed all'on. ministro.

Il seguito della discussione è rimandato a domani.

Comunicazione.

PRESIDENTE. In risposta al telegramma, che in omaggio al voto del Senato ho ieri inviato a S. A. R. la Duchessa vedova d'Aosta, ho ricevuto il seguente telegramma, del quale do lettura.

« Commossa pensiero affettuoso rivoltomi Senato in ore così angosciose, prego V. E. esprimere alto Consesso, con ringraziamenti, intera mia gratitudine ».

« LAETITIA ».

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'organico per il corpo degli agenti di custodia delle carceri:

Senatori votanti	102
Favorevoli	93
Contrari	9

Il Senato approva.

Costituzione in comune di Conca Casale frazione del comune di Pozzilli:

Senatori votanti	102
Favorevoli	81
Contrari	21

Il Senato approva.

Aumento del limite massimo dell'annualità per pensioni di autorità al personale dipendente dal Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1910-11:

Senatori votanti	102
Favorevoli	90
Contrari	12

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12:

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 GIUGNO 1911

Senatori votanti	102
Favorevoli	93
Contrari	9

Il Senato approva.

Riordinamento del personale dei disegnatori della Regia marina:

Senatori votanti	102
Favorevoli	91
Contrari	11

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 557);

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 558);

Autorizzazione di maggiori assegnazioni per il mantenimento delle cliniche universitarie di Roma, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Padova, Palermo, Pisa, Sassari e Pavia. Supplemento di interessi maturati sui compensi dovuti all'Impresa Maciacchini per lavori di adattamento al palazzo universitario ex-Botta in Pavia. Spese per l'arredamento di nuovi istituti presso la Regia Università di Palermo. Concorso dello Stato nelle spese per il monumento a Virgilio in Mantova (N. 599);

Facoltà al Governo del Re di dare applicazione agli accordi commerciali stipulati fino al 31 dicembre 1911 (N. 603).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 584);

Provvedimenti relativi agli anziani ed all'elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi (N. 591).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 572 - *Seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12 (N. 547);

Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello (N. 539);

Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina (N. 566);

Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi (Numero 589);

Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone Boiano, Capracotta e Palata (N. 484);

Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castro Reale, Sampiero Patti, Sant'Angelo di Brolo, S. Teresa di Riva, Francavilla ed altri (N. 477);

Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellammare di Stabia (N. 485);

Lotteria a favore dell'Ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo (N. 473);

Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino (N. 474);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicizia per vecchi di Verucchio (Rimini) (N. 475);

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli (N. 476);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (Numero 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 1° luglio 1911 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CLXXXV.

TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI

e poi del Vice-presidente BLASERNA.

Sommario. — Ringraziamenti (pag. 5926) — Congedi (pag. 5926) — Presentazione di progetti di legge (pag. 5926, 5940) e di relazioni (pag. 5926, 5930) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 557) (pag. 5927); « Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 558) (pag. 5928); « Autorizzazione di maggiori assegnazioni per il mantenimento delle cliniche universitarie di Roma, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Padova, Palermo, Pisa, Sassari e Paria. Supplemento di interessi maturati sui compensi dovuti all'Impresa Maciacchini per lavori di adattamento al palazzo universitario ex-Botta in Paria. Spese per l'arredamento di nuovi istituti presso la Regia Università di Palermo. Concorso dello Stato nelle spese per il monumento a Virgilio in Mantova » (N. 569) (pag. 5931); « Facoltà al Governo del Re di dare applicazione agli accordi commerciali stipulati fino al 31 dicembre 1911 » (N. 603) (pag. 5932) — Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 572) — Discorsi del ministro della pubblica istruzione (pag. 5932) e del relatore (pag. 5940) — Parlano i senatori Fiore (pagina 5942) e Molmenti (pag. 5943) — Si procede alla discussione dei capitoli — Sul capitolo 70 parlano i senatori Molmenti (pag. 5950), Luciani (pag. 5951, 5954), Chironi (pagina 5953), Veronese (pag. 5955), e il ministro della pubblica istruzione (pag. 5955) — Sul cap. 82 fa osservazioni il senatore Polacco (pag. 5957) al quale risponde il ministro (pagina 5958) — Sul cap. 104 parla il senatore Veronese (pag. 5960); risponde il ministro (pag. 5961) — Sul cap. 115 parlano i senatori Maragliano (pag. 5965), Veronese (pag. 5966, 5967), Tamassia (pag. 5967), il senatore Dini, relatore (pag. 5969) e il ministro (pag. 5967) — Assume la presidenza il vice-presidente Blaserna (pag. 5969) — Sul cap. 188 parlano i senatori Barzellotti (pag. 5974), Tamassia (pag. 5978), Filomusi-Guelfi (pag. 5978), e il ministro (pag. 5979) — Sui capitoli 193 e 216 fa osservazioni il senatore Filomusi-Guelfi (pag. 5980, 5983) e il ministro gli dà risposta (pag. 5984, 5984) — Senza osservazioni, si approvano i rimanenti capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie, e gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 5995) — Per la salute del senatore Mariotti Filippo: proposta del senatore Pullè (pag. 5997), cui si associa il ministro della pubblica istruzione (pag. 5998) — Osservazione del senatore Veronese sull'ordine del giorno (pag. 5998)

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici, della pubblica istruzione.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Il sindaco di Fano ha indirizzato alla Presidenza del Senato la seguente lettera:

« A S. E. il Presidente
del Senato del Regno - Roma.

« Compiutasi con l'inunazione della salma nel Famedio comunale, l'apoteosi del generale Rodolfo di Monteverchio, sento il dovere ed il bisogno di tributare a V. E. le più vive e sentite azioni di grazie per aver preso parte alle onoranze tributate al nostro eroe e per essersi benignato di far deporre una corona di fiori sulla sacra urna.

« Voglia gradire i sentimenti della riconoscenza più fervida e viva che mi permetto di presentarle in nome di questa rappresentanza e del Comitato.

« Con ossequio.

« Per il Sindaco
« U. RIPARI ».

« Fano, li 17 giugno 1911.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo: l'onorevole senatore Bettoni di 8 giorni per motivi di famiglia, il senatore De Cristoforis di 15 giorni per ragioni di salute.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intenderanno accordati

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni della Commissione stessa sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912.

Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 384, spese per la marina militare.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento.

Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali;

Linea di navigazione tra l'Italia e il Cile;

Riserva alla bandiera nazionale del trasporto dai porti inglesi ai porti italiani di parte del carbone occorrente per le ferrovie dello Stato e per la R. marina;

Saldo della gestione fondo-vestiario e spese generali del soppresso Consiglio d'amministrazione del Corpo Reale equipaggi;

Estensione ai Corpi a terra del fondo di scorta istituito per le Regie navi;

Chiamata di rassegna per controllo della forza in congedo del Corpo Reale equipaggi;

Costituzione dell'Istituto militare superiore di radiotelegrafia.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno la procedura prescritta dal regolamento.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-912;

Assestamento del bilancio di previsione della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-1910;

Stato di previsione dell'entrata e della spesa della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1910-911.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno rimessi alla Commissione di finanze.

Approvazione del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911» (N. 557).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: «Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 557).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni per l'importo complessivo di lire 1,143,559.06 a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1910-11, indicati nella tabella annessa alla presente legge.
(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 230,341.33 da iscriversi al capitolo 241-*bis*: «Rimborso al comune di Palermo di spese da esso sostenute per l'illuminazione delle calate di quel porto negli esercizi anteriori al 1909-10» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.
(Approvato).

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11.	
Cap. n. 24. Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri	L. 10,000 »
» 60. Manutenzione e riparazione dei porti	346,000 »
» 61. Escavazione dei porti	387,000 »
» 78. Opere idrauliche di prima categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione	30,000 »
» 80. Opere idrauliche di seconda categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Manutenzione e riparazione	170,000 »
» 86. Escavazione dei porti nelle provincie Venete	200,000 »
» 241. <i>quater</i> . Saldo spese residue dell'esercizio 1909-10 per spese d'illuminazione e manutenzione delle lampade elettriche sulle calate del porto di Messina	559,06
	L. <u>1,143,559.06</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-1911 » (N. 558).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta, di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 891.000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-11 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

a) *Titolo I. — Spesa ordinaria:*

Cap. n.	3. Amministrazione centrale - Indennità di trasferte, di reggenza e diverse L.	16,000
•	9. Fitto di locali in uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse) »	11,000
•	18. Genio civile - Indennità dipendenti dalle leggi 5 luglio 1882, n. 874 e 15 giugno 1893, n. 294, accordate con decreti ministeriali registrati preventivamente alla Corte dei conti »	2,500
•	20. Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse) »	10,000
•	21. Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro ed adattamento di locali ad uso degli uffici del Genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874) »	12,000
•	25. Sussidi ad ex-impiegati ed alle loro famiglie »	5,000
•	34. Manutenzione di strade e ponti nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le strade e i ponti nazionali - Spese per il servizio delle RR. Trazzere »	450,000
•	38. Indennità a diversi comuni, er la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F' »	5,000
•	42. Opere idrauliche di 1ª categoria - Manutenzione e riparazione »	200,000
•	64. Pigionì pel servizio dei porti e dei fari (Spese fisse) »	500
•	66. Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi »	30,000
•	68. Stipendi ed indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse) »	25,000
•	76. Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali »	1,000
•	81. Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Spese per competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione. »	15,000
•	84. Spese per competenze al personale idraulico subalterno delle provincie Venete e di Mantova, dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e per servizi normali in esso indicati - Sussidi »	40,000
Totale delle maggiori assegnazioni della spesa ordinaria L.		<u>823,000</u>

b) *Titolo II. — Spesa straordinaria:*

Cap. n. 96. Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato L.	10,000
» 97. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi (Spese fisse) »	3,000
» 99. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse ed indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 »	30,000
» 103. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi (Spese fisse) »	8,000
» 104. Genio civile - Personale aggiunto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	2,000
» 241 <i>ter.</i> Saldo spese residue dell'esercizio 1909-10 per fornitura acqua del Scrino per il porto di Napoli. . . »	15,000
Totale delle maggiori assegnazioni della spesa straordinaria L.	<u>68,000</u>
Totale generale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>891,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

a) *Titolo I — Spesa ordinaria:*

Cap. n. 14. Genio civile - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . L.	200,000
» 45. Opere idrauliche di seconda categoria - Manutenzione e riparazione »	361,000
» 85. Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie venete »	124,000
» 87. Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali nelle provincie venete .	6,000
» 92. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all'industria privata (leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444) »	<u>200,000</u>
Totale delle diminuzioni di stanziamento della spesa ordinaria L.	<u>891,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

SISMONDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SISMONDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Riduzione della ferma dei RR. carabinieri.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Sismondo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiori assegnazioni per il mantenimento delle cliniche universitarie di Roma, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Padova, Palermo, Pisa, Sassari e Pavia - Supplemento d'interessi maturati sui compensi dovuti all'Impresa Maciacchini per lavori di adattamento del palazzo universitario ex-Botta in Pavia - Spese per l'arredamento di nuovi Istituti presso la R. Università di Palermo - Concorso dello Stato nelle spese per il monumento a Virgilio in Mantova » (N. 599).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiori assegnazioni per il mantenimento delle cliniche universitarie di Roma, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Padova, Palermo, Pisa, Sassari e Pavia - Supplemento di interessi maturati sui compensi dovuti all'Impresa Maciacchini per lavori di adattamento del palazzo universitario ex-Botta in Pavia - Spese per l'arredamento di nuovi Istituti presso la Regia Università di Palermo - Concorso dello Stato nelle spese per il monumento a Virgilio in Mantova ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura del disegno di legge:

BORGATTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 599).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 445,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 151 dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1910-911, per sopperire al maggior costo di mantenimento delle cliniche delle Università di Roma, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Padova, Palermo, Pisa e Sassari in base a nuove pattuizioni, aventi effetto per le Università di Genova, Padova, Palermo dal 1° gennaio 1910, per Catania dall'ottobre 1909, per cui furono stanziati i fondi con la legge 13 luglio 1910, n. 449.

(Approvato).

Art. 2.

Nella parte straordinaria del medesimo stato di previsione sono autorizzate le seguenti assegnazioni:

a) di lire 205,817.28 a saldo del debito verso l'Amministrazione degli ospedali di Pisa per la maggiore spesa di mantenimento di quelle cliniche universitarie fino all'anno scolastico 1909-1910, come da lodo arbitrale, con gl'interessi maturandi a tutto giugno 1911;

b) di lire 27,990.87 a saldo del debito verso l'amministrazione ospitaliera di Sassari per la maggiore spesa di mantenimento di quelle cliniche universitarie nell'anno 1909-910, come da lodo arbitrale;

c) di lire 3,538.20 a saldo del debito verso l'amministrazione ospitaliera di Pavia per interessi legali dal 1° luglio 1910 al 13 gennaio 1911 sulle somme a suo credito di cui all'art. 1° della legge 13 luglio 1910, n. 449;

d) di lire 5945 a saldo degli interessi dovuti sui maggiori compensi attribuiti all'impresa Maciacchini dalla sentenza arbitrale 24 aprile 1910 per la esecuzione dei lavori di adattamento del palazzo ex-Botta in Pavia, e di cui nell'art. 1° della legge 13 luglio 1910, n. 449.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 113,100 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911 e da destinarsi per lire 30,000 alle spese straordinarie occorrenti per l'arredamento dell'aula dell'Accademia e della Biblioteca medica di Roma, e per lire 83,100 all'arredamento degli istituti di fisiologia, di zoologia, di materia medica e di farmacologia nella Regia Università di Palermo.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 40,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1910-911, a titolo di contributo dello Stato, nelle spese per la erezione di un monumento a Virgilio in Mantova.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti dell' art. 113 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, il Ministero della istruzione pubblica al principio di ogni anno finanziario comunicherà ai rettori delle Università e ai capi degli istituti superiori, per loro norma e perchè ne diano notizia ai direttori dei singoli gabinetti, musei, cliniche e altri istituti, l'ammontare delle dotazioni di cui possono disporre nell'anno stesso, ed entro i cui limiti dovranno mantenere le spese rispettive. (Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Facoltà al Governo del Re di dare applicazione agli accordi commerciali stipulati fino al 31 dicembre 1911 » (N. 603).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Facoltà al Governo del Re di dare applicazione agli accordi stipulati fino al 31 dicembre 1911 ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Sino al 31 dicembre 1911 il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, con decreti Reali da convertire in legge, agli accordi che venissero stipulati per regolare i rapporti commerciali con altri Stati.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiara chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri e oggi per alzata e seduta.

Prego pertanto l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-12 » (N. 572).

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912.

Come il Senato ricorda, ieri fu chiusa la discussione generale riservando la parola all'onorevole ministro e al relatore.

Do quindi facoltà di parlare all'onor. ministro della pubblica istruzione.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Signori senatori! Alla cortesia con cui i signori senatori hanno discusso questo bilancio, io sento il dovere di rispondere con una forma di cortesia che è piuttosto rara nelle assemblee e che pure è molto apprezzata: la brevità.

E risponderò con brevità, perchè il bilancio della pubblica istruzione fu qui oggetto di larga e profonda discussione da pochi mesi; perchè da poche settimane in quest'Aula, con grande competenza e studio, fu discussa quella che possiamo chiamare oggidì la legge fondamentale della nostra istruzione elementare o popolare; perchè da pochi giorni, possiamo dire, il Senato si è occupato di una legge che fu chiamata breve, ma importante e che riguarda la vita interiore delle nostre scuole medie.

L'onorevole relatore, nella sua relazione, pure cortese, perchè breve e densa di concetti, ha messo in rilievo il progressivo sviluppo della spesa per l'istruzione nel nostro paese, e ci ha dimostrato come in dieci anni da 47 siamo saliti ad oltre 100 milioni. E questo è prova della febbre della giovanile crescita da cui è preso il nostro paese, del rapido sviluppo che potrei dimostrare anche con altre cifre, ma che pure sono un indice sicuro del maggior lavoro che si compie oggidì al Ministero della pubblica istruzione.

Nel 1901 la corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione segnava 130,996 numeri; nell'anno 1910, ne segnava 232,065. E per avere un'idea dello sviluppo di qualche servizio basta pensare agli asili infantili, per i quali pochi anni or sono erano stanziati in bilancio 25 mila lire, ed oggidì noi spendiamo quasi un

milione che viene distribuito in gran parte in sussidii ad enti morali, ad iniziative private. E ciascuno di questi sussidi richiede un lavoro assai lungo di corrispondenza fra il Ministero o l'Amministrazione provinciale. L'asilo infantile è destinato ad avere nel nostro paese un grande svolgimento sia perchè le questioni intorno ai metodi dell'educazione infantile si sono ravvivate, sia perchè è ormai generale la persuasione che la lotta contro l'analfabetismo si conduce con maggiore efficacia allorchando noi prendiamo di fronte il male nei suoi inizi.

L'onorevole relatore e il senatore Foà si occuparono dell'istruzione elementare; ed il relatore accennò alla crisi magistrale, crisi rurale e non urbana, che ormai è un male noto, innegabile, ed ebbe una parola di lode per il progetto di legge sui corsi magistrali, che sta innanzi all'altro ramo del Parlamento.

Noi abbiamo in piccole città 108 ginnasi governativi e 38 ginnasi pareggiati che sono per lo più spopolati e che possono, assai utilmente, essere svolti a preparare buoni maestri, poichè io concordo perfettamente coll'onor. Dini nel ritenere che l'istruzione classica è un ottimo fondamento di educazione mentale per l'insegnante anche delle scuole elementari. Con cinque anni di ginnasio, a cui si aggiungono uno o due anni di cultura pedagogica e di tirocinio intenso e ben diretto, io ritengo che si possa preparare un maestro, per qualità, non inferiore a quelli che danno oggidì le scuole normali, il cui male maggiore è il frazionamento della cultura.

Il senatore Foà ha raccomandato di aiutare le opere sussidiarie della scuola, e questo si deve fare anche per effetto della legge 4 giugno 1911 sull'istruzione elementare e popolare e si farà con la maggiore intensità possibile. Egli ha raccomandato ancora che si diffonda nelle scuole l'uso delle proiezioni, del cinematografo. Ha perfettamente ragione, poichè anche i fanciulli oggidì desiderano che non ci sia intermediario fra essi e la natura, desiderano essere istruiti più che sia possibile con gli occhi; desiderano vedere. L'antico sistema dell'istruzione autoritaria, fondata in gran parte sullo sforzo della memoria, non ottiene più buoni frutti, neppure nelle scuole elementari, e l'esperienza fatta in alcune di esse dimostra come le proiezioni e il cinematografo destano un tale

interesse, da dare a tutta la scuola un atteggiamento nuovo ed una utilità molto maggiore.

L'onor. Foà ha raccomandato l'educazione estetica nelle scuole elementari. Ora io mi permetto di ricordare al Senato che in aprile dell'anno scorso, inaugurandosi a Venezia l'esposizione artistica, ho espresso nel mio discorso questo concetto: bisogna trar profitto dal sentimento estetico che vive in fondo al popolo italiano per volgerlo a sentimenti sociali e morali e per elevare le anime; e all'estero questo indirizzo educativo dell'istruzione elementare e popolare ha avuto in questi ultimi anni una grande applicazione: noto le scuole nel Belgio.

L'arte, anche nelle scuole elementari, allorchando sia arte bella e non arte brutta, come troppo volte avviene, può essere fattore di educazione morale ed io mi compiaccio che nel nostro paese ci sia una corrente molto larga per creare associazioni con lo scopo di introdurre nelle nostre scuole l'educazione artistica, e che durante l'estate, tra i molti Congressi internazionali che si dovranno tenere in Roma, ve ne è pure uno per la decorazione della scuola e la diffusione dell'educazione artistica. Vede dunque il senatore Foà come la sua idea incontri ora molto favore nel nostro paese. Il ministro della pubblica istruzione, da parte sua, non mancherà di secondare queste iniziative private e di diffondere anche nelle scuole elementari, come nelle scuole medie, quei mezzi didattici che possano servire alla educazione artistica.

Anche il canto, e lo ha ricordato assai bene nell'ultima discussione del bilancio l'on. Tommasini, è elemento che ravviva il sentimento, purifica le anime ed educa la nazione. Il senatore Foà ha rammentato il *Singer-buch* che possiedono tutti i fanciulli delle scuole svizzere e germaniche. Speriamo che non sia lontano il giorno in cui questi libriccini delle canzoni popolari divengano popolari anche nel nostro paese. Intanto il Ministero ha dato ordine perchè i maestri s'interessino delle canzoni popolari e si utilizzerà l'opera di tutto le persone che apprezzano queste espressioni gentili del carattere della nostra razza e sentono l'utilità della loro conoscenza e della loro diffusione per raccogliere tutte le canzoni e tutti gl'inni del nostro popolo.

Il senatore Foà ha rammentato (debbo ri-

spondere prevalentemente al senatore Foà poichè egli ha parlato più a lungo e di molti argomenti) il disegno di legge per l'insegnamento dell'igiene, presentato al Senato e poi ritirato. Quel progetto di legge non era stato presentato da me, ma dal ministro dell'interno. Io riconosco la grande importanza di quest'insegnamento, ma esito a riconoscere che si possa arrivare al punto a cui vorrebbe si giungesse il senatore Foà, e cioè a rendere obbligatorio tale insegnamento nelle Università per tutti i futuri professori delle scuole medie.

Rifletta il senatore Foà: i nostri studenti di filosofia e lettere e quelli di scienze sono talmente aggravati di lavoro, che non farebbero buona accoglienza ad un nuovo insegnamento che venisse loro imposto. Inoltre a questi obblighi io non do, di regola, la mia approvazione. Nel giudicare invece i concorsi per i posti di professori di scienze naturali delle scuole normali, si potrebbe tenere conto del titolo che eventualmente presentassero coloro che hanno frequentato un corso di igiene pedagogica nell'Università ed avessero sostenuto il relativo esame, perchè il professore di scienze naturali nelle scuole magistrali deve insegnare anche l'igiene.

È poi da augurarsi che quei libriccini di igiene popolare, che ieri qui ha ricordato molto opportunamente l'onorevole senatore Foà e che hanno avuto in Germania tanta diffusione, incontrino uguale favore anche nel nostro paese. L'on. senatore Foà ci ha detto che 25,000 copie di quei libriccini in poco tempo furono vendute: non sarà difficile trovare un editore per altre decine di migliaia di copie di un libro che è tanto apprezzato anche nel nostro paese. Intanto nelle scuole si potrebbe diffondere, come hanno fatto all'estero, dei decaloghi di igiene. Ci sono all'estero raccolte di precetti di igiene stampate in fogli volanti che si distribuiscono a migliaia in tutte le scuole. Questa propaganda igienica potrebbe essere fatta fruttuosamente anche in Italia.

Con questo mi pare di avere risposto agli onorevoli oratori che si sono occupati della istruzione elementare, o passo alla scuola media.

Credo opportuno dare comunicazione al Senato del risultato di un concorso che si è chiuso in questi ultimi giorni e che dimostra come le nostre scuole medie ed universitarie non sod-

disfino interamente alle aspettative del paese. Fu aperto un concorso per 40 posti di segretario nel Ministero della pubblica istruzione. Ben 454 giovani fecero domanda per essere ammessi agli esami. Alla prima prova scritta se ne presentarono 312. Orbene sopra 312 candidati la Commissione ha trovato appena 38 eleggibili: non è arrivata neppure al n. 40 stabilito nell'avviso di concorso.

Ma più gravi di questi numeri sono le considerazioni che la Commissione, composta di uomini autorevolissimi, ha consacrato nella relazione. Mi permetta il Senato di leggere un paio di periodi della relazione:

« Il risultato di questo concorso ha dimostrato la quasi generale inettitudine dei concorrenti a sollevare il ragionamento a concetti larghi, a condurlo ad esattezza di sintesi, e dargli il sussidio della osservazione dei fatti. Ciò deriva principalmente dalla mancanza di preparazione degli studi. I concorrenti, nei tempi immediatamente prossimi agli esami tentano con materiale ed esauriente fatica di prepararsi a sostenere il concorso con studio sui manuali e sui sommari, studio che se può accumulare nella loro memoria un insieme di cognizioni e di notizie appena sufficiente per non farli rimanere inerti e muti, non può in alcun modo ricoprire la deficienza della loro mente. Non si comprende come possano avere conseguito la licenza dalle scuole classiche giovani che non applicano le regole della ortografia, che non scrivono senza errori un facile e breve passo di latino e di francese, che della storia non hanno alcun organico concetto, che non conoscono la proprietà e la sobrietà del linguaggio ».

Questo risultato di un concorso chiuso in questi giorni, al quale hanno preso parte solamente laureati in giurisprudenza e in lettere, dimostra come la nostra scuola media abbia perduto parte della sua forza educatrice e bisogni di rinnovamenti.

L'onorevole senatore Dini ha messo in evidenza la grande utilità educativa della cultura classica. Siamo di accordo; ma credo che saremo d'accordo anche in questo che il greco per tutti è la rovina del greco, come ben disse il grande filologo Ascoli. Perciò io ho presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge che istituisce in cinque grandi città il ginnasio-liceo moderno, sull'esempio del *Gin-*

nasio Reale; che ha fatto ottima prova al di là delle Alpi.

E quando questo nuovo istituto avrà incontrato la simpatia del paese, allora bisognerà rinvigorire l'istituto classico facendo in modo che esso sia veramente classico, ossia che il centro della formazione mentale dei giovani non sia diviso fra molte e diverse materie, ma sia costituito principalmente dal latino e dal greco con orario aumentato. Così avremo da una parte il liceo moderno per quelli che aspirano a partecipare subito alla vita economica della nazione, e il liceo classico, per coloro che vogliono prepararsi agli studi più eletti e ai più alti uffici della società.

La riforma della scuola media è oggi allo studio presso il Ministero della pubblica istruzione e le linee generali sono semplicissime: lieve aumento delle tasse nelle scuole tecniche, aumento meno lieve nelle scuole classiche; retribuzione a tutti i professori in modo adeguato ai servizi che rendono al paese, e in modo che la carriera loro non sia per nulla inferiore alle altre che sono aperte ai laureati nel nostro paese, eliminazione dall'insegnamento di coloro che non sono atti, per una ragione qualsiasi, a tenere efficacemente e fruttuosamente il loro ufficio.

Questa è l'architettura esteriore della riforma, alla quale deve corrispondere un riordinamento interiore da compiersi, come ha osservato il relatore, per gradi: sorgano nuovi istituti, lasciando vivi ancora i vecchi, in modo che le famiglie possano decidersi tra gli uni e gli altri liberamente e senza danno o scosse.

L'onor. senatore Foà ha chiesto dei convitti nazionali. I convitti nazionali sono in via di miglioramento. In quest'ultimo anno, l'ho già detto al Senato, gli alunni dei convitti nazionali sono cresciuti di un migliaio; moltissime domande si dovettero respingere per mancanza di personale e di locali, il che prova l'accresciuta fiducia delle famiglie nei convitti dello Stato.

Egli raccomanda di migliorare il reclutamento e la retribuzione degli istitutori, i quali compiono una funzione di grande importanza, perché nel convitto sostituiscono i genitori e stanno ogni ora del giorno e della notte in compagnia dei ragazzi. Qualche miglioramento si è introdotto con una modesta riforma che

fra pochi giorni andrà in vigore, essendosi creata una categoria di istitutori tirocinanti, i quali permetteranno di dare una maggiore libertà agli istitutori effettivi, ciò che essi chiedono assai più insistentemente di un aumento di retribuzione.

Fu iniziata quest'anno per la prima volta la revisione dei bilanci consuntivi dei convitti nazionali; e questo ci ha messo in grado di poter conoscere più addentro la vita finanziaria dei convitti e di dare ad essi un impulso maggiore. È in corso un nuovo regolamento, nel quale saranno introdotte disposizioni atte a rendere più intensa la vita educativa dei convitti stessi. Inoltre - ed è ciò che mi pare desiderasse il senatore Foà - si sta facendo una statistica esatta dei convitti privati. Lo Stato deve rispettare la libertà di tutti, ma deve sempre essere vigile sopra tutti.

In ultimo, d'accordo col ministro della guerra, è stato introdotto in molti convitti nazionali un corso quadriennale di educazione fisica affidato ad un capitano dell'esercito.

E la prova riesce bene: in molti luoghi la disciplina e l'ordine dei nostri convitti nazionali hanno avuto notevole miglioramento; la maggior parte dei capitani hanno esercitato un'azione educativa importante sopra la gioventù. In alcuni convitti il capitano è divenuto l'idolo dei nostri alunni, e se a Torino 700 convittori hanno potuto fare bella figura e farsi applaudire, si deve in gran parte all'azione dei capitani. (*Bene*). E qui mi piace segnalare a titolo d'onore l'opera del convitto di Buri, il quale a Torino seppe dimostrarsi il primo nella educazione fisica. È mia antica convinzione, che sia necessario in tutti i rami della scuola maschile avvicinarsi più che sia possibile all'esercito, poichè l'una e l'altro debbono essere diretti allo stesso fine: la difesa, la grandezza e l'educazione del nostro paese. (*Benissimo*).

Ed eccomi all'istruzione superiore, prediletta dal Senato. L'onor. relatore se ne occupò, lamentando la povertà dei nostri edifici universitari, mettendo in luce il bisogno di nuove costruzioni e di un aumento delle dotazioni; ed egli volle ricordare anche il disegno di legge sull'autonomia universitaria che sta innanzi all'esame accurato e profondo del Senato, ed espone il timore che l'approvazione di questo disegno di legge debba segnare un ristagno

nello sviluppo della nostra attività scientifica, perchè il Tesoro, consolidata la spesa, non assegnerà altre somme all'istruzione superiore. Questo pessimismo io non condivido: l'Italia dovrebbe imbarbarire per abbandonare la scienza, per non seguirla nel suo sviluppo. La forza di una nazione, la sua ricchezza commerciale, industriale ed agricola è in gran parte dipendente dalla scienza, e non posso pensare che un disegno di legge sull'autonomia amministrativa debba senz'altro troncare tutti i rapporti fra il ministro dell'istruzione e quello del tesoro per lo sviluppo della produzione scientifica delle Università. Egli è che chi troppo ama, teme, e poichè l'onor. senatore Dini ama troppo la sua e le altre Università del Regno, egli da questo disegno di legge trae motivi di timore. Ora il Senato lamenta continuamente gli ostacoli finanziari che si incontrano nelle leggi della contabilità dello Stato. Approvate quel disegno di legge dell'autonomia amministrativa ed avrete tutta la libertà. Dall'altra parte si trova alla Corte dei conti un regolamento che disciplina con criteri di maggiore libertà amministrativa la vita degli Istituti: ogni capo Istituto potrà spendere in economia fino a 6000 lire senza dipendere da Roma. Tutta quella parte che riguarda le forniture all'estero è soppressa (*bene*), avendo fatto cattiva prova: in questo siamo perfettamente d'accordo.

Il ministro dell'istruzione farà tutto quello che potrà perchè i professori di Università, i rettori, i capi d'Istituto abbiano la massima libertà, ma intende che nessuno sconfini dai limiti finanziari che sono stati stabiliti dalle nostre leggi. È sacra la scienza, ma è sacra anche la finanza dello Stato, e molte volte nelle Università i confini finanziari furono oltrepassati troppo arditamente. Ecco perchè vennero inciampati nelle spese.

Il senatore Fiore ed il senatore Foà parlarono del sistema degli esami universitari. Onorevole senatore Fiore, ieri lei ha proposto che si facciano a Napoli esami tutto l'anno; io invece, se dovessi dire una frase che non può essere, certo, concretata in nessun progetto di legge, nè di oggi, nè di domani, direi che l'Università non deve mai fare esami. L'Università produce scientificamente, e istruisce; gli esami dovrebbero essere fatti da Commissioni spe-

ciali, e dovrebbero essere pochi, ma severi e profondi. E lo scienziato non dovrebbe essere distratto ogni settimana, come avviene da noi, per fare da giudice negli esami, ma dovrebbe attendere tranquillamente ai suoi studi e alla istruzione della gioventù. L'esame dovrebbe essere fatto da Commissioni di Stato. (*Bene*).

Io non so in quale via sia entrata la Commissione Reale per la riforma universitaria a questo proposito, ma se io potessi essere presente in quella Commissione ed esporre il mio pensiero, insisterei vivamente sopra questo: esami pochi, ma esami di Stato ed esami severi. Ormai tutti vedono quali risultati diano gli esami di concorso, che sono veri esami di Stato, per gli uffici amministrativi, quali per la magistratura.

L'onorevole senatore Fiore ha parlato ancora del sistema di nomina del direttore delle scuole di veterinaria; il direttore di una scuola di veterinaria è nominato a vita. Io ho sperimentato un sistema diverso in una Università, a Pisa, ossia l'ho nominato a turno, come avviene per i presidi delle facoltà, e per i rettori, ed ho preso in esame il risultato di questo timido esperimento. E poichè mi è parso che il risultato fosse buono, ho mandato la proposta al Consiglio superiore, il quale, credo, l'ha già approvata; fra breve, quindi, onorevole senatore Fiore, un decreto stabilirà che il direttore delle scuole di veterinaria è nominato collo stesso sistema con cui si nomina il preside di Facoltà o il rettore di Università. Io non potevo di un tratto cambiare sistema senza prima sperimentare, e senza tener conto dell'opinione dell'autorità competente.

L'onor. Maragliano, spirito molto acuto, ha esposto qui ieri un concetto che non so se sarà approvato dal Senato. Ma è certo che il Governo non lo può approvare. Egli disse che le spese per l'Università e per gli edifici nuovi che occorrono per lo sviluppo della scienza, debbono gravare intieramente sullo Stato, perchè, rappresentando l'Università un alto interesse di Stato, non dovrebbero le spese gravare sugli enti locali. Io invece professo una teoria più modesta, e più empirica, e penso che le spese per i nuovi edifici universitari debbono essere sostenute in parte dallo Stato, in parte dagli enti locali, che ne hanno il maggiore profitto (e so che cosa è disposta a fare

la sua Genova, per l'Università, perchè sa che deve fare, ed è sua utilità il fare) ed in parte infine dalle famiglie interessate, che mandano i figli all'Università, e ne ritraggono in avvenire grandi vantaggi.

Non tutte le spese quindi sullo Stato, ma insieme sullo Stato, sugli enti locali, e sulle famiglie di alunni. E se vogliamo uscire dall'attuale miseria universitaria, dobbiamo avere il coraggio di guardarci attorno e vedere quello che hanno fatto altre nazioni. Mentre in esse la laurea si paga, da noi è quasi gratuita, e forse per questo è poco apprezzata dalla nostra gioventù. Quello che è prezioso e che in seguito darà grandi frutti, è giusto che sia pagato: e solo così potremo dar nuova vita alla nostra Università, senza aggravare il bilancio dello Stato.

La scuola elementare che è di tutti, sia pure pagata da tutti, cioè dallo Stato, e sia gratuita; ma la scuola media e la scuola universitaria, che sono di pochi, devono essere pagate sì dallo Stato, ma anche da quei pochi che ne traggono profitto. Su questa via la nostra istruzione potrà prendere forza e vigore nuovi, e raggiungere in pochi anni lo sviluppo che ha avuto presso altre nazioni.

Il senatore Foà ha parlato anche della libera docenza e ne aveva parlato nell'altra discussione con molto coraggio. La libera docenza va male, e per porre rimedio alle sue manchevolezze bisogna cominciare dall'origine. Ottenga la libera docenza soltanto colui che ha vere attitudini alla scienza e all'insegnamento superiore; non sia la libera docenza un sussidio della professione. E in questo senso è già preparato un disegno di legge che sta dinanzi al Consiglio superiore. Secondo me per diventare libero docente bisognerebbe possedere le attitudini necessarie per salire sulla cattedra come professore ordinario o straordinario. Non si possono fare differenze: tutti quelli che insegnano da una cattedra dovrebbe avere le medesime qualità intellettuali e scientifiche. Questa è la prima riforma che si deve fare della libera docenza; il resto, come già osservai nel bilancio discusso qualche mese fa, è coordinato a tutta la riforma universitaria.

Il senatore Foà ha lamentato che per effetto dell'art. 140 del regolamento generale universitario gli assistenti non siano ammessi all'uf-

ficio di esaminatori. Egli sa benissimo quale è la ragione di questa disposizione. Se il professore vota dieci, l'assistente non può che votare dieci. Ma poichè non bisogna mai essere troppo assoluti, si deve riconoscere che è possibile che vi sieno dei casi (e il senatore Foà ha messo in luce alcuni di essi) in cui sia necessaria la presenza dell'assistente. E questo appunto si sta esaminando e, se parrà utile e necessario, l'articolo del regolamento su cui egli ha chiamato l'attenzione del Senato sarà modificato.

Il senatore Foà ha poi richiamato l'attenzione del Senato anche sopra un altro argomento assai delicato, quello della ricasazione dei commissari. Bandito un concorso universitario, si nomina una Commissione di cinque giudici; ora il concorrente ha diritto di ricorrere al ministro ricusando questo o quello dei giudici o dicendone le ragioni. Queste ragioni vengono comunicate al professore ricusato, il quale risponde, e il ministro decide.

Ora, di queste ricasazioni mi pare, per la esperienza che ne ho, che i nostri giovani concorrenti facciano un uso troppo largo. Ogni volta che un professore in un articolo o in una recensione ha discusso in senso sfavorevole una loro pubblicazione, domandano che il professore sia scartato dalla Commissione. In questo modo le Commissioni non sarebbero più composte dal ministro, ma dai concorrenti. Assicuro però che fino ad ora io non ho accettato nessuna di queste domande. Per ottenere che la ricasazione sia accettata bisogna che ne sia assolutamente dimostrata la necessità, perchè l'accettarla è come una squalifica che si darebbe ad un professore, ciò che deve avvenire in casi eccezionalissimi. Fin qui, come ho detto, nessuna domanda di ricasazione è stata accolta durante la mia amministrazione; ma stia sicuro il senatore Foà che la facoltà di accogliere tali istanze sarà sempre da me usata colla massima circospezione, poichè nelle nostre Università vi è molta onestà e molta equità, e tutto quello che sui giornali si dice intorno all'esito e all'andamento di certi concorsi, il più delle volte, è l'eco dei lamenti di quelli che non sono potuti giungere all'altezza della cattedra.

Il senatore Foà vorrebbe ancora che i giudici, invece di essere cinque, fossero sette o nove...

FOÀ. « Potessero ».

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. ... sia pure « potessero », a discrezione del ministro. Quando cinque giudici di un concorso universitario non possono intendersi dovrebbe il ministro avere la facoltà di aggiungerne due.

Emanuele Kant a tavola non voleva mai più di tre persone, perchè, diceva, se sono in cinque si dividono in due gruppi, che chiacchierano tra loro. Ora se sono in sette la divisione diventa anche più facile ed io non so capire come, se cinque non sono di accordo, possano esservi in sette! D'altra parte si crea in questo modo un grande imbarazzo al ministro, perchè aggiungendo due nomi si può spesso risolvere il concorso in un senso o nell'altro, poichè si sa talvolta che la presenza del giudice A, vuol dire la riuscita del candidato A primo. Ad ogni modo trattasi di una disposizione di legge e bisogna andare sempre cautamente nel riformare le leggi riguardanti la pubblica istruzione.

In ultimo il senatore Foà ha ricordato al ministro l'opportunità che i senatori e i deputati possano avere libero accesso nei musei e nelle gallerie. Esposta così la cosa non mi pare difficile. I senatori e i deputati hanno già libero accesso anche nelle carceri ed in altri Istituti per fare studi, e possono averlo anche nei musei e nelle gallerie se vogliono studiare: non mi pare ci debbano essere difficoltà. Però noto che nel nostro paese l'ingresso gratuito nelle gallerie e nei musei dà luogo a molti abusi: perchè esso si concede con grande facilità. Ed io penso di istituire invece una tessera di abbonamento che possa servire per tutto l'anno e per tutti gl'Istituti, piuttosto che dare l'ingresso gratuito. Ma un ministro, in regime costituzionale, non può essere avverso ad una concessione di questo genere ai deputati ed ai senatori! (*Si ride*).

L'on. senatore Fiore ha raccomandato la custodia e la conservazione dei manoscritti preziosi nei nostri archivi. Non è materia questa che riguarda la mia amministrazione, poichè gli archivi dipendono dal Ministero dell'interno; ma il fatto che il senatore Fiore ha dovuto ricorrere, per citare un esempio, ai tempi del Governo austriaco a Udine, dimostra che nei nostri archivi i manoscritti preziosi sono abbastanza ben conservati, altrimenti egli avrebbe addotti esempi più recenti.

Io tuttavia apprezzo la nobiltà del sentimento che lo ha guidato in quella raccomandazione e mi farò un dovere di parlarne all'on. ministro dell'interno ed anche al ministro Guardasigilli, perchè, nel caso di Udine, c'entra il Guardasigilli.

Se si potrà recuperare questo manoscritto, che ora si trova a Lipsia, sarà una buona cosa; ma non mi pare che sia molto facile.

E vengo alle belle arti.

Qui io debbo rispondere al relatore, il quale lamenta che nell'aumento del bilancio della pubblica istruzione - e delle belle arti, dicono i Francesi e potremo dire così anche noi - l'antichità e le belle arti non abbiano una giusta parte.

Io non consento in questo, perchè negli ultimi anni, per merito principalmente dell'onorevole ministro Rava, le antichità e le belle arti, ebbero notevolissimi miglioramenti e durante la mia amministrazione non furono dimenticate.

Io non voglio tediare il Senato coll'espore, partitamente, tutto quello che è stato fatto a questo riguardo, ma il programma da me esposto il 14 dicembre 1910 alla Camera dei deputati, cioè che si dovrebbe dedicare ogni anno un milione ai nostri monumenti, ed ai nostri scavi, è stato mantenuto, ed è stato anche oltrepassato.

Io debbo annunciare al Senato, che per gli scavi di Ostia quest'anno saranno stanziati 500,000 lire. Gli scavi di Ostia sono importantissimi e sarà alla riapertura del Parlamento presentato il disegno di legge relativo, che è già pronto. Debbo poi dire che per i fori imperiali, una delle meraviglie della nostra Roma, sono già stanziati 300,000 lire, per i monumenti di Aosta 200,000, per la casa del Vasari in Arezzo è innanzi all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge per 60,000 lire, per la basilica di S. Paolo in Roma viene presentato un disegno di legge che importa una spesa di 323,000 lire.

A Milano poi quest'anno abbiamo potuto costituire un museo storico del teatro, con l'aiuto largo e generoso di alcuni cittadini milanesi, museo che sarà un grande onore del nostro paese, perchè prevedo che entro dieci anni, esso riceverà tali donazioni dai privati da diventare una delle gemme dei nostri musei.

Questo è stato fatto quest'anno con grande rapidità.

Sono inoltre state migliorate le condizioni della scuola archeologica in Atene, si sono compiuti i lavori meravigliosi alle Terme Diocleziane in Roma, si procede nei lavori per la zona archeologica. Ovunque, insomma, si ha un risveglio di vita nuova, intorno ai monumenti e agli scavi; ma naturalmente non si può compiere tutto in un giorno, tanto più che gli stanziamenti non si possono fare che gradualmente. Ma quello su cui insisto è che il pensiero del ministro è sempre volto anche a questa parte dell'Amministrazione, la quale deve avere il posto che le spetta al banchetto del tesoro.

E vengo al mio amico, perchè spero che tali siamo rimasti, al mio amico senatore Molmenti.

Egli con un discorso molto elevato ha deplorato che il piccone demolitore compia vere devastazioni nelle nostre antiche e belle città, principalmente a Roma, a Firenze, a Venezia.

Per Roma ha parlato del congiungimento dei palazzi capitolini, pronunciando qualche parola che non era di lode per quello che ha fatto il municipio della capitale; così almeno ho inteso. Ci tengo a dichiarare che il municipio della capitale intende bene i suoi doveri verso l'arte; se ha compiuto il congiungimento dei palazzi capitolini lo ha fatto col permesso del ministro della pubblica istruzione, il quale a sua volta ha seguito il parere del Consiglio superiore nel ritenere che per un congiungimento *provvisorio* gli interessi dell'arte non erano offesi. Ed io posso assicurare il Senato che, non appena chiuse le esposizioni di Roma, ciò che è stato aggiunto alla bellezza degli antichi edifici sul colle capitolino cadrà immediatamente. (*Benissimo*).

L'onorevole senatore Molmenti ha parlato di Venezia, inorridendo dinanzi all'immagine di un ponte che avrebbe dovuto congiungere la città con la terra-ferma. Non conosco affatto, lo dichiaro francamente, questa questione.

Egli però chiama *felix culpa* quella di un ministro che compia atti di energia, anche fuori della legge, per far rispettare i tesori dell'arte nostra. Ora a questo riguardo io debbo dire che farò rispettare la legge.

So veramente che per far rispettare la legge

qualche volta in Italia ci vuole della forza ed io questa forza adopererò, occorrendo, ma non intendo adoperarla per arbitrio e fuori della legge. (*Benissimo*).

È vero che nelle nostre città si compiono deformazioni, che noi possiamo deplorare, ma ci sono deformazioni della bellezza anche sulle Alpi e sugli Appennini.

Quante cascate d'acqua che formano l'attrattiva di un paesaggio, vengono ridotte in tubi assai brutti e trasformati in forza elettrica! In Francia si è costituita una Società appunto per la difesa delle bellezze naturali. Ma le nostre città hanno uno sviluppo industriale, la vita economica si estende e si rafforza e bisogna tener conto anche di questo grande interesse pubblico.

Ma, ripeto, ogniqualvolta saranno offese le nostre leggi, le quali, del resto, sono abbastanza severe nel tutelare i monumenti storici e artistici del nostro paese, il ministro interverrà ed interverrà con energia.

L'onor. Molmenti raccomandò il riordinamento didattico degli Istituti di belle arti e di musica. Egli sa che è innanzi al Parlamento il disegno di legge per il miglioramento economico di tali Istituti con una spesa di mezzo milione. Al miglioramento economico dovrà presto seguire anche il riordinamento didattico, senza alcun dubbio.

E vengo in ultimo a quello che chiamerei un quasi fatto personale tra l'onor. Molmenti e me. Tanto l'onor. Molmenti, quanto il ministro non hanno agito sotto la pressione di un sentimento o di un risentimento personale, ma sempre per obbedire ad idee, a principii; quindi non vi può essere un vero dissenso personale.

L'onor. Molmenti obbediva all'idealità dell'arte che è tanta parte della sua onorata esistenza; io obbedivo al dovere di mantenere la disciplina che deve essere sentita anche da quelli che stanno molto in alto; anzi io direi che quanto più in alto è il cittadino, tanto più vivo egli deve sentire il dovere della sotto missione allo Stato e alle sue leggi. Perchè l'onorevole Molmenti mi ammetterà che la forza di una nazione non sta tutta nella forza dell'esercito e nella ricchezza materiale, ma soprattutto nella disciplina spirituale, che ci deve guidare in ogni atto della vita pubblica.

L'onor. Molmenti, io credo, sarà d'accordo

con me nell'approvare il sublime precetto di Socrate che « allo Stato non si deve fare ingiuria neppure quando lo Stato ingiuria ».

L'onor. Molmenti ha detto ieri che io ho usato parole aspre nell'altro ramo del Parlamento verso di lui, verso Camillo Boito e verso gli altri presidenti degli Istituti di belle arti e delle Accademie, che mi scaricarono addosso una piccola gragnuola di telegrammi di dimissione dai loro uffici, perchè non avevo presentato al Parlamento il disegno di legge pel miglioramento economico del personale degli Istituti di belle arti e di musica. Può essere che io abbia usato alla Camera qualche parola aspra nel giudicare questo atto di dimissioni collettive; ma ognuno parla come è fatto e io sono figlio dell'aspra montagna. Ma se la parola è aspra, il cuore mio verso l'onor. Molmenti, verso Camillo Boito e i loro colleghi, fu dolce quel giorno che parlavo alla Camera, come è dolce oggi perchè apprezza tutti i loro servizi verso l'arte e verso il nostro paese. (*Vive e generali approvazioni. Applausi.*)

Presentazione di disegni di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proseguimento della ferrovia da Asmara a Keren;

Modificazioni alla disposizione dell'articolo 4, lettera g, della legge 5 aprile 1908, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Provvedimenti per la Somalia italiana.

Prego il Senato di voler consentire che questi tre disegni di legge siano trasmessi alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, che saranno rinviati alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio della pubblica istruzione.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Dopo lo splendido discorso dell'onorevole ministro, il quale ha risposto a tutti gli oratori che presero parte ieri alla discussione generale, e nel momento attuale in cui tutti noi sentiamo la necessità di discutere celermente i bilanci perchè non si cada nell'esercizio provvisorio per qualcuno di quelli che il Senato ha ancora da approvare, si comprende come io possa e debba cercare di restringere grandemente il mio dire.

Non entrerò quindi in molti particolari, ma mi limiterò a fare poche dichiarazioni; e incomincerò col dire che io sono felice che le parole poste nella mia relazione abbiano dato occasione all'onorevole ministro di fare le dichiarazioni che ha fatto a proposito della legge per l'autonomia amministrativa e per le antichità e belle arti.

A proposito della legge sull'autonomia amministrativa dell'Università, egli ha detto che non vi potrà essere ministro il quale permetta che le Università restino abbandonate a loro stesse e il tesoro non venga loro in aiuto. E io pure sperando che così appunto sarà, non posso però tacere che io abbia qualche timore in contrario.

Egli dice « chi ama teme »: sarà, ma pur troppo l'esperienza del passato mi dice che vi è da temere.

Con quella benedetta legge del 19 luglio 1909, ad esempio, abbiamo stabilito certe disgraziate disposizioni per gli assistenti; e in seguito a quelle, sa bene l'onorevole ministro quali e quante difficoltà s'incontrino ora per poter rimediare agli inconvenienti che essa presenta: in quella legge si è arrivati a mettere un articolo per il quale si toglie al ministro la facoltà di dare persino un inserviente alle Università se non per legge; e intanto una legge che permetta di aggiungere pochi assistenti ed inservienti o anche solo di conservare quelli che ci sono, incontra ora le maggiori difficoltà.

Se dunque io temo, e con me temono tutte le Università, che quando la legge sull'autonomia fosse approvata quale è stata presentata al Senato, senza introdurrevi qualche disposizione che obblighi i Ministeri avvenire (perchè non sempre l'onor. Credaro potrà restare ministro) ad aiutare, come ora si aiutano le Università

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

nei loro bisogni finanziari, bisogna pure convenire che il timore è pienamente giustificato.

Nel progetto di legge, presentato al Parlamento dall'onorevole Baccelli nel 1882, con cui le Università si abbandonavano a loro stesse fissandosi la loro autonomia amministrativa disciplinare e didattica, un articolo diceva presso a poco così: « sarà stanziata ogni anno in bilancio la somma di un milione (mi pare) per venire in aiuto alle Università che ne hanno bisogno ». Ora nel progetto di legge sull'autonomia amministrativa che abbiamo dinanzi a noi, e pel quale l'Ufficio centrale si riunirà giusto stasera per cercare di mandarlo avanti (poichè è desiderio di tutti di vederlo presto approvato colle opportune modificazioni), sarà chiesto all'onorevole ministro che fra le altre sia aggiunta una disposizione simile. Ed egli, con le dichiarazioni che ha fatto oggi, sono sicuro che ci darà tutto il suo appoggio per poter ottenere dal ministro del tesoro l'accoglimento di un articolo del genere di quello del progetto Baccelli.

A proposito poi delle antichità e belle arti, io pure, nella mia relazione, ho riconosciuto che già si è fatto qualche cosa per esse; ma questo, ho osservato, fu fatto soltanto negli ultimi tempi, sotto il ministro Rava, ed io spero, ho pur detto, che l'onorevole Credaro vorrà fare altrettanto. Nella relazione ho scritto appunto così:

« Ne dà questa fiducia anche l'affetto col quale l'onorevole ministro Credaro, nell'importante discorso da lui pronunciato alla Camera il 14 dicembre scorso, enumerò i tanti scavi e le tante riparazioni a monumenti che sarebbe urgente di fare ma pei quali i fondi in bilancio mancano assolutamente, e fece cenno anche della necessità di provvedervi, sia pure a poco alla volta, con un piano ben pensato; e negli studi e nell'opera dell'onorevole ministro noi pienamente confidiamo ».

Perchè non bisogna dimenticare che fino a quattro o cinque anni fa per le antichità e le belle arti ben poco il Ministero poteva fare, negandogli si sempre i fondi anche per le cose più urgenti.

Per la mancanza dei fondi al momento opportuno, restarono esposti per qualche tempo ai guasti delle acque alcuni dipinti di Giotto e di Cimabue ad Assisi, e dopo di avere sco-

perto in gran parte l'*Ara pacis augustae* per la quale l'onorevole ministro nel suo discorso alla Camera del passato dicembre fece sentire la necessità di tornare a scoprirla, i lavori doverono abbandonarsi. E così, per non dare i fondi necessari (100 a 150 mila lire) l'*Ara pacis* fu di nuovo sepolta, mentre con una somma relativamente tenue già da 6 o 7 anni avrebbe potuto essere riportata alla luce e all'ammirazione di tutti, e le spese fatte non sarebbero rimaste sprecate.

Riconosco però, e come già dissi lo rilevai anche nella mia relazione, che dopo si cominciò effettivamente a provvedere sotto il ministro Rava, e sono veramente soddisfatto nel sentire che l'onorevole Credaro segue la stessa via. Sento con piacere ripeto - non lo sapeva quando scrissi la mia relazione - che egli ha presentato alla Camera o sta per presentare un progetto di legge per gli scavi di Ostia...

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. È già concordato col Tesoro.

DINI, *relatore* ...pei Fori imperiali e per altri insigni monumenti, e io sono felice di ciò, come sono lieto che le mie parole l'abbiano portato a fare le dichiarazioni che abbiamo udite, e delle quali sarà certo lieto anche il Senato, perchè non possiamo ammettere che tante glorie artistiche della nostra Italia, tante bellezze che ricordano la nostra grandezza passata continuino ad essere abbandonate come furono abbandonate fino a pochi anni or sono.

Il ministro poi ha soltanto sfiorato la questione dei locali universitari. Ha risposto al collega Maragliano a proposito del concorso dei comuni e delle famiglie dicendo che questi concorsi assolutamente occorrono; e io sono pienamente d'accordo con lui tanto che nella mia relazione al bilancio dell'anno passato, io appunto espressi presso a poco gli stessi concetti poichè dissi che le Università in sostanza sono, è vero, un grande interesse dello Stato, ma sono pure al tempo stesso un forte interesse anche per le città in cui si trovano o per le famiglie i cui giovani vanno a seguirvi i corsi, ad udire là la parola della scienza sia per acquistarsi l'alta cultura scientifica, sia per fornirsi di quelli studii, di quelle cognizioni che debbono aprire loro la via ad una professione; ed è giusto quindi che gli enti locali, e le famiglie concorrano nelle spese che ora occor-

rono per nuovi locali o pel riadattamento di quelli esistenti.

Da un prospetto che ho qui sott'occhio si rileva che quelle spese, ammonteranno niente meno che ad una cinquantina di milioni, e forse questa somma poi crescerà ancora quando saranno fatti i progetti di dettaglio; non si può quindi non convenire nel concetto esposto dall'onorevole ministro, cioè che non sia il caso di far gravare unicamente sul tesoro dello Stato tutta questa spesa. È giusto che anche le famiglie e gli enti locali vi concorrano, io ne convengo; ma si stabilisca pur questo e ci si affretti a provvedere; non limitiamoci solo a fare delle parole, a esporre delle idee; si passi una buona volta nel campo dei fatti.

Ora, insufficienti quasi per tutto sono le aule per le lezioni che non bastano più a contenere l'aumentata popolazione scolastica; insufficienti e inadatti sono gli ambienti destinati ai gabinetti ai laboratori scientifici che non hanno l'ampiezza e tutte le condizioni di aria e di luce e di comodità che lo stato attuale della scienza tanto progredita richiede, nè è possibile andare avanti più oltre così; si presentino dunque e presto i progetti di legge sia per la costruzione o riadattamento dei locali universitarii sia per avere, oltre che dagli enti locali, anche dalle famiglie con un conveniente aumento delle tasse scolastiche, i mezzi occorrenti per sopperire ad una parte delle spese.

Tempo addietro si cominciò a provvedere per alcune Università, ma ad un certo punto doverono abbandonarsi i lavori perchè a causa dell'aumento delle mercedi e del costo di tutti gli altri generi i fondi assegnati dalle leggi che si erano fatte non bastarono più. Quindi i lavori rimasero in sospeso, ed ora anche i lavori già fatti stanno andando in malora, come ho detto nella mia relazione.

Il Governo deve quindi provvedere al più presto; egli ha già ricevuto da parecchi comuni delle proposte di concorso; in parte dovrà concorrere il Governo stesso, pel rimanente può aumentare le tasse scolastiche.

Nel 1903 queste tasse furono aumentate, e quell'aumento dà ora circa un milione all'anno di maggiore provento. Anche ora si possono aumentare di altrettanto; in fondo si tratterebbe di 50 o 60 lire annue in più per ogni giovane iscritto; si potrebbe quindi ricavarne

un altro milione, col quale si potrebbero contrarre dei mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri Istituti, e ottenerne così un 20 o 25 milioni di capitale...

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Anche 100 milioni.

DINI, *relatore*. Meglio ancora; ma io ho voluto tenermi in limiti ristretti. Ora 25 milioni aggiunti al concorso degli enti locali, al concorso che il Governo deve dare, formeranno una somma che permetterà di compiere i lavori e di togliere la Università dal disagio e da tutte le condizioni deplorabili nelle quali ora si trovano.

Torno quindi a pregare il ministro di volere presentare a novembre il disegno di legge che disciplini l'aumento delle tasse universitarie o autorizzi al tempo stesso la esecuzione dei lavori.

Ma ho già detto che non voglio parlare molto in questa occasione, perchè coll'allungare di troppo le nostre discussioni si andrebbe incontro al pericolo di dover ricorrere all'esercizio provvisorio per alcuni dei bilanci che sono ancora da discutere; mi limito quindi a quel poco che ho detto, nè voglio ora aggiungere altro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per fatto personale.

FIORE. Prima di parlare del fatto personale, ringrazio l'onorevole ministro di avere così saggiamente provveduto, prevenendo il desiderio mio, che ebbi l'onore di sottoporre alla sua considerazione.

Mi compiaccio poi dell'annuncio che egli ha dato, che cioè secondo il suo saggio criterio sarebbe meglio abolire gli esami, e sostituirli con gli esami di Stato. Mi compiaccio di avere udito questa sapiente parola del ministro, perchè se egli, che ha compiuto tante riforme, arriverà a compiere anche questa, renderà un grande beneficio non solo alla Università, ma al Paese, assicurando mediante gli esami di Stato, bene organizzati, e fatti da Commissioni nominate dal Governo, le garanzie che devono reputarsi indispensabili per accertare la capacità connessa col diploma che abilita all'esercizio di ciascuna delle professioni. L'esercizio delle professioni che importano competenze e privilegi deve essere tutelato dallo Stato e non lo può essere meglio che accordando il diploma professionale a coloro soltanto che ab-

biano dato la prova della loro speciale competenza alla Commissione di Stato destinata ad esaminarli.

Ma il fatto personale, per il quale ho domandato la parola, riflette il codice sottratto all'archivio capitolare di Udine.

Non è già, come forse è stato frainteso, che il fatto sia avvenuto mentre quelle provincie non erano annesse all'Italia, no; mentre quelle provincie non erano annesse all'Italia, alla quale pure appartenevano, si verificò soltanto il prestito di quel codice; la vendita fu combinata poi mentre quelle provincie erano state rivendicate all'Italia, alla quale appartenevano. E voglia notare l'onorevole ministro che, appunto per la ragione che il fatto era grave per sé stesso, si è continuato a mantenere l'equivoco nel pubblico. Infatti quel codice, tuttochè esistente nella biblioteca di Lipsia, dagli scienziati è stato sempre citato col titolo di *Codice della biblioteca capitolare di Udine*. È stato soltanto negli anni successivi che, a poco a poco, si è venuto a sapere che quello era il codice che apparteneva a colui che l'aveva comperato, cioè ad Haenel; ed è soltanto in questo passato mese che l'Accademia delle scienze di Torino se ne è occupata, perchè soltanto in questi ultimi anni, collo studio dei documenti, si sono venuti a sapere i fatti. Ed io non ho inteso altro che farmi eco del voto manifestato dall'Accademia di Torino, il quale è stato poi ripetuto il 15 giugno (pochi giorni fa) nell'ultima tornata dell'Accademia delle scienze morali di Napoli.

Queste Accademie si sono preoccupate del grave fatto, che il patrimonio scientifico italiano, soprattutto quello che esiste negli archivi dei capitoli corre gravi pericoli, ed hanno anche eccitato altre Accademie a fare voti presso il ministro della pubblica istruzione, perchè trovi il modo di assicurare e salvaguardare questo patrimonio.

Questo voto quindi non è che l'espressione di un sentimento scientifico generale, e giova sperare che l'onorevole ministro della pubblica istruzione, che con tanto intelletto e con tanto amore si propone di custodire tutto quello che appartiene alla patria (quantunque egli medesimo non se ne possa occupare, perchè gli archivi dei capitoli non sono sotto la sua giurisdizione) come alto custode della cultura nazionale, vorrà

fare qualche cosa, soddisfacendo i voti da me ricordati. Egli potrebbe al certo contribuire grandemente alla conservazione dei nostri tesori, facendo fare intanto un inventario dei manoscritti esistenti negli archivi dei capitoli affinché, come si faceva in Austria, venga proibita l'asportazione dei codici e dei manoscritti preziosi ivi esistenti. Egli dovrebbe procurare di provvedere all'avvenire magari con una legge. Per il passato non mi pare che il provvedere a riavere il codice prezioso sia tanto facile; sono decorsi tanti e tanti anni che è molto problematico che l'Università di Lipsia si decida a restituire quel manoscritto. Si pensi quindi all'avvenire. Le Accademie di Torino e di Napoli, come ho detto,...

FILOMUSI-GUELEI. Anche l'Accademia dei Lincei.

FIORE. ...ed anche l'Accademia dei Lincei, mi suggerisce il collega Filomusi, hanno fatto voti al ministro della pubblica istruzione, non per rivendicare i manoscritti sottratti, ma perchè faccia tutto il possibile per ottenere la restituzione mediante negoziazioni in via diplomatica e per prevenire che in avvenire non si ripetano tali inconvenienti; ed uno dei rimedi, come ho detto, potrebbe essere intanto l'inventario dei manoscritti esistenti negli archivi capitolari che dovrebbe essere fatto senza ritardo.

MOLMENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLMENTI. Due parole soltanto per rettificare una circostanza di fatto.

La parola è inadeguata ad esprimere la mia riconoscenza per le cortesi espressioni adoperate verso di me dal ministro. Non ci fu mai risentimento da mia parte verso di lui, ma se ci fosse stato basterebbero queste parole perchè ogni nube sparisca e ceda il posto a una serenità fraterna.

Dopo ciò, mi consenta il ministro di rettificare una inesattezza di fatto che riguarda il Consiglio superiore di belle arti.

Il sindaco di Roma chiese il parere del Consiglio superiore di belle arti sul congiungimento stabile dei palazzi capitolini e il Consiglio superiore, a Sezioni riunite, ha rifiutato di rendersi complice di questo delitto contro l'arte. Invoco la testimonianza del mio amico, senatore Monteverde.

Il sindaco di Roma, allora, in pubblico Consiglio comunale dichiarò che, nonostante il parere del Consiglio superiore di belle arti, i palazzi capitolini si sarebbero stabilmente congiunti:

Dopo le proteste di quanti hanno l'amore e l'intendimento dell'arte, il sindaco s'accontentò di fare il congiungimento provvisorio, che, come ci assicura il ministro, sarà distrutto non appena finite le Esposizioni. E s'accomodi pure il sindaco di Roma a fare e a disfare: «io questi ludi... invidiar non so».

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Arnaboldi.

Baccelli, Balenzano, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Boncompagni-Ludovisi, Borgatta, Bracci, Bruno, Buonamici.

Cadolini, Camerano, Carafa, Casana, Castiglioni, Cefaly, Chiesa, Chironi, Ciamician, Co-

cuzza, Colonna Fabrizio, Cotti, Cruciani Alibrandi.

De Cesare, De Cupis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Dini, Di San Giuliano, Doria Pamphili.

Fabrizi, Filomusi Guelfi, Finali, Fiore, Foà, Fortunato, Franchetti.

Gessi, Gerardini, Giorgi, Goiran, Gorio, Grenet, Guala, Qualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Maragliano, Mariotti Giovanni, Martinez, Massabò, Massaracci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Molmenti, Monteverde, Morra.

Paganini, Pasolini, Pedotti, Perla, Petrella, Polacco, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Ricci, Riolo.

Sani, Schupfer, Scialoja, Sinibaldi, Sismondo, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tanassia, Tarditi, Taverna, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vacchelli, Veronese, Vischi, Volterra.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuando la discussione del bilancio della pubblica istruzione, passiamo ora alla discussione dei capitoli che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,233,650 »
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	135,000 »
3	Ministero - Paghe e mercedi ai diurnisti ed inservienti avventizi, come dall'elenco nominativo della tabella A allegata allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1909-10 - Paga di un disegnatore straordinario	62,938 »
4	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Retribuzioni al personale straordinario temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell' art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182	440,000 »
5	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	34,820 »
6	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità fisse annue al vice-presidente ed ai consiglieri (Legge 17 febbraio 1881, n. 51 e 19 luglio 1909, n. 496) (Spese fisse)	18,500 »
7	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725 ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie a norma dell'art. 148 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623	70,000 »
8	Ministero - Spese di illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza	110,000 »
9	Acquisto di opere per l'ufficio di legislazione scolastica e per la biblioteca del Ministero	5,000 »
10	Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'Amministrazione centrale.	15,950 »
11	Paghe agli operai addetti ai lavori di costruzione, manutenzione ed adattamento dei locali e dei mobili dell'Amministrazione centrale,	
	<i>Da riportarsi</i>	2,125,858 »

	<i>Riparto</i>	2,125,858 »
	come dall'elenco nominativo della tabella B allegata allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909.	9,490 »
12	Ministero - Fitto di locali.	53,590 »
13	Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine).	4,500 »
14	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie	110,000 »
15	Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina.	120,000 »
16	Spese per le edizioni nazionali, per la pubblicazione degli indici e cataloghi e per aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni utili per le scienze, le lettere e le arti.	33,830 »
17	Indennità per ispezioni e missioni presso il Ministero o nell'interesse di servizi per i quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio	21,000 »
18	Spese per missioni all'estero e congressi	10,000 »
19	Indennità ai membri della Commissione consultiva e delle altre Commissioni o Giunta permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ad assegni, a posti gratuiti in Istituti d'educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura.	401,500 »
20	Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	75,000 »
21	Fitto di beni appartenenti al patrimonio dell'istruzione pubblica, amministrati dal demanio e destinati ad uso od in servizio di uffici dipendenti dal Ministero medesimo	125,839.22
22	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	22,000 »
23	Spese postali	13,000 »
24	Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa del <i>Bollettino Ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti in bilancio	90,000 »
25	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legature di libri e di registri per l'Amministrazione centrale.	22,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,237,517.22

	<i>Riparto</i> . . .	3,237,517.22
26	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
27	Spese casuali	18,000 »
		<hr/> 3,255,517.22 <hr/>
	Debito vitalizio.	
28	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie	3,300,000 »
29	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli art. 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti	250,000 »
		<hr/> 3,550,000 » <hr/>
	Spese per l'assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa.	
30	Spese per l'assicurazione del personale operaio od affine dipendente dal Ministero, contro gli infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa	8,900 »
		<hr/>
	Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale.	
31	Regi provveditori agli studi - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	429,100 »
32	Regi provveditori agli studi - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	820 »
		<hr/> 429,920 » <hr/>
	Spese per l'istruzione elementare.	
33	Regi ispettori scolastici - Personale di ruolo - Stipendi e retribuzioni per supplenze - Assegni agli ispettori scolastici cui sono affidate solamente scuole del comune capoluogo della provincia ed agli ispettori comandati agli uffici provinciali (articoli 28 e 32 del regolamento approvato con Regio decreto 19 aprile 1906, n. 350) (Spese fisse)	925,700 »
34	Regi ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	928,700 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

	<i>Riporto.</i> . . .	928,700 »
35	Indennità per le spese di ispezione delle scuole primarie.	300,000 »
36	Indennità e spese per ispezioni alle scuole primarie in applicazione dell'art. 70 della legge 15 luglio 1906, n. 383	164,000 »
37	Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (Legge 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407)	14,164,060 »
38	Retribuzioni agli insegnanti elementari che abbiano impartito lezioni nelle scuole serali e festive, comprese quelle di cui all'art. 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407	500,000 »
39	Retribuzioni agli insegnanti elementari delle scuole serali e festive per adulti analfabeti, in applicazione dell'articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383.	250,000 »
40	Assegni di benemerenzza ai maestri ed alle maestre delle scuole elementari pubbliche (Regi decreti 24 marzo 1895, n. 84, e 22 gennaio 1899, n. 50) ed assegni di benemerenzza ai direttori ed alle direttrici didattiche (R. decreto 27 febbraio 1902, n. 79) (Spese fisse)	30,400 »
41	Sussidi a vedove ed orfani minorenni bisognosi dei maestri elementari ed a genitori bisognosi di maestri elementari defunti ed a maestri e direttori didattici colpiti da gravi sventure domestiche, o resi inabili all'insegnamento e non provvisti di pensione. . .	38,113.45
42	Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, dipendenti dal riconoscimento delle campagne di guerra .	4,000 »
43	Concorso del Ministero dell'istruzione pubblica nelle riduzioni sul prezzo dei viaggi in ferrovia concessi agli insegnanti elementari.	37,886.55
44	Retribuzioni ai maestri dei comuni della Valle d'Aosta per l'insegnamento del francese.	20,000 »
45	Sussidi a titolo di concorso a favore dei comuni ed altri enti morali, per la costruzione e riparazione degli edifici scolastici, pei quali non siano stati concessuti mutui di favore	300,000 »
46	Assegni e sussidi a scuole elementari di comuni, di altri enti morali ed altre istituzioni che mantengono scuole elementari.	37,756 »
47	Concorso dello Stato per l'arredamento di scuole elementari appartenenti a comuni e a corpi morali che mantengono scuole a sgravio dei comuni e sussidi a scuole facoltative comunali	200,000 »
48	Sussidi a favore dei comuni della Basilicata impossibilitati a mantenere le scuole per l'istruzione obbligatoria (articoli 70 e 86 della legge 31 marzo 1904, n. 140)	190,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	17,164,916 »

	<i>Riporto</i> . . .	17,164,916 •
49	Sussidi e spese per l'istruzione elementare e per gli asili d'infanzia nelle provincie napoletane a carico del fondo della soppressa cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251)	40,900 •
50	Assegni e sussidi ad asili e giardini d'infanzia.	140,000 •
51	Concorso nell'istituzione e nel mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia di cui all'art. 72 della legge 15 luglio 1906, n. 383 . . .	450,000 •
52	Onere dello Stato per l'istituzione delle scuole elementari nelle frazioni o borgate e concorso nella spesa per le classi elementari sdoppiate dei comuni, di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 64, 65 e 77 della legge stessa.	5,000,000 •
53	Indennità a maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagiati, nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 67, comma 1°, della legge stessa.	250,000 •
54	Contributo dello Stato nella spesa per l'istituzione di direzioni didattiche nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383 e indennità di residenza e di missione ai direttori didattici, in applicazione dell'art. 67, comma 2°, della legge stessa.	250,000 •
55	Sussidi per promuovere l'assistenza scolastica nei comuni di cui all'art. 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione dell'art. 71 della legge stessa	350,000 •
56	Concorso dello Stato a vantaggio dell'istruzione elementare nei comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, ed in applicazione degli articoli 70, 72, 69 e 67, comma 1°, 67, comma 2°, 71, 59 e 63 della legge stessa	315,000 •
57	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie meridionali del continente, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
58	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sicilia, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
59	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nella Sardegna, in applicazione dell'art. 73 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
60	Spese e sussidi per la diffusione dell'istruzione elementare nelle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma, eccettuato il comune di Roma, e alle isole d'Elba, Capraia e Giglio, in applicazione degli articoli 73 e 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	23,960,816 •

	<i>Riporto</i> . . .	23,960,816 »
61	Sussidi ad istituzioni ausiliarie della scuola elementare (patrocinati, educatorii, colonie appennine, marine, ecc., cooperative scolastiche, associazioni e federazioni che si occupano delle varie forme di assistenza scolastica, ecc.)	220,000 »
62	Sussidi a biblioteche popolari scolastiche e magistrali e ad associazioni od enti che promuovono la diffusione e l'incremento di esse biblioteche	60,000 »
63	Spese per medaglie di benemerenzza per l'istruzione e l'educazione popolare	20,000 »
64	Sussidi annuali a favore dell'Istituto di arti e mestieri «Casanova» e della scuola di lavoro a Tarsia in Napoli (legge 8 luglio 1904, n. 351)	13,000 »
65	Assegni alle società di mutuo soccorso fra gli insegnanti elementari di Roma, Napoli e Torino	8,000 »
66	Corsi magistrali speciali; conferenze magistrali; mostre didattiche - Orti agrari sperimentali e festa degli alberi - Sussidi per la pratica dell'educazione infantile in asili modello	50,000 »
67	Spese e sussidi per la scuola di lavoro manuale educativo in Ripatransone.	21,000 »
68	Assegni e sussidi per le scuole professionali femminili	13,500 »
69	Indennità per missioni e ispezioni straordinarie in servizio dell'istruzione primaria	14,000 »
	Spese per l'istruzione media.	24,380,316 »
	<i>Spese per l'istruzione secondaria classica.</i>	
70	Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	11,305,700 »

MOLMENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLMENTI. Sono dolente di dover far sentire troppo spesso la mia parola e prometto un lungo silenzio in compenso; ma alcune idee manifestate dall'onorevole ministro sull'ordinamento della scuola media, m'invitano a fare alcune osservazioni.

Il rinnovamento dello spirito e del contenuto della scuola media fu argomento a studi lunghi e meditati di una Commissione Reale, la quale ha compiuto ormai i suoi lavori. La ponderosa

relazione tratta *de omnibus rebus*. C'è molto di buono, ma anche molta confusione e molte proposte che non possono venire accettate. Se un ministro d'ingegno, come è l'onor. Credaro, se ne servirà come materiale di studio, farà bene; ma se ne accoglierà le conclusioni farà non solo un salto nel buio, ma un danno certo alla istruzione secondaria e specialmente a quella classica.

Lasciamo andare che i giovani sono troppo presto chiamati a decidere intorno alla loro futura carriera.

Il punto essenziale è questo. La Commissione propone la istituzione di tre licei: uno classico, con latino e greco, uno moderno col solo latino, uno scientifico. E fin qui possiamo anche esser d'accordo. I mali sono due. Il primo che la Commissione non ha saputo nettamente differenziare i tre nuovi licei; i due primi si somigliano tanto che finirebbero per confondersi malamente in uno solo, L'altro male più grave è questo: i tre licei di cinque anni, dovrebbero esser preceduti da un ginnasio comune della durata di tre anni senza latino e, naturalmente, senza greco, e perciò eguale, come due gocce d'acqua, all'attuale scuola tecnica...

LUCIANI. È questione di metodo!

MOLMENTI... E sia. Ad ogni modo se l'onorevole Luciani non crede che il nuovo ginnasio riesca uguale all'attuale scuola tecnica, certo è che la innovazione riduce l'insegnamento classico a cinque anni, e lo ritarda di tre. Il ritardo, secondo me, è rovinoso, perchè la parte materiale e mnemonica, cioè imparare a memoria nomi e verbi, è specialmente adatta all'età dai dieci ai tredici anni, è diventerebbe più grave e più noioso ad un'età più inoltrata.

E rovinosa la riduzione a cinque anni, del tutto insufficienti per un insegnamento classico non irrisorio. Ora, i classicisti non intransigenti non si oppongono alla istituzione di uno o due licei che conducano all'Università, ma fermamente vogliono che un ginnasio-liceo classico di otto anni sia conservato qual'è o meglio rinforzato, perchè sia classico davvero.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ed io che cosa ho detto?

MOLMENTI. Mi pare di aver sentito ch'ella non sia troppo tenero dell'insegnamento del greco.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. No, no, non ho detto questo.

MOLMENTI. Meglio così. È certo però che anche nell'altro ramo del Parlamento si chiede l'abolizione non solo del greco, ma anche del latino.

Il latino continuerà, non foss'altro per abitudine; *quod consuetum est velut innatum est*. Ma il greco si vuole ad ogni costo abolito.

Si dice che male insegnato e male appreso non serve a nulla.

Ma a che cosa serve la matematica superiore insegnata nei licei? Serve, è vero, a quadrare

l'intelligenza, ma è anche vero che il linguaggio greco è più adatto del latino stesso ad esercitare la mente dei giovani allo studio.

E i più insigni maestri di matematica affermano che negli studi superiori scientifici riescono meglio i giovani che vengono dai licei che quelli provenienti dagli Istituti tecnici.

Uno dei passati ministri dell'istruzione aveva già preparato un decreto, che aboliva nei licei l'insegnamento del greco.

Quando il decreto stava per esser presentato alla firma del Re, ecco improvviso si presenta al ministro il Carducci e con calda parola lo esorta, lo scongiura a non recare ad effetto il suo proposito. Molti argomenti espose l'insigne uomo a conforto della sua opinione, tratti dalla storia, dall'indole, dalla dignità della cultura italiana.

Obiettando a lui il ministro che non vedevasi in generale che rimanesse dopo la scuola traccia del greco, in essa malamente studiato, non imparato, il Carducci rispondeva queste testuali parole, che qui ripeto come ammonimento: «L'utilità dell'insegnamento del greco non consiste nel fare apprendere con possesso quella lingua, ma nel tenere vivo, nel diffondere quel senso di educazione classica che intimamente operando solleva lo spirito. L'idealità della cultura sostiene la dirittura dell'animo».

Dopo le parole del Carducci mi parrebbe irriverente aggiungere altro. (*Approvazioni*).

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. In questa grossa questione della riforma degli studi medt io ho idee molto ferme, che giacciono nel fondo della mia coscienza da anni ed anni, fin da quando ero al principio della mia carriera universitaria.

Io ho osservato che tutti coloro che furono educati con i vecchi metodi classici che erano in uso nelle nostre scuole prima del nuovo regime italiano, scrivono molto meglio, hanno maggior buon gusto nel trattare la nostra lingua e maggior facilità d'intendere il latino ed i classici in generale, che non coloro che furono educati negl'Istituti moderni. È dalla differenza dei metodi d'insegnamento che deriva tanta differenza di risultati.

Coll'introduzione dei metodi filologici e grammaticali in sostituzione dei metodi prevalentemente umanistici e pratici, coi quali per antica

tradizione s'insegnava il latino e il greco, siamo pervenuti a questo bel risultato, che i giovani che dal liceo passano nelle nostre scuole universitarie, non solo non sanno intendere e tradurre le lingue morte, ma non sanno scrivere in italiano, non dirò con eleganza, ma neanche grammaticalmente.

Ne abbiamo avuto la prova impressionante nel concorso per i posti di segretario alla Minerva di cui ci ha riferito l'on. ministro. Su 400 concorrenti, solamente una trentina furono dichiarati eleggibili, benchè i concorrenti fossero tutti laureati o in lettere o in legge. È il *non plus ultra* della dimostrazione della decadenza dei nostri studi classici, e del fatto che le nostre scuole medie hanno urgente bisogno di una radicale riforma.

Ora, io ho sentito con non poca meraviglia che, dopo i lunghi e accurati studi della Commissione Reale, la riforma degli studi medi che si propone di attuare l'on. ministro si riduce a ben misera cosa: si riduce a stabilire cinque licei moderni in 5 delle grandi città italiane.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Questo è in via di esperimento per iniziare il sistema.

LUCIANI. L'esperimento è stato già largamente fatto in tutte le nazioni civili moderne; noi, che siamo gli ultimi, possiamo utilizzare l'esperienza già fatta all'estero rompendo qualsiasi indugio.

Anche volendo procedere gradualmente, e nella evidente necessità in cui siamo di formare buoni insegnanti delle lingue e letterature moderne, prima d'introdurne lo studio negli attuali licei-ginnasi per dividerli in due corsi, uno classico e l'altro moderno; mi sembra un esperimento troppo meschino e poco adeguato allo scopo l'istituzione di soli cinque licei moderni.

Istituite almeno il liceo moderno in tutte quelle città in cui esiste più di un liceo, dando ad uno di essi il contenuto e l'indirizzo moderno ed all'altro un migliorato indirizzo classico.

Questo sia detto in genere e senza addentrarci per ora a considerare in che debba consistere la riforma, sia nel contenuto e nei metodi degli insegnamenti, sia nel loro ordinamento negli anni successivi del ginnasio e del liceo,

il che ci porterebbe a lunghi discorsi che sarebbero fuor di luogo in sede di bilancio.

Mi sia solo acconsentito rilevare, che intorno alle idee svolte dall'illustre collega Molmenti debbo confessare che io non le divido del tutto, pur rispettando il sentimento artistico profondo della classicità da cui egli è animato, e rispettando altamente l'autorità ch'egli ha citato del Carducci di cui sono vecchio ammiratore, come fui amico personale durante la sua vita. Ma, signori, la nova Italia non è destinata ad essere una nazione di retori, composta di soli letterati, di soli artisti, di soli cultori di belle arti ed ammiratori del bello. In una nazione forte e grande, quale ci auguriamo che sia o che diventi la nova Italia, i letterati esteti, i filologi, gli storici dell'antichità saran sempre rappresentati da un piccolo manipolo di cittadini, eletto manipolo bensì, indispensabile per la grandezza della nazione: ma la grande massa del popolo italiano deve essere educata sulla base delle scienze, delle letterature e delle lingue moderne, che servono a tutti e per tutta la vita. Col'imporre il latino ed il greco alla generalità dei giovani che intendono accedere alle Università, e non hanno alcuna spiccata tendenza allo studio delle belle lettere, voi mettete una cappa di piombo su tante intelligenze che non sono chiamate agli studi filologici, storici e filosofici, ma alle professioni libere, alle applicazioni delle arti alle industrie, ai commerci, all'agricoltura, allo sviluppo in genere della ricchezza del paese.

Io credo che su questa grossa questione sia necessario d'intenderci. Mi sentirei mordere la coscienza se osassi dire: uccidete, abolite i licei classici. Ma basta che ve ne siano dieci in tutta Italia, organizzati solidamente, sostenuti da insegnanti scelti e valorosi che, richiamino su di loro tutte quelle migliori intelligenze letterarie dei giovani in cui si racchiudono le speranze dell'avvenire dell'arte e della letteratura italiana, per soddisfare più che largamente allo scopo sociale dell'Italia nuova. Tutti gli altri licei, onor. ministro, è fatale, sono destinati col tempo a divenire licei moderni, licei adattati alla vita moderna, in cui s'insegni tutto quello che può esser utile al progresso nazionale, materiale, morale, intellettuale, non quello che può avere semplicemente un interesse o puramente artistico o puramente storico.

È una questione questa per trattare la quale io vengo non del tutto impreparato sia rispetto alla forma, sia rispetto alla sostanza.

Io l'ho più volte ripetuto ed in molte occasioni, che volendo fare gli apostoli del classicismo imponendo a tutti otto anni di studio del latino e del greco, si riesce al risultato pratico di divenire nemici del progresso del paese. Per rialzare efficacemente gli studi classici caduti in basso, bisogna sfollare gli attuali licei, istituendo parallelamente ad essi i corsi liceali di lingue e letterature moderne.

CHIRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIRONI. Avea in mente nel chiedere la parola, di neppur accennare al gravissimo problema del futuro assetto dell'istruzione media, di non preoccupare l'attenzione del Senato sul delicato argomento: non si può discutere, non conoscendolo o conoscendolo appena appena le linee generalissime, del metodo che il ministro vorrà tenere nel risolvere l'ardua e complessa questione, dei criteri cui s'informerà nel farlo. Vorrà dar prevalenza all'insegnamento classico od al tecnico, vorrà provvedere a somiglianza di ciò, come l'on. ministro diceva, che s'è fatto in alcuni Stati a noi vicini, dove a lato del cosiddetto ginnasio, scuola reale o tecnica funziona con minor favore la scuola classica? Vedremo che ne sarà.

Io avea chiesto la parola con un fine ben più modesto: per una raccomandazione, che faccio anche a nome dell'on. senatore Pullè; ch'è di far presente all'on. ministro la sorte dei professori esterni dei reali collegi, che sostengono per esser tali tutte le prove che debbono farsi dai professori ufficiali; che ne hanno tutti i compiti, tutti i pesi, e le responsabilità, e pure son stati messi fuori della legge organica del 1906. E si vorrebbe che a tanti inconvenienti si provvedesse con sollecitudine molta; nè occorre dir altro, perchè evidente è la giustizia del desiderio che espongo.

Ma, posto che ho la parola, me ne valgo un istante per gittare qualche idea anch'io intorno all'istruzione media.

Ripeto, non è questo il momento di far discussione di ciò che non conosciamo: quando saranno noti gl'intendimenti del Governo circa gli ordini che intende di apprestare a questa parte così delicata delle funzioni statali, e pre-

senderà i disegni che li contengono, studieremo, discuteremo, e vedremo qual corrispondenza abbiano ai nostri bisogni; e anche, me lo permetta il senatore Luciani, alle necessità che ci sono imposte dalle tradizioni della gente nostra.

Allora si scruterà quali siano i migliori criteri per condurre una riforma sulla scuola media; pel momento, lo consenta l'onorevole senatore Luciani, dappoichè egli ha fatto alla scuola classica l'appunto che pesa sulla coscienza del paese come cappa di piombo, consenta che contro le sue parole (*bene*) io esprima il sentimento di ribellione profonda dell'animo mio. Non voglio dar ora una smentita al collega Luciani nel merito delle idee ch'espose sull'insegnamento classico com'è dato, e sul bisogno di ammodernarlo: di ciò discuteremo a suo tempo, quando con maggior copia di argomenti e con una più completa prova di fatti egli avrà illustrato le sue affermazioni; e neppure m'indugio a dirgli che troppo vuol confondere i difetti dell'insegnamento col valore dell'istruzione classica. Ma egli ha fermato l'attenzione nostra su ciò che si fa all'estero, sulla prevalenza che le scuole pratiche, tecniche vi hanno sulle classiche, e par che queste tenga più profittevoli all'educazione scientifica: orbene, basterà ch'io gli osservi soltanto che molte relazioni si van pubblicando in Germania sul modo col quale funzionano istituti superiori di scienze matematiche e sperimentali, e vi son fatti i confronti fra il vantaggio che ne hanno i giovani provenienti dagli studi classici, e quelli che vengono dalle scuole tecniche, che sono appunto quelle chiamate *reali scuole, ginnasio reale*. E in questi documenti s'afferma che ben diversa è l'attitudine dei giovani che escono da tali due maniere di scuola: quindi diverso il risultato utile, il profitto. Vi è detto che nei primi mesi d'insegnamento par che i giovani provenienti dalle scuole classiche si trovino in confronto agli altri che provengono dalle tecniche in condizioni d'inferiorità grande nel formarsi alle ricerche ed agli studi esatti: ma dopo, appunto perchè l'insegnamento classico ha servito a dare alle funzioni intellettive virtù e larghezza, e dotar la mente di quella speciale agilità che viene dalla cultura ordinatamente ricevuta, essi superano con facilità gli altri usciti dalle scuole reali, dove s'inse-

gna, come dice l'onor. senatore Luciani, quello ch'è *praticità*; questa *praticità* che non av-
viva, che se non è illuminata dalla scienza
nulla fa, ed alla quale par ch'egli sacrifi-
rebbe la scuola classica, educatrice alle grandi
idealità che sono patrimonio alto e prezioso
della nazione... (*Approvazioni*).

LUCIANI. Non mi avete compreso.

CHIRONI... Eh, no: abbiám compreso che
l'insegnamento classico pesa come una cappa
di piombo sullo spirito nostro: così diceste, col-
lega Luciani. Ora, è giusto che ai bisogni della
vita pratica, alle necessità della vita moderna
si pensi, e quindi ad integrare le scuole in
rispetto a queste novità di esigenza: la vita
non è cosa fuor della scuola, ch'educa a so-
stenerne le lotte: ed è perciò che a lato della
scuola classica abbiamo la tecnica e la profes-
sionale, e che nella stessa classica molto v'è da
correggere. Ma soprattutto è da correggere il
metodo d'insegnamento, non il carattere fonda-
mentale della scuola: la scuola classica è uma-
nesimo, e umanesimo significa a sua volta il
fattore unico e grande di ogni conquista della
scienza e della civiltà moderna. Specialmente
per l'Italia la latinità, bella e nobile parola, è
grande patrimonio e tradizione: nè vi ha paese
degnò di sè che delle sue tradizioni sia mai di-
mentico; e mi piace dirlo al Senato, in questi
giorni nei quali si celebra il cinquantenario del-
l'unità italiana. La Germania al cui insegna-
mento l'onor. Luciani vorrebbe tutto informare
il futuro assetto della nostra scuola media, pro-
pugnò la figura della scuola reale o tecnica
per scuotere da sè, o credendo di scuotere
ogni dipendenza dalla civiltà latina, e formare
l'autonomia dello spirito tedesco: lo credette. e
in realtà ogni suo progresso, ognuna delle vit-
torie scientifiche sue, è figlia dell'umanesimo,
della latinità che lo produsse. Ma sia pur ciò:
noi Italiani dobbiamo mantenere nell'altezza
sua la coscienza di nostra origine: che è grande,
e se ci pesasse, come disse l'on. Luciani, sar-
rebbe perchè siam poca cosa per degnamente soste-
nerla. Integriamo sì la nostra scuola classica
affinchè corrisponda ai bisogni dell'oggi, e la
vita del paese si svolga secondo è l'interesse
suo: ma teniamo religiosamente la tradizione
nostra; ricordiamoci che siamo o dovremmo
essere i custodi segnalati della latinità, e per
un falso bisogno di tutto ammodernare non

condanniamo tanta altezza di origine e di tra-
dizione ch'è stata la fortuna nostra e del mondo,
e sarà la fortuna nostra nei secoli... (*Approva-
zioni generali*).

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

LUCIANI. Belle parole ma fuori di proposito!

CHIRONI... Le discuteremo a suo tempo.

LUCIANI. Belle parole, ma male applicate.
Io non sono stato inteso; il collega ed amico
Chironi ha perfettamente tradito il mio pen-
siero, perchè io ho detto che vi debbono es-
sere licei classici del modo migliore...

CHIRONI. Avete parlato di cappa di piombo.

LUCIANI. ...per raggiungere gl'ideali più
sublimi della classicità. Con pochi licei clas-
sici bene organizzati e serviti e con allievi
bene scelti, non smarriremo certamente la
nostra tradizione storica, estetica. Questo ho
detto; sotto questo rispetto della conservazione
di detta tradizione, io condivido i vostri sen-
timenti onor. amico Chironi. Ma credo che sia
assurdo obbligare chi deve fare l'industriale o
il commerciante...

Voci: Ma ci sono le scuole tecniche e com-
merciali per questi.

LUCIANI. ...il professionista, il cultore di
scienze fisiche e naturali, a perdere otto anni
nello studio del latino e del greco, per poi di-
menticar completamente quel poco che hanno
appreso, appena pervenuti all'Università. Se
lo studio delle lingue morte ha un valore come
ginnastica intellettuale, la logica e il buon senso
consiglia di compiere questi esercizi collo studio
di materie che potranno esserci utili per tutta
la vita.

Gli studi classici, ripeto, sono fatti per un
numero limitato ed eletto di giovani; per gli
altri non sono che un perditempo tormentoso,
atto a disamorare dagli studi tutte le intelli-
genze medie, che sono in grande maggioranza.

Rinunciamo alla retorica, signori, siamo mo-
derna; questo dobbiamo desiderare di essere
se vogliamo il progresso del paese. Quello che
siamo stati è già tramontato, e quello che siamo
l'ha detto l'onor. ministro riferendo i risultati
del famoso concorso. I nostri laureati in legge
e in lettere non sanno scrivere grammatical-
mente l'italiano!

Ecco il prodotto dei vostri studi classici (*de-
negazioni*) tenetevi, ve li abbandonano tutti.

Voci: È il modo come si insegna che si deve deplorare. (*Interruzioni vivissime - Rumori*).

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Io vorrei semplicemente fare un'osservazione.

Non è oggi il momento di discutere di questo problema della scuola media, dal momento che l'onorevole ministro ha presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto per il liceo moderno. Quando esso verrà davanti al Senato, allora sarà il caso di discutere in lungo ed in largo questa grossa questione. Io richiamo soltanto l'attenzione dell'onorevole ministro della pubblica istruzione un'altra volta sulla rovina che s'è recata al liceo attuale. Ricordo l'interpellanza che ho fatto al ministro Orlando per il famoso decreto (secondo me incostituzionale) dell'opzione fra il greco e la matematica nel liceo. A questa mia interpellanza si era prima associato anche il nostro illustre collega Villari.

Effettivamente ora succede questo: che gli studenti non studiano nè greco, nè matematica, perchè il lasciare l'opzione fra l'uno e l'altra viene da essi interpretato nel senso che queste materie non hanno alcuna importanza. Richiamo quindi l'attenzione dell'onorevole ministro su questo problema, perchè veda se non sia il caso di provvedere a togliere questo gravissimo inconveniente.

Badi l'onorevole ministro che non c'è stato mai nessuno, nè in Parlamento, nè fuori che abbia difeso quel decreto, e tutti i Congressi, non solo dei professori di lettere, ma anche dei professori di matematica, lo hanno combattuto perchè effettivamente l'opzione fra greco e matematica non avviene per l'attitudine e l'inclinazione del giovane, ma per lo più secondo la maggiore o minore severità del professore di greco o di matematica.

Se l'onorevole ministro non può provvedere a togliere questo gravissimo inconveniente, mi raccomando che almeno voglia fare esaminare il programma di matematica di prima liceo. Noi abbiamo concentrato tutta la matematica del liceo nel primo corso, di modo che invece di essere la matematica, come diceva benissimo il senatore Molmenti, un addestramento logico della mente, è invece un insegnamento da scuola tecnica.

Io sono d'avviso che nel liceo, specialmente, bisogna insegnare poca matematica, ma questa poca deve essere insegnata bene. Veda quindi l'onorevole ministro (se non è possibile di abolire questo decreto finò a che venga il progetto di legge del liceo moderno) di semplificare di molto, per lo meno, il programma di matematica della prima classe liceale. Facendo queste raccomandazioni, credo d'interpretare i sentimenti di tutti gl'insegnanti di matematica delle scuole medie.

Raccomando però di togliere il grave inconveniente dell'opzione fra il greco e la matematica, perchè i risultati che ha dato sono assolutamente negativi.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non è questo il momento per discutere la riforma della scuola media.

Devo però una breve risposta all'onor. Molmenti e ad altri oratori per chiarire il mio pensiero.

Io ho detto che il latino non deve essere abolito nei primi tre anni del ginnasio, nè del ginnasio classico, nè del ginnasio moderno, perchè per noi Italiani studiare il latino è studiare la radice della nostra lingua materna. (*Approvazioni*).

Quindi latino per tutti quelli che vogliono avviarsi verso l'Università.

Però io, secondo la sentenza dell'Ascoli, dico che obbligare *tutti* a studiare il greco per arrivare all'Università è un errore, e ormai non è nazione civile che non abbia istituito il liceo moderno o il *ginnasio reale* come dicono i Tedeschi: al posto del greco deve stare una lingua ed una letteratura moderna oltre il francese.

Il senatore Luciani dice: ma perchè cominciare con cinque soli licei moderni? Ed io rispondo: perchè mancano professori di lingue e letterature moderne che abbiano una preparazione scientifica, perchè le letterature moderne o si insegnano con criteri umanistici, in modo che lo spirito della nazione penetri nell'animo dei giovani ed allora hanno utilità educativa, o altrimenti sarà un insegnamento senza efficacia.

Perciò noi incominciamo con pochi Istituti; io ne avrei proposti cinque, e non credo vi sia

personale sufficiente per iniziare l'esperimento in un numero maggiore di città.

Ad ogni modo, questa non è la riforma della scuola media; è un principio per saggiare se le famiglie italiane comprendono l'esperimento della riforma della scuola media; ma la vera riforma la dovremo qui discutere largamente ed ampiamente, e, prima di toccare l'ordinamento attuale, dovremo riflettere e riflettere molto. (*Approvazioni*).

L'onor. Molmenti ha detto bene che l'apprendimento di una lingua è in gran parte affare di memoria, e poichè la memoria è forte, come dimostra la psicologia, soprattutto a 12 anni, l'insegnamento del latino deve incominciare a 10 anni ed essere proseguito con intensità.

Il senatore Veronese ha parlato dell'opzione tra il greco e la matematica. Appena sia approvato il disegno di legge sul liceo moderno, l'opzione sarà tolta, perchè non ha più ragione, giacchè io penso di rendere più classico il liceo classico. I nostri licei, come ha dimostrato nella discussione precedente il senatore Barzellotti, è poco classico, e noi lo dobbiamo rendere veramente tale, affinchè serva alla formazione della *humanitas*, a cui mira il senatore Mol-

menti, perchè la cultura classica non serve per formare classicisti, ma per formare l'uomo, la umanità.

Quindi l'opzione se ne andrà.

L'onor. senatore Chironi ha raccomandato il personale delle scuole annesse ai Regi collegi ed educandati, le quali insegnanti sono retribuite non nella stessa misura delle loro colleghe delle scuole complementari e normali; questo non è giusto, ed è certo che la riforma economica della scuola media non potrebbe essere compiuta senza pareggiare questi stipendi. Si tratta d'altra parte di una cifra già calcolata e non molto grande: son circa 20,000 lire.

In quanto alle insegnanti donne nelle scuole medie, debbo dire che l'esperimento che si va facendo riesce bene, ed intendo in questi giorni, colla modificazione del regolamento, di fare un passo innanzi nell'utilizzare l'opera delle donne nell'insegnamento delle scuole medie di grado inferiore. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti il capitolo 70 nella cifra che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

71	Regi ginnasi e licei - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)	775,000 *
72	Regi ginnasi e licei - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nei licei e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali	125,000 *
73	Regi ginnasi e licei - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	51,500 *
74	Regi ginnasi e licei - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi.	111,340 *
75	Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana, per i licei ginnasiali di Napoli non annessi a convitto, pel ginnasio femminile di Roma e pel ginnasio di Frosolone - Imposte sui fabbricati	34,410 *
76	Sussidi eventuali a titolo d'incoraggiamento ad Istituti d'istruzione secondaria classica	8,000 *
77	Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie (Spesa d'ordine)	25,000 *

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

78	Sussidi ed assegni fissi ad Istituti d'istruzione media classica . . .	29,585.48
79	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole secondarie classiche.	3,000 •
80	Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media classica - Assegni per posti di studio liceali	28,457.40
<i>Spese per l'istruzione secondaria tecnica.</i>		
81	Regie scuole tecniche, Regi istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . .	11,734,762 •
82	Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)	3,490,000 •

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Io ho ragione di temere l'insufficienza di questo stanziamento, relativo alla retribuzione del personale per le classi aggiunte delle scuole tecniche, e così dell'altro analogo che troviamo al capitolo 94 e che pure riguarda le retribuzioni per classi aggiunte nelle scuole normali.

Con provvido decentramento, rendendosi conto delle necessità di tali insegnanti delle classi aggiunte, le cui modeste retribuzioni debbono avere almeno quel carattere di sicura e costante periodicità che hanno i veri e propri stipendi, con provvido decentramento, dicevo, si è introdotto e bene funziona, il sistema dei mandati a disposizione dei prefetti, e questo perchè mese per mese ciascuno di questi insegnanti possa riscuotere il proprio onorario.

Senonchè ogni anno che cosa accade? Accade che a un certo momento la macchina si arresta per mancanza di alimento, essendo esaurito il fondo votato in bilancio. Anche quest'anno, ad un certo punto, l'onor. ministro ha dovuto venire innanzi al Parlamento con un progetto di legge di maggiori assegnazioni, il quale, sebbene presentato in tempo, per le vicende parlamentari e relative crisi ministeriali, non ha potuto diventare legge dello Stato che il 4 giugno decorso. Ed intanto per più

mesi questi poveri insegnanti, retribuiti per le classi aggiunte a 100 lire mensili, si sono presentati alle tesorerie ed hanno avuto per risposta che non c'era modo di pagarli perchè mancavano i fondi. Quando ciò si verifica, sa l'onor. ministro che si riempiono le colonne dei giornali di sonore proteste e si ripete la solita antifona che Minerva non paga. Ora io temo che questa povertà di stanziamenti derivi da quella lotta che lamentava ieri l'onor. Calissano, quella continua lotta che esiste tra le singole Amministrazioni da una parte e il Tesoro dall'altra.

Si spiegano però le resistenze del Tesoro quando ha ragione di sospettare che qualche cosa di artificioso si annidi nelle domande, forse talvolta esagerate, che vengono presentate da questo o da quel Ministero. Ma noi qui ci troviamo in presenza di uno stanziamento d'indole tale che un simile sospetto non dovrebbe mai presentarsi all'animo di chi regge (e regga pure col doveroso rigore) le sorti del pubblico Tesoro. Qui si tratta di una spesa necessaria e ricorrente ogni anno in misura quasi costante, giacchè la nostra popolazione scolastica (e l'ha riconosciuto pure l'onor. ministro al principio del suo magnifico discorso pronunciato quest'oggi) non tende certo a diminuire, ma anzi ad accrescersi.

Per conseguenza se quello stanziamento si

dimostrò insufficiente per l'esercizio in corso, certamente ed anzi *a fortiori* lo sarà per quello prossimo.

Io trovo che l'anno scorso, sotto questo capitolo si domandavano 3 milioni e 490 mila lire, la stessa somma che si domanda quest'anno, e l'altro anno ci fu bisogno di quella tal legge di maggiori assegnamenti della quale ho parlato, si da aumentare la somma di lire 300,000.

Parimenti al capitolo analogo delle retribuzioni per le classi aggiunte nelle scuole normali l'altro anno c'era l'impostazione di un milione, e questa impostazione era tanto insufficiente che poi si dovette domandare un altro mezzo milione sempre con quella legge di maggiori assegnamenti più volte ricordata, e che tardò tanto a giungere in porto, lasciando che tanti insegnanti aspettassero intanto mesi e mesi la riscossione di quanto era loro dovuto. Come va tuttavia che il solo milione, anziché il milione e mezzo realmente necessario, ricompare nel presente bilancio?

Tempo dunque che il grave inconveniente si ripeta, e se anche quest'anno esso deriva da opposizioni del ministro del tesoro, lo si dichiara ben alto, perchè nel gridare che Minerva non paga si riconosca che è il Tesoro che non le dà modo di pagare, posto che il ministro della pubblica istruzione abbia insistito e fatto dal canto suo tutto quanto era all'uopo necessario.

Comunque, io esprimo il voto che cessi un simile stato di cose, ingiusto, iniquo ed impolitico. Ingiusto, perchè la stessa puntualità che dimostra lo Stato nell'esigere i propri crediti e nel riscuotere tributi, deve dimostrarla nel soddisfare ai suoi debiti e retribuire i propri funzionari. Iniquo, perchè va a colpire modesti insegnanti, molti dei quali non hanno altro cespite e non possono aspettare con tutta indifferenza che una legge di maggiori assegnazioni si faccia per poter riscuotere i magri mensili arretrati. Impolitico, mi si permetta di dirlo, perchè si ha un bel fare appello a quella massima socratica che l'onor. ministro poco fa ricordava, del rispetto dovuto allo Stato anche quando lo Stato ci ingiuria; ma non dobbiamo poi mettere a troppo dura prova l'abnegazione e la pazienza di questi poveri paria dell'istru-

zione, fra i quali in simili casi, purtroppo frequenti, serpeggia un malumore legittimo, perchè determinato dalla preoccupazione di provvedere alle più urgenti necessità della vita. (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Riconosco in gran parte la giustezza delle osservazioni fatte dall'onor. senatore Polacco.

L'anno scorso il ministro del tesoro non accettò l'aumento dello stanziamento di 800 mila lire per le classi aggiunte e si dovette quindi provvedere con quella leggina che ebbe un ritardo per la crisi ministeriale. Ne venne che per qualche tempo gli insegnanti delle classi aggiunte dovettero attendere la retribuzione loro spettante.

Questo è certo un grande inconveniente. Ma quest'anno io credo che tale inconveniente non si rinnoverà, per la ragione che mentre per l'anno in corso abbiamo nominato più di un migliaio di supplenti, quest'anno furono messi a concorso mille e cinquecento posti, la più parte dei quali saranno coperti con professori straordinari di ruolo che non saranno pagati con mandati a disposizione dai prefetti, dai quali, in molti casi, dipese il ritardo. In ogni modo io vigilerò, se al principio dell'anno scolastico questi fondi si manifestassero insufficienti, affinchè si faccia in tempo la richiesta dei fondi necessari al tesoro. Ed il tesoro non potrà rifiutare i mezzi, perchè si tratta di spese obbligatorie che debbono farsi quando la popolazione scolastica cresce e perchè i professori debbono essere pagati a tempo.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Ringrazio l'onor. ministro della pubblica istruzione e sono lieto di dichiarare che anche per la questione da me sollevata ho la massima fiducia nella solerte e vigile opera sua.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo capitolo 82.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

83	Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'Istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali.	147,000 »
84	Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	52,500 »
85	Regia scuola tecnica <i>Salvator Rosa</i> di Napoli - Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali, per acquisto e la manutenzione della suppellettile scolastica e scientifica - Spese di ufficio e di rappresentanza - Retribuzioni al personale di segreteria e di basso servizio	20,000 »
86	Sussidi a titolo d'incoraggiamento e per acquisto di materiale didattico e scientifico ad istituti tecnici e nautici, industriali e professionali, a scuole nautiche e speciali, a società e circoli filologici e stenografici e ad altre istituzioni consimili - Rimborso d'imposta fondiaria all'Istituto tecnico di Modica	40,000 »
87	Sussidi a scuole tecniche governative per acquisto di materiale scolastico	8,000 »
88	Sussidi a provincie, a comuni e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche	190,000 »
89	Sussidi per l'istruzione tecnica nelle provincie napolitane a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251).	27,167 »
90	Sussidi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media tecnica ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma.	108,500 »
91	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole secondarie tecniche.	3,000 »
92	Fondazioni scolastiche a vantaggio della istruzione media tecnica. .	2,100 »
<i>Spese per l'istruzione normale.</i>		
93	Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi, indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante delle scuole della Calabria e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	4,642,097 »
94	Regie scuole complementari e normali - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse).	1,000,000 »
95	Regie scuole complementari e normali - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di Istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali	51,000 »

96	Regie scuole complementari e normali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	24,000 •
97	Regie scuole complementari e normali - Classi elementari di tirocinio e giardini d'infanzia annessi - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico per i gabinetti e per le biblioteche - Spese per le esercitazioni nei gabinetti medesimi e spese per la coltivazione degli orti agrari	57,100 •
98	Fitto del locale per la Regia scuola normale di San Pietro al Natisone, e pagamento della imposta sui fabbricati per la Regia scuola normale Pimentel Fonseca di Napoli	4,620 •
99	Sussidi e spese per l'istruzione magistrale nelle scuole normali, nei corsi complementari e nei giardini d'infanzia annessi alle scuole normali nelle provincie napolitane a carico del fondo della soppressa cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251)	21,600 •
100	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali, stabilite dalla legge 18 luglio 1896, n. 293; pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali già a carico delle provincie ed assunte dallo Stato per effetto della legge 24 marzo 1907, n. 116 (Spese fisse)	163,960 •
101	Borse di studio oltre quelle stabilite dalla legge 18 luglio 1896, n. 293, per allievi delle classi complementari e normali della Regia scuola normale femminile di San Pietro al Natisone (Spese fisse)	4,500 •
102	Sussidi ad alunne ed alunni poveri delle scuole magistrali	2,000 •
	<i>Spese comuni all'istruzione secondaria classica, tecnica e normale.</i>	
103	Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie - Personale di ruolo - Stipendi ed indennità annue agli ispettori residenti presso il Ministero (Spese fisse).	49,000 •
104	Indennità di viaggio e diarie agli ispettori centrali tecnici permanenti e temporanei ed agli ispettori incaricati di circolo per l'ispezione delle scuole medie (Legge 27 giugno 1909, n. 414).	350,000 •

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Poichè l'ora è tarda mi limiterò a semplicissime osservazioni su questioni molto urgenti.

Il bilancio della pubblica istruzione meriterebbe di esser discusso più a fondo, ma, non è ora il momento.

Farò una sola osservazione sull'Ispettorato locale delle scuole medie, il quale fin dal primo anno in cui è stato istituito ha dato luogo a gravissimi inconvenienti.

Prima di tutto la spesa di 350 mila lire è una somma abbastanza forte; ma più che sulla somma io richiamo l'attenzione del Governo sul fatto che questi ispettori debbono recarsi ad esempio da Padova a Palermo per fare più ispezioni, ed in questo modo si distoglie una quantità di professori delle scuole medie e delle Università dal loro ufficio.

Ora è avvenuto nel mese di maggio, mese che è destinato per queste ispezioni, che parecchi professori dell'Università di Padova, parecchi professori del Liceo e dell'Istituto

tecnico si sono dovuti allontanare per compiere queste ispezioni.

L'onor. ministro ha cercato è vero, anche per le Commissioni dei concorsi, di riparare a questi difetti; ma io credo che il difetto sta principalmente nella istituzione di quest' Ispettorato. Io ritengo che vi siano troppi circoli di ispettori e ancora più ispettori, bisogna quindi ridurre l'Ispettorato locale al tipo di quello che era prima, quando io modestamente facevo parte del collegio degli esaminatori, del così detto collegio dei 30 tiranni, per le scuole classiche. Allora questo collegio, che era composto di 30 membri, era diviso per regioni ed in ogni regione vi erano due membri per le lettere e uno per le scienze, in modo che si aveva ogni comodità nei giorni di vacanza di recarsi ad esempio da Padova a Verona o da Padova a Vicenza per compiere il nostro ufficio. Allora la spesa era molto minore ed i professori non perdevano lezioni.

Io spero che l'onor. ministro considererà anche a questo proposito le conseguenze analoghe dei concorsi per le secondarie.

So che l'onor. ministro ha cercato di rimediare a tale inconveniente convocando queste Commissioni durante le vacanze; ma vi sono Commissioni che hanno un numero così grande di candidati, a centinaia, che non è possibile non si trattengano a Roma anche qualche mese. Dunque abbiamo: tutti i professori di scuole medie e dell'Università che si devono allontanare dalle loro sedi per i concorsi ed aggiungiamo anche i professori che appartengono ai due rami del Parlamento i quali hanno il dovere di venire ad assistere ai lavori parlamentari, e si vedrà quanti professori si muovono tutto l'anno per l'Italia. Ne deriva una gravissima spesa ed anche la conseguenza di un vero disordine nelle scuole.

Io posso dire che, essendo presidente della Giunta di vigilanza dell'Istituto tecnico di Padova, mi sono trovato imbarazzato a sostituire questi professori di scuole medie che mi sono portati via per qualche mese.

Richiamo perciò l'attenzione dell'onor. ministro su questo gravissimo inconveniente. Non gli suggerirò come potrà provvedere, poiché egli saprà farlo meglio di me, ma credo che per l'anno venturo sia assolutamente necessario che questo Ispettorato sia istituito in modo diverso. Spero che l'onor. ministro mi darà buoni affidamenti a questo riguardo.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Certo l'esperienza ha dimostrato che la legge sull'Ispettorato porta danni alle nostre scuole. Troppi professori sono allontanati dal loro ufficio. Ma l'onor. senatore Veronese ammetterà che la legge non si può modificare dopo un solo anno di esperimento: siamo di fatti al primo anno. Credo anch'io che converrà costituire un Ispettorato sopra basi diverse. Qualche modificazione nel funzionamento io la porterò già nel settembre prossimo, quando si dovranno rinnovare le nomine dei professori, cercando di ricorrere all'opera di un numero molto minore di professori e concentrando le attribuzioni, giacché un buon professore di matematica, per esempio, può ispezionare anche per la fisica e talvolta per le scienze naturali. Questo disordine che avviene ora nelle nostre scuole è certamente lamentevole.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, questo capitolo 104 s'intenderà approvato.

(Approvato).

105	Spesa per concorsi a premi fra gl' insegnanti delle scuole medie . . .	11,000 •
106	Spesa per la stampa, compilazione e spedizione dei temi per la licenza dalle scuole medie - Indennità e compensi ai commissari per la licenza dalle scuole stesse	6,000 •
107	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari di ammissione e di licenza negl' Istituti d' istruzione media (Spesa d'ordine)	975,000 •

108	Spese varie per affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza negli esami scritti dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti pel personale delle scuole medie governative	18,000
109	Spese di mantenimento ed assegni al personale di servizio degli Istituti d'istruzione media annessi ai collegi-convitti « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e « Regina Margherita » in Anagni per le orfane degli insegnanti elementari.	3,900 »
110	Sussidi alle scuole secondarie dei comuni dell' Umbria, indicate nel decreto Pepoli del 10 novembre 1860, ed assegno al comune di Cingoli pei lasciti Sacchetti e Carfagni	40,644.88
111	Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media.	40,000 »
112	Indennità per ispezioni e missioni a seminari e fondazioni scolastiche.	3,000 »
		35,787,443.76
Spese per l'educazione fisica.		
113	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse).	65,340 »
114	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale - Compensi per eventuali lavori straordinari. . .	1,000 »
115	Istituto di magistero per l'educazione fisica in Roma - Personale - Indennità di residenza (Spese fisse).	2,660 »
116	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Materiale, spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate, materiale per giuochi ed altro, vestiario per il personale di servizio	6,000 »
117	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 26 dicembre 1909, n. 805 - Retribuzioni per supplenze - Retribuzione alle incaricate per le squadre femminili nelle scuole medie miste ed agli incaricati per le squadre maschili delle scuole normali femminili dichiarate promiscue (Spese fisse)	917,524, »
118	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Retribuzione per classi aggiunte	269,300 »
119	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali .	5,000 »
120	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . .	8,500 »
<i>Du riportarsi . . .</i>		1,275,324 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	1,275,324 »
121	Sussidi e spese per l'educazione fisica - Sussidi ed incoraggiamenti a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse.	30,000 »
122	Spese varie per affitti di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza sugli esami scritti e pratici dei concorsi per conferimento di posti vacanti negli Istituti di magistero per l'educazione fisica ed a cattedre vacanti di educazione fisica nelle scuole medie governative	3,000 »
123	Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'educazione fisica . .	7,000 »
124	Assegni annui a favore della Federazione ginnastica italiana, del Comitato centrale dell'Istituto per l'incremento dell'educazione fisica.	10,000 »
		1,325,324 »
	Spese per gl'Istituti di educazione, i collegi e gl'Istituti dei sordo-muti.	
125	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	1,345,360 »
126	Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	6,500 »
127	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali	154,150.85
128	Convitti nazionali, compresi quelli delle provincie napolitane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento.	467,050 »
129	Posti di studio a favore di orfani di maestri elementari nei collegi « Principe di Napoli » in Assisi e « Regina Margherita » in Anagni a carico dei fondi della soppressa Cassa ecclesiastica (Art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251) - Somma da versarsi alla Cassa depositi e prestiti a norma della legge 5 luglio 1908, n. 391	19,000 »
130	Posti gratuiti nei convitti nazionali e nel collegio-convitto di Reggio Emilia	62,100 »
131	Collegio-convitto maschile « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti elementari e Collegio-convitto « Regina Marghe-	
	<i>Da riportarsi</i>	2,054,160.85

	<i>Riporto</i> . . .	2,054,160.85
	rita » in Anagni per le orfane di detti insegnanti - Contributo dello Stato nelle spese di mantenimento da versarsi alla Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 391	131,812 »
132	Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane dei maestri elementari - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	33,370 »
133	Educatrici femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	311,770 »
134	Assegni fissi ai conservatrici della Toscana e ad altri collegi ed educatrici femminili - Sussidio all'Istituto femminile « Suor Orsola Benincasa », disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 351, ed assegno al secondo Reale Educatricio « Maria Pia » in Napoli, disposto dalla legge 14 luglio 1907, n. 578 - Sussidio annuo fisso al comune di Sambuca Pistoiese per il mantenimento agli studi di una alunna licenziata da quel Regio Conservatorio di Santa Maria del Giglio.	397,716.05
135	Sussidi eventuali per il riordinamento di Istituti di educazione femminile	50,000 »
136	Educatrici femminili - Posti gratuiti	55,770.43
137	Posti gratuiti nel terzo Regio Educatricio femminile di Napoli a carico del fondo della soppressa Cassa ecclesiastica (art. 25 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, n. 251).	2,500 »
138	Posti gratuiti straordinari negli Educatrici femminili, nei Convitti nazionali, nel Convitto « Principe di Napoli » in Assisi e nel Convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni a vantaggio di orfani di impiegati dello Stato o di cittadini benemeriti.	20,000 »
139	Sussidi o rimborsi di spese di corredo ed altre per alunni di Convitti nazionali e per alunne di Istituti educativi femminili	4,590 »
140	Istituti dei sordo-muti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)	103,240 »
141	Istituti dei sordo-muti - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,200 »
142	Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento di Istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad Istituti autonomi	124,107.17
143	Istituti dei sordo-muti - Sussidi eventuali ad Istituti autonomi e spese per il loro incremento	4,000 »
	<i>Du riportarsi</i>	3,298,236.50

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

		<i>Riparto . . .</i>	3,298,236.50
144	Indennità per ispezioni e missioni in servizio degli istituti di educazione, dei collegi e degli istituti per sordo-muti, governativi, provinciali, comunali e privati		6,000 .
			3,304,236.50
	Spese per l'istruzione superiore.		
145	Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi inscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		12,992,779.85

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Debbo rivolgere una preghiera di attualità all'onor. ministro circa il personale assistente delle scuole universitarie.

Nella relazione è accennato che il ministro ha proposto una proroga all'applicazione della legge del 1909. È questa, per il momento, una misura provvidenziale, poichè si mettono così in grado le scuole universitarie di mantenere quello che hanno; ma se succedesse diversamente sappia l'onor. ministro che togliendo a tali scuole una parte del personale che attualmente hanno, si rovinerebbero i servizi dimostrativi e di insegnamento.

Le Università avevano già il numero appena necessario di assistenti; per dare un aumento di stipendio, che i professori non chiedevano, che i bisogni dei nostri Istituti non richiedevano in modo uguale per tutti, il Governo ha preso una misura radicale, ponendo l'Università sul letto di Procuste; ha aumentato lo stipendio agli assistenti, diminuendone il numero.

Fortunatamente c'era una disposizione transitoria, per la quale per due anni tutto rimaneva immutato, e tutti sanno che il Consiglio superiore doveva esaminare la questione. Esso si è trovato dinanzi una quantità tale di domande, ispirate a bisogni veri dell'insegnamento, che importavano per l'Erario un aumento di spesa di oltre un milione.

L'onor. ministro, dinanzi a una necessità di finanza, ha già disposto una proroga che sarà provvidenziale; ma sappia il ministro che per certi servizi della pubblica istruzione, specialmente per le cliniche universitarie mediche e chirurgiche, se si toglie una parte del personale che attualmente vi è adibito, si finirà col rovinare la parte dimostrativa di questi insegnamenti.

Ed è singolare che nel momento in cui lamentiamo che alle nostre Università manchino i mezzi sufficienti di dimostrazione, si tolgano quei pochi che a forza si sono avuti. Il regime degli assistenti universitari non può essere regolato con un'unica misura; differenti scuole hanno differenti bisogni. Lo stipendio non può essere stabilito pure con un'unica misura per tutte le Università. In certe scuole gli assistenti prestano un servizio formale, in altre rappresentano un mezzo di istruzione; quindi è necessario adottare provvedimenti diversi.

Io sono convinto, che si potrebbe provvedere al servizio degli assistenti con la spesa attuale contentando tutti. Ogni disciplina ha le sue esigenze: nelle cliniche vi sono laboratori e malati da assistere, ed il personale di assistenza deve essere separato da quello dei laboratori; e non può quindi commisurarsi il bisogno, come si è fatto per una clinica universitaria, con quello dei gabinetti sperimentali, che hanno un solo ramo di servizio. Facendo in tal modo, si mettono le cliniche nella

condizione di non poter soddisfare all'insegnamento dimostrativo, e si avranno dei medici che, pur possedendo cognizioni in parecchie materie, non sapranno curare e trattare gli ammalati.

Questo ho sentito il dovere di dire per conto mio e per conto dei colleghi, che professano questi studi nelle Università del Regno.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Mi permetto di sottoporre all'on. ministro una raccomandazione che l'Ufficio centrale, che ha riferito sul disegno di legge per i bacini montani, ha rivolto all'onorevole ministro.

Parlando della scuola di applicazione di Padova, ha osservato l'Ufficio centrale che da molto tempo si richiede una riforma del regolamento delle scuole d'applicazione. Se ne è occupato anche il Congresso dei professori universitari di Milano, che ho avuto l'onore di presiedere.

Ed anzi uno dei voti migliori approvati da quel Congresso è stato precisamente quello che riguarda il riordinamento degli insegnamenti del primo triennio delle Facoltà di scienze e delle scuole di applicazione.

Si tratta di coordinare meglio gli insegnamenti teorici coi pratici, in modo da non schiacciare troppo i giovani di lavoro, perchè il ministro deve sapere che nelle nostre scuole di applicazione i giovani hanno dalle otto alle nove ore al giorno di lezione, comprese le applicazioni pratiche.

Ora, immagini l'on. ministro se a questi giovani resta il tempo di pensare colla propria testa. E questo perchè si dà troppa importanza a tutti quanti gli insegnamenti. Invece di dare un'importanza vera agli insegnamenti fondamentali e tecnici, noi andiamo sempre allargando il campo delle materie di esame dando soverchia importanza ad ognuna.

L'altro giorno, nella discussione del progetto di legge sugli esami delle scuole medie, l'onorevole Scialoja ha detto che tutte le materie sono egualmente importanti. È vero, sono tutte importanti, ma per sé, ma non in quanto sono insegnate in una determinata scuola. Una data materia può avere diversa importanza a seconda che è insegnata agli ingegneri civili o agli ingegneri industriali, agli ingegneri elettrici.

Le materie fondamentali sono poche; le altre devono servire di contorno, dimodochè se una materia è fondamentale in una Sezione, può essere secondaria in un'altra.

Il fatto è che questa della riforma degli insegnamenti nelle scuole di applicazione coordinati con quello del primo biennio, è cosa utile, necessaria, urgente.

So anzi che un ministro predecessore dell'attuale, non ricordo quale, aveva nominato una Commissione composta del compianto collega Cerruti, del compianto direttore della scuola di applicazione di Bologna, prof. Benetti, e dell'on. Colombo, ma io non so, anzi non mi consta, che questa Commissione abbia fatto qualche lavoro.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sul fatto indicato, perchè voglia provvedere. Noi a Padova già abbiamo provveduto con un regolamento coordinando l'insegnamento delle materie teoriche del primo biennio cogli insegnamenti pratici. I professori di matematica del primo biennio devono persuadersi di questo: che dobbiamo insegnare bene con rigore anche agli ingegneri la matematica, ma non bisogna teorizzare troppo ed insegnare soltanto quelle cose che sono necessarie agli ingegneri. Se continuiamo sulla strada in cui ci siamo messi finiremo, come è avvenuto a Torino, ove il Politecnico si è separato totalmente dall'Università, ciò che a mio modo di vedere torna di danno alla cultura scientifica dell'ingegnere, perchè le scuole di applicazione non sentendo l'influenza dell'Università diventano troppo empiriche.

Come ho detto, noi a Padova abbiamo risolto bene il problema, istituendo la scuola di applicazione su cinque anni, facendo naturalmente in modo che gli insegnamenti del primo biennio per gli ingegneri siano aggregati anche alla scuola di applicazione, e gli insegnanti del primo biennio facciano parte del Consiglio delle scuole ed anche del Consiglio direttivo. Ma anche la scuola d'applicazione di Padova risente danno dalla mancata riforma delle altre scuole.

Io non voglio indicare una soluzione; dico esser necessario che una buona volta si debba uscire da questo stato di cose. Stanno bene il greco ed il latino, le lettere, la giurisprudenza ecc., ma ai nostri ingegneri dobbiamo principalmente

far conoscere l'incremento economico e industriale del nostro paese, e quindi dobbiamo occuparci amorosamente della loro cultura.

Prego quindi l'onorevole ministro di voler nominare presto questa Commissione, componendola però non nel modo come era composta prima: vi chiami a far parte dei professori di scuole di applicazione, ciò è necessario, ma non dimentichi anche di chiamare qualche professore del primo biennio di matematica che conosca pure i bisogni di queste scuole.

Ecco la raccomandazione che faccio all'onorevole ministro. Si tratta di un bisogno sentito da tutti coloro che si occupano di questa materia.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Mi permetto ricordare all'onorevole ministro la promessa, già fattami, di provvedere perchè quelle cattedre della Facoltà medica che, per la legge ultima universitaria, erano provviste di un assistente, anzichè di un *aiuto*, sieno ammesse al medesimo trattamento delle altre. L'onorevole ministro può rispondere trattarsi di esigua differenza di stipendio. Gli rispondo alla mia volta che, nelle strettezze degli stipendi, anche poche centinaia di lire sono già qualche cosa. D'altra parte mal si comprende, di fronte all'insegnamento universitario, questa ingiusta disparità di trattamento tra cattedra e cattedra. È sommamente scarso il personale da cui possiamo trarre gli assistenti; se per cattedre di materie teoretiche faremo condizioni di disparità, morale ed economica, non troveremo più giovani da avviare opportunamente alla ricerca scientifica ed utilizzare nell'insegnamento. E ricordi qui l'onorevole Maragliano che i giovani che si danno alle materie teoretiche abbisognano più che di coloro che si danno agli studi pratici (offrenti più tardi collocazione proficua) di compenso morale e materiale, che li incoraggi in questa via poco promettente.

E ricordo ancora che questa ingiusta disparità si aggrava su tutte le cattedre di medicina legale, scienza che non si sente inferiore alle altre. E perciò, anche a nome de' miei colleghi, faccio assegnamento sulla giustizia distributiva e sulle promesse dell'onor. ministro.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Gli onorevoli senatori Maragliano e Tamassia hanno richiamato l'attenzione del Senato sopra gli assistenti. Per ora è stato presentato al Parlamento un disegno di legge di proroga dell'articolo 34 della legge 19 luglio 1909. Posso assicurare gli onor. Maragliano e Tamassia che per deliberazione della Giunta del bilancio sarà una proroga migliorata.

Ripeto all'on. Tamassia l'assicurazione che gli diedi l'altra volta, che cioè, quando si procederà a formare il disegno di legge che risolverà questa vessata questione degli assistenti ed aiuti, sentirò il Consiglio superiore per quanto riguarda gli assistenti o aiuti tecnici della cattedra di medicina legale e terrò molto conto del parere del Consiglio superiore, come è mio dovere consuetudinario.

All'onor. Veronese debbo dire che i rapporti fra il primo biennio della Facoltà di scienze e la scuola di applicazione degli ingegneri è un'altissima e grave questione. Sono rapporti tra la scienza pura e la scienza applicata. Io son nel suo ordine di idee: la scienza applicata deve essere sempre ravvivata dallo spirito di ricerca della scienza pura, e quindi è necessario venire ad un coordinamento di questi studi. Mi fa piacere l'apprendere che già a Padova il problema fu risoluto con amore e competenza e della risoluzione adottata a Padova terrò molto conto.

Intanto questa materia è innanzi alla Commissione Reale per la riforma dell'istruzione superiore, che deve fare le sue proposte al ministro.

L'onor. Veronese mi sembra un po' scettico intorno ad essa, ma io non posso dividere questo scetticismo, perchè altrimenti dovrei nominare, come egli consiglia, un'altra Commissione, e non so se farebbe meglio della Commissione Reale. In ogni modo io mi servirò del suo consiglio per risolvere questo problema che, certo, è molto importante.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ringrazio il ministro di aver accolto il concetto di provvedere alla questione da me accennata. Non sono però d'accordo con lui di rimettere la questione alla Commissione Reale che si occupa della riforma universitaria, che è una cosa molto diversa.

Io ho già detto altre volte fin da quando si è istituita questa Commissione, composta di uomini che altamente rispetto e fra i quali conto anche molti amici, ho detto e ripeto, che non aveva molta fiducia nell'opera della Commissione e ne dico la ragione.

Prima di tutto non ha, come ho già rilevato altra volta, un indirizzo preciso e poi è composta di troppi membri; è divenuta un Parlamentino composto di persone di idee fondamentalmente diverse.

Per queste ragioni io ritengo che non sia stata buona cosa l'aver nominata la Commissione. Così come i ministri della pubblica istruzione hanno presentato un progetto di legge per la riforma dell'istruzione elementare, questione questa che richiedeva molto studio, potrà benissimo venire un ministro che presenterà anche un progetto di legge per la riforma della istruzione superiore, senza Commissioni, perchè tutte le questioni inerenti alla istruzione superiore sono state più e più volte trattate dal 1860 in poi ed abbiamo tante e tante relazioni, tanti e tanti studi, che il ministro il quale volesse occuparsi della faccenda non ha che a scegliere la via per la quale intende d'incamminarsi.

D'altra parte io ritengo che queste Commissioni si nominano soltanto per poter dire, quando si presenta qualche questione grave. C'è la Commissione alla quale le rimetterò lo studio di questa questione! Così si ottiene lo scopo di non parlarne più.

Ora, quella delle scuole di applicazione è una questione urgente per la risoluzione della quale non possiamo aspettare quattro o cinque anni, fino a quando cioè la Commissione se ne sia occupata nelle sue riunioni. Anzi a proposito di riunioni è meglio che la Commissione si riunisca il meno che è possibile, perchè, fino adesso, non ha dato che risultati negativi, ciò sia detto senza offesa per i colleghi che ne fanno parte, i quali sono tutti miei buoni amici, e dei quali io rispetto l'ingegno e l'abilità. Ma vediamo, ad esempio, che cosa è accaduto per la questione dell'autonomia amministrativa. Per questa questione è stata interpellata la Commissione Reale. Ora io non so se la Commissione abbia approvato o no il progetto che è stato presentato, ma io dovrei dubitarne e per due ragioni. Innanzi tutto l'onorevole rela-

tore non ha parlato in favore di questo progetto sull'autonomia, così com'è stato presentato perchè trovo che in esso vi sono dei difetti. Inoltre l'Ufficio centrale che è stato nominato dal Senato ha in sé tre membri della Commissione Reale. Perciò, o la Commissione ha approvato il progetto così come è, ed allora non si capisce perchè il suo presidente faccia come relatore del bilancio delle critiche alle disposizioni che sono in esso contenute!

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ma non lo ha approvato all'unanimità!

VERONESE. Se poi la Commissione non ha approvato il progetto, questo dimostrerebbe che la Commissione Reale serve solo per la comodità di dire che c'è la Commissione e ad essa bisogna sottoporre l'esame delle più gravi questioni, ma che il Ministero fa ciò che vuole egualmente.

Ad ogni modo, non voglio entrare nella critica di questo stato di cose, che ho già lamentato quando c'era il ministro onorevole Danco, che istituì la Commissione. Soltanto, siccome si tratta di una questione di coordinamento tra la scuola di applicazione e il primo biennio della Facoltà di scienze matematiche, questione che non ha niente a che fare con la riforma generale degli studi universitari, prego l'onorevole ministro di voler sottoporre questo problema a persone competenti. Non dico che nella Commissione non manchino delle competenze, ma a me sembra che in questa occasione si dovrebbero scegliere i membri fra i direttori delle scuole di applicazione e fra i professori del primo biennio di matematica per formarne una Commissione speciale.

Non ricordo se nella Commissione Reale ci siano questi elementi. C'è, è vero, il presidente che per la parte matematica è competente quanto altri, c'è si dice anche l'onor. Colombo; ma l'onor. Colombo apparteneva anche a quell'altra Commissione che non ha risolto nulla. Ora siccome io mi preoccupo un poco anche dei precedenti, trovo che se una Commissione non è riuscita a far nulla, un'altra la quale sia composta in massima degli stessi membri, approderà a ben poco.

Raccomando perciò all'onor. ministro di voler nominare una Commissione speciale nel senso che ho indicato, perchè come ho detto, non trovo una relazione tra la questione della

scuola di applicazione e quelle più generali sulle quali è chiamata a studiare la Commissione Reale.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Ho domandato la parola soltanto per una breve risposta su quanto ha detto l'onor. senatore Veronese a proposito della Commissione Reale per la riforma degli studi superiori.

Ricorderò prima di tutto come questa Commissione fu nominata dall'onor. Daneo in seguito ai voti dell'Associazione dei professori universitari; quindi l'onor. Daneo, nominando quella Commissione, non fece altro che seguire il pensiero ed il desiderio dei professori delle nostre Università e Istituti di studi superiori.

In quanto al progetto sull'autonomia amministrativa, esso fu presentato, è vero, alla Commissione Reale, la quale lo esaminò, e, a grandissima maggioranza, lo approvò, ma non precisamente nel testo che poi fu presentato al Parlamento, perchè il ministro della pubblica istruzione, nel sottoporlo all'approvazione del collega del tesoro, dovette assoggettarsi ad introdurre quelle modificazioni che furono richieste dal ministro del tesoro. Ecco perchè quei nostri colleghi che fanno parte ad un tempo della Commissione Reale e dell'Ufficio centrale che esamina questo progetto, ora si trovano nella condizione di non poterlo del tutto approvare. Ma io spero (e le parole pronunziate dall'onor. ministro in questa discussione mi danno affidamento che la mia speranza non è infondata) che interverrà un accordo, specie per i buoni uffici dell'onorevole Credaro, tra il ministro della pubblica istruzione, quello del tesoro e l'Ufficio centrale, e così il progetto potrà poi essere approvato.

In quanto all'ordinamento del primo biennio di matematica, delle Facoltà di scienze e delle scuole di applicazione, io vado pienamente d'accordo col collega Veronese nel pensare che

debbasi cercare di rimetterle, queste Facoltà e scuole, in piena armonia fra loro, tenendo anche conto dell'ordinamento dato ai Politecnici; ed io pure altre volte espressi in Senato le stesse idee, lamentando cioè che i professori di matematica delle Università del primo biennio abbiano voluto andare troppo in alto coi loro insegnamenti pretendendo che tutte quelle elevate materie scientifiche che essi insegnano per i giovani che si avviano per la scienza pura, debbano richiedersi anche per i giovani che si avviano per la scienza applicata. Penso quindi anche io che i professori del primo biennio debbano finalmente intendere, e senza togliere ai loro insegnamenti il carattere scientifico, ma al tempo stesso senza eccedere, debbano, per la parte che riguarda i futuri ingegneri, mantenerli in più modesti confini, lasciando per essi maggior tempo alle esercitazioni che per gli altri potrà essere invece destinato allo svolgimento di altre parti più elevate della scienza.

Ora, a proposito del nuovo ordinamento da darsi a quegli studi che debbono servire ai giovani che andranno per l'applicazione, dirò che la Commissione Reale, tra i suoi quesiti, ha appunto anche quello del riordinamento del primo biennio e della scuola di applicazione per meglio coordinarli fra loro. E nelle prossime sedute, che incominceranno il 10 di luglio, ed alle quali spero che potrà intervenire anche il senatore Colombo, io mi auguro che possiamo avviarcì in quello studio e prendere in proposito qualche risoluzione per la quale gli inconvenienti che ora si lamentano e i dissidi fra i cultori della scienza pura e quelli della scienza applicata vengano completamente a sparire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo capitolo 145.

(È approvato).

(Blaserna, *Vice-presidente*, assume la presidenza).

146	Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'istituto di Firenze, secondo le convenzioni approvate con le leggi 30 giugno 1872, n. 885, serie 2ª, e 9 luglio 1905, n. 366	276,937 .
147	Compensi per le conferenze nelle scuole di magistero delle Regie Università, dell'Accademia scientifico-letteraria di Milano e dell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	107,200 .
148	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse) .	114,155 .
149	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali attinenti all'insegnamento	28,000 .
150	Istituti d'istruzione universitaria - Spese da sostenersi coi fondi provenienti dai diritti di segreteria (art. 68 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 21 agosto 1905, n. 638)	<i>per memoria</i>
151	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	128,000 .
152	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Dotazioni per acquisto di materiale scientifico per mantenimento di cliniche, per spese d'ufficio e di rappresentanza, di pigioni, manutenzione e adattamento dei locali e dei mobili - Supplemento alle dotazioni e spese varie - Spese ed incoraggiamenti per ricerche sperimentali.	3,970,972.77
153	Scuola d'agraria annessa alla Regia Università di Bologna - Spese da sostenere con i proventi di cui alla legge 9 giugno 1904, n. 289	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	17,618,044.62

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	17,618,044.62
154	Assegni fissi ad istituti d'istruzione superiore e legato Filippo Barker-Webb a favore del Regio Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze	817,289.71
155	Spese per provvedere all'affitto dei locali, ai trasporti, alle mancie, ecc., occorrenti per le Commissioni in servizio dell'istruzione superiore	3,000 »
156	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima	<i>per memoria</i>
157	Posti gratuiti, pensioni, premi, sussidi ed assegni per incoraggiamenti agli studi superiori e per perfezionamento nei medesimi	110,522.39
158	Fondazioni scolastiche a vantaggio di studi universitari	100,195.86
159	Borse ad alunni della scuola italiana d'archeologia e del corso della storia dell'arte medioevale e moderna, istituite presso la Regia Università di Roma per il perfezionamento negli studi delle dette discipline - Assegni - Sussidi per viaggi d'istruzione nel Regno	20,100 »
160	Spese dei corsi di perfezionamento istituiti presso le Università per i licenziati dalle scuole normali oltre i fondi da iscriversi in corrispondenza con i proventi delle tasse istituite con la legge 24 dicembre 1904, n. 689	40,000 »
161	Indennità per ispezioni e missioni in servizio dell'istruzione superiore	30,000 »
	<i>Spese per gli Istituti superiori di magistero femminile.</i>	
162	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per incarichi corrispondenti a posti di ruolo vacanti e per supplenze (Spese fisse).	209,613 »
163	Istituti superiori di magistero femminile - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,800 »
164	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Acquisto e conservazione del materiale scientifico e didattico - Acquisto di materiale per le esercitazioni, gli studi e le ricerche ed altre spese inerenti ai fini dei singoli istituti	6,000 »
165	Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima	<i>per memoria</i>
		18,962,565.58

Spese per le biblioteche.		
166	Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	1,086,790 »
167	Biblioteche governative - Personale - Assegni agli apprendisti distributori - Spese diverse e compensi attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche	20,000 »
168	Biblioteche governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	36,000 »
169	Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	186,110 »
170	Biblioteche governative - Acquisto, conservazione e rilegatura di libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche	392,140 »
171	Biblioteche governative - Stampa dei bollettini delle opere moderne italiane e straniere - Scambi internazionali	15,250 »
172	Spese ed incoraggiamenti per riproduzioni fotografiche di cimeli e di manoscritti di gran pregio, da sostenersi con i proventi eventuali per concessioni di riproduzioni di simili oggetti appartenenti alle biblioteche governative (art. 7 legge 24 dicembre 1908, n. 754)	<i>per memoria</i>
173	Assegni a biblioteche non governative; assegno per la pubblicazione della rivista zoologica e per la biblioteca della stazione Dohrn in Napoli	15,470 »
174	Indennità e spese per ispezioni e missioni in servizio delle biblioteche	2,500 »
		1,754,260 »
Spesa per gli Istituti e i corpi scientifici e letterari.		
175	Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche, stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	122,000 »
176	Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario	4,500 »
177	Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e spese inerenti ai fini dei singoli istituti	288,350 »
<i>Da riportarsi</i>		414,850 »

	<i>Riporto</i> . . .	414,850 •
178	Spese del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano, per la formazione del Museo centrale della biblioteca e dell'archivio del Risorgimento in Roma e per la raccolta di libri e documenti di tale periodo - Spese diverse ai fini del Comitato . . .	32,000 •
		446,850 •
	Spese per le antichità e le belle arti.	
	<i>Spese per l'insegnamento delle belle arti e per l'istruzione musicale e drammatica.</i>	
179	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	960,495 •
180	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari d'insegnamenti speciali (Spese fisse).	104,500 •
181	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	13,500 •
182	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	192,600 •
183	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese varie inerenti ai fini dei singoli istituti	200,000 •
184	Pensionato artistico e musicale e spese relative - Concorso drammatico	44,000 •
185	Assegni fissi al Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma ed a comuni per l'insegnamento di belle arti e per Istituti musicali.	96,215.60
186	Aiuti ad Istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Concorso ad esposizioni artistiche estere e nazionali	18,000 •
187	Sussidi ad alunni poveri degli Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica	4,000 •
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,633,310.60

	<i>Riparto</i>	1,633,310.60
	<i>Spese per le antichità, i monumenti del Medio Evo e della Rinascenza e per l'arte moderna.</i>	
188	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . . .	1,714,375 »

BARZELLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARZELLOTTI. Ho chiesto di parlare sopra il bilancio della pubblica istruzione, del Ministero che ha la tutela dei monumenti, perchè io ed altri colleghi, che consentono con me, vogliamo fare una fervida raccomandazione all'on. ministro dell'istruzione pubblica a proposito di uno tra i più insigni nostri monumenti.

La nostra raccomandazione è questa: che l'on. ministro della pubblica istruzione, accordandosi con gli altri suoi colleghi, cerchi e trovi i fondi necessari, e presenti al Parlamento un disegno di legge per la compra del palazzo Farnese.

On. ministro, noi non le domandiamo oggi una risposta. Comprendiamo benissimo i limiti, in cui deve contenersi la parte ch'ella può avere in questa cosa. Vogliamo farle semplicemente una raccomandazione, perchè di questa *rexalta questio* del palazzo Farnese deve trattarsi in Parlamento. E v'è una ragione, più che di opportunità, di urgenza perchè se ne tratti.

Corre voce che vive premure vengano fatte da una delle parti interessate alla vendita del palazzo, dai proprietari, affinchè si riesca finalmente ad una decisione. E credo si possa affermare che sia prossimo a scadere il termine, ch'essi hanno posto alla loro aspettativa.

Vi sono, dunque, gravi motivi, i quali ci suggeriscono di occuparci di una questione che il Parlamento dovrà essere chiamato a decidere.

E poi, diciamolo francamente, noi pensiamo sia debito nostro, debito di decoro e di dignità nazionale che essa sia portata qui in Senato e trattata alla viva e piena luce della pubblica opinione e sotto gli occhi di tutto il paese. (*Bene*).

E non sapremmo affatto comprendere come, invece, potesse esser maneggiata o indugiata

in caute ed occulte pratiche di diplomatici; quando è ormai posta in termini chiarissimi, ed è stata portata anche nel Senato francese; quando essa involge in sè un altissimo interesse di rispetto all'arte, sul quale si pronunziarono, due anni sono, in un pubblico solenne comizio, tutte le associazioni artistiche di Roma, aderendo plaudenti tutte, quasi, quelle del resto d'Italia. L'ordine del giorno, votato in quel comizio, fu un vero plebiscito della coscienza artistica del paese. Eccolo:

« Il 1° febbraio 1909 la Federazione delle associazioni artistiche, tecniche, storiche, archeologiche di Roma, considerando che il palazzo Farnese è tale monumento da non potere essere alienato ad una nazione straniera, per quanto altamente civile ed amica, senza turbare profondamente il sentimento nazionale, fa voti fervidissimi affinchè il Governo, interpretando le unanimi aspirazioni di quanti hanno a cuore le glorie artistiche nostre, assicuri alla nazione il possesso di così insigne edificio, che rappresenta una delle espressioni più alte del Rinascimento italiano ».

Questo memorabile ordine del giorno ci fa sentire l'onda potente di consenso, che, movendo da quanto vi ha di più intellettuale nell'anima della nazione, viene a sostenere coloro, i quali, come noi, credono che lo Stato e il Parlamento, non solo non debbano disinteressarsi di ciò che riguarda uno tra i più insigni monumenti italiani, ma debbano dire sulle sue sorti la parola decisiva, definitiva, che lo faccia restare cosa nostra.

Questa larga onda di pubblico consenso, di cui ci sentiamo forti, è tutto un complesso di sentimenti; - e il sentimento è una tra le fonti più vive, da cui emana l'idealità di un popolo; - sentimenti che si raccolgono tutti nel culto

di quanto ha prodotto di più alto e di più glorioso il genio della nostra gente: nel culto dell'arte.

Voi tutti, onorevoli colleghi, siete stati testimoni di ciò che è avvenuto di recente durante le feste cinquantenarie, in questa così grande frequenza degli Italiani qui a Roma, presenti tutti i sindaci dei nostri municipi, accorrendo da ogni parte tutto il popolo, mentre il Re, la famiglia Reale e il Parlamento e quanto ha di più eletto il Paese s. adunava sui gradini del monumento del Gran Re.

Corse allora un fremito di sentimento nazionale; noi ci sentimmo allora tutti unanimi in qualcosa di più alto di noi e che ci sollevava al disopra delle nostre povere contese di tutti i giorni e delle angustie della misera prosa della vita. Orbene; ciò che allora, in quel punto, diede a codesto sentimento la sua parola, la sua espressione, fu l'arte; fu il monumento, che rappresenta esso pure una gloria dell'ingegno italiano.

È, dunque - e sia pure - una questione di sentimento quella che noi facciamo qui. Ma aggiungo subito: il nostro è uno di quei sentimenti, che hanno dietro a sé ed in sé motivi, ragioni di alto valore morale, sociale e giuridico; ragioni di diritto, che allo Stato italiano riconoscono insigni giureconsulti e che sono ormai ben note.

Io non starò qui a rifarvi a parte a parte la dimostrazione di queste ragioni. Altri potrà farvela con una autorità che io non ho. Io non farò che ricordare brevemente come insigni giureconsulti e gli stessi autorevoli consultori del Governo italiano, abbiano più volte dichiarato non doversi la questione dei diritti dello Stato italiano sul palazzo Farnese decidere a termini della legge italiana sui monumenti del 1902, dopo la quale può il Governo non aver fatto valere il suo diritto di prelazione; sibbene a termini di quello che stabilisce il rescritto pontificio del 1° giugno 1861, per il quale Pio IX, sciogliendo dai vincoli fidecommissari i beni della famiglia Farnese, né eccettuava il palazzo Farnese: « *ea tamen adjecta conditione, ut Palatium Farnese, utpote insigne architecturae monumentum, distrahi nullatenus queat, nisi favore Camerae Apostolicae, sive Fiscus pontificii* ».

Fu, adunque, la volontà del Sovrano - dicono gli autorevoli interpreti di questa questione di diritto - che agli, in quel caso; volontà di vero Sovrano, con poteri legislativi e per fini non attinenti all'interesse privato dello svincolante, ma ispirati al pubblico interesse.

La volontà del Sovrano fu di inibire l'alienazione del palazzo Farnese a favore di qualsiasi altro che non fosse la Camera apostolica, della quale lo Stato italiano è il successore.

Quando il Governo italiano venne a cognizione di questo suo diritto (poichè prima, al principio delle pratiche per la vendita del palazzo, non lo conosceva), si affrettò ad affermarlo. Gli va resa questa giustizia. Ed è del 10 agosto 1909, sotto il penultimo Ministero dell'onor. Giolitti, la diffida mandata dal ministro Lacava ai proprietari del palazzo, nella quale si cita il chirografo pontificio.

La fase più viva e - dirò così - più mossa delle trattative fra il Governo italiano e il Governo francese, a proposito della vendita del palazzo, è della fine del 1909; quando, sopravvenuto il secondo Ministero Sonnino, che trovò le pratiche condotte molto, forse troppo insistente da una delle due parti, e in tempo di crisi, il ministro Guicciardini si affrettò a dichiarare che intendeva tornare a prendere in serio esame la questione; ed ottenuta nuova autorevole risposta dai giureconsulti da lui consultati, affermantì non essere possibile non riconoscere nell'atto del chirografo pontificio il carattere di atto legislativo, che non può formare oggetto di libero provvedimento da parte del potere esecutivo; ottenuta, dico, questa autorevole conferma delle sue ragioni di diritto, il ministro degli esteri commise al nostro incaricato di affari di fare al Governo francese le comunicazioni, che poi il ministro degli esteri francese espose al Senato.

Nel momento, in cui queste comunicazioni giungevano a Parigi, la Camera francese aveva fin dal 23 dicembre votati i fondi per la compra del palazzo. Alla Camera si votò senza discussione. Ma una breve e notevole discussione vi fu nella seduta del Senato francese del 30 dicembre, che votò esso pure i fondi, e li votò condizionatamente, dopo una importantissima dichiarazione di quel ministro degli esteri, che bisogna che io vi legga, appunto perchè essa dimostra nel modo il più significativo a qual

punto, nei pubblici atti fra i due Stati, sia evidentemente rimasta la questione del palazzo Farnese.

In questa seduta del Senato francese il ministro degli esteri, signor Pichon, rispondeva ad alcune osservazioni, fatte da un senatore, il quale, informando il Senato dello stato, in cui erano le cose, aveva detto: « È una situazione per lo meno curiosa; si tratta di vedere se abbiamo o no da fare con venditori, che siano nel diritto di vendere, e se si possa dare il caso che ci troviamo impegnati in una causa ». Il ministro degli affari esteri disse: « È in seguito ad un accordo tra il Gabinetto Giolitti ed il Ministero degli esteri, o piuttosto il nostro ambasciatore a Roma (notate quel *piuttosto*), che il Governo ha deposto al *bureau* della Camera il decreto relativo alla compra del palazzo. Il signor Barrère mi aveva informato che il Presidente del Consiglio non solleverebbe alcuna obiezione alla compra del palazzo da parte della Francia, e che ci domanderebbe semplicemente di informare per lettera il ministro degli esteri italiano che la Francia non si varrebbe del suo diritto di extra-territorialità per ciò che riguarda la legge sui monumenti storici, per le cose d'arte che sono nel palazzo ». — Qui non faccio che una semplicissima parentesi. Io non sono giurista, ma non so davvero se e come una nazione possa mai rinunciare al diritto di extra-territorialità pei palazzi de' suoi ambasciatori. — « Noi - proseguì il ministro francese - abbiamo fatto al Governo italiano questa dichiarazione, che è naturale. Le difficoltà sono state tolte, e il disegno di legge è stato deposto alla Camera. Esso è stato votato dalla Camera; poi è venuto innanzi alla Commissione di finanza del Senato, che l'ha incorporato nei progetti dei crediti supplementari.

« Nel momento, in cui questo accadeva, sono stato informato dall'incaricato di affari italiano che il suo Governo faceva considerare: che siccome si trattava in specie - sono testualmente i termini della dichiarazione - dei diritti patrimoniali derivanti allo Stato da rescritti pontifici, che attribuiscono l'esclusività assoluta a favore dello Stato italiano, in caso di vendita, così il Governo del Re pensa che non sarebbe nella facoltà del potere esecutivo di distruggere questo stato di fatto; vale a dire pensa

essere necessaria una legge per autorizzare la vendita del palazzo Farnese alla Francia.

« È in queste condizioni, o signori, che il Senato vien chiamato a pronunciarsi sulla questione di sapere se intenda o no di mantenere il credito supplementare che gli è presentato.

« Il Governo non ha fatto a ciò alcuna obiezione. Ecco perchè il contratto (o compromesso) relativo alla compra del palazzo Farnese, firmato da Alfonso di Borbone, Conte di Caserta, dalla Principessa Maria Teresa di Borbone e dal Principe ereditario Guglielmo di Hohenzollern, porta nella sua clausola le disposizioni seguenti:

« La presente vendita sarà constatata da atto autentico redatto dai notari di Parigi al più tardi di un mese dopo:

« 1° la promulgazione della legge francese accordante i fondi;

« 2° la dichiarazione da parte del Governo italiano che rinuncia al suo diritto di prelazione sull'immobile presentemente venduto.

« Per conseguenza, il voto del Senato non potrebbe avere la sua consacrazione con la compra del palazzo, che se il Governo italiano desse il suo assenso. (Ciò che mi pare voglia dire che il ministro francese e il Senato che votò, non ritenevano potersi sostenere che questo assenso fosse mai stato dato).

« Questo voto avrà dunque per effetto - conchiudeva il ministro degli esteri - di dare al Governo francese i mezzi finanziari per risolvere l'operazione progettata, nel caso in cui questa operazione converrà al Governo italiano. In queste condizioni il Governo pensa che non vi sia nessun inconveniente che impedisca che il disegno di legge sia accolto dal Senato ».

Allora un senatore esclamò: « Questo è un voto condizionale! » Ed il ministro soggiunse: « Spero che i Governi francese e italiano troveranno nei rapporti amichevoli che li uniscono il mezzo per risolvere in un modo amichevole questa questione ».

Intanto, in quello stesso giorno, 30 dicembre, in cui il Senato votava i crediti per l'acquisto del palazzo Farnese, il ministro degli affari esteri francese aveva un colloquio col nostro incaricato di affari a Parigi; nel quale dichiarava anche più esplicitamente: « che il Governo francese non avrebbe fatto alcun passo presso il Governo del Re d'Italia per indurlo a ri-

nunciare ai suoi diritti patrimoniali, mettendo così il venditore nella impossibilità, a meno di vittoriose contestazioni giudiziarie, di vedere adempiuta la clausola del contratto, la quale pone come condizione dell'acquisto che il Governo italiano abbia rinunciato ai suoi diritti ».

Persona autorevole osservava: con tale stipulazione il Governo della Repubblica riconosce implicitamente i diritti dello Stato italiano.

Intanto, il 31 dicembre 1909, il giorno dopo le dichiarazioni fatte dal ministro Pichon al Senato francese, veniva firmato a palazzo Braschi il seguente accordo tra i due Governi. « A proposito della questione, discussa in questi giorni in Francia ed in Italia, i Governi dei due paesi ne hanno constatato d'accordo il carattere puramente giuridico, e riconoscendo che esso non può assolutamente avere alcuna influenza sulle relazioni di sincera amicizia dei due paesi, si propongono di esaminarla con reciproca benevolenza, persuasi di arrivare a una soluzione di comune soddisfazione ».

Ora, onorevoli colleghi, questi documenti e questi fatti dimostrano, lo ripeto, nel modo più evidente a qual punto sia rimasta allora, e sia perciò tuttora, nelle pubbliche relazioni dei due Governi, la questione della vendita del palazzo Farnese. Nulla di più solenne e definitivo, almeno per ora, del voto, con cui il Governo francese riconosceva che il Governo italiano ha dei diritti, perchè poneva come condizione necessaria a dar valore al contratto la nostra rinunzia a codesti diritti.

A me pare che il Governo francese (e gliene va data larghissima lode) non potesse comportarsi in modo migliore. Esso si è comportato con la tradizionale cortesia francese, degna del *latin sangue gentile*, verso la nazione sorella. E tutti sanno, del resto, che i sentimenti che ha in Italia la parte pensante e colta del paese, a proposito della vendita del palazzo Farnese, sono stati sempre correttamente e delicatamente compresi in Francia. Non so se si possa dire che siano stati compresi e trattati con eguale correttezza e delicatezza altrove.

La Francia ha, io credo, ben compreso come il modo migliore per far sì che i vincoli di amicizia tra i nostri due paesi continuino e si rinsaldino sempre più, sia quello di adoperarsi perchè questa amicizia si fondi, non solo sulla

mutua simpatia delle classi popolari, ma anche nella intimità intellettuale e di sentimento delle classi alte dei due paesi, delle classi pensanti e colte; nelle quali, checchè si dica, è ancora la forza della società moderna. (*Bene!*)

La Francia, dunque, ci domanda *se a noi convenga* rinunziare ai nostri diritti, e dare il nostro consenso alla vendita del palazzo Farnese. Ora notate bene. La frase *se a noi convenga*, la frase gentile, cavalleresca, non puramente diplomatica, ma finamente corretta e delicata, ha in francese, nella bocca del ministro, il suo significato naturale ed ovvio, che noi però possiamo, dobbiamo tradurre così: « se sia del nostro decoro rinunziare ai nostri diritti, mostrarci nei sentimenti meno italiani di Alfonso di Borbone, duca di Caserta, che ha dichiarato di preferire che il suo palazzo vada all'Italia; meno italiani di Pio IX, il quale, seguendo una tradizione costante di tutta la storia del Papato, che si identifica con quella della cultura italiana, dichiarava che la vendita del palazzo Farnese avrebbe offeso profondamente i sentimenti artistici ed il sentimento patriottico dei Romani.

Pensiamoci, dunque, tutti seriamente *se a noi convenga fare* il gran rifiuto. Pensiamoci molto prima di fare questo rifiuto, anche condizionatamente (come si dice che forse si vorrebbe fare), vale a dire con una specie di restrizione mentale — mi dispiace, ma la parola è proprio questa — con la riserva mentale di lasciarci aperta la via ad esercitare poi il diritto di riscatto dopo un certo numero di anni; riserva, voi lo sapete meglio di me, che fanno sempre coloro che non hanno nè la forza, nè il coraggio, nè la voglia di riacquistare quello che vendono. È la riserva che fanno sempre i falliti.

Noi siamo tenerissimi, almeno a parole, della cura e della tutela dei nostri monumenti; e inseguiamo con lamenti infiniti una statua, una gamba, un braccio di statua, scavato in Italia e che minacci di andare oltre i confini; noi spendiamo, profundiamo milioni per edificare palazzi di molto dubbia bellezza; e permetteremo che non fosse più nostro, con tutte le preziosissime opere d'arte, che ha in sè, uno dei più mirabili palazzi d'Italia, il più bello di Roma? Nè si dica, ripeto, che la Francia non si varrebbe mai del suo diritto di *extra-terri-*

torialità. Per ammetterlo assolutamente sarebbe necessaria in noi una buona dose di cieca, ingenua fiducia nell'avvenire, di cui non siamo padroni.

Noi abbiamo in Roma tre tipi insigni del palazzo: quello del palazzo, che sta ancora per le sue linee e pel suo carattere fra il Medioevo e il Rinascimento: il palazzo di Venezia; e questo non è nostro. Abbiamo il mirabile palazzo della Cancelleria, fiore del primo Rinascimento; e questo è del Papa. E ora permetteremmo che non fosse più nostro, nel cuore di Roma, il palazzo che rappresenta il punto più alto dell'eleganza unita alla dignità grandiosa dell'architettura del secolo XVI! E così, mentre il palazzo di Venezia è dell'Austria, e la Cancelleria è del Vaticano, e il Gianicolo è, in parte, della Spagna, e Villa Medici è della Francia, ed il Campidoglio è quasi tutto tedesco, noi proseguiremmo a cuor leggero questo fatale infeudamento di Roma ad altre nazioni!

Pensiamoci, ripeto. Dopo aver votato più leggi a favore dei monumenti, mostriamo col fatto il nostro rispetto a quell'alta nobiltà ideale del genio nazionale, per cui l'Italia può dirsi la più gran signora dell'arte, che vi sia nella società delle nazioni civili. Conserviamo, non dico alla vista degli Italiani, ma all'uso, al godimento sociale ed estetico del nostro popolo nei suoi convegni, nelle solennità festive, nei ricevimenti, che potrebbe offrirgli la munificenza dei nostri principi, e a quel decoro della nostra vita pubblica, a cui l'Italia è obbligata dalla sua nobiltà, il meraviglioso palazzo, il più bello di Roma, uno certo dei più belli del mondo, insieme, onorevole Monumenti, al vostro stupendo palazzo dei Dogi: il palazzo Farnese, sul cui cornicione aleggia il genio di quel titano del pensiero architettato, scolpito, dipinto, che fu Michelangelo Buonarroti. (*Applausi vicissimi*).

TAMASSIA. L'onor. Barzellotti ha ricordato, rivendicando all'Italia i suoi diritti sul palazzo Farnese, una questione di dignità nazionale, quella, cioè, che deve impedire all'Italia che il suo più bel palazzo divenga proprietà straniera.

Ma vi è un'altra questione di decoro nazionale, onor. ministro; questione che si riassume in un nome: *Ercolano*. Ercolano giace nel suo sepolcro ed attende il piccone che lo liberi e lo renda all'aperto, all'ammirazione del mondo.

Due anni fa io assistevo ad Atene al Congresso archeologico; sentii con orgoglio accennare ai progressi dell'arte, nella scienza conseguiti dall'Italia. Ma restai fortemente mortificato quando al nome di *Ercolano* la si rimproverava da stranieri di una specie di egoismo selvaggio, di vera ostilità all'arte ed alla scienza, non liberando essa Ercolano dal suo sepolcro, o impedendo ad altri, non italiani, di compiere quest'opera di civiltà. Ma se io approvo questa nostra avversione ad una spedizione scientifica, che corrisponde ad un raggio di luce intellettuale in una terra selvaggia, debbo pur ammettere che è dover nostro urgente non restar più oltre indifferenti alle intenzioni del mondo civile contro questo nostro quasi barbaro egoismo. Dopo d'aver provveduto adeguatamente ai bisogni della cultura media e della istruzione popolare, ora che il nostro bilancio lo permette, io credo dover nostro provvedere a questo desiderio del mondo civile. Vi saranno gravi ostacoli amministrativi e tecnici. Ma ormai è dimostrato che Ercolano non giace sotto lava indurita, ma sotto lapillo ancora meno crudele di quello di Pompei; nè il ponderoso problema economico di Resina sovrapposta deve arrestarci, poichè trattasi puramente di danaro. Perciò in questi giorni di evocazioni nazionali, il rimettere in luce Ercolano vorrà dire rendere omaggio all'idealità italiana. E son sicuro che l'onor. ministro sarà il primo a promuovere questa opera di redenzione e di italianità, la quale, oltrechè tesori d'arte, potrà fornirci tesori altissimi del pensiero antico.

FILOMUSI-GUELFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELFI. Debbo prendere la parola, ma sarò assai breve, per mettere in chiaro la questione strettamente giuridica del palazzo Farnese, giacchè il mio egregio amico, on. Barzellotti, ha così ampiamente dilucidato la parte storica della questione nei nostri rapporti con la Francia.

Siccome si è già molto parlato nelle discussioni, che si sono fatte e dal Governo e da noi giuristi, così ridurrò a brevissimi termini la questione giuridica che, sulla base specialmente del Chirografo e poi del Rescritto del 1861, pone due questioni fondamentali.

Una di diritto privato che però, io aggiungo

subito, non è di puro diritto privato, ma è connessa al diritto pubblico, l'altra di diritto pubblico costituzionale.

Sulla prima questione non vi è perfetto consenso tra noi giuristi, ma la maggioranza di noi è d'accordo per riconoscere il diritto di preferenza allo Stato italiano. Secondo vari modi di vedere, si tratta o di un vero diritto di prelazione, o non di un diritto di prelazione, ma di qualche cosa di più alto e più radicale. Senza entrare in questa questione la maggioranza dei giuristi italiani, tanto di diritto pubblico quanto di diritto privato, è d'accordo nel riconoscere che lo Stato italiano ha un diritto di prelazione o anche un diritto più alto.

L'altra è una questione strettamente costituzionale, che è stata trattata specialmente dal nostro collega senatore Arcoletto, dottamente ed ampiamente, cioè della necessità che lo Stato italiano ha di una legge del Parlamento, per abrogare il diritto che ad esso viene da quel Chirografo e da quel Rescritto pontificio.

Bisogna riconoscere, ad onor del vero, che specialmente il Ministero Giolitti, il primo Ministero, non mancò di occuparsi della questione, e si servì anche di mezzi giudiziari, e specialmente è da ricordare l'atto di diffida, che è stato citato dal senatore Barzellotti e che fu redatto dall'on. Lacava. Specialmente questa diffida è la base giuridica della questione, ed è l'inizio di un procedimento, che si è arrenato, ma per il quale non vi è alcuna prescrizione. Tutto al più vi sarà una perenzione di istanza, ma si potrà sempre riassumere il giudizio.

Se noi Italiani promuovessimo un giudizio avremmo, io credo, novantanove probabilità di vittoria davanti ai nostri magistrati ed una di perdita.

Questa è la convinzione mia e di molti altri giuristi.

Noi siamo negli stessi termini di allora, e secondo anche le dichiarazioni fatte dal Governo, da tutti i Ministeri, prima dal primo Ministero Giolitti, poi dal Ministero Sonnino, poi dal Ministero Luzzatti, e che ora, non sappiamo, ma confidiamo vorrà fare anche l'attuale Ministero Giolitti, noi crediamo di poter affermare che nulla è stato pregiudicato, come ha giustamente osservato l'on. Barzellotti.

Rimane ora la questione del modo di acquisto, e di esso dirò brevemente. Noi siamo d'ac-

cordo nel ritenere che dobbiamo spendere i denari, perchè il palazzo Farnese non ci sarà certamente regalato. Ma come l'eserciteremo questo diritto? Come giurista io credo che non l'eserciteremo come diritto di prelazione; ma sia o non sia il nostro diritto un diritto di prelazione, noi dobbiamo sempre procedere all'atto di compera dagli attuali proprietari e possessori del palazzo Farnese, insigne monumento d'arte della Rinascenza, come fu dichiarato dallo stesso Pio IX nel chirografo e nel rescritto. Io ho anche sostenuto che siccome il diritto dello Stato sul palazzo Farnese è preesistente a tutte le nuove leggi italiane, ed è un diritto, che non era stato toccato dalle leggi abolitive dai fidecommessi, lo Stato italiano si poteva considerare già in possesso o in diritto di avere il palazzo Farnese come un bene di una certa specie di demanio nazionale, anche prima delle leggi del 1902 e del 1909, che riguardano le opere d'arte. Questa è l'opinione mia e del senatore De Cupis, ma tutti siamo d'accordo nel ritenere che lo Stato si trova sempre nella condizione di esercitare il suo diritto d'acquisto.

Ciò ho trattato più ampiamente nel mio scritto *La questione giuridica del palazzo Farnese* («Atti della Società italiana per il progresso delle scienze», p. 676-681), e ad esso rimando.

Nulla ho da aggiungere per quella parte che riguarda la necessità di una legge. A me pare evidente, che siccome si tratta di un diritto sovrano, dipendente dall'assoluta sovranità del Pontefice, e nel Governo costituzionale, nel quale noi ci troviamo, il potere legislativo risiede nel Re e nel Parlamento, soltanto il potere legislativo può intervenire per consentire la vendita (*Approvazioni*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Ho ascoltato con grande attenzione e riverenza le altissime parole pronunciate dal senatore Barzellotti e comprendo la gravità della questione; ma il senatore Barzellotti comprenderà anche che non è questione che riguarda un solo Ministero, ma è alta questione di Governo.

Per conto mio, dichiaro che il Governo ha il dovere di tutelare i diritti delle arti e dei mo-

numenti storici e che tali diritti saranno tutelati secondo la legge.

L'onor. Filomusi-Guelfi ha dimostrato che è anche una complessa questione giuridica, la quale non può essere discussa in questo scorcio di seduta. Dichiaro tuttavia che nell'animo mio è profonda la ripercussione del sentimento che ha ispirato gli onorevoli senatori Barzelotti e Filomusi.

All'onor. Tamassia rispondo che alla Camera nella seduta del 14 dicembre 1910 io pronunciavo queste parole a proposito di Ercolano: « Abbiamo respinto l'offerta di Waldstein, ma prendendo impegni dinanzi al mondo civile di

proseguire nell'esplorazione. Tutti sanno che i rotoli Ercolanensi hanno gettato una nuova luce sulla conoscenza della filosofia e della vita antica. Ora questi scavi potrebbero altamente onorare il nostro paese e colmare molte lacune della cultura classica antica. La spesa è calcolata in un milione ».

Il ministro dell'istruzione attende ancora il milione da quello del tesoro.

Voti. Se lo faccia dare. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, questo capitolo 188 s'intenderà approvato.

(Approvato).

189	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse)	18,580 .
190	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	108,300 .
191	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	143,950 .
192	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisto di libri, di pubblicazioni periodiche, del materiale scientifico ed artistico e di opere di notevole importanza archeologica ed artistica - Spese per la loro conservazione	60,450 .
193	Lavori di conservazione e di restauro ad oggetti d'arte	65,000 .

FILOMUSI-GUELFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFI. Ho chiesto la parola per raccomandare a S. E. il ministro, che ha tanto a cuore l'arte nazionale e che ha splendidamente risposto ieri agli onorevoli senatori i quali si sono levati per patrocinare i diritti dell'arte veneta, romana, fiorentina ecc., per raccomandare l'arte abruzzese, permettendomi come abruzzese di reclamare qualche tutela delle opere d'arte di Abruzzo. L'onor. ministro sa che gli Abruzzi hanno splendidi monumenti della Rinascenza ed anche medioevali, monumenti che nelle grandi città sono abbastanza

tutelati. Ma vi sono anche dei piccoli monumenti in piccoli paesi, i quali debbono pure essere tutelati. Tocco da Casauria, che è il mio paese, ha un piccolo monumento catalogato. Ieri furono lamentate delle fughe di codici; ma a Tocco Casauria è rimasto un trittico, rappresentante una Madonna con santi, in una chiesa di campagna, la quale chiesa personalmente mi è cara perchè in essa son sepolti parecchi dei miei antenati. Ma questo non interessa il Senato. Questo trittico, secondo il catalogo, è considerato monumento nazionale, e quindi deve essere conservato per la legge 25 ottobre 1895. Della chiesa, che lo contiene,

la Madonna delle Grazie, pericola un muro maestro, precisamente quel muro al quale è appoggiato questo trittico. Due mesi fa io fui a Tocco, ed il sindaco mi pregò di interessarmi della cosa, e colgo quest'occasione per chiedere al ministro che voglia provvedere. So che sono state inviate 300 lire, ma esse sono addirittura insufficienti. Si tratta della sorte di un dipinto della scuola bizantina, ed è noto che la prima arte abruzzese segue tale scuola. Ora tale dipinto dimostra appunto la permanenza della scuola bizantina in Abruzzo. Non si sa di chi sia, probabilmente è di un abruzzese.

A Firenze tutti avranno potuto notare una scultura, che si trova nella Galleria, rappresentante l'Annunziata. Come indica lo stesso catalogo, esso viene da Tocco-Casauria; non si sa come sia giunto a Firenze, perchè è di marmo e pesa parecchi quintali; quello che è certo si è che appartiene al celebre orafo Nicola Galluzzi, autore di moltissime Croci (una se ne conserva in S. Giovanni in Laterano), di campane e del paliotto di Teramo. La scultura era posta nel convento dei Domenicani al di sopra della porta bellissima del 500. Meno male che essa si è fermata a Firenze, dove è conservata, e può essere veduta da tutti.

Tocco poi è un paese longobardo, possiede strade essenzialmente longobarde, e talune case mostrano ancora lo stile longobardo. Una è posta propria nel centro del paese, presso la piazza Carlo da Tocco, e può vedersi riprodotta in *Abruzzo e Molise* (Relazione di Sarache, I, tav. V, n. 18. Roma, 1909), ma il piccone demolitore ha agito pure a Tocco, e si deve ad un orologio da pochi anni collocato su una torre, se la torre stessa è stata conservata. Raccomando al ministro una maggiore attenzione; non lasci completa libertà a coloro che reggono le città ed i piccoli comuni, i quali si disinteressano spesso delle opere artistiche. Chiedo poi a lui, perchè voglia eccitare l'attività dell'Ispettorato. Io tre anni fa chiamai un ispettore, perchè venisse a Tocco, ma credo che da allora ispettori non ve ne siano tornati.

E a proposito di quanto è stato detto di un codice scappato, ricorderò che nel padiglione abruzzese è riprodotta la basilica di S. Clemente, dove esisteva un archivio di Monaci. Al tempo della dominazione francese, furono caricati cinque carri con carte di questo archivio,

e furono inviati a Napoli. Alla salita del Macerone i briganti distrussero due di questi carri, ed a Napoli ne arrivarono solo tre. Parecchi documenti si conservano, o sono venuti a stabilire la posizione dei giudici e degli scabini a Casauria. Essi si trovano sin dall'874, *Judices nauante curiae imperialis*, di Tocco (1223-46); e prima, nel principio del secolo XIII, il celebre Carlo di Tocco. Io ho anche pregato il mio amico, senatore Benedetto Croce, di fare delle ricerche per vedere, se la notizia, che ora pubblico, risponde alla verità, e se vi sono anche documenti sinora inediti, per dare alla storia una più completa esposizione.

Ora, importa accertare che uno dei Codici che esisteva in quella Abbazia era la « Cronaca casauriense », che ora sta a Parigi, e ci sta bene. Essa è stata stampata, se ne hanno copie; ma, come ho detto, l'originale sta a Parigi. Noi desidereremmo di averlo, ma non si può.

Come vedono, onorevoli colleghi, questa vicenda della fuga dei Codici è grave, e bisogna trovare modo di impedirla.

E do termine, anche perchè questa parte, che è così altamente importante, è stata già trattata da altri oratori.

Vi sono alte idealità storiche da conservare, e confido nell'onorevole ministro dell'istruzione, il quale, conscio dei suoi doveri specialmente verso l'arte italiana, rassicuri non soltanto la coscienza mia, ma la coscienza di tutto il Senato e della nazione.

CREDARÒ, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

CREDARÒ, *ministro della pubblica istruzione*. Posso assicurare l'onor. Filomusi Guelfi che alla costituzione della soprintendenza per le antichità e le belle arti degli Abruzzi si sta provvedendo. Io richiamerò subito l'attenzione del detto Ispettorato sopra i tesori d'arte del suo paese nativo, anzi ringrazio l'onor. Filomusi di avermi dato questo consiglio.

FILOMUSI-GUELFI. Ringrazio l'onor. ministro dell'affidamento di temi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti il capitolo 193 che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

1. (Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

194	Musei e pinacoteche non governativi - Fondo per sussidi	10,000 »
195	Scavi - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	23,460 »
196	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il ricupero degli oggetti di antichità provenienti dai lavori del Tevere - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero e per la pubblicazione delle « Notizie degli scavi » - Rilievi, piante, disegni ed altro	144,940 »
197	Sussidi a scavi non governativi	10,000 »
198	Monumenti - Dotazioni governative a monumenti; dotazioni ed assegni provenienti dal Fondo per il culto e dall'Amministrazione del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per chiese ed ex-conventi monumentali - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Pigioni, manutenzione e adattamento di locali e di mobili - Spese d'ufficio e di rappresentanza	274,389.32
199	Monumenti - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	63,730 »
200	Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauro e per assistenza a lavori	463,250 »
201	Monumentale duomo di Milano (Assegno fisso)	122,800 »
202	Monumento di Calatafimi e tomba di Giuseppe Garibaldi in Caprera - Spese di manutenzione e custodia - Assegno pel sepolcreto della famiglia Cairoli in Groppello - Spese per la conservazione di altri monumenti, edifici, raccolte che si collegano a memoria di fatti patriottici o di persone illustri	8,020 »
203	Spese di cancelleria, di stampa, di registri e diverse per gli uffici delle soprintendenze agli scavi ed ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medioevali e moderni ed agli oggetti d'arte e per le Commissioni conservatrici dei monumenti e degli oggetti d'arte.	8,000 »
204	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	55,145 »
205	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale - Assegni al personale straordinario (Spese fisse)	790 »
206	Regia calcografia in Roma - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,750 »

207	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	3,000 »
208	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Acquisto di materiale - Spese per la lavorazione - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione	34,000 »
209	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	19,190 »
210	Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Acquisti e commissioni di opere, e spese per il loro collocamento	64,730 »
211	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata (articolo 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554)	600,000 »
212	Somme da versare al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità (art. 23 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	300,000 »
213	Acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	<i>per memoria</i>
214	Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d'Italia	2,000 »
215	Spese per la scuola archeologica italiana in Atene	35,000 »
216	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel catalogo - Biblioteca artistica ed archeologica ed archivio fotografico della Direzione generale di antichità e belle arti	38,800 »

FILOMUSI-GUELFU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFU. L'importanza dei cataloghi non occorre sia dimostrata, ed io credo anzi che bisogna tornare al vecchio sistema, ammettendo i cataloghi in più larga misura. La legge attuale ha abolito i cataloghi sotto l'influenza, secondo me, di teoriche liberiste sulla proprietà; ma da pochi anni a questa parte queste teoriche, già così assolute, della proprietà si sono venute man mano limitando, ed io credo che, anche secondo la legge attuale, c'è un punto per sostenere questi cataloghi, specialmente per gli oggetti d'arte. In ogni modo si potrebbe anche fare una riforma ed il ministro mi pare che abbia accennato

a questo. Io credo proprio che la questione dei cataloghi sia interessantissima, perchè noi tutti aspiriamo ad avere una specie di catasto artistico; come facciamo il catasto della proprietà privata, rustica od urbana per stabilire la tassa di ricchezza mobile e le imposte erariali, credo anche che si possa determinare un catasto artistico che faccia la designazione dei monumenti nazionali e degli oggetti d'arte, anche per verificare come si siano conservati. Nè si dica che con questo si offende la proprietà privata, perchè al disopra del diritto privato c'è il diritto della nazione.

CREVARO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. La compilazione dell'elenco dei monumenti d'arte, distinto per provincie, è incominciata ed è già uscito il primo fascicolo che riguarda, credo, la provincia di Alessandria.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti il capitolo 216 nella cifra che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

217	Paghe, mercedi, regalie e indennità agli operai già assunti in servizio dei musei, delle gallerie, degli scavi e dei monumenti, come dall'elenco nominativo della tabella C allegata allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1908-909 e visite medico-fiscali agli operai	196,330 •
<i>Spese comuni per le antichità, le belle arti e gl'Istituti d'istruzione artistica.</i>		
218	Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie	36,400 •
219	Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazione e rinvenimento di oggetti d'arte - Indennità varie	161,390 •
		6,425,079.92

Spese diverse.

220	Concorso dell'Italia nel mantenimento degli Uffici di segreteria della Commissione permanente dell'Associazione geodetica internazionale in Berlino - Spese per il funzionamento della R. Commissione geodetica italiana	32,500 »
221	Ufficio regionale italiano per la compilazione del catalogo internazionale di letteratura scientifica - Compensi al direttore ed ai compilatori delle schede e spese diverse - Acquisto dei volumi del catalogo pubblicati dall'Ufficio internazionale di Londra	25,000 »
		57,500 »

TITOLO II.**SPESA STRAORDINARIA****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese generali.**

222	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	1,570 »
223	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse).	125,000 »
224	Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'Erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse)	6,600 »
		133,170 »

Spese per l'istruzione elementare.

225	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordo-muti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 o la legge 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501 (Spesa obbligatoria)	965,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	965,000 »

	<i>Riparto</i>	965,000 »
226	Concorso nella spesa sostenuta dai comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari - Sesta delle dieci annualità approvate con gli articoli 59 e 63 della legge stessa	1,000,000 »
227	Concorso nella spesa sostenuta dai comuni di cui all'articolo 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per la costruzione, per l'ampliamento e per il restauro degli edifici destinati alle scuole elementari - Sesta delle dieci annualità approvate con gli articoli 59 e 63 della legge stessa	160,000 »
228	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'articolo 76 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	160,000 »
229	Quota a carico dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui di favore concessi ai comuni di cui all'art. 77 della legge 15 luglio 1906, n. 383, in applicazione degli articoli 59 e 63 della legge stessa	35,000 »
		2,320,000 »
	Spese per l'istruzione media.	
230	Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese che siano pareggiati ai governativi - Onere del Governo secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260, prorogata dalle leggi 26 dicembre 1909, n. 812 e 17 luglio 1910, n. 501 (Spesa obbligatoria)	89,000 »
231	Spese per lavori straordinari in dipendenza del servizio per i pagamenti dei compensi ad insegnanti degli istituti d'istruzione media mediante mandati a disposizione dei prefetti a norma dell'art. 10 della legge 8 agosto 1906, n. 142	15,000 »
		104,000 »
	Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti.	
232	Sussidio alle scuole di magistero superiore femminile annesse all'Istituto « Suor Orsola Benincasa » in Napoli e pareggiate con R. decreto del 15 maggio 1901	10,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

Spese per l'istruzione superiore.

233	Ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Torino e suoi Istituti dipendenti - Rimborso di capitale al comune ed alla provincia di Torino - Quindicesima annualità.	30,000 »
234	Rimborso al comune ed alla provincia di Torino della spesa di costruzione del nuovo osservatorio della Regia Università di Torino in Pino-Torinese - Terza delle venti annualità autorizzate con la legge 23 giugno 1910, n. 426	10,249.99
235	Università di Bologna - Gabinetto d'igiene - Acquisto di materiale scientifico	5,000 »
236	Università di Bologna - Osservatorio astronomico - Spese per l'adattamento ed il restauro dei locali, per l'acquisto di apparecchi scientifici e per l'impianto di un termosifone	8,000 »
237	Università di Bologna - Gabinetto di anatomia comparata - Acquisto e conservazione di suppellettile scientifica e di libri	4,000 »
238	Università di Cagliari - Stazione zoologica - Spesa per l'ampliamento dei locali e prolungamento del pianterreno	9,225 »
239	Università di Catania - Gabinetto di geologia - Impianto del laboratorio	5,000 »
240	Università di Catania - Gabinetto di patologia speciale medica dimostrativa - Acquisto di suppellettile scientifica	6,000 »
241	Università di Catania - Gabinetto di patologia speciale chirurgica dimostrativa - Acquisto di suppellettile scientifica	8,000 »
242	Università di Catania - Clinica pediatrica - Spese per l'arredamento del laboratorio	5,000 »
243	Università di Genova - Gabinetto di materia medica e farmacologia sperimentale - Spese per l'adattamento dei locali, per l'impianto della forza motrice elettrica ed acquisto di arredi e strumenti per il laboratorio	6,500 »
244	Università di Napoli - Clinica di otiatria e rinoiatria - Spese di arredamento	10,000 »
245	Università di Napoli - Clinica psichiatrica e neuropatologica e prima patologia speciale medica - Spesa per l'impianto di un termosifone	20,000 »
246	Università di Napoli - Gabinetto di anatomia patologica - Spese per completare l'arredamento	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	132,974.99

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	132,974.99
247	Università di Padova - Rimborso dovuto alla Cassa depositi e prestiti in conseguenza della convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università e de' suoi stabilimenti scientifici (Nona delle quaranta annualità approvate con la legge 10 gennaio 1904, n. 26).	56,460.44
248	Università di Padova - Gabinetto di materia medica - Spese per l'acquisto di strumenti scientifici e per l'arredamento	10,000 »
249	Università di Padova - Gabinetto di geodesia - Acquisto di materiale scientifico	10,000 »
250	Università di Padova - Clinica psichiatrica - Acquisto di materiale scientifico	3,000 »
251	Università di Palermo - Clinica medica - Acquisto di materiale scientifico per il laboratorio	5,000 »
252	Università di Palermo - Gabinetto di patologia speciale medica dimostrativa - Acquisto di suppellettile scientifica	7,000 »
253	Università di Parma - Scuola di medicina veterinaria - Spesa per i lavori di risanamento per la sala delle operazioni e per le scuderie, per l'impianto del riscaldamento, per la costruzione del canale e del letamaio e per l'acquisto di strumenti chirurgici.	15,000 »
254	Università di Pavia - Contributo dello Stato nella spesa di costruzione di un nuovo ospedale clinico e di nuovi Istituti scientifici a servizio di quell'Ateneo, in esecuzione della convenzione stipulata il 30 giugno 1908 fra lo Stato e gli enti locali (Terza delle sei annualità stabilite dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 775).	300,000 »
255	Università di Pavia - Clinica medica - Acquisto di materiale scientifico	10,000 »
256	Università di Pavia - Cattedra di patologia speciale dimostrativa e medicina - Acquisto di materiale scientifico	5,000 »
257	Università di Pavia - Gabinetto di patologia speciale chirurgica dimostrativa - Acquisto di suppellettile scientifica	5,000 »
258	Università di Pisa - Rimborso dovuto alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in conseguenza della convenzione per l'assetto ed il miglioramento dell'Università e dei suoi stabilimenti scientifici (Nona delle quaranta annualità approvate con la legge 17 luglio 1903, n. 373)	97,817.67
259	Università di Pisa - Gabinetto di chimica generale - Acquisto di suppellettile didattica e scientifica	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	662,253.10

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i> . . .	662,253.10
260	Università di Pisa - Gabinetto di fisiologia - Spese per l'arredamento di nuovi locali	15,000 »
261	Università di Roma - Gabinetto di elettroterapia e radiologia - Acquisto di materiale scientifico	9,000 »
262	Università di Roma - Gabinetto di semeiotica clinica medica - Acquisto di materiale scientifico	5,000 »
263	Università di Roma - Clinica oculistica - Spese per la sistemazione dei locali	22,600 »
264	Università di Roma - Clinica oculistica - Acquisto di strumenti e suppellettili scientifiche	12,000 »
265	Università di Roma - Gabinetto di psicologia sperimentale - Acquisto di materiale scientifico	4,000 »
266	Università di Sassari - Clinica psichiatrica - Acquisto di strumenti scientifici	4,860 »
267	Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli - Spese per l'impianto di una stazione sperimentale per la lotta contro l'epizoozia.	13,140 »
268	Universalità siciliane - Credito residuale dedotto l'assegno fisso e le spese già erogate dallo Stato per fini segnati dal decreto prodittoriale 19 ottobre 1860, n. 274, in favore delle Università siciliane - (Sesta delle nove annualità approvate con l'art. 1 della legge 13 luglio 1905, n. 384)	297,260.30
269	Regio osservatorio astronomico di Arcetri - Lavori di sistemazione della strada di accesso (dalla via del Piano dei Ciullari) e dei piazzali adiacenti al fabbricato dell'Osservatorio - Altri lavori per il risanamento dei locali sottostanti al piazzale a sud.	6,900 »
		1,052,013.40
Spese per le biblioteche.		
270	Costruzione di un nuovo edificio ad uso della biblioteca Centrale Nazionale in Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni, che, giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze	<i>per memoria</i>
271	Annualità da corrispondersi alla Cassa centrale di risparmi e depositi in Firenze, ad estinzione della somma dalla medesima anticipata	
<i>Da riportarsi</i> . . .		

	<i>Riporto . . .</i>	•
	per l'attuazione del progetto di costruzione di un nuovo edificio ad uso della biblioteca Centrale Nazionale di Firenze (Legge 21 luglio 1902, n. 337) - Decima annualità	120,000 •
272	Annualità dovuta al comune di Modena per l'acquisto dell'Archivio Muratoriano, da conservarsi nella biblioteca Estense (Nona delle dieci annualità approvate con la legge 3 luglio 1902, n. 305) . .	4,500 •
273	Acquisto di nuove opere ad incremento della biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> in Roma, da eseguirsi col ricavato della vendita di libri ed opere esistenti nella biblioteca stessa nel numero di più esemplari (Legge 3 luglio 1892, n. 348)	<i>per memoria</i>
274	Acquisto di nuove opere ad incremento della biblioteca Palatina di Parma, da eseguirsi col ricavato della vendita di libri ed opere esistenti nella biblioteca stessa nel numero di più esemplari (Legge 9 luglio 1905, n. 388)	<i>per memoria</i>
275	Lavori ed acquisti per la biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze da eseguirsi con le somme che si ricavano dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca medesima (Art. 3 della legge 24 dicembre 1903, n. 490)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 124,500 • <hr/>
	Spese per le antichità e le belle arti.	
276	Lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo	63,000 •
277	Fondo per la estinzione del prestito occorrente per la sistemazione della zona monumentale di Roma - Quinta delle trentacinque annualità approvate con l'art. 21 della legge 11 luglio 1907, n. 502. .	200,000 •
278	Spese di affitto, di adattamento, di manutenzione ed altro dei locali concessi in uso dell'Accademia di belle arti di Milano dalla Società permanente di belle arti di quella città - Ultima delle cinque annualità stabilite dalla legge 29 marzo 1908, n. 145	8,000 •
279	Concorso dello Stato per il compimento di restauri ai monumenti di Venezia ad integrazione di altrettanta somma da erogarsi al medesimo scopo a carico di quel comune (Terza delle cinque annualità stabilite dalla legge 24 dicembre 1908, n. 776)	100,000 •
280	Sistemazione dell'impianto dei termosifoni nei locali dove hanno sede le Regie Gallerie ed il Regio Istituto di belle arti in Venezia . .	8,000 •
281	Impianto del termosifone nei Regi conservatori di musica di Firenze e Parma (prima delle due rate)	8,000 •
	<i>Da riportarsi . . .</i>	<hr/> 387,000 • <hr/>

	<i>Riporto</i>	387,000 »
282	Continuazione della stampa dell'opera del De Rossi <i>Inscriptiones Christianae Urbis Romae</i> (prima delle quattro rate)	5,000 »
283	Restauro e conservazione di monumenti, ruderi ed oggetti d'arte, che offrano speciale interesse storico ed artistico nelle città di Messina, Reggio Calabria ed altri paesi danneggiati dal terremoto del 1908 (prima rata delle lire 400,000, accordate dalla legge 13 luglio 1910, n. 466, tabella A)	80,000 »
		472,000 »
	Spese diverse.	
284	Osservatorio astronomico di Catania - Fotografia della volta celeste - Acquisto di materiali - Misurazione, pubblicazione dei risultati dei lavori e spese varie (Legge 5 luglio 1908, n. 380)	10,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
285	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	1,644,528.43
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	—	
	TITOLO I.	
	SPESA ORDINARIA	
	—	
	<i>CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.</i>	
	Spese generali.	3,255,517.22
	Debito vitalizio	3,550,000 »
	Spese per l'assicurazione del personale contro gl'infortuni sul lavoro e contro l'invalidità per qualunque causa	8,900 »
	Spese per l'Amministrazione scolastica provinciale	429,920 »
	Spese per l'istruzione elementare	24,380,316 »
		31,624,653.22
	<i>Da riportarsi</i>	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

	<i>Riporto</i>	31,624,653.22
Spese per l'istruzione media		35,787,443.76
Spese per l'educazione fisica		1,325,324 »
Spese per gl' Istituti di educazione, i collegi e gl' Istituti dei sordo-muti		3,304,236.50
Spese per l'istruzione superiore		18,962,565.58
Spese per le biblioteche		1,754,260 »
Spese per gli Istituti e i Corpi scientifici e letterari.		446,850 »
Spese per le antichità e le belle arti		6,425,079.92
Spese diverse		57,500 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria		99,687,912.98
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
<i>CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.</i>		
Spese generali.		133,170 »
Spese per l'istruzione elementare.		2,320,000 »
Spese per l'istruzione media		104,000 »
Spese per gli Istituti di educazione, i collegi e gli Istituti dei sordo-muti		10,000 »
Spese per l'istruzione superiore		1,052,013.40
Spese per le biblioteche		124,500 »
Spese per le antichità e le belle arti		472,000 »
Spese diverse		10,000 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria		4,225,683.40
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		103,913,596.38
<i>CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO</i>		1,644,528.43

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. -- Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	103,913,596.38
Categoria IV. -- Partite di giro	1,644,528.43
Totale generale	105,558,124.81

TABELLA A

Posti di ruolo dei Regi Istituti d'istruzione media per l'anno scolastico 1911-12

(Art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142).

A) Per i numeri 1 e 2 dell'articolo 11 della legge suddetta.		Professori ordinari o straordinari del terzo ordine di ruoli (Gruppo B) . N.	103
RR. LICEI.		Per le materie d'insegnamento nei soli corsi complementari:	
Capi d'Istituto N.	98	Professori ordinari o straordinari del primo ordine di ruoli »	378
Professori ordinari o straordinari del secondo ordine di ruoli »	969		
RR. ISTITUTI TECNICI.			
Capi d'Istituto »	46	RR. GINNASI.	
Professori ordinari o straordinari del secondo ordine di ruoli »	1183	Capi d'Istituto »	74
		Professori ordinari o straordinari del secondo ordine di ruoli »	522
		Professori ordinari o straordinari del primo ordine di ruoli »	1292
RR. ISTITUTI NAUTICI.			
Capi d'Istituto »	8	RR. SCUOLE TECNICHE.	
Professori ordinari o straordinari del secondo ordine di ruoli »	142	Capi d'Istituto »	142
		Professori ordinari o straordinari del primo ordine di ruoli »	1857
RR. SCUOLE NORMALI MASCHILI.		Professori ordinari o straordinari del terzo ordine di ruoli (Gruppo A) . »	313
Capi d'Istituto »	27	Professori ordinari o straordinari del terzo ordine di ruoli (Gruppo B) . »	180
Professori ordinari o straordinari del secondo ordine di ruoli »	107		
Professori ordinari o straordinari del primo ordine di ruoli »	32	RR. SCUOLE COMPLEMENTARI AUTONOME.	
Professori ordinari o straordinari del terzo ordine di ruoli (Gruppo C) . »	49	Capi d'Istituto »	2
		Professori ordinari o straordinari del primo ordine di ruoli »	6
RR. SCUOLE NORMALI E COMPLEMENTARI.			
Capi d'Istituto »	63	B) Per il numero 3 dell'articolo 11 della legge suddetta.	
Per le materie d'insegnamento nei soli corsi normali:		RR. LICEI.	
Professori ordinari o straordinari del secondo ordine di ruoli »	319	Professori ordinari o straordinari del secondo ordine di ruoli »	1
Professori ordinari o straordinari del terzo ordine di ruoli (Gruppo C) . »	86		
Per le materie d'insegnamento comuni ai corsi normali e complementari:		RR. ISTITUTI TECNICI.	
Professori ordinari o straordinari del secondo ordine di ruoli »	229	Professori ordinari o straordinari del secondo ordine di ruoli »	2
Professori ordinari o straordinari del primo ordine di ruoli »	224		
Professori ordinari o straordinari del terzo ordine di ruoli (Gruppo A) . »	93	RR. SCUOLE NORMALI E COMPLEMENTARI.	
		Per le materie d'insegnamento nei soli ruoli normali:	
		Professori ordinari o straordinari del secondo ordine di ruoli »	12

Segue TABELLA A

Professori ordinari o straordinari del terzo ordine di ruoli (Gruppo C) . N.	1	RR. GINNASI.	
Per le materie d'insegnamento comuni ai corsi normali e complementari:		Professori ordinari o straordinari del secondo ordine di ruoli N.	13
Professori ordinari o straordinari del secondo ordine di ruoli *	12	Professori ordinari o straordinari del primo ordine di ruoli *	17
Professori ordinari o straordinari del primo ordine di ruoli *	12	RR. SCUOLE TECNICHE.	
Per le materie d'insegnamento nei soli ruoli complementari:		Professori ordinari o straordinari del primo ordine di ruoli *	7
Professori ordinari o straordinari del primo ordine di ruoli *	20		

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge, coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il numero dei posti di ruolo degli insegnanti straordinari ed ordinari dei Regi Istituti d'istruzione media è determinato, per l'esercizio 1911-1912, dalla tabella A annessa alla presente legge, ai termini dell'art. 11 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-1912:

Senatori votanti	101
Favorevoli	92
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti relativi agli anziani ed all'elevazione dei minimi di stipendio del personale dipendente dal Ministero delle poste e dei telegrafi:

Senatori votanti	101
Favorevoli	86
Contrari	15

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	101
Favorevoli	85
Contrari	16

Il Senato approva.

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1910-1911:

Senatori votanti	101
Favorevoli	85
Contrari	16

Il Senato approva.

Autorizzazione di maggiori assegnazioni per il mantenimento delle cliniche universitarie di Roma, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Padova, Palermo, Pisa, Sassari e Pavia. Supplemento di interessi maturati sui compensi dovuti all'Impresa Maciacchini per lavori di adattamento del palazzo universitario ex-Botta in Pavia. Spese per l'arredamento di nuovi Istituti presso la Regia Università di Palermo. Concorso dello Stato nelle spese per il monumento a Virgilio in Mantova:

Senatori votanti	101
Favorevoli	88
Contrari	13

Il Senato approva.

Facoltà al Governo del Re di dare applicazione agli accordi commerciali stipulati fino al 31 dicembre 1911:

Senatori votanti	101
Favorevoli	92
Contrari	9

Il Senato approva.

Per la salute del senatore Filippo Mariotti.

PULLÈ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLÈ. Si è sparsa qui nell'Aula e fuori una dolorosa notizia, che il nostro carissimo collega ed amico senatore Mariotti Filippo è gravemente ammalato. Speriamo che ciò non sia; in ogni modo, io credo di interpretare il senti-

mento di tutto il Senato mandando un augurio al caro ammalato. (*Generali applausi*).

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi associo a nome del Governo.

PRESIDENTE. Il presidente si farà un dovere di rendersi interprete presso il senatore Filippo Mariotti degli affettuosi sentimenti del Senato. (*Approvazioni*).

Sull'ordine del giorno.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Ho domandato la parola sull'ordine dei lavori del Senato. Pregherei il Senato di voler fissare l'ora della convocazione della seduta di domani e delle successive alle 14 anziché alle 15, perchè così nella settimana verremo a guadagnare due sedute. Faccio questa proposta anche a nome di molti colleghi e, posso dire, anche del ministro dei lavori pubblici, poichè all'ordine del giorno del Senato è il disegno di legge sui bacini montani, dal quale già stralciammo la parte finanziaria nello scorso dicembre. Noi riceviamo continuamente petizioni da parte di Consigli provinciali, che chiedono che questo disegno di legge sia approvato sollecitamente dal Senato e possa tornare alla Camera elettiva per essere approvato definitivamente.

Siccome si sa che la Camera dei deputati, molto probabilmente, prenderà le vacanze sabato venturo, aumentando di un'ora la durata delle nostre sedute, riusciremmo a fare approvare anche questo importante disegno di legge, che è atteso dal paese, perchè risolve uno dei più gravi problemi della nostra vita nazionale.

PRESIDENTE. Un mutamento nell'ordine del giorno così all'ultimo momento, in assenza anche del nostro Presidente, non mi sembra opportuno. Prego perciò l'onor. Veronese di volere rinnovare la sua proposta nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 570);

Assegnazione di L. 3,000,000 per la costruzione di alcuni edifici per la Regia Università di Roma (N. 579);

Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, degli asili infantili di Agnone, Boiano, Capracotta e Palata (N. 484).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 572).

III. Discussione dei seguenti di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 547);

Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello (N. 539);

Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina (N. 566);

Modificazioni alla legge n. 377 in data 27 giugno 1909 sulla riserva navale (N. 593);

Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi (Numero 589);

Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari (N. 604);

Tombola telegrafica a favore di opere spedaliere per Messina, Milazzo, Castoreale, San Pietro Patti, S. Angelo di Brolo, S. Teresa di Riva, Francavilla ed altri (N. 477);

Lotteria nazionale a favore della Società per la costruzione delle case popolari in Castellammare di Stabia (N. 485);

Lotteria a favore dell'Ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » e dell'Associazione contro la tubercolosi di Palermo (N. 473);

Tombola a favore degli ospedali di Cecina e Piombino (N. 474);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Rimini e di Montiano (Rimini) e del ricovero di mendicizia pei vecchi di Verucchio (Rimini) (N. 475);

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 GIUGNO 1911

Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Brindisi e di Gallipoli (N. 476);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (N. 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

La seduta è sciolta (ore 19.05.)

Licenziato per la stampa il 4 luglio 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti dalle sedute pubbliche.

CLXXXVI.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1911

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Comunicazioni* (pag. 6001) — Il Presidente commemora il senatore Filippo Mariotti (pag. 6002) — Si associano i senatori Tommasini (pag. 6002), Dini (pag. 6003), Blaserna (pag. 6004), Gessi (pag. 6004) e, a nome del Governo, il ministro Guardasigilli (pag. 6004) — Senza discussione sono approvati i disegni di legge: « Nuove e maggiori assegnazioni in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11 » (N. 570) (pag. 6004); « Assegnazione di L. 3,000,000 per la costruzione di alcuni edifici per la Regia Università di Roma » (N. 579) (pag. 6005); « Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, di Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone, Boiano, Capracotta e Palata » (N. 484) (pag. 6006) — Presentazione di disegni di legge (pag. 6005) e di relazioni (pag. 6006, 6017) — *Votazione a scrutinio segreto* — Nella discussione generale del bilancio di grazia e giustizia e dei culti per il 1911-12 (N. 517), parlano i senatori De Cesare (pag. 6007, 6014), e Scialoja, relatore (pag. 6011) e il ministro Guardasigilli (pag. 6009, 6015) — Si procede all'esame dei capitoli — Sul cap. 29 fa osservazioni il senatore Mortara (pagina 6020) al quale risponde il Guardasigilli (pag. 6020) — Senza discussione, si approvano i rimanenti capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e per categorie, nonché gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, gli stati di previsione degli Economati generali dei Benefizi vacanti e gli articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto — *Giuramento del senatore Cofari* (pag. 6017) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari » (N. 604) — Si approvano i capitoli, con un emendamento all'art. 3, proposto dal ministro dell'istruzione pubblica (pag. 6097) e accettato dal senatore Camerano, relatore (pag. 6097) — *Proposta del Presidente sull'ordine del giorno* (pag. 6099) — *Annuncio di un'interpellanza del senatore Arnaboldi* (pag. 6099) — *Risultato di votazione* (pag. 6099).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.

FABRIZI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del Presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. È pervenuto alla presidenza del Senato il seguente messaggio:

« Roma, 24 giugno 1911

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la pro-

posta di legge: « Ammissione del comune di Capraia (Isola) agli uffici giudiziari e finanziari di Livorno » di iniziativa della Camera dei deputati, approvata nella seduta del 24 giugno 1911, con preghiera di volerla sottoporre alle esame di codesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera
« G. MARCORA ».

Do atto all'onor. Presidente della Camera della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Commemorazione del senatore Filippo Mariotti.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi!

Siamo gravemente afflitti da una perdita del Senato amarissima alla Presidenza. Il senatore, segretario Filippo Mariotti spirò la scorsa notte. Sedeva a questo banco da circa dodici anni. Lo piangerà in particolar modo la Biblioteca, cui dedicava con straordinario amore le cure indefesse.

Nato in Apiro di Macerata nel 1833, studiò eloquenza in Roma nel Collegio Romano; diritto nell'Università di Camerino; perfezionossi nell'Istituto degli studi superiori di Firenze, praticando nello studio del celebre avvocato Andreucci. Non professò nel foro; fu letterato amante della classica antichità, fervente leopardiano, ornato di gusto artistico; politico seguace del positivismo inglese, versato nelle moderne costituzioni dello Stato e nelle dottrine economiche.

Cospiratore al moto nazionale, nel 1860 fu del Governo provvisorio di Camerino; poi nell'italiano Parlamento deputato per otto consecutive legislature, di Camerino, Fabriano, Ancona; e segretario per parecchie Sessioni all'Ufficio di Presidenza della Camera. Dall'aprile 1887 al febbraio 1891 Sottosegretario di Stato alla Istruzione, fu coadiutore caro ai ministri Coppino e Boselli. Introdotto al Consiglio di Stato, fu nominato senatore il 10 ottobre 1892. Ovunque fu eminente, assiduo, zelante.

Varie e pregiate sono le sue pubblicazioni. Amico intimo di Maurizio Bufalini, pubblicò i *Ricordi* della sua vita e delle sue opere: raccolse i più importanti discorsi del Cavour e del Bismarck; presentò memorie lodatissime

all'Accademia dei Lincei, alla quale era iscritto, come ad altre Accademie ed Istituti scientifici e letterari; tradusse ed illustrò le Orazioni di Demostene.

Il Consiglio di Stato, quando fu collocato a riposo pel limite dell'età, gli rese onore in adunanza generale; nella quale il Presidente gli annunciò, che da Sua Maestà il Re era stato insignito del Gran Cordone Mauriziano, a compenso dei servizi resi alla pubblica Amministrazione. Ed al Consiglio dell'Ordine Mauriziano ed alla Giunta poi appartenne. Era del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Fu reputato degno della croce di cavaliere dell'Ordine civile di Savoia.

Il Senato gli renderà gli onori estremi, circondandone lagrimosamente la salma, e dando allo spirito dell'amato collega l'ultimo addio. (*Approvazioni*).

Avverto il Senato che il trasporto della salma è fissato per martedì 27 giugno alle 8.30.

La Presidenza interverrà al trasporto, ed io invito i signori senatori a voler dar prova del loro affettuoso ricordo al collega estinto, intervenendo nel maggior numero possibile.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Dopo la eloquente e commossa parola del nostro Presidente io mi attento ancora a parlare come collega ed amico dello estinto, che noi tutti abbiamo presente, vivo, incancellabile nella memoria.

L'ebbi già collega all'Accademia dei Lincei; ne ammirai sempre la dirittura dell'animo, l'amore sconfinato per l'Italia, per le sue nuove istituzioni, la gentilezza dell'animo, la cultura squisita che gli fecero idealeggiare le forme elette dell'arte.

Per lunghi anni membro della Camera elettiva sentii che gli esempi dei grandi oratori dell'Ellade non sarebbero stati sprone superfluo all'eloquenza civile d'Italia, e si rese diffusore delle orazioni di Demostene.

Con intento di ammiratore seguì le vicende del risorgere della patria, e venerò la memoria di Cavour. Colla stessa attenzione seguì le vicende che compierono l'unità germanica costituita sotto l'impulso saldo, forte, potentissimo di Bismarck; e appaiò i due grandi uomini di Stato, pur sentendone la loro intrin-

seca differenza, dovuta alla diversa condizione storica e geniale dei due uomini e dei due paesi.

Fu dominato dall'estetica efficacia del Leopardi e rese il più gran servizio alla memoria del grande scrittore, preparandone la illustrazione migliore e più piena, mettendone cioè davanti al pubblico quegli appunti che egli aveva raccolti non destinandoli alla pubblicità, come fondamento delle scritture mirabili che tutta l'Italia considera e ammira come modello di stile.

La estimazione del Leopardi, per quella pubblicazione dal Mariotti specialmente promossa, crebbe grandemente perchè da pochi supposevasi nel poeta recanatese tanta preparazione e tanto studio nella scelta degli elementi di cui intesseva poi i suoi mirabili scritti. Demostene, Dante, Leopardi, Machiavelli, Galileo furono gli spiriti magni con cui si piacque di conversare, traendo specialmente da essi i propositi che trattava, animato dallo stesso sentimento del bello, vivificato dall'amore che egli naturalmente metteva in ogni cosa atta ad illustrare, le sublimi altezze dell'arte, che degnamente vagheggiava.

Noi tutti sappiamo con quanta competenza, con quanta lealtà, con quanta fede egli ha prestata l'opera sua ai Consessi legislativi cui appartenne, e alla patria; noi tutti vedevamo ogni giorno con quanto amore egli soprintendeva alla segreteria e alla biblioteca del Senato, come prima aveva fatto in uffici consimili alla Camera elettiva. Alle biblioteche soprattutto egli consacrò costanti, utilissime cure, bramoso che queste non paressero istituzioni destinate a far incetta di libri sottratti all'uso; ma vedeva piuttosto in esse la fonte, l'indizio, l'ausilio continuo della cultura nazionale. Non c'era giorno ch'egli non passasse più ore nella nostra biblioteca, studiando il modo di renderla meglio servibile. Non c'era cura che egli lasciasse perchè le biblioteche si inducessero a dare il maggior frutto possibile, compilando cataloghi, distinguendo i cataloghi stessi in tali forme e maniere, che ognuno potesse, colla maggiore prontezza avere cognizione dei tesori ivi raccolti.

Ora egli è scomparso, subitamente, alla vita quando il pensiero di noi tutti lo desiderava ancora per lunghi anni compagno e collaboratore...

E se a questa rapida, tristissima scomparsa noi dobbiamo inchinarci come ai decreti della Provvidenza, non possiamo però trattenerci dal mandare un saluto affettuoso alla sua cara memoria, augurando che l'opera sua sia universalmente ricordata, come non sarà di certo dimenticata da tutti coloro che ne sentirono il vantaggio, che ne pregiarono l'animo alto, la dolcezza dei suoi modi, l'amore col quale seppe comprendere e lenire i dolori che gli cadevano sott'occhio.

Mi associo pertanto alla proposta che la sua memoria venga degnamente onorata dal concorso del Senato ai suoi funerali e prego che al sindaco di Apiro, credo suo luogo di nascita, sia fatta nota la compartecipazione del Senato al lutto che, senza dubbio, provano i suoi conterranei come coloro che ebbero con lui maggiore occasione di apprezzarne la bontà dell'animo ed i grandi servizi da lui resi senza ostentazione alla patria. (*Approvazioni ririsime*).

DINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Permetta il Senato che anche io mandi una parola di rimpianto alla memoria dell'amato collega, che io ebbi la ventura di avere compagno di lavoro ed amico così alla Camera e al Senato per ben trenta anni.

Così (come tutti voi, o almeno come la maggior parte di voi) ebbi agio di conoscere, le nobili qualità del suo animo e del suo cuore, e bene a ragione ora ne rimpiango la perdita.

Ultimamente l'ebbi collega nel Consiglio superiore della pubblica istruzione, come rappresentante del Senato, chiamato da voi all'alto onore di rappresentarvi in quel Consesso circa due anni or sono. Egli ne fu felice, e come altrove, anche nel Consiglio superiore, egli portò tutto intero l'animo suo tutta la sua intelligenza la sua operosa attività. Egli cercò sempre di attendere con cura ai lavori del Consiglio, e non son più di quattro o cinque giorni che egli riferì sopra alcune cose là vicino a me, portandovi tutta la cura che egli soleva dedicare alle cose del Consiglio...

Sento quindi in me la commozione più grande e mando alla memoria di lui un mesto e reverente saluto.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. In nome del Governo, mi associo alla commemorazione di Filippo Mariotti, fatta con così degne e commoventi parole dal Presidente del Senato e dagli onorevoli Tommasini e Dini, che hanno opportunamente segnalato l'opera sua di cittadino e di patriota, i suoi numerosi lavori, lo zelo che egli pose in tutti gli uffici ai quali fu chiamato, il sentimento del dovere che lo ispirò in tutta la sua vita.

Alle sue pubblicazioni, e fra esse alla volgarizzazione delle opere di Demostene, alla raccolta dei manoscritti leopardiani, ai lavori su Dante e sulla libertà dell'insegnamento, rimane legato il suo nome, contributo notevole del suo nobile ingegno e dei suoi studi per la cultura nazionale.

Come uomo politico ed amministratore, egli dedicò tutto se stesso ai pubblici interessi con fede costante nelle più alte idealità.

Alla Camera dei deputati, al Senato, al Consiglio di Stato l'opera sua coscienziosa e illuminata non sarà dimenticata. Collaboratore di Michele Coppino e Paolo Boselli come sottosegretario di Stato nel Ministero della pubblica istruzione, egli cooperò alla preparazione di importanti riforme.

La sua rettitudine, la sua operosità, la sua modestia, gli meritavano la stima e l'affetto anche degli avversari.

Mando quindi anch'io alla memoria di Filippo Mariotti un saluto riverente. Il paese, che sa rendere giustizia ai suoi figli benemeriti, lo ricorderà col più vivo rimpianto. (*Approvazioni*).

BLASERNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA. Come ha detto già l'onorevole nostro Presidente, Filippo Mariotti apparteneva anche all'Accademia dei Lincei.

Io conobbi il Mariotti come uno degli amici del compianto Quintino Sella ed egli era uno di quelli che il Sella interrogava più volentieri sopra le più importanti questioni: fu per opera di Quintino Sella che fu portato all'Accademia dei Lincei ed erano quindi molti anni che egli ci apparteneva.

Ora l'Accademia ha chiuso i suoi lavori e non potrei commemorarlo, come lo merita, dal banco presidenziale; ma tengo a mandargli da

questo posto un estremo saluto a nome della mia antica amicizia ed a nome dell'Accademia stessa.

Egli, si può dirlo senza esagerazione, ha riempito bene la sua vita. Lascia una ricca eredità di affetti ed anche una ricca eredità di lavori che illustreranno sempre il suo nome. Pace alla sua salma. (*Bene*).

GESSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GESSI. Amico da lunghi anni di Filippo Mariotti, permetta il Senato che anche io ne lamenti e deplori la perdita, perdita repentina, quasi subitanea, perchè son pochi giorni che noi abbiamo veduto l'amato collega accudire al suo ufficio di segretario della Presidenza, ufficio che egli esercitava sempre con affetto e con intelletto d'amore, e lo ricordiamo altresì per molti anni esercitare lo stesso ufficio con la stessa solerzia nell'altro ramo del Parlamento a Montecitorio. Egli compiva sempre le mansioni che gli erano deferite con intelligenza e con alacrità.

Egli era esimio letterato di quella buona scuola classica che, purtroppo, ormai vediamo alquanto in decadenza.

Il suo spirito aleggerà per molti anni ancora nelle Aule parlamentari, e la sua memoria desideratissima rimarrà per molto tempo ancora nell'animo di tutti coloro che l'ebbero collega carissimo. (*Approvazioni*).

Approvazione del disegno di legge: « Nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 ». (N. 570).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione sulla spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911.

Pregò il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 570).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa. Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni per l'importo complessivo di lire 865,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

A deroga del disposto dell'art. 5 della legge 2 giugno 1904, n. 417, la somma di L. 165,000,

rappresentante il prezzo di alienazione del fabbricato demaniale nel quale ha attualmente sede la Regia Zecca, da portarsi in aggiunta ai fondi autorizzati per le spese di costruzione ed impianto di una nuova Zecca, anziché iscritta nel bilancio dello stesso esercizio in cui verrà riscossa, sarà imputata alla competenza del capitolo aggiunto n. 194: « Spese per la costruzione e l'impianto in Roma della nuova Zecca di Stato ed accessorie » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11.

(Approvato).

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni a favore di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-11.

Cap. n. 100. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria)	L. 35,000
• 127. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	• 800,000
• 161-xv. Somma dovuta in dipendenza della transazione conclusa tra lo Stato e gli eredi Toschi	• 30,000
	<u>L. 865,000</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni sul capitolo 92 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-11;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Assegnazione di lire 3,000,000 per la costruzione di alcuni edifici della Regia Università di Roma » (N. 579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di lire 3,000,000 per la costruzione di alcuni edifici della Regia Università di Roma ».

Prego il senatore segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 3,000,000 per la costruzione di edifici della Regia Università di Roma, in conformità della annessa tabella.

La detta assegnazione sarà iscritta nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, e ripartita come segue:

Esercizio 1910-11 . . .	L.	800,000
» 1911-12 . . .	»	200,000
» 1912-13 . . .	»	700,000
» 1913-14 . . .	»	700,000
» 1914-15 . . .	»	600,000
	L.	<u>3,000,000</u>

TABELLA.

Opere alle quali devesi provvedere con la somma di tre milioni di cui al detto disegno di legge

Clinica pediatrica,
Clinica psichiatrica,
Istituto d'igiene,
Istituto d'anatomia patologica,
Istituto di medicina legale,

Padiglioni d'isolamento annessi alle cliniche pediatrica e ginecologica e all'istituto di anatomia patologica,

Opere accessorie per sistemazione di aree, raccordi stradali, fognature, accessi, ecc.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone, Boiano, Capracotta e Palata » (N. 484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Ve-

nafro, e degli asili infantili di Agnone, Boiano Capracotta e Palata ».

Do lettura di questo disegno di legge:

Articolo unico.

La concessione della lotteria nazionale di lire 1,800,000 a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro, nonché degli asili infantili nei comuni di Agnone, Boiano, Capracotta e Palata, approvata con la legge 7 luglio 1907, n. 451, viene mutata in concessione di tombola nazionale da estrarsi nell'epoca in cui avrebbe dovuto sorteggiarsi la lotteria.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella seduta di ieri e di quelli testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

CARAFÀ D'ANDRIA. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAFÀ D'ANDRIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Permuta di un oggetto appartenente al Museo Nazionale di Napoli con altro appartenente ai Regi Musei di Berlino ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Carafà d'Andria della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-912 » (N. 547).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di pre-

visione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-912 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dare lettura del disegno di legge.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 517).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore De Cesare.

DE CESARE. Prometto di esser breve.

Mi sono iscritto a parlare sulla parte generale di questo bilancio, per occuparmi esclusivamente del Fondo per il culto.

Ricorderà il Senato che nel dicembre ultimo trattai lo stesso argomento, mettendo, come si dice, i punti sugli *z*, a proposito delle condizioni inverosimili, anzi finanziariamente sciagurate, di quell'Amministrazione.

Prese parte alla discussione il nostro compianto collega Pierantoni, anzi fu quello, se ricordo bene, uno dei suoi ultimi discorsi. Il ministro del tempo, onor. Fani, promise che avrebbe cercato di provvedere; annunciò che vi era una Commissione per studiare lo stato patrimoniale di quell'azienda, e promise che, quando la Commissione avesse terminato i suoi lavori, il Governo avrebbe preso dei provvedimenti.

Due mesi dopo, nell'aprile, fu discusso il progetto di legge concernente alcune modifiche di organico di quell'Amministrazione. Io ebbi l'onore di far parte dell'Ufficio centrale, anzi ne fui il presidente ed il relatore, e scrissi una relazione, la quale si può dire che non avesse peli sulla lingua, dato che una relazione potesse avere una lingua. Posi le cose nella sua vera e cruda situazione, ed accennando al fatto che il bilancio presenta un disavanzo ordinario di circa due milioni e mezzo, mi servii di una frase, forse volgare, ma efficace, che quell'Amministrazione correva sulla via del fallimento. Frase, la quale fece impressione fuori di qui, perchè fu ripetuta, commentata e trovata esatta e veritiera.

Son passati alcuni mesi dall'aprile; abbiamo un nuovo ministro, il quale ha legato il suo nome ad una provvida legge di politica ecclesiastica, la legge cioè del 1899 sull'aumento delle congrue parrocchiali, che l'onor. Finocchiaro deve ricordare, perchè la discutemmo insieme

con tanta buona intesa nell'altro ramo del Parlamento. Dunque è da sperare, perchè al presente ministro non è ignota la situazione del Fondo per il culto; e quando anche non vi fosse il bilancio, vi è un nuovo documento oggi, la relazione breve, concisa ed eloquente dell'onorevole Scialoja, alla quale dà maggiore autorità la circostanza, ch'è dettata da un uomo, il quale da poco tempo è sceso dal Governo, del quale faceva parte come ministro guardasigilli.

Le parole dell'onor. Scialoja sono ben gravi e le leggo: « le cause di questo straordinario disagio - egli dice - sono note, poichè spesso furono enumerate nelle relazioni e nelle discussioni parlamentari sui bilanci dei passati esercizi. Occorre coraggiosamente affrontare la questione, accertando la effettiva situazione patrimoniale dell'ente e provvedendo alla sistemazione definitiva del bilancio. Il problema, è senza dubbio assai grave, ma la gravità non può farne rinviare la soluzione indefinitamente. Bisogna che il rimedio non venga tardivo, quando cioè il patrimonio del Fondo per il culto siasi ridotto in tali proporzioni da non poter più corrispondere alla finalità dell'ente ».

Se vi sono parole eguali a quelle che io scrissi nella mia relazione su ricordata, sono precisamente queste.

E vi ha di più. Da parecchi anni la Commissione di vigilanza del Fondo per il culto composta di senatori, di deputati e di alti funzionari non funzionava affatto. Nel novembre ultimo il Senato nominò i suoi nuovi rappresentanti, nella persona mia e dei colleghi Fiocca e Malvezzi. La Commissione si riunì, esaminò il bilancio ed i relativi documenti, e dette mandato all'onor. Bonicelli, giovane e intelligente deputato del Bresciano, di scrivere la relazione da presentarsi al Re, circa lo stato patrimoniale di quell'Amministrazione.

Speravo che tale documento sarebbe stato pubblicato prima di oggi, perchè io contavo di potermene servire in questa discussione. Ma non è ancora compiuta: però ne ho qui alcuni brani culminanti, che non leggerò per non tediare il Senato. Ne riferirò il più grave: « per il continuo succedersi dei disavanzi - afferma l'onor. Bonicelli - questi non tarderanno a raggiungere i sette od otto milioni all'anno ed oltre... ».

L'onor. Bonicelli ha ben studiato quel bilancio e i documenti contabili che vi si riferiscono; ed io non voglio dire più di quanto egli ha detto: Sono davvero *lacrimae rerum!*

A questo disavanzo si ripara oggi alienando il patrimonio: onde occorre ricordare che la rendita del Fondo per il culto, che era di venti milioni, ora è ridotta a 17; e se si lasciano passare ancora degli anni, di essa non avanzerà che una minima parte, e il fallimento sarà completo e irrimediabile.

Ora, questo non si può assolutamente permettere. Lo Stato ha impegni d'onore ai quali non può venir meno. Esso ha preso tanta parte del patrimonio ecclesiastico sotto varie forme e in varie epoche; anzi il Fondo per il culto fu per molto tempo una succursale del tesoro.

Avendo lo Stato assunto degli obblighi verso coloro, i quali hanno diritto a quel patrimonio, che son tanti, e vi sono i comuni per la quarta parte del patrimonio delle Corporazioni religiose, e fra i quali si è iniziata una seria agitazione, singolarmente in Sicilia, lo Stato, dico, non deve venir meno ai suoi obblighi legali e ai suoi impegni d'onore, ripeto.

L'onor. ministro di grazia e giustizia, rispondendo alla Camera dei deputati ad un notevole discorso dell'onor. Giovanni Amici, riconobbe tutta la gravità delle cose dette e ripetute, e promise che avrebbe provveduto appena la Commissione avesse compiuto i suoi lavori. Ricorderò pure l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale sul progetto per il nuovo organico del Fondo per il culto, e che l'onor. Finocchiaro accettò di buona grazia, impegnandosi di venire a proporre provvedimenti radicali.

Ma ogni provvedimento radicale non potrebbe che essere comune ad un'altra parte del patrimonio ecclesiastico, che è quello degli Economati. Gli Economati vanno ricostituendo i propri patrimoni in ragione inversa del Fondo per il culto; e quello stesso Economato delle provincie napoletane, che pareva quasi fallito, ora è rifatto per il buon governo che di esso fa l'economista Luigi Conforti, che io cito a titolo di lode, anche perchè è mio antico e carissimo amico.

Quell'Economato, non solo ha il suo bilancio in regola, ma già ha messo da parte un patrimonio di riserva di due a trecento mila lire;

poca somma, forse, ma dovete considerare, onorevoli colleghi, che il clero nelle provincie napoletane è il più povero, e che i bisogni sono maggiori. L'aver potuto ottenere tali risultati è certamente gran merito di quel bravo funzionario, che l'on. Finocchiaro conosce personalmente. Forse le condizioni dell'Economato di Palermo non sono prospere, come si vorrebbe, ma è una eccezione; gli altri Economati, quelli di Torino, di Venezia, di Milano, di Bologna, hanno i patrimoni invidiabili.

Ora, il patrimonio degli Economati e quello del Fondo per il culto vantano la stessa origine ecclesiastica, onde niente di più naturale che di queste amministrazioni se ne formi una sola, non completamente autonoma, perchè, purtroppo, le amministrazioni autonome sono fatti segno ad assalti ed insidie da ogni parte, come è avvenuto del Fondo per il Culto; non ripeterò che sarebbe necessario formare un Ministero dei culti, come dissi alla Camera alcuni anni or sono, ma vorrei sperare che si trovi alla fine un guardasigilli, il quale sia soprattutto ministro dei culti; che si occupi, cioè, di questa grande questione, la quale rappresenta un complesso d'interessi, non solo d'indole religiosa, ma d'indole morale ed economica.

Io non avrei altro a dire. Solo mi aspetto dall'onorevole ministro una dichiarazione che affidi, non solo me, ma affidi il Senato, affidi il Paese, perchè non è senza preoccupazione che il Paese guarda ad una condizione di cose così inverosimile, che mette in pericolo tanti interessi e desta così legittime preoccupazioni nel campo ecclesiastico e anche nel campo laico.

E mi auguro che, in seguito alle tante raccomandazioni e incitamenti e alle calde e recentissime raccomandazioni dell'onorevole Scialoja, relatore della Commissione di finanze, il ministro voglia dirci che egli non solo ha studiato il complesso problema, ma che si propone di risolverlo radicalmente, senza pregiudizi e senza paura, ma con grande obiettività, e serenità d'animo; e che, alla riapertura dei lavori parlamentari, voglia presentarci un disegno organico, che contempi il caso del Fondo per il culto e quello degli Economati generali.

È un problema complesso, onorevoli colleghi, perchè abbraccia tanta parte della vita sociale

italiana, ed è precisamente in nome di questo alto interesse, che io invoco dal ministro dei culti, tali dichiarazioni, le quali rinfranchino gli animi e diano al paese la sicurezza che alla fine sarà risoluto; e risoluto, ripeto, con grande obbiettività e onestà d'intenti. (*Approvazioni generali*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Prima di rispondere all'on. senatore De Cesare sulle speciali questioni alle quali ha accennato, mi incombe il dovere di fare alcune dichiarazioni sugli argomenti di carattere generale segnalati nella pregevole relazione del senatore Scialoja.

Debbo porgere i miei ringraziamenti all'onorevole relatore per aver raccolto in una sintesi chiara ed efficace la vasta materia dell'amministrazione della giustizia, dando l'autorità del suo consenso ad alcune delle riforme iniziate, e indicandone altre non meno urgenti.

Sono anche io convinto della necessità di attuare la riforma dell'ordinamento giudiziario, che è richiesta da indeclinabili bisogni. Occorre, modificando la legge attuale, togliere ostacoli all'ingresso nella carriera giudiziaria dei giovani migliori per ingegno, studi e carattere garantendo loro una carriera conveniente, assicurare il funzionamento della giustizia nelle preture, semplificare la composizione dei collegi, provvedere in modo decoroso alla condizione economica dei magistrati. Il disegno di legge che ho presentato al Senato risponde a questi obbiettivi; ed io mi auguro che sarà esaminato con sollecitudine, trattandosi di argomento sopra ogni altro importantissimo.

La stessa urgenza si impone per le riforme nei codici processuali. Ho avuto già l'onore di presentare il progetto del nuovo Codice di procedura penale, sul quale la Commissione nominata dal Senato ha già iniziato il suo studio. Esso varrà certamente a migliorare il progetto risolvendo quistioni delle quali si è da tempo tanto appassionata la pubblica opinione, stanca degl'inconvenienti derivanti dal Codice vigente. È necessario oramai porre la nostra legislazione in armonia cogli interessi dei cittadini e coi veri bisogni della giustizia.

L'Ufficio centrale ha richiamato la mia at-

tenzione sulla necessità di opportuni ritocchi anche nel Codice di procedura civile, specie per i giudizi esecutivi. Per il Codice di procedura civile potrà riuscire opportuno il metodo che è accennato dall'onorevole relatore, di risolvere cioè le principali quistioni di massima, coordinando ad esse la redazione tecnica di un Codice nuovo. In materia procedurale, come l'esperienza ha dimostrato, le riforme staccate, parziali, possono riuscire inefficaci e pericolose. Vi è così intimo rapporto in tutto ciò che si riferisce alla funzione processuale, che ogni singola riforma ha una decisa influenza su tutto l'organismo del procedimento e del rito. Il metodo che si è accennato, evitando questi inconvenienti, rende più agevole una riforma organica.

Per il Codice di commercio la cosa può apparire diversa. La natura stessa degli istituti contemplati nel Codice rende possibili, senza inconvenienti, riforme speciali sulle materie che richiedono urgenti soluzioni. Meritano di essere segnalate quelle sulle società di commercio e sui fallimenti.

L'onorevole relatore si è poi intrattenuto specialmente del Codice civile che dovrebbe essere in molti punti modificato, notando che i voti dei giuristi, dei congressi giuridici, delle associazioni scientifiche, ispirati dall'esperienza, continuano ad essere inascoltati. In Francia si è provveduto con numerose leggi singole, in modo che il Codice originario è stato trasformato, sostanzialmente, e in altri paesi d'Europa si sono promulgati nuovi Codici in relazione colle modificate condizioni sociali. In Italia, pur troppo, poco o nulla si è fatto, e l'argomento merita davvero tutta la considerazione.

Il Codice del 1865 fu salutato con ragione come un grande progresso di fronte ai Codici dei vari Stati italiani. Ma ora è giustificato il concetto di studiare il metodo da seguire per metterlo in armonia coi bisogni che si sono andati rivelando e colle nuove esigenze della convivenza civile.

Assicuro il Senato che mi propongo di rivolgere tutta la mia attenzione su questo argomento e sugli altri che l'Ufficio centrale ha accennato e sarò ben lieto se potrò - su taluno di essi - presentare proposte concrete.

Riservandomi di parlare, nel corso della discussione, degli altri argomenti indicati nella relazione, vengo alle quistioni specifiche delle

quali si è intrattenuto nel suo discorso l'onorevole senatore De Cesare.

Riferendosi al Fondo per il culto e agli Economati dei benefici vacanti, l'on. De Cesare ha segnalato l'importanza di queste Amministrazioni, nelle quali è principalmente concentrata la gestione del patrimonio ecclesiastico in seguito alla conversione degli enti soppressi, e ha richiamato su di esse l'attenzione del Governo.

Quando, altra volta, ebbi l'onore di sedere su questo banco, manifestai già il convincimento che questi servizi dovevano essere considerati come una parte non secondaria del compito assegnato al ministro di grazia e giustizia che è pel suo ufficio anche ministro dei culti; e, rivolgendosi fin d'allora tutta l'attenzione ai servizi medesimi, mi convinsi della necessità di iniziare la riforma.

Fu conseguenza di questo studio il regolamento del 2 marzo 1899, diretto a rendere uniforme nel Regno l'esercizio del diritto di regalia, in conformità alla promessa fatta col decreto del 26 settembre 1860. Fin dal 1874, ministro P. S. Mancini, era stato approvato un regolamento unico per la contabilità degli Economati.

Quello del 1899, da me proposto, fece cessare, con disposizioni applicate a tutti gli Economati, le diversità che esistevano nel loro ordinamento e nelle norme amministrative derivanti dalla origine e dalle particolari tradizioni di ogni Economato.

Questo regolamento, che l'onor. De Cesare in altra occasione giudicò molto favorevolmente, produsse utili effetti, facendo cessare gli inconvenienti che la varietà dei criteri aveva in passato reso possibili; e doveva essere, secondo i miei intendimenti, un punto di partenza per altre riforme, dirette a rendere più efficace e sollecita la gestione economale.

In seguito, fu da uno dei miei successori costituita una Commissione speciale per studiare le riforme occorrenti, e vennero dalla Commissione stessa fatte alcune proposte. In corrispondenza di una di esse, presentai, tornato al Governo, un disegno di legge diretto a regolare i conti consuntivi degli Economati, applicando ad essi la legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed estendendo agli Economati l'azione

di controllo della Corte dei conti sulle spese e la sua funzione di giurisdizione contenziosa sugli agenti di queste amministrazioni.

Questo disegno di legge, caduto pel termine della legislatura, venne poi riprodotto con alcune modificazioni; ma la Giunta generale del bilancio alla Camera dei deputati ha ripresentato ora il disegno di legge originario; ed io spero sarà approvato, perchè da esso deriverà una maggiore e sicura garanzia di regolare amministrazione in questi uffici, finora sottoposti soltanto alla vigilanza e al controllo del Ministero di grazia e giustizia. Naturalmente altre riforme occorreranno, e di esse mi occuperò con ogni interessamento.

L'onor. De Cesare ha rilevato le affermazioni contenute nella relazione dell'Ufficio centrale sull'Amministrazione del Fondo per il culto e ne ha notato la gravità.

Il bilancio presenta quest'anno un *deficit* di lire 2,319,825, ma il disagio dell'azienda dura da anni, con un disavanzo costante e in proporzioni rilevanti. Occorre quindi accertare la effettiva situazione finanziaria del Fondo per il culto, e provvedere senza ulteriore ritardo alla sistemazione definitiva del suo bilancio, onde non si riduca in condizioni tali da non poter corrispondere alle sue finalità.

Dichiarai già nella seduta dell'11 aprile che, nell'intento di fare uscire l'Amministrazione istessa dalle condizioni nelle quali si dibatte per colpa non propria, fu nominata dal mio onorevole predecessore, d'accordo col ministro del tesoro, una Commissione composta di funzionari dei Ministeri del tesoro, di grazia e giustizia e del Fondo per il culto, all'oggetto di esaminare la situazione finanziaria dell'azienda, ed avvisare ai mezzi d'ordine amministrativo e legislativo più efficaci per l'assetto dell'azienda medesima.

Io confermai il mandato conferito a questa Commissione e feci le maggiori premure perchè avesse assolto il grave compito colla maggiore sollecitudine.

Ora sono in grado di aggiungere che il lavoro della Commissione anzidetta è molto prossimo al suo termine. Dopo di aver preso conto esatto di tutte le vicende dell'Amministrazione attraverso quasi mezzo secolo e dopo averne investigato con profondità e diligenza i procedimenti in relazione alla legge di sua istitu-

zione e alle susseguenti, essa è riuscita ad accertare e dimostrare con analisi chiare e minute l'effettiva attuale situazione finanziaria dell'azienda, e le cause molteplici che l'hanno determinata. La Commissione è ora allo studio dei rimedi, sicchè può con sicurezza ritenersi che entro brevissimo altro tempo ne saranno conosciute le conclusioni e le proposte, sulle quali poi dovrà deliberare il Governo per preparare e proporre le riforme legislative che saranno necessarie.

L'on. De Cesare, ha perfettamente ragione quando afferma che il Fondo culto e gli Economati, oltre i fini di natura ecclesiastica, ne hanno altri di carattere economico e sociale.

Il Fondo culto non può nè deve continuare a trovarsi nelle attuali condizioni di disagio, che gli impediscono, malgrado l'operosità e la intelligenza di chi lo dirige, di soddisfare gli obblighi impostigli dalla legge. E anche per gli Economati è necessaria la cura maggiore, avendo una sfera d'azione più ampia, varia e importante di quella cui accenna la loro denominazione, spettando ad essi l'esercizio del diritto di regalia, l'amministrazione del patrimonio dei benefici maggiori e minori temporaneamente sprovvisti di titolare, e la vigilanza sui benefici pieni per la conservazione del loro patrimonio.

L'onorevole De Cesare ha accennato anche all'opportunità di studiare una riforma che riguardi da un punto di vista complessivo il Fondo per il culto e gli Economati; per coordinarli ad un'azione comune.

La questione si riattacca al riordinamento del patrimonio ecclesiastico, che ha affaticato tanti intelletti, e non potrà avere una soluzione immediata per molti e rilevanti interessi che vi sono connessi. Lo studio però delle condizioni speciali del Fondo per il culto e i provvedimenti relativi agli Economati varranno, migliorando le condizioni attuali, a rendere il compito meno difficile.

L'onor. De Cesare notando che le condizioni degli Economati sono nel loro complesso migliori di quelle del Fondo per il culto, e che alcuni fra essi hanno potuto, mercè una direzione oculata, trovare il loro assetto, ha segnalato l'Economato di Napoli, che deve la sua ricostituzione all'opera di un egregio funzionario, il Conforti, del quale a cagion d'onore ha ricordato il nome. Di ciò lo ringrazio, as-

sociandomi al suo giudizio sull'opera intelligente e solerte di quell'economista generale. Mi porta però che tutti gli Economati siano posti in grado di svolgere la loro azione rimuovendo le difficoltà che travagliano alcuni di essi.

In attesa quindi della grande riforma, io considero come un dovere di adottare tutte le misure di carattere amministrativo e legislativo che valgano al fine che ho accennato, a regolare cioè nel miglior modo questi organismi, e a togliere gli ostacoli che ne arrestano l'azione o la rendono stentata e imperfetta, per difficoltà finanziarie o per altre cause attinenti alla loro organizzazione; e m'auguro che l'onorevole De Cesare, prendendo atto di queste mie dichiarazioni, vorrà di esse dichiararsi soddisfatto. A questo indirizzo, che risponde ai bisogni attuali delle due Amministrazioni, volgerò tutte le mie cure, e confido che il Senato, approvando il bilancio, vorrà all'opera mia dare il suffragio della sua autorità e della sua sanzione. (*Approvazioni*).

SCIALOJA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. Sarò brevissimo. Il principale mio compito, dopo le risposte date dal ministro, è quello di ringraziarlo per aver accolto la massima parte delle proposte che erano fatte nella relazione.

Egli ha già presentato al Senato, il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario, ed è questa la ragione per cui l'Ufficio centrale si era astenuto dal trattare tale argomento; ma poichè il relatore, quando parla, può dir cose che non investono la responsabilità di tutta la Commissione, io vorrei al ringraziamento soggiungere una osservazione. Un ordinamento giudiziario, a parer mio, non può essere approvato dal Parlamento se non si conosce contemporaneamente almeno la linea generale della riforma della procedura civile, poichè è evidente, che la costituzione dell'organo della giustizia, cui ha riguardo l'ordinamento giudiziario, deve essere fatta in un modo o in un altro secondo la funzione che all'organo stesso si affidi, e la funzione è determinata dai Codici di procedura penale e civile. La procedura penale noi la conosciamo, perchè abbiamo dinanzi a noi il disegno di legge dell'onor. Finocchiaro-Aprile; ma la riforma dell'ordinamento giudiziario dipende soprattutto dal Codice di procedura civile.

Per esempio, ci si propone il nuovo istituto, a cui io do la mia preventiva approvazione, del giudice unico in primo grado anche nei tribunali; ma è evidente che, mantenendo il nostro Codice di procedura civile, è impossibile stabilire il giudice unico nei tribunali; sicchè, mentre io approvo l'ardita proposta - dico arditamente perchè troverà grandi ostacoli e forti prevenzioni in contrario - ritengo che essa non si potrà realizzare, se non in quanto sarà stato presentato al Parlamento anche il disegno di legge relativo alla riforma della procedura civile.

Comunque, prendo atto, non solo con piacere, ma con entusiasmo della promessa fatta dal ministro di porre immediatamente allo studio il grave problema della legislazione generale, che egli ha riconosciuto avere ormai carattere di urgenza, se l'Italia non vuole rimanere l'ultima delle nazioni sotto questo rispetto.

Il ministro, mentre ha risposto a quasi tutti gli argomenti che erano stati trattati nella mia relazione, non ha parlato di due, sui quali credo opportuno di richiamare la sua attenzione. Uno assai tenue di fronte agli argomenti massimi dell'Amministrazione della giustizia, ma tuttavia abbastanza importante, è quello relativo al palazzo di giustizia in Roma. Questo palazzo di giustizia è così costoso, non solo nella sua costruzione, ma anche nella sua manutenzione annuale, che finisce per essere quasi una speciale amministrazione nel Ministero di grazia e giustizia, o quanto meno negli ordinamenti dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia. Si tratta di una spesa annuale preveduta per ora in una somma superiore al quarto di milione: 255,000 lire, si dice, e forse non basteranno.

Per l'amministrazione del palazzo è stata costituita dal predecessore dell'attuale ministro una Commissione, a cui per decreto sono state affidate latissime attribuzioni. Pareva anzi all'Ufficio centrale che fosse stata esagerata tale delegazione di poteri, poichè poteva sembrare che il ministro volesse quasi rimanere estraneo a quell'amministrazione. È evidente che poichè nel palazzo di giustizia debbono essere ospitati Corte di cassazione, Corte d'appello, tribunali, tutti gli uffici della R. procura dalla massima Procura generale di cassazione, alla minima Procura del Re, Consiglio dell'ordine degli av-

vocati, Consiglio di disciplina, ecc., fosse utile che esistesse un corpo consultivo che potesse al ministro denunziare i vari bisogni e anche proporre la soluzione delle varie questioni.

Ma conviene che il ministro tenga presso di sé tutta la responsabilità di questa amministrazione e tutti i poteri. È principio generale che l'autorità che proviene dalla legge si deve mantenere salva; chiunque siede ad un posto in cui deve esercitare il pubblico impero, ha il primo dovere di non diminuire la propria autorità e di trasmetterla intatta al suo successore.

Pareva perciò all'Ufficio centrale che quel decreto fosse alquanto eccessivo e che si dovesse raccomandare all'onor. ministro di riprenderlo in esame per affermare più decisamente o almeno più chiaramente la conservazione dell'autorità del ministro.

Si tratta di questione di principio già di per sé abbastanza importante, come ho testè accennato; ma si tratta anche di questione di spesa, perchè se, come c'è da temere, le somme prevedute non saranno sufficienti, noi vogliamo che ci sia un responsabile sul serio. Quando la responsabilità è delegata ad altri, essa teoricamente rimane, ma di fatto si viene attenuando.

L'altra questione che era stata sollevata ed a cui non ho sentito dare risposta alcuna, è quella del casellario giudiziale. Per effetto della legge (non possiamo dunque incolpare nessuno), per effetto della legge vigente il casellario giudiziale viene ordinato in un modo da diventare un peso grave sopra il personale che dovrebbe essere destinato ad altri uffici, soprattutto alle cancellerie, e da assumere una fisica estensione tale che verrà a poco a poco ad assorbire tutto il locale del Ministero di grazia e giustizia.

Ora, io non credo che ci sia buon riparo, mantenendo la legge attuale; ma ritengo che convenga riformare la legge, soprattutto per rimediare al danno che si fa al personale delle cancellerie distraendone un numero grande, e lasciando vacanti posti necessari per la quotidiana amministrazione della giustizia; e conviene inoltre portar rimedio anche all'enorme estensione materiale che viene prendendo l'ufficio del casellario giudiziale.

Finalmente, ed entro qui nell'argomento che ha trattato il collega De Cesare, io domando

al ministro di grazia e giustizia, pur consapevolissimo di tutta la difficoltà dell'argomento, se non convenga cominciare sul serio gli studi di quella legge sulla proprietà ecclesiastica, che fu promessa fin dalla legge delle guarentigie nell'art. 18.

È un argomento della massima difficoltà; ma appunto perchè è difficile, bisogna pur cominciare a studiarlo una buona volta. Questo rinviare a tempo indeterminato le questioni gravi, mi pare opera di non sana politica.

Io non domando all'onor. ministro la presentazione di un progetto di legge sulla proprietà ecclesiastica, perchè riconosco che mancano in Italia tutti gli studi necessari per la decisione di così grave problema, ma domando che si comincino questi studi. Ed essi si possono utilmente cominciare, sia che la questione si riguardi sotto l'aspetto obiettivo, sia che si riguardi sotto l'aspetto delle persone adatte a questi studi.

Siamo in un momento di pace nella politica ecclesiastica. Ogni tanto, è vero, passano delle nuvole e passeranno sempre, ma la nostra politica ecclesiastica in questo momento non è tempestosa, non siamo in momento di fervida lotta.

È utile che in questo tempo di pace i gravi problemi si comincino tranquillamente, serenamente, a studiare.

Le persone: finora, per disgrazia d'Italia, non ne avevamo adatte allo studio severo, profondo, scientifico di problemi di questa natura. Ma fortunatamente da parecchi anni si è formata una scuola di cultori di diritto ecclesiastico molto seria e che fa onore all'Italia anche presso gli stranieri.

A capo di essa, mi piace ricordarne il nome qui in Senato, perchè è nome che è utile diventare noto in Italia più che ora non sia, a capo di essa è il professor Ruffini, insegnante di diritto ecclesiastico all'Università di Torino, uno dei primi canonisti del nostro tempo, uomo che gode la stima di tutti gli studiosi della materia. Egli ha fatto scuola; intorno a lui sono sorti molti giovani di valore, bene educati e pronti.

Ora, a me pare che il ministro di grazia e giustizia possa utilmente valersi di queste forze per iniziare lo studio del grave problema.

Nella meteorica mia apparizione al palazzo di Firenze, io aveva pensato di chiamare il

Ruffini, e di affidare a lui l'inizio di questi studi. All'egregio mio amico, che oggi siede a quel posto, passo questo consiglio; credo che sarebbe un'opera utile, non per presentare domani o tra un anno un progetto di legge; ma perchè se la questione non s'incomincia a studiare non si risolverà mai. E la questione va risolta, e va risolta in tutti i sensi; perchè le due Amministrazioni, che oggi dipendono dallo Stato in questa materia, non rispondono completamente al loro scopo. Una è in grave dissesto, e sarebbe utile tenerne conto non solo per mettervi pronto riparo, ma per ricordarci come sia pericoloso costituire casse autonome dello Stato, il quale non resiste mai alla tentazione di mettervi le mani dentro.

Per gli Economati le cose vanno meglio, come ben diceva l'on. senatore De Cesare. Non però per quello della Sicilia che è in pessime condizioni e non adempie ai suoi doveri, i quali non sono solo quelli immediati relativi ai benefici vacanti, ma sono di ordine sociale importantissimo.

Ma poi vi è tutto il resto della proprietà ecclesiastica che è sotto l'ingerenza dello Stato, se non sotto la diretta amministrazione di esso. E lo Stato non può chiudere gli occhi sulla condizione di essa, specialmente sulla condizione delle parrocchie, che diventa ogni giorno più disastrosa, onde giungerà un tempo, in cui le parrocchie graveranno fortissimamente sul bilancio dello Stato, in un modo o nell'altro, e, durando così le cose, sarà sempre il denaro dello Stato che dovrà finire per provvedere ad esse.

Sono queste questioni praticamente gravissime e finanziariamente urgentissime.

Relativamente alla politica ecclesiastica io aveva fatto un cenno di altro genere nella mia relazione. Io non chiedo orientamento della politica ecclesiastica diverso da quello attuale. Credo che nessuno in Italia pensi seriamente ad una politica ecclesiastica orientata diversamente; ma raccomando all'onor. ministro di grazia e giustizia di dare un indirizzo chiaro, preciso, noto anche alla Chiesa, all'esercizio di quei poteri che quotidianamente gli spettano; i poteri riservati allo Stato ed alla Corona, che si esercitano attraverso il ministro di grazia e giustizia. Io ebbi a notare con meraviglia e dispiacere che questi poteri si sono troppo

spesso esercitati senza alcuna unità d'indirizzo. Si tratta di materia non controllata e non controllabile, in cui il favore può dannosamente intromettersi.

Lo Stato ha grandi, importanti poteri, facoltà quotidiane di notevole interesse da spiegare; ora a me pare che sia necessario che lo Stato italiano nell'esercizio di queste sue facoltà, influisca nel miglior modo sulla Chiesa. Si sappia dunque qual'è l'indirizzo, che esso vuole seguire relativamente all'interno della Chiesa, in quella parte in cui esso ha diritto di penetrare.

La formula della separazione della Chiesa dallo Stato, comunque la si voglia esprimere o con Cavour o con l'amico Luzzatti, ha il vizio non lieve, di essere puramente negativa; mentre invece il nostro diritto positivo (ed io credo che sia utile che così si mantenga per ora) attribuisce ancora allo Stato molti poteri relativi all'interna amministrazione della Chiesa. Lo Stato italiano si può dire sotto più rispetti uno degli elementi dell'amministrazione della Chiesa. Nell'esercizio de' suoi poteri bisogna che esso segua una linea ben chiara e determinata; e ora siccome nella Chiesa vi sono correnti diverse e spesso in lotta fra loro, alcune assolutamente nemiche dello Stato, altre neutrali ed altre anche più favorevoli, se non direttamente amiche, è utile che lo Stato dia impulso a queste ultime correnti, in modo da determinare nella Chiesa dei movimenti favorevoli agli scopi nostri attuali.

Io, nel poco tempo che amministrai il Dicastero della giustizia, cercai di dare un impulso in questo senso e ne vidi subito alcuni notevoli effetti; ciò, ripeto, in pochissimo tempo. Dopo, a quanto ho saputo, non si è mantenuto quello che io aveva fatto. Prego l'attuale ministro di volere riprendere questo indirizzo e difenderlo, bisogna mantenerlo con mano molto energica perchè non si tratta di resistere solo alla Chiesa, si tratta di opporsi anche alle correnti parlamentari, poichè il più delle volte non è la Chiesa che faccia pressioni in un senso o nell'altro, ma sono gli interessi parlamentari.

Convieni che il ministro resista a queste pressioni individuali, per il bene generale dello Stato; è uno de' suoi capitali doveri.

Non tedierò più inoltre il Senato; temendo di averlo intrattenuto troppo a lungo su queste questioni. (*Approvazioni*).

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Io sarei ingiusto o addirittura scortese, se non mi dichiarassi soddisfatto delle dichiarazioni così esplicite ed amichevoli, che mi ha fatto l'onorevole Guardasigilli. Innanzi tutto lo lodo, perchè oggi si è affermato ministro dei culti, trattando l'argomento con termini tecnici e competenza. Egli la sente la questione ecclesiastica; la sente per studi, ed anche per precedenti, perchè, voglio ricordarlo ancora una volta, la legge sulle congrue parrocchiali, se non ha la sua firma, fu da lui discussa e portata in porto...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Discussa sì, la firma è del mio successore.

DE CESARE. ...Non vuol dir nulla, ciò dipende dalle frequenti mutazioni e vicissitudini deplorabili della politica italiana: il merito maggiore è suo. Dunque io prendo atto di quanto ha detto; egli stesso mi ha invitato a farlo, e lo faccio perchè le dichiarazioni sue non avrebbero potuto essere più concludenti e precise. La Commissione, che studia, è quasi alla fine dei lavori; appena questi saranno compiuti, egli ha detto, il ministro metterà mano alla riforma; ma se questa sarà parziale circa il Fondo per il culto, o sarà generale, circa il patrimonio ecclesiastico, egli ha tacitato, nè io potrei, senza essere indiscreto, pretendere dichiarazioni più ampie. Son pago di quello che ha detto.

L'onor. Scialoja ha parlato della necessità che il Governo rivolga l'attenzione sua sulla tanto vessata questione della proprietà ecclesiastica, proprietà ecclesiastica, la quale ora è ridotta alla sola parrocchiale, poichè il resto è convertito; e tanta parte è sfumata nei baratri dei vecchi disavanzi. Non rimane, dunque, che la proprietà parrocchiale. Ripeterò quello che dissi altra volta in quest'Aula, circa la conversione di essa. I giudizi sono diversi. Ricordo che Cavour era contrario ad ogni conversione; Ricasoli viceversa vi era favorevole; ma generalmente i nostri maggiori uomini politici vedevano non senza preoccupazione la conversione dei beni parrocchiali. Più il parroco

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1911

è legato ai beni, più è in contatto con la vita sociale, e anche più libero; ma viceversa vi sono luoghi dove questo fatto costituisce inconvenienti gravissimi, rispetto al modo come la proprietà è amministrata. La scuola liberale rifuggiva quasi tutta, è bene rammentarlo, dal pericolo di un clero salariato.

Ma uno studio deve farsi, e l'onorevole Scialoja ha indicato persone competenti a farlo; e ve ne sono di certo. Vi è anzi una rifioritura di letteratura ecclesiastica: riviste, giornali, pubblicazioni, polemiche; è un problema ormai entrato nella coscienza della vita italiana: quindi sarà facile al ministro dei culti di iniziare questi studi, questi lavori, iniziarli con calma e competenza. Non gli si può indicar tempo per compierli, perchè il problema è ponderoso e grave, e si complica, tenuto conto dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Occorre molto tatto, ma occorre soprattutto una continuità di indirizzo nella politica ecclesiastica dello Stato, e una politica che affidi la coscienza religiosa, e non urti od allarmi gl'interessi più legittimi della Chiesa.

Ad ogni modo, tenuto conto dell'ora, del caldo e di altre circostanze estrinseche, io quasi lodo me stesso di aver portato in quest'Aula oggi, fosse anche per incidente, il problema politico ecclesiastico, e di aver offerto al ministro dei culti, di fare dichiarazioni rassicuranti, e al relatore dell'Ufficio centrale d'intervenire con la sua autorità e il sottile ingegno in una questione così alta e vitale.

Riserbandoci di trattarla a fondo, fra non molto e in una stagione più propizia, riconosco che, se non avessi preso la parola, forse il bilancio sarebbe passato a volo di uccello. Ringrazio gli egregi e pazienti colleghi della loro benevolenza. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Riprendo la parola per rispondere ad alcune osservazioni dell'onorevole relatore.

Nel mio discorso di poco fa rilevai soltanto alcuni argomenti di carattere generale accennati nella relazione, come quelli sull'ordinamento giudiziario e sulle riforme legislative.

Verrò ora agli altri argomenti ricordati dall'onorevole relatore.

Mi importa però di rilevare quanto egli ha detto sulla necessità di subordinare la riforma dell'ordinamento giudiziario a quella del procedimento in materia civile. Debbo fargli osservare che i due argomenti, pur avendo fra loro intimo rapporto, non sono tali che debba il secondo, che è così vasto e complesso, precedere assolutamente l'altro. Equivarrebbe a rimandare le modificazioni all'ordinamento giudiziario, che hanno carattere urgentissimo, ad altro tempo, con danno sicuro dell'amministrazione della giustizia. È chiaro poi che le modifiche riguardanti l'ordinamento giudiziario debbono essere coordinate colle relative disposizioni del Codice di procedura civile. Se il Senato accoglierà le proposte che ho avuto l'onore di sottoporre al suo studio e alla sua approvazione circa il giudice unico nei giudizi civili di prima istanza, e la conseguente riduzione del numero dei decidenti in Corte di appello e in Corte di cassazione, le analoghe disposizioni del Codice di procedura civile dovranno essere modificate e poste in relazione con questa riforma. E il disegno di legge contiene appunto una disposizione che dà al Governo le facoltà necessarie per questo coordinamento.

La riforma dell'ordinamento giudiziario può quindi procedere indipendentemente da quella riguardante il Codice di procedura civile, e nessuna ragione può consigliare di ritardarla ulteriormente.

L'onor. relatore si è occupato del palazzo di giustizia di Roma, della sua manutenzione, della spesa relativa preveduta in lire 255,000.

Una voce: Non credo che sia sufficiente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Lo dimostrerò l'esperienza. Assicuro però l'onor. relatore, che la Commissione, costituita per procedere all'amministrazione di questo fondo, eserciterà il suo ufficio colla vigilanza del ministro, al quale deve spettare la responsabilità dei provvedimenti occorrenti. Se sarà necessario, il regolamento potrà essere opportunamente modificato onde questo concetto sia chiaro ed esplicito. La delegazione dei poteri non può essere intesa nel senso che sia diminuita l'autorità di chi dirige l'Amministrazione.

Io ho fatto già delle proposte, nel disegno di legge riguardante l'ordinamento giudiziario, allo scopo di ricostituire la funzione spettante al Guardasigilli in tutto quanto si riferisce all'ordine giudiziario, senza diminuire le guarentigie necessarie a tutela della indipendenza della magistratura; e ciò potrà bastare a rendere chiaro il concetto della responsabilità ministeriale, che deve in ogni caso rimanere ferma e inalterabile.

Quanto al casellario centrale giudiziario, che funziona già ed è stato oramai ordinato in modo completo, il Senato ricorderà i provvedimenti legislativi adottati. Non lievi furono le difficoltà per l'attuazione di esso, perchè la legge che lo istituì, e le altre che immediatamente la seguirono, non provvidero ai mezzi necessari ed al personale; e fu necessario ricorrere ad opportuni temperamenti, come quello di assegnare a questo servizio un certo numero di alunni di cancelleria che dovevano compiere il loro tirocinio per le funzioni giudiziarie. Espediente indispensabile perchè, mentre per il servizio del casellario occorreva nuovo personale, erasi frattanto disposto di sopprimere le applicazioni diminuendo il numero degli impiegati addetti al Ministero. Senza di questo espediente il servizio del casellario non avrebbe potuto essere iniziato.

Ora, in seguito ai provvedimenti legislativi adottati, il casellario ha avuto il suo assetto. Mi riservo di studiare i miglioramenti che potranno occorrere.

L'onor. relatore ha poi parlato della questione riguardante la proprietà ecclesiastica. È noto al Senato che su di essa già alcuni dei ministri di grazia e giustizia, fecero studi e proposte. Tutti conoscono la relazione del senatore Cadorna, che è uno fra i documenti più interessanti su questo ponderoso tema. Il lavoro però, ripreso in varie volte, si è arrestato, per le difficoltà derivanti dalla natura stessa dell'argomento.

Di esso naturalmente non può non occuparsi il Governo e in particolare il ministro dei culti, senza venir meno ad uno dei suoi doveri. E non mancherò, per quanto è in me, dal farne oggetto della maggiore attenzione. Se non posso avere la speranza di condurre a compimento questa riforma, che investe così alti interessi, mi adoprerò con ogni cura a raccogliere gli elementi necessari per continuare gli studi da

tempo iniziati e avviarli ad una soluzione del problema.

Importa che l'argomento sia degnamente considerato dai suoi molteplici aspetti, e per esso il concorso dei più competenti potrà essere efficace ausilio. Il recente notevole rifiorire di studi sul diritto ecclesiastico, che è tanta parte della cultura giuridica, specialmente in Italia, potrà offrire validissimo concorso. In parecchie Università del Regno le cattedre di storia del diritto italiano si sono in questi ultimi anni sdoppiate, colla creazione di cattedre speciali di diritto ecclesiastico: e ciò conferma l'interesse degli studiosi ad illustrare la storia e la tradizione di tutta questa vasta materia.

L'onor. Scialoja, ha ricordato il nome di un eminente cultore di queste discipline, alla cui autorità rendo anch'io l'omaggio che merita. La cooperazione degli uomini competenti che onorano i nostri atenei, potrà certamente riuscire preziosa. E dei loro studi, e dell'opera di coloro che possono prestare il contributo della esperienza e della pratica, il Governo non mancherà di avvalersi per preparare una soluzione che possa rendere agevole l'assetto definitivo del patrimonio ecclesiastico che fu solennemente promesso e che varrà praticamente ad evitare ogni eventualità di conflitti. (*Benissimo*).

L'onor. Scialoja, si è anche intrattenuto della politica ecclesiastica, invitandomi ad esprimere su di essa i miei propositi.

La risposta è semplice e precisa. I miei intendimenti non sono diversi da quelli che manifestai già quando altra volta ebbi l'onore di presiedere al Ministero di grazia e giustizia. Lo Stato italiano ha segnata la via dalla sua tradizione, che è tradizione di libertà e di tutela dei diritti della potestà civile. Due concetti imprescindibili nei quali si raccoglie tutto un programma d'azione, dal quale non è lecito allontanarsi, e che escludono nel tempo stesso le colpevoli debolezze e le ingiustificate violenze. La nostra legislazione non lascia lo Stato senza mezzi di opportuna difesa contro le ingerenze illegittime e le eventuali esorbitanze delle autorità ecclesiastiche. La osservanza della legge, la cura vigilante dell'integrità dei diritti dello Stato in tutta l'azione del Governo, riassumono quell'indirizzo che risponde alle necessità del paese.

L'onorevole Scialoja segnalò, e ben fece a

ricordarlo, che egli diede in questa materia, nel tempo in cui fu a capo del Ministero di grazia e giustizia, quell'impulso direttivo che a questi concetti risponde; e mi ha incitato a riprendere quell'azione e quell'indirizzo. Io mi riterrei onorato di seguire il suo esempio, se a questo indirizzo non avessi ispirato già tutta l'opera mia fino dal momento in cui per la prima volta ebbi l'onore di dirigere il Ministero di grazia e giustizia; e riconosco con lui che bisogna, senza interruzioni, seguire questa via, ch'è la sola che può assicurare allo Stato la tutela de'suoi legittimi interessi e di quelli del paese. La Chiesa così saprà, che lo Stato italiano, tutelandone la libertà nell'esercizio del potere spirituale, rifugge da qualsiasi persecuzione, ma non tollera violazione alcuna de'suoi diritti che sono i diritti della società civile.

Da questo indirizzo il Governo non si allontanerà, perchè risponde agli interessi veri del paese; ed io son lieto che esso è in corrispondenza al pensiero dell'Ufficio centrale e del Senato.

Avendo così risposto alle osservazioni che sono state fatte e avendo manifestato sulle questioni sollevate gl'intendimenti del Governo, non ho altro da aggiungere, e ringrazio il Senato della sua benevolenza. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazione.

FRANCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Soppressione del Comitato per l'esame dei progetti delle navi e riorganizzazione del Consiglio superiore di marina.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Franchetti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Giuramento del senatore Coffari.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il nuovo senatore barone Girolamo Coffari, i cui titoli furono già convalidati dal Senato, prego i senatori Paternò e Todaro di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Coffari viene introdotto nell'Aula e presta giuramento nella consueta formula).

Do atto al signor barone Girolamo Coffari del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, che rileggo.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,344,080 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	116,850 »
3	Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio	9,950 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	80,000 »
6	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero	40,000 »
7	Ministero - Figioni di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	23,000 »
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	206,000 »
9	Indennità di supplenza	170,000 »
10	Indennità di missione	350,000 »
11	Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario	55,000 »
12	Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione per la riforma generale del diritto privato, a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	85,000 »
13	Spese postali	11,700 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,492,080 »

	<i>Riporto</i> . . .	2,492,080 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
15	Spese di stampa	79,040 »
16	Stampa delle leggi e dei decreti del Regno (Spesa obbligatoria) . .	80,000 »
17	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Rilegatura di libri e di registri	33,000 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbliga- toria)	<i>per memoria</i>
19	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	25,000 »
20	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
21	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	25,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . .	1,000 »
23	Spese casuali	20,000 »
24	Compensi per lavori e servizi straordinari	63,000 »
		2,989,620 »
	Debito vitalizio.	
25	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie .	7,989,000 »
26	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni conge- neri legalmente dovuti	150,000 »
		8,050,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	32,205,010 »
28	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	129,800 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	32,334,810 »

		<i>Riporto . . .</i>	32,334,810
28 <i>dis</i>	Assegni agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero, e spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse)		1,026,928.14
29	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)		468,460.75

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ho chiesto la parola su questo capitolo del bilancio, non avendo potuto in altro modo o luogo manifestare un desiderio, che, spero, l'onorevole Guardasigilli troverà legittimo, e di cui parmi potersi parlare, a proposito delle spese che si fanno per la magistratura giudiziaria e quindi delle cure che lo Stato dà alla magistratura giudiziaria.

Nei giornali di Roma di ieri sera si è letto che l'udienza della Corte d'assise è stata sospesa al mezzodì e rimandata ad altro giorno, perchè ricorreva l'onomastico del rappresentante del Pubblico Ministero. Questa notizia veramente ha addolorato tutti quelli che sentono altamente il dovere della magistratura nella funzione giudiziaria, e credo d'interpretare il pensiero di moltissimi miei colleghi (vorrei dire di tutti, ma dovrei eccettuare quelli che avessero commesso l'errore accennato) pregando l'onorevole ministro Guardasigilli d'informarsi se il fatto sia vero. Voglio ancora sperare che la notizia sia semplicemente una inesattezza di cronaca giornalistica; ma qualora fosse vera, trattandosi di un funzionario del Pubblico Ministero, cioè alla diretta dipendenza del ministro, veda egli se non sia il caso di ammonire che l'augusta funzione della giustizia non può essere interrotta, per festeggiare l'onomastico dei magistrati.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. La notizia alla quale accenna l'onor. Mortara non mi era nota; l'apprendo ora da lui, e ne sono sorpreso. Ne prenderò debito conto, e voglio augurarmi che non

sia esatta. Non può certo essere ammissibile che l'amministrazione della giustizia, che è il primo interesse dei cittadini, possa essere sospesa, sia pure per poco, per una qualsiasi ragione di carattere personale come quella indicata.

MORTARA. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Ringrazio l'onorevole ministro, della cui risposta non dubitavo, ben sapendo quanto a lui stia a cuore la dignità della funzione della giustizia ed il retto adempimento della medesima. E debbo dire che sono dispiacente di avere dovuto parlare da questo banco ed in quest'occasione dell'argomento. Lo dico soltanto a mia giustificazione verso il Senato, perchè la mia funzione di procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, non mi dà nessuna ingerenza, nessuna autorità sul personale del Pubblico Ministero che appartiene agli altri uffici, ma solamente su quello addetto all'ufficio mio. È forse questo un errore della nostra legislazione, poichè la funzione del Pubblico Ministero è della stessa indole, senza soluzione di continuità, dalle più umili sedi giudiziarie fino alla Corte di cassazione.

Al procuratore generale della Corte di cassazione spetta di concludere sul regolamento dei conflitti di competenze, di promuovere la rimessione delle cause per motivi di legittima suspicione, di denunziare, nell'interesse della legge, qualunque caso in cui la legge sia violata: quindi, in sostanza, dovrebbe essere il capo del Pubblico Ministero, per la funzione penale almeno, rispetto a tutto il Regno. Ho dovuto dire questo, perchè io non posso in via gerarchica ingerirmi del fatto a cui ho accennato ora, e perciò lo sottoposi alla considerazione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia.

E mi piace sottoporre anche queste ultime mie osservazioni al medesimo onorevole ministro, perchè egli, che sta attendendo con tanto amore alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale, veda se non sia il caso di affermare con qualche maggior efficacia ed ampiezza le funzioni del procura-

tore generale della Corte di cassazione di Roma rispetto al funzionamento in genere del Pubblico Ministero per gli affari penali in tutte le sedi giudiziarie.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il capitolo 29 s'intenderà approvato.
(È approvato).

30	Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari	200,635 »
31	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	300,000 »
32	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,938,000 »
33	Pigioni di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse)	2,317,800 »
34	Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
		42,596,633.89

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

35	Assegni di disponibilità (Spese fisse).	10,291 »
36	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro assistenti (Spese fisse)	432 »
37	Sussidi ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro famiglie	1,000 »
38	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) .	2,800 »
		14,523 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

39	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	292,469.15
----	--	------------

RIASSUNTO PER TITOLI	
TITOLO I.	
SPESA ORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Spese generali	2,989,620 »
Debito vitalizio	8,050,000 »
Spese per l'Amministrazione giudiziaria	42,596,633.89
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	53,636,253.89
TITOLO II.	
SPESA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
Spese generali	14,523 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria . . .	14,523 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . .	53,650,776.89
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	292,469.15
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	53,650,776.89
Categoria IV. — Partite di giro	292,469.15
Totale generale	53,943,246.04

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA.		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.		
1	Consolidato 3.75 e 3.50 per cento.	110,000 »
2	Consolidato 3 per cento	1,500 »
3	Consolidato 3.50 per cento (Legge 21 dicembre 1903, n. 483)	8,720,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	11,350 »
5	Certificati della Cassa depositi e prestiti	99,750 »
		8,942,600 »
Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.		
6	Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali.		
7	Prodotto di beni stabili	120,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	4,780,000 »
		4,900,000 »
Proventi diversi.		
9	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,260,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,582,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »
		2,852,000 »

TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA.		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Contributi.		
12	Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell'art 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 >
CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Esazione di capitali.		
13	Esazione e ricupero di capitali	2,500,000 >
RIASSUNTO		
TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA.		
CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
	Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	8,942,600 >
	Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	»
	Altre rendite patrimoniali	4,900,000 >
	Proventi diversi	2,852,000 >
	Totale del titolo I — Entrata ordinaria . . .	16,694,600 >
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA.		
CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
	Contributi	1,000,000 >

<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Esazione di capitali	2,500,000 »
 	<hr/>
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria . . .	3,500,000 »
 	<hr/>
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	20,194,600 »
 	<hr/>

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese per l'Amministrazione centrale.		
1	Personale di ruolo (Spese fisse)	650,450 >
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	66,970 >
3	Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gerenti, ecc., applicati (Spese fisse)	45,030 >
4	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,600 >
5	Indennità pel Consiglio d'amministrazione	3,500 >
6	Sussidi al personale in attività di servizio	8,000 >
7	Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie	7,000 >
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	27,000 >
9	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spesa per rilegatura di registri e di volumi	9,500 >
10	Spese d'ufficio	29,500 >
11	Spese postali e telegrafiche	1,000 >
12	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) . .	16,975 >
13	Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	8,000 >
14	Spese casuali	5,000 >
15	Compensi per lavori straordinari	38,700 >
		918,225 >

Spese pel servizio in provincia.		
16	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine)	280,000 »
17	Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione	15,000 »
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi	20,000 »
		315,000 »
Debito vitalizio.		
19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	145,000 »
Contributi allo Stato.		
20	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti (Legge 22 giugno 1874, n. 1962)	76,000 »
21	Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della Regia avvocatura erariale	80,000 »
22	Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo per il culto negli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	115,000 »
23	Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
		237,500 »
Imposte e tasse.		
24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	180,000 »
25	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	270,000 »
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	830,000 »
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	170,000 »
28	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria).	3,500 »
		1,453,500 »

Spese di liti e contrattuali.		
29	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	290,000 »
3	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro (Spesa obbligatoria).	25,000 »
		315,000 »
Spese patrimoniali.		
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	1,000 »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria) . .	333,000 »
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	10,000 »
34	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese	7,000 »
35	Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea (Spese fisse)	6,000 »
35 <i>bis</i>	Assegno per la manutenzione ed ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico nella Colonia della Somalia italiana (Spese fisse) . . .	3,000 »
36	Assegno per la manutenzione ed ufficiatura della chiesa nazionale italiana di S. Antonio in Pera di Costantinopoli (Spesa fissa) . . .	10,000 »
37	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi d'istruzione e beneficenza	50,000 »
38	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	820,000 »
39	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	8,000 »
40	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	370,000 »
41	Spese per eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese	20,000 »
42	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		1,651,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,651,000 »
43	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse ed obbligatorie)	14,000 »
		1,665,000 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
44	Spesa per concentramento di monache (Spesa obbligatoria)	1,350 »
45	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie) .	1,250,000 »
46	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	265,000 »
47	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
48	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	380,000 »
49	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> (Spese fisse ed obbligatorie)	120,000 »
50	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) . .	379,000 »
51	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	100,000 »
52	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,740,000 »
53	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie)	9,056,350 »
		14,043,200 »
	Spese diverse.	
54	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	360,000 »
55	Spesa per riparazioni ad edifizii ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	80,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	440,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	440,000 »
56	Sussidi a missionari all'estero, nonché a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	10,000 »
57	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
58	Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		452,000 »
	Fondi di riserva.	
59	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	300,000 »
60	Fondo di riserva per le spese impreviste	20,000 »
		320,000 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese straordinarie.	
60 <i>bis</i>	Ulteriore concorso dell'Amministrazione del Fondo per il culto alle spese per edifici ecclesiastici e per l'esercizio del culto nei luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908	100,000 »
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali.	
61	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	180,175 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per l'Amministrazione centrale	918,225 »
Spese pel servizio in provincia	315,000 »
Debito vitalizio	145,000 »
Contributi allo Stato	287,500 »
Imposte e tasse	1,453,500 »
Spese di liti e contrattuali	315,000 »
Spese patrimoniali	1,665,000 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	14,043,200 »
Spese diverse	452,000 »
Fondi di riserva	320,000 »
<hr/>	
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	19,914,425 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spesa straordinaria	100,000 »
-------------------------------	-----------

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali	180,175 »
--------------------	-----------

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	280,175 »
---	-----------

Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	20,194,600 »
---	--------------

TABELLE B E C.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata o della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1911-12
TITOLO I.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		16,694,600 >
Spesa		19,914,425 >
	Differenza . . .	— 3,219,825 >
TITOLO II.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		1,000,000 >
Spesa		100,000 >
	Differenza . . .	+ 900,000 >
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA		
(insieme)		
Entrata		17,694,600 >
Spesa		20,014,425 >
	Differenza . . .	— 2,319,825 >

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1911-912
TITOLO II.		
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		2,500,000 »
Spesa		180,175 »
	Differenza . . .	+ 2,319,825 »
Riassunto generale delle differenze.		
Differenza della categoria prima — Entrate e spese effettive		— 2,319,825 »
Differenza della categoria seconda — Trasformazione di capitali.		+ 2,319,825 »
	Differenza totali . .	»

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1911-912	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
16	Aggio per le riscossioni.
19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
22	Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali.
24	Tassa di manomorta
25	Imposta di ricchezza mobile.
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
28	Tassa di bollo sui mandati.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggio ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per le riparazioni agli edifici chiesastici.
38	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
39	Doti dipendenti da pie fondazioni.
40	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
42	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
43	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866.
44	Spesa per concentramento di monache.

Numero
dei capitoli
del
l'esercizio
1911-912

DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI

- 45 Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
- 46 Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie soppresse.
- 48 Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
- 49 Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi *a divinis*.
- 52 Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
- 53 Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
- 54 Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
- 57 Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- 58 Somme da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.

SPESA STRAORDINARIA

- 61 Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli del l'esercizio 1911-912	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
16	Aggio per le riscossioni.
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta e di applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.
24	Tassa di manomorta.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere, spese per bollo e registro.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

APPENDICE N. 2.

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

(Art. 4° della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

STATO DI PREVISIONE

DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE

NELLA CITTÀ DI ROMA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma.
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite patrimoniali.

1	Consolidato 3 per cento lordo	183 »
2	Consolidato 3.75-3.50 per cento netto (Legge 29 giugno 1906, n. 262)	24,500 »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	693,027 »
4	Consolidato 3.50 per cento netto (Legge 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483)	345,500 »
5	Prodotto di beni stabili	18,500 »
6	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali, ecc.	264,000 »
7	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma.	1,500 »

1,347,210 »

Proventi diversi.

8	Ricuperi e proventi diversi.	23,000 »
9	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	41,000 »

64,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione.

10	Prezzo vendita beni di enti soppressi	70,000 »
11	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità	130,000 »
		200,000 »

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati.

12	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie.	2,000 »
13	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	8,000 »
14	Prezzo vendita beni di enti conservati.	86,500 »
15	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	500 »
16	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi	3,000 »
		100,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite patrimoniali	1,347,210 »
Proventi diversi	64,000 »
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria . . .	1,411,210 »

TITOLO II.	
ENTRATA STRAORDINARIA.	
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	200,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	100,000 »
<hr/>	
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria . . .	300,000 »
<hr/>	
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,711,210 »
<hr/>	

TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

PARTE PRIMA		
SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
—		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
—		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	14,900 »
2	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	3,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	9,000 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della Regia avvocatura erariale	12,000 »
5	Spese d'ufficio; economia e stampe. - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere (Spesa obbligatoria)	8,700 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		49,600 »
Spese di liti e contrattuali.		
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria).	3,000 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni - Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	2,200 »
		5,200 »

Imposte e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	12,250 >
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine e obbligatoria)	43,000 >
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria)	54,100 >
13	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	800 >
		110,150 >
Spese patrimoniali.		
14	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	100,000 >
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	7,800 >
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	211,500 >
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatorii (Spese fisse ed obbligatorie)	4,800 >
		324,100 >
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 >
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	1,700 >
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 >
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentrazione di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	35,100 >
		736,800 >
Casuali.		
22	Spese casuali	2,200 >

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	40,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste.	500 »
		40,500 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA. I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
25	Compensi per lavori straordinari.	1,800 »
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spese d'ordine ed obbligatorie)	5,000 »
		6,800 »
CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	200,000 »
Capitali di spettanza degli enti conservati.		
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	87,000 »
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine).	11,000 »
30	Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		100,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

31	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato. . .	2,670 »
32	Assegno alla Congregazione di carità di Roma.	75,000 »
33	Assegno al Comune di Roma per la Società dei giardini educativi d'infanzia	5,000 »
34	Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'istituto dei ciechi.	1,070 »
		83,740 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

35	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria).	52,120 »
36	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343.	<i>per memoria</i>
37	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospi- daliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1°, legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 R. decreto 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
		52,120 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese di amministrazione	49,600 »
Spese di liti e contrattuali	5,200 »
Imposte e tasse	110,150 »
Spese patrimoniali	324,100 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	736,800 »
Casuali	2,200 »
Fondi di riserva	40,500 »
<hr/>	
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	1,268,550 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese straordinarie diverse	6,800 »
---------------------------------------	---------

<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Di spettanza dell'amministrazione	200,000 »
Di spettanza degli enti conservati	100,000 »
	300,000 »
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	306,800 »
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	1,575,350 »
 PARTE SECONDA 	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	83,740 »
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	52,120 »
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	135,860 »
Insieme (Parte prima e seconda)	1,711,210 »

ELENCO N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1911-912	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Speso di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni - Tasse di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acque.
13	Tassa di bollo sui mandati.
14	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso del culto
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e corrisposte per uso di acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
30	Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
31	Fondo a disposizione.

ELENCO N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1911-912	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni. - Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso d'acqua.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

DEGLI

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

RIASSUNTO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICII VACANTI
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALE
ENTRATA								
PARTE PRIMA								
GESTIONE ECONOMALE								
ENTRATE EFFETTIVE								
Redditi patrimoniali	182,140.06	231,644.09	143,457.95	177,646.75	92,807.59	995,766 »	22,217.41	1,845,679.85
Proventi dei benefici vacanti	75,000 »	239,000 »	76,000 »	190,000 »	53,000 »	57,000 »	84,000 »	774,000 »
Entrate diverse	12,336 »	31,630 »	8,000 »	38,250 »	132,140 »	27,170 »	26,400 »	275,926 »
Totale	269,476.06	502,274.09	227,457.95	405,896.75	277,947.59	1,079,936 »	132,617.41	2,895,605.85
MOVIMENTO DI CAPITALI								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente	300,000 »	101,000 »	140,000 »	356,000 »	100,000 »	900,500 »	200,000 »	2,097,500 »
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni	30,000 »	105,000 »	35,000 »	154,000 »	57,500 »	276,000 »	32,000 »	689,500 »
Totale	330,000 »	206,000 »	175,000 »	510,000 »	157,500 »	1,176,500 »	232,000 »	2,787,000 »
Totale della parte prima	599,476.06	708,274.09	402,457.95	915,896.75	435,447.59	2,256,436 »	364,617.41	5,682,605.85
PARTE SECONDA								
GESTIONI SPECIALI								
Totale della parte seconda	124,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	381,593.46	415,000 »	370,000 »	1,833,593.46
Totale generale della parte prima e seconda	723,476.06	941,274.09	482,457.95	1,145,896.75	817,041.05	2,671,436 »	734,617.41	7,516,199.31

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALE
SPESA								
PARTE PRIMA								
GESTIONE ECONOMALE								
SPESE EFFETTIVE								
Spese d'amministrazione	104,740 »	157,000 »	98,000 »	230,764 »	102,940 »	229,570 »	78,250 »	1,001,264 »
Imposte, tasse e contributi	28,342 »	53,990 »	22,800 »	37,200 »	40,900 »	191,200 »	15,700 »	390,132 »
Spese di liti e contrattuali	3,000 »	4,300 »	1,300 »	10,200 »	11,500 »	2,200 »	500 »	33,000 »
Spese patrimoniali.	1,351.26	45,558.62	•	17,950 »	423.60	140,650 »	432 »	206,365.48
Pensioni, assegni e sussidi.	118,800 »	202,813 »	97,346 »	78,640 »	105,035.41	492,570 »	29,572.76	1,124,777.17
Spese diverse	7,000 »	16,500 »	3,000 »	11,000 »	7,000 »	12,000 »	5,000 »	61,500 »
Fondo di riserva	6,000 »	15,000 »	5,000 »	11,750 »	10,000 »	10,000 »	3,000 »	60,750 »
Totale	269,233.26	495,161.62	227,446 »	397,504 »	277,799.01	1,078,190 »	132,454.76	2,877,788.65
MOVIMENTO DI CAPITALI								
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	300,000 »	101,000 »	140,000 »	356,000 »	100,000 »	1,000,500 »	200,000 »	2,197,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni	30,000 »	110,000 »	35,000 »	155,000 »	57,500 »	276,000 »	32,000 »	695,500 »
Totale	330,000 »	211,000 »	175,000 »	511,000 »	157,500 »	1,276,500 »	232,000 »	2,893,000 »
Totale della parte prima	599,233.26	706,161.62	402,446 »	908,504 »	435,299.01	2,354,690 »	364,454.76	5,770,788.65
PARTE SECONDA								
GESTIONI SPECIALI								
Totale della parte seconda	124,000 »	233,000 »	80,000 »	230,000 »	381,593.46	415,000 »	370,000 »	1,833,593.46
Totale generale della parte prima e seconda	723,233.26	939,161.62	482,446 »	1,138,504 »	816,892.47	2,769,690 »	734,454.76	7,604,382.11

Discussioni, f. 805

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	TOTALE
RIEPILOGO								
PARTE PRIMA								
GESTIONE ECONOMALE								
ENTRATA E SPESA EFFETTIVA								
Entrata	269,476.06	502,274.09	227,457.95	405,896.75	277,947.59	1,079,936	132,617.41	2,895,605.85
Spesa	269,233.26	495,161.62	227,446	397,504	277,799.01	1,078,190	132,454.76	2,877,788.65
Differenza	+ 242.80	+ 7,112.47	+ 11.95	+ 8,392.75	+ 148.58	+ 1,746	+ 162.65	+ 17,817.20
MOVIMENTO DI CAPITALI								
Entrata	330,000	206,000	175,000	510,000	157,500	1,176,500	232,000	2,787,000
Spesa	330,000	211,000	175,000	511,000	157,500	1,276,500	232,000	2,893,000
Differenza		5,000		1,000		100,000		106,000
PARTE SECONDA								
GESTIONI SPECIALI								
Entrata	124,000	233,000	80,000	230,000	381,593.46	415,000	370,000	1,833,593.46
Spesa	124,000	233,000	80,000	230,000	381,593.46	415,000	370,000	1,833,593.46
Differenza								
RIASSUNTO GENERALE								
Entrata	723,476.06	941,274.09	482,457.95	1,145,896.75	817,041.05	2,671,436	734,617.41	7,516,199.31
Spesa	723,233.26	939,161.62	482,446	1,138,504	816,892.47	2,769,690	734,454.76	7,604,382.11
Differenza	+ 242.80	+ 2,112.47	+ 11.95	+ 7,392.75	+ 148.58	- 98,254	+ 162.65	- 88,182.80

TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	173,391.50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	4,400 »
3	Reddito di beni stabili.	3,926 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	422.56
		182,140.06
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	10,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	65,000 »
		75,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricupero e proventi diversi.	10,516 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli im- piegati	1,820 »
		12,336 »
Totale delle entrate effettive		269,476.06

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente, in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	300,000 >
		300,000 >
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 >
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 >
		30,000 >
	Totale del Movimento di capitali . . .	330,000 >
	Totale della Parte I . . .	599,476.06

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	12,000 >
14	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	12,000 >
15	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 >
	Totale della Parte II . . .	124,000 >
	Totale generale (Parte I e II) . . .	723,476.06

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

S P E S A		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
SPESE EFFETTIVE		
—		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	66,440 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli. .	20,900 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	1,600 »
4	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale . .	4,000 »
5	Spese d'ufficio.	4,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,800 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	3,500 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		104,740 »
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	9,542 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	18,800 »
		28,342 »

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	3,000 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	400 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	951.26
		1,351.26
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	<i>per memoria</i>
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	35,800 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri	80,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici	3,000 »
		118,800 »
Spese diverse.		
19	Spese casuali	4,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	3,000 »
		7,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva.	6,000 »
Totale delle spese effettive		269,233.26

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	<i>per memoria</i>
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	300,000 »
		300,000 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
24	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		30,000 »
	Totale del Movimento di capitali	330,000 »
	Totale della parte I	599,233.26

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi.	12,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	12,000 »
28	Restituzione di depositi	100,000 »
	Totale della parte II	124,000 »
	Totale generale della spesa — (Parte I e II)	723,233.26

TABELLA G.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	198,727 >
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	24,100 >
3	Reddito dei beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	8,817.09
		231,644.09
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	19,000 >
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	220,000 >
		239,000 >
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	29,000 >
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli im- piegati	2,630 >
		31,630 >
Totale delle Entrate effettive . . .		502,274.09

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazioni di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato.	1,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	100,000 »
		101,000 »
Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	55,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		105,000 »
	Totale del Movimento di capitali . . .	206,000 »
	Totale della Parte I . . .	708,274.09

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazioni di rendite per conto dei terzi.	53,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	30,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi.	150,000 »
	Totale della Parte II . . .	233,000 »
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II) . . .	941,274.09

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

S P E S A

P A R T E P R I M A

G E S T I O N E E C O N O M A L E

S P E S E E F F E T T I V E

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	104,500 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	22,100 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	2,500 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica.	4,100 »
5	Spese d'ufficio.	11,300 »
6	Spese postali e di telegrammi	3,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	4,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	5,000 »
9	Residui passivi eliminati e successivamente reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		<hr/>
		157,000 »
		<hr/>
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	29,390 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	24,600 »
		<hr/>
		53,990 »
		<hr/>

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	4,300 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche	32.34
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	45,526.28
		45,558.62
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	2,813 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	35,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri	155,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	10,000 »
		202,813 »
Spese diverse.		
19	Spese casuali	7,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	9,500 »
		16,500 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva	15,000 »
	Totale delle spese effettive	495,161.62

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	1,000 »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		101,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
24	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	60,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		110,000 »
	Totale del movimento di capitali	211,000 »
	Totale della parte I	706,161.62

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	53,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
28	Restituzione di depositi	150,000 »
	Totale della parte II	233,000 »
	Totale generale della spesa — (Parte I e II)	939,161.62

TABELLA H.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	141,257.95
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito	2,200 »
3	Reddito di beni stabili.	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	<i>per memoria</i>
		143,457.95
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	1,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	75,000 »
		76,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	6,500 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli'im- piegati	1,500 »
		8,000 »
Totale delle entrate effettive . . .		227,457.95

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		140,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
	Totale del movimento di capitali	175,000 »
	Totale della Parte I	402,457.95

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	10,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	10,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
	Totale della Parte II	80,000 »
	Totale generale dell'entrata - (Parte I e II)	482,457.95

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

S P E S A		
—		
PARTE PRIMA		
G E S T I O N E E C O N O M A L E		
—		
S P E S E E F F E T T I V E		
—		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	63,710 >
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	14,000 >
3	Indennità di tramutamento e di missione	1,500 >
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	3,800 >
5	Spese d'ufficio.	7,000 >
6	Spese postali e di telegrammi	2,390 >
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,100 >
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	3,500 >
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		98,000 >
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	7,700 >
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali	15,100 >
		22,800 >

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	1,300 >
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche	<i>per memoria</i>
Pensioni, assegni e sussidi.		
14	Pensioni ed assegni continuativi	2,346 >
15	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	40,000 >
16	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	50,000 >
17	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	5,000 >
		97,346 >
Spese diverse.		
18	Spese casuali	2,000 >
19	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	1,000 >
		3,000 >
Fondo di riserva.		
20	Fondo di riserva.	5,000 >
		227,446 >
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
21	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	<i>per memoria</i>
22	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 >
		140,000 >

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
23	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 >
24	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 >
		35,000 >
	Totale del movimento di capitali	175,000 >
	Totale della Parte I	402,446 >
 PARTE SECONDA 		
GESTIONI SPECIALI		
	—	
25	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	10,000 >
26	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	10,000 >
27	Restituzione di depositi	60,000 >
		80,000 >
	Totale della Parte II	80,000 >
	Totale generale della spesa - (Parte I e II)	482,446 >

TABELLA I.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	110,646.75
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	1,000 »
3	Reddito di beni stabili.	37,500 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità.	28,500 »
		177,646.75
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	50,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	140,000 »
		190,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	34,500 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	3,750 »
		38,250 »
Totale delle Entrate effettive		405,896.75

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	6,000 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	350,000 »
		<hr/>
		356,000 »
		<hr/>
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	4,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	150,000 »
		<hr/>
		154,000 »
		<hr/>
	Totale del movimento di capitali	510,000 »
		<hr/>
	Totale della Parte I	915,896.75
		<hr/>

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	80,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	50,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »
		<hr/>
	Totale della Parte II	230,000 »
		<hr/>
	Totale generale dell'Entrata - (Parte I e II)	1,145,896.75
		<hr/>

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

S P E S A		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
S P E S E E F F E T T I V E		
—		
Spese d'amministrazione		
1	Personale di ruolo	156,600 >
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	35,000 >
3	Indennità di tramutamento o di missione	4,000 >
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	9,164 >
5	Spese d'ufficio	11,000 >
6	Spese postali o di telegrammi	4,000 >
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	5,000 >
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove o figli	6,000 >
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		230,764 >
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	31,300 >
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali	5,900 >
		37,200 >

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	10,200 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	7,900 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	10,050 »
		17,950 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	7,640 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	25,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	40,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	6,000 »
		78,640 »
Spese diverse.		
19	Spese casuali	4,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori o minori).	7,000 »
		11,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva.	11,750 »
	Totale delle spese effettive	397,504 »

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	6,000 »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	350,000 »
		356,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	5,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	150,000 »
		155,000 »
Totale del movimento di capitali		511,000 »
Totale della Parte I		908,504 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	80,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	50,000 »
28	Restituzione di depositi	100,000 »
		230,000 »
Totale della Parte II		230,000 »
Totale generale della spesa - (Parte I e II)		1,138,504 »

TABELLA K.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Econcomato generale dei Benefizi Vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	46 391 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	5,200 »
3	Reddito di beni stabili.	164.75
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità.	<i>per memoria</i>
5	Fondo delle Onze 2000.	23,405.84
6	Fondo delle Onze 1600.	17,646 »
		92,807.59
Proventi dei benefici vacanti.		
7	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	15,000 »
8	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	38,000 »
		53,000 »
Entrate diverse.		
	Ricuperi e proventi diversi	130,300 »
10	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,840 »
		132,140 »
	Totale delle Entrate effettive	277,947.59

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

11	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
12	Esazioni di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro e in depositi fruttiferi	100,000 »
		100,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	7,500 »
14	Riscossione di fondi somministrati a subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		57,500 »
	Totale del Movimento di capitali	157,500 »
	Totale della Parte I	435,447.59

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

15	Esazione di rendite per conto dei terzi	100,000 »
16	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	6,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »
18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	103,400 »
19	Fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue	13,751.83
20	Fondo per le pensioni di Asturias	58,441.63
	Totale della Parte II	381,593.46
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	817,041.05

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

S P E S A		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
SPESE EFFETTIVE		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	71,700 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli. :	8,940 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	3,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale	3,500 »
5	Spese d'ufficio	5,500 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,300 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	5,000 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	4,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		102,940 »
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	20,300 »
11	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	20,600 »
		40,900 »
Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	11,500 »

Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	20 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	403.60
		423.60
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	4,320 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	12,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	8,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	3,000 »
19	Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti	77,715.41
		105,035.41
Spese diverse.		
20	Spese casuali	2,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	5,000 »
		7,000 »
Fondo di riserva.		
22	Fondo di riserva	10,000 »
	Totale delle Spese effettive	277,799.01
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economo ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i> . . .	
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa .	100,000 »
		100,000 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
25	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	7,500 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori .	50,000 »
		57,500 »
	Totale del Movimento di capitali . . .	157,500 »
	Totale della Parte I . . .	435,299.01
	PARTE SECONDA	
	GESTIONI SPECIALI	
27	Restituzione di rendite esatte per conto di terzi	100,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto di terzi.	6,000 »
29	Restituzione di depositi	100,000 »
30	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	103,400 »
31	Spese sul fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue	13,751.83
32	Spese sul fondo delle pensioni di Asturias	58,441.63
	Totale della Parte II . . .	381,593.46
	Totale generale della Spesa (Parte I e II). . . .	816,892.47

TABELLA I.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico	680,598 >
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	13,500 >
3	Reddito di beni stabili	300,668 >
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	1,000 >
		995,766 >
	Proventi dei benefici vacanti.	
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	12,000 >
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	45,000 >
		57,000 >
	Entrate diverse.	
7	Ricuperi e proventi diversi	23,400 >
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli im- piegati	3,770 >
		27,170 >
	Totale delle Entrate effettive	1,079,936 >

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	500 »
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi	900,000 »
		900,500 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	5,000 »
12	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		276,000 »
	Totale del Movimento di capitali	1,176,500 »
	Totale della Parte I	2,256,436 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto di terzi	40,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	25,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	350,000 »
	Totale della Parte II	415,000 »
	Totale generale dell'Entrata - (Parte I e II)	2,671,436 »

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1.º luglio 1911 al 30 giugno 1912.

S P E S A		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
SPESE EFFETTIVE		
—		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	140,250 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	49,900 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	1,500 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale	12,000 »
5	Spese d'ufficio	10,550 »
6	Spese postali e di telegrammi	3,570 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	3,300 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	8,500 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		229,570 »
Imposte, tasse e contributi.		
10	Imposte e tasse	132,000 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali	59,200 »
		191,200 »

Spese di liti e contrattuali.		
12	Spese di liti e contrattuali	2,200 »
Spese patrimoniali.		
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	79,000 »
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	61,650 »
		140,650 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	42,570 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	110,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	130,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	10,000 »
19	Sussidi ai parroci più benemeriti e più bisognosi delle antiche provincie del Regno (Regio decreto 8 luglio 1860)	200,000 »
		492,570 »
Spese diverse.		
20	Spese casuali	7,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	5,000 »
		12,000 »
Fondo di riserva.		
22	Fondo di riserva	10,000 »
	Totale delle spese effettive	1,078,190 »

MOVIMENTO DI CAPITALI	
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.	
23	Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali 100,500 »
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa 900,000 »
	1,000,500 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
25	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie 5,000 »
26	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori 271,000 »
	276,000 »
	Totale del movimento di capitali 1,276,500 »
	Totale della Parte I 2,354,690 »
PARTE SECONDA	
GESTIONI SPECIALI	
27	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi 40,000 »
28	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi 25,000 »
29	Restituzione dei depositi 350,000 »
	Totale della Parte II 415,000 »
	Totale generale della spesa (Parte I e II) 2,769,690 »

TABELLA M.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	18,162.50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	4,000 »
3	Rendite di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	54.91
		22,217.41
Proventi dei benefizi vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi maggiori	8,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi minori	76,000 »
		84,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	25,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli im- piegati	1,400 »
		26,400 »
Totale delle entrate effettive		132,617.41

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

9	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell' Economato.	<i>per memoria</i>
10	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	200,000 »
		200,000 »
	Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	2,000 »
12	Riscossioni di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		32,000 »
	Totale del movimento dei capitali . . .	232,000 »
	Totale della Parte I . . .	364,617.41

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

13	Esazione di rendite per conto dei terzi	20,000 »
14	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	30,000 »
15	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
16	Esazioni per conto del fondo Clero veneto	260,000 »
	Totale della Parte II . . .	370,000 »
	Totale generale dell' Entrata — (Parte I e II) . . .	734,617.41

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Venezia

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912.

S P E S A		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
SPESE EFFETTIVE		
—		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	51,850 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	10,000 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	1,200 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione Economale	2,000 »
5	Spese d'ufficio.	5,500 »
6	Spese postali e di telegrammi	2,200 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,500 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	3,000 »
9	Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		78,250 »
	Imposte, tasse e contributi.	
10	Imposte e tasse	7,300 »
11	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali.	8,400 »
		15,700 »
	Spese di liti e contrattuali.	
12	Spese di liti e contrattuali	500 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1911

Spese patrimoniali.		
13	Spese d'Amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	<i>per memoria</i>
14	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	432 »
		432 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	1,572.76
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	9,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	18,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici.	1,000 »
		29,572.76
Spese diverse.		
19	Spese casuali	3,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	2,000 »
		5,000 »
Fondo di riserva.		
21	Fondo di riserva.	3,000 »
	Totale delle Spese effettive	132,454.76
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
22	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	<i>per memoria</i>
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa.	200,000 »
		200,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	2,000 »
25	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		32,000 »
	Totale del Movimento di capitali	232,000 »
	Totale della Parte I	364,454.76
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
—		
26	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	20,000 »
27	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
28	Restituzione di depositi.	60,000 »
29	Pagamenti per conto del Fondo Clero Veneto	280,000 »
	Totale della Parte II	370,000 »
	Totale generale della spesa — (Parte I e II)	734,454.76

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli di questo disegno di legge coi quali si approvano gli stanziamenti già letti ed approvati.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'art. n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello

stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1911 al 30 giugno 1912, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, numero 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1911 sarà stanziata nel bilancio del Fondo per il culto la somma di lire 50,000 da erogarsi a beneficio delle Missioni italiane all'estero sottoposte al protettorato del Governo italiano, e che dedicano l'opera loro a scopi d'istruzione e di beneficenza.

(Approvato).

Art. 5.

A decorrere dal 1° luglio 1911 è elevato da lire 2000 a lire 6000 l'annuo assegno che l'Amministrazione del Fondo per il culto, in forza dell'art. 3 della legge 2 giugno 1904, n. 214, corrisponde al Vicariato Apostolico dell'Eritrea a titolo di concorso nelle spese di manutenzione di chiese e cappelle della Colonia aperte al culto cattolico.

(Approvato).

Art. 6.

A decorrere dal 1° luglio 1911 l'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata a corrispondere alla Prefettura Apostolica della Somalia italiana un assegno annuo di lire 3000

a titolo di concorso nelle spese di manutenzione ed ufficiatura di chiese della Colonia aperte al culto cattolico.

(Approvato).

Art. 7.

Le entrate e le spese degli economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1911-12 sono stabilite in conformità degli stati di previsione ammessi alla presente legge (tabelle *F, G, H, I, K, L, M*).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Basile, Bertetti, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Cadenazzi, Cadolini, Camerano, Carafa, Casana, Castiglioni, Cefaly, Chiesa, Chironi, Ciamician, Colonna Fabrizio, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, De Cesare, Di Brazza, Di Carpegna, Dini, Di San Giuliano.

Engel.

Fabrizi, Falconi, Fortunato.

Gessi, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio.

Lanciani, Lucca, Luciani, Lustig.

Malvano, Martinez, Martuscelli, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzolani, Mele, Molmenti, Morra, Mortara.

Paganini, Pagano, Paternò, Pedotti, Petrella, Polacco, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Ricci, Riolo.

Sani, Schupfer, Scialoja, Senise Tommaso, Sismondo, Solinas-Apostoli.

Tarditi, Taverna, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo.

Vacchelli, Veronese, Vischi, Volterra.

Discussione del disegno di legge: « Modificazione ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari » (N. 604-A).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge:

Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari.

Domando all'onorevole ministro se consente che la discussione si svolga sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Non ho nulla in contrario a che la discussione si apra sul testo proposto dall'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario. Borgatta di dare lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 604-A*).

PRESIDENTE Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale delle segreterie universitarie, di cui alla tabella *H* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, è soppressa la 3ª classe dei vice-segretari con lo stipendio di lire 1500, e sono portati da 20 a 37 i vice-segretari di 2ª classe con lo stipendio di lire 2000.

(Approvato).

Art. 2.

Ai ruoli organici del personale di segreteria delle Regie scuole di applicazione per gl'ingegneri di Bologna e Roma, della Regia scuola superiore politecnica di Napoli, del Regio istituto tecnico superiore di Milano, della Regia accademia scientifico-letteraria di Milano e delle Regie scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino sono sostituiti i ruoli organici di cui alla tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di trasferire, d'ufficio o sopra domanda, da uno ad altro ruolo gl'impiegati di segreteria degl'istituti d'istruzione superiore indicati nell'articolo precedente, purchè il trasferimento avvenga a posti che abbiano parità di grado.

È pure in facoltà del ministro di trasferire d'ufficio, ed unicamente nell'interesse del servizio, gl'impiegati appartenenti ai ruoli del personale di segreteria degl'istituti suddetti nel ruolo del personale delle segreterie universitarie, e viceversa.

Il passaggio deve essere sempre compensato mediante trasferimento in senso inverso di un impiegato di pari grado.

In tutti i casi di trasferimento deve essere sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*.
Vorrei pregare il Senato e l'Ufficio centrale di consentire che il 4° comma dell'articolo 3 sia soppresso. Mi pare, in verità, che non sia necessario di sentire il Consiglio d'amministrazione in occasione del trasferimento di un segretario da un Istituto ad una Università o viceversa, giacchè si tratta di un atto di ordinaria amministrazione che si deve compiere o nell'interesse del servizio o nell'interesse della disciplina, sotto la responsabilità del ministro.

CAMERANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, dichiaro che di buon grado l'Ufficio

centrale stesso consente alla proposta fatta dall'onorevole ministro della pubblica istruzione della soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'onorevole ministro della pubblica istruzione ha proposto e l'Ufficio centrale ha aderito a questa proposta, di sopprimere l'ultimo comma dell'art. 3.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo allora ai voti l'art. 3 senza l'ultimo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Per provvedere alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà portata in aumento al capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1911-12 corrispondente al capitolo 144 dello stato di previsione della spesa per il 1910-11 la somma di lire 15,150.

Tale aumento sarà compensato con un'economia di ugual somma sul capitolo dello stesso bilancio per l'esercizio 1911-12 e successivi corrispondente al 147 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1910-911.

Alle variazioni di cui nel presente articolo verrà provveduto con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 5.

La presente legge avrà attuazione dal 1° luglio 1911.

(Approvato).

TABELLA dei ruoli organici del personale di Segreteria, delle RR. Scuole di applicazione per gl'ingegneri di Bologna e di Roma, della R. Scuola superiore politecnica di Napoli, del R. Istituto tecnico superiore di Milano, della R. Accademia scientifico-letteraria di Milano e delle RR. Scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino.

Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Bologna.

1 Segretario	a L. 3,500	L. 3,500	
1 Vice segretario	» 2,500	2,500	
1 Vice segretario	» 2,000	2,000	
				8,000

Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Roma.

1 Segretario	a L. 4,000	L. 4,000	
1 Segretario	» 3,000	3,000	
1 Vice segretario	» 2,500	2,500	
1 Vice segretario	» 2,000	2,000	
Rimunerazione al funzionario di Segreteria incaricato del servizio di Economato e di Cassa		500	12,000

Scuola superiore politecnica di Napoli.

1 Segretario	a L. 4,000	L. 4,000	
1 Segretario	» 3,000	3,000	
1 Vice segretario	» 2,500	2,500	
3 Vice segretari	» 2,000	6,000	15,500

Istituto tecnico superiore di Milano.

1 Segretario	a L. 3,000	L. 3,000	
1 Vice segretario	» 2,500	2,500	
2 Vice segretari	» 2,000	4,000	9,500

R. Accademia scientifico-letteraria di Milano.

1 Segretario	a L. 3,000	L. 3,000	
1 Vice segretario	» 2,000	2,000	5,000

R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano.

1 Segretario	a L. 3,500	L. 3,500	
2 Vice segretari	» 2,000	4,000	7,500

R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Napoli.

1 Segretario	a L. 3,500	L. 3,500	
1 Vice segretario	» 2,000	2,000	5,500

R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Torino.

1 Segretario	a L. 3,500	L. 3,500	
1 Vice segretario	» 2,000	2,000	5,500
				<u>L. 68,500</u>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-911 — DISCUSSIONI — TOENATA DEL 25 GIUGNO 1911

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Gli Uffici centrali che esaminano i progetti di legge per tombole e lotterie iscritti all'ordine del giorno, propongono, giusta una precedente deliberazione di questa Assemblea, il rinvio a sei mesi.

Se il Senato consente, si potrebbero togliere dall'ordine del giorno e rinviarli a sei mesi.

Pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva si alzi.

(Approvata).

Annuncio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annuncio che è pervenuta alla Presidenza la seguente domanda di interpellanza del senatore Arnaboldi:

« Chiedo d'interpellare l'onorevole Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere il suo pensiero circa il contegno delle Associazioni nazionali dei segretari comunali e dei medici condotti, imponendosi con speciali deliberazioni, con minacce e col boicottaggio a comuni rurali ed arrendandone la vita amministrativa e sanitaria ».

Prego l'onorevole ministro della pubblica istruzione di voler comunicare questa interpellanza al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi farò un dovere di far conoscere al Presidente del Consiglio e ministro dell'interno la presentazione di questa domanda di interpellanza.

Resultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911:

Senatori votanti	87
Favorevoli	73
Contrari	14

Il Senato approva.

Assegnazione di lire 3,000,000 per la costruzione di alcuni edifici della Regia Università di Roma:

Senatori votanti	87
Favorevoli	71
Contrari	13

Il Senato approva.

Tramutamento in tombola della lotteria a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Venafro e degli asili infantili di Agnone, Boiano, Capracotta e Palata:

Senatori votanti	87
Favorevoli	57
Contrari	30

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1911-912:

Senatori votanti	87
Favorevoli	75
Contrari	12

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge n. 377, in data 27 giugno 1909 sulla riserva navale (N. 593);

Modificazioni alla legge 27 giugno 1909, n. 384, « Spese per la marina militare » (N. 567).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 547);

Modificazioni ai ruoli organici delle segreterie delle Università e degli Istituti universitari (N. 604).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-912 (N. 546);

Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello (N. 539);

Disposizioni relative ad alcuni personali delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della marina (N. 566);

Modificazioni alla legge 14 luglio 1907, n. 514, relativa alla istituzione di uffici tecnici centrali dei monopoli dei sali e tabacchi (N. 589);

Riduzione della ferma dei carabinieri Reali (N. 581);

Provvedimenti per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le altre opere idrauliche e per le bonificazioni (N. 348-B);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

IV. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Sulla cittadinanza (N. 164).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 5 luglio 1911 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio del Resoconto delle sedute pubbliche.